

RAGIONAMENTI FAMILIARI

SOPRA LI SETTE SACRAMENTI

Della nostra Legge Euangelica.

*Nonamente dati in luce dal M. R. P. F. Angelo Eugenij da Pe-
rugia dell' Ordine Minore Conuentuale di S. Francesco,
Dottore Teologo.*

Et in questa Seconda Impressione aggiuntoui

Il Trattato delle Resolutioni de Casi dell' Indulgenze,
& Censure Ecclesiastiche.

*Composto dal M. R. P. D. Agostino de Angelis della Congre-
gatione Somaſcha.*

Opera vtile à qualsiuoglia stato di persone, doue si resol-
uono molti dubbij, e si decidono molti casi.

*Con tre Tavole, una delle Materie, la seconda delle Cose p à ne-
cessarie, e la terza delli Dottori, es Autori citati nell' Opera.*


DIVISA IN DVO TOMI.

Dedicati al Reuerendiss. P. M.

F. GIACOMO FABRETTI DA RAVENNA

Ministro Generale di tutto l' Ordine de' Minori
Conuentuali.

TOMO PRIMO.



IN NAP: Appresso Castaldo 1663.) (Cont. lic. de' Sup^{ri}
A spese di Gio. Alberto Tarino.

Donum Auctoris, de Angelis

Al Reuerendis. Padre,
E Padrone Colendissimo
IL PADRE MAESTRO
F. GIACOMO FABRETTI
D A R A V E N N A
Ministro Generale di tutto l'Ordine
di Minori Conuentuali.



Vel Proteo, famosissimo Rè dell'Egitto, che prediceua le cose future, e del quale finsero i Poeti, che in varie forme si trasformasse, altro non fù, che vn tipo espresso di chi dotato di molte virtù sauiamente gouerna. Nuouo Proteo, per le varie virtù, mi sembra V. P. Reuerendis. la quale per la moltiforme Prouidenza delle cose, tiene comune con Proteo l'Elogio.

*Novit namque omnia Vates,
Qua sunt, qua fuerint, qua mox ventura trahuntur!*
In Proteo gli Ateniesi adorauano Pallade, ora

a a d'vn

d'vn modo, ora di vn'altro vestita: ma si frapone questa differenza, che iui Pallade era trattenuta di mala voglia, ligata cō aurea catena al piede. in V. P. Reuerendiss. la multiforme Pallade è dimorata sempre, e dimora di sua spontanea volontà.

Da queste varie virtù è deriuata in V. P. Reuerendiss. la varietà degli onori, e dignità, che hà conseguito nella sua Illustriss. Religione, al presente designis. Generale, & supremo Moderatore di tutto l'Ordine de Minori Conuentuali.

Non si passaua appo i Romani al Tempio dell' Onore, se non per quello della Virtù: e l'Onore appo gli Ateniesi era alla Virtù consagrato, come à Germe di quella. Anzi quegli stessi onori, che à sommi Dei da loro si faceuano, erano per publico Editto à virtuosì cōpartiti, che le di loro teste con rotondi scudi, come quelle degli Dei si coronauano: donde dice Alberto il Magno, essere diuenuto, che li nostri Santi si coronino con vna circolare figura à modo di rotellà.

Mà tra le virtù fortissimi cardini sono quelli, ne quali si raggirano quelle quattro, Prudenza, Fortezza, Giustitia, e Temperanza, fuori delle quali non si ritroua sorte alcuna di Onore; nella Prudenza, come nella prima regola della raggione; nella Giustitia, come in vna bilancia dell'Equità; nella Fortezza, come in vna Colonna della Republica; e finalmente nella Temperanza, quasi in vn versatile freno le altre virtù sono portate in giro, non allontanandosi punto dall'

dal'onesto. Quindi à queste, come alle più principali si è attribuito de' Cardinali il nome, e col nome il supremo fastiggio dell' Eminenza; per esser, che sono à parere d'Olimpiodoro, come quelle quattro Stelle situate in ciascheduno de' quattro Cardini del Mondo, dalle quali si regge tutta la vita dell' huomo, e finalmente con felice volo è trasportato alla tranquilla quiete.

Si ammira in sommo grado in V.P. Reuerendis. la Prudenza; poco mancò, che io non diceffi Diuina, cò la quale seppe ben guidare alla conquista dell'immortali allori Ferdinando il Terzo Imperadore di nò mai à pieno celebrata memoria, del quale fù degnissimo Teologo, e con la quale regge al presente la sua Illustriss. Religione, col ben consigliare, e deliberare; col ben capire, e conoscere le cose, e finalmente col ben imperare; trè particolari vffici dati dalle scuole à questa virtù; Risplende in V.P. Reuerendis. la Fortezza; di quella Fortezza io parlo, detta da Platone ornamento dell'animo, con la quale doma le Passioni, abbatte i vizzi, e nutre, sempre nel cuore le virtuose azioni. chi non ammira in lei la Giustitia, detta da Aristotile di tutte le cose la più eccellente, e più di Espero, e di Lucifero risplendente, e da Platone anima della Republica; e da Iamblico Collegio, & abbracciamento di tutte le virtù? e questa nò tanto nel reggere altrui, quanto nel regolare se stesso, sapendo molto bene V.P. Reuerendis. che nò può esser buon

cu-

custode delle leggi, chi viue senza legge: nè può giustamente esercitare il giudicio ne gli altri, chi in se nõ hà gli statuti della Giustitia.

Che dirò della Temperanza? nella quale sola li Sauij hanno la beatitudine constituita in Terra? con la quale V.P. Reuerendiss. hà sempre abborrito à guisa di Pittagorici, quelle azioni, ò cose, le quali possono offuscare il lume della Ragione, e se la Temperanza sublinò Alessandro il Grande all' acquisto di vasta Monarchia, e rese Giulio Cesare Padrone del Romano Impero; questa istessa hà parimènte inalzato V. P. Reuerendiss. à quegli honori, che maggiori può cõpartire la sua Illustriss. Religione, e questa medesima le stà intessendo, e le porpore, e le mitre, delle quali l' Eminentissime sue virtù lo rendono meriteuole.

E se per sentenza dell' Oracolo Delfico, à Sauij si denno offerire le Tripodi d'oro, non potendo io tanto, offero à V.P. Reuerendiss. & all' Immortalità del suo nome il presente Libro, parto d'vno eccellentissimo Maestro della sua Religione, e questo fù il M. R. P. M. F. Angelo Eugenij da Perugia, & accresciuto dal nõ à bastanza lodato M. R. P. D. Agostino de Angelis Rettore nel Collegio Clementino di Roma, il di cui nome è celebratissimo nel mondo per li molti da lui libri dati nelle Stampe, e da me di nuouo fatto comparire alla luce per mezzo delle stampe in questa seconda impressione. Gradisca V.P. Reuerendiss. nel picciol dono la grandezza dell' animo, col quale
gli

gli offero', e si ricordi, che anche Iddio si contenta di
picciol dono. E priego il Cielo, che conforme questo
Libro viene freggiato col Reuerendis. suo nome, mi
conceda grazia potere adornare altri coll' aggiunta
dell' Eminentissimo, e nel libro offero me

Di V. P. Reuerendis.

Nap. 21. Nouembre 1663.

Vmilis. e deuotiss. Scrittore

Gio. Alberto Tarino

Al discreto, e benigno

LETTORE.



Talmenze introdotta l'uso frà Scrittori, di publicar, e mādare in luce con le Stāpe l'opere da lor composte in lingua latina, che il uolerne publicare alcuna uolgarmente, par che da huomini dotti sia reputata cosa indegna. Non è gran cosa, benignissimo Lettore, che il Demonio nostro capital nemico, il quale nō lascia strada per ingānarci, che alle volte si serua di questa stratagemma, facendo apparire ad alcun de Dotti essere indecenza lo scriuer uolgarmente, acciò con la lor dottrina lassando di spiegare quel, che da tutti uniuersalmēte saria inteso, solo lo dechiarano con quel Idioma, il quale non essendo commune alla plebe, la pouerina resta priuā di quel profitto, che da quella dottrina ne potria cauare.

Son ben io d'opinione, che lo scriuere in uolgare, e l'occu-
parsi in uno studio concernente al beneficio uniuersale cosi fatto, il quale per esser al Popol molto profitteuole, & à dotti non disdiceuole, che torna à gloria grande di Dio, & à segnalato beneficio della plebe. Non negò per questo, che l'astener si i Dotti dallo scriuere nel commune Idioma sia cosa mala, perche sò molto bene, che vi sono diuerse materie, che il publicarle in lingua uolgare non conuiene à sapiente, o potria anco dar occasione à sempliciti facilmente d'inciampare; Queste certo si deuono tenere in reputatione, e nō farle apparire in altrā lingua che latina; mā le materie, che si deuono da

da tutti tener di fede, e sono concernenti alla salute dell'anima, e che ciaschedun fedele deue spesso praticarle, e perche causa non sarà cosa degna, e molto commendabile scriuerle, e publicarle anco in lingua materna? Di questa sorte sono li santissimi Sacramenti della nostra legge, quali per esser stati instituiti da Christo Signor Nostro come tante medicine per rimedio dell'anime, e beneficio vniuersale; se a' semplici non ne sarà da Dotti di quelli data l'instruizione, non sapranno al lor male applicarci il rimedio. Per questo stesso effetto ho preso occasione, amoreuolissimo Lettore, à mandar in luce queste mie fatighe intitolate, Ragionamenti familiari sopra li sette Sacramenti della nostra legge Euangelica, perche essendo cosa chiara, che più sono li semplici, e della plebe, che li Dotti, e sapienti; da questi del continuo si producono, e per cui non mancano opere segnalate antiche, e moderne, che giornalmente se ne vedono gran copia apparire di diuersi ingegnosi spiriti, & eminenti per le Librarie.

Io che per li semplici, & in dotti non ne vedeuo pur una, ricor datomi della dottrina del gran Platone, che tutti siamo nati anco per giouar altrui; e di quello che per nostro ammaestramento c' insegnò il Serafico San Bonauentura. Non sibi solum viuere, sed & alijs proficere. Ho voluto per carità, in cui consiste la perfettion Christiana, affatigarmi à util loro, e ragionarli familiarmente nell' Idioma Italiano, nel qual molto più ho fatigato, che se hauesse scritto in latino. Essendo dunque il natiuo commune a tutti, a tut ti ancora potrà seruire; di maniera che se ciaschedun hauerà di questi, ò somiglianti libri in suo potere, potrà facilmente da se stesso ammaestrarsi, è douendo riceuere, ò amministrar alcuno delli Sacramenti, li sarà facile il modo di saperli regolare. Lo
sti.

stile, che hò tenuto nel ragionare, se ben non sarà pulito alla Toscana, non sarà ne anco Barbarico, ò confuso, ma solo scritto secondo la lingua nostra commune Italiana. Credo bene, che non vi mancherà chi facilmente il riprèda, perche il pensare che possa mandarfi in luce opera alcuna, e che non sia in qualche cosa meritamente censurata, non è così facile; per la diversità de gusti à poterlo schiuare.

Come si sia prèdano la sincerità dell'animo mio, che il tutto lascio alla discretione del Lettore, quale se sarà benigno come spero, & hauerà prouato mandar libri alle Stampe, con occhi pietosi mirerà, e scusará le mie imperfettioni; ma se sarà di quelli, che per lodar se stesso, suol biasmar le fatighe altrui, e vorrà queste mie rigorosamente condannare, Io non sono per comparire à lor difesa, ne far ricorso à Tribunale d'equità, ò di giustitia; farò ben vederli presto un' altro terzo tomo, che per questo effetto hò lasciata quasi imperfetta la seconda parte, e irà tãto che gl' offerisco questi dui, preghino per me Iddio nostro commun Signore.

Ivbente Reuerendis. P. M. Ioannè Baptista Berardicello
Larinense vniuersi nostri Ordinis Min. Conu. Ministro
Generale, Ego infrascriptus attentè perlegi Librum sub
titulo . *Ragionamenti familiari sopra li Sette Sacramenti
della nostra Legge Euangelica, &c.* communi idiomate com-
positū à R. A. P. M. F. Angelo de Eugenijs à Perugia eiusdem
Ord. Doctore Theologo. Nihil in eo deprehendi catholicæ
Fidei, sanæ doctrinæ, ac morum honestati aduersum; sed
cuncta pietati, & religioni consona: dignum proinde, vt
ad communem, publicamue legentium vtilitatem typis tra-
datur, ac euulgetur. Neapoli ex Regio Conuentu S. Lauren-
tij Maioris 9. Nouembris 1644.

*Fr. Bonauentura Zola de Theano S. Theol. Magist.,
Consultor S. Officij.*

Opus, cuius titulus est (*Ragionamenti familiari sopra
li Sette Sacramenti della nostra Legge Euangelica*) ela-
boratum à P. Magistro Angelo de Eugenijs à Perugia, exa-
mini, & recognitioni commisimus Patri Magistro Bona-
uenturæ de Theano à nobis deputato, eumque ab illius di-
ligenti indagine peruentilatum, cum nihil repertum sit con-
tinere, quod illi ad prælum viam præcludat, vt prælo de-
tur, his nostris, & seruatis seruandis concedimus. Datum
Neapoli 6. Ianuarij 1645.

Fr. Io. Baptista Berardicellus Minister Generalis.

Locus Sigilli.

*Fr. Franciscus de Radicophero Secretarius Ordinis
Prouincialis Hybernia, &c.*

Illustriſs. & Excellentiff. Signore.

IL Padre Maefiro Angelo Eugenij da Perugia dell'Ordine Conuentuale di S. Franceſco deſidera mandare alla Stampa vna ſua Opera intitolata *Ragionamenti familiari di Caſi di Conſcientia*. Per tanto ſupplica V. E. reſti ſeruita concederli le ſolite licenze, & l'hauerà à gratia, vt Deus, &c.

Reuerendus Pater D. Thomas de Aquino Clericus Regularis videat, & in ſcriptis referat S. E.

Salamanca Reg.

Prouiſum per Suã Excellentia Neap. die 5. Nouemb. 1644.
Barilius.

Illuſtriſs. & Excellentiff. Domine.

De mandato Veſtræ Excellentia per Collaterale Conſilium perlegi Opus, quod intitulatur *Ragionamenti familiari ſopra li Sette Sacramenti del M. R. P. Fr. Angelo Eugenij*. Nil in eo reperi, vel à moribus diſcordans, vel iurisdictioni Regia aduerſum, ideo cenſeo poſſe imprimi.

D. Thomas de Aquino Cler. Reg.

Vidit Arias de Meſa Delegatus per S. E. pro reuiſione Librorum.

Viſa ſupradicta Relatione, Imprimatur.

*Brancia Reg. Zuſſa Reg. Caſanate Reg. Sanſelicius Reg.
Capietulaſtro Reg. Salamanca Reg.*

Prouiſum per S. E. Neap. die prima Decemb. 1644.
Barilius.

IMPRIMATUR.

Gregorius Peccerillus Vicarius Generalis.

Fr. Joſeph de Rubeis Ord. Min. Conu. Theol. Eminentiff.
Domini Archiepiſcopi.

TAVOLA

Delle materie, che si contengono nel
primo, e secondo libro della
prima parte.

Si auerre al Lettore, che il P. significa pagina,
il C. colonna.



De' Sacramenti in genere.

Qual sia il significato
della parola sacramen-
to. p. 2. c. 1.

Che cosa sia Sacramēto. Ibi-
dem c. 2.

Perche il Sacramento si dice
segno Sacro. p. 3. c. 2.

Se il Sacramēto sia ens ratio-
nis. p. 4. c. 2.

Se il Sacramēto infallibiliter
produca la gratia. Ibidem.
c. 2.

Perche il Sacramento si no-
mina segno. p. 5. c. 1.

Perche Iddio habbia institui-
ti li Sacramenti in segni sē-
fibili. Ibidem. c. 2.

In quanti modi il Sacramen-

to si dice segno. p. 6. c. 2.

In quante cose differiscono li
Sacramēti della nostra leg-
ge da quelli dell' Antica. p.
7. c. 2.

*Delli tre stati auanti la venuta
di Christo.*

Dello stato dell'Innocēza.
p. 8. c. 1.

Se vi fù bisogno de Sacramē-
ti p. 8. c. 1.

Se il Matrimonio' nello stato
dell'Innocēza fù Sacramē-
to. Ibidem.

Dello stato della natura. p. 9.
c. 1.

a Sc

Tauola delle materi.e

Se nello stato della natura vi
furno Sacramenti. Ibidem

In che consisteano li Sacra-
menti. Ibidem. c. 2.

Quale fusse il rimedio per sa-
lute de figliuoli. Ibidem.

Qual fusse il rimedio per gli
Adulti. p. 10. c. 2.

Dello stato della legge scritta.
Ibidem.

Se li Sacramenti della legge
antica fussero veramente
Sacramenti. p. 11. c. 1.

Della Circoncisione.

Quando sia stata instituita la
Circoncisione. p. 11. c. 2.

Per qual causa sia stata insti-
tuita. p. 12. c. 1.

Se la circoncisione era neces-
saria. p. 13. c. 1.

Come si saluauano le Donne.
p. 14. c. 1.

Se la Circoncisione conferi-
ua la gratia. Ibidem. c. 2.

Se la Circoncisione era se-
gno distintiuo. Ibidem.

Se nella Circoncisione vi e-
ra necessario il Ministro. p.
15. c. 2.

Perche la Circoncisione si fa-
ceua in quella parte. Ibidem.

In che luoco si doueua fare;
con che instrumento. p. 16.
c. 1.

Del numero de Sacramenti, della lege Euangelica.

Quanti siano li Sacramenti
della nuoua leg. p. 16. c. 2.

Perche li Sacramenti siano
sette. p. 17. c. 2.

Perche siano stati instituiti
p. 18. c. 2.

Della necessità de Sacramenti.

In quanti modi vna cosa si
dica necessaria. p. 19. c. 2.

Se li Sacramenti siano neces-
sarij assolutamente. p. 20.
c. 2.

Se siano necessarij necessita-
te medij. p. 21. c. 1.

Se siano necessarij necessita-
te præcepti Ibidem. c. 2.

Se siano necessarij necessita-
te perfectionis. Ibidem.

Della Materia, e della forma de Sacramenti della nostra legge.

Di quante parti costa il
Sacramento. p. 22. c. 1.

Di quante cose si constitui-
sce il Sacramento. Ibidem.
c. 2.

Che cosa s'intenda per la ma-
teria. Ibidem.

Che cosa s'intenda per la for-
ma. p. 23. c. 2.

Se la materia, e la forma sia-
no parti intrinseche de Sa-
cra-

Tauola delle materie !

cramenti. Ibidem.

Se la materia , e la forma siano d'essenza per il Sacramēto. p. 24. c. 1.

Per qual cagione Christo ha instituito li Sacramenti cō cose materiali, e con parole. Ibidem. c. 2.

Qual sia la materia de Sacramenti. Ibidem.

Di quante sorti sia la materia de Sacramenti. p. 25. c. 1.

Se qualsiuoglia materia sia arta per il Sacramento. Ibidē. c. 2.

Se si puol mutare , ò variare la materia determinata. p. 26. c. 1.

Da chi sia stata determinata la forma. Ibidem. c. 2.

Se la forma si puol mutare, ò variare. Ibidem.

In quanti modi si puol variar la forma. p. 27. c. 2.

Se il Battesimo fatto in nome di Christo sia valido. p. 29. c. 2.

Se la forma proferita col proprio idioma sia valida. p. 30. c. 2.

Se il Sacramento fatto con la forma Greca sia valido. p. 31. c. 2.

Se si puol fare con parole equiuoche. p. 32. c. 1.

In quali modi possi variar si la forma. Ibidem. c. 2.

Di alcune dubitationi per parte della forma del Sacramento.

SE faccia Sacram. quello, che lascia alcuna parola nella forma, pēsandosi che sia d'essenza, e veramente non sia. p. 35. c. 1

Se validamente contrahe matrimonio quello, che pensa vi sia impedimēto dirimente. p. 37. c. 1.

Se aggiungendo nella forma alcune parole, che si crede essere essentiali, e non sono, vaglia il Sacramento. Ibidem.

Se validamente faccia Sacram. quello, che crede che alcune parole della forma nō sono d'essenza. Ibidē. c. 2.

Se pecca mortalmente quello, che nel fare il Sacramēto si serue di materia, ò di forma dubia. p. 38. c. 1.

Se pecca mortalmente quello, che aggiunge, ò lieua nella forma alcuna parola, che non sia d'essenza. p. 39. c. 2.

Come si puol conoscere, se il peccato è graue, ò leggiero. Ibidem. c. 2.

Se si dubitasse se il Sacramento sia valido per essere seruito di materia, ò di forma dubia. p. 49. c. 1.

Se il Sacramento si deue reiterare per essere il dubio leg-

Tauola delle materie.

- giero. Ibidem. c. 2.
Se quelli che sono stati battezzati in Casa si deuono ribattezzare. p. 41. c. 1.
Se si deuono battezzare quelli, che sono stati educati trà Christiani. Ibidem.
Se si deuono battezzare quelli che sono stati presi à Barbari, ò ad Infedeli. Ibidem, c. 2.
Se si deuono battezzare li figli trouati, e lasciati in abbandono. Ibidem.

Di alcune dubitationi per difetto del Ministro.

- S**E si deue reiterare il Sacramento quando il Ministro s'accorge hauer mactato sostantialmente. p. 42. c. 1.
Se la forma del Sacramento puole proferirsi da più, ò da vn' solo. Ibidem, c. 2.
Se il Sacramento dell' Estrema vntione si puole amministrare da più di vno successiuamente, ò assieme. p. 43. c. 1.

Delle conditioni, che si ricercano in quelli, che amministrano li Sacramenti.

- Q**uanto necessaria sia la potestà dell' Ordine al Ministro de Sacramenti. p. 44. c. 1.

- In che modo al Ministro sia necessaria la bonrà. Ibidem. c. 2.
Se sia valido il Sacramento amministrato da Ministro vitioso, p. 45. c. 2.
Se il Sacramento sia valido amministrato da scomunicato vitando. p. 46. c. 1.
Se vale il matrimonio con l' assistenza del Paroco scōmunicato. p. 47. c. 1.
Se il penitente puol domandar l' assoluzione da scomunicato tolerato. Ibidem.

De Ministri, quali dexono amministrar li Sacramenti.

- C**ome deue prepararsi il Ministro per amministrar li Sacramenti. p. 49. c. 1.
Se pecca il Sacerdote essercitando li Sacramenti cō peccato mortale. p. 50. c. 2.
Quali Ministri possono amministrar li Sacramenti. p. 51. c. 2.
Se pecca il Sacerdote amministrando il Battefimo solēnemente per necessitā. p. 52. c. 1.
Se pecca per essercitar gl' Ordini in peccato mortale. Ibidem. c. 2.
Se pecca il Diacono cantando l' Euangelio, & il subdiacono l' Epistola con peccato mortale. p. 53. c. 1.

Se

Tauola delle materie!

Se peccai Chierico amministrando gl'ordini con peccato. p. 55. c. 2.

Se pecca il Vescouo per esercitare alcuni Sacramentali con peccato. p. 56. c. 1.

Se pecca il Predicatore predicando con peccato. p. 57. c. 1.

Se pecca il Chierico tocando le cose Sacre con peccato. p. 58. c. 1.

Se pecca per benedire l'acqua fanta in peccato. Ibidem. c. 2.

Se pecca il Sacerdote per trasferire il Santissimo Sacramento con peccato. Ibidem.

Quanti peccati commetta il Sacerdote nel comunicar con peccato. p. 59. c. 1.

Quanti peccati cometta per amministrare il Sacramento della Penitèza con peccato mortale. p. 60. c. 1.

Se pecca il Sacerdote in amministrare il Batefimo per necessità con peccato. Ibidem. c. 2.

Se pecca il Parrocchiano per assistere, e benedire nel matrimonio con peccato. p. 61. c. 2.

Della fede, che deue hauere quello, che amministra li Sacramenti.

SE la fede sia necessaria per amministrare li Sacramenti.

ti. p. 63. c. 2.

Se l'amministrazione fatta dal non battezzato sia valida. p. 64. c. 1.

Se per amministrare lecitamente li Sacramenti sia necessaria la fede. Ibidem. c. 2.

Dell'intentione, che deue hauere il Ministro nel fare li Sacramenti.

SE per fare li Sacramenti vi è necessaria l'intentione. p. 65. c. 2.

In che cosa differiscano l'intentione, & attentione. p. 66. c. 1.

In che consista l'intentione. Ibidem.

Di quante sorti sia l'intentione. Ibidem. c. 2.

Qual'intentione sia necessaria per fare il Sacramento. p. 68. c. 1.

Se l'attentione sia necessaria per il Sacramento. p. 70. c. 1.

Se l'intentione sia necessaria nel tempo della consecratione. Ibidem. c. 2.

Se nel tempo, che il Sacerdote vuol fare il Sacramento deue dire, voglio fare quello, che fa la Chiesa. p. 71. c. 1.

Se vale il Sacramento fatto da Infedele, ò Heretico, ò fatto forzatamente. p. 71. c. 2.

sc

Tauola delle materie :

Se l'intentione è necessaria al
recipiente. Ibidem.

Se si puol battezzare vno,
che stà dormendo. Ibidem.
c. 2.

Se il pazzo, ò furioso si puol
battezzare. p. 73. c. 1.

Se valeria il Battefimo confe-
rito da Ministro dormen-
do. Ibidem.

De gl'effetti de Sacramenti della nostra legge.

QVanti, e quali siano gl'
effetti delli Sactamenti
p. 74. c. 1.

In quanti modi si puol confe-
rire la gratia. Ibidem. c. 2.

Se tutti li Sacramenti confe-
riscono la gratia ex opere
operato. p. 75. c. 1.

Che cosa sia il Carattere, &
in qual potenza. p. 76. c. 2.

Se sia differenza tra li sacra-
menti della legge antica,
e quelli della legge nuoua.
p. 78. c. 1.

Se la Circoncisione conferi-
ua la gratia. Ibidem. c. 2.

Della gratia primaria, e Secondaria.

QVal sia la gratia prima-
ria, e secondaria. p. 79.
c. 2.

Quali sacramenti conferisca-
no la gratia primaria, e qua-
li la secondaria. p. 80. c. 1.

Se li Sacramenti che conferi-
scano la gratia primaria,
possono conferir la secon-
daria. p. 81. c. 1.

Che cosa si ricerca per rice-
uer la gratia. p. 83. c. 1.

In che tempo li sacramenti
conferiscono la gratia. Ibi-
dem. c. 2.

Quando il Santissimo Sacra-
mento dell'Eucharistia pro-
duca la gratia. p. 84. c. 2.

In quale istante il sacramen-
to produce la gratia. Ibi-
dem.

Se nel tempo, che si ammini-
stra la materia, sia necessa-
rio proferir la forma. p. 85.
c. 2.

Quanta deue esser la cong iu-
tione trà la materia, e la
forma acciò il sacramento
sia valido. p. 86. c. 1.

Delle dispositioni, che si ricer- cano in quelli, che rice- uono li Sacramēti.

SE la volontà sia necessa-
ria per riceuere li sacra-
menti. p. 88. c. 1.

Se la dispositione sia necessa-
ria per riceuere li sacramē-
ti. p. 89. c. 1.

Se per riceuere li sacramenti
sia necessario esser in gra-
tia. p. 90. c. 1.

Di quante sorti sia la disposi-
tione. Ibidem. c. 2.

Qual dispositione si ricerca
per

Tauola delle materie !

per riceuere li sacramenti.

P. 91. c. 1.

Se all'adulto, che non hà peccato mortale, sia necessaria la penitenza. p. 92. c. 2.

Qual disposizione, e preparatione sia necessaria per riceuer l'effetto del sacramento del Battesimo. Ibidem.

In che modo il Sacramento produca il suo effetto leuata la finzione .

SE l'huomo riceua l'effetto del sacram. preso senza la debita dispositione, cioè con finzione. p. 96. c. 1.

In quanti modi succeda la finzione. p. 97. c. 1.

Se l'huomo leuata la finzione riceua l'effetto del sacramento. Ibidem. c. 2.

Se mentre riceue la Communion con peccato mortale, possa con la contritione riceuer l'effetto. p. 98. c. 2.

Se presa la Communion sotto buona fede con la contritione riceua il suo effetto. p. 99. c. 2.

Quanta gratia riceua il penitente leuata la finzione. p. 100. c. 1.

Se quello, che riceue il sacramento leuata la finzione sia di miglior conditione. Ibidem. c. 2.

Del Sacramento del Battesimo .

DA chi hanno efficacia li Sacramenti. p. 101. c. 2.
Quando siano stati instituiti li sacramenti, p. 102. c. 2.
In che giorno Christo habbia instituito il Battesimo. p. 104. c. 1.

Del Battesimo secondo le sue specie , e delli suoi effetti .

DI quante sorti sia il Battesimo. p. 106. c. 2.

Perche il Battesimo si chiama Baptismus fluminis, fluminis; & sanguinis. p. 107. c. 1.

In che consiste il Battesimo fluminis. Ibidem.

Se vno credesse esser battezzato, e veramente non fusse, si salua. Ibidem. c. 2.

Se vno che per dispreggio lascia di battezzarsi, se pentito si salua, p. 108. c. 1.

Se mentre il Sacerdote profertisce la forma il battezzando si muore, se si salua. Ibidem.

A chi si aspetta il Battesimo fluminis. Ibidem. c. 2.

Quanta pena rimetta il Battesimo fluminis. Ibidem.

Se il Battesimo fluminis, & sanguinis rimetta tutta la pena. p. 109. c. 1.

Qual Battesimo, imprima il cha-

Tauola delle materie :

- carattere. p. Ibidem.
 Se il Battesimo licua l'irregularità. Ibidem.
 In che cōsista il Battesimo sanguinis. Ibidem. c. 2.
 Se si saluano li figliuoli , che fusser ammazzati per odio che si porta da alcuno al Christiano. Ibidem.
 Se si salua il figliuolo , che la madre tiene nel ventre, mētre lei muore martire . p. 110. c. 1.
 Come il martirio sia sacramento, e che cosa sia sacramento, e martirio. Ibidem. c. 2.
 Differēza tra il matrimonio, e Battesimo. p. 111. c. 1.

Della dispositione , che si ricerca nell'adulto per riceuere il Battesimo sanguinis .

- S**E l'adulto lasciādo di battezzarsi per riceuere il martirio, sia vero martire . p. 111. c. 2.
 Se il martirio prima di riceuere il Battesimo sia sufficiente per la salute. p. 113. c. 1.
 Se al martirio vi sia necessario il proprio consenso. Ibidem. c. 2.
 Se l'adulto essēdo ammazzato in odio di Christo dormendo sia martire. p. 114. c. 1.
 Che dispositione deue fare l'

adulto per riceuere il martirio, e suo effetto. Ibidem. c. 2.

- Se l'attritione sia bastante all'adulto per riceuere il martirio. p. 116. c. 1.
 Se per il martirio sia necessario, che il martire sia in gratia. Ibidem. c. 2.
 Quante cose sono necessarie per riceuere l'effetto del martirio. p. 117. c. 1.
 Se il martirio sia di precetto. Ibidem.

Della materia remota del Sacramento del Battesimo.

- C**HE cosa sia Battesimo. p. 118. c. 1.
 Quante cose si ricercano per effettuare il Battesimo. p. 119. c. 1.
 Se qualsiuoglia acqua è sufficiente materia per il Battesimo. Ibidem. c. 2.
 Se il digiuno in pane , & acqua si guasta beuendosi altro liquore. p. 120. c. 1.
 Se per il Battesimo sia buona qualsiuoglia acqua naturale. Ibidem.
 Qual sia il segno , che l'acqua ha persa la sua forma sostantiale. Ibidem.
 Se l'acqua risoluta dal Sole dalla neue, ò giaccio sia sufficiente materia per il Battesimo. Ibidem. c. 2.
 Qual sia la causa, che Christo ha

Tauola delle materie .

ha instituito il Battesimo ,
che si faccia con acqua ma-
teriale. p. 122. c. 1.
Come deue esser l'acqua per
il Battesimo. Ibidem. c. 2.
Se è lecito seruirsi nel Battese-
mo di materia dubia. p.
123. c. 1. & 2.

Della materia prossima del Sacramento del Batefmo.

Qual sia la materia prof-
sima del batesimo. p.
124. c. 2.
Quanta quantità di acqua sia
necessaria per il Battesimo.
ibidem.
In quanti modi si puol fare il
Battesimo. p. 125. c. 2.
Se il Ministro è obligato of-
seruare li riti della sua Chie-
sa Cathedrale. ibidem.
Qual parte del corpo si deue
lauare. p. 126. c. 1.
Se il Parrochiano dubitasse se
vno fusse battezzato, possa
battezzarlo. p. 127. c. 1.
Se vno si possa battezzare nel
ventre della madre. ibidē .
c. 2.
Se si deue aprir la madre per
estraerne il figliuolo prima
che muoia. p. 128. c. 1.
Se vale il batesimo che l'ac-
qua tocchi solo le vesti, ò li
capelli. ibidem. c. 2.
Se il battezzato dētro vn co-
rio resta battezzato. p. 129.
c. 1.

Se vale il Battesimo gettando
il battezzando dentro al
fiume , ò in vn pozzo. ibi-
dem. c. 2.

Della forma del Sacramento del Battesimo .

In che consista, ò qual sia la
forma del Battesimo. p. 131
c. 2.

In quanti modi si puol rende-
re inualido il Battesimo per
difetto della forma. p. 132.
c. 1.

Se il pronome Ego, & Amen
siano necessarij per la for-
ma. ibidem. c. 1.

Se lasciandosi la parola Te sia
valido il Sacramento. p. 133
c. 1.

Se la propositione In sia difos-
tanza alla forma. ibidem .
c. 2.

Se la parola Baptizo , e l'altre
sequenti siano necessarie .
p. 134. c. 1.

Se vale il Battesimo fatto in
nomine Genitoris geniti ,
& spirati. ibidem. c. 2.

Se vale il Battesimo quando si
aggiunge alla forma alcuna
parola. p. 136. c. 1.

Se vale il Battesimo fatto in
nomine Trinitatis. ibidem.
c. 2.

Se vale il Battesimo fatto in
nome di Christo . p. 137.
c. 1.

Se il Battesimo sia mai stato
b am-

Tauola delle materie

- amministrato in nome di Christo. p. 138. c. 1.
- Se** si possa battezzare col proprio idioma. *ibidem*. c. 2.
- Come** si deue amministrare il Battefmo, che si amministra solennemente, o per Officio. p. 139. c. 1.
- Se** il Battefmo si possa amministrare con parole in numero plurale. *ibidem*. c. 2.
- Se** con vn solo lauamento, o asperfione si possano bazzar più perfone. *ibidem*.
- Se** si possa amministrare il battefmo fecondo li riti Greci. p. 140. c. 2.
- Se** vale il Battefmo quando si trasportan le parole della forma. p. 141. c. 2.
- Se** vale il Battefmo quando si corrompono le parole della forma. p. 142. c. 1.
- In** che modo valeria il Battefmo, che s'interrompefero le parole della forma. *ibidem*. c. 2.
- Del Ministro, che deue conferire il Sacramento del Battefmo.*
- Q**ual fia il ministro, che puol battezzare solennemente. p. 144. c. 2.
- Se** il Diacono puol battezzare solennemente senza caccare nelle censure. p. 145. c. 1.
- Se** ogni Sacerdote puol battezzare solennemente. *ibidem*. c. 2.
- A** chi si appartiene per officio amministrare il Battefmo solenne. p. 146. c. 2.
- Se** pecca il Parrocchiano per amministrare il Battefmo conieccato mortale. p. 147. c. 1.
- Se** al figliuolo battezzato in casa per necessità soprauuenendo si deuono vsar le solennità. *ibidem*.
- Se** il Parrocchiano deue vsar diligenza, acciò nessuno della 'sua parrocchia muoia senza Battefmo. *ibidem*. c. 2.
- Se** si deuono battezzare li figliuoli d'Infedeli à inuito de Parenti. 148. c. 2.
- Se** si deuono battezzar li figliuoli d'Infedeli solo tributarij, o vassalli, e non serui. *ibidem*.
- Se** vale il Battefmo conferito à figli d' Infedeli contradicendo li loro genitori. p. 149. c. 2.
- Se** essèdo dubio che i figliuoli habbiano l'vso di ragione si deuono bazzare. p. 151. c. 1.
- Se** li figli d'infedeli in necessità estrema della vita si possono battezzare. *ibidem*. c. 2.
- Se** qualsiuoglia huomo possa esser ministro del Battefmo in caso de necessità. p.

Tauola delle materie .

152.c.1.
Se l'adulto possa battezzarsi da Pagano senza peccato. p. 153. c. 1.
Se vaglia il Battesimo fatto da se stesso. *ibidem*. c. 2.
Se il padre possa battezzare il figlio. p. 154. c. 1.
Se il frate minore di S. Francesco possa amministrare il Battesimo. *ibidem*. c. 2.
Se vale il Batefmo fatto per scherzo. *ibidem*.
Se il mutolo, o preciso, o matto possono battezzare. p. 155. c. 1.
Se quello, che non hà l'vfo di ragione libero possa battezzare, o riceuere il Battesimo. *ibidem*.
Come si deuno battezzare quelli, che mai hebbero l'vfo di ragione. *ibidem*. c. 2.
Come si deue battezzare il Mostro. *ibidem*.
Se l'adulto battezzato senza intentione del ministro resta battezzato. p. 156. c. 2.
Se il Demonio possa battezzare. p. 157. c. 1.
Se il Battesimo fatto dal Angelo sia valido. *ibidem*. c. 2.
Se si deue amministrare il battefmo per forza, e vaglia. *ibidem*.
Se vaglia il battesimo di quello, che lo riceue per amore della morte. p. 158. c. 1.
Se il battesimo conferito à quello, che stà nel peccato

mortale sia valido. *ibidem*.
Se il peccato veniale commesso nel riceuere il battesimo si rimetta nel battesimo. *ibidem*. c. 2.
Se l'adulto prima di battezzarsi si deue instruire nella fede. p. 159. c. 1.
Se l'Adulto prima di riceuere il battesimo si deue confessare de peccati attuali. *ibidem*.
Se il Paroco non volesse battezzare senzapagamento, si deue pagare. *ibidem*. c. 2.
Se è necessario, che il ministro tocchi il battizzando, mentre lo battezza. p. 160. c. 1.
Se nello stesso tempo, che il ministro somministra la materia, deue proferir la forma. *ibidem*. c. 2.
Se li Compari, o Patrini siano necessarij nel Battesimo. p. 161. c. 1.
In quanti modi si puol fare il Battesimo. *ibidem*. c. 2.
Se le Mammane deuno saper le cose necessarie per amministrare il battesimo per necessità. p. 162. c. 1.
Qual ordinè si deue tenere frà quelli, che amministrano il Battesimo per necessità. *ibidem*. c. 2.

Tauola delle materie.

Delle dispositioni, che si ricercano nell'adulto per ricevere il sacramento del Battefmo.

P Erche nel riceuere il battefmo sia necessaria l'intentione, p. 164. c. 1.

Se il pazzo, ò furioso sia capace di riceuere il battefmo, p. 165. c. 1.

Se vaglia il battefmo conferito per vim, & metū. ibidem. c. 2.

Se sia valido il battefmo riceuuto cō intentione neutrale. p. 166. c. 1.

Se la fede sia necessaria all'adulto per riceuere il battefmo con frutto. ibidem.

Se nell'adulto sia necessaria l'attritione per riceuere il Battefmo. ibidem. c. 2.

Se vale il Battefmo riceuuto con l'attuale volontà di peccare. p. 167. c. 1.

Se l'attritione naturale sia sufficiente per riceuere il frutto del Battefmo. ibidem. c. 2.

Se l'adulto possa riceuere il frutto del battefmo senza alcuna dispositione di penitenza. p. 168. c. 1.

Quali effetti conferisca il battefmo al recipiente. p. 169. c. 1.

Se il battefmo conferisca vguale grado di gratia à tutti.

ibidem. c. 2.

Se il battefmo rimetta qual si uoglia pena debita al peccato. ibidem.

Se il battefmo imprime il carattere al recipiente. p. 170. c. 1.

Della confirmatione secondo Sacramento della nostra legge.

C He cosa sia confirmatione p. 171. c. 1.

Se la confirmatione sia mezzo necessario per la salute. p. 172. c. 1.

Se la cōfirmatione sia necessaria di precetto Ecclesiastico. ibidem.

Se pecca mortalmente quello, che lascia di pigliar il sacramento della confirmatione. ibidem. c. 2.

Se pigliando l'ordine, ò la prima tonsura senza la Cresima, si casca nella scomunica. p. 173. c. 1.

Quante cose siano necessarie per l'effetto del sacramento della Confirmatione. ibidem. c. 2.

Da chi si deue benedire il crisma. p. 174. c. 1.

Se il semplice sacerdote possa dar la confirmatione, e benedir il chrisma. ibidem.

Se il Pontefice possa dispensare, che il semplice sacerdote benedica il Chrisma. p. 175. c. 1.

Quan-

Tauola delle materie !

Quando fù infiruito il sacramento della Confirmatione. p. 176. c. 2.

Se pecca mortalmente il Vescouo seruendosi nella cōfirmatione del chrisma vecchio. p. 177. c. 1.

Se il Chrisma deue farsi necessariamente con oglio di Oliua , e balsamo . ibidem. c. 2.

Se il Balsamo sia necessario de necessitate Sacramenti . ibidem.

Qual Balsamo sia necessario per il Sacramento della cōfirmatione. p. 179. c. 1.

Quanta quantità di balsamo sia necessaria. ibidem. c. 2.

Qual sia la materia propinqua del Sacramento della confirmatione. p. 180. c. 1.

Con qual dito si deue fare l'vntione. ibidem.

Come soleuano confirmare gl' Apostoli. ibidem. c. 2.

In qual luogo si deue vngere il Confermando. ibidem.

Se il Vescouo pecca mortalmente facendo l'vntione con altro dito, che col Pollice destro. p. 181. c. 1.

Della forma, e del Ministro del Sacramento della Confirmatione.

Qual sia la forma del Sacramento della confirmatione. p. 182. c. 2,

Se sia necessaria l'intentione della Santissima Trinità. p. 183. c. 1.

Quali parole della forma siano di essenza. ibidem.

Qual sia il ministro del Sacramento della confirmatione. ibidem. c. 2.

Se il Papa puol dispensare , che il semplice sacerdote possa amministrare la confirmatione. p. 184. c. 1.

Se il Papa possa dispensare , che il semplice sacerdote possa benedir il chrisma. ibidem. c. 2.

Se il Vescouo possa conferire la Cresima quando fusse heretico, ò scomunicato, ò degradato. p. 185. c. 1.

Se l' Abbate possa amministrare il Sacramento della confirmatione. ibidem.

Se il Vescouo possa dar licenza al semplice sacerdote di amministrare questo Sacramento. ibidem.

Se il Vescouo nominato , & eletto possa conferire il Sacramento della confirmatione. ibidem. c. 2.

Se il Vescouo senza licenza del Diocesano possa amministrare questo sacramento extra Diocesi. ibidem.

Se il Vescouo possa amministrarla à suoi sudditi fuora della sua Diocesi. p. 186. c. 1.

Se il Vescouo possa cantar la Messa solenne , e benedir solen-

Tauola delle materie

solennemente fuora della sua Diocesi. *ibidem*.

In che tempo si deue far la Cresima. *ibidem*.

In qual età si deue pigliar questo sacramento. *ibidem*. c. 2.

Perche il Vescouo dà vna guanciata al confirmato. p. 187. c. 1.

Se il confirmado deue esser digiuno, e se si deue confessare. *ibidem*. c. 2.

Quali effetti apporta la confirmatione. p. 188. c. 1.

Chi possa esser patrino in questo sacramento. *ibidem*. c. 2.

Con qual pena si deue punire quello, che reiterasse il sacramento della confirmatione. *ibidem*.

Dell' institutione del Santissimo Sacramento dell' Eucaristia.

IN che tempo sia stato instituita la Santissima Eucaristia. p. 190. c. 1.

Di che età era Christo quando institui il sacramento dell' Eucaristia. *ibidem*. c. 2.

Perche causa Christo ha instituito questo sacramento. p. 191. c. 2.

Quante cose si ricercano per effettuare il sacramento del Eucaristia. p. 192. c. 1.

Qual sia la materia per il corpo di Christo. *ibidem*. c. 2.

Se il pane puol esser d'altra

materia, che di frumento di grano. p. 193. c. 1.

Se la secola sia della medesima specie che del grano. *ibidem*. c. 2.

Di che acqua deue essere impastato il pane. *ibidem*.

Se la pasta puol esser materia per il Sacramento dell' Eucaristia. p. 194. c. 1.

Come deue esser cotto il pane per il sacramento dell' Eucaristia. *ibidem*. c. 2.

Se il pane fatto di grano corrotto sia materia sufficiente per il sacramento. *ibidem*.

Se l'amido possa esser materia atta per farne pane per il sacramento. *ibidem*.

Se la materia consacrabile necessariamente deue esser presente. p. 195. c. 1.

In qual sorte di pane deue il Latino, & il Greco fare il sacramento. *ibidem*. c. 2.

Se il Latino trouandosi nella Chiesa Greca possa far sacramento infermentato. *ibidem*.

Se in caso di necessità possa il Latino consacrare pane fermentato. p. 196. c. 1.

Della materia necessaria per il Sangue di Christo

Qual sia la materia necessaria per il Calice. p. 197. c. 1.

Qual sorte di vino sia materia

Tauola delle materie ?

- ria per il Sacramento . ibi.
c. . .
Se il vino congelato sia materia
atta per il Sacramento
del sangue p. 98. c. 1.
Se il mosto, cotto sia materia
atta. ibidem c. 2.
Se l'aceto possa esser materia
atta ibidem.
Se la ceruicia sia materia con-
sacrabile, ibidem,

Della forma per il Santissimo Sa- cramento dell'Eucaristia .

- Q** Val sia la forma , e di
quante sorte per il Sa-
cramento dell'Eucaristia: p.
199. c. 2.
Perche la forma dell' Eucari-
stia si deue proferire in per-
sona di Christo. p. 200. c. 1.
Di quanta forza, e valore sia-
no le parole della forma
del sacramento . ibidem .
c. 2.
Come sotto le spetie di pane
si troua il sangue . e sotto
le spetie di vino il corpo. p.
201. c. 2.
Che cosa haueria 'consacrato
il sacerdote in tempo , che
Christo si trouò nel Sep-
polcro. 202. c. 1.
Se la parola Enim sia necessa-
ria ibidem. c. 2.
In quanti modi che puol va-
riar la forma ibidem.
Se tutte le parole della con-
sacratione del Calice siano

- necessary per il Sacramen-
to. p. 203. c. 1.
Che si deue di quel Calice in
caso non fussero proferite
tutte le parole della forma.
ibidem. c. 2.
Se in dubio , se sia sacramen-
to si deue reiterare. p. 204.
c. 1.

Delle conditioni che deue hauere il Sacerdote per dir Messa.

- Q** Vante conditioni deue
hauere il Sacerdote per
celebrar la Messa p. 205. c. 2.
Se l'authorità della consacra-
tione consista nella bontà
del Sacerdote p. 206. c. 2.
Se la consacratione fatta da
Infedele , ò heretico sia va-
lida. ibidem.
Se tanto vaglia il sacrificio
della Messa d'vn sacerdote
buono, quanto d'vn cattiuo.
p. 207. c. 2.
Che dispositione deue fare il
sacerdote prima di celebrar
Messa. p. 208. c. 2.
Se il sacerdote ricordandosi
d'vn peccato mortale all'
altare deue sequitar la mes-
sa p. 209. c. 2.
Se il sacerdote prima di dir
Messa deue confessarsi de
peccati veniali. ibidem. c. 2.
In che hora si deue celebrar
la Messa p. 210. c. 1.

Della

Tauola delle materie

Della preparatione, e dispositione, che deue fare il sacerdote prima di dir Messa.

SE pecca il sacerdote dicendo Messa prima di hauer recitato il matutino. p. 211. c. 1.

Se nel recitar l'Officio si pecca non offeruando l'ordine p. 213. c. 2.

Quando si pecca per non recitar l'Officio prima di celebrare Messa. p. 214. c. 2.

Della causa per la quale il Sacerdote si deue astenere di celebrare, & il Laico di comunicarsi.

SE per la pollutione causale il sacerdote si deue astenere di celebrare, & il Laico di comunicarsi. p. 215. c. 2.

Se al maritato hauendo patito pollutione matrimoniale si deue permettere quel giorno la communione. p. 216. c. 1.

Se à vno, che sia stato molto tempo à confessarsi, li si deue permettere la communione quel giorno. p. 217. c. 1.

Se il publico peccatore si deue ammettere alla communione. ibidem. c. 2.

Se alli Energumeni, ò spiritati li si deue dar la comunione. p. 218. c. 1.

Del Digiuno, che si deue offeruare per riceuere il Santissimo Sacramento del Eucaristia.

DA chi sia stato commadato il digiuno prima di celebrare Messa, ò comunicarsi. n. 219. c. 1.

In che consista il digiuno naturale ibidem. c. 2.

Che cosa si intenda per pigliar alcuna cosa per modo di cibo, ò di beuanda. p. 221. c. 1.

Se il sacerdote pecca hauendo pigliato alcuna cosa minima prima di dir Messa. ibidem.

Se pecca quello, che piglia alcuna cosa la sera antecedente in bocca dicendo Messa la mattina. ibidem. c. 2.

Di quante sorti sia il digiuno. p. 222. c. 2.

Se è necessario per dir la Messa, ò comunicarsi, che il cibo sia digerito. ibidem.

Se per mangiare vn poco di carta, ò simile si rompa il digiuno. p. 223. c. 1.

Del

Tauola delle materie.

*Del tempo, che si puol dispensare ;
che l'huomo si possa cōmunicare,
anchorche non sia digiuno .*

SE l'infermo si puol cōmunicare, anchorche nō sia digiuno. p. 224. c. 2.

Se l'huomo si puol cōmunicare in articolo di morte violente non digiuno. p. 225. c. 1.

Se il cōmunicarsi per viatico sia precetto āco al cōdannato à morte. ibidem. c. 2.

Se si deue forzare il Giudice, acciò dia tempo al condannato, che si possa cōmunicare. p. 226. c. 1.

Quello che deue fare il Giudice se il condannato non si puol conuertire. ibidem. c. 2.

Se l'infermo puol riceuere più volte non digiuno il viatico nell'istessa infermità. p. 227. c. 1.

Se l'infermo si puol cōmunicare altre volte nella stessa infermità. ibidem. c. 2.

In quali casi si puole il sacerdote cōmunicare nō essendo digiuno. p. 229. c. 1.

Se il sacerdote deue fare noua cōsacratione dell'Hostia màtre haue preso il vino che non fa sacramento, ibidem.

Se il sacerdote essendo all'Al-

tare, si ricorda che non è digiuno, se deue sequitar la Messa. p. 230. c. 1.

Quello deue il sacerdote quando nel pigliare il sangue, si accorge, che non è sacramento. ibidem.

Quello che deue il sacerdote quando si attaccasse l'hostia al palato per scēderla. p. 231. c. 1.

Che deue fare il sacerdote, se doppo hauer preso la purificatione ritroua alcune particole. ibidem. c. 2.

Se essendo restate alcune particole doppo hauer cōmunicato possa il sacerdote fumerle. p. 232. c. 1.

*Della Communione per viatico,
che si deue dare all'Infermi.*

SE sia lecito al sacerdote dir Messa non digiuno per cōmunicar l'infermo. p. 233. c. 1.

Se il Vescouo possa dispensare, che il sacerdote celebri non digiuno. p. 235. c. 1.

Se il sacerdote possa dir Messa non digiuno per cōmunicar se stesso per viatico. ibidem. c. 2.

Tauola delle materie.

Della Communionne, che si deue amministrare per viatico all' Infermi .

SE è lecito, che vno essendosi communicato la mattina, possa comunicarsi la sera per viatico. p. 237. c. 1.

De Sacramenti, che si possono amministrare à quelli, che li dimandano indegnamente .

SE si deue permettere la Communionne al peccatore publico, che indegnamente la dimanda. p. 240. c. 1.

Se la Communionne si deue amministrare ad vn peccatore occulto. p. 341. c. 2.

Se vno, che esercita vn' opera buona preuedendo che l' altro pecca coopera al peccato. p. 242. c. 2.

Inquanti modi vn peccatore puol esser reputato publico peccatore. p. 243. c. 1.

Qual numero de testimonij sia necessario; acciò vn fatto sia reputato publico. p. 243. c. 1.

Se vn delitto commesso alla presenza di diece sia notorio, e reputato publico. ibidem. c. 2.

Se si deue vitare il percussore del clerico per hauerlo percosso in sua presenza. p. 244

c. 1.

Se vno possa tenersi peccatore publico per esser la sua fama nota alla maggior parte. ibidem. c. 2.

Se basta per esser vn fatto publico, che di quello vi sia publica mormoratione. p. 245. c. 1.

Del Tabacco se si possa usare la mattina auanti la Communionne .

SE l'uso del Tabacco rompa il digiuno naturale. p. 246. c. 1.

In quãti modi si puol pigliare il Tabacco. ibidem.

Se alcuna parte del Tabacco scendendo nel stomaco rompa il digiuno naturale. ibidem. c. 2.

Quando il Tabacco rompa il digiuno naturale. p. 247. c. 1.

Se quello, che si attrahe per respiratione rompa il digiuno. p. 248. c. 1.

Se il fumo rompa il digiuno naturale. p. 249. c. 1.

Se alcuna cosa, che non si riceue per bocca nello stomaco possa esser cibo. ibidem. c. 2.

Se il Tabacco si piglia per pronocare il vomito. p. 252. c. 1.

Se sia lecito pigliar il Tabacco auanti la Communionne

Tauola delle materie .

né. *ibidem.*

Se è lodeuole pigliar il Tabacco auanti la Communione p. 253. c. 1.

Della disposizione, che deue fare il Sacerdote per celebrare il Santissimo Sacrificio della Messa .

Quali cose deue premettere il sacerdote prima di dir Messa. p. 256. c. 1.

In che modo deue essere il Corporale. *ibidem.* c. 2.

Delle Vesti, con le quali deue dir Messa il sacerdote . p. 257. c. 1.

Se il sacerdote pecca non dicendo l'Orationi assegnate mentre si veste per dir Messa. *ibidem.* c. 2.

Quali vestimenti deuono esser benedetti. p. 258. c. 1.

Da chi deue esser benedetto il Calice, e Patena. *ibidem.* c. 2.

Se il sacerdote possa dir Messa col capo coperto. p. 160. c. 1.

Del Luogo, nel quale si deue celebrare il Santissimo Sacrificio della Messa .

Qual Luogo sia necessario per dir la Messa . p. 261. c. 1.

Se in mare si possa celebrare Messa. p. 262. c. 2.

Come deue esser l'Altare per dir Messa. p. 264. c. 2.

Quante touaglie siano necessarie per ornare l'Altare. p. 265. c. 2.

Se è necessario, che l'Altare stia sempre coperto. | p. 266. c. 2.

Delli instrumenti necessarij, con li quali si deue celebrare la Messa .

SE si puol dir Messa senza il Messale. p. 267. c. 2.

Se è necessario, che sopra l'Altare vi sia la Croce. *ibidem.*

Se sia necessario mentre si dice Messa vi siano lumi . p. 268. c. 1.

Se sia necessario vi sia chi serua il sacerdote all'Altare. p. 279. c. 1.

Se la Donna possa seruir al Sacerdote mentre dice messa *ibidem.* c. 2.

Se pecca il sacerdote dicendo Messa senza ministro. p. 270. c. 2.

Del rito che deue obseruare il sacerdote nel dir Messa . p. 271. c. 2.

Se il sacerdote puol aggiungere nuoue Collette, o nuoue parole nella Messa . p. 272. c. 1.

Di che materia deue essere il Calice. *ibidem.* c. 2.

Se il sacerdote hauendo celebrato in Calice non consacra-

c 2

Tauola delle materie.

sacrato, sia necessario dopo consacrarlo. *ibidem*.
Quando si possa celebrare in Chiesa polluta. p. 274. c. 2.
Chi deue ribenedir la Chiesa polluta. p. 275. c. 1.
Quanto si comprende per lo spatio della Chiesa. *ibidem* c. 2.

Della violatione, e pollutione della Chiesa, e Cimiterio.

PER quante cause resta polluta la Chiesa. p. 276. c. 1.
In quanti modi l'homicidio viola la Chiesa. *ibidem* c. 2.
Se l'homicidio casuale viola la Chiesa. p. 277. c. 1.
Se col sangue si viola la Chiesa. *ibidem* c. 2.
Se la Chiesa resta polluta mentre il sangue non casca in terra. p. 278. c. 1.
In che modo la Chiesa resta polluta per effusion di sangue. *ibidem* c. 2.
Se resta violata la Chiesa per pollutione causata sopra. p. 280. c. 1.
Se mentre resta violata la Chiesa, resta anco violato il Cimiterio. *ibidem*.

Della pollutione lecita, che non eadegna violatione.

SE la Chiesa resta violata per la pollutione lecita de coniugati. p. 281. c. 1.
Se la copula coniugale fatta per fugir magior pericolo viola la Chiesa. p. 282. c. 1.
Se vno de coniugi essendo forzato dormire, & habitare in Chiesa possa domandare il debito. p. 283. c. 2.
Se la Chiesa resta polluta per pollutione secreta. *ibidem*.
Se la Chiesa resta polluta per esserui sepolto alcun Heretico, o Infedele. p. 284. c. 2.
Se la Donna sepellita in Chiesa essendo grauida viola la Chiesa. p. 285. c. 1.
Se la Chiesa rouinasse, o si abbrugiasse resta polluta. p. 286. c. 1.
Se il sacerdote pecca dicendo Messa in Chiesa polluta. *ibidem* c. 2.
Se il Vescouo puol dar licenza di dir Messa in Chiesa polluta. p. 287. c. 1.

Della violatione degl' Altari, & altre cose Sacre che hanno bisogno di nuoua consacratione.

IN quãti modi l'altare perde, & ha bisogno di nuoua cōsacratione. p. 288. c. 1.
Se l'Altar fermo essendo remosso, habbia bisogno di nuouo-

Tauola delle materie :

- nuoua cōsacratione. p. 289. c. 1.
- Se l'Altar. mobile leuato dalla sua cassa di legno perda la consacratione. *ibidem* . c. 2.
- Se l'Altare quando si spezza perda la sacra. p. 190. c. 1.
- Se le Reliquie siano necessarie per la pietra Sacra. *ibidem* .
- Se il Calice perda, & habbia bisogno di nuoua consacratione *ibidem* . c. 2.
- Se il Calice si deue di nuouo consacrare per esser stato di nuouo inaurato dentro la coppa. p. 291. c. 2.
- Se il Calice resta dissacrato per alcuni colpi di ferro. *ibidem* .
- Se il sacerdote seruendosi de corporali notabilmente immondi pecca mortalmente. p. 292. c. 1.
- Quando li corporali, & altri instrumenti per dir Messa perdano la beneditione. *ibidem* . p. c. 2.
- Quando il Cingolo pende la beneditione. p. 293. c. 1.
- Quando la Pianeta, & altri vestimenti perdano la beneditione. *ibidem* . c. 2.
- Se la Pisside sia necessario benedirli, ò consacrarla. p. 294. c. 1.
- Del tempo, nel quale ciascheduno è obligato à riceuere la Santissima Eucarislia.*
- I**N che età sia obligato l'huomo à riceuere la Communione. p. 196. c. 1.
- Se il figliuolo giunto all'vso di ragione sia obligato alla Communione. p. 297. c. 1.
- In quell'anno dell'età comincia l'vso di ragione per riceuere la Communione. p. 298. c. 2.
- Chi deue riconoscere la capacità de figliuoli per ammetterli alla Communione. p. 299. c. 1.
- Se trouandosi il figliuolo in articulo di morte sia obligato alla Communione *ibidem* . c. 2.
- Dell'obligo, che tiene ciascheduno di comunicarsi vna volta l'anno dal proprio Paroco.*
- I**N che tempo sia obligato l'huomo à comunicarsi p. 301. c. 2.
- Da chi si deue riceuere la cōmunione. *ibidem* .
- Da chi sia obligato à comunicarsi il pellegrino, ò passaggiero. p. 302.
- Doue sia obligato à comunicarsi il sacerdote. *ibidem* . c. 2.

Se

Tauola delle materie!

Se si possa fodisfare commun-
nicandosi nella Chiesa Ca-
thedrale. *ibidem*.

Se quelli, che habitano ne
Monasterij de Regolari, si
possano cōmunicare doue
habitano. p. 303. c. 1.

Se quello, che non si commu-
nica la Pasqua, sia obligato
communicarsi quanto pri-
ma. *ibidem*.

Se si possa anticipar la com-
munionē. p. 305. c. 2.

Quanto tempo doppo la com-
munionē si deuestare à mā-
giare. p. 306. c. 1.

Quanto tempo si conserua il
Corpo di Christo sotto le
spetie sacramentali. *ibidem*
c. 2.

*Di molti accidenti possibili, che pos-
sono accadere ammini-
strandosi il Santissi-
mo Sacramento
dell'Euca-
ristia.*

SE nel Santissimo Sacramē-
to apparisse miracolosa-
mente il Corpo, ò sangue
di Christo. p. 307. c. 1.

Se nel sangue vi fusse cascato
qualche animale. p. 308. c. 1

Se il vino fusse stato auuele-
nato *ibidem*.

Se il sacerdote celebrādo por-
tasse pericolo d'essere am-
mazzato *ibidem*. c. 2.

Se per alcun accidente il sa-

cerdote non potesse finir la
Messa. p. 309. c. 1.

Se all'Infermo, che parisce
vomito li si deue permet-
tere la communione per
viatico. p. 310. c. 1.

Se il sacerdote possa dir Mes-
sa della festa corente, hauē-
do preso elemosina per dir
Messa votiuā. p. 311. c. 1.

Se più giouala Messa di Re-
quie à defonti, che altra
Messa. p. 313. c. 1.

Se il communicarsi con ho-
stia maggiore si riceua ma-
gior gratia. *ibidem*.

Se communicarsi col vna, e
l'altra spetie si ricena ma-
gior gratia. p. 314. c. 2.

Risposte alle ragioni dell'opi-
nionē contraria. p. 316. c. 1.

Se l'Eucaristia si possa dare à
pazzi, ò frenetici p. 318. c. 1.

*Delle conditioni, che si ricercano in
quelli, che deuono riceuere il
Santissimo Sacramento
dell'Encaristia.*

SE per riceuere la Com-
munionē sia tenuto l'huo-
mo confessarsi de peccati
dubij. p. 320. c. 1.

Se si possa deporre il dubio
quādo è eguale. p. 321. c. 1.

Se la Santissima Eucaristia si
possa amministrare da altri
che dal sacerdote. p. 322. c. 1

Se il Laico, non essendoui sa-
cerdote, possa communi-
carsi

Tauola delle materie ?

- carfi da se stesso . p. 323. c. 2.
Se il sacerdote possa commu-
nicarsi da se stesso fuora del
tempo di dir Messa . p. 325.
c. 1.
Se il Sacerdote possa con par-
te della sua hostia commu-
nicar l'infermo. p. 326. c. 1.
- Se il sacerdote possa commu-
nicare per deuotione il
Laico con parte della sua
hostia. ibidem.
Se il sacerdote in giorno di
festa possa dir Messa votiuu
p. 327. c. 1.

Il fine della Tauola del Primo Libro.

LIBRO SECONDO.

Della necessit  del Sacramento della Penitenza.

- P** Erche il Sacramento del-
la Penitenza sia detto
seconda tauola dopo il
naufragio. p. 329. c. 2.
Quanto necessario sia il sa-
cramento della Penitenza.
p. 330. c. 1.
Se il sacramento della peni-
tenza sia necessario in re, o
vero in voto. ibidem. c. 2.
Come si rimetta il peccato
per mezzo della penitenza
in voto. p. 331. c. 2.
Se la contritione, e confessio-
ne siano due parti essentia-
li della penitenza. p. 333.
c. 1.
Che cosa significa la parola
Penitenza. ibidem. c. 2.
Se la penitenza sia necessaria
necessitate p cepti. p. 334.
c. 1.
- Del tempo, che da Christo fu infli-
suto il Sacramento della Pe-
nitenza.*
- D** A chi fu instituito il sa-
cramento della Penit -
za. p. 335. c. 1.
In che tempo fu da Christo
instituito il sacramento del-
la Penitenza. ibidem. c. 2.
- Della materia del Sacramento del-
la Penitenza.*
- Q** Val sia il significato di
questo nome materia.
p. 338. c. 1.
Di quante sorti sia la materia.
ibidem. c. 2.
Se il peccato originale possa
esser materia del sacramen-
to della Penitenza. p. 339.
c. 1.

Se

Tavola delle materie.

Se il peccato attuale commesso avanti il Battesimo possa esser materia del Sacramento della Penitenza. *ibidem*.
 Se il peccato veniale possa esser materia del Sacramento della Penitenza. p. 340. c. 2.

Se il peccato veniale dubio possa esser materia necessaria. n. 341. c. 1.

Se l'opinione probabile si possa sequitare. *ibidem*. c. 2.

Se il peccato in dubio possa esser materia per il sacramento. p. 342. c. 2.

Se il peccato mortale una volta confessato possa esser materia in un'altra confessione. p. 343. c. 2.

Della materia prossima del Sacramento della penitenza.

Qual sia la materia prossima del Sacramento della Penitenza. p. 344. c. 2.

Che cosa sia la confessione sacramentale. p. 345. c. 1.

Se il dolore del penitente deve esser formale, o virtuale. *ibidem*. c. 2.

Se nel peccato veniale si ricerca il dolore. p. 346. c. 1.

Se sia necessario il proposito formale di non peccare. p. 347. c. 1.

Se il dolore naturale sia sufficiente materia per il sa-

cramento della Penitenza. p. 348. c. 2.

Della contrizione prima parte del Sacramento della Penitenza.

Della descrizione della contrizione. p. 350. c. 2.

Che cosa significa questa parola contrizione. p. 351. c. 1.

Che cosa sia essenzialmente, e formalmente la contrizione. *ibidem*. c. 2.

In che consista essenzialmente la natura della contrizione. p. 352. c. 1.

Quale deve essere il dolore del penitente. *ibidem*. c. 2.

Come si cagiona il dolore del peccato nella volontà. *ibidem*.

Perche la contrizione si chiama dolore. p. 353. c. 1.

Perche il penitente deve dolersi del peccato commesso. *ibidem*.

Da che nasce la contrizione, e riceve il suo valore. p. 354. c. 1.

Quali condizioni si ricercano nella vera contrizione. *ibidem*.

Se è necessario detestarsi in specie ogni peccato. p. 355. c. 1.

Se qual si voglia contrizione sia sufficiente disposizione per rimettere i peccati. p. 356. c. 1.

Se più graueamente deve dolersi

Tauola delle materie .

lersi de peccati maggiori ,
che delli minori . p. 357.
c. 1.

Come più intensamente pos-
sa dolersi il penitente de
mali temporali , che de
peccati commessi . ibidem
c. 2.

Qual proponimento deue fa-
re il penitente per disporfi
al Sacramento . p. 358 . c. 1.

Quali cose siano necessarie
al penitente per ottener la
gratia . ibidem . c. 2.

Se il penitente deue fidarsi
delle sue forze . ibidem .

Dell' Attritione .

Che cosa sia Attritione . p.
359 . c. 2.

Di quante sorte sia l'attritio-
ne . ibidem .

Se qualsiuoglia atto d'attritio-
ne sia sufficiente per rice-
uer la gratia . p. 360 . c. 1.

Se qualsiuoglia atto d'attri-
tione sia buono . ibidem .
c. 2.

Se il dolore per timore delle
pene dell'inferno sia buo-
no . p. 361 . c. 1.

Se dolersi per timor della pe-
na come fine prossimo sia
bene . ibidem . c. 2.

Se il dolore , che non è sopra
ogni detestazione sia suffi-
ciente col sacramento à ri-
ceuer la gratia . p. 362 . c. 1.

Se il dolore sopra ogni dete-

stazione senza il proposito
sia sufficiente per la cōfes-
sione . ibidem . c. 2.

Se vno più tosto si risoluessa
di peccare , che morire , sia
capace d'assoluzione . ibi-
dem .

Se la detestazione del pec-
cato con dolor imperfetto
sia sufficiente attritione . p.
363 . c. 1.

Se il solo desiderio di contri-
tione sia sufficiente per ri-
ceuer il Sacramento . ibi-
dem . c. 2.

Delle differenze che sono trà la Contritione, & Attritione .

IN che modo differisca la
Contritione dall'attritio-
ne . p. 364 . c. 1.

Della differenza nel detestare
il peccato trà la contritio-
ne , & attritione . ibidem .
c. 2.

Con che differenza l'attritio-
riceue la gratia , & il contri-
to . p. 365 . c. 1.

In che modo l'attrito si fac-
cia contrito . ibidem .
c. 2.

Dell' Attritione in quanto alle sue specie .

SE il dolore del peccato
per fine dishonesto sia
buona attritione . p. 366 .
c. 2.

d

Se

Tauola delle materie.

Se il dolore d'alcuni peccati, e d'alcuni nò, sia vera attritione *ibidem*.

Se si deue dolere il penitente de peccati, de quali se ne puole scordare. p. 367. c. 1.

Se il dolore del peccato passato per l'attritione deue essere efficace. p. 368. c. 2.

Quale sia la vera attritione. p. 369. c. 1.

Se l'attritione naturale basta per il valore del Sactamēto, e per riceuer la gratia. *ibidem*. c. 2.

Del tempo, nel quale è tenuto il peccatore à dolersi del peccato mortale.

IN che tempo deue il peccatore pentirsi, e detestare il peccato. p. 371. c. 1.

Se il penitente sia obligato à pentirsi subito del peccato da lui commesso. *ibidem*.

Se il peccatore è obligato à pentirsi del suo peccato ogni volta, che se ne ricorda. p. 372. c. 1.

In che tempo è obligato à pentirsi. *ibidem*.

Se il peccatore deue pentirsi del peccato nell'amministrare alcuni Sacramenti. p. 373. c. 2.

Se il dolersi de peccati solo per timor del inferno sia sufficiente attritione. p. 374. c. 1.

Del penitente come si possa fare di attrito contrito.

Quali attritioni siano, ò non siano sufficiente dispositione per riceuer il perdono de mortali. p. 374. c. 2.

Se il penitente in virtù dell'attritione, d'attrito si faccia contrito. p. 375. c. 1.

Se basta al penitente, che li rīcresca di non hauer sufficiente dolore del peccato. *ibidem* c. 2.

Se l'attritione sia sufficiente per se stessa senza il Sacramento à scancellar i peccati veniali. p. 376. c. 1.

In che modo l'attritione per timor dell'inferno è sufficiente dispositione per giustificare il peccatore. *ibidem* c. 2.

Se l'attritione debba precedere, ò sia bastante hauerla nella Confessione. p. 377. c. 1.

*Della Confessione Sacramentale
seconda parte del Sacramento
della Penitenza.*

Quali cose siano essentiali al penitente per essere giustificato. p. 378. c. 1.

Che cosa sia confessione Sacramentale. p. 379. c. 1.

Perche la Confessione si chiama volontaria accusatione. *ibi*.

Tauola delle materie .

- ibidem. c. 2.
- Se la confessione di necessità si deue far secretamente .**
ibidem.
- Se la Confessione Sacramentale si puol fare ad altri, che al sacerdote. p. 380. c. 1.**
- De quali opere si deue accusare il penitente nella Confessione. ibidem. c. 2.**
- Se il penitente puol trattare col Confessore delle sue buone opere. p. 381. c. 2.**
- Se faria confessione, che il penitente trattasse d'indurre il Confessore à congiura. p. 382. c. 2.**
- Delle conditioni , che si ricercano per fare una buona confessione sacramentale .*
- Q**uante siano le conditioni assegnate per far buona confessione. p. 383. c. 2.
- Se tutte le conditioni assegnate siano necessarie per la confessione. p. 384. c. 1.**
- In che modo la confessione deue esser semplice .** ibidē.
- Se è necessario, che la confessione sia humile .** ibidem c. 2.
- In che modo la confessione deue esser pura** p. 385. c. 1.
- Se pecca il penitente nel tener due Confessori per mantenersi con l'Ordinario in buona fama** p. 386. c. 1.
- In che modo la confessione deue esser fedele .** ibidem c. 2.
- Se per accusar maggior numero de peccati mortali commessi sia valida la confessione. p. 387. c. 1.**
- Se il dir bugia nella confessione sia peccato mortale .** ibidem. c. 2.
- In che modo il peccato veniale si fa materia necessaria nella confessione .** p. 388 c. 2.
- Se il peccato mortale dubbio hauerlo commesso si possa accusar assolutamente .** p. 389. c. 1.
- Se il penitente puol negare hauer commesso vn peccato mortale da lui confessato. ibidem.**
- Se le circostanze , che aggrauano, o sminuiscono il peccato, si deuono accusare .** ibidem c. 2.
- In che modo la confessione deue esser frequente .** p. 390 c. 1.
- In che modo la confessione deue esser nuda. ibidem c. 2**
- Se è peccato confessarsi con parole dubie, o equiuoche .** p. 391. c. 1.
- In che modo la confessione deue esser discreta .** ibidem c. 2.
- Se il penitente deue elegere Confessore idoneo, e di buona vita .** p. 392. c. 1.
- In che modo la confessione**
d 2 . de-

Tauola delle materie.

- deue esser libera . ibidem .
c. 2.
- Se li Padri, ò Padroni deuo-
no forzare li figliuoli, ò lor
serui à confessarsi. p. 393.
c. 1.
- Se è bene che li figliuoli ; ò
serui si confessino doue la
madre, ò patrona. ibidem .
- In che modo la confessione
deue esser vereconda . ibi-
dem. c. 2
- Come si deue reggere il con-
fessore con il penitente . p.
394. c. 1.
- Dell'integrità, che si ricerca nella
Confessione sacramentale.*
- Q**Vato sia necessario, che
la confessione sia intie-
ra. p. 395. c. 1.
- Se si rimette vn peccato sen-
za che si rimettan tutti. ibi-
dem c. 2.
- Se si rimette quel peccato,
che il penitente haueua
deliberato non confessare.
p. 396. c. 1.
- Se il penitente lascia di con-
fessare vn peccato volon-
tariamente, che dubita ha-
uer commesso. ibidem.
- Se si deue accusare il numero
de peccati distintamente,
& in particolare . ibidem .
c. 2.
- In che modo deue accusarsi
de peccati quello, che non
si ricorda del numero . p.
397. c. 1.
- Se il penitente doppo essersi
cōfessato si ricorda di ma-
gior numero di quelli, che
confessò. p. 398. c. 1.
- Se il penitente puol accusare
vna parte di peccati à vn
Confessore, & vna ad vn'al-
tro. ibidem.
- In che modo la confessione
non intiera puol esser vali-
da. ibidem c. 2.
- Se al penitente infermo, che
non puol finir la confessione,
li si deue dar l'assolutio-
ne. p. 399. c. 1.
- Se all'ammalato, che nō puol
cōfessarsi, li si deue dar l'as-
solutio. ibidem c. 2.
- Se per relatione si possa assol-
uere il moribondo, che nō
mostra alcun segno di cō-
tritione. p. 400. c. 2.
- In che modo si deue assolue-
re il moribondo, che do-
mandò confessione in as-
senza del Confessore. p. 401.
c. 2.
- Delle circostanze, che si deuono ac-
cusare nella confessione.*
- C**He cosa siano le circo-
stanze de peccati. p. 402.
c. 2.
- Di quante sorti siano le circo-
stanze. p. 403. c. 1.
- Se vno eseguisse alcuna co-
sa, che pensa che sia, e non
sia peccato, debba confes-
sarsene. ibidem c. 2.
- Quali

Tauòla delle materie.

Quali siano le circostanze, che mutano specie, e quando si deono accusare. p. 404. c. 1.

In che modo si possa conoscere quãdo il peccato muta specie. p. 405. c. 2.

Quando si deue accusare la circostanza, che moltiplica il peccato. p. 406. c. 1.

Se si deue accusar la circostanza annessa alla scòmmunica. ibidem. c. 2.

Se si deue accusar la circostanza quando si deue fare la restititione. ibidem.

Se si deue accusar la circostanza dello scandalo. p. 407. c. 2.

Se si deue accusar la circostanza repugnante. ibidem.

Se si deono accusar le circostanze sininuēti. p. 408. c. 1.

Delle circostanze, quali aggravano, ò alleggeriscono il peccato, cho si deono accusare nella confessione.

Quante siano le circostanze, che possono aggravare, ò sininuir il peccato. p. 409. c. 2.

Se la circostanza, che agiunge nuoua specie al peccato sia necessario accusarla. p. 410. c. 2.

Se si deue accusar la circostanza, che apporta graue dano al prossimo. ibidem. c. 2.

Se la circostanza della virginità nell'atto carnale sia

necessario accusarla. p. 411. c. 1.

Se la circostanza della Vergine, che ha accòsentito liberamente, sia necessario accusarla. p. 413. c. 2.

Se la Vergine sia tenuta nella confessione accusar la sua defloratione. ibidem.

Se la vergine nella pollutione uolontaria da se stessa resta deflorata. p. 415. c. 1.

Se lo stupro possa esser semplice fornicatione. ibidem.

Se il peccato di sodomia con Dòna vergine sia violatione. ibidem. c. 2.

Se è necessario accusare la circostanza del luogo, doue è commesso il peccato mortale. ibidem.

Se è necessario accusar li mezzi, per li quali il penitente ha commesso il peccato. p. 417. c. 2.

Se è necessario accusar la circostanza dell'intentione, con la quale fù fatto il peccato. p. 418. c. 1.

Se è necessario accusar la circostanza del modo. ibidem. c. 2.

Se si deue accusare la circostanza della consuetudine. p. 419. c. 2.

Se il penitente sia obligato accusar sene, essendone dimandato dal confessore. p. 420. c. 1.

Se la circostanza dell'ingratitude.

Tauola delle materie.

tudine verso Dio sia necessario accusarla *ibidem*. c. 2.

Di alcune altre circostanze, che sono necessarie accusarle nella Confessione.

SE concorrendo in vn medesimo giorno due obligationi, sia necessario accusarle nella cōfessione. p. 421 c. 2.

Se lasciando di veder Messa la Domenica che vi fusse vn'altra festa comandata cōmette due peccati p. 422 c. 1.

Se la circostanza del modo, e duratione, sia necessario accusarla *ibidem*. c. 2.

Se sia necessario accusar che il peccato fù fatto in giorno di festa. p. 423 c. 1.

Se sia obligato accusare la circostanza del fine. p. 424 c. 1.

Se hauendo peccato con più donne, sia tenuto accusare il numero delle donne. p. 425 c. 1.

Se hauendo ingiuriato alcuno sia tenuto esplicare la persona, che fù ingiuriata. *ibidem* c. 2.

Se hauendo ingiuriato, o percosso più persone, sia tenuto accusar il numero degli ingiuriati. p. 426 c. 1.

Se si deue accusar il peccato fatto con scandalo, o indot-

to altri al peccato *ibidem*. Come si deue accusar la mortatione fatta auanti più persone. *ibidem* c. 2.

D'alcune circostanze in specie, che aggiungono malitia al peccato necessarie accusarle in confessione.

IN quãti modi il furto fatto in Chiesa diuenta sacrilegio p. 427 c. 2.

Qual sia la causa, che il furto fatto in Chiesa aggiunge malitia distinta all'atto del peccato. p. 428 c. 1.

Che cosa sia incesto, e se sia necessario esprimere in specie la sua circostanza. p. 429 c. 2.

Se sia necessario esprimere nella confessione il grado dell'incesto. p. 430 c. 1.

Qual grado d'incesto ritiene malitia distinta necessario accusarla nella cōfessione. p. 431 c. 2.

Se il conoscer carnalmente vna penitente sia circostanza necessaria accusarla in confessione. p. 432 c. 1.

Se il congiungersi carnalmente marito, e moglie cō modi straordinarij sia circostanza necessaria. p. 433 c. 1.

Se la moglie sia obligata à rendere il debito al marito cō modo, che fù il peccato veniale. *ibidem* c. 2.

Se

Tauola delle materie.

Se il Parocchiano hauendo confocitato carnalmente alcuna della sua Parochia, sia tenuto accusarsene. p. 434. c. 1.

Se il Confessore pecca mortalmente amministrando la confessione con peccato mortale. *ibidem* c. 2.

Delle circostanze aggravanti nella medesima specie.

SE le circostanze aggrauanti nella medesima specie sia necessario accusarle in confessione. p. 436. c. 1.

Se il penitente pecca lasciando di confessare le circostanze aggravanti nella medesima specie. p. 437. c. 1.

In che modo la Chiesa riserba le circostanze aggrauanti. p. 439. c. 1.

Se il Religioso Sacerdote confessandosi del peccato carnale si debba accusare esser Religioso, e Sacerdote. *ibidem* c. 2.

Se li baci, e toccamenti, che accadono nella copula carnale deouono accusarsi in confessione. p. 442. c. 1.

Se l'hauer fatto voti diuersi d'vna medesima cosa, vi sia obligo accusarsene in confessione. p. 443. c. 1.

Delle cagioni, per le quali la confessione si puol rendere inualida.

PER quali cagioni la confessione si rende inualida in rispetto al penitente. p. 444. c. 2.

Se la confessione fatta da penitente scomunicato sia valida. p. 445. c. 1.

Se confessarsi di maggior numero de peccati fatti la confessione sia valida. *ibid.* c. 2.

Per quali cagioni la confessione si puol rendere inualida in rispetto al Confessore. p. 447. c. 1.

Se pecca il penitente confessandosi da Confessore scomunicato. p. 448. c. 2.

Se la confessione fatta a Confessore ignorante sia valida. p. 449. c. 1.

Come il penitente deue reiterar la confessione per esser stata inualida. p. 450. c. 1.

Del modo che deue tenere il penitente, quando in confessione non puole accusarsi di vn peccato mortale, ò d'vna circostanza.

QVando sia lecito al penitente lasciar in confessione vn peccato mortale. p. 452. c. 2.

Se

Tauola delle materie.

Se alcuno possa lasciare vn obligatione senza cōmetter peccato. p. 454. c. 1.

Se vno possa lasciar in cōfessione vn peccato mortale, acciò il complice non resti infamato appresso il confessore. ibidem. c. 2.

Se il penitente in confessarsi deue nominare la persona complice. p. 455. c. 2.

Della secretetza, che si ricerca nel fare la confessione Sacramentale .

SE la confessione necessariamente si deue fare in secreto. p. 456. c. 2.

Quando il penitente si deue confessare, ancorche non sia secretamente. p. 457. c. 2.

Se si possa far legge, che il penitente confessi li suoi peccati publicamente . p. 458. c. 2.

Se si possa il penitente cōfessare altrimenti, che con la voce propria. p. 459. c. 1.

Se si possa il penitente cōfessare con segni accenti, o scritture. ibidem. c. 2.

Perche non vaglia la confessione fatta per mezzo de messii, o con littere . p. 460. c. 2.

Se per il dolore, e detestatione del peccato siano necessarie le lagrime esteriori. p. 461. c. 2.

Se la spessa confessione sia necessaria al penitente . p. 462. c. 1.

Se la confessione deue farsi da se stesso senza essere interrogato dal confessore. p. 463. c. 1.

Se puole addurre il penitente ragioni per sculare il suo peccato. ibidem. c. 2.

In quali cose deue il penitente obedire al suo Confessore. p. 464. c. 2.

Dell'età nella quale ciaschedun fedele deue accostarsi al Sacramento della Confessione.

IN che età l'huomo sia obligato à confessarsi . p. 465. c. 2.

In che età il figliuolo giunge all'anni della discretione. p. 466. c. 1.

Se li figliuoli si deuono punire con la stessa pena si puniscono gl'altri. p. 468. c. 1.

In che tempo l'huomo per precetto sia obligato à confessarsi. ibidem. c. 2.

Se la Chiesa puol dispensare sopra il tempo di confessarsi. p. 469. c. 1.

Se il Papa possa dispensare, che vno mai si confessi. ibidem. c. 2.

Se il Sacramento della confessione sia precetto diuino, o Ecclesiastico. p. 470. c. 1.

Del

Tauola delle materie . .

Del tempo, nel quale ciascheduno sia obligato à ricuere il Sacramento della confessione .

Chi sia obligato al Sacramento della confessione p. 471. c. 1.

Se il Papa sia obligato à confessarsi. Ibidem.

Se il Papa sia obligato all'annua confessione. p. 472. c. 1.

Chi sia obligato alla confessione annua. Ibidem.

In che tempo, & occasione sia obligato l'huomo à confessarsi. Ibidem c. 2.

Se l'Infedeli, e Catecumeni siano obligati alla confessione. p. 474. c. 1.

Se quelli, che non hanno peccato mortale, debbano confessarsi de veniali. Ibidem c. 2.

Se solo per il peccato mortale è obligato l'huomo à confessarsi. p. 475. c. 2.

Se il fedele deue ogn'anno riconoscere il suo Pastore per mezzo della confessione. p. 476. c. 2.

Se è necessario il dolore à quello, che si confessa solo de veniali. p. 477. c. 2.

De quali peccati sia obligato il penitente à confessarsi. p. 378. c. 1.

Se il penitente sia obligato confessarsi de peccati dubbij. Ibidem.

Dell'obligatione, che tengono di confessarsi quelli, che per difetto di lingua non possono esser intesi con la voce, e dell'annua confessione.

SE non potendo il muto con la voce, sia obligato confessarsi per segni, ò con scritture. p. 479. c. 1.

Se quello, che non puol parlare, sia obligato all'annua confessione. ibidem c. 2.

Quando il penitente sia scusato dall'annua confessione p. 480. c. 2.

Se quello, che non puole in secreto, sia obligato confessarsi publicamente. p. 481. c. 1.

Se alcuno per esser inteso sia obligato confessarsi per interprete. ibidem.

Se quello, che hà peccato mortalmente dopò la confessione, sia obligato di nuouo per l'annua confessione. p. 483. c. 1.

Se per essersi scordato d'un peccato mortale, sia obligato di nuouo per l'annua confessione. 484. c. 1.

In che tempo per precetto si deue l'huomò confessare. p. 485. c. 2.

Se il precetto della confessione sia precetto distinto dalla communione. p. 486. c. 1.

Se vno, lasciando di confessarsi, e comunicarsi vna

e vol.

Tauola delle materie.

volta fanno, commettano vno, o più peccati. p. 487. c. 1.

Del tempo, nel quale ciascheduno fedele è obligato à confessarsi ogni anno per precetto.

IN che tempo comincia il principio dell'anno, che il fedele è obligato à confessarsi. p. 488. c. 1.

Se confessandosi per il Natale, o per l'Epifania si soddisaccia all'annua confessione. p. 489. c. 2.

Se il preuedere, che non si potrà confessare nel tempo prefisso, sia tenuto à preuenire. p. 490. c. 1.

Se vno, che non si confessa intieramente soddisaccia al precetto dell'annua confessione. Ibidem c. 2.

Se per non farla confessione intiera, s'incorra nelle pene di non confessarsi per la Pasqua. p. 491. c. 1.

Se si dene assolvere il penitente del mal tolto, prima che lui faccia la restitutione. p. 494. c. 1.

Se pecca il Confessore non obligando il penitente à restituire la robba da lui malamente acquistata. p. 495. c. 1.

Se il Parocchiano sia obligato di confessare il penitente ogni volta, che lui vuo-

le. pag. 496. c. 1.

Se il Veicouo, essendo ricercato da vn suo suddito, sia tenuto ascoltare la sua confessione. p. 497. c. 1.

Della prudenza, che si ricerca nel confessore, e della contritione, che deue hauere de suoi peccati il penitente.

IN che consista la prudenza necessaria al confessore. p. 498. c. 1.

Auertimento per il confessore. Ibidem c. 2.

Se il penitente deue hauere di ciaschedun peccato particolar contritione. p. 499. c. 2.

Se qualsiuoglia contritione sia sufficiente per rimettere tutti i peccati. p. 501. c. 1.

Se nella confessione sia necessario, che il penitente si ricordi de suoi peccati. Ibidem.

Qual sia la contritione necessaria al penitente. Ibidem.

Della satisfatione Terza Parte materiale del Sarram. della Penitenza.

Che cosa sia satisfatione. p. 502. c. 2.

Perche la satisfatione si dice, che sia compensatione. p. 503. c. 1.

In che consista la compensatione.

Tauola delle materie .

zione. Ibidem c. 2.
 Di quante forri siano l'opere satisfattorie. 504. c. 1.

Perche si danno le penitente da confessori. Ibidem c. 2.

Quali penitente siano di maggior valore. Ibidem.

Se il Confessore sia obligato à dar penitente al penitente. p. 505. c. 2.

Se pecca il Confessore per nõ imporre la penitente al penitente. p. 506. c. 1.

In quali Casi puole il Confessore lasciar d'imporre penitente. Ibidem c. 2.

Che deue il Confessore mentre il penitente non vuole accettar la penitente. pag. 508. c. 1.

Quali penitente deue imporre il confessore à penitenti. Ibidem c. 2.

Delle penitente che si deuono da Confessori imporre à penitenti nella sacramental confessione.

S E il Confessore deue imporre penitente secondo la grauezza de peccati. p. 510. c. 1.

Se il Confessore puol mitigar le penitente, o moderarle. Ibidem.

Se si possono assegnar per penitente le buone opere, che si fanno, e li mali, che si

sopportano. Ibidem c. 2.

Se alcuna buona opera, che si deue per obligo, possa il Confessore imporla per penitente. Ibidem.

Se la penitente sia maggior satisfatione, ch'altr'opera volontariamente eletta. pag. 511. c. 1.

Se l'opere buone fatte per obligo Iddio l'accetta in satisfatione. Ibidem c. 2.

Se pecca il Confessore imponendo penitente, che per altro il penitente ne tiene obligatione. p. 512. c. 1.

Se l'opere ingiunte dal Confessore per penitente siano più efficaci delle volontarie. Ibidem c. 2.

Se il Confessore imponendo alcune penitente, il penitente possa sodisfarle in tempo, che per altro è obligato. p. 513. c. 1.

Regola generale quando il penitente non puole satisfare alla penitente. p. 514. c. 2.

Se deue il Confessore con la poca penitente assoluere il penitente da peccati graui. p. 515. c. 1.

Se puole con la poca penitente ingiungerli le sue buone opere, e li mali, che sopporta. Ibidem c. 2.

Se deue il Confessore auertir il penitente, mentre gli impone poca penitente. Ibid.

Tauola delle materie.

Se il penitente non hauendo fatta la penitenza in tempo assegnatali dal Confessore debba farla in altro tempo. p. 516. c. 1.

Se pecca il penitente non facendo la penitenza impostali dal Confessore. p. 517. c. 1.

Se è necessario far la penitenza prima di comunicarsi. Ibidem c. 2.

Del tempo quando il confessore deue ordinare al penitente la satisfatione, e se vaglia eseguirha in peccato mortale.

QVando il Confessore deue imporre la penitenza sacramentale. p. 518. c. 2.

Se pecca il Confessore ordinando la penitenza dopò l'assolutione. Ibidem.

Se sia valida la penitenza fatta in peccato mortale. pag. 519. c. 2.

Se la penitenza fatta in peccato mortale sia meritoria. p. 520. c. 2.

Se merita il penitente facendo la penitenza con peccato veniale. p. 521. c. 2.

Se pecca il penitente facendo la penitenza con peccato mortale. p. 522. c. 1.

Se la penitenza fatta in peccato mortale produca il suo effetto. Ibidem c. 2.

Se la penitenza fatta in peccato mortale, leuato quel peccato recupera il suo effetto. p. 523. c. 1.

Qual differenza sia trà la penitenza, & altre opere buone fatte in peccato mortale. Ibidem c. 2.

Se la penitenza sacramentale leua la pena temporale. Ibidem.

Delle penitenze, che si sogliono imporre da Confessori per la satisfatione del sacramento della Penitenza.

SE la penitenza imposta dal Confessore si puol mutare ò diminuire. p. 424. c. 2.
Se si puol mutare, ò diminuire da altro, ò dall'istesso Confessore, che l'impose. p. 525. c. 1.

Se il Confessore inferiore puol mutare la penitenza imposta dal Confessore superiore. ibidem c. 2.

Se il Confessore inferiore puol commutar la penitenza data per casi riseruati. p. 526. c. 1.

Quali siano le conditioni, cõ le quali si puol commutar la penitenza. p. 527. c. 1.

Per quali cause si puol giustamente commutar la penitenza. ibidem c. 2.

Se per commutar la penitenza sia necessario repetere la

Tauola delle materie .

la confessione. p. 528. c. 2.

Se il penitente mentre non si ricorda della penitenza, di nuouo si debba confessare. Ibidem.

Se la penitenza si puol commutare fuora dell'atto della confessione p. 531. c. 1.

Del modo, col quale alle volte vno possa satisfare la penitenza sacramentale imposta ad vn'altro.

SE vno possa satisfare la penitenza sacramentale per vn'altro. p. 532. c. 2.

Se il penitente possa da se stesso commutar la penitenza. p. 533. c. 1.

Se il Confessore puol dar licenza al penitente, che possa far fare la penitenza ad altri. p. 534. c. 1.

Se la pena, che non scancella la penitenza possa il penitente satisfarla in questa vita. Ibidem c. 2.

Se il penitente sia obligato di accettar la penitenza dal Confessore. p. 535. c. 1.

Due sorti di penitenze si sogliono imporre da Confessori. Ibidem.

Se la penitenza sia riposta ad arbitrio del Confessore. Ibidem c. 2.

Se al penitente paresse troppo ardua la penitenza possa pregare il Confessore, che

la mitighi. p. 536. c. 1.

Se il Confessore non volesse mitigarla, possa il penitente andar da vn'altro Confessore. Ibidem c. 2.

Se il penitente hauendo accettata vna graue penitenza, non facendola, pecchi mortalmente. p. 537. c. 1.

Se sia leccito per peccati veniali imporre penitenze graui. p. 538. c. 1.

Se è leccito absoluere il penitente che dice voler satisfare la penitenza in Purgatorio. Ibidem. c. 2.

Se deue il penitente pigliar il sacramento della penitenza intiero. p. 539. c. 2.

Se si deue absoluere il penitente, mentre non vuole accettar la penitenza per questa vita. p. 543. c. 3.

Del sacro sigillo, che si deue inuiolabilmente offeruare dal Confessore nel Sacramento della Penitenza.

CHe cosa sia il sigillo sacro. p. 545. c. 1.

Quanto sia grande l'obligatione del sigillo. Ibidem c. 2.

Se vi sia alcuna causa, per la quale possa il sacerdote reuelar la confessione. p. 546. c. 1.

Se si possa riuelar la confessione per alcuna cagione

na-

Tauola delle materie :

- Se naturale. Ibidem.
- si possa violar il sigillo per ragione diuina. Ibidem c. 2.
- Se si deue offeruare il sigillo per ragione Ecclesiastica . pag. 547. c. 1.
- Della pena, con la quale si puniuano li violatori del sacro sigillo. Ibidem .
- Se per violare il sigillo il Confessore casca nell'irregolarità. Ibidem c. 2.
- In qual caso puole il Confessore manifestar la cōfessione. Ibidem .
- Se il Confessore possa manifestar più di quello, che li si concedè dal penitente. p. 548. t. 1.
- Se il penitente deue dar licēza di poter riuelare la sua confessione. Ibidem.
- Come deue eser la licenza del penitente, acciò il Confessore possa riuelar la confessione. Ibidem. c. 2.
- Se basta, che la licenza sia tacita, o presunta. p. 549. c. 2.
- Se sia necessario, che il penitente dica, io ti dò licenza, che possi riuelar la mia cōfessione. Ibidem.
- Se il penitente parlando delle cose, che confessò, possa parlarne anco seco il Confessore. p. 550. c. 1.

Della segretezza necessaria al Confessore per offeruanza del sacro sigillo.

Quanto strettamente obbliga il precetto del sacro sigillo all'offeruanza. p. 551. c. 1.

Se il Confessore hauendo cōmesso qualche errore in confessione, possa manifestarlo fuora. Ibidem c. 2.

Come differisca il sigillo sacro dal secreto humano. Ibidem .

Regola vniversale, che si deue obseruare per non violare il sigillo sacro. p. 552. c. 1.

Quanto cauti debbano essere li superiori con lor sudditi in quello, che han saputo in confessione. Ibidem c. 2.

Come deue gouernarsi il sacerdote in quelle cose, che ha saputo in confessione. p. 553. c. 2.

Se il Parocchiano possa negar la comunione al penitente per alcun peccato da lui sentito in confessione. Ibidem.

Se il Parocchiano possa negare di amministrare il matrimonio per impedimento solo da lui conosciuto in confessione. p. 554. c. 1.

Se il Confessore possa scoprire, che la Chiesa sia polluta per hauerlo saputo in Con-

Tauola delle materie .

Confessione. Ibidem c. 2.
Se il Confessore dopò hauer confessato, possa ragionare col penitente de peccati confessati. Ibidem.

Quanto cauto deue mostrarsi il Confessore col penitente dopò hauerlo confessato . p. 555. c. 1.

Se il Confessore possa auuifar il superiore, acciò rimedi qualche gran danno saputo in confessione. Ibid.

Se il Confessore possa impedir li delitti de' penitenti per hauerli da lui saputo in confessione. Ibidem c. 2.

Come possa il Confessore rimediare à molti casi da lui saputo in Confessione. pag. 556. c. 1.

Di quelli, che sono obligati all'osservanza del sigillo sacramentale.

Con che pena si deuono punire li sacerdoti per violare il sigillo sacro. pag. 557. c. 2.

Se il superiore sia obligato al sigillo, quando à lui si fa ricorso per alcun caso. pag. 558. c. 2.

Se l'interprete sia obligato, al sigillo della Confessione. p. 559. c. 1.

Se sia obligato quello, col quale il Confessore si è consultato. p. 560. c. 2.

Se sono obligati quelli, che per curiosità, ò quelli, à quali è stato riuelato dal Confessore la Confessione. p. 561. c. 1.

Se sia obligato quello, che si finge Confessore. Ibidem. c. 2.

Se il penitente sia obligato al sigillo. p. 562. c. 2.

Se sia obligato al sigillo quello, al quale si dice, ti dico questo in Confessione. p. 663. c. 1.

Qual differenza sia trà il sigillo sacramentale, e secreto naturale. Ibidem c. 2.

Delle cose, che cadono sotto il sigillo sacramentale.

SE di qualsiuoglia notizia hauuta dal penitente sia obligato il Confessore al sigillo. p. 564. c. 2.

Se per riuelare vn peccato veniale si pecca mortalmente. p. 565. c. 1.

In che modo si possono manifestare li peccati veniali. p. 566. c. 1.

Come si deue reggere il Confessore ragionando delle cose vditte in Confessione. Ibidem c. 2.

Auertimenti à Confessori di non ragionare di cose vditte in confessione. pag. 567. c. 1.

Come sia lecito di consultarli

Tauola delle materie.

- si de peccati vdti in confessione Ibidem c. 2.
- Q**uando possa il Confessore ributtar il penitente dalla Communione confessatosi da lui. Ibidem.
- Q**uando possa il Confessore ragionare de peccati pubblici sentiti in Confessione. p. 568. c. 1.
- S**e il Confessore possa parlare delle cose da lui vdtite, e da lui sapute in confessione. p. 569. c. 1.
- A**uertimento al Confessore per fuggire il sospetto di riuelar la confessione. Ibidem c. 2.
- S**e è tenuto al sigillo quando il penitente si confessa per indurre il Confessore à qualche peccato. p. 570. c. 1.
- S**e il penitente si confessasse scientemente dal Laico sia obligato al sigillo sacro. Ibidem c. 2.
- S**e il Confessore sia tenuto à tener secreto il peccato del complice. p. 571. c. 1.
- S**e le virtù del penitente sentite in confessione cadono sotto il sigillo. Ibidem c. 2.
- S**e il Confessore, hauendo saputo in confessione qualche gran' male preparato, possa riuelarlo. Ibidem.
- S**e vno, che haueffe trouato vna carta scritta de peccati, sia tenuto al sigillo. pag. 572. c. 2.
- Della forma necessaria per il Sacramento della Penitenza.*
- I**N che consista la forma del sacramento della Penitenza. p. 576 c. 1.
- S**e il pronome, Ego, sia necessario per la forma del Sacramento. Ibidem c. 2.
- S**e il preambulo, che si aggiunge Misereatur tui, &c. sia di essenza per il sacramento. p. 577. c. 1.
- Q**uali parole si sogliano aggiungere alla forma dell'absolutione. p. 578 c. 1.
- S**e l'inuocatione della Santissima Trinità sia necessario esprimerla nella forma. p. 580. c. 1.
- S**e le preghiere Passio Domini, &c. siano necessarie per la forma del sacramento. p. 582. c. 1.
- S**e sia necessario aggiungere nell'absolutione il segno della Croce. Ibidem c. 2.
- S**e sia necessario per la mano sopra il penitente nel dare l'absolutione. Ibidem.
- Della variatione sustanziale, & accidentale, che puole accadere nella forma del Sacramento della Penitenza.*
- S**E il Sacramento della Penitenza resta valido per variarsi alcuna parola della forma. p. 583. c. 2.

Se

Tauola delle materie !

Se nella forma si deuono aggiungere parole superflue .
p. 585. c. 2.

Se pecca il Sacerdote seruendosi d'altre parole nella forma di quelle, che vsa la Chiesa. p. 586. c. 1.

Se è bene nella forma proferrire solo Absoluo. ibidem. c. 2.

Se il Sacerdote deue seruirsi di forma dubia, e seruidosene, peccchi grauemente. p. 587. c. 1.

Se il Sacerdote possi aggiungere nella forma alcuna conditione. ibidem.

Se il Confessore possa assoluere il penitente sotto conditione di futuro. p. 588. c. 2.

Se l'assoluzione di futuro sia valida. p. 589. c. 1.

Del modo, nel quale si deue confessare il penitente.

SE il penitente possa essere assoluto in sua assenza .
p. 590. c. 1.

Se il penitente possa scriuere li suoi peccati, e darli così al Confessore. Ibidem. c. 2.

Se l'assoluzione necessariamente si deue dare in voce. pag. 591. c. 1.

Se sopra l'istesso peccato vi possa cadere nuoua assoluzione. pag. 592. c. 1.

Se nella medesima confessione possa il Sacerdote aggiun-

gere diuerse assoluzioni sopra li stessi peccati. Ibidem. c. 2.

Se li peccati veniali siano materia per il Sacramento della Penitenza. p. 593. c. 1.

Se sia necessario di tutti i peccati veniali hauer dolore. Ibidem.

Delle conditioni necessarie al Confessore per poter amministrare il Sacramento della Penitenza.

Quali conditioni siano necessarie al Sacerdote per amministrar il Sacramento della Penitenza .
p. 594. c. 1.

Qual potestà sia necessaria al Confessore per conferir l'assoluzione. p. 595. c. 1.

Quando fù data la potestà al Sacerdote di poter amministrar il Sacramento della Penitenza. p. 596. c. 1.

Qual sia la potestà di giurisdictione necessaria al Confessore. Ibidem. c. 2.

Di quante sorti sia la potestà di giurisdictione. p. 597. c. 2.

Qual sia la giurisdictione ordinaria, delegata, & à iure cōcessa. Ibidem.

Chi possieda la potestà di giurisdictione. p. 598. c. 1.

Da chi riceue il Papa la potestà di giurisdictione. Ibidem. c. 2.

f Del

Tauola delle materie.

Del secondo ministro, che haue potestà di giurisdictione. p. 599. c. 1.

Se la giurisdictione Episcopale sia ius diuino, ò humano. Ibidem.

Qual sia il terzo ministro, che haue potestà di giurisdictione Ibidem c. 2.

Se vn' Parocchiano puol dar facultà all'altro di confessar nella sua Parrocchia. p. 600. c. 2.

Da chi deue esser approuato il sacerdote per la Confessione. p. 602. c. 1.

Per qual ragione il Sacerdote deue esser approuato alla Confessione. Ibidem c. 2.

Se il Vescouo possa ammettere alcuno alla confessione senza esame pag. 603. c. 1. .

Da chi deueno esser ammessi li Confessori per li Religiosi. Ibidem c. 2.

Se li Religiosi possono confessarsi da cōfessori d'altra Religione. Ibidem.

Delli Confessori, da quali si deueno confessare in tempo di Giubileo i Religiosi.

SE il Religioso per conseguire il Giubileo sia necessario si confessi dall'approuato dal Vescouo. pag. 605. c. 1.

Se per l'Ordinario si possa in-

tendere il Prouinciale, ò altro Prelato della Religione. pag. 606. c. 1.

Se il Sommo Pontefice pretenda in tempo di Giubileo, che il Religioso si confessi dall'approuati alla Confessione dal Vescouo. Ibidem c. 1.

Se il Religioso possa conseguire il Giubileo confessandosi dall'approuato dalla Religione. pag. 607. c. 1.

Se il priuilegio, che godono li Professi nella Religione, lo godano anco li Nouitij. p. 608. c. 1.

Della potestà di giurisdictione necessaria al Sacerdote per amministrare il Sacramento della Penitenza.

Qual sia la giurisdictione ordinaria de ministri del Sacramento della Penitenza. p. 609. c. 1.

Qual sia la giurisdictione delegata. Ibidem c. 2.

Qual sia la giurisdictione à iure concessa. Ibidem.

Qual giurisdictione sia necessaria al Sacerdote per amministrare il Sacramento della penitenza. Ibidem.

Quali condizioni deue haure il Sacerdote per amministrare il Sacramento. pag. 610. c. 1.

Qual sia il proprio Sacerdote, che

Tauola delle materie .

che deue amministrare il sacramento della Penitenza. Ibidem c. 2.

Quali siano gl'ordini proprii, che possono amministrare la Confessione. p. 611. c. 1.

Di quelli, che hanno facultà di poter eleggersi Confessore.

Quali siano, che possono eleggersi Confessore. p. 612. c. 1.

Se il Papa sia obligato a confessarsi. Ibidem c. 2.

Se il Papa possa esercitar l'assoluzione sopra se stesso. p. 613. c. 1.

Se la facultà, che tengono li Vescou, e Prelati superiori sia ius diuino. Ibidem c. 2.

Se li Parrocchiani possono intendersi per Prelati, & eleggersi Confessore. pag. 614. c. 2.

Se per poter eleggersi Confessore sia necessario hauer giurisdictione in questo foro. p. 615. c. 1.

Se per chiamarsi Prelati sia necessario hauer giurisdictione propria. Ibidem. c. 2.

Se li Vicarij Generali de Vescou godono di poter eleggersi Confessore. p. 616. c. 1.

Se li Cardinali non Vescou, o Legati hanno questa potestà à iure. p. 617. c. 2.

Qual sacerdote deuono eleggere per Confessore. p. 618. c. 2.

Di altri, che hanno facultà di eleggersi Confessore. p. 620. c. 1.

Se quello, che hà ottenuto facultà di eleggere Confessore, o de casi riseruati, possa seruirsene dopò morte del concedente. Ibidem c. 2.

Se li Sacerdoti si possono confessare frà di loro senza licenza dell'Ordinario. p. 621. c. 2.

Se in occasione di viaggio il Parocchiano possa confessar li suoi sudditi in aliena Diocesi. p. 622. c. 2.

Se il Confessore delegato possa confessar quelli, cò quali si è partito per viaggio. Ibidem.

De proprij Sacerdoti, con li quali e doue il penitente si deue confessare.

Qual sia il proprio Sacerdote di quello, che hà solo vn'habitatione. p. 623. c. 2.

Doue si possa confessare quello, che tiene habitationi in diuersi luoghi. p. 624. c. 1.

Doue si deuono confessare li Vagabondi, Pellegrini, & Viandanti. p. 625. c. 1.

Se il penitente viandante si troua casi riseruati possa esser assoluto. p. 626. c. 1.

Tauola delle materie.

*Della giurisdizione necessaria, che
deue hauere il Sacerdote per
amministrare il Sacra-
mento della Penitenza.*

SE ciaschedū Sacerdote sia
sufficiente ministro per
ascoltar la Confessione. p.
677.c.2.

Se in articolo, ò pericolo di
morte ciaschedun Sacerdo-
te possa assoluere il mori-
bondo. p. 628. c. 1.

Se quello, che tiene casi re-
seruati, o scomunica, essen-
do assoluto in articolo di
morte, liberato sia tenuto
farsi assoluere di nuouo.
Ibidem c. 2.

Se il semplice sacerdote possa
assoluere il moribōdo, mē-
tre vi è presente chi tiene
giurisdizione. p. 629. c. 1.

Se il semplice Sacerdote possa
assoluer quello, che si troua
in pericolo di morte. Ibid.
c. 2.

Da chi si deue assoluere lo
scomunicato, che muore
con contritione. p. 631. c. 1.

*Del ministro, che tiene autorità di
poter assoluere sacramental-
mente da peccati veniali.*

SE il semplice Sacerdote
puol assoluere il peniten-
te da peccati veniali. pag.
732. c. 1.

In che tempo il Sacerdote ri-

ceua potestà di poter assol-
uere da peccati veniali. p.
633. c. 1.

Se vi sia effempio, che il Sacer-
dote semplice assoluà da
peccati veniali. Ibidem c. 2.

Se l'authorità dell'ordine, e di
giurisdizione siano distinte.
p. 635. c. 1.

Se il semplice Sacerdote, che
possa assoluere da veniali,
sia ragione fondata. Ibid.

Se per li peccati veniali vi sia
necessaria la giurisdizione.
p. 636. c. 2.

Se il Confessore possa obliga-
re il penitente alla satisfac-
tione per li peccati veniali.
p. 637. c. 1.

Se il penitente possa dar giu-
risdizione al Confessore so-
pra li suoi peccati. Ibidem.
c. 2.

Se ciaschedū semplice Sacer-
dote habbia giurisdizione
per legge diuina di assolue-
re da peccati veniali. p. 638.
c. 1.

Se vale l'absolutione de pec-
cati veniali, mentre il peni-
tente voluntariamēte gl'hà
confessati. Ibidem. c. 2.

Se è lecito confessarsi con il
Laico. p. 639. c. 1.

*Delle qualità, che si deuono ritro-
uare nel Confessore per poter de-
bitamente amministrare il sa-
cramento della Penitenza.*

Quali condizioni deue
hauere il Confessore
per

Tauola delle materie .

per amministrar competẽ-
mente la Penitenza. pag.
640. c. 2.

Se la bontà del Sacerdote sia
semplicemente necessaria
per il valore del Sacramen-
to. p. 641. c. 1.

Quanta deue esser la scienza
del Confessore per poter
debitamente amministrar
la Penitenza. Ibidem c. 2.

Se il Sacerdote dubitasse non
esser idoneo, & il superiore
ce lo reputasse, possa legiti-
mamente ascoltar la con-
fessione. p. 642. c. 1.

Quali cose deue principal-
mente di necessità saperẽ il
Confessore. Ibidem c. 2.

Se sia necessario, che il Con-
fessore sappia tutte le scõ-
muniche, e ragioni de pec-
cati. p. 643. c. 1.

Come deue gouernarsi il Cõ-
fessore in casi difficili, che
han dibisogno di confide-
ratione. Ibidem c. 2.

Se il Confessore deue esplici-
tamente giudicare di cia-
schedũ peccato se sia mor-
tale. Ibidem.

*Delle Confessioni fatte sotto buona
fede con dubitatione, & con Con-
fessore ignorante, che non sà
discernere se il peccato sia
mortale, ò veniale.*

SE la confessione fatta à
Confessore ignorante sot-

to buona fede sia valida. p.
644. c. 2.

Se tanto il Confessore, quan-
to il penitente, che dubita
del peccato, se sia mortale,
ò veniale, la confessione sia
valida. p. 645. c. 2.

Se il penitente essendosi con-
fessato in dubbio, la confes-
sione sia valida. Ibidem.

Come si deue confessare vn
peccato, del quale il peni-
tente non si ricorda. p. 646.
c. 1.

Se deue permettere il Cõfes-
sore, che il penitente mani-
festi il complice. Ibidem.

Se il Confessore deue assol-
uere il penitente per esser
d'opinione contraria alla
sua. Ibidem c. 2.

*Della prudenza, che deue hauere il
sacerdote per esercitar debita-
mente il sacramento della
Confessione.*

Q Val deue esser la prudẽ-
za del Confessore per
amministrar il Sacramento
della Penitenza. p. 648. c. 1.

Che deue il Confessore quã-
do dubita non perdere il
penitente per causa di pre-
paratione. Ibidem.

Se deue il Confessore non
confessar la zitella per non
hauer fatta la preparatio-
ne. p. 649. c. 1.

Auuertimenti à Confessori,
che

Tauola delle materie.

che deuono inanimire il penitente, e non spauentarlo. Ibidem c. 2.

Se il Cōfessore deue diffimulare doue vi è ignoranza inuincibile sotto buona fede. p. 650. c. 1.

Se il Confessore sia obligato absoluere il penitente, non essendo in lui legitimo impedimento. p. 651. c. 1.

De Casi reseruati.

SE si deuono riseruar alcuni casi più graui, & atroci p. 652. c. 1.

Se qualliuoglia Sacerdote, habbia vguale potestà di poter absoluere da peccati. Ibidem. c. 2.

Se sia necessaria la giurisdizione al Sacerdote per amministrar la confessione. 653. c. 1.

Se per certi casi horrendi vi sia necessaria maggior dottrina, e prudenza. Ibidem.

Se à tutti li superiori si appartenga di riseruar alcuni peccati. Ibidem c. 2.

Quali siano, che hanno facoltà di reseruare i casi. Ibid.

Se li superiori si possono riseruar qualliuoglia caso. pag. 654. c. 1.

Quali sono li casi, che si possono da superiori Religiosi riseruar. Ibidem.

Se secondo il decreto di Cle-

mēte VIII. li superiori Religiosi debbano riseruarli tutti. Ibidem c. 2.

Se il superiore Religioso possa riseruar altri casi, che li vndeci prescritti. Ibidem.

Se il superiore possa prohibire sotto pena di scomunica, e riserbarla à se. p. 656. c. 1.

Se li casi, e la scomunica in quanto alla reseruatione siano vna medesima cosa. p. 658. c. 2.

De peccati, quali ordinariamente si sogliono riseruar da superiori.

Quali peccati si deuono riseruar. p. 659. c. 2.

Se li peccati interni si possono riseruar. p. 660. c. 1.

Se doppo morte del Prelato li casi reseruati da lui, restano ancora riseruati. ibi. c. 2.

Se per il caso riseruato vi sia necessatio l'atto interno, & esterno. p. 661. c. 1.

Delli superiori, à quali s'aspetta di riseruar casi.

Ouali superiori habbiano potestà sopra casi reseruati, e poterli riseruar. p. 661. c. 1.

Per qual ragione suole il Papa riseruar alcuni casi. p. 662. c. 1.

Qual sia la differenza trà la
ri-

Tauola delle materie.

riferuazione de casi del Papa, e quella del Vescouo. *ibidem* c. 2.

Quali siano li casi riferuati dal Sommo Pontefice. *ibid.*

Se vi siano altri casi riferuati dal Papa oltre quelli della Bolla in Cœna Domini. p. 668. c. 1.

Auertimento per il Confessore intorno à casi riferuati annessi alla scomunicazione. p. 667. c. 1.

Quali siano li casi ordinariamente riferuati à Vescouo, ò altri Ordinarij Diocesani *ibidem*.

Se si deue assoluere il penitente inlacciato in qualche peccato referuato. *ibid.* c. 2.

Resolutione d'alcuni dubij in casi riferuati, che possono accadere nella Confessione sacramentale.

D El superiore, se sia tenuto assoluere il penitente. p. 668. c. 1.

Del penitente, se si puole assoluere da referuati. p. 669. c. 1.

Del penitente che nega hauer commesso peccato riferuato. *ibidem* c. 2.

Del Arciuescouo se puole assoluere li sudditi del suffraganeo. p. 671. c. 1.

Del Prelato, se possa assoluere li riferuati; e lasciare li

non riferuati. p. 672. c. 1.

Del Confessore, che nõ puol assoluere li riferuati. p. 677. c. 1.

Se il Superiore sia tenuto assoluere il penitente da casi riferuati. p. 678. c. 2.

Del Sacerdote, che douẽdo celebrare, ò amministrare il sacramento possa essere assoluto da semplice sacerdote.

D El Sacerdote che deue celebrare Messa per necessitã. p. 679. c. 2.

Del peccato riferuato scordato nella confessione. pag. 681. c. 2.

Della confessione inualida fatta à Confessore superiore. p. 687. c. 2.

De peccati confessati in tempo di Giubileo quantunque riferuati. p. 690. c. 1.

Del Confessore, che tiene authorità generale. p. 692. c. 1.

Della preparatione, che deue fare il penitente prima di accostarsi alla Santa Confessione.

I N che modo deue il penitente esaminare la sua coscienza. p. 693. c. 2.

Se è necessaria la preparatione per la confessione. pag. 695. c. 1.

Come deue il penitente ac-

Tauola delle materie.

- | | |
|---|--|
| Costarsi alla confessione.
p.696 c.1. | certi della Chiesa.p.703.c.2 |
| Del modo che deue il peni-
rente spiegar li suoi pecca-
ti.ibidem. | Del modo di accusarsi delli
peccati mortali.p.704.c.2. |
| Delli peccati commessi con-
tro li comandamenti del
Decalogo.ibidem c. 2. | Del modo di accusar li pec-
cati in Spirito santo. p.706.
c.2. |
| Delli peccati contro li pre- | Del modo che si deue accu-
sare chi si confessa spesso.
p.707.c.1. |

I L F I N E.

SECONDA TAVOLA

Di tutte le cose, che si contengano
in questi dui libri della pri-
ma parte.



A Bate di Monte Cassino,
di Monte Vergine, pos-
sono benedire Calici, & al-
tro. p. 258. c. 2.

Acqua per il battesimo deue
esser naturale, e flusibile,
che possa lauare. p. 25. c. 2.

Acqua necessaria per il Bat-
tesimo basta che sia tanta,
che possa lauare. p. 124. c. 2.

Acqua non basta che tocca
le vesti per il Battesimo. p.
128. c. 2.

Acqua materia remota per il
Battesimo. p. 119. c. 1.

Acqua naturale necessaria
per il battesimo. ibidem.

Acqua qualsiuoglia purchè
sia naturale, e sufficiente.
p. 120. c. 1.

Acqua quando ha persa la
sua specie. p. 120. c. 1.

Acqua resoluta dal sale se sia
sufficiente. ibidem.

Acqua distillata dall'arbori.
p. 121. c. 2.

Accidenti miracolosamente
si sostengano nell'Eucari-
stia. p. 200. c. 2.

Adulto se lasserà volonta-
riamente il Battesimo non po-
trà esser martire. p. 112. c. 2.

Adulto amazzato dormendo
in odio di Christo non è
martire. p. 114. c. 1.

Adulto nel riceuere il batten-
esimo non si deue confessare.
p. 159. c. 1.

Adulto più tosto deue farsi
battizare da qualsiuoglia,
che dal Parocho per paga-
g. mena

Tauola delle cose notabili.

- mento. p. 159. c. 2.
- Adulto** che riceue il battefimo senza alcun peccato mortale non e tenuto all'attritione. p. 168. c. 2.
- Adulto** nel riceuere il battefimo, o peniténza deue hauer attritione generale. p. 370. c. 1.
- Adulto** che si duole de peccati per timore della pena dell'inferno è capace di battefimo, e assoluzione. p. 374.
- Adulto** nella tentatione deue dolersi del peccato com messo ibidem.
- Altare** e di due sorte portatile, e fermo. p. 264. c. 2.
- Quanto** deue esser grande. ibidem.
- Deue** esser consacrato dal Vescouo ibidem.
- Deue** esser tutto di pietra. p. 265. c. 1.
- Deue** esser tutto di vn pezzo. ibidem.
- Deue** esser coperto almeno con doi tonaglie. ibidem.
- Non** deue star mai spogliato. p. 266. c. 2.
- Altare** per tre cause resta violato. p. 288. c. 1.
- Arcivescouo** non puol assoluere. p. 631. c. 2.
- Assoluzione** domandata dallo scomunicato tolerato non e peccato, & è valida. pag. 47. c. 1.
- Assoluzione** data in assenza del penitente non è valida. p. 590. c. 1.
- Assoluzione** deue darsi in voci; in scritto, o in segni, è inualida. p. 591. c. 2.
- Assoluzione** puol reiterarsi allo stesso peccato in diuerse confessioni. p. 592. c. 1.
- Assoluzione** reiterata a gli stessi peccati non puol darsi nella stessa confessione. ibidem. c. 2.
- Assoluzione** de peccati veniali richiede la giurisdictione. p. 636. c. 1.
- Attentione** non e la stessa cosa con l'intentione. pag. 66. c. 1.
- Attentione** necessaria per far il sacramento. p. 70. c. 1.
- Attentione** di tre sorte, attuale, habituale, e virtuale. p. ibidem.
- Attritione** necessaria per riceuere il battefimo, e la peniténza. p. 95. c. 2.
- Attritione** sopra naturale, necessaria nel martirio. p. 115. c. 2.
- Attritione** nel Adulto basta per riceuere il martirio. p. 116. c. 1.
- Attritione** è vn dolore imperfecto che non consegue gratia. p. 359. c. 2. & 360. c. 1.
- Attritione** è di molte sorte. ibidem.
- Atti** d'attritione senza le debbite conditioni non sono buoni e bastanti per il sacramento. p. 361. c. 1.
- At-

Tauola delle cose notabili.

**Attrito con la debbita attritione mediante l'assolutio-
ne deuenta contrito.** p. 365.
c. 2.

**Attritione senza proposito di
non più peccare non è ef-
ficace per il sacramento.** p.
368. c. 1.

**Attritione efficace consiste
nella detestatione del pec-
cato col proposito.** ibidem.
c. 2.

**Attritione vera & efficace,
che conferisce la gratia è
la sopranaturale.** p. 369. c. 1.

**Attritione naturale basta per
ricouer il sacramento, ma
non il frutto.** p. 370. c. 1.

**Attrito si puol far contrito
mediante il sacramento.** p.
375. c. 2.

**Attrito senza peccato morta-
le basta per scancellare li
peccati.** p. 376. c. 1.

**Attritione sopranaturale è
sufficiente dispositione per
impetrar la gratia.** ibidem.
c. 2.

**Attritione deue esser gene-
rale e preceda l'assolutio-
ne.** p. 377. c. 2.

**Auertimento per il Confes-
sore nel amministrar la
confessione.** p. 498. c. 2.

**Auertimento a Confessori
nell'imporre le penitENZE.**
p. 508. c. 2. & 538.

**Auertimento da darli dal
Confessore quando dà po-
ca penitenza.** p. 515. c. 2.

**Auertimento a confessori
come possono ragionare,
e consultarsi di cose senti-
te in confessione.** p. 566. c. 1.

**Auertimento a confessori, co-
me possono ragionare di
cose sapute altroue.** p. 569.
col. 2.

**Auertimento al confessore,
quando il penitente è di
opinione cōtraria alla sua.**
p. 646. c. 2.

**Auertimento nell'assoluere,
da referuati in tempo di
Giubileo.** p. 667. c. 1.

Auertimento p. 217. c. 1.

**Autorità dell'ordine, e di giu-
risdizione sono distinte.** p.
639. c. 1.

B

B Balsamo se sia necessario
per il Chrisma. pag. 177.
c. 2.

**Balsamo significa l'odore del
la buona fama.** p. 178. c. 2.

**Balsamo non è necessario
che sia dell'Indie ò d'alre
parti.** p. 179. c. 1.

**Battesmo in nome di Christo
e dubbio.** p. 29. c. 2.

**Battesmo in nome del padre,
è della madre se valerìa.**
p. 28. c. 2.

**Battesmo li semplici meglio
saria lo facessero col pro-
prio Idioma.** p. 28. c. 2.

**Battesmo con la forma de
Greci se valerìa.** p. 3. c. 2. p.
140. c. 2. g 2 Bat-

Tauola delle cose notabili.

- Battesmo fatto in casa non si deue reiterare.** p. 47. c. 1.
- Battesmo amministrato da infidele, è valido** p. 64. c. 1.
- Battesmo, e penitenza, sono stati instituiti per conferir la prima gratia.** p. 80. c. 2.
- Battesmo quando fu instituito.** p. 102. c. 1.
- Battesmo rimette li peccati, dona la gratia, e fa degno della gloria.** p. 105. c. 1.
- Battesmo di Christo significa il sacramento del battesimo.** ibidem.
- Battesmo non si puole accerare quando l'habbia instituito Christo.** ibidem.
- Battesmo è porta di tutti gl'altri Sacramenti.** p. 106. c. 2.
- Battesmo di tre sorte.** p. ibid.
- Battesmo d'acqua è il proprio battesimo.** ibidem. pag. 118. c. 1.
- Battesmo d'acqua, di fuoco, e sangue che cosa sia, perche così chiamarlo.** ibidem.
- Battesmo di sangue, è il martirio.** ibid. & p. 109. c. 2.
- Battesmo di fuoco consiste nella penitenza** ibidem.
- Battesmo flaminis conuiene solo a gl'adulti.** p. 108. c. 2.
- Battesmo flaminis rimette la colpa, ma non tutta la pena.** ibidem.
- Battesmo fluminis, & sanguinis rimettano tutta la colpa, e tutta la pena.** pag. 109. c. 1.
- Battesmo fluminis solo conferisce il carattere.** ibidem.
- Battesmo fluminis licua qual suo glia irregolarità, eccetto la bigamia.** ibidem.
- Battesmo, è di tre sorte, non per questo il sacramento, e di tre sorte.** p. 110. c. 2.
- Battesmo non si puol dar al figliolo non ancora nato.** p. 111. c. 1.
- Battesmo sanguinis ricerca cinque cose.**
- Battesmo si effettua con tre cose materia, forma, e ministro.** p. 119. c. 1.
- Battesmo d'acqua è vero sacramento** p. 118. c. 1.
- Battesmo, e vn lauamento del corpo esteriormente fatto.** p. 118. c. 1.
- Battesmo non si deue far cō materia dubbia, se non in caso di estrema necessitā.** p. 123. c. 2.
- Battesmo se non è per necessitā non si deue far con altr'acqua, che quella del sacro fonte.** ibidem.
- Battesmo fatto da vna donna col solo dito intinto nell'acqua fu valido.** pag. 125. col. 1.
- Battesmo si puol far in tre modi per aspersione, infusione, & inmersione.** ibidē.
- Battesmo si deue far secondo il rito della Chiesa cathedrale.** ibidem.
- Battesmo si puol far per necessitā.**

Tauola delle cose notabili.

- cessità in membro principale, o braccio, o piede. p. 126. c. 1.
- Battesimo fatto nel piede, o mano si deue reiterare sotto conditione. p. 127. c. 1.
- Battesimo fatto da donna, quando si deue reiterare. ibidem.
- Battesimo non si puol far nel ventre della donna. p. 128.
- Battesimo solemne si deue far con parole lattine. p. 139. col. 1.
- Battesimo fatto per ignoranza se valeria. p. 142. c. 1.
- Battesimo fatto per necessit  in casa, soprauiuendo si de- uono far le solennit . pag. 147. c. 1.
- Battesimo a figlioli d'infideli non si deue dare contraddicendo li genitori. pag. 150. col. 1.
- Battesimo in caso di necessit  lo puol fare qualsiuoglia huomo, o donna. 153. c. 1.
- Battesimo non si puol far da se stesso. Esempio di vn Giudeo. pag. ibidem.
- Battesimo amministrato all'adulto che persevera nel peccato mortale, vale. pag. 158. c. 1.
- Battesimo non si deue amministrar all'adulto. che non sia instrutto. p. 159. c. 1.
- Battesimo si puol far per le tre immersioni, & anco per vna. p. 161. s. 2.
- Battesimo ricevuto dall'adulto con intentione neutrale. p. 166. c. 1.
- Battesimo conferisce tre effetti. p. 169. c. 1.
- Battesimo detto primatauola libbera dal peccato originale. p. 330. c. 1.
- Battesimo sanguinis, flaminis & fluminis. p. 107. c. 1.
- Bont  sapienza, e prudenza sono necessarie conditioni al Confessore. p. 641. c. 1.
- Bugia nella Confessione in cose graui rende inualido il sacramento. p. 388. c. 1.

C

- C** Arattere   vn segno che contiene potest  spirituale. pag. 76. c. 2.
- Carattere in che consista, o nella potenza intellettiua, o nella volunt . ibidem.
- Carattere s'imprime in tre sacramenti. ibidem.
- Caratterer che cosa sia. pag. 77. c. 2.
- Carit  antecedente, e conseguente. p. 116. c. 1.
- Carit  conseguente basta per riceuere il martirio. ibid.
- Cardinali non Vescouii possono eleggersi Confessore. p. 618. c. 1.
- Calice come si deue preparare. p. 256. c. 2.
- Calice, e patena de' buoni esser consagrati. p. 158. col. 2.
- Cal-

Tauola delle cose notabili.

- Callice deue esser di oro, ò pur d'argento. p. 272. c. 2.
- Callice resta disacrato quando e notabilmente guasto, ò rotto. p. 290. c. 2.
- Callice fatto a vite. ibidem.
- Callice quando di nuouo s'inora. 291. c. 2.
- Callice quando li si danno alcuni colpi se resta disacrato. ibidem.
- Calciamenti deue hauer il sacerdote quãdo dice messa. p. 292. c. 1.
- Casi reseruati quali siano, e chi possa riseruarli. p. 654. col. 1.
- Casi reseruati non tutti sono necessarij riseruarli. ibid. col. 2.
- Casi si possono riseruar da superiori, ma deueno esser mortali, & eterni. pag. 660. col. 1.
- Casi reseruati ò sono per legge, ò per ordine del superiore. ibidem, c. 2.
- Caso reseruato per incorrerci ci bisogna l'atto esterno, e consueto. p. 661. c. 1.
- Casi reseruati al Papa quali siano. p. 662. vsque 666. c. 2.
- Casi soliti a riseruarli da Vescoui. p. 667. c. 1.
- Chiesa non puol mutare, ne variare la materia de sacramenti. p. 26. c. 1.
- Chiesa s'intende tutto lo spatio interiore dal tetto sino al pavimento. p. 275. c. 2.
- Chiesa, altari, & instrumenti deueno esser consacrati. ibidem.
- Chierico se amministra le cose sacre se pecca. pag. 58. c. 2.
- Christo ha instituito la forma del sacramento, e quella si deue offeruare. p. 26. c. 2.
- Chrisma deue esser benedetto dal Vescouo. p. 174. col. 1.
- Chrisma deue esser nuouo. p. 176. c. 2.
- Cingolo perde la beneditione se si tronca. pag. 293. col. 1.
- Circoncisione è sacramento della legge scritta. p. 11. c. 2.
- Circõcisione ha hauto il suo principio nel tempo di Abramo. p. 11. c. 2.
- Circoncisione non appartiene alla legge della natura. ibidem.
- Circoncisione era comune al populo Hebreo, e descendenti da Abramo. ibidem.
- Circoncisione è succeduta alli sacramenti della legge naturale. ibid.
- Circoncisione per due cause fu instituita. p. 12. c. 1.
- Circoncisione rimetteua il peccato originale. p. 12. c. 1.
- Circoncisione fu instituita, acciò il populo eletto fusse distinto. p. 12. c. 1.
- Quello che non era circonciso non poteua saluarsi. p. 12. c. 2. Cir-

Tauola delle cose notabili.

- Circoncisione ordinata da Dio per rimettere il peccato originale. p. 12. c. 2.
- Circoncisione non era talmente necessaria, che l'huomo non potesse salvarsi. p. 13. c. 1.
- Circoncisione in quel tempo conferiua la gratia. p. 14. c. 1. p. 78. c. 2.
- Circoncisione obbliga tutti li descendenti da Abramo. p. 15. c. 1.
- Circoncisione si poteua far anco delle donne. pag. 15. col. 2.
- Circoncisione ordinata per reprimere il fomite della carne. 16. c. 1.
- Circoncisione si poteua fare in qualsiuoglia luogo. ibid.
- Circoncisione con che strumento si doueua fare. ibid.
- Circostanze agrauati, e diminuenti si deuono accusare. p. 389. c. 2. 396. c. 1.
- Circostanza sono accidenti che agrauano, e minuiscano il peccato. p. 402. c. 2.
- Circostanze sono di quattro, sorte, e quali. 403. c. 1.
- Circostanze diuerse, che rendono inualida la confessione da parte del sacerdote. pag. 452. c. 2.
- Confessione amministrata da scomunicato vitando è inualida. p. 46. c. 1.
- Confessione amministrata da scomunicato tolerato è valida ibidem.
- Confessore amministrando con peccato mortale pecca mortalmente. p. 60. col. 2.
- Confessione non si ricerca per ricevere il Battesimo. p. 93. c. 2.
- Confessione per piu cause puol farsi per segni, e scritture. p. 459. c. 1.
- Confessione, e comunione auua tralasciata è trasgressione di dui precetti. p. 487. c. 1.
- Confessione preuenuta soddisfa al precetto ne pericoli. p. 491. c. 1.
- Confessione non intiera per proprio difetto non soddisfa al precetto. p. 492. c. 1.
- Confessione sacramentale è vn' accusatione de peccati fatta al sacerdote. pag. 379. col. 2.
- Si dice voluntaria accusatione perche il penitente vi concorre con atto esterno.
- Si dice secreta perche nessuno è tenuto a farla palese.
- Si dice fatta al sacerdote, perche questo è il vero ministro. p. 380.
- Si dice de peccati perche questi si accusano, e non la virtù. ibid.
- Si dice de peccati propri perche li peccati d'altri non si deuono raccontare. pag. 381. c. 2.

Tauola delle cose notabili

- Si dice per ottener la remissione, perche quello è l'effetto della Confessione. p. 382. c. 1.
- Confessarsi con intentione cartiua di indurre a peccato il Confessore non è confessione. 382. c. 1.
- Confessarsi da dui confessori per mantenersi con l'ordinario in buona fama, pag. 386. c. 1.
- Confessarsi di minor, ò maggior numero de peccati. p. 447. c. 1.
- Confessarsi de peccati dubbij. ibidem.
- Confessarsi d'vn peccato solo veniale. ibidem.
- Confessione coprirla si puol rendere inualida. 391. c. 1.
- Confessore deue eleggersi idoneo di buona vita. pag. 392. c. 1.
- Confessione intiera è valida. p. 395.
- Confessione nõ intiera puol essere inualida. 463. col. 1. 444. c. 2.
- Confessore puol ordinare per giuste cause che possa far fare ad altri la penitenza. p. 534. c. 2.
- Confessore puol parlar fuor di confessione col penitente delle cose vditte da lui. pag. 550. c. 1.
- Confessore ò Parocchiano non puol negare, ne comunione ne matrimonio per cose vditte in confessione. 554.
- Confessore non puol parlare de cose publiche vditte in confessione. 568. c. 1.
- Confessore in diuersi casi nõ è tenuto al sigillo. pag. 570. c. 1.
- Confessore è obligato a tener celato il peccato del complice. p. 571. c. 1.
- Confessore tre cose deue hauere cioè potestà, scienza, e prudenza. p. 544. col. 1. & 641. 648.
- Confessore puole obligare il penitente alla satisfazione anco de peccati veniali. p. 637. c. 1.
- Confessore deue hauere tanta scienza che sappia discernere il veniale dal mortale. p. 642. c. 1.
- Confessore quali cose è necessario che sappia. p. 642. & 643. c. 2.
- Confessore ne casi difficili puole assoluere il penitente. p. 643. c. 2.
- Confessore non deue d'ogni peccato farne esplicitamente giudicio. p. 444. c. 1.
- Confessione fatta a confessore ignorante sotto buona fede. p. 445. c. 1.
- Confessione fatta de peccati dubbij, è valida. ibidem c. 2.
- Confessore non deue permettere si manifestano complici. p. 446. c. 1.

Con-

.Tauola delle cose notabili.

- Confessore** nõ deue mostrar fdegno de peccati sentiti in confessione. p.649. c.2.
- Confessore** deue dissimulare doue vi è ignoranza. pag. 650. c.1.
- Confessore** deue assoluere il penitente mentre non vi è legitimo impedimento. p. 651. c.1.
- Confessore** che tiene authorità generale puol assoluere da censure. p.692. c.2.
- Circostanze** quando, e quali si debbano accusare. pag. 404. 408. & 436.
- Circostanza** che aggrauano ò sminuiscono li peccati sono sette. p.410. c.1.
- Circostanza** che muta specie deue accusarsi. p. 425.
- Circostanza** di virginità nell'atto carnale deue accusarsi. 412. c.1.
- Circostanze** che rendano inualida la cõfessione. p.444. vsq. 452.
- Conditions** necessarie per la vera confessione sono sedeci. p.384. c.1.
- Congruenza** del battesimo perche sia stato instituito. p.122. c.1.
- Congruenza** dell'Eucaristia perche sia stata instituita con pane, e vino. p.197. c.1.
- Confirmatione** che cosa sia. p.171. c.2.
- Confirmatione** non è talmẽte necessaria. p.172. c.1.
- Confirmatione** solo. la puole conferire il Vescouo. pag. 183. c.2.
- Confirmatione** perche si da la guanciata. p.187. c.1.
- Confirmatione** apporta tre effetti. p.188. c.1.
- Compare** non sono necessarij nel battesimo. pag. 161. col.2.
- Cõmunione** prohibita auanti qualsiuoglia cibo. p.221.
- Communione** si deue amministrare a chi la domanda. p.140. c.2.
- Communione** si deue far la pasqua. p.301.
- Communione** non facendo si la pasqua. p.303.
- Communione** se si possa anticipare. p.305.
- Communione** quanto tempo si conferua sotto le specie. p.306. c.2.
- Consenso** non è necessario ne figlioli. pag. 113. c.1.
- Consenso** e necessario nelli adulti. ibidem.
- Contritione, e Confessione** sono parti essenziali della penitenza. p.333. c.1.
- Contritione** senza confessione almeno in voto non basta. p. ibidem.
- Contritione** è vn dolore dell'animo con detestatione. p.355. c.1.
- Contritione** è vna durezza di cuore che con la penitẽza si ammollisce. ibid. c.2.

h Con-

Tauola delle cose notabili

- Contrittione si chiama dolore perche è causa del dolore. p. 353. c. 1.
- Contrittione nasce dall'amor verso Dio da cui riceue il suo valore. p. 354. c. 1.
- Contrittione vera ricerca l'atto positiuo. ibidem. c. 2.
- Nella contrittione basta vna vniuersale detestatione . p. 355. c. 1. & 500. c. 2.
- Ogni contrittione è sufficiente per rimettere qualsiuoglia peccato. p. 356. c. 1. & 501. c. 1.
- Contrittione quanto più è maggiore, più leua la pena . p. 357. c. 1.
- Contrittione al penitente sono lasciar il peccato, & perseverare nel bene. pag. 358. c. 2.
- Contrittione differisce dall'attrittione, e la sua causa . p. 364. c. 2.
- Contrittione, è dolor perfetto. attrittione imperfetto . ibidem .
- Contrittione consegue la gratia solo col sacramento in voto, l'attrittione in re . pag. 365. c. 1.
- Contrittione, e confessione al penitente sono essenziali per esser giustificato. p. 378. c. 2.
- Copula coniugale. p. 281. & sequentibus.
- Corporale, & altri ornamenti si possono benedir da superiori. pag. 260.
- Corporale perche tocca il corpo di Christo si benedice. p. 292. c. 1.
- Croce è necessaria sopra l'altare per dir messa. pag. 267. col. 2.

D

- D**elitto fatto in mia presenza tantum se sono obbligato vitarlo. p. 245.
- Delitto come si possa chiamar publico. p. 243.
- Deprecatione . Mescreatur tui, &c. non è necessario aggiungerlo. p. 577. c. 2.
- Desiderio di contrittione senza il suo effetto non è buona attrittione . p. 365. col. 2.
- Detestare il peccato con dolore imperfetto è sufficiente attrittione. pag. ibidem. col. 1.
- Diacono se pecca amministrando con peccato mortale p. 53. c. 2.
- Differenza tra li sacramenti antichi, e nuoui. p. 78. c. 2.
- Differenza fra la satisfactione, e opere buone. p. 523. c. 2.
- Differenza fra il sigillo sacro, e secreto humano. p. 552. & 563. c. 2.
- Digiuno naturale consiste da mezza notte all'altra mezza notte. p. 219.
- Digiuno si rompe quando la sera si pone vn confetto, e dura passata mezza notte. p. 221.
- Di-

Tauola delle cose notabili.

- Digiuno è opera satisfattoria efficace.** p. 505. c. 1.
- Dispositione che si ricerca nel recipiente per riceuer la gratia.** p. 83. c. 1. & p. 89.
- Dispositione vna consiste nell'intelletto, e l'altra nella volunta.** ibidem.
- Dispositioni che si ricercano per riceuer li sacramenti.** p. 95. c. 2.
- Dispositione necessaria per riceuere il battesimo.** p. 94.
- Dispositione necessaria nel martirio.** p. 113. c. 2.
- Dispositione dell'adulto necessaria per riceuer il battesimo.** p. 114. c. 2.
- Dispositioni necessarie all'adulto per riceuer il battesimo.** p. 164. c. 1.
- Dio ha fatto più conto della passione di Christo, che dell'offesa di nostri peccati.** p. 101.
- Dispensa di Confessione come possa farsi dalla Chiesa.** p. 469. c. 1.
- Dispensa di Confessione puot farsi dal Papa** ibidem. c. 2.
- Dolore del penitente deue esser formale nõ virtuale.** p. 345. c. 2.
- Dolore del peccato veniale deue esser formale.** p. 346. & 477. c. 2.
- Dolore naturale del peccato, è valido per il sacramento.** p. 348. c. 2.
- Dolore naturale del peccato non conferisce la gratia.** p. 349. c. 2.
- Dolore e tristezza del cuore sono effetti della contritione.** p. 351. c. 2. & 461. c. 2.
- Dolore del penitente deue esser volontario, e libero.** p. 352. c. 2.
- Questo dolore si cagiona nella volunta mentre l'intelletto apprende il peccato.** ibidem.
- Dolore del penitente deue esser per l'offesa che si fa à Dio.** p. 353. c. 1.
- Dolore del penitente deue esser maggiore de peccati maggiori.** p. 357. c. 1.
- Dolerfi per timor della pena, e per farne penitenza, è buono, e sufficiente.** p. 361. col. 1.
- Dolore per timor della pena come fine prossimo è buono.** ibidem.
- Dolore che non e sopra ogni detestatione è sufficiente col sacramento per la gratia.** p. 362. c. 1.
- Dolore senza proposito lasciar il peccato non è valido.** p. ibidem. & p. 377. c. 1.
- Dolore del peccato per fine dishonesto non è buona attritione.** p. 366. c. 2.
- Dolore de peccati deue essere vniuersale.** ibidem.
- Dolore de peccati deue essere anco de scordati.** pag. 367. c. 1.

Tavola delle cose notabili

- Dolore de peccati veniali non è necessariò sia vniuersale. p. 593. c. 1.
- Donne come si saluauano nella legge vecchia. p. 14. col. 1.
- Donna se puole amministrare all'Altare. p. 321. c. 1.
- Doùe deue confessarsi quello che tiene due habbitationi. p. 624. c. 1.
- Dubbitare se il sacramento sia valido per causa di materia dubbia p. 40. c. 1.
- Dubbio d'esserfi confessato del peccato mortale, è bene confessarsene. p. 321. c. 1.
- E
- E** Go parola della forma dell'assolutione non è necessaria. pag. 612. & 620. col. 1.
- Effetti che producano li sacramenti. p. 74. c. 2.
- Effetto dell'Eucaristia quando reuiuisca. p. 99. c. 2.
- Elemosina e opera più satisfattoria dell'oratione, e digiuni. p. 504. c. 2.
- Elemosina contiene in se l'oratione, e digiuno. p. 505. col. 1.
- Electione del Confessore chi la possa fare. p. 612. & 620. col. 1.
- Electione di Cōfessore richie de giurisditione proptia. p. 615. c. 1.
- Electione di Confessore dura anco dopo morte di chi la concedette. p. 620. c. 2.
- Errore commesso dal Sacerdote in confessione non si puole manifestare. pag. 551. c. 2.
- Esempio è più efficace che la parola. p. 57. c. 2.
- Esame di cōscienza è necessaria al penitente. pag. 695. col. 1.
- Estrema vntione si puol dar a pazzi. p. 319. c. 2.
- Età nella quale l'huomo è obligato alla communione. p. 296. c. 2.
- Età obligata all'offeruanza de cibi. p. 298. c. 1.
- Età che comincia l'vso di ragione. p. 298. c. 2.
- Eucaristia fu instituita da Christo la notte della sua passione. p. 191. c. 1.
- Eucaristia quando produca la gratia. p. 84. c. 2.
- Eucaristia molto più degna della penitenza. p. 99. c. 1.
- Eucaristia non si deue fare nel fermentato. p. 195. c. 2.
- Eucaristia più presto si deue lassare che farla nel fermentato. p. 196.
- Eucaristia consiste nel corpo, e sangue di Christo. p. 197. c. 1.
- Eucaristia se siano necessarie tutte le parole. p. 205. c. 1.
- Eucaristia solo il sacerdotè n'è ministro. p. 206.
- Eucaristia se si puol dar a pazzi. p. 318. c. 1.

Eu-

T'auola delle cose notabili.

Eucaristia si deue riceuere in gratia. p. 320.

Eucharistia se si puol amministrare da altri che dal Sacerdote. p. 322.

Se il Diacono, e se il Laico. ibidem.

Eucaristia se la possa pigliare l'apestato, & il facetedote da se stesso. p. 325.

F

Facultà de prelati per eleggerli Confessore. p. 614. col. 1.

Facultà de Confessori non è in tutti vguale. p. 652.

Fede necessaria per la nostra salute. p. 63. c. 2.

Ferito, o infermo che non puol finir la Confessione si deue assoluere. p. 399. c. 2.

Ferito o infermo agrauato per segni di coutritione li si puol dar l'assolutione. p. 400.

Figlioli nati, & educati da Christiani non si deuono batizzare. p. 41. c. 1.

Figlioli presi da Barbari, o a infideli se si dubbitasse. p. ibidem.

Figlioli trouati in abandono si deuono batizzare sotto conditione. ibidem.

Figlioli martirizzati per amor di Christo sono martiri. p. 110. c. 1.

Figliolo infermo giunto all'

vso di ragione se si deue batizzare. p. 299. c. 2.

Figlioli hanno l'vso di ragione quando discernano il bene dal male. p. 467. c. 2.

Figlioli prima delli 12. o 14. anni non possono esser puniti con la pena stessa. pag. 468. c. 1.

Eine per il quale si è peccato se muta specie deue accusarsi. p. 424. c. 1.

Fomite più facilmente si remetteua nelli circoncisi che ne gl'altri. p. 12. c. 1.

Forma instituita da Christo de sacramenti si deue obseruare. p. 26. c. 2.

Forma se variasse accidentalmente valeria. p. 27. c. 1.

Forma come si varia accidentalmente, o materialmente. ibidem.

Forma del Battesmo si puol proferire col proprio Idioma. ibidem.

Forma de sacramenti si puol variar in sei modi. p. 27. c. 2.

Forma con parole Equiuoche se valeria p. 32. c. 1.

Se pecca il ministro seruendosi ne sacramenti di forma dubbia. p. 38. c. 1.

Forma si deue proferir tutta da vn ministro. p. 42. c. 1.

Forma del Battesmo. p. 13. c. 1.

Forma dell'assolutione in che consiste. p. 576. c. 2.

Forma dell'assolutione varia dall'vso della Chiesa è pecca-

Tauola delle cose notabili.

- cato mortale. pag. 586. c. 1.
Forma dubbia non deue seruire, è si pecca mortalmēte. p. 587. c. 1.
Forma dall'assolutione in dui modi si puol vsare. p. 587. & 588.
Forma dell'assolutione con cōditione de futuro, e inualida. p. 589. c. 1.
Furto attratto per bocca di diuerse viuande se rompe il digiuno. p. 249.
Furto fatto in Chiesa in tre modi douenta sacrilegio. p. 427. & 428.

G

- G**ielo, ò giaccio, ò neue non sono materia atta per il battesimo. p. 25. c. 2.
Giudice deue dar tempo al condannato che si possa confessare. p. 100. c. 2.
Giudice puol differir la morte al reo dui, ò tre giorni che si confessa. p. ibidem.
Giudice non puole liberar assolutamente il reo. pag. ibidem.
Giudice che ha notitia d'vn delitto per via di cose di confessione deue assoluerlo. p. 594. c. 1.
Giudici superiori non tutti possono reseruarli casi. p. 653. c. 2.
Giurisdittione necessaria al Confessore, è di tre sorte. p.

597. & 598. col. 1.
Giurisdittione ordinaria tre ministri la possedano, pag. 598. 599. c. 1.
Giurisdittione al Papa, si conferisce da Christo, p. 598. c. 2.
Giurisdittione Episcopale se sia ius diuino, ò humano, p. 599.
Giurisdittione ordinaria delegata, è iure concessa, qual siano, p. 909. c. 1.
Giurisdittione semplicemente necessaria al Confessore, deue hauere due conditioni, p. 610. c. 1.
Gratia ex opere operato si conferisce ex vi sacramenti, pag. 75. c. 1.
Gratia si conferisce da tutti li Sacramenti, ex opere operato ibid.
Gratia primaria, e secondaria, qual sia, p. 79. c. 2. p. 90. c. 1.
Gratia si causa in quell'istante intrinseco quando la materia, p. 83. c. 2.
Gratia si conferisce nell'ultimo instante, che si compisce il Sacram. p. 85. c. 1.
Gratia, che si riceue leuata la fittione, p. 100. c. 1.
Gratia è cosa soprannaturale, d. 370. c. 1.

H

- H**eresie, ò altri gravi delitti saputi in Confessione non possono reuelarsi, pag. 471.
Heresia, ò altri gravi delitti, come possono auertirsi per ouiar-

Tauola delle cose notabili.

- oniatti, p. 472. c. 1.
- Hora di d.r. Messa, p. 210.
- Hostia quando si attacca al palato, o restasse nel fondo del Calice, p. 231. c. 1.
- Hostia, che quasi nel fine della Messa si troua, il Sacerdote la deus sumere, p. 231. c. 2.
- I
- I** Ncesto, e sua declaratione, p. 429. c. 2.
- Incesto, è di molte specie, & il grado è necessario accusarlo in Confessione, p. 430. & 432.
- Incenso vtitato dalla Chiesa, p. 439.
- Infermo deue communicarsi à digiuno se non vi è pericolo, p. 227. c. 1.
- Infermo si puol comunicare per viatico non digiuno, ibidem.
- Infermo si puol comunicare per viatico ogni volta, che l'infermità variasse, ibid.
- Infermo se si comunica dopò il viatico deue esser digiuno, ibidem.
- Ignoranza inuincibile non inuvalida la Confessione, p. 377. c. 2.
- Ingratitudine verso Dio non è necessario accusarla, p. 420. c. 2.
- Ingiuria fatta à persona qualificata è circostanza agrauante p. 425. c. 2.
- Ingiuria fatta à diuersi deue accusarsi, 426. c. 1.
- Infideli Cathecumeni non sono obligati alla Confess. p. 474. c. 1.
- Intentione del ministro è necessaria ne Sacramenti, p. 27. c. 1.
- Intentione non è vna stessa cosa con l'attentione, p. 66. c. 1.
- Intentione è atto di volontà, ibidem.
- Intentione è atto libero, ibid.
- Intentione di far il Sacramento consiste principalmente nella volontà, ibid.
- Intentione di tre sorte attuale, habitualé, virtuale, ibid.
- Intentione attuale continua, sempre in tutta l'attione, ibidem.
- Intentione habituale è quella che si fa alcuna cosa per l'habito già fatto. p. 67. c. 1.
- Intentione virtuale è quella, che dura virtualmente, ibid.
- Intentione di due sorte assoluta, è conditionata qual siano, p. 67. c. 2.
- Intentione attuale non è necessaria se bene sufficiente, p. 68. c. 2.
- Intentione habituale non è sufficiente, ibid.
- Intentione virtuale necessaria è bastante, ibid.
- * Intentione necessaria per li Sacramenti, p. 71. c. 1.
- Intentione necessaria di quello, che riceue il Sacram. p. 72. & 88. c. 1.
- Intentione de figlioli supplisce la Chiesa, p. 89. c. 1.

Co-

Tauola delle cose notabili.

Così ancora à pazzi, e furiosi,
ibidem.

Se il ministro intendesse far il
battesmo con la trina im-
mersione non valeria farne
vna.

Interprete è tenuto al sigillo
della Confessione, p. 483. c. 1
& 559. c. 1.

L

L Aico non è obligato al
sacro sigillo, p. 560. c. 1.

Laico come possa per necessità
Confessare, mà non assoluere,
p. 639. c. 1.

Lasciare di volersi battere cō
speranza del martirio non è
vero martire, p. 112. c. 1.

Lasciare vn peccato mortale
nella Confessione è circo-
stanza agrauante, p. 396. c. 1.

Lasciar la messa in giorno di
festa è vn sol peccato, p. 422.
c. 1.

Licenza data dal penitente al
Sacerdote di riuelar la sua

Confessione deue esser lib-
bera, p. 548. c. 2.

Licenza data di riuelar la Con-
fessione non basta, che sia
presunta, p. 549. c. 2.

Licenza di poter parlar di cose
sentite in Confessione puol
dimandarsi, p. 555. c. 2.

Licenza di poter parlar per cau-
sa vrgente, deue concedersi
dal penitente, p. ibid.

Luoco necessario per dir mes-
sa, p. 216.

Lumi necessarij per dir messa,

p. 268. c. 1.

Lume di che materia sia neces-
sario, p. ibid.

M

M Artirio non è sacramen-
to, quantunque alle vol-
te sia battesimo, p. 110. c. 2.

Martirio se non suppone la ca-
rità non vale, p. 115. c. 1.

Martirio è atto perfettissimo di
virtù, al quale Dio hà dato
gran priuilegi, p. 112. c. 2.

Martirio non ricerca dispositio-
ne, mà solo volontà di mo-
rire, p. ibid.

Martirio de Santi PP. è antipo-
sto al battesimo, p. 116. c. 1.

Martire non è necessario, che
sia in gratia, p. 116. c. 2.

Mamma deue sapere tutte le
cose necessarie per il bates-
mo, p. 162. c. 1.

Materia del sacramento qual
sia, p. 24. c. 2.

Materia, & forma, sono parti
necessarie per il sacramento,
p. 23. c. 2.

Materia prossima, e remota di
ciaschedun sacramento qual
sia, p. 25. c. 1.

Se pecca il ministro seruendosi
di materia dubbia, p. 38. c. 1.

Pecca quantunque fusse più
probabile, p. 39. c. 1.

Matrimonio vale con la presen-
za dello scomunicato, pag-
44.

Matrim. fù dato in officio della
natura, e remedio della con-
cu-

Tauola delle cose notabili.

- capiscenza, p. 9. c. 1.
- Materia** in più modi si puol considerare, p. 336. c. 1.
- Materia del sacramento della penitenza** di due sorte, pag. 336. c. 2.
- Materia dubbia** in confessione si puol assoluere sotto conditione, p. 343. c. 1.
- Materia prossima del sacramento della penitenza**, sono contritione confessione, e satisf. p. 344. c. 2.
- Messa detta da sacerdote cattiuo**, p. 207. c. 3.
- Messa cominciata**, non si deue lassare, p. 209. c. 1.
- Messa dirla prima di matutino** se si pecca, p. 111.
- Messa non si deue dire** se non digiuno, p. 219. c. 1.
- Messa non si deue lasciare** quando è cominciata, p. 230. c. 2.
- Messa si deue dire detto matutino**, p. 236.
- Messa se si puol dir fuori della Chiesa**, p. 261. c. 2.
- Messa non si puol dir in mare**, ibid.
- Messa vi è necessario l'altare**, p. 264. c. 2.
- Messale necessario per dir messa**, p. 267.
- Messa non si puol dir senza ministro**, p. 270. c. 2.
- Messa si deue celebrare secondo il rito del messale**, p. 271. c. 2.
- Messa non si deue dire in Chiesa polluta**, p. 286. c. 2.
- Messa con licenza del Vescouo** si puol dir in Chiesa polluta, p. 287.
- Messa corrente per sodisfare alla messa votina**, p. 311.
- Messa se più gioua de requie** per li defonti, che altra, pag. 313.
- Se il sacerdote riceue maggior gratia**, che il laico nella Comunione, ibidem.
- Se per comunicarsi sub vtraque specie** si riceua maggior gratia, p. 314.
- Ragioneuolmente la Chiesa** hà ordinato, che il laico si comunica solo sotto vna specie, p. 317.
- Ministro, che amministra Sacramenti** si puol considerari in doi modi, p. 44. c. 1.
- Ministro deue hauer l'autorità**, e potestà. ibid.
- Deue hauer la bontà**, in che modo sia necessaria, ibid.
- Se pecca il ministro amministrando con peccato mortale**, p. 45. c. 2. p. 5. c. 2.
- Ministro tristo**, quando amministra inualidamente, p. 46. c. 1.
- Ministro scomunicato vitando se amministra validamente**, ibid.
- Ministro, che amministra degnamente**, è obligato à procurar li mezzi, p. 49.
- Ministro, che batezza solennemente**, se pecca, p. 51. c. 1.
- Ministrar il battesimo per necessità**, non pecca amministrando.

Tauola delle cose notabili!

- strandolo con peccato, p. 52. c. 1.
- Ministro nõ opera in virtù propria, p. 65. c. 1.
- Ministro de Sacramenti deue effer Sacerdote, p. 64. c. 1.
- Ministro nel battezzare mentre infonde deue proferir le parole, p. 160.
- Ministro, che battezza deue toccare, p. 160.
- Modo da offeruarsi nel confessare il penitente, p. 349. c. 1.
- Modo di confessarsi quando nõ si ricorda del numero de peccati, p. 397. c. 1.
- Modo di conoscere il peccato, quando muta specie, p. 405. c. 2.
- Modo nella copula tra coniugi non è necessario accusarsi, p. 433. c. 1.
- Modo di reiterar la confessione inualida, p. 450 & 491.
- Modo da tenerli dal penitente, quando non puole accusarsi d'vn peccato, p. 454. c. 1.
- Modo da confessare vn peccato, che non si ricorda, p. 646. c. 1.
- Modo, che deue tener il Confessore, quando il penitente non hà fatto la preparatione, p. 648.
- Modo, che deue tener il Confessore, quando il penitente, ò lui nõ hà facultà d'assoluerre, p. 676. c. 2.
- Modo, che deue tener il Confessore, quando assolve da vn caso senza facultà, pag. 677. & 678.
- Modo, che deue tener il penitente in esaminarsi, p. 693. & 694.
- Modo di accostarsi il penitente al Confessore, p. 696. c. 1.
- Modo col quale il penitente deue spiegar li peccati suoi, p. ibid. c. 2.
- Modo di accusarsi de peccati commessi contro il decimo commandamento, p. 696.
- Modo di accusarsi contro li 5. precetti, p. 703.
- Modo di accusarsi de sette peccati mortali, p. 706.
- Modo di accusarsi de peccati in Spirito Santo, p. 707. c. 1.
- Modo di accusarsi, chi si confessa spesso, p. 711. c. 2.
- Mormoratione fatta in presenza di molti, p. 426. c. 2.
- Muto, & altri impotenti possono confessarsi con segni, e scritture, p. 79. c. 2.
- Morire per la fede di Christo, ò in suo odio, è martirio, p. 112. c. 1.
- Matrimonio contratto con peccato mortale, è peccato, p. 62. c. 1.

N

Necessaria vna cosa puol essere in quattro modi, p. 19. c. 2.

Non è necessario d'ogni peccato hauerne special dolore, basta vna generale, p. 501. c. 2.

No.

Tauola delle cose notabili.

Notitia di qualsiuoglia cosa, saputa in Confessione oblige al sigillo, p. 564. c. 1.

Nonitij godono i privilegij de' professi della Religione, pag. 608. c. 2.

Numero de peccati, specie, e circostanze de uono accusarsi distintamente in Confessione, p. 396. c. 2.

Q

Qbligò del peccatore è pentirsi de peccati nell'amministrare, ò riceuere il Sacramento, p. 373. c. 2.

Obbligò della moglie è sempre & in ogni modo rendere il debito, p. 433. c. 2.

Obbligazione puole alle volte lasciarsi senza peccato, pag. 454. c. 1.

Obbligò del penitente in obbedire il Confessore, pag. 463. c. 2.

Obbligò di confessarsi, dopo arriuato all'anni della discretione, ibid. c. 2.

Obbligò di ogni Christiano di confessarsi vna volta l'anno, p. 472.

Obbligò di confessarsi è solo vna volta l'anno de peccati mortali, p. 473.

Obbligò d'ogni Christiano di riconoscere ogn'anno il suo Pastore, p. 476. c. 2.

Obbligò dell'annua Confessione, è la Quadragesima, con

altre opinioni, p. 490. c. 1.

Obbligò del Confessore è di obbligare il penitente alla restituzione, altrimenti pecca, p. 495. c. 1.

Obbligò del Confessore in amministrare li Sacramenti non sempre, e quando, p. 496. c. 1.

Obbligò del penitente è esaminar la sua coscienza auanti la confessione, p. 501. c. 1.

Obbligazione di confessarsi per far l'Eucaristia, e per riceuerla, p. 5. c. 1.

Opinione probabile in occorrenza de peccati dubbij si puol seguire, p. 341. c. 2.

Opinione probabile, mà non necessaria è, che il peccatore debba pentirsi, p. 373. c. 2.

Opinione probabile di potere assoluere vn moribondo per sola relatione, p. 401. c. 1.

Opere buone anco per obligò possono imponersi alle volte per penitenza, p. 510. c. 2. & 511. c. 2.

Opere satisfattorie di trè sorti, orationi, digiuni, & elemosine, p. 504. c. 1.

Opere buone anco per obligò sono da Dio accettate in satisfatione de peccati, ibid. c. 1. 610.

Opere buone per altro obligate non pecca il Confessore imponerle per penitenza, pag. 512. c. 2.

Opere buone nella poca penitenza, e bene inguangerle al

Tauola delle cose notabili

- penitente per remissione de peccati, p. 515.
- Opinioni contrarie, e probabili,** quando vn penitente non vuole accettar la penitenza, p. 539. c. 2.
- Opinioni probabili se vno trouata vn carta de peccati sia obbligato al sacro sigillo,** p. 572.
- Opinione probabile se il semplice Sacerdote possa assolvere da veniali,** p. 632. vsque ad 639.
- Opinione probabile se vn penitente possa esser assoluto da casi reseruati,** p. 669. c. 1.
- Opinione probabile,** che vn Sacerdote douendo per necessit  dir messa possa esser assoluto, p. 679.
- Oratione   opera satisfattoria,** p. 509. c. 2.
- Ordinario comprende anco i Prelati, e Prouinciali,** p. 606. c. 1.
- Ordinarsi la primat sura,   peccato,** q. 173. c. 1.
- Orationi,** che deue dir il Sacerdote mentre si veste per dir messa, p. 257. c. 2.
- Se pecca il Sacerdote non le dicendo,** p. ibid.
- P**
- P**adre,   madre non puol forzar alla Confessione, m  effortare, p. 393. c. 1.
- Papa   obbligato alla Confessione,** p. 472. & 612.
- Parochiano   obbligato   vfar diligenza,** che li sudditi si battezzano, p. 47. c. 2.
- Parochiano battizzando con peccato mortale pecca grauemente,** ibid.
- Parocho battizzando per officio,** deue vfar tutte le solennit  solite, p. 147. c. 1.
- Parochiano,** che non volesse battrizare senza esser pagato, p. 159. c. 2.
- Particole restate al Sacerdote,** dop  la Communione, pag. 232. c. 1.
- Patena resta dissacrata,** quando sar  notabilmente rotta, p. 290. c. 2.
- Parochiani,   curati non possono dar licenza ad altri di Confessare,** p. 600. c. 2.
- Parochiani,   Vicarij de Vescoui non possono chiamarsi Prelati,** p. 614.
- Parochiano in occasione di viaggio puol confessare li suoi sudditi,** p. 614.
- Parochiano assistendo al matrimonio non pecca mortalmente,** p. 61. c. 2.
- Passione f  accettata da Cristo nella sua Concettione,** p. 102. c. 1.
- Pasqua si deue comunicare,** p. 303. c. 2.
- Peccato se sia graue,   legiero si conosce dalla trasgressione,** p. 39. c. 2.
- Peccati quantunque grauissimi**

Tauola delle cose notabili.

- si** si remettano tutti nel
 battesimo, p. 167. c. 2.
- Peccato originale non puol**
 esser materia della penitē-
 za, p. 339. c. 1.
- Peccati commessi auanti il**
 battesimo nō possono esser
 materia del Sacramento,
 ibidem c. 2.
- Peccato veniale è materia**
 remota sufficiente, non ne-
 cessaria, p. 340. c. 2. 593. c. 1.
- Peccato veniale dubbio puo-**
 le esser materia necessaria,
 p. 341. c. 1.
- Peccati veniali non sono ne-**
 cessarij confessarli, ibidem
 col. 2.
- Peccato dubbio non puol**
 esser materia per la peni-
 tenza, p. 343. c. 1.
- Peccato vna volta cōfessato**
 puol esser materia suffi-
 ciente, p. 389. c. 1.
- Peccatore, benchè sēpre do-**
 uesse detestare il peccato,
 non è obligato, p. 371. c. 1.
- Peccatore nō deue compia-**
 cerfi del peccato commef-
 so, p. 372. c. 1.
- Peccato mortale dubbio, de-**
 ue confessarsi, p. 396. col. 1.
 478.
- Peccati mortali deuono dirfi**
 tutti à vn Confessore , p.
 398. & 478. c. 1.
- Peccato mortale lasciato per**
 malitia , rende inualida la
 Confessione, p. 444. c. 2.
- Peccati è lecito confessarli**
 in publico , e per intérpre-
 te, p. 482. c. 1.
- Peccato mortale commesso**
 dopò l'obbligo dell'annua
 confessione, deue cōfessar-
 si, p. 483. c. 2.
- Peccato racordato fatta l'an-**
 nua confessione, deue con-
 fessarsi, p. 484.
- Peccati più graui deuono**
 riseruari, p. 652. c. 1.
- Peccato reseruato, scordato**
 in confessione, fatta à Cō-
 fessore semplice remane
 reseruato, p. ibidem.
- Peccato scordato in confes-**
 sione reseruato in tempo
 di Giubileo non remane
 reseruato, ibid.
- Peccati reseruati confessati**
 inualidamente in tempo
 di Giubileo non possono
 esser assoluti, p. 687.
- Peccati reseruati inualida-**
 mente confessati à Prelati
 fuor di Giubileo non re-
 stano reseruati, p. ibid.
- Penitenza amministrata da**
 ministro tristo puol esser
 inualida, p. 39. c. 2.
- Penitenza , e Battesimo pro-**
 ducano , e conferiscano la
 prima gratia, p. 81. c. 1.
- Penitenza, e battesimo posso-**
 no produr la seconda, pag.
 82. c. 1.
- Penitenza sempre è stata ne-**
 cessaria per la salute , p. 92.
 col. 2.
- Penitenza detta seconda ta-**

Tauola delle cose notabili.

- uola dopo il naufragio .
p. 330. c. 1.
- Penitenza è necessaria dopo
il peccato. p. 331. c. 2.
- Penitenza in voto rimette
il peccato mediante la cō-
tritione. *ibidem.* c. 2.
- Penitenza significa *penam te-
nere*, cioè punir sopra di sè
i peccati passati. *ibidem.*
- Penitenza necessaria necessi-
tate medij, & precepti . p.
334. c. 1.
- Penitenza instituita da Chri-
sto a lui solo conueniuu-
instituirla. p. 335. c. 1.
- Penitenza fu instituita da
Christo dopo la sua resur-
rectione. p. 336. c. 1.
- Penitente non deue fidarsi
dellè sue forze. p. 358. c. 2.
- Penitente puol trattare col
Confessore delle opere. p.
381. c. 2.
- Penitente conosciuta car-
nalmente 'quando sia cir-
costanza agrauante. pag.
432. c. 1.
- Penitenza amministrata con
peccato mortale è pecca-
to. *ibidem.* c. 2.
- Penitente è scusato dall'an-
nua confessione in più ca-
pi. p. 480. col. 1.
- Penitenze quali debbano
imporfi all'arbitrio de cō-
fessori. p. 504. c. 2.
- Penitenza è necessaria, &
obbligo imporfi dal Con-
fessore. p. 505. c. 2.
- Penitenza in tre capi puole
non imporfi dal Confesso-
re, e quando. p. 506. & 507.
col. 1.
- Penitenza giusta non accet-
tata esclude il penitente
dall'assolutione. p. 506. c. 1.
- Penitenza deuotamente fat-
ta è più satisfattoria d'ogn'
altra opera buona. p. 511.
col. 1.
- Penitenz e imposte non pos-
sono satisfarsi in tempò
che per altro ci è obligo .
p. 513. c. 1.
- Penitenza puole anco satis-
farsi in altro tempo non
assegnato dal confessore .
p. 516. c. 1.
- Penitenza deue farsi quanto
prima, e quando si pecca
non farla nel tempo assi-
gnato. p. 517. c. 1.
- Penitenza non è necessario
farla auanti la Comunio-
ne. *ibidem.* c. 2.
- Penitenza non è necessario
imporla auanti l'assolu-
tione, ma e bene. p. 518.
- Penitenza fatta in peccato
mortale è satisfattoria, ma
non meritoria. p. 520. c. 1.
- Penitenza fatta in peccato
veniale è meritoria. p. 521.
col. 2.
- Penitenza fatta in peccato
mortale lieua la gratia . p.
522. c. 1.
- Penitenza che non produce
il suo effetto, leuato il pec-
ca-

Tauola delle cose notabili.

- ato recupera la gratia.**
 p. 523. c. 1.
- Penitenza leua la pena tem-**
porale. p. 524. c. 1.
- Penitenza puol mutarsi, e di-**
minuirsi anco de casi re-
seruati dal Confessore in-
feriore. p. 525.
- Penitenza puol commutarsi**
per tre cause. p. 527. c. 1.
- Penitenza che si muta non**
ricerca reiteratione di cō-
fessione. p. 528. c. 2.
- Penitenza scordata richiede**
nuoua Confessione alme-
no de peccati più princi-
pali. p. 528. & 29.
- Penitenza non puol mutarsi**
da se stesso. p. 531. c. 1.
- Penitenza puol farsi satisfar**
da altri, ma con licenza
concessali. p. 532.
- Penitenza è di tre sorte.** pag.
 535. col. 1.
- Pena assignata a violatori**
del sacro sigillo. p. 547. c. 1.
- Penitente puol dar licenza**
al Confessore di riuclare
la sua Confessione. p. 548.
 col. 2.
- Penitente puol scriuere li**
suoi peccati. p. 591. c. 1.
- Penitente che nega hauer**
commesso vn peccato de-
ue esser assoluto. p. 669. c. 1.
- Penitente confessandosi nel**
Giubileo de reseruati con
intentione ademplir la
bolla. p. 690. c. 2.
- Penitente confessandosi nel**
giubileo de reseruati senza
intentione ademplire la
bolla. p. 691. c. 1.
- Penitente non puol dar giu-**
risditione al sacerdote so-
prali suoi peccati. p. 637.
 col. 2.
- Piffide deue esser benedetta.**
 p. 294. c. 2.
- Pollutione se farà in sogno;**
ò in vigilia non volonta-
ria. p. 279. c. 2.
- Pollution della Chiesa.** pag.
 276. c. 2.
- Pollutione sopra il tetto, ò**
in camera annessa alla
Chiesa. p. 280. c. 1.
- Pollutione leccita.** p. 281. Po-
 testà necessaria al Confes-
 sore di tre sorte. p. 596. c. 1.
- Pollution di Chiesa saputa**
in Confessione non puol
scoprirsi. p. 554. c. 2.
- Precetto di battezzarsi sem-**
pre obbliga. p. 112. c. 2.
- Precetto di dir messa digiu-**
no non è diuino. p. 224. c. 1.
- Precetto di comunicarsi**
in pericolo mortis. p. 225.
 col. 2.
- Precetto diuino preuale al**
precetto Ecclesiastico. p.
 236. c. 2.
- Precetto di confessarse, e cō-**
municarsi, è diuino, & Ec-
clesiastico. p. 469. c. 2.
- Precetto di comunicarsi**
vna volta l'anno, pag. 301.
 col. 2.
- Precetto di riceuer la comu-**
nio-

Tauola delle cose notabili.

zione dal proprio parrochiano. *ibidem.*

Il Pelegrino nella parochia doue si troua.

Il sacerdote doue dirà messa.

Habitanti nella Chiesa de Religiosi, doue loro habitano. p. 303.

Seruitori de Religiosi che non habitano ne monasterij.

Precetto della Confessione è distinto dalla Comunione. p. 486. c. 2.

Prelato puole assoluere il penitente da reseruati; lasciandolo li non reseruati. p. 672. col. 1.

Predicatore se pecca mortalmente predicando con peccato mortale. p. 57. c. 1.

Predicatore doueria esser sato. *ibidem.*

Preparatione che si deue far prima di dir messa. p. 256.

Preparatione che deue far l'adulto per riceuer li sacramenti. p. 92. c. 2.

Proposito di non più peccare basta che sia virtuale. p. 347. c. 1.

Proposito del penitente deue essere di mai più offendere Dio. p. 362. c. 2.

Proposito più presto di peccare che morire rende incapace d'assolutione. pag. 362. col. 2.

Prudenza necessaria al con-

fessore nella confessione. p. 498. c. 1.

Q

Q Vando non è leccito al penitente, tacer vn peccato, e circostanza. p. 454. col. 2.

Quando sia lecito al penitente farsi mutar la penitenza. p. 536. c. 1.

Quando pecca il penitente non satisfacendo la penitenza. p. 537. c. 2.

Quando possa il Confessore ributtar vno dalla comunione senza offender il sigillo. p. 568. c. 1.

Quello debba fare il Confessore quando troua vn penitente con casi reseruati. p. 667. c. 2.

R

R Acordarsi di maggior numero de peccati dopo la Confessione. p. 398. c. 1.

Regina di Scotia si comunicò da se stessa. p. 323. c. 1.

Regola d'imporre, e mitigar la penitenza. p. 510. c. 1.

Regola generale quando il penitente non puol satisfare alla penitenza. p. 514. col. 2.

Regola vniuersale al Confessore di mai riuelar la confessione. p. 552. c. 2.

Re-

Tauola delle cose notabili!

- Reliquie de santi se sono necessarie per la pietra sacra.** p. 290. c. 1.
- Religioso ne peccati carnali deue accusarsi se è professo, ò facerdote.** p. 440. c. 2.
- Restititione non occorre preceda l'assolutione.** pag. 494. c. 1.
- Retrattatione leccita al Confessore di consiglio malamente dato.** p. 495. c. 2.
- Religioso in tempo di giubileo puol confessarsi da ogni confessore approbato.** p. 605. c. 2.
- Rimedio per la salute de figlioli nello stato della natura.** p. 9. c. 2.
- Rimedio per la salute delli Adulti consistera nel sacrificio.** p. 10. c. 2.
- Riuelatione di confessione in vn sol caso è permessa.** p. 547. c. 2.
- Riuelatione de peccati veniali in specie offende il figlio, & è peccato mortale.** p. 565. c. 2.
- S**
- Sacerdote se pecca facendo l'acqua benedetta.** p. 58. c. 2.
- Sacerdote se pecca trasferendo l'Eucaristia.** ibid.
- Se tanti peccati commetta quante hostie distribuisce,** p. 59. c. 1.
- Sacerdote solo ministro dell'Eucaristia.** p. 206. c. 1.
- Sacerdote non puol dir messa non digiuno per communicar l'infermo.** p. 235. col. 2.
- Sacerdote, puol dir messa non digiuno per communicar se stesso per viatico.** ibidem.
- Sacerdote ò altro si puol communicar per viatico lo stesso giorno che si comunicò per diuotione.** p. 237.
- Sacerdote si puol communicar da se stesso.** p. 325. c. 1.
- Sacerdote se possa con parte della sua hostia communicar altri.** p. 326. c. 1.
- Se possa in giorno di festa dir messa votiuu.** p. 327. c. 1.
- Sacerdoti, ò superiori non possono priuar d'officio per cose sapute in confessione.** p. 552. col. 2.
- Sacerdote non deue mostrar sdegno al penitente, ne auertir di cose sentite in confessione.** p. 555. c. 1.
- Sacerdote fuor di confessione non puol riprendere, ò far altro de peccati sentiti in confessione.** p. ibidem. col. 2.
- Sacerdote puole in molte cose euitar il periculo scoperto in confessione.** pag. 556. col. 2.
- Sacerdoti regolari ammessi da lor superiori possono**
k
con-

Tavola delle cose notabili,

- confessare anco quelli d'a-
 liena Religione. p. 604. c. 1.
Sacerdote proprio ministro
 del sacramento della pe-
 nitenza. p. 610. c. 2.
Sacerdoti proprij confessori
 sono in quattro ordini di-
 uisi, e quali. p. 611. c. 1.
Sacerdoti scaplici non ap-
 probati non possono am-
 ministrare la confessione.
 p. 622. c. 1. 653. c. 1.
Sacerdoti confessori delega-
 ti in occasione di viaggi
 possono confessar li lor
 sudditi. p. 622. c. 2.
Sacerdoti non approbati in
 articolo di morte, o neces-
 sita possono confessare de
 cali referuati. p. 628. c. 2.
Sacerdote semplice non ap-
 probati non possono con-
 fessare in articulo mortis
 presente l'approbato. pag.
 629. col. 2.
Sacerdote semplice nō puo-
 le assoluere da peccati ve-
 niali si proua cō molte ra-
 gioni. p. 633. c. 1.
Sacerdote non ha giurisdic-
 tione di assoluere per leg-
 ge diuina. p. 638. c. 1.
Sacerdote che dubbita esser
 idoneo puol confessare
 per ordine del superiore.
 p. 642. c. 1.
Sacramento viene diuersa-
 mente interpretato. p. 1.
 col. 2.
Significa precetto, o coman-
damento. p. 2. c. 1.
Significa ministro. Significa
secreto. Significa gran se-
gno. ibidem.
Sacramento si piglia per al-
cuna cosa sacra. p. 2. c. 1.
Sacramento significa alcuna
cosa, per mezzo della qua-
le Iddio ci conferisce la
gratia. ibidem.
Sacramento diuersamente si
diffinisce da DD. p. 2. c. 2.
Perche si metta nella diffini-
zione quella parola visibi-
lis forma. p. 3. c. 1.
Sacramento è vn segno sacro
che significa, e causa cosa
sacra che santifica. p. 4. c. 1.
Sacramento infallibilmente
produce la gratia se non
troua obice. p. 4. c. 2.
Sacramento ci fa venir in
cognitione d'altra cosa di
quello che noi vediamo.
p. 5. c. 2.
Sacramenti perche Iddio
gl'habbia instituiti con se-
gni, e cose sensibili. p. 5. c. 2.
Sacramento della nostra leg-
ge in molte cose differisca-
no da quelli della legge
antica. p. 7. c. 2.
Sacramento se siano stati
auanti la legge Euangeli-
ca. p. 8. c. 2.
Sacramento è vn segno re-
memoratiuo della passio-
ne di Christo. p. 7. c. 1.
Sacramenti che furono nello
stato della natura. p. 9. c. 1.

Tauola delle cose notabili.

- Sacramenti della legge vecchia se sono stati Sacramenti. p. 10. c. 2.
- Sacramenti quanti siano. p. 16. c. 2.
- Sacramenti perche sette ne più ne meno. p. 17. c. 1.
- Sacramenti sono per sanar le nostre infermità. p. 17. c. 2.
- Sacramenti non tutti sono necessarij in vn medesimo modo. p. 19. c. 2.
- Sacramento consta di materia, e forma. p. 22. c. 2.
- Sacramento con tre cose si costituisce, Rebus, verbis, & persona. p. 22. c. 2.
- Sacramenti con tre cose finiscono materia, forma, & intentione. p. 24. c. 1. p. 65. col. 2.
- Sacramenti instituiti da Christo con cose materiali, e con parole, perche. ibid.
- Sacramento dell'estrema vnctione puole amministrarsi da vno, e da più Sacerdoti. p. 43. c. 1.
- Sacramenti amministrati da infideli se siano validi. p. 63. c. 2.
- Sacramento produce la gratia ex opere operato. p. 76. col. 1.
- Sacramento in che modo conferisca la gratia primaria, e secondaria. p. 81. c. 1.
- Sacramento quando conferisca la gratia. p. 84. c. 1.
- Sacramenti sono stati instituiti da Dio come da causa principale. p. 101. c. 2.
- Come da causa meritoria, l'hanno dalla passione di Christo. ibidem.
- Santificato nel ventre della madre pure è obligato al battesimo. 112. c. 1.
- satisfactione è parte integrale, non essenziale del Sacramento della penitenza. p. 345. c. 2.
- Satisfactione terza parte materiale della penitenza. p. 503. c. 1.
- Satisfactione e compensatione della pena temporale. ibidem.
- Satisfactione si dice compensatione fatta a Dio perche mediante la penitenza ci compensa. ibidem.
- Scandolo dato deue accusarsi in confessione. p. 416. col. 1.
- Stomunica rende inualida la confessione. p. 445. c. 1.
- Scomunicato puole assolutarsi dopo morte. p. 631. c. 1.
- Scomunica, è caso-riservato non sono vna cosa stessa. p. 656. 658. c. 2.
- Secretezza nella confessione quanto sia necessaria. pag. 457. & 458. col. 1.
- Sigillo sacro e che obbliga il sacerdote a tacere. p. 545. col. 1.
- Sigillo sacro non puole violarsi.

Tauola delle cose notabili:

- larfi. *ibidem*. c. 2. & 551. c. 1.
- Sigillo sacro non puol rompersi. p. 546. & 547. c. 1.
- Sigillo sacro violato non apporta irregolarità al Confessore. p. 547. c. 2.
- Segni sono di tre sorte rememoratiuo, demonstratiuo, e pronosticatiuo. p. 6. c. 2.
- Quali siano. *ibidem*.
- Congruenza perche Iddio ha instituiti li sacramenti con segni esteriori. p. 6. c. 1.
- Congruenza perche li Sacramenti sono sette. p. 17. c. 2.
- Segno di Croce, e por la mano sopra il penitente nella confessione sono ad arbitrio. p. 582.
- Sposi peccano mortalmente nel contrahere il matrimonio, con peccato mortale. p. 62. c. 1.
- Spatio che comprende la Chiesa. p. 275. c. 2.
- Stato della natura durò fino à Mosè. p. 9. c. 1.
- Stato della legge cominciò à Mosè fino alla venuta di Christo. p. 10. c. 2.
- Stato della natura quanto durò. p. 9. c. 1.
- Superfluità di parole nella forma dell'assolutione nõ si deue aggiungere. p. 585. col. 2.
- Superiore, ò Prelato è obligato al sigillo. p. 558. c. 2.
- Superiori de Religiosi possono dar licenza à tutti sud-
- diti di confessare. pag. 603. c. 2.
- Superiori de regolari non possono reseruare altri casi denominati dal Pontefice. p. 655. c. 1.
- Superiore d'un conuento nõ puol prohibire sotto pena di scomunica. p. 656. c. 2.
- Superiori che possono reseruare casi sono di tre sorte. p. 662. c. 1.
- Superiore ricercato dal penitente deue concederli l'assolutione. p. 668. c. 2.

T

- T** Abacco si puol pigliare in tre modi. p. 246. c. 1.
- Tabacco se l'vso rompa il digiuno naturale. *ibidem*.
- Tempo, e modo di peccare non è necessario accusarsi. p. 422. c. 2.
- Tempo assegnato all'annua confessione, e della comunione. p. 466. c. 1.
- Toccamèti dishonesti come debbanò accusarsi. p. 443. col. 1.
- Toasura prima non si deue ammettere senza la confirmatiobe. p. 173. c. 1.
- Touaglie necessarie per l'Altare. p. 263. c. 2.
- Touaglie deuno essere di lino, ò canepa. *ibidem*.

Tauola delle cose notabili.

V

Variatione di parole substantiali nella forma rende inualido il Sacramento. p. 571. c. 2.

Vescouo nelle necessità è obligato amministrare la confessione. p. 497. c. 1.

Vescouo, ò suo Vicario solamente possono conferire la confessione. p. 602 c. 1.

Vescouo puol ammettere alla Confessione alcuno senza essamine. p. 603. c. 1.

Vescouo sospeso, e degradato non puole eleggersi confessore. p. 620. c. 2.

Vesti, che deue adoprare il Sacerdote per dir messa. p. 257. c. 1.

Vesti per dir messa deouono essere tutte benedette. p. 258. c. 1.

Vesti perdono la benedittione ogni volta che sono notabilmente rotte. p. 292. col. 2.

Vicarij Generali possono eleggersi confessore. pag.

616. c. 1.

Viandanti Vagabōdi, e simili possono confessarsi dal Paroco. p. 625. c. 1.

Viandanti, ò simili possono essere assoluti anco da casi reseruati. p. 626. c. 1.

Vino che non è spremuto dall'vua non è materia atta per l'Eucharistia. p. 198. col. 2.

Vino di vite è materia per il sangue. p. 197. c. 2.

Vino fatto miracolosamente è atto per il sangue. Ibid.

Vinogelato è materia atta. p. 198. c. 1.

Violatione di Chiesa succede per sei cause. p. 276. c. 2.

Virtù, & opere buone sapute in confessione non si contengono nel sigillo. p. 571. c. 2.

Voto reiterato non è necessario accusarsene in confessione. p. 443. c. 1.

Vso di confessare in aliena Parrocchia come si permette. p. 601. c. 1.

IL FINE.

Autori citati nella presente Opera.

Adamo Tancro .
Achille de Grassis.
Agabito Eugenio.
Agostino Barbosa.
Alessandro Moneta .
Alessandro Pefansio.
Alessandro Carnerio .
Alfonso de Leone .
Alfonso Veracrote .
Alfonso Regio .
Alfonso de Mendoza .
Aloisio Furrano .
Aloisio Riccia .
Alonso de Vega .
Andrea Molfesio .
Ancarano .
Angelo Caluasio .
Antonio Cusco .
Antonio Corduba .
Antonio Fernandez .
Antonio Naldo .
Antonio Santarella .
Antonio Ricciullo .
Ascanio Tamburino .
Antonio Diana .
Antonio Santo .
Astense .
Bartolomeo Ledesma .

Bartol. ab Angela .
Bartol. Sancto fausto .
Bartolo .
Bernardo Diaz .
Basilio Pontio .
Baldo .
Bartolomeo Ganante .
Bartol. Medina .
Bartolomeo Armilla .
Bernardino Giustiniano .
Bonaventura Santo .
Brunello .
Belarmio .
Carlo Macigno .
Cesare de Grassis .
Cesare Carena .
Cipriano Santo .
Goffredo .
Cosmo Filiarco .
Cosme Baronio .
Didaco Couarruvia .
Didaco Nagno .
Didaco Alvarez .
Dominico Soto .
Domitio Camerota .
Durando .
Emanuel Rod.quez .
Emanuel Sa .

Fer-

Ferdinando Perez.	Gio. Battista Confetto.
Filippo Fabro.	Giouan Maldonato.
Filipro Franco.	Gio. Pietro Moneta.
Flaminio Parisio.	Gioseffo de Heros speculo.
Francesco Pistigiano.	Gio. Francesco Leone.
Francesco Terrablanca.	Giouan Tabienna.
Francesco Maiorani.	Giouan Reias.
Francesco Toletto.	Gio. Duns Scoto.
Francesco Suarez.	Gio. de la Croce.
Francesco Aponie.	Gioseffo Angles.
Francesco Molino.	Geronimo Sarbo.
Francesca Adornella.	Geronimo Llanas.
Francesco Bordone.	Geronimo Honufrio.
Gabriel Vasquez.	Geronimo Rodiguez.
Graffio Garcia.	Gabriel Biel.
Gasparo Hurtado.	Giasone.
Gregorio Valencia.	Henriquez.
Gregorio Sairo.	Huomobuono.
Gregorio Lopez.	Horatio Gambanatti.
Giouan Andrea.	Hostiense.
Geronimo Sano.	Idelfonso Perez.
Geronimo Gutierrez.	Lattantio Finello.
Giouan Madoro.	Lorenzo de Peicenis.
Gio. Paolo Lunc. Hosto.	Lelio Zecchi.
Giouan Cartagena.	Leonardo Lessio.
Gio. Capeauilla.	Ludouico Miranda.
Gio. Battista Viletto.	Ludouico Beia.
Gio. Battista Possenino.	Ludouico Lopez.
Gio. Francesco Cap: blanco.	Ludouico San Giouanne.
Giouan Medina.	Ludouico Molina.

Lo-

Lorenzo Portella.
Marcello Megala.
Marc' Antonio Eugenij.
Marc' Antonio Cucco.
Marc' Antonio Berarduccia.
Martino de Caratis.
Martino Navarra.
Martino Foxnario.
Martino Bonacino.
Martino Vivaldo.
Martino Ledesma.
Martino Beccano.
Menocchio.
Michael Zanardo.
Michael Palatio.
Melchiorre Cano.
Montalno.
Nicolò de Nisa.
Nicolò d'Orbello.
Nicolò Garzia.
Paolo Layman.
Paolo Comitolo.
Paolo Arrefio.
Paolo Fraxinello.
Panormitano.
Paludano.

Paolo Borgatio.
Paolo Squillante.
Pietro Lombardo.
Pietro Navarra.
Pietro Aragon.
Pietro Belocchio.
Pietro Ledesma.
Pietro Soto.
Plutarco.
Riccardo.
Rosella.
Stefano Facundez.
Stefano Quaranta.
Stefano de Aulla.
Siluestro Bartoluccio.
Siluestro.
Tomaso Santo.
Tomaso Sanchez.
Tom. de Vio Gaetano.
Tomaso Zerola.
Tusco Cardinale.
Turrecremata.
Valerio Riginaldo.
Vincenzio Filliuccio.
Villalobos.
Valenza.

RAGIONAMENTI

FAMILIARI

SOPRA LI SETTE SACRAMENTI DELLA
nostra Legge Euangelica.

*Ne quali si decidano molti casi di Conscrienza, opera molti' uti-
le à Predicatori, Confessori, & à qualsiuoglia persona,
nuouamente data in luce nel comune Idioma
per comodità uniuersale;*

DIVISA IN QUATTRO LIBRI.

Del M. R. P. Frat'ANGELO EVGENII da Perugia del-
l'Ord.Min.Con.di S.Francesco Dottor Theologo.

PRIMO LIBRO.

Ragionamento Primo.

De' sacramenti in genere.
Punto Primo.

- 1 *Qual sia il significato della
parola Sacramento.*
- 2 *Che cosa sia Sacramento.*
- 3 *Perche il Sacramento si dice
segno sacro.*
- 4 *Se il Sacramento sia ens ra-
tionis.*
- 5 *Se il Sacramento infallibili-
ter produca la gratia.*
- 6 *Perche il sacramento si na-*

mina segno.

- 7 *Perche Idio habbia instituiti
li Sacramenti in segni sē-
sibili.*
- 8 *In quanti modi il sacramen-
to si dice segno.*

1



Vesta parola
Sacramento di-
uersamente vic-
ne interpretata
da Scrittori Ecclesiastici, qua-
li vogliono che alle volte si-
gni-

Ragionamento Primo.

gnifica precetto, ò comando-
 mento; così lo nominò San
 Paolo all'Efesi cap. primo. *Vt
 notum faceres nobis sacramentū
 voluntatis sue.* Alle volte che
 significa Misterio, come lo no-
 minò lo stesso a Timor. al 3.
*Magnum est pietatis sacramen-
 tum.* Alle volte che significa
 il secreto in Tobia al 12. *Sa-
 cramentum Regis abscondere bo-
 num est*: & alle volte voglia-
 no che questa parola sacra-
 mento significa qualche gran
 segno, ò prodigio, come fu al
 tempo di Daniel al 2. in quel
 gran prodigio, che vidde in-
 sogno il Rè Nabucadonator,
 che volendo Daniel, che li
 compagni pregassero il gran-
 d'Iddio, che gli riuelasse, dis-
 se alli suoi compagni. *Vt que-
 rerent misericordiam à facie Dei
 Cali super Sacramento isto.* Ma
 comuneméte, e quasi sempre
 questa parola Sacramentum
 si piglia per alcuna cosa sa-
 cra, come molto ben lo nota
 l'Eminentissimo Bellarmino
 lib. 1. de sac. c. 2. Valen. tom. 4
 disp. 3. q. 1. punt. 1. Vasq. 3. p.
 q. 60. disp. 128. cap. 1. Navar.
 sum. cap. 22. num. 1. Henriq.
 nu. 1. lib. 1. c. 2. nu. 1. Coninc.
 de sacram. in genere q. 6. a. 1.

Bellar.
 Valen.
 Vasq.
 Navar.
 Henriq.
 Con.

Suarez 3. p. q. 60. Filliu. trac. Suar.
 1. c. 1. nu. 3. & altri. Filliu.

Martino Bonacino nel trat-
 tato de sac. Questa parola
Sacramentum, la piglia come
 la pigliaremo noi ancora in
 questi nostri ragionamenti
 familiari. In quanto che signi-
 fica alcuna cosa per mezzo
 della quale Iddio ci conferi-
 sce la gratia, come sono li set-
 te Sacramenti instituiti da
 Christo Signor nostro nella
 nuoua legge. De quali doué-
 done noi ragionare familiar-
 mente lasseremo le difficoltà
 à speculatiui, e scolastici, e so-
 lo attenderemo con breuità,
 e con la dottrina de più gra-
 ui autori à spiegare, e risoluer
 moralmente le cose più ne-
 cessarie.

Bona.

2 Diuerse diffinitioni ad-
 ducano li DD. del Sacramen-
 to. Il Maestro nella prima di-
 stin. del 4. delle sent. la diffi-
 nisce cò queste parole. *Sacra-
 mentum est inuisibilis gratia,
 visibilis forma.* Scoto nel 4.
 dist. 1. q. 2. lo diffinisce con
 altre parole. *Sacramentum est
 sensibile signum gratiam Dei,
 vel eius effectum gratuitum, ex
 institutione diuina efficax ter si-
 gnificans, ordinatum ad salutem*
 ho-

Mac.

Scot.

hominis viatoris. E se bene questa diffinitione par che sia differente da quella del Maestro, nondimeno si ben si considera, ritiene il medesimo significato; perche quella parola *Visibilis forma*, si piglia per il significato sensibile; nel modo nel quale l'immagine di vno si dice, che è la forma dello stesso; come v.g. l'Immagine di Pietro si dice forma di Pietro. Si che se nella diffinitione del Maestro si mette quella parola *Visibilis*; si deue intendere per sensibile in commune a qualsiuoglia senso, e la ragione, perche essendo il senso del viso il più eccellente di tutti gli altri sensi, col quale si conoscano più facili le differenze, come dice il Filosofo 1. Meth. in prohemio. Si mette la parola *Visibilis*, per la sensibile. Di più quella parola *Inuisibilis gratia*, si pone per l'effetto interiore gratioso di Dio, ordinato alla salute dell'huomo viatore. Di maniera che tanto è à dire *Sacramentum est inuisibilis gratia*, *visibilis forma* (secondo che dice il Maestro) quanto à dire come dice Scoto, *Sacramentum est*

sensibile signum gratiam Dei, vel eius effectum gratuitum significans.

San Tom. nella 3. par. q. 60. ar. 2. Bart. ab Ang. de sac. dial. 1. §. 1. Pietro Ledesma 1. par. sum. c. 1. ver. primera concl. Henriq. lib. 1. de sac. c. 2. nu. 3. Alef. Pefantio 3. par. de sac. disp. 3. concl. 1. Dicano seguendo Sant'Agost. lib. 10. de Ciuitate, che il sacramento è vn segno di vna cosa sacra, *Sacramentum est signum sacra rei, vel inuisibilis gratia visibilis forma*.

Di maniera se noi consideramo bene queste diffinitioni, e molte altre che se n'aducano da diuersi Autori in quanto alla sostanza tutti significano il medesimo.

3 Non voglio lasciare di adurne qui la diffinitione, che porta Martino Bonacino nella prima questione quale costa *ex genere, & differentia*, & è molto conforme alla dottrina di Arist. nel 6. della Topica, e di Boetio nel 1. b. de diffin. e non differisce quanto alla sostanza dall'altre diffinitioni. Dice dunque che il sacramento è vn segno sacro, che non solo significa, ma in-

fallibiliter è causatiuo di vna cosa sacra, che santifica gli huomini. *Sacramētū est signum sacrū, nō solū significans, verū et iam libiliter efficiens rem sacrā sanctificantem homines.* Quella parola. *Est signum*, si pone loco generis, che conuiene a tutti li sacramenti. Non solū significans verū, &c. Si pone loco differentia per la quale si distingue da tutte l'altre cose sacre, che non sono sacramenti, come è v. g. l'vso dell'acqua benedetta, & altre cose simili, che si chiamano sacre, e non sono sacramenti.

Il sacramēto si dice segno sacro, perche il sacramento non è qualsiuoglia segno, ma è vn segno sacro in se, o vero per parte della cosa, che significa, essendo cosa ordinata al culto diuino. E però si vede che li peccati, che si commettano nell'aministrare, e nel riceuere li sacramenti, si dice che sono sacrilegij, perche sono cōmessi contro cose sacre, e cōtro il culto diuino, come l'offerua Henriq. lib. 1. c. 2. n. 4. Suarez disp. 1. sect. 1.

Si dice, *Non solum significans rem sacram*, perche il sacramento non solo in se

stesso, o vero per parte della cosa che significa è alcuna cosa sacra, ma anco per parte della cosa significata, quale è la gratia, che formaliter santifica gl'huomini, la quale significa il sacramento, e mentre santifica produce.

Si dice di più *efficiens*, acciò si mostra che il sacramēto non solo significa cosa sacra, ma che anco causa, e pduce.

4 E di qua si caua che il Sacramento non è *Ens rationis*; perche l'Ente di ragione dipende, e tiene tutto il suo essere nell'Intelletto; ma il Sacramento ha forza di significare, e di causare la gratia senza alcun opera dell'Intelletto. Egidio Coninch 3. p. q. 60. ar. 2. dub. 2. nu. 14. Henriq. lib. 1. cap. 2. nu. 6. Francesco Pitigiano dist. 1. q. 2. ar. 2. & 3. & altri.

Conin.
Henr.
Pitig.

5 Si dice *infallibiliter* perche il sacramento se non troua obice, o impedimento in quello che lo riceue *infallibiliter* produce la gratia. Di maniera che se vno riceue v. g. il santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e non riceue la gratia, questo non procede per causa dell'Eucaristia, che

NON

Henr.
Suar.

non possa produrre la gratia; ma viene per rispetto di quello, che la riceue, che vi pone l'obice, è l'impedimento. E però dice il Concilio di Trento sess. 7. can. 7. *Si quis dixerit non dari gratiam per huiusmodi sacramenta semper & omnibus, quantum est ex parte Dei Anathema sit.* E così dice ancora. S. Th. 3. par. q. 64. 2. 9. Riginaldo lib. 26. nu. 43. Belarmino lib. 1. de sac. cap. 26. Suarez disp. 7. sect. 4. Filliucio cap. 1. nu. 5. & altri.

Conc.
Trid.

S. Tho.
Rigin.
Belar.
Suar.
Ful.

6 Tutti li DD. dicono che il Sacramento è vn segno. Onde è dottrina di Sant'Agostino lib. 2. de doctrina Christiana cap. 1. e Vittoria de sac. cap. 1. Che sicome vn segno humano ci fa venire in cognitione d'alcun'altra cosa, che si rappresenta à sensi nostri fuora della sua spetie; come v.g. il fumo è vn certo segno naturale, che mentre si rappresenta à gli occhi nostri; quel fumo ci fa venire in cognitione, che oltre di quello che si mostra à gli occhi, è segno, che quiui si ritroua il fuoco.

S. Ag.
Vit.

Così il Sacramento si dice segno, perche fuora della spe-

tie esterna, che rappresenta à gli occhi corporei, ci fa venire in cognitione d'altra cosa di quello che noi vediamo con gli occhi nostri, come è v.g. nel sacramento del Battefmo fuora di quel lauamento, ò inmersione esterna, che si vede con 'gli occhi corporei; ci fa venire in cognitione che per quel lauamento ò per quella inmersione esterna. Che l'anima nostra resta lauata da quelle macchie intime de peccari. E così lo stesso ancora accade ne gl'altri Sacramenti, che però il Sacramento si dice che sia segno.

7 E se bene si potrebbe dire che la causa per la quale l'Idio habbia voluto instituire li Sacramenti con segni, e cose sensibili, e materiali, che s'istata, perche così è piaciuto alla sua libera, e diuina volontà. Et il voler cercare à Dio la cagione perche habbia voluto così fare, saria troppo grãde temerità, e presuntione; perche chi è quello che possa dire, à Dio *Cur ita facis?*

Con tutto ciò possiamo dire che così habbia voluto far

Id-

Iddio, perche lui suole provedere per accomodarsi à cia scheduna cosa secondo il modo della sua natura, e perche la natura dell'huomo richiede che dalle cose sensibili, e materiali si venga in cognitione dell'inuisibili, & immateriali, e da questi si passa anco à cõtèmplare le spirituali; però ha voluto accomodarsi alla natura dell'huomo, & istituire li Sacramenti con segni esterni, e visibili, come ha fatto con l'acqua nel Sacramento del Battesimo, acciò in quello conosca, che l'anima viene purgata da peccati; E nel sacramento dell'Eucaristia con pane, acciò conosca, che l'anima viene reficiata con cibo spirituale del corpo di Christo.

Di più ha voluto Iddio istituire li sacramenti con segni esteriori, perche essendo che l'huomo consta d'anima, e di corpo, nõ solamente deue l'huomo interiormente credere, ma ancora deue esteriormente professare la fede per mezzo de sacramenti.

Non mancano altre congruenze che si possono vedere nel Bellarmino lib. 1. c. 22.

nel Filliucio tra. 1. c. 2. q. 7. & in altri Autori.

8 Si deue auertire che si come sono tre sorte, ò tre generi di segni. Vno che si dice Rememoratiuo; il secondo Demonstratiuo, & il terzo Pronosticatiuo. Così ancora in tutti questi tre modi il sacramento è segno. Il primo segno Rememoratiuo è vn certo segno, che cõ la sua presenza ci fa venire in mente, e ricordarci d'aicuna cosa, della quale vno per non scordarsi, si lega v. g. il dito con vn filo; Quel filo è vn certo segno rememoratiuo di quella cosa, della quale vno propone voler offeruare, e per non scordarsi si lega il dito con quel filo.

Il secondo segno Demonstratiuo, e quel segno, che si espone in publico per dimostrare in quel luoco si troua alcuna cosa occulta; come è v. g. la frasca, che si mette auanti la tauerna, quella frasca è vn certo segno, che dimostra, che quiui si preparano cibi da mangiare, ò si vende vino.

Il terzo segno Pronosticatiuo, è vn segno, che ci predice,

ce, ò ci fa venire in cognitione d'alcuna cosa futura. Come è v.g. l'Iride, quale è vn certo pronostico della futura pioggia. Hor così il Sacramento è vn segno in tutti questi tre modi Rememoratiuo, Demonstratiuo, e Pronosticatiuo; perche il Sacramento non tanto è segno della gratia; la quale formaliter ci santifica; ò veramente ancora della passione del Signore che meritoriamente effettiuamēte ci sātifica; ma è segno similmēte della futura beatitudine che finalmēte ci santifica; siche il Sacramento è vn segno Rememoratiuo della passione de Christo, Demonstratiuo della gratia, e Pronostico della futura gloria. Come tutto questo Chiesa Santa l'esprime applicandolo singolarmente per eccellēza alla Santissima Eucaristia in quest'antifona, che si canta nella festa del Corpo di Christo, quantunq; possa, nel suo modo conuenire à tutti li Sacramenti: *O sacrum conuiuium in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia, & sui: & gloria nobis pignus datur.*

San Tom. 3. p. quest. 60. Scoto 5. Th. in 4. d. 1. q. 2. Bellar. tom. 3. Scot. lib. 1. c. 9. Tolet. lib. 2. cap. 15. Bal. Bonac. de Sac. quæst. 1. nu. 7. Tolet. Bona. & altri.

9 In molte cose differiscono li Sacramenti della nostra Legge, da quelli della legge antica. Prima perche quelli erano più difficili essendo la Circoncisione legge di sangue, & li nostri sono suauì, & leggieri. *Iugum enim meum suauē est, & onus meum leue.* secondo quelli erano ombre, e figure; e li nostri sono li figurati.

Terzo, quelli non haueuano vna determinata forma di parole, che nessuno la puole assignare, & alli nostri a tutti si assegna la sua forma particolare.

Quarto, quelli non introduceuano alla gloria, e li nostri come il Battesimo introduce al Paradiso.

Quinto, nel tempo di quei Sacramenti non era aperta la porta del Cielo. Nel tempo delli nostri per la passione de Christo stà aperta la porta del Paradiso.

Sesto, quelli non faceuano l'huomo di Attrito contrito.

Enel-

E nelli nostri il penitente d'attrito si fa contrito. Vi possono essere altre differenze, come norano li DD. Sairo lib. 5. de sac. cap. 7. q. vlt. ar. 5. Valenza tom. 4. disput. 3. q. 6. punt. 1. Viualdo de sac. cap. 1. num. 11. & c. 2. Henriq. lib. 1. cap. 2. num. 1. Suarez disput. 6. sess. 2. Filliucio tract. 1. c. 1. nu. 17. & altri.

Delli tre stati auanti la venuta di Christo.
Punto II.

- 1 Dello stato dell'innocenza.
- 2 Se vi fu bisogno de Sacramenti.
- 3 Se il Matrimonio nello stato dell'Innocenza fu sacramento.
- 4 Dello stato della Natura.
- 5 Se nello stato della natura vi furono Sacramenti.
- 6 Inche consistevano li Sacramenti.
- 7 Qual fusse il rimedio per salute de figliuoli.
- 8 Qual fusse il rimedio per li Adulti.
- 9 Dello stato della legge scritta.
- 10 Se li sacramenti della legge antica fossero veramente sacramenti.

1 **C**ercano li Dottori se auanti lo stato della legge Euangelica vi siano stati alcuni Sacramenti; e per intelligenza di questo, si deue auertire, che tre stati si possono considerare che siano passati auanti lo stato della legge Euangelica, cioè lo stato dell'Innocenza, lo stato della natura, lo stato della legge scritta. Il primo stato dell'Innocenza fu quello, nel quale da Dio fu creato Adamo con la giustitia originale.

2 In questo stato non possiamo dire, che vi siano stati Sacramenti; perche non solo non consta quali si fussero, ma ne anche vi è alcuna causa ragioneuole, che in quel tempo siano stati necessarij. Oltre che nello stato dell'innocenza nõ vi era bisogno di Sacramenti; perche la Giustitia originale, con la quale Idio haueua creato l'huomo, era sufficiente a prouederci di tutto quello che ci haurebbono proueduto li Sacramenti. San Tomaso 3. p. q. 61. ar. 2. Suarez disp. 3. sess. 3. Sairo de sac. lib. 3. c. 2. a. 2. Filliucio tract. 1. c. 3. q. 3.

3 In questo stato vi fu il ma-

Sair.
Valen.
Viual.
Henr.
Filliu.

s Tho.
Suar.
Sair.
Filliu.

matrimonio, quale dall' Apostolo San Paolo all' Epist. 5. fu nominato Sacramento. Con tutto ciò, il matrimonio in quel stato dell' Innocenza non era Sacramento, perche in quel tempo il Matrimonio non era segno sacro che significasse, o conferisse la gratia, mà fu dato il Matrimonio in quello stato per officio della natura, e rimedio della concupiscenza, acciò si propagasse la generatione humana: E se bene dall' Apostolo fu nominato Sacramento, non che veramente fusse tale, ma perche fu misterio, e figura della futura incarnatione. **Henr. Sauc. Rig.** cap. 5. num. 1. Sanchez lib. 2. disp. 4. n. 3. Rinaldo lib. 3 r. num. 9.

4 Il secondo stato della natura fu quello, che cominciò dopo lo stato dell' Innocenza, e durò fino à Moise. Perche non era ancora stata data da Dio la legge scritta, e solo in quel tempo era impressa nella mente de gl' huomini la legge naturale, per questo quello stato si dice lo stato di natura.

5 In questo stato vi furono almeno dui Sacramenti vno

per gli figliuoli, e l'altro per gl' Adultis, perche non è verisimile, ne credibile che Iddio in quello stato hauesse voluto lassare gl' huomini senza alcun rimedio, col quale si potessero saluare; e quel remedio non era altro che li Sacramenti.

6 Il primo remedio per li figliuoli, quale giustificaua *ad modum operis operati*: Dicano alcuni che consisteuà nell'atto interno della fede, non già che per la fede s'intenda la sola credulità dell'Intelletto, ma alcuna altra attione morale interiore procedente dalla fede, con la quale il padre offeriuà il suo figlio à Dio, o vero che li pregasse la salute spirituale, o altra cosa simile. Di questa opinione parche sia San Bonauentura in 4. dist. 1: a. 2. quest. 1. & 2. Riccardo a. 5. q. 1. & 2.

7 Più probabile pare à me che questo remedio de figliuoli nella legge di natura, non consistesse nel solo atto interno della fede, e così vogliono la maggior parte de Teologi Alef. Scoto, Durando, Paludano, Gio. Maestro in 4. dist. 1. Suarez, & Adriano

B quest.

S. Bo.
Ric.

Alen.
Sco.
Palu.
Mac.
Suar.
Adri.

quæst. vlt. de Bap. ad secundū. Ma che si protestauano, cioè che consisteuua in vna certa esterna protestatione della fede fatta da parenti, con la quale si protestauano tutti di salvarsi per la futura venuta di Christo, e per questo diceuano che li figlioli restauano giustificati in fede de parenti, non potèdo li figlioli che nō haueuano l'vso di ragione applicarsi da se stessi il rimedio, e però era bisogno, che li fusse applicato da altri. Onde mètre li figlioli haueuano contratto il peccato per l'attione d'altri, conueniuua che anche haueffero potuto conseguire il rimedio per volontà d'altri, il che giustamente più alli parenti, che ad altri conueniuua, perche essendo li figlioli sotto la cura, e protezione de parenti, e non hauendo loro l'vso di ragione, sicome stanno sotto la lor cura, in quello, che apartiene al viuere humanamente, così ancora conueniuua, che li parenti haueffero cura, e protezione de figlioli in quello, che apartiene per la salute dell'anima, e così si offeruaua nella legge vecchia, come si offerua anco-

ra nella nostra legge nuoua nel sacramèto del Battefmo.

8 Il secondo remedio per gl'Adulti, consisteuua nel Sacrificio. Onde si come fu instituito il rimedio per il peccato originale così conueniuua, che anche fusse instituito alcun remedio per il peccato attuale, ma perche in quel tēpo non vi era il più conueniente rimedio che il Sacrificio, adunq; il Sacrificio fù instituito nello stato di natura per rimedio del peccato attuale, e consequentemente il sacrificio fu instituito per gl'adulti.

9 Il terzo stato della legge scritta cominciò da Mosè sino alla venuta di Christo, in questo stato vi furono alcuni Sacramenti, cioè la Circoncisione, il Sacrificio, l'Agnel Pascale, & altri Sacramenti, come vogliono San Tom. 3. par. quæst. 61. a. 3. ad 3. Valen. tom. 4. disp. 3. quæst. 2. punt. 1. Nugno 3. par. quæst. 70. art. 4. diff. 1. & altri.

10 Alcuni sono stati di parere che li Sacramenti della legge vecchia non siano propriamente Sacramenti. Di questa opinione è stato Soto,

&

San.
Val.
Nug.

Sot.

Conc.
Tnd.

& alcuni altri; mà noi vediamo, che il Concilio di Trento suppone che li Sacramenti antichi siano propriamente Sacramenti, e per tali li nomina, perche facendo differenza il Concilio tra li nostri Sacramenti, e quelli della legge antica, dice che molto differuano quelli da questi.

Agiungete che la diffinitione de nostri sacramenti, puole anco, accomodarsi, e conuenire à Sacramenti della legge vecchia; perche come li nostri Sacramenti significano, e conferiscano la gratia, e quelli significano, e conferiscano la santità della legge. Bellarm. lib. 2. cap. 3. Sairo lib. 5. de Sac. cap. 7. nu. 3. Valenza tom. 4. disp. 3. quest. 2. part. 3. Suarez disp. 10. seff. 2.

Bel,
Sac,
Val.

Suz.

Della Circoncisione.

Punto III.

- 1 Quando sia stata instituita la Circoncisione.
- 2 Per qual causa sia stata instituita.
- 3 Se la Circoncisione era necessaria.
- 4 Come si saluauano, le Donne.
- 5 Se la Circoncisione conferiu

la gratia.

6 Se la Circoncisione era segno distintiuo.

7 Se nella Circoncisione vi era necessario il Ministro.

8 Perche la Circoncisione si faceua in quella parte.

9 In che luogo si doueua fare.
Con che instrumento.

1 **L**A circoncisione è vn Sacrameto della legge scritta socceduto immediatamente alli Sacramenti della legge naturale, quale quantunque habbia hauuto il suo principio nel tempo di Abramo quattrocento anni prima che Iddio consignasse a Mosè la legge scritta; nondimeno la Circoncisione non appartiene allo stato della legge di natura; perche la legge di natura era comune à tutti, e la Circoncisione solo era commune al popolo Hebreo, e descendenti da Abramo. Vgon. lib. de Sac. Vgon. part. 9. E se bene la Circoncisione cominciò tanto tempo prima che Iddio consignasse la legge scritta, non fu inconueniente per questo che non appartenesse alla legge naturale; perche alcuna cosa, che

B 2 apar-

apartiene particolarmente alla legge, puol esser che habbia cominciato auanti, che la legge sia stata publicata, come è succeduto alla legge scritta, che cominciò al tempo di Abramo, e fù publicata al tempo di Mosè.

Bon. E però dice San Bonauer, che la circôcisione è succeduta' alli Sacramenti della legge naturale per ragione della sua grauità, & efficacia, perche più facilmente si rimetteua il fomite in quelli, che si circoncideuano, che in quelli, che nel tempo della legge della natura si monduano con li soli sacrificij, e cò la sola fede. **S. Bon.** in 4. sent. dist. 1. q. 1.

2 Per due cause principalmente fu instituita la Circoncisione prima per rimettere il peccato originale. Secondo accioche il popolo eletto di Dio mediante quel segno fusse distinto dall'altre nationi.

Che la Circoncisione sia stata instituita per rimedio del peccato originale non solo appare, e si puol prouare, per authorità de Padri, quali communemente nominano

la Circoncisione rimedio del peccato originale; ma ancora si puol prouare con l'authorità della Scrittura sacra nella Genes. cap. 17. Doue Iddio parlando con Abramo li disse queste parole. *Masculus cuius praputij caro circuncisa non fuerit, delebitur anima eius de populo suo.* Da queste parole si puole giustamente inferire, che mentre nella legge scritta; il maschio che non era circonciso si doueua scancellare dal numero del populo eletto di Dio, e consequentemente senza la circoncisione non poteua saluarsi; ma tutti òlli, che l'ottauo giorno dopò la loro natiuità si circoncideuano, quelli restauano salui. Onde essendo che nessuno si poteua saluare col peccato originale; ne essendoci in quel tempo altro rimedio per scancellarlo, che la circoncisione. Adunque la circoncisione è stata ordinata da Dio per rimettere il peccato originale. E la ragione è questa, perche si ha da presumere, che la circoncisione fusse stata instituita per lo stesso effetto che cagionaua; e l'effetto che cagionaua la

Gen.

cir-

circoncisione era 'di rimet-
tere il peccato originale.

Adunque fù instituita per ri-
mettere il peccato originale.

s. To. E San Tom. q. 70. a. 3. ad 3. &
altri comunemente dicono,
che la Circoncisione à gli
adulti era necessaria di pre-
cetto, come si caua dalle pa-
role della Genesi. *Masculus
cuius praputij caro circuncisa
non fuerit, delebitur.*

Di maniera se gli adulti
non si saluauano senza la Cir-
concisione, e segno che à loro
li era necessaria di precetto,
adunque fù instituita in rime-
dio del peccato originale.

3 Ma non per questo la
circoncisione era talmente
necessaria che fuisse mezzo
tale, che lasciandolo senza
quello l'huomo non si potes-
se saluare.

Si proua perche la circon-
cissione si doueua fare l'ottauo
giorno, e questo giorno, si be-
ne si poteua posporre, non
era lecito di anticiparlo. Si
che se la circoncisione fuisse
stato mezzo necessario per la
salute, e senza di quello non
poteua l'huomo saluarsi, ne
seguiria che li figliuoli, che
moriuano auanti l'ottauo

giorno, e le donne, che non si
circoncideuano non si fuisse-
ro saluati.

E però notano San Tom.
q. 70. a. 3. ad 3. Henriq. lib. 5.
c. 6. n. 5. Didaco Nugno q. 70.
a. 4. Francesco Pitig. dist. 1.
q. 6. a. 7. Suarez q. 70. a. 3. vers.
3. par. Che l'huomo si poteua
saluare col solo rimedio del-
la leggè della natura, e con
questo rimedio si poteuano
saluare li huomini, e le don-
ne dell'altre nationi. Si che la
circoncisione non era neces-
saria necessitate medij, ma so-
lo necessitate præcepti, sup-
posto che non vi fuisse stato
aggiunto altro rimedio; E così
si deuono intendere quelle
parole. *Masculus cuius prapu-
tij caro circuncisa non fuerit, de-
lebitur anima eius, &c.* Bonac. Bonac.
de Sacr. q. 2. disp. 1. punt. 1.
prop. 4. n. 8.

S. To. Aggiunge San Tom. q. 70.
a. 3. ad 3. & altri assieme feco,
che alli adulti la circoncisio-
ne era necessaria necessitate
præcepti, come si caua dalle
parole stesse della Genesi.
Masculus cuius praputij, &c.
Di maniera che se gli adulti
non si saluauano senza la cir-
concisione era segno che la
cir-

circoncisione era à loro necessaria almeno necessitate præcepti; Ma alli figliuoli nõ era necessaria, ne necessitate præcepti, ne necessitate medij, e la ragione perche li figliuoli non hauendo l'vso di ragione, nè meno erano capaci del precetto .

4 Ma se le donne non si circõcideuano qual rimedio fù assegnato per loro col quale si potessero saluare ?

Dico che il rimedio col quale si poteuano saluare le dõne, era il rimedio col quale si saluauano nel tẽpo della legge di Natura, quale rimedio continuaua, e cõ quello si poteuano saluare le dõne, e per mezzo del culto diuino, col quale si riuerua Dio, e per mezzo della fede con la quale si protestauano tutti di saluarsi per mezzo di Christo venturo, San Tomaso q.79. ar.4. Henriq. c.6. & altri.

5 Se 'la circoncisione in quel tempo conferisse la gratia si puol facilmente raccogliere, perche essendo la circoncisione stata instituita per rimettere il peccato originale come habbiamo prouato

consequentemente doueua ancora conferir la gratia, perche il peccato non si rimette se non per la gratia.

Se puoi conferisse la gratia ex opere, operato per mezzo del merito preuisto di Christo venturo non è improbabile, e si puol vedere in Valenza tom.4. disp.3. q.3. pun. 3. in Vittoria de fac. cap.2. nel Belarm. lib.2. de fac. cap.14. & 15. Coninch q.62. a.6. Sorro in 4. dist.2. a.4. Nugno q. 20. a.4. diff.2. Sairo lib.5. de fac. cap.6. q. vnica art.1. Pitigiano dist.1. q.6. art.5. concl. 2. & 3. Suarez disp.10. sess.2. Quali sono di diuersa opinione, come si puol vedere.

6 Secondariamente fu instituita la circoncisione, dice Tertulliano, per segno distintiuo di vn populo dall'altro, che però la circoncisione si diceua, *Signaculum feminis*. perche mediãte quella cerimonia di quel tagliamento si veniua à conoscere, che quello che era circonciso era del numero del popolo eletto di Dio. Onde dice Henriquez

Val.
Vit.
Belra.
Conc.
Nug.
Sair.
Pitig.
Suz.

Hen.

Hen. venuta di Christo Henriq. c. 6.& 15.

Gen. E però comandaua la legge, come si caua dal 7. cap. di S. Giouanni, e della Gen. 17. che tutti quelli che descendeuano da Abramo fussero obligati l'ottauo giorno à circoncidersi. Onde offeruano li Dottori che essendo stata data da Dio la circoncisione ad Abramo . obligaua tutti li suoi descendenti à circoncidersi l'ottauo giorno. Henriq. lib. 1. c. 6. num. 3. Nug. q. 70. ar. 2. concl. 2. sopra la Genes. c. 17. Pitigiano dist. 1. q. 6. a. 6. E se bene non obligaua gli altri, con tutto ciò ancor loro si poteuano circoncidere, come si caua da quella parola dello stesso cap. 17. *Tam emptitius, quam vernaculus circumcidetur, & quicumq; non fuerit de stirpe vestra.* Doue si deue notare quella parola *Circumcidetur*. Che la Circoncisione à quelli che non erano della stirpe di Abramo non era di precetto, ma erano capaci che se voleuano si poteuano circoncidere, che non gli era proibito. *Circumcidetur, & quicumque non fuerit de stirpe vestra.*

7 Nella circoncisione nõ vi era necessario di ministro determinato perche non solo poteuano circocidere gli huomini, ma anco circoncidueano le donne, come si legge nell'Exo. al 4. al tempo di Sefora, che per timore di non esser ammazzata dall'Angelo lei circonciſe il figlio di sua propria mano. Barradio 1. p. tom. 1. cap. 9. Francesco Pitigiano dist. 1. q. 6. ar. 8. E l'Abulense nel cap. 5. sopra Giosue aggiunge che non fu necessario che vi fusse ministro distinto per la Circoncisione, perche si poteua anco vno circoncidere da se stesso, e nõ vi era forma per la quale particolarmente si potesse la circoncisione giudicare per falsa se vno si circonciduea da se stesso. Henriq. lib. 1. c. 6. num. 5. Suarez 3. p. q. 70. nel commentario a. 2. ver. sed supersunt. Abulense in cap. 5. Giosue.

8 La causa per la quale si circonciduea particolarmente in quella parte si potrebbero assignare più ragioni. prima per mostrare che Christo doueua descendere, e nascere del seme di Abramo, al quale

Exo.

Barr.
Piti.
Abul.Hen.
Su2.
Abul.

quale da Dio li fu dato questo precetto, che si circoncidesse tutta la sua stirpe, e posterità. Secondo perche la circoncisione era ordinata per rimedio del peccato originale, quale perche fu contratto dal primo nostro padre Adamo si trasmette per generatione in tutta la sua posterità. Terzo; perche la circoncisione era ordinata per reprimere il fomite carnale della concupiscenza, quale singolarmente si troua in quella parte della scissione. Somma corona de sac. in gen. num. 40. Nugno q. 70. ar. 3. & 4. & altri.

Sum.
cor.
Nug.

9 Ne meno vi era luoco determinato doue si douesse l'huomo circoncidere, sicche si poteua effettuare la circoncisione in qualsiuoglia luoco, non solo nel tempio, ò nella sinagoga, ma anco in casa. Et in casa fu circonciso San Gio. Battista. In Bettelè nello stesso luoco doue fu adorato da Magi fu circonciso Christo Signor nostro. Cirillo & altri.

Cir.

10 Lo stromento col quale si doueua far la scissione nella circōcissione dicano alcuni, che era solito a farci cō

coltello di ferro, essēdo quella materia la più atta per tagliare; nondimeno altri han detto, tra quali Sant'Agostino 2. de peccato originali cap. 31. Et il Maestro distinct. prima, che doueua esser coltello di pietra. Con tutto ciò puol essere che si fussero seruiti non solo di coltello di pietra, ma anco di ferro come dice San Tom. & altri moderni citati da Henriq. lib. 5. cap. 6. num. 4.

San.
Agost.

Maes

San
Tho.
Henr.

RAGIONAMENTO II.

Del numero de Sacramenti della legge Euangelica.
Punto Primo.

- 1 Quanti siano li Sacramenti della nuoua legge.
- 2 Perche li Sacramenti siano sette.
- 3 Perche siano stati instituiti.

1 **S**I deue tener di fede, perche affirmare il contrario faria heresia; Che sette, nè più, nè meno sono li Sacramenti instituiti da Christo Signor nostro, nella legge nuoua,

Con. nuoua, e così fù diffinito in
Cor. molti Canoni, e diuersi Con-
Fior. ciliij, e decreti. Nel Concilio
Con. di Costanza sessione 14. Nel
Tren. Concilio di Fiorenza sotto
Cath. Eugenio IV. & vltimamente
Sot. nel Tridentino sess. 7. can. 1.
S. Th. & nel Cathéchismo Romano
S. Bo- num. 19. lo stesso affermano
Scot. ancora tutti li Dottori, e
 Teologi. Scoto in 4. dist. 2.
 quest. 1. San Tomaf. 3. p. q. 65.
 a. 1. San Bonauent. in 4. dist.
 2. a. 2. q. 3. e comunemente
 senza contraddittione tutti li
 Cattolici. E la ragione per la
 quale Christo habbia insti-
 tuito nè più, nè meno che
 sette Sacramenti, la possiam
 cauare dalla congruenza, co-
 me lo nota lo stesso Scoto
 nella medesima 2. dist. Perche
 hauendo Christo instituita la
 legge Euangelica; della qua-
 le hauendo disposto la san-
 tissima Trinità; darla (accio-
 che si offeruasse) à gli hu-
 mini, in questo vltimo stato
 del nuouo, & eterno testamē-
 to; quale per essere il più vi-
 cino al perfettissimo stato del
 l'eterna Beatitudine; conue-
 niua che anche l'hauesse or-
 nata di perfettissimi rimedij;
 come hà fatto con questi set-

te Sacramenti, che sono Bat-
 tesmo, Confirmatione, Euca-
 ristia, Penitenza, Estrema vn-
 tione, Ordine sacro, e Matri-
 monio.

2 Quali hauendoli insti-
 tuiti Christo come tante me-
 dicine per risanare le nostre
 infirmità: conueniuà che se-
 condo il numero dell'infir-
 mità, douesse ancora essere il
 numero de' Sacramenti. On-
 de si come sette sono le no-
 stre infirmità, cioè trè di col-
 pa, e quattro di pena. Così al-
 l'incontro conueniuà che an-
 che sette douessero essere le
 medicine de' Sacramēti cor-
 rispondenti à queste sette
 infirmità.

Contro la prima della col-
 pa originale hà instituito Cri-
 sto per rimedio il Sacramen-
 to del Battesimo, col quale
 l'huomo viene à risanarsi dal-
 la colpa del peccato origina-
 le, e però volse che questo
 Sacramento si publicasse dal-
 li suoi Discepoli per tutto il
 mondo. *Euntes docete omnes
 gentes baptizantes eos in nomi-
 ne Patris, & Filij, & Spiritus
 sancti.* Matt. cap. vlt.

Contro la seconda infir-
 mità della colpa attuale mor-
 tale,

C

tale,

tale, hà instituito Christo il Sacramento della Penitenza. *Quorum remisistis peccata remittuntur eis.* Gio. 20.

Contro la terza della colpa attuale veniale, ci hà dato il rimedio dell'Estrema Vntione, *Infirmatur quis in vobis inducat presbyteros Ecclesia, & orent super eum. Vngentes eum oleo in nomine Domini.* E quantunque questa vntione pare che fusse instituita da l'Apostolo San Giacomo, nondimeno habbiamo in San Marco al 6. che *Vngebant oleo multos egrotos, & sanabantur*; cioè che gli Apostoli vngeuano con oglio molti infermi, e si sanauano; e questo lo faceuano gli Apostoli in virtù di Christo, quale haueua principalmente instituito per la legge Euangelica questo Sacramento, dell'Estrema vntione.

Contro l'altre quattro infirmità della pena, che sono di Pusillanimità, di Malitia, d'Ignoranza, e di Concupiscenza; ci hà instituito Christo altri quattro rimedij.

Contro la Pusillanimità ci hà dato il Sacramento della Confirmatione. *Accipite Spi-*

ritum sanctum. San Gio. 20.

Contro la Malitia, ci hà instituito la santissima Eucarestia. *Accipite, & comedite, hoc est corpus meum.* Matt. 26.

Contro l'Ignoranza, ci hà dato l'Ordine sacro. *Hoc facite in meam commemorationem.* Matt. 26.

E finalmente contro la Concupiscenza, ci hà dato il Sacramento del Matrimonio. *Non legistis quod masculum, & feminam fecit eos, & dixit supra per os Ada, propter hoc dimittet homo patrem, & matrem, & adhaerebit uxori suae, & erunt duo in carne una.* Con le quali parole Christo aproua, & ratifica quanto haueua publicato Dio per bocca del primo nostro Padre Adamo nello stato dell'Innocenza.

3 Possiamo dire ancora, che sette, nè più, nè meno conueniuà che fussero li Sacramenti, perche si come nella nostra vita corporale; prima, l'huomo si genera, secondo si nutrice, terzo si corrobora. e fortifica, quarto si procura rimedio alla sua infirmità, quinto li si dà modo che possa difendersi nella pugna, sexto che possa propagare la po-

posterità, per mantenimento della sua specie, settimo si costituisce in dignità per il buon governo della republica humana .

Hor così all'istessa maniera accade nella vita spirituale, perche prima l'huomo si regenera spiritualmente col Sacramento del Battesimo, secondo si nutrice con la santissima Eucaristia. terzo si corrobora, e fortifica col Sacramento della Confirmatione. quarto si dà rimedio alla sua infirmità, col Sacramento della Penitenza. quinto si arma per poter combattere nella pugna della morte col Sacramento dell'Estrema unzione. festo li si dà modo che possa propagare la posterità per mantenimento della sua specie; col Sacramento del Matrimonio. settimo finalmente si costituisce in stato honorifico per mezzo del Sacramento dell'Ordine sacro.

Non mancano Autori, che offeruano queste, e somiglianti congruenze, come si puol vedere nel Maestro 4. dist. 2. San Tom. 3. p. q. 65. a. 1. Scot. in 4. dist. 2. q. 1. Valenza 3. p. disp. 3. q. 6. punct. 1. Ledesma

de Sac. c. 7. Riginal. lib. 26. n. 5. Henriq. lib. 1. c. 7. Scotello in 4. dist. 2. q. 1. Dom. Soto dist. 1. q. 7. a. 1. Bellarmino de Sac. lib. 2. c. 26. Vittor. de Sac. c. 7. Pitigiano dist. 2. q. 1. a. 2. Bart. ab Ang. de Sac. dial. 1. §. 6. Filliuc. tratt. 1. c. 3. q. 8. n. 49. Bonacin. de Sac. in gen. disp. 1. q. 1. punct. 3. & altri.

Rigi.
Hér.
Scot.
tol.
Sot.
Bell.
Vit.
Piti.
Bart.
Filli.
Bona.

Della necessità de' Sacramenti.

Punto I I.

- 1 In quanti modi una cosa si dica necessaria.
- 2 Se li Sacramenti siano necessarij assolutamente.
- 3 Se siano necessarij necessitate medij.
- 4 Se siano necessarij necessitate praecepti.
- 5 Se siano necessarij necessitate perfectionis.

Quantunque li Sacramenti della legge Euangelica siano necessarij per la nostra salute, non tutti sono necessarij in vn medesimo modo. Per intelligenza si deue notare; che in quattro maniere si puol dir che vna cosa sia necessaria. Prima che

sia necessaria assoluta, & ex natura rei. E così vna cosa puol esser necessaria assolutamente, e che per sua natura non possa esser altrimenti, nè anche per potenza assoluta di Dio.

Secondo che sia necessaria necessitate medij. E così vna cosa puol esser necessaria supposto, che Dio l'habbia così instituita per mezzo necessario, quale lasciandolo ancor che sia per ignoranza, ò per scordanza, ò per inauertenza, perche così l'hà ordinato Dio per mezzo necessario; senza esso non si puole ottenere la salute. Terzo che sia necessaria necessitate precepti. E così vna cosa puol esser necessaria per necessitá di precetto; quando vno hauendo occasione di eseguire alcuno comandamento lo deue eseguire, se però non lo lasciasse per impotenza, ò per ignoranza, ò per scordanza, percioche quello, che lascia di eseguir il comandamento per ignoranza inuincibile, ò per impotenza, ò per scordanza incolpeuole non li si puole attribuire per colpa, e consequentemente non impedisce

la consecutione della salute, purché la necessitá sia solo di necessitá di precetto.

Quarto vna cosa puol esser necessaria necessitate perfectionis, & è quando vna virtù si puole eseguire, & non eseguire.

2 In quanto alla prima. Li Sacramenti non sono assolutamente, e di lor propria natura necessarij alla nostra salute, in tal maniera, che Iddio di potenza assoluta non possa far altrimenti; perche essendo la virtù di Dio infinita, nõ si puol dire che sia stretta, alli Sacramenti; quali Iddio hauendoli liberamente instituiti per nostra giustificatione, e salute, poteua ancora ritrouare, & instituire altri mezzi, e senza questi Sacramenti solleuarci alla gloria del Paradiso. San Tom. 3. p. q. 6. a. 4. Nugn. de Sac. p. 3. Henriq. lib. 1. c. 4. nu. 1. Suarez tom. 4. de Sac. disp. 3. sess. 1. Bellarm. de Sac. lib. 1. c. 22. Valenza tom. 4. disp. 3. q. 2. punt. 1. Riginal. lib. 26. n. 9. Filliuc. tratt. 1. c. 2. q. 21. Angles q. 2. a. 1. concl. 1. & altri comunemente.

3 In quanto al secondo li Sacra-

Tom.
Nug.
Hér.
Suar.
Bel.
Val.
Rig.

Sacramenti sono necessarij alla nostra salute, e talmente che senza essi l'huomo non puole ottenere la salute.

Auertendo che questa necessità non si deue intèder di tutti, e singoli Sacramenti, come anco lo dice il Concil. di Tren. sess. 7. can. 4. cioè che tutti li Sacramenti à tutti siano necessarij, e che tutti, tutti li deuono necessariamente pigliare; ma si deue intendere che li Sacramenti secondo la legge ordinaria di Dio sono mezzi necessarij, che lasciandoli non si puole ottenere la salute, come è il Sacramento del Battesimo, & il Sacramento della Penitenza, vno per il peccato originale, e l'altro per il peccato attuale; quali sono mezzi talmente necessarij, che senza di essi l'huomo non si puole saluare.

Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto non potest intrare in Regnum Dei. E del Sacramento della Penitenza,

Nisi penitentiam egeritis omnes simul peribitis &c. San Tom.

3.p.q.61.a.1. Graff. 2.p.lib.1. c.1.n.15. Viualdo de Sac.in.

genere c.3.n.1. Bellar. Valq. Rinaldo, Valenza, Sairo,

Henriq. Suarez, Filliuc. citat sopra, & altri.

4 In quanto al terzo li Sacramenti sono necessarij, perche hauendo così comandato Iddio, se non vi è alcun impedimento legitimo, non si deuono lasciare come è la santissima Eucaristia, che si deue per precetto pigliarla in articolo di morte.

5 In quanto al quarto li Sacramenti non sono necessarij, se non per maggior grado, e perfettione come è il Sacramento dell'Ordine sacro. De' quali he ragionare mo più esattamente nel particolar di ciaschedun Sacramento.

Della materia, e della forma de' Sacramenti della nostra legge.

Punto Ili.

- 1 Di quante parti consta il Sacramento.
- 2 Di quante cose si costituisce il Sacramento.
- 3 Che cosa s'intenda per la materia.
- 4 Che s'intenda per la forma.
- 5 Se la materia, e la forma siano parte intrinseche de' Sacramenti.

6 Sq

Con.
Trid.

Tom.
Graf.
Viua.
Bela
Valq.
Rig.
Val

6. *Se la materia, e la forma siano d'essenza per il Sacramento.*
7. *Per qual cagione Christo hà instituito li Sacramenti cō cose materiali, e con parole.*
8. *Qual sia la materia de' Sacramenti.*
9. *Di quante sorti sia la materia de' Sacramenti.*
10. *Se qualsiuoglia materia sia atta, per il Sacramento.*
11. *Se si puol mutare, ò variare la materia determinata.*
12. *Da chi sia stata determinata la forma.*
13. *Se la forma si puol mutare, ò variare.*
14. *In quanti modi si puol variar la forma.*
15. *Se il Battesimo fatto in nome di Christo sia valido.*
16. *Se la forma proferita col proprio idioma sia valida.*
17. *Se il Sacramento fatto con la forma Greca sia valido.*
18. *Se si puol fare con parole equiuoche.*

SI come qualsiuoglia composto cōsta di due parti, cioè di materia, e di forma; così qualsiuoglia Sacramento della legge Evangelica, essendo vn composto

artificioso, consta di materia, e di forma, ò come altri dicono, che consta di cose, e di parole; *Rebus, & Verbis*; *Rebus*, che è la materia, & *Verbis*, che è la forma. E così fù diffinito di fede nel Concilio Fiorentino de institutione Armenorum; e nel Concilio Tridentino in decretis de Sacramentis.

2 Doue habbiamo che qualsiuoglia Sacrameto della nostra legge con trè cose si costituisce, e fa perfetto. *Rebus, Verbis, & Persona*. Cioè con la materia con la forma, & persona, che è l'intentione del Ministro, di voler far quel tanto, che intède far la Chiesa. e così tengano comunemente tutti li Dottori San. Tom. 3. p. q. 6. a. 4. Viualdo de Sac. in genere c. 3. nu. 6. Bellarm. de Sac. c. 18. Filliu. trat. 1. c. 4. q. 1. & altri.

3 Per intelligenza di questa dottrina, si deue notar che quando si dice che li Sacramenti constano di cose, e di parole, cioè di materia, e di forma. Per questo nome materia s'intende quella cosa, che si esibisce, e si pone prima che sia compita la significatio-

Con.
Fior.
Trèt.

Tom.
Viu.
Bela.
Filliu.

catione del Sacramento; come è v.g. il lauamento con acqua nel Sacramento del Battesimo. quel lauamento con acqua si dice materia del Battesimo; ma non per questo con quel solo lauamento si rende perfetta la significazione del Battesimo, e compito il Sacramento, perche posta solamente la materia non resta lauata spiritualmente l'anima, e purgata dal peccato originale.

Così nel Sacramento della Penitenza; la Confessione de' peccati, che si pone in luogo di materia non è bastante à compiere il Sacramento; perche quantunque sia posta la Confessione de' peccati non apparisce ancora per qual fine si faccia quella manifestazione de' proprij peccati, perche vna tale manifestazione si puol anco fare per iatranza, o per gloria mondana. E lo stesso si puol dire ancora de' gli altri Sacramenti.

Come nel Sacramento del Matrimonio, nel quale l'esibitione, o dar si reciprocamente il corpo l'vn'all'altro, che si pone in luogo di materia non viene ancora contratto il Sa-

cramento, perche vrè necessaria la forma.

4 Per il nome di forma, s'intendano quelle parole, con le quali si compisce, e fa perfetta la significazione del Sacramento, sì che applicata la forma alla materia con la debita intentione del Ministro il Sacramento resta perfetto. Di maniera che per cōpire, e far perfetto il Sacramento non basta la sola materia, nè meno la sola forma; ma vi è necessaria, la materia, la forma, e l'intentione del Ministro.

5 Tanto la materia, quanto la forma, parlando de' Sacramenti della nostra legge sono parte necessarie intrinsece, che si ricercano per costituire, e far il Sacramento. E la ragione è questa, perche siccome la materia, e la forma in qualsiuoglia composto sono parte intrinsece che costituiscono il composto; così ancora nel Sacramento che è vn certo composto artificioso la materia, e la forma sono parte intrinsece, che costituiscono il Sacramento.

6 E non solamente la materia, e la forma sono parte intrin-

intrinsece de' Sacramenti, che lo costituiscono; ma anco sono d'essenza; e la ragione è questa, non solo perche così gli hà instituiti Christo. Ma perche li Sacramenti non si possono finire senza materia, e senza forma. Onde fù dichiarato espressamente nel Concilio di Fiorenza in dec. vno. Che con trè cose si finiscono, e perfettionano li Sacramenti cioè con materia, forma, & intentione; e come la materia, e la forma sono d'essenza ne gli altri composti, così anco sono d'essenza nelli Sacramenti. che sono certi composti artificiosi. San Tom. q. 60. a. 6. Bart. ab Ang. dialog. 1. §. 7. Ang. v. Sac. n. 2. Suarez disp. 2. sess. 2. & altri. Auertendo che qui si parla de' Sacramenti della nostra legge; perche ne' Sacramenti della legge antica la materia, e la forma nõ erano di essenza, e particolarmente nella Circoncisione, nella quale nõ vi era la forma, ma solo l'attione senza altre parole, ò altra forma. Suarez vt. supra. Henr. lib. 1. c. 6. n. 3. in commento. Abulense Iosue c. 5. q. 44. Ma nel Sacramento del

la legge Euangelica non solo è necessaria la materia, ma anco la forma, perche come habbiamo detto *Sacramenta constant Rebus, & Verbis.*

7 Che Christo habbia voluto instituire li Sacramenti con cose materiali, e con parole, se bene si potrebbero portare molte congruenze, come si puol vedere in diuersi Autori. San Tom. q. 60. a. 6. Suarez disp. 2. sess. 1. concl. 2. Sairo lib. 1. de Sac. e. 3. q. vni. ca. 2. 6. & altri.

S. To.
Suar.
Sair.

Dico che Christo gli hà voluto instituire con cose materiali, e cõ parole, perche essendo li Sacramenti certi segni di cose sacre; per nostra capacità nõ si poteuano meglio spiegare che con cose materiali, e con parole.

8 Qual debba esser la materia de' Sacramenti se bene lo vedremo ragionando in specie di ciaschedun Sacramento. Dico che la materia de' Sacramenti necessariamēte deue esser quella, che fù determinata da Christo, perche hauendo li Sacramenti riceuuto tutto il lor essere da Christo, conuiene che la materia sia quella stessa, quale

fù

Con.
Fio.

Tom.
Bart.
Ang.
Suar.

Henr.
Abul.

fu determinata da Christo, & hauendo Christo determinatamente ordinata la materia di ciaschedun Sacramento, come nel Sacramento del Battefimo l'acqua, nel Sacramento della Confirmatione l'oglio; nell'Eucaristia il pane, e vino; nella Penitenza li peccati &c. Adunque la materia de' Sacramenti è determinata, e conseguentemente quella, e non altra è atta per costituire li Sacramenti. Valenza tom. 4. disp. 3. q. 1. punt. 2. Riginal. lib. 26. nu. 14. Bellar. de Sac. lib. 1. c. 21. Suarez disp. 2. sess. 3. Filliucio tratt. 1. c. 4. q. 4. & altri.

9 La materia è di due sorte, cioè prossima, e remota. Come nel Sacramento del Battefimo, la materia remota è l'acqua, e la materia prossima è il lauamento. Nella Confirmatione la materia remota è il Crisma con ooglio, e balsamo, la materia prossima è l'vntione; nell'Eucaristia la materia remota è il pane, e vino, e la prossima sono le specie di pane, e vino; nella Penitenza la materia remota sono li peccati, la prossima sono gli atti del penitente con-

tritione, confessione, e satisfattione. Nell'Estrema vntione la remota è l'oglio benedetto, e la prossima l'vntione; nell'Ordine sacro la remota è il Calice con vino, e patena con hostia; e la prossima è il porgere, e toccare il Calice con vino, e patena con Hostia. Nel Sacramento del Matrimonio la materia remota sono le persone, che contrahono; e la prossima secondo alcuni più probabile è la esibitione de' corpi, cioè il dare in potestà l'vn'all'altro il proprio corpo.

10 Da questo si raccoglie che non qualsiuoglia materia è atta per costituire il Sacramento, perche se bene vi g. nel Sacramento del Battefimo l'acqua è la materia remota, non per questo ogn'acqua è bastante per fare il Sacramento. Onde se la materia non è acqua naturale, e flussibile resta inualido il Sacramento, sì che l'acqua non solo necessariamente deue esser naturale, ma anco flussibile, che sia tale che possa lauare. E però il ghiacchio, e la neue, quantunque siano differenti solo accidentalmente.

D

te dall'acqua fluibile nondimeno perche non possono seruire per lauare, nè meno possono esser materia atta per il Sacramento del Battefmo.

Lo stesso diremo del vino, che non è spremuto dall'vua, quale non essendo ancora in forma potabile, nè meno puol essere materia conueniente per il santissimo Sacramento dell'Eucaristia come comunemente affermano tutti li Dottori.

11 E talmente necessaria quella materia determinata per qualsiuoglia Sacramento che nessuno, nè anco la Chiesa puol mutarla, ò variarla; E la ragione e questa, perche hauendo Christo instituita, e determinata la materia de' Sacramenti, che è capo della Chiesa, *Qui est caput Ecclesia*. Efesi. 5. *Et caput omnis principatus, & potestatis*. Colof. 2. Si come vno che è inferiore nõ puol mutar gli ordini del Superiore. Così la Chiesa, qual è inferiore à Christo nõ puol mutare, ò variare la materia de' Sacramenti, che fù instituita da Christo. Riginaldo lib. 26. nu. 15. Suarez disp. 2. less. 6. & altri.

Rigi.
Suar.

12 Essendo stata determinata da Christo la materia de' Sacramenti. Anco per diuina institutione, e stata determinata la forma, la quale se formalmente, ò sostantialmente sarà mutata, ò variata, il Sacramento sarà inualido, perche ritenendo li Sacramenti tutta la lor forza dall'institutione di Christo, ne segue che nella stessa maniera che Christo hà instituita la forma, così ancora si deue offeruare.

13 Et hauendo Christo per la forma de' Sacramenti prescritte alcune parole determinate; come l'habbiamo per traditione nella Chiesa; e nell'Euangelio habbiamo espresamente le parole per il Sacramento del Battefmo. *Docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti*. Matt. cap. vlt. Dell'Eucaristia, *Hoc est enim corpus meum*. Matt. 26. &c. Ne segue che si deuno vsar quelle stesse parole prescritte, e determinate da Christo. Onde se faranno variate formalmente, ò sostantialmente, il Sacramento sarà inualido, perche quando la forma vien variata quanto alla sostanza, viene

Coni.
Bell.
Hen.

viene à esser diuerfa da quella ordinata, & instituita da Christo, e consequentemente con quella non si puol compire, ò far il Sacramento. Coninch q. 60. a. 8. nu. 56. 59. 61. Bellarm. lib. 1. c. 21. Henriq. c. 9. n. 10. & altri.

Ma se la forma variasse solo materialmente, ò accidentalmente; che faria quando si saluasse, e restasse la medesima significatione, che solo si mutasse, ò si aggiungesse; nella forma vn sinonimo, ò vna parola, quale ritenesse lo stesso senso, e significato, ò vero che la forma, ò alcuna parola si proferisse con idioma diuerso, che li restasse la medesima significatione. Come faria nel Sacramento del Battesimo, se la forma si proferisse con il proprio idioma, cioè l'Italiano con parole Italiane, il Francese con parole Francese, lo Spagnolo con le Spagnole, il Greco cò le Greche, &c. pur che le parole hauesse lo stesso senso, e significatione. fariano bastanti per fare, e compire il Sacramento.

Vi è ancora necessaria l'intentione del Ministro che intenda fare quel che intende

far la Chiesa, perche se il Ministro intendesse d'indurre vn nuouo rito nella Chiesa, e non intendesse far quel tato, che intende far la Chiesa, quantunque variasse, ò mutasse, solo accidentalmente la forma, il Sacramento per detto dell'intentione del Ministro saria inualido. Suarez disp. 2. sect. 4. Didaco Nugno 3. p. q. 60. in commentario. Vasquez q. 60. disp. 79. c. 7. n. 105. Pelantio disp. 4. Ledesma, Coninch. Riginaldo, Bellar. & altri.

14 In molti modi si puot variar la forma de' Sacramenti. Scoto nel quarto dist. 3. q. 2. assegna sei modi con li quali variandosi la forma il Sacramento restaria inualido.

Il primo quando dalla forma se ne leuasse alcuna parola essenziale. Il secondo quando le se ne aggiungesse alcuna. Terzo quando si variasse il senso; quarto quando si trasportasse; quinto quando si corrompesse. sexto quando la forma s'interrompesse. E questi sei modi tutti si contengano in questi due versi.

*Nil forma demas, nil ponas,
nil variabis.*

D 2

Trans-

Tole. *Transmutare caue, corrumpere verba, marari.* Toletio lib. 2. c. 19. n. 4.

Principalmente si puol variar la forma del Sacramento, quando se ne leua alcuna parola se quella parola è di sostanza, & essenziale per la quale si viene à variar il senso che non vi resta la medesima significatione, come faria se della forma della consecratione dell'Hostia si leuasse quella parola *Est.* ò alcun'altra simile, e solo si dicesse, *Hoc enim corpus meum*, perche quella parola *Est.* è essenziale alla forma, il Sacramento saria inualido, e nullo.

Ma se per leuare alcuna parola vi resta la medesima significatione; come faria se dalla forma della stessa consecratione si leuasse quella particola *Enim.* e solo si dicesse. *Hoc est corpus meum*; perche quella parola *Enim.* non è essenziale, e senza di quella nella forma vi resta la medesima significatione, il Sacramento saria valido.

Aggiungano di più li Dottori, che il Sacerdote lasciando quella parola *Enim.* per essere materia leggiera non

pecca mortalmente. Valenza Val. Hen. Suar. tom. 4. disp. 3. q. 1. punt. 2. So- ro dist. 11. q. 1. a. 8. Henriq. lib. 8. c. 16. nu. 4. Suarez disp. 2. sett. 4. regula 3. disp. 59. sett. 1. concl. 3. & altri. Il che si deve intendere se la lasciasse inconsideratamente. Ma se la lasciasse per incontento saria peccato mortale.

Secondo puol variar la forma, quando li si aggiunge alcuna parola per la quale si viene à variare sostanzialmente la significatione prescritta da Christo. come faria se vno nella forma del Sacramento del Battefimo aggiungesse la parola *Matris*, e dicesse *Ego te baptizo in nomine Patris, & Matris, & Filij, & Spiritus sancti.* Se costui intendesse di conferire il Battefimo anco in virtù della Madre; perche verria sostanzialmente à variare la significatione prescritta da Christo; Il Sacramento saria inualido. Ma se aggiungesse alla forma. *Ego te baptizo in nomine Patris, qui te creauit, & Filij qui te redemit & c.* perche questa aggiunta non distrugge la significatione della forma, ma vi resta il medesimo significato; il Sacramento saria valido. Ag-

Aggiungo che se quando hò detto, che se vno battezzasse *in nomine Patris, & Matris*. se intendesse di conferire il Battesimo anco in virtù della Madre il Sacramento non valeria (come hò detto) perche verria à variare sostanzialmente la forma. Ma se nõ intendesse di conferir il Battesimo in virtù della Madre, ma solo intendesse la sua intercessione; perche in questo modo non si verria à distruggere il significato della forma; il Sacramento restaria valido. San Tom. q. 60. a. 16. Siluest. v. Baptif. 1. n. 5. Santo Antonino 3. p. tit. 14. c. 13. n. 3. Soto in 4. dist. 1. q. 1. a. 8. Bart. ab Angelo de Bapt. nu 116. Vasq. 3. p. disp. 79. a. 8. c. 7. nu. 197. Nugno diff. 1. Tabienna v. Bapt. 3. n. 17. & 19. Henriq. lib. 1. c. 9. n. 12. Suarez disp. 2. sess. 5. Armilla v. Bapt. nu. 18. Bonacino de Sac. disp. 1. contro Graffio p. 2. lib. 1.

Terzo si puol variare la forma del Sacramento in quanto al senso; come faria quando nella forma del Sacramento del Battesimo si ponesse alcuna parola, che variasse sostanzialmente il senso.

Onde se si dicesse, *Ego te baptizo in nomine Trinitatis*. Il Sacramento non valeria, perche nella forma di necessità si deuono esprimere distintamente le persone della santissima Trinità. Sì che dicendo *in nomine Trinitatis*, il senso resta confuso, non essendo eguale il significato di queste parole, da quello delle parole prescritte da Christo per il Sacramento del Battesimo: e però essendo vario il senso, il Sacramento non è valido. Angles q. 1. a. 3. concl. 1. & altri.

15. Ma se vno battezzasse in nome di Christo, e dubbio se valesse il Battesimo. Dice Scoto in 4. sent. dist. 3. q. 2. Che se vno battezzasse in nome di Christo peccaria mortalmente, & il Battesimo faria inualido; perche la legge di vn superiore l'inferiore non puole reuocarla. E se bene gli Apostoli vserno di battezzare nella primitiua Chiesa nel nome di Christo; come si legge ne gli Atti Apostolici cap. 2. cap. 10. & cap. 19. Questo fù per dispensa particolare, acciò in quel tempo si diuulgasse il nome di Christo, e

Tho.
Silu.
Ant.
Sot.
Bar.
Vasq.
Nug.
Tab.
Hen.
Suar.
Armi.
Bona.
Graf.

Ang.

Scot.

se imprimeffe ne' cuori de' Fedeli, accioche si haueffe in ueneratione questo santo nome. Adesso che di già è predicato, e diuulgato, e se riuerisce per tutto il mondo da Fedeli, non è lecito essendo di già stabilita la legge di Christo, che si debba battezzare nel nome del Padre, del Figliolo, e dello Spirito sãto, e solo questa legge si deue offeruare per tutto il mondo.

Scot. *Euantes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, &c.* Se bene dice lo stesso Scotto, che il Battesimo fatto in nome di Christo sia inualido, nondimeno soggiunge nel medemo luogo, che lui non ardisce di dire, che vno che sia battezzato nel nome di Christo sia battezzato, ò non sia battezzato, non trouando scritto, che mai sia stata reuocata quella dispensa, e però dubita se sia, ò non sia valido questo Battesimo. Di modo che essendo vno stato battezzato in nome di Christo per sicurezza si deue di nouo re-battezzare sotto conditione. Se sei battezzato non ti battezzo, ma se non sei battezzato io ti battezzo *in nomine Pa-*

tris, & Filij &c. Deuasi però in casi dubbij, e particolarmente di tanta importanza, come è questo sempre eleggere la via più sicura.

16 Vero che ogn'vno puol battezzare cò il proprio idioma come habbiamo detto l'Italiano in Italiano, lo Spagnolo in Spagnolo, il Tedesco in Tedesco, &c. Con tutto ciò nel Battesimo solenne; e quello che battezza per officio, come è il Parocchiano, ò Curato deue vsar parole latine, e particolarmente li latini dicendo, *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.* Perche la Chiesa Romana ragioneuolmente hà ordinato che gli officij Ecclesiastici si dicano, e si amministrano in lingua latina; perche noi sappiamo che più distintamente si possono scrivere, e proferire in lingua latina che in altra lingua, ò idioma diuerso. Scotto in 4. dist. 3. q. 2. littera C.

Ma nel Battesimo di necessità per quelli che sono semplici, & ignorantissimi, e particolarmente le donne, meglio faria che battezzassero col proprio idioma, che in altra

lin-

lingua, ò in latino, perche nõ hauendo loro lingua latina, nè intelligenza di quella, molte volte proferisca parole più tosto ridicolose, che utili .

Si puol variare anco la forma dicendo in luogo di *Ego* . *Nos* . si come sogliano parlare li superiori per mostrar maggior autorità, & in questo caso vale il Battesimo . Così ancora se in luogo di te . *Ego te baptizo* , si dicesse *vos* . *Ego vos baptizo* , ò veramente nominasse il battezzato con il suo proprio nome; anco se dicesse in plurale *baptizamus* : così anco in passiuo *baptizeris a me* , anco se dicesse in luogo di *baptizo* , *ablao* , *vel lauo* , *vel immergo* , *vel aqua tergo* , ò altre parole simili, pur che non variasse formalmente il senso della forma .

Ma se dicesse *in nominibus Patris, & Filij, &c.* non valeria il Battesimo perche si variaria il senso, essendo che la potestà, la Maestà, e l'onnipotenza sono vna sola in tutte trè le Persone della santissima Trinità .

Similmente non valeria il Battesimo se si mutassero li

nomi delle persone dicendo, *In nomine Genitoris geniti, & procedentis ab utroque* . E però in cosa così graue si deue seruir l'huomo delle più sicure parole senza andar cercando nouità . E siccome non è lecito mutar la materia de' Sacramenti, tanto maggiormente la forma, che è più principale . Valeria però il Battesimo se si dicesse, *In nomine Patris, in nomine Filij, in nomine Spiritus sancti* .

17 Se vno battezzasse nella forma, che usano li Greci v. g. Antonio sia battezzato in nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito santo . Alcuni furono di parere che non valeria il Battesimo . Con tutto ciò io credo che saria valido perche dicono li Dottori che si vede, che viene approbato il Battesimo de' Greci, quali venendo alla Chiesa Romana non sono di nuouo rebattezzati . Adunque valeria anco trà Latini mentre si offeruano tutte quelle condizioni in quanto alla materia, & alla forma che sono di essenza del Battesimo, ma peccaria mortalmente, perche verria a mutar il rito, & ordi-

natio-

natione della Chiesa Romana.

18 E se bene si variaffe la forma con parole equiuoche: quando il Ministro amministrasse il Sacramento con la retta intentione di significare cō quelle parole equiuoche, quel che si significa con le parole della forma prescritta, & il Ministro non hauesse intentione d'indurre vn nuouo rito contro la Chiesa Cattolica: valeria il Sacramento. perche quantunque le parole equiuoche, habbiano altre significationsi, con tutto ciò in vna tale occasione si pigliano per lo stesso senso, che fanno le parole della forma essendo la mutatione accidentale, & non essendo di sostanza: il Sacramento è valido. San Tom. 3. p. q. 60. a. 8. Riginal. lib. 26. num. 23. Suarez disp. 2. sett. 4. Henriq. c. 9. n. 1. & 4. c. 10. n. 8. Vasquez disp. 129. c. 2. Nugn. Coninch. Valenza, & altri.

Auertendo che se il Ministro si seruiffe nella forma del Sacramento di parole equiuoche con altra intentione, che di quella che significano le parole prescritte della forma non valeria il Sacra-

mento, perche così la mutatione faria di sostanza, e non accidentale, perche hauendo quelle parole equiuoche più sensi, il senso di quelle faria diuerso dal senso della forma prescritta, e conseguentemente il Sacramento non valeria. Suarez vt supra, regola 4. & sess. 5. Henriq. Valenza. Nugno, & altri citati, vt supra.

4 Si puol variar la forma del Sacramento quando in quella si trasportasse alcuna parola, per la quale si variaffe sostantialmente la significatione. Come faria se nella forma del Battesimo si dicesse. *Ego Patris baptizo te in nomine Filij &c.* perche la transportatione di quella parola *Ego Patris.* varia la significatione sostantiale della forma prescritta, il Battesimo faria inuálido. Ma se nella forma prescritta si trasportassero le parole, e con tutto ciò si saluasse la significatione sostantiale: come faria se nella consecratione dell'Hostia si dicesse, *Meum est corpus hoc.* essendo che quella parola *Meum* nella forma consueta si suole porre nell'ultimo, e la parola *Hoc.* nel principio, nondime-

no

Tom.
Rigi.
Suar.
Hen.
Vasq.
Nugn.
Coni.
Val.

no perche questa trasporta-
 tione è accidentale, che non
 varia la significazione sostan-
 tiale, perche tanto è à dire,
Meum est corpus hoc, quanto à
 dire, *Hoc est corpus meum*. il Sa-
 cramento faria valido. come
 lo nota Henriq. e noi lo ve-
 drete al suo luogo. lo stesso
 si puol dire della forma del
 Battesimo se si dicesse, *Baptizo*
te in nomine &c. essendò che
 quella parola *Te*. nella forma
 prescritta si suole anteporre
 alla parola *Baptizo*, ma per-
 che non varia la significatio-
 ne sostantiale il Sacramento
 faria valido. Graffio 2. p. lib. 1.
 c. 3. n. 30. lo stesso se si dicesse,
Ego te baptizo in nomine Filij,
& Patris, & Spiritus sancti.
 valeria il Battesimo, purchè il
 Ministro non lo dicesse mali-
 tiosamente, e non intendesse
 errore contro la Fede nelle
 persone della santissima Tri-
 nità. Così ancora se dicesse,
In nomine Patris, & Filij, &
Spiritus sancti ego te baptizo. ò
 vero *In nomine Patris ego te*
baptizo, & Filij, & Spiritus san-
cti. Valeria il Sacramento,
 perche in qualunque modo,
 & ordine che si nominano le
 Persone della santissima Tri-

nità sono vn solo efficiente,
 principale nel Battesimo. Ma
 dicendo *Ego Patris baptizo in*
nomine Filij, & Spiritus sancti,
 si lieua il significato dell'ora-
 tione, per lo quale si viene à
 variare la sostanza del senso,
 e consequentemente il Bat-
 tesimo resta inualido. Scoto in
 4. dist. 3. q. 2. littera G.

Scot.

5 Si puol variar il senso,
 quando si deprauasse, e cor-
 rompesse la forma; in qualun-
 que modo che si proferissero
 le parole, ò che fusse per ma-
 litia, ò per ignoranza, ò per
 difetto di lingua, quali non
 hauessero significazione; ò ve-
 ro che la variatione, e deprau-
 atione della forma fusse so-
 stantiale. Come faria, se vno
 in luogo di proferire v.g. *Pa-*
tris proferisse altra parola
 differente, che v.g. dicesse
Capis. perche la deprauatione
 faria totalmente varia, e so-
 stantiale. Il Sacramento faria
 inualido.

Ma se la deprauatione, ò
 corrottione fusse accidétale;
 come faria se il Ministro di-
 cesse *Ego te baptizo in nomine*
Patria, & Filia, & Spiritua san-
cta, in questo caso il Sacra-
 mento faria valido, e la ra-

E gio-

gione è questa, perche se bene quella parola *Patria* in rigore habbia altra significazione, da quella che significa la voce *Pater*. Nondimeno in quanto che quella parola si proferisce per ignoranza in occasione d'amministrare il Battesimo si piglia comunemente per il significato *Patris*, e conseguentemente la correctione di quella parola non è sostantiale, ma per accidente, per la quale non si rende il Sacramento inualido. e così fu approuato da Papa Zaccaria nel cap. *Retulerunt de consecr. dist. 4.* e comunemente tengano tutti i Dottori, e Sommissi. S. Tom. 3. p. q. 66. a. 2. Rodriquez in com. de Baptismo c. 25. n. 1. Sant'Antonino 3. p. tit. 14. c. 13. nu. 3. Siluestro v. Bapt. 5. Tabienna v. Baptif. 3. nu. 16. Soto 4. dist. 1. q. 1. a. 7. Angelo v. Bapt. 2. n. 15. & altri comunemente.

Onde dice Pietro di Paluda. Che chi non sà, ò non puol proferire, se dene astenere, e non far questo officio, se non fusse per estrema necessitá.

Finalmente si puol variar la forma, quando s'interrom-

pesse, e che 'fusse per tempo notabile, e con molta distanza come saria, se dicesse *Ego te baptizo in nomine*, e puoi si fermasse per raccõtare qualche historia, ò altra cosa simile, nõ valeria il Battesimo se di nuovo non replicasse il principio della forma.

Ma se cominciata la forma s'interrompesse, ò cessasse, ò vero dicesse *Tacet*, ò altra parola simile, e che fusse trà l'vn', e l'altra parola distanza per trãfito, e che poi finisse la forma, pur che l'intentione del Ministro fusse continua almeno virtuale il Battesimo valeria. Sairo lib. 1. de Sac. c. 4. a. 7. Valenza, & altri comunemente quali assegnano diuersi modi che si puol variar la forma. Valenza tom. 4. disp. 3. q. 1. punt. 1. Toletto lib. 2. c. 19. nu. 4. Viualdo de Sac. in gen. c. 3. n. 4. Didaco Nugno. Coninch. q. 60. a. 8. n. 68. Hentiq. lib. 1. c. 9. Vafq. disp. 129. c. 7. Francisco Pitigiano dist. 3. q. 2. a. 12. & 13. Bart. ab Ang. de Bapt. nu. 116. Graff. 2. p. lib. 1. c. 3. nu. 25. Filliuc. tratt. 1. c. 4. q. 6.

Tom.
Rodr.
Ant.
Silu.
Tabi.
Soto.
Ang.
Palu.

Sair.
Val.
Tol.
Viu.
Nug.
Coni.
Henr.
Valq.
Pitig.
Bart.
Graff.
Filli.

RAGIONAMENTO III.

Di alcune dubitazioni per parte della forma del Sacramento.

Punto Primo.

- 1 Se faccia Sacramento quello che lascia alcuna parola nella forma pensandosi che sia d'essenza, e veramente non sia.
- 2 Se validamente contrabe matrimonio quello che pensa, vi sia impedimento derimente.
- 3 Se aggiungendoli nella forma alcune parole, che si crede esseruo essentia: i.e. non sono voglia il Sacramento.
- 4 Se validamente faccia Sacramento quello che crede che alcune parole della forma, non siano d'essenza.
- 5 Se pecca mortalmente quello che nel far il Sacramento si serue di materia, ò di forma dubbia.
- 6 Se pecca mortalmente quello che aggiunge, ò liuea nella forma alcuna parola che non sia d'essenza.
- 7 Come si puol conoscere se il peccato è graue, ò leggiero.

8 Se si dubbitasse se il Sacramento sia valido per essersi seruito di materia, ò di forma dubbia.

9 Se il Sacramento si deue redere serare per esser il dubbio leggiero.

10 Se quelli che sono stati battezzati in casa si deuno rebattezzare.

11 Se si deuno battezzare quelli che sono stati educati tra Christiani.

12 Se si deuno battezzare quelli che son stati presi à Barbari, ò à Infedeli.

13 Se si deuno battezzarli figli, trouati, e lasciati in abbandono.

Molte difficoltà si possono mouere sopra l'invalidità della forma di ciaschedun Sacramento della nostra legge; ma qui ne toccheremo solo alcune, che più facilmente potrebbero accader come faria, v.g. se vno lasciasse di proferrire nella forma del Sacramento alcuna parola, ò vero la mutasse, pensandosi che quella fusse d'essenza à proferrirla, e veramente, non fusse d'essenza; ò vero che n'ag-

giungesse alcuna pensandosi che fusse d'essenza, e veramente non fusse .

A questo si risponde, che se questo hauerà la debita intentione, che intenda di fare quel che puole, ò quel che intende far la Chiesa, ò quel che da Christo fù instituito, lui validamente complice il Sacramento . E la ragione è questa, perche concorrendo in lui la debita intentione , & essendoci la debita materia , e la debita forma, non essendo quella parola, che lui lascia, ò che muta, ò che aggiunge , essenziale per la validità della forma, ne segue che lui veramente costituisce il Sacramento . Perche non è inconueniente che con vno errore , ò opinione priuata vi possa esser sufficiente intentione per costituire il Sacramento, perche per quella generale intentione di far quel che lui puole, ò che intende far la Chiesa , ò che Christo hà instituito , puol restar corretto il priuato errore del Ministro .

Di maniera che se il Sacerdote nel consacrare il corpo di Christo lasciasse quella

particola *Enim* . credendosi che quella parola fusse d'essenza . Ouero che nel consacrare il sangue di Christo lasciasse quelle parole *Etenim* , *aut misterium fidei* , credendosi che fossero d'essenza , quantunque non siano essenziali ; se lui haue la debita intentione , di far quel che puole, e che fù instituito da Christo , lui veramente consacra , & il Sacramento è valido .

Ma se lui non haue la retta intentione, quantunque vi sia la debita materia, e la debita forma il Sacramento è inualido ; benche il lasciar quelle parole non sia sostanziale per parte della materia , ò della forma ; ma perche in quanto all'intentione del Ministro è sostanziale non intendendo il Ministro far quel che puole, ò quel che intende far la Chiesa : si che mancandoui la debita intentione del Ministro, che è di essenza, essendo che il Sacramento con trè cose si costituisce con la materia, con la forma, & intentione ; mentre dunque vi manca questa terza cosa dell'intentione del Ministro, quale è di essenza , ne segue che il

Sacra-

Sair.
Filli.
Val.
Bona.

Sacramento resta inualido . Sairo lib. 1. c. 4. S. Adnotatiūcula. Filliuc. tratt. 1. c. 4. q. 8. Valenza tom. 4. disp. 3. q. 1. punt. 2. & altri .

2 E di quà ne segue come nota il Bonacino, che mentre vno nel contrahere il Matrimonio si crede che vi sia alcū impedimento deriméte, quale veramente non vi è . Se questo intende far quel che puole , quantunque creda che vi sia impediméto, quella sua credenza non è impedimento tale, che possa disciorre il legame matrimoniale , e però il Matrimonio è valido ; ma se lui non intende fare quel che puole , nè meno il Matrimonio è valido .

3 Se vno aggiungesse alla forma del Sacramento alcune parole, credendosi che siano essenziali, le quali veramente non sono tali; se questo intendesse di far quel che puole, ò quel che intende far la Chiesa, perche vna tal mutatione non è sostantiale, & essendoci la debita materia , la debita forma , e la debita intentione del Ministro , ne segue che il Sacramento sia valido . Di maniera se vno

nel consacrare il sangue di Christo crede che quelle parole *Mysterium fides* siano d'el senza per costituire il Sacramento quantunque non siano essenziali, con tutto ciò essendoci il debito senso della forma, la debita materia , & intentione il Sacramento è valido . E come nota il Suarez ancorche quel Sacerdote intendesse d'indurre vn nuouo rito, perche questa intentione non licua al Sacerdote l'intentione di far quel che puole; e l'intentione del Sacerdote di far quel che puole, mentre vi è la debita forma, e la debita materia, e sufficiente à costituire il Sacramento .

Suar.

4 Lo stesso possiam dire . Se vno crede che alcune parole della forma non siano essenziali, ancorche veramente siano essenziali, come farebbe à dire. Se vno nel battezzare dicesse, *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti*. Credendo costui, che quelle parole *Patris, & Filij, & Spiritus sancti* non siano di essenza, come veramente sono. Se questo almeno in generale hauerà intentione di far quel che puole, ò quel che

che intende far la Chiesa, ò quel che Christo hà instituito, perche vi è la debita forma, la debita materia, e la debita intentione il Sacramento farà valido.

Ma se questo non hauerà la debita intentione, la mutatione farà sostantiale per parte dell'intentione, perche il Ministro non intende battezzare in nome del Padre, del Figliolo, e dello Spirito sãto, quali sono d'essenza per la forma del Battesimo, conseguentemente ne segue che il Sacramento è inualido. Soto dist. 27. q. 1. a. 3. Henriq. lib. 1. c. 9. nu. 12. Coninch. q. 60. a. 8. Suarez disp. 2. sess. 5. Riginal. lib. 26. n. 26. & altri.

3 Si cerca se vno pecca mortalmente nel far il Sacramento mentre si serue di materia, ò di forma dubbia, della quale vi è controuersia frà Dottori se quella materia, ò quella forma sia sufficiente per il Sacramento. Come faria v.g. se vno nella consecratione del corpo di Christo si seruiffe di materia di pane, del quale vi è dubbio se sia sufficiente materia per l'Eucaristia. Quero nel Sacramen-

to del Battesimo si seruiffe di forma dubbia. Come faria à dire, *Ego te baptizo in nomine Christi*, perche essendo controuersia trà Dottori se per il Sacramento dell'Eucaristia sia materia sufficiente il pane fatto di Segola. E nel Sacramento del Battesimo se sia sufficiente forma à dire, *Ego te baptizo in nomine Christi*.

Si risponde, che tanto nell'vno, quanto nell'altro si pecca grauissimamente, se però non fusse per mera necessitã, e la ragione è questa, perche l'vn', e l'altro si espone à pericolo di rendere il Sacramento inualido, mentre puole essere che veramete quella materia, ò quella forma nõ sia sufficiente; onde esporri à pericolo di far il Sacramento inualido, in quanto à lui è appunto come farlo inualido; e si come quello che fa il Sacramento inualido pecca grauissimamente, così pecca grauissimamente quello che si espone à farlo inualido. Henriq. c. 9. nu. 3. & cap. 27. nu. 7. Suarez disp. 16. sett. 2. Coninch q. 60. a. 8. nu. 50 & 80. Filliuc. tratt. 1. c. 4. q. 10. Rigin. Valẽza, Nugno, & altri.

Hér.
Suar.
Coni.
Filli.
Rigi.
Val.
Nug.

Ag-

Aggiungo che quātunque l'opinione fusse più probabile,perche pure si espone à pericolo di fare il Sacramento inualido,nè anche l'opinione più probabile è sufficiente di poter supplire à quello, che Christo hà voluto che sia di necessitā del Sacramento.

Ma quando fusse per mera necessitā,che non vi si trouasse materia certa,e solo la dubbia,in questo caso il Ministro si potria seruire di quella materia dubbia. Di maniera che occorrendo, che alcuno si trouasse in articolo di morte, quale non fusse battezzato,& essendoci solo vna certa acqua, della quale vi è dubbio se sia, ò non sia materia sufficiente per il Batteismo;in questo caso potria il Ministro vñare quell'acqua, benchè dubbia,perche meglio saria seruirsi della dubbia, che lasciare il moribondo affatto senza Batteismo per non hauer materia certa di battezzarlo,che forsi quella dubbia saria sufficiente materia.

Nug.
Bona.

Lo stesso si puol dire ancora mētre non vi fusse alcuno, che sapesse la forma certa. Nugno q.66.a.8. Bonacino,& altri.

6 Aggiungo che non solo peccaria grauissimamente quel Ministro,che si seruisse per il Sacramento di materia, ò di forma dubbia,ma peccaria ancora grauissimamente quello che si seruisse di forma certa alla quale aggiungesse,ò leuasse alcuna parola, quantunque quella parola che si aggiungesse, ò leuasse non fusse essentiale;perche se fusse d'essenza, ò sostantiale, il Sacramento saria inualido, ma nõ essendo nè di essenza, nè sostantiale; se bene il Sacramento saria valido,nondimeno il Ministro peccaria grauissimamente che verria à ministrare il Sacramento contro l'ordine,e rito di santa Chiesa.

7 Per conoscere se il peccato sia graue, ò leggiero, si deue considerate la trasgressione se sia stata volontaria, ò deliberata, ò vero se sia stata in materia graue, ò leggiera; perche se la trasgressione sarà stata inuolūtaria, ò inauertentemente, ò vero in materia leggiera, il peccato sarà stato anco leggiero', essendo che l'inauertenza, ò inconsideratione, ò trasgressione in materia

Tom.
Héc.
Sair.
Filli.
Val.
Cam.
Ledc.

ria leggiera scusa dal peccato graue. San Tom. q. 60. a. 8. Henriq. cap. 9. Sairo lib. 1. c. 4. a. 8. Filliu. tratt. 1. c. 4. q. 9. Valenza, Camerota, Ledesma, & altri.

8 Se vno dubitasse del Sacramento se fusse stato valido per essersi il Ministro seruito di forma, ò di materia dubbia in amministrarlo, ò vero per essersi seruito di materia, ò di forma intorno alla quale vi sono due opinioni cõtrarie l'vna, e l'altra probabili; per il che si dubitasse se quel Sacramento fusse stato valido, ò nõ. In questo caso credo che di nuouo si doueria amministrare il Sacramento sotto conditione; e la ragione è questa, perche quella dubitatione, che si haue intorno à quel Sacramento se sia, ò non sia stato valido puol essere giusta, e ragioneuole causa di potere di nuouo amministrarlo, perche douendosi l'huomo assicurare in vn caso di tant'importanza, restando senza di nuouo amministrarlo, potria esser che quel Sacramento fusse stato iaualido, e consequentemẽte che quello per la sua inualidità

non l'hauesse conseguito, e però per sicurezza si doueria di nuouo amministrarlo sotto conditione, acciò quello che forse non conseguì il Sacramento, perche li fù amministrato con quella materia, ò con quella forma dubbia, lo possa conseguire la seconda volta sotto conditione con la certa, e doue non vi è opinione probabile in contrario. E così fù ordinato nel 6. Canone del Concilio Cartaginese.

Con.
Cart.

Lo stesso anco si puol dire quando vno hauesse fatta la debita diligenza, e con tutto ciò stesse dubio se quel Sacramento fù valido. Come anco se vno stà con la mente dubbia, che l'vn', e l'altra parte si puol determinare se il Sacramento sia, ò non sia valido. San Tom. 3. p. q. 66. a. 9. ad quartum. Valen tom. 4. disp. 4. q. 1. punt. 4. Emanuel Sà v. Bapt. num. 3. Bart. ab Ang. §. 127. Viual. de Bapt. c. 5. nu. 15. Nugno, Coninch, & altri.

Tom.
Val.
Sà.
Bart.
Viuz.
Nug.
Coni.

9 Auertendo che se il dubio fù leggiero, ò vero scrupolo di poco momento non si deue in modo alcuno il Sacramento reiterare, ne anco sotto conditione, perche così

faria

saria più tosto leggerezza, ò pusillanimità; che diuotione, ò zelo; e reiterar il Sacramēto senza cagione saria derisione del Sacramento. E come vogliono comunemente i Dottori grauissimo peccato. Valen. tom.4. disp.4. q.1. punt.4. versiculo Quod si dubium. & Cathec. Romano de Baptr.

Val.
Cate.

10 Quelli de' quali consta, che siano stati battezzati in casa, ò da parenti, ò dalle māmane, ò da chi si sia, non si deuono rebattezzare, ma solo si deuono aggiungere quelle solēnità consuete della Chiesa. Soto in 4. dist. 3. q. vnica. a.9. Bart. ab Ang. de Sacramento Baptr. dialogo 2. par. 128. Suarez disp. 31. sess. 6. & altri comunemente.

Soto.
Bart.
Suar.

11 Quelli che sono nati, & educati per molti anni frà Christiani se chiaramente nō consta che non sono stati battezzati non si deuono battezzare. ita Innocenzo cap. Veniens de præsbitero non baptizato. Nauar. c. 27. nu. 246. Rigin. lib. 23. num. 52. Bart. ab Angelo §. 127. Suarez vt supra, Coninch. & altri.

Nau
Rigi.
Bart.
Suar.

12 Se li figliuoli fussero

stati presi dalli Barbari, ò ad altri Infedeli, e di loro si dubitasse se fussero, ò non fussero stati battezzati, questi si deuono battezzare sotto conditione, *Si non es baptizatus ego te baptizo in nomine Patris &c.* E lo stesso si deuē offeruare.

13 Quando si trouassero li figliuoli lasciati in abbandono, che non vi fusse alcun testimonio che sapesse se fussero battezzati ò nō; e così si deuē intendere il Concilio di Cartagine mentre dice, che li figliuoli si deuono battezzare sotto conditione mentre non si sà se sono battezzati, che non vi sono testimonij certissimi. Ma è da notare che basta solo vn testimonio che lo testifica, pur che non vi sia sospettione di falsità, e che questo lo sappia certo che quello sia battezzato, al quale si deuē prestar fede, acciò il Battesmo non sia reiterato. Suarez disp. 66. a. 10. disp. 22. sett. 2. Toletto lib. 2. c. 21. num 3. Bart. ab Ang. de Baptr. §. 127. Graffio 2. p. lib. 1. c. 4. nu. 37. Viualdo de Baptr. c. 5. nu. 25. Coninch q. 60. a. 4. n. 97.

Conc.
Cart.

Suar.
Tol.
Bart.
Graf.
Viua.
Coni.

F Di

Di alcune dubitationi per difetto del Ministro.

Puntò II.

- 1 *Se si deue reiterar il Sacramento quan'lo il Ministro s'accorge hauer mancato sostantialmente.*
- 2 *Se la forma del Sacramento puole proferirsi da più, ò da vn solo.*
- 3 *Se il Sacramento dell'Estrema vntione si puole amministrare da più di vno successiuamente, ò assieme.*

SE il Ministro dopò hauer amministrato il Sacramento s'accorge hauer mancato formalmente intorno alla sostanza della forma, ò non hauerla rettamente proferita, deue prima molto bene auertire che questa non sia sua leggierezza, ò dubitatione scrupolosa, ma essendo mancamento notabile di sostanza; se vi farà la necessità di douer fare, ò pigliare il Sacramento. Deue di nuouo proferir la forma, ò reiterar il

Bona. Sacramento. Bonacino de Sac. in gen. disp. 1. q. 2. punt. 1. n. 35.

2 La forma tutta si deue

proferire da vn sol Ministro; perche se parte se ne proferisse da vno, e parte dall'altro, il Sacramento restaria inualido. Onde se vno nel Sacramento del Battesimo dicesse *Ego te baptizo*, & vn'altro soggiungesse *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti*, il battezzando non restaria battezzato, & il Sacramento faria inualido. e la ragione è questa. Perche quando nella forma del Battesimo si lascia alcuna parola essenziale, certa cosa è che il Sacramento è inualido. Onde mentre quello dice, *Ego te baptizo*, senza soggiungere *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti*. Questo lascia alcune parole che sono essenziali, adunque non battezza, e quantunque l'altro soggiunga *In nomine Patris, &c.* non per questo il battezzando resta battezzato, perche questo ancora lascia di proferire alcune parole *Ego te baptizo*, che sono essenziali. Adunque nè l'vno, nè l'altro battezza, perche il primo lascia *In nomine Patris, &c.* & il secondo *Ego te baptizo*. E se bene il primo dice *Ego te baptizo*, quella parola *Ego* solo si rife-

riferisce à quello che la proferisce, e non ad altri, onde se bene il secondo soggiunge *In nomine Patris, &c.* quella parola *Ego* non si puole riferire à questo secondo; adunque quantunque questo secondo soggiunga *In nomine Patris, &c.* à quello che dice *Ego te baptizo* . perche l'vn^o, e l'altro lasciano l'essentiale, nè l'vno, nè l'altro validamente battezza, perche tanto l'vno, quãto l'altro viene à corrompere il senso sostantiale della forma.

3 E se nel Sacramèto dell'Estrema vntione si puole amministrare successiuamente, & assieme da più Sacerdoti, questo auichè, perche si come l'vntioni sono più, e diuerse; più e diuerse sono ancora le forme di questo Sacramento. E si come l'vntioni si possono amministrare successiuamente, & assieme da più Sacerdoti, così ancora si puole proferire à ciascheduna vntionè la sua forma particolare successiuamente, & assieme da diuersi Sacerdoti. E la ragione è questa, perche l'Estrema vntione si conferisce per modo di oratione; e si

come l'oratione si puol continuare, e perfettionare da molti, così ancora l'Estrema vntione si puol conferire, e perfettionare da molti. Henriq. lib. 1. c. 9. num. 9. & lib. 2. 5. c. 30. n. 2. Angles q. 3. a. vltim. concl. 2. Filliucio tratt. 1. c. 4. q. 8. & altri.

Henr.
Ang.
Filli,

Delle conditioni, che se ricercano in quelli che amministrano li Sacramenti.
Punto III.

- 1 *Quanto necessaria sia la potestà dell'ordine al Ministro de' Sacramenti.*
- 2 *In che modo al Ministro sia necessaria la bontà.*
- 3 *Se sia valido il Sacramento amministrato da Ministro vitioso.*
- 4 *Se il Sacramento sia valido amministrato da scomunicato vivendo.*
- 5 *Se vale il Matrimonio con l'assistenza del Paroco scomunicato.*
- 6 *Se il penitente puol domandare l'absolutione da scomunicato tolerato.*

IN due modi si puol cōsiderar il Ministro, che deue amministrar li Sacramenti della nostra legge : ò come Ministro, che possa fare, e costituire li Sacramenti . O come Ministro che deue ad altri amministrarli , e dispensarli . In qualunque modo che lo consideramo : la prima, e principal cōdizione, che deue hauere il Ministro de' Sacramenti , è la potestà dell'ordine sacerdotale , la quale è talmente necessaria , che senza di questa se alcuno ò laico , ò qualsiuoglia Chierico che sia, che non habbia il carattere sacerdotale tenterà di volere consacrare il corpo, e sangue di Christo , e far il Sacramento , ò vero di volere amministrare , e conferir ad altri l'assolutione sacramentale, non solo non potrà farlo, ma diuentarà Ministro d'Idolatria, e sacrilegij, e restarà reo di molte colpe, e peccati, secondo la qualità , e diuersità delle circostanze, che vi concorrono; perche essendo solo al Sacerdote stato impresso il carattere sacerdotale , solo anco al Sacerdote è stata conferita da Christo questa au-

torità di poter validamente consacrar il corpo, e sangue di Christo , conferir ad altri l'assolutione sacramentale, & esser vero Ministro, e dispensatore de' Sacramenti . e così comunemente affermano tutti li Dottori.

2. La seconda conditione , che deue hauere il Ministro de' Sacramenti è la bontà , la quale non è talmente necessaria al Sacerdote che non, hauendola non possa validamente amministrarli, perche quantunque il Ministro de' Sacramenti sia tristo, e vitioso, non per questo perde la potestà di poter costituire , & amministrare li Sacramenti , perche la potestà non consiste nella bontà, ò santità del Ministro ; ma è fondata sopra il carattere sacerdotale, quale per essere indelebile : si come al Sacerdote non si puole leuare il carattere sacerdotale, così ancora non li si puol leuare la potestà di potere costituire , & amministrar li Sacramenti . Onde hauendoli Iddio concessa questa potestà per il carattere sacerdotale, non gli la leua per il peccato; perche se così fusse molti Fe-

deli

deli restariano ingannati, che pensando di pigliar li Sacramenti, ma essendoli amministrati da Ministri tristi, e vitiosi, che alle volte anco mancano di fede, remaneriano defraudati dalla lor credenza, senza pigliar li Sacramenti, e goder delli loro effetti, e beneficij; il che per esser falsissimo non si deue nè ammettere, nè credere. San Tom. 3. p. q. 64. a. 5. Suar. disp. 13. sett. 4. Belarmin. lib. 1. c. 26. Riginal. lib. 36. n. 34. Nugno q. 64. a. 5. Bart. ab Ang. dial. 1. §. 38. Camerota cap. 2. dub. 4. Filliuc. tratt. 1. cap. 4. q. 8. Angles q. vltima a. 3. concl. 2. Valenza, Coninch. & altri.

Se si tratta di poter lecitamente amministrare li Sacramenti quantunque la Bontà del Ministro deputato, e consacrato per l'officio di amministrare li Sacramenti non sia necessaria assolutamente per la validità del Sacramento. Nondimeno è necessaria, accioche il Ministro possa lecitamente amministrarli; e però quel Ministro, che sarà deputato, e consacrato per amministrare li Sacramenti; douendoli amministrare è obligato

à prepararsi alla gratia, acciò possa lecitamente amministrarli. San Tom. 3. p. q. 64. a. 4. & 6. Nauarro c. 22. nu. 3. Riginal. lib. 26. n. 57. & 58. Bart. ab Ang. dial. 1. §. 39. Vittoria de Sac. n. 26. Pefantio 3. p. q. 64. a. 6. Vasq. 3. p. disp. 136. c. 1. 2. & 3. Ledesma de Sac. c. 6. Sairo lib. 2. de Sac. c. 7. q. 1. a. 1. & 2. & q. 3. a. 1. Henriq. lib. 1. c. 29. nu. 2. Nugno, Gaetano, Coninch. Vittoria, Filliuc. & altri.

E la ragione è questa, perche il Ministro deputato, e consacrato per amministrare li Sacramenti se li amministra degnamente riceue gratia particolare, ma se l'amministra indegnamente con peccato mortale, perche la trasgressione è còtro cosa graue, essendo lui stato deputato cò gratia particolare, ogni volta che trasgredisce pecca mortalmente. Viualdo de Sac. in genere c. 3. nu. 16. Soto in 4. dist. 1. q. 5. a. 6.

3 Il Sacramento della Penitenza amministrato da Ministro tristo, e vitioso puol esser che alle volte inualmente sia amministrato. Perche se il penitente mentre haue

Nau.
Rigl.
Vitt.
Pefa.
Vasq.
Lede.
Sair.
Henr.
Geet.
Vlt.

Tom.
Suar.
Bela.
Rigi.
Nug.
Bart.
Cam.
Filli.
Ang.
Val.
Coni.

Vius.
Soto.

haue copia di buoni Confessori , e che senza alcuna necessit  induce il suo Confessore ad amministrarli il Sacramento della Penitenza, sapendo che lui si troua, e l'amministrar  il Sacramento in peccato mortale. In questo caso il penitente non riceue validamente il Sacramento dell'assoluzione , perche essendo lui causa di quel peccato, che commette il Ministro per hauerlo indotto lui senza alcuna necessit  ad amministrarli il Sacramento; viene   esser partecipe di quel peccato, che si attribuisce   lui. E perche quello, che riceue l'assoluzione col peccato mortale non riceue validamente il Sacramento della Penitenza, adunque puol essere che alle volte il Sacramento amministrato da tristo Ministro, e vitioso che sia inuvalidamente amministrato. Bonacino de Sac. in gen. disp. 1. q. 3. punt. 2. §. 1. n. 1.

4 Se il Sacramento della Penitenza fusse amministrato da scomunicato vitando, inuvalidamente saria amministrato, perche douendo il Sacerdote, che amministra la

Penitenza hauer la giurisdittione, della quale essendone priuato lo scomunicato vitando, conseguentemente quel Sacramento inuvalidamente viene amministrato. Se bene in questo caso il Sacramento pi  tosto si puol dir che sia inuvalido per difetto di giurisdittione, della quale n'  priuo lo scomunicato vitando, che per rispetto della bont , che manca al Sacerdote.

Ma se lo scomunicato n  fusse vitando,   percursor de' Chierici, essendo tolerato dalla Chiesa non si puol dir che sia priuo di giurisdittione; e per  mentre amministra il Sacramento della Penitenza, e che vi   la debita materia, la debita forma, e l'intentione del Ministro, anco   valido il Sacramento, non solamente per parte della giurisdittione, non essendone priuato lo scomunicato tolerato, ma anco per parte del penitente, perche f  concesso per priuilegio dal Concilio di Costanza, che il penitente praticando con lo scomunicato tolerato non peccasse mortalm te. Henriq. lib. 13. c. 6. nu. 3. Sairo lib.

Con.
Cost.
H r.
Sair.

lib.2.cap.2.num.8.& altri.

5 E di quà ne segue che se nel Sacramento del Matrimonio vi assiste il Paroco, quantunque sia scomunicato, mentre è tolerato, il Matrimonio è valido. Vasq.tratt. de excomm.dub.4.n.2. Onde aggiunge il Bonacino contro Auila 2.p.c.6.dub.1.concl.5. Che il Matrimonio non solo è valido mentre vi assiste il Paroco scomunicato tolerato, ma anco se vi assiste lo scomunicato vitando. Bonacin.de matrim.q.2. punt.8. n.15.

6 Domandando il penitente l'assoluzione dallo scomunicato tolerato non solo non pecca mortalmente mentre non sà che quello sia scōmunicato; perche in questo caso non vi è alcuna difficoltà, perche ratione ignorantie è scusato dal peccato, ma nè anco pecca sapèdo che quello sia scomunicato, ò che il Confessore sia, ò non sia Paroco; ò che sia, ò non sia necessità di domandarlo; ò che il Sacerdote scomunicato sia parato, ò non parato per amministrar li Sacramenti. Sanchez de matrim. lib.7.disp.9.

n.8. & lib.1.disp.7.c.2. Soto Soto: in 4.disp.22.q.1.a.4.& altri.

E se bene questa opinione è contro il Nauarro c.9.n.10. Nau: contro Suarez disp.11.fess.4. Suar: Henriq.lib.13.c.6.n.3.Valen: Val. za tom.4.disp.7.q.11.pnnt.3. & Sairo lib.2. cap.2. num 9. Sair:

Con tutto ciò à me non dispiace l'opinione del Bonacino. E la ragione è questa, perche il Concilio di Costanza per euitar li scandali, li scrupoli, e li pericoli dell'anime de' Fedeli, hauendoli conceduto di poter praticare in occasione di riceuere li Sacramenti, & altri officij diuini cō li scomunicati, con sospesi, interdetti, ò con irregolari tolerati, ne segue che li Fedeli possono domandare li Sacramenti alli scomunicati tolerati, ò che siano, ò non siano proprij Sacerdoti; ò che vi sia, ò non vi sia la necessità; ò che il Sacerdote sia, ò non sia Paroco; ò che sia, ò non sia parato per amministrare li Sacramenti. Perche altrimenti ne seguiria che li Fedeli non haueffero facultà di poter praticare in occasione d'officij diuini, e Sacramenti con li scōmunicati tolerati, e confe-

guen-

Vasq.
Bona.
Auil.

Nau:
Suar:
Hér.
Val.

Bona:
Conc.
Ces.

Sich.

guentemente non si remouero li scandali, li scrupoli, e li pericoli dell'anime, perche il penitente quasi sempre potria dubitare se vi fosse, ò nò vi fosse la necessit  di domandar li Sacramenti, ò se il Sacerdote fusse, ò non fusse parato d'amministrarli.

Di maniera che seruendosi il penitente del suo ius in domandar li Sacramenti allo scomunicato tolerato non pecca mortalmente potendolo lui fare, essendo stato concesso dal Concilio Constantiense, che li Fedeli in occasione di riceuere li Sacramenti possono anco praticar con li scomunicati tolerati senza peccato. Bonacino de excomm. dist. 2. q. 2. punt. 2. S. 3. prop. 2.

Con.
Cost.

Bona.

RAGIONAMENTO IV.

De' Ministri, quali deuono amministrar li Sacramenti.

Punto I.

1 Come deue prepararsi il Ministro per amministrar li

Sacramenti .

- 2 Se pecca il Sacerdote esercitando li Sacramenti con peccato mortale .
- 3 Quali Ministri possono amministrar li Sacramenti.
- 4 Si pecca il Sacerdote amministrando il Battefmo solennemente per necessit .
- 5 Se pecca per esercitar gli ordini in peccato mortale .
- 6 Se pecca il Diacono cantando l'Euangelio, & il Subdiacono l'Epistola con peccato mortale .
- 7 Se pecca il Chierico amministrando gli ordini con peccato .
- 8 Se pecca il Vescouo per esercitare alcuni sacramentali con peccato.
- 9 Se pecca il Predicatore predicando con peccato.
- 10 Se pecca il Chierico toccando le cose sacre con peccato .
- 11 Se pecca per benedire l'acqua santa in peccato .
- 12 Se pecca il Sacerdote per trasferir il santissimo Sacramento con peccato.
- 13 Quanti peccati commetta il Sacerdote nel comunicar con peccato.
- 14 Quanti peccati commetta per amministrar il Sacramento

to

to della Penitenza con peccato mortale.

15 Se pecca il Sacerdote l'amministrar il Battesimo per necessity à con peccato.

16 Se pecca il Parocchiano per affisere, e benedire nel Matrimonio con peccato.

1. **D**Ouendo il Sacerdote amministrar li Sacramenti, deue sopra tutto procurare esser in stato di gratia, e se per caso si trouasse con la coscienza imbrattata in qualche peccato mortale; prima d'amministrar li Sacramenti le conoscerà il suo peccamento esser solo attritione, e non poter giungere all'atto della contritione, deue ricorrere al Sacramento della Penitenza. E la ragione è questa, perche douendo il Sacerdote amministrar li Sacramenti, (per non trattarli indegnamente) è obligato di procurar quei mezzi, che lo possono disporre alla gratia santificante. E perche li mezzi per disporsi à questa gratia, sono la Confessione, e contritione, nõ potendo il Sacerdote hauer l'atto della contritione, deue ricorrere alla Confessione.

Onde dicono il Paludano Palu. Marf. dist. 5. q. 2. circa finem. Marfil. in 4. q. 12. a. 1. part. 5. con alcuni altri, che douendo il Sacerdote amministrar li Sacramenti deue esser in stato di gratia, e però è tenuto moralmente à far diligenza di ritrouarsi in quello stato; e questa diligenza si deue fare per la Confessione, quale lascandola si espone à pericolo di amministrare li Sacramenti cõ peccato mortale.

E se ben questo è ottimo consiglio: con tutto ciò se si parla solo per rispetto d'amministrare li Sacramenti non è semplicemente necessaria la Confessione, perche il Sacerdote si puol preparare per mezzo della contritione. E se il Sacerdote pensa d'esser in stato di gratia per la contritione. Quantunque maggior preparatione sia quella, che si fa per mezzo della confessione vnita con la contritione nondimeno quella preparatione, che si fa per la contritione è sufficiente per prepararsi alla gratia di poter amministrare li Sacramenti. e però il Ministro non è obligato à confessarsi, non essendosi

docì alcun ius naturale, ò diuino, ò humano, ò Ecclesiastico, col quale si possa prouare che il Sacerdote prima d'amministrar li Sacramenti, mentre si troua in gratia per la contritione sia tenuto à confessarsi; perche l'obligatione di confessarsi è precetto particolarmente fatto per quando si deue riceuere la Comunione; come lo vedremo à suo luogo.

Onde se si parla solo (come hò detto) per rispetto di amministrar li Sacramenti il Sacerdote si puol preparare per mezzo della contritione. Che quando il Sacerdote deue fare l'Eucaristia è tenuto à confessarsi, non tanto per rispetto di far il Sacramento, quanto perche si deue comunicare, sì che se il Sacerdote solo deue esercitarsi in dispensare ad altri l'Eucaristia di già consecrata, non è necessario premettere la Confessione, perche basta la contritione, la quale non è sufficiente per riceuere la Comunione. E se bene il Sacerdote prima d'amministrar li Sacramenti è tenuto di cercare quei mezzi, e quei rimedij

per li quali moralmente possa giudicare esser sicuro di esser in stato di gratia, nondimeno perche questi rimedij facilmente si riceuano per la preuia contritione, ne segue che se il Sacerdote sotto buona fede crede di esser in gratia per la contritione non è tenuto alla confessione. Sua rez disp. 16. sess. 3. Didaco Nugno q. 64. a. 6. diff. 3. Bart. ab Ang. dial. 1. §. 64. Riginal. lib. 26. num 54. Henriq. lib. 1. c. 39. Possuino de administr. Sac. c. 5. nu. 40. Filliuc. tratt. 1. c. 5. q. 10. n. 28. altri.

Suar.
Nug.
Bart.
Rig.
Hér:
Poffe.
Filli.

2. Mentre il Sacerdote deue amministrare li Sacramenti, e si troua con conscienza di peccato mortale, se prima non vi premette la Confessione, ò almeno la contritione, vogliono comunemente li Dottori, che pecca mortalmente; perche come dice San Tomaso q. 64. a. 6. in corpore. Douendosi il Ministro de' Sacramenti conformare à Dio, del quale è Ministro; si come Dio è giusto, e santo, vuole che anche giusto, e santo sia il Ministro. *Sancti eritis quoniã ego sanctus sum.* Genesi cap. 19.

Hora

Hora se nell'amministrazione de' Sacramenti della legge antica, nel Ministro era necessaria la santità; e quanto maggiormente deue esser cauto il Ministro che deue amministrare li Sacramenti della legge nuoua, che sono molto più perfetti, e pretiosi di quelli dell'antica? E però nel Canone si registrano queste parole, *Necesso est ut munda sit manus, qua diluere cordes curat.* Sì che se il Ministro douendo amministrare li Sacramenti non si troua in stato di gratia, non solo non purga le macchie, e lorditie, ma inquanto à lui viene à contaminare, & vilipendere li Sacramenti trattandoli apunto come cosa profana, e di nessuna conditione, non facendo differenza da vna cosa pretiosa à vna cosa vile, & abietta; per il che si vede chiaro che li tratta indecentemente con molta irreuerenza. Onde si come il Ministro deputato, e consacrato per amministrare degnamente li Sacramenti riceue gratia speciale. Adunque per amministrarli indegnamente in peccato mortale, pecca gravemente, perche viene à con-

trauenire in materia graue à quello à che è stato specialmente deputato con gratia particolare. Viualdo de Sacramenti in genere c. 3. n. 16. Soto in 4. dist. 1. q. 5. a. 6.

Vin.
Soto.

3 Si deue notare che in due modi si possono, e suole accadere d'amministrare li Sacramenti, ò come da Ministro deputato ex officio, e consacrato per tal ministero di poter con rito solenne determinato à quel Sacramento. O veramente come da Ministro priuato, che accidentalmente possa amministrare il Sacramento per necessità.

Se noi lo consideramo nel primo modo, che il Sacramento sia amministrato da Ministro deputato per officio, e consacrato per tal ministero. Se quel Ministro non si troua in gratia, amministrando peccata mortalmente, perche non lo tratta con quella decenza che li conuiene.

Non così se l'amministrazione si opera da Ministro priuato, che amministra accidentalmente per necessità. Come faria à dire. Se il Ministro deputato, e consacrato battezza solennemente per officio se-

cóndo il rito solenne di santa Chiesa;perche si troua in stato di peccato mortale viene indegnaméte à trattare quel Sacramento, e però pecca mortalmente, ma se il laico battezza, perche non battezza per officio, ma solo accidé- talmente per necessitá, se bene si troua in peccato mortale non pecca mortalmente.

4 E di qui ne segue, che se il Sacerdote amministra il Sacraméto del Battesimo per necessitá semplicemente, e si troua in peccato mortale, nō pecca mortalmente, perche in questo caso il Sacerdote non amministra il Sacramento ex officio, e come Ministro consacrato. San Tom. q. 64. a. 6. Valenza tom. 4. disp. 3. q. 5. punt. 3. Nauar. c. 25. n. 12. Vittoria de Sacr. q. 29. Coninch q. 64. a. 6. dub. 1. nu. 36. Sairo lib. 2. c. 7. q. 1. a. 2. & 4. Pitigiano d. 5. q. 2. a. 4. Suarez disp. 16. sess. 3. Filliuc. tratt. 1. c. 5. q. 10. n. 88. & altri. Se bene Vasquez disp. 136. c. 3. nu. 30. e d'altro parere, doue dice che anco il laico se in caso di necessitá battezza in peccato mortale, che pecca mortalmente, il che non si deue

tenere, perche si ciò fosse faria cosa troppo pericolosa per le mammane, e per quelli che battezzano per necessitá.

Vero che se il Sacerdote battezza, ò vero conferisce altri Sacramenti solenneméte in stato di peccato mortale, quantunque quello che riceue il Sacramento sia in estrema necessitá il Sacerdote pecca mortalmente, perche in questo caso, essendo il Sacerdote Ministro deputato, e consacrato, che amministra ex officio; e perche indegnamente amministra il Sacramento in stato di peccato mortale, pecca mortalmente. Nauarro c. 22. nu. 3. Bart. ab Ang. de Sac. §. 41. Gaetano q. 64. a. 6. n. 6. Vittoria de Sac. q. 20.

5 Nō è così di quelli che esercitano in peccato mortale le funtioni dell'ordini; come faria à dire, se quello che è ordinato à Lettore cantasse le lectioni, & il Subdiacono cantasse l'Epistola, & il Diacono l'Euangelio; perche l'esercitarsi nelle funtioni dell'ordini con peccato mortale; se l'amministrazione de' Sacramenti non è fatta da Ministro

Tom.
Val.
Nau.
Vitt.
Coni.
Sair.
Pitig.
Suar.
Vasq.
Filli.

Nau.
Bart.
Gaet.
Vitt.

nistro come à quella funtione deputato, e consacrato nõ pecca mortalmente, perche l'esercitio dell'ordine non è materia così graue, che per esercitarla il Ministro con peccato mortale si faccia reo di peccato mortale. E la ragione è questa, perche non vi essendo particolar prohibitione di questa funtione, di esercitarsi nell'ordini, che si proibisca sotto pena di peccato mortale; onde esercitandola con conscienza di peccato mortale, se non vi è scandalo, ò l'amministrazione non sia fatta da Ministro deputato, e consacrato, non pecca mortalmente.

Ma fime che le fùtioni delli detti ordini non sono immediatamente santificatrici, e per conseguenza quello che l'esercita non è tenuto esser in gratia. Valenza tom. 4. disp. 3. q. 5. punt. 3. Suarez disp. 16. sett. 3. Soto in 4. dist. 24. q. 1. a. 4. Filliucio tratt. 1. c. 5. q. 10. n. 87.

6 Vi è gran dubbio se il Diacono, ò Subdiacono, esercitando gli atti del suo ordine in peccato mortale se pecca mortalmente. San Tom. in

4. dist. 24. q. 1. a. 3. questiun. 5: Adduce vna regola generale, con dire che quello pecca mortalmente quale amministra alcun officio sacro, che li compete per officio dell'ordine: se l'esercita con peccato mortale, pecca mortalmente, perche viene à trattare indegnamente le cose sacre; per il che commette sacrilegio, & essendo il sacrilegio per se stesso ex suo genere peccato mortale, adunque esercitandolo cõ peccato mortale pecca mortalmente.

In quanto al Diacono, ò Subdiacono vi è difficoltà se alcun di loro esercita le sue funtioni mentre si troua con conscienza di peccato mortale se pecca mortalmente. Ang. Gae. Silu. Angelo v. Clericus 8. nu. 1. Gae. Silu. 2. 2. q. 60. a. 2. in fine. Siluest. v. Clericus 2. n. 2. & altri vogliono che il Diacono cantando l'Euangelio, & il Subdiacono cantando l'Epistola solènemente in peccato mortale, massime il Diacono, che pecca mortalmente. E fondano la lor ragione con dire, che questo ministero ò graue, e prossimamente s'accosta al sacrificio, al quale per esercitarlo

Vale
Suar.
Soto.
Filli.

Tom.

carlo degnamente li si da gratia particolare per il Sacramento, e però esercitandolo con coscienza di peccato mortale, pecca mortalmente.

Altri sono di contrario parere con dire, che non essendo quella materia così graue non pecca mortalmente; perche l'attione di cantar l'Epistola, ò l'Euangelò non sono al Diacono, ò al Subdiacono con special modo consacrate, e santificate, come sono consacrate, e santificate l'attioni de' Sacramenti. Onde l'attioni di cantar l'Epistola, & il Vangelò non è materia così graue, che per sua natura si possa giudicare che faccia ingiuria, ò sacrilegio tanto graue, che esercitandola in peccato mortale si pecca mortalmente.

Massime che non consta che vi sia alcun precetto positivo, ò Ecclesiastico, che le funzioni del Diacono, e Subdiacono si debbano esercitare in stato di gratia; e però doue non còsta che vi sia alcun precetto, ò prohibitione non si deue imporre obligatione di peccato mortale; sì che ne segue che esercitandole in

peccato mortale non peccano mortalmente. Soto in 4. dist. 1. q. 5. a. 6. & dist. 24. q. 1. a. 4. circa finem. Suarez disp. 16. sett. 3. a. 10. Bonac. de Sac. in genere disp. 1. q. 3. punt. 2. S. 1. prop. 2. Valen. tom. 4. disp. 3. Angles, Filliuc. & altri.

Aggiunge il Suarez, che il Subdiacono, & massime il Diacono, se per vna, ò due volte esercita l'attioni in stato di peccato mortale, non pecca mortalmente, mentre non vi sia scandalo, ò contento; ma se fusse per consuetudine, e con troppo frequenza che si possa moralmente giudicare, che habbia tal'animo; non facilmete puol esser scusato da peccato mortale, perche quella consuetudine, ò proposito potrebbe nascere da vn certo contèto formale, ò almeno virtuale. O come dicano altri, che frequentemente esercitare gli ordini sacri in peccato mortale, si puol venire à tal termine che diuenta materia notabile, e sufficiète per il peccato mortale. E se bene questa limitatione non piace à Vasq. tom. 3. de Sac. disp. 136. nu. 41. & à

Soto?
Suar.
Bona.
Val.
Angl.
Filli.

Vasq.
Coni.

Coninch

Coninch. 3. p. q. 64. a. 6. dub. 1. nu. 40. perche gli esercitij del Diacono, e Subdiacono sono atti separati, e non si vniscano assieme per costituire vna materia sufficiente al peccato mortale; onde si come molti peccati veniali non costituiscono vn peccato mortale, così ancora molti atti del Diacono, ò Subdiacono non fanno vn peccato mortale.

Nondimeno se bene gli esercitij del Diacono, ò Subdiacono sono atti separati, che non costituiscono vna materia sufficiente al peccato mortale, perche come molti peccati veniali, non fanno vn peccato mortale. Con tutto ciò la continuatione di quelli atti del Diacono, ò Subdiacono puol esser che per la troppo frequenza diuenta materia notabile, e la consuetudine partorisca contento, e consequentemente anco peccato mortale.

Se il Diacono amministra il Sacramento per necessità dispensando, non essendoui Sacerdote che lo possa amministrare, perche in questo caso il Diacono lo fa ex officio, e partecipa dell' officio Sacer-

dotale; se l'amministra con coscienza di peccato mortale pecca mortalmente. Martino Ledesma tom. 1. quest. 5. art. 6. dub. 3. Pietro Ledesma de Sac. en commun c. 6. verso la sexta. Sairo lib. 2. de Sac. c. 7. q. 1. a. 5. & altri contro Bart. ab Ang. dial. 1. S. 44.

7 Quello che è ordinato à gli ordini minori non pecca mortalmente per amministrar li suoi ordini in stato di peccato mortale, e la ragione è questa, perche l'esercizio dell' ordini minori è materia leggiera, la quale non è sufficiente al peccato mortale. Oltre che non consta sufficientemente che gli ordini minori siano veri Sacramenti, perche è opinione probabile, come vogliono molti Dottori che questi ordini siano sacramentali, e non Sacramenti. Adunque almeno secondo l'opinione di questi bisogna concedere che esercitandosi in peccato mortale non sia peccato graue.

E quantunque gli atti che si esercitano ne gli ordini minori siano in qualche modo sacri, nondimeno perche sono assai remoti dal proprio, e per-

M. Ledesma
def.
P. Ledesma
def.
Sairo.
Bar.

perfetto atto di sacrificare, ò amministrar li Sacramenti, per il qual fine sono ordinati, non si pecca graueméte esercitandoli in peccato mortale.

Soto. Onde Soto in 4. dist. 1. q. 5. a. 6. nò solo scusa in quest'atto il Ministro dal peccato mortale, ma anco dal veniale.

Suar. Soggiunge il Suarez, che puol essere quando l'amministrazione sia per ignoranza, ò per natural inaduertenza, ma quando l'amministrazione è publicá, con rito solenne fatta come da Ministro publico della Chiesa; perche in questo modo è propriaméte atto dell'ordine, al quale è Ministro consacrato, vi è qualche irreuerenza, e però non si puole affatto scusare da qualche colpa, quello che l'amministra cò peccato mortale. Suarez disp. 16. sett. 3.

8 Il Vescouo nell'esercitare alcuni sacramentali, come v. g. nel conferir la prima tonsura, nel benedir le vesti per vso del sacrificio, nel consacrar la Chiesa, nel far il Chrisma, nel benedir l'Oglio santo, e nel predicar al popolo, perche tutte queste attioni non sono materia graue, nè

sono Sacramenti, nè meno sono immediatamente ordinate per santificare l'anime, esercitandole con peccato mortale non pecca mortalmente. ita Sairo lib. 2. c. 7. q. 4. Vasquez 3. p. disp. 136. c. 4. Pitigiano d. 5. q. 2. a. 4. còcl. 6. Suarez, Soto, & altri citati sopra. Nugno è di còtraria opinione intorno al Chrisma, q. 64. a. 6. difficoltà 1. Et il Medina Codice de penitètia tratt. 1. q. 6. circa finem. Dice che il Vescouo trouandosi con peccato mortale nel far il Chrisma, benedir l'Oglio, e consacrar la Chiesa pecca mortalmente. Il suo fondamento è perche lui stima che queste attioni siano graue, e particolarmente il benedir l'Oglio, & il far il Chrisma, perche sono sacramentali, in quanto che per quelli si sacrifica la materia del Sacramento, e però esercitandoli con peccato mortale pecca mortalmente. Nondimeno se nell'esercitar queste attioni non vi sarà scandalo, ò contento, sarà solo peccato veniale, e non mortale. Onde rendendone la ragione San Tomaf. a. 6. q. 64. vuole che solo esercitan-

Sair.
Vasq.
Pitig.
Suar.
Soto.
Nug.
Med.

Tom.

citandosi li Sacramenti con-
 coscienza di peccato mor-
 tale si pecca mortalmente. Et
 in solut. ad primum; ne as-
 segna la causa particolare,
 perche quell'attioni de' Sa-
 cramenti sono con modo par-
 ticolare consacratae . E così

Gae. espone questa dottrina il Gae-
 tano tom. 2. opuscol. tratt. 10.

Soto. e così l'intende anco Soto.
 Percioche l'altre attioni fuo-
 ra de' Sacramenti, non sono
 prossimamente ordinate alla
 santificatione per gratia; nè
 per quelle si esibisce il Sacer-
 dote come Ministro di Dio,
 che santifica l'anime, e però
 non sono causa graue, e con-
 seguentemente esercitando-
 le con peccato non è sacrile-
 gio mortale. Suarez disp. 16.
 sess 3.

Ago. 9 E se bene si puol anco
 dubitare se il Predicatore
 pecca mortalmente predicân-
 do in stato di peccato morta-
 le: perche Sant'Agostino lib.
 2. contra Parm. cap. 11. vuole
 che il Predicatore nel predi-
 car la parola di Dio sia pari
 nell'obligatione al Ministro
 de' Sacramenti . E perche il
 Ministro de' Sacramenti am-
 ministrando li Sacramenti in

peccato mortale pecca mor-
 talmente. Adunque anco il
 Predicatore predicando con
 peccato mortale pecca mor-
 talmente . Si aggiunge che il
 Predicatore nella predicatione
 opera come organo dello
 Spirito santo . *Non enim vos
 estis qui loquimini, sed Spiritus
 sanctus, qui loquitur in vobis* .

Adunque esercitando questo
 officio il Predicatore in pec-
 cato mortale, si vede che fa
 grãde ingiuria al Spirito san-
 to, e però pecca grauemente.

Ma se bene Sant'Agostino
 dice, che il Predicatore deue
 esser pari à quello che ammi-
 nistra li Sacramenti nella vi-
 ta, perche come quello, che
 amministra li Sacramenti do-
 ueria esser santo, così santo
 ancora doueria esser il Predi-
 catore, acciò mediãte l'esem-
 pio della sua santità fusse più
 efficace la sua predicatione,
 perche ordinariamẽte l'esem-
 pio del Predicatore più muo-
 ue, & è più efficace, che le pa-
 role della sua predicatione,
 non per questo ne segue, che
 il Predicatore predicando cõ
 peccato mortale pecca mor-
 talmente. E se bene il Predi-
 catore opera come organo

H dello

dello Spirito santo, e perche Iddio per publicare la sua legge, quale si deue riceuere da gli huomini, da gli huomini vuole che li sia predicata, come organo dello Spirito santo. Se poi il Predicatore nella vita non è conforme à quello, che predica, come veramente doueria essere; non per questo predicando con peccato mortale pecca mortalmente, perche non vi è legge alcuna, nè diuina, nè humana, sopra della quale si possa fondare che il Predicatore prima di predicare sia obligato di prepararsi alla gratia. Adunque &c. se non fusse cò scandalo.

Silu.
Ang. 10 E troppo scrupolosa l'opinione di Siluestro v. Clericus 2. n. 2. e di Ang. eodem v. 8. nu. 1. quali vogliono che trouandosi il Chierico in peccato mortale, per toccare le cose sacre, come sono il Calice, il Corporale, e simili, che pecca mortalmente; e fondano la lor ragione, perche indegnamente esercita il suo officio.

Vero questo faria se ciò fusse con scandalo, ò in contèto, ò per altra simile circostanza;

ma non essendo nè con scandalo, nè in contèto, ò per altra circostanza simile, non commette peccato, perche questa non solo non è materia graue, ma nè anco se ne puole assegnare alcun precetto, per il quale si possa cauare che il Chierico per toccare il Calice, Corporale, ò altra cosa simile in peccato mortale, commetta peccato mortale.

11 Nè meno pecca mortalmente il Sacerdote nel benedir l'acqua in peccato mortale per nõ esser materia graue come vogliono li sudetti Dottori, quantunque Sairo lib. 2. c. 7. q. 1. ar. 5. e Nauarro de oratione, & horis Canonice c. 6. n. 41. & cap. 1. de pen. dist. 6. §. Sacerdos n. 17.

Spir.
Nau.

12 Nè meno per trāsferir il santissimo Sacramento dell'Eucaristia da vn'altare all'altro. Perche il portare l'Eucaristia da vn luogo all'altro nõ si puol dire che sia amministrazione di Sacramento, perche quel trasferimento non è attione, che si faccia, ò si dispensa il Sacramento, e consequentemète non è materia sufficiente, che possa portar malitia di peccato mortale.

San

Tom. San Tom. q.64.a.2.Siluestro,
Silu. & altri .

13 Troppo rigorosa è l'opinione di quelli, quali vogliono che il Sacerdote amministrando il Sacramento dell'Eucaristia in peccato mortale, che tante Hostie, ò particole, che distribuisce alli commensali, che si comunicano tanti peccati ancora commetta; perche se bene la distribuzione si fa à diuersi, non per questo sono diuersi atti differenti. Come è v.g. quãdo il Sacerdote dice Messa con peccato mortale, senza prima confessarsi, e dopò hauer sunto il corpo, e sangue di Christo, comunica alcuna persona; questo commette due peccati mortali, vno per dir la Messa con peccato mortale, e l'altro per amministrare la Comunione. E la ragione è questa, perche l'amministrare la Comunione ad altri è atto differente dal dir la Messa; ma il comunicare diuerse persone successiuamente, non sono atti diuersi, e però quantunque il Sacerdote cōmunicasse ceto persone successiuamēte, per la Cōmunione non commette altro

che vn peccato, come tengono Henriq. de penitentia lib. 2.c.5.nu.6.e Filiucio tratt. 1. c.5.q.10.nu.87. Rodriq. p.1, cap.249.nu.26.& altri contro Siluestro v.Clericus n.2.E la ragione è questa, perche se bene in queste cento Comunioni, vi sono cento atti distinti in numero, per il che pare che siano distinti peccati, nondimeno quantunque siano distinti in quanto alla loro entità Parlando moralmente non si reputano per distinti, & in genere moris si tengano per vn medesimo atto; perche essendo quella vna sola distribuzione, gli atti non sono differenti, e però si commette vn sol peccato.

Onde se si commetteffero tanti peccati, quantē hostie si distribuiscono, ne seguiria, che anche il Sacerdote, che dicesse Messa con peccato mortale senza confessarsi cōmettesse molti peccati, come han dubitato alcuni. Cioè vno per dir l'Epistola, vno per dir l'Euangelio, vno per consacrarē il corpo di Christo, vno per cōsacrare il sangue, vno per riccuere il santissimo Sacramato, perche tutti que-

Hēr.
Filli.
Rod.
Situ.

fi sono atti distinti, adunque si commettano tanti peccati mortali. Nondimeno perche tutti questi atti sono ordinati à perfectionare vn sol sacrificio, quale finisce, e si fa perfetto nel fumere dal Sacerdote il corpo, e s'ague di Christo, però si commette vn sol peccato. Henriq. lib. 8. de Eucharistia c. 45. n. 2. Homobuono de exa. Ecc. p. 1. trat. 4. cap. 16. Lo stesso accade nel comunicare più persone; perche se bene sono più atti distinti in numero sono vna sola distributione, però si commette vn sol peccato.

Hér.
Hob.

14 E così ancora nell'amministrare il Sacramento della Penitenza. Vno che confessasse con coscienza di peccato mortale senza prima confessarsi, ò almeno hauer di quel peccato contritione, e confessasse diece persone successiuamente senza leuarli dal Confessionale, ò leuandosi cō pensiero subito di tornare; questo non commetterebbe altro che vn peccato, perche quella è vna sola attione continuata; ma se essendosi leuato dal Confessionale senza far pensiero di subito tornare, e

con tutto ciò tornasse di nuovo à confessarne altri santi, questo commetteria di nuovo vn'altro peccato mortale. Rodriq. p. 1. c. 249. n. 26.

Rod.

Di quà ne segue, che il Sacerdote mentre amministra il Sacramento della Penitenza con coscienza di peccato mortale sempre pecca mortalmente quantunque il penitente à cui amministra la Confessione sia in estrema necessità, perche quell'atto dell'assolutione s'è proprio dell'ordine sacerdotale, e non d'altri, e la necessità del penitente, che si confessa non è bastante per scusar il Confessore da peccato mortale, come vogliono comunemente tutti li Teologi. E lo stesso ancora accade nell'amministrare li Sacramenti della Confirmatione, dell'Estrema vnctione, e del conferire gli ordini, quali sono tutti Sacramenti di manco necessità, e proprij atti del Sacerdote, ò del Vescouo; & esercitandoli il Sacerdote cō peccato mortale sempre pecca mortalmente.

15 Non è così del Sacramento del Battefimo, mentre non

non si amministra solennemente ex officio, ma per necessità; perchè se il Sacerdote amministra il Battesimo per necessità, che non l'amministra ex officio, ò come Ministro consacrato, ma solo per rimediare alla necessità del battezzando, nel modo che anco lo puol far il laico. Quantunque l'amministra cò peccato mortale, non pecca mortalmente, come habbiamo detto di sopra. E se bene il Sacerdote trouandosi presente deue esser preferito in questo ministero al laico, questa non è ragione sufficiente, che il Sacerdote amministra ex officio, come Ministro consacrato; perchè anco il laico deue esser preferito alla donna, & il Chierico all'huomo, e con tutto ciò nè il laico, nè il Chierico amministra ex officio, ò come Ministro consacrato; ma se il Sacerdote deue esser preferito al laico, questo conuiene alla riueranza del Sacramento, e perchè l'amministrazione di tutte le cose spirituali si appartiene principalmente al Sacerdote.

Vero che se il Sacerdote battezzasse priuatamente fuo-

ra di caso di necessità, nel modo stesso, che il battezzando si douesse battezzare per trouarsi in estrema necessità; in questo caso il Sacerdote peccaria mortalmente, perchè verria à vsurparsi quel ius di battezzare, che non haue. Cò tutto ciò il Sacerdote in questo caso non peccaria mortalmente per trouarsi in peccato mortale, e per non essersi preparato alla gratia, perchè hora non amministra come Ministro ex officio, e però de facto cessa l'altra obligatione: ma più tosto peccaria per battezzare con modo indebito còtro l'ordine di Chiesa santa. ita Suarez disp. 16. sett. 4. Suar.
in fine.

16 Se il Parochiano mentre si troua in peccato mortale assiste al Sacramento del Matrimonio, ò veramente benedice li sposi non pecca mortalmente, perchè il Parochiano non è Ministro essenziale di questo Sacramento, nè lui vi proferisce la forma, nè meno è Ministro che compisca il Matrimonio. E la beneditione che li dona è vn certo sacramentale, e non Sacramento. ita Ledesma p. 1. Lede.

Henr. q. 5. a. 6. dub. 3. Henriq. lib. 11.
 Lop. de matrim. c. 2. in fine. Ludo-
 Vega. uico Lopez 2. p. instrumenta-
 rij de Sac. in gen. c. 59. cōcl. 4.
 Vega lib. 6. sum. cas. 117.

Peccano bene mortalmen-
 te li sposi se loro nel contra-
 here il Matrimonio si trouano
 in peccato mortale, perche
 essēdo loro li Ministri di que-
 sto Sacramēto deuono prima
 di contraherlo disporli alla
 gratia. Ben vero che non es-
 sendo loro Ministri à questo
 consacrati non peccano in-
 quanto che amministrano, ma
 peccano in quanto che rice-
 uano il Sacramento con pec-
 cato mortale, perche ponga-
 no l'obice, & impedimento
 alla gratia, la quale se nō fus-
 sero in peccato mortale la ri-
 ceueriano. ita Possuino de
 administ. Sacram. c. 5. n. 40. &
 altri.

Posse.
 Nau.

E se bene il Nauarro c. 1.
 S: Sacerdos n. 10. de peniten-
 tia d. 6. in solut. ad 6. vuole
 che li sposi nel contrahere il
 Matrimonio in peccato mor-
 tale, che facciano due pecca-
 ti mortali, vno in quanto che
 pigliano il Sacramento, del
 quale non vi è alcun dubbio;
 e l'altro in quanto che ammi-

nistrano; e la ragione che lui
 adduce è perche tutti quelli,
 che amministrano ex officio,
 come Ministri deputati à quel
 ministero, che peccano gra-
 uemente: e perche li deputati
 à questo ministero del Ma-
 trimonio sono li sposi; adun-
 que li sposi non solo commet-
 tano peccato mortale per ri-
 ceuere il Sacramento in pec-
 cato mortale, ma anco per
 amministrarlo. Di questa opi-
 nione è anco Pietro Ledesma
 de matrimonio q. 2. a. 3. ad vl-
 timum. Et il Suarez 1. tom. de
 Sac. q. 65. a. 4. disp. 16. sett. 2.
 questa opinione la tiene per
 probabile.

Lede.
 Suar.

Con tutto ciò dico, che più
 probabile è che li sposi nel
 contrahere il Matrimonio se
 si trouano con coscienza di
 peccato mortale nō commet-
 tano altro che vn sol peccato
 mortale, in quanto che loro
 riceuono il Sacramento inde-
 gnamente, e non in quanto
 che l'amministrano, sì che cō-
 mettano vn solo è non due
 peccati. Sanchez de matri-
 monio disp. 6. n. 4. Sairo lib. 2.
 c. 7. q. 1. a. 5. Soto in 4. dist. 1.
 q. 5. a. 6. in fine. Suarez de Sac.
 disp. 16. sett. 2.

Sach.
 Sai.
 Soto.
 Suar.

E per

E per rispondere alla ragione del Nauarro, e del Ledesma . dico che se ben possiamo dire che li sposi amministrano ex officio, come Ministri deputati, nondimeno non sono Ministri à questo ministero consacrati; ma è solo concesso à loro amministrare in questo ministero per vna certa necessit , perche bisogna che in questo contratto si costituisca la materia, e la forma; e questo contratto non si puol fare se non per il consenso dell'vn', e l'altro contrahente : ma li Ministri che commettano peccato nell'amministrare li Sacramenti con peccato mortale, sono solo li Ministri consacrati, che amministrano con coscienza di peccato mortale. ita Paludano in 4. dist. 5. q. 2. nu. 22. Henriq. Soto, Lopez, Ledesma, & altri vt supra.

Palu.
H r.
Lop.
Lede.

Della fede, che deue hauere quello che amministra li Sacramenti .

Punto II.

1 *Se la Fede sia necessaria per amministrare li Sacramenti .*

2 *Se l'amministrazione fatta dal non battezzato sia valida .*

3 *Se per amministrare licitamente li Sacramenti sia necessaria la Fede .*

1 **S**E ben la fede   necessaria per la nostra salute, senza la quale non possiamo esser grati à Dio. *Sine fide impossibile est placere Deo*; nondimeno non   talmente necessaria per l'amministrazione de' Sacramenti, che amministrandoli alcuno Infedele non siano validi : perche se li Sacramenti faranno amministrati con la debita forma, e debita materia, e debita intentione del Ministro, quali tutte non   impossibile che possono essere assieme. Bench  il Ministro fusse Infedele li Sacramenti faranno validi. Adunque per la validit  dell'amministrazione de' Sacramenti non   necessaria la fede, e cos  dicono communemente li Dottori. Soto in 4. dist. 1. q. 5. a. 9. Vasq. 3. p. disp. 137. c. 2. Angles q. vlt. a. 7. concl. vbi. F. lincio c. 5. a. 8. Coninch. de 1. p. S. an. San Tom. Rignat. & alii.

Soto
Vasq.
Ang.
Fili.
Coni.
Her.
Suar.
Tom.
Rignat.

Perche il Ministro nõ opera nell'amministrazione de' Sacramenti in virtù propria, ma in virtù di Christo; ò che il Ministro sia Fedele, ò Infedele, pur che nell'amministrare intenda far quel che puole, ò che hà instituito Christo, il Sacramento è valido; perche si come senza la carità, e senza la bontà del Ministro de' Sacramenti si amministra validamente come habbiamo detto di sopra; così ancora validamente si amministrano li Sacramenti senza la fede.

2 Auertendo che se bene è valida l'amministrazione de' Sacramenti fatta da Ministro Infedele, nondimeno non faria valida fatta da Ministro, che non fusse battezzato, perche douendo il Ministro de' Sacramenti esser Sacerdote; eccetto però nel Sacramento del Matrimonio, che li Ministri sono li stessi contrahenti. Nessun puole esser Sacerdote se prima non hà riceuuto il Sacramento del Battesimo. Onde se l'Infedele non è battezzato, nè meno puol esser Sacerdote, perche il carattere sacerdotale necessariamé-

te presuppone il carattere del Battesimo. Si che se l'Infedele è Sacerdote, adunque necessariaméte è stato battezzato, e però se amministra con la debita materia, debita forma, & intentione di voler fare quel che intende far la Chiesa validamente amministra li Sacramenti solo il Sacramento del Battesimo, quale per essere talmente necessario, senza del quale l'huomo non si puol saluare. *Nisi quis renatus fuerit denuo non potest videre regnum Dei &c.* Gio. 3. Quantunque fusse amministrato dal non battezzato faria valido, come habbiamo detto di sopra, e lo vedremo meglio nell'espositione in specie di questo Sacramento.

3 Se si parla di legitimamente amministrare li Sacramenti certa cosa è, che la fede è necessaria. *Quia iustus ex fide uiuit.* Galat. i. 1. Perche se il Sacerdote amministra li Sacramenti senza la fede, ancorche l'amministrazione sia valida, nondimeno il Ministro pecca grauemente essendo la fede il fondamento della Religion Christiana, *Fides est fundamentum totius Christiana*

Re-

Religionis. E perche il mancar di fede è peccato grauissimo. Adunque amministrando il Sacerdote li Sacramenti senza fede, si fa reo di peccato grauissimo. E così vogliono comunemente li Teologi, e

Tom.
Scot.
Vasq.
Rigi.
Ang.
Filli.

Dottori. S. Tom. Soto, Vasq. Riginaldo, Angles, Filliucio, & altri.

RAGIONAMENTO V.

Dell'intentione, che deue ha-
uere il Ministro nel far
li Sacramenti.

Punto I.

- 1 *Se per fare li Sacramenti vi è necessaria l'intentione.*
- 2 *In che cosa differiscano l'intentione, & attentione.*
- 3 *In che consista l'intentione.*
- 4 *Di quante sorte sia l'intentione.*
- 5 *Qual'intentione ha necessaria per fare il Sacramento.*
- 6 *Se l'attentione sia necessaria per il Sacramento.*
- 7 *Se l'intentione sia necessaria nel tempo della consecratione.*
- 8 *Se nel tempo che il Sacerdote*

*vuol far il Sacramento de-
ue dire voglio far quel che
fa la Chiesa.*

- 9 *Se vale il Sacramento fatto da Infedele, ò Heretica, ò fatto forzatamente.*
- 10 *Se l'intentione è necessaria al recipiente.*
- 11 *Se si puole battezzare uno che stà dormendo.*
- 23 *Se il pazzo, ò furioso si puol battezzare.*
- 13 *Se valeria il Battesimo conferito da Ministro dormendo.*

N On meno per far il Sacramento è necessaria l'intentione, di quello che sia necessaria la materia, e la forma; perche secondo che dicono li Concilij, cò trè cose si finiscono li Sacramenti con la materia, con la forma, e con l'intentione del Ministro; e così si deue tener di fede, come consta per il Concilio di Trento sess. 7. ^{Còc.} can. 11. de Sac. in genere; e la ^{Tren.} ragione si puol cauare, perche l'attione di fare li Sacramenti essendo attione humana, anco con modo humano si deue esercitare, e douendo si esercitare con modo hu-
e I mano

mano, adunque si deue esercitare con l'intentione. ita Bart. ab Ang. dial. 1. §. 27. Soto in 4. dist. 1. q. 5. a. 8. S. Tom. 3. p. q. 64. a. 10. Valenza tom. 4. disp. 3. q. 1. punt. 2. Suarez disp. 13. sett. 7. Bellarm. lib. 1. de Sac. c. 27. & altri.

2 Se deue notare che l'intentione non è la stessa cosa che l'attentione; perche l'attentione è vn'atto dell'intelletto, col quale l'huomo considera quello, che fa, ò deue fare. E l'intentione è vn'atto della volontà, col quale l'huomo si determina di fare alcuna cosa; sì che l'intentione è atto libero della volontà nel fine. Onde l'atto col quale il Ministro intende di finire il Sacramento si dice intentione, perche è atto libero della volontà, che il suo fine è di volere compire il Sacramento.

3 Questa intentione consiste principalmente nella volontà di fare alcuna attione esterna del Sacramento, come faria à dire di lauare nel Sacramento del Battesimo, di vngere nel Sacramento della Confirmatione, e dell'Estrema vntione; ò di proferire al-

cune parole nel Sacramento della Penitenza, ò dell'Eucaristia. Secundariamente consiste nella volontà di fare il Sacramento, ò vero di far quello, che intende la Chiesa, ò che hà instituito Christo. Terzo finalmente consiste nella volontà di compire il Sacramento.

4 Questa intentione è di trè sorte. Attuale, habituale, e virtuale. l'intentione attuale è quella intentione che continua actualmète il Ministro mentre proferisce le parole della forma, con le quali intende, e vuole finire il Sacramento, la quale dura per tutto il tēpo che lo finisce, l'habituale è quella intentione, con la quale si fa alcuna cosa per l'habito già fatto senza che vi preceda alcuna intentione attuale, ò virtuale. Ouero che l'intentione è di già passata, che non più virtualmente persevera in alcun' opera esterna, essendo di già moralmente interrotta. Come faria à dire se vno proferisse la forma di alcun Sacramento per quell'habito di già acquistato, ma interrotto da contrario pensamento. Questa

sta

sta intentione si dice intentione habituale. Onde se il Ministro il giorno passato hebbe intentione di battezzare alcun figlio, ma lo battezza hoggi senza renouare l'intentione. Questa intentione si puole chiamare più tosto intentione habituale, che virtuale; perche l'intentione di hieri fù interrotta per il sonno, nè si puol dire che persevera virtualmente, e però si chiama intentione habituale.

L'intentione virtuale è quella, che quantunque sia passata l'intentione attuale, nondimeno ancora dura virtualmente l'intentione sopra di quell'attione di già cominciata, la quale non essendo moralmente interrotta per altra intentione contraria, nè meno interposta per spatio di lungo tempo, ma ancora dura l'operatione in virtù di quella prima intentione attuale; questa si chiama intentione virtuale. Come saria à dire.

Se il Parocchiano essendo chiamato per battezzare un figliuolo; il Parocchiano se ne vada alla Chiesa con intentione di volerlo battezzare; giūto che è alla Chiesa mette in

ordine tutte le cose necessarie, comincia le cerimonie, lava il figliuolo, proferisce la forma, *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, &c.* senza che lui rinona l'intentione; ma tutte queste attioni l'opera in virtù di quella prima intentione. Questo modo di battezzare, e battezzare con intentione virtuale: perche quella prima intentione, che hebbe di battezzare, non essendo stata interrotta per altra intentione contraria, nè meno interposta per spatio di lungō tempo, ò dal sonno, virtualmente dura in tutte quelle attioni, e però si chiama intentione virtuale.

Di più l'intentione è di due sorte assoluta, e conditionata; l'intentione conditionata è quella intentione, con la quale il Ministro intende fare alcuna cosa sotto conditione; come saria nel Sacramento della Penitenza, quando il Sacerdote dubitasse se il penitente fusse stato assoluto; che il Sacerdote l'assolve sotto conditione; si non es absolutus, ouero si indiges, ego te absoluo.

L'intentione assoluta è quel

la intentione con la quale il Ministro intende fare alcuna cosa assolutamente senza alcuna conditione, come accade quando il Confessore absolue il penitente senza conditione, *Ego te absoluo à peccatis tuis &c.*

5 Hora stante queste diuisioni. l'intentione di far il Sacramento, ò di far quel che intende la Chiesa, ò quel che hà instituito Christo; già è cosa chiara, che per compire il Sacramento è necessaria, e la ragione è questa, perche per fare il Sacramento si ricerca l'intentione, che determina l'attione all'esser sacramentale, e che lieua l'indifferenza delle parole, e dell'attioni, percioche il senso delle parole è l'istessa attione materiale per se stessa è indifferente, essendo che à molte altre cose si possono aggiungere, ma perche l'intentione di far il Sacramento, ò di far quel che intende la Chiesa, ò che hà instituito Christo lieua, e toglie questa indifferenza, ne segue che la detta intentione necessariamente si ricerca per finire il Sacramento. S. Tom. 3. p. q. 64. a. 10. Valenza tom.

4. disp. 3. q. 1. punt. 2. S. Antonino 3. p. tit. 13. c. 6. nu. 2. Bellar. lib. 1. de Sac. c. 27. Nugno q. 64. a. 6. Pietro Ledesma de Sac. in gener. c. 4. concl. 1. Tolet. lib. 2. c. 16. nu. 5. Vasq. 3. p. tom. 2. disp. 146. n. 5. Sairo de Sac. lib. 1. c. 4. S. adnotariuncula, Viualdo de Sac. in' gene. Suarez disp. 13. sess. 2. Filliucio tratt. 1. c. 5. q. 2. Camerota c. 1. dub. 7. & altri.

Ma qual sia questa intentione si deue auertire, che se bene l'intentione attuale è sufficientissima per finire il Sacramento, nondimeno non è necessaria, perche se l'intentione attuale fusse necessaria saria vn'occasione di aprir la porta à grand'inquietitudine de gli animi, & à infiniti parti scrupolosi intorno alla validità de' Sacramenti, perche spessissime volte si potrebbe dubitare, che il Ministro non hauesse hauuta l'intentione attuale, essendo molto difficile hauerla, e consequentemente che il Sacramento fusse stato inualido. Oltra che se fusse necessaria l'intentione attuale, ne seguiria che Iddio ci hanesse obligato all'impossibile, perche è impossibile, che

Ans.
Bell.
Nug.
Lede.
Tole.
Vasq.
Viua.
Suar.
Filli.
Cam.

Tom.
Tol.
Bell.
Bart.
Vale.
Suar.
Coni.
Sair.
Cam.
Héri.

che vno sempre attualmente attenda, & intenda. San Tom. q. 64. 2. 9. Toletto lib. 2. c. 16. num. 5. Bellarm. lib. 1. de Sac. cap. 27. Bart. ab Ang. dial. 5. §. 443. Valenza, Suarez, Coninch. Sairo, Camerota, Henriq. & altri citati di sopra.

L'intentione habituale nõ è bastante per fare il Sacramento, nè meno è necessaria, perche l'intentione che si ricerca per il Sacramento deue esser continua, e non moralmente interrotta per altra intentione contraria, ò interposta per spatio di lùgo tempo, ò dal sonno, ma deue essere causa di finire il Sacramento. E perche l'intentione habituale è moralmente interrotta, ò da intentione contraria, ò interposta dal tempo; adunque l'intentione habituale non puol esser causa di compire il Sacramento, e consequentemente non puole essere bastante, nè meno necessaria.

Oltra che l'attione sacramentale deue essere atto humano, e perche l'attione humana non è con la sola intentione habituale; adunque l'intentione habituale non è

nè bastante, nè necessaria, e così comunemente tengano li sudetti Dottori.

L'intentione virtuale è quella che è bastante, e necessaria. E necessaria perche douendo concorrere necessariamente nel far il Sacramento assieme con la materia, e forma anco l'intentione, e non essendo l'intentione attuale necessaria, perche quantunque se nessuna intentione è bastante, bastante e l'attuale. Onde se l'intentione virtuale è bastante, molto maggiormete è bastante l'attuale, dalla quale procede la virtuale; ma perche l'attuale non è necessaria per le cause sudette. Adunque è necessaria la virtuale. E non solo la virtuale è necessaria, ma è anco bastante. E la ragione è perche per fare il Sacramento basta quella intentione, la quale è sufficiente per operare con modo humano, e perche l'intentione virtuale è bastante di operare cõ modo humano, adunque per fare il Sacramento è bastante l'intentione virtuale. Onde se l'intentione virtuale non fusse bastante ne seguirebbono infinite dubitationi intorno

al

al valore de' Sacramenti, perche spessissime volte si potrebbe dubitare, che il Ministro non hauesse hauuta la debita intentione, e conseguentemente che il Sacramento fusse stato inualido, e però essendo appresso gli huomini vso, & opinione commune, che l'intentione virtuale sia bastante, così ancora senza alcuna dubitatione si deue tenere, e così vogliono comunemente tutti li Dottori.

Bart.
Angl.
Vin.

Bart. ab Ang. dial. 1. §. 443. & §. 30. Angles q. vltima a. 8. concl. 6. Viualdo de Sacr. in genere c. 3. n. 9.

6 Non solo è necessario per fare il Sacramento l'intentione come habbiamo detto, ma anco è necessaria l'attentione; la quale come l'intentione è di tre sorte attuale, habituale, e virtuale. così ancora l'attentione è di tre sorte attuale, habituale, e virtuale. E la ragione è questa, perche l'attione di compire li Sacramenti è attione humana; e si come l'intentione habituale non è bastante per il Sacramento. Così ancora l'attentione habituale: e come l'intentione virtuale, e maggior-

mente l'attuale è sufficiente, così ancora l'attentione virtuale è maggiormete l'attuale, quantunque l'attentione attuale. Come l'intentione attuale non è necessaria.

7 E di qui si puole intendere, che volendo il Sacerdote celebrar la Messa prima di vestirsi prepara il calice con Hostia con intentione di consacrarla, si veste, e con pensiero di celebrare se ne va all'Altare, comincia, e seguita la Messa con quella prima intentione, & attentione attuale: non per questo è necessario, se ben faria molt'utile, che per tutto il tempo di dir la Messa il Sacerdote hauesse vna continua attentione attuale, perche puole accadere, che quantunque nel tempo della consecratione dell'Hostia, o del sangue non si ricorda, nè auerta, ma che inauertentemente la sua mente stia occupata in altre cose, nondimeno perche il Sacerdote opera in tutte quelle attioni in virtù di quella prima sua attentione, & intentione attuale: si dice hauere l'intentione, & attentione virtuale, quale per esser bastante per il sacri-

Scot.
Bon.

facrificio validamente consacra, e così dicono communemente tutti li Teologi. Scoto in 4. dist. 6. q. 6. San Bonau.

Ma se vno cominciassse à proferir le parole essenziali della forma senza la debita intentione ò attuale, ò virtuale, e dopò hauer proferito alcune parole essenziali soggiungesse tutto il resto della forma con la debita intentione, quantunque queste vltime parole fussero essenziali, non validaméte consacrarìa, perche si come vno che lasciasse alcune parole sostantiali della forma il Sacraméto saria inualido, così àncora mancando l'intentione, che è essenziale per il Sacramento in alcune parole di sostanza, la consecratione saria inualida.

Come saria se il Sacerdote senza la debita intentione proferisse queste sole parole, *Hoc est.* e dopò con la debita intentione soggiungesse, *Corpus meum.* Questo inualidamente consacrarìa, perche essendo quelle parole, *Hoc est.* essenziali alla forma per fare il Sacramento, & essendoci mancata la debita intentione

il Sacramento è inualido:

Ma se nel Sacramento del Battefimo senza la debita intentione proferisse quella parola *Ego* e tutto il resto della forma *Te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.* lo soggiungesse con la debita intentione il Sacramento saria valido; perche quella parola *Ego* non è di essenza. E perche le parole sostantiali della forma, che sono *Te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.* le proferisse con la debita intentione valido saria il Sacramento del Battefimo. Sairo lib. 2. c. 4. q. 5. Camerota de Sacram. c. 1. à dub. 7. & comunemente altri.

Sairo,
Cam.

8 Quantunque per fare il Sacramento sia necessaria l'intentione del Miuistro, senza la quale saria inualido il Sacramento. Non per questo è necessario, che quando il Sacerdote và per conferirlo dica attualmente io intendo fare, quel che fa la Chiesa, ò quel che hà instituito Christo, ma basta che si muoua cò quella intentione come Miuistro della Chiesa per conferire quello che è suo carico.

9 E se

9 E se bene il Ministro credesse, che quel che lui fa fusse inualido, e non fusse efficace, mentre che lui fa quel che puole, ò che intende di fare quel che intède la Chiesa, ò quel che hà instituto Christo: il Sacramento è valido ancorche il Ministro fusse Heretico, & Infedele. E non è bisogno che questa intentione sia attuale, perche basta che sia virtuale. Cioè che mentre il Ministro si accosta, per conferire il Sacramento ci vada con quell'animo di fare quel che fa la Chiesa, ò che Christo hà instituito, quantunque actualmète non pensa à quel che lui fa. ita.

Scot. Scoto in 4. sent. dist. 6. q. 6. San.
Bon. Bonau. lib. 4. dist. 6. a. 2. q. 2.
Ricc. Riccardo de med. villa in 4.
Tole. dist. 6. a. 1. q. 3. Toletto lib. 2. c.
16. n. 5.

10 Vi è anco necessaria l'intentione di quello che riceue il Sacramento, perche se v.g. nel Sacramento del Battesimo il recipiente adulto fusse battezzato forzatamente, ò non volendo, ò contradicendo, il Sacramento saria inualido, e non restaria battezzato. Come anco se il re-

cipiente dormisse, ò fusse pazzo, stolto, ò furioso, se però prima d'impazzire, ò di dormire non hauesse hauuto intentione di battezzarsi, acciò mentre li si conferisse il Sacramento vi potesse essere l'intentione virtuale in questo caso bastaria, si potrebbe battezzare, e valeria il Sacramento.

Nelli figliuoli che si battezzano auanti l'vso di ragione la Chiesa supplisce alla loro intentione, e così intendano comunemète li Dottori.

11 Non vi è difficoltà appresso li Dottori, che hauendo vno domandato il Battesimo prima di dormire, che dormendo li si possa conferire il Sacramento, perche così fu determinato da Innocenzo Terzo nel cap. maior. de Baptismo; come anco nel terzo Còcilio Cartaginese can. 34. e nell'Arausican 1. can. 12. E la ragione è questa, perche hauendo il dormente hauuta volontà, e proposito di battezzarsi prima di dormire, quella volontà, e proposito di battezzarsi di quel tempo è bastate, quantunque sia dormen-

Inno.
Còc.
Cart.
Arau.

mendo, perche da quel proposito precedente si puole giudicare che non pōga obice al Sacramento, e che la sua intentione sia volontaria.

12 Lo stesso si puol dire ancora di quello che fusse pazzo, ò furioso, quale prima d'impazzirsi, ò vero mentre haueua il lucido interuallo dimandò il Battesimo; se questi si battezzassero valeria il Battesimo, ancorche mentre si battezzassero facessero resistenza, perciò che quella resistenza, non è repugnante à quella prima intentione che il pazzo, ò furioso hebbe prima d'impazzirsi, ò diuentar furioso, perche la resistenza che fanno nel tempo della pazzia, ò furiosità non si puol dire che sia attione humana, ma più tosto bestiale. Siluio 3.p.q.68.a.7.& altri. pur che non consti che auanti la pazzia non'vi sia stato altro atto contrario dopò hauer cercato il Sacramento del Battesimo.

13 Vi è ben difficoltà di quel Ministro, che prima di dormire hebbe volontà di battezzare alcuno se valeria il Sacramento battezzandolo, mentre che egli stà dor-

mendo. Alcuni Teologi sono stati di parere esser probabile, e che valeria il Battesimo, perche quella volontà, che hebbe il Ministro di battezzare, par che sia virtuale, e però bastante per il Sacramento. E particolarmente se quell'attione, che fa il dormente nasce da vna efficace volontà di conferire il Battesimo, quale hebbe il Ministro nella vigilia prima di dormire. Questa opinione se bene potria esser probabile, perche quell'attione che fa il dormente, par che sia virtualmente volontaria, hauendo lui hauuto intentione prima di dormire nella vigilia di battezzare. Con tutto ciò perche quella sua intentione è stata interrotta dal sonno, & interposta dal tempo; par che più tosto sia intentione abituale, che virtuale, e perche l'intentione abituale non è bastante per conferire il Sacramento come habbiamo prouato, ne segue che il Ministro, se bene hebbe intentione di battezzare prima di dormire, nondimeno perche quell'intentione fù interposta dal sonno il Sacramento saria inualido. Onde

K in.

Dian. in tal caso à me piace l'opinione del P. Antonino Diana, che il Batteſmo ſi doueſſe di nuouo eſercitare ſotto cōditione, perche come egli dice, che maggior intentione ſi ricerca nel Miniſtro, che conferiſce il Sacramento, che nel recipiente che ſi battezza. Diana tratt. 4. de Sacr. reſol. 12.

Dell'effetti de' Sacramenti della noſtra legge.

Punto II.

- 1 *Quanti, e quali ſiano gli effetti delli Sacramenti.*
- 2 *In quanti modi ſi puol conferir la gratia.*
- 3 *Se tutti li Sacramenti conferiſcono la gratia ex opere operato.*
- 4 *Che coſa ſia il carattere, & in qual potenza.*
- 5 *Se ſia differenza trà li Sacramenti della legge antica, e quelli della legge noua.*
- 6 *Se la circanciſione conferiua la gratia.*

1 **G**Li effetti che producano li Sacramenti della noſtra legge, ſecondo la commune opinione de' Teo-

logi ſono due, vno commune, e generale à tutti li Sacramenti, e l'altro particolare non commune à tutti, ma ſolamente à trè ſoli Sacramenti.

Il primo effetto, che producano li Sacramenti è la gratia habituale, quale è vna certa qualità ſopranaturale, con la quale formalmente, l'huomo ſi giuſtifica, e queſto effetto è generale, che comunemente conuiene à tutti li Sacramenti, quali tutti producano la gratia giuſtificante. Il ſecondo effetto è il carattere ſpirituale indelebile, che il Sacramento imprime, nell'anima di quello che lo riceue, quale per eſſer particolare non conuiene à tutti, ma ſolo ad alcuni Sacramenti.

2 In quanto al primo, che è la gratia, ſi deue notare che la gratia in due modi ſi puol conferire. O ex opere operantis, ò ex opere operato: la gratia che ſi conferiſce ex opere operantis, e quella gratia che ſi conferiſce ſolo per merito, ò per diſpoſitione di quello, che la riceue, perche il peccatore cauando l'atto della cōtritione, ò dell'amor di Dio ſopra

sopra ogn'altra cosa, riceue la gratia ex opere operantis riceuendola per merito, e sua propria dispositione.

Ma la gratia ex opere operato quando si conferisce, nõ si conferisce per merito, ò per la sola dispositione di quello, che la riceue, ma si conferisce. Ex vi ipsius Sacramenti, cioè per alcun'altra cosa esterna instituita da Dio per conferir la gratia oltre il merito, e la dispositione dell'operante. Toletò lib.2.c.16.n.7. Valenza tom.8. disp.3.q.3.par.1. Sairo lib.5. de Sacr. c.1. 2.3. Conincho q.62. a.1.c.3. & 4. dub.1. Riginal.lib.26.n.46. & altri.

3 Onde si deue notare, che tutti li Sacramenti della legge nuoua conferiscono la gratia ex opere operato; & è talmente vera questa dottrina, che si deue tener di fede, e chi affermasse il contrario saria scomunicato, come espressamente si diffinisce dal Concilio di Trento sess. 7. can.8.& anco consta in diuersi luoghi della Scrittura sacra. Percioche del Sacramento del Battesimo si dice in San Gio.al 3. *Nisi quis renatus fue-*

rit ex aqua, & Spiritu sancto nõ poteris introire in regnum Dei.

Della Cõfirmatione nell'Acti Apostolici al 8. *Per manus impositionem dabatur Spiritus sanctus.* Dell'Eucaristia in San Gio.al 9. *Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem in me manet, & ego in eo.*

Della Penitenza in San Gio. al 20. *Quorum remisistis peccata remittuntur eis.* Dell'Estrema vntione in San Giacomo al 5. *Oratio fidei saluabis infirmum.* Dell'Ordine sacro 2. a Timot.cap.2. *Ut resuscites gratiam, qua est in te per impositionem.* Del Sacramento del Matrimonio all'Efesi 5. *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico vobis in Christo, & in Ecclesia.* E consta anco in molti altri luoghi portati da diuersi Dottori, ne quali sufficientemente si puol vedere che li Sacramenti conferiscano la gratia,percioche il peccato si scancella per la gratia, e la salute per la gratia si ottiene.

Oltra che non essendo questo impossibile alla somma potenza, e sapienza di Dio, anzi molto conueniente per mostrar la virtù, & efficacia de' meriti di Christo, e la sua liberalità

verso l'huomo, hà voluto non solo darli per sua vtilità, e sua salute li Sacramenti, ma anco hà voluto senza alcun suo merito, ò sua disposizione che li Sacramenti li conferiscano la gratia ex opere operato; e quando anco in lui vi fusse alcun merito, ò disposizione per la contritione, ò amore sopra ogn'altra cosa di Dio, hà voluto darli con li Sacramenti aumento di gratia. Perche se quello, che riceue il Sacramento si ritroua di già costituito in gratia per la contritione, ò amor di Dio. Essendo che li Sacramenti producano nuoua gratia, adunque quello che si ritroua di già costituito in gratia, per riceuer li Sacramenti riceue aumento di gratia. Di maniera che se quello che riceue il Sacramento non vi pone obice, ò impedimento, sempre che lo riceue, sempre ancora riceue la gratia, perche il Sacramento sempre al recipiente conferisce la gratia; e se il recipiente non la riceue, non è per parte del Sacramento, che sempre non la cōferisca, ma è per colpa del recipiente, che vi pone l'obice, ò impe-

dimento, mentre che piglia il Sacramento senza la debita disposizione, ò con peccato mortale attualmente fatto.

4 Il secondo effetto che producano li Sacramenti è il carattere, quale è vn segno che contiene vna certa potenza spirituale, quale s'imprime indelebilmente nella potenza dell'anima ragioneuole.

Ma se il carattere sia in tutta l'essenza dell'anima, come vogliono alcuni, perche il carattere distingue li membri di Christo, da quelli che non sono suoi membri:

Ouero che il carattere sia nella potenza cognitiua come vuole San Tom. 3. p. q. 63. a. 4. ad 3. al quale aderiscano Ales. de Ales, e San Bonau. in 4. dist. 6. q. 3. art. 1. e la ragione, perche più ragioneuole è che il carattere si ponga nella potenza cognitiua, che in altra potenza, perche essendo il carattere vn segno per configurare la trinità creata, alla Trinità increata; e perche la trinità creata, ò vero la sua imagine consiste principalmente nella potenza intellettiua, adunque il carattere im-

Tom.
Ales.
Bon.

me-

mediatamente, e nell'intelletto. Ouero che il carattere principalmente sia nella volontà come vuole Scoto in 4. sent. dist. 6. q. 11. e suoi seguaci. E la ragione è, perche essendo il carattere vn segno, ò fondamento di vna certa obligatione dell'anima à Dio; ragioneuolmente si deue porre in quella potenza, per la quale l'huomo principalmente si obliga à Dio; e perche quella potenza, che prima si obliga à Dio è la volontà, quale è nel primo luogo di meritare, ò demeritare. Adunque il carattere principalmente è nella volontà, come nel proprio soggetto. Ma che il carattere sia nella volontà, ò nella potenza intellectiua, ò in tutta l'essenza dell'anima, questo lasciamolo alli Scolastici.

Ma diciamo, che essendo il carattere vna certa potestà spirituale. Si deue notare, che siccome in trè Sacramenti s'imprime il carattere; cioè nel Sacramento del Battesimo, nel Sacramento della Confirmatione, e nel Sacramento dell'Ordine; così ancora trè sorte di potestà spirituali si danno ne' Sacramenti. Con il

carattere dell'Ordine si dà potestà di poter conferire, & amministrare tutte l'altre cose spirituali, e Sacramenti. Con il carattere del Battesimo si dà potestà di poter riceuere li beneficij spirituali, e tutti gli altri Sacramenti, perche essendo il Battesimo la porta di tutti li Sacramenti, senza il Battesimo non è valida alcuna attione spirituale, nè alcun'altro Sacramento: Con il carattere del Sacramento della Confirmatione si dà potestà di poter fortemente combattere, e resistere contro il Mondo, carne, e Demonio, tutti nemici di Christo, e nostri, e l'huomo riceue il segno della militia di Christo, col quale puol superare, e vincere le lor tentationi. Et essendo questa potestà di trè sorte con trè Sacramenti ancora, s'imprime il carattere, quale è vna certa qualità impressa da Dio nell'anima ragioneuole talmente indelebile, che ne anche per la morte li si puol leuare. Onde se alcuno hauesse preso questi Sacramenti, e dopò morisse, e poi resuscitasse, non si deue di nuouo nè battezzare, nè confir-

Cōc.
Fior.
Tren:
Viua.
Tom.
Sair.
Bell.
Rigi.
Hér.
Suar.
Nug.

firmare, nè ordinare, essendo che questi Sacramenti non solo sono indelebili, ma nè anco si possono reiterare, così comunemente li Dottori Concilio Fiorétino in instruzione Arm. Concilio Tridéntino sess. 7. can. 9. Vivaldo de Sac. c. 1. nu. 2. San Tom. q. 63. 2. 5. Sairo lib. 4. cap. 5. q. vnica, Bellarm. Riginaldo, Henriq. Suarez, Nugno, & altri, e la ragione è, perche essendo il carattere nell'anima come in soggetto immediato, che non hà alcun contrario, dal quale si possa corrompere, non vi è causa per la quale non possa perpetuamente durare, essendo l'anima immortale, che dura perpetuamente.

5 Vi è gran differenza fra li Sacramenti della legge antica, e li Sacramenti della legge Euāgelica, perche se questi infallibilmete conferiscono la gratia giustificante à quelli, che degnamente li riceuano. Quelli della legge antica solo prefigurauano, che si sarebbe conferita per merito della Passione di Christo. Sì che li Sacramenti della legge vecchia non conferiscono propriamente, ma si-

gurauano la gratia; come fu definito dal Concilio di Fiorenza in decreto vnionis; e dal Concilio di Trento sess. 7. can. 2. & 6. Douesi risoluere, che li Sacramenti Euangelici differiscano assai da quelli antichi, perche li Euangelici contengano la gratia, e quelli la figurano. Diffusamente se ne tratta da diuersi Dottori. San Tom. 3. p. q. 62. a. 6. Valenza tom. 4. d. 3. q. 3. punt. 3. Henriq. lib. 1. c. 7. Riginal. lib. 31. n. 7. Sairo lib. 5. de Sac. in gen. c. 7. a. 5. Suarez de Sac. disp. 10. sess. 1. Filliuc. trat. 1. c. 6. q. 8. & altri.

6 E se bene alcuni hanno detto, che la circoncisione conferiuo la gratia per modū operis operantis, come asserisce Henriq. cap. 5. & altri Dottori, & essendo che la circoncisione è Sacramento della legge antica, adunque anco li Sacramenti della legge antica conferiuano la gratia.

A questo si risponde, che mentre il Concilio di Fiorenza assegna la differenza fra li Sacramenti Euangelici, e li antichi, affermando che li Euangelici conferiscano la gratia, e li antichi non la conferi-

Cōc.
Fior.
Tren.
Tom.
Val:
Hér.
Rigi.
Sair.
Suar.
Filli.

feriuano. Si puole intendere, che li Sacramenti della legge nuoua tutti conferiscano la gratia, ma non tutti li Sacramenti dell'antica la conferiuano, quantunque la circuncisione la conferisse.

O veramente diciamo, che vero è, che li Sacramenti antichi non conferiuano la gratia; benché la circuncisione la conferisse, perché se noi intendiamo per li Sacramenti antichi, li Sacramenti della legge antica scritta à Mosè, la circuncisione non è Sacramento della legge antica scritta, perché la circuncisione fu data da Dio ad Abramo quattrocento anni auanti della legge scritta. Adunque se la circuncisione conferiuua la gratia, non la conferiuua come Sacramento della legge antica, ma come legge data da Dio ad Abramo.

Della gratia primaria,
e secondaria.

Punto III.

- 1 Qual sia la gratia primaria, e secondaria.
- 2 Quali Sacramenti conferiscano la gratia primaria, e

quali la secondaria.

- 3 Se li Sacramenti, che conferiscano la gratia primaria, possono conferir la secondaria.
- 4 Che cosa si ricerca per ricouer la gratia.
- 5 In che tempo li Sacramenti conferiscano la gratia.
- 6 Quando il santissimo Sacramento dell'Eucaristia produca la gratia.
- 7 In qual instante il Sacramento produce la gratia.
- 8 Se nel tempo che si amministra la materia sia necessario proferir la forma.
- 9 Quanto deue essere la congiunzione tra la materia, e la forma acciò il Sacramento sia valido.

IN due maniere si puol considerer la gratia, che conferiscano li Sacramenti della nuoua legge, ò come primaria, ò come secondaria; la gratia primaria è quella, che riceue l'huomo mentre che in lui non si troua alcuna gratia, ma la riceue nel pigliar il Sacramento. Come è quella gratia, che riceue il recipiente nel Sacramento del Battesimo, è vero. la riceue nel

nel Sacramento della Penitenza dopò il peccato mortale con l'attritione, perche hauendo il peccatore commesso il peccato mortale, accostandosi al Sacramento della Penitenza con la sola attritione, lui si troua senza gratia per il peccato mortale commesso, e non ancora scancellato, ma perche per l'assolutione sacramentale li si rimette quel peccato di cui lui ne hà cauato l'atto dell'attritione, con quell'attritione li si conferisce ancora la gratia, quella gratia si dice esser primaria gratia.

La secondaria è quella che presuppone nel soggetto altra gratia, come è quella gratia che il recipiente riceue in alcun Sacramento. Perche trouandosi il recipiente in gratia per esser senza peccato mortale, si accosta al Sacramento ò dell'Eucaristia, ò della Confirmatione, ò d'altro, e nel riceuerlo riceue anco quella gratia, che infallibilmente produce, e conferisce il Sacramento. Questa gratia che conferisce il Sacramento si chiama gratia secondaria.

a Stante questa diuisione

di primaria, e secondaria gratia. Si deue notare, che alcuni Sacramenti sono stati instituiti per conferir la prima gratia, & altri per conferir la seconda. Quelli Sacramenti che sono stati instituiti per conferir la prima, quali presuppongano non sia altra gratia nel soggetto. Sono il Sacramento del Battesimo, & il Sacramento della Penitenza, essendo che questi due Sacramenti sono stati instituiti per scancellar il peccato originale, & il peccato attuale, benchè mortale: e perche il Battesimo scancellala l'originale, e la Penitèza l'attuale. Tanto il peccato originale, quãto l'attuale mortale, non si lieua, ò scancellala, se non per la primaria gratia. Adunque alcuni Sacramenti come il Battesimo, e la Penitenza, che presuppongano non vi sia altra gratia, nel soggetto sono stati instituiti per conferire la primaria gratia.

Altri Sacramenti sono stati instituiti per conferir la gratia secondaria; perche tutti li Sacramenti eccetto il Battesimo, e Penitenza, che habbiamo nominati, sono. ex vi suæ insti-

institutionis. stati instituiti per aumentar la gratia, essendo che questi Sacramenti non conferiscano la gratia se non à quelli, che di già sono costituiti in gratia. Onde se alcuno sapendo esser in peccato mortale riceuesse alcun'altro Sacramento, che il Battesimo, e Penitenza, secondo la commune opinione de' Dottori non solo non riceueria l'aumento di gratia, ma peccaria grauissimamente con peccato di sacrilegio mortale.

Aggiungo, che la Chiesa non suole dare li Sacramenti à quelli, che crede, che siano in peccato mortale, ma solo l'esibisce à quelli, che crede esser costituiti in gratia. Adunque alcuni Sacramenti ex vi suæ institutionis non conferiscano la primaria gratia, e conseguentemente perche tutti li Sacramenti infallibilmente se non vi trouaho l'obice nel recipiente; producano la gratia, ne segue che quella gratia, che conferiscano questi Sacramenti sia gratia secondaria.

Ma si deue anco notare, che se bene ex vi institutio-

nis. Non tutti li Sacramenti siano stati instituiti per conferir la prima gratia, nondimeno alle volte la possono conferire, e rimettere anco il peccato mortale. E la ragione è questa, perche se alcuno riceue li Sacramenti ò dell'Eucaristia, ò della Confirmatione, ò dell'Ordine &c. sotto buona fede, mentre si troua in peccato mortale, che si crede essere in gratia, questo non pecca, nè meno pone obice, ò impedimento attualmente alla gratia. Adunque riceue la gratia, perche li Sacramenti infallibilmente conferiscano la gratia à quello che non pone l'obice; come consta per il Concilio Tridentino sess. 7. can. 7. Ma ch'anco in questo per riceuere la gratia ci vogli qualche dispositione si legga appresso nu. 4.

Questa gratia che questo hora riceue non è secundaria, ma gratia primaria. Adunque li Sacramenti, che non sono instituiti principalmente di conferir la primaria la possono alle volte anco conferire: onde essendo questa opinione probabile, e molto pia, quale porta seco gran pace, e

L tran-

Coc.
Trid.

Bon.

tranquillità di coscienza, e che dimostra la molta liberalità, e misericordia di Dio, non è degna d'esser facilmente rebuttata. ita Bonacino de Sac. in genere disp. 1. q. 4. pūt. 2. n. 2.

Lo stesso si puol dire ancora de' Sacramenti, che ex causa institutionis sono stati instituiti per conferir la primaria gratia; che alle volte possono, e conferiscano anco la secōdaria, e la ragione è questa, perche quantunque il Sacramento del Battesimo, e della Penitenza siano stati instituiti per produrre la prima gratia, con tutto ciò possono anco produrre la seconda.

Perche se quello che si cōfessa col solo peccato veniale, ò vero che si confessa con l'atto della contritione, perche per l'atto della contritione, di già hà riceuuta la gratia, come anco essendosi confessato col solo peccato veniale, quale puol stare con la gratia, il Sacramento pure li dà aumento di gratia. Adunque sono alcuni Sacramenti, quali quantunque siano stati instituiti per conferir la prima gratia, nondimeno possono

anco produrre la seconda. San Tom. 3. p. q. 99. a. 8. ad 3. Suarez disp. 7. sett. 4. & disp. 63. sett. 1. Vittoria de Eucharistia concl. 77. Henriq. c. 12. n. 2. Riginaldo lib. 26. nu. 45. Nugno q. 62. a. 1. dist. 2. Camerota de Euc. c. 8. dub. 2. & altri. E se bene si potrebbe argomentare, che li Sacramenti conferiscano quella gratia, alla quale sono stati instituiti. Et essendo che li Sacramenti del Battesimo, e Penitenza sono stati instituiti per conferire la primaria gratia, come tutti gli altri sono stati instituiti per conferir la secondaria. Adunque il Battesimo, e Penitenza conferiscano solo la prima, come gli altri conferiscano solo la seconda.

Si risponde, che se bene il Battesimo, e Penitenza sono stati instituiti principalmente per conferir la primaria gratia, e gli altri la secondaria, nondimeno per accidente, e secondario li primi sono stati instituiti anco per la secondaria; come puole accadere nel Sacramento del Battesimo à quello, che lo piglia dopò l'atto della contritione, ò dell'amor di Dio sopra ogni cosa,

Toma,
Suar.
Vitt.
Hér.
Rigi.
Nug.
Cam.

fa, che il Battesimo ci conferisce la seconda gratia. Si che il Battesimo, e Penitenza primario, e per se producano la prima gratia, secondario, e per accidens anco producano la seconda. Egli altri Sacramenti primario, e per se conferiscano la seconda gratia, ma secondario, & per accidés producano anco la prima.

4 Si deue però notare, che se bene li Sacramenti producano, e conferiscano la gratia, nondimeno per riceuerla al recipiente adulto si ricerca la dispositione, quale è di due sorte vna che consiste nell'intelletto, e l'altra nella volontà. Nell'intelletto si ricerca la fede, perche senza la fede non si puol piacere à Dio. l'altra dispositione consiste nella volontà, e questa è l'attritione, per la quale il peccato in qualche modo si viene à detestare. Non è però necessaria la contritione, perche se fusse necessaria quello che piglia il Sacramento faria in gratia auanti che lo pigliasse, e consequentemente li Sacramenti mai conferirebbono la prima gratia. Pietro Soto lett. 9. de Sac. Conincho q. 62. a. 1.

dub. 2. Suarez disp. 7. sect. 4. & Suar. altri communeméte. E l'istesso Bonacino loco supra cit. num. 3. ben conchiude, che quelli, i quali s'accostano à riceuere l'Eucharistia, ò altri Sacramenti instituiti per se primo à conferir la gratia secondaria, e l'aumento d'essa, credendosi con buona fede esser in gratia, benché veramente siano in peccato mortale, deueno fare, & haueere l'atto d'attritione dolendosi almeno generalmentè delli peccati, à finche tolto per quanto si può l'obice della colpa, riceuino realmentè la prima gratia, e siano giustificati.

5 La gratia che conferiscano li Sacramenti della nostra legge si causa in quell'istante intrinsecò quando la materia, e la forma hanno la lor perfetta significatione, alla quale sono instituiti. E la ragione è questa, perche li Sacramenti producano la gratia in quell'istante, che la significano, essendo il Sacramento vn certo segno, quale significa, e significando produce. Si che il Sacramento significa la gratia in quell'in-

L. 2. stante

stante intrinseco, nel quale la materia, e la forma hanno la perfetta significatione. Adunque li Sacramenti conferiscono la gratia quando la materia, e la forma hanno la perfetta significatione, che il Sacramento resta compito; ancorche il Ministro si trattenesse in proferir l'ultima sillaba della forma.

Come accaderia v. g. nel Sacramento del Battefmo, nel qual fin tanto che non sono proferite tutte le parole sostanziali della forma, & esibita la materia prossima; cioè fatto il lauamento non è vero Battefmo, e conseguentemente non produce la gratia, perche se non sono proferite tutte le parole sostanziali, e non è fatto il lauamento, la forma non hà il suo perfetto senso, il Sacramento non resta perfetto, e non causa la gratia; ma quando nell'ultimo instante del lauamento, e del proferir le parole della forma vi è la perfetta significatione, alla quale tanto le parole, quanto il lauamento sono stati instituiti; in quell'istante il Battefmo resta perfetto Sacramento, e pro-

duce la gratia. Come anco si puol dir di tutti gli altri Sacramenti, fuora che del santissimo Sacramento dell'

6 Eucaristia, quale essendo Sacramento permanente, che non consiste in vso come tutti gli altri, non produce la gratia nello stesso instante, che il Sacerdote finisca di proferire le parole della forma, perche se bene l'Hostia resta consacrata, & il Sacramento resta finito, e vero Sacramento, nondimeno non cōferisce la gratia, se non nella functione. Suarez disp. 8. sett. 2. in ult. Soto in 4. dist. 9. q. 2. a. 2. Henriq. lib. 1. c. 19. m. 1. & lib. 2. c. 9. num. 1. Conincho q. 62. a. 1. dub. 4. num. 62. Filliu. c. 6. q. 6. & altri.

7 Ma perche la materia, e la forma non sempre affatto sono assieme. Si cerca in qual'istante il Sacramento conferisca la gratia; se nell'istante, che si perfettiona la materia, ò vero nell'istante, che si finisce di proferir la forma.

Si risponde, ò che il Sacramento si finisca nell'ultimo instante del proferir le parole, ò nell'ultimo instante del somministrar la materia; la gratia si con-

Suar.
Soto.
Hér.
Coni.
Filli.

fi conferisce in quell'istesso instante, che si compisce, e fa perfetto il Sacramento. Perche se il Ministro proferisce prima la forma, e dopò laua il battezzando, la gratia si conferisce nell'ultimo instante nel qual si finisce di somministrar la materia prossima del Battesimo, che è il lauamento, perche in questo caso il Battesimo hà il suo compimento nell'ultimo instante del lauare, & in questo ultimo instante il Sacramento conferisce la gratia. Ma se la forma si proferisce dopò il lauare, il Sacramento si compisce nell'ultimo instante del proferir le parole, e consequentemente la gratia si conferisce nell'ultimo instante delle parole. Se poi la materia, e la forma si finiscano assieme, la gratia si conferisce nell'ultimo instante dell'vn', e l'altra, della materia, e della forma. Perche l'effetto del Sacramento sempre si dice che si causa da tutto il Sacramento, cioè dalla materia, e dalla forma, o che siano assieme, o vero vno immediatamente succeda all'altro; benchè l'effetto del Sacramento più si attribuisce

alla forma, che alla materia, la ragione è, perche il Sacramento regolarmente parlando si perfectiona nell'ultimo instante del proferire le parole, perche la significatione, dalla materia si determina, dalla stessa forma. Suarez disput. 8. sett. 2. & altri.

Suar.

8 E vna certa congiuntione trà la materia, e la forma de' Sacramenti, che douendo il Sacerdote amministrarli, sempre deue nel medesimo tempo, che proferisce la forma anco somministrar la materia. Di modo che se v.g. nel Sacramento del Battesimo finito di fare il lauamento, che è la materia prossima di questo Sacramento se il Sacerdote li soggiungeffe, *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti*. O vero finito di dire *Ego te baptizo in &c.* facesse il lauamento. Si cerca se il Sacramento fra valido essendosi amministrato con la materia dopò finita la forma; o veramente con la forma, dopò finita la materia?

Henriq. lib. 1. de Sacram. in gen. c. 9. n. 10. dice, che nel far li Sacramenti si ricerca che generalmente frà la materia, e la

e la forma vi sia vna certa congiunzione, che nello stesso tempo si amministra l'vn', e l'altra; perche la forma non attua la materia se non li è presente, & in qualche modo non li sia congiunta, e però deue sempre il Ministro, nel somministrar la materia prossima, proferire almeno parte delle parole della forma. Nondimeno se il Sacerdote dopo hauer finito di lauare il battezzando, proferisse subito la forma; ò vero se finito di proferir la forma lauasse il battezzando. In questo caso presuppone Henriq. che trà la materia, e la forma vi sia moralmente congiunzione, e conseguentemente che il Battesimo sia valido, e non si debba reiterare.

9 Ma quanto debba essere la congiunzione trà la materia, e la forma, acciò il Sacramento sia valido. Dice Laimá in Teolog. mor. lib. 5. tr. 2. c. 7. n. 5. che si deue moralmente stimare, & offeruare che non vi sia grande interpositione, ma che si possa giudicare, che vno sia accommodato all'altro.

Di maniera che al valore

del Sacramento, basta che moralmente vi concorra l'azione del Ministro, e la materia prossima; perche non è credibile dice egli, che hauendo Christo accommodati li Sacramenti all'vso morale dell'huomini, che poi gli habbia voluto astringere al rigore metafisico.

Se bene questa opinione è probabile, nondimeno non è così sicura, perche come asserisce Scot. Métre la materia, Scot. e la forma non sono assieme nel medesimo tempo amministrate; viene à esser falsa quella denunciazione delle parole *Ego te baptizo in nomine Patris, &c.* e consequentemente inualido il Sacramento, perche queste parole *Ego te baptizo &c.* in tanto perfectionano il Battesimo, e significano la stessa cosa, in quanto che nello stesso tempo che si proferiscano si amministra, anco la materia prossima, che è il lauamento; perche se proferite le parole si fa il lauamento, ò vero se fatto il lauamento si proferiscano le parole; la materia non viene à essere congiunta attualmente con la forma, e la forma

non

non attua la materia se non li è attualmente congiunta.

Scot.
Ricc.
Nau.
Gaet.
Zübr.

Scoto in 4. dist. 6. q. 2. Riccardo dist. 5. 2. 4. q. 2. Nauarro c. 22. num. 7. Gaetano tom. 1. opusc. tr. 26. de colat. ordinis. Melchiorre Zambrano de casibus occur. tempo. mort. cap. 1. dub. 2. d. 2. & altri.

Se bene Christo nell'istituire li Sacramenti hà voluto accommodarli all'uso morale de gli huomini, non per questo gli astringe à far li Sacramenti nel rigor metafisico, perche se la materia deue amministrarsi vnitamente assieme con la forma, è perche la forma non haueria il suo significato secondo la sua denunciatione se non fusse attualmente proferita con la materia. E di questo non se ne puole assegnare altra ragione, dice Scoto. *Nisi institutio Dei, qui sicut voluit esse vnū principale agens: ita voluit habere vnum ministrum in collatione integra Sacramenti. Nam per verba illa proferens ea signat se abluere: non autem debet oratio esse falsa, qua est forma Sacramentorum verorum.* Scoto vt supra in 4. dist. 6.

Scot.

Tanto maggiormente non

deue ammetterli quel che dice Vincenzo Fernandez disput. de Sac. in gen. p. 6. dub. 2. nu. 8. Quale è di opinione, che il battezzando si puol lauare totalmente prima di somministrar, e proferir la forma; ò vero proferir la forma totalmente prima di fare il lauamento; e frà la forma, e la materia prossima vi puol essere interpositione di vna breue morula, come sarebbe à dire per quãto si puol mettere à recitare vn'oratione Domenicale, che è vn Pater noster &c. Opinione troppo singolare, quale per essere improbabile, e troppo larga non si deue nè praticare, nè ammettere.

RAGIONAMENTO VI.

Delle dispositioni, che si ricercano in quelli che riceuano li Sacramenti.

Punto I.

1. *Se la volontà sia necessaria per riceuere li Sacramenti.*
2. *Se la dispositi. one sia necessaria*

- ria per riceuere li Sacramenti .
- 3 Se per riceuere li Sacramenti ha neceſſario eſſere in gratia .
- 4 Di quante ſorte ſia la diſpoſtione .
- 5 Qual diſpoſtione ſi ricerca per riceuere li Sacramenti .
- 6 Se all'adulto che non hà peccato mortale ha neceſſaria la Penitenza .
- 7 Qual diſpoſtione, ò preparazione ha neceſſaria per riceuere l'eſſetto del Sacramento del Batteſmo .

TRÈ coſe ſecondo il Concilio Fiorétino, come più volte habbiamo detto, ſi ricercano per compire il Sacramento, cioè la materia, la forma, e l'intentione del Miniſtro, & vna che di queſte ne mancaſſe il Sacramento ſaria inualido. Di più è anco neceſſaria l'intentione del recipiente, perche mentre il recipiente non concorre di pigliar quel Sacramento è ſegno, che virtualmente vi contradice, e contradicendo non riceue il Sacramento, e però è neceſſario, che il recipiente habbia intentione,

ò vero volontà formale, e virtuale di riceuere il Sacramento, come vogliono comunemente li Padri Teologi. S. Tom. q. 68. a. 7. & in 4. diſt. 6. q. 1. a. 2. q. 3. Scoto in 4. q. 4. Bonac. diſt. 4. a. 2. q. 1. Riccar. d. 6. a. 2. q. 3. Durand. q. 7. Palud. q. 1. de Bapt. a. 3. Aleſ. 4. p. q. 18. memb. 1. & altri, mètre parlano del Sacramento del Batteſmo, e dell'Ordine.

Tom.
Scot.
Bon.
Ricc.
Dur.
Palu.
Ale.
Hér.
Suar.
Conſ.
Fili.
Nug.

Onde ſi come nel Miniſtro ſi ricerca l'intentione di pigliarlo. San Tom. q. 68. a. 7. Henriq. lib. 1. c. 22. nu. 1. Conincho q. 64. a. 8. dub. 5. n. 98. Suarez diſp. 14. ſett. 2. Filliu. tratt. 1. c. 8. q. 2. Nugno q. 64. a. 10. diſt. 2. concl. 1. & altri .

Ben vero, che non è talmente neceſſaria l'intentione del recipiente, come quella del Miniſtro, perche l'intentione del recipiente è neceſſaria ſolo ne gli adulti, e non già nelli figliuoli, che non hanno l'uſo di ragione, perche non hauendo loro capacità di poter adoprare l'atto della volontà, e cōcorrere con la propria intentione nel riceuere li Sacramenti la Chieſa come pietoſa madre ſupplifce alla

alla loro incapacità . Onde noi vediamo che mentre il Concilio di Fiorenza asserisce che trè cose sono necessarie per il Sacramento, cioè la materia, la forma, e l'intentione del Ministro, non fa alcuna mentione dell'intentione del recipiente; e la ragione è questa, perche l'intentione del recipiente, se bene è sempre necessaria nell'adulti, non è necessaria nelli figliuoli, che riceuano il Battesimo mentre non hanno l'uso di ragione. Suarez disp. 14. sect. 2.

Suar. Coni. q. 64. a. 8. dub. 5. nu. 97.

E non solo è necessaria negli adulti per riceuere il Sacramento l'intentione, ma è anco necessaria la dispositione, cioè che il recipiente, talmente si disponga per riceuerli, che almeno sia capace del principal'effetto, che è la gratia. E la ragione è questa, perche le cose sante cautamente si deuono trattare, onde quello, che non si dispone per esser capace di poter riceuere il principal'effetto del Sacramento non tratta cautamente le cose sante come sono li Sacramenti, e conse-

guentemente si fa reo di peccato graue. Perche si come quello, che amministra li Sacramenti con peccato mortale pecca mortalmente. Così più grauemente pecca quello, che li riceue indegnamente con peccato mortale.

Perche quello, che amministra li Sacramenti con peccato mortale non lieua l'efficacia delli Sacramenti, nè rende vana la loro significatione; ma quello che li riceue senza la debita dispositione in peccato mortale, in quanto à lui rende vana la significatione, pecca mortalmente, e non riceue il principal'effetto del Sacramento, che è la gratia. Suarez disp. 17. sect. 2. cōcl. 2. Viualdo de Sacr. in gen. c. 3. nu. 16. Filliu. tratt. 1. c. 8. q. 6. n. 148. Henriq. lib. 1. c. 22. nu. 10. Ben vero, che se il recipiente sarà disposto per riceuere il principal'effetto della gratia; ma ponerà l'obice, & impedimento per riceuere il secondario effetto. Come faria à dire; se l'adulto riceuesse il Battesimo con compiacenza d'alcun peccato veniale, questo non riceueria la total remissione della colpa, che è

Suar.
Viva.
Filli.
Hér.

M

l'ef-

l'effetto secondario del Sacramento del Battesimo, ma non per questo peccaria mortalmente .

Se per riceuere li Sacramenti sia necessario che l'huomo sia in gratia .

3 Per intelligenza si de uono notare due cose ; prima che la gratia, che conferiscono li Sacramenti è di due sorte, cioè prima gratia, e seconda gratia .

Secondariamente si de uo notare, che alcuni Sacramenti conferiscano la prima gratia, & altri conferiscano la seconda. Mentre il recipiente deue pigliar quei Sacramenti, che per se ex sua institutione conferiscano la prima gratia, non è necessario che l'huomo per riceuerla sia in gratia, perche il conferir la prima gratia è quando il recipiente non essendo in gratia si accosta al Sacramento, e per virtù di quel Sacramento riceue la gratia; quella gratia che riceue si chiama prima gratia, perche quello che la riceue ; prima di riceuerla non si troua in gratia.

Hora mentre l'adulto si accosta per riceuere il Sacramento del Battesimo, ò della Penitenza, che questi due Sacramenti sono stati instituiti per conferir la prima gratia, per riceuerli non è necessario che l'huomo si ritroua in gratia .

4 Se bene à quello che riceue questi Sacramenti li si ricercano due dispositioni . Vna per parte dell'intelletto, e l'altra per parte della volontà. Per parte dell'intelletto li è necessaria la fede, qual per esser fondamento della Religion Christiana, e talmente necessaria che senza di questa è impossibile esser grato à Dio, *Impossibile est sine fide placere Deo .*

Per la parte della volontà . Se quello che riceue il Sacramento si ritroua nel peccato mortale gli è necessario il dolore, e detestatione di quel peccato attuale; ò vero l'attritione sopranaturale, cioè l'aiuto sopranaturale causato, ò per timor delle pene dell'Inferno, ò per la vergogna della bruttezza del peccato; perche non si rimettano li peccati senza che vi sia

fia reuocata la volontà di peccare, e la volontà di peccare, non si puol dir che sia reuocata, fin tanto che non vi è il dolore, ò attritione de' peccati. Suarez disp. 18. sett. 1. concl. 1. Coninch. q. 62. a. 1. dub. 2. Possou. de administr. Sacr. c. 5. nu. 40. Henriq. lib. 1. c. 22. Filliu. t. 1. c. 8. & altri.

5 Per maggior intelligenza di questa dottrina si deue notare. Che se l'adulto, mentre si accosta al Battefmo si troua in qualche peccato mortale, oltre la volontà di riceuere il Battefmo li è anco necessaria vn'altra dispositio- ne, ò preparatione della volontà; la quale consiste nella detestatione, ò penitenza di quel peccato. E questa dottrina come nota il Suarez disp. 28. sett. 1. E commune di tutti li Teologi, alla quale non è discrepante Scoto, come largamente ne trattano il Vega lib. 9. in Tridentino c. 15. & lib. 13. c. 33. & 34. & il Corduba nel 1. lib. delle quest. Teologiche q. 2. & espressamente nella d. 4. q. 5. Doue dice, che è inutile l'effetto del Battefmo all'adulto, che lo riceue con peccato mortale;

se di quel peccato in nessuna maniera non ne hà contritione, ò attritione. Perche se di quel peccato commesso prima, non vi è in nessuna maniera qualche displicenza, si puol dir che quel peccato sia nella volontà, quantunque non sia in atto.

Questa dottrina si puol prouare non solo con l'autorità della Scrittura sacra, ma anco con l'autorità di molti Padri antichi. Percioche essendo la Penitenza à quello, che hà peccato mortalmente mezzo necessario per la sua salute, conforme alle parole di Christo San Luca al 13: *Nisi penitentiam habueritis omnes simul peribitis.* ne segue, che questa dispositio- ne è necessaria à qualsiuoglia peccatore, anco al battezzando. E però S. Pietro nell'Atti Apostolici al 2. parlando del Battefmo, prima commanda la Penitenza, e conseguentemente il Battefmo, *Panitemini; & baptizetur unusquisque vestrum.* Quindi Sant'Agostino nel libro de vera, & falsa panitentia al 18. cap. dice: *Baptismus sine penitentia nunquã profuit ei, qui peccauit spontanea;*

M 2 tanca;

Suar.
Coni.
Poss.
Her.
Filli.

Suar.
Scot.
Vega.
Cord.

Agof.

Sanza; e nel lib. de penitentia medicinae cap. 2. soggiunge *Omnis, qui voluntatis sua factus est, arbitrio cum accedit ad sacramenta fidelium, nisi cum veteris vita peniteat, nouam inchoare non potest.* E più chiaro di sotto soggiunge. *Ab hac penitentia soli, qui baptizantur pueri immunes sunt.* Non mancano altri luoghi doue S. Agostino afferma lo stesso nel libro de fide, & operibus c. 6. nel lib. quinquaginta humiliarum, Hom. 27. & 50. serm. 11. ad fratres in eremo.

Fulg:

E San Fulgentio lib. de fide ad Petrum cap. 30. dice queste parole, *Firmissime tene, & nullatenus dubites, exceptis illis, qui pro nomine Christi sua sanguine baptizantur, nullum hominem accepturam vitam aeternam, qui non hic à malis suis fuerit per penitentiam fidemque conuersus, & per Sacramentum fidei, & penitentia id est, per Baptismum liberatus; & maioribus quidem necessarium esse, & penitentiam de malis suis agere, & fidem Catholicam secundum regulam veritatis tenere, & Sacramentum baptismatis accipere.*

E finalmente il Sacro Concilio di Trento sess. 6. cap. 6.

& 7. Descruiendo la prima giustificatione, che si fa nell'adulto per il Battefmo, ò che sia in re, ò in voto. Dice che la disposizione per la detestatione de' peccati, e conuersione à Dio è necessaria per la parte dell'adulto, e nella sess. 14. c. 1. dice che la penitenza sempre è stata necessaria in ogni tempo per la salute.

6 Ma se l'adulto si trouasse non hauer commesso peccato mortale per riceuere il Battefmo non è necessaria alcuna penitenza, perche in questo caso basterà solo la volontà di volere professare, & offeruar la legge di Christo. Suarez disp. 28. sett. 1.

7 E gran contrarietà trà Dottori intorno alla disposizione necessaria, ò preparatione di penitenza, che deue far l'adulto per riceuere il Sacramento del Battefmo, mentre si troua in peccato mortale oltra l'originale, acciò possa conseguire l'effetto del Battefmo.

Alcuni hanno detto, che li sia necessaria la vera contritione. E la ragione si puole cauare sopra il Concilio di

Trento

Cœc.
Trenti

Trento sess. 6. c. 6. & 7. doue descriuendo il Concilio la prima giustificatione dell'adulto che si fa per il Battesimo assegna tutti gli atti, con quali è necessario che si dispōga quello, quale per il Battesimo si deue giustificare, e frà quelli vi pone l'amor di Dio, & il dolore de' peccati; e perche questi atti sono quelli, che perfettionano la contritione. Adunque ne segue secondo il Concilio, che la contritione sia necessaria dispositione, ò preparatione per riceuere l'effetto del Sacramento del Battesimo. Di questa opinione sono Gabriel in 4. dist. 4. q. 2. & dist. 14. q. 2. Marsilio in 4. q. 2. P. Soto lett. 4. de Bapt. & lett. 7. de Penitentia.

Questa opinione è conforme alla dottrina di San Tom. q. 68. a. 6. ad 3. doue San Tom. dice che ne gli adulti per cōseguir l'effetto del Battesimo si ricerca l'atto della virtù della penitenza. Et il proprio atto della virtù della penitenza è la contritione. Adunque la contritione è necessaria dispositione al battezzando, che si ritroua oltre l'origi-

nale in peccato mortale, acciò possa conseguire l'effetto del Battesimo.

Di più esponendo S. Tomaso queste parole di S. Paolo à Rom. cap. 1. *Sine penitentia sunt dona Dei*, dice che nel Battesimo non si ricerca la cōfessione esterna, ma la contritione interna. Adunque per riceuer l'effetto al battezzando, che oltre il peccato originale si troua reo di peccato mortale li è necessaria la contritione.

La seconda opinione è simile à questa, solo differisce, perche se bene vuole che la contritione sia necessaria per l'effetto del Battesimo, nondimeno dice che per accidente, quando è per ignoranza inuincibile, che possa esser bastante minor dispositione, come è l'attritione stimata contritione, perche altrimenti il Battesimo mai conferirebbe la prima gratia, il che è inconueniente come habbiamo detto di sopra. Di questa opinione è il Nauarr. in sum. cap. 1. num. 39. Corduba lib. 1. quæstionum theol. q. 1. ad 3. se bene si rende molto dubbioso di questa sua opinione.

La

Nau:
Cor:
dub.Gab.
Marf.
Soto.
Tom.

La terza opinione, quale è totalmènte contraria à questa, vuole, che qualsiuoglia assoluto dispiacere, ò dolore de' peccati, con proposito di emendatione, quantunque il dolore sia naturale, e concepito per motiuo humano, come è il timore dell'Inferno, dell'infamia, e della morte sia sufficiente disposizione per conseguire l'effetto del Sacramento del Batteſmo. Di questa opinione è Soto nel libro 2. de natura, & gratia c. 15. e la ragione è, perche minor disposizione basta col Sacramento del Batteſmo, che col Sacramento della Penitèza, come si caua dal Concilio di Trento sess. 14. c. 2. Doue il Còncilio per questa causa dice che la penitenza merita- mente è chiamata da Padri faticoso Batteſmo. *Vt merito penitentia laboriosus quidem Baptismus à Sanctis Patribus dictus fuerit.* perche è cosa certa, che maggior dolore si ricerca nel Sacramento della Penitenza, come si caua dal Concilio di Trento, che nel Sacramento del Batteſmo. E perche nel Sacramèto della Penitenza è sufficiente l'at-

Soto.

Còc.
Tren.

tritione sopranaturale. Adū- que nel Batteſmo basta il dolore naturale.

La quarta opinione asserisce che qualsiuoglia vera attritione, quantunque sia naturale, che proceda per alcun timore humano, che possa alle volte per accidente, e per ignoranza inuincibile, con la sola, che sia stimata disposizione quantunque non sia disposizione vera; ottener l'effetto del Sacramento.

Di questa opinione è Cano relectione de penitentia, p. 3. doue vā discorrendo, che con qualsiuoglia disposizione con la quale l'huomo si accosta al Sacramento del Batteſmo sotto buona fede, credendosi di esser sufficientemente disposto, quantunque veramente non sia disposto che consegue l'effetto del Sacramento, mentre lo riceue sotto buona fede, e che veramente non hà volontà con la quale aderisca al peccato. Onde quantunque nel Sacramento del Batteſmo si ricerca la vera attritione, con tutto ciò per ignoranza puol anco bastare quella disposizione che sia stimata attritione.

Cano

La

La vera è più probabile opinione è, che non è necessaria la vera contritione, ma basta l'attritione; perche si come nel Sacramento della Penitenza per conseguir il suo effetto non è necessaria la contritione, ma basta l'atto dell'attritione; molto maggiormente la contritione non farà necessaria nel Sacramento del Battesimo, nel qual più facilmente si ottiene il perdono de' peccati. Come lo nota il Concilio di Trento, quale nella sess. 14. cap. 4. comparando la giustitia, col Sacramento della Penitenza conclude che non è necessaria la contritione, ma che basta l'attritione. Adunque molto maggiormente basta l'attritione nel Sacramento del Battesimo. Adunque per ottenere l'effetto del Sacramento non è necessario, che mentre l'adulto lo riceve sia giustificato per la vera contritione. E questa è l'opinione di San Tom. e suoi seguaci in 4. dist. 6. q. 1. a. 3. questiun. 1. Di Scotto dist. 4. q. 5. & dist. 14. q. 4. a. 3. Durando dist. 4. q. 2. Palud. q. 1. nu. 5. Molte altre ragioni si possono addurre, qua-

Coc.
Trét.

Tom.
Scot.
Dur.
Palu.

li per breuità si lasciano, e si possono vedere assieme con le risposte alle ragioni dell'altre opinioni nel Suarez disp. 28. sett. 2. doue diffusamente tratta di questa materia, e si è cauata questa dottrina.

Suar.

In che modo il Sacramento produca il suo effetto leuata la finzione.
Punto II.

- 1 *Se l'huomo riceua l'effetto del Sacramento preso senza la debita disposizione; cioè con finzione.*
- 2 *In quanti modi succeda la finzione.*
- 3 *Se l'huomo leuata la finzione riceua l'effetto del Sacramento.*
- 4 *Se mentre riceue la Communion con peccato mortale possa con la contritione riceuer l'effetto.*
- 5 *Se presa la Communion sotto buona fede con la contritione riceua il suo effetto.*
- 6 *Quanta gratia che riceua il penitente leuata la finzione.*
- 7 *Se quello che riceue il Sacramento leuata la finzione sia di migliore condizione.*

1 Se

I SE l'huomo dopò hauer peccato mortalmente riceue il Sacramento con finzione, cioè ſenza la debita diſpoſitione, ò preparamento di penitenza, ſe bene riceue il Sacramento non per queſto conſeguiſce il ſuo effetto, che è la gratia, e la ſantificatione; ma ſe poi leuata la finzione, cioè ſe fatta la debita diſpoſitione, ò preparamento, poſſa riceuere l'effetto del Sacramento, cioè la gratia, che non haueua riceuuta per non hauer fatta la diſpoſitione nel riceuere il Sacramento. Come farebbe à dire, ſe vno haueſſe riceuuto il Batteſimo ſenza almeno l'attritione di quel peccato mortale da lui commeſſo auanti, ò nell' iſteſſo tempo di riceuere il Batteſimo. Ma ſe dopò attritoſi del ſuo peccato, riceua quel l'effetto del Sacramento, che doueua riceuere nel pigliar il Batteſimo ſe l'haueſſe preſo con la debita diſpoſitione.

Cioè ſe mètre eſſendo ſta- to per ſe valido il Sacramen- to. Ma per l'obice, ò finzione poſtaui dal recipiente, quel Sacramento ſia ſtato informe, ſenza che il recipiente hab-

bia riceuuto il ſuo effetto, che è la gratia. Si cerca ſe dopò che leuato l'obice, ò la finzione, quel Sacramento produca il ſuo effetto, che il recipiente poſſa riceuere quella gratia, che non riceuette per la finzione quando preſe il Sacramento.

Auertendo, che quì non ſi parla de' figliuoli, che non hãno l'vſo di ragione, perche non eſſendo loro capaci del proprio contento, non poſſono adoprar l'atto della propria volontà, e però non ſono nè anco capaci di poter commettere il peccato mortale. Nè per queſto ſi puol dire, che non eſſendo capaci del proprio contento, che ſiano anco incapaci di poter riceuere li Sacramenti, perche queſta ſaria heresia formale, come lo vedremo nel trattato in ſpecie della materia del Batteſimo. Onde qui ſi parla ſolo de gli adulti, quali riceuano il Batteſimo con finzione, cioè ſenza la debita diſpoſitione, dopò hauer commeſſo il peccato mortale, e che per l'obice non riceuono la gratia, che è l'effetto del Sacramento.

Per

Per intelligenza di questa dottrina si deue notare, che la finzione, ò l'obice si puol consider in due modi. Prima se la finzione sia stata per difetto dell'intentione del recipiente, ò altro difetto essenziale per il quale il Sacramento sia stato inualido. Secondo se la finzione sia per difetto dell'attritione, che il recipiente nel pigliar il Sacramento l'habbia riceuuto senza la debita attritione, quale lasciò incolpabilmente stante questa diuisione.

Si risponde, che se il recipiente hauerà riceuuto il Sacramento per difetto d'intentione, ò altro difetto essenziale, per il quale il Sacramento sia stato inualido. Ancorche il recipiente lieua la finzione, se muta la volontà, non riceue l'effetto del Sacramento, perche essendo stato il Sacramento inualido per parte dell'intentione, che è essenziale. Nò per questo se il recipiente muta intentione, e volontà riceue l'effetto del Sacramento. Perche essendo il Sacramento stato inualido nò puole la mutatione dell'intentione validare il Sacramento, e

conseguentemente che il Sacramento produca il suo effetto, perche per validare il Sacramento non basta la sola intentione, ma vi è necessaria anco la materia, e la forma. Onde quando si lieua la finzione, che si muta la volontà del recipiente, vi manca la materia; e la forma, la quale se bene vi fù prodotta in quel tempo, hora non vi si troua, e per conseguenza non essendoui Sacramento, nè meno puole produrre il suo effetto; e però è necessario reiterar il Sacramento.

Ma se quello che riceue il Sacramento con finzione, cioè senza la debita dispositione, perche incolpabilmente non hebbe attritione, & il dolore necessario per riceuere l'effetto del Sacramento leuata, che questo hauerà la finzione, che hauerà attritione, e dolore del suo peccato, verrà à conseguire quel frutto del Sacramento, che per la finzione non riceuete mentre lo prese.

3 Pur che questo dopò hauer preso il Sacramento nò habbia di nouo commesso alcun'altro peccato mortale,

N per-

perche se dopò hauerà commesso altro peccato mortale, non sarà bastante l'attritione per riceuer l'effetto di quel Sacramento antecedente, ma vi farà bilogno la cōtritione, ò vero nuouo Sacramēto della Penitenza con l'attritione, perche il peccato mortale commesso dopò hauer preso il Sacramento, e cosa chiara, che non si rimette se non per la contritione, ò per il Sacramento della Penitenza, come communemente tēgano tutti li Dottori. Così quel peccato mortale commesso auanti di riceuere, ò nel pigliar il Sacramento con fintione, non si rimette per la sola attritione, ma vi è necessaria la contritione, ò pure il Sacramento della Penitenza; perche quel peccato essendo mortale vié computato frà peccati, quali si fanno dopò il Sacramento, perche viene à esser sacrilegio concomitante, & in vn certo modo si puol dir che sia seguito dopò il riceuere il Sacramento. Et il peccato che segue dopò di riceuere il Sacramento non si rimette con la sola attritione, ma vi è necessaria la contritione, ò ve-

ramente il Sacramento della Penitenza. E così tengano. Bonacino de Sac. in gen. disp. 1. q. 6. pun. 3. Suarez disp. 28. sett. 7. Vasq. 3. p. disp. 160. c. 2. nu. 10. Nugno Conincho, & altri.

Bon.
Suar.
Vasq.
Nug.
Coni.

4 Vi è però difficoltà, se quello che in peccato mortale riceue la santissima Comunione, possa con la contritione riceuere il frutto di quel Sacramēto. Alcuni Dottori riferiti da Henriq. senza nominarli nel lib. 1. c. 25. n. 7. sono stati di parere che l'effetto del Sacramento dell'Eucaristia con la contritione reuiuifca, e che quantunque alcuno si sia comunicato; ò il Sacerdote habbia, celebrato indegnamente, mentre hauerà contritione de' suoi peccati, che riceua l'effetto di quel Sacramento, che non haueua riceuuto per hauer presa la Comunione, ò celebrato indegnamente.

Con tutto ciò io vi hò gran difficoltà, che essendosi alcuno comunicato, ò hauendo il Sacerdote celebrato con peccato mortale, quātunque poi contrito, che possa riceuere quell'effetto dell'Eucaristia.

ristia. E la ragione è questa; perche quello, che riceue il Sacramento dell'Eucaristia, indegnamente si fa reo di giuditio, perche da se stesso si cōdanna. *Quicumq; manducauerit vel biberit indigne reus erit corporis, & sanguinis Domini, & qui manducat, & bibit indigne iudicium sibi manducat.* Corin. 11. Onde si come quello, che riceue il Sacramento della Penitenza con peccato mortale senza contritione, ò attritione non riceue il frutto di quel Sacramento, quantunque dopò attrito, ò contrito, come lo vedremo nel Sacramento della Penitenza. Molto meno riceuerà il frutto del Sacramento dell'Eucaristia; quello, che lo riceue indegnamente. Essendo il Sacramento dell'Eucaristia molto più degno del Sacramento della Penitenza; se ben la penitenza più necessaria, e però pecca più grauemente. Oltre che ne seguiria, che essendosi vno comunicato, ò veramente detto Messa per molti anni in tutto il tempo della sua vita con peccato mortale, che poi per la contritione vltimamente riceuesse tanto gran-

cumolo di gratia, che fussero corrispondenti à tutte quelle Communioni, ò Messe di tutto quel tempo della sua vita, che si è comunicato, ò haue celebrato indegnamente. Il che essendo inconueniente, come vogliono li stessi Dottori citati da Henriq. Adunque è anco inconueniente, che vno, che hà presa la Comunione, ò celebrato indegnamente con peccato mortale, che poi per la contritione riceua l'effetto di quel Sacramento, che non riceuette per sua colpa nel pigliar la Comunione. Bonacino de Bon. Sac. in gen. disp. 1. q. 4. punt. 3.

5 Direi bene che hauendo alcuno sotto buona fede, presa la santissima Communione, ò celebrato Messa con peccato mortale, pensandosi essere in gratia, se questo dopò essendosi contrito di quel peccato, ò vero attrito col Sacramento della Penitenza, che l'effetto dell'Eucaristia reuiuifca. Onde si come per hauer presa la Comunione con peccato mortale, non haue riceuuto l'effetto del Sacramento. Nondimeno per la contritione, ò attritione col

Sacramento della Penitenza viene à riceuere quell'effetto dell'Eucaristia, che non haueua riceuuto mentre prese la Comunione; e la ragione è, perche quantunque questo non habbia riceuuto l'effetto dell'Eucaristia per esser in peccato mortale; nondimeno perche prese quel Sacramento sotto buona fede, pensando esser in gratia, essendo di quel peccato cōtrito, ò attrito con la penitenza viene non solo à riceuere il frutto di quella penitenza, ò contritione, ma anco l'effetto del Sacramento dell'Eucaristia, che non riceuette nel pigliar la Comunione.

6. Ma quanta gratia riceua per la dispositione, per la quale si lieua la finzione. Dicano alcuni secondo la più probabile opinione, che non solo riceue la gratia corrispondente alla dispositione presente, ma anco la gratia corrispondente al Sacramento passato, quale fù preso con finzione; e la ragione è questa; perche essendo che il Sacramento leuata la finzione produca il suo effetto, ne segue che produce anco quella gra-

tia corrispondente al Sacramento passato; perche altrimenti non si potria dire, che il Sacramento passato leuata la finzione producesse il suo effetto: oltre che la dispositione per la quale si lieua la finzione non è di deteriore condizione per la coniunzione col Sacramento. Adunque ne segue che li si conferisce non solo la gratia corrispondente al Sacramento passato, ma anco la gratia corrispondente alla dispositione per la quale si lieua la finzione.

Di maniera, che se nella presente dispositione di penitenza, ò di contritione, per la quale si lieua la finzione, con cui il penitente prese il Sacramento del Battesimo li si deue v.g. sei gradi di gratia, & al Battesimo riceuuto con finzione li si deuno quattro gradi di gratia; adunque hora li si deuno per leuari la finzione per la penitenza, ò contritione dieci gradi. Nungo diff. 6. vers. sed ad hoc. Coninch. ex part. q. 62. concl. 5 nu. 103. Bonac. disp. 1. q. 4. punt. 3.

7. Nè per questo si deue dire, che quello, che riceue il Sa-

Nungo
Conia
Bon.

Sa-

Sacramento con finzione ſia di miglior conditione, perche ſe hauſſe riceuto il Sacramento ſenza finzione con la debita diſpoſitione haue-
ria riceuto maggior gratia, che riceua hora, in quanto che la gratia, che hora riceue è corriſpondente al primo Sacramento. Perche il Sacramento produce la gratia ſecondo la diſpoſitione, e ſtato del recipiente, & il recipiente che riceue il Sacramento con finzione chiara coſa è, che è meno diſpoſto di quel che lo riceue ſenza finzione. Adunque quello che riceue il Sacramento con finzione non è di miglior conditione. Oltra che quello che riceue il Sacramento con la debita diſpoſitione ſenza finzione riceue ſubito la gratia, con la quale meglio ſi diſpone all'operatione, & à riceuere li Sacramenti con maggior diſpoſitione, e conſequentemente à riceuere maggior gratia. Nugno vt ſupra. verſ. ad quintum argumentum. Bonacino vt ſupra, & altri.

RAGIONAMENTO VII

Del Sacramento del Batteſmo.

Punto I.

- 1 *Da chi hanno effieacia li Sacramenti.*
- 2 *Quando ſiano ſtati inſtituiti li Sacramenti.*
- 3 *In che giorno Chriſto habbia inſtituito il Batteſmo.*

1 **T**Vtti li Sacramenti della noſtra legge, ſecondo la dottrina di Scoti nel 4. diſt. 2. q. .e molti altri, dicono che ſono ſtati inſtituiti dal ſolo Iddio, e dalla ſola volontà diuina, come da cauſa principale hanno la loro effieacia. E come da cauſa meritoria la loro effieacia l'hanno dalla morte, e Paſſione di Chriſto: per cioche meritò tanto Chriſto nella ſua Paſſione, e morte, che lo ſteſſo Dio più ſtimò, e più hà fatto còto della Paſſion di Chriſto, che della ſteſſa offeſa delli noſtri primi parenti. Onde ſe bene i alcuni Sacramenti come il Batteſmo, l'Eucariſta, e Matrimonio ſirno inſtituiti da Chriſto prima della

la sua Passione, e morte, non dimeno perche la Passione di Christo fù offerta, & accettata da lui nel primo instante della sua Concettione Christo hebbe il merito della sua passione in quello stesso punto, che lui fù concetto nel vêtre sacratissimo di Maria Vergine, e però si dice, che li Sacramenti sono stati instituiti da Christo in vita sua, e che habbiano efficacia dalla sua passione come da causa meritoria.

2 Quando siano stati instituiti vi sono diuerse opinioni; perche in quanto al Sacramento del Battesimo, che è la porta di tutti gli altri Sacramenti non è così certo il tempo, nel qual fù da Christo instituito; perche se bene è cosa chiara, che questo Sacramento non fù instituito da Christo, prima che lui fusse battezzato da Giouanni nel fiume Giordano, come comunemente in questo conuengano tutti li Padri, e Teologi, e che facilmente si puol prouare; perche prima, che Christo fusse battezzato, non haueua cominciato à predicare, come consta in San Luca al 3. e nell'atti al 1. Adun-

que nè anche haueua cominciata la legge Euangelica, e consequentemente la institutione de' Sacramenti.

Dopò il suo Battesimo noi leggiamo in San Gio. al 3. e 4. cap. che prima della sua Passione li Discepoli battezzauano col Battesimo instituito da Christo, & il tempo nel quale gli Apostoli battezzauano non fù molto dopò che Christo fusse battezzato, come chiaramente si cava dallo stesso Testo Euangelico, doue dice che Gio. non era ancora stato da Herode posto in carcere. *Nondum enim misus fuerat Ioannes in carcerem.* ma Gio. si trattenena intorno à Salim doue battezzaua; & in questo tēpo essendo nata cōtrouersia trà li Discepoli di Gio. e li Giudei intorno alla purificatione, si accostorno li Discepoli à Gio. e li dissero, *Rabbi cui testimonium peribuisi ecce ipse baptizat, & omnes veniunt ad eum;* e soggiunge l'Euangelista nel seguente cap. 4. *Quaquam Iesus non baptizaret, sed Discipuli eius.* Adunque ne segue, che mentre li Discepoli poco dopò il Battesimo di Christo battezzauano col Battesimo di Christo,

ſto, che il tempo dell'inſtitutione del Batteſmo fù auanti la Paſſione di Chriſto, ma in qual giorno, & in qual' hora, precisa fuſſe inſtituito non ſi puol cauare dall'Euangelio, perche come ſoggiunge Sco-

Scor.

In Euangelio non legitur.

Ricc.

Onde Riccardo nel 4. diſt. 3. a. 5. q. 1. dice, che il Batteſmo fù inſtituito in quel tempo che gli Apoſtoli cominciarono à battezzare; e ſe noi diligentemente conſideramo il battezzare de' gli Apoſtoli trouaremo chiaro, che non lo faceuano come autori, che hauereſſero inſtituito il Batteſmo, ma battezzauano come Miniſtri di Chriſto. Adunque biſogna dire, che l'inſtitutione del Batteſmo fuſſe ſtata inſtituita prima, perche gli Apoſtoli non haueriano potuto eſercitar quel miniſtero ſe non gli fuſſe ſtato inſegnato il modo di eſercitarlo dall'inſtitutore.

Di qui è, che alcuni dicano, che Chriſto inſtituì queſto Sacramento in quel tempo quando lui battezzò il primo con le ſue mani; perche ſi come Chriſto inſtituì il Sacramento dell'Eucariftia quã-

do lo fece, e l'offerì la prima volta, così ancora inſtituì il Batteſmo in quel giorno, che da lui fù effettuato il Batteſmo la prima volta.

E ſe bene queſto puol eſſere, con tutto ciò come dice il Suarez non è talmente certo, che ſi poſſa affermare, che ſi come Chriſto ha inſtituito il Sacramento dell'Eucariftia, così anco habbia inſtituito il Sacramento del Batteſmo, perche nè la Confirmatione, nè l'Vntione, nè gli altri Sacramenti ha inſtituiti nello ſteſſo modo.

Altri han detto, che il Batteſmo ſia ſtato inſtituito quãdo Chriſto dopò la ſua Reſurrectione diſſe alli ſuoi Diſcepoli. *Ite docete omnes gentes baptizates eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus ſancti.* Qual' opinione per non eſſer probabile, non ſi deue tenere, perche quãdo Chriſto diſſe queſte parole, *Ite docete omnes gentes &c.* non inſtituì il Batteſmo, ma ordinò alli Apoſtoli, che lo predicaffero per il mōdo, e che loro nel battezzare, battezzaffero in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito ſanto. *Ite in vniuerſum*

mun-

mundum, & docete omnes gentes baptizantes &c. Nè meno è probabile, nè credibile, come hanno detto altri, che Christo instituisse il Battefmo in quelle parole di S. Giouanni al 3. quando disse à Nicodemo, *Nisi quis renatus fuerit de nouò ex aqua, & Spiritu sancto non potest introire in Regnū Dei;* perche non è verisimile dice

Scot.

Scoto, che vn Sacramento tanto necessario, che Christo l'habbia voluto instituire auanti vna persona priuata, quale nè anche doueua essere banditore di questo Sacramento. Oltra che non doueua differire la sua institutione fino al tempo dell'Ascensione.

3 La più commune opinione è che Christo habbia instituito il Battefmo nello stesso giorno, che lui fu battezzato da Gio. nel Giordano, e così l'intende San Tom. in questo luogo il Maest. d. 3. e Scoto non vi è discrepante. Perche in questo giorno Christo designò l'acqua come materia atta per il Sacramento del Battefmo, la quale essendo stata santificata da Christo per il contatto delle sue

Tom.
Maest.
Scot.

mondissime carni venne à dimostrare à noi; come dice S. Ambr. lib. 2. in S. Luca nell'ult. cap. che hauerebbe purgate le macchie de' nostri peccati. *Baptizatus est Dominus, non mundari volens, sed mundare aquas, ut abluta per carnem Christi, qua peccatum non cognouit baptismatis ius haberent.*

Amb.

E più chiaro ce lo dimostra S. Agostino nel 36. serm. de temp. dicendo, *Filium genuit Mater, & casta est, Christum unda lauit, & sanata est, nam sicut post partum glorificata est Mariae castificatio, ita post Baptismum aqua est purificatio comprobata, nisi quod per e maiori virtute, quam Maria, unda ditata est. Illa enim tibi tantum meruit castitatem, ista nobis contulit sanctificationem: illa meruit, ne peccaret: ista ut peccata purgaret, illi est collata virginitas, illi donata secunditas.*

Agos.

Di più in questo giorno ci fu designata l'inuocatione della santissima Trinità per la forma di questo Sacramento ci fu designata la persona del Padre, mentre si senti il tuono della sua propria voce, *Et vox Patris intonuit;* la

per-

persona del Figliuolo ci vien designata in queste parole, *Hic est filius meus dilectus.* la persona del Spirito santo ci vien designata, perche apparue in forma di colomba. Onde Damaf. nel 4. lib. de fide c. 10. Ci vâ spiegando questo misterio con dir che Christo fu battezzato, *Vt trinitatis misterium aperiret, & nobis suscipiendi Baptismi formam, atque exemplum sese praberet.*

E finalmente per l'apperitione del Cielo ci venne dimostrato l'effetto del Sacramento del Battesimo, che ci rimette li peccati, ci dona la gratia, e ci fâ degni di quella gloria del Paradiso, & San-

Tom. B. fil. Vale. Hér. Sairo. Graff. Vafq. Suar. Viua. Ledes. Molf. Rigi. Filla.

Tom. 3. p. q. 66. a. 2. Bellarm. tom. 3. lib. de Bap. c. 5. Valenza tom. 4. disp. 4. q. 1. punt. 4. Henriq. lib. 1. c. 2. n. 2. Sairo de Sac. lib. 2. c. 2. q. 3. a. 1. Graff. 2. p. lib. 1. c. 3. n. 10. Vafq. 3. p. disp. 140. c. 6. num. 38. Suarez disp. 19. sett. 2. Viualdo de Bap. c. 1. nu. 15. Pietro Ledesma sum. de Sac. Bap. c. 2. vers. tercena conclusion. Molfesio tratt. 4. c. 1. n. 29. Riginal. lib. 27. n. 6. Filla. tratt. 2. c. 1. q. 4. & altri.

E se ben questa è la più

commune, e probabile opinione, nondimeno si deue auertire da tutte queste cose predette, che se bene il Battesimo di Christo è vn certo misterio, che significa il Sacramento del Battesimo, che si doueua instituire da Christo, nel quale quasi si promette la sua prossima institutione. Nondimeno da questo non si puole inferire, che in quel tempo fusse instituito il Sacramento del Battesimo, perche l'institutione ricerca l'impositione di vna tale cerimonia esteriore, che significa, e conferisce l'effetto sacramentale, e questa impositione ricerca primieramente l'assoluta, & efficace volontà di Christo, con la quale habbia decretato, che in quel tempo il lauamento fatto esteriormēte con questa inuocatione della santissima Trinità habbia questa significatione, & efficacia: il che veramente non si puole cauare dalle cose accadute nel Battesimo di Christo. E però ben dice Scoto citato di sopra, che non si puole accertare, nè il giorno, nè l'ora, nella quale Christo habbia instituito il Battesimo; per-

Scoto

O che

che non essendo stato notato dalli Euangelisti, nè essendo stato ruelato à Padri antichi, non vi è alcun huomo che lo possa sicuramente sapere.

Del Battefmo secondo le sue spetie, e delli suoi effetti.

Punto II.

- 1 Di quante sorte ha il Battefmo.
- 2 Perche il Battefmo si chiama *Baptismus fluminis, fluminis, & sanguinis.*
- 3 In che consiste il Battefmo *fluminis.*
- 4 Se vno credesse esser battizzato, e veramente non fusse se si salua.
- 5 Se vno, che per dispreggio lascia di battezzarsi, se pentito si salua.
- 6 Se mentre il Sacerdote profere la forma si battezzà, si muore, se si salua.
- 7 A chi si aspetta il Battefmo *fluminis.*
- 8 Quanta pena rimetta il Battefmo *fluminis.*
- 9 Se il Batt. si o *fluminis, & sanguinis.* rimetta tutta la pena.
- 10 Quali Battefmo imprima il carattere.

- 11 Se il Battefmo licua l'irregolarità.
- 12 In che consista il Battefmo *sanguinis.*
- 13 Se si saluano li figliuoli che fossero ammazzati per odio, che si porta da alcuno al Christia. o.
- 14 Se si salua il figliuolo, che la madre tiene nel ventre, mentre lei muore in parte.
- 15 Come il martirio sia Sacramento, e che cosa ha Sacramento, e martirio.
- 16 Differenza trà il martirio, e Battefmo.

Nell'ordine, che si deuue offeruare in pigliar li Sacramenti della nostra legge, il Battefmo ritiene il primo luogo; perche essendo il Battefmo la porta di tutti gli altri è talmente necessario, che senza di questo ogni altro Sacramento è inualido. E se bene secondo il detto dell'Apostolo San Paolo à gli Efesi al 4. propriamēte il Battefmo è solo vno, vn sol Sacramento. *Inus Dominus, vna Fides, vnum Baptisma;* nondimeno se lo vogliamo considerare secondo le sue spetie il Battefmo è di tre sorte, cioè d'ac-

d'acqua, di fuoco, e di sangue. Fluminis, sanguinis, & flaminis.

2 Il Battesimo fluminis, cioè d'acqua è il vero, e proprio Battesimo vero, e proprio Sacramento, quale perche viene amministrato con acqua per questo si chiama Baptismus fluminis. Il Battesimo sanguinis. cioè di sangue è vn martirio di patir tormenti, e pene, e spargimento di sangue per la fede di Christo, quale perche consiste principalmente nel spargimento di sangue per questo si chiama Baptismus sanguinis.

Il Battesimo flaminis. cioè di fuoco. è vn perfetto dolore de' proprij peccati per amor di Dio, e perche consiste principalmente nell'amore, per questo si chiama Baptismus flaminis.

3 In quanto à questo terzo Battesimo flaminis. che consiste nella contritione, o penitenza, che è vn vero dolore de' proprij peccati per amor di Dio. Questo dolore si puol chiamar Battesimo, perche vedendo i penitente di non poter riceuere realmente il Battesimo si duole

con vera contritione de' suoi peccati con desiderio di battezzarsi. Questo dolore supplisce alle volte il difetto del Battesimo, perche mediante quel dolore con proposito di riceuere il Battesimo ottiene la remissione non solo de' peccati attuali, ma anco del peccato originale.

Ne habbiamo l'essempio ne gli Atti Apostolici al 10. di Cornelio, quale auanti che lui si battezzasse dice S. Gio. Chrisost. nell'hom. 24. che fu giustificato, e lo stesso dicano ancora S. Agostino, e S. Geronimo appresso Valenza.

Cris.
Agof.
Gero.
Vale.

Del qual Battesimo di Penitenza, che rimette i peccati si legge in San Luca al 3. *Prædicans Baptismum penitentiae in remissionem peccatorum*; perche il Battesimo flaminis consiste nella virtù della penitenza, che è vn veropentimento de' proprij peccati per hauer offeso Dio.

4 Se vno credesse, e tenesse esser battezzato, che veramente non fusse battezzato; se questo si morisse con dolore, e contritione de' suoi peccati si saluarebbe; perche se bene à questo non gli vale-

rebbono gli altri Sacramenti, quantunque gli hauesse presi, essendo il Battesimo la porta di tutti gli altri, e senza di questo nessun'altro è valido, nondimeno quel dolore, e cōtritione de' peccati in questo caso d'ignoranza, essendo ignoranza inuincibile, include il desiderio del Battesimo, quale come risolue Henriq. cō molti altri allegati da lui è sufficiente per la sua salute .

Hér.

5 E se vno lasciasse di battezzarsi per trascuraggine, ò per dispreggio, quale hauendo hauuta occasione di battezzarsi, non si curò, nè volse battezzarsi. Di che poi pentitosi, e veramente contrito de' suoi peccati; se questo si morisse in quella contritione faria saluo, perche il desiderio del Battesimo, che lui hebbe nel pentimento di non essersi battezzato, & il dolor de' suoi peccati supplisce à quel mancamento, e scancella la colpa della negligenza. Rodriquez fum. c. 27. n. 1.

Rodi.

6 Se il Sacerdote, ò altro Ministro si trouasse in atto battezzando vn figliuolo, e mentre il Sacerdote, ò Ministro proferisse la forma del

Battesimo v.g. *Ego te baptizo in nomine Patris.* In questo punto il figliuolo spirasse, e si morisse, che il Ministro non hauesse ancor compito di proferire la forma del Battesimo. Già è cosa chiara, che essendo mancato alla forma alcune parole sostantiali il Battesimo è inuálido, e consequentemente questo non resta battezzato .

E se bene S. Tomaso in 4. Tom. dist. 3. doue è di opinione, che morendo vn figliuolo in simil accidente, che si possa sepelir in luogo sacro, con tutto ciò la commune opinione è, che il figliuolo non si salua .

7 Vero che il Battesimo flaminis conuiene solo à gli adulti; perche consistendo questo Battesimo nel vero dolore di peccati, e nella contritione, si come solo gli adulti si possono contrire, e pentirsi de' lor peccati, e nõ li figliuoli, che non hanno l'vso di ragione; però solo alli adulti conuiene il Battesimo flaminis .

8 Auertendo, che se bene il Battesimo flaminis rimette la colpa, non per questo rimette tutta la pena, ma tanta pena rimette, quanta ne comporta

porta il dolore, e contritione, che l'adulto sente de' suoi peccati.

9 Non così il Battesimo di sangue, e d'acqua, perche questi non solo rimettano la colpa, ma anco tutta la pena, che il battezzato douerebbe patire per li suoi peccati, di maniera che se debitamente si accostarà al Battesimo, ancorche hauesse cōmessi grandissimi, & enormi peccati cōseguirà di tutti remissione generale; di maniera che se morisse nel martirio, ò subito battezzato col Battesimo fluminis senza alcuna pena subito se ne volaria al Paradiso.

10 Solo però il Battesimo fluminis imprime il carattere, col quale li si conferisce la potestà di poter riceuere gli altri Sacramenti, che senza di questo, che è la porta di tutti non li si possono conferire, e conferendoseli fariano inualidi.

11 Di più il Battesimo d'acqua lieua qualsiuoglia irregolarità, che si sia contratta quanti il Battesimo, eccetto la bigamia; non per questo li rimette l'obbligo della restitutione, ò debito douuto al ps-

fimo; nè meno il Battesimo libera il reo dal delitto capitale douuto li per suoi delitti. Vero che li Giudici, se trouano che la parte sia sodisfatta, per lo più sogliano farli gratia, e concederli la vita. ita. Toletto lib. 2. c. 22. n. 3. & altri.

12 Il secondo Battesimo è il martirio, detto Baptismus sanguinis, & è quando vno, ancorche non sia battezzato con Battesimo fluminis; se riceue il martirio, e muore per la fede di Christo; perche il martirio alle volte ritiene il luogo, e conseguisce l'effetto del Battesimo; quel Martire si dice essere battezzato con Battesimo di sangue, e non solo conseguisce la remissione della colpa attuale, & originale, & il perdono di tutta la pena meritamente douuta alle sue colpe, e peccati, ma anco viene aggregato al numero de' martiri, e riceue vna certa gloria accidentale detta Aureola del martirio, che dona a Iddio à suoi martiri nel Paradiso.

13 Anzi se fossero ammazzati alcuni figliuoli de' Christiani per odio che porta qualche tiranno al nome
Chri-

Christiano, quantunque quei figliuoli non fossero battezzati con Batteſmo d'acqua, perche ſono martirizzati per eſſer figliuoli de' Chriſtiani ſi ſaluano, e diuentano martiri.

Silu.
Palu.

14. E ſe la donna eſſendo grauida ſoſtiene il martirio, e muore per la fede di Chriſto. dice Silueſtro v. Bapt. 1. §. 2. e Paludano, che non ſolo la madre, ma anco il figlio, che tiene nel ventre ſi ſalua, & viene annumerato aſſieme con la madre nel numero de' Martiri. E la ragione è queſta, perche il figliuolo mentre ſi troua nel corpo della madre ſi reputa, che ſia vna ſteſſa coſa con la madre, e ragioneuolmente che ſia partecipe di tutto quello, che conſeguiſce la madre, e mentre la madre viene à morir nel martirio dato in contento della fede di Chriſto, come la madre acquiſta l'aureola del martirio, che Iddio dona alli martiri ſuoi in Paradifo, così ancora il figlio acquiſta la medeſma aureola, che diuenta Martire di Chriſto. ita Riccardo diſt. 4. a. 2. q. 3. lo medeſmo tiene Scoto, Gabel. San Bonau. Bart. ab Angelo

Ricc.
Scot.
Gab.
Bon.
Bar.

de Sac. Bapt. dial. 2. §. 12. Tole. let. lib. 2. cap. 22. nu. 7. Rigin. lib. 27. num. 18. Henriq. lib. 2. c. 38. nu. 2. Filliuc. tratt. 2. c. 1. q. 5. n. 10. Tole. Rigi. Per. illi.

15. Non per queſto ſi deue intendere, che eſſendo il martirio alle volte Batteſmo, che il martirio ſia Sacramento, perche ſe bene hò detto, che il martirio è Batteſmo, e che il Batteſmo è di tre ſorte, fluminis, sanguinis, & flaminis, non ſi deue intendere, che il Sacramento del Batteſmo ſia di tre ſorte, perche ſolo il Batteſmo fluminis d'acqua ſemplicemente è Sacramento. E ſe il Batteſmo sanguinis, & flaminis ſono detti Batteſmo, ſono così chiamati metaforicamēte per vna certa analogia, in quanto che in alcun caſo gerunt vices, cioè che ritengano vna certa autorità, che ſupplifcano nella remiſſione della colpa nell'eſſetto del Batteſmo. E la ragione è, perche il Sacramento è vna certa cerimonia ſacra inſtituita per la riuereza, e per il culto diuino; ma il martirio, in quanto che prouiene dall'odio del Tiranno non è per riuereza, ò per il culto

culto di Dio , ma è fondato nell'odio , e dispregio dello fteffo Iddio, & è azione peruerfa: quantunque per la parte del martire fia atto virtuofò, e meritorio , al quale Dio dona tal privilegio, che li cōferifce la gratia, e non folo li rimette la colpa , ma anco li condona la pena Suarez difp. 29. tom. 3. feff. 3. Valéza tom. 4 difp. 4. q. 3. punt. 4. Riginal. lib. 27. n. 7. & altri.

Suar.
Vale
Rigi.

16 Da quefto fi raccoglie la differenza trà il Battefmo, & il martirio, perche il Battefmo non fi puole conferire al figliuolo , che ancora non fia nato, e venuto à luce ; perche il figliuolo non ancora nato non fi puol lauare, e cōfequentemente nè anco fi puol battezzare, ma il figliuolo quantunque non fia nato, fi puol ammazzare ancora nel ventre della madre, e cōfequentemente come habbiamo detto puol effer martire .

Della difpofitione, che fi ricerca nell'adulto per riceuere il Battefmo

fanguinis .

Punto III.

- 1 *Se l'adulto lasciando di battezzarfi per riceuere il martirio ha vno Martire .*
- 2 *Se il martirio prima di riceuere il Battefmo ha fufficiente per la falute .*
- 3 *Se per il martirio vi ha neceffario il proprio confenfo .*
- 4 *Se l'adulto effendo ammazzato in udo di Christo dormendo fia martire .*
- 5 *Che difpofitione auer fare l'adulto per riceuere il martirio, e fuo effetto .*
- 6 *Se l'attritione fi è b. ffante al l'adulto per riceuere il martirio .*
- 7 *Se per il martirio fia neceffario, che il Martire ha in gratia .*
- 8 *Quante cofe fono neceffarie per riceuere l'effetto del martirio .*
- 9 *Se il martirio fia di precetto .*

P Rincipalmente fi deue notare, che quantunque vno non ha battezzato con Battefmo d'acqua fe lui riceue

riceue il martirio, e muore in odio di Christo, ò del suo santo nome si salua, e diuenta Martire; questo s'intède principalmente de' figliuoli, che non hanno l'vso di ragione.

Ma se l'adulto lasciasse di volerli battezzare hauendone occasione, con speranza di esser frà poco tempo necessitato à sostenere il martirio; questa dispositione non farebbe sufficiente per esser vero Martire di Christo, perche mentre si troua in potestà del l'adulto di poterli preparare al martirio col Battefimo d'acqua, deue auanti che sia forzato à morire per la fede di Christo prepararsi con l'acqua del Battefimo. Perche il precetto di battezzarsi sempre oblige; e benche sia precetto affirmatiuo, essendo precetto diuino oblige sempre, e per sempre. Anzi se vno fusse santificato nel ventre della madre pure bisognaria, che si battezzasse con Battefimo fluminis. È nel tempo della primitiua Chiesa, tutti quelli che furono battezzati col Battefimo di Giouanni erano tenuti battezzarsi col Battefimo di Christo, perche il Bat-

tesimo di Giouanni non era Sacramento, nè meno conferiua la gratia, ma solo disponeua, & era figura del Battefimo di Christo. Così l'intende il Maestro, e Scoto nel 4. dist. 2. Durando q. 3. Paludano q. 2. a. 3. & altri.

Maest.
Scot.
Dur.
Pllu.

E però nessuna cosa puol scusare l'adulto da questa offeruanza. E se bene il martirio, e per se stesso atto perfettissimo di virtù, al quale Iddio hà dato gran priuilegij, nò per questo lieua l'obligatione dell'offeruanza de gl'altri precetti, nè escusa l'huomo di adoprare li remedij necessarij della sua salute quando vi è tempo, e la facultà di poterli adoperare, anzi quanto maggiormente sarà difficile la pugna del martirio, tãto più deue l'huomo ppararsi col mezzo de' Sacramenti necessarij alla salute, come è il Sacramento del Battefimo d'acqua. Onde se l'adulto volontariamente lo lascierà potendolo riceuere, questo non potrà chiamarsi martire di Christo, nè meno riceuerà l'effetto del martirio, come copiosamente lo risolue San Cipriano nella 54. Epistola di questo nò vi è che

che dubitarne; la difficoltà consiste.

2 Se l'adulto prima che effettivamente habbia potuto riceuere l'acqua del Battesmo sia stato rapito al martirio. Se quel martirio sia sufficiente per la sua salute come Battesmo di sangue, perche se vn tal martirio è sufficiente per saluar li figliuoli come habbiamo detto di sopra, perche debba essere bastante anco nell'adulti.

A questo si puol rispondere, che se ne' figliuoli, quali non hanno l'uso di ragione è bastante vn tal martirio, questo accade perche ne' figliuoli non vi è necessario il consenso, e la loro volontà, non essendone lor capaci, e però basta solo che siano martirizzati, e muoiono violentemente per odio, che il tirano porta à Christo, ò al suo santo nome. Come noi leggiamo delli Santi Innocenti, che furono ammazzati in odio di Christo, quali tanto da Padri antichi, come da moderni sono tenuti martiri di Christo. S. Cipriano lib. 4. q. 6. S. Bernardo serm. de Innocentibus. S. Agostin. lib. 3. de Simbolo.

e trà moderni Emanuel Sa. v. martirium n. 3. Tolet. lib. 2. c. 22. Henriq. lib. 2. c. 38. Coninch. q. 66. a. 2. dub. 1. n. 119. Valen. tom. 4. disp. 4. q. 3. pūt. 4. concl. 4. & altri.

3 Ma ne gli adulti per il martirio vi è necessario il consenso della propria volontà, come dice S. Tom. 2. 2. q. 124. a. 1. Soto in 4. dist. 15. q. 1. a. 1. & lib. 2. de natura, & gratia. c. 16. Henriq. lib. 2. c. 34. n. 2. & c. 36. nu. 1. Perche essendo l'adulto capace della sua volontà e ragione, si puol disporre, e prepararsi alla gratia con la detestatione del peccato, ò sua conuersione à Dio. & essendo questo rimedio per se stesso necessario alla salute, deue l'adulto, mentre si troua in pericolo di morte, massime non hauendo riceuuto l'acqua del santo Battesmo disporfi con vn tal rimedio; perche il martirio non toglie questa obligatione; onde ritrouandosi l'adulto vicino al martirio, ò lui si dispone con detestare il peccato, ò non si dispone. Se non si dispone adunque è incapace del martirio, e del suo effetto; perche è segno che volontariamente

E. Sa.
Tole.
Henr.
Coni.
Vale.

Tom.
Soto.
Henr.

Cipr.
Bern.
Agol.

P per-

perseuera nel peccato. Ma se si dispone, quella disposizione si puol dir che sia Battesimo flaminis, quale virtualmente contiene in voto il Battesimo d'acqua. Adunque quello non si salua per il solo Battesimo di sangue, ma per il Battesimo di fiamme, che è vna stessa cosa che il Battesimo d'acqua, non in re, ma in voto.

4 Onde se vn'adulto, mentre si troua dormendo fusse ammazzato da qualche Tiranno in odio del nome di Christo; se questo non hebbe prima qualche volontà in quella morte non si puol dir che sia martire, e che da quella morte ne conseguisca alcuna gratia, o remissione di colpa, e pena; perche essendo l'adulto capace della propria volontà, senza il suo consenso regolarmente non conseguisce nè la gratia, nè la remissione della colpa, e della pena; e la ragione è, perche come habbiamo detto nessuna attione, o passione esterna puol giouare alla sua salute, se non è in qualche modo volontaria; adunque non essendo quella morte volontaria

non si puol dire, che questo sia martire di Christo. Suarez disp. 29. sett. 2. Soto dist. 5. a. 4. concl. 3. Henriq. lib. 2. c. 34.

Snar.
So. o.
Hér.

Ma se questo hauesse preudato il martirio, & a quello hauesse acconsentito, benche fusse stato vcciso dormendo, o in vigilia faria martirio, perche si come vno che fusse pazzo, e prima della pazzia domandò il Battesimo si puol battezzare, e vale il Battesimo, così è bastante anco nel martirio.

5 Quale debba essere la disposizione dell'adulto per riceuere il Battesimo sanguinis il martirio: in questo vi sono diuerse opinioni. Alcuni hanno detto, trà quali Paludano in 4. q. 3. a. 1. concl. 1. Bannem 2. 2. q. 24. a. 6. dub. 5. ad 7. & altri. che vi sia necessaria la contritione, e consequentemente la carità, che dà vigore al martirio, e la loro opinione si puol fondare sopra quelle parole di S. Paolo à Cor. 13. *Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, & si tradidero corpus meum, ita ut ardeam caritatem autem non habuero nihil mihi prodest.* Doue si vede, che

Palu.
Ban.
Paol.

l'Apo-

l'Apostolo S. Paolo nello stesso modo, che parla dell'elemosina parla del martirio. Percioche come nell'elemosina, se in qualche modo non vi si soppone la carità, quell'elemosina appresso Dio è di nessun valore; così ancora, nella morte, o nel martirio se non vi si soppone la carità, che è l'amore, quel martirio è di nessun valore. E così patet che esponga questo passo S. Tom. q. 66. a. 12. quale in queste parole di S. Paolo ne cava che il Battesimo di sangue, che consiste nel martirio, include il Battesimo di fiamme, che consiste nell'amore.

Alcun'altri han detto, che il martirio non ricerca alcuna dispositione per conseguire il suo effetto, ma solo quella volontà di voler morire per la fede di Christo; che sia sufficiente dispositione; in tanto che quantunque l'huomo mentre è rapito al martirio si ricorda, che lui si troua in stato di peccato mortale, non è tenuto ad altra penitenza, nè recuperarsi in altri atti interiori, fuora che in quella volontà di spargere il sangue per amor di Christo, percio-

che questa è sufficiente dispositione alla gratia, & è bastante per ottenere la remissione de' peccati. Vega lib. 6. in 6. sess. Conc. Trident. c. 36. & 37.

Vega.
Coc.
Tren.

Alcun'altri han detto che nell'adulto, quale si troua con coscienza di peccato mortale, nel riceuere il martirio, gli sia necessaria l'attritione soprannaturale; e la ragione è questa, perche si come nel riceuere i Sacramenti si ricerca l'attritione, come dispositione alla gratia, accio si heua la virtuale affettione alla creatura, che ha contratta per il peccato, percioche l'huomo per il peccato mortale si conuerte alla creatura, come al suo ultimo fine, e virtualmente vuole perseverare nel peccato, fin tanto che non si retratta per l'attritione.

Ma quello che riceue il martirio con l'attritione viene a reuocato quella virtuale affettione alla creatura, e retratta quella volontà di peccare. Adunque l'attritione è bastante per riceuere il martirio perche quello che suffice il martirio con l'attritione, si dice che mette l'anima sua per amor di Christo, e

quello che perde l'anima sua per Christo riceue la gratia, e la salute. *Qui perdidit animam suam propter me saluam, faciet eam.* Il martirio da sancti Padri, e comparato, & anteposto al Battesimo. E sicome nel Battesimo è bastante l'attritione, adunque è bastante anco nel martirio. Conineho q. 66. a. 2. dub. 2. nu. 140. Bellar. c. 6. de Battesimo, Suar. disp. 24. sess. 3. Henriq. c. 34. nu. 3. cap. 36. nu. 1. & altri.

6 Di maniera che l'attritione nell'adulto, che si troua in peccato mortale nel riceuere il martirio li basta l'attritione. E se la prima opinione vuole che sia necessaria la contritione è la carità. *Si tradidero corpus meum ita ut ardeam. Caritatem autem non habuero nihil, &c.* Si puol rispondere che in dui modi si puol tradir il suo corpo senza la carità, cioè ò senza la carità antecedente, ò senza la carità subsequente; Per il martirio non vi è necessaria la carità antecedente, accioche comanda il martirio; ma basta la carità sussequente, che accompagna il martirio, percioche mentre per il mar-

tirio si ottiene la gratia habituale, anco con essa si ottiene la carità, che è qualità che accompagna la gratia. Onde mentre dice l'Apostolo, *Si tradidero corpus meum, &c.* S'intende della gratia sussequente. E però facilmente si possono conciliare li DD. che vogliono che al martirio dell'Adulto vi sia necessario l'atto della carità, si deue intendere della carità sussequente, e non antecedente, come è necessario l'atto dell'attritione.

7 E di qui si caua che per il martirio non è necessario che il martire sia in gratia, perche se fusse in gratia, questo saria per la contritione, e carità. E perche la contritione, e carità antecedente al martirio non è necessaria, ne segue che il martire non è necessario, che sia in gratia auanti di riceuere il martirio. Adunque basta l'attritione.

Ma se il martire fusse talmente occupato, che non auertisse, ò non si ricordasse, ma solo fusse tutto occupato in quel martirio di morir per la fede di Christo senza ricordarsi, ò pensare alla vita passata, & in quel punto riceuesse

se

Coni.
Bella.
Suar.
Henr.

ſe il colpo, e moriſſe; in queſto caſo per ragione di ſcordanza, e ſcuſato dalla diſpoſitione, ò altra penitenza, perche quella volontà di morire per Chriſto viene à ſupplire al mancamento d'altra diſpoſitione neceſſaria al martirio, e coſi ſi puole conciliare anco la ſeconda opinione.

8 Da tutto queſto ſi raccoglie, che cinque coſe ſono neceſſarie all'adulto che ſi troua in peccato mortale per riceuere, e conſeguir l'effetto del martirio, ò Batteſmo ſanguinis. Prima l'intentione, ſecondo l'attritione ſopranatule. Terzo che li tormenti, ò paſſione ſia mortale. Quarto, che vi ſia cauſa honeſta per la parte di quello che riceue il martirio. Quinto, che il martirio ſia per la fede di Chriſto, ò incontento della legge Euàgelica ò altra ſimile virtù.

9 Se il martirio ſia di precetto neſſun Dottore l'affirma; ben vero che puole eſſere di precetto quando ſi preſentate all'adulto qualche graue cauſa, ò neceſſità, per la quale li fuſſe biſogno di ſopportar il martirio per diſenſione della fede di Chriſto,

perche il diſender la fede per beneficio della Republica Chriſtiana, ſi deue anteporre alla propria vita: con tutto ciò queſto rare volte puole accadere, perche rare volte ſi offeriſce neceſſità coſi graue per la quale ſia obligato l'huomo à ſopportar il martirio, e morir per la Republica chriſtiana. E però regolarmente parlando baſta all'adulto vna certa preparatione al martirio, cioè che l'huomo ſia talmente affetto, è preparato cò l'animo ſuo, che ſe li ſi preſentate occaſione, ò neceſſità di morire per la verità catolica, che volentieri ſopporteria il martirio, e moreria per diſenſione della fede di Chriſto; Quantunque neſſuno ſia obligato à procurar di eſporſi uolontariamente al martirio, Sà Tom. in 4. diſt. 49. Somma Corona de Baptiſmo, & altri.

S. Th.
Som.
Cor.

RAGIONAMENTO VIII.

Della materia remota del Sacramento del Batteſmo.

Punto I.

1 Che coſa ſia Batteſmo.

2 Quomodo

2. Quante cose si ricercano per effettuare il Battesimo.
3. Se qualsuoglia acqua sia sufficiente materia per il Battesimo.
4. Se nel digiuno in pane, & acqua si grasta beucndosi altro liquore.
5. Se per il Battesimo sia buona qualsuoglia acqua naturale.
6. Qual sia il segno che l'acqua ha per la sua forma sostanziale.
7. Se l'acqua resoluta dal Sole, dalla neve, o giaccio sia sufficiente materia per il Battesimo.
8. Qual sia la causa che Christo ha instituito il Battesimo, che si faccia con acqua naturale.
9. Come deue esser l'acqua per il Battesimo.
11. Se è lecito seruirsi nel Battesimo di materia dubbia.

TViti li DD. e Theologi, che trattano del Sacramento del Battesimo risolvano, che solo il Battesimo d'acqua è il vero Battesimo, e vero sacramento. Quale è vn lauamento del corpo esteriormente fatto sotto vna de-

terminata forma di parole, instituita da Christo per regenerarci spiritualmente. *Baptismus est ablutio corporis exterior facta sub prescripta verborum forma à Christo instituta ad regenerationem spiritualem.*

Questa diffinitione se ben la consideriamo cõtiene tutte quelle quattro cause, che rendano perfetta vna diffinitione; che sono la causa materiale, la formale, l'efficiente, e la finale: la materiale si cõtiene in quelle parole *Ablutio exterior facta*, la formale *sub prescripta verborum forma*; l'efficiente nelle parole di Christo instituite, e la formale *ad generationem spiritualem.*

La materia del Battesimo, che è l'acqua ci fù dimostrata quando Christo fù battezzato da Gio. nel fiume Giordano. la forma che è l'inuocatione delle Persone della, santissima Trinità; ci fù dimostrata, la persona del Padre per la voce, *Et vox facta est de Celis.* Marc. I. la persona del Figlio, *Hic est Filius meus dilectus.* la persona del Spirito santo ci fù dimostrata per la apparitione in forma di Colomba. *Et Spiritum tanquam*

columbarum descendentem; e per l'aperitione de' Cieli, *Vidit Calos apertos*, ci fù dimostrato l'effetto del Sacramento del Battesimo, che è di darci la gratia, e farci partecipi della gloria del Paradiso. S. Tom. 3.p.q.66.a.2. Bellarm.tom.3. de Bapt.c.5. Rigin.lib.27.n.6.

Tom. Bella. Rigi. Vale. Vafq. Suar. Molf. altri.

Valen. tom. 4. disp. 4. q. 1. punt.4. Vafq.3.p. disp. 140. c.6.n.38. Suar.disp.19.fess.2. Molfef. tratt.4.c.1.num.29.&

2 Trè cose si ricercano per effettuare il Sacramento del Battesimo, cioè materia, forma, e Ministro. in quanto alla materia si deue notare, che è di due sorte; cioè materia remota, e materia prossima, la materia remota è l'acqua, quale non solo ci fù significata quando Christo fù battezzato da Gio. nel Giordano, ma chiaramente ci fù assegnata dallo stesso Christo in quelle parole, che si leggano in S.Gio. al 3. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto, &c.* E quest'acqua necessariamente deue essere acqua vera, naturale, e flussibile come di fede fù difinito dal Sacro Concilio di Trèto fess. 7.can.2.

Onde partanto l'Apostolo S.Paolo all'Efesi c.5. di quest'acqua soggiunge, *Mundans lauacro aqua in verbo*, con le quali parole si vede che l'Apostolo manifestamente ci dimostra, che l'acqua è la materia del Battesimo, che ci purga, e l'aua dalle macchie di colpe, e peccati. Bellarm. lib. 1. de Bapt. c.4. Nauarro c.22.n.5. Rigin.lib.27.nu.10. Pitiigiano dist.3.q.3.a.1. Henriq.lib.2.c.6. Suarez disp.20. fess.1. Conincho q.66. a.4. dub.1.n.20. & altri.

Bell. Nau. Rigi. Pitiig. Henr. Suar.

3 Si deue auertire che nõ qualsiuoglia acqua è sufficiente materia per il Sacramento del Battesimo, ma solo l'acqua vera, e naturale; perche il voler seruirsi di qualche acqua fatta per artificio humano, come sono acqua di rose, di fiori, ò d'altra acqua simile cauata per distillatione; ò di vino, ceruisia, vrina, sudore, lagrime, latte, sputo, ò saliuua, ò d'altra acqua simile, ò liquore artificiale differente in specie dall'acqua elementare; questo non solo peccaria graueamente, ma renderà nullo, & inualido il Sacramento. E la ragione è questa, perche do-

donando la materia del Battefmo essere acqua naturale, e tali acque, ò liquori essendonc differenti in spetie dalla naturale non sono sufficienti per il Battefmo. Onde

4 Soggiunge il Bonacino, che quello che digiuna in pane, & acqua, se bene tali acque, ò liquori guasta, nè si puol dire; che digiuna in pane, & acqua. Bonacino disp. 2. q. 2. punt. 3. prop. 1. nu. 2. Henriq. lib. 1. c. 6. num. 2. Bart. ab Ang. de Bapt. §. 82. Camerota de Bapt. dist. 2. c. 2.

5 Non importa che l'acqua sia calda, ò fredda, ò che sia di fiume, ò di mare, di laghi, ò di paludi, di cisterna, di pozzo, di bagni, di pioggia, che sia lefciaua, ò brodo, acqua sulfurea, ò dolce, ò amara, ò sorgente dalle ceneri, ò turbida, e fangosa, in somma è buona qualsiuoglia acqua naturale, pur che non habbia persa la sua spetie, e la sua forma sostantiale.

6 Il segno che l'acqua hà persa la sua spetie, e forma sostantiale è quando l'acqua per esser impastata, ò densata non ritiene in atto la sua rarità, come è il sale, la neue, & il

giaccio. Delle quali vi è gran dubbio trà Dottori se l'acqua resoluta dal sale, dalla neue, e dal giaccio sia materia sufficiète per il Battefmo.

Pietro di Palude, Siluestro v. Bap. 1. in fine; e l'Angelica v. Bap. 4. nu. 3. e dopò di loro Conincho de Sacr. q. 66. a 4. dub. 1. n. 2 2. lo negano assolutamente, perche non pare che sia probabile, che tali acque siano della medesima spetie dell'acqua naturale, & elementare, e per conseguenza, che non possono essere sufficiente materia per il Battefmo. l'Angelica lo nega con questa differenza, cioè quando quell'acqua non si riducesse alla dolcezza. Questa ragione à me non piace, perche la dolcezza, ò amarezza non sono qualità, che mutano la spetie dell'acqua, perche anco l'acqua del mare è amara, e con tutto ciò è acqua naturale, & è sufficiente materia per il Battefmo.

7 Henriq. dice che essendo, che il sale si fa d'acqua falsa, come ne insegna Arist. nel 2. della Meteora c. 3. & anco consta dall'esperienza, mentre quel sale si risolue in acqua,

Palu.
Silue.
Ang.
Coni.

Bon.
Hér.
Bart.
Cam.

Hear.
Fern.
Dian.

acqua, viene à eſſere acqua naturale, e conſequentemente à eſſere vera materia per il Batteſmo. Henriq. lib. 2. c. 6. num. 1. Et il Bonac. dice, che *Differt tantum accidentaliter à naturali.* Più chiaro l'afferma Antonio Fernand. nel exam. Teol. moral. p. 3. c. 2. §. 4. nu. 5. portato anco dal Padre Diana tratt. 4. de Sac. reſol. 5. con queſte parole. *Idem de ſale, atq; niue, geluq; dicend. in arbitror, eſt enim eſſentialiter aqua maris gelata aſſiuo Sole; ac proinde ſi liqueſcat apta erit materia ad abluendum, & baptizandum.* Io per me direi così. Il ſale, la neuè, il ghiaccio, che altro ſono che vna compoſitione di acqua naturale? Onde reſoluta, e ſtrutta queſta compoſitione, noi vediamo che ſi riduce in acqua naturale, adunque eſſendo tale, puol eſſere anco materia ſufficiente per il Batteſmo. Dico però che non è bene ſeruirſene.

Scoto
Cruz.

E Scoto vi ſtà dubbioſo, con dire che non lo cōſigliaria mai, ſe nō in caſo di eſtrema neceſſità, lo ſteſſo ancora poſſiam dire dell'acqua prodotta dalla vite, ò da altra pianta, la quale ſe bene lo

ſteſſo Gio. de la Crux nel dirett. conſec. p. 2. de ſac. baptr. q. 1. dub. 1. concl. 2. dice che l'acqua deue eſſere ſemplice, e naturale quantunque ſia diſtillata dall'arbori, ò da altro corpo, ò reſoluta dal ghiaccio, con tutto ciò non eſſendo certo che tali acque diſtillate dalla vite, piante, e dall'herbe ſiano della medeſma ſpecie, dell'acqua naturale; ma più toſto che ſiano differèti. Perche ſe bene hanno ſimilitudine dell'acqua per eſſere rare, e fluſſibili, nondimeno ſubſtancialmente non ſono acqua, ma più toſto liquori, e ſucchi, e queſta è la commune opinione, e però non è bene ſeruirſene, perche il Miniſtro ſeruendoli di materia dubbia peccaria mortalmente, e potria rendere inualido il Sacramento, Toletto lib. 2. c. 18. Potriano bene ſeruirſi di materia dubbia quando ſi trouaſſe in eſtrema neceſſità, perche in tale occaſione meglio ſaria ſeruirſi di queſta acqua, che forſi potria eſſere cauſa della ſalute di ql Battiſzando, che nō ſeruendoli ſe ſicuramente quello nō reſteria battezzato come ſi dice di ſotto.

Tole.

Q Et

Et il medesimo possian dire ancora dell'acqua raccolta dalli vapori densati, e dall'acqua, che stilla nel tempo dell'inverno dalle pietre, e mura, quale se bene il Fernand. exam. Teolog. mor. p. 3. c. 11. §. 2. nu. 3. vuole che tali vapori essentialmète siano acqua; non per questo sicuramente si puol dire, che siano della medesima specie dell'acqua elementare.

E da qui si caua, che à questo effetto Christo ha instituito il Battefimo, che si faccia d'acqua naturale, perche essendo l'acqua vn'elemento, che per tutto si troua, & in ogni tempo, quale essendo comune à tutti; tanto à poveri, come à ricchi, così ancora acciò nessuno si possa scusare per penuria d'acqua, di non riceuere il Battefimo ha voluto che la materia remota di questo sacramento nõ sia altro, che acqua vera, e naturale.

8 Onde molto bene ha detto Scoto in 4. dist. 3. q. 3. che Christo ha voluto che il battefimo si faccia con acqua naturale per le congruenze, che si trouano fra l'acqua, & il

battefimo. Perche come l'acqua per la sua frigidità reprime il calore: Così il battefimo reprime il calore della concupiscenza della carne: perche come dice il Toletto lib. 2. c. 18. che più sfrenato è il fomite della carne in quelli che non sono battezzati, che negli battezzati.

E come l'acqua per la sua humidità laua, e purga qualsiuoglia macchia, & immunditia; così il battefimo laua, e monda qualsiuoglia macchia di colpa, e pena.

E come l'acqua per la sua chiarezza riceue splendore. Così il battefimo illumina il nostro intelletto con lo splendore della fede, e c'introduce nella via della nostra salute. Scoto in 4. sent. dist. 3. q. 3. Scoto

9 Di più l'acqua deue esser rara, e flussibile, cioè atta che possa lauare, perche se vno volesse seruirsi d'acqua impastata di fango, ò di cenere, con farina, ò con altra cosa simile quel lauamento non saria lauare, ma più tosto vn contatto humido di dui corpi fra la pelle del battizado, e quella pasta fatta così di fango; e però l'acqua deue essere

effere in tale ftato che poffa, e fia atta à lauare, e che non habbia perfa la fua fpetie, e la fua forma fofantiale, come comunemente tègano tutti li Dottori. Scoto in 4. dift. 3. q. 3. Toletto lib. 2. c. 18. num. 4. Valen. tom. 4. difp. 4. q. 1. punt. 2. Pietro Ledefma in fum. de Sac. Bapt. c. 3. ver. prima concl. Riginald. lib. 27. nu. 11. Vittoria q. 12. de Sac. Graff. 2. p. lib. 1. c. 3. n. 16. Camerota de Bapt. c. 2. dub. 2. Nugno 3. p. q. 66. a. 3. S. Tom. q. 66. a. 4. Soto in 4. dift. 3. q. vnica a. 4. Silueftro v. Bapt. 2. q. 2. & 3. Armilla v. Bapt. nu. 22. Angelo v. Bapt. 3. nu. 3. Bartol. ab Ang. de Sac. Bapt. dial. 2. §. 82. Molfes. n. 34. Filliuc. n. 29. & altri.

10 Aggiungo di più, che fe bene qualfiuoglia acqua vera, naturale, e fluffibile è fufficiente materia per il Battefmo, nondimeno fe non farà per neceffità, non fi deue adoperare altr'acqua, che quella del fagro fôte prefcritta da fanta Chiefa; e la ragione è quefta, perche effendo così ftato ftabilito per confuetudine, e per ordine prefritto da Sacri Canonì, co-

me fi raccoglie dalla clementina vnica de Bapt. ne feque, che prefcritta la neceffità; fe il Miniftro adoperaffe altr'acqua, che quella del fagro fôte peccaria grauemente, quantunque faria valido il Battefmo. Coninch. q. 66. a. 4. dub. 1. nu. 22. Riginal. lib. 27. nu. 13. Bonacin. de Bapt. difp. 2. q. 2. prop. 1. n. 8.

11 Si deue ancora notare, che fe bene in cafo di eftrema neceffità, non potendofi hauere acqua vera, e naturale è lecito di feruirfi di materia dubbia; perche meglio farà che vno fia battezzato con materia della quale fi dubita fe fia atta, e fufficiente per il Battefmo, che non effere battezzato in neffun modo, perche potria effere che quella materia dubbia fuffe atta, e così valido faria il Battefmo, e quello fi faluaria, che non battezzandofi in neffun modo fi dannaria. Poffeuino de Bapt. n. 5.

Et effèdo q̄ta giufta, e ragione uol caufa per la quale il precedente Battefmo poffa effere inualidò, fi deue foprauiuendo quello che fù battezzato con materia dubbia,

Scot.
Tole.
Vale.
Lede.
Rigi.
Vitt.
Graff.
Cam.
Nug.
Tom.
Soto.
Silu.
Arm.
Ang.
Bart.
Molf.
Filli.

Coni.
Rigi.
Bon.

Poff.

Soto.
Rigi.

rebatezzarlo sotto conditio-
ne con materia certa. Soto in
4. dist. 3. q. vnica a. 4. Riginal.
lib. 27. n. 13.

Della materia prossima del
Sacramento del Battefmo.

Punto II.

- 1 Qual fia la materia prossima del Battefmo.
- 2 Quanta quantità d'acqua ha necessaria per il Battefmo.
- 3 In quanti modi si puol far il Battefmo.
- 4 Se il Ministro è tenuto offeruare li riti della sua Chiesa Cathedrale.
- 5 Qual parte del corpo si deue lauare.
- 6 Se il Parocchiano debitate se vno fusse battezzato posfa battezzarlo.
- 7 Se vno si possa battezzar nel ventre della madre.
- 8 Se si deue aprir la madre per estrarne il figliuolo prima che muoia.
- 9 Se vale il Battefmo che l'acqua tocca solo le vesti, ò li capelli.
- 10 Se il battezzato dentro vn sorio resta battezzato.
- 11 Se vale il Battefmo gettando il battezzando dentro al fiume, ò in vn pozzo.

E Commune opinione che la materia prossima del Sacramento del Battefmo sia il lauamento, che si fa dal Ministro con acqua naturale, la quale successiuamente deue toccar il corpo del battezzando, di maniera che non basta per il Battefmo qualsiuoglia contatto, ma bisogna che per opera del Ministro il contatto dell'acqua successiuamente si applica al corpo del battezzando, acciò in effetto si possa dire, che il battezzato sia lauato. S. Tom. in 4. dist. 3. q. 1. a. 2. Scot. in 4. dist. 3. q. 3. il Maest. Riccardo in 4. dist. 3. q. 1. a. 1. Paludano q. 3. e comunemente gli altri.

Tom.
Scot.
Maest.
Ricc.
Palu.

Non per questo il lauamento, che si fa nel Battefmo è necessario, che lieua le lorditie del corpo, perche il Sacramento è stato ordinato da Christo ad effetto di purgar l'anima dalle macchie de' peccati, e non per lauar l'immonditie del corpo. Didaco Nugno q. 66. a. 4. Camerota de Bapt. c. 2. dub. 2.

Did.
Cam.

2 E però tanta quantità d'acqua è sufficiente per il Battefmo, quanta puol toccare

care il corpo, e ſucceſſiuamēte diſtillare per quella parte che tocca del corpo; il che può fare ogni poca quantità d'acqua. S. Tom. q. 68. a. 11. Soto diſt. 5. a. 11. Valenz. tom. 4. diſp. 4. q. 1. punt. 2.

E ſe bene Zambrano in deciſ. caſ. occur. temp. mort. c. 1. dub. 4. & alcuni altri han detto che vna, ò due gocce d'acqua non è baſtante per far il Batteſmo. Nondimeno

Vaſq. in 3. p. tom. 1. diſp. 245. c. 4. n. 32. E prima di lui Henriq. lib. 2. c. 21. nu. 4. vogliono che ſia ſufficiente. Onde Paolo Comitolo in reſp. moral. lib. 1. q. 12. e Filliucio tom. 1. tratt. 2. c. 2. n. 34. Notano vn Batteſmo che fù fatto da vna certa donna per neceſſità, la quale con il ſolo dito intinto nell'acqua impreſſe il ſegno della Croce in fronte d'vn figliuolo moribondo, & affermano che quel Batteſmo fù vero Batteſmo. E però ſi conclude, che quaſiſuoglia poca quantità d'acqua, quale è ſufficiente per lauare quella parte del corpo, che ſi poſſa dire l'huomo eſſer lauato ſia baſtante per il Sacramento. E così vogliono comunemen-

te li Dottori. Scot. Suar. Valenz. Nugn. Henriq. Bart. ab Ang. Rigin. Coninch. Filliuc. Camerot. tratt. 2. de Bapt. c. 2. dub. 6. & altri.

3 In trè modi ſi puol far il Batteſmo, ò per aſperſione, ò per infuſione, ò per immerſione, e per vna, e per trè di queſti modi; & in qualunque modo ſi faccia dicono comunemente li Dottori, che tiene il Batteſmo; perche non hauendo Chriſto eſplicato che ſi faccia più in vno, che nell'altro modo, ne ſegue che baſta che ſi poſſa dire, che l'huomo ſia lauato, ò che ſia per vno, ò per trè aſperſioni, ò che ſia per vna, ò per trè infuſioni, ò per vna, ò per trè immerſioni in ogni modo che ſi faccia il Batteſmo è Sacramento.

4 Se bene ciaſcheduno la deue fare ſecondo il rito della ſua Madre Chieſa, eſſendo ciaſcheduno obligato ad accomodarſi alli riti della ſua Chieſa Cathedrale. Tabiēza v. Bap. 5. nu. 1. Valenz. tom. 4. diſp. 4. q. 1. ver. 7. Henriq. c. 7. n. 4. Soto in 4. diſt. 10. q. vnica a. 8. concl. 3. Coninch. q. 66. a. 4. dub. 1. n. 84.

Anzi dice S. Tom. q. 68.

a. 8.

Tom.
Soto.
Valc.
Zab.

Vaſq.
Hér.
Cam.
Filli.

Scot.
Suar.
Vale.
Nag.
Barr.
Rigi.
Coni.
Filli.
Cam.

Tabi.
Vale.
Hér.
Soto.
Coni.

Tom.

Bart. a. 8. contro Bart. ab Ang. che se il Ministro senza causa legitima battezzasse, e non offeruasse li riti della sua Madre Chiesa, che peccaria graue-mente. E se il Ministro che battezza intendesse far la trina immersione, & hauendone fatta vna, ò due sole il figlio si morisse prima di far la terza, quello non restaria battezzato. Onde dice Pietro di Palu-
Palu. che il Ministro Sacerdote restaria irregolare, perche par che lui sia stato cagione della morte di quel figliuolo senza Battesimo.

Ma se il Ministro intendesse battezzare con la prima immersione, e pronunciasse la debita forma restaria battezzato.

E non è necessario immergere, ò lauare il corpo, ma solo basta il capo, come parte principale di tutto il corpo.

5 Quàdo vi fusse qualche graue necessitá, che si vedesse vn manifesto pericolo, che il figliuolo si troua in termine di morire nel ventre della madre. Se questo hauesse cauato fuora vn piede, ò vna mano dice S. Tom. 3. p. q. 68. a. 1. 1. che si puol battezzare

per quel piede, ò per quella mano; e la ragione è questa, perche quantunque in quel piede, ò in quella mano non vi siano tutti li sensi. In caso di vna tal necessitá si puole anco battezzare per quel piede, ò quella mano, perche quiui ancora si ritroua come dice il Filosofo tutta l'anima, *Anima est tota in toto, & tota in qualibet parte corporis*. Vero che se venuto à luce il parto, e soprauiendo, se il figliuolo farà stato battezzato nel capo non si deue di nuouo battezzare sotto conditione, perche essendo il capo il primo membro dell'huomo, doue risiedano principalmente tutti li sensi, mentre il figliuolo è stato battezzato nel capo quel Battesimo essendo valido non si deue di nuouo rebattezzare, perche il Battesimo si deue far nel capo. S. Tom. in 4. dist. 3. q. 1. a. 4. & in 3. p. q. 66. a. 7. Bart. ab Ang. de Sac. Bap. dialog. 2. §. 96. Rodriq. in sum. c. 25. concl. 2. S. Anto. 3. p. tit. 14. c. 13. n. 1. Ang. v. bap. 4. n. 2

Ma essendo stato battezzato nel piede, nella mano, ò in altra parte, che non sia parte principale del corpo, si de-

Tom.
Bart.
Rod.
Ant.
Ang.

Tom.

ne

ue di nuouo battizzarlo sotto conditione se tu non sei battizzato io ti battizzo . *Si non es baptizatus ego te baptizo in nomine Patris , & Filij , & Spiritus sancti amen .*

Perche se bene Vasquez disp. 195. num. 28. & Henriq. cap. 7. nu. 2. con alcuni altri vogliono, che in qualsiuoglia parte, che il figlio sia stato battezzato assolutamente il battesimo sia valido; Quale opinione dice il Toletto, che è probabile; nondimeno la più probabile, vera, e la più sicura è, che di nuouo sotto conditione si deue rebattizzare, e così tengano Angelo v. bap. 6. nu. 3. S. Ant. 3. p. tit. 14. c. 13. nu. 1. Tabiena v. bap. 5. nu. 5. Rodriq. 1. p. c. 25. concl. 2. Vittoria de sac. q. 31. Armilla v. bap. nu. 27. Bart. ab Ang. dial. 2. t. 97. Silues v. bap. 4. q. 2. Viualdo de bap. c. 5. nu. 16. Tolet. lib. 2. cap. 18. nu. 8. Soto in 4. disp. 5. q. vnica a. 11. & altri.

6 Deue però il diligente Parrocchiano, ò ministro, che deue battizzare molto bene ricercare con che parole, con che conditioni, intentione, ò modo col quale fu battezzato il figlio in casa dalla mam-

mana, ò da altro, e trouando il battesimo esser stato valido, non deue di nuouo il Parrocchiano battezzarlo sotto conditione, perche peccaria graueamente, e restaria irregolare, come è stato deciso per la legge extra de bap. & eius off. c. 1. Ma quando probabilmente si dubitasse, che il figlio non fusse battezzato, come v. g. se vno fusse trouato in vna selua, ò sopra vna porta in strada, ò vero che fusse stato battezzato in casa da vna donna, e che non hauesse ben pronuntiate le parole della forma, ò che vi fusse dubbio ragioneuole per la diuersità delle opinioni, se quel battesimo fusse valido, ò no, in questo caso si deue di nuouo battezzare sotto conditione. *Si es baptizatus non te baptizo, sed si non es baptizatus ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, et Spiritus sancti*, e così è stato determinato dalle leggi c. 2. de bap. Benche potria bastare di dir solamente, *Si non es baptizatus ego te baptizo in nomine patris, &c.*

7 E se bene alcuni hanno detto, che quando il figlio stesse in pericolo di perderli, e non

Vasq.
Henr.

Tole.

Ang.
S. Anton.
Tabi.
Rodi.
Vitt.
Aim.
Bart.
Silu.
Viu.
Tole.
Soto.

e non venire à luce, che si deue battezzare in quel modo che si puole, anco nel ventre della madre. Questa opinione per esser improbabile non si deue tenere, perche essendo il lauamēto necessario per il battesimo, e che l'acqua tocca il capo, ò altro membro principale del corpo; mentre il figlio stà nel ventre della madre, che non appare alcun membro il figlio non puol esser toccato dall'acqua, ne meno esser lauato in alcuna parte del corpo; perche se bene si gettasse l'acqua sopra il corpo della madre, quell'acqua non potria lauare, ò toccare il figlio, e consequentemente il figlio non resteria battezzato. Scot. in 4. sent. dist. 4. q. 3. Tolet. lib. 2. cap. 18. num. 9. Rodriq. cap. 25. par. 1. concl. 2. S. Bonau. d. 6. q. 1. Qui in materia de consecrat. dist. 4.

8 Non è lecito ne si deue in modo alcuno aprir la madre, mentre ella viue affinche si caua il figlio per battizzarlo, ancorche vi fusse pericolo che il figlio morisse senza battesimo, ma se la donna grauida fusse morta in questo caso si deue aprir la madre, e non

li si deue dar sepultura fin tanto non li sarà cauato il figlio dal ventre. così comunemente tengono i DD.

Se poi la donna grauida fusse condannata à morte, nõ si deue eseguir la giustitia, se non dopò il parto. Pietro di Palude in 4. dist. 6. S. Antonino Arcives. di Fioréza, Armilla de bap. nu. 29. Camer. 4. Riginaldo, & altri. l. pregnantis ff. de penis. Ma se il prorogar la morte alla donna pregna condannata per aspettar che partorisca soprastesse qualche imminente pericolo ò dāno alla republica. dicono alcuni DD. che si puole aprir la donna, à fin di estrarne il figlio, e battezzarlo, perche essendo quella giusta causa; d'ordine, e commādamento publico si puole eseguir la giustitia ancor che la madre pregna sia viua, e non habbia parturito. Filliucio tract. 2. c. 7. q. 7. num. 139. & altri.

9 Auertendo che se l'acqua toccasse solo le vesti, ò altra cosa, e che non penetrasse la carne ò la pelle, il battesimo faria inualido. Anzi quantunque toccasse solo li capelli, ma non penetrasse alla

Palu.
S. An.
Arm.
Camer.
Rigi.

Fill.

Scot.
Tol.
Rod.
S. Ho.

alla carne, ò alla pelle .

Tole. Sę bene il Toletto lib. 2. c.
Vale. 18. n. 10. Valenz. de Bap. tom.
Vasq. 4. disp. 4. q. 5. punt. 2. Vasq.
Soto. disp. 145. n. 31. Soto in 4. dist.
Bara. 3. q. vnica a. 6. Bart. ab Ang.
Coni. de Sacr. Bapt. dial. 2. §. 101.
Molf. Coninch. q. 66. a. 7. dub. 2. nu.
Graf. 78. Molfes. tratt. 4. c. 1. nu. 36.
Ledes Graff. p. 2. lib. 1. c. 4. n. 29. han-
 no detto che valeria il Bat-
 tesimo. E Pietro Ledesma de
 Sacr. Bapt. c. 3 18. ver. Tiene
 difficoltà. dice che questa opi-
 nione puol esser probabile .
 Nondimeno vi hò gran dub-
 bio, perche essendo li capelli
 certę superfluità, & escremē-
 ti, che non hanno anima ra-
 tionale, nè senso, se questi fo-
 lamente sono toccati dall'ac-
 qua, nõ si puol dire, che l'huo-
 mo sia lauato, e consequen-
 temente che nè anche sia bat-
Bon. tezzato. Bonac. de Sac. Bapt.
 disp. 2. q. 2. punt. 3. prop. 2. nu.
 22. con la più commune opi-
 nione de' Dottori.

10 Onde se il battezzan-
 do fusse immerso dentro vn
 coiro ferrato, che non vi pe-
 netrasse l'acqua non si potreb-
 be dire, che questo fusse la-
 uato, e consequentemente nè
 anche battezzato. Ma se fusse

coperto con qualche panno
 lino, che vi potesse penetrar
 l'acqua, e lauar la carne; que-
 sto si potrebbe dire lauato, &
 anco battezzato; come anco
 se vno fusse nato con vna
 certa pelle porrosa, e battez-
 zato dentro quella pelle, nel-
 la quale vi potesse penetrar
 l'acqua, e bagnar la carne del
 battezzando, valido saria il
 Battesimo, perche si potrebbe
 dire, che fusse lauato. Siluest.
 v. Bap. 4. n. 2. Summa corona,
 de inuent. Bapt. Filliuc. tratt.
 2. c. 2. q. 5. Suar. Valen. Rigin.
 Bonacin. de Bapt. disp. 2. q. 2.
 punt. 3. prop. 2. n. 21. & altr.

11 Anco valeria il Battesi-
 mo se mentre il battezzando
 stà morendo, & non essendoci
 acqua con la quale si possa
 battezzare il Ministro lo get-
 tasse nel fiume, ò in vn pozzo,
 e nello stesso tempo proferis-
 se la debita forma; se bę que-
 sto non si deue fare, perche
*Non sunt facienda mala, ut ve-
 niant bona,* cõ tutto ciò il Bat-
 tesimo saria valido. Perche
 quantunque ne segua la mor-
 te del battezzato, nondimeno
 si puol dire, che veramente
 sia lauato, & anco veramente
 battezzato. Onde il Battesimo

Siluest.
 S. Co
 ron.
 Filli.
 Suar.
 Vale.
 Rigi.
 Bon.

R non

non è ordinato per la vita del corpo, ma per la salute dell'anima. Adunque benchè ne succeda la morte del corpo, nondimeno ne segue la vita dell'anima.

Tole.

Il Toleto dice che questo non faria Battesimo, ma più tosto homicidio, perchè questo non è modo di lauare, e però il Ministro peccaria graueméte, e restaria irregolare, come dice anco Siluestro; e però soggiunge il Toleto, e prima di lui Riccardo, & il Paludano in 4. dist. 6. q. 1. a. 2. Che in questo caso si potria estendere la vèsta, acciò s'infondesse d'acqua, & espremere quella vèsta, e di quell'acqua spremuta poi battezzarne il figliuolo; ò veramente estenderui con vna corda lo stesso figliuolo, e così bagnato estrarlo senza gettar il figliuolo per farlo morire così soffocato. Di questa opinione

Tabi.
Arm.
Siluc.
Ant.
Soto.
Ang.
Bart.
Hér.
Viu?
Pitig.
Cam.

sono molti altri il Tabienna, v. Bap. 5. n. 7. Armilla v. Bap. nu. 29. Siluest. v. Bap. 4. nu. 8. S. Antonin. 3. p. tit. 14. c. 13. Soto in 4. dist. 3. q. vnica. a. 8. Ang. v. Bap. 4. num. 1. Bart. ab Ang. dial. 2. de Sac. Bap. §. 88. Henriq. c. 7. n. 3. Viualdo in

candelabro aureo de Bap. c. 5. nu. 6. Pitig. dist. 3. q. 3. a. 6. Camerot. tratt. 2. de Bap. c. 2. dub. 7.

Ma altri vogliono, che il Battesimo sia valido, perchè veramente vi sono tutte le condizioni necessarie per il vero Battesimo cioè l'acqua, il lauamento, l'intentione, la forma quale deue esser proferita prima che il battezzando sia morto. Adunque ne segue, che il Battesimo è valido. Bonacin. de Bap. dist. 2. q. 2. punt. 3. prop. 2. n. 26. Valenz. tom. 4. disp. 4. q. 1. punt. 2. Pietro Ledesma de Sac. Bap. c. 3. verso Aesta. Suarez disp. 20. sett. 3. Vasq. disp. 145. c. 3. n. 19. Rigin. vt supra nu. 21. & 22. Coninch. q. 61. a. 7. dub. 1. n. 68. Nugn. a. 8. concl. 4. & 5. Filliu. tratt. 2. c. 2. q. 8. Panormit. in c. Non est de Bap. & altri.

Bon.
Vale.
Lede.
Suar.
Vasq.
Rigi.
Coni.
Nug.
Filli.
Pano.

Della forma del Sacramento
del Battesimo.

Punto III.

- 1 In che consista, ò qual sia la forma del Battesimo.
- 2 In quanti modi si puol rendere inualido il Battesimo per difetto

- difetto della forma.*
3. Se il pronome *Ego*, & *Amen* fiano necessary per la forma.
 4. Se lasciandosi la parola *Te* sia valido il Battefmo.
 5. Se la propositione *In* sia di sostanza alla forma.
 6. Se la parola *Baptizo*, e l'altre seguenti fiano necessarie.
 7. Se vale il Battefmo fatto in nomine *Genitoris geniti*, & *spirati*.
 8. Se vale il Battefmo quando si aggiunge alla forma alcuna parola.
 9. Se vale il Battefmo fatto in nomine *Trinitatis*.
 10. Se vale il Battefmo fatto in nome di *Christo*.
 11. Se il Battefmo sia mai stato amministrato in nome di *Christo*.
 12. Se si possa battezzare col proprio idioma.
 13. Come si deve amministrare il Battefmo, che si amministra solennemente, ò per officio.
 14. Se il Battefmo si possa amministrare con parole in numero plurale.
 15. Se con un solo lauamento, ò asperfione si possa battezzar più persone.

16. Se si possa amministrar il Battefmo secondo li riti *Greci*.

17. Se vale il Battefmo quando si trasportano le parole della forma.

18. Se vale il Battefmo quando si corrompano le parole della forma.

19. In che modo valeria il Battefmo, che s'interrompeffero le parole della forma.

LA seconda cosa, che è necessaria per effettuare il Sacramento del Battefmo è la forma, la quale confiste in queste parole, *Ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.* Ouero secondo il nostro idioma volgare natiuo Italiano, Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito santo. Amen.

Che il Battefmo si faccia con queste parole fù ordinato da Christo nostro Signore in S. *Matt.* al cap. 28. *Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.* E così si costumava, e fù dichiarato, che si douesse offeruare in tutta la Chiesa Romana da *Alessandro*

Con.
Fior.
Scot.
Vale.
Nau.
Tole.
Bella.
Rigi.
Bart.
Ant.
Ang.
Her.
Arm.
Sihu.
Vitt.
Suar.
Tom.
Viua.
Graff.

III. c. 1. de Bapt. e dopò di lui dal Concilio di Fiorenza in instit. armen. & in altri luoghi Scoto. in 4. dist. 3. q. 2. Valenz. tom. 4. disp. 4. q. 1. punt. 3. Nauarr. c. 22. n. 2. Tolet. lib. 2. c. 19. num. 2. Bellarm. lib. 2. de Bap. c. 3. Rigin. lib. 27. c. 4. nu. 23. Bart. ab Ang. de Bapt. S. r. 3. S. Antonin. 3. p. tit. 14. c. 13. nu. 2. Angelo v. Bapt. 2. n. 1. Henriq. lib. 2. c. 8. n. 1. Armill. v. Bapt. num. 4. Siluest. v. Bapt. 1. num. 3. Vittoria de Bapt. concl. 13. Suar. disp. 2. i. sess. 1. S. Tom. q. 66. a. 5. Vival. de Bap. c. 3. n. 8. Graff. 2. p. lib. 1. c. 3. n. 19. e comunemente da tutti li Dottori.

2 Sei modi si cauano dalla dottrina di Scoto in 4. dist. 3. q. 2. con li quali per difetto della forma si puol rendere inualido il Sacramento del Battesimo. Prima quando si leuasse dalla forma alcuna parola essenziale. Secondo quando se ve ne aggiungesse alcuna. Terzo quando nella forma si variasse il suo senso. Quarto quãdo le parole della forma si trasportassero. Quinto quãdo si corrompesse il suo senso. Sesto quando notabilmente la forma s'in-

terrompesse, e tutti si contegano in questi due versi ordinariamente, addotti da Sommisti.

Nil forma demas, nil ponas, nil variabis.

Transmutare caue, corrumpere, verba, morari.

3 In quanto al primo quella parola *Ego*, che significa la persona del Ministro non è alla forma nè necessaria, nè di sostanza; perche anco li Greci battezzano senza questo pronome *Baptizetur seruus Christi &c.* doue si vede che non proferiscano questo pronome *Ego*, e con tutto ciò il Battesimo è valido come consta nel Concilio di Fiorenza, de instit. Armen. li Greci usano questa forma acciò nessuno possa giudicare, che il Battesimo si amministra, o si conferisca per propria virtù di quello, che l'amministra. E di quà si caua ancora, che non è necessaria nella nostra forma la parola *Ego*. Se bene chi la lasciasse peccaria mortalmente. Tolet. lib. 2. c. 19. nu. 5. Valen. tom. 4. disp. 4. q. 1. punt. 3. Filliuc. tratt. 2. c. 3. q. 1. & 3. Vittor. de Bap. concl. 17. Suar. disp. 2. i. sess. 1. Graff. 2. p. lib. 1. c. 3.

Tole.
Vale.
Filli.
Vitt.
Suar.
Graff.

c. 3.

Cam. c. 3. nu. 23. Camerot. de Bapt.
Nug. c. 3. dub. 2. Nugn. Rodriq.
Rod. Bellarm. Riginal. Siluest. Piti-
Bell. gian.

Piug. La parola *Amen* non è ne-
cessaria, e chi la lasciasse nè
meno peccaria, ma doue è in
vso non si deue lasciare. To-
Tole. leto lib. 2. c. 19. nu. 5. Bart. ab
Barr. Aug. de Bapt. S. 2. nu. 5. Soto
Soro. dist. 3. a. 5. Henriq. lib. 2. c. 8.
Enri. n. 6. Coninch q. 46. a. 6. dub. 1.
Coni. n. 45. & altri.

4 La parola *Te* è talmente
necessaria, che se si lasciasse
il Battesimo non farebbe valido.
E la ragione è questa, perche
se solamente si dicesse, *Ego*
baptizo in nomine Patris & Fi-
lij, & Spiritus sancti non ci sa-
rebbe atto determinato nel
battezzare, nè si potria dire,
che si battezzasse più questo,
che quello. E però la persona,
che si battezza necessariamē-
te si deue esprimere, acciò la
forma siã terminata. O che si
esprima dicendo *Baptizo te;* ò
Baptizo hunc; ò tu *baptizaris à*
me, ò *baptizo Antonium &c.*
In qualunque modo, che si
esprimesse valeria il Battesi-
mo, come si caua dal Conci-
lio di Fiorenza, e dalle stesse
parole di Christo, *Baptizantes*

Con.
Flor.

cos in nomine Patris &c. E così
è commune sentenza di tutti.
Scoto in 4. dist. 3. q. 2. S. Tom.
a. 5. ad 4. Toletto lib. 2. c. 19.
nu. 5. Nauarr. c. 22. nu. 2. Suar.
disp. 21. sess. 2. cõcl. 3. Rodriq.
de Bap. c. 25. n. 1. Pitig. dist. 3.
q. 2. a. 4. concl. 1. e commune-
mente tutti li Dottori.

Scot.
Tom.
Tole.
Nau.
Suar.
Rodi.
Pitig.

5 La parola *In*. Vogliano
alcuni, che non sia necessaria;
perche dicono che lasciando-
la non si fa mutatione sostan-
tiale; nè meno si distrugge il
senso della forma, & il Mini-
stro che la lasciasse, per non
esser materia graue non pec-
caria mortalmente. Bonac. de Bon.
Bapt. disp. 2. q. 1. punt. 4. prop.
vnica n. 16. e molti altri citati
da lui.

Il Toletto è di opinione, che
questa propositione *In*.
non sia necessaria, perche
quantunque non si proferisse
non per questo si muteria il
senso sostantiale della forma,
perche questa copula *In*.
quãdo nel Latino non si pro-
ferisce non cagiona diuersa
intelligenza nella propositio-
ne. Così mentre la detta pro-
positione *In* si lasciasse nella
forma del Battesimo non si
cangiarìa talmente il senso
sostan-

Tole.

Tolet. sostantiale , che il Battefmo restasse inualido. Tolet.lib.2. c.19. Nondimeno è più probabile , che la copula *In* sia necessaria,perche essendo così stato ordinato da Christo in S. Matt. all'ultimo capo . *Baptizantes eos in nomine &c.* non douendosi l'ordinationi di Christo nè mutare , nè variare , ne segue che non preferendosi alcuna parola , di quelle ordinate da Christo per la forma, che il Battefmo resta inualido. **Graf.** p.2.lib. 1.c.3.n.24. & altri.

6 La parola *Baptizo* , ò quasiuoglia altra ò vna, ò più che se ne lasciasse , perche verria à corrompersi , ò mutarsi il senso sostantiale della forma, il Sacramento restaria inualido , come communemente tengano tutti li Dottori. Tolet.lib.2.c.19.num.5. S.Tom.a.6. Alef.de Alef.4.p. q.13.n.3.a.2.S.3.& 4. Bonau. dist.3.a.2.q.2. Altisiodorense lib. 4. sum. tratt. 3. c.4. q.2. Scoto q.2.a.3. Palud.q.1.a.2. Riccard.a.2.q.3. E tutti insegnano che le persone della santissima Trinità sono di essenza della forma , e tutte espressaméte si deuono espli-

care , e distintamente nominare; e così fù dichiarato dal Concilio di Fiorenza nel decreto di Eugenio IV. doue singolarmente si prescriue questa forma, con la quale si deue battezzare in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito santo; come fù ordinato da Christo in quelle parole, *Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.*

7 Da quà ne segue, che il Battefmo *In nomine genitoris geniti, & spirati* . è inualido , perche quantunque significano lo stesso , nondimeno Christo hà voluto, che quando si amministra il Battefmo si esprimano le Persone della santissima Trinità distintamente sotto questi nomi relatiui *Patris, & Filij, & Spiritus sancti* . S.Tom.q.66.a.5. Toletolib.2.c.19.n.7. Scoto q.2.a.3. Suar.disp.21.fess.4. Et aggiugano di più che quella mutatione *In genitoris, geniti, & spirati*, ò altra simile mutatione , è contro la sostanza del Sacramento, come dicono lo stesso S.Tom.a.5.ad 7.& in 4. dist.3.a.2. questiunc.2. ad 5. S.Bouau.a.2.q.3. Scoto q.2.

Tol.
S.Th.
Alef.
Bon.
Alcif.
Scot.
Palu.
Ricc.

Tom.
Tole.
Scot.
Suar.

Tom.
Bon.
Scot.

Palu. a. 3. Palud. q. 1. a. 3. n. 16. Alef.
 Alef. Alenf. 4. p. q. 13. memb. 3. a. 3.
 Alcif. S. 5. Altiſiodorente lib. 3. ſum.
 Ricc. tratt. 3. c. 4. q. 4. Riccard. c. 2.
 Dur. q. 3. Durand. q. 3. Marfil. in 4.
 q. 3. a. 4.

Bon. E S. Bonau. ne rende la ragione con dire, che con queſte parole *Genitoris geniti, & ſpirati* ſi mutano li nomi principali, nè nomi nō principali.

Scot. E più fottilmente ſoggiunge Scoto, che li nomi del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito ſanto ſignificano le proprie proprietà delle perſone, e le perſone ſteſſe; ma li nomi *Genitoris, geniti, & ſpirati* ſignificano gli atti notionali; e non le perſone in quanto che trà di loro ſono diſtinte realmēte.

Tom. S. Tom. adduce la terza ragione con dire, che ſi come per il Batteſmo è ſtata deſtinata per ſua materia l'acqua; eſſendo l'vſo dell'acqua facile, e comunicatiuo, & attiſſimo per la ſignificatione di queſto Sacramento. Coſì ancora per la parte della forma ſono ſtate deſtinate queſte parole. *Patris, & Filij, & Spiritus ſancti*, quali più facilmente ſignificano le Perſone di-

uine, le quali deuono eſſer più frequentemente in vſo per inuocare la ſantiffima Trinità nella Chieſa, e profeſſare la Fede Cattolica. E queſte ſono *Pater, Filius, & Spiritus ſanctus*. le quali in qualſiuoglia linguaggio corriſpondano le ſteſſe parole.

Il Gaetano, & altri referiti dal Suarez ſono ſtati di parere, che il Batteſmo amministrato con queſte parole *Genitoris, geniti, & ſpirati* ſia valido; perche eſſendo queſte parole Sinonimi, almeno in quāto al principale ſignificato; perche queſto nome *Genitoris*, ſi adduce per ſignificare la perſona del Padre, & il nome *Geniti* per ſignificare il Figlio, & il nome *Spirati* per ſignificare lo Spirito ſanto; & eſſendo che li Sinonimi non fanno mutatione ſoſtantiale, ne ſegue che il Batteſmo fatto con queſta forma *Ego te baptizo in nomine genitoris geniti, & ſpirati* ſia valido.

Per le ragioni adotte ſi è veduto, che il Batteſmo fatto ſotto queſta forma è inuálido; e quātunque queſta ſentenza in qualche modo poſteſſe eſſer probabile, non per que-

questo si deue seguire, perche sempre faria dubbia, e metteria in manifesto pericolo il battizzato, con questa forma, della sua dannatione, & il Ministro peccaria mortalmente mentre si seruisse, nell'amministrar li sacramenti di materia dubbia, come habbiamo prouato di sopra, e tēgono comunemēte li DD.

Vasq. Molf. Sair. Suar.
Vasq. disput. 144. c. 3. Molfes. tract. 4. cap. 1. num. 46. Sairo lib. 1. de sac. cap. 4. a. 2. Suarez e molti altri.

8 Secondariamente si rendetia inualido il sacramento del battesimo quando si agiūgesse alla forma alcuna parola, che fusse repugnante alla fede Catolica. Come se vno dicesse, in nomine patris maioris, & filij minoris, & Spiritus sancti. Essendo che questa è vna delle heresie delli Ariani: se il Battesimo fusse fatto sotto questa forma faria inualido, perche le parole sono immediatamente contro la fede Catolica, essēdo tutte le tre persone della santissima Trinità equali, & onnipotēti. *Omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus sanctus. Qualis Pater,*

talis Filius talis Spiritus sanctus.

Ma se vno dicesse, *Ego indignus minister te baptizo in nomine Patris omnipotentis, & Filij unigeniti, & Spiritus sancti procedentis ab utroque.* Se bene alla forma nō si deuono agiūgere altre parole, ma solo proferire quelle stesse institute da Christo Signor nostro, quali non si deuono mutare, ma proferirle, e recitarle puramente conforme sono state dichiarate, & ordinate dalla Chiesa Romana. Con tutto ciò se il Battesimo si facesse con questa forma, perche non vien mutato il senso sostantiale, e le parole non sono contro la fede. Valido faria il battesimo. Toletto lib. 2. c. 19. nu. 6.

Tolet.

9 Terzo si rende inualido il battesimo quādo si variasse in alcun modo il senso sostantiale della forma. Come se vno dicesse, *Ego te baptizo in nomine trium personarum; O in nomine prima, secunda, & tertia persona.* In qualunque di questi, ò d'altri simili modi, che si proferisse la forma, il battesimo faria inualido; perche in nelsuno viene esplica-

to à

ro à baſtanza il miſterio della fantiſſima Trinità, e quantunque ſia eſplicito il numero delle perſone, nondimeno non ſono nominate. ſe non molto confuſamente, & in neſſun modo vengano eſplicate le proprietà personali; sì che viene à variarſi il ſenſo ſoſtanziale della forma, e conſeguentemente il Batteſmo ſi rende inualido. Suar. diſp. 21. ſeſſ. 4. reg. 1. Tolet. lib. 2. c. 19.

Suar.
Tol.

Scoto

10 Se vno battezzaſſe in nome di Chriſto dice Scoto in 4. diſt. 3. q. 2. che il Batteſmo faria inualido, & il Miniſtro peccaria grauemente, perche faria contro la legge di Chriſto, quale hauendo ordinato che ſi battezza in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito ſanto. Et eſſendo che la legge d'un ſuperiore non ſi puole reuocare da vn'inferiore, ne ſegue, che il Batteſmo fatto in nome di Chriſto non ſia valido.

E ſe gli Apoſtoli in quel principio, almeno auanti la Paſſione di Chriſto, ò della ſua aſceſa al Cielo, ſecondo che dicono Nugno q. 66. a. 6. diſt. 2. e Pitigian. diſt. 3. q. 2. a. 10. concl. 1. Vſorno di bat-

Nug.
Pitig.

tezzare in nome di Chriſto, come ſi legge in diuerſi luoghi dell'Atti Apoſtolic. c. 2. cap. 10. cap. 19. queſto fu per diſpenſa particolare di Chriſto, acciò in quel tempo che queſto nome non era conoſciuto, & era odioſo alli Hebrei ſi diuulgaffe per il mondo, e ſi rendeffe amabile, & in riuerenza appreſſo tutti; diſpenſò Chriſto che il Batteſmo ſi poteſſe fare nel nome di Chriſto. Bart. ab Ang. de Bapt. §. 120. Armill. v. Bapt. n. 6. Vittor. de Sac. Bap. concl. 15. Tabienna v. Bap. 3. nu. 5. Silueſt. v. Bapt. 1. n. 4. Henriq. lib. 2. c. 10. n. 1. Bonac. de Bap. diſp. 2. q. 1. punt. 4. n. 8.

Bart.
Arm.
Vitt.
Tabi.
Silu.
Hér.
S. Bo.

Ma adeſſo che queſto ſanto nome è di già diuulgato, e ſi riuerſce da Fedeli per tutto il mondo, non è lecito, che ſi debba battezzare cò altro, che col nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito ſanto; perche eſſendo di già ſtabilita la legge di Chriſto, ſolo queſta legge, e non altra ſi deue oſſeruare. *Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, &c.* E ſe bene di ſopra hà detto Scoto, che il Batteſmo fatto in nome di

Scot.

§ Chri-

Christo è inualido, nondimeno soggiunge nel medesimo luogo, che lui non ardisce di dire, che vno che sia battezzato nel nome di Christo sia, ò non sia battezzato, perche non trouandosi scritto, che mai quella dispensa sia stata, riuocata, stà in qualche dubbio se il Battesimo fatto in nome di Christo sia, ò non sia, valido. Di modo che se vno fusse stato battezzato in nome di Christo per sicurezza, dice, che di nuouo si deue battezzare sotto conditione, *Si non es baptizatus ego te baptizo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.* Deuasi però in casi dubbij come più volte habbiamo detto, sempre eleggere la via, & opinione più sicura.

11 Eanco probabile, che il Battesimo mai sia stato amministrato nel solo nome di Christo. Onde quando nell'Atti Apostolici, si dice che il Battesimo si amministraua, nel nome di Christo; è perche nella forma del Battesimo, nel luogo, che hora si nomina il Figliuolo, all' hora nominauano Christo dicendo, *Ego te baptizo in nomine Patris, &*

Iesu Christi, & Spiritus sancti. Di maniera, che il nome di Christo si proferiua nella forma nel luogo di *Filij*, ac- ciò il nome di Christo, si rendesse amabile appresso li Giudei, à quali era tant' odio- so, e non che mai sia stato battezzato col solo nome di Christo; e così dicono S. Basilio, S. Ilario, & altri riferiti dal Bellarm. c. 3. e dal Suarez disp. 21. sett. 3. vers. Ad decretum Nicola. Angles q. 1. a. 4. concl. 3. Coninch. nu. 62. Filiuc. tratt. 2. c. 3. q. 8. n. 57. Bonac. de Bapt. disp. 2. q. 1. punt. 4. n. 8.

Basil.
Hila.
Bell.
Suar.
Angl.
Coni.
Filli.
Bon.

12 Si puol battezzar ancora con il proprio idioma, l'Italiano in Italiano, il Tedesco in Tedesco, lo Spagnolo in Spagnolo, &c. e vā discorrendo; perche se il Ministro nel conferir il Battesimo si seruisse di tutte quelle parole volgari, quali portano lo stesso senso, che fanno le parole della forma latina, il Battesimo faria valido.

Anzi faria più conueniente, che mentre il Ministro non sà, ò non puole esprimer bene le parole in lingua latina, che le proferisse volgarmen-

te

te col proprio idioma;perche hauendo questo giufta caufa di feruirfi del proprio idioma natiuo; effendo di già questo riceuuto in vfo, non par che faccia contro il rito, e la confuetudine della Chiesa, e cōfeguentemente il Battefmo faria valido . Vittor.de Sacr. q.18.Bart.ab Ang.S.107. Rigin.n.31.

Vitt.
Bart.
Rigi.

Tanto più il Ministro fi potrà feruir del proprio idioma, quando il Battefmo fi facesse da alcuno, che non haueffe notitia della lingua latina, e particolarmente le dōne, ò mammane, meglio faria che trouandofi in neceffità di battezzare, che battezzaffero col proprio idioma, che in altra lingua, ò in latino, perche non hauendo loro capacità del latino, molte volte proferifcano parole più tofto ridicolose, che vtili.

13 Ma nel Battefmo folēne, e quello che battezza per officio deue vfar parole latine, & in particolar li latini, hauendo la Chiesa Romana, ragioneuolmente ordinato, che gli officij Ecclesiastici fi dicano, e fi amministrano in lingua latina, perche noi sap-

piano che più distintamente fi possono scriuere, e recitare in lingua latina, che in altra lingua. Tolet.lib.2.c.19.n.7. Scot. in 4. dist.3. q.2. litt. C. Bonac.disp.2.q.1.punt.4. nu. 17.& altri comunemente.

Tole.
Scot.
Bon.

14 Valeria il Battefmo, quando in luogo di proferire *Ego te baptizo, &c.* fi dicesse *Nos te baptizamus in nomine Patris, &c.* come fogliano parlar li Superiori maggiori, e Principi grandi per mostrar maggior autorità. S. Tom. 3.p. q.60.a.6. Ledesm.q.5. Enriq. in sum.a.2.de Bap.c.2.& altri

Tom.
Lede.
Hér

15 Si potrebbe ancora cō vna stessa forma, e con vn solo lauamento, ò asperfione battezzar più persone, dicendo *Ego vos baptizo &c.* se bene io credo, che se non fuffe per neceffità, non fi potrà far senza peccato graue, perche fi veneria à far cosa contro l'vfo della Chiesa in cosa graue. Scoto in 4. dist.3. Coninch.3.p. q.67.a.6.dub.2.

Scot.
Coni.
Vale.
Rigi.
Henr.
Viua.

Valenz. q.3.punt.2. Rigin. c.30.n.46. Henriq.lib.1.c.26. nu.7.& lib.2.c.8.n.4. Viuald. de Bap. c.2.n.12. & altri sono di diuerfo parere, ma come dice il Bonac. l'vn'e l'altra

Bon.

tra opinione è probabile, e tutti vogliono che il Battesimo fatto sotto questa forma sia valido. E la ragione è questa, perche il senso sostantiale della forma in questo caso non si muta, che tanto è à dire *Ego vos baptizo*, quanto che dire *baptizo te, te, & te, &c.* perche si come il Sacerdote cō vna sola assoluzione puole assoluere molti penitenti, dicendo *Ego vos absoluo*; e cō vna sola forma *Hoc est enim corpus meum* puole consacrare molte hostie; & vn Vescouo col dir solamente vna volta *Accipite potestatem &c.* viene à ordinar molti, che toccano insieme, ò successiuamente la medesima materia; così ancora puole il Ministro battezzare più persone con vna stessa forma dicendo, *Ego vos baptizo in nomine Patris, & Filij &c.* pur che ciascheduno di loro sia lauato, ò asperso. Nauarr: in man. c. 8. n. 13. Henriq. lib. 1. c. 7. nu. 5. Soto in 4. dist. 18. q. 2. a. 5. Rodriq. c. 25. de Bapt. n. 1. Bart. ab Ang. §. 149. Angel. v. Bapt. 5. num. 2. Siluest. v. Bapt. 3. n. 9. Vasq. disp. 148. c. 7. n. 50. Armill. v. Bapt. n. 12. Viuald. de Bap. c. 2. n. 12. Ta-

Nau.
Hér.
Soto.
Rod.
Bart.
Ang.
Silu.
Vasq.
Arm.
Viua.
Tabi.

bienn. v. Bap. 6. n. 2. Coninch.
3. p. q. 67. a. 6. dub. 2. S. Anton.
3. p. tit. 14. c. 13. nu. 8. Filiuc.
tratt. 2. c. 3. q. 5. Camerot. de
Bapt. c. 3. dub. 3. Rigin. lib. 8.
n. 23. S. Tom. q. 66. a. 5. ad 4. &
altri.

Coni:
S. An.
Filli.
Cam.
Rigi.
Tom.

Non valeria il Battesimo se nella forma si dicesse *Ego te baptizo in nominibus Patris, & Filij*, perche si variaria il senso sostantiale, essendo che la potestà, la Maestà, e l'onnipotenza sono vna sola in tutte le Persone della santissima Trinità.

Saria bene valido il Battesimo se si dicesse *In nomine Patris, in nomine Filij, in nomine Spiritus sancti &c.* Ma non doueria l'huomo in cosa così graue, come è il Battesimo, & altri Sacramenti seruirsi se non delle più sicure parole necessarie, senza andar cercando nouità, perche si come non è lecito mutar la materia de' Sacramenti, maggiormente non si deue mutar la forma, che è più principale.

16 Se il latino battezzasse con la forma, che vsano li Greci *Baptizetur seruus Christi &c.* alcuni furono di parere, che non valeria il Battesimo;

mo, perche facendo questo contro il rito della Chiesa Romana in cosa graue, non solo peccaria mortalmente, ma ancò renderia inualido il Sacramento. Con tutto ciò io direi, che valeria il Battesimo, perche dicono li Dottori, che il Battesimo de' Greci è approbato per valido, e noi ne vediamo l'esperienza, che venendo li Greci alla Chiesa Romana, non sono di nuouo battezzati. adunque il Battesimo è valido. E però se il latino offeruasse tutte quelle condizioni in quanto alla materia, & alla forma, che sono d'essenza per il Battesimo. Come vale il Battesimo fatto da Greci, così ancora valeria il Battesimo fatto da latini, ma perche verria à mutar il rito, & ordinatione della Chiesa Romana, essendo cosa graue peccaria mortalmente. Armilla v. Bap. n. 10. Rignald. lib. 27. n. 24.

Arm.
Rigi.

E se bene habbiamo detto di sopra, che quello, che battezza col proprio idioma natiuo volgare, non pecca perche non battezza contro il rito della Chiesa, essendo che nella Chiesa latina, alle volte

si puole amministrare con parole volgari, ma il latino battezzando con la forma Greca è sempre còtro il rito della Chiesa Romana, e però pecca mortalmente. Vittor. de Vie Sac. q. 18.

17 Quarto si rende inualido il Battesimo quando si trasporta il senso sostantiale della forma; come se vno dicesse *Ego Patris baptizo te in nomine Filij, & Spiritus sancti.* perche per quella transportatione *Ego Patris* si viene à corrompere il senso sostantiale della forma, per il quale il Battesimo resta inualido. Scotò in 4. dist. 3. q. 2. Scotò

Ma se si trasportassero solo le parole senza che si mutasse il senso sostantiale della forma, comè se il Ministro dicesse *Ego te baptizo in nomine Filij, & Patris, & Spiritus sancti.* Ouero dicesse *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti ego te baptizo. Amen.* O veramente *In nomine Patris ego te baptizo, & Filij, & Spiritus sancti.* Et in qualunque modo che si trasportassero le parole, pur che nella forma rimanesse il medesimo senso sostantiale; e che il Ministro nõ

lo

Tolc.
Fillis.
Batt.
Scot.

lo dicesse malitiosamente, e non intendesse errore contro la Fede nelle persone della santissima Trinità, il Battesimo saria valido. Tolet. lib. 2. c. 19. nu. 8. Filliuc. tratt. 2. c. 3. q. 4. Bart. ab Ang. §. 121. de Bapt. Scot. in 4. dist. 3. q. 2. & altri comunemente.

18 Quinto si puol rendere inualido il Battesimo quando si corrompesse la forma, ò che fusse per malitia, ò per ignoranza, ò per difetto di lingua, che le parole non hauessero significatione, in questo caso il Battesimo non saria valido.

Ma se le parole si profeserissero malamente per ignoranza, che non mutassero la lor significatione; come se vno dicesse *Ego te baptizo in nomine Patria, & Filia, & Spiritu sancta*; mentre il Ministro in questo Battesimo non intendesse far errore, ma che così profesisse le parole solo per ignoranza, saria vero Battesimo, perche quantunque quella parola *Patria*, ò *Filia*, ò *Spiritu sancta*, in rigore habbia altra significatione, che quella che significa *Pater*, ò che significa *Filius*, ò che si-

gnifica *Spiritus sanctus*; nondimeno in quanto che si profesisce nell'amministrazione del Battesimo significa *Pater*, ò *Filius*, ò *Spiritus sancti*, e conseguentemente quella corruzione, ò deprauatione di quella voce non rende inualido il Sacramento, perche la variatione è solo accidentale, e non sostantiale. E così questo tal Battesimo fu da Zaccaria Papa nel cap. *Retulerunt* de consecr. dist. 4. dichiarato valido. Rodriq. in sum. c. 25. n. 1. Siluest. v. *Bap.* 5. *Tabienna Bap.* 3. n. 16. Soto in 4. dist. 1. q. 1. a. 7. Angelo v. *Bap.* 2. n. 15. S. Antonin. 3. p. tit. 14. c. 13. nu. 3. S. Tom. 3. p. q. 60. a. 7. ad 3. Scot. in 4. dist. 3. q. 2. v. de tertia.

19 Sesto finalmete si riederia inualido il Battesimo quando s'interrompesse la forma, e che fusse per tempo notabile, ò con molta distanza, che v.g. dicesse *Ego te baptizo in nomine Patria*, e poi si fermasse per raccontar qualche historia, ò altra cosa simile; non valeria il Battesimo, se di nuouo nõ si replicasse il principio della forma. Quanta possa essere la distanza del-

l'in-

Rod.
Silu.
Tabi.
Soto.
Ang.
Ant.
Tom.
Scot.

l'interrottione ſi veda nel ragionamento 2. & 5. de' Sacramenti in genere punt. 3. Se poi cominciata la forma il Miniſtro ſtranutaſſe, ò toffiſſe, ò che diceſſe tacete, ò altra parola ſimile, e che la diſtanza fuſſe per tranſito, e che immediatamente continuafſe à proferir la forma, pur che l'intentione del Miniſtro ſia continua almeno virtuale il Batteſmo valeria. Piètrò di Palude in 4. diſt. 3. Scotò vt ſupra, & altri comunemète.

Palu.
Scot.

RAGIONAMENTO IX.

Del Miniſtro, che deue conferire il Sacramento del Batteſmo.
Punto I.

- 1 Qual ſia il Miniſtro che puole battezzare ſolemmemète.
- 2 Se il Diacono puole battezzare ſolemmemente ſenza caſcare nelle Cenſure.
- 3 Se ogni Sacerdote puole battezzar ſolemmemente.
- 4 A chi ſi appartiene per officio amministrare il Batteſmo ſoleenne.

- 5 Se pecca il Parocchiano per amministrar il Batteſmo con peccato mortale.
- 6 Se al figliuolo battezzato in caſa per neceſſità ſoprauiuendo ſi deuono uſar le ſolemnità.
- 7 Se il Parocchiano deue uſar diligenza, acciò neſuno della ſua Parocchia muoia ſenza Batteſmo.
- 8 Se ſi deuono battezzar li figliuoli d'infideli à inuito de Parenti.
- 9 Se ſi deuono battezzare li figli d'infideli ſolo tributari, ò vaſſalli, e non ſerui.
- 10 Se uale il batteſmo conferito à figli d'infideli contradiccendo li loro genitori.
- 11 Se eſſendo dubbio che li figliuoli habbiano l'uſo di ragione ſi deuono battezzare.
- 12 Se li figli d'infideli in neceſſità eſtrema della vita ſi poſſono battezzare.
- 13 Se qualſuoglia huomo poſſa eſſer miniſtro del batteſmo in caſo di neceſſità.
- 14 Se l'adulto poſſa battezzarſi da Pagano ſenza peccato.
- 15 Se uaglia il Batteſmo fatto da ſe ſteſſo.
- 16 Se il padre poſſa battezzar il figlio.

- 17 Se il Frate minore di San Francesco possa amministrar il Battesimo .
- 18 Se vale il battesimo fatto per scherzo .
- 19 Se il mutolo, ò preciso, ò matto possono battezzare .
- 20 Se quello che non ha l'uso di ragione libero possa battezzare , ò ricevere il battesimo .
- 21 Come si deuno battezzare quelli , che mai ebbero l'uso di ragione .
- 22 Come si deue battezzare il Mastro .
- 23 Se l'adulto battezzato senza intentione del Ministro resta battezzato .
- 24 Se il Demonio possa battezzare .
- 25 Se il Battesimo fatto dall'Angelo sia valido .
- 26 Se si deue amministrar il Battesimo per forza, e vaglia .
- 27 Se vaglia il Battesimo di quello che lo riceue per timore della morte .
- 28 Se il Battesimo conferito à quello che stà nel peccato mortale sia valido .
- 29 Se il peccato veniale commesso nel ricevere il Battesimo si rimetta nel Battesimo .
- 30 Se l'adulto si deue prima di battezzarsi instruire nella Fede' .
- 31 Se l'adulto prima di ricevere il Battesimo si deue confessare de' peccati attuali .
- 32 Se il Paroco non volesse battezzar senza pagamento, si deua pagare .
- 33 Se è necessario , che il Ministro tocchi il battezzando mentre lo battezza .
- 34 Se nello Besso tempo , che il Ministro somministra la materia deua proferir la forma .
- 35 Se li Compari, ò Patrini siano necessarij nel Battesimo .
- 36 In quanti modi si puot far il Battesimo .
- 37 Se le Mammane deuno sapere le cose necessarie per amministrar il Battesimo per necessità .
- 38 Qual'ordine si deue tenere frà quelli, che amministrano il Battesimo per necessità .

1 **L**A terza cosa , che se ricerca per conferir il Sacramento del Battesimo è il Ministro, quale si puot cōfiderare in due modi , ò che battezza per quello solenne-

mente

Con.
Fior.

mente, ò che battezza per neceſſità . Se battezza per officio, e ſolemnemente, ſolo il Sacerdote è il vero Miniſtro di queſto Sacramento, che così fu dichiarato dal Concilio Fiorentino in inſtructione Armenorum, & cap. conſtan. de conſecrat. diſt. 4. Di modo che ſe alcuno, che non farà Sacerdote amminiſtrará ſolemnemente queſto Sacramento. Verrà ad uſurparſi l'officio d'altri.

Il Chierico non Sacerdote, che ardiſſe uſurparſi queſto officio di voler battezzare ſolemnemente, benchè fuſſe per eſtrema neceſſità, perche eſercita vn'attrione, quale conuiene propriamente ſolo al Sacerdote caſca nella pena dell'irregolarità. Nauarr. c. 22. n. 7. Auila dub. 14. Sairo n. 4.

Nau.
Auil.
Sair.

Gaet.
Soto.

2 Da queſta pena il Gaet. p. 3. q. 67. a. 1. e Soto diſt. 4. q. vnica a. 1. ne eſcludano il Diacono, quale dicono che poſſa ancor lui ſolemnemente battezzare; e la ragione è queſta, perche mentre il Diacono ſi ordina à queſto officio li ſi dà faoltà di poter amminiſtrare all'Altare, di

battezzare, e predicare: e ſe bene par che adeſſo non ſia più in uſo che il Diacono battezza ſolemnemente eſſendoci gran copia de' Sacerdoti, nõ dimeno ſe farà con licenza del Veſcouo, ò proprio Parocho potrà ancor lui; maſſime doue è la conſuetudine, battezzar ſolemnemente ſenza incorrere nell'irregolarità, e così tengano Valenz. tom. 4. diſp. 4. q. 2. punt. 1. Rigin. lib. 27. c. 6. num. 37. Camerot. de Bapt. c. 4. dub. 1. & 5. Bellarm. de Bapt. l. 1. c. 7. Soto in 4. q. vnica a. 1. Henriq. c. 30. n. 1. & altri.

Vale.
Rigi.
Cam.
Bell.
Soto.
Hér.

3 Si deue però auertire, che ſe bene qualſiuoglia Sacerdote puol battezzare, & anco battezzar ſolemnemente, non puol il ſemplice Sacerdote ſe non per neceſſità battezzar ſenza licenza del Veſcouo, ò proprio Parochia; no. Perche ſe il Sacerdote anco ſe fuſſe Parocchiano battezzaffe alcuno ſenza licenza, che non fuſſe della ſua Parocchia, e giurisdittione, verria ad uſurparſi nell'amminiſtratione de' Sacramenti l'autorità, e giurisdittione d'altri, la quale appartiene partico-

T lar-

lamente alli proprij Pastori, che sono il Vescouo nella sua Diocese, & il Parocchiano nella sua Parocchia. Onde se il Sacerdote battezzasse alcuno senza necessit , e senza licenza mentre non fusse della sua giurisdittione peccaria grauemente, e quantunque il Sacerdote battezzasse solennemente non incorreria nella scomunica,   irregolarit  come f  di opinione Armill. v. de Bap. n. 39. & altri. perche non ritrouandosi espressa in alcun luogo questa pena, dice il Bonacino, n  meno si deue dire, che il Sacerdote ne rimanga reo. Anzi n  anche il Sacerdote del nostro Ordine Minore del P. S. Fr cesco, al quale   proibito fuora del caso di necessit , e presente altro Sacerdote di poter amministrar il Battesimo, se l'amministrasse senza licenza del Vescouo,   Paroco del battezzado peccaria mortalmente, ma n  cascaria nella scomunica,   irregolarit . Nauarr. c. 22. nu. 7. Rodriq. c. 26. n. 3.

Casaria bene in questa pena qualsuoglia Sacerdote come f  dichiarato in vna

clementin. 1. de priuil. se amministrasse l'Eucaristia all'infermi, l'Estrema vntione, & il Matrimonio.

E se il Sacerdote battezzasse per necessit  mentre il Parocchiano si trouasse assente, n  si potesse hauere cos  facilmente, n  anche peccaria, perche essendo ciasched  Sacerdote per se instituito Ministro di questo Sacramento, & hauendo potest  di poterlo amministrare, se l'amministrasse in tal'occasione, n  anche peccaria venialmente. Siluest. v. Bap. 3. n. 1. Emanuel S . v. Bap. nu. 7. Valen. disp. 4. q. 2. punt. 1. Bart. ab Ang. de Bapt. §. 135. 136. 137. Suarez disp. 23. sess. 2. & disp. 31. sess. 4. Henriq. c. 29. num. 1. & 2. & altri.

4 L'amministrar questo Sacramento   solo attione del proprio Parocchiano, &   lui solo si appartiene solennemente amministrarlo per officio; mentre l'amministra solennemente se non battezza col Chrisma nuouo fatto di quell'anno, e non sia per necessit  bench  vaglia il Sacramento il Parocchiano pecca grauemente, e merita castigo.

Silu.
Ema.
Val.
Bart.
Suar.
H r.

Arm.

Bon.

Nau.
Rod.

Nau.
Ema.

stigo. c. si quis de oleo dist. 4. Nauarr. c. 2. nu. 74. Emanuel Sà v. Bap. c. 3. nu. 15. Così ancora nella Confirmatione il Chrisma deue esser di vn'anno, & il vecchio si deue abru- giare. cap. si quis de oleo. Rigin. lib. 28. nu. 8. Emanuel Sà v. Confirmatio n. 6. Suar. disp. 38. fess. 2.

Rigi.
Ema.
Suar.

5 Se il Parocchiano battezzasse cò peccato mortale, e prima non si disponeffe, ò nell'istessa attione con la cõ- tritione, ò confessione, come più volte habbiamo detto, pecca grauemente. Deue di più il Parocchiano quando battezza per officio vsar tutte quelle solennità solite a vsarsi nel Battesimo, perche, lasciandole faria contro il rito della sua Chiesa in cosa graue, e se bene il Battesimo faria valido il Ministro pec- caria grauemente.

Trid.

6 E quando il figliuolo fuisse stato battezzato per ne- cessità in casa, che soprauiues- se, comanda il Tridentino fess. 7. che dalla Chiesa li si amministriamo tutte quelle solennità requisite nel Ritua- le; perche non solo si deue procurare, che il Battesimo sia

amministrato compitamente quanto alle cose sostanziali, ma anco quando vi è tempo in quanto alle accidentali. S. Tom. q. 66. a. 3. Emanuel Sà v. Bap. nu. 5. Vittor. de Bap. concl. 36. Suar. Rigin. Bonac. & altri.

Tom.
Ema.
Vitt.
Suar.
Rigi.
Bon.

7 Il Parocchiano è obli- gato vsar diligenza, acciò nessuno de' suoi sudditi muo- ia senza Battesimo. Anco quã- do il figliuolo nascesse di gẽ- te Infedele, che almeno vno de' suoi parenti fuisse Christia- no. Rodriq. p. 1. c. 27. num. 3. Henriq. lib. 1. c. 10. de Sacr. in genere. e ritrouando alcuno, che non fuisse battezzato lo deue battezzare, ancorche fuisse in contento de' suoi pa- renti. E la ragione è, perche questo per ragione della sua origine viene a esser suddito alla Chiesa, e deue seguire il genitore Christiano, come habbiamo nel cap. Iudex 28. q. 1.

Rod.
Hér.

Se la madre Christiana consentisse, che il suo figliuo- lo si battezzasse, quantunque li contradicesse il padre In- fedele non battezzato, si do- ueria battezzare, perche in questo caso il figliuolo deue

T 2 se.

seguire il ventre essendo miglior conditione quella del parente Christiano.

Così ancora se il figliuolo farà nato di padre Christiano, quantunque vi contradica la madre non Christiana, si deue battezzare, perche essendo il padre capo, e principal causa del figliuolo si deue seguir il padre, come miglior conditione del Christiano. Valenz. tom. 4. disp. 4. q. 3. punt. 3. vers. Quarto dico. Nugn. q. 68. a. 10. diff. 2. concl. 1. Bart. ab Ang. de Bapt. S. 30. Rigin. n. 68. vers. 4. Possuino de Bapt. c. 6. n. 30. Suar. Pirig. Valsq. & altri.

Si deue anco battezzare il figliuolo, che sia nato dell'vn' e l'altro parente Infedele nõ battezzato, quando vno de' parenti dopò si conuertisse, e si facesse Christiano; perche il figliuolo in questo caso deue seguir il genitore conuertito, e fatto Christiano.

E quantunque il figliuolo fusse nato dell'vn', e l'altro parente Infedele non Christiano, se vno di loro consentisse, e l'altro contradicesse si deue battezzare, perche il consenso di quell'vno è suffi-

ciente atto per la salute del figliuolo in fauore della Religione, e così dicono li stessi Dottori.

8 Si deue auertire, che li parenti Infedeli, come alle volte succede trà Turchi, che hauendo inteso dire, ò veduto che il Battesimo alle volte risana li figliuoli anco corporalmente domandano di battezzar li lor figliuoli solamente con intentione per farli recuperare la sanità, come più volte si è veduto per esperienza, che battezzati si sono risanati. In questo caso il figliuolo non si deue battezzare, se però non vi fusse speranza, che quel figliuolo si douesse educare, & alleuare trà Christiani, perche quando non vi fusse questa speranza, faria pericolo, che di nuouo si preuertisse, & il figliuolo apostatasse dalla Christianità. Filliuc. tratt. 2. c. 6. q. 8. n. 144. se bene il Nauarr. conf. 5. de Bap. è di contraria opinione.

9 Li figliuoli Infedeli, che non sono serui, ma solo tributarij, ò vassalli de' Principi Christiani, come sono gli Hebrei, che habitano in alcune

Città

Vale.
Nug.
Bart.
Rigi.
Poss.
Suar.
Pirig.
Valsq.

Filli.
Nau.

Città di Christiani, contraddicendo li lor parenti non si deuono batizzare . Vittoria de Sac. q. 27. Tolet. lib. 2. c. 21. n. 2. Vasquez 3. p. q. 68. ar. 10. disp. 155. c. 2. Filliuccio tratt. 2. c. 6. q. 16. n. 142. Conincho, Riginaldo, Henriq. Suarez, & altri. E la ragione è questa, perche li parenti che non sono serui, mà solo tributarij, e vassalli, si come non perdono il ius, e dominio dell'altre cose loro, così ancora non perdono il ius sopra li loro figli, adunque mentre loro contradicono, li figli non si possono batizzare. Nugno q. 60. art. 10. diff. 2. concl. 3. Soto dist. 6. ar. 10. Valenza, Suarez, Vasq. Hériquez, & altri citati come sopra. Mà li figlioli de serui : Per li serui s'intendano, quelli che sono stati comprati da Padroni, ò vero che sono stati presi in guerra lecita, quali per ragione di guerra si fanno serui, come sono li Turchi d'altre simili nationi. Suarez disp. 25. sess. 5. Questi quantunque li contradicono li lor genitori, con licenza de lor padroni si possono batizzare ; perche li padroni li possono separare da

lor genitori, e possono venderli, hauendo lor dominio tanto de parenti, come ne figlioli, e possono seruirsene in qualsiuoglia vso ragioneuole, e che non sia repugnante all'honestà, & alla legge naturale; Adunque con licenza de lor patroni li possono anco batizzare, benche contradicono li lor genitori. Bar. ab Ang. de Bap. §. 28. c. 29. & altri sono di contraria opinione. Da tutto questo si raccoglie che.

10 Li figli d'Infideli, che non hāno l'vso di ragione, nō si deuono batizzare contradicendo li loro genitori, perche questo è cōtro la giurisdictione naturale. Vi è ben dubbio trà Dottori se batizzando alcuni di questi tali, il battefimo fusse valido. San. Tom. 3. p. q. 68. a. 6. parche sia di opinione che il Battefimo valeria; Et il Gaetano assolutamente difende questa opinione afirmando che San. Tom. lo presupponga, & adduce il luoco di Sant'Agost. doue dice che la volontà de genitori Giudei non deue nuocere, ò pregiudicare à lor figli; Della stessa opinione par che

Vitt.
Tole.
Vasq.
Filli.
Coni.
Aigi.
Hen.
Sica.

Nug.
Sot.
Vale.
Suar.
Vasq.
Vasq.

Suar.

Bar.

Tom.

Gae.

S. Ag.

Ang. che siano l'Angelica v. Bap.
 11. §.2. & 12. & Armilla v.
 Arm. Bap.n.57. Molto probabile, è
 che non si deuno battere, e
 e battizandosi non valeria il
 Battesimo. E la ragione è
 questa, perche non hauendo
 li figli l'vso di ragione, e la
 giurisditione naturale sopra
 li figli consiste nella volontà
 de genitori, & essendo che
 nel Battesimo vi è necessaria
 l'intentione, è volontà, quale
 essendo ne lor genitori, ne
 quali consiste principalmen-
 te la volontà de figli, che non
 hanno l'vso di ragione; ne se-
 gue che contradicendo loro
 non si deuno battere, e
 battizandosi parche non va-
 glia il Battesimo. E questo pa-
 rere è fondato sopra l'vso
 comune della Chiesa, quale
 dobbiamo noi sempre segui-
 re, e noi vediamo che non
 amette che tali figlioli con-
 tradicédo li Padri siano bat-
 tizzati. Di questo parere, e Pie-
 rro di Paluda 4. cent. dist. 4.
 Palu. q.4. vlt. Rodriq. cap. 27. n.3. &
 Rod. altri, quali dicono che non si
 deuno battere, e battizan-
 dosi non vaglia il Battesimo.

Ben vero che in caso che
 alcuno di questi figlioli fusse

battizzato contradicédo li ge-
 nitori, se il figliuolo giunto
 all'vso di ragione venisse alla
 fede della Chiesa Romana;
 direi che di nuouo si douesse
 battere sotto conditione se
 nō sei battizzato, io ti battizo,
 &c. ma se questi tali figli co-
 minciassero hauer l'vso di ra-
 gione, e chiedessero il Batte-
 sime sēs'altro si deuno bat-
 tizzare, ancorche contradico-
 no li genitori, perche hauen-
 do loro il ius di poter do-
 mandare quel tanto che è ne-
 cessario per la lor salute, non
 sono obligati ad obbedire al-
 li parenti in quelle cose, che
 à loro, & à Dio sono contra-
 rie; e però battizandosi il Sa-
 cramento faria valido, ancor-
 che contradicessero li geni-
 tori. Tolet. lib. 2. cap. 21. n. 2. To-
 Emanuel Sà. v. Bap. n. 11. Rigi-
 ginal. lib. 27. nu. 78. Filliucio
 trat. 2. c. 6. n. 130. Suarez disp. Suar.
 25. sess. 3. San Tom. 3. p. q. 68. s. To.
 ar. 15. & altri comunemente.

Se si dubbitasse che li fi-
 glioli haueffero, ò non hauef-
 fero l'vso di ragione dice So-
 to dist. 39. a. 3. dist. 5. a. 15. che
 si deuno battere perche
 ne casi dubbij si deue giu-
 dicare in fauore della fede.

Altri

Altri dicono che nõ si de-
uono battizare,perche eſſen-
do che *Melior eſt conditio poſ-
ſidentis*,è la conditione de pa-
renti per eſſer migliore de-
ue preualere. Henriq.lib.2.c.
15.n.3. Camerota de Bap.c.5
dub.3. Fautentino v.bap. n.6.
& altri.

11 In queſto caſo di dub-
itatione ſe li figlioli haue-
ranno, ò non haueranno l'v-
ſo di ragione, ſi deue hauer
riguardo all'età de figli, per-
che ſe haueranno compito
l'anno ottauo della loro età,
nel quale ſi hà da preſume-
re che li figli habbiano l'vſo
di ragione, come accade più
ordinariamente, e dicono li
DD. fra quali Bart. ab Ang.
de Bap. §.33. Emanuel Sà v.
Bap. n.11. Sanchez de Matr.
& altri ſi deue battizare; mà
non hauendo il figlio d'Infi-
deli non battizati compito
ancora queſto tempo, perche
ſi deue preſumere che non
habbia ancora l'vſo di ragio-
ne,e conſequentemente eſ-
ſendo migliore la conditione
de poſſedenti,che ſono li ge-
nitori,non ſi deue battizare
mentre che loro vi contra-
dicono.

Tanto più che eſſendo li
figlioli ſoggetti,è ſotto la cu-
ra de genitori non battizati,
ſe ſi battezaſero, ò ſi laſe-
riano ſotto la cura de paren-
ti,ò ſe remoueriano, ſe ſi re-
moueſſero ſi farebbe ingiu-
ria a parenti priuandoli di
quel ius che hanno ſopra li
lor figlioli,il che non ſi deue
permettere per eſſer contro
il ius naturale, *Et non ſunt
facienda mala, ut veniant bona.*
Se ſi laſaſſero di nuouo ſot-
to la lor cura non ſi potreb-
bono educare ſecõdo la leg-
ge de Chriſtiani,e per conſe-
quenza facilmente farebbo-
no educati,& iſtrutti da pa-
renti nella falſa legge loro,il
che ſaria con molt'ingiuria,
del Sacramento del Batteſi-
mo,e della Religion Chriſtia-
na,e però non ſi deuono bat-
tizare. Camerota de Bap. Cam.
dub.3.c.5.

12 Se queſti figliuoli de
parenti infideli non Battizati
fuſſero in euidente pericolo
della lor vita,perche in que-
ſto caſo li figliuoli non po-
trebbono più eſſer preuertiti
da lor parenti, e douendõſi
per carità aiutare,e ſouenire
il proſſimo mentre ſi troua in
eſtre-

Hér.
Cam.
Flau.

Bart.
E.Sà.
Sanc.

estremo bisogno, in questo caso ancorche li genitori vi contradicessero si deuno battezzare. Vale. tom. 4. disp. 4. q. 3. punt. 3. ver. 3. Bart. ab Ang. §. 31. Riginald. lib. 27. nu. 68. Sot. dist. 5. q. vnica a. 7. Nald. v. Bap. num. 6. Vafq. 3. p. q. 68. a. 10. disp. 155. c. 3. nu. 22. Filliar. 2. p. lib. 1. c. 18. Filliucio tratt. 2. c. 6. q. 8. n. 144. & altri.

Auertendo che queste ragioni s'intendano solo de' figliuoli d'Infedeli non battezzati, e non de' figliuoli d'Infedeli battezzati come sono gli Heretici, ò altri apostatati dalla Fede Cattolica, perche li figliuoli d'Infedeli battezzati, si possono battezzare anco contradicendo li lor padri; perche si come la Chiesa puol forzare questi Infedeli con censure, e pene corporali alla vera Fede, così ancora puol separare da loro li figliuoli dalla loro educatione, e battezzarli. S. Tom. 3. p. q. 68. a. 10. Valenz. tom. 4. disp. 4. q. 3. punt. 3. Pitig. dist. 4. q. 9. ar. 1. Vafq. disp. 155. c. 3. Soto dist. 5. q. vnica a. 7. Riginald. lib. 27. num. 68. Suar. disp. 25. sett. 3. Coninch. q. 68. a. 10.

13 Se bene habbiamo det

to, che il proprio Ministro, à cui si aspetta d'amministrare il Sacramento del Battefmo sia il Sacerdote, nondimeno essendo il Battefmo vn Sacramento tanto necessario per la salute humana, hà voluto Christo, che in caso di necessitá qualsiuoglia huomo, che habbia l'vso di ragione, e che possa, e che sappia proferire, la debita forma, & applicarui la sua materia sia Ministro di questo Sacramento. E così fù risoluto dal Concilio Fiorentino in institutione Armenorum in c. in necessitate, & seq. de consec. d. 4. S. Tom. 3. p. q. 66. num. 3. Rodriq. sum. c. 25. concl. 2. n. 1. Tolet. lib. 2. c. 20. n. 1. Vittoria de Sac. q. 28. Valen. tom. 4. disp. 4. q. 2. punt. 1. Bart. ab Ang. de Bapt. §. 139. Graff. 2. p. lib. 1. c. 1. n. 29. Filliucio 2. p. lib. 1. c. 8. Bellarm. de Bapt. c. 7. Pitig. dist. 6. q. 1. a. 1. Camerot. de Bapt. c. 4. dub. 2. Filliuc. tratt. 2. c. 4. q. 1. Henriq. c. 18. nu. 1. Angles de Bapt. q. 3. a. 1. concl. 2. Sairolib. 2. de Sac. c. 8. q. 2. a. 1. Vafquez, & altri comunemente.

Ciascheduno in caso di necessitá, ò sia Sacerdote, ò laico,

Vale.
Bart.
Rigi.
Soto.
Nal.
Vafq.
Fillia.
Filli.

Con.
Fior.
Tom.
Rod.
Tole.
Vitt.
Vale.
Bart.
Graff.
Filli.
Bell.
Pitig.
Cam.
Filli.
Enri.
Ang.
Sair.
Vafq.

Tom.
Vale.
Pitig.
Vafq.
Soto.
Rigi.
Suar.

laico, ò sia huomo, ò donna, ò buono, ò cattiuo, ò Fedele, ò Infedele, ò Heretico, ò Catolico, ancorche non sia battezzato, ò sia Pagano, pur che si serua della vera materia, e vera forma di questo Sacramento; che habbia la retta intentione, ò attuale, ò virtuale, che intenda far quello che intende far la Chiesa, ò che hà instituito Christo; puole battezzare è vale il Battesimo c. Romanus dist. 30.

Quello che non è battezzato se bene puole validamente battezzare, non puole tener al Battesimo, come fu dichiarato nel Concilio di Magunza, e la ragione è questa, perche il tener al Battesimo non è così necessario, come il battezzare. Armill. de Bap. n. 37.

14 Si deue auertire, che se ben l'Heretico, ò Pagano mentre tiene la retta intentione puole validamente battezzare c. Romanus dist. 30. Non dimeno l'adulto che da loro riceuesse il Battesimo peccaria per il gran pericolo, nel quale si esponesse di non riceuere il Sacramento per difetto della loro intentione, ò

dello scandalo. Tolet. lib. 2. c. 20. nu. 5. Rodriq. sum. c. 25. concl. 1. de Bap. Bellarm. de Bap. lib. 1. c. 7. Nugn. 3. p. q. 67. a. 5. diff. 2. Suar. disp. 26. sett. 4. Riginald. lib. 27. nu. 45. Pitig. d. 6. q. 1. a. 1. Vittor. de Sac. q. 30. & altri.

15 Nessuno puol battezzar se stesso, perche se si dicesse *Ego me baptizo* si verria à mutare il senso sostantiale della forma, perche altra cosa è à dire *Ego me baptizo*, da dire *Ego te baptizo*. Dice bene Innocentio III. in vna decretale portata da S. Tom. in 4. sent. dist. 5. che vn certo Giudeo se immerse nell'acqua da se stesso dicendo *Ego me baptizo in nomine Patris, &c.* E soggiunge il Pontefice, che se quel Giudeo fusse morto in quel punto, che farebbe andato in Paradiso. Con tutto ciò non per questo credo, io, che quel Battesimo fusse stato valido, perche necessariamente nel Battesimo si ricerca il Ministro. Quando Christo diede autorità à suoi Apostoli che battezzassero. li disse *Docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, &c.* e non li disse che alcuno fusse

Tole.
Rodi.
Bella.
Nug.
Suar.
Rigi.
Pitig.
Vitt.

Tom.

Con.
Mag.
Arm.

se Ministro di se stesso, *Docete omnes gentes baptizantes vos &c.*

Si deue ben credere, che se quel Giudeo fuisse morto in quel punto, che si farebbe saluato, come dice Papa Innocenzo, ma non già per vigore di quel Battesimo fatto da se stesso, ma per vigore del Battesimo in voto, ò della contritione mediante la quale haueria conseguito il Battesimo fluminis. Lazzario in compendio Nauarr. v. Bapt. nu. 16. Onde Christo quando si volse battezzare non si battezzò da se stesso, ma volse esser battezzato da S. Gio. E si come nessuno puol ricevere il Battesimo sanguinis da se stesso, perche nessuno si puol far martire da se stesso, così ancora nessuno puol ricevere il Battesimo fluminis, e farsi Christiano col battezzarsi da se stesso. S. Tom. 3. p. q. 66. a. 5. ad 4. Tolet. lib. 2. c. 20. n. 1. Rigin. lib. 27. n. 43. Viuald. de Sac. c. 2. nu. 33. Graff. 2. p. lib. 2. c. 4. n. 23. Vittor. de Bap. concl. 18. Vasq. 3. p. disp. 148. c. 7. n. 53. Bart. ab Ang. de Bap. §. 147.

16 Il padre che battezzaf-

se vn suo figlio non peccaria se lo battezzasse in caso di necessità, ma se lo battezzasse fuora di necessità se bene valeria il Battesimo, il padre peccaria mortalmente, e non potria dimandar il debito à sua moglie. Armill. nu. 38. de Arm. Bap.

17 Il Frate Minore di San Francesco se non è in caso di necessità, e quando non vi è altro Sacerdote presente, che possa conferire il Battesimo determinò Papa Urbano, che non potesse battezzare in car. su. q. 30. q. 1. Rodriq. sum. 1. p. c. 26. n. 3. Rodi.

18 Vno che proferisse male le parole della forma, e lo facesse volontariamente per scherzo nõ valeria il Battesimo, perche pare che questo non faccia quello che intende far la Chiesa, ò che hà instituito Christo. Ma se vno per scherzo si feruisse della vera materia, e che intendesse far quel che fa la Chiesa, ò che hà instituito Christo, se non lascia alcuna parola necessaria, ò non ne aggiunge alcuna, che corrompa la forma sostantiale il Battesimo valeria; come si racconta che fece

ce

Laza.
Nau.

Tom.
Tole.
Rigi.
Viua.
Graff
Vitt.
Vasq.
Bap.

Atan. **Tom.** **Arm.** ce Atanafio, che poi quel Battefmo da Alefandro Vefcouo fù giudicato valido. **San. Tom. Armill. de Bapt. n. 48.**

19 Il mutolo, il preciso, che non haue braccia, & il matto non poffono conferir il Battefmo; perche il mutolo non puol proferir le parole della forma, il preciso non puol lauare, ò infonder l'acqua, & il matto non haue l'intentione di far quello che intende far la Chiesa, quali cōditioni per effer tutte neceffarie, & vna che ne manca nō è valido il Battefmo. Se bene dice il Nauarr. che l'adulto in caso di neceffità puol riceuere il Battefmo da vn preciso mentre non vi fuffe altro, che lo poteffe battezzare. **Nauar. man. c. 22. n. 7.**

Nau.

20 Chi non hà l'vfo di ragione libero, come sono gli imbriachi, furiofi, e lunatici non poffono battezzare se nō quando sono liberi da tal'infermità, ò quando hanno il lucido interuallo.

Quali nè anco si deuono battezzare se non quando sono liberi, perche effendo anco à loro neceffaria la retta intentione, quale li manca in

quello stato, e però se sono adulti non si deuono battezzare. Se bene nelli figliuoli che non hanno l'vfo di ragione non è neceffaria. **S. Tom. Tom. in 4. dist. 5. q. 2. a. 2.**

21 Pazzi furiofi, ò simili, che mai hebbero l'vfo di ragione, ò lucidi interualli si deuono battezzare come gli altri figliuoli. Ma se prima hebbero l'vfo di ragione, e poi diuentorno tali, non si deuono battezzare, se però loro non haueffero desiderato di battezzarsi in quel tempo della ragione, e dopò li fuffe accaduto tal'infermità. Se ne' lucidi interualli chiedeffero il Battefmo si deuono battezzare, quantunque fuffe mancato; ma se non fuffe per neceffità, ò pericolo di morte, meglio faria che si battezzaffero ne' lucidi interualli. **Scoto in 4. dist. 4. q. 4.**

Tom.

Scot.

22 Il mostro che apparisce con due corpi, e due capi distinti, de' quali euidentemente si poteffe dubitare che vi foffero due anime, come io veddi più volte gli anni passati in Napoli vno che haueua due capi, e due petti, ma yn sol mangiaua, se bene

anco l'altro respiraua, e faceua altre attioni col capo, e cō la bocca. In questo caso si douerebbe battezzar vno assolutamente, e l'altro con conditione; ma se li conoscesse realmente che vi fossero due anime, si deve battezzar vno, e poi dopò l'altro, e se il tempo non lo permettesse, che il pericolo fosse intantaneo, si potrebbero battezzare l'vn', e l'altro in vn istesso tempo, dicendo *Ego vos baptizo in*

nomine Patris, &c. Toletto lib. Silu. 2.c. 2. n. 6. Siluest. v. Bap. 3. Soto. quesito 10. Soto in 4. sent. dist. Graf. 3. q. vnica a. 9. Graff. 2. p. 1. 1. Bart. c. 4. n. 95. Bart. ab Ang. de Sac. Tabi. Bap. S. 130. Tabienna Bap. 6. Rigi. Arm. n. 14. Riginal. lib. 27. n. 65. Armill. Bap. n. 52. Camerota de Viua. Bap. c. 5. dub. 11. Viuald. de Bon. Bap. c. 5. nu. 24. Bonac. disp. 2. q. 2. punt. 4. n. 4.

Se il mostro hauesse capo di bestia, & il corpo humano, si deue far buona diligenza per conoscere se sia huomo, ò sia bestia, e se sia nato di huomo, e di donna, ò sia nato di donna, e di bestia; restando il caso indeciso sotto dubitatione, crederei per non metterli à pericolo di conferir il

Battesimo à soggetto incapace, che si douesse battezzare sotto conditione. Nauarr. de Bap. conf. 5. Filiuc. trat. 2. c. 6. q. 10. n. 150. Ma se il mostro fusse nato di donna, e di bestia non si deue battezzare, per non esser capace, non essendo nato per virtù virile, e consequentemente esser mostro bestiale, senz'anima ragioneuole. Bartol. ab Ang. S. 132. Posseu. de Bap. c. 6. nu. 13.

23 Se il Ministro battezzasse senza intentione di far quel che intende far la Chiesa, ò che hà instituito Christo. Se il battezzato fusse adulto faria sicuro della sua salute per rispetto al buon proposito, mentre lui non sà, nè puol sapere l'intentione del battezzante. Ma se fusse figliuolo dobbiamo credere, che supplisca la misericordia di Dio, come tiene la Tabienna, e S. Tom. in 4. dist. 5. Par che sia della stessa opinione, se bene nella 3. p. par che si contradica. Armill. de Bap. n. 49. Ben vero che sapendo poi di certo esser mancata l'intentione al Ministro si deue battezzar di nuouo sotto conditione.

Nau.
Filli.Bart.
Pos.Tabi.
Tom.
Arm.

24 Il Demonio non puole battezzare,perche il Ministro del Battesimo deue esser humano,essendo stato questo officio commesso |da Christo all'huomo,& non all'Angelo, ò che sia buono, ò cattiuo, perche se^a battezzasse vn'Angelo cattiuo,che hauesse presa forma humana,e fusse per comandamento di Dio, il Battesimo faria valido,perche anch'il Demonio è creatura soggetta à Dio, & à suo mal grado bisogna che obedisca. Con tutto ciò in questo caso dice San Bonauentura 4. sent. dist. 5. q. 1. che si doueria aspettare la diuina reuelatione, perche non è credibile che Dio faccia amministrar li Sacramenti per quelli che sono esclusi assolutamente dalla lor salute,tàto più che il Demonio sempre intende di far fraude per ingannarci,e sempre intende di far l'opposito di quello che intende far la Chiesa, e però non si dourebbe credere sin tanto che in qualche modo non vi procedesse la diuina reuelatione Scotto in 4. dist. 6. q. 1. Bellar. lib. 1. c. 24. Pitigiano lib. 6. q. 1. a. 6. concl. 1. Sairo lib. 2. c. 3.

Bon.

Scot.
Bell.
Pitig.
Sair.

art. 2. San Tom. q. 64. art. 7. & S. To. altri.

25 In caso che battizasse vn Angelo buono in forma humana, il Battesimo faria valido San Tom. quest. 64. ar. 6. Henriq. lib. 1. c. 26. nu. 2. Angles q. vltima, a. vlt. concl. 1. E la ragione è questa perche si deue credere che l'Angelo buono nō faria quest'officio se non fusse per comandamento di Dio. Come si legge che vn'Angelo battizò nel lago vultimo Santa Christina; e come racconta Scotto che San Michele Arcangelo proibì al Verscouo che non dedicasse la sua Chiesa del Monte Gargano, afirmando esser stata dedicata da lui Scotto in 4. dist. 6. q. 1.

S. To.
Hér.
Ang.

Scot.

26 Non si deue amministrar il Battesimo totalmete per forza,perche se con la voluntà interiore il battizando non acconsente, il Battesimo, è inualido, sendo che la retta intentione si ricerca necessariamente, non solo nel Ministro, mà anco nel battizando; ne si deue amministrar ad vn Infedele con pericolo di apostatare dalla Fede Cattolica. Rodriq. de Bap. c. 27. n. 3.

Rod.

27 Vno

27 Vno che si battizza per timore della morte, quantunque non vi concorra con l'intentione riceue il Battesimo e si puole sforzare all'offeruanza della Fede S. Anton. c. Maiores de Bap.

28 L'Adulto che dura, e persevera nel peccato mortale non si deue battizzare mentre non si vuol pentire, e voluntariamente vuole perseverare nel peccato; & amministrandosegli il Battesimo è valido; e quantunque riceua il Carattere non consegue la gratia. Mà mancando poi la volontà nel peccare, e finzione il Battesimo la comincia à sortir il suo effetto; si che li peccati preceduti si scancellano per il Battesimo e quanto alla colpa, e quanto alla pena; E la ragione è questa, perche essendosi questi peccati attuali commessi auanti il Battesimo non si puole assignare altro Sacramento per il quale si possono rimettere, che il Battesimo, perche non si scancellano tali peccati col Sacramento della penitencia, non essendo materia per questo Sacramento. Adunque si deuono rimettere per il Bat-

tesimo, e così fu diffinito nel Concilio Fiorentino nel decreto di Eugenio IV. e così si caua anco dal Concilio Tridentino sess. 6. doue habbiamo che tutti li peccati si scancellano con la giustificatione, e questa giustificatione si conferisce per il Battesimo. Perche se bene il Battesimo è stato instituito principalmente per rimettere il peccato originale, non dimeno è stato ordinato ancora per rimettere li peccati attuali commessi auanti il Battesimo, come comunemente tengano tutti li DD. San Tom. q. 69. art. 1. Riginal. li. 27. n. 61. Bar. ab Ang. de Bap. dial. 2. §. 156. Suarez disp. 26. sess. 1. Angl. de Bap. q. 2. a. 5. diff. 2. conc. 1. & altri.

Mà li peccati commessi dopò, ò nello stesso tempo che si riceue il Battesimo non si rimettano con il Battesimo, mà quãto alla colpa si rimettano con la Confessione ò cõ la penitencia. San Tom. 3. p. q. 68. ar. 1. Armilla de Bap. n. 54. Suarez disp. 20. sess. 1.

29 Se il Battizzato nel riceuere il Battesimo commette qualche peccato veniale, quel peccato veniale commesso nel

Con:
Trid.

Conc:
Trid.

S. To.
Rigi.
Bart.
Suaz:
Angl.

S. To.
Arm.
Suaz.

nel riceuere il Batteſmo non ſi rimette nel Batteſmo, perche è impoſſibile che vn peccato nello ſteſſo tempo che ſi commette anco ſi rimetta.

Pitig. Pitigiano diſt. 1. q. 6. a. 2. ſi rimettano bene tutti gl'altri peccati; e ſi riceue la gratia.

30 Non ſi deue amminiſtrar il Batteſmo ad vn adulto che prima nõ ſia inſtrutto nelle coſe neceſſarie, e ſi deue inſtruire ſe non fuſſe in caſo di neceſſità per otto meſi; mà queſto à mio giuditio ſi deue riporre nella cognitione, è volontà dell'inſtruttori, e ſecondo la capacità, che ſi ſcorge nell'Adulto.

Arm. Tolet. Armil. Bap. n. 35. Tol. lib. 2. c. 21. n. 8.

31 L'Adulto nel riceuere il Batteſmo nõ deue cõfeſſarſi de ſuoi peccati, pche prima del Batteſmo non è capace d'altro Sacr. ma ſolo ſi deue pẽtire de peccati commeſi, & il Cõfeſſore, ò altro Sacerdote nõ li deue imporre altra penitenza ſodisfattoria, perche il Batteſmo rimette tutta la colpa e la pena come habbiamo detto di ſopra, rimettendo il Batteſmo qualſiuoglia irregolarità, eccetto la Bigamia, e conferiſce habili-

tà di poter ottener tutti gl'altri Sacramenti, come anco la gratia, purchè non vi troua impedimento. Tolet. lib. 2. c. 21. & altri comunemente. **Tolet.**

32 Se il Parocchiano non voлеſſe battezzare ſenza eſſer pagato. In queſto caſo non ſolo lo potrebbe battezzare qualſiuoglia Sacerdote, ma anco vn laico; e più toſto lo douerebbe battezzare ſe non vi foſſe altro più degno, quello ſteſſo che lo porta al Batteſmo, che farlo battezzare dal Paroco per via di pagamento. Et in caſo che queſto non ſapeſſe il modo per battezzarlo, e non vi foſſero altri, e che fuſſe pericolo eminente della morte del figlio. Io crederei che ſaria lecito di dare il denaro al Paroco, acciò lo battezza, nõ per cõprare il Sacramento, mà per redimere il dāno del figlio, liberandolo da tale oppreſſione.

Se il Battezzādo fuſſe adulto, queſto più toſto douerebbe domandar d'eſſer battezzato da vno Sacerdote, ò laico, ò huomo, ò donna, anzi da vn Infedele, che farſi battezzare dal Paroco, ò da altri chi ſi fuſſe per pagamento; & non eſſen-

essendoci alcuno, ò Fedele, ò Infedele, & essendoci pericolo di morte prima l'adulto deue morire col Batteſmo in voto, che battezarſi per via di ſimonia, & in queſto caſo l'adulto reſteria come ſe fuſſe battezzato, ſaluandoli col Batteſmo *ſtaminis*. Coſì tengano comunemente tutti li DD. Alef. de Alef. 4 p. q. 16. San Tom. 3. p. q. 67. art. 6. Armilla v. bap. n. 45. & altri.

Alef.
S. To.
Arm.

Non è però inconueniente che per penuria d'acqua poſſa comprarla da chi ſi ſia per battezzarſi, perche coſì nõ compra coſa ſacra, e per conſeſſenza non ſi commette ſimonia, opinione commune de DD.

33 E neceſſario ancora che il Miniſtro tocca in qualche modo quello che lui battezza, perche non toccandolo ſaria inualido il Batteſmo. E però ſe vno fuſſe vicino à morte, & il Miniſtro lo gettaſſe nel fiume proferendo la forma neceſſaria, e non lo toccaſſe mentre proferiſce le parole, non valeria il Batteſmo. Pietro di Palude in 4. diſt. 6. q. 1. c. 2. Scoto in 4. diſt. 4. Ma ſe metteſſe il figlio in vn ceſto,

Palu.
Scot:

e con vna corda lo calaſſe nel acqua, e proferiſſe le parole della forma neceſſaria, con la debita intentione valeria il Batteſmo. Meglio ſaria, dice Riccardo che in queſto caſo il Miniſtro metteſſe la veſta nell'acqua, e da eſſa ne cauafſe l'acqua, e lo battezaſſe con quell'acqua ſpremuta dalla veſta. Ricc.

34 Il Miniſtro che battezza nello ſteſſo tempo che infonde, ò ſparge l'acqua deue proferire le parole, perche ſe prima, ò dopò d'infondere, ò ſparger l'acqua ſopra il battezzando proferiſſe le parole, ò vero prima d'infondere, ò ſparger l'acqua proferiſſe le parole non valeria il Batteſmo. Vero ſe comincia à proferire prima, ò vero à infonder prima, e nello ſteſſo tempo, che non vi foſſe ſpatio, ò tempo notabile fra l'vn'è l'altro, come habbiamo detto di ſopra del Sacramèto in genere nel 2. e 5. ragionamèto punto 3. valeria il Batteſmo. Nau. c. 22. Scoto in 4. diſt. 6. q. 3. Riccardo in 4.

Nau.
Scot.
Ricc

Quãto prima ſi deono battezzare li figlioli, acciò non li ſuccedeſſe qualch'accidente di

di morte, eſſendo quelli molto ſoggetti alli pericoli, e però quelli che differiſcano nõ ſono ſcuſati dal peccato, q̃lla parola quanto prima doua intenderſe ad arbitrio del prudente. Henriquez lib. 2. c. 4. n. 3. Suarez 3. p. tom. 3. diſp. 25. ſeſſ. 2.

Suar.
Soc.

Soto dichiara il quanto prima con queſte parole, *cum puer ſtatim baptizari iubetur non intelligitur eadem natiuitatis die, aut tertia, aut quarta, ſed quando cõmode poteſt in Eccleſiam portari, & mergi, quod eſt octauo die, ut moris eſt, vel decimo, aut duodecimo die*, Soto 4. diſ. 5. q. vnica, art. 3. ſe bene quella parola Quanto prima ſi potria intendere che il Batteſmo ſi deue fare quãto prima ſecondo la conſuetudine, ò ſtatuti della Chieſa Metropolitana.

Soto.

35 Se vno farà battizzato ſemplicemente per aspettar li compari, e poi vſeranno le ſolennità ſecondo il rito della Chieſa. Queſti tali non faranno veri compari; perche il figliolo è di già battizzato; e per cõſeſſenza dice l'Angelica che trà di loro non vi farà affinità che ſi cõtrahe per

Ang.

il Batteſmo, e non vi farà parentela ſpirituale, che impediſca il matrimonio da poterſi contrahere tra di loro. Angelica v. bap. 4.

Angi.

Non è neceſſario vi ſiano Compari, perche tal vſanza, e ſolo à bene eſſe, e non neceſſaria, come è il Miniſtro, che battezza Armilla v. bap. n. 36. San Tom. 3. p. q. 67. a. 7.

Arm.
S. To.

Perche l'officio di compari, ò patrino era di tener al Batteſmo ſolenne il battizzando, di riſponder per lui, & inſtruirlo nelle coſe della fede; ma hora fra di noi li patrini ſono ordinariamente eſcuſati, perche li genitori, & il Paroco ſogliano loro inſtruire, & inſegnare al figliolo quelle coſe che ſi appartengano alla vera Fede. San Tom. 3. p. q. 67. a. 8. Emanuel Sà v. Bap. n. 15. Riginald. lib. 27. num. 36. Graff. 2. p. Dec. c. 2. n. 5. Henriquez lib. 2. c. 14. n. 1. Suarez q. 67. Súma Corona de Bap. in fine, & altri.

S. To.
B. Sà.
Rigi.
Graff.
Hér.
Suar.
5, Co.

36 Il Batteſmo ſi puole fare per tre immerſioni, & auco per vna ſola, e ſi puol fare per immerſione per effuſione, e per aſperſione, ma ogn' vn deue farla ſecondo il rito

X della

della sua Madre Chiesa , ò Romana.

Palu. Auertendo che in caso che il Ministro intendesse farla per la trina immersione, & ha uendone fatta vna sola il figliuolo morisse, non resteria battezzato; Onde dice Pietro Palude , che il Ministro Sacerdote restaria irregolare, perche pare che sia itato cagione della morte di quel figliuolo senza battesimo . Ma se il Ministro intendesse battezzarlo con la prima immersione, e pronunciaffe la debbita forma il figliuolo resteria battezzato. Così tengano comunemente li DD.

Ne meno è necessario immergere tutto il corpo , mà solo basta il capo, come parte più principale di tutto il corpo. Et ita omnes DD. citati in superioribus, &c.

37 Nel cap. Super quibus 30. diff. 3. & in altri luochi fù dichiarato, che in caso di necessità anco le donne potessero battizzare , e però le Mammane sono obligate à sapere tutte quelle cose , che sono necessarie per conferire il Battesimo. Cioè qualsia la materia è come si deue vsare ,

e che sappiano proferire la forma almeno in lingua vulgare , e secondo , il proprio Idioma ; perche essendo ciascheduno obligato per carità nelle estreme necessità di souenir il prossimo , Le Mammane , che si ritrouano spesse volte nelli eminenti pericoli della perdita de pueri figlioli mentre vengano à luce; nessuno meglio delle Mammane in quel punto possono souenirli. Adunque le Mammane deuno sapere molto bene proferire la forma , & eseguir tutte quelle cose che sono necessarie per la validità dal Battesimo, Toletto lib. 2. cap. 19. num. 7. Nauarro cap. 22. nu. 6. Emanuel Sà v. Bap. n. 10. Riginaldo lib. 27. n. 45. Vivaldo de bap. c. 14. nu. 19. Suarez disp. 31. sess. 5. Bart. ab Ang. de Bap. §. 107. & altri comunemente.

38 Si deue auertire, che se bene qualsuoglia che habbia l'vso di ragione , che sappia; e possa amministrare questo Sacramento, puol esserne ministro in caso di necessità, come fù dichiarato dal Concilio Fiorentino in *Instructio-*

Fole.
Nau.
E. Sà.
Rigi.
Vua.
Suar.
Bart.

Consi.
Fior.

ne

ne Armenorum. non dimeno occorrendo la neceffità, fi deue tenere queff'ordine. Il Parrocchiano, à cui tocca fpecialmente per officio puole battezzare prefente il Vefcouo, & il Vefcouo in pſeza del Parrocchiano. In prefenza del Parrocchiano, ò Vefcouo fenza licenza non puol battezzare il Sacerdote, e doue è il Sacerdote non puol battezzare chi non è Sacerdote; in prefenza del Diacono nõ puol battezzare il Sudiacono, del Sudiacono il Chierico, del Chierico il laico, dell'huomo la donna, in prefenza d'vn Fedele, l'Infedele; fe però queſti tali vorranno, ò fapranno battezzare, ò non vi farà altro legitimo impedimento, e femprefi deue tener queff'ordine. Onde fe quello che non è Sacerdote amminiſtraſſe in prefenza del Sacerdote, perche viene à uſurparſi quell'officio, che non è fuo in materia graue peccaria mortalmente; fe bene per ignoranza, ò perche il battezzando fi trouaſſe in neceffità fi potria ſcuſar dal peccato, maſſime fe il Sacerdote prefente fi ſcuſaſſe di volerlo fare: ma preuertenti

doſi l'ordine d'altri inferiori al Sacerdote non peccaria, chi fi fuſſe mentre battezzafſe per neceffità. Rodriq. in ſum.c.25.concl.1. Tolet. lib. 2.c.20.n.8. Valen.diſp.4.q.2. verſ. *Quamuis*. Bellarm. de Bapt. lib.1. c.7. Emanuel Sà v. Bapt. nu.7. Graff. 2.p.lib.1. c.4.nu.2. Vaſq. 3.p.diſp.147. c.5.n.34. Conin.q.67.dub.2. Filiar. 2.p.lib.1.c.8. Camerot. de Bap.c.4.dub.5. Suar.diſp. 31. feſſ.4. Angl.q.3.a.1.diff.2. & altri.

Rod.
Tol.
Vale.
Bell.
E. Sà.
Graff.
Vaſq.
Coni.
Filia.
Cam.
Suar.
Angl.

Delle diſpoſitioni, che ſi ricercano nell'adulto per riceuere il Sacramento del Battefmo.

Punto II.

- 1 Perche nel riceuere il Battefmo ſia neceſſaria l'intentione.
- 2 Se il pazzo, ò furioſo ſia capace di riceuere il Battefmo.
- 3 Se uaglia il Battefmo conferito per vim, & metum.
- 4 Se ſia valido il Battefmo riceuuto con intentione neutrale.
- 5 Se la Fede ſia neceſſaria all'adulto per riceuere il Battefmo.

- mo con frutto.
- 6 Se nell'adulto sia necessaria l'attritione per riceuere il Battefmo.
 - 7 Se vale il Battefmo riceuuto con l'attuale volontà di peccare.
 - 8 Se l'attritione naturale sia sufficiente per riceuere il frutto del Battefmo.
 - 9 Se l'adulto possa riceuere il frutto del Battefmo senza alcuna disposizione di penitenza.
 - 10 Quali effetti conferisca il Battefmo al recipiente.
 - 11 Se il Battefmo conferisca egual grado di gratia à tutti.
 - 12 Se il Battefmo rimette qual-svuoglia pena debita al peccato.
 - 13 Se il Battefmo imprime il carattere nel recipiente.

TRè dispositioni si ricercano particolarmente nell'adulto per riceuere il Sacramento del Battefmo, cioè l'intentione, secondo la fede, terzo l'attritione.

Prima si ricerca in quel che si battezza l'intentione, perche douendosi l'adulto loggettare à molte obligatio-

ni, la ragione vuole che hauendo lui l'vfo di ragione nõ si debba astringere à pesi senza il suo consenso volontario. Dice S. Agostino, *Qui fecit te sine te, non saluabit te sine te.* S. Ag. E vuol dire, che si come non si salua l'huomo senza il suo consenso, così nessuno riceue il Battefmo senza la sua intentione, e consenso di battezzarsi.

Ne' figliuoli, che non hanno l'vfo di ragione Christo, e la Chiesa supplisce per la loro intentione, e la ragione è questa. Perche si come la volontà d'Adamo fù bastante à contrahere il peccato originale, così ancora basta per riceuere il Battefmo quale scancella il peccato originale, la volontà, è la fede della Chiesa in rispetto à figliuoli, che non possono seruirsi dell'vfo, e dell'atto della loro volontà.

Lo stesso si puol dire de' pazzi, e furiosi, che furono tali insin dalla loro natiuità, e mai furono sauij, nè mai capaci del lucido interuallo. Valen. disp. 4. q. 3. p. 2. Tolet. Vale. lib. 2. c. 21. nu. 4. Suar. disp. 24. Tolet. fefs. 1. Bartol. ab Ang. S. 22. Bart.

[Hen,

Hen. Henriq. lib. 2. c. 24. n. 1. Filiar.
 Filia. 2. p. lib. 1. c. 8. Vaſq. diſp. 167.
 Vaſq. c. 2. Camerot. de Bapt. c. 5.
 Cam. dub. 9. Filliuc. tratt. 2. c. 6. q. 6.
 Billi. & altri comunemente .

2 Di quà ne ſegue, che è
 valido il Batteſmo ſe il furio-
 ſo, ò pazzo, mentre hebbero
 il lucido interuallo diman-
 dorno il Batteſmo. Ancorche
 in riceuerlo faceſero reſiſtèn-
 za, perche quella reſiſtenza
 non è repugnante all'inten-
 tione, che loro hebbero nel
 lucido interuallo, ma più to-
 ſto quella reſiſtenza di quel
 tempo ſi puol dir che ſia be-
 ſtiale, e non atto humano.
 Graf. Graff. 2. p. lib. 1. c. 4. n. 45. Ca-
 Cam. merot. de Bapt. c. 5. dub. 10.
 Ang. Angl. q. 2. a. 6. diſf. 1. concl. 2.
 & altri.

Se l'adulto haueſſe dimã-
 dato il Batteſmo quãtunque
 ſteſſe dormendo ſi potria bat-
 tezzare in caſo di neceſſità, e
 valeria il Batteſmo. Coſì fù
 determinato da Innocenzo
 III. c. maior. de Bap. come ſi è
 detto di ſopra. Se ſi dubitaſſe
 che il pazzo haueſſe diman-
 dato il Batteſmo auanti im-
 pazzirſi, e conſtaſſe che que-
 ſto nell'impazzirſi ſtaua per-
 manente nel peccato mortale;

come v. g. ſe in quel tempo
 che ſ'impazzì ſtaua in con-
 cubinato, queſto non ſi deue
 battezzare; ma non conſtan-
 do che ſteſſe in peccato mor-
 tale, ſi puole battezzare ſotto
 conditione; perche meglio è
 che muoia col Batteſmo dub-
 bioſo, che ſenza alcun Batteſ-
 mo. Henriq. lib. 2. c. 24. nu. 4.
 Soto in 4. diſt. 5. q. vnica a. 7.
 Camerot. de Bapt. c. 5. dub. 5.
 & altri.

Her:
 Soto.
 Cam,

3 Se mai l'adulto hebbe
 intentione di battezzarſi, ò
 vero ſe l'hebbe nel battezzar
 ſi l'haueua reuocata, queſto
 non reſta battezzato, eſſendo
 che nel battezzando l'inten-
 tione ſia neceſſaria almeno
 virtuale. E però ſe vno sfor-
 zato per vim, aut metum ri-
 ceue il Batteſmo ſenza neſſu-
 na ſua intentione, non reſta
 battezzato. Nauarr. c. 2. n. 10.
 Tolet. lib. 4. c. 56. Riginal.
 lib. 27. n. 11. & altri.

Nar:
 Tolet:
 Rigi:

Ma ſe fuſſe battezzato per
 vim, & metum, e nell'interno
 lui conſentiſſe à quel Batteſ-
 mo reſta battezzato, ſenza ri-
 ceuer la gratia; e ſi puole sfor-
 zare à viuere chriſtianamen-
 te. c. maiores de Bapt. Silueſt.
 7. Bap. n. 10. S. Tom. 3. p. q. 63.
 a. 8.

Silu:
 Tom:

Tole. a. 8. Tolet. cap. 21.

4 Se l'adulto riceuessa il Battesimo con intètionone neutrale, cioè con vna certa velleità di volerlo, e non volerlo riceuere. Perche questo si vede che non haue intentione di riceuerlo, nè anco lo riceue. Sot. in 4. dist. 5. a. 7. Graf. 2. p. lib. 1. c. 3. n. 37. Pitig. diff. 4. q. 5. a. 1. Filliuc. Henriq. & altri contro il Gaetano, quale fù di opinione, che tal Battesimo sia valido, perche quell'intentione dubbiosa in vn caso di tant'importanza puol esser che sia sufficiente per la validità del Battesimo.

5 La seconda disposizione necessaria all'adulto per riceuere il Battesimo con frutto è la fede soprannaturale, *Qui crediderit & baptizatus fuerit saluus erit, qui non crediderit condemnabitur.* Marc. 11.

Onde si deue notare, che anche puol accadere, che alcuno non habbia la vera fede infusa, e con tutto ciò riceua veramente il Battesimo, ancorche non riceua la gratia. Come v.g. se l'adulto fusse stato instrutto da vn'Heretico, e con tutto ciò haue intètionone di riceuere in quel mo-

do che si sia, quello che fù instituito da Christo, questo validamente riceue il Battesimo, & il carattere, ma non riceue la gratia, sin tanto che non si dispone, e non lascia l'errore. Riceue il Battesimo, perche essèdo che il Battesimo si perfettiona con trè cose, con la materia, con la forma, e con l'intentione, & essendo che in questo caso vi sia la materia, la forma, e l'intentione anco del fuscipiente, quale intende di riceuere quel che fù instituito da Christo, adunque questo validamente riceue il Battesimo, ma non riceue la gratia, perche non hauendo lui la vera fede, essendo che *Sine fide impossibile est placere Deo.* e non essendo lui disposto sufficientemente per riceuere la fede infusa, non riceue nè la fede, nè la gratia, benchè riceua il Battesimo. San. Tom. 3. p. q. 68. a. 8. Valen. disp. 4. q. 3. punt. 3. Filliucio tratt. 2. c. 6. q. 1. nu. 135. Pitig. dist. 4. q. 5. a. 2. concl. 1. Soto in 4. dist. 5. a. 8. Henriq. lib. 2. c. 26. n. 1. & altri.

6 La terza disposizione, che deue hauer l'adulto per riceuere il Battesimo con frut-

Tom.
Vale.
Filli.
Pitig.
Soto.
Hen.

to

Sot.
Graf.
Pitig.
Filli.
Enri.
Gac.

Con.
Cart.
Tren.

to è l'attritione, come conſta per il Concilio Cartaginenſe c.85. e nel Concilio di Trento ſeſs.6. c.6. doue il Sacro Concilio riferiſce le parole di S.Pietro nell'Atti Apoſtolicì cap.2. *Penitentiam agite, & baptizetur unusquisque ueſtrum;* perche volendo l'adulto riceuer il Batteſmo con frutto vi è neceſſaria quella parte della penitenza, che è almeno l'attritione. E ſe bene non è neceſſaria la confeſſione ſacramentale, eſſendo il Batteſmo la porta di tutti gli altri Sacramenti, nondimeno vi è neceſſario in qualche modo il dolore, e la deteſtatione del peccato, che è l'attritione. Tolet.lib.2.c.2 i.n.5. Valen. tom. 4. diſp. 4. q. 3. pun.3. S. Tom.q.86.a.4. Suar. diſp. 28. ſeſs.2. Pitig. diſt.4. q.4.a.2.con.3. Angl.q. 2.a.5. diſf.3. & altri.

Tole.
Vale.
Tom.
Suar.
Pitig.
Angl.

Scot.
Aleſ.

7 Onde dice Scot.& Aleſ. de Aleſ. che ſe alcuno ſi accoſtaſſe al Batteſmo con la volontà attuale di peccare, ma hauèſſe la debita intentione di riceuere il ſacramento. Queſto riceueria il Batteſmo, & il carattere, ma non receueria la gratia ſin tanto

che non ſi confeſſaſſe di quel peccato, è finzione con la, quale riceuete il Batteſmo. Perche hauendo queſto poſto l'obice al ſacramento con la finzione non ha riceuuta la gratia, ma leuato l'obice con la cōfeſſione il batteſimo cōſeguiſce il ſuo effetto, che li dà la gratia, e la remiſſione, e quanto alla colpa, e quanto alla pena di tutti li peccati commeſſi auanti il batteſimo.

Se deue però auertire che quello che ſi accoſta, e riceue il Sacramento con finzione, e dopò mediante la confeſſione lieua la finzione, nõ ſi puol dire che ſi confeſſa di peccati commeſſi auanti il batteſimo, nõ douèdoſi di quelli confeſſare, ne meno riceuere alcuna penitenza, perche per la ſola attritione nel riceuer il batteſimo totalmente li ſi rimettano quanto alla colpa, & alla pena tutti li peccati commeſſi auanti il batteſimo quantunque grauiffimi, & anueſſi alla reſtitutione, ſe bene non libera dal reſtituire. Scot. in 4. diſt.4. q.4. & 5. Aleſ. de Aleſ.4.p.q.18. mēb. 2.a.2. Tolet.lib.2.cap.2 i.n.5.

Scot.
Aleſ.
Tole.

8 Se per riceuere il frutto del

del battesimo sia sufficiente l'attritione naturale, vi sono due opinioni, Soto dist. 6. q. 1. ar. 7. & dist. 14. q. 2. a. 5. & altri vogliono che l'attritione naturale sia sufficiente per riceuere non solo il sacramento, & il carattere, ma anco la gratia, e remission de peccati con tutto ciò più probabile, e sicura, è che per riceuere il frutto del battesimo non basta l'attritione naturale, ma che vi sia necessaria l'attritione, la quale proceda in qualche modo dall'aiuto soprannaturale, ò timore delle pene, ò dalla bruttezza del peccato, e così si caua dal Concilio di Trento sess. 6. cap. 6. & sess. 14. c. 4. doue dice il Concilio che l'attritione, *Est donum Dei*. Se dunque l'attritione è dono di Dio, ne segue che proceda dall'aiuto soprannaturale, e consequentemente che non sia sufficiente l'attritione naturale. Maest. in 4. dist. 4. Valen. tom. 4. disp. 4. pun. 3. Filliuc. tratt. 2. c. 5. q. 7. n. 104. Medin. 1. 2. q. 109. a. 2.

9 Se l'adulto nel riceuere il Battesimo senza alcun peccato mortale, ma solo col peccato originale per riceuere il

frutto del Sacramento sia tenuto alla penitenza, ò all'atto dell'attritione. Si risponde, che se ben questo come vuole S. Tom. è impossibile, non essendo possibile che nell'adulto vi sia il peccato originale senza il peccato mortale, quale opinione al Bonac. de Bapt. disp. 2. q. 2. punt. 6. prop. 2. n. 27. non piace. E veramente non par che sia inconueniente che vno senza il Battesimo non possa viuere, talmente per via di legge naturale senza commetter alcū peccato mortale, &c. Ma dato caso che l'adulto senza alcun peccato mortale si accosta, e riceua il Battesimo questo non è necessario, che faccia alcuna dispositione di penitenza, ò d'attritione, perche essendo che la penitenza deue essere de' peccati commessi dallo stesso penitente; e mentre il penitente non hà commesso alcun peccato, adunque nel pigliar il Battesimo col solo peccato originale nè anche gli è necessaria alcuna penitenza, ò detestatione de' peccati; ma li basta il proposito di osseruar la legge di Dio, & il proposito di obedire alli suoi

com-

Tom.

Bon.

Soto.

Con.
Tren.

Maef.
Vale.
Filli.
Med.

Bon. Suar. Hér. S. To

comandamenti, con l'intentione di pigliar il Battesmo, e la fede. Bonacino de Bap. vt supra. Suarez disp. 28. sess. 1. Henriq. lib. 2. c. 24. n. 3. & cap. 26. nu. 1. San Tom. addit. q. 2. art. 2. & altri.

10 Ter effetti principalmente conferisce il Sacramento del Battesmo in quelli, che lo riceuano meritamente. Il primo è la gratia habituale; il secondo è la remissione della colpa, e della pena; il terzo il carattere, che il Battesmo imprime nell'anima di quello che lo riceue validamente.

Che il Sacramento del Battesmo come ogn'altro Sacramento cōferisca la gratia, l'habbiamo prouato più volte di sopra, & è verità, che si deue tener di fede, perche ogni volta che il Sacramento non troua obice, ò impedimento per la parte del recipiente, sempre produce il suo effetto, che è la gratia, e così consta nel Concilio Viennese in Clemen. vnica de Summa Trinit. e nel Concilio Tridentino, sess. 5. nel dec. de pen. originali. Pietro Ledesma de Sac. Bap. c. 9. concl. 3. Valq. 3. p. q. 69. a. 7. disp. 166.

Con. Vien. Trid. Ledes. Valq. Tole. Filli.

c. 2. Toletto lib. 2. c. 22. nu. 1. Filliu. tratt. 2. c. 5. q. 3. n. 98. & altri comunemente.

11 Vi è però questa differenza che se bene il Battesmo sempre produce la gratia, non dimeno nell'adulti non sempre la conferisce egualmente in vn medesimo grado, perche secondo la maggior, e minor dispositione che troua nel recipiente, così li conferisce maggior, e minor grado di gratia, mà ne figliuoli, che non hanno l'vso di ragione, come in loro non si dà maggior, ò minore dispositione, così ne anche si dà maggiore, e minore gratia, ma in tutti si cōferisce egualmente in vn medesimo grado, e così comunemente tengano li DD. Valenza tom. 4. disp. 4. q. 4. punt. 1. Sant'Anton. 3. p. tit. 14. c. 13. S. Tom. q. 69. ar. 8. Silu. v. Bap. 6. nu. 4. Suarez disp. 28. sess. 3. Soto in 4. dist. 6. q. 1. a. 6. Filliustrat. 2. c. 5. q. 8. n. 109. & altri.

Val. S. An. S. To. Suar. Soto. Filli.

Il secondo effetto che produce il Battesmo, è che non solo rimette il peccato originale, & attuale, mà anco rimette qual suo gliapena debbita al peccato, e così si deue

Y te

Conc.
Eior.

tener di fede, come fu dichiarato dal Concilio Fiorentino in decreto Armenorum, done il Concilio diffinisce, che à quelli, che si battezano non li si deue per li peccati passati in giongere alcuna penitentia. Adunque ne segue che il Battesimo scancela qualsiuoglia pena, perche altrimenti ne segueria che li si douesse imporre per li peccati passati qualche penitentia. Tolet. lib. 2. c. 21. Ledesma de Sac. Bap. cap. 9. Bar. ab Ang. §. 108. San Tom. 3. p. q. 69. a. 2. Filiarco 2. p. lib. 1. c. 9. & altri.

Tole.
Lede.
Barr.
S. To.
Fili.

Di maniera che ne segue, che quello che riceue il Battesimo sens'alcun obice, se si morisse in quel punto, che ha riceuto il Battesimo prima di commetter alcun peccato, nello stesso tempo ancora se n'andera in Paradiso. Silu. v. bap. 6. n. 1. Tabienna v. Bap. 8. n. 6. Bart. ab Ang. §. 159. Soto in 4. dist. 6. q. 1. a. 5. San Tom. 3. p. q. 69. a. 7.

Silu.
Tabi.
Bar.
Soto.
S. To.

13 Il terzo effetto, che produce il Battesimo, è che al recipiente gl'imprime il Carattere nell'anima, per il quale il Battesimo non si puo più

reiterare, qual è talmente indelebile, che quantunque vno che hauesse riceuto il Battesimo morisse, e poi resuscitasse permettendolo Dio; non si deue più battezzare, e così si deue tener di fede, come più volte habbiamo detto, e cōsta per il Concilio Fiorentino in instructione Armenorum, Tridentino sess. 7. e tengano comunemēte tutti li DD. Valen. tom. 4. disp. 4. q. 1. punt. 4. Graff. 2. p. lib. 1. c. 1. n. 10. Suarez disp. 22. sess. 2. & disp. 31. sett. 8. Filiucio tratt. 2. cap. 7. q. 1. nu. 151. & altri.

Gon.
Fior.

Trid.

Vale.
Graf.
Suar.
Filiu.

RAGIONAMENTO X.

Della Confirmatione secondo Sacramento della nostra Legge.
Punto Primo.

- 1 Che cosa sia Confirmatione.
- 2 Se la Confirmatione sia uero necessario per la salute,
- 3 Se la Confirmatione sia necessaria di precetto Ecclesiastico.
- 4 Se pecca mortalmente quello che

- che lascia di pigliar il Sacramento della Confirmatione.
- 5 Se pigliando l'ordine, ò la prima tonsura senza la Cresima si casca nella Scomunica.
 - 6 Quante cose siano necessarie per l'effetto del Sacramento della Confirmatione.
 - 7 Da chi si deve benedir il Cbrisma.
 - 8 Se il semplice Sacerdote possa dar la Confirmatione, e benedir il Cbrisma.
 - 9 Se il Pontefice possa dispensare che il semplice Sacerdote benedica il Cbrisma.
 - 10 Quando sù instituito il Sacramento della Confirmatione.
 - 11 Se pecca mortalmente il Vescouo seruendosi nella Confirmatione del Cbrisma vecchio.
 - 12 Se il Cbrisma deve farsi necessariamente con oglio di olio e balsamo.
 - 13 Se il Balsamo sia necessario de necessitate Sacramenti.
 - 14 Qual Balsamo sia necessario per il Sacramento della Confirmatione.
 - 15 Quanta quantità di Balsa-

mo sia necessaria.

- 16 Qual sia la materia propria del Sacramento della Confirmatione.
- 17 Con qual dito si deve fare la vntione.
- 18 Come soleuano confirmare gli Apostoli.
- 19 In qual luogo si deve ungere il Confirmando.
- 20 Se il Vescouo pecca mortalmente facendo l'vntione cò altro dito, che col pollice destro.

IL Sacramento della Confirmatione è vna certa vntione di Chrisma fatta dal Vescouo in fronte al battizzato in forma di Croce sotto certa forma prescritta di parole. *Confirmatio est quaedam vntio Cbrismatis in fronte ab Episcopo signo Crucis facta sub prescripta verborum forma.* Et è la Confirmatione il secondo Sacramento dopo il Battefmo, la quale se bene non è talmente necessaria, come il Battefmo, non dimeno dice il Concilio Aureliano can. 3. che il Battizzato non si puol tener Christiano, se non dopò che è stato dal Vescouo confirmato; il che si de-

Con:
Aurel

ne intendere, che il Christiano non si puol chiamar perfetto Christiano fin tanto che non ha presa la Confirmatione; Come ancor disse Papa Urbano *Omnes fideles post baptismum debent accipere Spiritum sanctum per impositionem manuum Episcopi, ut plene Christiani inueniantur.*

2. Mà nõ per questo è talmente necessaria, che l'huomo senza di questa non si possa saluare; perche noi vediamo che molti ancorche non siano cresimatis, come sono li figlioli, che muoiono col solo Battefmo senza questo Sacramento, e pure si saluano. *Sinite paruulos venire ad me, talium est enim Regnum Calorum.* Marco 10.

3. Ne meno si puol dire che la Confirmatione sia necessaria per precetto Ecclesiastico perche non si troua in alcun luoco, che la Chiesa ò alcun Pontefice l'habbia mai assolutamente comãdato, e però se alcuno lasciasse di cresimarsi per negligenza, ò trascuraggine, ò ignoranza non faria peccato, ancorche la lasciasse in tempo che deue professar la Fede di Chri-

sto auanti qualche Tiranno.

Ne meno è necessario questo Sacrameto ancorche dia forza, è vigore per professare, è diffender la Fede di Christo, perche come dicono li DD. non mancano al Christiano altri mezzi, e virtù, come sono l'oratione, la Confessione, e l'Eucaristia con le quali il Christiano, come vero soldato di Christo puole pigliar coraggio, e combattere intrepidamente per difesa della Legge Evangelica San Tom. q. 65. ar. 4. & q. 72. 1. 3. Valen. to. 4. disp. 5. q. 2. punt. 3. Nauarro cap. 22. nu. 9. Vittoria de Confirmatione concl. 47. Toler. lib. 2. cap. 24. n. 11. Suarez disp. 38. n. 1. Angles de Confirmatione q. vnica ar. 5. concl. 1. Pietro Ledesma sum. de Confirmat. c. 6. ver. Primera conclusion. Pitigiano d. 7. q. 2. art. 2. Viualdo de Conf. c. 5. nu. 6. & 7. Sairo de Sac. in gener. lib. 6. c. 4. q. 1. Filliu. tratt. 3. c. 2. q. 9 num. 47.

4. Mà se alcuno lasciasse di cresimarse per dispregio, ò vero il padre per dispregio, & incontento non facesse confirmarli suoi figliuoli, ò la gen-

S. To.
Vale.
Nau.
Vitt.
Tol.
Suar.
Angl.
Lede.
Pitig.
Viua.
Spir.
Filli.

Mar.
10.

gente di sua casa pecceria mortalmente,perche hauendo lui hauto occasione di poterla riceuere commodamente,ò farla riceuere à suoi figliuoli,& ad altri di sua casa, e non hauèdo voluto pigliarla,ò farla pigliare, massime se lui non fa di poter hauere comodità di poterla pigliare vn'altra volta; perche così si puol dire, come vogliono li DD. che questo per disprezzo,ò incontento non ha voluto pigliarla,ò farla pigliare, e benchè creda che la Confirmatione sia Sacramento, e cõferisca la gratia, ad ogni modo pecca mortalmente. San. Tom. 2.2. q. 186. a. 5. Tolet. lib. 2. c. 22. n. 11.

Tom. Tolet.

5 Peccaria ancora quello che si ordinasse auanti esser cresimato,perche il Concilio di Trento sess. 23. c. 4. comanda che nessuno sia ammesso alla prima tonsura senza esserfi cresimato; e se bene non casca nella scomunica, come fu di opinione il Nauarr. man. c. 22. n. 9. non trouandosi questa pena, nondimeno valeria l'ordinatione.

Conc. T. II.

Nau.

Anzi dice Soto, che quello che riceuesse, & amministra-

Soto,

se gli ordini; & altri Sacramenti senza hauer presa la Cresima nõ peccaria più che venialmente, perche solo il carattere battesmale è necessario per riceuere, & amministrar gli altri ordini, e non il carattere della Confirmatione. Soto in 4. dist. 24. q. 1. a. 4.

Soto.

6 Trè cose si ricercano necessariamente per l'effetto di questo Sacramento la materia, la forma, & il Ministro. In quanto alla prima, che è la materia. E di due sorte, materia remota, e materia prossima. la materia remota, che è il Chrisma è vn certo liquore composto d'oglio di oliua, e di balsamo, quale deue esser benedetto dal Vescouo; e non basta che il Vescouo sia eletto, ma bisogna che anche sia consacrato, perche altrimenti, come si caua dal Concilio Braccarense, dal Concilio Fiorentino, & vltimamente dal Concilio di Trento sess. 7. c. 2. quel liquore non faria materia atta per il Sacramento della Confirmatione. Tolet. lib. 2. c. 24. n. 2. Nauar. c. 22. n. 8. Nugn. 3. p. q. 72. a. 3. Bellarm. de Confirmatione c. 8. Pitig. dist. 7. q. 1. a. 3.

Conc. Brac. Fior. Tren. Tolet. Nau. Nug. Bell. Pitig.

Suar.

Suar. disp. 33. sect. 1. & 2. Filiuc. 2. p. lib. 1. c. 11. Bart. ab Ang. dial. 3. §. 4. Siluest. Confirmat. nu. 2. Angel. Confirmat. nu. 5. Soto in 4. dist. 7. q. 1. a. 2. Filiuc. tratt. 3. c. 2. q. 4. Vittor. de Confirm. concl. 40. Viuald. de Confirm. t. 2. n. 1. S. Antonin. 3. p. tit. 14. n. 2. Hò detto che il Chrisma, acciò sia materia sufficiente per la Confirmatione deue esser benedetto dal Vescouo consacrato; perche come si caua dal Concilio Tolerano 8. cap. 7. Cartaginese, e Fiorentino è stato prohibito de iure diuino, che tal benedictione non possa farla il semplice Sacerdote. San Tom. q. 72. a. 4. Suar. disp. 33. sect. 2. Viuald. Valenz. Pitig. Vittor. Bart. ab Ang. & altri citati di sopra.

8 Il Gaetano, Soto, e Vittor. §. 43. citati dal Suar. disp. 33. sect. 2. & altri da Bart. ab Ang. dial. 3. §. 12. sono stati di parere, che si come il Sommo Pontefice puole dispensare, che il semplice Sacerdote possa conferire il Sacramento della Confirmatione, così ancora possa dispensare, che il semplice Sacerdote possa be-

nedir il Chrisma; e la ragione che allegano è, perche essendo maggior cosa il poter conferire il Sacramento della Confirmatione, che poter benedir il Chrisma; & essendo che de iure diuino solamente il Vescouo puol cōferir questo Sacramento, e non il semplice Sacerdote. E con tutto ciò il Sommo Pontefice puol dispensare, che anche il semplice Sacerdote possa conferirlo; adunque molto maggiormente potrà anco dispensare, che possa far il Chrisma. Di maniera, che se il Pontefice puol dispensare, e commettere al semplice Sacerdote di conferir il Sacramento stesso, e perche non potrà anco dispensare che possa preparare la materia per detto Sacramento,

Aggiungete che il Sommo Pontefice puol commettere al semplice Sacerdote, che possa benedir li Calici, gli Altari, & altri sacramentali, e perche non anco il Chrisma?

Mi marauiglio bene d'alcuni che attribuiscono questa opinione à Scoto nel 4. dist. 7. q. 1. la quale opinione se bene per le ragioni addotte puol

Scot.

puol'esser probabile, nondimeno non puol'cauarsi dalla dottrina di Scoto, che questa sia sua opinione, perche Scot. in quel luogo ragiona dell'amministrare il Sacramento della Confirmatione, e non del consacrare, ò benedir il Chrisma, e mentre dice che la materia remota di questo Sacramento sia il Chrisma. Soggiunge *Materia autem remota est Chrisma compositum ex oleo oliua, & balsamo, & sãdificatum specialiter ab Episcopo vel ab alio, cui talis sanctificatio poterit committi*; dalle quali parole, ò da altre, che ne soggiunga Scoto non si puole cauare che lui sia stato di opinione, che si possa commettere al semplice Sacerdote di poter cõsacrare il Chrisma.

Con.
Tole.

9 E perche nel Concilio Toletano 8. c.7. si vede che trè cose specialmente sono state concesse al Vescouo per diuina volontà, le quali sono state proibite, che si possono esercitare da semplice Sacerdote, cioè di consacrare le Chiese, di benedir il Chrisma, e di conferire gli ordini sacri, le quali cose da nessun

altro, che dalli soli Vescouo, si possono esercitare. Adunque ne segue, che quãtunque il Sommo Pontefice possa dispensare, che il semplice Sacerdote possa conferire la Confirmatione non per questo puol' dispesare, che il semplice Sacerdote benedica il Chrisma.

E dal Concilio di Fiorenza trattando del Ministro del Sacramento della Confirmatione si caua, che se bene alle volte il Sommo Pontefice hà dispensato, che questo Sacramento l'amministra il semplice Sacerdote l'hà concesso cõ questa conditione, che si serua del Chrisma consacrato dal Vescouo; sì che si vede che se il Sommo Pontefice, hà dispensato che il semplice Sacerdote possa conferir il Sacramento della Confirmatione con la concessione hà voluto dar ad intendere, che mai si è dispensato, nè si puol' dispensare, che si faccia la Cresima con altro liquore, che col Chrisma consacrato dal Vescouo. Et il Conc. Vornabicens. c.2. ordina, che nessuno se non è Vescouo ardisca di consacrare, ò benedir il Chrisma.

Conf.
Fior.

Con.
Vor.

Chrif.

Chrisma. Chrisma cōficere natus prater Episcopum presumat, nam illi soli hac dignitas concessa est.

È Gregorio XIII. che concessè à semplici Sacerdoti, che nell'Indie potessero conferire la Confirmatione, li diede questa facoltà con condizione, che adoprassero il Chrisma consacrato dal Vescouo. Si che si vede chiaramente che se bene è stato concesso, che il semplice Sacerdote amministra il Sacramento della Confirmatione, non gli è stato concesso che possa benedir il Chrisma, e se bene è maggior cosa di conferir il Sacramento, che benedir il Chrisma, con tutto ciò maggior cosa faria conceder l'vn, e l'altro assieme; che concederne vn solo; onde si puol dire, che se il Pontefice hà concesso al Sacerdote di poter amministrar la Confirmatione l'hà fatto, perche spesso volte puole accadere, che non si possono mandar Vescoui per questo effetto, ma facilmente puol esser che il Sacerdote, al qual si dà questa autorità che habbia il Chrisma consacrato dal Vescouo,

e di quello, e non d'altro si serua nel Sacramento della Confirmatione. Coninch. a. 3. n. 46. Filliuc. tratt. 3. c. 2. n. 13.

È se il Pontefice concede à semplici Sacerdoti di poter consacrare Calici, & altri sacramentali, non per questo deue conceder di consacrare il Chrisma; perche li Calici, & altre cose simili sono instrumenti con li quali si amministra il Sacrameto, ma il Chrisma non è instrumento, ma è materia necessaria senza la quale non si puol fare la Confirmatione.

10 Il Chrisma deue esser nuouo consacrato lo stesso anno nel giorno della Cena, nel qual giorno quanto alla materia, & alla forma fù instituito da Christo, percioche in questo giorno fù da Christo consacrato il Chrisma, come n'habbiamo traditione nella 2. Epistola di Papa Fabiano, & in alcuni Concilij riferiti dal Bellar. c. 8. E però in questo giorno ad imitatione di Christo da Vescoui si consacra il Chrisma. Suarez disp. 31. sett. 2. Bart. ab Ang. dial. 3. §. 24. Filliue. tratt. 3. c. 1. q. 2. e comunemente altri.

Coni.
Filli.

Bell.

Suarz.
Bart.
Filli.

11 Et

11 Et il Chrisma vecchio si abrugia, perche se il Vescono si seruisse del Chrisma dell'anno passato mentre non fusse per necessit  peccaria mortalmente contro il precetto canonico. c. si quis de alio, de consec. d. 4. Tolet. lib. 2. c. 24. nu. 2. Fu compita poi vltimamente l'institutione di questo Sacramento, quando Christo dopo la sua Resurrectione diede potest  alla suoi Discepoli dell'ordine sacerdotale, & Episcopale, e conseguentemente agli Vesconi, che sono successori dell'Apostoli. Che li disse, *Sicut misit me viuens pater, & ego mitto vos.* San Gio. 20. dandoli assoluta potest  di c ferir questo Sacramento. Di maniera che l'institutione della Confirmatione possiam dire, che fusse cominciata nel giorno dell'ultima Cena, essendo stata da Christo in questo giorno instituita la materia, e la forma, e fu compita quando dopo la sua Resurrectione li diede piena potest  dell'ordine sacerdotale, & Episcopale dicendoli, *Sicut misit me viuens pater, & ego mitto vos.* Coninc. q. 7. 2. 1. nu. 23. Filliu. tratt. 3.

c. 1. q. 2. num. 6. & altri contro Henriq. lib. 3. c. 1. n. 5.

12 Si deue auertire, che   gran controuerfia tr  Dottori se per man di questo Sacramento basta che nel Chrisma vi sia il solo oglio di oliue consacrato, senza che vi sia infuso il balsamo. Conuengan ben tutti li Dottori, che per il precetto canonico   necessario non solo l'oglio; ma anco il balsamo, & il Vescono che si seruisse nella Confirmatione del Chrisma, che non fusse composto anco col balsamo, peccaria mortalmente.

13 Ma se il balsamo sia necessario de necessitate Sacramenti in questo caso sono diuersi li pareri de' Dottori.

Il Gaetano 3. p. de Confirmatione q. 72. 2. 2. dice che il balsamo non   necessario, e lo stesso tiene Soto in 4. a. 2. Valenz. tom. 4. disp. 5. q. 1. pun. 2. Zanard. dirett. Teol. p. 1. de Sac. Confirmat. c. 2. Filiar. 2. p. lib. 1. c. 11. Fernand. in exam. Theol. mor. p. 3. c. 3. S. 2. Barbof in collect. tom. 1. lib. 1. tit. 16. c. 1. n. 2. Camerot. de Confirmat. c. 2. dub. 2. & il Nauar. man. c. 22. n. 8.

Z

Que-

Questa opinione viene appoggiata al c. *Pastoralis de Sacramentis non iterandis*. Doue si legge, che vn certo Vescouo diede la Confirmatione col solo oglio senza balsamo, e fatto ricorso al Papa Innocenzo III. il Papa ordinò che non si douesse innouare alcuna cosa, ma che cautamente supplisse quel che incautamente si era tralasciato; adunque mentre il Papa ordinò che non si douesse di nuouo confirmare quello che fù dal Papa confermato, venne à esser Confirmatione, e per conseguenza il solo oglio basta per la materia atta del Sacramento della Confirmatione.

Questa sentenza quantunque sia probabile, nondimeno più sicura opinione è, che per materia di questo Sacramento vi sia anco necessario il balsamo. Pirig. in 4. tom. 1. dist. 7. q. 1. 2. 3. Nugn. 3. p. q. 72. a. 3. Villalob. in sum. tom. 1. t. 6. diff. 2. n. 2. Ledes. in sum. to. 1. de Confirm. c. 2. concl. 7. & altri. E la ragione è questa, perche il Concilio Fiorétino afferma, che la materia di questo Sacramento della Cõ-

firmatione sia il Chrisma cõposto d'oglio d'oliua, e balsamo, come anco lo stesso si caua dal Concilio di Tréto sess. 7. can. 2.

Onde Gregorio sopra la Cant. Cantic. cap. 1. trattando del Chrisma necessario per questo Sacramento, dice, che l'oglio significa la nettezza della buona coscienza, & il balsamo l'odore della buona fama; e lo stesso par che ne accenna il Concilio Fiorentino in queste parole, *Secundum Sacramentum est Confirmatio, cuius materia est Chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, & balsamo, quod odorem significat bonae fame per Episcopum benedictio*.

S. Cipriano soggiunge che il Chrisma sacro essendo composto d'oglio, e di balsamo esprime la vnità, e dignità della gloria de' Rè, e de' Sacerdoti.

Anzi che il Concilio di Fiorenza sotto Eugenio IV. ponendo che la materia sia necessaria per il Sacramento al Sacramento della Confirmatione assegna il Chrisma composto d'oglio d'oliua, e

Con.
Trid.

GREG.

Con.
Fior.

Cip.

Can.
Fior.

di

Pirig.
Nugn.
Villalob.
Ledes.Con.
Fior.

di balsamo. Adunque il balsamo è necessario anco de necessitate Sacramenti. E per corroboratione di questa opinione si puol dire, che quando Papa Innocenzo Terzo ordinò, che non si douesse innouare quello, che si era fatto nella Confirmatione dal Vescouo col solo oglio, volse sotto silenzio che non si rinouasse, per schiuar qualsiuoglia dubitatione; non per questo dichiarò che la Confirmatione si potesse fare col solo oglio, ma la passò tacitamente dicendo, *Caute supplendum quod incaute fuerat omissum*; perche la Confirmatione nõ è Sacramento talmente necessario alla salute del Cristiano, che chi non è cresimato non si possa saluare, e però in quel caso possiam dire, che non fu Sacramento perfetto, ma ponendouisi poi con l'oglio il balsamo il Sacramento si fa perfetto, che prima era imperfetto.

14 Non importa, che il balsamo sia dell'Indie, ò d'altra parte, pur che sia balsamo; perche si come per il Sacramento del sangue di Christo non importa che il vino sia

rosso, ò sia bianco; pur che sia vero puol esser materia sufficiente per il Sacramento dell'Eucaristia; così pur che sia balsamo puol esser materia per il Sacramento della Confirmatione. Onde la dichiarazione di Paolo III. e la concessione di Pio IV. intorno al balsamo, che si riferisce dalli Autori, non fù che li detti Pontefici dispensassero nella materia di questo Sacramento; ma dichiarorno che il balsamo era materia sufficiente, e diedero facoltà che si potesse adoprare qualsiuoglia balsamo, perche prima era in vso solo il balsamo della Siria. Suar. disp. 33. seff. 1.

Suar

15 Nè meno importa che il balsamo sia in poca quantità, pur che sia balsamo mescolato con l'oglio d'oliue, e sia benedetto dal Vescouo; perche quantunque il balsamo sia in poca quantità solo basta, che tale vnguento sia composto d'oglio d'oliue, e balsamo; e che il balsamo possa comunicare all'oglio le sue qualità, e particolarmente l'odore, quantunque il balsamo formalmente non si ritroua in tutte le parte del

Z 2 Chris

Coni. Chrisma. Coninch. a. 3. n. 39.
Bart. Bart. ab Ang. dial. 3. §. 25.
Suar. Suar. & altri.

16 Si ricerca aneora in questo Sacramento della Cōfirmatione la materia propinqua, che è l'vntione fatta con detto liquore in fronte sotto figura di Croce. S. Tom. 3. p. q. 72. a. 9. Bellarm. Tol. Valenz. Coninch. Riginald. Ledesma, & altri citati di sopra.

Tom.
Bell.
Tol.
Vale.
Coni.
Rigi.
Lede.
Suar.

17 E si deue fare di necessità con il dito, e non con penello, ò altro instrumento. Onde dice il Suarez, che non solo è probabile, che questa vntione si deue fare col dito del Vescouo, ma essendo cosa graue non vi è dubbio, che immediatamente l'vntione di essenza si deue fare col dito della mano del Vescouo; perche l'impositione della mano è in qualche modo di essenza di questo Sacramento.

Che si faccia con la mano destra, ò sinistra, ò col pollice, ò indice, ò altro dito non è di essenza; ma per precetto della Chiesa si deue fare col pollice destro come più atto, e più decente, non per questo si puol cauare, che sia di essen-

za farlo col pollice destro, ò sinistro. Suar. disp. 33. sett. 3. Emanuel Sà Confir. n. 9. Bart. ab Ang. dial. 3. §. 25. Coninch a. 3. nu. 14. Pitig. d. 7. q. 1. a. 6. Angl. de Confir. a. 3. concl. 2. Vittor. de Confir. concl. 50. Filliuc. tratt. 3. c. 1. q. 7. Rigin. Nuga. Ledesm. vt supra.

Suar.
E. S.
Bart.
Coni.
Pitig.
Angl.
Vitt.
Filli.
Rigi.
Nug.
Lede.

18 Se bene gli Apostoli soleuano confirmare solo cō metter la mano sopra li confirmandi, e teneua la Confirmatione; questo era per diuina dispensatione nella primitiua Chiesa, ma hora vi è necessaria l'vntione, quale mancando, saria inualido il Sacramento. E si deue fare nello stesso tempo, che si proferisce la forma, nel modo che habbiamo detto nel Sacramento del Battesimo, perche se si facesse prima, ò dopò con notabil trattenimento il Sacramento saria inualido.

19 Basta ogni poca quantità d'oglio, quanta che possa con il dito vngere in fronte. Bonacin. de Confirm. disp. 3. Bon. q. vnica punt. 3. n. 6.

Si deue fare necessariamēte in fronte, per mostrare l'effetto di questo Sacramento, che è di conferir gratia per

con-

confessar auditamente il nome di Christo. Onde essendo la frôte sedia della vergogna, mentre il Christiano porta il segno di Croce in fronte, viene à farsi ardito, e coraggioso per confessar il nome di Christo senza vergogna. Henriq. c. 2. n. 3. Riginal. n. 14. Angles concl. 3. Bellar. Prop. 4. Graff. num. 11. Camerot. c. 7. dub. 1. Bart. ab Ang. dial. 3. S. 26. & 28.

Hér.
Rigi.
Ang.
Bell.
Graff.
Bart.

20 Se il Vescouo facendo il segno di Croce in fronte al cresimando, pecca mortalmente facendolo col l'indice, ò altro dito, che col pollice destro, vi è dubbio fra Dottori. Zambran. de cas. occurr. temp. mort. c. 2. dub. 1. n. 1. dice, che essendo di precetto nel Pontificale, che l'vntione si debba fare con il pollice destro, mentre il Vescouo la fa con altro dito, viene à trasgredire il precetto Ecclesiastico, e per conseguenza pecca mortalmente. Nondimeno perche non consta che questa variatione di mano, ò di dita sia materia graue, ò leggiera, par che poco importa che si faccia col pollice, ò col l'indice, ò con la destra, ò con la

zab.

sinistra mano, e però par che non sia peccato graue. Nugn. ^{Nug.} ^{Dian.} 3. p. tom. 1. q. 62. a. 4. diff. 3. concl. 4. Dian. de Sac. Confir. resolut. 22.

Della forma, e del Ministro del Sacramento della Confirmatione.
Punto II.

- 1 Qual sia la forma del Sacramento della Confirmatione.
- 2 Se sia necessaria l'inuocatione della santissima Trinità.
- 3 Quali parole della forma siano di essenza.
- 4 Qual sia il Ministro del Sacramento della Confirmatione.
- 5 Se il Papa puol dispensare che il semplice Sacerdote possa amministrare la Confirmatione.
- 6 Se il Papa possa dispensare, che il semplice Sacerdote possa benedir il Chrisma.
- 7 Se il Vescouo possa conferire la Cresima quando fusse heretico, ò scomunicato, ò degradato.
- 8 Se l'Abbate possa amministrar il Sacramento della Confirmatione.

9 Se

- 9 Se il Vescouo possa dar licenza al semplice Sacerdote di amministrar questo Sacramento.
- 10 Se il Vescouo nominato, & eletto possa conferir il Sacramento della Confirmatione.
- 11 Se il Vescouo senza licenza del diocesano possa amministrar questo Sacramento extra diocese.
- 12 Se il Vescouo possa amministrarla à suoi sudditi fuora della sua diocese.
- 13 Se il Vescouo possa cantar la Messa solenne, e benedir solennemente fuora della Diocese.
- 14 In che tempo si deue far la Cresima.
- 15 In qual età si deue pigliare questo Sacramento.
- 16 Perche il Vescouo dà una guanciata al confirmato.
- 17 Se il confirmando deue esser digiuno, e se li deue confessare.
- 18 Quali effetti apporta la Confirmatione.
- 19 Chi possa esser patrino in questo Sacramento.
- 20 Con qual pena si deue punire quello che reiterasse il Sacramento della Confirmatione.

LA forma nel Sacramento della Confirmatione si caua dal Concilio Fiorentino in instruct. Armenorum quale consiste in queste parole, *Consigno te signo Crucis, & confirmo te Chrismate salutis in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.* Quali di queste parole siano essenziali per l'effetto del Sacramento della Confirmatione, si deuono considerare nello stesso modo che habbiamo considerato le parole della forma del Sacramento del Battefimo; perche essendo che il Sacramento della Confirmatione si dice, che sia vn cōpimento del Battefimo, si come l'inuocatione della santissima Trinità è necessaria nel Battefimo. Così essendo la Confirmatione ordinata per perfetter la fede riceuuta nel Battefimo, e quella coraggiosamente professare, è necessaria ancora per questo Sacramento l'inuocatione della santissima Trinità. San. Tom. 3. p. q. 72. a. 7. Bart. ab Ang. dial. 3. §. 17. Filliuc. trat. 3. c. 1. q. 11. n. 22. Henriq. c. 2. nu. 4. Pietro Ledesm. de Sacram. Confir. c. 3. terza cōclusion. Rigi-

Con.
Fior.Tom.
Bart.
Filli.
Hér.
Lede.

Rigi. Riginald. Pefant. Suar. Eman.
Pefa. Sà, Coninch. & altri.
E. Sà.

2 Negli altri Sacramenti, che non sono ordinati per professar la fede, mentre si riceuono non è necessaria l'inuocatione delle Persone della santissima Trinità, ma in questo che si professa la fede è necessaria, e lasciandola faria inualido il Sacramento.

3 E necessario ancora, che non si variano, ò mutano le parole sostantiali, perche se alcuna parola sostantiale si lasciasse, il Sacramento non faria valido. la parola *Te*, la parola *Signo*, e la parola *Confir-
mo*, sono parole talmente necessarie che lasciandone vna, ò più si faria mutatione sostantiale, per il che si renderia il Sacramento inualido. Suar. disp. 33. sett. 5. Filliu. tratt. 3. c. 1. q. 10.

Suar.
Filli.

Valido faria il Sacramento se si dicesse *Confirmetur seruus Christi*; ma dicendo *Confirmet te Deus* faria dubbio se vi fusse mutatione sostantiale, e consequentemente se valesse il Sacramento.

E necessario ancora, che proferendo la parola *Signo* si esplica l'altra parola *Crucis*, e

dicendo *Confirmo* si esplica l'altra parola *Chrismate salutis*. E perche è necessario di esprimere la persona, però il pronome *Te* non si puol lasciare che faria inualido il Sacramento.

E necessario ancora il formar il segno di Croce in fronte con il *Chrisma*, perche lasciandolo si verriano à falsificare le parole della forma, e consequentemente il Sacramento si renderia inualido. Coninch. de Sacr. q. 72. a. 4. n. 65. Filliu. tom. 1. tratt. 3. c. 1. n. 20.

Coni.
Filli.

4 Il Ministro di questo Sacramento è solo il Vescouo diocesano consacrato, come habbiamo nel Concilio di Trento sess. 7. c. 3. de Confir, & nel c. Presbyteris de consecr. dist. 4. O altro con sua dispositione pur che sia Vescouo consacrato; perche come nella primitiua Chiesa solo alli Apostoli era lecito di dare il Sacramento della Confirmatione; hora solo li Vescoui sono successori degli Apostoli, e però solo li Vescoui possono cresimare; e se bene nella primitiua Chiesa era concesso, che toccasse-

Con.
Tren.

ro il Chrisma anco li Sacerdoti, & à loro era anco concesso il poter amministrar la Confirmatione, questo era perche nella primitiua Chiesa non era tanta differenza trà Vescoui, e Sacerdoti, come nota S. Geronimo, *Olim idem presbyter, qui & Episcopus*, ma hora solo li Vescout hanno questa facultà, e solo li Vescoui possono consacrare il Chrisma, come fù ordinato nel Concilio Toletano nel 403. sotto Anastasio Papa.

5 Puol ben dispensar il Papa, che la Confirmatione si possa conferire da qualsiuoglia Sacerdote. *Tanquam minister extraordinarius à Deo institutus* . c. peruenit dist. 95. Bellarm. de Confir. c. 12. Nauarr. c. 22. nu. 8. Tolet. lib. 2. c. 24. num. 5. P. Ledesin. sum. de Sac. Confir. c. 9. Pitig. d. 7. q. 1. a. 5. & 10. Vasq. 3. p. q. 72. 2. 3. disp. 219. c. 1. nu. 3. S Tom. q. 72. 2. 11. Filiar. 2. p. lib. 1. c. 11. Vittor. de Confirm. concl. 49. Valenz. Riginald. Coninch. Nugn. Pefant. Graff. & altri. Ma non puol dispensare il Papa, che questo Sacramento si amministra da chi non è Sacerdote. Tolet. lib. 2. c. 24. n. 5.

6 E se bene si potrebbe dire, che si come il Sacerdote con dispensa del Sommo Pontefice puole amministrar il Sacramento della Confirmatione, così maggiormente potrebbe benedir il Chrisma, che è cosa minore *Si de quo magis, ergo de quo minus* .

Si risponde, che nelle cose; che dependano dall'institutioni di Christo non vale argomentar dal maggior al minore. Perche si come non vale à dire. Il semplice Sacerdote puole per autorità ordinaria consacrare il corpo, e sangue di Christo. Adunque puole ancora conferir gli ordini, e consacrare il Chrisma, che è cosa minore. Perche se Christo hà dato autorità al Sommo Pontefice di poter commettere al semplice Sacerdote, che possa confirmare, questo fù per necessitá della moltitudine de' Fedeli, non potendosi li Vescoui trouar per tutto; onde acciò piú facilmente li Fedeli potessero esser partecipi di questo beneficio, hà dato autorità al Sommo Pontefice, che anco possa commettere questa facultà à semplici Sacerdoti. Coninch.

Coni:

2.3.

Geri

Con.
Tolet.Bell.
Nau.
Tole.
Lede.
Pitig.
Vasq.
Tom.
Filli.
Vittor.
Vale.
Rigi.
Coni.
Nugn.
Pefant.
Graff.
Tolet.

Filli. 2.3.n.46. **Filliu.** tratt. 3.c.2.q. 9.n.13.

7 Il Vescouo ancorche fusse scomunicato, heretico, ò degradato puole validamēte amministrar la Confirmatione, perche hauendo il Vescouo riceuuto il carattere Episcopale, nel quale è fondata la facoltà di poter amministrar questo Sacramēto, effendo il carattere indelebile, non lo perde per scomunica, ò heresia, ò degradazione. E si come puole validamente conferir gli ordini, così validamēte ancora puole cresimare. **Suar.** disp. 36. sett. 3. **Coninch.** 720. 2. 11. **Emanuel Sà.** v. **Confir.** circa finem, **Filliu.** tratt. 3. c. 2. q. 3. nu. 29. **Pitig.** **Henriq.** **Nuga.** & altri.

Suar.
Coni.
E. Sà.
Filliu.
Pitig.
Hér.
Nug.

8 Se l'Abbate non è Vescouo, benche sia mitrato, e possa amministrar li pontificali à lui conuenienti, non puol conferire il Sacramento della Confirmatione.

9 Il Vescouo ancorche sia confermato, e consacrato non puol commettere al semplice Sacerdote, che amministra questo Sacramento. **Viuald.** de **Confir.** c. 4. n. 5. **Valen.** **Bel-**

Viua.
Vale.
Bell.

larm. **Coninch.** **Filliu.** tratt. 3. n. 28. **Coni.** **Filli.**

10 Il Vescouo che non è consacrato, quantunque sia nominato, & eletto Vescouo, perche ancora non hà riceuuto il carattere Episcopale non puole amministrar la Confirmatione, ma se è confermato, perche haue riceuuto il carattere dell'ordine Episcopale, nel qual'è fondata la potestà puole validamente confirmare. **Suar.** **Valenz.** **Coninch.** **Bellarm.** & altri citati di sopra.

Suar.
Val.
Coni.
Bell.

11 Senza licenza questo Sacramento non solo non si puole amministrare dal Sacerdote, ma nè anche da qual si voglia Vescouo, ancorche sia consacrato quando non è diocesano, & amministrandolo senza licenza del diocesano, valeria il Sacramento, ma il Vescouo restaria sospeso.

Anzi che nè anco gli Arcivescoui mentre sono in visita possono conferire la Cresima à lor sudditi senza licenza del Diocesano ord nario, perche questa è attione solo appartenente alla giurisdittione ordinaria cap. interdicimus q. 1. **Tolet.** lib. 2. c. 24. nu. 2. **Eman.** **Sà.**

Tole.
E. 24.

A 2

Sà

Hen. Sà v. Confir. nu. 2. Henriq. lib. 3. c. 6. n. 6.

12. Nè meno puol' il Vescouo in aliena diocese confirmar li suoi sudditi, ò altri, ò esercitar gli atti pontificali senza licenza del proprio Vescouo diocesano, come fù dichiarato da Cardinali sopra il Concilio di Trento sess. 6. c. 5. de reform. doue si proibisce espressamente sotto pena della sospensione ipso facto incurrenda, *Ne nullus Episcopus in aliterius diocesi pontificalia exerceat absq; ordinarij loci expressa licentia, & in personas alteri ordinario subiectas.*

Conc
Trid.

Camerot. de Cõfir. c. 7. dub. 3. Riginald. n. 21. Suar. disp. 38. & altri da lui citati.

Cam.
Rigi.
Suar.

13. Non puole il Vescouo fuora della sua diocese, e senza licenza del Vescouo diocesano dar la beneditione solenne, e cantar la Messa pontificale, perche pare che queste cose si contengano sotto il nome di pontificale, de' quali si parla nel concilio in Bonac. de Confirm. disp. 3. q. vnica punt. 2. n. 12.

Bon.

14. Si puol conferir questo Sacramento d'ogni tempo, etiam che vi sia l'interdetto,

& in ogni luogo honesto, ma il più conueniente faria la Chiesa come vogliono Henriq. e Coninch. Ma Nugn. è di opinione che il Vescouo dando questo Sacramento fuora della Chiesa che pecca mortalmente, perche dice *Sicut est peccatum mortale solemniter baptizare extra Ecclesiam, cum fiat contra vniuersalem Ecclesie consuetudinem in re graui. ita confirmare extra Ecclesiam.*

Hen.
Coni.
Nugn.

Nugn. q. 72. a. 2. Nondimeno mentre si offerua la consuetudine, dalla quale non si deue partire senza giusta causa, e benche si conferisca questo Sacramento extra Ecclesiam, il Vescouo non pecca, come nota Emaniel Sà v. Confirm. nu. 1. Onde quantunque per l'ordinario, e comunemente questo Sacramento si amministra in Chiesa, nondimeno questa consuetudine è stata riceuuta non con tanto rigore, che amministrandola altroue in luogo decente il Vescouo pecca mortalmente. Bonacin. de Confirm. disp. 3. q. vnica punt. 2.

Nugn.

E. Sà.

Bon.

15. Si deue dare questo Sacramento tanto a' huomini, come a' done di qualsiuoglia

età

età, pur che sia battezzato, che altrimenti non valeria la Confirmatione. Meglio faria che il confirmando hauesse almeno l'vso di ragione, e non fusse minore di sette anni, acciò si potesse ricordare, hauer riceuuto questo Sacramento, e non pretendesse pigliarlo vn'altra volta, perche essendo questo Sacramento, che imprime il carattere, non si puole reiterare.

16 E però nella Confirmatione il Vescouo li dà vna guanciata, non solo accioche se ne ricorda, ma anco acciò si faccia esperienza della sua fortezza, perche mentre si costituisce soldato di Christo, deue vincere qualsiuoglia tétatione de' nemici di Christo, mondo, carne, e demonio, & è necessario che anche partisca trauagli per amor di Christo, e per questo si vnge in frôte col segno della Croce, accioche il Christiano nõ si debba vergognare della Croce di Christo, ma quando fusse bisogno esser prôto confessarla per tutto il mondo. *Ideo in fronte, dice il Concilio di Fiorenza, ubi verecundia sedes est, confirmandus inungitur,*

Con.
Fior.

ne Christi nomen confiteri erubescat, & precipue crucem eius, qua Iudais scandalum, Genti- bus autem salutaria secundum Apostolum, propter quod Crucis signo signatur.

17 Alcuni hanno detto, che meglio faria che li figliuoli fussero cresimati nell'infantia, nondimeno perche è meglio riceuerlo col l'vso di ragione, si è messo per vso di darlo in tempo che vi sia la ragione. Tolet. lib. 2. c. 24. Emanuel Sà, Riginald. Nugn. Graff. Hériq. Coninch. Pitig. Camerot. Vittor. & altri.

18 Deue quello che si Cresima esser digiuno, & hauendo peccato mortale prima si deue confessare, se bene queste non sono di necessità, ma solo di decenza, e consiglio, ma lo douerebbono offeruare almeno quelli, che hanno dodici, ò più anni, à quali se hanno peccato mortale li basta, e gli è necessaria la contritione mentre non si preparano con la Confessione. Così anco il Vescouo, che la conferisce non importa che sia digiuno, e deue esser in gratia altrimenti peccaria mortalmente mentre fusse in

Tolet.
E. Sà.
Rigi.
Nugn.
Graff.
Hen.
Coni.
Pitig.
Cam.
Vitt.

A a 2 pec.

Hen.
Silu.
Rigi.
Bart.
S. Am
Tabi.
Graf.
Angl.
Tole.
E. Sa.
Cam.

peccato mortale, e non ha-
ueffe almeno contritione,
Henriquez lib. 2. cap. 5. nu. 6.
Syluestro v. Confir. q. 4. Rigi-
nald. nu. 17. Bart. ab Ang. dia-
logo 3. §. 35. Sant' Anton. 3. p.
to. 14. cap. 14. Tabienna ver.
Conf. n. 10. Graffio 2. p. lib. 1.
cap. 5. nu. 12. Angelo v. Conf.
nu. 6. Toletto lib. 2. cap. 24. n. 9
Emanuel Sà v. Conf. n. 1. Ca-
merora de Confirmat. cap. 6.
dub. 1.

19 Trè effetti apporta
principalmente il Sacramē-
to della Confirmatione, pri-
ma conferisce il carattere,
col qual il cōfirmato si ascri-
ue alla militia come vero sol-
dato di Christo per resistere
alle tentationi de nemici, e
però si vnge in fronte, per
denotare, che non deue ver-
gognarsi di portar la Croce
di Christo, & essendo bisogno
prontamente confessarla per
tutto il mondo. Si lega con
vna fascietta il fronte, & il
Vescouo li dà vna guanciata,
acciò si ricorda hauer preso
questo Sacramento, che per
non essere reiterabile non
ardisca volersi di nuouo cre-
simare; come anco per pro-
uare la sua fortezza se sarà

pronto di sopportar l'ingiur-
rie, e patir traugli per amor
di Christo. Toletto, vt supra.

Tole.

Secondariamente questo
Sacramento conferisce al
Confirmato la gratia, la qua-
le li vien data per corroboratione
della prima gratia ri-
ceuuta nel Sacramento del
Battesmo. Toletto.

Tole

20 Terzo si cōferisce l'af-
finità spirituale, che si contra-
he trà il Confirmato, & il Pa-
trino, e puol esse patrino vn
solo, & anche dua, puol esser
donna, & anco huomo. Ma,
quello che è stato patrino nel
Battesmo, se non fusse per
necessità. non deue esser pa-
trino nella Cresima.

Il marito non puol esser
patrino della moglie, nè la
moglie del marito, nè fratelli
de sorelle, ò sorelle de fratel-
li trà di loro.

Quello che è patrino deue
esser confirmato, perche se
non fusse confirmato non
contraheria affinità, ò paren-
tela spirituale, quale si con-
trahe solo trà il patrino e il
confirmato.

21 Se vno reiterasse la
Confirmatione dicono alcu-
ni che si faria irregolare, co-
me

nie quelli , che reiterano il Batteſmo. Mà perche nella legge antica non ſi fa mentione di tal irregolarità, dirò più toſto , che la pena fuſſe diuerſa, & arbitraria. E queſto Sacramento non è neceſſario neceſſitate ſalutis , perche l'huomo ſi puole anco ſaluare ſenſa eſſer confirmato, come habbiamo detto di ſopra.

Tol. Toletto lib. 2. cap. 24. n. 11. 12.
Suar. & 13. & altri DD. communemente. In altre difficoltà ſi potrà vedere il Suarez , che ne tratta diffusamente.

RAGIONAMENTO XI.

Dell'inſtitutione del Santiffimo Sacramento dell'Eucaristia.

Punto Primo.

- 1 In che tempo ſia ſtata inſtituita la Santiffima Eucaristia.
- 2 Di che età era Chriſto quando inſtituì il Sacramento dell'Eucaristia.
- 3 Perche cauſa Chriſto hà inſtituito queſto Sacramento.

- 4 Quante coſe ſi ricercano per eſſettuare il Sacramento dell'Eucaristia.
- 5 Qual ſia la materia per il corpo di Chriſto.
- 6 Se il Pane puol eſſer d'altra materia, che di frumento di grano.
- 7 Se la ſecola ſia della medefima ſpetie che del grano.
- 8 Di che acqua deue eſſere impaſſato il pane.
- 9 Se la paſta puol eſſer materia per il Sacramento.
- 10 Come deue eſſer cotto il pane per il Sacramento dell'Eucaristia.
- 11 Se il pane fatto di grano corrotto ſia materia ſufficiente per il Sacramento.
- 12 Se l'amido poſſa eſſer materia atta per farne pane, per il Sacramento.
- 13 Se la materia conſacrabile neceſſariamente deue eſſer preſente.
- 14 In qual ſorte di pane deue il Latino, & il Greco fare il Sacramento.
- 15 Se il Latino trouandoli nella Chieſa Greca poſſa far Sacramento in fermentato.
- 16 Se in caſo di neceſſità poſſa il Latino conſacrare pane fermentato.

1 Tut-

TVtti li PP. Dottori, & Theologi conuengono senza alcuna contradittione, che il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia sia stato instituito da Christo Nostro Signore il primo giorno dell'Azime, e nell'ultima cena fatta con li suoi Discipoli nella Città di Gierusalem; nel qual tempo in tutti li fini d'Israel non vi era pane fermentato, mà solo azimo secondo il precetto del Esodo cap. 12. & 13. Si caua dall'Euangelio di San Matteo c. 26. da San Marco cap. 14. e da San Luca cap. 22. E così fù diffinito da Clemente V. nel Concilio Viennense nella Clementina vnica de Reliquijs, & ueneratione Sanctorum; & ultimamēte del Concilio di Trento sess. 13. c. 1. 2.

Con.
Vien.
Tren.

Sugr.

Agiunge Suarez disp. 41. q. 43. sess. 4. che fù nel principio della stessa notte frà l'vna è le due hore. *Ego vero dice egli existimo in principio noctis post transactā vnā, vel ad summū duas horas post solis occasum esse institutū.* E fù nel fine della quattordecima Luna incominciando la quattordecima dopò l'equinottio hie

male, et rādo il vigesimo quinto giorno del mese di Marzo; nel quale il grand'Iddio haueua creato il Mondo; il Verbo Eterno s'incarnò nel vètre sacratissimo di Maria Vergine. E fù crucifisso in mezzo a dui Latroni. Onde dice Atanasio ad Populum Antioche **Acta.** num q. 17. che la creation del Mōdo; l'Incarnation del Verbo, e la morte di Christo accaderterò tutte; se bene in diuersi anni in questo medesimo giorno. Non però cōuengano li Dottori di che età fuisse Christo in quel tempo, che institui questo Santissimo Sacramento.

2 Hireneo lib. 2. contra Hier. hæreses cap. 39. cap. 40. dice, che Christo visse in questo mondo quasi cinquanta anni, e nell'età di quasi cinquant'anni institui il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. opinione poco fondata, e dà nessuno quasi riceuuta.

Alcuni altri trà quali fù Clemente Alesandrino lib. 1. **Cle.** Strom. che fù nel trentesimo Ales. anno di Christo, assignando à Christo solo 30 anni di sua vita.

Beda nel libro de ratione Bedæ **tem-**

temporis cap. 7. Benedetto Pererio lib. 11. in Daniel. q. 7. & altri dicono, che fù nel principio del trigesimo terzo anno.

Mari. Mariano Scotto nel Cronologi con molti altri dicono che fù nel 33. anni hauendo Christo incominciato il 34. di sua vita in carne humana.

La commune opinione seguita dalla Chiesa conforma a questa, più seguita, è veridica, è che Christo institui la Santissima Eucaristia nel 33. anno, è trè mesi compiti, che egli visse al mondo in questa carne humana.

Baro. Et il Baronio, che dice, che fù nell'anno 34. Credo io che intenda dal giorno dell'Incarnazione del Verbo nel ventre di Maria sempre Vergine sino alla detta notte della Cena, che appunto sono 34. anni, e dalla notte del Natale 33. anni e trè mesi compiti.

Questo è certo che il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia fù instituito da Christo prima della sua passione, e morte, e nella stessa notte, che doueua esser tradito.

3. Haueua ben. Christo promesso altre volte darci questo Sacramento, come si legge in San Gio. al 6. ma non haueua voluto esibirlo prima, altro che in questa notte della sua vltima Cena, doue prima di patire volse far Pasqua con li suoi Discepoli, *Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum antequam patiar*. Et in quella designò Christo la materia, e la forma di questo Sacramento. Onde per lassar eterna memoria delle cose sue mirabili, volse che perpetuamente questo Sacramento restasse al mondo, come vn pegno dell'infinito suo amore, *Cum dilexisset suos in finem dilexit eos*; E però ne diede piena, e libera potestà alli Apostoli, & à Sacerdoti loro successori, che potessero far questo Sacramento per sè, e similmente di poterlo distribuire à fedeli quando li disse. *Hoc facite in meam commemorationem*, Che la Chiesa ne canta, *Sic sacrificium istud instituit cuius officium committi voluit solis presbyteris, quibus se congruit, ut sumant, & dent ceteris*. Con le quali parole si vede chiaramente, che

che questa opera non l'hà operata Christo, come vno de gl'altri suoi miracoli, che lui fece in vita sua. Mà hà instituito questo ineffabil Sacramento, acciò perpetuamente si troua nella Chiesa in vso de fedeli, come vn memoriale, col quale sempre il Cristiano renoua la memoria della sua passione è morte.

Recolitur memoria passionis eius mens impletur, &c. San Tom. 3. p. q. 74. ar. 5. Suarez disp. 39 fett. 1. & altri.

4 Trè cose si ricercano singolarmente per effettuare la Santissima Eucaristia; cioè la materia, la forma, & il Ministro.

In quanto alla materia bisogna sapere, che è di due sorte; vna per il corpo di Christo, e l'altra per il suo Sangue; E l'vn'e l'altra si come distintamente si consacra, così distintamente ancora si deue considerare. Dobbiamo però auertire, che se bene in questo Sacramento vi è doppia materia, e doppia forma, non per questo si puol dire, che vi sia doppio Sacramento, perche come sotto quelle specie di pane, e

di vino si contiene vn solo, che è Christo, così ancora vi è vn solo Sacramento, che è la Santissima Eucaristia; e come vi si contiene vn sol effetto, & vn sol fine di transustanziare quelle sustanze di pane, e di vino nel corpo, e sangue di Christo, così ancora per quell'vnità si significa la mistica vnione, che fa Christo con la Chiesa per gratia. Tol. Suar. tom. 4. disp. 43.

La materia remota per il corpo di Christo, è solo il pane di frumento, e così si deue tener di fede. *Accipit Iesus panem, & benedixit, ac fregit dedit discipulis suis dicens Accipite, & manducate Hoc est corpus meum.* E la ragione è questa perche si come nel solo pane di grano consacrò Christo il suo corpo, e dopò soggiunse. *Hoc facite in meam commemorationem.* Così il solo pane di grano è sufficiente materia per il Sacramento dell'Eucaristia. Perche alle volte il pane si compone d'altra materia, che di vero frumento, non dimeno solo il pane fatto di grano si puol chiamar vero pane; sendo che il pane fabri-

Tol.
Suar.

cato

S. To.
Suar.

fatto d'altra materia che almeno non sia della specie di grano, non si puole propriamente chiamar pane, ma più tosto cibo d'animali, essendo questo stato ritrouato per remediare à non douer patir morte per fame, che per nutrire, e sostener le forze humane, effetto che fa il pane di grano, come fù notato da San Geron. sopra Ezechiel al 4. Vafq. 3. p. disp. 70, c. 1. c. 3. Graff. 2. p. lib. 1. c. 6. n. 4. Angl. de Euchar. q. 1. a. 3. concl. vnica, Camerot. de Euchar. c. 7. & altri.

Di maniera si conclude, che solo il pane fatto di grano, e non d'altra specie è materia sufficiente per il Sacramento dell'Eucaristia. E così si deue tener di fede, come fù definito nel Concilio Fiorentino in decreto vnionis; nel Concilio Lateranense cap. firmiter, & vltimamente nel Concilio di Trento sess. 13.

6. Il pane fatto di orzo, di auena, di faue, di miglio, di castagne, di mellica, ò d'altre simili sorte di biade, ò legumi differenti in specie dal frumento di grano non possono essere conueniente ma-

teria per questo Sacramento.

7. Dicano bene alcuni come S. Tom. q. 74. a. 3. Camerot. de Euch. c. 6. dub. 9. Henriq. lib. 4. c. 9. & altri, che la secola sia della medesima specie del grano, quantunque sia alquanto inferiore, & essendo della medesima specie vogliono conseguentemente che sia atta materia per il Sacramento dell'Eucaristia.

Molti sono di contrario parere, e negano che la secola in questi nostri paesi sia della medesima specie del grano; qual'opinione à mio giudicio par che sia più probabile, e così tégano Viuald. de Euch. c. 2. n. 11. & 13. Pesant. 3. p. q. 74. a. 3. disp. 1. & il Bonac. de Euch. disp. 4. q. 2. punt. 1. stima, che la seconda opinione sia più probabile della prima; e chi vlfasse per il Sacramento dell'Eucaristia pane fatto di secola, non essendo stimata la secola in questi nostri paesi grano, peccaria mortalmente seruendosi in vn negotio così graue, come è la santissima Eucaristia di materia dubbia.

8. Di più il pane deue esser impastato quantuaque sia

Tom.
Cam.
Hér.

Viuald.
Pesant.
Bonac.

Ger.
Vafq.
Graff.
Aug.
Cam.
Con.

Conc.
Fior.
Conc.
Later.
Conc.
Trid.

B b di

di frumento di grano con acqua naturale elementare, e non con acqua artificiosa, come faria acqua distillata da rose, da fiori, di latte, e d'altro simile liquore, se però non ve ne fusse tanta poca quantità, che l'acqua naturale non havesse mutata la sua natura, e persa la sua specie, perche la poca quantità non distrugga, ma si conuerte nella natura della prima, e però all'hora quel pane faria materia sufficiente per il Sacramento.

Il simile si dice ancora della farina, che se d'altra materia ve ne fusse poca quantità, che non mutasse la sua natura, come puol accadere che nel grano vi siano alcuni acini d'altra biada, o legumi faria valido il Sacramento. Tolet. lib. 2. c. 25. n. 2. Armill. de Euch. 6. Emanuel Sà. v. Misa num. 4. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 326. Siluest. v. Euch. 1. n. 3. Molfes. tratt. 3. c. 2. num. 18. & altri.

9 Nè meno deue esser pasta, perche se bene come dice Soto la pasta non differisce in specie fisica dal pane, nondimeno la pasta non puol chiamarsi pane, e per consequen-

za non è materia sufficiente. Così dicono Tolet. lib. 2. n. 1. Gaetan. 3. p. q. 34. a. 3. Viuald. de Euch. c. 2. n. 16. Filliu. trat. 4. c. 3. q. 7. n. 79. & altri.

10 Deue il pane esser cotto al forno quasi assato, o con ferro caldo, o in altro modo simile, perche cotto al Sole, o in altro modo simile non puol chiamarsi pane, e conseguentemente non puol far Sacramento. Vasq. 3. p. disp. 70. c. 4. Pitig. dist. 11. q. 6. dub. 2. & altri.

11 Il pane non deue esser corrotto, o fatto di materia corrotta; e però l'amido non è materia sufficiente, essendo fatto di frumento corrotto.

Dicono bene alcuni che l'amido se di nuouo si riducesse in farina, e di nuouo se impastasse con acqua naturale, e cotto al fuoco pur che faria sufficiente materia per il Sacramento, se però quell'amido fusse stato fatto di grano. S. Tom. 3. p. q. 74. a. 3. ad 4. Pitiglian. dist. 14. q. 6. dub. 5. concl. 5.

12 Scoto nel 4. dist. 11. q. 6. porta vna bellissima dottrina; se di tal'amido si possa far materia per il Sacramen-

Tolet.
Gaetan.
Viuald.

Vasq.
Pitig.

Tom.
Pitig.

Scot.

Tolet.
Arm.
S. Sà.
Bart.
Sild.
Moff.

to dell' Eucaristia. E dice che più probabile l'amido non sia che sia materia sufficiente, e che alcuno seruendosi di tal materia peccaria mortalmente esponendosi à pericolo in vn dubbio di tanta importanza di non far Sacramento. Vero dice egli che se il Sacerdote adoprasse tal pane; e che non fusse per sua colpa, ma più tosto per difetto del Ministro, che l'haue preparato, quale peccaria senz'altro grauissimamente per la negligenza, ò sua trascuraggine vsaraci. Se poi il Sacerdote adoprando tal materia pensando che fusse ben disposta, & atta al Sacramento. In caso che non fusse materia consecrabile, certo che il Sacerdote non consacra; non per questo il Sacerdote commette Idolatria, nè meno dà occasione al popolo di commetterla, perche per quanto lui credeua, pensaua che fusse materia atta, e degna d'esser adorata da lui, e da tutti, essendo questa ignoranza inuincibile, e però ne anche peccaria.

13 La materia consecrabile necessariamente deue es-

ser presente, acciò si possa assignare questa, e questa, e quantunque fusse gran quantità pure la puole consecrare. San Tom. 3. p. q. 78. a. 6. Valenz. Tom. 4. disp. 6. q. 2. punt. 1. & altri comunemente.

Tom.
Val.

14 Il pane deue esser azimo, cioè non fermentato; perche se bene li Greci consecrano in pane fermentato, essendosi così permesso dalla Chiesa, non per questo lo deono fare li latini; perche se bene valeria il Sacramento nondimeno peccaria mortalmente tanto il latino consecrando nel fermentato, come il Greco nell'azimo, perche ciaschedun deue seguitar l'uso, e costumanza della sua Chiesa. Suarez de mat. lib. 3. disp. 18. Nugno. q. 70. a. 4. concl. 7. Azor. 1. p. lib. 10. c. 23. q. 8.

Suarez
Nug.
Azor.

15 Se vn latino trouandosi nella Chiesa Greca possa celebrare nel fermentato, & il Greco nell'azimo. Si risponde che valeria il Sacramento, ma peccaria l'vn', e l'altro mortalmente, perche ciaschedun deue vsare il rito della sua Madre Chiesa. E per il Decreto di Pio V. sotto l'an-

no 1564. l'vn', e l'altro restaria irregolare. *Ne Greci latino more Missas, & diuina officia celebrant. nec latini è contra sub pana suspensiois perpetua à diu-*

Caual. p. 11. Gauât. verbo Græcorum.

16 Anzi vn latino non potendo hauer pane azimo, più presto deue in caso di necessità lasciar morire l'infermo senza viatico, che consacrare nel fermentato; benchè il comunicarsi in articolo di morte sia precetto diuino, & Ecclesiastico. Perche il precetto diuino non comanda che sia violata la legge mentre è ordinata per riuerenza d'vn tanto Sacramento. **Bonacino** disp. 4. q. 2. p. 11.

Don.

E la ragione è questa, perche si come per comunicare vn'infermo non è lecito di celebrar Messa senza le vesti, ò vasi sacri, ò in digiuno, adunque nè anche di celebrare nel fermentato. Perche se il Sacerdote in tal'occasione fusse tenuto à far Sacramento, saria tenuto almeno per osseruanza del precetto diuino, che l'infermo è tenuto in articolo di morte di comunicarsi, ma il precetto diuino non obliga quando per lo

stesso adempimento si violariano le leggi ordinate per riuerenza d'vn tanto Sacramento, perche si come è maggior dignità, così è maggior necessità, e perche questa è grandissima, che spetta per riuerenza, e culto di Dio, più presto si deue hauer rispetto alla riuerenza debita al Sacramento, che alla necessità del prossimo, quale non è tanta, che non li si possa souenire, con altri mezzi come è la contritione, e Confessione, & altri Sacramenti. Adunque &c. **Bonacin.** disp. 4. q. 2. punt. 11. n. 11.

Bon.

Della materia necessaria per il sangue di Christo.

Punto II.

- 1 *Qual ha la materia necessaria per il Calice.*
- 2 *Qual sorte di vino ha materia per il Sacramento.*
- 3 *Se il vino congelato ha materia atta per il Sacramento del sangue.*
- 4 *Se il mosto cotto ha materia atta.*
- 5 *Se l'aceto possa esser materia.*
- 6 *Se la ceruicia ha materia sacra-*

111

IL Sacramento dell' Eucaristia non solo consiste nel corpo di Christo, ma anco nel sangue, e però non solo vi bisogna materia per il corpo, che è il pane, come habbiamo di già veduto, anco vi bisogna materia per il sangue; & hauendo Christo consacrato il suo sangue con materia di vino, adunque il vino sarà sufficiente materia per il sangue.

Everamente non poteua esser materia più conueniente per questo Sacramento dell' Eucaristia che pane, e vino; perche essendo l' Eucaristia vna refettione spirituale, & essendo anco pane, e vino ordinaria, e conueniente refettione humana; adunque pane, e vino è la più atta materia per questo Sacramento. Di maniera che come il pane è atta materia per il corpo, così materia atta per il sangue è il vino; quale deue esser vino di vite, così dicono tutti li Dottori. E la ragione, perche hauendo Christo con il vino di vite instituito questo Sacramento; il vino ancora deue esser la vera materia per il sangue.

2 Non importa che il vino sia bianco, ò rosso, perche se bene differiscano quanto alla qualità, & accidente, con tutto ciò l'vn', e l'altro è vino di vite. E come nella materia del corpo non importa che il grano sia di Caluigia, di Sargolla; ò altro grano, purchè sia frumento, e materia atta per il Sacramento del corpo; così ancora ò che sia vino rosso, ò bianco è sufficiente materia per il sangue. S. Tom. 3. p. q. 77. a. 8. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 338. e molti altri.

Tom.
Bart.

Il mosto è materia valida; perche il mosto veramente è vino; nondimeno non deue il Sacerdote seruirsi del mosto che fusse troppo torbido, perche peccaria mortalmente per la poca riuerenza d'vn tanto Sacramento.

Il vino fatto miracolosamente è materia vera per il Sacramento. Come v.g. faria stato il vino miracolosamente fatto da Christo nelle nozze di Canagalilea, perche se bene quel vino fù fatto d'acqua, con tutto ciò era veramente vino come se fusse stato di vite. Henriq. lib. 8. c. Henr. 12. & altri.

II

Il vino agro che comincia à farsi forte è sufficiente materia in caso di necessità, ma peccaria mortalmente il Sacerdote mentre dubitasse che fusse aceto seruendosi di materia dubbia, & esponendosi à pericolo di consacrare vna materia insufficiente con pericolo di non far Sacramento.

Bart.
Pitig.
Vitt.

Bart. ab Ang. dial 4. §. 343. Pitig. dist. 11. q. 7. concl. 6. Victor. de Euc. h. concl. 59. & altri.

3 Il vino congelato è materia atta, perche pure de sui natura è vino, e si puole bere almeno succhiandolo, lambendolo, e struggendolo in bocca; e ancorche habbiamo detto che l'acqua gelata non è materia atti per il Battesimo, non per questo il vino gelato non è materia valida per il Sacramento dell'Eucaristia. Perche l'acqua nel Sacramento del Battesimo è necessario che laua, il che non puol fare il giaccio, ma nell'Eucaristia non si ricerca che la materia, attualmente si beua, ma che si possa bere, come in effetto si puol bere il vino gelato.

Suar.
Rigi.
Fulb.

Suar. disp. 45. sess. 1. Riginald. nu. 25. Filliu. tratt. 4. c. 3. q. 9. n. 87. & altri.

4 Il vino troppo cotto non è materia sufficiente, perche propriamente non è vino hauendo mutata spetie. S. Antonin. 3. p. tit. 13. c. 6. n. 1. S. Tom. q. 47. a. 5. Henriq. lib. 8. c. 12. Nugn. q. 64. a. 5. Vasq. 3. p. disp. 175. c. 2. n. 13. Graff. 2. p. lib. 1. c. 6. n. 14. Viuald. Euch. cap. 3. n. 3. c. 6. con molti altri.

Anc.
Tom.
Hen.
Nug.
Vasq.
Graff.
Viua.

Aceto non è materia atta, perche l'aceto non è propriamente vino, ma più tosto vino corrotto. Agresto nè meno, perche ancora non è vino, se bene si troua in preuia dispositione per farsi vino.

L'vua si conoscerà quando vorrà produrre il vino se spremendola il suo liquore sarà dolce.

Il vino detto acquato, perche entrando in questo vino molta quantità d'acqua, più presto si puol chiamare vino temperato che vino di vite; e però non puol esser materia, atta per il Sacramento. Suar. Filliuc. Molfes. cō molti altri.

Suar.
Filli.
Molf.

6 La ceruicia non è materia, perche non è vino di vite, nè meno altro vino artificiale fatto d'altra materia, che d'vua di vite; onde il vino spremuto da granati non puol

puol esser materia per il Sacramento; perche non è vino di vite, quale solo è valida materia per tal Sacramento, come molto bene si caua dalle parole di Christo, *Non bibam amodo de vos geuimina uitis usq; in diem illum.* Matt. 26. e così tengano tutti i Dottori comunemente. Toledo. Valenz. Suar. Henriq. Molfes. Rigin. Pitig. & altri.

Tol.
Vale.
Suar.
Hen.
Molf.
Rigi.
Pitig.

6 L'vua è più tosto cibo da mangiare, che liquore da bere; non è materia per il Sacramento dell'Eucaristia, così tengano comunemente tutti li Dottori citati.

Della forma per il santissimo Sacramento dell'Eucaristia.
Punto III.

1. *Qual sia la forma, e di quante sorte per il Sacramento dell'Eucaristia.*
2. *Perche la forma dell'Eucaristia si deue proferire in persona di Christo.*
3. *Di quanta forza è valore siano le parole della forma del Sacramento.*
4. *Come sotto le specie di pane si troua il sangue, e sotto le*

specie di vino il corpo.

- 5 *Che cosa baueria consacrato il Sacerdote in tempo che Christo si trouò nel sepolcro.*
- 6 *Se la parola Enim sia necessaria.*
- 7 *In quanti modi che puol variar la forma.*
- 8 *Se tutte le parole della consecratione del Calice siano necessarie per il Sacramento.*
- 9 *Che si deue di quel Calice in caso non fussero proferite tutte le parole della forma.*
- 10 *Se in dubbio se sia Sacramento si deue reiterare la consecratione.*

1 **N**on solo per effettuare la santissima Eucaristia è necessaria la forma materia; ma anco è necessaria la forma; e si come la materia è di due sorte, vna per il corpo di Christo, e l'altra per il suo preziosissimo sangue. Così ancora si ricerca forma per il corpo, e forma per il sangue; in quanto alla forma per il corpo sono le stesse parole, con le quali lo stesso Christo Signor nostro lo consacrò. *Hac est enim corpus meum.* E cō

Le stesse parole deue anco il Sacerdote consacrarlo ; perche quando il Sacerdote consacra il corpo di Christo, non deue parlare in persona propria come da se stesso, dicendo *Ego te consecro in nomine Patris, &c.* ma deue dire *Hoc est corpus meum.*

Perche in questa consecratione nõ si dà potestà alcuna, ò si conferisce gratia ad altri, ma solo si consacra il corpo, e sangue di Christo. Ne gli altri Sacramenti, che si conferisce gratia ad altri, il Sacerdote parla in persona prima, *Ego te baptizo &c. Ego te confirmo, Ego te absoluo in nomine &c.* Ma in questo Sacramento che contiene il corpo di Christo si parla in persona propria di Christo, *Hoc est enim corpus meum.*

2 Onde nella forma de gli altri Sacramenti, che vi puol essere qualche impedimento dalla parte del suscipiente, mentre v.g. non vi concorresse la sua intentione; cosa necessaria acciò il Sacramento sia valido, e fortifica il suo effetto, la forma deue essere in persona prima *Ego te baptizo in nomine Patris, &c. Ego te*

confirmo &c. Ma nel Sacramento dell'Eucaristia, che la forma non opera in soggetto che riceua il Sacramento, e vi possa porre qualche impedimento per renderlo invalido, la forma opera intorno alla stessa materia, la quale non vi puole porre alcun impedimento, acciò il Sacramento non fortifica il suo effetto, e però in questo Sacramento la forma si deue proferire in persona terza *Hoc est enim corpus meum.*

3 E sono queste parole di tanta efficacia, che hanno forza di transustanziare quella sostanza di pane nel vero corpo di Christo, di modo che statim proferite le parole in quell'hostia consecrata non si troua più pane, ò sostanza di pane, ma solo rimangono quelli accidenti di colore, di sapore, di odore; e quelle prime qualità che si chiamano specie di pane, sotto le quali si ritroua realmente presente il corpo di Christo, e quelli accidenti miracolosamente si sostengano per se stessi, senza che siano appoggiati non solo al corpo di Christo, ma ne anco ad alcuna sostanza essendo

Tom. sendo che quella sostanza di pane di già si sia realmente transostantiata nel vero corpo di Christo, *Accidentia* dice S. Tom. opusc. 57. *One subiecto in eodem subsistunt, ut fides locū habeat, dum visibile invisibiliter sumitur aliena specie occultatur: sensus à deceptione redantur immunes, qui de accidentibus iudicant sibi nois.*

E lo stesso ancora accade nelle parole della consecrazione del vino, doue non rimane alcuna sostanza di vino, ma solo gli accidenti, sotto li quali si troua il vero sangue di Christo. Onde tanto il corpo, quanto il sangue si cōtiene sotto quelle specie di pane, e di vino. E quārunque quelli accidenti patiscono, ò si corrompano, non per questo patisce, ò si corrompe il corpo di Christo, ma sempre rimane incorrotto, & impassibile, e tutto si troua in qualsiuoglia parte di quelle specie, *Quinimo* dice S. Tom. *diuino Sacramento sub qualibet diuisionis particula integer perseverat.* Onde tanto ne sume questo che piglia parte dell'hostia consecrata, quanto quello che la piglia tutta *Sumit*

unus sumunt mille, quantum ibi tantum ille, nec sumptus consumitur. E quantunque si troua presente in quell'hostia, non per questo lascia d'esser tutto in Cielo, e benche sia in vna tutto, tutto ancora si troua nell'altra, e nello stesso tempo si troua tutto in ciaschedun hostia. Tutte queste cose le dobbiamo tener di fede. *Quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, prater rerum ordinem.* Onde se ben tutte queste cose superano di gran lunga il nostro intelletto, non dimeno credendole il Cristiano ne acquista grā merito.

4 Se deue ancor notare che sotto quelle specie, & accidenti di pane per virtù di quelle parole, *Hoc est enim corpus meum,* non solo si troua il corpo di Christo, l'anima, e la diuinità, ma per concomitanza vi si troua anco il sangue. Et il simile si dice ancora della consecrazione del sangue, che per virtù di quelle parole. *Hic est enim calix sanguinis mei &c.* quiui sotto quelle specie, & accidenti di vino si troua il sangue, l'anima, e diuinità, ma per virtù della consecrazione vi si troua

C.c

ur.

na solo il sangue, e per con-
comitanza vi si troua anco il
corpo, diuinità, & anima. On-
de se noi consideramo la sola
consacratione sotto le spetie
di pane si contiene il corpo, e
sotto le spetie di vino si con-
tiene il sangue, ma per conco-
mitanza tanto nell'vna, quan-
to nell'altra si troua diuinità,
anima, corpo, e sangue. Tolet.
lib. 2. c. 27. n. 5.

Tole.

5 E però se alcuno haues-
se cōsacrato in quei trè gior-
ni che Christo fù nel sepol-
cro, all'hora in quelle spetie
di pane solo vi faria stato il
corpo di Christo senza l'ani-
ma, & il sangue senza il cor-
po, ma l'vn' e l'altro faria sta-
to vaito alla diuinità, perche
nè il corpo, nè l'anima, nè il
sangue mai fù separato dalla
diuinità. *Quod semel assumpsit,
numquam dimisit.* Tolet. vt su-
pra.

Tole.

Se bene tutte le parole
della cōsacratione non si do-
uerrebbero mai mutare, ò al-
terare essendo esse state insti-
tuite da Christo; nondimeno
dicendo *Ecce est corpus meum*
ò in altra maniera simile, pur
che non si muta il senso delle
parole resta valido il Sacra-
mento.

6 E quantunque ancora si
lasciasse quella parola *Enim*,
peccaria il Sacerdote, ma co-
me dice Suarez non graue-
mente, se però non fusse vo-
lontariamente per inconten-
to del Sacramento; lo stesso
dicono ancora Coninch. Pi-
tig. Henriq. Perche quella
dittione *Enim* vi fù aggiunta
da S. Pietro per continuatio-
ne delle parole precedenti, e
però valeria il Sacramento.
S. Tom. q. 72. a. 2. Bellarm. de
Euch. lib. 8. c. 14. Suarez disp.
59. sett. 2. disp. 60. sett. 2.

Suar.

Coni-
Pitig-
Hen.
Tom.
Bell.
Suar.

7 Valeria ancora il Sacra-
mento se dicesse *Hic cibus est
corpus meum*; ò veramente
Hac res est corpus meum, ò vero
Hic est corpus meum, ò vero
Hic est corpus meus, ò vero *Hic
est corpus meus*, perche essen-
do questi errori di grammati-
ca, non per questo mutano il
senso, con tutto ciò si pecca-
ria graueamente, massime se
fusse per ignoranza affettata,
e vincibile. Suar. Henriq. vt
supra n. 2. Coninch. n. 38.

Suar.
Hen.
Coni.

Ma se dicesse *Hoc est corpus
Christi*, perche Christo non
vsò questa forma, non valeria
il Sacramento, tanto più che
le parole non si proferiscano

Ben.

in

in persona di Christo, & è di-
uerfo il senso dalle parole,

Hoc est enim corpus meum. San

Tom. in 4. dist. 8. q. 2. a. 2. Suar.

Henriq. Coninch. n. 39. vt sit

Coni. pra.

Nè meno si dicesse *Hoc*
quod est panis, ò veramente

Hic panis est corpus meum, ò ve-

ro *Hoc sit corpus Christi*, ò vero

Fis corpus meum; ò *Conficia cor-*

pus meum in nessuna di queste

maniere è valido il Sacramen-

to, perche la forma si deue

esprimere in facto esse, e non

in fieri. Henriq. Coninch. &

Hen. Coni. altri.

Similmente se dicesse *Hoc*

sit corpus meum, ò vero *Illud est*

corpus meum, ò vero *Hoc cor-*

pus Christi est corpus Christi.

Chi lasciasse quella parola

Est, essendo di essenza non

valeria il Sacramento, così

lasciando la parola *Hoc*, ò

Corpus, ò *Meum*. così commu-

nemente si tiene da Dottori.

8 In quanto alla forma

del Calice sono varie l'opi-

nioni, se tutte queste parole

Hic est enim calix sanguinis mei

noui, & aeterni testamenti misse-

rium fidei, qui pro vobis, & pro

multis effundetur in remissionem

peccatorum siano di essenza

per la consecratione.

Il Toletto lib. 2. c. 27. si mo-

Talc.

stra dubbioso in questo caso,

perche dice, che quantunque

non siano tutte d'essenza per

la consecratione, ma solamē-

te queste. *Hic est calix sangui-*

nis mei. Come anco dire *Hic*

est sanguis meus. Nondimeno

tutte sono di precetto, e la-

sciarne vna, ò più, non sola-

mente il Sacerdote faria pec-

cato mortale, ma si esporria à

gran pericolo di non conso-

crare, mentre che vi sono gra-

ui Dottori, quali vogliono

che tutte le sudette parole

siano di essenza della forma

per la consecratione. E per-

che in materia di tant'import-

anza si deue eleggere la via

più sicura, si deuno proferire

tutte, acciò non si esponghano

à manifesto pericolo d'inuali-

dare il Sacramento. Henriq.

c. 13. nu. 2. Moltes. tratt. 3. e. 3.

n. 7.

Hen/ Molf.

9 Scoto nota vna bellissi-

Scoto

ma sottigliezza 4. sent. dist. 8.

q. 2. con dire, che se in calo-

occorresse che vn Sacerdote

morisse subito proferite que-

ste parole *Hic est enim calix*

sanguinis mei. E dimanda in

questo caso che si douerebbe

fare. Risponde lo stesso Scoto con dire che quel Calice si douerebbe adorare sotto conditione, non solamente da quelli che tengano che la forma sia stata sufficiente per la necessità del Sacramento di dire queste parole *Hic est enim calix sanguinis mei*; ma anco da quelli che sono d'altra opinione, cioè che tutte le parole siano di essenza, ancorche credessero che fusse più probabile la contraria opinione, & questo acciò non si esponessero à pericolo di commettere irreuerenza contro il Sacramento dell'Eucaristia, nõ essendo così certo se quello sia Sacramento, però lo deouono adorare sotto conditione.

10 Di più soggiunge questo Dottore, che nõ per questo si deue di nuouo reiterare la consecratione come è necessario in simili casi dubbij reiterare sotto conditione il Sacramento del Battesimo, perche nel Battesimo quando si dubita, si dubita anco della salute del battezzato, e per questo per mettersi in sicuro, si deue di nuouo battezzare sotto conditione, come hab-

biamo notato nel Sacramento del Battesimo.

Ma in caso che si dubbita della consecratione dell'Eucaristia se sia perfetta, ò imperfetta non vi è alcun pericolo di salute, e però non si deue reiterare nè sotto conditione, nè assolutamente.

Ma acciò quella materia non resta così dubbiosa, ò nõ si guasta, ò putrefaccia, il Sacerdote dopò essersi comunicato alla sua Messa, deue auanti la purificatione pigliar sotto conditione intentionale quella materia dubbiosa, dicendo. *Si istud est Sacramentum. recipio ut consecratum, si non est consecratum recipio ut est tale &c.* Nè per questo vi puol essere alcun pericolo d'irreuerenza contro il Sacramento, perche il Sacerdote ancora si troua digiuno. E se non era sangue non per questo fa irreuerenza al Sacramento che hà preso, perche dopò che il Sacerdote hà preso il Sacramento ordinariamente ancora piglia il vino per far la purificatione.

S. Tom. Capriolo, & alcuni altri lor seguaci sono di parere, che tutte le parole siano

di

Tom:
Capr.

di essenza per il Sacramento.

Con tutto ciò la più vera opinione, è che solo per la necessità del Sacramento bastano queste parole *Hic est calix sanguinis mei*, perche se tutte le parole sudette fussero di essenza, ne seguiria che la Chiesa Greca doue sono stati tanti huomini insegna, e di grã santità, mentre lasciorno queste parole *Etenim, & mysterium fidei* haueffero errato, onde affermare che tutta la Chiesa Greca habbia errato in materia di tant'importanza faria cosa marauigliosa, anzi temeraria. Tãto piú che

Conc. Fior.

Il Concilio Fiorentino nell'ultima sessione non solo nõ dãna detta opinione, ma presuppone che realmente consacra. cosí dicano Suar. disp. 60. Valenz. tom. 4. disp. 6. q. 6.

Suar. Val.

Di questa opinione, che solo bastino per la consecratione queste parole, *Hic est calix sanguinis mei*. sono Scot.

Scot. Bon. Gab. Dur. Suar. Viuz. Cam. Vitt. Angl.

S. Bonau. Biel, e Durand. nel 4. delle senten. Suar. disp. 60. Viuald. de Euchar. c. 5. nu. 1. Camero. de Euch. c. 7. Vittor. de Euch. n. 74. Angl. de Euch. q. 1. 2. 8. concl. 2. e molti altri:

RAGIONAMENTO XII.

Delle condizioni che deue hauer il Sacerdote per dir Messa.

Punto I.

- 1 *Quante condizioni deue habere il Sacerdote per celebrare la Messa.*
- 2 *Se l'autoritã della consecratione consista nella bontã del Sacerdote.*
- 3 *Se la consecratione fatta da infedele, ò heretico sia valida.*
- 4 *Se tanto vaglia il sacrificio della Messa d'un Sacerdote buono, quanto d'un cattiuo.*
- 5 *Che disposizione deuo fare il Sacerdote prima di celebrare Messa.*
- 6 *Se il Sacerdote ricordandosi d'un peccato mortale all'Altare deue seguitar la Messa.*
- 7 *Se il Sacerdote prima di dir Messa deue confessarsi de' peccati veniali.*
- 8 *In che hora si deue celebrare la Messa.*

1 **N**on basta solamente hauer veduto qual sia

sia la materia, e la forma di questo ineffabil Sacramento dell'Eucaristia, ma bisogna ancora sapere che solo il Sacerdote canonicamente ordinato, e consacrato puol esser Ministro d'un tanto Sacramento. Perche Christo à Sacerdoti solamente, e non ad altri diede questa potestà quando li disse. *Hoc facite in meam commemorationem.*

Dice Scoto nel 4. dist. 13. q. 2. che il Sacerdote deve hauere due conditioni, prima che possa proferire le parole necessarie per la consecratione. Secondo che habbia la retta intentione di voler fare quel tanto che intende far la Chiesa; il muto, ò altri che nõ haessero lingua non possono proferir le debite parole; e gli Heretici, & Infedeli, che non hanno la retta intentione di voler far quel tanto che intende far la Chiesa, non possono nè questi, nè quelli esser Ministri per il sacrificio della Messa.

Adunque solo il Sacerdote Cattolico, e non altri è sufficiente Ministro di questo Sacramento. E così habbiamo nel Concilio Niceno 1.

c. 14. Concilio Lateranense in q. firmiter. Concilio Fiorentino nel decreto di Papa Eugenio IV. e Concilio di Trento sess. 22. c. 1. e sess. 24. & è commune opinione di tutti i Dottori.

2 L'autorità di consacrare il corpo, e sangue di Christo non consiste nella bontà, ò santità de' Sacerdoti, ma è fondata sopra il carattere sacerdotale, quale per esser impresso nell'anima del Sacerdote, ò che il Sacerdote sia buono, ò cattiuo, ò scomunicato, ò degradato ad ogni modo puole validare la sua consecratione. S. Tom. q. 82. a. 7. & 8. Tolet. lib. 2. c. 28. n. 1. Valenz. tom. 4. dis. 6. q. 10. a. 1. Vittor. de Euch. n. 92.

3 Il Mastro delle sentenze nel 4. dist. 13. fu di parere che gli Heretici, Scismatici, & Infedeli, fussero incapaci per il sacrificio, e che non valeria la lor consecratione, quātunque fussero debitamente ordinati, e che vi concorresse la retta loro intentione nel proferire le parole necessarie della consecratione. Nondimeno questa opinione fu ributtata come erronea da tutti li

Lacæ:
Fior.
Trem.

Tom.
Tot.
Val.
Vita

Manf.

Con.
Nic.

ti li Teologi per esser manifestamente contro li principij della Fede , e si vede per esperienza , che tornando li Sacerdoti Heretici, & Infedeli alla vera Fede, non si ordinano di nuouo , come consta per il 7. Sinodo , e nel cap. *Conuenientibus*, e cap. *Ordinationes* di Papa Urbano.

Perche essendo, stata data à tutti li Sacerdoti potestà di consacrare il corpo è sangue di Christo per il Caratter Sacerdotale, quale per essere indelebile non li si puol leuare , adunque ne anche li si puol leuar la potestà di poter consacrare.

Quantunque nel cap. *Accedens* dist. 50. & anco in altri luoghi sia stata prohibita, e refutata l'authorità de gl' Heretici , e Scismatici con dire, che non possono consecrare, non per questo è stata reietta quanto al potere , ma solo quanto al vso , perche hauendo loro riceuuto il carattere Sacerdotale, se nel consacrare haueffero la retta intentione di voler consacrare il corpo , e sangue di Christo, secondo il rito della Santa Romana Chiesa potrebbono

consacrare, ma perche gl' Heretici , & Infedeli mancano nella debbita intentione per questo è stata prohibita , & abolita la lor consagratioue Suarj
Suarez disp. 61. sess. 3.

E però ogni volta che trouarete altro Canone, ò autorità d'altro Dottore, che dica che la consagratioue d'Heretici, & Infideli non vale, perche è stata prohibita, e suspesa, si deue intendere quanto al debito vso, e non quanto alla potestà, perche la Chiesa non vuole , che siano amessi Heretici , & Infideli, à officij Sacerdotali , ancorche non li si possa leuare il Carattere, come si caua da Urbano Papa nel detto cap. *Ordinat.* e nella 22. Epistola di Papa Innocenzo, e nel Concilio Niceno p. c. 1. c. 8. Con. Nic.

4 Se tanto vaglia il sacrificio della Messa offerto da vn Sacerdote cattiuo , quanto quell'offerto da vn Sacerdote buono . Dico che se noi consideramo il sacrificio in se stesso ex opere operato. Et in quãto che quel sacrificio viè offerto dal Sacerdote in nome della Chiesa , tanto vale quello del Sacerdote cattiuo, quan-

quanto quello del buono ;
 mà se cōsideramo l'orationi,
 e preghiere per parte del Sa-
 cerdote più vale la Messa del
 Sacerdote buono, che quella
 del cattiuo.

S.Bo. Dice San Bonauentura 4.
 sent. dist. 13. q. 3. che Iddio
 nel sacrificio del cattiuo ac-
 ceta solo l'offerta del corpo di
 Christo, mà nella Messa del
 Sacerdote buono non solo
 accetta l'offerta del corpo di
 Christo, mà anco le sue ora-
 tioni, e deuotioni.

E perche non si puol ne-
 gare, che come più efficaci
 sono l'orationi de buoni che
 quelle del cattiuo, così anco-
 ra più efficace farà la Messa
 del Sacerdote buono, che
 quella del cattiuo. Pitigiano
 dist. 13. q. 2. ar. 5. concl. 2. Bar.
 ab Ang. de Missa §. 734. & al-
 tri. Noi vediamo, che vno
 Scultore farà miglior opera
 con vn scarpello buono, che
 con vn cattiuo. Così ancora
 meglio opera farà fatta per
 mezzo di quel Sacerdote
 buono, che è grato, & amico
 di Dio, che per mezzo di
 quel cattiuo nemico. Non
 per questo farà di maggior
 valore in se stesso il sacrificio

offerito dal Sacerdote buono,
 che quello offerito dal Sacer-
 dote cattiuo, perche confide-
 rato il sacrificio in quanto,
 che l'hà operato Christo, tan-
 to varrà il sacrificio del cat-
 tiuo, quanto quello del buo-
 no.

5 Tra l'altre conditio-
 ni, che deue hauer il Sacer-
 dote prima che si accosta al-
 l'altare per celebrar Messa,
 deue sopra tutto procurar ef-
 serè in gratia, perche essendo
 il Sacerdote deputato à que-
 sto officio, e consequentemē-
 te consacrato cō gratia parti-
 colare per amministrar al Sa-
 cramento dell'Eucaristia se
 non è in gratia pecca mortal-
 mente quando sia per col-
 pa sua, perche se il Sacerdote
 pensasse esser in gratia. è non
 fusse, se bene non riceue il
 frutto del Sacramento non
 commette peccato mortale,
 hauendo lui fatta la deb-
 bita diligenza. Suarez disp.
 72. sett. 4. Filiucio tratt. 4. c.
 9. q. 9. num. 27. Rignald. lib.
 29. au. 56. Bonac. disp. 4. q. 5.
 p. 2. & altri E però deue pri-
 ma il Sacerdote confessarse
 de tutti li suoi peccati alme-
 no mortali, perche dice il

Suar.
 Fili.
 Rign.
 Bon.

Con-

Concilio di Trento, che non basta al Sacerdote la sola contrizione con proposito di confessarse, eccetto però in alcuni casi d'urgente necessità, come farebbe si essendo giorno di festa, e douendo il Sacerdote celebrare, e non hauendo altro Sacerdote che potesse dir Messa, nè essendoci Confessore per potersi confessare. In questo caso basta la contrizione con proposito di confessarsi, e così ordina il Còcilio Tridentino sess. 13. cap. 7. Ouero essendo il Sacerdote all'Altare, & hauendo di già offerto, ò consacrato; si ricorda di vn peccato mortale, in questo caso il Sacerdote puol continuare la Messa dolendosi con proposito di confessarse, perche.

6 Dopò che è cominciata la Messa non si deue il Sacerdote fermar lassando la Messa; ne anche deue chiamar il Confessore, benchè n'hauesse comodità, e lo potesse far senza scandalo. Suarez disp. 66. sett. 4. Henriquez lib. 8. cap. 46. num. 3. Conincho q. 80. art. 4. d. 2. num. 16. Piti-giano dist. 6. q. 3. a. 12. Valen, d. 6. q. 8. punt. 3. n. 4.

Anzi io direi che ciò lo possa fare ancora dopò, che hauesse cominciata la Messa, massime se vi fusse pericolo di scandalo, purchè si dolesse del peccato con proposito di confessarsi dopò la Messa, e così anco tiene il Toletto lib. Tole. 2. cap. 1.

Nota di più S. Bonauëtura, che sèpre si deue finire la Messa dopò che è cominciata, perche, per lo più non si puol lassare senza scandalo. E questa opinione è più probabile dice Soto, Angelo Camerota de Eucar. c. 9. dub. 9. massime, che il precetto di comunicarsi senza peccato mortale, e precetto affirmatiuo, che nò obliga sèpre, ma si deue confessare quanto prima, perche così hà ordinato il Concilio di Trento sess. 13. cap. 7.

7 Il Sacerdote prima della Messa doueria anco confessarsi de peccati veniali, e non accostarsi à questo santo sacrificio, che fusse attualmente con qualche peccato veniale, perche se bene questo nò impedisce la gratia habituale, impedisce almeno l'attuale, che è il feruore della

D d cari-

Suar.
Hen.
Coni.
Pizig.
Vale.

S. Bo.

Soto:
Angl:
Camer

Con:
Tren;

carità, sì che se il Sacerdote intendesse in atto dopò la Communione far alcuna cosa, che fusse peccato di colpa veniale, quātunque non perda la gratia del Sacramento perde nondimeno, perche nō riceue il feruore della carità.

Tolet. lib. 2. c. 28 n. 8.

Il Sacerdote, ò altro, che si deue comunicare doueria prima della Communione prepararsi con molta diligenza, e diuotione non meno che si deue preparare vn moribōdo per ben morire in gratia di Dio.

8 E anco bene che si sappia il tempo, e l'horā che si puole, e si deue celebrare. Il tempo è ogni giorno, eccetto il Venerdì santo, nel quale giorno non si consacra.

And. L'horā dicono Gio. Andrea c. 1. de celeb. Missę. Ales. de Ales. 4. sent. q. 36. S. Tom. 4. dist. 13. q. 1. che sia dall'aurora fino à mezzo giorno.

Nau. Perche se bene dice il Nauarr. che si puol celebrare anco dopò il mezzo giorno, nondimeno la consuetudine, che est altera lex. offerua il contrario. E però celebrare auanti l'aurora fuora che la

prima Messa della notte di Natale saria graue peccato, se però non fusse in caso di necessitā per comunicare qualche infermo. il caso di necessitā per cōmunicar l'infermo si puol accelerare mezz'hora auanti l'aurora, così anco per viandate honesto.

Bart. ab Ang. §. 650. 651. Possuin. de com. c. 8. n. 28. Nald. v. Missa nu. 21. Henriq. lib. 9. c. 24. n. 5. Ma celebrare dopò mezzo giorno, perche non vi è alcuna particolare prohibitione, quantunque par che vi sia consuetudine in cōtrario, nondimeno per poco tempo dopò io direi che non saria peccato, e così tiene anco il Nauarr. c. 25. n. 85.

Fù ben concessō da Pio V. alli Frati Minori di S. Francesco, & à Padri Giesuiti di poter celebrare vn'horā auanti l'aurora, & vn'horā dopò il mezzo giorno.

Peccariano bene grauemente quei Sacerdoti che nel tempo di Pasqua di Resurrectione celebrassero dopò mezza notte per comunicare le genti, dandoli adito acciò più presto li golosi potessero mangiar carne, perche si mostra

Bart.
Poff.
Nal.
Hér.

Nau.

ria

ria gráde inditotione al santissimo Sacramento .

Della preparatione, e dispositione che deue fare il Sacerdote prima di dir Messa .
Punto II.

- 1 *Se pecca il Sacerdote dicendo Messa prima di hauere recitato il Matutino .*
- 2 *Se nel recitar l'officio si pecca non esseruando l'ordine .*
- 3 *Quando si pecca per non recitar l'officio prima di celebrar Messa .*

Molto conueniente è stata la dispositione, che si caua dalla Rubrica del Messale, che il Sacerdote auanti dica la Messa deue prima hauer recitato con tutte le laudi il Matutino. Dicano alcuni che il Sacerdote dicendo Messa, e non hauer detto il Matutino pecca mortalmente. Di questa opinione furno il Veruecense citato da Siluestro. Armill. v. Missæ num. 3. S. Antonin. 3. p. tit. 13. c. 4 §. 1. Ang. v. Missa nu. 42. Marcello dell'hore canoniche c. 42. Grass. lib. 2. d. 40. Zechio de

Sac. c. 16. Henriq. lib. 9. c. 24. Beia p. 1. caso 54. Pitig. dist. 13. q. 2. a. 10. Bart. ab Ang. dial. 5. §. 240. Emanuel Sa. v. Miss. n. 22. A questa opinione inclina anco il Paludano in 4. dist. 13. q. 2. a. 2. c. 2. quale dice che non si deue dir Messa prima del Matutino; non, per questo dice che facendo il contrario sia peccato mortale. Tutti questi fondano il lor discorso sopra la consuetudine, la qual vogliono che habbia forza di legge, e che sia cosa graue, che però obli- ga à peccato mortale .

Questa opinione non ha gran fondamento, massime che l'opinione contraria è più chiara, e più probabile, nella quale conuengano Siluestro v. Miss. 1. q. 6. Soto lib. 10. de iustitia q. 5. a. 4. & in 4. dist. 13. q. 2. a. 2. Valenz. tom. 3. disp. 6. q. 2. p. 10. Suar. 3. p. disp. 82. sett. 1. Macig. c. 46. n. 29. Tollet. lib. 2. c. 1. n. 7. Molfes. tit. 5. c. 2. nu. 31. Vasq. in opusc. de benef. c. 4. §. 1. a. 2. n. 65. dub. 3. Bellarm. t. 4. de bonis operibus lib. 1. c. 18. Paolo Squillante 1. p. dub. 27. n. 56. Henriq. lib. 9. c. 24. n. 5. Lessio. lib. 2. c. 37. dub. 12. n. 8. Aragonio

H. co.
Beia.
Pitig.
Bart.
E. Sa.
Palu.

Soto.
Val.
Suar.
Maci.
Tol.
Molf.
Vasq.
Bell.
Squi.
Hen.
Less.
Arag.

Silu.
Arm.
Ant.
Ang.
Mar.
Grass.
Zech.

Mac. 2.2.q.83.a.12. Carlo Macign.
 Fili de horis canonic.c.46. Filliu.
 Rigi. c.7.q.6.Riginal.lib.13.n.167
 Fran. Nauarr.c.25.n.85. Francolin.
 Nug. cap.42.n.2. Nugn.Coninch.
 Coni. Mirand. Conrad.&c. Bonac.
 Mira. disp.1.q.3.p.4. e molti altri.
 Cór. Quali dicono che come non
 Bon. è peccato mortale recitare
 prima auanti il Matutino,co-
 si nè anche dir Messa prima
 d'hauer detto il Matutino .
 Perche maggior è l'ordine
 prescritto di recitar l'officio
 ordinatamente , che dire il
 Matutino auanti la Messa. Et
 essendo trà il Matutino,e pri-
 ma ordine,e connessione par-
 ticulare, la quale non è trà il
 Matutino, e la Messa, e non
 essendo peccato mortale à
 recitar la Prima auanti il Ma-
 tutino,adunque nè anche dir
 la Messa auanti il Matutino .
 Equātunque ancora sia con-
 suetudine di dir il Vespero
 dopò la Messa nondimeno
 dicendo il Vespero,& anco la
 Compieta prima della Messa
 non è peccato mortale,adun-
 què ne anche dicèdo la Mes-
 sa prima del Matutino .

Nè per questo vale allegar
 re la consuetudine , perche
 questa più tosto è consiglio ,

& esortatione che consuetu-
 dine;& essendo anco consue-
 tudine,non per questo è stata
 riceuuta con tanto rigore ;
 massime che questo ordine di
 dir Messa dopò il Matutino,
 certa cosa è , che non è stato
 espressamente nè da Christo,
 nè dalla Chiesa comandato .

Perche se bene la Rubrica
 del Messale dice, che prima
 della Messa si recita il Matu-
 tino, questo solo lo mette la
 rubrica per ammonitione di
 quello, che deue fare il Sa-
 cerdote acciò meglio sia sbri-
 gato,e con più quiete,e'diuo-
 tione si dispōga à dir la Mes-
 sa, ma non per questo obliga
 con tanto rigore di peccato
 mortale .

Nè vale allegar l'autorità
 di molti Dottori che sia con-
 suetudine , perche da loro nõ
 è stata sufficientemente pro-
 uata, nè meno con tanta dili-
 genza esaminata,e questa cõ-
 suetudine è solo consuetudi-
 ne di conuenienza, che non
 obliga à peccato .

E se bene da alcuni è stato
 cauato priuilegio per poter
 prima celebrare Messa , che
 dire il Matutino,questo è sta-
 to fatto dice Nauarr.per cui-

Nau.

tar

tar il peccato veniale, ò vero per quiete dell'animo de scrupolosi, che facilmente si turbano per ogni poca cosa.

Nau.
Mac.

Nauarro de Orat. cap. 19. nu. 84. Macigno num. 31. è molti altri.

Anzi dicano alcuni, che se vi sarà qualche giusta causa, ne anco sarà peccato veniale.

Arag.
Léil.
Suar.

Carlo Macigno dell'hore canon. c. 46. nu. 38. Aragon. 2. 2. q. 63. art. 12. Lessio lib. 2. c. 37. dub. 12. nu. 8. Suarez disp. 82. sett. 1.

Se tra queste due attioni di dir il Matutino, e dir Messa vna fusse dispositione, ò preuia dispositione per l'altra, sens'altro saria peccato mortale à far questa euerisione senza legitima causa, mà vna è dispositione, ò preparatione per l'altra, adunque non vi è peccato, perche non è stato dato questo per precetto di dispositione, ò preparatione, che si dica il Matutino auanti la Messa, come è stato dato v.g. che il Sacerdote sia digiuno, ò che non dica Messa senza le vesti, il che facendo saria grauissimo peccato. Mà nel dir il Matutino prima della Messa non vi è tal pre-

cepto; perche se il dir il Matutino auanti la Messa fusse stato dato per precetto senza altro saria peccato mortale, mà perche non si troua tal precetto, ne meno, che vi sia alcuna dispositione, ò preparatione della Messa, adunque non è peccato mortale.

2 Anche nell'hore Canoniche vna se deue dir prima, dell'altra, non per questo vi è dispositione necessaria che non offeruando questo ordine saria peccato mortale, mà solmente è vn certo ordine tra le dette hore, che il matutino si dica auanti la prima, e prima auanti la terza, e così andate discorrendo. Lo stesso tra il Matutino, e la Messa vi deue esser questo ordine, mà non per questo è vna dispositione, che obliga al peccato mortale.

Dice il Nauarro, che il dir Matutino è Prima auanti la Messa, è per disporre il Sacerdote à maggior diuotione, è riuerenza nella celebratione, adunque non è per precetto, ò per dispositione necessaria. E quantunque nel Messale si ammoniscano li Sacerdoti à dire auanti il Matutino, e do-

Nau.

pò

pò la Messa, non per questo vi è alcuna parola precettiva, mà solamente, acciò l'vn'è l'altro si dica à suo tempo.

Anzi nello stesso Messale, si amonisce il Sacerdote, che prima di celebrare Messa faccia alquanto d'oratione, e cò tutto ciò questo non è precetto, che obliga à peccato mortale, mà è persuasione, e consiglio, acciò meglio il Sacerdote si disponga à vn tanto sacrificio. Così anco à proposito nostro la rubrica amonisce il Sacerdote, che dica il Matutinino auanti la Messa, acciò cò maggior quiete, e diuotione stia preparato per dir la Messa.

Se vi fusse alcun precetto di recitar il Matutinino prima di dir Messa come necessaria dispositione, ò preparatione della Messa ne seguiria, che per neuuna infirmità fusse lecito dir Messa se non dopò il Matutinino, come non è lecito per qualsiuoglia infirmità dir Messa se nò digiuno; mà perche vno, che patisce debolezza di capo, ò di vertigine, ò altra cosa simile, e scusato dall'obbligo di dir l'officio, e non dimeno non gli è prohi-

bito di dir la Messa senza, che faccia peccato mortale.

Quanto maggiormente non sarà peccato dir Messa senza hauer detto il Matutinino. E quantunque il Matutinino sia officio notturno, e la Messa, officio diurno; non dimeno per dire il Matutinino vi è tempo tutto il giorno senza peccato mortale; mà la Messa nò si pul dir dopo, ò poco più di mezzo giorno, adunque questa euersione non pul cagionare peccato mortale. A me piace in qsto l'opinione del.

Suarez qual dice, che se si parla di recitar l'officio pubblico in Choro doue vi è tale consuetudine; quantunque tra la Messa, & officio non vi sia alcun ordine, ò connessione, non dimeno non si deue dire, ò cantar la Messa solenne senza hauer detto il Matutinino, il che non puol essere senza peccato graue. Lo stesso tiene ancora Nugno q. 83 art. 2. Perche se bene la Messa è officio distinto dall'hore Canoniche, con tutto ciò, se l'hore Canoniche non si dicano à suoi tempi, nè luochi pubblici del Choro, e postorle, ò anteporle fuora della con-

Suar.

Nug.

consuetudine della Chiesa, senza causa ragioneuole faria graue peccato. Così ancora se si cantasse, ò dicesse la Messa solenne prima di hauer recitato il Matutino, si viene à immutar notabilmente l'ordine dell'officio publico, e della Messa, e così faria graue peccato. E questo s'intende nelle Chiese doue vi è obbligo, ò consuetudine di dir l'officio a suoi tempi in Choro, perche doue non vi è tal consuetudine, non vi è obbligo di dir l'officio auanti la Messa, perche mentre cessa l'obligatione di vn ministero, l'altro si puole far à suo tempo.

Suar. Suarez disp. 82. sett. 1.

Della causa per la quale il Sacerdote si deue astenere di celebrare.

Et il laico di cōmunicarsi.

Punto Terzo.

- 1 *Se per la pollutione casuale il Sacerdote si deue astenere di celebrare, & il Laico di comunicarsi.*
- 2 *Se al maritato hauendo partito pollutione matrimoniale si deue permettere*

quel giorno la comunione.

- 3 *Se à uno che sia stato molto tempo à confessarsi li si deue permettere la comunione quel giorno.*
- 4 *Se il publico peccatore si deue ammettere alla comunione.*
- 5 *Se alli Energumeni, ò spiritati li si deue dar la comunione.*

E Tanta la riuerenzia che si deue al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, che hauendo alcuno commesso peccato di pollutione carnale, deue astenersi almeno quel giorno seguente dalla comunione; Perche quantumque si sia pentito, e confessato di quel peccato, non dimeno non potrà comunicarsi, che almeno per l'inreuerenza, che parche porta à Christo autor della purità, non commetta peccato veniale; se però non vi fusse qualche giusta causa di comunicarsi, come faria se quel giorno fusse festa principale, ò giorno di Giubileo, ò veramente qualche necessità, che non potesse differire la

la Comunione. Così dice

S. To. San Tom. q. 80. art. 3. Suarez
 Suar. disp. 68. sect. 2. Soto in 4. dist.
 Soto. 12. q. 1. art. 7. Sant'Antonino
 S. An. 3. p. tit. 14. cap. 6. Henriquez
 Hen. lib. 8. cap. 51. Bart. ab Ang.
 Bart. dial. 4. S. 221. Riginald. lib. 29
 Rigi. num. 117. Molfesio tratt. 3.
 Molf. cap. 8. Emanuel Sà v. miss. nu.
 E. Sà. 25. Villalobos. summ. tom. 1.
 Viuz. diff. 37. Nugno 3. p. tom. 1.
 Nug. q. 80. a. 9. concl. 10. & altri.

Se poi alcuno hauesse patito pollutione in sogno, ò nõ volutaria; ò vero la pollutione fusse accaduta nell'atto matrimoniale, doue non vi fusse stato peccato alcuno almeno mortale, pure per riueranza del Sacramento se ne dourebbe astenere, perche la pollutione carnale, quantunque sia stata senza peccato carnale lascia vna certa astrattione di mente, che non permette si faccia quella preparatione particolare, che si deuere peccare vn tanto Sacramento con quella deuotione, che conuiene.

Angl. 2 Dice Angles de susci-
 pienda Eucaristia art. 5. che
 al maritato quanunque si sia
 polluto nell'atto del matri-
 monio, pure in quel giorno li

si puol dar la comunione, perche in quell'atto non solamente non pecca il maritato rendendo il debito, ma anco molte volte puol cauarne merito, onde non essendoci alcuna ragione, ò alcuntesto, che prohibisca la comunione, in tal caso ne anco li si deue negare.

Non dimeno io direi se quella pollutione seguita in sogno, ò in copula coniugale non ha lassato qualche male affetto, che impedisca la preparatione solita da farsi, ò vero fusse qualche suggestione diabolica per impedir il dir la Messa al Sacerdote, & al laico la comunione, potria quello celebrare, & a questo si potria permettere la comunione. Perche così nè l'vno, nè l'altro comunicandosi pecceriano, nè anco venialmente, perche doue non vi è colpa, nè anco vi capisce la pena, e così tengano. Suarez, Henriquez, vt supra, Azorio 1. p. lib. 10. cap. 3. in fine, Conincho q. 80. art. 7. Nauarro cap. 21. Camerota, de Eucar. c. 10.

Suar.
 Hen.
 Azor.
 Coni.
 Nau.
 Cam.

Meglio però faria à mio
 giuditio che seguita la pollu-
 tio-

zione, la notte in sogno, ò in qualsiuoglia modo, massime se è stata con peccato mortale, che per il giorno seguente il Sacerdote per riuerenza al Sacramento si astenese dal celebrare, & il laico dal comunicarsi. E così consigliano i più timorati di buona coscienza. Valenza tom.4. disp. 6. q. 8. punt. 3. Angelo q. 5. art. 4. concl. 5. Rodriquez p. 1. c. 65. concl. 2. Graffio 1. p. lib. 2. cap. 30. Filliucio tratt. 4. c. 8. q. 8. Ledesma de Eucar. c. 13. Suarez disp. 66. sess. 8. Bonacino de Sac. Euc. disp. 4. q. 6. punt. 2. p. 1. Quale soggiunge. Massime se vi fusse restato qualche perturbatione di mente, ò qualche affetto disordinato venereo.

3 Deue anco auertire il prudente Confessore nõ permettere, che vn graue peccatore, quale sia stato molto tempo à confessarsi, subito confessato in quello stesso, ò vero nel giorno seguente si possa comunicare; mà se non vi fusse qualche giusta causa molto ben conosciuta dal Confessore, non li si deue permettere la Comunione almeno per otto, ò dieci gior-

ni; perche è vna grande indecenza subito, che quel peccatore hà finito di vomitare tanti peccati, si accosta à quella mensa sacratissima per riceuere il corpo di Christo, perche non puol essere, che quel peccatore humanamente parlando, essendo stato tanto tempo à confessarsi, che così subito vi sia in lui quella dispositione, che si ricerca per la Comunione. E però faria bene che il Confessore lo trattenesse facendolo tornare fin tanto, che fusse ben disposto alla comunione; Rodriq. 1. p. c. 65.

Rod:

4 E se sarà publico peccatore non si deue amettere alla comunione, se prima non consta della sua penitenza. Anzi se vn tal peccatore si accosterà alla mensa sacratissima per comunicarsi si deue scacciare; come faria, v. g. vna meretrice publica, vn publico vsuraio, vn concubinario publico conosciuto per tale, vn publico Histrione, ò altri simili peccatori publici. Questi non si deuono amettere alla Comunione se prima non consterà della lor penitentia; Mà se si vedef-

E c se

se, che realmente hanao mutato vita, è lasciato quelle pratiche: Quantunque fussero Heretici, e maggior peccatori del mondo, ò condannati a morire dalla giustitia, ò in altra maniera douessero morire, se pentiti è confessati de lor peccati, & haueranno lasciato le loro opinioni, e saranno tornati alla vera Fede Cattolica Romana, pure si de uono amettere alla comunione. Toletto lib. 2. cap. 28. num. 9.

Tole.

5 Anco li Energumeni, ò spiritati, quantunque attualmente siano vessati da Demonij, se però non constasse, che così fussero puniti da Dio per qualche lor graue peccato, mà se questo non consta, si deuono amettere alla comunione, perche forse questi farãno in maggior grado di gratia, che molti altri, che non sono trauagliati dal Demonio. Toletto, vt supra.

Tole.

RAGIONAMENTO XIII.

Del Digiuno, che si deue offeruare per riceuere il sãtissimo Sacramẽto dell'Eucaristia.

Punto primo.

- 1 *Dachi sia stato comanda- to il digiuno prima di celebrar Messa, ò comunicarsi.*
- 2 *In che consista il digiuno naturale.*
- 3 *Che cosa s'intenda per pigliar alcuna cosa per modo di cibo, ò beuanda.*
- 4 *Se il Sacerdote pecca hauendo pigliato alcuna cosa minima prima di dir Messa.*
- 5 *Se pecca quello che piglia alcuna cosa la sera antecedente in bocca dicendo Messa la mattina.*
- 6 *Di quante sorte sia il digiuno.*
- 7 *Si è necessario per dir la Messa, ò comunicarsi, che il cibo sia digerito.*
- 8 *Se per mangiar vn poco di carta, ò simile si rompa il digiuno.*

FRÀ li precetti Ecclesiastici, che furono decretati da diuersi Concilij, fù dichiarato dal Cōcilio Bracarense 11. cap. 10. Concilio Toletano 7. c. 2. Concilio Antisiodorensè c. 19. Concilio Costantiensè sess. 10. Cōcilio Cartaginensè c. 48. e da altri Concilij. Che il Sacerdote non douesse celebrar Messa se non digiuno, & in questo conuengono tutti i Dottori. Tolet. lib. 2. cap. 28. n. 6. Suar. disp. 68. sess. 2. con. 1. e 2. Roderiq. c. 66. nu. 1. Graff. p. 1. lib. 2. c. 30. num. 13. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 203. e dial. 5. de Missa §. 98. Pitig. dist. 7. q. 3. a. 2. e 3. S. Antonin. p. 3. tit. 13. c. 6. n. 8. S. Tom. 3. p. q. 80. a. 8. Scotto dist. 8. q. 3. Palud. q. 2. Molfes. tratt. 3. n. 12. Filliuc. tratt. 4. c. 8. q. 9. Camerot. c. 10. dub. 9. Bonacin. & altri.

Questa consuetudine fù offeruata anticamente nella Chiesa de' Fedeli insin al tempo de gli Apostoli, così lo nota S. Epifanio nel fine del libro 3. contra hereses. S. Chrisostomo hom. 27. in c. ad Corint. e molti altri.

Onde decretorno poi li detti Concilij, che il Sacra-

mento dell'Eucaristia non si potesse pigliare che à digiuno naturale, quale comincia dal principio di mezza notte, che il Sole di nuouo comincia à ritornar à noi, il che chi lo pigliasse non digiuno faria peccato grauissimo mortale. Onde il giorno di Natale di N.S. che al Sacerdote è permesso di celebrar trè Messe, se à caso inauedutamente pigliasse la purificatione, come è solito dopò che si è comunicato, ò vero succhiasse qualche poco d'acqua, ò vino nel nettarsi la bocca con le dita, e lo scendesse nello stomaco non potria più dir Messa, hauendo lui rotto il digiuno naturale.

2 Questo digiuno consiste in non pigliar cos'alcuna per minima che sia per modo di cibo, ò di beuanda, perche se à caso inauedutamēte, ò præter intentionem mentre vuole spurgarsi la bocca con acqua, ò con vino scendesse alcuna stilla nello stomaco per modo di salua non romperia per questo il digiuno.

Dicano bene il Durando Dar. q. 4. e Gab. q. 2. a. 2. lett. 10. in Cant. che è necessario che

E e 2 quel-

Conc.
Brac.
Tole.
Aluf.
Cart.
Cof.
Red.
Graf.
Bart.
Pitig.
Ant.
Tom.
Scot.
Palu.
Molf.
Billi.
Cam.
Bon.

Epif.
Cris.

Dar.

quell'acqua, ò vino prima che si manda nello stomaco si deue conuertire in saliuu, che altrimenti verria à rompere il digiuno. Questa opinione dice Suar. disp. 66. fess. 4. è troppo scrupolosa. & il Palud. e Siluest. che non si deue tenere, perchè non si potrà mai conoscere quando sarà conuertita in saliuu.

Suar.
Palu.
Silu.

Nè meno si rompe il digiuno naturale con qualche poco di sangue calato dalle gengiue, ò dal capo nella bocca, e poi in modo di saliuu sceso nello stomaco. O vero qualche goccia d'acqua mentre pioe, che à caso li fusse entrata in bocca, e prater intentionem scesa nello stomaco. O vero che respirando hauesse attratto qualche poco di poluere ò di terra, ò vero li fusse entrata in bocca vna mosca, ò altra cosa simile, & à caso scesa nello stomaco. O vero gustando alcuna cosa di cucina per far proua del suo sapore; pur che quel che gustò non scenda nello stomaco, quantunque li resta qualche reliquia di quel brodo, ò viuanda in bocca, e lo scenda per modo di saliuu,

non rompe il digiuno. Nau. uarr. man. c. 21. nu. 53. Siluest. &c. perchè non lo piglia per modo di cibo, ò di beuanda.

Così ancora se mandasse nello stomaco alcuna reliquia del cibo, che la sera antecedente li restò frà denti non guasta il digiuno, quantunque fusse volontariamente per industria, dice Pietro Ochagrauia de Sac. tratt. 2: Diana tratt. 4. n. 104. Tannero tom. 4. disp. 5. q. 8. dub. 4. n. 39 e Bonacin. de Sac. disp. 4. q. 6. p. 2. n. 9. con molti altri dicono che è lecito di porli in bocca alcuna cosa benchè aromatica per euitare l'intèperie dell'aria; e quantunque quella si spezza con denti, pur che non se ne scenda alcuna parte nello stomaco, che non rompe il digiuno, e non impedisce la Commnion.

Och.
Dian.
1ann.
Bon.

Ma se la materia fusse troppo grande, che si potesse rompere, e masticar con denti, all' hora verria à esser cibo, e romperia il digiuno, e non potria comunicarsi, così dice Rodriq. p. 1. cap. 68. Ludouic. di S. Gio. in summa mor. tom. 1. q. 7. a. 10. de Sac. Dian. tratt. 4. resolut. 104.

Rod.
Lud.
Dian.

3 All' hora s'intende pigliar alcuna cosa per modo di cibo, ò di beuanda quando viene dall'estrinfeco il cibo in bocca, e dalla bocca si manda allo stomaco mangiando, ò beuendo, e per minima che sia rompe il digiuno, e quello che lo piglia non potrà più comunicarsi, ò dir Messa, e dicendola pecca mortalmente.

E se bene alcuni hanno detto, che essendo cosa minima come materia tanto leggiera non sia peccato si non che veniale.

4 Nondimeno io dico che pecca mortalmente, perche quì non si proibisce il cibo, ò beuanda, nè meno si comanda il digiuno, ma si proibisce la Communione dopò qualsiuoglia cibo, ò beuanda per minimo che sia, per il qual si viene à rompere il digiuno naturale, e comunicandosi si viene à far cosa cōtro la prohibitione Ecclesiastica in materia graue, e però pecca mortalmente ancorche rompa il digiuno con materia leggiera. Soto in 4. dist. 12.

Soto.
Nau.
Bon.
Tom.

q. 1. a. 8. Nauarr. cap. 25. n. 53.
Bonac. disp. 4. q. 6. p. 2. num. 6.

S. Tom. 3. p. q. 8. a. 8. Suarez disp. 68. sect. 4. Siluest. Euch. 3. num. 8. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 125. Filliu. tratt. 4. c. 8. q. 10. Angl. q. 2. a. 6. diff. 4. concl. 1. c. 2. Rodr. p. 1. c. 64. con. 3.

Suar.
Silu.
Bart.
Filli.
Angl.
Rod.

5 Viene anco à rompere il digiuno vno che hauendosi posto in bocca la sera antecedente qualche confetto, ò conferua per alcuna sua indispotione, e à poco à poco succhiando anco passata mezza notte, nel qual tempo comincia il giorno; perche questo si manda nello stomaco per modo di cibo vitale viene à rompere il digiuno, e comunicandosi pecca graueamente. Bonac. Filliuc. Rodriq. come sopra & altri.

Bon.
Filli.
Rod.

E se bene alcuni dicono, che quel confetto struggendosi così in bocca, & à poco à poco scendendolo nello stomaco non viene à rompere il digiuno, perche non essendo dall'estrinfeco venuto in quel giorno, si manda allo stomaco per modo quasi di salua, e non per modo di cibo, ò beuanda, adunque non rompe il digiuno.

Se questo fatto si considera bene, si vede chiaramente, che

che quelle non sono reliquie di cibo, mà è realmète cibo, che apporta nutrimento vitale, e tutto quel tempo, che dura quel confetto à struggerfi, & ingiottirfi, è vn continuo mangiamento, ò beuimento; adunque senz'altro rompe il digiuno.

Quelli sono solamète residij, che restano in bocca fradenti, e q̄sti solamète si possono dire reliquia del cibo, le quali à caso, e fuora d'intentione restano in bocca, e poi si scendano nello stomaco, come saliuua, Paludano dist. 8. art. 2. nu. 21. Tabien. verb. communio. Suarez 66. Mà quel confetto, ò conserua nõ è reliquia, che à caso, e præter intentionem resta in bocca, mà è auãzo di quel cibo, che si piglia quasi per medicina, quale dà nutrimento, & è venuto dall'estrinsecò, quantunque non in quel giorno. E come la medicina, che viene dall'estrinsecò rompe il digiuno naturale, così ancora questo, che si scède, passata mezza notte, rōpe il digiuno naturale, e comunicandosi, ò dicendo messa pecca mortalmente, Suarez, vt supra.

Palu.
Tabi.
Suar.

Suar.

6 Il digiuno è di due sorte, digiuno naturale, e digiuno Ecclesiastico. Il digiuno Ecclesiastico è quello, che non si mangia altro, che vn sol volta intorno al mezzo giorno, e quello che si mangia, ò si beue per medicina, non rompe questo digiuno.

Mà nel digiuno naturale ogni minima cosa, che si piglia per modo di cibo, ò di beuanda rompe il digiuno, e perche la medicina è cosa, che si mangia, ò si beue, e si mada nello stomaco per modo di cibo, ò di beuanda. Adunque frange il digiuno; si che vno, che piglia alcuna cosa la sera per liberarsi dal catarro, ò tossa, ò raucedine, mentre non è certo di non hauer ingiottito alcuna cosa dopò mezza notte, nõ si puol comunicare. Suarez, Bonacino, Filliuccio, Conincho num. 48. vt supra.

Suar.
Bon.
Filli.
Coni.

7 Non per questo è necessario, che il cibo, che pigliò la sera antecedente sia digerito, purchè nõ sia mಾಗಿato, ò beuto dopò mezza notte. Di modo che la notte di Natale, quello che mangiò alcuna cosa vicino à mezza notte,

notte puole dopo mezza notte celebrare la messa, benchè non habbia dormito, nè meno digerito, purchè da mezza notte in dietro si troua digiuno. San Tom. q. 70. art. 8. Suarez disp. 68. sett. 4. Nauarro cap. 21. nu. 53. Henriquez lib. 8. cap. 49. Bonacino disp. 4. q. 6. Soto dist. 12. q. 1. art. 8. Riginaldo, Graffio 1. p. lib. 2. cap. 44. nu. 1. Filliucc. num. 237. Se mangiò qualche pezzo di carta, ò di tela, ò cosa simile, e lo scese nello stomaco, benchè lo vomitasse, con tutto ciò rompe il digiuno, Riginaldo tom. 2. lib. 29. c. 6. Villalobos in sum. t. 1. tra. 7. diff. 39. n. 1. Laiman. in teol. mor. lib. 5. tratt. 4. c. 6. & altri.

S. To.
Suar.
Nau.
Hér.
Bon.
Soto.
Rigi.
Graff.
Filli.
Viu.
Laim.
Azor:
Coni.
Tabi.
Hen.

Così ancora qualche cosa aromatica per preferuarfi dall'intemperie dell'aria se l'ingiotti, quantunque lo ributtasse rompe il digiuno, Suarez disp. 66. set. 4. Azorio tom. 1. lib. 10. cap. 30. q. 2. Coaincho, Nugno, Tabienna v. missa, nu. 44. Henriquez. c. 49. Riginaldo lib. 29. num. 118. Marc. Bonacino dispu. 4. q. 6. part. 2.

Mà se vno inauertentemēte ingiottisse alcuna cosa, co-

me vn poco di carta, ò simile, e dopò la vomitasse, questo si puol comunicare, perche solamente il cibo, e beuanda impediscano la comunione, perche essendo, che questo non fu preso, nè come per cibo, nè come per beuanda, mà à caso, & inauertentemēte andò nello stomaco, e dopò vomitato non venne a rompere il digiuno. Così tiene Ludouico de S. Gio. in sum. p. 1. de Eucar. q. 7. ar. 10. Sancio in selectis disp. 42. nu. 23. Ledesma in summ. tom. 1. de Sacr. Euc. c. 23. con. 4. Diana tratt. 4. de Sacra. resol. 38. quali dicono che l'vn'è l'altra opinione è probabile, e si puol tenere.

Ludo
Sanc.
Ledei
Dian

Del tempo, che si puol dispensare, che l'huomo si possa comunicare, ancorche non sia digiuno.

Punto secondo.

- 1 *Se l'infermo si puol comunicare ancorche non sia digiuno.*
- 2 *Se l'huomo si puol comunicare in articolo di morte violente non digiuno.*

3 Se

- 3 Se il comunicarsi per viatico sia precesso anco al condannato à morte.
- 4 Se si deue forzare il Giudice, acciò dia tempo al condannato, che si possa comunicare.
- 5 Quello che deue fare il giudice se il condannato non si puol conuertire.
- 6 Se l'Infermo puol riceuere più volte non digiuno il viatico nella stessa infirmità.
- 7 Se l'infermo si puol comunicare altre volte nella stessa infirmità.
- 8 In quali casi si puol il Sacerdote comunicare non essendo digiuno.
- 9 Se il Sacerdote deue far noua cōsagratiōe dell'hostia, mentre haue preso il vino, che non fa Sacramento.
- 10 Quella deue il Sacerdote quando nel pigliare il sangue, si accorge, che non è Sacramento.
- 11 Se il Sacerdote essendo all'altare, si ricorda, che non è digiuno, se deue seguir la Messa.
- 12 Quello, che deue il Sacerdote, quando si attaccasse l'hostia al palato per scenderla.
- 13 Che deue fare il Sacerdote

se dopo hauer presa la purificazione ritroua alcune particole.

- 14 Se essendo restate alcune particole dopò hauer comunicato possa il Sacerdote sumerle.

P Erche il precesso di dir Messa, ò di comunicarsi à digiuno non è diuino, mà Ecclesiastico non obliga talmente, che non si possa alle volte dispensare; onde concorrendo il precesso diuino, che l'huomo si deue comunicare in articolo di morte; Adunq; non ostante il precesso Ecclesiastico l'Intermo si potrà comunicare per viatico, ancorche non sia digiuno, perche ritrouandosi l'infermo in quel tempo in grandissima necessitā dall'aiuto di questo Santissimo Sacramento non cōueniua, che la Chiesa ne l'hauesse priuato nel maggior bisogno, e non potendo poi l'infermo star digiuno tanto tempo di poter aspettare, che li sia portato il Santissimo Sacramento, oltre, che non è espediente per riuerenza, che li si conuiene, portarlo à cert'hora di
not-

notte, nel qual tempo non si potria ne anche se non con grandissima difficultà, è poca riuerenza portarlo.

Per questo Santa Chiesa hà dispensato, che l'infermo si possa comunicare anco non digiuno. Nauarr. cap. 25. num. 83. Bonacino disput. 4. q. 6. p. 2. num. 21. Suarez disp. 66. sect. Pietro Ledesma de Sac. Eucar. cap. 13. p. 88. Fillicio tratt. 4. cap. 8. q. 11. num. 238. & altri.

2. E questo non solo s'intende della morte naturale, mà anco della morte violenta, in caso però non si possa differire, ò anticipar la cōmunion, perche se vno fusse sētētiato à morte, e che il Principe volesse, che si eseguisse la giustitia in qllo stesso giorno, & il condannato non fusse digiuno, si puol comunicare per viatico, perche questo pur si troua in articulo mortis, e come si puol assoluere da qualsiuoglia peccato, e scommunicar, ò censura, così ancora si puol comunicare. Rabbano de Sac. Euc. cap. 3. dub. 8. num. 6. Bonac. disp. 4. q. 6. p. 2. Gio. de Lugo de Euc. disp. 15. sett. 4. Diana

tratt. 3. resol. 38. Preposito in 3. p. q. 80. art. 8. d. 2. Granado de Sac. in 3. p. cap. 6. trat. 10. disp. 8. Tannero tom. 4. disp. 5. 8. dist. 4. e molti altri.

3. Quali vogliono, che sia precetto anco al condannato di comunicarsi, ancorche non sia digiuno per viatico mentre il Giudice non voglia darli altra proroga di quel giorno per l'esecuzione del patibolo; ne per questo è indecenza del Santissimo Sacramento comunicarsi nello stesso giorno, che deue esser giustitiato, perche Christo hauendo instituito questo Sacramento per nostra vtilità, purchè chi lo piglia sia ben disposto non li si deue prohibire, quantunque lo stesso giorno si deue giustitiare.

Anzi che Sairo in selectis disp. 40. num. 4. & il Diana, tratt. 3. resol. 38. dicono, che se il Giudice non vuole differire la giustitia per l'altro giorno, che si possa comunicare, anco vn' hora auanti, che sia condotto al patibolo. E Pio V. per vn moto proprio dato nel 1569. cōmanda che si dia tempo al reo di cōfessarsi.

Prep.
Gran.

Tan.

Sairo
Diana

Ff Epe

E però deue il Giudice assignar tempo conueniente al reo di potersi confessare, e comunicare ancorche si temesse, che fusse violentemente estratto dalle carceri. Silu. v. Iudex p. q. 11. dit. 6. Pietro Nauarro lib. 2. de restit. c. 3. au. 226.

4 Anzi che la Clementina, cum secundum de penit. e remiss. commanda assolutamente, che sia forzato il Giudice, è dal Vescouo; se sia bisogno, li sia protestato sotto pena di scomunica, di dar tempo al reo, che si possa confessare. E se bene la Clementina qui parla della confessione Sacramentale, e non nomina la comunione, con tutto ciò mentre dice, che non li si deue negare la confessione, ne meno li si deue negare la comunione, come si raccoglie dal cap. Quod in te, de penitentia, & remiss. sopra quelle parole Quod penitentia morientibus non deneganda, Glossa sopra det. Clementina Rinaldo lib. 27. n. 73. prop. 2. Camerota de Euc. cap. 10. dub. 1. Bonac. disp. 4. q. 7. p. 1.

Perche faria minor male,

che questo fusse estratto dalle carceri, che per tal male ò danno si potrebbe riparare; e però deue il Giudice fare qualche spetta, à lui, che è dar tempo, acciò il reo si possa confessare, e comunicare. Se però questa dilatione non potesse apportare danno notabile alla Republica, ò gran scandalo al Popolo, ò vero, che il Reo non lo facesse per differire il patibolo, onde in questo caso per la carità si puol differire il supplicio dui, ò trè giorni, se però si spera, che in questo tempo il reo voglia accettar la penitenza. Ocagrauia de Sacram. tratt. de Eucar. q. 14. num. 10. Diana, Bonacino, vt supra.

5 Ne per questo deue il Giudice liberare assolutamente il reo, quantunque tenga per sicuro, che si dannerà, perche così faria molte volte ingannata la giustitia, che alcuni per liberararsi dalla morte non si vorrebbero confessare. Rinaldo lib. 29. num. 71. Soto 5. de iust. qu. 1. art. 2. Vero che se il condannato si fusse comunicato il giorno auanti del patibulo, e poi lo stesso giorno si volesse di

Silu.
P. Na
uarro

Och.
Dian.
Bon.

Glos.
Rigi.
Cam.
Bonac.

Rigi.
Soto

di nuouo comunicare per sua diuotione; in questo caso, io direi che non li si douesse permettere, perche hauendo di già riceuta l'Eucaristia, per riuerenza del Sacramento non li si douerebbe più permettere la comunione, ancorche li si permetta la cōfessione ogni momento.

6 Si deue auertire, che se l'infermo puol commodamente riceuere l'Eucaristia à digiuno la deue riceuere, mà però non si deue mettere à tanto pericolo per aspettar di esser digiuno per il giorno seguente, che poi non sia disposto di mente, ò per altro accidente non si possa comunicare, e così si morisse senza comunione; perche il precetto del digiuno non obliga con tanto rigore, e con tanto pericolo; Ne meno deue l'infermo con troppo incommodo lassar di pigliar il cibo, ò la medicina per aspettar di esser digiuno, nel tempo della comunione, ò voler comunicarsi in hora indiscreta, che il Sacramento non li si possa portare con decenza oportuna. Con-

Coni.
Suar.

nincho q. 80. art. 8. 50. Suarez

disp. 68. sect. 5. Filiucio trat. 4. cap. 8. q. 1. r. nu. 138. Toletò lib. 2. c. 28. n. 6.

Filli.
Tole.

7. Se bene la maggior parte de DD. antichi dicono, che vna sol volta l'infermo si puol comunicare non digiuno per viatico nella stessa infirmità, perche dicono loro che l'infermo hauendo compiuto al precetto diuino in quella comunione, consequentemente si deue poi haer riguardo al precetto Ecclesiastico di non comunicarsi non digiuno.

Con tutto ciò dice la summa Tabie. v. Commun. §. 48. & Armilla §. 18. che non solo l'infermo si puol comunicare nõ digiuno vna sol volta nella medesima infirmità, mà ogni volta, che la sua infirmità variasse, onde essendosi comunicato per viatico in pericolo di morte, se poi migliorato resta fuora di pericolo, e dopò fra otto, ò dieci giorni di nuouo torna nello stesso pericolo di morte, di nuouo ancora si puol comunicare, e così ogni volta, che variasse l'infirmità del pericolo al miglioramento, e dal miglioramento al peri-

Tabi.
Arm.

colo si puol comunicare, nō digiuno per viatico; pur che da vna Communionē all'altra siano passati otto, ò dieci giorni come dice Suar. disp. 66. fefs. 5. perche così si reputa che sia vna nuoua infermità, e nuoua necessità per comunicarsi. Ma se l'infermo uerà poco tempo dopò il viatico, non si potrà più comunicare se non digiuno per sua diuotione, e così dice Suarez che si deūono intendere li Dottori, che permettano vna sol volta all'infermo la Communionē nō digiuno per viatico.

Suar.

Suar.

Bon.

Con.
Coff.Hen.
Coni.

Il Bonac. disp. 4. q. 6. p. 2. dice che dopò sei, ò otto giorni di nuouo l'infermo si potrà comunicare non digiuno, & allega il Concilio di Costanza fefs. 13. quale comanda che l'infermo si possa cōmunicare non digiuno, nè si restringe à vna sol volta, perche dice egli non è verisimile che la Chiesa essendo pietosa Madre voglia priuar l'infermo di vn tanto beneficio, mentre si troua in tanta necessità vicino à morte, e così tengano ancora Henriq. lib. 8. cap. 4. nu. 1. & c. 5. nu. 1. Co-

ninch. q. 80. n. 53. Emanuel Sà ver. Euch. n. 5. & altri.

E. Sà.

Non per questo è lecito all'infermo per riueranza del santissimo Sacramento comunicarsi ogni giorno come nota Henriq. Suar. Graff. 1. p. lib. 2. c. 44. nu. 6. Pessant. de com. infr. c. 8. nu. 20. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 84. Bonac. vt supra.

Pela.
Bare.
Bon.
Dian.
Tole.
Soto.
E. Sà.
Nug.
Rigi.
Hen.
Suar.
Laim.

Il Diana nel tratt. 14. resol. 75. de celebr. Miss. pure assegna 6. giorni, & allega il Tolet. in sum. lib. 10. c. 15. Soto in 4. dist. 12. q. 1. a. 8. Emanuel Sà. v. Euch. n. 50. Nugn. 3. p. t. 1. q. 80. Riginald. t. 2. lib. 29. c. 6. nu. 120. Henriq. lib. 8. c. 4. Suar. p. 3. t. 3. disp. 98. sett. 1. e nel tratt. 4. de Sac. resol. 44. n'assegna 6. con la dottrina di Paolo Laimar nella Theol. mor. lib. 5. tratt. 4. n. 20. Qual dice che se vno è assuefatto à comunicarsi, ò celebrare spesso, e che per diuotione difficilmente se ne puole astenere, trouandosi in pericolo di morte li si puole permettere la communionē ancorche non sia digiuno ogni terzo giorno, come dice Ludou. di S. Gio. in sum. t. 1. q. 7. a. 10. diff. 4. de Sac. Euch.

Lud.

8 Vi sono altri casi per li quali pure il Sacerdote si puol comunicare non digiuno come sarebbe se fusse pericolo che il Sacramento douesse venir nelle mani d'in fedeli per trattarlo cō ingiuria, e scherno; in questo caso si potrebbe il Sacerdote comunicare non digiuno, perche maggior irreuerenza farebbe quella, che pigliarlo à non digiuno. Suar. disp. 68. fess. 6. Bonac. disp. 4. q. 6. p. 2. Riginal. lib. 29. n. 122. e comunemente tutti. Puole ancora il Sacerdote comunicarsi non digiuno, quando che presa l'hostia consacrata, fumendo il calice s'accorge che quello non era vino per esser stato malamente preparato dal Ministro, ò per inauertenza dello stesso Sacerdote; per il che hauendo il Sacerdote di già rotto il digiuno, nondimeno perche la consacratione del vino spetta all'integrità del sacrificio, è necessario che faccia nuoua consacratione.

9 Non per questo deue vn'altra volta consacrare l'hostia, come dice Armill. v. Misfa n. 15. & altri con lui, perche

hauédola vn'altra volta consacrata per l'integrità del sacrificio basta di consacrare solo il vino; e quantunque habbia rotto il digiuno dopò pigliato il corpo, e prima di pigliar il sangue, nondimeno perche questo è vn sol sacrificio, & vna sola attione, non è necessario la nuoua consacratione dell'hostia, ma solo è necessario la consacratione del sangue. Scoto in 4. dist. 8. q. 3. Nauar. man. c. 25. Villalob. Dian. tratt. 14. ref. 70. & vltimamente fù anco approbata da Clemente VIII. e posta nel nuouo Messale.

E per fuggir lo scandalo che potrebbe nascere da questa duplicata consacratione dice lo stesso Scoto, che saria bene che il Sacerdote se ne andasse al corno dell'Altare nel modo che suole riceuere il vino per la purificatione secondo la consuetudine, e posto il vino, e l'acqua nel calice, tornato in mezzo all'Altare, con breuità diuota proferisca le parole della consacratione, incominciando da *Simili modo &c.* fino all'*Vnde & memores &c.* e finite le parole con la debita riuerenza

suma

Suar.
Bon.
Rigi.

Scot.
Nau.
Villa.
Dian.

Scoto

Arm.

suma quello che è vero sangue; perche quantunque non sia digiuno, nondimeno maggiore è l'obligatione da compire il sacrificio incominciato, che comunicarsi à digiuno, perche l'integrità del sacrificio, che è precetto de iure diuino, deue esser preferito al digiuno, che è precetto Ecclesiastico come comunemente tengano tutti, e lo notano Henriq. c. 50. Rodriq. sum. c. 66. de commun. nu. 1. Azor. 1. p. lib. 10. c. 33. q. 3. Bonac. disp. 4. q. 6. p. 2. Camerot. Rigin. & altri.

Heo.
Rod.
Azo.
Bon.
Cam.
Rigi.

10 Se il Sacerdote nel pigliar il calice si accorge che quello non è vino, ma acqua, ò vero aceto, ò altra cosa simile non materia atta per il Sacramento. E per conseguenza quel calice non è Sacramento deue gettare quel che di già hà preso in bocca, ò vero inghiottirlo, dico che lo deue inghiottire, e non riporlo nel calice come han detto alcuni, perche faria troppo grande indecenza ributtarlo nel calice, e gettarlo altroue faria troppo gran scandalo, e però lo deue scendere, perche il precetto di esser digiuno

non non obliga con tanta indecenza, ò con scandalo. Coni. Bart. q. 83. a. 6. n. 280. & altri ancorche Bart. ab Angel. dica il contrario de Missa dial. 5. §. 704.

Puole ancora quando hauendo di già il Sacerdote cōsacrato, e ricordatosi che lui non è digiuno, deue compire la Messa, e comunicarsi come comunemente tengano tutti.

11 Et io direi che per fuggir lo scandalo, quantunque non hauesse fatta la cōsacratione, deue compire la Messa, e comunicarsi perche come io notai vn'altra volta, che dice S. Bonauentura, che non si puole mai lasciar la Messa cominciata sēza qualche scandalo, & in caso che il Sacerdote dopò hauer consacrato si morisse senza essersi comunicato, non essendoci altro Sacerdote digiuno, è obligato il Sacerdote non digiuno complir la Messa, e comunicarsi. Nauar. c. 26. n. 86. Bonac. disp. 4. perche il precetto di compire il sacrificio è più stretto, come più volte hò replicato che il comunicarsi à digiuno. Ma in caso che

Coni.
Bart.

Bon.

Nau.
Bon.

che il Sacerdote morisse, ò nō potesse seguitar la Messa auanti la consecratione non vi è obbligo di finire la Messa, perche così il sacrificio non resta imperfetto.

Lo stesso si puol dire, che morendo vn Vescouo celebrando pontificalmente, nè essédoci altro Vescouo, puole il Sacerdote semplice senza però li vestimenti pontificali compire quello, che è necessario per l'integrità del sacrificio. Tab. v. Missa nu. 30. Bart. ab Ang. de Missa S. 5 14. Armill. v. Missa n. 11.

12 In caso che l'hostia consecrata si attaccasse al palato, nè potesse scenderla, ò vero la particola restasse nel fondo del calice, non deue il Sacerdote come dice Armilla tirar col dito quella particola fino alla superficie del labbro del calice; ma deue col vino tirarla vna, ò più volte se bisogna fin tanto che la particola si potrà consumare commodamente; perche cauarla col dito è troppo grande indecenza. Suar. disp. 66. q. 80. sels. 6. Nè vale à dire, che non lo deue fare, perche all' hora non sarà digiuno; à

questo si risponde, che questa è vna sola attione, quale il Sacerdote la cominciò à digiuno, e non deue procurar di farla in altra maniera. Così tengano Nauar. c. 25. nu. 89. Emanuel Sà. v. Missa nu. 36. Bonac. disp. 4. q. 6. p. 2. Siluest. v. Eucharist. 3. nu. 8. Coninch. Nugn. Valenz. tom. 4. disp. 6. q. 8. p. 3. Henriq. c. 49. litt. F. Riginal. lib. 29. nu. 123. Graff. 1. p. lib. 2. cap. 44. n. 1. Bart. ab Ang. dial. 4. S. 217. Camerot. de Euchar. c. 10. dub. 9. c. 9. dub. 7. Filliuc. n. 239. & altri.

Lo stesso possiam dire ancora che si deue fare nel comunicare li laici, e particolarmente le donne, quando li si attaccasse il Sacramento al palato, non deue toccarlo col dito, ò con altro, ma darli acqua, ò vino fin tanto che la particola scenderà nello stomaco, e così l'intende il Suar. disp. 66. sett. 6,

13 Maggiore è la difficoltà che hauendo il Sacerdote presa la purificatione, e dopo anco seguitata la Messa, e dette ancora le orationi, si accorge che nella Patena, ò nel Corporale vi sono alcune particole dell'hostia consecrate.

Nau.
E. Sà.
Bon.
Silu.
Coni.
Nug.
Val.
Hen.
Rigi.
Graff.
Bart.
Cam.
Filli.

Suar.

Tabi.
Bart.
Arm.

Suar.

te. Che deue fare il Sacerdote in questo caso mentre non si troua più digiuno?

14 Dico prima che il Sacerdote se non hà presa ancora la purificatione, quantunque habbia comunicato di uerse persone, & essendoli restate alcune particole, non è dubbio che le puole sumere, perche il Sacerdote ancora si troua digiuno, & hauendo lui consacrate dette particole, & essendo queste parte del suo sacrificio, nõ vi è difficoltà che à lui si appartiene consumarlo. Onde dice Clemente Papa in cap. Tribus gradibus de consecrat. dist. 2. Che si deuno consecrare tante hostie, che bastano alli comunicandi. *Tot esse hostias consecrandas, quot populo sufficient, si autem aliqua supersuerint esse consumendas à Sacerdote.*

Ma la difficoltà consiste, che hauendo il Sacerdote presa la purificatione non si troua più digiuno. Dico che in questo caso trouando il Sacerdote alcuna particola, quantunque fusse grandicella, & non hauendo il Sacerdote commodità opportuna, per serbarla la deue sumere,

perche quella particola essendo parte del suo sacrificio, & essendo tutta quella Messa vna sola attione, & vna perfetta consumatione di tutto il sacrificio, pur che sia consecrata dallo stesso Sacerdote, e nella medesima Messa; il Sacerdote la deue sumere, quantunque non sia digiuno. Suar. disp. 68. sett. 6. Bonac. de Sac. Euch. disp. 4. q. 6. p. 2. Graff. 1. p. lib. 2. c. 44. n. 7. Bar. ab Ang. dial. 5. S. 597. Nugn. Coninch. Angl. Azor. Rigin. & altri.

Suar.
Bon.
Graff.
Bar.
Nugn.
Coninch.
Angl.
Azor.
Rigin.

Ma se vi corresse lungo tempo dopò la purificatione, che di già il Sacerdote fusse partito dall'Altare in questo caso. Hauendo di già il Sacerdote complita, e lasciata quell'attione, non si reputa più che sia lo stesso sacrificio, ma più tosto vna nuoua attione, che però non si aspetta più à quello stesso Sacerdote consumar quella particola; ma più tosto si deue conseruare per douer sumerla in vn'altra Messa prima della purificatione, e così comunemente si tiene da Dottori.

Vi sono ancora altre cause, per le quali il Sacerdote si puol

Cle.
Pap.

puol comunicare non digiuno, come farebbe se la Chiesa rouinasse, ò vero si abbruggiasse, acciò il Sacramento non cortesse pericolo (così permettendolo Iddio) di restar oppresso sotto quelle rouine, ò vero di essere arso, e confunto dalle fiamme. In questo caso si potria l'huomo comunicare ancorche non fusse digiuno, & in questo non vi è chi contradica trà Dottori.

Della Comunione per viatico, che si deue dare all'infermi.

Punto III.

- 1 *Se sia lecito al Sacerdote dir Messa non digiuno per comunicare l'infermo.*
- 2 *Se il Vescouo possa dispensare che il Sacerdote celebra nõ digiuno.*
- 3 *Se il Sacerdote possa dir Messa non digiuno per comunicar se stesso per viatico.*

E Molta difficoltà, se al Sacerdote sia lecito in caso di necessità, che nõ vi sia altro Sacerdote, nè Sacramento dell'Eucaristia se il Sa-

cerdote possa dir Messa, e cõsacrare non essendo lui digiuno per comunicar l'infermo.

Gio. Maggiore in 4. dist. 49 ^{Mag.} q. 3. ad 5. permette vna gran licenza al Sacerdote, e dice che per necessit` di comunicar l'infermo per viatico, che il Sacerdote puole senza le vesti sacre, senza il pane azimo, e senza l'integrità della Messa, ma secretamente puol pigliare vn pezzo di pane fermentato, consacrarlo, e poi con quello comunicar l'infermo sèza celebrar Messa.

A questa opinione si accostano Zambrano in dec. cas. ^{Zab'} tempore mortis c. 4. de Euch. dub. 6. nu. 3. e Zanardo in direct. confess. p. 1. de Euch. c. 7. ^{Zan.}

Per esser questa licenza troppo ampla, e non accettata da Dottori non voglio per hora addurre le loro ragioni non essendo sufficienti. Solo dico che la commune opinione è, che il Sacerdote non digiuno non possa dir Messa ad effetto di poter comunicare l'infermo, perche si deue hauer maggior rispetto alla riuerenza del santissimo

Sacramento, che alla necessità del prossimo, massime che il precetto diuino non comanda, che sia violata la legge mentre è ordinata per riuerenza del Sacramento Bonacino disp. 4. q. 2. p. 2. come habbiamo detto di sopra nel ragion. 10. p. 1. n. 16.

Et il precetto di comunicarsi l'infermo in articulo mortis obliga solo quando il Sacerdote puole celebrare con decenza, e riuerenza del Sacramento. Il che non faria decenza mentre il Sacerdote celebrasse non digiuno. Nau. Tole. Ledes. Silu. Nau. Tole. Ledes. Silu. 2. cap. 13. Ledesma in summ. tom. 1. cap. 13. de Euc. concl. 5. dubb. vltimo. Siluio in 3. p. q. 80. art. 8. E se bene il precetto diuino deue esser preferito al precetto Ecclesiastico non però si deue contrauenire à questo mentre non vi è maggiore riuerenza dell'Eucaristia, ò vero non vi sia maggior necessità per la salute del prossimo, e perche il precetto di comunicarsi l'infermo in articulo di morte non obliga talmente l'infermo che egli non si possa saluare senza la Commu-

nione, ne meno vi è maggiore riuerenza, è decenza à cōsacrare non digiuno, che non comunicarsi l'infermo. Adunque non deue il Sacerdote celebrare Messa non digiuno per causa dell'infermo.

E se bene in caso di necessità potria il Sacerdote celebrare senza cōfessione per cōmunicar l'infermo, come dice Silu. in 3. p. q. 80. a. 4. dubb. 2. doue dice queste parole. *Si Sacerdos, vel laicus sint in periculo mortis, nec ad hunc qui eos sacramentaliter absoluerit valeat, possunt communicari sine Confessione, & si non essent Hostie consecrate, posset Sacerdos celebrare non solum pro sui, sed etiam pro alterius periclitantis necessitate.* E lo stesso tiene anchora il Diana tratt. 3. de casibus occurrentibus resol. 36.

Non per questo deue celebrare non essendo digiuno, perche il celebrare senza Confessione, è causa morale, e puol succedere ipesissime volte, mà il celebrare non digiuno per causa dell'infermo puol succedere rarissime volte; oltre che il celebrare senza Confessione si puol supplire con la contritione, che celebra-

Dian:

brare non digiuno non vi è causa per la quale.

2 Sopra di questo non vi puol dispensar il Vescouo, come han detto alcuni, essendo questo precetto vniuersale della Chiesa sopra del quale non si troua che sia mai stata data autorità à Vescoui di poterli dispensare.

Agiungete, che tant'obliga il precetto Ecclesiastico, che il Sacerdote non possa celebrare non digiuno, quanto obliga, che il Sacerdote latino non possa celebrare con pane fermentato. E perche più presto il Sacerdote deue lassare morir l'infermo senza Communione, che celebrare con pane fermentato, come io vi dissi vn'altra volta sopra; Così ancora più tosto deue il Sacerdote lassar morire l'infermo senza Communione, che celebrar Messa non digiuno; massime, che non è in potestà dell'infermo di poterli comunicare se non hà il ministro che lo comunica; ne deue il Sacerdote darlo se non quando lo puole commodamente dare con la debbita riuerenza, e secondo il commandamento

preffissoli dalla Chiesa, & in questo caso l'infermo, e scusato perche non resta per lui di non comunicarsi, *Filliuc. tom.4. cap.8. q.12. num.243. Coninch. Suarez, & altri. Di quà il Concilio Niceno cap.14. & c. Præsbyter de Consa. dist.2. con molti altri Concilij, & vltimamente il Sacro Concilio di Trento sess.13. cap.6. santamente hà ordinato, che sèpre vi sia il Santissimo Sacramèto seruato nelle Chiese, acciò à tutti i tēpi si troua preparato per l'infermi.*

Non deue dunque il Sacerdote celebrar Messa se nō è à digiuno per comunicar l'infermo moribondo, *Nau.c.21.n.53. Soto dist.12. q.1.2.8. Suarez disp.68. sess.1. Azor. cap.30. q.2. Camed. rota de Eucar. cap.9. dub.7. Sant'Antonino 3.p. tom.13. cap.6.nu.8. Paludano 4. dist.8. q.2. Valen. tom.4. disp.6. q.8. p.3. Henriq. lib.8. cap.4. & tom.46. Riginaldo. Vittoria. Filliucio. Coninch. Bart. Nungno, & altri.*

3 Se si parla che il Sacerdote possa dir Messa non digiuno per comunicar se stesso trouandosi lui in arti-

Filli.
Comi.
Con.
Nic.
Tren.

Nau.
Soto.
Azor.

Cam.
S. An.
Val.
Vitt.

culo di morte. Dico che non potendo il Sacerdote hauere la Communione altroue se lui da se stesso non celebra la Messa, e trouandosi il Sacerdote moribondo, ò sia di morte naturale, ò sia di morte violenta. Dico che il Sacerdote puole dir Messa per comunicarsi da se stesso per viatico quantunque non sia digiuno, e la ragione è questa, perche hauendo dispensato la Chiesa, che l'infermo in articulo mortis si possa comunicare non digiuno. Così ancora habbiamo da presupporre quantunque non ne faccia mentione particolare, che habbia dispensato, che il Sacerdote possa celebrare non digiuno per poter comunicare se stesso per viatico trouandosi lui in articulo di morte; perche non è maggior ragione, che si possa comunicare l'infermo in articulo mortis non digiuno, ò sia di morte naturale, ò violenta, che il Sacerdote possa dir Messa per comunicare se stesso non digiuno trouandosi in articulo di morte. E così

Zam.

tefano Zambrano de Sacr. cap. 3. dub. 6. num. 1. doue di-

ce queste parole. *Sacerdos sine dubio potest celebrare non ieiunus, ut se ipsum communicet propinquum morti, vel naturam, vel violentam.*

Nugno dice, che cōcorrèdo il precetto diuino, & il precetto Ecclesiastico nella medesima persona; il precetto diuino deue preualere all'Ecclesiastico, & essendo, che l'vn'e l'altro in questo caso concorrono nel Sacerdote. Adunque il Sacerdote puole non digiuno celebrare Messa per comunicare se stesso in articulo di morte, ò sia naturale, ò violenta; lo stesso ancora dicano Gio. de Lugo de Sacr. Eucar. disp. 15. sess. 4. num. 59. tom. 2. de casib. temp. mor. resolut. 36.

Lugo
Dian.

RAGIONAMENTO XIV.

Della Communione, che si deue amministrar per viatico all'infermi.

Punto primo

1 *Se è lecito, che uno essendosi comunicato la mattina possa*

possa comunicarsi la sera per viatico.

1. **C**ON buon fondamento cercano alcuni Scrittori moderni. Se il Sacerdote hauendo detta Messa la mattina; ò vero vno essendosi comunicato per sua diuotione, nello stesso giorno affalito da vn graue accidente, si troua in articolo di morte. Si cerca se questo si puole comunicare lo stesso giorno per viatico, ancorche non sia digiuo, e si sia comunicato la mattina stessa. Il caso puol succedere facilmète, e vi è gran ragione per l'vn', e l'altra parte. Se noi vogliam cercare se questo sia obligato di nuouo à comunicarsi per viatico; e non comunicandosi pecca grauemente: io non hò difficoltà che questo non è obligato di nuouo à comunicarsi, e che non comunicandosi non pecca nè anche venialmente, hauendo lui sodisfatto al precetto della comunione; perche si hà da presumere, che essendosi lui comunicato la mattina stessa, non lascia hora in articolo mortis di comunicarsi

per dispregio, ò incontento. Onde dicano il Gaetano nella som. v. commun. S. Bonau. in 4. dist. 10. a. 3. Vittor. in som. Palud. dist. 9. q. 1. Siluef. v. Euch. 3. in princ. Armilla. v. commun. n. 4. che nõ essendo la comunione per viatico in articulo mortis Sacramento di necessità, ancorche la lascia per negligenza, pur che non vi sia dispregio, ò incontento non pecca mortalmente, se però questo tale si farà comunicato per la Pasqua; ò quanto maggiormente dunque quello che si è comunicato lo stesso giorno? Onde essendosi questo comunicato la stessa mattina lui hà adempito il precetto di comunicarsi auanti la morte, perche la pretensione del precetto di comunicarsi per viatico, è che l'huomo si prepara per via del Sacramento al passaggio da questa all'altra vita, & essendosi lui comunicato la stessa mattina, adunque si è preparato, e per conseguenza hà sodisfatto al precetto diuino; sì che non comunicandosi non pecca nè anche venialmente, perche per quella comunione

resta

Gaet.
Bon.
Vitt.
Palu.
Silu.
Arma.

resta libero il moribondo dal precetto di più comunicarsi per viatico; così s'intende Homob. de bonis in consultat. casuum conscientie vol. 2. Massime che la Chiesa proibisce che vno si possa comunicare più d'vna volta il giorno. cap. consuluisti de celebr. Missarum ex cap. sufficit de consecrat. dist. 1. Ang. ver. Euch. 3. nu. 39. Coninch q. 8. a. 10. Nugn. concl. 2. & altri.

Anzi quando la mattina questo si comunicò possiam dire, che si comunicò in articolo mortis, perche se bene lui non conosceua esserli vicino, nondimeno la morte gli era presente, e se bene non si comunicò con intentione di ademprire il precetto del viatico; con tutto ciò possiam dire, che vi fosse l'intentione virtuale, perche come dice Suar. disp. 69. sett. 3. ciascheduno nelle sue attioni pretende ademprire almeno implicitamente la sua obligatione; adunque questo non è obligato à comunicarsi di nuouo, nè meno farà peccato à non comunicarsi.

Suar. Onde il Suar. in 3. p. tom. 3. disp. 69. sett. 3. dice che essen-

dosi vno comunicato la mattina, & il giorno si troua moribondo, è lecito che si possa comunicare il giorno seguente, ma non il giorno stesso, non douendosi ammettere tanta licenza, quale non solo non è in vso, ma assolutamente il comunicarsi due volte nel medesimo giorno è proibito dalla Chiesa.

Della stessa opinione sono Pitigian. 4. sent. tom. 1. dist. 9. q. 3. a. 7. Zambr. de Sac. minif. tempore mortis c. 3. dub. 1. nu. 1. & 6. Mercero 3. p. q. 80. a. 11. Coninch. de Sac. q. 80. a. 11. dub. 3. n. 100. Fausto de Euch. lib. 1. q. 247. e molti altri.

Nondimeno io non negarei che volendosi questo comunicare per viatico lo stesso giorno per sua consolatione, che li si douesse permettere, perche essendo ciascheduno obligato di comunicarsi in articolo di morte per viatico, acciò più sicuramente possa passar da questa all'altra vita, e resistere alle insidie del Demonio, nè douendosi priuare l'infermo moribondo di vn tanto beneficio; comandano diuersi Concilij Niceno

Pitig.
Záb.
Mer.
Coni.
Fauf.

Con.
Nic.

Tole. Niceno can. 13. Tolet. 11.
 Agat. c. 18. Agatenf. c. 11. Ancirano
 Anci. c. 22. Arauficano c. 13. Carta-
 Ara. gia. 4. cap. 17. & altri. Che
 Cart. ogn'vno si comunica in ar-
 ticolo mortis per viatico, &
 essendo che questo non si cō-
 municò per viatico, non pen-
 sando punto in quella com-
 munionc alla morte, ma solo
 si comunicò per sua diuo-
 tione; adunque hora si deue
 comunicare per viatico, nè
 vale à dire che nella commu-
 nione della mattina vi fusse
 l'intentione virtuale, ò impli-
 cita, perche detti Cōcilij par-
 lano dell'intentione attuale.
 Onde si come la Chiesa hà
 dispensato che il moribondo
 si possa comunicare non di-
 giuno, e perche non puole
 anco permettere, che si possa
 comunicare vno per viati-
 co in articulo mortis per sua
 cōsolatione, e per poter mag-
 giormente far resistēza all'in-
 sidie del Demonio, onde non
 è verisimile che si voglia pri-
 uar l'infermo d'vn beneficio;
 benche la mattina in sanità
 si sia comunicato per sua
 diuotione. E però dico con-
 Dian. Antonin. Diana tratt. 3. de ca-
 sib. occurrentib. tempore

mortis resol. 33. che quantū-
 que il Sacerdote habbia ce-
 lebrato Messa, ò vero che
 vno si sia comunicato la
 mattina per sua diuotione, e
 cascato poi dopò nel medes-
 mo giorno in articulo di mor-
 te, che di nuouo lo stesso gior-
 no si puol comunicare per
 viatico, benche non digiuno.

Aggiungo di più Gasparo ^{Vita.}
 Vrtado de Euchar. disp. 10.
 dist. 2. allegato dallo stesso
 Diana nel tratt. 4. miscella. re-
 fol. 197. doue porta queste
 medesime parole. *Existima-
 mus eum, qui sanus, aut si infir-
 mus extra periculum tamē mor-
 tis communicauit, si in eodem die
 post eam communionem incidat
 in periculum mortis, siue violenta,
 siue naturalis, & adeo urgēs,
 ut prudenter timeatur eodem
 die moriturus, aut quod eo tran-
 sacto non futurus sit potens com-
 municare, teneri pro viatico, ite-
 rum in eodem die communicare
 post incidentium in dictum peri-
 culum, quia præceptum commu-
 nicandi in articulo mortis, cui
 non est satisfactum communionc
 ante periculum facta, est diuinū,
 & maioris ponderis, quam pro-
 hibitio Ecclesiastica non commu-
 nicandi in eodem die nisi semel.*

Per

Per le quali parole si vede chiaramente esser lecito comunicarsi per viatico lo stesso giorno, che si comunicò per diuotione, pur che si dubita effettivamente che l'infermo sia per morire quel giorno, ò vero che il giorno seguente sicuramente non si potrà comunicare.

Perche se il pericolo non fusse tanto eminente, e si sperasse che il giorno seguente si potria comunicare; non li si deue permettere nello stesso giorno la comunione; e così s'intendano li sudetti Autori, con li quali conuen-gano anco Ochagrauia de Sac. tratt. de Euch. q. 14. n. 7. Turriano in sum. p. 2. c. 58. dub. 2. nu. 3. Chellifonio 3. p. tom. 2. q. 80. a. 11. not. 2.

Och.
Turriano
Chel.

De' Sacramenti se si possono amministrare à quelli che li dimandano indegnamente.
Punto II.

- 1 *Se si deue permettere la comunione al peccatore publico, che indegnamente la dimanda.*
- 2 *Se la comunione si deue am-*

ministrare à un peccatore occulto.

- 3 *Se uno che esercita un'opera buona preuendendo che l'altro pecca coopera al peccato.*
- 4 *In quanti modi un peccatore puol esser repusato publico peccatore.*
- 5 *Qual numero de' testimoni sia necessario acciò un fatto sia reputato publico.*
- 6 *Se un delitto commesso alla presenza di dieci sia notorio, e reputato publico.*
- 7 *Se si deue uisitare il percussore del Chierico per bauerlo percosso in sua presenza.*
- 8 *Se uno possa tenerfi peccatore publico per esser la sua fama nota alla maggior parte.*
- 9 *Se basta per esser un fatto publico, che di quello vi sia publica mormoratione.*

SE alcuno indegnamente dimandasse la comunione; si deue auertire, se quello che la dimanda è peccatore publico, ò veramente priuato. E di più si deue considerare se lui la dimanda publicamente, ò priuatamente. Se il peccatore è publico, ò che

Rod.
 ò che la dimanda publicamente, ò priuataméte sempre li si deue negare. Rodriq. i. p. c. 48. nu. 2. E se quello dicesse voi m'hauete confessato, non puole il Confessore senza palesar la confessione dire. Io non ti hò assoluto, perche nõ hò veduto in te vna publica penitenza; perche così dicédo saria vn reuelar la confessione, mentre dice che non l'hà assoluto, come che non Nau. hà potuto assoluerlo. Nauarr. in c. Sacerdos de penitentia d. 6. n. 66.

Onde essendo l'officio, e peso, del Sacerdote, che deue amministrare l'Eucaristia di amministrarla fedelmente, e prudentemente, se il Sacerdote l'amministrasse à vn publico peccatore, non verria amministrarla fedelmente, e prudétemente, perche essendo l'Eucaristia vn Sacramento di tanto valore, e così pretioso; mentre il Sacerdote l'amministrasse à vn publico peccatore, saria come che gettare le perle pretiose auanti li porci, *Et non sunt mittenda margarita ante porcos.* Se il Sacerdote che amministra l'Eucaristia mentre non la ripone

per custodirla in luogo honesto, e decente pecca grauemente; quanto più grauemente peccaria se l'esibisse à vn publico peccatore, che indegnamente la dimanda? Cam: Fili: Vial: Ca. merot. de Euch. c. 10. dub. 15. Filliu. tratt. 1. c. 5. q. 12. & trat. 4. c. 9. q. 10. Viual. de Sacram. in gen. c. 3. concl. 1.

2 Se il peccatore che indegnaméte dimanda la comunione non è publico, ma occulto peccatore; mentre la dimanda occultamente dicono Henriq. lib. 1. c. 30. num. 5. Henr Coni: Fili: Coninch q. 80. a. 6. Filliucio tratt. 4. c. 5. q. 11. n. 279. che li si deue negare: purché il peccatore non sia conosciuto per tale solo in confessione; perche quantunque vno sia gran peccatore non si deue mai scacciare, nè li si deuono negar li Sacramenti solo per la cognitione riceuuta in confessione.

E se bene il Tabienna ver. Tabi: comunicare nu. 59. dice altrimenti; nondimeno acciò la confessione non si rēda odiosa, e che sia causa che gli huomini si ritirassero di volersi soggettare à questo Sacramento mai è lecito seruirsi della

H h scienza

sciēza hauuta in confessione .

Puole bene il Confessore in confessione , ò vero anco fuora di confessione se con qualche bel modo hauerà ottenuta licenza dal penitente di poterli parlare delle cose sentite da lui nella sua confessione potrà auertirlo di astenersi in pigliar li Sacramenti; ma non per questo gli li puole negare per hauerlo conosciuto solo in confessione; perche così si verria ad offendere il sigillo della confessione .

Se poi quel peccatore, che indegnamente dimanda la communione non è publico peccatore; dimandandola pubblicamente non li si deue negare; e la ragione è questa, perche si come Christo, che molto bene conosceua Giuda esser gran peccatore, e cò tutto ciò perche era peccatore occulto non volse negarli li Sacramenti, ma ne lo fece partecipe come à tutti gli altri suoi Discepoli; così ancora quantunque il Sacerdote conosca molto bene, che quello indegnamente dimanda la communione , nondimeno perche è peccatore occulto

non gli la deue negare mentre la dimanda publicamēte , massime che negandogliela ne potria nascere vna gran perturbatione, e disordine, & al Sacerdote li potria esser di grā peso se li bisognasse provare l'occulta indignità del recipiente; nè per questo si puol dire che il Ministro coopera al peccato di quello, perche

3 Vno che esercita per giusta causa vn'attione per se stessa buona, & honesta, quantunque lui preueda che l'altro pecca; se bene lui lo permette, non per questo li si puole imputare, che lui coopera al peccato d'altri. San Tom. q. 80. a. 6. Nauarr. c. 21. num. 55. & 56. Valenz. tom. 4. dis. 6. q. 8. Rodriq. sum. c. 68. concl. 4. n. 4. Siluest. v. Euch. 3. n. 7. Suar. disp. 18. sett. 2. Soto in 4. dist. 12. q. 2. a. 6. Armilla v. Euch. nu. 22. & 27. Sanchez disp. 16. de matrim. lib. Viual. de Sacr. in gen. c. 3. num. 12. concl. 2. Filliuc. tratt. 4. c. 9. q. 10. Camer. de Euch. dub. 16. Graff. lib. 2. dec. c. 38. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 36. Pitig. dist. 9. q. 1. a. 15. Riginal. Angl. Henriq. & altri.

Tom.
Nau.
Vale.
Rod.
Silu.
Suar.
Soto.
Arm.
Säch.
Vinz.
Filli.
Camer.
Rigi.
Angl.
Hen.

4 Si deue auertire che vn peccatore in trè modi puol esser reputato, e tenuto per peccatore publico, prima, quando consta per confessione fatta dallo stesso in giudicio del suo peccato; ò quando è stato conuinto per depositione di diuersi testimonij degni di fede del suo peccato, ò veramente quando per sentenza del Giudice è stato sentenziato, e condannato per tale; questo meritamente si deue reputare per publico peccatore.

Secondo vno puol esser tenuto peccatore publico, quando il delitto sia fatto in presenza di molti, che per esser fatto publicamente non vi è causa per la quale si possa scusare, ò possa recoprire il suo errore questo notoriamente è detto publico peccatore per esser notoriamente il suo delitto fatto alla presenza di molti.

5 Che vn delitto si possa chiamare publico per esser fatto in presenza di molti, sono diuerse l'opinioni de' Dottori, che numero di persone sia necessario acciò quel fatto possa chiamarsi publico.

Alcuni hanno detto che vn fatto potrà esser publico quando sarà commesso alla presenza d'vn tal numero di persone, che in vn luogo, ò in vna Città piccola sarà bastate, ma in vn luogo, e Città grande non sarà sufficiente, e però che questo si deue rimettere all'arbitrio d'huomini prudenti, ita Menoch. de arbitrio lib. 2. c. 2. caso 116. n. 7. Coninch disp. 14. dub. 2. nu. 11. Filliu. tratt. 13. c. 3. q. 5. Suarez disp. 9. sett. 2. Alterio lib. 1. disp. 6. c. 2.

Mem:
Coni.
Filli.
Suar.
Alce.
Bald.
Cino:
Soto.
Silu.

Altri dopò Baldo, e Cino hanno detto, che vn fatto per esser publico, basta che sia fatto alla presenza di diece persone. Soto dist. 12. q. 1. a. 6. & altri.

Siluestro cò alcuni i seguaci han detto, che bastano sei huomini.

6 Di maniera che vn delitto, quale sarà commesso alla presenza di diece persone, se bene sarà notorio, e publico in vna Città piccola, ò in vna contrada, ò in vna Parrocchia, non per questo si potrà chiamare notorio, e publico se sarà commesso in vna Città grande, perche il delitto

to fatto alla presenza di die-
ce persone in rispetto alla
moltitudine grãde della Cit-
tà, pure si puole reputare oc-
culto.

7 Da qui si puol cauare,
che hauendo vno percosso il
Chierico, verbi gratia in mia
presenza in tempo, che non
vi erano tanti testimonij suffi-
cienti, à poter far che quel
delitto fusse notorio io non
sono tenuto à vitare quel
percussore; E la ragione è
questa perche quantunque
quel delitto sia fatto alla mia
presenza, & à me il delitto sia
molto noto, e certo, non di-
meno non si puole assoluta-
mente chiamare notorio, di
modo, che il percussore deb-
ba esser vitando. Bonacino
excommunicat. disp. 2. qu. 2.
Auil. punt. 1. S. 1. nu. 7. Auila disp.
4. dub. 1. n. 4.

Bonac.

Auil.

Arag.

Anzi che Aragonio 2. 2. q.
10. art. 9. aggiunge che quan-
tunque fossero stati presenti
quattro ò cinque huomini.
Hoc verum esse (dice egli) *etiã*
*si quatuor, aut quinque interfue-
rint.*

Duar.

Suar.

Filli.

E se bene Duardo lib. 2.
in canon. 1. della Bolla qu. 8.
num. 14. Suarez, Filliuccio

& alcuni altri sono di con-
trario parere, con dire che
quelli fussero presenti à vna
tal percussione, sin tanto,
che il delitto nõ è publicato,
di sono tenuti occultamente
vitare il percussore; e la lor
ragione è questa, perche à lor
consta chiaramete, e notoria-
mete che il delitto fù cõmes-
so, ne loro per la publicatione
del delitto possono di questo
hauerne magior notitia; adũ-
que il percussore si deue vit-
tare se non publicamente, al-
meno occultamente, l'vn'è l'al-
tra opinione à mio giuditio è
probabile; mà essendo che la
percussione nel Chierico il
percussore ipso iure resta scõ-
municato, & à me cõsta mol-
to bene della sua scommuni-
nica, adunque io lo deuo vi-
tare se non publicamente
almeno priuatamente.

8 Terzo vno puol esser te-
nuto per peccatore publico,
quando la fama del suo de-
litto per sufficienti inditij è
nota alla magior parte della
Città, ò della contrada, ò del-
la Parocchia doue habita il
delinquente.

Stante questi trè modi con
quali vno puol chiamarsi pec-
ca-

cato publico; dico che trouandosi il peccatore esser publico in vno di questi tre modi, e domandando indegnamente la Communion, meritamente li si deue negare; perche il Parocchiano è obligato à negar la Communion à peccatori publici, mentre non fanno publica penitenza, e li Parocchiani li possono reprendre publica-

S.T. c.
Nau,

mente, e come dice San Tomaso 3.p.q.8.art.6. e Nauarcap. 2.num.55. li deuoño negare la Communion, massime se faranno publici vsurari, ò publiche meretrice, publici cõcubinarij, publici Histrioni, che recitano comedie diffoneste.

9 Auertendo, che non basta, che di questo vi sia qualche mormoratione, ò diceria per la Città, ò contrada, perche potrebbe essere, che fusse mala fama publicata per odio, ò malignità d'alcuno, e quantunque il Curato dubitasse, che vno fosse publico peccatore, e non li constasse; il Curato non li deue negar la communion, acciò per quella negatione non lo facesse apparire, che fusse pec-

cato publico; onde essendo meglio la cõditione di quello, che domanda la communion, il Curato non gli la deue negare Rodriq. 1. p. 6. 48.n.2.

Rodriq.

Del Tabacco se si possa vsare la mattina auanti la Communione.

- 1 *Se l'uso del Tabacco rompa il digiuno naturale.*
- 2 *In quanti modi si puol pigliar il Tabacco.*
- 3 *Se alcuna parte di Tabacco scendendo nello stomaco rompa il digiuno naturale.*
- 4 *Quando il Tabacco rompa il digiuno naturale.*
- 5 *Se quello che si attrahe per respiratione rompa il digiuno.*
- 6 *Se il fumo rompa il digiuno naturale.*
- 7 *Se alcuna cosa, che non si riceue per bocca nello stomaco possa esser cibo.*
- 8 *Se il Tabacco si piglia per prouocare il vomito.*
- 9 *Se sia lecito pigliar il Tabacco auanti la Communione.*
- 10 *Si è lodenole nõ pigliar il tabacco auanti la cõmunione,*

1 Si

1 **S**I è talmente introdotto apresso gl'Ecclesiastici, & apresso quasi ogn'vno l'vso del tabacco, che per la frequenza d'alcuni che continuamente se ne seruano, si dubbita se tal vso rompa il digiuno naturale, che sumendolo la mattina il Sacerdote possa dopo celebrâr il santissimo Sacrificio della Messa, & il laico possa riceuere la santissima Communione. Per la parte negatiua di quelli, che vogliono, che tal vso nõ rompa il digiuno si possono adurre diuerse ragioni; perche essendo, che solo quello, che si piglia per modo di cibo, ò di beuanda, che rompa il digiuno, e non pigliandosi il tabacco ne per modo di cibo, ne per modo di beuanda, adunque ne segue, che il tabacco non rompe il digiuno, e consequentemente non impedisce, che il Sacerdote possa celebrare Messa, & il laico, che possa comunicarsi.

2 In trè modi si puol pigliar il tabacco; in poluere, in foglia, & in fumo, & in qualunque modo, che si piglia non par, che possa rompere il

digiuno naturale; perche quando il tabacco si piglia in poluere, si riceue per le narici per modo di attrattione, onde non descendendo nello stomaco dalla bocca per modo di cibo, ò di beuanda, adunque ne segue, che non rompe il digiuno naturale.

3 Se bene si potrebbe dire, che quantunque il tabacco si piglia per le narici, e nõ per bocca, pure alcuna parte di qllo puole calare dalle narici nello stomaco, e consequentemente rompere il digiuno; A questo si puol rispondere, che dato che alcuna parte di quella poluere possa trasmettersi nello stomaco, non per questo rompe il digiuno, perche assignâdo alcuni DD. che se vno riceuesse alcuna poca d'acqua per le narici, è quella poi scendesse nello stomaco, dicono che non rompe il digiuno naturale, perche quell'acqua non essendo stata riceuta nello stomaco per bocca, non si puol dire, che sia stata presa per modo di cibo, ò di beuanda. *Non frangit ieiunium Ecclesiasticum*, dice Celestino in comp. Teol. mor. trat. 8. cap. 3. dub.

dub. 5. atq; ideo potest sine scrupulo communionē sumere, quando quis aliquantulum aquae per nares attrahit, vel similia, quae in stomachum transmittuntur.

Fau. E Bartolomeo à S. Fausto de Sac. Euch. lib. 1. q. 382. l'afferma chiaramente. *Si aliquis aliquantulum aquae per nares attrahat, quae in stomachum transmittatur non frangit ieiunium naturae, nec manet impeditus adsumendam Eucharistiam, quia non fuit per modum cibi, aut per modum potus transmissa in stomachum.* Adunque ne segue, che si come l'acqua che dalle narici scende nello stomaco non impedisce il digiuno naturale, nè che il Sacerdote possa celebrare Messa, & il laico possa comunicarsi; così nè anche la poluere del tabacco. *Non frangere ieiunium docti, pleriq; dixerunt de his, qui ante Missa celebrationem tabacum ut vocant in folio, vel in paluere recipiunt.* dice Alfonso di Leone de off. Capell. q. 8. sett. 17. c. 2. n. 134. portato dal Diana nel 13. tratt. misc. 1. doue esatissimamente tratta di questa materia.

4 Secondariamente il tabacco si suol pigliare in fo-

glia, ò per bocca, ò vero per le narici; se il tabacco si piglia per bocca, non vi è alcuna difficoltà che trasmettendosene qualsiuoglia parte quantunque minima nello stomaco rompe il digiuno, & impedisce la comunione, perche così si piglia per modo di cibo, che dalla bocca si trasmette nello stomaco. Onde il Concilio Altisiodorése c. 19. il can. 2. Braccarense c. 10. il Cartaginense c. 48. il Costantinense sess. 10. & il 7. Concilio Toletano con molti altri, tutti comandano espressamente che per riceuere la comunione vi sia necessario il digiuno naturale. *Nullus post cibum, potumq; quantumlibet minimum sumptum Missas facere presumat.* Conc. 7. Tolet. c. 2. Si che ne segue, che pigliandosi il tabacco per bocca si frange il digiuno, e si impedisce la comunione; e così comunemente tengano li Dottori Riginald. lib. 29. c. 6. n. 119. Mercero de Sac. q. 80. a. 8. Bonac. de Sac. disp. 4. q. 6. punt. 2. n. 6. Pitig. in 4. tom. 1. dist. 8. q. 3. a. 2. Facundez 3. p. lib. 3. c. 5. n. 14. Layman lib. 5. tratt. 4. c. 6. n. 18. Filliu. trat. 4.

Con:
Altif.
Brac:
Cart.
Cost.
Tole.

Rigi.
Mer.
Bon.
Pitig.
Facu.
Laim.
Filli.

tom.

Suar. tom. 1. c. 8. num. 286. Suar. 3. p. disp. 68. sett. 4. v. Quæres rursus.

Ma se di quella foglia non se ne manda alcuna parte nello stomaco, non rompe il digiuno, nè meno impedisce fare il sacrificio, ò di riceuere la santissima Eucaristia, perche quantunque anco quella foglia si spezzasse con li denti, pur che alcuna parte, ò sugo di quella non si scenda nello stomaco, che non rompe il digiuno, come si puol vedere nel ragionamento 13. punt. 1. doue habbiamo ragionato del modo che si rompe il digiuno.

Se la foglia si piglia per le narici, certo che non scende nello stomaco, nè anco puol guastare il digiuno naturale, ò impedire la comunione.

5 Terzo si suol pigliar il tabacco in fumo, quale se bene si riceue per bocca, non per questo si manda nello stomaco, perche nello stesso tempo, che si piglia, anco si rende per le narici, & acciò alcuna cosa possa rompere il digiuno naturale è necessario, come habbiamo detto di sopra, che dalla bocca si manda nel

lo stomaco; e tanto il tabacco romparia il digiuno naturale, & impediria la comunione, in quanto che dalla bocca delcendesse nello stomaco, ma non descendendoui non vi è alcuna ragione per la quale possa rompere il digiuno, & impedire la comunione, quantunque anco di quel fumo ne discendesse qualche parte nello stomaco, quel fumo non essendo cosa commestibile, ò potabile non faria preso per modo di cibo, ò di beuanda, ma per modo di respiratione, adunque non romperia il digiuno, perche dicono comunemente li Dottori Pitig. in 4. dist. 6. q. 3. a. 2. Bonac. de Sac. disp. 4. q. 6. p. 2. n. 6. Villalob. sum. tom. 1. disp. 39. n. 5. & altri. Se accade che alcuna cosa sia attratta per modo di respiratione, e che anche quella possa nutrire, & alterare, perche non essendo quello, che si piglia per modo di respiratione nè mangiare, nè bere; non frange il digiuno; onde quella cosa si dice esser presa per modo di cibo. ò di beuanda, quando si piglia per bocca, che per se, e per propria attione vita-

Pitig.
Bon.
Villa.

le

se si trasmette nello stomaco mangiando, ò beuèdo. *Si quid per modum respirationis attrahatur*, dice Suarez, *quod possit nutrire, vel alterare: hoc enim non violat ieiunium naturale: quia illud non est comedere, vel bibere, dicitur ergo aliquid sumi per modum cibi, vel potus, quando aliquid huiusmodi ore accipitur, quod per se, & propria actione vitali in stomachum traahitur.* Suarez. disp. 68. sect. 4. S. Quæres rursus.

6 Il Granado parlando chiaramente del fumo, che non è altro che vapore dice queste parole. *Si quis respirando attraxerit vaporem aliquem, etiam in quantitate, qua sufficit ad aliqualem nutriticnem, potest adhuc ad Eucharistiam accedere, quia id non sumitur per modum*

cibi, vel potus. Gionanni Granado 3. p. de Sac. cont. 6. tratt. 10. disp. 8. nu. 4. Et à questo proposito soggiunge il Diana, che se il fumo rompesse il digiuno naturale, & alcuno con industria voluntariamēte in tēpo di Quadragesima, ò di vigilia si esponesse con la bocca aperta doue si apparecchiano diuerse viuande di carne, come v. g. di caponi,

fagiani, e pernici; & respirando attrahesse gran quantità di quel fumo, questo dato che guastasse il digiuno naturale, non solo romperia il naturale, ma anco l'Ecclesiastico, il che è inconueniente, perche se questo si andasse à confessare, il Confessore non lo potrebbe condannare di hauer rotto il digiuno, ma nè anco per questo prohibirli la Communionione.

E se bene alcuni hāno detto, che certi per l'attrattione del fumo sono vissuti molti giorni, questo non è così facile à crederli dice Dandino de anima lib. 2. com. 53. disp. 25. citato dallo stesso Diana. Di maniera che ne segue, che in qualūque modo che si piglia il tabacco, ò in poluere, ò in foglia, ò in fumo non rompe il digiuno naturale, e conseguentemente non impedisce far il sacrificio, e riceuer la Communionione.

7 Con tutto ciò dicano alcuni, che sono di contraria opinione, che quantunque il tabacco non si riceua con la bocca per modo di cibo, ò di beuanda, nondimeno, che rompe il digiuno naturale, & im-

I i pe-

pedisce la comunione, e la loro ragione è fondata, perche se bene il tabacco in poluere si riceue per le narici, e non per bocca, nondimeno spesse volte ne scende alcuna parte per il gargalozzo nello stomaco. Et il Concilio Tolosano sopra nominato prohibisce qualsiuoglia minimo cibo, o beuanda, *Nullus possit cibum, potumq; quantumlibet minimum sumptum.* Onde quantunque quel tabacco non si riceua per bocca, nondimeno perche quello è cibo, che scende nello stomaco, & apporta qualche nutrimento, & il tabacco pure scende nello stomaco, & apporta nutrimento; adunque è cibo, e conseguentemente rompe il digiuno. Onde S. Tomaso in 4. dist. 8. q. 1. a. 4. questiu. 2. adducendo vna regola generale di quello, che non rompe il digiuno naturale, e non impedisce la santissima Eucaristia dice, *Quicquid ab intrinseco prouenit, & ore non sumitur ab extrinseco, non uerè comedit, & ideo non tollere ieiunium natura, nec per se impediri susceptiorem huius Sacramenti.*

E se bene par che questa

regola sia contraria à questa seconda opinione, nondimeno se ben si considera la trouaremo à qualche modo fauorabile; perche principalmente dice S. Tom. *Quicquid ab intrinseco prouenit*, noi vediamo che il tabacco non uie-
 ne dall'intrinseco, ma dall'extrinseco, e se bene non sumitur ore ab extrinseco, nondimeno non scendendo il tabacco nello stomaco per modo di saliuua, nè per modo di respiratione; adunque vi scende in qualche modo per modo di cibo; perche si come il cibo sceso per il gargalozzo nello stomaco dà sostanza, e nutrimento, così sceso il tabacco nello stomaco per il gargalozzo dà sostanza, e nutrimento; & essendo che dal Concilio è prohibito qualsiuoglia cibo, *Nullus possit cibum potumq; sumptum &c.* Adunque l'vso del tabacco, rompe il digiuno naturale, e conseguentemente impedisce il riceuer la santissima Eucaristia.

E però Antonio di Leone in qq. moral. de cocolate p. 2. S. 4. n. 10. dàna assolutamente l'vso del tabacco di poterlo pigliar auanti la santissima

com-

comunioni. De los tres modos en que el tabaco se usa, que son en boita, en humo, y en polvo, affiento que todos tres quebrantã el ayano natural, per lo qual ninguno se puede usar antes de la sagrada communion. Quale per corroboratione; dopò hauer resa la ragione della sua opinione porta due Cõcilij provinciali; cioè il terzo Cõcilio Limense art. 3. c. 20. quale prohibisce à Sacerdoti sotto pena di morte eterna il pigliar il tabacco, tanto in polvere, come in fumo auanti di celebrar la santissima Messa. *Prohibetur sub reatu mortis aeternae Presbyteris celebraturis, ne tabachi fumum, seu tabachi puluerem naribus, etiam prout in medicina, ante Missa sacrificium fumant.*

Con. Max. Il secondo Concilio è il Massicano 3. lib. 3. tit. 15. S. 13. *Præcipitur ne ullus Sacerdos ante Missa celebrationem, aut quo vis alia persona ante communionem, quidquam tabachi per modum fumulis, evaporationis, aut quo vis modo percipiat.* Quali Cõcilij se bene per esser provinciali nõ obligano per tutto, con tutto ciò sono di molta consideratione, tanto più

che sono stati approuati dalla sacra Congregatione de Cardinali.

E se bene il Diano risponde con dire che forsi in quei Concilij fù prohibito il pigliare il tabacco, perche lo pigliauano quasi sempre per prouocar il vomito; e lo caua dal Sinodo Episcopale della Canaria, portato dallo stesso Leone nella Constitutione de vita, & honestate clericorum fol. 228. doue sono queste parole. *Item ordinamos, que negũ clerigo antes de dezir Missa, ne dos horas despues de hauerla dicho tome tabaco sub pena excommunicationis lata sententia.*

Sino:

Con tutto ciò io direi, che era talmente multiplicato l'abuso di pigliar il tabacco, che lo pigliauano li Sacerdoti, in fin quando andauano à celebrar Messa, e forsi anco sopra l'Altare mentre la diceuano; come io hò veduto con mio rossore in queste nostre parti. Onde quei buon Padri del Concilio volendo rimediare à vn tanto disordine prohibirno che non si potesse pigliare auanti di dir Messa. E perche forsi immediatamẽ-

te lo pigliano dopo la comunione, mentre quasi ritenevano le specie sacramentali in bocca; il Sinodo della Canaria ordinò che non si potesse pigliare sino due hore dopo la comunione, nel qual tempo sono affatto digerite quelle specie.

Onde se il tabacco fusse stato prohibito solo per il vomito, non hauerebbono quei Concilij nominato il tabacco in poluere, & in qualunque modo. *Prohibetur ne tabachi puluerem naribus, &c. Aut quis modo percipiat.* perche essendo che il tabacco che si piglia per le narici non è pro-uocatiuo al vomito. E mentre li Concilij sudetti lo prohibuano, è segno che la prohibitione fu fatta forsi per li scrupoli d'alcuni, che dubitauano che il tabacco non rompesse il digiuno naturale. Di maniera che la prohibitione si vede che fu fatta più presto per il dubbio, che si haue che il tabacco rompa il digiuno naturale, che per altra causa, e per riuerenza di vn tanto Sacramento.

9. E però Francesco de Nigro dimanda contro alcu-

ni se l'vso del tabacco sia lecito à pigliarlo ananti la comunione, & egli stesso risponde *Ego tamen laudarem contrarium, quia sepius descendit in gutture, & videtur potius irreuerentia, & video timoratos scrupolizare.* Fran. de Nigro adic. Nig. p. 1. prel. 4. n. 32. q. 18.

E per concludere questo trattato, perche io per me vi hò qualche scrupolo che si possa pigliar la mattina auanti la comunione; però vi porto qui sotto vn Breue, ò Munitorio Apostolico; quale se bene non prohibisce espressamente l'vso del tabacco auanti la comunione, nondimeno prohibisce pigliarlo in Chiesa suoi atrij, & anditi, sopra del quale si deue far riflessione, & il Munitorio è fatto dal Pontefice tel. mem. Papa Urbano VIII. sotto li 30. di Gennaio 1642. col quale prohibisce Sua Santità, che in nessun modo per l'auenire si possa pigliare in Chiesa suoi atrij, & anditi il tabacco, nè in foglia, nè in poluere, nè in fumo, ò in qualsiuoglia altro modo sotto pena di scomunica lata sententia dandone autorità che si possa procedere

te contro li inobedienti per via di scomuniche, e censure Ecclesiastiche, è che anche contro li delinquenti si possa procedere con l'inuocare il braccio secolare.

10 E se ben questo Breue è fatto per la Spagna, con tutto ciò si vede, che quantunque l'uso del tabacco non violasse il digiuno naturale; pure è grande indecenza, che quel Sacerdote, che si deue preparare per offerir à Dio quel tremendo sacrificio, & il laico che deue riceuere la santissima Communione, che con tanto abuso pigliano il tabacco, quando vanno all'altare, & alcuni anco mentre stanno celebrando, non curandosi d'imbrattare, è sporcare le vesti, & altre cose sacre, cagionando in quel tempo cattiuo odore. Onde se il Sacerdote come insegnano Valenza de Sacr. in gen. c. 3. concl. 1. Filliu. concl. 1. c. 5. q. 1. 2. pecca grauemente reponendo il Santissimo Sacramento in luoco indecente; quanto più maneggiandolo indecentemente, e sporcamente, come puole accadere à quelli che mentre vanno al-

l'altare, o anco sopra l'altare stesso prendano il tabacco? Concludo perche sempre *Seruius pars est eligenda*, però loderò, che prima di dir Messa il Sacerdote, & il laico prima di Comunicarsi non douessero in nessun modo seruirsi di tabacco. Et aggiungo qui sotto il monitorio del Sommo Pontefice per extensum

Urbanus, Papa VIII. Ad futuram rei memoriam. Cum Ecclesie diuino cultui distat domus sint orationis, easque propterea omnis sanctitudo deceat, merito nos quibus cunctarum per orbem vniuersum Ecclesiarum cura à Deo commissa est, ad uigilare conuenit, ut ab eisdem Ecclesijs quicunque actus profani, & indecentes procul arceantur.

Itaque cum sicuti pro parte dilectorum filiorum Decani, & Capituli Ecclesie metropolitanae Hispalen. Nobis nuper expositum fuit prauus in illis partibus sumendi ore, vel naribus tabachum vulgo nuncupatum vsus adeo inualuerit, ut utriusque sexus personarum ac etiam Sacerdotes, & Clerici, etiam seculares, quam-

Val.
Filli.

regulares clericalis honestatis immemores, illud passim, in ciuitatis, & Diœcesis Hispanen. Ecclesijs, ac quod refertur pudet, etiam sacrosanctum Missę sacrificium celebrando sumere, linteaque sacra fides, quę tabachum huiusmodi prolicet excrementis cõspurcare; Ecclesijsq. prædictas tetto odore inficere, magno cū proborū scandalo, rerumq. sacrarū irreuerētia nō reformidēt.

Hinc est quod nos, vt abusus tam scandalosus ab Ecclesijs huiusmodi prorsus eliminetur, pro pastoralis nostrę sollicitudine prouidere, ac Decanum, & Capitalum præfatos specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, & eorū singulares personas à quibusuis excommunicationis suspētionis, & interditi, alijs Ecclesiasticis senētijs, censuris, & pēnis, à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatę existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absoluentes, & absolutos fere censentes, supplicationibus, ipsorū decani, & capituli nobis super hoc humi-

liter porrectis inclinati omnib. & singulis vtriusq. sexus personis, tã secularib. quã Ecclesiasticis, etiã cuiusuis ordinis, instituti, ac militiarū etiã Hospitalis S. Ioannis Hieros. regularib. quomodolibet qualificatis, & quantūlibet priuilegiatis, & exemptis etiam speciali nota, & expressione dignis, ne de cætero in quibusuis Ciuitatis, & Diœcesis prædictarum Ecclesijs, earumque atrijs, & ambitu tabachum siue solidum, siue infrustra concisum, aut in puluerem redactum ore, vel naribus, aut fumo per tubulos, & alias quomodolibet sumere audeant, vel præsumant sub excommunicationis lætę sententię eo ipso absq. aliqua declaratione p cõtrafaciētes incurrendę pœna, auctoritate Apostolica tenore præsentium interdiciamus, & prohibemus.

Quo circa venerabili fratri Archiepiscopo Damiaten. moderno, & pro tempore existenti nostro, & Apostolicę sedis in Regnis Hispaniarum Nuncio per præsentem committimus, & mandamus quatenus per se, vel alium, seu alios præantes litteras, & in

in eis contenta quæcunque
vbi, & quando opus fuerit fo-
lènter publicare faciat, illas;
& in eis contenta huiusmodi
ab omnibus, ad quos spectat
inviolabiliter observari, con-
tradictores quoslibet, & re-
belles, ac prohibitioni huius-
modi non parentes per cen-
suras, & penas Ecclesiasticas,
aliaque oportuna iuris, & fa-
cti remedia, appellatione pos-
posita compescendo, inuoca-
to etiam ad hoc si opus fue-
rit auxilio brachij secularis.

Non obstantibus felicis re-
cordationis Bonifacij Papæ
Octavi prædecessoris nostri
de vna, & in consilio genera-
li ædita, de duabus dietis, dū-
modo ultra tres dictas ali-
quis auctoritate præsentium
in iudicium nõ trahatur, alijs-
que constitutionibus, & ordi-
nationibus Apostolicis, etiam
Conciliaribus, nec non Ec-
clesiarum prædictarum, ac
quorumvis ordinum, congrega-
tionum, & institutorum re-
gularium, ac militiarum etiã
Hospitalis Sancti Ioãnis Hie-
rosolymitani, etiam iuramen-
to, confirmatione Apostolica,
vel alia quavis firmitate ro-
boratis statutis, & consuetu-

dinibus, stabilimentis, vsibus
& naturis, ac ordinationibus
capitularibus, priuilegijs quo-
que indultis, & litteris Apo-
stolicis in contrarium præmis-
sorum quomodolibet conce-
sis, confirmatis, & innodatis.
Quibus omnibus, & singulis
illarum tenores præsentibus
pro plene, & sufficienter ex-
pressis habentes illis, aliàs in
suo robore permensuris ad
premissorum effectum specia-
liter, expressè derogamus,
ceterisque contrariis quibus-
cunque. Aut si aliquibus, vel
alicui coniunctim, vel diuisim
sit ab eadem sede indultum,
quod excommunicari, suspē-
di, vel interdici non possint
per litteras non facientes ple-
nam, & expressam, ac de ver-
bo ad verbum de indulto hu-
iusmodi mentionem: volumus
autem, vt præsentium
transumptis etiam impressis
manu alicuius notarij publi-
ci subscriptis, & sigillo alicuius
personæ in dignitate Ec-
clesiastica constitutæ munitis
eadem prorsus adhibeatur fi-
des, quæ adhiberetur præsen-
tibus, si forent exhibitæ, vel
ostensæ. Dat. Romæ apud S.
Petrum sub annulo Piscator-

ris

ris die 30. Ianuarij 1642. Pontif. nostri anno decimonono.

RAGIONAMENTO XV.

Della dispositione, che deue fare il Sacerdote per celebrare il santissimo sacrificio della Messa.

Punto I.

- 1 *Quali cose deue premettere il Sacerdote prima di dir Messa.*
- 2 *In che modo deue esser il corporale.*
- 3 *Delle vesti con le quali deue dir Messa il Sacerdote.*
- 4 *Se il Sacerdote pecca non dicendo l'orazioni assignate mentre si veste per dir Messa.*
- 5 *Quali vestimenti deuono esser benedetti.*
- 6 *Da chi deue esser benedetto il calice, e patena.*
- 7 *Se il Sacerdote possa dir Messa col capo coperto.*

DAlli ragionamenti familiari, che habbiamo fatti, puol facilmete considerare il Sacerdote con

quanta riuerenza, e diuotione, deue disporli per celebrare Messa, & offerire à Dio il santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e però prima di dir Messa deue il Sacerdote hauer detto almeno con le laudi il Matutino, e fatta la preparatione, faria bene che hauesse recitate l'Orationi, e Salmi posti nel Messale, & ordinati da Papa Innocézo III. si deue confessare de' suoi peccati se ne hà bisogno, preuederà, e perleggerà la Messa, che deue dire, e posti li segni nel Messale; dopò si lauerà le mani dicendo l'oratione *Da Domine virtutum &c.* dopò acconciará il calice con purificatoio, patena, e palla, e sopra tutti questi vi porrà il velo, e borsa del medesimo colore, dell'altri paramenti, dentro la borsa vi reporrà il corporale piegato, che però la borsa douerà esser aperta almeno da vna parte, ò vero per maggior commodità aperta del tutto: collocará l'hostia, che deue consacrare sopra la patena, quale purgarà da fragmenti.

2 Il corporale se hauerà ornamenti attorno, nel mez-

zo doue esser ligio, e senza alcun lauoro, così la palla, la parte di sotto almeno douerà esser ligia, e senza alcun lauoro, ma la parte di sopra se sarà lauorata di seta, ò d'altra materia non si deue reprobare, e l'vn, e l'altro doueranno esser mondissime, & intesfute di lino, ò canape, e non d'altra materia.

Douerà il Sacerdote esser calzato, come dice S. Paolo ad Efes. 6. *Calciati pedes in preparationem Euangelij pacis*; douerà esser vestito decentemente che la veste superiore sia, lunga almeno fino al principio del calcagno. Ritt. 1. 2.

3 Si parerà il Sacerdote, con amitto, camigio, cingolo, manipolo, stola, e pianeta; e non deue il Sacerdote quando si veste baciar alcuna di queste, eccetto doue è la croce, che è il manipolo, stola, & amitto quando vi farà la croce. Gli altri paramenti non deuono hauer croce, nè meno si deuono baciare. Il manipolo auerta non tirarlo sopra il cubito, la stola dopo hauerla portata al collo, la parte destra la tirerà à trauerso sopra la sinistra, che farà al

petto forma di croce, e la fermerà col cingolo, se però non celebrasse il Vescouo, ò simili, quale perche tiene la croce al petto, la lascerà distesa; e di questo senè potrà hauer miglior cognitione nel pontificale, al quale mi rimetto. la pianeta sarà collocata sopra l'altre vesti, quali tutte restaranno coperte, e però la pianeta si chiama casula, che vuol dir piccola casa.

4 Mentre il Sacerdote si veste douerà dire quelle orationi appropriate à detti paramenti sacri, e lasciandole di dire, dice il Nauarr. c. 25. *Nau. nu. 73. lib. 3. de celeb. Missæ, Azor.* che pecca mortalmente, lo stesso dice Azor. 1. p. lib. 10. q. 5. c. 29. & altri.

Nondimeno la maggior parte de' Dottori dicono, che non pecca mortalmente, perche la consuetudine di recitar dette preci non obliga cō tanto rigore, così Pitig. dist. 13. q. 2. a. 10. Henriq. lib. 7. c. 24. ad finem, massime che quella parola del Messale nō è precettina, ma solo esortatiua. Et il Nauarro, & altri, che dicono che il Sacerdote pecca mortalmente lasciando di

K K re-

recitare dette orationi, quando le lasciasse per dispregio, ò incontento, e così l'intende Henriq. lib. 9. de Missa c. 24. Rodriq. in sum. c. 248. con. 12. n. 12. Pitig. dist. 13. q. 2. a. 10. Non per questo il Sacerdote le deue lasciare, perche da quelle si caua il significato, e beneficij, che si domandano à Dio in quel tempo che il Sacerdote si mette in ordine, e si prepara per offerir à Dio il fanti simo Sacramento dell'Eucaristia. Valenz. tom. 4. disp. 6. q. 1. p. 3. Bart. ab Ang. de Missa dial. 5. n. 268. Nauar. c. 25. Suar. disp. 82. sett. 2. c. 3. Nugn. q. 83. a. 3. Angl. S. Antonin. Rodriq. Camerot. & altri. Martino Bonac. con gran prudenza soggiunge queste parole. *Caucat ta nen Sacros ne illas omittat.* Onde io dico, che è gran trascuraggine lasciarle, e se il Sacerdote mentre si veste stà parlàdo, e burlando io non sò se lo posso scusare che questo non sia il dispregio, ò incontento notato da Dottori, e che pecca mortalmente.

5 Tutti questi paramenti doueranno essere consacrati, e benedetti; solo li calciamé-

ti non si benedicano, perche non trouo che questa còsuetudine sia stata introdotta per alcuna significatione, ma solo per maggiore honestà, e decenza; nè anco il bacile, & carafelle si benedicano. le tonuaglie che stanno à vso delle case, che alle volte s'imprestano non si benedicano, solo quelle che stanno ad vso delle proprie Chiese. Soto in 4. dist. 24. Bart. ab Ang. Armill. Filliuc. Ma tutti gli altri, e particolarmente

6 Il calice, e patena deouono esser benedetti, e consacrati dal Vescouo, perche questi si vngano, e consacra- no col chrisina, come anco le campane, e le pietre sacrate.

Soto trouo che gli Abbati di Monte Cassino hanno questo priuilegio, quantunque alcuni dicono che solo hanno questa autorità per le lor Chiese, e non per l'altre; & essendo vna volta ricercato il detto Abbate da vno straniero, che volesse benedirli vna talice, e patena, si scusò l'Abbate che non poteua per le altre, ma solo per vso delle sue Chiese, quale allegò per sua difensione il decreto del-

Hen:
Rod.
Pitig.

Vale.
Bart.
Nau:
Suar.
Nug.
Angl.
Ant.
Rod.
Cam.
Bon.

Soto.
Bart.
Armi.
Filli.

la sacra Congregatione sotto li 24. d'Agosto 1609. Con tutto ciò io trouo che non solo il detto Abbate Cassinense puole sacrar li calici, e patene per vso loro, ma anco per vso dell'altre Chiese, il che proua Tambur t. 1. disp. 23. q. 1. n. 5. doue dice queste parole, *Abbatess Cassinenses habere priuilegium consecrandi calices non solum proprios, sed etiã alienos.* E porta il decreto della sacra Congregatione sotto li 18. d'Agosto 1629. notato dal Gauant. v. Abbas n. 21. e n. 22. Non ostante che il Riccio in prax. fori Eccles. decis. 539. che dica altrimenti, perche l'Abbate Cassinense puol benedire, e consacrare calici, patene, campane, e pietre non solo per le lor Chiese, ma anco per vso dell'altre Chiese; lo stesso dice Francesco Bord. den. resol. 17. n. 1. e n. 10. Diana resol. 15. Tambur. tom. 1. disp. 22. q. 13. Nè questo priuilegio fù leuato dal Cõcilio Tridentino come hà dichiarato la sacra Congregatione sotto il giorno 10. Nouembre 1674. lo riferisce Nald. v. Abbas n. 4.

Anco l'Abbate di Monte

Vergine tiene autorità di benedir calici, e tutti gli altri ornamenti Ecclesiastici Vrb. 4. const. 6. Barbof. v. Monachi. E vi faranno anco altri de quali mi riferisco à loro priuilegij.

Barb.

Paolo III. concedette à Sacerdoti Giesuiti in parte remotissima, che potessero benedire calici, & altari, patene, campane, e cimiterij. Suarez Suarj disp 81. sett. 7.

Gli altri paramenti, cioè amitto, camiso, cingolo, manipolo, stola, e pianeta, corporale, palla, purificatoio, croce, e touaglie, & altari, ornamenti, ò per calici, ò per altare per li quali nõ si adopra nè chrifma, nè vntione si possono benedire da Prelati delle sue Religioni. Concessione fatta da Bonifacio IX. à Domenicani Cõst. Sacra Religionis in confecto pag. 26. Doue concede amplissimamente à tutti Superiori di benedire tutti vestimenti sacerdotali, e paramenti Ecclesiastici, doue non si adopra il chrifma.

C66

Concessione fatta da Giulio II. à Generali, e Prouinciali de' Minori, e lor Vicarij di poter benedir corporali, &

KK 2 altri

Táb.

Giu.
Ricci.

Bord.
Dha.
Táb.
Nal.

Sorb.

altri ornamenti Ecclesiastici per le lor Chiese, eccetto calicise patene, lo riferisce Geronimo Sorbo v. Benedicere S. 11.

Concessione fatta da Sisto IV. da Leone X. à Generali, Prouinciali, Vicarij, Custodi, e Guardiani, à Min. o i di San Francesco, che possono benedire tutti gli ornamenti di Chiese, cimiterij, capituli, Oratorij, corporali, palle, e tutti ornamenti per il culto diuino, eccetto li calici, e patene, e doue si adopra il chrisma. Confet. pag. 140. Rodriq. sum. cap. 28. concl. 1.

Conf.
Rod.

Di maniera che comunicandosi li priuilegij trà tutti li Mendicanti trà di loro possono li Superiori de' Conuenti, e loro Vicegerenti benedire qualsuoglia ornamento per il culto diuino, & ornamento delle lor Chiese, tanto le vesti del Sacerdote, come corporali, palle, purificatori, eccetto doue entra il chrisma. Confet. tit. 18. c. 4.

7 E se bene alcuni hanno detto, che il Sacerdote non pecca mortalmente celebrando col capo coperto, mentre lo tenga coperto per sua in-

fermità grave: così Ledesma. Ledes. Villa. Gau. in sum. tom. 1. de Sac. Euch. cap. 21. concl. 7. Villalob. in sum. p. 1. tratt. 8. dub. 29. n. 11. & altri. Con tutto ciò dice il Gauanto che spetta à dispensarli solo al Sommo Pontefice in Conuen. rub. Missæ tom. 1. par. 1. tit. 2. litt. F. E così hà dichiarato la Congregatione de' Cardinali sopra negotij de' Vescouo die 2. di Gennaio 1590. e la Congregatione de' Riti alli 31. di Giugno 1626. Di modo che celebrando il Sacerdote col capo coperto senza licenza del Papa, pecca mortalmente, perche solo il Sommo Pontefice vi puole dispensare.

Sisto Papa epistola 2. prohibisce à laici, che possono toccar calici, & altri vasi sacri, perche essendo consacrati in cap. in sancta de consac. dist. 1. & in cap. Sacratas, & cap. Non liceat, cap. Non oportet dist. 23. e nel cap. vlt. de celeb. Miss. si depone il Sacerdote che celebra Messa con calice non consacrato. Suar. Suar. disp. 81. sett. 7.

Del

Del luogo nel quale si deue celebrare il fantissimo sacrificio della Messa.

Punto II:

- 1 Qual luogo sia necessario per dir la Messa.
- 2 Se in mare si possa celebrare Messa.
- 3 Come deue esser l'Altare per dir Messa.
- 4 Quante touaglie siano necessarie per ornare l'Altare.
- 5 Se è necessario che l'Altare sia sempre coperto.

Diuerse cose si ricercano, acciò il Sacerdote possa celebrar Messa, e sono talmente necessarie che chi le lasciasse faria gran peccato.

I Principalmente per dir la Messa è necessario il luogo, che è la Chiesa, quale deue esser sacrata dal Vescouo, ò almeno benedetta, & il Sacerdote che dicesse Messa altrove fuora di Chiesa peccaria grauemente; eccetto però se vi fusse qualche vrgente necessità, come facilmente alle volte suole accadere in certi luoghi, che per la piccolezza della Chiesa, ò Orato-

rio, e per il numeroso concorso del popolo in tempo che si fanno processioni, ò si canta Messa nouella non tutti possono capire in Chiesa. In questo caso acciò tutti possono veder la Messa, puole il Vescouo dar licenza che la Messa si possa dire fuora della Chiesa, ò che sia Cappella, ò Oratorio.

E se, per la lontananza del Vescouo non li si potesse mandar licenza, in questo caso basta la sola necessità, che se non vi farà scandalo, ò incontento, il Sacerdote potrà dir Messa fuora della Chiesa. Suar. disp. 8. sess. 3. nu. 3. doue dice. *Non esse pratermittendum Episcopi facultatem se commodè peti potest, si autem non potest tunc sufficere necessitatem solam.*

E quantunque nel Concilio di Trento sess. 22. nel decreto de vitandis, & obseruandis, fu ordinato che li Vescouo non permettessero che si dicesse Messa fuora della Chiesa, ò Oratorij. Nondimeno dice Rodriq. cap. 248. c. 14. doue lui porta il Nauarro c. 21. nu. 10. e cap. 25. n. 68. & 82. quale sicuramente tiene, che si come prima del Concilio

Suar.

Con. Trent.

Rod. Nau.

cilio il Sacerdote poteua dir Messa sopra d'vn Altare portatile senza licenza del Vescouo fuora della Chiesa; così ancora è lecito adesso per per qualche necessit , in certi luochi doue con occasione de Processioni,   di Messe nouelle, che si dicano in certi Oratorij, e Chiese piccole, dentro delle quali, perche non vi puol capire tanta gente,   lecito alzare vn'altare con tutte le cose necessarie per il sacrificio, vicino alla porta della Chiesa, & iui celebrare, acci  ogn'vno commodamente possa vedere la Messa, n  questo viene   contrauenire al Concilio di Trento mentre vi sia questa necessit . Rodriquez Nauarro, Suarez ne luochi citati.

Henriquez cap. 27. num. 6. Graff. p. 1. decision. lib. 2. cap. 32. Santo Anton. 3. p. tit. 13. Filliuc. tratt. 5. cap. 4. q. 8. num. 115. Siluest. v. Missa 1. num. 5. Bart. ab Ang. de Missa §. 617. cap. 619. Soto in 4. dist. 13. q. 2. art. 2. & altri. Quali dicono che ogni volta, che non vi sia scandolo,   inc tento si puol dir Messa fuora della Chiesa come si   detto per la det-

Rod.
Naua
Suar.
Hen.
Graf.
S. An.
Filli.
Silu.
Bart.
Soto.
Bon.

ta occasione, e lo nota il Bonacino de Sacr. Eucar. disp. 4. q. vlt. punt. 9. prop. 2. Aggiunge di pi  il Suarez, che il Vescouo in certi casi particolari di necessit  puol dispensare, che si possa dir Messa fuora della Chiesa, purch  il luoco sia honorato, e decente, e non vi sia scandolo, Suarez vt supra. Pitigiano, Filliuc. Nauarro in Man. cap. 25. Azorio p. 1. lib. 10. cap. 26. qu. 5. Pietro Cineda lib. 2. delle questioni prat. q. 44.

Suar.

Filli.
Nau.
Pitigi.
Azo.
Cine

2 Non per  si puol celebrare Messa in mare,   in fiumi e questo per il graue pericolo di non spargere il sangue. Con tutto ci  dicono alcuni, che leuato questo pericolo, che si possa spargere il sangue, si puol anco dir Messa in mare, & anco in fiume, Emanuel S  v. Missa num. 19. Angles q. de Val. Miss. ar. 2. Bart. ab Ang. §. 620. Graff. p. 1. lib. 2. cap. 42. num. 10. Giacomo Granada in 3. p. San Tom. de Sac. cap. 6. tratt. 14. disp. 13. Paolo Laiman. in Theol. moral. lib. 5. trat. 5. cap. 5. Gaspar Vrtado de Sacr. disp. 4. de Sacr. Missae dif. 5. Mercerio de sac. q. 83. art. 3. p. 1.

E. S .
Val.
Bart.
Graff.
Gran.
S. To.
Laim.
Vrtado.
Mer.

Qua-

Quali dicono, che essendo in mare gran tranquillità, nè essendosi alcun sospetto, ò inditio di tempesta, nè vedendoci, che la naue, ò galera si muoua da nesuna parte notabilmente, e che di più vi sia anco vn altro Sacerdote oltra quello, che celebra, quale tenga fermamente il Calice dopò la consagratioue. Stante dunque tutte queste obseruationi, non si puol mai dubbitare, che in tâto breue spatio di tempo dalla consagratioue s'ingalla la funzione, che possa farsi così gran tempesta, che aporti tanto pericolo di potere spargere il sangue, e però dicono li sudetti DD. che si puol dir Messa in mare & in fiumi.

Tanto più che nelle Naui, e nelle Galere si è tal luoco doue si puole alzare l'altare con molta decenza, ornarlo con panni di seta, con fiori, e touaglie mōdissime, con tutti gl'ornamenti necessarij, con profumi, & odori pretiosissimi per leuare il fetore della pegola, & altri mali odori; si che forse faria magior decenza dentro la Naue, ò dentro la Galera, che dirla al li-

to del mare sotto tende; è padiglioni. Stante dunque tutti questi auertimenti, dicono li sudetti DD. che anco in mare, & in fiumi si puol celebrare il santissimo sacrificio della Messa.

Non dimeno la commune opinione, è che per niun modo si possa celebrar Messa in mare, ò in fiumi, non solo per il pericolo di non versare il sangue, mà per decenza del Santissimo Sacramento, perche non vi puol esser luoco tanto decente, & à proposito di celebrar Messa sopra delle

Nauì, ò Galere. Santo Antoino 3.p. tit. 13. cap. 6. §. 4. Nauarro cap. 25. nu. 82. Vasquez in 3.p. tit. 3. disput. 233. cap. 1. Suarez disp. 81. sett. 3. Tannero tom. 4. disp. 5. q. 10. dub. 2. Armilla v. Missa nu. 4. Angelo v. Missa num. 40. Siluest. v. Missa q. 5. dic. 2. Soto in 4. dist. 23. art. 3. Villalobos in summ. tom. 1. trat. 8. dist. 23. Preposito 3.p. q. 83. art. 3. d. 1. Paludano q. 2. Filiuc. 10. 1. tratt. 5. cap. 4. Molfesio in summ. tom. 1. tratt. 3. cap. 10. Bart. ab Ang. in exam. Conf. dial. 5. §. 620. Tabien. v. Missa §. 8. Camerota de Sac. tratt. 4.

S. An.
Nau.
Vasq.
Suar.
Tan.
Arm.
Angl.
Silu.
Soto.
Viu.
Prep.
Palu.
Filli.
Molf.
Bart.
Tabi.
Cam.
Pirig.
La Cruz.
Hér.
Fauft.
Azor.
Arm.

Pitigiano 4. tom. 1. dist. 13. q. 2. art. 2. Gio. de la Crux in direct. Conf. p. 2. qu. 3. de Sacr. Missæ dub. 1. Henriqu. lib. 9. cap. 27. S. Fausto de Euc. lib. 2 q. 137. Azorio p. 1. lib. 10. cap. 26. q. 6. E Armilla v. Messa dice, che più presto è lecito celebrare alla scoperta, che perder la Messa, mà non è lecito di celebrare in mare, ò in fiumi.

Io non ardisco di contradire à così famosi autori. Mà chi mai si potria assigurare da colpi di fortuna, e dall'intemperie dell'aria, e dal Mare, che alle volte all'improuiso, & inaspettatamente, e fuora d'ogni sospetto, ò inditio si sono veduti strauagantissimi, & inopinate reuolutioni di mare, e di tempeste.

Et io trouandomi vna volta in mare, che fù alli 22. di Maggio 1620. mentre era vna tranquillità grandissima; si voltò all'improuiso, e senza che ci fusse alcun inditio vna burasca in mare tanto grande, che appena fù possibile di saluarse; Si che in mare nessuno puole assigurarfe, per qualsuoglia poco tempo, e però io direi che per qual-

siuoglia diligenza, che si fusse non si doueria dir Messa in Mare. Ne io trouo, che mai sia stata concessa tal licenza, che si possa di Messa in mare. Mà concedendosi tal licenza per qualche necessità io crederei, che solo il Papa la potesse dare, e non altri, e così dice Turriano in summ. p. 2. cap. 70. dub. 1. concl. 4. Onde Conincho de Sacr. q. 8. art. 3. dub. 1. nu. 226. dice che nessuno inferiore al Papa puol per qualsuoglia necessità dar licenza, che si possa celebrare sopra le nauì mentre stanno in mare.

3 Secondariamente è anco necessario, accioche il Sacerdote possa dir Messa, che vi sia l'Altare quale è di due sorte, vno fermo, e l'altro portatile. Il portatile deue essere tanto longo, e tanto largo, che vi possa capire il Calice, Patena, & Hostia senza pericolo di poter cadere. Alef. de Alef. 4. sent. q. 38. mar. 3. Paludano q. 2. art. 3. Soto art. 3. Siluest. v. altare Nauarro cap. 25. n. 83.

Deue anco esser consacrato dal Vescouo, se però non vi fusse priuilegio particolare,

Turr;

Coni.

Alef.
Palu.
Soto.
Silue.
Nau.

re, come tengano li PP. Domenicani, Franciscani, e Gesuiti, nè luochi lontani d'Heretici, concesso loro da Paolo 3. nel 1549.

Deue esser tutto di Pietra, e non d'altra materia, come

Conc. Hip.

fu ordinato nel Cōcilio Hipponeſe cap. 6. e lo referisce Grat. Gratiano in cap. Altaria de consecratione d. 1. Concilio Eppaunense cap. 26. è 27. Et ordinato da Euaristo Papa, ne suoi decreti, doue dice, *Altaria si lapidea non fuerint ad celebranda diuina officia non consecrantur.*

Grat.

Con. Eppau.

Deue esser tutto di vn pezzo, cioè di vna pietra sola, che significa Christo esser sola persona, e non di dui, ò trè pezzi connessi assieme. Vasq. disp. 233. cap. 2. num. 16. Siluest. v. altari qu. 3. l'altare fermo non occorre, che sia tutto di pietra, perche puol essere anco di legno, ò di terra; ma se l'altar fermo sarà tutto di pietra, e particolarmente la pietra superiore, che piglia tutto l'altare sarà tutta di vn pezzo, e consecrata dal Vescouo, ò da chi hauerà tal authorità, allhora non vi sarà necessario l'altare portatile,

Vasq. Silu.

che è comunemente detto la Pietra sacrata, mà basterà solo l'altar fermo; mà non essendo sacrato l'altar fermo vi è necessario l'altare portatile, la pietra sacrata. E questo altar fermo mai si consacra se non in Chiesa consecrata, ò almeno benedetta.

E necessario dunque, che la Messa sia detta sopra l'altar fermo quando sia consecrato, mà non essendo consecrato l'altar fermo, è necessario, che sopra l'altare vi sia la pietra sacrata. E celebrando il Sacerdote in altare, che non fusse consecrato, ò il fermo, ò portatile pecca mortalmente. Nè il Vescouo puole dispensare; E quantunque solo il Papa per qualche graue causa ci possa dispensare, non si legge che mai vi habbia dispensato Suar. disp. 81. sett. 5.

Suar?

4 E necessario, che l'altare doue si dice Messa, che sia coperto, & ornato almeno di due touaglie, ò vero di vna grande piegata, che copra tutta la superficie dell'altare, e queste touaglie deuno esser di lino, ò canepe, e non d'altra materia, quantunque più pretiosa. Concilio Rem.

Con? Rem?

se cap. Consulto de consecratione d. 1. Se poi queste touaglie fossero lauorate di seta, ò d'altra materia nelle loro estremità, purchè la parte doue si stende il corporale non sia lauorata, mà sia liscia non è inconueniente anzi decente: E se bene due sole touaglie, che coprano tutto l'altare sono necessarie, con tutto ciò io farei di parere, che anche si agiungesse la terza, che non solo coprissi tutta la superficie dell'altare, mà anco che calasse dall'vna, è l'altra parte sino quasi in terra, perchè dicendo Pio Primo. *Si aliquid de sanguine stillauerit super linteum altaris, & ad illud stilla peruenit quatuor diebus peniteat, si usque ad tertium nouem diebus peniteat: si usque ad quartum viginti diebus peniteat.* Con queste parole dà adintendere il detto Pötesice, che oltre il Corporale, vi sia anco vn'altra terza touaglia grande; e così si offerua continuamente con molta decenza nelle nostre Chiese ben ordinate.

Di maniera, che si bene due sole touaglie sono necessarie, come comunemente si tie-

ne da tutti li DD. non dime-
no è anco bene, che sotto la
touaglia grande sopra della
quale si deue stēdere il Cor-
porale ve ne siano altre due,
e tutte siano mondissime fat-
te, & intessute di lino, ò ca-
nepe, Siluest. v. Missa 1. qu. 1.
Paludano, Innocenzo, & mol-
ti altri.

§. E bene ancora, che l'altare doue si deue sacrificare il Santissimo Sacramēto dell'Euçaristia non resta mai spogliato, ò scoperto, mà sempre stia parato, e vestito, come comanda il 13. Concilio di Toletto, cap. 26. Quicunque qu. 5. doue dice, *Ne ullus ministrorum Ecclesia altare diuinum vestibus sacris exuere presumat.* Si che nõ solo gl'altari si deuono vestire, & ornare con le dette touaglie, mà mai si deuono spogliare, eccetto nel Giouedi Santo per significare, che in quel giorno Christo fù spogliato delli vestimenti suoi, come nota Alcouino de diuinis officijs, & altri.

Siluest.
Palu.
Inno;

Conc.
Tolet.

Alcou.

Del;

Delli instrumenti necessarij con li quali si deue celebrarla Messa.

13 Quanto si comprende per lo spazio della Chiesa.

Punto Terzo.

- 1 Se si puol dir Messa senza il Messale.
- 2 Se è necessario, che sopra l'altare vi sia la Croce.
- 3 Se sia necessario mentre si dice Messa vi siano lumi.
- 4 Se sia necessario vi sia chi serua il Sacerdote all'altare.
- 5 Se la donna possa seruir al Sacerdote mentre dice Messa.
- 6 Se pecca il Sacerdote dicendo Messa senza ministro.
- 7 Del rito, che deue offeruare il Sacerdote nel dir Messa.
- 8 Se il Sacerdote puole aggiungere nuoue collette, ò nuoue parole nella Messa.
- 9 Di che materia deue essere il Calice.
- 10 Se il Sacerdote hauendo celebrato in Calice non consacrato sia necessario dopo consagrarlo.
- 11 Quando si possa celebrare in Chiesa polluta.
- 12 Chi deue ribenedir la Chiesa polluta.

1 IL Messale è necessario, e senza di questo non si deue dir Messa quantunque il Sacerdote fusse molto ben versato, e si potesse preualere della sua memoria, perche si ponerebbe à pericolo di commettere molti errori, e lasciare alcune parole essenziali, onde per questo pecceria mortalmente, Nauar. cap. 25. num. 84. Siluest. verb. missa 1. Henriquez cap. 29. num. 7. Conincho q. 83. Suarez disp. 83. sect. 6. Pitigiano lib. 13. q. 2. art. 3. Vasquez 3. p. disp. 233. cap. 3. Bart. ab Angelo dial. 5. S. 418. Sant'Antonino 3. p. tit. 13. c. 6. & altri.

Non ostante tutto questo dice Suarez, che in caso di necessità, mentre non vi fusse il Messale, e che il Sacerdote fusse molto versato, & esperto, & hauesse fatta esperienza della sua memoria, e non apportasse scandalo che la potrebbe dire, ma dice che non ardisce dar questa licenza disp. 81. sect. 6.

2 Vi è necessario, che sopra gli Altari vi sia la Croce,

Nauar.
Silu.
Henr.
Coni.
Suar.
Pitig.
Vasq.
Bart.
S. Ant.

Suar.

se ben perche di questa non vi è alcun precetto, chi la lasciasse non faria peccato, perche lasciandola non si fa al Sacramento alcuna irreuerenza. Suar. disp. 81. sess. 6. Rigin. lib. 29. num. 197. Homob. de exam. p. 1. tratt. 4. c. 15. q. 143. Villalob. in sum. p. 1. tratt. 8. disp. 26. n. 6.

Suar.
Rigi.
Hom.
Villa.

Con tutto ciò io lodo che sopra l'Altare sempre vi sia la Croce, perche essendo l'Altare il luogo del sacrificio, che ci rappresenta il Monte Caluario, è benche vi sia il patibolo doue fù sospeso Christo che è la Croce.

3 E necessario mentre il Sacerdote celebra Messa che sopra l'Altare vi sia acceso il lume, perche celebrando senza lume comunemente tutti li Dottori dicono, che il Sacerdote pecca mortalmente. Palud. Siluest. Nauarr. Sot. Vafq. Suar. Rigin.

Palu.
Silu.
Nau.
Soto.
Vafq.
Suar.
Rigi.

E se bene ordinariamente mentre si celebra si accendano due lumi di cera, non per questo, è talmente necessario che non si possa dir Messa anco con vn solo lume, ò sia di cera, ò sia con oglio. Nugn. in 3. p. q. 83. a. 3. dub. 5. dice che

Nug.

celebrando il Sacerdote con vn solo lume di cera pecca solo venialmente. Et Henriq. lib. 9. de Missa cap. 26. e cap. 29. dice che sino al tempo degli Apòstoli fù introdotto di dir Messa con lume di cera. Et tanto ancora par che intenda il Card. Bellarm. lib. 2. de Missa c. 14.

Hesj

Bellj

Con tutto ciò mentre non vi fusse scandalo, ò incontento, e vi fosse la necessità dice Suarez, che si potrebbe dir Messa solo con vn lume d'oglio, quantunque lui non lo consiglia, ma dice con lume d'altra materia inferiore all'oglio, come è il sego, ò simile non ci si deue celebrare per essere indecente, e molto alieno dall'vso della Chiesa.

Suarj

In questo particolare molto mi piace l'opinione del Padre Diana tratt. 14. de celeb. Miss. resol. 67. qual dice che se à caso lui si trouasse in necessità, e mentre non vi fusse scandalo egli celebraria con lume d'oglio, & allega Rigin. in prax. tom. 2. lib. 29. cap. vlt. p. 3. sett. 6. n. 196. Filliuc. tom. 1. tratt. 5. c. 4. n. 126. Laiman. lib. 5. t. 5. c. 6. doue dice che se bene è consuetudine nella

Dianj

Rigi

Filliuc.
Laiman

Chie-

Chiesa che si celebra almeno con due lumi di cera, nondimeno in caso di necessità mentre non vi fosse scandalo, si puole anco celebrare con vn solo lume, ò sia di cera, ò d'oglio, ò sia di sego. Vasq. 3. p. disp. 233. c. 4. Suar. disp. 81. fett. 6. Graff. lib. 2. c. 42. Filliu. tratt. 5. c. 4. q. 10. Bar. ab Ang. Rod. Rodriq. Tolet. lib. 2. c. 77. Camerot. de Euch. c. 8. dub. 22. Azor. Coninch, & altri dicono che quantunque si adoprano comunemente due candele con tutto ciò vna sola è bastante per poter dir la Messa senza peccato; ma io direi che non deue esser di sego, ò d'altra materia simile, che per lo più apporta non sò che di malo odore, e facilissimamente si guasta, ma solo di cera, ò pure d'oglio, come dice Suarez.

Suar.

4 E necessario che vi sia vno che serua, e che sempre assista all'Altare, mentre il Sacerdote dice Messa, e questo bisogna che sia maschio, e nõ femina, perche le donne per nessun modo possono assistere al ministero dell'Altare, non solo perche è cosa indecente, e che facilmente potrebbe

cagionare qualche pericolo d'impurità nel Sacerdote in così gran misterio, ma anco perche il cap. 1. de clericorũ cohabitatione, & mulierum. comanda che *Nulla femina ad altare presumat accedere, aut presbytero ministrare.*

5 Non si nega per questo che la donna non possa rispondere à Messa da lontano, come alle volte, & in alcuni luoghi sogliano rispondere le Monache dentro il Monastero, ma amministrare da vicino, & il porgere il vino, e l'acqua, e far altre seruitù, che si fanno al Sacerdote mentre dice Messa, questo è inconueniente, & è proibito per il graue pericolo, nel quale si metteria il Sacerdote in quel tempo di poter cascare in qualche impurità, & astrattione di mente; il che si deue in ogni modo fuggire, e però si nega che la donna possa amministrare al Sacerdote all'Altare mentre dice Messa.

Suar. Gio. de la Cruz in decret. p. 2. de sac. Mis. q. 3. dub. 5. con. 2. Tolet. lib. 2. cap. 2. num. 14. Squillante de oblig. cleric. p. 2. dub. 23. Fernand. in exam. theol. p. 3. cap. 5. S. 4.

Suar.
Cruz.
Tole.

Squi.
Fern.

Bonac.

Bon. Bonac. de Sac. Euch. disp. 4.
 Coni. q. vlt. p. 10. Egid. Coninch.
 Soto. q. 83. a. 5. Soto in 4. dist. 13.
 Nug. q. 2. a. 5.

E quantunque Nugn. in 3. p. t. 1. q. 83. a. 6. dub. 1. dica che nõ essendoci huomo che possa rispondere à Messa, & amministrar al Sacerdote mentre dice Messa, che la donna puole rispondere, & amministrar senza che il Sacerdote pecca mortalmente, perche da questo non ne segue alcun inconueniente, anzi il sacrificio si celebra senza alcuna confusione, e si vengano à verificare le salutationi, e le risposte, che si dāno al popolo; opinione, che porta seco gran pericoli, quali si deono fuggire; e però il Suar. nella 3. p. t. 3. disp. 88. sett. 1. in vltimo dice allegando Soto che trouandosi il Sacerdote in grandissima necessitā di dir Messa, ò senza alcun Ministro, ò vero d'esser seruito da vna donna, piū tosto doueria il Sacerdote dir Messa senza nessuno, seruendosi da se stesso, che esser seruito da donna, perche è maggior indecenza esser amministrato da vna donna, che di dir Messa senza

alcun Ministro che lo serua. Coninch. q. 83. a. 5. num. 284. Vasq. Villalob. Molfes. Rigin. Zanard. Bonac. e molti altri. 6 Se il Sacerdote faccia peccato celebrando Messa senza Ministro. Dicono alcuni che in caso di necessitā straordinaria, come farebbe che douendo il Sacerdote comunicare vn moribondo per viatico; il Sacerdote non potèdo in quel tempo trouar Ministro che lo serua, puole celebrare senza Ministro, perche essendo il Ministro solo di precetto per consuetudine Ecclesiastica, e la comunione per viatico, essendo di precetto diuino, puole il Sacerdote in questo caso tanto necessario celebrare senza Ministro, e non commetter peccato; ma se celebrasse per esser festa, accioche il popolo vedesse la Messa, in questo fatto se bene alcuni dicono, che il Sacerdote non farebbe peccato, nondimeno non credo io che il Sacerdote si possa scusare da peccato almeno per la negligenza, se però nõ vi fusse alcuna sua colpa, e fusse vna gran solennità, e così dice Soto dist. 13. q. 2. a. 5.

Coni.
 Vasq.
 Villa.
 Molf.
 Rigi.
 Zan.
 Bon.

Suar.
 Soto.

Soto.

qual

qual dice che più presto si deue lasciar di celebrare, che per qualsiuoglia festa dir Messa senza Ministro. Ma se vno si trouasse solo per sua dispositione, e volontà, come farebbe vno che viuesse solo in Eremitorio, quale volontariamente viue solo, questo nõ deue celebrare senza Ministro, perche questa non è necessitá, mà propria volontà, quale non è bastante à scusarlo dal peccato mortale, perche non deue alcuno di propria volontà dispensare sopra la consuetudine Ecclesiastica, è però per niun tempo, nè anco di festa principale deue costui dir Messa senza Ministro, se però non fusse dispensato, e non hauesse licenza, ò priuilegio particolare dal Papa, Suarez disp. 87. sett. 4. Soto dist. 13. q. 2. art. 3. Filliu. tratt. 5. c. 6. q. 12.

Suar.
Soto.
Filli.

Et essendo questo precetto fondato solo sopra la consuetudine vniuersale non sò se posso assigurarmi, che vi possa dispensar il Vescouo.

E se il Sacerdote di propria volontà celebrasse senza ministro, certo che peccherebbe mortalmente, perche viene à

contrauenire al precetto della Chiesa in cosa greue, Bar. ab'Ang. dial. 5. §. 408. Bonacina disp. 4. q. vltima.

Bar.
Bon.

Pecca ancora il ministro seruendo a Messa farà scandolo, ò defetterà in cosa necessaria, e notabile, come farebbe se per sua propria colpa amministrasse al Sacerdote alcuna cosa inetta, & insufficiente al sacrificio, in questo caso peccaria grauemente in peccato di sacrilegio. Suarez disp. 87. sett. 2. Rignano, Filliu. Mà se il ministro non defetterà in cosa necessaria, e farà senza scandolo, quantunque mentre serue il ministro si troua in peccato mortale, non aggiunge altro peccato, perche questo non è ministro deputato ex officio à questa funzione, massime che è in materia leggiera, e di poco momento.

Suar.
Rigi.
Filli.

Deue di più il Sacerdote offeruar puntualmente tutto il rito della Messa posto nel Messale, come comanda il Concilio di Trento sess. 22. cap. de offer. in celeb. Missæ. Ne deue lasciar alcuna cosa, perche se sarà parte notabile sarà peccato mortale, come

Con.
Tren.

me

me farebbe à lafsare l'epistola, ò il Vangelio; mà se lafsasse alcuna cosa di poco momento, ancorche fusse nel Canone, come v.g. se lafsasse il nome di qualche santo, ò vero in tempo di Pasqua nõ diceffe il communicantes, ò Hanc igitur proprio, ò qualche colletta che commadasse l'Ordinario nõ faria peccato mortale. E se per scordanza, lasciasse il Credo, ò Gloria, ò il Præfatio proprio, non faria peccato mortale; anzi se si ricordasse di li à poco, che l'hà lasciato non deue di nuouo tornare à dirlo, mà deue seguitar la Messa, Silu. v. missa 1. q. 5. a. 4. & 5.

Silue,

8 Non deue il Sacerdote agiunger nella Messa nuoue collette, ò orationi per sua deuotione, ò nuoue parole oltra quelle del Messale, come ordinò Pio V. nella Cõst. *Ne in Missa celebratione alias ceremonias, vel preces quasung; in hoc Missali continentur adde-re, vel recitare presumant.* Lo stesso ancora comanda il Cõcilio di Trento sess. 22. de obseruandis, & euitandis in celebratione Missæ.

Con. Trid.

E necessario che il Sacer-

dote sia vestito con tutte le sue vesti notate sopra cioè amitto, alba, cingolo, manipolo, stola, e pianeta, e lasciandone vna, ò più di queste pecca grauemente, se faranno delle principali, mà se faranno delle minori, come stola, manipolo, ò cingolo pecca solo venialmente se non fusse per dispreggio, ò incontento.

9 E necessario il calice, e patena quali deouo esser di oro, ò d'argento, & in caso di pouertà almeno di stagno; & il Sa. erdote che celebrasse cõ calice di legno, ò di vetro, ò d'altra materia prohibita deue esser deposto dall'officio, e beneficio c. vltimo de celebratione Missarum, nè vi puole dispensare il Vescouo. E celebrando il Sacerdote con calice, ò patena non sacrato, ò con vestimenti non benedetti, e commune opinione che il Sacerdote pecca mortalmente.

10 Se alcun Sacerdote hauesse celebrato sotto buona fede in calice non sacrato, dicono alcuni che non puol il Sacerdote celebrare in quel calice se prima non farà

COR-

Facù. confacrato. Facund.t.1.lib.3.
Lugo. e.21.e dopò di questo. Lugo
Cast. 3.p.t.2.de Sac.Euch.disp.20.
fett.4.n.91. Ma il contrario si
Cast. deue tenere. Onde Castro
lib.2. de lege penult.cap.vlt.
doue dice, che si come vno
che celebra sotto buona fe-
de in Chiesa che sia polluta,
quella Chiesa non hà più bi-
sogno d'altra beneditione, ò
reconciliatione, perchè me-
diate quel sacrificio la Chie-
sa resta reconciliata. Così an-
cora vno che sotto buona fe-
de dice Messa con calice non
confacrato, quel calice resta
sacrato, e nõ hà bisogno d'al-
tra confacratione, ò benedit-
tionè; lo stesso dice Emanuel
E. Sa. Sà v. Eccl. n. 19. Henriq. lib. 9.
Hen. de Missa cap. 27. n. 6.

Con tutto ciò hauendo il
Sacerdote celebrato sotto
buona fede in vn calice non
ancora sacrato; si cerca hora
se con quel calice si possa ce-
lebrare senz'altra confacra-
tionè, ò veramente sia neces-
sario, e non vi si possa cele-
brare se prima non si confa-
cra.

Il caso facilissimamente
puol accadere, perchè douè-
dosi il calice confacrare dal

Vescouo, facilmente per ina-
uertenza, ò inconsideratione
alcun Sacerdote sotto buona
fede potrebbe caderui.

Per chiarir questa difficol-
tà, si deono auertir due cose;
prima che il calice si confa-
cra dal Vescouo secondo il
rito della Chiesa. Secondo
che quel calice si vnge con
oglio del chrisma. Onde se
bene con quel calice senza
esser cõsacrato, ma sotto buo-
na fede vi fù dal Sacerdote
celebrato, nondimeno il cali-
ce non fù dal Vescouo con-
sacrato secondo il rito della
Chiesa. E nè anche fù vnto
con l'oglio del chrisma, adu-
que in quel calice non vi si
puole celebrare senza pecca-
to, se prima non sarà confa-
crato. Di questa opinione con
molti altri fù Facund. t. 1. lib. Facù.
3. c. 21. n. 15. Portello adit. ad Pora.
dub. regul. v. Euch. n. 5. Lugo Lug.
3. p. t. 2. de Sac. Euch. disp. 20.
tratt. 4. n. 91.

Due ragioni si possono ad-
durre per questa parte. Prima
che il calice non sia confacra-
to secondo il rito della Chie-
sa. Secondo che il calice non
sia stato vnto con l'oglio del
chrisma. Al primo si risponde

M m con

con Castro, qual dice che hauendo il Sacerdote celebrato sotto buona fede nella Chiesa polluta, quella Chiesa non hà bisogno più d'altra reconciliatione, ò benedittione. Castro lib. 2. de lege penult. cap. vlt. perche resta reconciliata, & benedetta, lo stesso dice Eman. Sà v. Euch. Auil. Auila de cons. part. 5. disp. 7. dub. 3. concl. 1. Bonac. de hist. q. 4. punt. vlt. Hor così ancora la medesima ragione corre del calice, che non essendo consacrato, mediante quella Messa celebrataci dal Sacerdote sotto buona fede, quel calice resta sacro, e non occorre più sacrarlo, perche nõ è minore ragione della Chiesa polluta, che del calice non consacrato. Stante che la dignità del sacrificio della Messa è tale, che hà forza di reconciliare qualsuoglia luogo profanato senza altra benedittione, adunque hà ancora forza di sacrar il calice senza altra consacratione.

E quantunque quel calice non sia vnto, ò toccato con l'oglio del chrisma, nondimeno è bagnato, e toccato con il pretiosissimo sangue sacrato

di Christo, mediante il quale, doue prima quel calice era profano, dopò hauer toccato il sangue di Christo diuenta sacrato, e santo, e non hà bisogno d'altra benedittione; perche se col tatto del chrisma quel calice diuenta sacrato, quanto maggiormente diuentarà santo col tatto del sangue di Christo?

Concludo dunque col Padre Celestino in cõp. Theol. mor. tratt. 8. c. 5. q. 9. che essendosi in quel calice stato celebrato dal Sacerdote sotto buona fede per quella sola celebratione resta benedetto, e consacrato, e non hà bisogno d'altra benedittione. Così Diana tratt. 14. de celeb. Missar. resol. 69. & in trat. 13. miscel. resol. 60.

Lo stesso diremo ancora della patena, vestimenti, & altri instrumenti che si adoprano dal Sacerdote per seruitio della Messa.

II Se bene io dissi di sopra, che hauendo il Sacerdote celebrato in Chiesa polluta, quella Chiesa come dice Castro sopra citato non hà più bisogno d'altra benedittione, perche mediante quel

sa-

Cast.
E. Sà
Bon.

Auil.

Cele.
Dian.

Cast.

sacrificio resta la Chiesa reconciliata, e benedetta. Con tutto ciò se mentre il Sacerdote celebra si violasse la Chiesa, dice Soto che se la violatione occorrerà auanti si comincia il Canone, deue il Sacerdote cessare sin tanto che la Chiesa sarà reconciliata; ma se di già sarà cominciato il Canone deue il Sacerdote seguitar, e finire la Messa, perche non si deue interrompere il sacrificio per impedimento venuto in quel tempo, che di già il sacrificio è cominciato. Soto distintione 13. questione 2. articolo 3. & 4. Graffio libro 2. capitolo 47. numero 10. Onde se la Chiesa sarà solamente benedetta lo stesso Sacerdote puole subito ribenedirla con l'acqua benedetta, & altre cerimonie, come consta nel Cerimoniale Ecclesiastico C. si de Ecclesia de consecratione Ecclesiæ. Henriquez libro 9. capitolo 7. Sairo, Suarez, Riginaldo, Coninch, Possuino capitolo 2. Graffio 1. parte lib. 2. c. 28. & altri.

12 Ma se la Chiesa sarà sacra deue il Sacerdote spo-

gliarsi de' vestimenti sacri, e lasciar la Messa; perche la Chiesa sacra non puole reconciliarsi da semplice Sacerdote, ma solo dal Vescouo proprio, ò vero da altro Vescouo con sua licenza, nè tal licenza si puol concedere à semplice Sacerdote da altri, che dal Papa, come anco di poter sacrare la Chiesa, come si caua dal c. aqua, & cap. Proposuiti de consecratione Ecclesiæ, vel Altaris. Soto, Nauarro, Siluestro Paludan. Graffio, & altri. Suarez disp. 81. sett. 2. Henriquez dice che si deue dimandar licenza al Vescouo se la Chiesa è solo benedetta.

13 Per Chiesa sacra si comprende tutto lo spatio interiore dal tetto fino al pavimento, che comprende il corpo della Chiesa, come anco il cimiterio, le sepulture, Choro, Cappelle, Oratorij, quali sono stati costituiti cõ autorità del Vescouo, e deputati per il culto diuino. Siluest. v. Loca nu. 4. Sanchez 3. p. tom. 3. disp. 8. Riginal. lib. 14. Bonacin. de ijsque perti. ad vsu mat. q. 4. p. 2.

Soto.

Soto.
Graff.

Hen.
Sair.
Suar.
Rigi.
Coni.
Poff.
Graf.

Soto.
Nau.
Silu.
Palu.
Graff.
Suar.
Hen.

Silu.
Sach.
Rigi.
Bon.

RAGIONAMENTO XVI.

Della violatione, e pollutione della Chiesa, e Cimiterio.

Punto Primo.

- 1 Per quante cause resta polluta la Chiesa.
- 2 In quanti modi l'homicidio viola la Chiesa.
- 3 Se l'homicidio causale viola la Chiesa.
- 4 Se col sangue si viola la Chiesa
- 5 Se la Chiesa resta polluta, mentre il sangue non casca in terra.
- 6 In che modo la Chiesa resta polluta per effusio di sangue.
- 7 Se resta violata la Chiesa per pollutione causata sopra.
- 8 Se mentre resta violata la Chiesa, resta anco violato il Cimiterio.

LA Chiesa, Altari, e tutti gl'altri instrumenti, che seruan al Sacerdote per la celebratione della Messa de uono esser consecrati, o benedetti, e tutti per diuersa cause alle volte restano violati, e polluti, onde è necessario di nuouo ribenedirli.

1 Per sei cause principal-

mente resta violata, e polluta la Chiesa; prima per homicidio volontario, & ingiurioso fatto in Chiesa. nel cap. proposuisti de conf. Eccl. e nel cap. si motum de conse. dist. 1.

2 Se bene l'homicidio fusse fatto per suffocatione senza spargimento di sangue, cō tutto ciò la Chiesa resta polluta, perche doue è homicidio volontario non è necessario, che vi sia sangue, ma solo l'homicidio basta per violarla Chiesa, Glos. cap. vnico de consecr. Eccl. 6. Così se vno per decreto del Giudice fusse sospeso, e fatto morire in Chiesa, quella morte quantunque non sia stata ingiuriosa al reo, perche fu fatta per giustitia, non dimeno fu ingiuriosa alla Chiesa, e per questo solo resta violata, Henr. riques lib. 9. cap. 47. Silu. ver. consecr. 2. Coninchio, Graff. Suarez, & altri.

Così se vno si ammazza da se stesso in Chiesa, se bene quello non fa ingiuria ad altri, fa ingiuria à Dio, & alla Chiesa, però resta violata.

Lo stesso se vno fusse martirizzato in Chiesa, se bene quel-

Glos.

Henr.
Silu.
Coni.
Graff.
Suar.

quelle ferite, e quel sangue sparso dal Martire non viola per se stesso la Chiesa essendo grato à Dio, non dimeno viola la Chiesa, perche questo è sacrilegio, e vero homicidio volontario, & ingiurioso.

3 Se vno fusse ammazzato casualmente in Chiesa, perche quel homicidio non fu volontario, ò cagionato da rissa, ò contentione, del qual parla il c. si motum de consec. Eccl. dist. 1. non viola, nè fa ingiuria alla Chiesa. Così vno che fusse ammazzato per pazzia, non essendo questo volontario; ò vero fusse ammazzato per honesta difesa permessa dalla ragione, non essendo questo ingiurioso, nè l'vno, nè l'altro violano la Chiesa.

Se vno fusse ferito fuori della Chiesa, e dopo entrato in Chiesa si morisse; questo non si puol dire che sia stato ammazzato in Chiesa, ma solo morto, però non è causa, che possa cagionar violazione. Se vno fusse ammazzato, ò sospeso sopra il tetto della Chiesa, ò sopra le mura, purchè non sia ammazzato, ò so-

speso dentro non viola la Chiesa.

4 Secôdo si viola la Chiesa per spargimento di sangue cap. si Ecclesia de consec. Eccl. & cap. Ecclesijs. de consec. d. 1.

E se bene in questi capitoli non si fa mentione che il sangue sparso in Chiesa sia cagionato da ingiuriosa, ò volontaria percossa, nondimeno così l'intendano li Dottori. Siluest. v. Consec. 2. Nauarro cap. 25. e cap. 27. Paludan. q. 2. 3. & altri come lo nota il Suar. disp. 8. sess. 3. se il sangue non farà cagionato da percossa ingiuriosa, ò volontaria; ma sarà cagionata da attione fatta casualmente, ò vero da ferita fatta per medicamento lecito, ò il sangue sarà stato in poca quantita, dice Siluestro, e Panormitano che la Chiesa non resta polluta: ouero la ferita sarà fatta da qualche figliuolo, che ancora non ha l'uso di ragione; ouero da pazzo, ò furioso, ò vero da pietra cascata, in nessun modo di questi si viola la Chiesa.

Se il sangue sarà cagionato da ferita fatta scherzando, e sarà stata affatto involontaria,

Siluest.
Nauarro
Paludan.
Suar.

Siluestro
Panormitano

ria, quantunque vi sia copia di sangue, perche quella ferita non è volontaria, nè ingiuriosa, non viola la Chiesa; ma se quel sangue sarà cagionato da ferita fatta per scherzo imprudentemente giocando, o con pericolo, perche quella imprudenza apportasseco qualche ingiuria, in questo caso dicono alcuni che la Chiesa resta polluta. Anzi se l'attione fatta per scherzo sarà dishonesta, e brutta, come è quando si rappresenta vna Comedia dishonesta, o profana, quantunque sia affatto inuolontaria, perche quella attione è ingiuriosa alla Chiesa, per questo ancora la Chiesa resta violata.

5 Se vno vien ferito in Chiesa; & il percosso se ne esce, o vero ripara il sangue con panno, o altro, senza che il sangue casca in terra; in questo caso; dico che se la ferita è graue, o mortale, la Chiesa resta polluta; perche non si viola la Chiesa per 'il sangue, che casca sopra il pavimento, ma perche il sangue si sparge per la graue percossa, che fù fatta ingiuriosamente dentro la Chiesa. Graff. lib.

2.c.48. Gambarutt. cas.6. Coninch Finell. Nauarr. & altri.

E però se vno fusse ferito fuora della Chiesa, e spargesse sangue in Chiesa, non resta violata, perche la percossa fù fatta fuora della Chiesa. Bonac. q.4. punt.vlt.

Così se vno tirasse vn'archibugiata mètre stà in Chiesa, e ferisse vno fuora la Chiesa non resta polluta, perche se bene l'attione fù cominciata in Chiesa, nondimeno il ferito fù percosso fuora. Ma se l'archibugiata fù tirata fuora, e ferì vno in Chiesa, all'hora la Chiesa resta polluta, perche basta che la ferita fù fatta in Chiesa, quantunque l'archibugiata sia stata scariata fuora.

Così se vno fusse sentenziato dentro, e l'effecutione, & il sangue non si spargerà in Chiesa non resta polluta; come anco se vno si flagellasse in Chiesa da se stesso, o da altri, e sarà per causa giusta non si viola la Chiesa. Anco se la ferita sarà leggiera, e di poca consideratione, quantunque il sangue sia abondante dice Vittoria nella Somma num. 99. che non si viola

Gam.
Coni.
Fin.
Nau.

Bon.

Vitt.

Suar. la Chiesa. Dice il Suarez che potrà esser regola generale ; se la percossa , e la ferita non sarà tanto graue , che nõ giūge a peccato mortale , quantunque il sangue sia copioso , non dimeno non è sufficiente a cagionar violatione . Così ogni volta che la percossa , ò ferita sarà tanto graue , che sia peccato mortale , e che vi sia copia di sangue , all' hora resta violata la Chiesa. Onde se fusse stata data vna graue percossa ingiuriosa , e voluntaria in Chiesa , come se fusse data vna guanciata , inètre la percossa è stata senza effusione di sangue , la Chiesa per quella sola guanciata , perche è senza sangue non resta polluta.

3 Terzo resta polluta la Chiesa per effusione di seme humano C. Eccles. de confac. dist. 1. Per chiesa s'intende , tutto quel largo interiore che comprende il corpo della Chiesa dal tetto sino al pavimento. Et ogni volta che voluntariamente si sparge il seme humano dètro la Chiesa , ò sia per pollutione voluntaria di huomo , ò di donna , ò sia Christiano , ò barbaro , ò

fedele , ò infedele , ò che il seme sia per copula , ò per molitie , ò qual si voglia altro modo che succeda , la chiesa resta polluta.

Ma se la pollutione sarà in sogno , ò in vigilia non voluntaria , ò di notte , ò di giorno ; quantunque nello stesso atto di corruzione vi concorresse la propria volontà . Dicano Henriq. lib. 9. c. 27. n. 5. Finella caso 5. Nauarr. Siluest. Tabien. e Sairo lib. 5. c. 16. che non viola la Chiesa , perche la pollutione in sogno , ò in vigilia essendo forzata , e non libera non porta seco alcuna irreuerenza per la quale la Chiesa possa restar polluta . All' hora la Chiesa resta violata , quando la pollutione humana sarà voluntaria , e libera , nè importa che il seme casca in terra , ò resta nel vaso naturale della donna , ò in qualsiuoglia altro luogo , perche ogni volta che il seme farà certa quantità , viola la Chiesa ; perche se fusse per piccola distillatione , ò per poca humettatione di vna , ò due gocce , quantunque sia peccato mortale d'intemperanza , non è bastante a cagionar

Hen.
Fine.
Nau.
Silne.
Tabi.
Sair.

nar

nar violatione della Chiesa .

7 Se la pollutione , ò per copula , ò per qualsiuoglia altro modo sarà sopra il tetto della Chiesa, ò in qualche camera annessa , ò appartamento contiguo, ò nel Campanile, ò nella Sacrestia, pur che non sia in Choro , ò in qualche Cappella , perche queste sono parte , che spettano al corpo della Chiesa . Ouero sarà in qualche grotta sotto la Chiesa, ò sotto il pavimento , pur che non sia sepoltura, ò vero sopra la porta della Chiesa, purché non tocchi i limiti della porta interiore, ò che la porta non sia contigua, doue si entra al cimitero, ò che sia sopra le mura esteriori della Chiesa, pur che quelle mura non siano annesse al cimiterio, in qualunque modo si sia di questi non si viola la Chiesa. Sanch.

Säch.
Rigi.
Fine.
Suar.

lib.9.de matrim.dist.15.Riginauld.Finell. Suar.& altri .

8 Vero che quando resta violata la Chiesa, resta anco violato il cimiterio, perche se il cimiterio è consacrato, gode lo stesso priuilegio, che gode la Chiesa; onde essendo il cimiterio accessorio alla

Chiesa , & essendo la Chiesa parte principale, e più nobile tira à se la parte più ignobile , e meno principale . Al contrario restando il cimiterio polluto, nõ resta per questo polluta la Chiesa, perche la parte inferiore non basta à contaminare la superiore . l.c.vnico de consac.6. Ma se vi fussero due cimiterij, restando vno di loro violato, quantunque si entra per la stessa porta da vno all'altro , non per questo resta anco violato il secondo; se però questo secondo sarà separato, e distinto da muraglia dal primo . Suar.Henriq.lib.9.c.26.Sairo lib.10.c.16.Coninch.& altri.

Suar.
Her.
Sair.
Coni.

Della pollutione lecita, che non cagiona violatione.

Punto II.

- 1 *Se la Chiesa resta violata per la pollutione lecita de' coniugati .*
- 2 *Se la copula coniugale fatta per fuggire maggior pericolo viola la Chiesa.*
- 3 *Se vno de' coniugi essendo forzato dormire, & habitare in Chiesa possa dimandar il debito.*

4 Se

- 4 Se la Chiesa resta polluta per pollutione secreta.
- 5 Se la Chiesa resta polluta per esserui sepolto alcun Heretico, ò infedele.
- 6 Se la donna sepellita in Chiesa essendo grauida viola la Chiesa.
- 7 Se la Chiesa rouinasse, ò si abbrugiasse resta polluta.
- 8 Se il Sacerdote pecca dicendo Messa in Chiesa polluta.
- 9 Se il Vescouo puol dar licenza di dir Messa in Chiesa polluta.

1 **D**iuerse sono l'opinioni de' Dottori se la Chiesa resta violata per pollutione lecita causata per copula de' coniugati di legitimo matrimonio. Alcuni dicono che quantunque la copula matrimoniale sia per se stessa lecita, ancorche sia per incontinenza, nondimeno li Canoni parlano assolutamente de effusione seminis, senza alcuna eccezione, e però essendo questa copula contratta in luogo sacro, come è la Chiesa, ne segue che quella pollutione sia sacrilega, e graue peccato, e per conseguenza che viola la Chiesa. Soto

Soto.

dist. 32. a. 3. Palud. 4. dist. 18. Palu. a. 4. Sum. Ang. v. Consecr. 2. Aag. Nau. Gaet. q. 7. Nauarr. c. 16. Gaet. sum. Gaet. v. matrim. Vittor. sum. n. 90. Vitt.

Altri affermano il contrario, con dir che essendo l'atto matrimoniale lecito, & honesto, non vi è causa per la quale la Chiesa possa restar polluta, perche dato che non vi sia scandalo, ò incontento l'atto del matrimonio non essendo peccato, non par che possa portar seco irreuerenza tale, che possa violar la Chiesa; onde il cap. si motum de consec. d. 1. & il cap. signific. de adulterijs fanno solo mentione dell'adulterio. E quantunque il cap. Ecclesijs dica *Ecclesias esse purgandas cuiuscunque seminis polluta fuerint.* Non per questo si deue intendere del seme sparso per copula matrimoniale, ma per qualsiuoglia pollutione inhonesta, e prohibita. Così tiene la Glos. in c. Eccles. de con-
Glos.
fac. dist. 1. Tanto più che questo capitolo non esplica per qual seme la Chiesa resta polluta; adunque si deue intendere della pollutione voluntaria, per la quale si pecca mortalmente, e non della

N n pol-

Soto.

pollutione, che è lecita, & honesta, come è quella del matrimonio. Onde dice Sot. dist. 33. che se la copula coniugale sarà occulta forse non sarà peccato mortale, e così non violerà la Chiesa.

Di maniera se la copula coniugale fusse publica, perche è cosa brutta, e dishonesta, è talmente abomineuole, che si schifa estremamente da chi hà senso ben composto. Repugna anco grandemente alla santità della Chiesa, e però hà instituito la Chiesa questa pena come césura, che resta interdetto quel luogo, doue si commette tal dishonestà.

Alcuni altri dicono che essendo forzati per giusta causa l'vn'e l'altro cõiugio à dormire, & habitare per lungo tempo in Chiesa, in questo caso hauendo loro copula assieme, non par che per quella pollutione possa restare violata la Chiesa, perche non si deuono obligare gli huomini à vna cosa tanto difficile di viuere continenti habitando per lungo tempo assieme solamente per decenza del luogo sacro, massime che si met-

terebbono à pericolo di qual che altra pericolosa, & dishonesta pollutione.

Di maniera che quando per causa di fuggire maggior pericolo si congiungessero li maritati, più tosto pare che si riuerisse, che si faccia ingiuria al luogo sacro. Così tiene Riccardo 4. dist. 32. a. 3. q. 1. Gio. Mag. q. 1. Siluest. v. confac. 2. q. 5. v. Debitum q. 3. Castro lib. 1. de lege pen. c. 7. docum. 2. Couaru. 4. lib. decret. p. 2. c. 7. S. 2. nu. 3. Vittor. sum. n. 276.

Ricc.
Mag.
Silu.
Cast.
Cou.
Vitt.

Di maniera che la copula coniugale sia come si voglia che sarà illecita, & ingiuriosa, è peccato mortale, ancorche non sia contro giustitia, nondimeno per rispetto al luogo sacro, l'attione ancora sarà sacrilega, e causa di violare la Chiesa.

2 Ma quando la copula coniugale sarà per causa giusta, e per fuggir maggior pericolo d'altra incontinenza. Si come l'effusione di sangue non viola la Chiesa, quando si fa per difesa della propria vita, così ancora lo stesso si puole dire della copula honesta, quando sarà fatta per fug-

fuggire il pericolo dell'incōtinenza illecita.

Onde ogni volta che la copula coniugale per quanto importa la fragilità humana, si puol fuggire di commetterla in Chiesa. Si deve fuggire come farebbe à dire, se l'vn', e l'altro cōiugio fussero forzati ad habitare in Chiesa, cō tutto ciò potessero hauer comodità di dormir altroue, fuora di Chiesa, in questo caso faria peccato graue congiungersi dentro la Chiesa. Anzi se per giusta causa l'vn' e l'altro coniuge li fusse necessario dormire per vna, ò due notte in Chiesa, in questo caso peccariano grauemēte, perche non è gran fatto astenersi dalla pollutione per così breue tempo, e poterli separare per non dormire nello stesso letto per euitar l'intemperanza. Onde in questo caso non solo pecca chi dimanda il debito, ma' anco chi lo rende, perche vno non hà tal'autorità di dimandarlo in quel luogo, nè l'altro hà ragione di renderlo in quel tempo.

Ma se fusse forza di habitare, e dormir per lungo tem-

po in Chiesa, nè vi fusse luogo di poter nè habitare, nè dormire altroue che in Chiesa, come potrebbe accadere, in tempo di guerra, di offensione, ò di contumacia; in questo caso la copula matrimoniale non sarebbe peccato mortale.

3 Aggiungo se solamente vno de' coniugi fusse forzato à dormire, & habitare per lungo tempo come hò detto in Chiesa, e per niun modo potesse nè dimandar, nè rendere il debito altroue, che in Chiesa, in questo caso non solo vno de' coniugati forzato ad habitare in Chiesa, potria e rendere, e dimandare il debito, ma anco l'altro libero potria volontariamente andar quivi per conlumar il matrimonio, perche altrimenti l'vn', e l'altro si metteria à gran pericolo di commettere altra dishonesta incontinenza, onde dice Suarez, che non è verisimile che la Chiesa voglia obligare di euitare con tanto pericolo l'atto del matrimonio in Chiesa.

Suarz

4 E però da notare che nō per qualsiuoglia pollutione, ò effusione di sangue, ò d'al-

tro delitto resta violata la Chiesa. Onde tutti li Dottori dicono che all'hora la Chiesa, resta polluta quando il delitto sarà publico, che sarà quando vien prouato per testimonij, ò per confessione giuridica; ò per euidenza del fatto stesso: onde dice Soto. Se publicamente consta che huomo e donna habitano assieme in Chiesa, e dormano nello stesso letto, questa è euidenza tale, che è bastante a tener che la Chiesa sia polluta. Ma se due, ò trè haueranno veduto il delitto, e che lo taceno, non per questo la Chiesa resta polluta. Se poi dopò certo tempo questi manifestassero il delitto publicamente, ò che il delitto si spargesse per la contrada, ò per la Parocchia, quando il delitto comincerà ad esser publico, anco la Chiesa comincerà ad esser polluta. Nauarr. Suarez vt supra. Di maniera che se il delitto sarà occulto, perche la Chiesa non giudica de occultis, non resta per questo polluta. Siluest. v. consec. 2. q. 5. & v. Missa 1. q. 3. & v. cōfessio 3. q. 18. Nauarr. c. 27. Soto dist. 13. q. 2. 2. 3. Palud.

Soto.

Nau.
Suar.Silu.
Naua
Soto.
Palu.

4. dist. 18. q. 8. a. 4. Suar. disp. 8. Suar. sett. 4. quali dicono che come mai s'impone penitenza, per delitto occulto, così ancora non si deue la Chiesa reconciliare per delitto occulto, sendo che la reconciliazione sempre si deue far publicamente, e così tiene Greg. Lopez. Graff. lib. 2. q. 7. fondati sopra il cap. significasti de adulterijs. Onde il Concilio di Costanza hà ristretto le censure, che non obligano all'offeruanza, sin tãto che dalla giustitia per via del Giudice nõ sarà publicata la Chiesa esser polluta.

Greg.
Lop.
Graff.
Con.
Cest.

5 Quarto resta violata la Chiesa quando vi si sepelisce alcun Christiano scomunicato cap. consuluisti de consec. Eccl. vel Altaris. Doue se ben si tratta de cimiterijs, con tutto ciò lo stesso s'intende, anzi maggiormente si deue tenere della Chiesa; essendo il cimiterio quasi accessorio della Chiesa. c. vnico de consec. Eccl. in 6. Suarez 81. Onde dice Vittoria nella somma dub. 99. che due sorte di scomunicati si deuono fuggire, e non si deuono sepelire in Chiesa. Il primo quando

Suar.
Vitt.

vno

vno sarà scomunicato nominatamente, e publicato per tale. il secondo quando vno hauerà violentemente percosso, ò mal trattato ferito alcun Chierico, queste due sorte di scomunicati si deono fuggire, e non li si deue dar sepoltura in luogo sacro, perche sepellendoli in Chiesa resta polluta.

Quinto resta polluta quando in essa vi sarà sepelito qualche Infedele, ò Pagano c. Eccl. 1. & 2. de cõfac. diff. 1. e non solo l'Infedele, ma anco come dice Silueft. e molti altri, quando vi sarà sepelito qualche figliuolo, che fusse morto senza Battesimo, quale non essendo battezzato, e reputato come Infedele, & è incapace di sepoltura Ecclesiastica. Suar. Coninch, Bonac. q. 4. Vero che non resta polluta se vi sarà sepelito il Catecumeno, perche questo muore col Battesimo fiammine. Sairo 6. & altri.

Occorrendo che morisse vna donna pregna, se questa sarà sepellita con lo stesso figliuolo, che ancora tiene in corpo, quantunque non sia battezzato, nondimeno per-

che quel figliuolo ancora nõ è separato, ò distinto dalla madre, non viola la Chiesa, essendo reputato vna cosa, stessa con la madre. Silueft. Suar. Hostiens. Vgone, Sairo lib. 5. c. 16. n. 26. & altri.

Con tutto ciò se morta la madre, & ancora li soprauiuesse il figliuolo nel ventre come puole accadere, se con quel figliuolo la madre fusse sepellita in Chiesa, mentre il figliuolo viue, ò che fusse stato per negligenza, ò per inconsideratione di chi ne douea hauer cura, che nõ procurò che la madre dopò morta fusse aperta per cauar il figliuolo che tiene nel ventre viuo per battezzarlo. Portato il cadauero della donna in Chiesa se il figliuolo che tiene ancora nel ventre morisse; in questo caso la Chiesa resta polluta per la morte di quel figliuolo, quantunque ancora si trouasse nel ventre della madre, perche in questo caso il figliuolo non è reputato parte della madre, e però è vero homicidio, douendosi aprire la madre, e cauar il figliuolo viuo per battezzarlo, onde questa negligenza,

Silu.
Suar.
Hoff.
Vgo.
Sair.

Silue.

Suar.
Cob.
Bon

Sair.

za,

za, ò malitia, che si fusse fù cagione, che il figliuolo morisse in Chiesa senza Battesimo, onde essendo questo vero homicidio, però la Chiesa ne resta polluta. Ma se prima che la madre fusse sepellita li morisse il figliuolo nel vêtre, quantunque il figliuolo fusse morto senza Battesimo la Chiesa non resta polluta, perche quel figliuolo in quel tempo è come vna cosa stessa con la madre. Suar. & altri. Per questi cinque casi si viola la Chiesa non solo consacrata, ma anco benedetta.

7 Sesto restaria polluta la Chiesa quando si abbrugiasse, ò vero cascasse tutta, ò si scaricasse volontariamente, ò per accidente, quantunque fusse per reedificarla, in qualunque modo restaria polluta, e saria necessario ribenedirla, ò di nuouo consacrarla; se però non fusse gettata, e scaricata così à poco à poco, e mentre si scarica si venisse reedificandola; in questo modo non perde la sacra, se però nõ fusse scaricata la maggior parte prima di reedificarla, perche in questo caso perdere la sacra. Ma se cascasse so-

lo il tertto, e restassero le mura intiere non perderia la sacra, come si caua dal cap. ligneis de consec. Eccl. onde mentre la Chiesa si getta à terra tutta, questo più tosto si deue dire esser destrutta la consecratione, che esser polluta. Sì che in questo caso la Chiesa non si reconcilia, ma di nuouo si consacra, ò si benedisce. Siluest. v. consec. 2. q. 4.

8 Deue auertire il Sacerdote di non dir Messa in Chiesa polluta, perche saria peccato mortale, e così tengano comunemente tutti li Dottori. Siluest. v. consec. 2. Nauar. c. 25. Palud. 4. dist. 18. q. 8. dice Azor. 2. p. lib. 10. c. 26. Graff. lib. 2. c. 48. nu. 28. che il Sacerdote celebrando in Chiesa polluta dal primo giorno che farà publicato il delitto, il Sacerdote caderà nella sospensione. Con tutto ciò dicono altri, che il Sacerdote celebrando in Chiesa polluta non incorre nella sospensione, perche la pollutione della Chiesa non essendo censura espressa in alcun Canone, nè meno puole cagionare sospensione. Bonac. de

Silu.

Silu.
Nau.
Palu.
Azor.
Graf.

Bon.

ijs,

Palu.
Nau.
Soto.
Siu.
Suar.

ijs, quæ pertinent ad vsum matrimonij q.4. punt. vltimo, & altri Paludan. Nauarr. Sot. Siluest. v. consec. 2. q. 9. & cõsta nel cap. is qui de sententia excomm. in 6. Suar. disp. 81. fess. 5.

Onde la pollutione non è altro, che vna certa censura, ò prohibitione Ecclesiastica, introdotta, che non si faccia sacrificio, ò altri officij diuini in quella Chiesa, che sarà polluta per li detti delitti, & essendo questo precetto giusto, che appartiene alla riueranza della Chiesa, obliga sotto pena di peccato mortale.

S. To. 9 S. Tomaso dice, che con licenza del Vescouo si puole anco dire Messa nella Chiesa polluta, perche si come il Vescouo puol dar licenza di sacrificar in luogo non sacro, così ancora puol dar licenza in Chiesa polluta auanti che sia reconciliata. Onde in c. Missarum si dice, *Missam posse dici vbi Episcopus permiserit*; & in cap. hic ergo de consec. d. 1. *Vbi Episcopus iusserit*. Anzi dice Soto che non potendosi andar dal Vescouo, se vi sarà graue necessità si puol anco dir Messa senza sua li-

cenza, perche il precetto Ecclesiastico non obliga con tanto rigore. Come si vfa in terra d'Hererici, doue essendo sepeliti in alcuna Chiesa l'Infedeli, non per questo si lascia di sacrificarci; perche ò non hanno altro luogo da sacrificare, ò vero gli è permesso da Vescouo che lo consentano.

Della violatione de gli Altari, & altre cose sacre, che hanno bisogno di nuoua consecratione.
Punto III.

- 1 *In quanti modi l'Altare perde, & hà bisogno di nuoua consecratione.*
- 2 *Se l'Altare fermo essendo remosso, habbia bisogno di nuoua consecratione.*
- 3 *Se l'Altare mobile leuato dalla sua cassa di legno perda la consecratione.*
- 4 *Se l'Altare quando si spezza perda la sacra.*
- 5 *Se le reliquie siano necessarie per la pietra sacra.*
- 6 *Se il calice perda, & habbia bisogno di nuoua consecratione.*
- 7 *Se il calice si deuo di nuouo con-*

- consacrare per esser stato di nuouo inaurato dentro la coppa.*
- 8 *Se il calice resta desacrato per alcuni colpi di ferro.*
- 9 *Se il Sacerdote seruendosi de' corporali, notabilmente immondi pecca mortalmente.*
- 10 *Quando li corporali, & altri instrumenti per dir Messa perdano la benedittione.*
- 11 *Quando il cingolo perde la benedittione.*
- 12 *Quando la pianeta, & altri uestimenti perdano la benedittione.*
- 13 *Se la pisside sia necessario benedirli, ò consacrarli.*

PER trè cause principalmente resta violato l'Altare, che perde, & hà bisogno di nuoua consecratione, prima quando l'Altare si spezza notabilmente, che nessuno di quelle parti è capace di poter capire commodamente il calice, patena, & hostia; perche se la rottura fosse in poca quantità che alcuna di quelle parti fusse capace di capir il calice, patena, & hostia all'hora non perderia, e nõ haueria bisogno di nuo-

ua cōsacratione, perche l'Altare non ricerca vna forma particolare, ma solo che sia capace, e sufficientemente grande. Siluest. v. Altare q. 8. Nauarr. cap. 25. Palud. q. 2. a. 4. Iuuone Vescouo epist. 32. & 128. Suar. Secondo perde, & hà bisogno di nuoua consecratione quando l'Altare, cioè la pietra superiore, quantunque intiera sarà remossa dal suo luogo cap. ligneis de consec. Eccl. vel Altaris. doue dice *Si altare motum, aut confractum fuerit iterum est consecrandum.* Perche se la fabrica inferiore doue posaua la pietra sarà destrutta, ò guasta, quantunque di nuouo sia reedificata, nondimeno hà bisogno di nuoua consecratione c. si motum de consec. dist. 1. oue dice *Si motum fuerit Altare denuò consecratur Eccl. l. 1. s. Quali parole si deuono intendere dice Suar. solo quanto all'Altare, perche per esser remosso solo l'Altare non si deue consecrare di nuouo tutta la Chiesa, e si caua dallo stesso cap. quod in dubijs. hauendo dunque solo l'Altare per la consecratione, solo l'Altare si deue consecrare.*

Silu.
Nau.
Palu.
Iuuo.
Suar.

Suar.

2 Se tutto l'altare con la pietra superiore, e tutta la fabbrica inferiore dell'Altare intieramente farà da vn luogo all'altro della Chiesa trasmutato, non per questo haerà bisogno di nuoua consecratione, perche essendo la consecratione appoggiata à tutta la fabbrica dell'Altare, mètre l'Altare ritiene la stessa compositione, e non si destrugge, ò guasta in qualche parte non perde la consecratione. *Suar. 81. disp. sess. 5. Palud. diit. 13. q. 2. a. 4. concl. 2. Nauarr. Siluest. & altri.*

Suar.
Palu.
Na.
Silu.
Tabi.

Anzi dice la Tabienn. §. 5. che quando la pietra superiore farà lei sola consecrata, e dopò finita la consecratione farà collocata sopra la fabbrica, quantunque si disfaccia la fabbrica inferiore, se la pietra superiore resta intatta non perde, e non hà bisogno d'altra consecratione.

Con tutto ciò io farei difenso che in qualunque modo l'Altare si remouesse, che restasse dissacrato, perche le parole dell'vno, e l'altro Canone, sono chiare senza alcuna eccezione *Si Altare motū, vel confractum fuerit iterum est*

consecrandum. Et si motum fuerit Altare denuo consecratur; perche essendo l'Altare consecrato à questo fine, che sia fermo, & immobile; adunque ogni volta che sarà remosso dal suo luogo haerà bisogno di nuoua consecratione.

3 L'Altare portatile, che è stato consecrato per esser mobile, mentre è portato da vno all'altro luogo non perde la consecratione.

Dice Paludano, & assieme l'Astése lib. 4. sum. tit. 14. a. 4. che essendo questo Altare portatile consecrato sopra, ò dentro vna cassa di legno, quando vien remosso da detta cassa, che li serue come per propria fabbrica resta dissacrato, non per questo perde la consecratione se sarà portato da vn luogo all'altro dentro la stessa cassa, così ancora tiene Durand. lib. 1. c. 25.

Palud.
Astése

Vero che la detta cassa dentro la quale si suol consecrare l'Altare mobile, non par che sia talmente necessaria, che non si possa far senza, onde noi vediamo, che molti Altari portatili si trouano senza cassa, e con tutto ciò sono ammessi al sacrificio della Messa;

Durand.

sa; adunque la cassa non è necessaria.

4 Terzo resta diffacrato, & hà bisogno di nuoua consecratione l'Altare ogni volta, che si spezza, si muoue, ò si stacca il sigillo del sepolcro Panorm. in c. quod in dubijs. c. si motum de consec. dist. 1. e così tengano communemente tutti li Dottori. Suar. sett. 5. Nugn. q. 83. a. 3. dub. 3. Coninch. Vasq. Riginald. Bonac. de Sac. Euc. disp. 4. q. vlt. p. 9.

5 Se le reliquie de' Santi siano necessarie per la consecratione dell'Altare, che di maniera nella pietra sacra vi si debbano collocare alcune reliquie de' Santi. Durando lib. 1. cap. 7. n. 23. fu di opinione, che talmente siano necessarie, che non hauendo reliquia vi sia necessario porci qualche particola dell'hostia sacrata. Questa opinione non è accettata, perche faria troppo grande indecenza, oltre che nè meno si puol prouare come dice Suarez, che fù risposto da Innocenzo Papa sopra il cap. placuit.

Se bene io direi, che le reliquie siano necessarie, acciò si possono verificare le parole

che dice il Sacerdote nell'ingresso dell'Altare, quando dice *Per merita Sancto, uirtutum quorum reliquia hic sūt.* tanto più che così fù instituito nel cap. placuit de consec. dist. 1. nel Concilio Africano c. 50. e Conc. Cartagin. v. c. 14

Il calice, come anco la patena, perde, & hà bisogno di nuoua consecratione prima, quando sarà rotto, e guasto notabilmente. E questa rottura non solo s'intende nella coppa se si staccarà dal piede con qualche rottura, all' hora il calice restarà diffacrato, per che hauendo persa la sua figura non è più atto all' officio per il quale era stato destinato. Suar. disp. 81. sett. 7. Vasq. 3. p. disp. 233. c. 4. n. 34. & altri.

Ma se il calice sarà fatto à vite, che facilmente si puol separare in più parti senza alcuna rottura, & anco quelle parti facilmente si possono riunire assieme nello stesso modo senza fatica alcuna. In questo caso quantunque Bar. ab Ang. Palud. dist. 13. q. 2. a. 5. concl. 2. & altri dicono il contrario, nondimeno; dico che non perde, e non hà bisogno

Con.
Afri.
Conc.
Cart.

Suar.
Vasq.

Bar.
Palud.

Pano.
Suar.
Nug.
Coni.
Bon.

Dur.

Suar.

fogno di nuoua consecratio-
ne, perche se il calice restaf-
se difaccrato fatto attorno, à
che fine vi si metteria tanta
maestria di più à fabricarlo,
mettendo così facilmente à
pericolo il Sacerdote hauer
di nuouo à cercare di far con-
sacrare il calice ogni volta,
che si separasse la coppa dal
piede? Onde noi vediamo
che tutto questo è posto in
vso senza alcuna contradit-
tione, e però se il calice, ò pa-
tena si romperà in qualche
parte, che la rottura sia nota-
bile, sarà necessario di nuouo
consacrarlo. Ma non già se
la separatione sarà senza rot-
tura, come accade ne calici,
che sono fatti à vite, quali fa-
cilmente si scompongano se-
za alcuna rottura, e facilmen-
te si riuniscano.

E la ragione è questa, per-
che solo la coppa è quella,
che è necessaria per la con-
secratione del sangue, & il pie-
de serue solo per sostentamē-
to della coppa; di maniera,
che quātunque la coppa non
fusse congiunta col piede, pu-
re saria sufficiente à riceuere,
e conseruare il sangue di
Christo, e però la consecratio-

ne del calice consiste princi-
palmente solo nella coppa,
quale potendosi vnire, e difu-
nire senza alcuna rottura, il
calice non perde, e non hà bi-
sogno di nuoua consecratio-
ne, onde dice Suarez che è Suar.
credibile che questi calici cō
questa intentione si consecra-
no.

7 Resta ancora difaccrato
il calice quādo di nuouo s'in-
dora dentro la coppa, perche
l'oro è quello, che tocca il
corpo, e sangue di Christo, e
perche l'oro, che vi è posto di
nuouo non è consecrato, adū-
que hà bisogno di consecra-
tione. Perche se bene l'oro,
che vi è posto di nuouo, par-
che sia accessorio al calice,
come non principale, e di po-
ca quantità: con tutto ciò nõ
dobbiamo stimare per princi-
pale in questo caso la quan-
tità della materia, ma quello
che deue riceuere, e toccare
il corpo, e sangue di Christo,
quale è l'oro. Vasq. 3. p. disp. Vasq.
233. c. 4. Coninch. q. 83. a. 3. Cont.
dub. 3. Tabienn. Riginald. Ar- labi.
mill. v. calice nu. 3. Pietro Pa- Rigi.
lud. Suar. disp. 81. sett. 7. & al- Arm.
tri. Palu.
Suar.

8 Alcuni dicono che resta
O o 2 disa.

dissacrato il calice quando li si danno alcuni colpi di ferro, e perche di questo non hò potuto trouarne nè Canone, nè autorità alcuna probabile, credo che sia opinione senza fondamento; lo stesso dice

Arm. Bart. Armilla v. calice n.4. Bart. ab Ang. dial. 5. §. 323. con tutto ciò l'hò veduto più volte praticare, e credo che non sia inconueniente mentre si deue dare in mano de' laici per acconciarli quando n'hauessero bisogno.

Il corporale, e palla non si consacrano col *Chrisma*; ma perche toccano il corpo di *Christo* si benedicano, e questa benedizione non ogni Sacerdote la puol fare, ma solo li *Vescoui* e quelli, che hanno tale autorità, come si è detto nel ragionamēto 15. punt. 1. n. 6.

9 Deuono questi esser senza alcuna macchia, & immo- ditia, & il Sacerdote che si seruisse nella Messa de' corporali notabilmente immon- di pecca mortalmente, perche fa contro la debita riuerenzza douuta à tanto Sacramento.

Bart. E. Sa. Bart. ab Ang. dial. 5. §. 267. e 331. Eman. Sa v. sacr. Siluest.

v. Missa 1. & v. vasa. Tabienn. Ang. Suar. Filliu. Riginal Bonac. de Sac. Euc. disp. 4. quest. vlt. punt. 10.

Silue. Tabi. Ang. Bon.

10 Perdono poi la benedittione ogni volta che sono notabilmente rotti, ma non quando si lauano, e di nuouo s'inamidano, ò vero si facessero più piccoli, perche in questi casi non occorre altra benedittione, che la prima.

Così ancora le vesti perdano, & hanno bisogno di nuoua benedittione, ogni volta che saranno notabilmente rotte, che non potranno più seruire per l'vso, al quale erano destinate, ò vero mentre non riteneffero più la figura, e non fussero più atte all'vso di prima. Di modo che se alcuna di queste vesti fusse lacerata, e poi si acconciasse nõ si deue per questo ribenedire quantunque le pezzè aggiunte nõ siano benedette, perche le pezzè sono cose accessorie, che seguitano il principale.

Ma se v. g. al camifio li si staccasse vna manica intiera, perche di già hà persa la sua figura, e non è più atto per l'vso della Messa, perde, & ha

bilo.

bisogno di nuoua benedictione, ancorche li si attaccasse la stessa manica. Così ancora se del camisio se ne facessero amitti, pure si deuono benedire. Sant'Antonino 3. tit. 13. cap. 6. Armilla v. benedire nu. 3. Bart. ab Ang. dial. 5. S. 275. Siluest. Tabien. Suarez, Coninch. Azorio, Nugno.

S. An.
Arm.
Bart.
Silue.
Tabi.
Suar.
Coni.
Azor.
Nug.

11 Anco il cingolo perde la benedittione, se si tronca talmente in più parte, che nessuna di quelle sia sufficiente à cingere; mà se vna parte è bastante, quantunque vi si attaccasse l'altra parte inferiore, non ha bisogno d'altra benedittione.

Se vno celebrasse senza il cingolo dicono alcuni, che pecca mortalmente Vasquez p. 3. tom. 3. disput. 233. cap. 4. Filliu. to. 1. trat. 5. cap. 5. Nugno 3. p. tom. 1. qu. 83. art. 3. concl. 3. Nauarr. Man. cap. 25. quale dice, che essendo la benedittione del cingolo nel Messale, come de gl'altri vestimenti si come si pecca celebrando senza alcuna di quelle vesti, così ancora si pecca senza il cingolo. Scoto in 4. sent. dist. 13. qu. 2. lit. K. asseri-

Vasq.
Filli.
Nug.
Nau.

Scot.

sce nõ essere necessario, che il cingolo sia benedetto, perche non essendo il cingolo vesta mà solo instrumento per fermare, e ligare le vestiméta al Sacerdote, mentre deue dir la Messa; adunque lassandolo per qualche causa honesta il il Sacerdote non pecca.

E lo stesso possiamo anco dire, che seruendosi il Sacerdote del cingolo non benedetto, ò rotto, e riunito in più parti; se bene nel pontifi. ale vi è la benedittione per il cingolo, cõ tutto ciò, anco per il Messale, & altri libri Ecclesiastici vi è la benedittione, e non dimeno non benedicendosi non è peccato. Siluest. v. Missa 1. num. 2. Emanuel Sà Missa nu. 10. Paludan. 4. dist. 13. q. 2. a. 5. Riccard. 4. q. 4. a. 3. Henriq. lib. 9. de Missa c. 29.

Silu.
E Sd.
Palu.
Ricc.
Hen.

12 La stola è manipolo, come anco la pianeta perdano la benedittione ogni volta, che sono notabilmente lacerati, mà se del manipolo, ò stola se ne taglia qualche parte, non occorre ribenedirsi, perche non perdono la forma, che siano più lunghi, ò più corti alcuno di questi. E se la stola, Manipolo, ò Pianeta

neta farà doppia, purchè non perda la sua forma se ne possono far dua, purchè l'vn'è l'altra rimangano intiere. Così anco della stola se ne puol far il manipolo, e del manipolo la stola, che non perdano, e non hanno di bisogno d'altra benedictione. Armilla v. benedicere, nu. 3. Paludano, & altri.

13 E dubbio se la pisside doue ordinariamente si conserua il Corpo Sacratissimo di Christo se prima che vi si reponga sia necessario benedir la, e consacrarla, perchè non essendoui canone, ò alcun precetto nel ius Ecclesiastico, che lo comanda; differentemente se ne ragiona da DD. Il capit. Sanè de celebr. Missæ, & il cap. 1. de custodia Ecclesiastica solo dicono, che l'Eucaristia sia honoratamente custodita in luoco mondo, e figuro, mà non fanno alcuna mentione nè che si debba consacrare, nè benedire.

Dur; Durando lib. 1. de Ritibus Ecclesi. cap. 16. afferma, che la pisside prima che si applica al seruitio di custodire il Corpo di Christo deue esser

benedetta, è consacrata; E perchè non porta se non che nel Pontificale Romano si legge la forma per benedir la pisside, senza che si serua d'alcuna authorità, ò d'alcuo Canone, ò decreto per sostener il suo detto, & opinione. Questo suo argomento non è talmente efficace, che possa concludere altro, che solo per decenza, e non già per necessità la pisside si debba benedire, e consacrare. Perchè nello stesso luoco vi sono altre benedictioni per benedir diuersi vasi, & ornamenti per seruitio della Chiesa, e non per questo è necessario, che siano benedetti di precetto.

San Tomaso qu. 82. art. 3. 3. To: dice, che da nessuna cosa si douerebbe toccar per riueranza, che si deue à tanto Sacramento, che prima non fusse benedetta, e consacrata; e però la Chiesa Cattolica c. vnico de sacra vnctio. §. vltimo hà ordinato, che il corporale, Calice, Patena, & anco le mani del Sacerdote, che deuno toccare il Corpo di Christo prima siano consacrate. Se dunque il corporale, Patena, Calice, e mani del Sacerdote pri-

prima, che toccano il Corpo di Christo, deueno esser consacrate, quanto maggiormente la Pisside, che deue non solamente toccarlo, mà anco conseruarlo. E se ben si potrebbe dire, che il corporale, patena, e Calice, e mani si consacrino, perche in questi si consacra il Corpo di Christo, e non nella Pisside doue solo si conserua. Con tutto ciò potrei dire, che il Corpo di Christo non si consacra sopra il corporale, ò patena, mà nelle mani del Sacerdote, e molte volte, le particole si consacrano dentro la Pisside. Adunque si come si consacrano il corporale, e patena, perche toccano il Corpo di Christo, anco si deue cōsacrare la Pisside, dentro la quale non solo si conserua, mà anco alle volte si consacra il Corpo di Christo.

Tutte queste sono buone ragioni, con tutto ciò non cōcludano che la pisside di precetto, necessariamente si debba benedire, e consacrare.

Pietro di Palude q. 1. art. 4. seguitato da Siluestro Eucar. 3. qu. 4. affermano che non si legge che mai la Pisside di

precetto sia stata consecrata, ò benedetta.

E Soto dist. 23. qu. 1. art. 3. ^{Soto.} pur dice, che mai hà trouato, che la Pisside sia stata consecrata, onde fondati questi autori sopra li Canonì sudetti, doue dicano chel' Eucharistia sia honoratamente custodita in luoco mondo, e sicuro, non facendo mētionē, che sia benedetta, ò consecrata, assolutamente affermano, che non è necessario, che la pisside sia consecrata, ò benedetta.

Nè io posso allontanarmi da questa opinione, perche se fusse necessario di precetto benedir la, e consacrarla, si come nel Pontificale Romano si pone la consecratione del Calice, e patena, così ancora vi si poneria la consecratione della Pisside.

Con tutto ciò dico per decenza, è riueranza del Santissimo Sacramento del Eucar. che saria bene non prima adoprarla nel custodire tanto Sacramento, che non fusse almeno benedetta secondo il rito del Pontificale Romano, e così sens'altro si doueria osseruare.

Palu.
Silu.

RA-

RAGIONAMENTO XVII.

Del tempo nel quale ciascheduno è obligato à ricevere la Santissima Eucaristia.
Punto Primo.

- 1 *In che età sia obligato l'huomo à ricever la Communionione.*
- 2 *Se il figliuolo giunto all'uso di ragione sia obligato alla Communionione.*
- 3 *In qual anno dell'età comincia l'uso di ragione per ricever la Communionione.*
- 4 *Chi deve riconoscere la capacità de figliuoli per à metterli alla Communionione.*
- 5 *Se trouandosi il figliuolo in articolo di morte sia obligato alla Communionione.*

TVtti li DD. conuengano comunemente, che ciascheduno fedele sia obligato alla Communionione, *C. Omnis utriusque sexus de penitentia, & rem. ff.* E nel Conc. di Trento sess. 13. al Can. 9. si scomunicano tutti quelli, che terranno il contrario.

Con.
Tren.

1 Non per questo è determinato in qualche legge,

ò in alcun Canone in che età sia obligato l'huomo alla Communionione. San Tom. q. 1. art. 5. e nel medemo luoco il Gaetano; Nauarr. cap. 21. & ordinariamente tutti li Sommist, e DD. Theologi. Dicano che l'huomo sia obligato à comunicarsi, e confessarii, ogni volta che farà arriuato all'anni della discrezione, e dell'uso di ragione, mà qual sia precisamente questo tempo vi è qualche dubbatione.

S. To.
Gact.
Nau.

Vero che non subito che li fideli sono arriuati al tempo di douersi confessare, anco nello stesso tempo sono obligati alla Communionione; perche quantunque la Communionione sia molto più degna della confessione, non dimeno la confessione è più necessaria.

Perche se bene la communionione è necessaria di precetto diuino, & Ecclesiastico, non per questo è necessaria necessitate medij, di modo tale, che l'huomo non si possa saluare senza la Communionione, mà la confessione dopò il Battesimo ritrouandosi in peccato mortale è necessaria assolutamente necessitate medij senza la

qua-

quale l'adulto non si puole saluare. *Nisi penitentia egeritis omnes simul peribitis.*

2 Onde noi vediamo, che nel principio che l'huomo farà arriuato all'età del vso di ragione, conoscerà che la tal cosa, è mal fatta, e che è peccato, e però è obligato alla Confessione. Non per questo saprà discernere tra cibo, e cibo, cioè tra cibo naturale, e cibo spirituale, che è l'Eucaristia, e però non è obligato alla Cómunione subito dopo l'vso di ragione, come alla cónfessione, perche la cónfessione ricerca più maturo giuditio della Cónfessione. Suarez, Nugno, Conic. & altri. Onde subito che l'huomo è arriuato all'vso di ragione, e obligato alla Confessione, non per questo è anco obligato alla Cómunione, anzi dice Suarez assieme con Soto, che non subito che li figliuoli sono arriuati all'età della cónfessione, che legitimamente la possono pigliare, subito siano obligati à comunicarsi, mà si bene dopo certo tempo, verbì gratia dopo vno, ò dui anni. È così par che l'vso della Chiesa habbia dechia-

rato questa legge, quale veramente è molto conueniente alla ragione, che la Chiesa non obliga con tanto rigore, subito che l'huomo puole comunicarsi sia obligato à comunicarsi; E questo lo fece la Chiesa, ò per magior riuerenza del Sacramento, ò per riceuerne l'huomo magior frutto, ò vero perche questi figliuoli non si esponano à pericolo d'irreuerenza al Santissimo Sacramento, e però deueno li figliuoli quando saranno arriuati à questa cognitione pigliare, e gouernarsi secondo il giuditio, e cónfessione del prudente Cónfessore.

Qual sia poi quest'anno, che l'huomo dopo l'vso di ragione sarà obligato alla Cómunione vi è qualche differenza nell'opinion de DD. Soto dist. 12. a. 1. fu di opinione, che l'huomo sia obligato ogni volta, che sarà arriuato al 12. anno della sua età; E la sua ragione la fonda, perche dice egli, in questo tpo è giuto all'vso di ragione, e comincia l'huomo à esser obligato all'osseruàza dell'altre legi Ecclesiastiche, e così anche in questo tpo arri-

Suar.
Nug.
Coni.

Suar.
Soto.

Soto.

P p ua-

ua l'obbligo della comunione.

Questa opinione non par che sia conforme alla retta ragione vniuersale, perche non tutti li figliuoli in quanto al tempo hanno il perfetto giuditio, che possono hauer cognitione basteuole per riceuere vn tanto Sacramento, mà alcuni l'haueranno molto prima, altri dopò, & alcuni più tardo, e però non è da fermarsi, che l'huomo sia obligato alla **Communione** in vno stesso anno terminato, come è il duodecimo, oltre che ne anco in questa età precisa si puol dar questa vniuersalità che li figliuoli siano obligati all'osseruanza dell'altre leggi Euangeliche, come è il digiuno, quale è precetto Ecclesiastico, e con tutto ciò li figliuoli di quell'età non sono obligati.

Credo bene che siano obligati all'osseruanza de cibi e di non mangiare carne nelli giorni di digiuno, come anco à veder la Messa ne giorni festiui, mà non al digiuno. Adunque questa non puol esser regola vniuersale, che l'huomo sia obligato alla **Communione** nel duodeci-

mo anno.

Rodiquez 1.p.cap.64.con. 2. quale cita Soto, e Medina in somma, dice, che li figliuoli maschi sono obligati alla **Communione** nell'età di 14. anni, e le figliuole femmine nelli 12. E questa opinione pur pare che prefigga vn certo tempo determinato. Dice però che se la consuetudine hauesse ammeso, che nessuno si comunicasse prima della sudetta età, questa si douerebbe osseruare, e non osseruadosi cagionerebbe scandalo. Con tutto ciò lo rimette all'arbitrio del saui Confessore, quale deue considerare se il figliuolo, ò figliola hà sufficiente vso di ragione, & hauendolo à bastanza, lo deue obligare alla **Communione**.

3 Ma perche moralmente parlando l'vso di ragione non comincia prima del decimo anno, nè passa il quartodecimo, e però trà questo tempo l'huomo si potrà obligare al precetto della comunione, nel qual tempo deue esser cura de' parenti, di esaminare la capacità delli lor figliuoli, ò vero darne la cura à Con-

Rod.

Soto.
Med.

fes-

fessori, e Maestri, accioche lor faccino giuditio sopra la capacita, e trouandoli atti gli ammettano alla comunione. Ej questa è l'opinione quasi vniuersale de' Dottori. San. Tom. Alef. Alenf. p.4. q.49. n.4. Gaetan. in somma v. comunio, Palud. 4. dist. 10. q. 1. Suar. disp. 70. sett. 1. Riginald. lib. 29. nu. 83. Coninch. q. 80. a. 11. dub. 4. Azor. p. 1. lib. 7. c. 3. q. 10. Angl. q. 2. a. 7. diffic. 2. con. 1. Posseuino de comun. Sac. c. 8. Nauarr. c. 21. n. 45. Vasq. 3. p. disp. 214. c. 4. nu. 40. Emanuel Sà v. Euch. Graff. p. 1. lib. 2. c. 38. Filliu. tratt. 4. c. 2. q. 6. & altri.

Tom
Alef.
Gaet.
Palu.
Suar.
Rigi.
Coni.
Azo.
Angl
Poll.
Nau.
Vasq.
E. Sà.
Graff.
Filli.

4 Deuono dunque li parenti, ò il Confessore nell'età di 10. sino alli 14. anni dell'età de' lor figliuoli esaminarli, e molto bene bilanciare la prudenza, e giuditio loro, e trouandoli sufficientemente hauer l'vso di ragione, e capacita à discernere fra cibo corporale, & il cibo spirituale, e sapere che il Sacramento si deue pigliare con purità di cuore, li faranno confessare, & apparecchiarli con alcune particolari orationi, e deuotioni. e così li ammetteranno

alla comunione quātunque non siano arriuati all'anno quattordicesimo della loro età; perche vi sono di quelli, che saranno talmente docili, che all'vndecimo anno, e prima si potranno obligare alla comunione, & altri al duodecimo. Altri poi saranno talmente rozzi d'intelletto, che nè anche haueranno capacita di poterli ammettere al quartodecimo anno della loro età.

Onde dice il Bonac. assieme con Emanuel Sà, che li figliuoli sono scusati dal precepto di comunicarsi, e dal peccato per la loro ignoranza probabile, mentre gli è prohibita la comunione dal padre, ò dalla madre, perche à parenti tocca esplorare, e conoscendo la loro capacita per riceuere il santissimo Sacramento li deuono far comunicare. Riginal. vt supra. Camer. de Euc. c. 10. dub. 1. Gaetano vt supra.

Bon.
E. Sà.

Rigi.
Cam.
Gaet.

5 E dubbio se essendo il figliuolo giunto all'età dell'vso di ragione, nel qual tempo è capace di confessione, e trouandosi il figliuolo in articulo di morte, se anco sia

obligato nello stesso tempo alla comunione, come è obligato alla confessione.

Vasq. 3. p. disp. 214. c. 4. nu. 41. & il Nauarr. c. 21. nu. 57. non giudicano che il figliuolo posto in pericolo di morte sia tenuto di precetto alla comunione fin tanto che non fusse arriuato à quell'età, che faria obligato se fusse sano, ma però per consiglio dicono che se il figliuolo non fusse di giuditio troppo puerile si douerebbe comunicare.

Quar. Il Suar. disp. 70. sett. 1. in fine, pensa che il figliuolo posto in articolo di morte, ogni volta che sarà giunto all'uso di ragione, e che sia capace di confessione, e di estrema vntione, che anche sia obligato alla comunione, e che il Parocchiano sia obligato à dargliela; perche mentre si troua in quel pericolo non puole il figliuolo aspettar tempo più opportuno di riceuer la comunione, nè puol trouarsi in lui miglior disposizione; e però quantunque nõ sia giunto all'età di comunicarsi se fusse sano, nondimeno hauendo lui l'uso di ra-

gione, possono anco in lui cadere quelle parole di Christo, *Nisi manducaueritis carnem filij hominis, &c.* Adunque dico, è obligato alla comunione.

Di questa opinione è anco il Bonac. de Sac. Euch. disp. 4. Bon. q. 7. prop. 1. punt. 2. quale aggiunge che essendo il precetto di comunicarsi in articolo mortis, precetto diuino; questo precetto non è stato limitato dalla Chiesa, e perche il precetto diuino obligaciascheduno, che habbia l'uso di ragione, mentre si troua in articolo di morte è obligato alla comunione. Trouandosi dunque il figliuolo in tale stato di morte, & hauendo l'uso di ragione, è obligato alla comunione, quantunque non fusse obligato per precetto Ecclesiastico se lui fusse sano; così Rignald. lib. 29. n. 84. Possuin. & altri.

Rigi.
Poss.

Del-

Dell'obbligo che tiene ciascheduno di comunicarsi vna volta l'anno dal proprio Paroco.
Punto II.

1. *In cbe tēpo sia obligato l'huomo à communicarsi .*
2. *Da chi si deue riceuere la comunione.*
3. *Da chi sia obligato à communicarsi il pellegrino , ò passaggiero.*
4. *Doue sia obligato à communicarsi il Sacerdote .*
5. *Se si possa sodisfare comunicandosi nella Chiesa Cathedralè.*
6. *Se quelli che habitano ne' Monasterij de' Regolari si possono comunicare doue habitano .*
7. *Se quello che non si comunica la Pasqua sia obligato communicarsi quanto prima .*
8. *Se si possa anticipar la comunione .*
9. *Quanto tempo dopò la comunione si deue stare à mangiare .*
10. *Quanto tempo si conserva il corpo di Christo sotto le specie sacramentali .*

1 **D**Al cap. Omnis vtriusque sexus, &c. si deduce chiaramente che ciaschedun Fedele, che habbia l'vso di ragione è obligato à comunicarsi almeno vna volta l'anno dal proprio Parocchiano, ò da altri di sua licenza nel giorno di Pasqua, e lo stesso è stato ordinato nel Concilio di Trento c. 13.

Questo giorno di Pasqua fu ampliato da Eugenio IV. quale dichiarò che ciascuno potesse sodisfar al precetto Ecclesiastico della comunione ogni volta, che si comunicaua in vno delli otto giorni prima, ò vero in vno delli otto giurni dopò Pasqua Nauarr. cap. 21. num. 45. Manuale . Clemente VII. di nuouo l'ampliò concedendo à fauore di Spagna doue ciascheduno potesse sodisfare comunicandosi dal primo di Quadragesima fino tutta la Pasqua, e ne fu testimonio Lorenzo Cardinal de i Santi Quattro coronati Vescouo Prenestino . Rodriq. cap. 64. concl. 1. e nell'esplicatione della Cruciatà §. 5. n. 9.

2 Questa comunione si deue riceuere dal proprio Pastore,

Cons. Trid.

Nau.

Rod.

store, che è il Parocchiano, ò da altri di sua licenza; perche hauendo così ordinato la Chiesa, che vna volta l'anno si comunicano tutti li abitanti nella Parocchia dello stesso Parocchiano; e nõ comunicandosi da lui, nè meno si sodisfà al precetto Ecclesiastico, perche al Parocchiano si aspetta di amministrare li Sacramenti à sudditi, che habitano nella sua Parocchia.

Nau. Nauarr. cap. 25. n. 52. Henriq. lib. 8. c. 5. n. 2. e cap. 55. Suar. disp. 72. sett. 2. Azor. p. 1. lib. 3. c. 41. q. 6.

3 Se qualche pellegrino, ò viandante si trouarà in viaggio in questi giorni sudetti sodisfarà al precetto della comunione, benche si confessi, e comunica nella Parocchia doue in quel tempo si troua. E così fu dichiarato viux vocis oraculo da Eugenio IV. come riferiscano Gaetano v. Absolutio à peccatis, Riginald. lib. 29. Soto dist. 18. q. 4. a. 2. Azor. lib. 7. c. 61. q. 8. Suar. Nauar. & altri.

Gaet. Rigi. Soto. Azor. Suar. Nau.

E se vno hauerà habitato certo tempo fuora della sua Parocchia, non sarà obligato di andare à comunicarsi al-

la propria Parocchia, ma sodisfarà comunicandosi alla Parocchia doue lui habita in quel tempo.

4 Il Sacerdote se dirà Messa, sodisfarà al precetto in qualsiuoglia luogo che la dica, essendo così stato riceuuto per consuetudine, & il precetto di comunicarsi alla propria Parocchia si estende à quelli, che deuono pigliar la comunione per le mani d'altri. Rodriq. sum. cap. 64. concl. 1. Henriq. lib. 9. cap. 23. de Missæ fac. e lib. 3. de Missa, c. 8. num. 2. Emanuel Sà v. Euch. n. 11. & altri.

Rodriq. Henr. E. Sà;

5 Volèdo alcuno di qualche Parocchia pigliar l'Eucaristia nella Chiesa Catedrale, ò pigliar alcun'altro Sacramento lo puol fare anche senza licenza del Parocchiano, perche il Vescouo è il proprio Pastore, & al Vescouo principalmente è commessa la cura dell'anime in tutta la sua Diocese. c. quæcunq; 10. q. 1. & c. præcipimus 12. q. 1. Emanuel Sà. v. Sacram. nu. 4. Molfes. tratt. 4. c. 8. & tratt. 7. c. 10. & altri comunemente nel c. omnis vtriusque sexus, &c.

E. Sà; Molf.

6 Quelli

6 Quelli che habitano ne' Monasterij de' Regolari, ò veramente in altri luoghi, quali non sono soggetti alla cura del Parocchiano, quātunque siano laici legitimamente si possono cōmunicare in quei luoghi doue loro habitano, perche essendo loro assenti dalla Parocchia, sono anco assenti da cōmunicarsi in quella; perche dice Sanch. lib. 3. de matrim. disp. 2. 3. n. 12. si come questi si possono sepelire in quelle Chiese doue habitano senza licenza del Parocchiano, così ancora quiui si possono pigliare gli altri Sacramenti.

Ma quei laici che senza habitar ne' Monasterij seruanoli Religiosi, quantunque siano à lor seruigij, e non d'altri, e che viuono de' loro stipendij, ò vero che siano colonij, ò loro agenti, si deuono comunicare nella propria Parocchia, perche nel cap. omnis vtriusque sexus, &c. si commanda che ciascano si comunica dal suo proprio Parocchiano. Emanuel Sà v. Euch. n. 9.

7 Due opinioni contrarie io trouo frà Dottori, se vno

che non essendosi comunicato per la Pasqua sia obligato quanto prima, che finisca l'anno comunicarsi dopò questo tempo.

Alcuni dicono che non sia obligato, e fondano le lor ragioni, perche il precetto della communion e essendo affirmatiuo non obliga sempre, ma oblige per il tempo prefissoli dalla Chiesa; e perche la Chiesa cōmanda che la communion si piglia per la Pasqua, ne segue che passato questo tempo di Pasqua non sia più obligato alla communion. Onde come il precetto di veder Messa la festa, che è precetto affirmatiuo obliga solo per quel giorno di festa, & non hauendo veduto Messa, non obliga à vederla vn'altro giorno. Così ancora, non essendo comunicato per la Pasqua, non è obligato comunicarsi passato quel tempo di Pasqua. Tolet. lib. 6. c. 18. Siluest. v. Euch. 3. n. 17. S. Antonin. p. 2. tit. 9. c. 9. Valenz. tom. 4. disp. 6. q. 8. p. 4. Soto dist. 18. q. 1. a. 4. Tabienna v. comunicare q. 7. Henriq. lib. 8. c. 5. num. 1. Emanuel Sà v. Euch. n. 7. Vitt. sum. n. 137.

Me-

Sach.

E. Sà.

Tolet.
Silu.
S. An.
Vale.
Soto.
Tabi.
Hen.
E. Sà.
Vitt.

Medi.
Rod.Medin.lib.1.c.14.n.42.Rodr.
sum.c.64.concl.1.

Vero che se vno fusse stato scomunicato, ò che vi fusse altra consuetudine in contrario, ò vero che per ordine, e consiglio del Confessore li fusse stata differita la confessione, ò comunione. In tal caso questo faria obligato in altro tempo dell'anno dopò Pasqua à comunicarsi, perche così viene ordinato dal cap.omnis vtriusq; sexus &c. doue sono queste parole. *Semel saltem in anno confiteatur suscipiens reuerenter ad minus in Paschate Eucharistia Sacramentum; nisi forte de proprij Sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi perceptione duxerit abstinendum, alioquin, & viuens arceatur ab Ecclesia ingressu, & moriens Ecclesiastica careat sepultura.*

Con le quali parole si vede che alla cõfessione il cap. omnis vtriusq; sexus, &c. non prefigge il tempo di Pasqua, ò altro tempo più opportuno, ma dice *Semel saltem in anno confiteatur.* E però non essendosi l'huomo confessato per la Pasqua, senza dubbio è

obligato à confessarsi in altro tempo. Graff.p.1.lib.2.c.38. Henriq.Rodriq.& altri. Ma della comunione che prefigge il tempo *Ad minus in Paschate*, dicono li sopra citati Dottori, che non vi è obligo passato quel tempo di douersi comunicare.

Graff.
Hen.
Rod.

L'altra opinione sostiene tutto il contrario, e dice che non essendosi comunicato ne' giorni di Pasqua, è obligato à comunicarsi quanto prima in altro tempo, perche hauendo ordinato la Chiesa che si comunica per la Pasqua, non per questo il tempo di Pasqua l'asigna per termine assoluto, e diffinitiuo, nel qual tempo l'huomo si debba comunicare, e non comunicandosi passato questo tempo non sia più obligato à comunicarsi; e però si vede che dice *Semel saltem in anno*, e soggiunge *Ad minus in Paschate.* Quali parole non sono terminatiue, ma assegna questo tempo, perche pare che sia il più opportuno, e conueniente per disporli alla comunione che altro tempo. Di maniera che nessuno doueria lasciare questo tempo per comuni-

municarsi; mà lassandolo non per questo cessa l'obligatione di comunicarsi. Quello che è obligato à dir l'officio, lo deue dire in certe hore terminate, mà non dicendole in quel tempo non per questo cessa l'obligo di recitarle nello stesso giorno. Così la Cõmunione si deue fare la Pasqua, mà non facendola non per questo cessa l'obligo di nõ douerla fare fino alla Pasqua venente. **San Tom. 4. dist. 13. q. 1. num. 45. Paludano 4. dist. 10. q. 1. n. 25. Nauar. c. 21. Suarez disp. 70. sett. 2. Azorio 1. p. lib. 7. cap. 4. 1. q. 5. Nugno q. 49. art. 11. diff. 2. Pitigiano dist. 9. q. 3. art. 9. Camerota de Eucar. cap. 10. dub. 2. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 106. Filliu. trat. 4. cap. 2. q. 9. num. 58. L'vna, è l'altra opinione è probabile, e si puol tenere, come dice **Coni. dal Bonacino de Sacr. Euca. disp. 4. q. 7. punt. 2. num. 13. E però non ardisco rispondere alle loro ragioni, mà io più presto sempre m'accosterei à questa seconda opinione, perche la Chiesa non solo comanda la Communione, che si faccia vna volta l'anno, e****

che si faccia almeno precisamente la Pasqua. *Semel in anno, & adminus in Pascale.*

8 Se vno possa anticipare la communione mentre preuede, che per qualche causa sarà impedito di non potersi comunicare per la Pasqua. Si risponde di nõ, perche come vno che è obligato à vedere Messa il giorno di festa conscendo che sarà impedito per quella festa, e nõ potrà veder Messa, nõ per questo potrà sodisfare al precetto anticipado di vederla in qualche giorno prima. Così ancora conoscendo che non potrà cõmunicarsi per la Pasqua, non per questo potrà sodisfare al precetto della cõmunione nella Pasqua cõmunicadosi nè giorni prima; massime che auanti Pasqua non vi è precetto di comunicarsi; adunque non sodisfa anticipando la communione Suarez disp. 70. sett. 2. dub. 3. Pitigi. dist. 9. q. 3. a. 9. Riginal. Coninc. Azor. Filliu. Molf. trat. 3. c. 8. n. 28. & altri.

Se puoi questo trouandosi nella settimana Santa, vedesse, che per la Pasqua non si potrà comunicare, all'horasì che si potrà anticipare, per-

Qq che

S. T. C. Palu.

Nau. Suar. Azor. Nug. Pitig. Cam. Bart. Filli.

Coni. Bon

Suar. Pitigi. Rigi. Con. Azor. Filliu. Molf.

che di già è cominciata l'obligatione del precetto alla comunione. Emanuel Sà v. Eucar. ad finem.

I. 34.

9. Quanto tempo doueria stare vno à mangiare dopò, che si è comunicato? si risponde che se bene nō è determinato il tēpo nel quale si puol māgiare dopò la comunione, perche solo si comāda da Canon. Come il 7. Concilio di Toledo c. 2. doue sono queste parole, *Nullus post cibum, potumque quantumlibet minimum sumum Missas facere prassumat.* Oude comanda il digiuno auanti come dispositione alla Communione, nella quale si ricerca gran diuotione, e preparatione; mà finita la Communione cessa l'obligo del digiuno, e resta in arbitrio di chi si comunica; con tutto ciò per magior riuerenza, e diuotione di vn tanto Sacramento non si doueria subito, ò così presto vnire il cibo corporale, cō l'Eucaristia, come offerua la Somma Corona de Eucar. num. 44. Mà doueria ogn'vno astenersi dal mangiare, e bere per qualche tempo, almeno fin tanto, che il Corpo di Christo si troua

Con.
Tole.Sum.
Coro.

in quelle spetic sacramentali, così n'ammonisce Bonacino disp. 4. q. 6. part. 2. San Tom. qu. 80. art. 8. Graff. 1. p. lib. 2. cap. 44. num. 8. Suarez disp. 68. sett. 4. Angles q. 2. art. 6. diff. 4. concl. vnica Conincho Nugno, Riginaldo, Soto, Henriquez. E Chriostomo nell'hom. 27. della prima de Corint. Dice queste parole. *Quid igitur ieiunare oportet post eius acceptionem? non hoc dico nec cogolico licet bonum sit, non tamen compello, sed admono.*

Bon.
S. To.
Graff.
Suar.
Ang.
Nug.
Rigi.
Soto.
Henr.

10. Tanto si conferua il Corpo di Christo sotto quelle spetic, quanto si conferuaria il pane se si ritrouasse in quelle spetic; perche Christo succede in quelle spetic nel luoco della sustanza del pane. Adunque quanto si conferuaria il pane, tanto ancora si conferua il Corpo di Christo. San Tom. q. 80. art. 3. Henriquez lib. 8. cap. 28. Suarez disp. 52. set. 1. Riginal. lib. 29. num. 93. Valen. tom. 4. disp. 6. q. 4. p. 1. Tolet. lib. 2. cap. 29. in fine. Viualdo de Eucar. c. 7. num. 18. Conich. q. 76. art. 8. dub. 2. num. 17. E. q. 77. art. 3. nu. 56. Bonacino disp. 4. q. 3. p. 6. S. 3. & altri.

S. To.
Hen.
Suar.
Rigi.
Val.
Tole.
Viua.
Coni.
Bon.

Di-

Dicano alcuni Medici, che vn hora basta per digerire le specie sacramentali; se bene credo io che circa mezz' hora sia sufficiente.

RAGIONAMENTO XVIII

Di molti accidenti possibili, che possono accadere amministrandosi il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia.

Punto Primo.

- 1 Se nel Santissimo Sacramento miracolosamente apparisse il Corpo, ò sangue di Christo.
- 2 Se nel sangue vi fusse cascato qualche animale.
- 3 Se il vino fusse stato auelenato.
- 4 Se il Sacerdote celebrando portasse pericolo d'essere ammazzato.
- 5 Se per alcun accidente il Sacerdote non potesse finir la Messa.
- 6 Se l' infermo, che patisce vomito li si deue permettere la Comunione per viatico.
- 7 Se il Sacerdote possa dir Messa della festa corrente habendo presa elemosina per

dir Messa votiuu.

- 8 Se più gioua la Messa de Requie à defonti, che altra Messa.
- 9 Se il Comunicarsi con Hostia maggiore si riceua maggior gratia.
- 10 Se comunicarsi con l' una, è l' altra specie si riceua maggior gratia.
- 11 Risposte alle ragioni dell' opinione, contraria.
- 12 Se l' Eucaristia si possa dare à pazzi, ò frenetici.

Se dopò la consecratione miracolosamente apparisse il Corpo, ò il Sangue di Christo in propria specie.

N On si deue fumere quel corpo, ò quel sangue, mà si deue conseruare in luoco sacro; & il Sacerdote come dice San Tom. 3. p. q. 82. art. 4. non è tenuto ad altra consecratione, perche il miracolo lo libera dall' obligatione di far nuouo Sacramento. Con tutto ciò dice il Gaetano, che se il Sacerdote vuole fare nuoua consecratione la puol fare. Toletto lib. 2. c. 9. n. 5.

S. T.

Gacr.

Tolet.

Qq 2 Se

Se fusse cascato nel Calice animale pericoloso, come farebbe vespa, ò altro simile animale.

2 **Q** Vel animale si deue estrarre dal Calice, e lauarlo, fumendo poi la lauanda dopò la suntuione del Calice, e l'animale si deue brugiare, e le ceneri gettarle nel sacrario, se questo fusse stato dopò la consacratione. Mà se quel animale non è pericoloso come farebbe à dire vna piccola Mosca, ò Pulce, ò altra cosa simile, si deue pigliare con lo stesso sangue. E se tutto questo succede, auanti la cōsacratione si puol vorate quel vino, è seruirsi d'altro vino. *Toleto. vt supra.*

Se nel vino, che si deue consacrare vi fusse stato posto il veleno.

3 **Q** Vado il Sacerdote si accorgeffe, ò che fusse auisato, che nel vino vi fù posto il veleno; se questo fù auanti la consacratione deue il Sacerdote gettar quel vino, e di nuouo metter nel Calice altro vino. Mà se fusse auisato

dopò la cōsacratione, deue cōsacrare altro vino, e quello doue è il veleno cōseruarlo in luoco sacro sin tanto che si corrompano le spetie del vino, quali corrotte si gettano nel sacrario. E lo stesso si dice se à sorte cascasse qualche animale, ò oltro nel Calice, che fusse velenoso.

Se mentre il Sacerdote stà celebrando venisse alcun per amazzarlo, ò vero che la Chiesa cascasse.

4 **Q** Vando questo accadeffe auanti la consacratione, deue è puole il Sacerdote fuggirsene lassando la Messa imperfetta; mà se dopò la cōsacratione; puole subito il Sacerdote sumere il Corpo, & il Sangue, e mentre non haueffe tempo, puole il Sacerdote portar via il Sacramento assieme col Calice, e corporali, e se anco questo non potesse. *Dicano Toleto alcuni, che il Sacerdote deue esporfi alla morte; se ben questo non piace al Toleto non essendoci alcun testo, ò Canone, che lo dica. Oltre che se il*

il Sacerdote fusse ammazza-
to pure il sacrificio resteria in
pericoló, & abandonato, e
però dico, che non potendosi
saluare il Sacramento, me-
glio faria, che almeno si sal-
uasse il Sacerdote. Ben vero
che se alcuno heretico incon-
tento della Fede volesse oc-
cidere il Sacerdote se lui non
desistesse di dir Messa, in que-
sto caso il Sacerdote quantū-
que fusse auanti la consecra-
tione deue più tosto morire,
che lassare di complir la

Tolr. Messa. Toletto lib. 2. c. 9.

*Se per accidente d'infirmità, ò di
morte, ò di pazzia il Sacer-
dote non potesse finir
la Messa.*

5. **Q** Vando per qualche
accidente, ò d'infir-
mità, ò di morte, ò di pazzia il
Sacerdote non potesse finir la
Messa. Se alcuno di questi ac-
cidenti accadesse auanti la
consecratione, si deue lassare
così la Messa imperfetta. Ma
si è dopò la consecratione de-
ue vn altro Sacerdote ripi-
gliar la Messa doue fù lassata
e finirla; & in caso che non vi
fusse Sacerdote digiuno, puo-

le. benchè non digiuno. Soto Soto.
in 4 dist. 13. q. 2. art. 6. Se be-
ne il Concilio dà facultà al
Sacerdote, che lo possa fare,
mà non lo comanda.

Se il Sacerdote fusse con-
cubinario, ò verò che il Sa-
cerdote si trouasse in peccato
mortale, se non farà scandolo
non deue tal Sacerdote
compire quella Messa. Mà se
vi fusse scandolo deue il Sa-
cerdote hauer contritione;
& hauendo commodità di
Confessore confessarsi.

Et in caso, che non vi fusse
altro sacerdote, il quale potes-
se finire quella Messa, e che
fusse necessario che il sacrifi-
cio restasse imperfetto, in
questo caso si deue riporre
quel Sacramento, e quel san-
gue in luoco sacro, accioche
l'altro giorno lo piglia vn'al-
tro Sacerdote. E se per caso
lespetie del vino in questo
tempo si corrompessero si
deuono gettare nel Sacrario.

Se vn Sacerdote mentre
dice Messa si ricorda, che non
è digiuno, ò vero che si ritro-
ua in peccato mortale, se pri-
ma della consecratione deue
lassar la Messa, se però non
fusse con gran scandolo, ma-

se

se fusse scandolo, deue hauer contritione, e seguitar la messa, se è dopò la consecratione; Quantunque fusse scomunicato, ò irregolare deue hauer contritione, e seguitar la la Messa, ne per questo casca in altro peccato mortale, ò in alcuna censura, mentre però se ne fusse scordato senza sua colpa.

E se il Sacerdote si ricordasse che nel calice non vi pose acqua; se questo fù auanti la consecratione ve la deue ponere, ma dopò la consecratione perche non è di essenza l'acqua al Sacramento non deue in modo alcuno ponercela. Ma se non vi hauesse posto il vino, deue ponercelo come si è detto di sopra.

Se all'infermo che patisce vomito si possa dare la Comunione in articolo di morte per viatico.

6 Quando il vomito procedesse dal cibo, ò dalla beuanda, che l'infermo dopò hauerlo preso, ò poco, ò molto, che sia facilmente lo vomita nello stesso modo, che lo piglia, certo che à questo

non li si deue permettere la comunione. E quantunque il vomito non proceda dal cibo, ò beuanda, ma da vna certa indispositione del corpo, per la quale lo stomaco resta talmente disgustato, che ogni poco è forzato à vomitare, pure non li si deue permettere la comunione.

Se poi lo stomaco per lo poco cibo non resta disgustato, e almeno per cinque, ò sei hore non li è tornato il vomito, e si spera per consiglio del Medico, ò d'altra persona giuditiosa, e prudente che almeno per vn'altr'hora intiera, non li potrà tornar il vomito, in questo caso giudicarei, che si potesse comunicare.

Meglio faria à mio iudicio come anco dice il P. Diana che se ne facesse esperienza, e che all'infermo li si desse vna particola non consecrata, e se quella la vomitasse, certo che à questo non li si deue permettere la comunione; ma se quella la riterrà per molto tēpo, e si spera da persona prudente che sia cessato il vomito, e che almeno per va'hora intiera non tornerà à

Dia:

vo-

vomitare, li si puole permettere che si comunica, perche vn' hora basta dicono li Medici à poter digerire quelle spetie sacramentali. Se poi per caso l'infermo vomitasse, il che potria anco succedere ad altro infermo, che non hauesse patito tal indispositione di vomito. In questo caso si deuono conseruare quelle spetie sacramentali, e custodirle in luogo sacro, sin tanto che si giudicarà che siano corrotte le spetie sacramentali, e dopò si gettaranno nel sacrario. Antonin. Diana trat. 3. de' casi occorr. temp. mort. resol. 55. par. 4. doue porta Santio in selectis disp. 38. n. 2.

S. An.
Dian.

Sant.

Se il Sacerdote che hà presa elemosina per dire una Messa particolare, ò il Cappellano possa sodisfare dicendo la Messa del Santo corrente, che si fa l'officio in quel giorno.

7. Quando il Sacerdote hà riceuuta elemosina, e promesso dir Messa particolare, ò della Madonna, ò di S. Francesco, ò di S. Antonio, ò di Reque, ò d'altro Santo particolare. &c. Certa cosa è, che

dicendola del Santo corrente di cui si celebra l'officio in quel giorno; e così il Cappellano, che deue dir Messa conforme all'ordinatione fatta, dal fondatore della Cappella; par che defrauda l'intentione di chi gli hà data l'elemosina, ò fondata la Cappella, e che manca alla promessa che hà fatta. c. qualiter de pactis. perche quello è tenuto di dir Messa secondo l'intentione di chi hà data l'elemosina, & il Cappellano di chi hà instituita la Cappellania, & instituito quell'obbligo. Bart. ab Ang. de Missa §. 749. Angelo v. Missa nu. 52. Armilla v. Missa num. 36. E per consequenza di dir quella Messa particolare della Madonna, di S. Francesco, ò di S. Antonio, ò di Reque, ò d'altro Santo, che hà promesso dire à intuito di quello che gli hà data elemosina, ò vero che hà instituita quell'obligatione, adunque non viene à sodisfare alla promessa dicendo la Messa del Santo, e festa corrente, di cui si fa l'officio in quel giorno. Con tutto ciò se ben si considera dicendo la Messa della festa corrente non viene

Bart.
Ang.
Arm.

viene à defraudare la mente, e la promessa fatta à chi li diede l'elemosina, perche dicendo la Messa del Santo corrente viene à offeruare il rito ordinato dalla Chiesa, e conformarse all'vso commune del Messale; & al difetto della Messa, che hà promessa, e che non dice, si viene à compensare dall'offeruanza dell'vso, e rito del Messale, e dalla diuotione, & intercessione di quel Santo di cui si dice la Messa. Perche si ben più gioua la Messa di Requie à morti che altra Messa, se consideramo le preghiere instituite dalla Chiesa; come diremo qui sotto. Con tutto ciò il mancamento si puole supplire, e compensare per la diuotione del Sacerdote, & intercessione di quel Santo di cui si celebra l'officio, e la Messa.

Tabi. E così dicano Tabien. v. Missa num. 53. Nauar. man. c. 25. nu. 134. Suar. disp. 83. fect. 3. Rigi. Riginal. lib. 29. Siluest. v. Missa q. 4. Emanuel Sà v. Missa nu. 48. Bonac. con molti altri; oltra che dice il Panormitan. nel c. quidem laicorum de celebrat. Missarum, che si deue dir la Messa di quel Santo

che si fa l'officio, e soggiunge *Reprehensibile est Sacerdotibus ad instantiam laicorum dimittere Missas proprias propter peculiare ex deuotione, quia seruandus est ritus Ecclesie, & quisq; debet Missali, & communi vsui se conformare.* E però quando si dice la Messa del Santo corrente non è tenuto il Sacerdote à metterci altra colletta, ò oratione per li morti, ò d'altro Santo, del quale haueua preso elemosina per celebrare, perche al difetto della Messa, che haueua promesso, si supplisce con l'orationi della Messa del Santo, del qual si dice. Nauarr. c. 25. n. 100. Fraxinell. de obligatione Sacerdotum fect. 4. concl. 4. §. 7. Beia. p. 1. cas. 23. ver. primo ostendo, & altri. E se bene il Testatore, ò quello che hà offerta l'elemosina hà comandato che si dica quella Messa particolare, con tutto ciò non deue preualere la volòtà del Testatore, doue vi è l'ordine, e rito della Chiesa. Diana de celebr. Missæ tratt. 14. resol. 31.

Nauar.
Frax.
Beia.

Diana

*Se più gioua la Messa di Requie
à defonti che altra Messa .*

8 Se si considerano l'orationi, e preghiere instituite dalla Chiesa nella Messa de' morti, più gioua all'anime de' defonti la Messa di Requie, che altra Messa, perche hauendo la Chiesa instituite l'orationi, che direttamente pregano per l'anime de' defonti, e quelle orationi vengono anco accōpagnate dall'intentione del Sacerdote, e da lui applicate, & offerte per li morti; più li gioua la Messa de' morti che altra Messa; ma se si considerano le Messe in quanto al sacrificio in se stesso, tanto vale, e gioua all'anime de' morti qualsiuoglia altra Messa, che la Messa di Requie. Tolet. lib. 2. c. 8. num. 2. Bonac. de Sac. Euch. §. 3. n. 4. Rodriq. Suar. & altri.

Tole.
Bon.
Rod.
Suar.

*Se il Sacerdote che si comunica
con hostia maggiore riceua
maggiore gratia del laico, che
si comunica con hostia mi-
nore .*

9 Suole al Sacerdote molte volte accadere mentre stà

communicando mancarli le particole, e per communicar tutti quelli, che vennero alla mensa per riceuere il santissimo Sacramento spezzare alcune di quelle particole, e così con hostie diuise communicare li Commensali. Per il che certi scrupolosi, e precise alcune donne ne restano molte volte turbate, & inquiete, al che molte volte hò rimediato. Per leuar questo scrupolo deuono molto bene auertire che tanto importa quella sola hostia così spezzata, e quantunque minima, quanto quella intiera grãde, e benche anche fussero molte insieme; perche essendo l'Eucaristia cibo dell'anima, tanta refettione spirituale apporta quella hostia sola piccola, quanto quella grande, e tanta gratia conferisce vn'hostia sola piccola, ò spezzata, quanto quella grande, e molt'assieme: e perche quello che si comunica non deue desiderare altro che refrigerare l'anima sua, con quel cibo celeste, deue anco quietarsi di vna piccola hostia, quale li conferisce tanta gratia, quanta ne posson conferire molte assieme. R r Ma

Ma se più hostie si riceua-
no diuisamēte in più refettio-
ni distinte , come accade nel
giorno di Natale, che il Sa-
cerdote celebra trè Messe, e
per conseguenza si commu-
nica trè volte. In questo caso
il Sacerdote riceue maggior
gratia, perche riceue gratia
corrispondente alle trè refet-
tioni spirituali. S.Tom.p.3.q.
79.a.7.ad 3. Henriq. lib.8.c.
43.nu.1. Viual.v.Euch.c.11.
n.3. Coninch 79.a.1.n.34.

S.To.
Hen.
Viua.
Coni.

Non è per questo incon-
ueniente , che quello che si
communica con vn'hostia
maggiore possa riceuere mag-
gior gratia , di quello che si
communica con vna minore ;
non già precisamente per ri-
spetto della grandezza,ò pic-
ciolezza dell'hostia,ò di mol-
te assieme , perche tanta gra-
tia conferisce quella sola pic-
cola, quanto vna maggiore, e
molte assieme ; ma perche
quello, che riceue vn'hostia
più grande, hauendo più tem-
po nel fumerla di quello, che
riceue la più piccola, si puole
maggiormente disporre alla
gratia,perche per quel mag-
gior tempo puole cauare più
atti di diuotione, e più effetti

d'amore verso Dio, e ricouer
più degnamente il santissimo
Sacramento, e cauare mag-
gior frutto, che è la gratia.

Questo più facilmete puol
succedere nel Sacerdote che
si comunica sotto l'vna, e
l'altra spetie di pane, e di vi-
no , quale se nel fumere il
corpo , e sangue di Christo
continuarà più atti di diuo-
tione per hauer più tempo,
ne riceuerà anco maggior
gratia di quella che ne puol
riceuere il laico che si com-
munica sotto vna sola spetie.
Suar.disp.63. sett.6. Henriq.
lib.8.c.43.nu.2. Rigin.lib.29.
n.140. Coninch.q.79.a.1.nu.
34. Viuald.Bonac.& altri .

Suar.
H:n.
Rigi.
Coni.
Viua.
Bon.

*Se in rispetto al Sacramento il
Sacerdote che si comunica
sub utraq; specie riceua mag-
gior gratia del laico, che si
communica sotto vna sola.*

E opinione diuersa frà
Dottori se il Sacerdote, che si
communica sotto l'vn', e l'al-
tra spetie riceua maggior gra-
tia di quello che riceue il lai-
co , che si comunica sotto
vna sola spetie. Alcuni dico-
no che tanta gratia riceua il
laico

laico per comunicarsi sotto la sola spetie di pane, quanta ne riceua il Sacerdote comunicandosi sotto l'vn', e l'altra spetie di pane, e di vino. Adducano questi diuerse ragioni per corroboratione della loro opinione, & alcuni si feruano dell'esempio del Battesimo, perche come vno resta battezzato, e riceue la gratia del Battesimo per vna sola asperzione come per le tre asperzioni, quantunque la trina asperzione più chiaramente mostra il lauamento dell'anima; così ancora quello, che si comunica sotto spetie di solo pane riceue la stessa gratia di quello, che si comunica sotto l'vna, e l'altra spetie, quantunque il comunicarsi sotto l'vna, e l'altra spetie sia più chiaro.

E se bene il riceuere la comunione sotto vna sola spetie non significa vna perfetta refettione spirituale, come il riceuerla sotto l'vna, e l'altra spetie, nondimeno perche sotto quella sola spetie di pane si contiene, e vi stà annesso almeno per concomitanza tutto il corpo, e sangue di Christo, ne seguita che tā-

to sia perfetto il Sacramento sotto vna, come sotto l'vna, e l'altra spetie, e così tanta gratia si riceue per comunicarsi sotto la sola spetie, come sotto spetie di pane, e vino.

Oltre che se maggior gratia riceue il Sacerdote sotto l'vn', e l'altra spetie per comunicarsi; ne seguiria che il laico fusse priuato di questa maggior gratia; onde non è credibile che la Chiesa habbia voluto priuar li suoi Fedeli di questo aumeto di gratia. E però si conclude, che tanta gratia riceua il laico comunicandosi con la sola spetie, comè il Sacerdote comunicandosi con la spetie di pane, e vino. Suar. disp. 63. fett. 6. e disp. 72. Bellarm. lib. 4. de Euch. c. 23. Summa Corona de Euch. c. vltimo. San. Tom. q. 80. a. 12. e nell'opuscoli 58. c. 29. Bonau. in 4. dist. 11. p. 2. a. 1. q. 2. Gaet. p. 3. q. 14. a. 12. Villalob. sum. tom. 1. tratt. 7. diff. 31. Camer. de Euch. c. 8. dub. 5. Angl. p. 2. a. vlt. Henriq. lib. 6. c. 8. n. 2. & cap. 44. nu. 2. Coninch. q. 79. a. 1. dub. 2. nu. 34. & 46. Filliu. tratt. 4. c. 6. Riginal. lib. 2.

E se bene questa opinione

Rr 2 è pro-

Suar.
Bell.
S. Co
ron.
S. To.
Bon.
Gaet.
Vill.
Cam.
Angl.
Hen.
Coni.
Filli.
Rigi.

è probabile, e si puole sostenere, e par che sia la più comune, & accettata da Dottori. Nondimeno io direi che essèdo il Sacerdote Ministro di questo Sacramèto dell'Eucaristia non è inconueniente che la Chiesa habbia voluto farli questo fauore, che si cōmunica sotto l'vna, e l'altra specie, acciò riceua maggior gratia del laico, al quale non hà voluto concedere che si comunica altro che sotto vna spetie di pane. Onde Clemente VI. acciò il Rè di Francia potesse conseguire maggior gratia li concedette in vna Bolla spedita l'anno 1343 che si potesse comunicare sub vtraque specie ad gratia augumētum. Adunque maggior gratia riceue per comunicarsi sub vtraq; specie, che sub vna tantum.

Risposta alle ragioni della prima opinione.

II Non vale addurre l'esempio del Batteſmo, che tãto vno resta battezzato, e riceue la gratia del Batteſmo per vna ſola, quanto per la trina aſperſione, perche Chri

ſto quando istituì il Sacramento del Batteſmo ſolo diſſe *Docete omnes gentes baptizantes eos.* Matt. 28. Ne fece alcuna mentione che ſi battezzaffe con vna, ò con più aſperſioni, & trattando della materia del Batteſmo diſſe *Niſi quis renatus fuerit ex aqua &c.* Onde dalla Chiesa è ſtato inſtituito che il Batteſmo ſi faccia, ò per vna, ò per tre aſperſioni; ma nel Sacramento dell'Eucaristia prima Chriſto conſacrò il ſuo corpo porgendolo alli ſuoi Apoſtoli, *Accipite, & comedite hoc eſt corpus meum.* E poi diſtintamente conſacrò il ſangue *Accipite, & bibite, hic eſt ſanguis meus.* E coſì anco il Sacerdote, prima conſacra il corpo, e poi diſtintamente il ſangue; e prima ſume il corpo, e poi ſume il ſangue; adunque ciaſcheduna di queſte ſuntioni apporta in ſpetie la ſua gratia particolare; perche ciaſcheduna ſpetie in ſe ſteſſa conſiderata ſignifica, e conferiſce il ſuo grado particolare ſpecifico di gratia. Onde la ſpetie di pane, che è cibo conferiſce gratia come cibo, che ſatia; e la ſpetie di vino, che è be-

beuanda conferisce gratia, come beuanda, che refrigera; e però la refettione spirituale significa maggior perfettione sotto l'vn', e l'altra specie, che sotto vna sola, ne segue che maggiore gratia riceue il Sacerdote, che il laico.

Tanto più che se bene tanto il corpo, quanto il sangue per concomitanza, e connessione l'vn', e l'altra contiene realmente tutto il corpo, e tutto il sangue di Christo, nõ dimeno l'hostia in se stessa considerata in quanto alla forza delle parole contiene solo il corpo di Christo. *Hoc est corpus meum*. Et il calice considerato solo il senso delle parole contiene solamente il sangue. *Hic est sanguis meus*; adunque maggiore gratia riceue il Sacerdote sub vtraq; specie, che il laico, quale si comunica solo con vna specie. E se bene il Sacerdote per comunicarsi sub vtraq; specie riceue maggior gratia del laico, che si comunica sotto vna sola specie, non per questo il laico resta priuo di aumento di gratia, perche questa maggior gratia, che conferisce il Sacramento del-

l'Eucaristia sotto l'vna e l'altra specie non è necessaria per la salute. Onde il laico, che non si comunica con la specie del vino non per questo resta defraudato di quel frutto della gratia necessaria alla salute, come dice il Concil. di Trento sess. 21. cap. 3. *Verumq; Sacramentum sumi, ac propterea quod ad fructum attinet, nulla gratia necessaria ad salutem eos defraudari, qui vnã speciem solam accipiunt.* Concil. di Trent. sess. 21. c. 3.

Con:
Tren.

Ma se il laico ne resta priuo la Chiesa l'hà fatto per ragioneuolissime cause. Prima, per il pericolo di spargere il sangue; secondo perche douendosi conseruare il sangue per occasione di comunicare gl'infermi, facilmente le specie del vino si potriano corrompere. Terzo, perche sono alcuni che per ogni poco di vino, che beuano sono prouocati dal vomito. Quarto per causa di alcuni Heretici, quali negano che nel corpo di Christo in nessuna maniera, nè anco per concomitanza vi sia il sangue: vi sono altre inconuenienze notate dal Graff. p. 2. lib. 1. c. 6. n. 21. G. aff.

Ag-

Aggiungete di più che se il laico non riceue tanta gratis con vna sola spetic, come il Sacerdote con l'vn', e l'altra; nondimeno il laico puol refarcire da se stesso questo dāno, ò col comunicarsi spesso, ò cōmunicandosi cō maggiore diuotione. Bonac. de Sac. Euch. disp. 4. q. 1. punt. 4. Suar. e molti altri. Di questa opinione sono Alef. de Alef. p. 4. q. 32. mēb. 1. a. 2. Casalio lib. 2. de cena, & calice Domini. Hurrad. de Euch. disp. 10. dist. 6. Facund. p. 3. lib. 4. c. 4. & altri. l'vn', e l'altra di queste opinioni è probabile, e si puol tenere, come dice Nugn. q. 73. a. 2. e nella q. 80. a. 12. diff. 2. difende l'vn', e l'altra opinione.

Quando il Sacramento dell'Eucaristia si possa dare à pazzi, ò frenetici.

12 Se il pazzo, ò frenetico è sempre stato tale, che mai hebbe l'vso di ragione, non li si deue permettere la comunione, perche non hauendo lui mai hauuta la cognitione necessaria, & non essendo stato capace di poter di-

scernere trà cibo, e cibo, & hauer cognitione di questo ineffabil Sacramēto dell'Eucaristia si come à figliuoli, che non sono giunti all'vso di ragione non li si permette la comunione; tanto maggiormente à pazzi, ò à frenetici, che mai hebbero capacità di poterlo hauer. S. Tom. q. 80. a. 9. Silu. v. Euch. 3. nu. 7. Tabien. v. commun. n. 61. Armil. v. commun. nu. 25. Suar. disp. 69. sett. 2. Soto 4. dist. 12. q. 1. a. 9. Camer. de Euch. c. 9. dub. 7. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 30. Riginal. lib. 29. n. 79. Angl. de Euc. q. 2. a. 3. concl. 2. Viguer. de Euc. Posseui. de commun. Filliuc. & altri.

Se poi li pazzi, ò frenetici haueranno il lucido interuallo, à questi si deue aspettare che habbino il lucido interuallo, da quali fatta qualche debita dispositione; solo in quel tempo, e non prima li si deue permettere che si possono comunicare. Ma in caso che la pazzia, ò frenesia, fusse continua, e senza intermissione; in questo caso si hà da auertire, che se prima della pazzia, ò frenesia dimandorno la comunione implicita-

Bon.
Suar.
Alef.
Cafa.
Hurr.
Facu.
Nug.

Tom.
Silu.
Tabi.
Arm.
Suar.
Soto.
Camer.
Bart.
Rigi.
Angl.
Vigu.
Posse.
Filli.

citamente, ò esplicitamente, trouandosi loro in articolo di morte, mentre non vi sia pericolo, che facciano alcuna irreuerenza al santissimo Sacramento, ò vero non vi sia pericolo di vomito, li si puol dare la comunione per viatico; perche non essendo proibito da alcun Canone, e trouandosi il pazzo in quella necessità dobbiamo credere, che hauendo lui prima della pazzia hauuto almeno attritione de' suoi peccati, puol essere ancora che habbia ottenuto gratia, e conseguentemente, che si possa saluare; onde come infermo non si deue priuare in questo estremo di sua vita, d'vn tanto beneficio della comunione, e però hà ragione di poterli comunicare, & il Parocchiano giustamente non li puol negare la comunione, come si caua dal c. quod in te, de penitentijs, & remissionibus. tratt. 4. c. 8. q. 2. n. 188. Filliuc. Ledefma de Euch. c. 13. v. octaua. concl. pag. 99. & altri. Onde dice Mart. Bonac. che quello che prima della pazzia viueua da buon Christiano, ò che nell'estremo di sua vita diede

qualche segno di cōtritione, per la quale si puol giudicare che vi sia sufficiente intentione di riceuere il santissimo Sacramento dell'Eucaristia li si puol dare la comunione. Bonac. disp. 4. q. 6. pun. 1. n. 5.

E quantunque alcuni dicano che à frenetici, e pazzi si puol supplire al lor mancamento con darli l'estrema vnctione, e l'assolutione sacramentale senza la comunione: con tutto ciò per la grande vtilità, e frutto che si caua dalla comunione particolarmente nell'estremo di vita, nel qual tempo l'infermo hà bisogno di grand'aiuto, non li si deue negare nè anche la comunione. Suar. disp. 69. sett. 2. dub. 3. Riginal. n. 79. & altri.

Bon.

Suar. Rigi.

Delle conditioni, che si ricercano in quelli che deuono riceuere il santissimo Sacramento dell'Eucaristia.
Punto II.

1. Se per riceuere la comunione sia tenuto l'huomo à confessarse de' peccati dubbij.
2. Se si possa deporra, il dubbio quando

Filli.
Lede.
Bon.

quando è eguale.

- 3 Se la santissima Eucaristia si possa amministrare da altri che dal Sacerdote.
- 4 Se il laico non essendoci Sacerdote possa comunicare da se stesso.
- 5 Se il Sacerdote possa comunicarsi da se stesso fuora del tempo di dir Messa.
- 6 Se il Sacerdote possa con parte della sua hostia comunicare l'infermo.
- 7 Se il Sacerdote possa comunicare per deuotione il laico con parte della sua hostia.
- 8 Se il Sacerdote in giorno di festa possa dir Messa uotua.

Se l'huomo sia obligato prima della comunione à confessarsi de' peccati de' quali dubita hauer, ò non hauer commessi.

TRà l'altre conditioni, che deue hauer quello, che vuol riceuere la santissima Eucaristia deue essere in gratia, & hauendo peccato mortale, non basta solo la cōtritione, ma prima si deue confessare almeno de' peccati mortali, & il dire che non sia

necessaria in tal caso la confessione prima della comunione, è temerità espressa, così dicano Nauarr. c. 22. n. 10. S. Tom. 4. dist. 16. e dist. 17. q. 3. a. 1. c. q. 4. S. Anton. 3. p. tit. 13. c. 6. nu. 7. Suar. disp. 66. sett. 3. Valenz. tom. 4. disp. 6. q. 8. punt. 3. Ledesm. som. de Euch. c. 10. & 11. Vasq. 3. p. tom. 3. disp. 180. Henriq. lib. 8. c. 45. Azor. 1. p. lib. 10. c. 31. q. 3. Rodriq. sum. c. 69. Soto 4. dist. 1. q. 1. 3. 4. Bart. ab Ang. dial. 4. §. 18. Camerot. cap. 10. dub. 11. Molfes. tratt. 3. c. 8.

Filliu. tratt. 4. c. 8. q. 2. & altri. Onde il Conc. di Trento sess. 13. can. 11. assegna pena di scomunica à tutti quelli, che vorranno con pertinacia sostenere, insegnare, predicare, disputare, ò difendere il contrario. Anzi nõ solo l'huomo prima della comunione si deue confessare del peccato mortale, ma anco se lui sarà in dubbio di hauer, ò non hauer peccato mortalmente, ò vero dubbita di essersi, ò nõ essersi confessato, ò di hauere, ò non hauer consentito al peccato mortale.

Intorno à questo si deue auertire, che se il dubbio è tale,

Nati.
Tom.
S. An.
Suar.
Vale.
Ledes.
Vasq.
Hen.
Azor.
Rod.
Soto.
Bart.
Cam.
Molf.
Filli.
Con:
Trid.

tales, che più inclina à dubitare di non essersi, che essersi confessato del peccato mortale commesso, ò vero maggiormente inclina di hauere, che non hauer peccato, ò di hauere, ò non hauer consentito al peccato mortale, in questo caso, quantunque sospetta il contrario, nondimeno perche più inclina al credere di hauere, che non hauer peccato, di non essersi che essersi confessato è tenuto di precetto prima della comunione à confessarsi. Suar. de penitentia disp. 2. sett. 9. n. 1. Clauis Regia lib. 1. c. 3. nu. 4. Nauarr. c. 9. & 14. Emanuel Sà v. Confess. nu. 7. Soto disp. 18. q. 2. a. 4. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 9. punt. 3. Sanch. sum. lib. 1. c. 10. Gio. Salet. 1. 2. q. 21. tratt. 8. disp. vnica sett. 5. n. 60. ad 4. Filliu. tratt. 7. nu. 108. & altri.

n. 3. & lib. 4. de penitentia c. 4. n. 3. Suar. de penitentia disp. 22. sett. 9. n. 6. Siluest. v. Conf. 2. nu. 2. Riginal. lib. 29. c. 6. nu. 99. Tabien. & altri.

Suar.
Silue.
Rigi.
Tabi.

Con tutto ciò quātunque il dubbio sia eguale, e non più inclina ad vna che all'altra parte, nondimeno io direi che sia obligato à confessarsi, perche in materia dubbia sempre si deue eleggere la parte più sicura, e perche è più sicuro di confessarsi, che non confessarsi per non mettersi in pericolo di riceuere la comunione con peccato mortale. Adunque se bene il dubbio è eguale, prima della comunione si deue confessare. Ma se questo stà dubitando mentre si troua in articolo di morte, non deue in modo alcuno lasciare di confessarsi, anco de' peccati dubbij mortali. Onde Henriq. quale tie-

Henrj

2 Ma se egualmente dubita di hauere, ò non hauer peccato, di essersi, ò non essersi confessato di hauere, ò non hauer consentito al peccato mortale. Dicano alcuni che puole deporre la dubitatione, e che non sia tenuto à confessarsi. Henriq. lib. 8. c. 45.

Henrj

Sf arti,

articolo mortis è obligato à confessarsi de' peccati dubbij mortali per non mettersi à pericolo della dânatione; e perche anche in ogni tempo non sarà obligato à confessarsi per non mettersi à pericolo di riceuere il santissimo Sacramêto dell'Eucaristia con peccato mortale? Ben vero che se vno probabilmente penserà di non hauer peccato mortale, e di essersi confessato per il passato di quelli, che haueua commessi, non sarà obligato à confessarsi, e così tengano comunemente tutti i Dottori. Suar. Bonac. Filliuc. Henriq. & altri.

Suar.
Bon.
Filli.
Hér.

*Se il Sacramento dell'Eucaristia
si possa amministrare da
altri che dal Sacer-
dote .*

3 Come solamente il Sacerdote tiene autorità di potere consacrare il corpo di Christo, così ancora solo il Sacerdote è ordinario Ministro di questo ineffabil Sacramêto dell'Eucaristia. S. Tom. q. 82. a. 7. & 8. Suar. disp. 72. sect. 1. Rodriq. som. c. 67. concl. 1. Bart. ab Ang. dial. 4.

Tom:
Suar.
Rod.
Bart.

S. 276. Tolet. lib. 2. c. 28. Vjtt. Tolet. de Euch. n. 89. Angl. Ang. Viuald. Camer. Filliuc. & altri.

Con tutto ciò si come anticamente quando si permetteua la comunione à laici sub vtraq; specie il Diacono dispensaua il sangue, così nõ è inconueniente hora, che nõ essendoci il Sacerdote, possa il Diacono amministrare il Sacramêto del corpo di Christo. S. Tom. q. 82. a. 3. & altri Dottori sopra citati. Ma perche in questi tempi vi è copia de' Sacerdoti non è più in vso che il Diacono amministra la comunione.

E opinione di molti Dottori, che non solo il Diacono, ma non essendoci Sacerdote, & trouandosi il laico in articolo di morte, che possa da se stesso comunicarsi. Valenz. tom. 4. disp. 6. q. 10. punt. 1. Suar. disp. 72. sect. 3. Filliu. nu. 258. & 285. Rigin. lib. 29. nu. 93. quali dicano che trouandosi il laico in articolo mortis, & non hauendo altri, che li possono dar l'Eucaristia che si puol cõmunicar da se stesso. Et allegano che non essendoci alcun Canone in contrario, nè essendo repugnan-

te

te al precetto diuino, ò humano, che lo proibisca, il laico puole da se stesso comunicarsi; e se bene il cap. Peruenit de consecratione dist. 2. proibisce à laici, che possono toccar il santissimo Sacramento dell'Eucaristia, nondimeno dicono che questo cap. parla quando non vi fusse la necessit , e non in caso di articolo di morte. Tanto pi  che essendo questo precetto Ecclesiastico, & il comunicarsi in articolo di morte precetto diuino, quale deue esser preferito al precetto positivo. Onde non hauendo il laico altro che gli amministra la comunione, puole da se stesso comunicarsi.

Eusc.

Et Eusebio nel 6. dell'Historie al cap. 36. dice che in tempo di necessit  era permesso, che i laici ancora potessero portare l'Eucaristia all'infermi. Onde ne segue che in articulo mortis non hauendo il laico altro, che li amministra l'Eucaristia puole da se stesso comunicarsi.

E cos  fece la Regina di Scotia, che trouandosi in Inghilterra in procinto di esser martirizzata, pigli  la santissi-

ma Eucaristia, e da se stessa li comunic .

¶ 4 Il Diana con alcuni altri Dian.   di opinione, che il laico in articulo mortis non solo possa comunicarsi se stesso, ma non essendoci Sacerdote idoneo, anco che possa comunicare altri. Quale opinione, perche   Soto lib. 4. dist. 23. Soto 2 q. 1. a. 3. li pare intolerabile, porta insieme seco, Laiman. Laim. Teol. mor. lib. 5. tratt. 4. c. 7. Conin. e Valenz. sopra citati; e soggiunge che in caso che essendo gran festa, e non potendo il Sacerdote dir Messa, quando non vi fusse altro Sacerdote, e non vi fusse scandalo, puole da se stesso il laico estrarre il Sacramento, & ancorche vi fusse Diacono comunicarsi. Diana de Sac. trat. 4. resolur. 39.

Questa opinione   me non piace, perche faria troppo grande indecenza, e libert  che il laico di propria autorit  potesse accostarsi all'Altare, e da se stesso estrarre il Sacramento, e con le proprie mani comunicarsi. Perche si come il Sacerdote non puole senza le debite vesti celebrar Messa per comunicar

se stesso, ò altri in articulo mortis; come habbiamo provato nel ragionamento 13. Così ancora per la riuerenza debita à tanto Sacramento: e come potrà il laico estraere dalla Custodia il Sacramento per comunicarsi se stesso?

Oltre che, si come per riuerenza in questo tempo non è in vso che il Diacono tocchi, & amministra il Sacramento; ò quanto maggiormente farà inconueniente che il laico possa pigliar il Sacramento per comunicarsi da se stesso? Emanuel Sà v. Euch. nu. 4. & 32. Possuin. de commun. c. 8. nu. 24. Vittor. de Euch. n. 89. Zambran. de' casi temp. mort. c. 3. dub. 6. n. 6. Henriq. lib. 8. c. 54. Viuald. de Euch. Sac. de vsu, & admin. num. 3. Siluest. v. Euch. q. 4. S. Tom. Camero. Palud. Bonac. de Sac. disp. 4. q. 3. punt. 1. & altri. Aggiungete che quantunque come più volte habbiamo detto, che il comunicarsi in articulo di morte sia precetto diuino, nondimeno non è talmente necessario, che senza la communion l'huomo non si possa saluare, e però non essendo tanta grande la neces-

sità di comunicarsi all'infermo in articulo mortis. Per la riuerenza che si deue alla santissima Eucaristia non conuiene che altri, che il Sacerdote, ò véro in caso di necessità il Diacono amministra la communion. Henriq. lib. 8. c. 54. Emanuel Sà v. Euch. n. 4. & 32. & altri.

Henr.
E. Sà

E se la Regina di Scotia si comunicò da se stessa, puol esser che fusse vn' eccesso di zelo verso il santissimo Sacramento, acciò nõ andasse nelle mani d'Heretici; ouero che essendo la Regina Cattolica haueua licenza dal Sommo Pontefice, priuilegio particolare, come simili se ne sogliano concedere da Sommi Põtefici à personaggi di Corona, come era la detta Regina. E tanto maggiormente possiamo credere che hauesse licenza dal Papa, perche quelli, che raccontano quest' historia dicano che il santissimo Sacramento, col quale lei si comunicò con le proprie mani, lo portaua addosso; onde non è da credere, che vna Regina tanto santa, e Cattolica, che morì martire si fusse arrogata da se stessa portar ad-

E. Sà.
Poff.
Vitt.
Zabr.
Hen.
Viua.
Silue.
S. To.
Cam.
Palu.
Bona.

adesso il Santissimo Sacramento se non hauesse ottenuta licenza dal Sommo Pötefice. Tanto più che si troua in paesi d'Heretici: come anco è concesso à quei PP. che sono mandati in terre di infideli per propagar la Santa Fede Cattolica.

Non per questo esempio è lecito à laici di comunicarsi da se stesso, & in mancamento di Sacerdote estrarre da se stesso il Sacramento per comunicarsi.

E se Eusebio dice, che in tempo di necessità era permesso che li laici ancora potessero portare l'Eucaristia, all'infermi, puol esser, che all' hora fusse tanta scarsezza, de Sacerdoti, che per necessità fusse data questa licenza ad alcuni laici dalla Chiesa, mà hora che nõ vi è più questo bisogno, non stimo che il laico possa hauer tanta licenza.

5 Ben vero, che non essendoci altro Sacerdote, che possa amministrare l'Eucar. Puole da se stesso il Sacerdote comunicarsi, non solo in articulo mortis, mà anco per sua diuotione, se però non vi

farà pericolo di scandolo. Perche essendo il Sacerdote ministro dell'Eucaristia puole anco in caso di necessità comunicarsi da se stesso. Suarez disp. 72. sett. 3. Bar. ab Ang. dial. 4. §. 131. Conincho Viualdo, Bonacino, Possouino, e Rodriquez in sum. cap. 67. concl. 2. allega l'opinione di vn certo moderno senza nome, quale dice, che il Parrocchiano puole mettere il Sacramento dell'Eucharistia in qualche luoco conueniente doue l'infermo di peste lo possa sumere da se stesso con la lingua, senza toccarlo con li denti, acciò il Parrocchiano non si esponga à pericolo di appestarsi; quale opinione p. che hà poco fondamento il Rodriquez non l'approua, & à me non piace.

Potria bene il Sacerdote infermo di peste comunicarsi da se stesso; perche hauendo lui authorità non solo di toccarlo, mà anco di consacrarlo, e però lo potrà anco riceuere da se stesso con debbita riuerenza. Gaetano ver. commun. Armilla v. commu. num. 8.

Sant.
Bart.
Coni.
Vina.
Bona.
Poffo.
Rodr.

Gaet.
Arm.

*So il Sacerdote possa con parte
della sua hostia communi-
care l'infermo, ò al-
tri per deuotio-
ne.*

6 Che il Sacerdote possa comunicare l'infermo con parte dell'hostia sua, acciò che il moribondo non resti priuo della comunione per viatico nell'estremo di sua vita non vi è contradditione tra DD. la difficoltà consiste, se solo per ragione di deuotione possa il Sacerdote comunicare alcuno con parte della sua hostia.

7 Alcuni dissero, che se il Sacerdote comunicherà alcuno per sua deuotione con darli parte della sua hostia; viene à contrauenire al Cap. Relatum de consecr. dist. 2. Perche douendo il Sacerdote per l'integrità del sacrificio sumere tutta la sua hostia spezzádola per darla ad altri, Graf. parche si faccia reo del detto Cap. Onde il Graffio nel lib. 2. cap. 38. num. 41. dice, che tal Sacerdote, merita gran gastigo. Non dimeno perche non vi apparisce alcuna ragione sufficiente in contrario,

per la quale si potesse far ingiuria al Sacramento, che restasse il sacrificio imperfetto non è inconueniente che il Sacerdote possa comunicar altri con parte della sua hostia non solo in articulo mortis, mà anco per loro deuotione, Henriquez lib. 8. cap. 46. Henr. S. An nu. 2. Sant'Anton. 3. p. tit. 13. cap. 6. num. 3. Siluef. v. Eucar. Silu. Ange. Pollo. Zano. 3. nu. 15. Angelo v. Missa nu. 27. Possouino de commu. Sacram. cap. 8. num. 13. Zenardo in diret. Teol. p. 1. de Sacra. Euc. cap. 9. num. 15. & cap. 10 nu. 13. Eman. Sà v. Euc. n. 15. E Sá. Bart. Cam. Bart. ab Ang. de Missa dial. 5. §. 589. Camerota, & altri.

Gio. Santio in selectis disp. Gio. Sant. Diau. 26. num. 21. portato dal Diana tratt. 4. sacr. resol. 34. dice queste parole. *Sciat Sacerdos ei non esse vetitum partem hostia diuidere ad communicandum fidelem quolibet die velit, ob solam deuotionem, nec in hoc efficitur iniuria, vel irreuerentia sacrificio.* Adunque non è proibito, che il Sacerdote possa con parte della sua hostia comunicare per deuotione il fidele; massime che il Canone Relatum; addotto dal Graffio non proibisce, che non

nò si spezza l'hostia per comunicare il laico per diuotione; Mà proibisce la consuetudine di certi Sacerdote, che soleuano celebrar più Messe in vn giorno senza sumere tutta l'hostia nelle prime Messe per poterla poi sumer tutta nell'ultimo sacrificio. Adunque non solo il Sacerdote puole con parte della sua hostia cōmunicar l'Infermo, mà anco qualsuoglia altro fedele per lor diuotione, e così tengano li sudetti DD. nominati. Con tutto ciò non mi pare che il Sacerdote debba pigliarsi tanta licenza.

Se il Sacerdote in giorno di festa possa dir Messa votiua senza peccare mortalmente.

8 Douendo il Sacerdote nel celebrar la Messa conformarsi all'officio, di quel giorno corrente, è facendosi l'officio della Domenica, ò vero di qualche Santo, ò festa doppia, non deue il Sacerdote dir Messa votiua di Requie, ò d'altro fanto; perche il Sacerdote nelle festi solenne, la Messa la deue dire conforme

l'officio corrente per esser festa solenne. E perche le Domeniche, ò Santi, de quali si recita l'officio doppio sono feste solenne: Adunque il Sacerdote in questi giorni non potrà senza graue peccato dir Messa votiua di Requie, ò di questo, ò di quell'altro santo, e però Bart. ab Ang. in esam. Conf. dial. 5. §. 466. Angel. v. Missa num. 33. si accordano à questa opinione; non dimeno. Perche il dire, ò nol dir la Messa stà in arbitrio del Sacerdote, e dicendola, ò non dicendola il Sacerdote non commette alcun peccato; così ancora dicendola di Requie, ò di questo ò di quell'altro Santo, il Sacerdote non fa alcun peccato, perche se non viè circostanza particolare in contrario, ò vero non vi sia scandolo, il precetto di dir Messa non obliga à peccato mortale. Adunque il Sacerdote senza commettere peccato potrà dir messa votiua in qualsuoglia giorno, ò di Requie, ò di qualsuoglia altro Santo, Suarez 3. p. tom. 3. disp. 83. set. 3. concl. 1. Zardo in diret. Teol. p. 1. de Sac. Euc. c. 12. q. 14. & altri.

Bart.
Ang.

Suar.
Zam.

Con

Con tutto ciò non mi pare di potere scusare da peccato graue quel Sacerdote, che anche nelle Domeniche, ò feste dell'Apostoli, e della Beata Vergine, ò d'altre simili feste più solenne non voles

se dir Messa corrente, mà più tosto volesse dir Messa votiuua, e così è opinione del Diana trat. 14. de celeb. miss. resol. 30. assieme con Villalobos in sum. p. 1. trat. 8. dist. 31. Villalobos num. 5.

Il Fine del Primo Libro.



[DEL-]

D E L L I
RAGIONAMENTI
FAMILIARI

SOPRA LI SETTE SACRAMENTI DELLA
 Legge Euangelica.

Del M. R. P. Frat' ANGELO EVGENII da Perugia
 Dottor Theologo Min. Conu. di S. Francesco .

LIBRO SECONDO.

Del Sacramento della Penitenza .

RAGIONAMENTO XIX.

Della necessità del Sacramento della Penitenza .
 Punto I.

- | | |
|--|--|
| <p>1 <i>Perche il Sacramento della Penitenza sia detto seconda tauola dopo il naufragio.</i></p> <p>2 <i>Quanto necessario sia il Sacramento della Penitenza.</i></p> <p>3 <i>Se il Sacramento della Penitenza sia necessario in re, o vero in voto.</i></p> <p>4 <i>Come si rimetta il peccato per mezzo della penitenza in voto .</i></p> <p>5 <i>Se la contritione , e confessione siano due parte essenziali</i></p> | <p><i>della penitenza .</i></p> <p>6 <i>Che cosa significa la parola Penitenza .</i></p> <p>7 <i>Se la penitenza sia necessaria necessitate precepti.</i></p> <p>1 IL Sacramento del Battefino è talmente necessario, che senza di questo l'huomo non si puol saluare ; nè meno necessario è il Sacramento della Penitenza per il peccato mortale commesso dopo</p> |
|--|--|

Tt

dopò il Battesimo. Di qui è, che la penitenza è chiamata da Dottori seconda tauola dopò il naufragio, perche mediante la penitenza siamo liberati dal secondo naufragio del peccato attuale, essendo che per il primo naufragio s'intende il peccato originale, dal quale ne veniamo liberati per il Sacramento del Battesimo. E come per il Battesimo che è detto prima tauola veniamo liberati dal primo naufragio del peccato originale, così per la penitenza, che è detta seconda tauola veniamo liberati dal secondo naufragio del peccato attuale, e così comunemente l'intédano li Dottori. Il Mac-

Mac.
Scot.
S. To.
Pitig.
Suar.

sto in 4. dist. 14. Scoto dist. 14. S. Tom. q. 84. a. 7. Pitig. dist. 14. a. 10. concl. 4. Suar. disp. 1. sect. 1. n. 4.

Con.
Cof.
Tren.

2 Dice il Concilio di Costanza sess. 8. & 15. & il Concilio di Trento sess. 14. c. 2. che il Sacramento della Penitenza è necessario per quelli, che hāno commesso il peccato attuale dopò il Battesimo. Si come è necessario il Battesimo à quelli che ancora non sono battezzati. *Ita Pa-*

nitentia Sacramentum est necessarium latius post Baptismum, sicut est Baptismus nedom regeneratis. E perche il Battesimo è necessario ratione medij in re, ò vero in voto à tutti, quelli che non sono battezzati; così ancora la penitenza è necessaria necessitate medij in re, ò veramente in voto à tutti quelli, che dopò il Battesimo hanno commesso peccato mortale. Di qui ne segue che quello che hà peccato mortalmente dopò il Battesimo non si puol saluare, se non riceue il Sacramento della Penitenza in re, ò veramente in voto; cioè se nõ forma l'atto della contritione; nella quale si contiene il voto del Sacramento della Penitenza; ò vero non forma l'atto dell'amor di Dio sopra ogn'altra cosa, quale è equiuale al l'atto della contritione.

3 Si che se per il peccato originale il Sacramento del Battesimo è mezzo necessario almeno in voto, senza il quale l'huomo non si puol saluare. Così ancora per il peccato mortale commesso dopò il Battesimo è necessaria la penitenza, almeno in voto, senza

za

Suar.
Coni.
Bell.
Vafq.
Molf.
Val.
Rigi.
Henr.
Filli.
S.To.

za la quale l'huomo non si puoie giustificare . Suar. de penitentia disp. 17. seff. 2. & seff. 3. n. 3. Coninch. disp. 5. de penitentia lib. 1. n. 27. Bellar. de penitentia c. 5. Vafq. de penitentia q. 84. a. 5. dub. vnico n. 44. Molfes. tratt. 7. c. 1. Valenza tom. 4. disp. 7. q. 1. p. 6. Riginal. lib. 28. n. 40. Henriq. lib. 4. c. 2. nu. 1. Filliuc. tratt. 6. c. 2. q. 8. Nugn. S. Tom. additt. ad 3. q. 6. a. 1. & altri .

E la ragione è questa, perche se bene l'adulto prima del Battefimo per la contritione puole ottenere la remissione de' peccati con tutto ciò, per la colpa originale resta obligato in re, ò vero in voto di soggettarfi al Sacramento del Battefimo, senza quale non si potria l'huomo saluare. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto &c.* Così ancora il peccatore dopò il Battefimo quantunque del peccato commesso si sia contrito, e per la contritione resta giustificato, nondimeno per quei peccati commessi dopò il Battefimo, de' quali se bene per la contritione ne viene giustificato, nondimeno gli è necessaria la penitè-

za in re, ò veramente in voto; essendo che la penitenza dopò il peccato non solo è necessaria ratione præcepti per esser precetto diuino, & humano, come vedremo; ma anche è necessaria, perche è mezzo necessario per la salute, perche per il peccato mortale commesso dopò il Battefimo, quantunque il peccatore ne sia pentito, e contrito, nondimeno vi è necessario il proposito di confessarsi à suo tēpo; perche se bene ottiene il perdono de' suoi peccati per la contritione, nella quale si contiene il voto del Sacramento della Penitenza; nondimeno è tenuto à soggettarfi à suo tempo alla confessione .

4 Perche il rimetterfi il peccato per mezzo della Penitenza in voto, è quando si rimette il peccato per mezzo della contritione in ordine alla confessione. E non come han detto alcuni, che vogliono che quando si rimette il peccato per la contritione in voto si rimetta con conditione di riceuere il Sacramento della Penitenza; perche quando si rimette il peccato per la

contritione, si rimette realmente, & assolutamente, e nõ con conditione, perche subito che il peccatore è realmẽte contrito, subito resta giustificato, non restando in lui alcuna cosa di dannatione; essendo che la giustificatione presuppone la totale remissione. Adũque essendo l'huomo contrito in ordine alla penitenza resta senza alcuna conditione giustificato, e per consequenza assolutamente li si rimettono tutti li peccati. Di maniera se la remissione fusse solamente sotto conditione, la contritione non conseguirebbe il suo effetto, sin tanto che non fusse ademplita la cõditione, perche quello che è conditionale niente pone in essere sin tanto che la conditione non è ademplita; e così ne seguirebbe che la contritione fusse di nessun frutto, perche anco sotto quella conditione à quelli, che non hanno contritione gli è promessa la remissione de' peccati, mentre degnamente si confessano; e però si conclude che il rimettersi li peccati per la contritione in ordine alla confessione, è il pro-

posito di soggettarli à suo tempo alla confessione. Suar. disp. 17. sett. 3. n. 5. & 10. Vasq. 3. p. q. 84. a. 5. dub. vnico. Riginal. lib. 28. n. 42. Filliu. tratt. 6. c. 2. q. 8. n. 4.

Per intelligenza di questa dottrina si potrebbe addurre l'esempio di quello che vende alcuna cosa, come faria se alcuno v. g. vendesse vn palazzo. Costui fattone la cautela instrumentale della vendita, dona il possesso del palazzo al compratore in ordine al futuro pagamento, & il compratore si obliga alla solutione del prezzo. Hora quantunque il venditore habbia consignato il possesso del palazzo al compratore, e da lui riceutane la fede del futuro pagamento, & il compratore n'habbia preso il possesso; nõ per questo il compratore resta disobligato dal pagamento, e resta intieramente patrone del palazzo, ma accioche il contratto resta perfetto, & il compratore disobligato, & intieramẽte patrone; nè deve fare la solutione. fatta dunque la solutione del pagamento il compratore resta assolutamente patrone del

Suar.
Vasq.
Rigi.
Filliu.

palazzo, & il contratto resta intieramente perfetto .

3 Hor così potriamo dire, mentre ragionamo della penitenza in voto , quello che haue contritione del peccato commesso in ordine alla confessione , ottiene il possesso del perdono , che è la remissione del peccato , con tutto ciò non resta intieramente soddisfatto, e disobligato dal futuro pagamento, che è la futura confessione, perche quātunque habbia contritione del peccato , nondimeno se ne deue anco confessare, onde fatta la cōfessione il penitente resta intieramente disobligato , e perfettamente assoluto .

5 E la ragione è questa , perche questi due atti contritione, e confessione , che deueno succedere per la detestatione del peccato mortale commesso dopò il Battesimo sōno due parti essenziali della penitenza; e dato che vna sia senza l'altra , la penitenza è imperfetta , e non è valida . Onde la contritione senza la confessione almeno in voto , che è il proposito di confessarsi à suo tempo non è bastā-

te per l'integrità del Sacramento della Penitenza; e la confessione senza la contritione, ò almeno attritione come vedremo à suo luogo nō puol esser vera penitenza , perche come comunemente tengano li Dottori quando dicono che la penitenza è vn dolore de' peccati commessi , dicono che *Penitentia est praeterita mala plangere, & plangendo iterum non committere* . Il Maestro in 4. dist. 14. Suar. de penitentia disp. 1. sect. 1. Bellarm. de penitentia lib. 1. c. 7. Bonacin. de Penitentia Sac. disp. 5. q. 2. p. 3. prop. 2.

Maef.
Suar.
Bell.
Bon.

6 Questa parola Penitenza viene dal verbo *Panitere* che propriamente significa *Panam tenere* . e vuol dire che il peccatore deue punire sopra di se con pianti , e dolori li peccati passati da lui commessi. Quindi dice Francesco Pitigiano dist. 14. q. 1. a. 9. che

Pitig.

Homo per penitentiam peccata subijt, & in se punit peccatum dolendo, & plangendo . E però questi due atti contritione , e confessione sono talmente necessarj che vno che di questi ne manca , la penitenza non puole veramente chiamarsi

vero

vero Sacramento, nè vera penitenza.

E se bene sono trè le parti della penitenza contritione, confessione, e sodisfattione, la satisfattione non è talmente necessaria, che sèza di questa l'huomo non si possa saluare; perche la sodisfattione ancorche sia parte integrale della penitèza, non è d'essenza per la salute, e senza la sodisfattione in effetto l'huomo si puol saluare. E perche queste sono parte distinte, che si ricercano per l'integrità del Sacramento della Penitenza, ne ragionaremo distintamète di ciascheduna nel suo luogo.

7 Si deue ancor notare che non solamente la penitenza è necessaria necessitate medij per esser mezzo necessario alla nostra salute; ma è anco necessaria necessitate præcepti, essendo la penitenza di precetto dopò il peccato mortale in certi tempi come vedremo. E la ragione è questa, perche tutto quello che è necessario per necessità di mezzo, e necessario ancora per necessità di precetto; pur che il mezzo sia in nostra potestà, perche alcuni mezzi ne-

cessarij alla nostra salute non sono in nostra potestà, & non essendo in nostra potestà, nè meno si puol dire che lasciàdoli siano imputati à nostra colpa. Come è v.g. il mezzo che eccita la prima gratia, la quale perche viene dalla mera bontà, e volontà di Dio nõ è in nostra potestà, & non essendo in nostra potestà, lasciàdola non si puole imputare à nostra colpa.

Et essendo che il Sacramento della Penitenza è in nostra potestà, & è mezzo necessario alla nostra salute, adunque è necessario anco per necessità di precetto.

Aggiungete che si come il Battesimo non solo è necessario necessitate medij, ma anco è necessario per necessità di precetto. Così la penitenza, non solo è necessaria necessitate medij, ma ancora necessitate præcepti; perche *Ita Penitentia Sacramentum est necessarium lapsis post Baptismum, sicut est Baptismus nondum regeneratis.* Concil. di Trento sess. 14. Pitig. 2. p. dist. 17. q. vnica. a. 6. concl. 1. Vasq. de penitentia q. 84. a. 5. dub. vnico n. 44. Filliuc. Valenz. & altri.

Con.
Tren.
Pitig.
Vasq.
Filli.
Vale.

Del

Del tempo che da Christo fù instituito il Sacramento della Penitenza.

Punto II.

- 1 *Da chi fù instituito il Sacramento della Penitenza.*
- 2 *In che tempo fù da Christo instituito il Sacramento della Penitenza.*

1 **N**ON vi è alcuna contradditione, ò alcun Dottore, quale nega che il Sacramento della Penitenza nõ sia stato instituito da Christo nostro Signore, e lo dobbiamo tener di fede nel Cõc. di Tren. sess. 14. cap. 1. Perche essendo solo à Christo stata data ogni potestà nel Cielo, e nella terra. *Data est mihi omnis potestas in celo, & in terra.* Matt. 28. Così ancora solo à Christo conueniuà questo priuilegio d'instituire questo Sacramento della Penitenza, e tutti gli altri. Vasq. p. 3. tom. 2. disp. 60. & 135. Conincho q. 65. a. 1. Pitig. lib. 28. Bellar. tom. 2. cont. 9. lib. 3. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 7. püt. 3. Suar. disp. 17. sess. 1. Nugn. q. 84. a. 3. dub. 2. concl. 2. & altri.

Di maniera che non vi è

alcuna difficoltà che il Sacramento della Penitenza non sia stato instituito da Christo. Vi è ben qualche dubbio intorno al tempo quando fù instituito questo Sacramento.

2 Alcuni dissero che la penitenza fù instituita da Christo prima della sua Passione nella notte dell'ultima cena, che lui fece con li suoi Discepoli; perche hauendo in questa notte Christo ordinato gli Apostoli, & impressoli il carattere sacerdotale quando li disse *Hoc facite in meam commemorationem*; che è la potestà fondamentale di poter assoluere da peccati. Adunque anche in questa vltima cena Christo institui il Sacramento della Penitenza.

Altri dicono che questo Sacramento fù instituito da Christo quando disse à Pietro *Tibi dabo claues regni calorum, & quodcunq; solueris super terram &c.* E replicò lo stesso à tutti li Discepoli *Quacunque solueritis super terram erunt soluta & in celis.* Matt. 18. la comune opinione, e più veridica, è che il Sacramento della Penitenza sia stato instituito da Christo dopò la sua Resur-

Con.
Trid.

Vasq.
Com.
Pitig.
Bell.
Nug.
Vale.
Suar.

surrettione quando *Insufflauit in Discipulos suos*, dicendoli *Accipite Spiritum sanctum quorum remisistis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt &c.* Gio. 20.

E così comunemente tengano tutti li Dottori col Concilio di Trento sess. 14. c. 1. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 9. Suarez disp. 17. sett. 1. Pitig. dist. 17. q. vnica a. 6. concl. 2. Molf. tratt. 7. c. 3. Filliu. tratt. 6. c. 2. n. 3. & altri .

Se bene alcuni potrebbero dire, che essendo precetto diuino, che quello che hà qualche peccato mortale, prima di riceuere il Sacramento dell'Eucaristia si deue confessare, adunque hauendo Christo instituito il santissimo Sacramento dell'Eucaristia, e comunicato li suoi Discipoli, se prima della comunione non hauesse instituito la confessione, ne seguirebbe che alcuno de gli Apostoli hauesse potuto accostarsi al Sacramento dell'Eucaristia, e comunicarsi col peccato mortale come fece Giuda; e perche questo è inconueniente. Adunque ne segue che prima che Christo institui il

Sacramento dell'Eucaristia, hauesse instituito il Sacramento della Penitenza, e per conseguenza che il Sacramento della Penitenza sia stato instituito prima della sua Passione, e morte .

Si risponde che quantunque sia precetto diuino che il peccatore si confessi del peccato mortale prima della comunione; nondimeno perche in quel tempo ancora non era stato instituito il Sacramento della Penitenza. Se gli Apostoli hauessero hauuto qualche peccato mortale, come haueua Giuda, poteuano accostarsi alla comunione senza confessarsi, e solo li bastaua l'atto della contritione, perche non essendo ancora instituito il Sacramento della Penitenza, non erano obligati, nè meno ponerlo in esecuzione .

Oltre che si come hora vi sono alcuni casi, ne quali si ammette che quantunque l'huomo sia in peccato mortale, con tutto ciò senza la confessione in re si possa comunicare; premettendo però l'atto della contritione; quanto maggiormente sarebbe stato

Con.
Trid.
Valg.
Suar.
Pitig.
Molf.
Filli.

stato lecito alli Apostoli in quel tempo, che ancora non era praticato, nè instituito il Sacramento della Penitenza.

Tanto più che non vi era bisogno, perche gli Apostoli eccetto Giuda si trouavano in gratia, e ben disposti per riceuer degnamente il corpo di Christo, e però Christo li disse. *Vos mundi estis propter feruorem quem habetis super me.*

Et alla ragione che allegano quelli, che vogliono che la penitenza sia stata instituita nell'ultima cena, quando da Christo furono gli Apostoli ordinati Sacerdoti.

Si risponde, che se bene in quel tempo gli Apostoli furono fatti Sacerdoti, e li fu da Christo impresso il carattere sacerdotale, nel qual consiste la potestà fondamentale di poter assoluere, non per questo li fu data in quel tempo assoluta potestà di sciorre, e di legare, come fu dopo la Resurrettione, che Christo li disse *Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis &c.* E però possiamo dire che nella notte dell'ultima cena fu dato principio a questo Sacramento del-

la Penitenza, ma non fu stabilito, come fu dopo la Resurrettione che Christo diede agli Apostoli assoluta autorità di sciorre, e di legare. *Accipite Spiritum sanctum &c.*

Et alla ragione che allegano quelli che vogliono che questo Sacramento fosse instituito quando Christo disse a S. Pietro, *Tibi dabo claves, &c.* e poi conseguentemente à tutti gli Apostoli, *Quaecumque solueritis super terram, &c.* Dico che in questo tempo non fu data à gli Apostoli autorità di assoluere, ma bene li fu promessa, e verificata poi assolutamente, quando li disse *Accipite Spiritum sanctum quorum &c.* Adunque il Sacramento della Penitenza fu compitamente instituito da Christo dopo la sua Resurrettione. E così tengano la maggior parte de' Dottori sopra nominati:

Della materia del Sacramento della Penitenza. Punto III.

I. Qual ha il significato di questo nome materia.

Av. Di questa sacra fa da materia.

- 3 Se il peccato originale possa esser materia del sacramento della penitencia.
- 4 Se il peccato attuale commesso, & uoluto, il Baticfimo possa esser materia del Sacramento della penitencia.
- 5 Se il peccato veniale possa esser materia del Sacramento della penitencia.
- 6 Se il peccato veniale dubbio possa esser materia necessaria.
- 7 Se la opinione probabile si possa seguitare.
- 8 Se il peccato in dubbio possa esser materia per il Sacramento.
- 9 Se il peccato mortale una volta confessato possa esser materia in un'altra Confessione.

Q Vattro cose dobbiamo vedere per intelligenza di questo Sacramento della penitencia, e sono la materia, la forma, il Ministro, & il Penitente. Prima ragioneremo della materia.

Questo nome materia puole hauere diuersi significati. Alle volte la materia puole significare alcuna cosa della quale se ne puol formare vn

opera, come sarebbe verbi gratia la seta intorno à quale v'operado l'artefice per farne drappo; di maniera che la seta viene à essere la materia del drappo. Così lo scultore v'fatigando intorno al marmo per farne vna statua, adunque il marmo viene à essere la materia della statua.

Alle volte la materia, e quella intorno alla quale alcuna cosa v'praticando per distruggerla, & anichilarla.

2 Hora à proposito la materia del Sacramento della penitencia è di due sorte, materia remota, e materia propinqua. La materia remota, è il peccato; E la ragione è questa, perche quella è la materia remota del Sacramento della penitencia intorno alla quale v'praticando la materia prossima per distruggerla, & anichilarla, e perche la materia prossima, che sono gli atti del penitente contritione, confessione, e sodisfattione v'praticando intorno al peccato del penitente per esser materia distruggibile, per distruggerla; adunque il peccato, ò che si considera come atto ingiurioso à Dio, ò vero come

atto

S. To.
Suar.
Coni.
Hen.
Filli.
Molf.
Valc.

atto annesso alla malitia; in qualunque modo, che sia il peccato, è materia remota del Sacramento della penitencia, e così dicono San Tomaso 3. p. q. 84. art. 2. Suarez disp. 18. sect. 1. Coninch. de penitencia disp. 4. dub. 3. nu. 27. Henriquez lib. 4. cap. 9. & cap. 20. num. 4. Filliu. tratt. 6. cap. 3. q. 1. num. 54. Molfesio trat. 7. cap. 4. num. 6. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 1. punt. 2.

3 Non per questo il peccato originale puol esser materia, ò remota, ò prossima del Sacramento della penitencia, perche il peccato originale si rimette col Sacramento del Battesimo, quale per esser la porta di tutti gl'altri Sacramenti sin tanto che l'huomo nõ è battizzato non è nè suddito, nè soggetto alla giurisdittione, ò giustitia della Chiesa. E perche la Chiesa non giudica di quelli che nõ sono soggetti à lei, adunque il peccato originale non puol esser materia del sacramento della penitencia.

4 Il dubbio consiste se il peccato attuale commesso avanti il Battesimo ò mortale, ò veniale, che sia possa esser

materia necessaria, ò sufficiente del Sacramento della penitencia.

Si risponde, che qual si voglia peccato commesso avanti il Battesimo non puol essere materia del sacramento della penitencia, perche come hò detto non essendo l'huomo avanti il Battesimo nè soggetto alla giurisdittione, à giudicio della Chiesa, quale non giudica di quelli, che non li sono soggetti, e nõ sono sotto la sua giurisdittione, come dice San Paolo 1. Corint. cap. 5. Quid mihi de his, qui foris sunt?

Come vn Principe mondano non giudica di quelli, quali sono soggetti ad altri Principi, ne meno de delitti commessi fuora della sua giurisdittione; Così ancora la Chiesa non giudica di quelli, che non li sono soggetti, come sono quelli che ancora non sono batizzati, e perche li peccati, che furono commessi avanti il Battesimo non furono delitti commessi in tempo, che l'huomo era soggetto, e suddito della Chiesa, tali peccati non possono esser materia nè remota, nè prossima

V u 2 ma

ma del sacramento della penitencia, ma tutti li peccati commessi auanti il Battesimo si rimettono col sacramento del Battesimo, e lo dobbiamo tener di fede di già diffinito dal Concilio di Trento sess. 14. cap. 1. Doue dice che il sacramento della penitencia è stato instituito *Ad reconciliandos fideles post Baptismum lapsos*. Onde essendo questo, e qual si voglia peccato commesso auanti il Battesimo, ne segue, che il sacramento della penitencia non è stato da Christo instituito per rimettere tali peccati commessi auanti il Battesimo, e per consequenza, che li peccati commessi auanti il Battesimo non possono esser materia, nè necessaria, nè sufficiente, per il Sacramento del Battesimo, e così tengano comunemente li DD. Medina c. de Confessione q. 5. Henriquez lib. 4. cap. 9. Riginal. lib. 6. nu. 104. Nugno 3. p. q. 84. art. 2. ver. ad 3. Pitigiano p. 2. dist. 17. q. vnica art. 4. concl. 1. Soto in 4. dist. 14. q. 1. art. 2. Mol. fel. cap. 4. nu. 9. Filliuc. nu. 55. Valenza tom. 4. disp. 7. q. 1. & altri.

Con. Greg.

Med. Hen. Nug. Piu. Soto. Mol. Filli. Vale.

Se li peccati veniali possono esser materia del Sacramento della penitencia.

5 Si risponde, che in dui modi il peccato puol esser materia del Sacramento della penitencia; ò materia necessaria, ò materia sufficiente. Se si considera il peccato veniale in se stesso come veniale non è materia necessaria, ma si bene sufficiente, e la ragione è questa, perche qual si voglia peccato commesso dopo il Sacramento del Battesimo puol esser materia del Sacramento della penitencia. E perche il peccato veniale, è veramente peccato, ne segue che anco il peccato veniale, sia materia del Sacramento della penitencia; onde essendo il peccato veniale intorno al quale vanno praticando gli atti della penitencia, che è la materia prossima, quali atti possono ancora operare intorno à peccati veniali. Adunque il peccato veniale è materia remota; se non necessaria, almeno sufficiente, che basta per riceuere l'effetto del Sacramento della penitencia.

Che

Che il peccato veniale non sia materia necessaria questa è la ragione, perche il Sacramento della Penitenza è necessario dopo il secondo naufragio, e perche il peccato veniale non induce naufragio; adunque non è materia necessaria, e conseguentemente non è ne' anco necessario di confessarlo. Onde il Concilio Tridentino dice che *Peccata venialia omitti posse in confessione absq; peccato*. Adunque il peccato veniale non è materia necessaria, ma solo sufficiente, che ci fa ottenere il beneficio dell'assoluzione nel Sacramento della confessione.

6 Vero che se il penitente dubbitasse che qualche suo peccato veniale fusse peccato mortale; in questo caso il peccato veniale puol esser materia necessaria a confessarlo, perche quella dubitatione di peccato mortale, ancorche il peccato sia veniale, nondimeno cagiona nel penitente necessita a confessarlo; ma se consideramo il peccato veniale in se stesso, non è materia necessaria, ma solo sufficiente.

Scot. in 4. dist. 17. q. 1. Navar. c. 7. nu. 6. cap. 1. nu. 34. Suar.

disp. 18. sect. 4. n. 8. & 9. Nugn. in addit. ad 3. p. q. 6. a. 3. dub. 2. Henriq. lib. 4. c. 9. & cap. 20. nu. 6. Riginald. lib. 6. c. 4. n. 92. Coninch. Valenz. & altri.

Nug.
Hér.
Rigi.
Coni.
Vale

7 Se il penitente probabilmente dubitasse che il suo peccato non fusse mortale, e vi sia qualche opinione probabile in contrario, non è inconueniente che lui possa seguire quella opinione probabile; perche ogni volta che vna opinione è probabile si puol tenere, quantunque vi sia opinione in contrario. Navarr. in man. c. 21. n. 34. Siluestro v. Confess. 2. nu. 2. Pitig. 2. p. dist. 17. q. vnica a. 4. concl. 3. a. 11. concl. 3. Filliu. n. 57.

Nam.
Silu.
Pitig.
Filli.

Nondimeno io sempre consigliarei che in qualsiuoglia dubbio, benche leggiero, e fondato sopra l'opinione probabile, che il penitente se ne douesse confessare, perche sempre *Securior pars est eligenda*. Massime se fusse in articulo mortis.

Non dico per questo, che li peccati veniali sia necessario confessarli, perche quantunque il penitente habbia solo peccati veniali, o vero habbia peccati mortali, e veniali

Con
Trid

Scot.
Nav.
Suar.

niati insieme, è obligato à confessarli de' mortali, quali sono materia necessaria, e non volendoli confessare di tutti, ò in parte de' veniali, perche li veniali non sono materia necessaria il penitente non è obligato, ma se rimette all'arbitrio di confessarli. Nauarr. c. 7. nu. 6. & cap. 21. Coninch. disp. 4. dub. 3. Henriq. lib. 4. c. 9. n. 3. & cap. 20. n. 6. Rigin. lib. 6. c. 4. n. 92.

E se bene il cap. Omnis vtriusq; sexus, &c. commanda espressamente che si confessa di tutti li peccati. Nondimeno comunemente li Dottori dicono che parla de' peccati mortali, perche la Chiesa in questo luogo dice il Bonacino non intende commandare la confessione, ma determinare il tempo della confessione, quale si deue fare per commandamento diuino, e perche il precepto di Dio non commanda che si confessa de' peccati veniali, adunque solo li peccati mortali è necessario di confessarli, e non li veniali; benchè li peccati veniali siano materia sufficiente. Azor.

lib. 7. c. 29. q. 3. Bonac. de Sac. Pen. q. 3. disp. 5. p. 1. Na-

uar. Val. Suar. & altri. Anzi de' peccati veniali il penitente ne puol confessar parte, e parte anco tacerli. Et i peccati mortali, che vna volta hà ben confessati, & ottenutane l'assoluzione non è in obbligo più confessarli, ma volendoli confessare di nuouo per sua soddisfazione puole confessarne parte, e non volendoli confessar tutti non è obligato. Vittor. de Sac. n. 166. Riginal. lib. 6. c. 4. nu. 97. Soto in 4. dist. 18. q. 2. a. 5.

Se il peccato dabbio possa esser materia per il Sacramento della Penitenza.

8 Già habbiamo detto che la materia del Sacramento della Penitenza è il peccato, ma accioche il peccato possa offer materia, è necessario che sia peccato certo, perche se il peccato non è certo non puol esser nè anco vera materia. E come ne gli altri Sacramenti la materia è certa. Si che l'acqua, che nel Sacramento del Battefmo è materia, necessariamente bisogna che sia acqua certà elementare. E nel Sacramento dell'Eucaristia, che

Nau.
Coni.
Heur.
Rigi.

Bon.

Azor.
Bon.
Nau.

Val.
Suar.

Vitt.
Rigi.
Soto.

che il pane è la materia necessariamente bisogna che sia vero pane di frumento.

Hora perche il peccato dubbio non si puole propriamente chiamare vero peccato, perche essendo dubbio puol essere che anche non sia peccato; onde accioche il Confessore possa dar l'absolutione bisogna che habbia la materia certa; perche dando il Confessore l'absolutione & non essendoci la materia non vi si puole introdurre la forma, sì che essendo il peccato dubbio, non puole il Confessore assolutamente dare à vna cosa incerta l'absolutione, che deue esser certa. Con tutto ciò quando il Confessore nõ hauesse altro peccato nella cõfessione che vna materia dubbia, e con tutto ciò il prudente Confessore giudicasse douerseli dar l'absolutione, deue assoluerlo sotto conditione *Si est materia sufficiens*. Suar. disp. 18. sett. 1. n. 12. Sanch. in sum. lib. 1. c. 10. nu: 70. Filliu. tratt. 6. c. 3. q. 5. n. 60. & altri. ò vero, per far sicura la materia, confessarsi de' peccati altre volte confessati.

Ma se solo si dubitasse se quel peccato fusse mortale, ò veniale hauendo di già il penitente addotta la materia non vi è difficoltà che li si possa dare l'absolutione, perche che anco il veniale è materia sufficiente è capace d'absolutione.

Se li peccati vna volta confessati possono esser materia sufficiente in vn'altra confessione.

9 Quantunque il penitente habbia vna volta confessato vno, ò più peccati, & ottenutane l'absolutione, e' l'perdono, nondimeno quello stesso peccato puol esser materia sufficiente di nuoua confessione, perche essendo quel penitente suddito ancora della Chiesa puole di nuouo per mezzo della cõfessione esser giudicato, se lui volontariamente si vorrà sottomettere al giuditio della Chiesa, e del Confessore, ne potrà ottener l'absolutione, perche la materia prossima, che sono gli atti del penitente puole operare di nuouo intorno à quel peccato altre volte confessato, se però

Suar.
Säch.
Filli.

però la materia prossima sarà distinta, cioè se di quel peccato che già fu altre volte confessato vi sarà distinta, confessione, e distinto dolore. Perché se bene non si puole reiterar l'assoluzione sopra la stessa materia prossima, non dimeno si puole reiterare sopra la materia remota, che è il peccato. Nauar. c. 21. n. 42. Gaet. v. absol. c. 2. Suar. disp. 18. fet. 1. nu. 7. Coninch. disp. 4. lib. 3. num. 27. Valq. 3. p. q. 91. art. 3. dub. 7. Soto dist. 18. q. 4. art. 3. Henriquez lib. 4. Filliu. & altri.

Nau.
Gaet.
Suar.
Coni.
Valq.
Soto.
Henr.
Filli.

Della materia prossima del Sacramento della Penitenza.

Punto Quarto.

- 1 Qual sia la materia prossima de sacramento della penitenza.
- 2 Che cosa sia la Confessione Sacramentale.
- 3 Se il dolore del penitente deve esser formale, o virtuale.
- 4 Se nel peccato veniale si ricerca il dolore.
- 5 Se sia necessario il proposito formale di non peccare.
- 6 Se il dolore naturale sia suffi-

sicte materia per il Sacramento della penitenza.

Non solamente nel sacramento della penitenza si deve considerare la materia remota, che è il peccato, ma anco la materia prossima, quale il Durando nel 4. dist. 17. q. 2. vuole, che sia la sola Confessione. Opzione non accettata, perché il Concilio di Trento, sess. 24. cap. 3. & il Concilio di Firenze, nel decreto de vntione assegnano per materia prossima li tre atti del penitente contritione, Confessione, e satisfattione, e così comunemente tengano i DD. San Tom. q. 84. art. 1. Toletto lib. 3. cap. 1. Suarez dispu. 18. sess. 3. Henriquez lib. 4. cap. 9. Molfesio trat. 7. cap. 4. Conincho disp. 4. dub. 4. nu. 32. Nugno, Sairo, Valenza, e comunemente tutti.

Durand

Con.
Trid.
Con.
Ficc.

S. To.
Tole.
Suar.
Henr.
Molf.
Coni.
Nug.
Vale.

La ragione è questa, perché se il penitente senza hauer alcun dolore confessasse solo il suo peccato, quale dolore nella Confessione si chiama contritione. Quella Confessione saria più tosto raccontare un' historia, e gloriarsi de suoi

suoi peccati con il Confessore, che vera penitencia. E però non solo la Confessione è essenziale nel Sacramento della penitencia, mà anco è essenziale il dolore, che è la contritione, San Tom. q. 84. ar. 1. ad p. Suarez disp. 20. sett. 3. nu. 8.

S. To.
Suar.

2 La ragione è questa, per che la Confessione Sacramentale, e che altro è, che accusar se stesso de peccati commessi? come si caua dal Concilio di Trento sess. 14. cap. 2. & 5. e lo concedano comunemente tutti li DD.

Con.
Tren.

Onde il penitente mentre accusa il suo peccato l'accusa acciò mediante l'assoluzione li si leua quel peccato; si che non puole il penitente accusar quel suo peccato se in qualche modo lui non lo detesta, e non l'odia. Adunque la Confessione è vna detestatione, & vn dolore del peccato commesso, perche vno, che vuole che se rimettano li peccati, bisogna che habbia qualche dolore de quei peccati commessi almeno tacito, che sono le due parti essenziali, della penitencia contritione, confessione; se poi la satisfatione si

adepisce dopò l'assoluzione, nõ p questo ne segue, che non sia parte della penitencia, perche quantunq; non sia parte essenziale, perche il penitente si puole anco saluare se sa la satisfatione in questa vita, con tutto ciò è parte integrale, che si ricerca p l'integrità del Sacramento della penitencia.

3 Questo dolore deue esser formale, non basta, che sia solo virtuale, e la ragione è questa, acciò il Sacramento habbia il suo effetto vi è necessaria quella materia, quale fù instituita da Christo. E per che per la materia del Sacramento della penitencia fù instituito da Christo il dolore formale; come consta nel Conc. Fiorent. e nel Conc. di Tréto. Quali mentre assegnano le parti essenziali del Sacramento della penitencia, apertamente fanno mentione del dolore formale, come bene lo nota il Suarez disp. 20. sett. 4. Adunque nel sacramento della penitencia si ricerca il dolore formale, e non basta al penitente per ottener il beneficio dell'assoluzione il solo dolore virtuale.

Con.
Fior.
Tren.
Suar.

Onde se nel Sacramento

X x del-

della penitèza vi fusse bastate il solo dolore virtuale, nè sequiria, che anche nel Sacramento dell'Eucaristia vi fusse bastate il pane, & il vino virtuale, e per conseguenza saria valida la consecratione del Corpo nel frumento, e la consecratione del sangue nell'vua, perche tanto il frumento, quanto l'vua sono virtualmente il frumento pane, e l'vua virtualmente vino; E perche tanto il frumento, quanto l'vua non possono essere materia sufficiente per la consecratione dell'Eucaristia, mà è necessario, che il pane formalmente sia pane, & il vino formalmente sia vino, adunque anche nel sacramento della penitenza, è necessario che il dolore del penitente sia dolore formale, e così l'intendano, Suarez disp. 20. sett. 4. Conincho disp. 4. dub. 5. num. 39. Filliuc. tratt. 7. q. 2. & 3. & altri; benchè Siluestro Paludano, Soto, & altri citati dal Suarez siano di contrario parere come nota il Bonacino disp. 5. q. 3. p. 2.

4 E non solo questo dolore si ricerca nel peccato mortale, mà anco nel pecca-

to veniale, perche quantunque il peccato veniale non sia materia necessaria per la Confessione, & il penitente non sia obligato à cōfessarlo, con tutto ciò non è valida quella Confessione fatta senza alcun dolore, benchè de peccati veniali. Perche se il penitente voluntariamente vuole soggettarli alla Confessione per confessar li peccati veniali è obligato formalmente à dolerse ne, perche metre intède esserne assoluto per riceuerne il frutto, deue ancora de quei peccati bêche veniali formalmente dolerse ne, perche al Sacramento della penitentia vi è necessario qualche dolore, essendo il dolore di essenza del Sacramento, e questo dolore deue esser formale, & efficace, e nõ basta il virtuale, come dice Suarez disp. 20. sett. 6. Henriquez lib. 4. cap. 26. num. 7. Viualdo de contrit. num. 9. Riginald. lib. 5. num. 47. Grassio lib. 1. decis. cap. 16. num. 4. & altri.

Suar.
Casi.
Filli.
Silue.
Palu.
Soto.
Bona.

Suar.
Hen.
Viua.
Rigi.
Gras.

*Se per il valore del Sacramento
sia necessario il proposito
formale di non più
peccare .*

Con.
Trid.

5 Quantunque il dolore del peccato passato debba esser formale, non per questo è necessario che anche il proposito di non più peccare sia tale, tanto più se il peccato è veniale, perche mentre il Cōcil. Trid. tratta de contritione, ò attritione parte essenziale del Sacramento della Penitenza fa mentione del dolore formale, non già mentre ragiona del proposito di non più peccare, ma solo tratta del dolore nel quale si esclude la volontà di peccare. Onde se il penitente sotto buona fede odia, e detesta il peccato, del quale si confessa, e non fa riflessione formalmente del proposito di non più peccare per l'auenire; direi che in questo caso la confessione è valida, e basta per il valore del Sacramento il proposito virtuale, quale s'inclunde in quel dolore, e detestatione del peccato di cui si cōfessa, perche non puol essere che il penitente habbia do-

lore del peccato passato, e mentre lo detesta che almeno virtualmente non faccia proposito di non commetter più quel peccato. Perche se alcuno si confessa del peccato mortale senza il proposito di lasciarlo, ma più tosto con pensiero di perseverare, e nõ dimeno pretende esserne assoluto, non solo questo non resta prosciolto, ma doppiamente legato, perche peccaua graeuemente, douendo essere il proposito di non più peccare, almeno virtualmente, essendo il proposito d'essenza del Sacramento.

E se ben Soto dist. 17. q. 1. Soto: 2. 2. dice che basta al penitente, che si confessa del suo difetto. *Confessionem* dice egli, *nunquam esse fictam ex defectu propositi, si tamen penitens suum defectum confiteatur*. Nondimeno perche quella confessione, che si fa senza il proposito di non più peccare, se bene la consideriamo porta seco vna certa attuale compiacenza del peccato passato, quale impedisce il proposito di non più peccare per l'auenire, e la confessione acciò sia valida, e sia Sacramento ricer-

ca non solo il dolore del passato, ma anco il proposito per l'auenire, che è la prima parte essenziale della penitenza, onde dice il Concilio Fiorentino. *Primam partem huius materiae esse contritionem, ad quam pertinet dolor de peccato, cum proposito non peccandi de ca. ero;* & il Concilio di Trento sess. 14, cap. 4. aggiunge queste parole, *Contritio que primum locum inter dictos penitentis actus habet animi dolor, ac detestatio est de peccato commisso cum proposito non peccandi de caetero.*

Adunque vi è necessario il proposito, e mentre il penitente non fa proposito di non peccare per l'auenire, almeno virtualmente, non è valida quella confessione, e non basta che solo si confessa di quel suo difetto, ma bisogna che proponga almeno virtualmente di non peccare per l'auenire. E però il Medina. Cod. de conf. q. de conf. ficta iteranda. Dice che per l'attritione necessaria al Sacramento vi è ugualmente necessario il dolore, & il proposito, quale s'inclue nel dolore, e questo proposito basta che sia virtuale, dice Suar. disp. 20. sect. 4.

Nauar. man. c. 1. nu. 2. Soto. 4. dist. 15. q. 1. a. 2. E però il Confessore deue ricercare dal penitente particolarmente il proposito di non peccare mortalmente, acciò la confessione sia valida, e Sacramento. Suar. vt supra.

Se il dolore naturale sia sufficiente materia per il Sacramento della Penitenza.

Il dolore, che è atto del penitente nella materia prossima del Sacramento della Penitenza, puol essere di due sorte, ò naturale, ò soprannaturale, se si considera il dolore in quanto al valore della penitenza, il solo dolore naturale è bastante, acciò che il Sacramento sia valido, e sia Sacramento, perche hauendo Christo instituito per materia de' Sacramenti cose naturali, come nel Battesimo l'acqua naturale, nell'Eucaristia pane naturale, e vino naturale, nella Confirmatione oglio naturale. Adunque anco nel Sacramento della Penitenza è bastante il solo dolore naturale; massime che nel dolore naturale vi possono concor-

tere

Con.
Fior.
Tren.

Nau.
Soto.

Medi.

Suar.

Henr.
Soto.
Lede.
Capr.
Gaet.
Palu.
Nau.
Silue.
Cou.
Filli.

rerè tutte le parte necessarie, mediante le quali il penitente si puole accusare effettivamente di tutti i peccati; e così tengano Henriq. lib.4. c. 26. n.2. litt. D. doue allega Soto, Ledesm. Capriol. Gaetan. Palud. Nauarr. Siluest. Couarr. e lo stesso dice Filliuc. tratt. 7. c. 6. q. 2.

Si che se il penitente sotto buona fede si cõtessa de' suoi peccati col solo dolore naturale è valida quella penitenza, quantunque il Sacramento resta informe, perche il Sacramento non conferisce il frutto, che è la gratia. Onde se bene il Sacramento col solo dolore naturale del penitente non conferisce la gratia, con tutto ciò quella penitenza puol esser Sacramento.

Perche se il dolore, che è parte essenziale douesse necessariamente esser vera contritione, ò vera attritione, che è dono di Dio, e consequentemente che è atto soprannaturale; mai si daria il Sacramento della Penitenza informe, perche dato che vi sia la contritione, ò vera attritione il Sacramento produce il suo effetto, che è la gratia.

Di maniera che quantunque per il valore del Sacramento basta il dolore naturale, nondimeno non basta per riceuere il frutto del Sacramento che è la gratia, perche per riceuere la gratia, vi è necessario il dolore soprannaturale, che è la contritione, ò vera attritione; quale senz'altro è più perfetto che il dolore naturale, con tutto ciò non per questo ne segue che il dolore naturale non sia sufficiente per il valore della penitenza; quantunque per il frutto si ricerca il dolore soprannaturale; e quando li Concilij ò Dottori dicano che per il Sacramento della Penitenza vi è necessaria la contritione, ò attritione che è dono di Dio, e atto soprannaturale, parlano della contritione, ò attritione necessaria per riceuere il frutto del Sacramento, e non del valore del Sacramento.

RA-

RAGIONAMENTO XX.

Della contritione prima parte del Sacramento della Penitenza.

Punto I.

- 1 Della descrizione della contritione.
- 2 Che cosa significa questa parola contritione.
- 3 Che cosa sia essenzialmente, e formalmente la contritione.
- 4 In che consista essenzialmente la natura della contritione.
- 5 Quale deve essere il dolore del penitente.
- 6 Come si ragiona il dolore del peccato nella volontà.
- 7 Perché la contritione si chiama dolore.
- 8 Perché il penitente deve dolersi del peccato commesso.
- 9 Da che nasce la contritione, e riceve il suo valore.
- 10 Quali condizioni si ricercano nella vera contritione.
- 11 Si è necessario detestare in specie ogni peccato.
- 12 Se qualsiuoglia contritione sia sufficiente disposizione per rimettere i peccati.
- 13 Se più graueamente deve il penitente dolersi de' peccati maggiori, che delli minori.

14 Come più intensamente possa dolersi il penitente de' mali temporali, che de' peccati commessi.

15 Qual proponimento deve fare il penitente per disporli al Sacramento.

16 Quali cose siano necessario al penitente per ottener la grazia.

17 Se il penitente deve fidarsi delle sue forze.

Come in trè modi principalmente vien offeso Dio; col cuore, con la bocca, e con l'opere, conuiene parimente che si faccia la sodisfattione col cuore, con la bocca, e con l'opere; col cuore, che è la contritione, con la bocca, che è la confessione, e con l'opere, che è la sodisfattione, che sono le trè parte della materia del Sacramento della Penitenza, contritione, confessione, e sodisfattione, delle quali ragionaremo distintamente.

1 In quanto alla prima parte, che è la contritione, & il primo atto del penitente, se ben da Dottori viè descritta la contritione in diuersi modi, con tutto ciò nel sentimento

Con.
Tren.

mento tutti conuengano col Concilio di Trento, quale nella 14. sess. cap. 4. così la descrive. *Contritio est animi dolor, ac detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de cetero.* Dico dunque senza partirmi dal Sacro Concilio, che la contritione è vn dolore dell'animo, con vna detestatione, & odio del peccato commesso, in quanto è offesa di Dio, con proposito di non più peccare per l'auenire.

Trè cose si deuono considerare principalmēte in questa descrizione. Prima il dolore, che si richiede nella contritione. Secondo in quanto il dolore del peccato è offesa di Dio. Terzo il proposito di nō più peccare per l'auenire.

2 In quanto al primo dobbiamo notare, che questa parola *Contritio*, significa vna cosa dura, che si rompe in più pezzi, la quale prima che si rompesse per la sua durezza faceua resistenza non solo alle percosse, ma infino à colpi di martello, e spezzata, senza alcuna resistenza, diuenta talmente trattabile, che si puol ridurre à minuti pezzi, & infino à poluere.

Hor così il cuore del peccatore, quale per il peccato diuenta talmente duro, che resiste non solo alle percosse de' configli, e persuasioni, ma infino à colpi di minaccie, e buone inspirationi. Se poi il peccatore si conuerte per la penitenza li si ammolisce, e spezza quella durezza del suo cuore, che diuenta talmente trattabile, humile, & obediēte alla diuina volontà, che il dolore del peccato lo riduce in pianti, gemiti, e sospiri; e però il Profeta dice, *Scindite corda uestra, & non vestimenta uestra.*

3 Quest'atto si chiama contritione; non già che la contritione essentialmente, e formalmente sia dolore, ò tristezza, ma si chiama, come ancora la nomina il Concilio di Trento dolore causalmente, perché è causa del dolore, e tristezza del cuore, di modo tale che la contritione non è propriamente dolore, ò tristezza; ma tali atti di dolore, e tristezza sono effetti della contritione.

Anzi che la contritione, come dice S. Tom. in 4. dist. ^{S To.} 14. q. 1. a. 3. & Nauar. c. 1. n. 3. ^{Nau.} si tro.

Con.
Tren.

si troua anco ne Beati,perche mentre li Beati si ricordano de peccati; che loro hanno commessi mentre furno in vita,si pentano,e li detestano,perche vorrebbero non hauerli commessi, & in questa detestatione,e pentimento essentialmente consiste la natura della contritione: se bene la contritione nè Beati, e senza tristezza,e senza dolore; Mà in noi la contritione è con dolore,e con tristezza.

4 Di maniera,che l'essèza, è natura della cotrititione consiste nell'atto, quando il penitente interiormente,e di tutto cuore vorrebbe non hauer peccato.E quest'atto si chiama detestatione, quale cagiona tale aborrimiento del peccato nel penitente,che se il penitente potesse fare, che il peccato fatto,fusse non fatto lo faria più che volentieri; E da questa detestatione, nasce la tristezza,& il dolore. E questo dolore deue esser voluntario, cioè libbero,non forzato,ò violento,come è la contritione de dannati,quali forzati à considerate la lor miseria, nella quale si trouano nell'inferno si dolgano,e si

pentano de lor peccati per li tormenti,che patiscano.

5 Mà il dolore del penitente deue essere atto prodotto spontaneamente dalla nostra volontà, accompagna to però dall'aiuto di Dio, senza quale non si puol fare cosa buona,e però si agiuge quella parola con detestatione. Quale significa il dispiacere grande d'hauer peccato. E perche la detestatione, che è atto appartenente alla nostra volontà,il penitente nel considerare il peccato commesso,vorria non hauer peccato, onde lo detesta l'abborrisce, e prorompe nell'odio per il graue dispiacere,che sente di hauer peccato, e quest'atto si chiama detestatione; che significa il dispiacere, che sente il penitente nell'animo'del peccato commesso.

6 Onde mentre l'intelletto considera non potere non hauerlo commesso, apprende il peccato,come cosa cattiu, e vorria in modo alcuno non hauerlo commesso, e conoscendo non potere nõ hauerlo cõmesso, ne segue il dolore nella volontà, quale muoue il senso à dolerlene, e

pe-

però prorompe in gemiti, lacrime, e sospiri, conoscendo il peccato essere cosa mala, e perche non puole vietarlo per hauerlo di già commesso lo detesta, e se ne duole, se n'attrista, e più tosto vorrebbe hauer patito qualsiuoglia cosa mala, che hauer peccato.

7 Tutti questi sono effetti della contritione, quale, (come hò detto) non è propriamente dolore, mà si chiama dolore, perche è causa del dolore, e però dicono, che la contritione è vn dolore volontario dell'animo, con vna detestatione, & odio del peccato commesso.

8 Secondariamente non deue dolersi il penitente del peccato commesso per qualche interesse humano del senso, ò per li grã mali, e dani, che apporta il peccato; perche se bene questo dolore non è cattiuo, non dimeno nõ è bastante per l'atto della contritione. Mà si deue dolere il penitente del suo peccato, perche nessuna cosa è tanto abomineuole appresso Dio, quanto il peccato; e conoscendo il penitente, che col peccato ha offeso Dio, quale

sommamente si deue amare, sopra ogn'altra cosa, si duole nella volontà, pche vorrebbe non hauerlo offeso, e questo dolore nasce dall'amor verso Dio; onde perche ama Dio, per questo si duole d'hauerlo offeso, e quanto più l'ama, tanto più si duole dell'offesa fattali, e da questo dolore della volontà vengano poi mossi li sensi, da quali nascano le lacrime, gemiti, e sospiri; si che l'essenza, e natura della contritione, come hò detto di sopra, consiste in quell'atto, quando il penitente interiormente, e di tutto cuore vorrebbe non hauer offeso Dio da lui amato sopra ogn'altra cosa. E quest'atto si chiama detestatione, quale è vn'abborrimento del peccato, che se il penitente potesse fare non hauerlo commesso, lo farebbe: E da questa voluntaria detestatione nasce la tristezza, e dolore, e però il penitente si duole, piange, e prorompe in gemiti, e lacrime desiderando più presto hauer patito qualsiuoglia male, che hauer offeso Dio, e però dicono, che la contritione è vn dolore dell'animo, in quanto

Y y è of-

è offeso Dio.

9 Di maniera che la vera contritione, nasce dall'amore verso Dio, dal quale amore la contritione dicono comunemente li Dottori, che ticene il suo valore. E S. Agostino de vera, e falsa penitentia cap. 9. dice che nessuno senza l'amore trouò mai gratia, e perdoño de suoi peccati appresso Dio. Di qui leggiamo in San Luca al 7. che per l'amor grande di Madalena, che portaua à Christo suo Maestro, li furno rimessi tutti li suoi peccati. *Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum.*

S. Tom.
Nau.
Adri.

Non nego per questo, che il penitente non si possa anco dolere de mali, e danni, che apporta il peccato. E così dice anco San Tomaso nel 4. dist. 17. qu. 2. art. 3. Nauarro cap. 1. num. 7. & 8. Adriano de penit. q. 1. concl. 4.

10 Non basta per questo, che il penitente dica nel suo cuore nõ vorrei hauer offeso Dio, e che si scuota il petto; ò che dica il Miserere, ò altre cose simili, mà ci vuole la detestatione, l'odio del peccato, & il fermo proposito di non più

Perche si come in ogni antica legge, senza in ordine alla confessione, era necessario il dolore, quanto magiormente hora per riceuere il Sacramento, & il suo effetto, che è la gratia? E però per la vera contritione ci bisogna l'atto positiuo del dolore d'hauer offeso Dio.

Ne deue il penitente dire, Io vorrei più presto hauer patito il tal disastro, ò la tale disgratia, che hauer peccato; perche queste collationi sono molto pericolose; & il Demonio in queste collationi ci potrebbe ingannare; perciò che questi danni considerati in particolare muouono, & atterriscano molto più, che quado si considerano in vniuersale; si che il penitente si metteria in pericolo di ributare la contritione, e la confessione insieme. Benche à fare non sono cattive, à chi se ne sapeffe seruire; con tutto ciò il penitente non deue esporsi à qualche pericolo, e però basta detestare il peccato in vniuersale, dolendosi sopra ogn'altra cosa, e desiderare in vniuersale, più presto hauer patito qualsiuoglia male, che

che hauer offeso Dio.

Rod. Tolet. 11 E però nota Rodriq. 1. p. cap. 48. concl. 2. Tolet. lib. 3. che non è necessario detestare ogni peccato in species, mà basta vna vniuersale detestatione di tutti i peccati, perche come dice egli, basta vna sola parola per confessar molti peccati, v. g. dire hò commessi cento peccati di bestemia, cento peccati di bugie, ò simili, &c. Così ancora basta vna vniuersale detestatione de tutti peccati; E lo stesso comunemēte tengano i DD. quali allega Cordua lib. 1. delle Quest. q. 15. come lo nota lo stesso Rodriq.

Red. Alcuni furono bene di parere, che per la contritione sia necessario d'ogni peccato mortale hauerne vn particolare dolore, di modo che se vno hà commessi mille peccati mortali, è necessario per esser contrito, & ottenerne il perdono, hauerne mille dolori. Di questa opinione è stato Angelo v. contritio, Landulfo de vita Christi, & altri ancora nominati dal Nauarro.

Ang. Land. Nau.

Questa opinione à me par troppo rigorosa, e ch'habbia dell'impossibile, perche se

fusse necessario d'ogni peccato mortale hauer il suo particolare dolore, quello che hauesse commesso, v. g. mille peccati mortali, non potria ottenere il perdono di essi, in qualsiuoglia momento, come dice la Scrittura in più luoghi, mà vi bisognaria molto tempo per detestare ogni peccato in particolare. Onde se vn Condannato à morte, ò vero vno, al quale venisse vn accidēte, ò fusse ferito à morte, come suole accadere, e che questo hauesse commesso mille peccati mortali, come se ne potrebbe dolere in così poco tempo? Si che ne segue, che questo nõ si potrebbe saluare.

Dico dunque che basta al penitente hauerne vna general contritione di tutti i peccati in vniuersale. E così tengano ancora Gio. Mag. in 4. dist. 17. q. 5. Alef. de Alef. 4. p. q. 69. San Bonauentura, e San Tom. in 4. dist. 17. Tolet. lib. 3. cap. 5. num. 2. Nauarro cap. 1. num. 22. Gaetano tom. 1. opusc. 4. q. 2. & in 3. p. qu. 87. art. 1. & quest. 2. de cont. doue dice *Ridiculum esse dicere de singulis peccatis, singulas exigi contritiones, siue contritionē secundū*

Mag. Alef. S. Bo. S. To. Tolet. Nau. Gaet.

se ipsam cōsideres, siue in ordine ad Sacramentalem Confessionem.

E se bene per la Confessione è necessario dire i peccati in particolare, e bisogna che il penitente esami la sua coscienza particolarmente, e si ricorda del numero di essi nel miglior modo, che puole, e che tutti li confessi in particolare; come lo vedremo à suo luoco: Non dimeno nella contritione basta vna vniuersale detestazione di tutti i peccati.

Vero che tanto maggiori saranno i peccati, tanto maggiore deue esser appretiatuè, & existimatiuè il dolore come dicono i Theologi. E così si raccoglie dal Concil. di Tréto fess. 14. cap. 4. Con tutto ciò dice Nauarro Man. cap. 1. nu. 31. che questo è consiglio, e non necessitá precisa hauer maggior dolore appretiatuè de maggiori peccati, che de minori, come dice ancora San Bonauent. dist. 16. ar. 5. q. 2. S. To. dist. 17. q. 2. a. 3. q. 3. ad 2.

12 Qualsiuoglia contritione vera per molto che sia remessa, concerta anche in vn instante, è sufficiente per rimettere tutti i peccati morta-

li, secondo San Tomaso. La-
so quello, che dice Scoto del-
l'intensione, & estensione del
dolore, perche hora non fa
molto à nostro proposito; mà
dico che qualsiuoglia grado
di contritione che sia, è ba-
stante come lo nota San Gio.
Grisostomo nell'Epist. 5. ad
Teodosium in queste parole.
*Quantum lamcunque, & quam-
libet breui tempore non despiciit
penitentiam Deus.* E la ragione
è questa, perche quando Dio
promise alla Contritione la
remissione de peccati, non la
limitò tanto, ò quanta; adun-
que ne anche noi la douemo
limitare. Perche come il pec-
cato mortale in qualsiuoglia
grado remesso, è sufficiente à
torci la gratia, così ancora la
Contritione per molto, che
sia rimessa ci dispone à ric-
uere la medesima gratia.

E così tiene il Nauar. Man.
Qual dice, ch'è commune
opinione, e lo stesso dice Sua-
rez de contrit. disp. 4. fess. 5.
Onde dice il Toletto, che qual
siuoglia contritione, quan-
tunque remessa, è bastante à
rimettere qualsiuoglia pecca-
to grauissimo; non essendo
determinato quanto debba

es-

Con.
Tri d.

Nau.

S. Bo.
S. To.

Nau.

Suar.

Tole.

effere inteso il dolore necessario per la contrittione; mà solo deue essere la detestazione sopra ogni detestabile, Tole. lib. 3. c. 5. n. 6.

Tole.

Onde se alle volte la Scrittura, & i DD. ricercano da noi gran dolore de peccati, questo è per consiglio di perfectione, e non per necessità; perche quanto più la contrittione è maggiore, tanto più lieua della pena; Et ogni minimo grado di gratia è sufficiente à scancellare qualsiuoglia peccato, e ritornar il peccatore amico di Dio. San Tom. come sopra. Gabriel in 4. dist. 14. q. 1. art. 2. concl. 5. e comunemente i Teologi, Toleto lib. 3. c. 4. n. 5.

S. To.
Gabr.
Tole.

13 Dico bene, che faria molto salutare, che il penitente hauesse maggior contrittione, e si dolesse più graueamente de maggiori peccati, che de minori, perche quanto maggiore sarà la contrittione, tanto più lieua la pena temporale, che si deue patire per il peccato in questa, ò nel l'altra vita nel Purgatorio, cò tutto ciò basta vna generale detestazione. San Bonauent.

S. To.
S. Bo.

San Tom. vt supra.

14 E se bene puol essere, che vno habbia vera contrittione, e stia in gratia di Dio, e con tutto ciò si dolga più intensamente della perdita della robba, de figliuoli, ò d'altro simile, che si dolga de peccati mortali còmessi, per li quali perdette la gratia di Dio. Cò tutto ciò non è gran fatto, per che essendo la perdita della robba, de figli, d'amici, e parenti, e d'altre cose simili oggetto sensitiuo, la volontà più facilmente muouesi per mezzo de sensi, che per mezzo dello spirito; onde essendo il peccato oggetto dello spirito, facilmente l'huomo più si muoue per perdita de figli, della robba, ò simili, che per il peccato. San Tom. 4. dist. 17. q. 2. art. 1. Paludano dist. 17. q. 1. art. 5. Nauarro cap. 1. num. 20. & altri.

S. To.
Palu.
Nau.
Conc.
Trid.

Onde il Sacro Concilio di Trento descriuendo la contrittione non dice, che sia dolore del senso, mà dolore dell'animo *Est dolor animi*. Ne segue, che senza peccato più si puol dolere l'huomo nella parte sensitua, per la morte de figli, perdita della robba, ò simili; che dell'offese fatte à Dio.

à Dio;perche essendo quella sensibile facilmente muoue li sensi al pianto, à gemiti, e sospiri, il che non puol fare la contritione del peccato per non esser sensibile: tanto più che non sono necessari i gemiti, sospiri, e pianti per la contritione; perche la contritione consiste nella detestatione del peccato, che appartiene alla volontà, la quale sente dispiacere d'hauer offeso Dio, &c. se poi da quel dispiacere della volontà che muoue il senso, ne succedano i gemiti, pianti, e sospiri, sono effetti del dispiacere, e sono molt'vtili per euitare, & aumentar il dolore, e magior dispiacenza per l'offese fatte à Dio.

Oltre, che il pianto non è in nostra potestà, nè puol esser eccitato immediataméte dal peccato, perche il peccato è cosa insensibile. Di maniera che la contritione consiste nella vera detestatione del peccato per hauer offeso Dio, e nel vero proposito di non più peccare per l'auenire.

15 Terzo deue il penitente far proponimento di mai più offender Dio, e più tosto

proporre di voler patir qual siuoglia cosa, che commetter peccato, e però si dice con proposito di nõ più peccare.

16 Due cose sono necessarie al penitente per ottenere la gratia, e perdono de suoi peccati, vna è lasciare il peccato, è questo si fa cò la detestatione del peccato, e la seconda è di perseuerare nel bene, e questo si fa col proposito di non più peccare per l'auenire; & è talmente necessario il proposito di non più peccare almeno mortalmente per l'auenire, che senza di questo non può esser contritione, ne vera penitèza, e così si caua dal Concilio Fiorentino nel decreto di Papa Eugenio IV. e dal Concilio di Trento sess. 14. c. 4.

17 Non deue per questo il penitente fidarsi totalmente di se stesso, delle sue forze, mà deue sperare nel fauore diuino, nel qual potiamo proporre emendatione della nostra vita. Qual proposito dice Alef. de Alef. 4. p. q. 69. mēb. 9. art. 2. E San Tom. 3. p. q. 90. art. 4. che deue esser' espresso, quantunque altri dicono, che basta il primo atto; se ben di-

Concl
Fior.

Trid.

Alef.
S. To.

Tole:

Con.
Fior.

co col Toletto, che il proposito espresso è più sicuro, e così anco si caua dal Concilio Fiorentino, e pero se ne deue consigliare il penitente.

Tutte queste cose conuen-gano alla vera contritione, e mancaudone alcuna non potrà esser verà contritione, mà più tosto, come la chiamano i DD. attritione.

Dell'Attritione.

Punto II.

- 1 Che cosa sia attritione.
- 2 Di quãte sorte sia l'attritione.
- 3 Se qualsiuoglia atto d'attritione sia sufficiente per riceuer la gratia.
- 4 Se qualsiuoglia atto d'attritione sia buono.
- 5 Se il dolore per timore delle pene dell'Inferno sia buono.
- 6 Se dolersi per timor dellapena, come fino prossimo sia bene.
- 7 Se il dolore, che non è sopra ogni detestatione sia sufficiente col Sacramento à riceuer la gratia.
- 8 Se il dolore sopra ogni detestatione senza il proposito sia sufficiente per la Confessione.
- 9 Se uno più tosto si risoluessa di peccare, che morire sia capace d' solutione.

10 Se la detestatione del peccato con dolore imperfetto sia sufficiente attritione.

11 Se il solo desiderio di contritione sia sufficiente per riceuere il Sacramento.

L'Attritione è vna certa spetie di dolore imperfetto del peccato, quale da per se non è sufficiente à conseguire la gratia, e scancellar il peccato, e puole accadere in più modi.

2 Prima quando il penitente si duole del peccato commesso, mà non lo detesta come offesa di Dio, mà più tosto, perche considera, che il peccato imbratta l'anima, e la fa serua del Diauolo. Questa non è vera detestatione, ne vera contritione, mà contritione imperfetta, che da DD. si chiama attritione.

Secondo quando il penitente si pente del peccato, mà non lo detesta per altro, che solo per timore delle pene dell'Inferno, & anco questa detestatione nõ è vero, e perfetto dolore, e si chiama attritione.

Terzo si chiama attritione quando il penitente si duole del

del peccato, perche sà, e cōsidera che per il peccato li si deue eterna pena .

Quarto. Quando il penitente si duole del peccato, perche per quel peccato li è successo qualche male temporale .

Quinto. Quando il penitente detesta il peccato inquanto ha offeso Dio, ma nō lo detesta in tal maniera, che più tosto hauesse voluto patire qualsuoglia male, che hauer peccato .

Sesto. Quando vno desidera hauer contritione del peccato, e di detestarlo sopra ogn'altra cosa, non dimeno non hà il vero dolore del peccato .

Settimo. Quando detesta il peccato sopra ogn'altra cosa, perche è offesa di Dio, ma non tiene quel fermo proposito di più non peccare per l'auenire .

3 Quantunque tutti questi atti, ò spetie d'Attritione non siano cattiuē, con tutto ciò non tutte sono sufficienti per riceuer la gratia, anchorche vi si agiunga il Sacramento della Confessione, perche quanto al primo . Se il peni-

te conofce, che nō si duole, e non detesta il suo peccato come offesa di Dio, ma solo se ne duole, e lo detesta, perche il peccato imbratta l'anima, e la fa serua del Diuolo; secondo ò se ne duole, solo per timor delle pene dell'inferno. Terzo ò perche al peccato li si deue pena eterna. Quarto ò se ne duole, per esserli stato causa di qualche male temporale, senza hauer alcun riguardo, che il suo peccato ha offeso Dio; E se non fusse il male temporale, ò il timor delle pene, e dell'inferno non si doleria di quel suo peccato, e ne anche si guarderia, ò lasseria il peccato, ma l'animo suo saria di cōtinuare nel peccato. Questi atti non son buoni, perche includano vn certo attuale affetto al peccato, e l'attuale affetto al peccato, è peccato dice San Tom. 2.2. q. 13. Nugno in aditt. ad 3. par. q. 1. a.2. dub. 2. E comunemente anco gl'altri DD.

4 E se bene ho detto che tutti questi atti, ò spetie d'Attritione non sono cattiuē; Dico che non sono cattiuē, perche possono disporre il peni-

S.Th.
Nug-

nicente alla vera contrit-
 one, ma non sono bastanti per
 il Sacramento, è confessan-
 dosi il penitente solo col quel-
 lo dolore, quale è timore
 penale, o non vera detestatio-
 ne del peccato, non solo non
 consegue l'effetto del Sa-
 cramento, ma di nuovo pec-
 ca; & è obligato a reiterar la
 Confessione. Henr. lib. 4. c.
 di. 11. ca. 6. & cap. 16. nu. 5. Suar-
 rez & altri.

Henr.
Suar.

5 Ma se il penitente si duole
 del peccato per timor del-
 la pena, dalla quale piglia oc-
 casione di dolersi del pecca-
 to per cauarne alcuna opera
 buona, questo dolore è buo-
 no, & è sufficiente col Sacra-
 mento per ricuér la gratia.
 E la ragione è questa. Perche
 questo è il modo ordinario, e
 consueto, col quale Iddio
 suol' eccitare, e tirare li pec-
 catori a Penitenza. *Nisi peni-
 tentiam egeritis omnes simul pe-
 ribitis;* Onde con queste, o
 simili minaccie, e persuasori
 molte volte si riduce il pec-
 catore al vero dolore del pec-
 cato per timore della morte.
 Come fece al Re Ezechia,
 per le minaccie del Profeta.
Esaia, quando li disse. *Dispone*

*domini tua, quia marientis es, &
 non viues.* Esaia c. 38. E così si
 diffinìo questo passo dal Co-
 cilio di Trento sess. 6. cap. 4.
 in quelle parole. *Ad illud in-
 stitutum timore, quia venient con-
 sciantur.*
 6 Di più se il penitente si
 dolerà del peccato per timor
 della pena in quanto è fine
 prossimo, quest'atto è buono,
 come consta nel Concilio di
 Trento sess. 14. cap. 4. e sess. 6.
 can. 8. Perche non è incoue-
 niente; che si odia il peccato
 per timore della pena, tanto
 più, che questo dolore per ti-
 more della pena, come fine
 prossimo, non include l'affet-
 to al peccato, ma odia il pec-
 cato per la pena, non esclu-
 dendo l'ultimo fine. E perche
 in questo dolore, non include
 alcun affetto disordinato al
 peccato, e non tiene intetio-
 ne, che se non ci fusse la pena,
 non lasceria, o si guarderia dal
 peccato, ma in tanto si duole,
 è detestà il peccato per timo-
 re della pena, in quanto è fine
 prossimo; onde quantunque
 in questo atto vi sia il fine
 prossimo, non per questo es-
 clude il fine ultimo che è
 Dio.

Con.
Tren.

Con.
Tren.

Adunque questo dolore è buono, & è sufficiente col Sacramento a riceuere la gratia.

Nugno aditt. ad 3. p. q. 1. a. 2. dub. 2. Nauar. c. 1. nu. 8. Riginaldo lib. 5. num. 28. & altri

Suar. comunemete. Onde dice Suarez che se quest'atto viene da motiuo sopranaturale, o da impulso dello Spirito santo, o vero si caua da fine sopranaturale sarà atto sopranaturale. Suarez disp. 5. seff. 2. & altri.

7 Se poi il penitente conosce, che il suo dolore non è sopra ogn'altra detestazione quantunque alcuni dicano, che prima si deue veramete dolere; cō tutto ciò dico che questo dolore è questa specie di attritione, se bene non è sufficiente per se stessa a riceuere la gratia, con tutto ciò mediante il Sacrameto il penitente d'attrito si fa contrito, e con la Confessione riceue la gratia. Nauarro c. 1. nu. 16. & cap. 9. nu. 13. Cádolab. aureo de Attritione nu. 6.

Nau. C. au.

Ho detto se il penitente conosce, che non si duole, è nõ detesta il suo peccato come offesa di Dio &c. perche se il penitete nõ ha cognizio-

ne, e tiene seguro che solo quello suo dolore, e detestazione sia bastante, quantunq; la detestazione non sia sopra ogni detestabile, la confessione sarà valida, e sacramento, e non sarà obligato reiterarla, se però l'ignoranza non fusse vincibile, & affettata, perche in questo caso, come ho detto sopra, sarà la confessione inualida. Toledo lib. 3. cap. 4.

8 Aggiungete che se il penitente si duole del peccato sopra ogn'altra cosa inquanto ha offeso Dio, ma non tiene proposito di lasciare il peccato. Questa Attritione non è sufficiente. Anzi confessandosi senza il proposito peccar, & è obligato reiterare la confessione. Soto in 4. dist. 17. q. 2. a. 5. Henriq. c. 23. nu. 7. Nauar. man. c. 1. num. 36. Rigin. lib. 5. Suarez, & altri contro Siluestro.

Tole.

Soto. Heng. Nau. Rigi. Suar. Silue.

9 E però se vno deliberasse piu tosto di peccare, che morire, questo non è capace di confessione, ne se li deue dare l'assoluzione, perche nõ ha il vero proposito in futuro di non peccare; ma se lui col proposito di nõ peccare stes-

se

se perplesso, e dubbitasse di che deue fare, se si vedesse in termine, o di peccato mortalmente, o di perder la vita, dice Nauarro, che si deue assoluere, perche al presente habbia proposito di non peccare mortalmente, perche non è necessario, che il penitente ceda, e tenga per certo, che egli nõ pecherà più mortalmente, si che temere della sua costanza non è male, e può stare con la contritione, e col fermo proposito di non peccar più in futuro con la gratia, & aiuto di Dio. Rodriquez p. 1. c. 48. concl. 7. Toledo lib. 3. Nauarro vt supra, cap. 1. n. 9. Riginal. lib. 5. n. 37. Zerola de penit. c. 7. q. 5.

Red.
Fole.
Rigi
Zero.

10 Se il penitente detesta il peccato per l'offesa, che ha fatto a Dio, ma con dolore imperfetto perche non se ne duole sopra ogn'altra cosa. Questa attritione per se stessa è insufficiente senza il Sacramento, col quale il penitente douenta contrito, e riceue la gratia. Così ancora se il penitente desidera hauer contritione del suo peccato, e di detestarlo sopra ogn'altro detestabile, ma non per

questo ha tanto dolore del peccato commesso, quanto ne douerebbe hauere per la vera contritione, ma ha solo vna contritione imperfetta, se questo vi aggiunge il sacramento douenta contrito, e riceue la gratia.

11 Ma se il penitente hauesse solo il desiderio di contritione senza il suo atto conueniente. Questa attritione non è sufficiēte per riceuere il Sacramento, ne il suo effetto, che è la gratia giustificante, & il perdono de peccati commessi. E la ragione è questa, perche per riceuere il sacramento, & il suo effetto nõ basta il desiderio di pentirsi del peccato & il desiderio di detestarlo; perche il desiderio di pentirsi, & il desiderio di detestarlo, non è veramente penitente, e detestazione. E perche ci bisogna necessariamente per riceuere il Sacramento, & il suo effetto, che il penitente si penita, e che realmente detesta il peccato. Adunque questa non è sufficiente, ne buona attritione.

Onde saria molt'utile che il prudente Confessore prima della confessione interro-

gasse li penitenti, se loro si pentano de lor peccati per haver offeso Dio, e se hanno fatto proponimento di non piu peccare; perche trouandosi senza il dolore, o senza il proposito non si deuono ammettere alla confessione; e però deue il confessore vfar diligencia per disporli perche si vedano alcuni che non si confessano senza alcun dolore, e con pensiero di vendicarsi del seguitor la male confessione, e simili; E per il contrario se ordouerai sia diligencia, che sia gran carità. Della differenza che sono tra la Contritione & Actus contritionis.

Parito II.

1. In che modo differisca la contritione dalla attritione.
2. Della differenza tra la contritione et attritione.
3. In che differenza l'actus riceuet la gratia, et il contritio.
4. In qual modo l'attritio si prepara a contritione.

Ella contritione non e attritione, essendo la contritione per se stessa sufficiente dispositione solo e con la confessione in voto a rimettere i peccati mortali; & a conseguire la gratia; & vno, che hauesse contritione de suoi peccati; qualunque grandissimi; se sarà veramente contrito con pensiero confessarsi a suo tempo, questo se bene morisse senza confessione saria saluo.

Ma non una forma di attritione per se stessa e sufficiente causa di rimettere il peccato mortale, senza la confessione in atto; perche se vno hauea peccato mortale, & e fatto solo actus di quel peccato, se non si confessano si salua; qualunque morisse con quel contritione in voto, perche l'actus senza la confessione non douera contrito, e morendo non la sola attritione senza confessarsi in atto si danno. Di questo che l'actus in se haue il Sacramento riceue la gratia, ma il contrito che di gia ha conseguita la gratia; con il Sacramento riceue la gratia.

2. Differenza tra la contritione da Penitencia, perche la contritione e un actus imperfecto, e l'attritione e dolore imperfecto. Onde la contritione detta di peccato in quan-

te non si confessa a suo tempo, questo se bene morisse senza confessione saria saluo. Ma non una forma di attritione per se stessa e sufficiente causa di rimettere il peccato mortale, senza la confessione in atto; perche se vno hauea peccato mortale, & e fatto solo actus di quel peccato, se non si confessano si salua; qualunque morisse con quel contritione in voto, perche l'actus senza la confessione non douera contrito, e morendo non la sola attritione senza confessarsi in atto si danno. Di questo che l'actus in se haue il Sacramento riceue la gratia, ma il contrito che di gia ha conseguita la gratia; con il Sacramento riceue la gratia.

2. Differenza tra la contritione da Penitencia, perche la contritione e un actus imperfecto, e l'attritione e dolore imperfecto. Onde la contritione detta di peccato in quan-

quanto è offesa di Dio, che nasce dalla virtù del vero amore, e carità verso Dio, ma l'attritione detesta il peccato per timore delle pene dell'Inferno, o per timore della pena del danno, o per timore di perder la gloria del Paradiso, o perder la gratia; o vero per la bruttezza del peccato, quale nasce per virtù della penitenzia, che la confessione è atto, che nasce dalla virtù dell'amore, e carità, e l'attritione è atto, che nasce dalla virtù della penitenza.

3 La contritione perfetta dispone, e costituisce il peccatore in gratia solo col Sacramento in voto; ma l'Attritione non può costituire per se stessa il peccatore in gratia senza il Sacramento in atto, il che si fa, che l'Attritione per virtù del Sacramento resta giustificato, e riceue la gratia; e il contrito resta giustificato, e riceue la gratia per virtù della contritione. Di più si sa che il merito della contritione, e attritione essendo diverso, ne segue che quando si dice, che l'Attrito si fa contrito, che questa con-

tritione non procede dall'intrinseco per virtù dell'attritione, ma viene dall'extrinseco per virtù del Sacramento. Così San Tom. q. 1. de partibus penitentie, art. 3. Valenza tom. 4. disp. 2. q. 8. Henriquez lib. 4. cap. 25. Suarez disput. 51. sect. 3. Pitigiano p. 2. diff. 14. q. 2. art. 6. Mollesio tratt. 7. c. 81. Filiuc. tratt. 6. c. 4. q. 16. Valer Zerola, & altri.

4 L'attrito dunque si fa contrito, quando il penitente si troua con debbita, e sufficiente attritione, onde si accosta al Sacramento della Confessione, e mediante l'assolutione sacramentale conseguisce da Dio la remissione de peccati, e riceue la gratia habituale, per la quale il penitente resta giustificato, e riceue prima inditeur attrito douenta contrito; Et in questo modo d'attrito è farsi contrito.

Il Suarez assegna altri due modi, per li quali il penitente d'attrito si fa contrito; il primo è quando il penitente muta il dolore del peccato, che di dolore imperfetto lo fa perfetto.

Et l'altro è quando il penitente

S. To.
Vale.
Hen.
Suar.
Pisig.
Molf.
Filli.
Vasq.
Zeru.

Suar.

sente al dolore, che haueua de peccati da lui commessi vi agiuge l'amore verso Dio, e doue prima mediante quel dolore era attrito, se poi vi aggiunge l'amore si fa cōtrito. Di maniera che questo nō si fa contrito per virtù del sacramento, mà perche il dolore imperfetto lo fa perfetto, e perche alla sua attritione, vi aggiunge l'amore. Suarez disp. 5. sett. 3.

RAGIONAMENTO XXI.

Dell'attritione in quanto alle sue spetic.
Punto Primo.

1. *Se il dolore del peccato per fine dishonesto sia buona attritione.*
2. *Se il dolore d'alcuni peccati, e d'alcuni nō sia vera attritione.*
3. *Se si deue dolere il penitente de peccati, de quali se ne puole scordare.*
4. *Se il dolore del peccato passato per la attritione deue essere efficace.*
5. *Quale sia la vera attritione.*

6. *Se l'attritione naturale basta per il valore del Sacramento per ricouer la gratia.*

Q Vantiunque ne nostri familiari ragionamenti passati habbiamo accennate alcune spetic d'attritione: nē sono ancora alcun'altre, quali pure sono di molta consideratione.

1. Come sarebbe à dire. Se vno si dolesse del peccato per qualche fine dishonesto, ò brutto, questa non è vera, nè buona attritione, mà illicita, e peccaminosa.

2. Vi è secundariamēte l'attritione particolare, che cōsiste, quando vno hauesse commessi diuersi peccati mortali, e nō si dolesse de tutti; mà solo si pentisse d'alcuni; Come saria à dire. Se vno si dolesse de i peccati della bestemmia, e non si dolesse de peccati della lussuria, ò d'altri peccati da lui commessi. Questa nō è nè vera, nè buona attritione, perche l'attritione, acciò sia vera, e sia buona, deue essere vniversale de tutti i peccati, e che lieua totalmente l'affetto à qualsiuoglia peccato, & escluda affatto ogni volon-

lontà di peccare, e questo dolore non puol essere (acciò sia buono) se non vniuersale di tutti i peccati commessi. E la ragione è questa.

Perche se il penitente detesta il peccato, che ne detesta vno, ò più, e non detesta l'altro, ò non li detesta tutti, dà segno che dell'altri se ne compiace, e li desidera; si che non lieua vniuersalmente l'affetto al peccato, restando la volontà ancora attaccata al peccato; Di quì è che il penitente non puole riceuere la gratia, la quale non entra doue si troua peccato mortale; di maniera, che questa attritione particolare nõ basta, perche il dolore per la vera attritione deu'essere vniuersale, è generale di tutti li peccati mortali.

3 E però ne segne, che se il penitente dopò hauer fatta l'esame della sua conscienza, se si scorderà d'alcuni peccati mortali, e solo si dolerà de peccati ricordati, senza dolersi de peccati de quali si è possuto scordare. Questa attritione non è valida, perche nõ è vniuersale de tutti i peccati, e però non solo il dolo-

re, e detestatione deu'essere de peccati ricordati, mà anco de scordati, se sono mortali. Si che per figurezza deue il penitente detestare in vniuersale tutti i peccati. E è bene che il penitente dopò hauer fatta l'esame della sua conscienza, che si doglia vniuersalmente di tutti i peccati, tanto tornati à memoria, quãto se alcuni se li fussero scordati, ò vero che nel principio, ò nel mezzo, ò nel fine dell'esamine detesta vniuersalmente tutti i peccati con proposito di non commetterli più per l'auenire. Coninch. Coi. Nau. de penit. disp. 2. dub. 2. nu. 13. concl. 1. Nauar. c. 1. n. 22.

Terzo vi è la attritione inefficace, & è quando il penitente si duole del peccato da lui commesso, mà non tiene il proposito assoluto di non più peccare per l'auenire. Come sarebbe à dire, quando v. g. vn peccator carnale, ò altro simil peccatore, quale si pente del peccato da lui commesso, mà non per questo tiene il fermo, & assoluto proposito di lasciare quel suo peccato, ò la cattiuu pratica, onde ritiene in se vna certa velocità

leità di peccare, e non peccare, di lasciare, e non lasciare, quella cattiva pratica. Questa non è buona, nè vera attritione, perche l'attritione, acciò sia buona deu essere efficace, e che non includa non solo la velleità, mà che assolutamente escluda la volontà di non peccare per l'auenire.

E lo cauo dal Concilio di Trento in quelle parole, *Qui voluntatem peccandi excludat.* Con. Trid. E vuol dire che il dolore del peccato passato deu affatto escludere la volontà di peccare per l'auenire; onde repugna che col dolore vi resta ancora qualche volontà di peccare, come si troua nella Velleità. Perche se benè il penitente tiene dolore del peccato, con tutto ciò se resta la sola Velleità di non peccare, non esclude l'assoluto proposito nella volontà di non più peccare; Onde la volontà di peccare, e la volontà di non peccare come è la velleità non è difficoltà, dice Suarez, che possono stare assieme. Adunque questa attritione non è efficace, e per conseguenza non è sufficiente per il Sacramento della penitenza. E lo

prouo con questa ragione.

La Confessione, acciò sia buona deu affatto escludere il proposito di voler di nuovo tornar al peccato, e leuare l'attuale cōpiacēza del peccato. E perche il proposito, è cōpiacenza del peccato puo stare con la Velleità. Onde questi dui atti, cōpiacenza, e Velleità non sono repugnanti tra di loro, e possono stare assieme. Adunque questa attritione è inefficace, e per cōsequenza non è sufficiente, per il Sacramento, e così tengano Gabriel; dist. 17. q. 1. a. 1. Gab. dub. 2, Adrian. q. 5. de Conf. Adri. Gio. Mag. dist. 17. q. 9. Pietro Soto lett. 3. de Confes. Medina Cod. de Conf. q. de Confes. sieta iteranda, Suarez. dist. 20. sett. 4. Soto Med. Suar.

4 Di maniera che il dolore, e detestatione del peccato passato deu essere efficace, acciò l'attritione sia valida; e vuol dire che con il dolore, la volontà includa il proposito assoluto di non voler più peccare per l'auenire, e così si caua dal Concilio di Trento, qual dice come hò accennato di sopra, che la volontà nella detestatione, e dolore del

Con.
Tren

del peccato deue affatto escludere la volòtà di peccare.

Onde l'attrittione inefficace non esclude assolutamente la volontà di peccare; e la ragione è questa. Perche quel dolor del peccato, che non è efficace non leua l'affetto al peccato; si che quando ci resta l'affetto al peccato, li resta ancora, moralmente parlando il desiderio di peccare. Adunque mentre che il peccato non si retratta efficacemente per la detestatione efficace, la quale include almeno virtualmente il proposito in futuro di non più peccare, quell'attrittione non è efficace; e consequentemente non è sufficiere. Soto in 4. dist. 17. q. 2. art. 5. Henriquez cap. 23. num. 7. Nauarro Man. cap. 1. num. 36. Riginal. lib. 5. nu. 77. Suar. disp. 5. sett. 1. n. 2. Bona. de penit. disp. 5. q. 5. p. 3. se bene Siluestro fu d'altro parere.

5 Dico dunque che la vera attrittione, è l'attrittione sopraturale, la quale viene da impulso del Spirito Santo. Et è di due sorte. Vna quando si muoue il peccatore alla detestatione del peccato, per la brauertà dello stesso pec-

cato, ò in quanto col peccato è offeso Dio, ò in quanto il peccato è cattiuo, ò in quanto il peccato, è causa del male per esser cosa mala; onde da queste considerationi s'induce il penitente à detestare efficacemente il peccato, con assoluto proposito di non più peccare per l'auenire. O veramente secondo. Quando il penitente detesta il peccato per timore dell'inferno, ò d'altre pene, per il qual timore si duole e detesta il peccato con speranza di conseguire la gloria del Paradiso. Cominch. disp. 1. de penit. nu. 21. e disp. 4. dub. 5. num. 37. Bellarm. de penit. lib. 2. cap. 17. Filliuc. tratt. 6. cap. 7. q. 7. Suarez, Camerota, Zerola, &c.

Di maniera, che per ricevere il Sacramento della penitenza, e conseguir il suo frutto, ch'è la gratia giustificante vi è necessaria l'attrittione sopraturale, efficace, & vniuersale, come si caua dal Concilio di Trento sess. 14. cap. 4. e comunemente tengano la maggior parte de DD.

6 Se bene Soto dist. 18. q. 3. e molti altri nominati dal Suarez disp. 5. sess. 1. nu. 4. di-

Coni
Bell.
Filli.
Suar.

Cam,
Zeru.

Con.
Tren.

Soto:
Hen.
Nau.
Rigi.
Suar.
Bon.
Silu.

cono, che basta l'attritione naturale, con tutto ciò; dico, che l'attritione naturale basta per il valore del Sacramento, mà non già per il frutto della gratia. Siche per riceuer il Sacramento cò frutto vi è necessaria l'attritione soprannaturale, vniuersale, & efficace; per che questa è l'attritione proportionata alla forma, che si deue introdurre, che è la gratia, quale totalmente esclude l'affetto del peccato: onde per riceuere il Sacramento con frutto si ricerca l'attritione proportionata alla gratia, e che escluda affatto l'affetto del peccato, & includa la speranza del perdono, e perche la gratia è cosa soprannaturale, adunque anco l'attritione deue essere soprannaturale, che venga per motiuo del Spirito Santo. Riginald. lib. 5. num. 4. e 41. Valeza tom. 4. disp. 7. q. 8. p. 4. Zerola de penitencia cap. 6. art. 7. concl. 1. Bellarmino de penit. lib. 2. c. 8 p. 1. & altri.

Rigi.
Val.
Zerola.
Bell.

Del tempo nel quale è tenuto il peccatore à dolersi del peccato mortale.

Punto II.

1. *In che tempo deue il peccatore pentirsi, e detestare il peccato.*
2. *Se il penitente, sia obligato à pentirsi subito del peccato da lui commesso.*
3. *Se il peccatore è obligato à pentirsi del suo peccato ogni volta, che se ne ricorda.*
4. *In che tempo è obligato a pentirsi.*
5. *Se il peccatore deue pentirsi del peccato nell'amministrar alcun Sacramento.*
6. *Se il dolersi de peccati solo per timor dell'Inferno sia sufficiente attritione.*

D Opò che l'huomo ha commesso alcun peccato mortale, non doueria tardare il peccatore à cercar il rimedio con la penitenza; perche come dice San Gregorio in Ezechiel hom. 11. *Quel peccato, che non si scaccia per la penitenza, tira à commetterne vn altro. Peccatum quod mori per penitentiam*

non

nō deletur, suo poudere ad aliud trahit, &c.

1. Ma quando sia obligato il peccatore à pentirsi, e detestare il peccato mortale, dopò hauerlo commesso per nō commetter nuouo peccato. Alcuni han detto, tra quali

Alef.
Rico.
Palu.

Alef. de Ales p.4. q. 66. Riccardo dist. 14. nu. 9. Paludano dist. 17. q. 1. ar. 3. che ogni volta che li peccati mortali vengano à memoria, come di nuouo si hauessero à commettere è obligato l'huomo sotto pena di nuouo peccato à dolersene, e detestarli.

Questa opinione mi par troppo rigorosa, perche così ne seguiria, che quel peccatore dopò hauer commesso vn peccato mortale, e che stà vn'anno dopò à confessarsi, che solo per venirli à memoria quel peccato, commetteria vna gran moltitudine de peccati.

2. E però è più probabile l'opinione d'alcuni altri, quali dicono che non è necessario dolersene subito; quantunque se ne ricorda spesso volte, perche non essendoci in questo alcuna precetto, che lo comanda, ne meno ci è tal

obligatione. Et il precetto della Contritione essendo affirmatiuo non obliga sempre; ma in certi tempi, come vedremo qui appresso. Non dimeno non si puol negare, che questo è buonissimo, & ottimo consiglio; perche quanto più presto la persona si pente del peccato, tanto più presto torna alla gratia, & alla protezione di Dio, che è cosa santa, e desiderabile. E però faria molt'vrile, che subito cōmesso il peccato l'huomo se ne pentisse, perche non sà quello, che puole accadere alla vita sua: Et il non pentirsi subito, è cosa mala, perche sin tanto che la persona non si pente del peccato mortale, già commesso, stà in disgratia di Dio, e lo star in sua disgratia è cosa molto pericolosa; perche puol venire alla sprouista vna morte subbitanea, come si è veduto molte volte, che ne anche il peccatore ha ottenuto tanto tempo di potersi confessare, e trouandosi quel pouero peccatore senza contritione del suo peccato mortale, l'anima sua per quella tardanza, n'è restata dannata. Per questo

la scrittura tanto ci ammonisce nell'Ecclesiast. al 5. Non tardare di giorno in giorno à conuertirti al Signore, *Non tardes conuerti ad Dominum, & ne differas de die in diem, subito enim ueniet ira illius, & in tempore uindicta disperdes te.*

3 E bene obligato il peccatore in quel tempo che se ricorda del peccato non cōpiacersene, onde quando vengano li peccati à memoria cōtentatione di cascarci di nuouo basta che la persona non se ne compiaccia, ne li dia il suo cōsenso, ma più tosto che li ributta dalla sua mente.

Gact.
Med.
Soto.
Adr.
Nau.

Gaet. tom. 1. q. de cont. Medina de penit. tract. 1. q. 6. Soto dist. 17. q. 2. a. 6. Adriano de confess. in 4. q. 3. Nauarro c. 1. nu. 28. & 29.

4 Il tēpo nel qual il penitente è obligato à pentirsi del peccato mortale, è quando l'huomo si troua in vn gran pericolo della propria vita, come sarebbe v.g. per vna infirmità di febre acuta, ò tempo di peste, ò vero in pericolo di naufragio; ò quando si trouasse in guerra per darsi l'assalto, ò venire à battaglia, & ogni volta che si trouasse in

simili pericoli per perder la vita, onde non hauendo il peccatore copia di Confessore, è tenuto à detestare, e dolersi di quel suo peccato, & hauerne contritione. E questa è la comune opinione di Theologi seguitata anco da moderni. Toletto lib. 3. cap. 5. nu. 4. Medina tratt. 1. de penit. q. 6. Melchior Cano de penit. p. 4. ar. 2. Soto dist. 17. q. 2. ar. 6. Nauarro c. 1. nu. 27. Scoto in 4. dist. 17. q. 1. Secondo è tenuto la persona à dolersi del peccato mortale, dice il Nauarro cō alcuni altri; quando vna Città, ò Republica si troua in qualche gran tribulatione, ò necessità, e volendo il popolo ricorrere al diuino agiuto per placar l'ira, e lo sdegno di Dio, douendo tutto il popolo concorrere al beneficio publico, anche il peccatore è obligato à cōuenire con la moltitudine; e perche *Peccatores Deus non exaudit.* Però deue il peccatore dolersi, e detestare il suo peccato per ottenere insieme con la moltitudine quella gratia, che il populo domanda. Nauarro c. 1. num. 27. Pietro Soto de peni. c. 13. Adriano

Tole.
Med.
Cano
Soto:
Nau.
Scoto

Nau.
Soto.
Adri.

no

no in 4. quæst. 3.

Suar. E se bene questa opinione, è molto pia, e probabile dice il Suarez. Non per questo è così figura, perche se qualsiuoglia peccatore in tale occasione fosse obligato all'atto della contritione, ne seguiria che il peccatore colpabilmente non contenendosi in quel tempo, che facesse nuouo peccato mortale, ilche non è così probabile, perche nõ vi è Canone, ò alcun precetto, che obliga il peccatore in tal occasione alla contritione, e però ne segue che questo mezzo non è sempre necessario; Et Iddio non concede solamente le sue gratie per virtù dell'orationi, ma anco per virtù della sua infinita misericordia. Onde se bene si dice, che *Deus peccatores non exaud.* Nondimeno si hà da presumere che nella comunità sempre vi saranno alcuni giusti. Di maniera che vnita l'oratione de peccatori con quella de Giusti, Iddio per sua infinita bontà nello stesso tempo, che esaudisce li giusti, esaudisce anco li peccatori. E questa parche sia la più sicura, e più probabile

opinione, seguita dalla maggior parte de DD. Suarez dif. **Suar.** 3. sess. 6. num. 9. §. Tertius casus, Bonacino disp. 5. q. 7. sett. **Bon.** 1. punt. 2. num. 6. Vasquez de penit. q. 86. ar. 2. dub. 6. **Vasq.** Filliu. **Filli.** tratt. 6. c. 8. q. 9.

3 Terzo è obligato il peccatore à pentirsi del peccato mortale ogni volta, che deue riceuere, ò amministrar alcun Sacramento; perche nell'amministrar, ò riceuere qualche Sacramento in peccato mortale, dice il Nauarro, che fa **Nau.** ingiuria à quel Sacramento, che lo tratta indegnamente col peccato mortale.

Ben vero, che per riceuere il Sacramento della penitenza, e del Battesimo ne gl'adulti basta vna generale attritione, come dice San Tom. 3. **S. To.** p. q. 79. ar. 3. ad 2. & in q. 8. ar. 4. ad 2. E la ragione è questa, perche à questi due sacramenti si va per riceuere la vita spirituale, la quale consiste nella gratia; adunque non pecca quello, che riceue alcuno di questi due sacramenti con la sola attritione senza la gratia, perche in essi sacramenti riceue la stessa gratia, quale come dice il Conc.
di

Con.
Tren.

di Trento dona la vita spirituale.

6 Se alcuno adulto riceuesse il Sacramento del Battesimo, ò della penitenza, e si dolesse de suoi peccati solamente per le pene dell'inferno, e dicesse tra se stesso con atto positiuo, se non vi fussero queste pene non mi rincrescerebbe hauer offeso Dio à quello non li si douerebbe dare il Battesimo, nè à questo l'assoluzione, perche questo dolore non è vera attritione, e non è bastate per riceuere li Sacramenti, come altre volte habbiamo veduto.

Aggiunge il Toletto, che anche sia obligato ogni volta che l'huomo si troua in vna graue tentatione, con pericolo quasi certo di commettere qualche gran peccato, che facilmente quello, che si troua in peccato mortale ci potrebbe cascare, e però è obligato à dolersi di quel peccato commesso per non cascare ancora nell'altro. Toletto lib. 3. cap. 5. seguito da altri DD.

Tole.

Del penitente come si possa fare d'attrito contrito.

Punto III.

- 1 Quali attritioni siano, ò non siano sufficiente disposizione per riceuer il perdono de mortali.
- 2 Se il penitente in virtù dell'attritione, di attrito si faccia contrito.
- 3 Se basta al penitente, che li rincresca di non hauere sufficiente dolore del peccato.
- 4 Se l'attritione sia sufficiente per se stessa senza il Sacramento à scancellar li peccati veniali.
- 5 In che modo l'attritione per timor dell'inferno è sufficiente disposizione per giustificare il peccatore.
- 6 Se l'attritione debba precedere, ò sia bastate hauerla nella Confessione.

Ogni volta che manca alcuna delle condizioni, quali si ricercano per la vera detestatione non puol essere se non imperfetta contritione, quale da DD. si chiama attritione. Onde se vno si dolerà del peccato, nõ perche sia offesa di Dio, mà per-

perchè il peccato li fu causa di qualche danno nella robba, ò nella vita, ò nell'honore; ò vero non detesta il peccato sopra ogni detestabile; ò vero non hà quel fermo proposito di non più peccare per l'auenire, ò vero non si pente di tutti li peccati mortali da lui commessi, quale si sia di queste attritioni non è bastante di far che il penitente d'attrito si faccia contrito; perche nessuna delle dette attritioni è sufficiente dispositione per riceuere il perdono de peccati mortali, ò per esser capace dell'assolutione sacramentale, e riceuer la gratia.

2 Quel peccatore d'attrito si fa contrito, quale mentre s'accosta al sacramento della penitenza con quella attritione, la quale è sufficiente dolore, & è vera detestatione per esser capace dell'assolutione, come habbiamo dimostrato sopra; mediante quella assolutione egli douenta contrito, e così si dice, che l'attrito douenta contrito. Di maniera che il penitente accostandosi alla Confessione con la debbita attritione, in virtù della assolutione sacramentale, che egli

riceue dal Sacerdote conseguisce da Dio la remissione de peccati, e riceue la gratia habituale giustificante, per la quale il peccatore penitente si giustifica, e questo è farsi d'attrito contrito.

3 Aggiungo quello che dice il Nauarro, che vno per farsi d'attrito contrito per virtù del Sacramento basta, che col pentimento del peccato, li rincresca non hauerne sufficiente dolore. E questa è vna dottrina di molta consolatione per li penitenti; perche se bene quest'atto non è bastante ad vno per hauer formalmente contritione, basta per hauerne attritione, con la quale il penitente puol essere assoluto. Il che si hà da intendere in caso, che il penitente habbia formalmente attritione, perche ogni volta che la persona hauerà vero dolore del peccato commesso, & il dolore sarà acompagnato con vn'atto assoluto, che li rincresce hauer offeso Dio, se ben questo rincrescimento non è bastante per la contritione, non dimeno basta per l'attritione sufficiente per riceuere il sacramento dell'assol-

soluzione; E così il penitente di attrito si puol far contrito.

Nau.

Questa è dottrina del Nauar. cap. i. num. 22. e la caua da

S. To.

San Tomaso, e San Bonauentura.

S. Bo.

4 Se l'attrittione sia sufficiente da se stessa senza il Sacramento della penitenza à scancellare li peccati veniali, si deue notar che.

Se il penitente si troua in peccato mortale non basta la sola attrittione, perche ci vuole il Sacramento; mà se il penitente stà in gratia senza alcun peccato mortale basta la sola attrittione soprannaturale per scancellar li peccati veniali, e la ragione è questa, perche essendo quello, che non ha peccato mortale, giusto, & amico di Dio, mentre si pente de peccati veniali; con volontà di non più commetterli, e con speranza del perdono, ancorche sia mosso al pentimèto per timor dell'inferno, ò dell'indignità de peccati; non dimeno mentre fa atto di penitenza toglie tutti i peccati veniali, de quali egli si pente. Tanto più che essendo quell'atto di huomo giusto, & amico di Dio, merita

almeno de congruo il perdono de quei peccati veniali, il che non merita chi stà in peccato mortale per essere inimico di Dio.

5 Per finire questi ragionamenti sopra la materia della contrittione, & attrittione, e prima parte del sacramento della penitèza. Dico che l'attrittione della quale ragiona il Concilio di Trento sess.

Con.
Trid.

14. c. 4. è vn dolore del peccato commesso, quale nasce dal timor dell'inferno, ò dalla bruttezza del peccato; e se ben questo dolore il Concilio lo chiama contrittione imperfetta, ò attrittione, con tutto ciò se questo dolore esclude la volontà di peccare, & il penitente hauerà speranza del perdono de suoi peccati, quatinque questa attrittione per se stessa senza il sacramento della Confessione non sia bastate à giustificar il peccatore, non dimeno dispone il penitente (come dice il Concilio) ad impetrar la gratia nel Sacramento della penitenza, anchorche il penitente sappia che questo suo dolore è attrittione, e che lui solamente è attrito, e non co-

tri-

trito. Di modo se il penitente mosso dal timor dell'Inferno, ò vero dalla bruttezza del peccato si duole, è cessa di peccare, con speranza di ottenere perdono, e virtualmente, & implicitamente si duole del peccato per hauer offeso Dio, questa attritione così soprannaturale dispone il penitente ad impetrar la gratia nel sacramento della penitenza, come dice il Concilio nel luogo sopracitato.

Mà il penitente se solo si duole del peccato per timore delle pene dell'Inferno, di modo che se non fossero queste pene non cessaria il peccatore dal peccare, questo non solo non riceue la gratia, e perdono de peccati; mà pecca di nuouo, e non è capace dell'assolutione, perche l'animo suo saria di continuare nel peccato, e se non pecca, non pecca per timor del castigo; si che vi manca il proposito.

6 Se l'attritione debba essere auanti, ò nella stessa Confessione, ò vero dopò. Dico breuemente che saria bene, che il dolore, e detestatione de peccati antecedesse la

Confessione, perche il dolore deue essere causa della Confessione, Coninch. disp. ^{Coni.} 4. dub. 6. n. 4. concl. 2.

Con tutto ciò quantunque il dolore sia nella stessa Confessione, purchè anteceda l'assolutione, & il penitente si doglia de peccati confessati, ò che ne domanda l'assolutione, questo solo è bastantep per il Sacramento, Diana de ^{Dian.} sacr. tratt. 4. resol. 134. Bonacino de Sacr. disp. 5. qu. 43. num. 18. ^{Bona.}

Deue bene l'attritione esser generale, come si è detto di sopra, perche se il penitente si duole di alcuni peccati, e d'alcuni nò, essendo l'attritione materia necessaria della penitenza, come dice il Concilio di Fiorenza, e Concilio di Trento, quali mentre assegnano la parte materiale della penitenza, apertamente parlano della detestatione formale; onde mentre la detestatione è solo d'alcuni peccati, e d'alcuni nò, la Confessione sarà nulla, & inualida; se però l'ignoranza inuincibile, ò l'inauertenza incolpabile non lo scufasse, perche in questo caso saria valida la

Bbb Con.

Confessione, mà quel penitente, se venisse in cognatione del suo errore saria tenuto di nuouo à Cofessare quei peccati, de quali non hebbe la vera attritione.

Perche si come nella Confessione, quando si lascia vn peccato mortale per scordanza incolpabile è valida quella Confessione, quantunque materialmente la Confessione non sia intiera; come lo vedremo, nel suo luoco: Così ancora la Confessione fatta, nella quale alcun peccato fù confessato senza la debbita attritione, è valida, quantunque l'attritione non fù vniuersale, perche quel difetto fù cagionato dall'ignoranza; inuincibile, ò dall'inuertenza inculpabile, e però doueria sempre il penitente hauere dolore vniuersale di tutti li peccati commessi così confusamente, che così l'attritione si estenderia generalmente

Suar.

à tutti i peccati. Suarez disp. 20. sett. 3.

RAGIONAMENTO XXII.

Della Confessione Sacramentale, seconda parte del Sacramento della penitenza.

Punto I.

- 1 *Quali cose siano essenziali al penitente per esser giustificato.*
- 2 *Che cosa sia Confessione Sacramentale.*
- 3 *Perche la Confessione si chiama voluntaria accusatio.*
- 4 *Se la Confessione di necessità si deue fare secretamente.*
- 5 *Se la Confessione Sacramentale si puol fare ad altri, che al Sacerdote.*
- 6 *De quali opere si deue accusare il penitente nella Confessione.*
- 7 *Se il penitente puol trattar col Confessore delle sue buone opere.*
- 8 *Se saria Confessione, che il penitente trattasse d'indurre il Confessore à congiura.*

1 **D**Ve cose sono essenziali al penitente per esser giustificato, e riceuer da Dio il perdono de suoi peccati

Eti, vna interna la prima, e l'altra esterna la seconda; l'interna è la contritione, quale per esser dolore dell'animo, che viene dall'interno del cuore si chiama atto interno, & è la prima parte del Sacramento della penitenza di cui habbiamo ragionato; l'altra esterna, e questa è la Confessione, quale perche si fa auanti al Sacerdote per ottenere l'assolutione Sacramentale si chiama atto esterno, & è la seconda parte del Sacramento della Penitenza, e di questa ragionaremo hora. E se bene la Confessione vien descritta da Teologi con qualche varietà di parole; nõ dimeno in sustanza tutti conuegano, e sono del medesimo parere.

1 Dico dunque che la Confessione, è vna accusatioe secreta, fatta al Sacerdote de proprij peccati, per ottenere la remissione mediante l'assolutione sacramentale. E cosi vien descritta ancora dalla maggior parte de Teologi. San Tom. in 4. dist. 17. q. 3. a. 2. Suarez disp. 21. sett. 1. Rigin. lib. 6. nu. 5. Soto in 4. dist. 18. q. 2. ar. 1. Valen. tom. 4. disp. 7.

7. q. 9. p. 1. E comunemente da altri DD.

3 Questa diffinitione contiene diuerse particole, le quali l'anderemo breuemente esaminando, principalmente dico che la Confessione è vna voluntaria accusatione, perche il penitente deue con qualche atto esteriore voluntariamente far conoscere al Confessore li suoi peccati, acciò il Confessore li possa dar la forma dell'assolutione; perche se il penitente stesse auanti al Confessore senza parlare, ò senza far altri atti esteriori per manifestar li suoi peccati, vi manchera la debbita materia della Confessione, & il Confessore non vi potria introdurre la debbita forma, si che questa non potria essere vera Confessione.

4 Secondo dice si (secreta) non già che necessariamente la Confessione si debba far secretamente, e non facendosi secreta la Confessione non sia valida; mà si dice secreta, perche nessuno puol esser astretto à confessar li suoi peccati publicamente, come n'amonisce il Concilio di Trento sess. 14. c. 5. de Conf.

Conc.
Trid.

B b b 2 O ve-

S. To.
Suar.
Rigi.
Soto.

S. Th. Scot. Alst. O veramente secreta, perche come vogliono San Tom. Scoto, & Alef. de Alef. la Cōfessione non si puol fare per carta, ò per mandato, ancorche fusse in caso di necessità, e la ragione è questa, perche potrebbe esser che prima che arriuassee il messo il penitente fusse morto, ò fusse pentito, ò che hauesse commessi altri peccati mortali, e così fù decretato da Clemente VIII. è condannata la opinione contraria alli 20. di Giugno nel 1603.

5 Terzo dicesi fatta al Sacerdote, perche il vero ministro del Sacramento della Confessione, è il Sacerdote come comanda il Cap. *Omnis utriusque sexus, &c.* E più volte il Concilio di Trento *sess. 14. cap. 6. & Can. 10.* Onde la Confessione fatta à vn laico, ò veramente al Chierico che non sia Sacerdote quantunque sia fatta secretamente de peccati non puol esser vera Confessione Sacramentale nè necessaria, nè il penitente soddisfa al precetto della Chiesa. Nauarr. cap. 2. n. 4. & cap. 21. nu. 41. E la ragione è questa, perche la Con-

fessione si fa per ottenere la remission de peccati mediante l'assolutione Sacramentale, la quale non la puol dare altro, che il Sacerdote; E solo al Sacerdote si aspetta amministrare nel Sacramento della Confessione, come consta nel Concilio di Trento *sess. 14. cap. 6.*

Onde Christo, solo à Sacerdoti diede questa authorità, e prima institui li suoi Apostoli Sacerdoti: quando li disse *Accipite Spiritum sanctum.* E dopò li diede questa authorità di sciorre e di ligare mediante l'assolutione: quando li disse *Quaecunque alligaueritis super terram erunt ligata, & in Cælo, & quaecunque solueritis super terram erunt soluta, & in cælo.* Matt. 18.

6 Quarto dicesi De peccati, perche il penitente non si deue accusare dell'opere buone, ò delle sue virtù, ma solo de peccati, perche solo i peccati, e non le virtù, ò le buone opere sono materia della Confessione. Et è cosa chiara, che il penitente non si confessa per essere assoluto delle virtù, è delle buone opere sue, adunque il peniten-

Con.
Tren.

tete deue solo accusare quello, che concerne alla materia della Confessione, che sono solo i peccati, e non le buone opere, o virtù.

Fanno male quelli, che nel principio della confessione cominciano a dire. Io non hò robba d'altri, nõ m'intrigo de fatti d'altri; Digiuno il Sabato à honore della Madonna è simili, &c. Questo non è accusare li suoi peccati, ma più tosto scolparsi, come fece il Fariseo, che entrato nel Tempio, & acostatosi à Christo, cominciò à raccontare le sue virtù. *Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominũ rapteres, iniusti, adulteri, velut hic publicanus*; e confessarsi delle sue buone opere, *Ieiunabis in Sabbato, decimas dò omnium que possideo*. Onde Christo vedendo, che questa Confessione era per iattanza, e per superbia ne fece di lui poco coto. E il Publicano, che *Alòge habas, & nolèbat, nec oculos ad celũ leuare, sed percutiebat pectus suam*, e confessando d'esser peccatore. *Deus propitius esto mihi peccatori*, ne fece molta stima, perche questo cõfessò li suoi peccati: Chi-

sto lo giustificò perdonandoli le sue colpe, & il Fariseo lo condannò riprendendolo della sua superbia. è iattanza. *Dico vobis descendit hic iustificatus in domum suam ab illo, &c.* Luca 18.

Deue dunque il penitente dire li peccati, che ha fatto, e nõ le virtù, o sue bone opere, perche così è vn perdimento di tempo sèza alcuna vtilità.

7 Puol bene il penitente trattar col Confessore delle opere buone, e delle sue virtù, e da lui cõsigliarsi per sapere il modo di bene adoprarsi in quelle, per non essere ingannato dal Demonio. Ma dico, che non si deouono raccontar le buone opere, o virtù nella confessione, perche quelle non sono materia della confessione; e raccõtandole puol essere, che alle volte il penitente lo faccia per iattanza, e doue deue andare per ottenere la gratia del Sacramento, si mette à rischio di commettere vn peccato.

5 Dicesi (*Proprij*) perche nella confessione nõ si deouono raccontare i peccati alieni, ma il penitente deue solo accusar li suoi peccati. E però fan-

fanno molto male quelli, che si vanno à confessare, e subito incolpano il marito la moglie, la moglie il marito, il seruo il patrone, e la serua la patrona, onde raccõtano i difetti di questo, e di quello. Non è buona cõfessione, perche si deuono raccõtare i difetti, e peccati proprij, e non quelli de gl'altri.

Vero che se il dire i mancamenti, ò peccati d'altri nella confessione nasce da ignorãza inuincibile, ò da simplicità non è gran male, ma se nasce da odio, ò per ricoprire li peccati proprij, questo è graue peccato; Come anco se nasce che il penitente si vada à confessare senza hauer esaminata la sua cosciẽza, onde per questo dice quello, che li viene à bocca, e facilmente si scorda de proprij peccati, ò vero non li confessa come si deuono confessare, ilche non puol esser se non peccato graue.

6 Dicesi (per ottenerẽ la remissione sacramẽtale) Perche il fine e l'effetto della confessione sacramentale, è per rimettere i peccati. Onde se il penitente nella cõfessio-

ne hauesse altra pretendenza che esser assoluto de suoi peccati, non farebbe confessione sacramentale.

8 Anzi se il penitẽte si andasse à confessare con cattiu intentione d'introdurre il cõfessore in qualche congiura, ò per prouocarlo, e tirarlo à qualche gran male, e ciò lo facesse in confessione, pensando che il Confessore non lo possa riuelare; perche glie lo dice in confessione. Costui se inganneria, perche questa nõ faria confessione sacramentale, ma più tosto ingãno, e malitia, ò subbornatione, e non essendo confessione sacramentale, non si contiene sotto sigillo di confessione, come lo vedremo distintamente in altro luoco.

Delle conditioni, che si ricercano per fare vna buona confessione sacramentale.

Punto II.

- 1 *Quante siano le conditioni assignate per far buona confessione.*
- 2 *Se tutte le conditioni assignate siano necessarie per la confessione.*

- ffessione.*
- 3 In che modo la confessione deue esser semplice.
 - 4 Si è necessario che la confessione sia humile.
 - 5 In che modo la confessione deue esser pura.
 - 6 Se pecca il penitente nell'tener dui Confessori per mantenerli con l'ordinario in buona fama.
 - 7 In che modo la confessione deue esser fedele.
 - 8 Se per accusar maggior numero de peccati mortali commessi sia valida la confessione.
 - 9 Se il dir bugia nella confessione sia peccato mortale.
 - 10 In che modo il peccato ueniale si fa materia necessaria nella confessione.
 - 11 Se il peccato mortale dubbio bauerlo commesso si possa accusarlo assolutamente.
 - 12 Se il penitente puole negare bauer commesso vn peccato mortale da lui confessato.
 - 13 Se le circostanze, che agrauano, ò sminuiscono il peccato si deuono accusare.
 - 14 In che modo la confessione deue esser frequente.
 - 15 In che modo la confessione deue esser nuda.

- 16 Se è peccato confessare con parole dubbie, ò equiuocbe.
- 17 In che modo la confessione deue esser discreta.
- 18 Se il penitente deue eleggere Confessore idoneo, e di buona vita.
- 19 In che modo la Confessione deue esser libera.
- 20 Se li Padri, ò Patroni deuono forzare gli figlioli, ò lor serui à confessarsi.
- 21 Si è bene che li figliuoli, ò serue si confessano doue la madre, ò patrona.
- 22 In che modo deue la confessione esser verecorda.
- 23 Come si deue reggere il Confessore con il penitente.

1 **S** Edici condizioni sono comunemente assignate da DD. tanto antichi, come moderni; San Tom. in 4. dist. 17. q. 3. art. 4. S. Anton. 3. p. tit. 14. cap. 1. & 2. Nauarr. Mari. cap. 2. num. 5. Gaetano in summ. e la maggior parte d' Autori. Per la buona e perfetta Confessione sacramentale è tutte si contengano in questi quattro versi.

*Sit simplex, humilis confessio,
pura, fidelis, Atque frequens, nuda,
& discreta, libens verecūda,*

In-

S. To.
S An.
Nau.
Gaet.

Integra, secreta, & lacrimabilis, acceierata,

Fortis, & accusans, & si parere parata.

2 Quantunque da DD. si assegnano in questi versi sedeci conditioni per la buona Confessione. Non per questo tutte sono necessarie per la Confessione, sono bene molt'vtili per riceuere l'effetto del Sacramento della Confessione, e però tutte succintamente l'anderemo esaminando.

3 Principlamente la Confessione deue esser *semplice*, perche il penitente non deue confessare le circostanze impertinenti, mà deue accusare il suo peccato semplicemente si è mortale, come mortale, se veniale, come veniale, senza raccontare historie, ò conti impertinenti, che alle volte seruano più tosto per palesare i peccati d'altri che li proprij. E però dice S. Tom. dist. 17. qu. 3. che all' hora la Confessione, e semplice quando non hà ne troppo, nè souerchie parole; E la ragione è questa, perche se il penitente puol esser inteso con poche parole, perche tante dicerie,

che rompano il capo al po'uero Confessore, è di più impediscano gl'altri, che non si possono confessare?

Altri dicono che all' hora è semplice la confessione, quando il penitente si sforza di manifestar chiaramente i suoi peccati, acciò che facilmente il Confessore intenda il numero, e le spetie aggrauanti del peccato, e che possa giudicare la sua grauezza.

Onde dice il Gaetano in somma che peccano quelli, Gaet. quali con artificio di parole raccótano i lor peccati, che alle volte il Confessore non puol conoscere se quel peccato è mortale, ò veniale. Questa conditione quantunque sia vtile, non per questo è necessaria. Perche ne sequiria, che quelli che sono prolissi nella confessione, la loro confessione fusse inuvalida, il che nõ si deue dire. Nauar. cap. fratres num. 10. Henriquez lib. 5. cap. 3. num. 2. Riginald. lib. 6. num. 62. Pitigiano p. 2. dist. 17. q. vnica ar. 10. & altri.

Nau.
Henr.
Rigi.
Paug.

4 Secondo la Confessione deue essere *Humile*. Perche il penitente deue ricono-

noscore la sua bassezza, è miseria, stimandosi indegno di perdono, è reo, di castigo hauendo tante volte offeso il suo Signore dal quale ha riceuti tanti beneficij; è però si deue humiliare anco esternamente inginocchiandosi apiedi del Confessore, in segno che lui cerca perdono è misericordia de suoi peccati.

Onde se alcuno senza necessità non facesse queste humiliationi, non faria altro che peccato veniale. Bonacino disp. 5. quaest. 5. sess. 2. p. 2. §. 2. prop. 2. E però questa conditione così spiegata non è necessaria, perche si puole il penitente confessare senza questa conditione Nauar. vt supra num. 11. Riginaldo, Pitigliaro vt supra; Zerola in praxi de penitencia c. 11. q. 17. & altri.

5 Terzo la confessione deue essere. Pura perche la confessione si deue far puramente con speranza di riceuere perdono de suoi peccati, e reconciliarsi con Iddio.

E però non deue andare il penitente al confessore, come foglian fare alcuni poveri, che per far sapere al confes-

fore la lor miseria, si vanno a confessare per interesse, e per cauare dal confessore alcuna cosa, o per esser da lui aiutati, è fauoriti in qualche lor negotio.

Perche se la confessione si farà per qualche interesse, o fine, che sia peccato mortale, la confessione sarà inualida, peccaminosa, è reiterabile.

Ma se il fine del penitente sarà per qualche vana intentione, quale solo sarà peccato veniale, la confessione sarà valida, è fruttuosa; perche la causa principale per la quale si muoue il penitente a confessarsi è per riceuere l'assolutione de suoi peccati; onde il fine della vana intentione, che è fine secondario, non esclude il fine principale; per il quale il penitente si confessa; adunque la confessione sarà valida, e fruttuosa, è la ragione è questa.

Perche il fine secondario della vana intentione, che non è peccato mortale non fa ingiuria graue al Sacramento della confessione tanto più, che la gratia sacramentale si puol anco trouare nel penitente col peccato venia-

Ccc le.

Bon.

Nau.
Rigi.
Pitig.
refol.

Bou.
Nau.
Hen.
Soto.
Rigi.
Valq.
Ang.

le. Adunque questa confessione sarà valida & fruttuosa. Bonac. disp. 5. q. 5. fess. 2. p. 2. S. 1. r. num. 4. Nauar. c. 2. r. num. 4. Henriq. lib. 4. c. 3. num. 3. Soto in 4. dist. 3. q. 3. art. 3. ad tertium. Rigm. lib. 6. nu. 149. Valq. q. 92. a. 2. dub. 2. num. 3. Quantūque Angelo dica che tale confessione sia inuálida & infruttuosa. v. Vanaglia num. 1.

6 E di qua cara il Bonacino che non pecca mortalmente quel penitente, quale per conseruarse in buona opinione appresso il confessore suo ordinario per esser persona graue, è di stima si confessa da lui solo quando si troua con peccati leggieri, ma se per caso hauesse commesso qualche peccato graue, si confessa da vn altro confessore; questo non pecca mortalmente, è la ragione è questa, perche il fine, per il quale questo si confessa dall'altro confessore, è solo di conseruarsi in buon concetto, e fama appresso quel confessore, & il procurar di conseruarsi in buona opinione, non è peccato mortale; Adunque ne anche pecca mortal-

mente cangiando in tale occasione confessore. Coarict. de sacris disp. 6. dub. 4. nu. 19. Henriq. lib. 5. c. 16. num. 6. Suarez. in 3. p. tom. 4. disp. 22. fess. 2. nu. 22. Villalobos com. trat. 9. tom. 1. dist. 35. num. 1. Facundez p. 2. lib. 2. c. 2. nu. 14.

Elaragione è questa dice il Diana perche questo non è contra l'integrità del Sacramento essendo l'vn è l'altra confessione intiera. Onde volerli conseruare in buona fama appresso il suo confessore ordinario questa non è specie di bugia, perche non contiene alcuna falsità, e si bene pare che vi sia inganno, questo non è per se stesso peccato mortale. Diana de sac. trat. 4. resol. 132.

Ma se questo andasse da vn'altro confessore, è fuggisse il primo per hipocrisia, & per altro fine peccaminoso di peccato mortale, questo pecceria mortalmente, perche viene a fare ingiuria graue al sacramento della confessione Siluef. v. Confessio 1. q. 7. num. 9. Vitt. de Sac. num. 196. Filliuccio tratt. 7. c. 4. q. 1. nu. 75. & altri.

7 Quarto la confessione de-

Con.
Hen.
Suar.
Villalobos
Facundez
Dian.

Siluef.
Vitt.
Filli.

deue *esser fedele*, cioè vera, è reale, perche nella confessione si deue solo confessar la verità senza mescolarci alcuna sorte di bugia. Et il penitente non solo non deue tacere alcun peccato da lui commesso, ma neanche deue accusare qualche non ha fatto.

E però s'ingannano alcuni semplici, & huomini ignoranti, quali pensano, che attribuirsi, e confessarsi di qualche peccato di più di quelli, che ha fatti sia bene, anzi questo è errore.

Ben vero che se tali semplici sotto buona fede, credono di far bene, è non peccare mentre accusano maggior numero de peccati di quelli che han fatti; questi se possono scusare che non peccano mortalmente dice Nauarro man. cap. 21. num. 37. Et in c. fratres num. 27. Rodiq. sum. tom. 1. cap. 52. num. 5. Siluest. u. mendacium. nu. 3. Sanchez sum. lib. 1. cap. 10. nu. 68. Suarez tom. 4. disp. 2. 2. sess. 10. n. 11. Rigin. lib. 6. num. 67.

Ma se il penitente acusa minore numero de peccati mortali, di quelli, che ha fatti, viene a ingannare il con-

fessore intorno alla materia necessaria del sacramento, e la confessione, si rende inuvalida, e pecca mortalmente. Così ancora negando vn peccato mortale, che ha fatto inganna il confessore, che sta in luogo di Dio, e viene a falsificare la materia necessaria del Sacramento, onde commette sacrilegio.

Pecca anco mortalmente quello, che accusa i peccati mortali dubbj per sicuri, è li sicuri per dubbj, onde viene a commetter bugia in materia graue nella confessione, perche la confessione deue *esser fedele*, e qualche è certo si deue dir per certo, e quel che è dubbio si deue dir per dubbio. Suarez vt supra sess. 9. Coninch. disp. 7. dub. 8. concl. 4. Henriq. lib. 2. c. 4. nu. 5. Pitig. 2. p. dist. 17. art. 7. Nugno in aditt. q. 6. a. 4. concl. 2.

9 Dir bugia nella confessione di cose che non appartengano alla confessione è peccato veniale. E dir bugia leggiera, etiam di cose, che appartengano alla confessione è peccato graue, ma non mortale, come saria negare di hauer commesso vn pecca-

Suar.
Coui.
Nen.
Pitig.
Nug.

Nau.
Rod.
Silu.
Sanc.
Suar.
Rig.

to veniale, che veramente hà fatto, ò affermar qualche non hà fatto, e la ragione è questa, perche il veniale non è materia necessaria della confessione, e si puoll'assare.

Vero che la confessione, è valida se la bugia è solo in materia di peccato veniale, perche questa bugia non entra nella materia necessaria della confessione ne cagiona graue ingiuria al Giudice, nõ essendo lui ingannato in materia graue. Così dicano li sudetti DD. E Soto in 4. dist. 18. q. 2. art. 4. contra Gaetano, & altri citati dal Suarez, vt supra, quali vogliono che la Confessione sia inualida, è peccato mortale, & il loro fondamento.

Perche si come dire vna bugia veniale con giuramento, si fa peccato mortale per rispetto del giuramento. Così la bugia veniale nella confessione si fa mortale rispetto del Sacramento, al quale si fa ingiuria. Gaetano 2. 2. & in sum. A questo si risponde.

Che la bugia leggiera giurata si fa mortale per il giuramento, perche si aduce Iddio, che è somma verità in testi-

monio della falsità, onde se si fa la medesima ingiuria, che si fusse bugia graue, onde per il giuramento, che è cosa sacra, si viene à violare la verità, e però si fa peccato mortale. Ma mentre in vn peccato veniale non si viola il Sacramento della Confessione, perche vi resta materia sufficiente per l'assolutione, che sono gl'altri peccati, che con verità si sono confessati non viene à farsi ingiuria al Sacramento in cosa graue, e però non si cõmette peccato mortale, ma peccato veniale graue. Suarez de Confess. disp. 22. sett. 10. Doue tratta copiosamente di questa materia.

16 Si deue bene auertire, che se il penitente si confessa solo di vn peccato veniale, quale non ha fatto, onde perche viene à ingannare il Confessore nella materia presupposta necessaria, quantunque il peccato veniale in se non sia materia necessaria, non dimeno ogni volta che non vi è altro peccato mortale, ò veniale, quel peccato veniale si fa materia necessaria per l'assolutione, non essendoci altro peccato; & il penitente

non

Soto:
Gaet.
Suar.

Suar.

Gaet.

non hauendo commesso tal peccato, viene à far introdurre la forma doue non è materia, e però per questo commette peccato mortale, è la confessione si rende inualida.

Nauar. cap. 21. man. num. 37.

8. & 38. Angelo v. conf. 1. n. 16.

Ang. Silu. v. conf. q. 8. Suarez disp.

2. 2. sett. 10. num. 7. Riginald.

lib. 6. num. 67. Coninch. disp.

6. dub. 2. nu. 9. Soto 4. dist. 18.

q. 2. ar. 4. concl. 3. Sairo de pē-

nitentia c. 13. n. 5.

11 Se vno dubbita di non essersi confessato di vn peccato mortale, veramentè da lui commesso: Dico che puole confessarlo assolutamente, perche non viene à mentire nella materia necessaria della confessione; hauendolo lui realmente commesso, & non nega di hauerlo altre volte cōfessato, onde essendo questo materia sufficiente per la confessione. Si come vn peccato altre volte confessato volendosi il penitente più volte confessarsi di quel peccato, la confessione è valida; così aneora in questo caso dubbio. Coninch. disp. 7. dub.

8. cōcl. 8. Sanch. & molti altri.

12 Vno che si è confessa-

to di vn peccato mortale, del quale n'è stato assoluto, negandolo in vn'altra confessione non pecca, e la ragione è questa, perche quel peccato quantunque era mortale, non dimeno, perche di già legitimamente n'è stato assoluto, non è più materia necessaria della confessione.

13 Si deuono però accusare le circostanze, che aggrauano il peccato, delle quali ragioneremo appresso, ò vero le cause, che sminuiscano il peccato. Come farebbe v. g. se vno non hauesse vdito la Messa in giorno di festa per casa d'infermità, ò vero di gouernare, qualche ammalato. Perche se questo hauerà la festa di vdir Messa la festa, per esser stato infermo, ò vero per hauer governato vn ammalato, se non dicesse la causa al Confessore, il Confessore pensaria che hauesse peccato mortalmente non hauendo vdito Messa, e non dimeno non è così. E però in simili occasioni il penitente deve dir la causa della sua trasgressione; mà non dicendola il Confessore deve supplire à quel difetto, e domandar-

Na.
Ang.
Silu.
Suar.
Pieg.
Coni.
Soto
Sair.

Coni.
Sanc.

darglene per poter far giudicio del peccato.

E non è bene dire. Padre, dicò mezz culpa, se io haueffi mormorato, ò detto bugie, ò simili, perche questo non è vn affirmare, ò negare di hauer peccato, mà il peccato si deue assolutamente confessare d'hauerlo, ò non hauerlo fatto, e questo è il modo di far la confessione *fedele*.

14 Quinto la confessione deue esser (*frequente*). perche si come frequentemente si pecca, frequentemente ancora il Christiano deue frequentare la confessione. Nel precetto de penitencia, & remissione cap. Omnis, nel Concilio Lateranense, comanda, che ogni fidel Christiano dell'vno è l'altro sesso, dopò, che sarà arriuato à gl'anni della discretione almeno vna volta l'anno si debba confessare di tutti i suoi peccati.

Con.
Late.

Con.
Tren.

Et il Concilio di Tréto, fess. 14. cap. 5. loda, & approua la commune consuetudine de Christiani, che si confessano nel tempo della Quatragesima.

E se bene l'vn, è l'altro Concilio non comandano la

confessione più di vna volta l'anno, ne meno la frequēte confessione, e di p̄cetto espresso, ò diuino, ò humano, nò dimeno è molto salutifera, perche facilmente i peccati mortali, che sono essenziali per la confessione, si potrebbero scordare, e per la tardanza del tempo metterli in obliuione; oltre che la frequente confessione, è molt'utile per la salute dell'anima, per li gran beneficij, & vtilità, che si cauano dalla frequente confessione; onde quelli che attendano alla perfettione della vita spirituale, se non hanno altri peccati da confessare, si confessano de peccati commessi, & altre volte confessati solo per cauarne l'vtilità del Sacramento. Onde se bene questa conditione non è necessaria, è almeno molt'utile à frequentarla.

15. Sesta conditione la confessione deue essere *Nuda*. E vuol dire che sia aperta, e chiara senza alcuna palliatione, ò affettatione di parole per scolpar se stesso, ò occultar il suo peccato. Dice il Gaetano in som. verb. confes. condit. 6. che all'hora la confessione

Gaet.

fessione farà *Nuda*, quando non sarà vestita di colori, o burle che nascondono la grauezza de peccati, e però la confessione deue esser talmente chiara, è manifesta, che se il penitente potesse fare, che il confessore vedesse li suoi peccati nel suo cuore lo dourebbe fare, pche come i peccati sono chiari auanti gli occhi di Dio, così ancora deuno essere chiari al Sacerdote, che sta nel luoco di Dio, acciò il confessore chiaramente possa conoscere, e giudicare della natura, e qualità de peccati, e se sono veniali; ò sono mortali.

16 Pecca quel penitente, che per non fare apparire la brutezza del peccato lo vā nascondendo cō parole dubbie, & equiuoche; Onde il confessarsi in questo modo non è buona confessione, perche per lo più non vi è il vero dolore, e detestatione del peccato, di maniera che la confessione facilmente si puol rendere inualida, Massime se la palliatione sarà tanto notabile, che il confessore nō possa discernere se il peccato è veniale, ò mortale, si

che per esser la palliatione in cosa di tant' importanza puol essere, che sia peccato mortale, se bene questo dipende dalle circostanze particolari; ma sia come si voglia, che se la confessione non farà *Nuda*, ma volontariamente vestita di colori affettati, se nō sarà peccato mortale almeno sempre farà peccato graue; se però la semplicità, ò ignoranza inuincibile nō lo scusasse.

17 Settima conditione la confessione deue esser (*Discreta*) Perche la confessione si deue fare con parole discrete & honeste per riuertenza del sacramento. Dice il Gaetano in som. v. Conf. conditione 7. Che si deue far con prudēza, & honestà di parole per non offendere l'orecchie del confessore massime ne peccati di carne; si deuno dir solo quelle spetie, e circostanze che sono necessarie, senza venire a ragionamenti particolari di lasciuia; perche non è necessario esplicare altri atti antecedenti come sono li toccamenti, è baci, che fogliano esser mezzi ordinarij di venire alla copula; e però in questo basta accusar solo

Gaet.

lo la copula; purchè fra il
 Hcn. tatto, è la copula non vi sia
 successa la corruzione. Hen-
 riq. lib. 5. c. 3. num. 5. & altri.
 Aggiungo quando questi atti
 non fossero dopo la copula
 per incitamento a noua co-
 pula.

Gaet. 18 Aggiunge il Gaetano
 doue sopra, che il penitente
 deue esser prudènte nell'eleg-
 gerli confessore idoneo che
 sia dotto, e di buona vita.
 Perche se il penitente haue-
 rà dubbio in qualche mate-
 ria di contratto, ò di negotio,
 è non dimeno eleggerà vn
 Confessore da lui conosciuto
 per sciocco, ò ignorante, e pè-
 sa che per la sua ignoranza
 non l'obligherà alla restitu-
 tione, ò lassar quel negotio
 poco leccito, e con tutto ciò
 lui ci si confessa; questo non
 solo sarà obligato alla resti-
 tutione, ma anco à reiterare
 la confessione, perche questo
 si vede che nella confessione
 non hà il vero dolore, ne me-
 no il proposito di non piu
 peccare. E però il penitente
 deue sempre eleggere con-
 fessore che sappia discernere
 inter lepram, & lepram, e che
 sappia applicarli cōueniente

rimedij per il sup male.

19 Ottaua conditione la
 confessione deue esser *libbera*
 e voluntaria, e non forzata.
 Questa conditione si puol in-
 tendere in due maniere. Pri-
 ma la confessione deue esser
libbera, perche se nel penitènte
 non vi farà la volunta di cō-
 fessarsi, quella confessione sa-
 rà inualida, essendo che nes-
 suno puol pigliare questo sa-
 cramento senza la propria
 intètionè di volerlo pigliare.
 Secondo se alcuno farà for-
 zato di confessarsi per timo-
 re della scomunica, ò dell'in-
 famia, ò vero per minaccie
 fattoli da superiori, o da pa-
 renti, &c. Questa confessione
 se sarà fatta di tutti i pecca-
 ti, e con il debito dolore, è
 proposito la confessione sarà
 valida, perche così vi è suffi-
 ciente intentione di pigliar il
 sacramento della penitenza.
 Bonacino de sacramèto disp. *Bona;*
 5. q. 5. seff. 2. punt. 2. §. 2. nu. 8.
 Quantunque vi sia vna certa
 repugnanza nella volunta di
 confessarse. Nauar. nel man. *Nau;*
 cap. 2. num. 7. dice che ogni
 confessione fatta principal-
 mente per Dio à voluntaria,
 quantunque il penitente se-
 con-

condariamente si muoua per
altra causa.

20 Non deuono i padri, ò
le madre forzar i lor figli. Ne
deuono i padroni, ò le pa-
drone forzar i lor serui, ò ser-
ue a confessarsi spesso, perche
se bene le minaccie saranno
con prieghi, con tutto ciò
queste preghiere hanno vn
non sò che di violento, e non
puol riuscir bene, & è manco
male il non confessarsi spes-
so, che confessarsi male, per-
che la confessione quantũq;
sia vtilissima per la salute
dell'anima, nondimeno se nõ
è ben fatta piu tosto nuoce,
che gioua.

È ben cosa molto lauda-
bile, e di gran merito appres-
so Iddio, che li padri, e madre
essortano i lor figli, e li patro-
ni, ò le patronè efortano i lor
seruitori, e le lor serue alla
frequente confessione, ma
non già forzandoli, perche
la confessione deue esser lib-
bera, e non forzata.

21 Non è ne anche be-
ne, ò cosa lodabile il troppo
zelo delle madre, è patroni,
quali con qualche violenza
vogliano che i lor figli, è ser-
ue si confessano con il con-

fessor con il quale si con-
fessano loro; questo io
non posso lodarlo, perche
molte volte non riescerà per-
che non considerando loro
di quanta segretezza sia il si-
gillo della confessione per
dubbio che possono hauere
le pouerelle, che il confesso-
re non riueli alla madre, ò al-
la padrona i lor peccati, si
mettano a pericolo di farli
commettere qualche sacrile-
gio nella confessione, di non
confessar intieramente tut-
ti i lor peccati, e però è bene,
& io lo lodo che ciaschedu-
no si elegga il confessore a
sua voluntà, e così la confes-
sione sarà più libbera, e vo-
luntaria, e sarà più fruttuosa.

22 Nona conditione la
confessione deue esser (*verecun-
cunda*) il Gaetano nella som-
v. confess. cond. 9. Dice che
la verecundia nõ è altro che
vn timore di dishonore che
il penitente sente nel con-
fessar i suoi peccati, mentre
penfa che il confessore lo
terrà per imperfetto, è difet-
toso, e questa è la vergogna,
che egli sente nella confes-
sione ma superandola per a-
mor di Dio la vergogna gli

D d d si

fi reputerà in parte della soddisfazione, e quanto maggior farà la vergogna, tanto più il penitente guadagnerà vincendola; E però la confessione si deue fare senza iattanza, raccontando i peccati con sentimento graue, e con modestia vergognosa, lasciando da parte l'histoire, e longhe dicerie, conoscendosi il penitente esser colpeuole, e degno di castigo; perche se il penitente considererà la bruttezza de suoi peccati, & il pericolo, nel quale si troua l'anima sua della dannatione eterna, non puol esser, che non senta vergogna d'hauerli comessi.

23 Auertendo che non deue il Confessore spauentare il penitente con minaccie e gridarie mettendo à pericolo il penitente di lassar altri peccati mortali per vergogna, e timore; mà deue più presto con amore e piaceuolezza paterna dando animo al penitente di confessarli confidentemente; lassando per l'ultimo della confessione le seueri persuasioni, e reprehension; e le minaccie, secondo che con la sua prudenza giudicherà oportuno.

RAGIONAMEN. XXIIII

Dell'integrità che si ricerca nella Confessione Sacramentale.

Punto I.

- 1 *Quanto sia necessario che la Confessione sia intiera.*
- 2 *Se si rimette un peccato senza che si rimettan tutti.*
- 3 *Se si rimette quel peccato, che il penitente haueua deliberato non confessare.*
- 4 *Se il penitente lassa di confessare volontariamente un peccato, che dubbita hauer commesso.*
- 5 *Se si deue accusar il numero de peccati distintamente, & in particolare.*
- 6 *In che modo deue accusarsi de peccati quello, che non si ricorda del numero.*
- 7 *Se il penitente dopo essersi confessato si ricorda di maggior numero di quelli, che confessò.*
- 8 *Se il penitente puole accusare una parte de peccati à un Confessore e & una ad un altro.*
- 9 *In che modo la confessione non intiera puol esser valida.*
- 10 *Se al penitente infermo che*

non

non puol finir la confessione li si deve dar l'absolutio-
ne.

11 Se all'ammalato, che non puol confessarsi, li si deve dar l'absolutio-
ne.

12 Se per relatione si possa assoluere il moribondo che non mostra alcun segna di contritione.

13 In che modo si deve assolvere il moribondo, che domanda confessione in assenza del confessore.

1 **L**A Confessione deve essere intiera, all' hora la confessione sarà intiera quando non si lasserà alcun peccato mortale, del quale il penitente si ricorda hauer commesso accusando quelle circostanze che sono necessarie per la confessione. Delle quali ragionaremo a suo luogo. E questa conditione che la confessione deve essere intiera, è talmente necessaria, che si deve tener de fede determinata in più Concilij, e particolarmente nel Concilio di Fiorenza nel decreto di Eugenio IV. & ultimamente nel Concilio di Trento sess. 14. cap. 5. & Canon. 7. do-

Con.
Fior.

Tren.

ue sono queste parole, *Qui sciens aliqua retinet, nihil diuina bonitati per Sacerdotem remittendum proponunt*; E vuol dire.

2 Quello che non fa la confessione intiera, e che scientemente lascia qualche peccato mortale, quale deve accusare al Confessore non gli è da Dio perdonato nessun peccato. Onde nel cap. *Sunt plures*, si dice, *Impium est à Deo dimidiam sperare veniam*. Perche Iddio, ò perdona tutti i peccati, ò non ne perdona nessuno. E la ragione è questa, perche vn peccato mortale non si rimette senza l'altro, stante che la gratia nõ si puole introdurre doue è vn peccato mortale, si che se il penitente confessa molti peccati mortali, e ne lascia vno volontariamete, per qualche suo interesse vano: come la gratia non si puol introdurre, per quel solo peccato mortale non confessato, così ancora non si puole introdurre per molti confessati, se prima non si confessan tutti; e però si dice che è empio quello che spera ottener da Dio mezzo perdono.

Ddd

Ano

Anzi quel penitente che lascia volontariamente vn peccato mortale, ò vero vna circostanza necessaria aggravante, non solo non gli è perdonato da Dio alcun peccato, mà commette vn nuouo peccato mortale, rende la confessione inualida, e fà vn satrilegio.

3 Dico ancora, che se il penitente si proponesse deliberatamente di non confessarsi di vn peccato mortale, da lui commesso, ò di vna circostanza necessaria aggravante, quantunque poi dopo lo confessi, se questo non si confessi, che lui haueua determinato di non confessarsi di quel peccato mortale, la confessione non sarà valida, perche quella determinazione, cho lui fece di non confessare quel peccato, fu peccato mortale, e se lui non lo dice al Confessore, la confessione non viene à essere intiera, e per conseguenza resta inualida.

4 Di più se il penitente dubbitasse di hauere, ò non hauere commesso vn peccato mortale, e stando in questo dubbio lascia voluntariamē-

te di confessarlo, perche quantunque fusse dubbio se ne doueua confessare, peccato mortalmente; e la confessione viene à non essere intiera, e resta inualida. Riginald. lib. Rigi. 2. & lib. 29. cap. 6. nu. 99. Va^l Vale. len. tom. 4. disp. 7. q. 9. punt. 3. E. Sà. Emanuel Sà v. confes. num. 7. Nugno aditt. q. 6. ar. 4. dub. 1. Nug. concl. 1. Nauar. 19. num. 14. & altri. Nan.

5. Non solo è necessario confessare tutti i peccati, mà bisogna confessarli distintamente, & in particolare. Perche come dice il Concilio di Trento sess. 14. can. 15. si deue dire il numero de peccati mortali, le spetie, e le circostanze, che aggravano il peccato. Con. Tren.

Che si debba accusar il numero, lo dice anco San Tom. S. Th. opus. 12. q. 6. in fine, e comunemente la scola de Teologi; E lo comandano il Concilio Lateranense, & il Concilio di Fioréza doue dichiarano, che ogn'vno è obligato à confessar tutti i suoi peccati, perche non basta, dice il Concilio di Trento, per il giudicio del Confessore accusare i peccati in genere, mà bisogna

gna dirli in spetie, & sigillatim. Questa parola *sigillatim*, significa il numero. E la ragione è questa; perche altro giuditio si fa, che vno habbia v. g. fornicato vna volta, ò che habbia fornicato cento volte, & il penitente, che accusa hauer molte volte peccato contra li dieci comandamenti, ò contra l'opere della Misericordia, mentre non accusa il numero de peccati mortali, ne le spetie necessarie nõ fa nè buona, nè intiera confessione; perche i peccati si deuono dire *sigillatim*.

6 Ben vero che se alcuno non si ricordasse del numero certo de suoi peccati deue, almeno dire quel numero, che lui puol giudicare esser verisimile. E quando ancora questo nõ potesse giudicarlo, deue accusarsi del tempo, nel quale hà perseuerato in quel peccato, e quante volte, v. g. soleua peccare la settimana, ò il mese, &c.

Di maniera che quel che, per molto tempo, è vissuto nel concubinato, e tenuta l'amiea in casa, con la quale hà hauuto continuo commercio, non potendosi ricordare del

numero de peccati, doue accusare il tempo, che è vissuto seco, e se il commercio è stato continuo.

Così ancora la Meretrice quanto tempo, che hà esercitato questo ministero, e se è stata esposta à ciascheduno. E particolarmente deue accusare in quãto ella si puol ricordare, se hà hauuto commercio con parenti, se si ricorda del numero, & in che grado, se nel primo, ò secondo. Quãte volte hà amesso maritati, quãte volte religiosi, &c. perche il peccato si deue accusare quãto al numero quãto alle spetie, e quanto alle circostanze necessarie. E questo lo deue la Meretrice in quãto ella puole ricordarsi, & hauerne notitia, perche non potendo hauerne notitia, basta che accusa il tempo, che lei sarà stata nel continuo peccato, e non hauendo altra cognitione, che accusa, che puol esser stato indifferentemente con ogni stato di persona. E così facilmente si potrà raccorre vn numero verisimile, e quel penitente farà la Confessione intiera. Soto in 4. dist. 28. qu. 2. art. 4. Nauarr. ^{Nau.} Soto. cap.

Couit. eap.6.nu.15. Coninch. disp. 3.
 Gaet. duB. 1. n. 521. 64. 65. Gaet. to. 1.
 Rigi. opus. trat. 5. qu. 3. Rigin. lib. 6.
 Henr. nn. 121. Henriq. lib. 6. Pitig. 2.
 Pitig. p. dist. 17. q. vnica art. 6. con-
 cluf. 3.

7 Si deue però auertire, che se vnò hauesse confessato vn numero de peccati de quali si è potuto ricordare, ò li pareua quel numero verisimile; Se poi dopò confessato, li venisse à mente vna multitudinc de peccati, che eccedesse notabilmente il numero da lui confessato; Deue il penitente confessarŭ di nuouo da quello, ò da altro Confessore di quel numero, che lui hà lasciato, mentre in quella confessione non esplicò à bastanza tutti i suoi peccati.

Nug. Suar. disp. 22. sett. 5. Nugn. in
 adit. q. 9. ar. 2. dub. 1. diffi. vni-
 ca, Vafq. de pœnit. q. 91. art. 1.
 Vafq. dub. 6. Coninch. Regin. Pitig.
 Coni. Filiuc. tratt. 7. c. 4. & altri.

8 Non deue il penitente senza giusta causa confessare vna parte de suoi peccati à vn Confessore, & vn'altra parte à vn altro Confessore, perche queste fariano due confessioni, e nessuna faria intiera, e n'anche nessuna sa-

ria buona. Onde dice San s. 701
 Tom. nell'aditt. q. 9. ar. 3. che tutti i peccati mortali si de-
 uono accusare à vno stesso Confessore.

Quando possa il penitente lassar scientemente di confessar qualche peccato mortale lo vedremo nel ragionamento 26. punt. 2.

9 Puol ben esser che vna confessione non sia intiera, e con tutto ciò sia buona, e sia valida; perche se il penitente hauerrà fatta diligente esamina della sua coscienza, per ricordarsi de tutti li suoi peccati commessi da lui, e nõ dimeno nella confessione se scorda d'alcuno peccato mortale. Questa confessione quantunque non sia intiera con tutto ciò, è buona, & è valida perche questo non hà celato alcun peccato per malitia, e però la confessione è stata buona.

Anzi questa Confessione si puol anco dire che sia intiera, perche il penitente si è confessato di tutti i peccati, de quali si è ricordato, e nessuno n'hà lassato malitosamente, perche se si fosse ricordato de gl'altri volentier-

ri gl'haueria confessati.

Auertite che io ho detto, Purche habbia fatta la diligente esamina, perche se non hauerà esaminata diligente- mente la sua conscientia per ricordarsi de tutti i suoi peccati, e se sarà scordato d'alcuno per sua negligenza, per non hauer fatta diligete esamina, quella confessione non è valida, & il penitente ha peccato, perche per sua colpa, e negligenza la confessione non fu intiera. Quello poi che ha fatta diligente esamina della sua conscientia, e senza sua colpa si è scordato nella confessione d'alcun peccato, ricordandosi è tenuto a confessarsi dal medesimo, è vero da altro confessore di quel peccato, di cui si è ricordato, acufandosi ancora della negligenza, che lui ci puol hauer vsata.

10 Facilmente puol accadere che vno amalato, ò ferito a morte, mentre si confessa, viene agrauato talmete dall'infirmità, che non puol finire la sua confessione. Si cerca se quella confessione è intiera, è valida, e se a quel penitente li si deue dare l'assoluzione?

... Dio che quantunque questo hauesse accusato, vn sol peccato veniale, ò mortale si puote, e si deue assoluere, perche questo ha fatto quel tanto, che ha potuto, e voluntariamente non ha lassato alcun peccato, ma per il male soprauentoli non ha potuto dir altri peccati. Così ancora se vn muto non potesse cò segni esplicare qualche peccato interno, si deue assoluere perche questo ha fatto quello, che ha potuto, e non ha lassato alcun peccato per sua malitia.

11 Se poi l'ammalato fusse talmente aggrauato, che non potesse parlare, ma solo mostra al Confessore qualche segno di còtritione, per il quale significa che ha peccato, e desidera esser assoluto. Alcuni vogliono come Cano, Soto, e Ledelma, & all'istessa opinione ancora parche inclina Nauarr. cap. 26. num. 27. quali dicano che non si deue assoluere, e fondano le loro ragioni, perche quel segno, che dà l'ammalato non mostra, notitia alcuna particolare al confessore di alcun peccato, perliche il confessore

Cano.
Soto
Lede.
Nau.

fore possa giudicare del stato del penitente se vi è alcun peccato mortale, ò veniale; onde non hauendo il confessore sètita la materia per poterui introdurre la forma dell'absolutione, ne segue che questo nõ è capace d'absolutione.

Altri tengano che si puol absoluere, e si deue absoluere, e la ragione è questa; perche l'amalato ha fatto quella confessione che ha potuto fare, e sufficientemente si è accusato, nõ hauendo lassato malitiosamente di non confessar tutti i suoi peccati; siche dico che questo si deue absoluere, perche l'impotenza scusa dalla material integrità della confessione, & in calo che questo fusse solo attrito, se lui non sarà assoluto anderà dannato, e con l'absolutione si potrà mettere in stato di salute. Questa opinione è piu figura, è piu probabile, e così tengano Siluef. v. Confess. 3. q. 13. Angelo v. Conf. 4. nu. 8. Suarez de conf. disp. 13. sess. 1. art. 5. Medina Corduba, Santo Antonino Paludano. D. Vasq. q. 91. art. 2. dub. 2. Bellar. lib. 2. de pen. c.

Silu.
Ang.
Suar.
Med.
Cor.
Santo
Ant.
Palu.
Vasq.
Bell.
Nug.

7. Nug. Henriq. Conincl. Pictig. 21. p. dist. 17. q. vnica art. 8. Corduba; & altri. Bonacino de Penit. disp. 5. q. 5. sess. 2. punt. 2. §. 3.

Hen.
Coni.
Pict.
Bon.

12. Di più se l'amalato nõ potesse mostrare al confessore alcun segno di contritione ma per relatione di testimonio constasse, che egli, mentre staua ne suoi sentimenti, haueua domadato confessione con segni di contritione. Dicano li stessi citati di sopra Soto Ledesma Cano, che non si puole absoluere perche il confessore non potendo esaminare il penitente, ne sapendo alcun suo peccato non si deue absoluere. Con tutto ciò la più comune opinione, & in particolare li sopradetti, assieme con il Toleto nella somma cap. 8. lib. 3. n. 2. quale porta Santo Antonino in su. de peccatis & alcuni Canoni contra Soto. E lo stesso dice il Suarez disp. 23. sess. 1. & disp. 19. sess. 3. Di piu molti Concilij e Santi Padri fauoriscono questa opinione come il Conc. primo Aurisicano cap. 12. Cartag. 4. cap. 76. San Leone in epistola 89. & altri tengano che que-

Tola.
S. A. v.
Suar.

Con.
Auri.
Cart.
S. Le.

questo amalato si possa assolvere. E la ragione è questa, perche questo amalato ha fatto quanto in se ha potuto, e si è accusato, perche mentre ha dimandato confessione è segno che hebbe dolore de peccati de quali ne domandaua tacitamente assoluzione. Adunque non li si deue negare l'assoluzione; Perche se l'amalato si troua attrito con l'assoluzione si poteua saluare, che senza l'assoluzione si dannaua. Onde essendo questa opinione tanto probabile, e pia non vi deue essere alcun scrupolo per darli l'assoluzione, ma più presto non assoluendolo vi puol essere scrupolo che per lassar il confessore di assoluerlo puol esser causa della dannatione di quel pouero amalato, e però io tengo che sens'altro si puole e si deue assoluerlo, purché quelli che fanno idonea testimonianza che l'amalato ha domandato confessione parlano de auditu, e che non lo dicano per qualche loro interesse humano, ma solo per carità, e realtà del fatto. Aggiungo di piu con Suarez, Henriq. lib.

de penit. c. 9. Pessantio in additt. ad tertium part. de integ. confess. q. 10. disp. 11. e Pitig. dice che il Confessore non solo puole, ma è tenuto per obbligo di carità di assolvere quel penitente che solo da segni di contritione in pericolo di morte, senza poter accusare alcun peccato.

Pess.
Pitig.

13 Si accadefse che venendo il confessore, e giungesse quando il moribondo non puol più parlare, ne dar alcun segno, che il confessore potesse giudicare che quello ha peccato, e che desidera l'assoluzione, ma solo per relatione di alcun presente, che il moribondo ha domandato confessione ò vero che hauesse dato segni di contritione. Deue il confessore assoluerlo sotto conditione, perche la relatione de presenti è sufficiente atestatione, che vi sia materia per l'assoluzione; perche si come è leccito alle volte per interprete confessarsi, così ancora in questo caso; & il Confessore non fa alcuna ingiuria al sacramento mentre l'assolue sotto questa conditione *si materia est sufficiens, vel si est capax.*

Ecc

Onde

Suar.
Hen.

Onde è meglio che il moribondo muoia con sacramento dubbio, che senza alcun sacramento, e così tiene il Bonacino vt supra, assieme con li DD. citati.

Delle circostanze che si de-
uono accusare nella
confessione.

Punto secondo .

- 1 Che cosa siano le circostanze de peccati.
- 2 Di quante sorte siano le circostanze.
- 3 Quali circostanze si deueno accusare in confessione.
- 4 Se vno eseguisse alcuna cosa che pensa che sia, e non sia peccato, debba confessarsene.
- 5 Quali siano le circostanze che mutano specie e quando si deueno accusare.
- 6 In che modo si possa conoscere quando il peccato muta specie.
- 7 Quando si deue accusare la circostanza che moltiplica il peccato.
- 8 Se si deue accusar la circostanza annessa alla scomunica.

9 Se si deue accusare la circostanza quando si deue far la restitutione.

10 Se si deue accusare la circostanza dello scandolo.

11 Se si deue accusare la circostanza repugnante.

12 Se si deueno accusar le circostanze sminuenti.

Non solo nella confessione si deue accusare distintamente, il numero de peccati mortali come dichiara il Sacro Conc. di Tré-^{Conc. Trid.} to sess. 14. cap. 5. in quella parola *sigillatim*, & habbiamo veduto nel passato ragionamento; ma anco si deueno accusar distintamente le circostanze de peccati, perche quantunque le circostanze siano certe conditioni, che non appartengano alla sustanza dell'atto del peccato, & in vn certo modo siano conditioni distinte dall'atto del peccato, del quale sono circostanze, non dimeno; Dico che le circostanze non sono altro, che accidéti, quali vnite col peccato agrauano, ò veramente diminuiscono la colpa del peccato.

Onde è da notare che le
cir-

Circostanze sono di quattro forte.

2 Prima sono alcune circostanze, quali nell'atto del peccato non retengano seco alcuna attione peccaminosa, per la quale possono agrauare, ò minuire la colpa del peccato, come sarebbe a dire rubbare con la destra, ò con la sinistra mano, ò rubbare la sera ò la mattina; queste circostanze si chiamano imperinenti. Vno che habbia rubbato, non agraua l'atto del peccato, che habbia rubbato con la destra, ò con la sinistra mano, ò che habbia rubbato la sera, ò la mattina.

2 Sono alcune circostanze, quali agrauano notabilmente la colpa del peccato, e sono quando le circostanze agiungano all'atto del peccato attione diuersa peccaminosa, come sarebbe a dire vg. Vno perseguita il nemico, e lo perseguita con odio intrinseco; onde perche all'atto della persecutione, che è il peccato, vi aggiunge l'intentione dell'odio; & essendo quella intentione diuersa circostanza peccaminosa dalla persecutione, agraua notabilmente la col-

pa del peccato della persecutione.

3 Sono alcune circostanze quali notabilmente sinuiscono la colpa del peccato, & sono quando la circostanza nell'atto del peccato ritieneco seco qualche attione virtuosa, ò di merito; come sarebbe a dire vno rubba per fare elemosina, ò vero per solleuare vn infermo, perche questa circostanza del far elemosina, ò di solleuar l'inferno è attione virtuosa viene notabilmente ad alleggerire la colpa del peccato del furto.

4 Sono alcune circostanze le quali possono alle volte aumétare, & alle volte alleggerire la colpa del peccato, e sono quelle circostanze, che nel atto del peccato mutano specie; Onde il peccato che saria stato mortale, alle volte lo fanno veniale, & il peccato; che saria stato veniale lo fanno mortale. Come vg. saria che vno per mera inauertenza lassasse di digiunare vn giorno di vigilia, ò vero di veder messa in giorno di festa.

Quantunque il non digiunare in giorno di vigilia, ò

Ecc 2 non

non veder messa in giorno di festa sia peccato mortale, non dimeno per che l'inauertéza escusa dal peccato mortale, e questo ha lasciato di digiunare la vigilia, ò vero di veder messa la festa, nõ per malitia, ma solo per inauertéza, non hà peccato mortalméte.

Ma se vno dicesse vna bugia giocosa, e quella bugia la dicesse malitiosamente p indurre alcuno vg. a lussuria, quantunq; quella bugia per se stessa nõ saria stato peccato mortale, non dimeno perche l'ha detta malitiosaméte p indurre altro alla lussuria, & essendo la lussuria peccato mortale, questo con quella bugia ha peccato mortalméte quantunque la bugia in se non era mortale.

3 Hora se bene le circostanze siano molte, nõ dimeno tutte se riducano a queste quattro sorte. Et accioche ogn'vno sappia quelle, che necessariamente si deuono accusare; Dico primieraméte che le circostanze impertinenti non sono necessarie, ne si deuono dire, ò accusare nella confessione, perche non essendo loro tali, che possono

agrauare, ò alleggerire il peccato, acusandole saria piú tosto vn perder tempo, che vtile, perche come hò detto, che vno habbia rubbato con la destra, ò con la sinistra mano, ò che habbia rubbato la sera, ò la mattina, ò che habbia detto bugia auanti, ò dopo mangiare, & altre cose simili, non agrauano, ò alleggeriscono, perche tutte queste sono circostanze impertinenti, e non si deuono acusare nella confessione.

Si deue dunque acusare; Prima quando la circostanza è causa che il peccato veniale si faccia mortale, come saria quando vno dicesse vna bugia giocosa per venire alla fornicatione, ò per causa di commetter qualche grã male, quella bugia per se stessa era veniale, non dimeno perche il fine per venire alla fornicatione fu circostanza peccaminosa di peccato mortale, quella bugia, che altriméte saria stata peccato veniale douenta mortale.

Così ancora quando vno rubbasse alcuna cosa di poco momento per grauemente far adirare, e bestemmiaare il

CORR-

compagno ; il robbare alcuna cosuccia , è solo peccato veniale, non dimeno p quella circostanza di far adirare ; e bestemiare il compagno che è mortale, questa circostanza si deue accusare nella confessione.

4 Di piu vno fa vna cosa, che in se stessa non è peccato mortale, ma crede che sia mortale ; e se ben pensa che sia peccato mortale, la mette in effecutione, questo è tenuto a confessare questa circostanza quale se bene non era peccato, con tutto ciò perche pensaua che fusse peccato mortale, e l'ha voluta eseguire, ha peccato mortalmente, & è tenuto a confessarla.

Con.
Tren.

5 Secondo si deue accusare quella circostanza, che muta spetie, come si caua dal Concilio di Trento sess. 14. cap. 5. & è quando per la circostanza il peccato muta spetie ; come è vg. vno che rubba, per il solo rubbare si commette vn semplice peccato di furto ; ma si rubba in Chiesa, quel furto muta spetie, e douenta sacrilegio peccato assai piu graue . Così ancora si dice della fornicatione, mē-

tre si sparge il seme, ò vero il sangue humano in Chiesa, chiascheduna di queste tre circostanze si deuno accusare nella confessione, perche sono circostanze, che agrauano il peccato, e mutano spetie, Et in questi tre casi si deue anco acufare la circostanza del luoco, doue è stato commesso il peccato .

Agiungo di più la quarta circostanza, che è quando si perturba l'immunità Ecclesiastica per estrarre violentemente quei che si saluano in Chiesa. E così dice anco il Nauar. cap. 6. num. 12.

Nauar.

Scoto nel 4. delle sent. dist. 17. art. 2. porta vna bellissima regola vniuersale per conoscere quando il peccato muta spetie, doue dice che quella circostanza muta spetie, la quale è prohibita con altro precetto diuerso, da quello, che è prohibito il peccato, come farebbe a dire ; Vno rubba per commettere adulterio. Qui vi sono dui peccati contro dui precetti, *Non furtum facies, & non adulterabis, &c.* Vno di furto, e l'altro di adulterio, e se bene questo dell'adulterio è atto interno,

Scot.

an-

anco gl'atti interni si deuo-
no manifestare nella confes-
sione quando sono peccati
mortali, come è questo dell'a-
dulterio.

2. To. E San Tom. int 4. dist. 16. q.
6. a. 2. & q. 3. Dice che all'ho-
ra la circostanza muta spetie
quando oltre la malitia del
peccato la circostanza pone
nuoua malitia, e nuoua auer-
sione dalla dritta ragione, al-
l'ora muta spetie, come si
vede nel sudetto esemplo.

7 Terzo si deue accusare
quando la circostanza multi-
plica il peccato; come v. g.
vno commette peccato di for-
nicatione, e perche questo hà
fatto voto di castità, deue ac-
cusare la fornicatione, e di
più che hà peccato contra
il voto, che hà fatto di castità.

O vero se vno hauesse giu-
rato, ò fatto voto di non be-
stemmiare, si questo bestem-
mia deue accusare la bestem-
mia, e di più il voto, ò giura-
mento, ch'hà fatto, perche so-
no dui peccati, vno della be-
stemmia, e l'altro contro il
voto.

Così ancora se vno haues-
se fatto voto di digiunare vn
tal giorno, & occorrendoci in

quel giorno vigilia comman-
data, e non digiunasse deue
accusare nella confessione, &
il voto, e la vigilia.

8 Quarto si deue manife-
stare quando la circostanza
hà aggiunta la scomunica,
come saria à dire percolere
vn Chierico, non solo si deue
accusare la percussione, ma
anco la circostanza annessa,
nella scomunica, che ha
percolso il Chierico. Ouero
se nel peccato di quella tras-
gressione vi è la prohibitione
sotto pena di scomunica.

9 Quinto si deue manife-
stare la circostanza, quando
vi è necessaria la restitutione,
ò sodisfatione per la terza
persona, perche se vno hà
rubbatto cento, ò vero mille
scudi, lo deue dire, acciò il
Confessore lo sappia e possa
prouedere del modo della re-
stitutione, di questa opinione,
è Alef. de Alef. in 4. q. 77. art.
2. §. 2. Soto dist. 18. q. 2. art. 4.
Marsilio in 4. q. 12. art. 1. Alti-
siodorense confes. cap. 3. q. 3.
lib. 4. summa trat. 6.

Altri tengano che non sia
necessario specificare la qua-
tità del furto, perche per il
furto magiote, ò minor il pec-
cato

Alef.
Soto.
Mars.
Alti.

cato nõ muta spetie; & il Cõfessore puole obligare il penitente alla restitutione, ancorche non sappia la quantità del furto, & il penitente basta che accusa, che il furto è mortale, e che lui vuole restituire ogni volta che puole; E questa opinione è più comune, e si puol prouare col Concilio di Trento sess. 14. cap. 5. can. 7. Doue trattando il Concilio delle circostanze necessarie per la confessione; dice che quelle circostanze sono necessarie à confessare, che mutano spetie, e non fa mentione di quelle circostanze, che aggrauano nella medesima spetie. Adunque quelle che aggrauano nella medesima spetie, come è questa del furto maggiore, ò minore non sono necessarie; E così tengono. San Tom. in 4. dist. 16. q. 3. a. 2. Scot. dist. 17. a. 2. San Bonat. dist. 17. ar. 2. q. vlt. Adriano de conf. q. 4. Medin. q. 7. Durando dist. 16. q. 4. Nauar. cap. 6. num. 7.

Con tutto ciò io direi, che se bene assolutamente non sono necessarie; non dimeno è molto bene à confessarle, acciò il Cõfessore vi possa pro-

uedere del miglior rimedio per la restitutione, e così dice il Suarez disp. 22. e che si debba accusare questa circostanza lo proua con molte ragioni, & autorità oltra li suddetti M. il. num. 4. q. 12. a. 1. p. 1. Gio. Mag. in 4. dist. 17. q. 4. E dice che quantunque Scot. e Gabri. siano dubbij con tutto ciò inclinano à questa Gaet. 12. q. 7. Vittor. in summa 4. num. 136. de penit. Canon. ditt. Relatio. p. 5. Ledes. 2. p. 4. q. 8. art. 4. dub. 5.

10 Sesto si deue accusare la circostanza dello scandolo, e questo in dui casi. Prima, quando vno pecca publicamente con intentione d'indurre altri à peccare. Secondo quando vno fa alcuna cosa con pensiero che da quella attione alcuni piglieranno occasione di commettere peccato; come farebbe à dire, mangiar carne publicamente il Venerdì, ò Sabato, onde per questo si potriano alcuni scandalizzare, e fare ancora loro il medesimo, mentre non considerano, che quello puole esserne stato dispensato da chi ne puol dar licenza.

11 Settimo si deue accusare

Suar.

Marf. Mag.

Gaet. Vitt. Ledes.

Con. Trid.

S. To. Scot. Santo Bonat. Ad. i. Medi. Bart. Nau.

fare la circostanza quando il peccato repugna allo stato della persona, che pecca; come farebbe à dire, quando vn maritato peccasse con maritata, perche questo è peccato, che muta spetie, & è peccato di doppio adulterio, si deue accusare, come l'adulterio è stato doppio, che lui essendo maritato, hà peccato con donna maritata.

Così ancora quando vn Religioso professo hà peccato con donna religiosa professsa, perche questo è peccato di doppio Sacrilegio, non deue nominare la persona, ma solo dire che essendo lui Religioso hà peccato con donna anco religiosa. Vasq. q. 91. ar. 1. dub. 4. num. 6. Bonac. de penit. sac. disp. 5. q. sess. 2. p. 2. §. 3. diff. 3.

12 Ottava si deue accusare la circostanza, che toglie la colpa, quando v. g. alcun peccato, che per se stesso faria mortale, non dimeno per la circostanza annessa quel peccato si fa veniale. Come faria, che vno rubbasse per estrema necessità, ò vero che vno mangiasse carne la Quattagesima, & altri giorni pro-

hibiti per sua infirmità. Ouero quando vna donna senza sua volontà, mà per mera forza fusse violata, ò vero vno per ignoranza inuincibile nõ vedesse Messa in giorno di festa, ò vero in quel giorno per mera necessità fatigasse; ò vero vno dopò hauer fatto le debbite defensionj per saluarsi la vita, ammazzasse l'inimico: Tutte queste circostanze, & altre simili si deuono confessare, perche se il penitente non manifesta queste circostanze, il Confessore, giudicherà che il penitente habbia peccato mortalmente, e con tutto tutto ciò non è così: si che il giuditio del Confessore saria falso, perche quel peccato, ò non è peccato, ò vero solo peccato veniale.

RAGIONAMEN. XXIV.

Delle circostanze quali aggrauano, o allegeriscano il peccato che si de- uono accusare nella confessione.

Punto I.

1. *Quante siano le circostanze, che possono aggrauare, o scembar il peccato.*
2. *Se la circostanza che aggiunge un' altra specie al peccato sia necessario accusarla.*
3. *Se si deue accusare la circostanza che apporta gran danno al prossimo.*
4. *Se la circostanza della virginità nell'atto carnale sia necessario accusarla.*
5. *Se la circostanza della verginità che ha osconsentito a tabberamente sia necessario accusarla.*
6. *Se la Vergine sia tenuta nella confessione accusar la sua deflorazione.*
7. *Se la Vergine nella polluità volontaria da se stessa, o sia deflorata.*
8. *Solo Supro possa esser semplice fornicazione.*
9. *Se il peccato di Sodomia con*

domina Vergine sia violazione.

10. *Se è necessario accusare la circostanza del luogo doue è commessa il peccato mortale.*
11. *Si è necessario accusar li mezzi per li quali il penitente ha commesso il peccato.*
12. *Si è necessario accusare la circostanza dell'intentione con la quale fu fatto il peccato.*
13. *Si è necessario accusare la circostanza del modo.*
14. *Se si deue accusare la circostanza della consuetudine.*
15. *Se il penitente sia obligato accusarsene essendone interrogato dal Confessore.*
16. *Se la circostanza dell'ingratitude verso Dio sia necessario accusarla.*

LE circostanze, che possono essere aggrauare, o allegerire il peccato quantunque siano molte, si DD. comunemente le riducano a sette, e tutte si contengano in questo verso latino referito da molti Teologi e sommi, & in particolare da San Tomaso nella 1.

2. q. 7. art. 3. *Quis, Quid, Vbi, Quibus auxilijs, Cur, Quomodo, Quando.*

Et acciò facilmente possiamo conoscere, quali di queste siano le circostanze, che mutano specie, e che possono aggravare, o veramente alleggerire il peccato, l'anderemo ad vna, ad vna breuemente esaminando.

2 *Quis* Questa parola *Quis* è vna circostanza, che denota la conditione, e qualità della persona, che pecca, o con la quale si pecca, che per lo più mentre muta specie il peccato si agrava. Perche se alla persona che pecca, o con la quale si pecca vi sarà alcuna qualità, o conditione, che all'atto del peccato vi aggiunga diuersa conditione aggravante, anco à quel peccato si aggiunge noua specie peccaminosa. Come farebbe, v. g. quando la persona Religiosa; che hà fatto voto di castità, cadesse nel peccato carnale, o vero il laico contrahe con persona, che hà fatto voto di castità, per quel voto di castità aggiunge all'atto del peccato carnale la circostanza, che è sacrilegio, quale per essere con-

ditione aggravante, aggiunge noua specie diuersa à quel peccato, & essendo specie diuersa dalla semplice fornicatione, necessariamente si deue accusare nella Confessione. E così vno che sarà maritato, o non maritato hauerà copula con maritata, aggiunge noua circostanza di adulterio, o con parente, & affine, aggiunge circostanza d'incesto, o con vno che hà giurato aggiunge circostanza di pergiuro, o vero con bruti aggiunge circostanza di bestialità, o vero con maschio aggiunge circostanza di sodomia; o vero con vergine aggiunge circostanza di stupro, &c. f. questa sia necessario accusarla, e che muta specie, perche fra Dottori vi è contraditione, & opinione diuersa: lo vedremo più esattamente appresso.

3 *Quid* questa seconda circostanza (*Quid*) denota la qualità, e conditione del peccato; perche il penitente non solo si deue accusare del peccato, e della sua grandezza, ma anco se quel peccato apporta grave danno al prossimo. Come farebbe dire nel peccato del furto del quale
se

Se sia necessario accusare la quantità del furto, si è detto nella quinta conditione: e perche il peccato del furto ordinariamente apporta gravocum nocumeto al prossimo per la Perdita della robba, ò per il danno emergente, e lucro cessante, se per il furto il danno sarà stato grave, il penitente si deve accusare di questa circostanza non solo per l'obbligo della restitutione, ma ancò per l'obbligo della sodisfatione, e così tengano molti DD. come nota il Suarez, & ordinariamente si pratica dalle persone timorate, e di buona conscientia.

Suar.

Se si considera la circostanza inquanto alla qualità perche la circostanza per lo più muta specie, come saria se il furto fusse di cosa sacra, questa circostanza, che è conditione agrauante per il sacrilegio, certo che si deve accusare nella confessione: così ancora il peccato carnale per la circostanza dell'adulterio, dell'incesto del sacrilegio.

4 Ve è bene gran dubbio fra Dottori se la circostanza della virginità nell'atto carnale muta specie, e sia neces-

sario accusarla nella confessione. Tutti i DD. comunemente dicano che nell'huomo questa circostanza non muta specie, e ne anche è necessario confessarla. Il dubbio consiste in quanto alla virginità delle donne.

Soto in 4. dist. 18. q. 2. art. 4. Dice che quantunque la circostanza della Virginità per se stessa non muta specie, con tutto ciò quando si viene all'atto esterno che è lo stupro. Perche la defloratione di vna Vergine porta seco grã danno, questa circostanza dello stupro necessariamente si deve accusare nella confessione. Ma se il peccato sarà mentale col solo desiderio, perche non apporta alcun danno per la violatione non è necessario accusare questa circostanza. Il Suarez loda l'opinione del Soto che la circostanza dello stupro non muta specie, e non li dispiace in quanto a questa parte, ma nega la distinctione che adduce Soto che solo nell'atto esterno questa circostanza si deve accusare, e non nel peccato interno della mète, perche non trouando lui alcuna

Soto?

Suar.

Soto!

differenza tra il peccato esterno, & il peccato mentale; perche quello, che gli apporta danno non pecca maggiormente di quello che gli lo vuole apportare, adunque se l'atto esterno dello stupro si deue dire al confessore anco l'atto interno del desiderio si deue confessare.

Quantunque la maggior parte de Dottori moderni tengano che tanto nell'atto esteriore, quãto nell'interno; questa circostanza della virginità non sia necessario accusarla; con tuttociò dico, che è meglio tenere, che tale circostanza sempre si deue confessare, perche lo stupro ò sia attuale, ò sia mentale, sempre è peccato mortale, e differente dalla semplice fornicatione, come tiene la maggior parte di dottori antichi, quale come dice il Suarez tutti tengano che lo stupro sia circostanza che muta specie, e che resolutamente si deue accusare nella confessione e così tiene Valenza de qual. confess. punt. 1. è come anco si caua da San. Tom. 2. 2. q. 154. a. 6.

Giac.

Et il Gaetano in questo

stesso luogo afferma, che mentre si tratta della virginità dell'huomo liberamente conclude, che non è necessario accusare tal circostanza, e che non muta specie; ma trattando delle donne, dice che la circostanza della virginità muta specie; non precisamente per ragione dell'intemperanza, ma per l'ingiuria, che si fa à parenti della vergine, perche essendo la vergine naturalmente sotto la cura de parenti, tanto la donna che perde la sua virginità, quanto l'huomo che gliela lieua, fanno ingiuria al padre, e madre, mentre abusano quello, che è posto alla lor cura, e tanto più si agraua, perche in vn certo modo, quando la donzella ha persa la virginità, si rende inutile al matrimonio, e molte volte bisogna redimerla con maggior dote, e d'ano de parenti, e però questa circostanza si deue accusare nella confessione.

Con tutto ciò se la donna si accusa del peccato carnale, ò che sia nell'atto esterno, ò veto interno, senza fare alcuna mentione della sua virginità, non deue il confessore

per

per questo interrogarla se lei sia, o non sia Vergine. Come dice Alcoce. in sum. cap. 20: num. 71. e molti altri Teologi. E la donna puole con buona coscienza lassare di confessare questa circostanza, nõ solo perche la donna ordinariamente teme con estrema vergogna di venire à vna tale dichiarazione, mà anco perche molti DD. hanno giudicato, che questa circostanza non è aggrauante, nõ muta specie, e non è necessario accusarla nella Confessione. Se però la stessa dõna nõ teneffe, che questa circostanza fusse necessario accusarla, e non, accusandola fusse peccato mortale, perche in questo caso la donna saria obligata per sodisfare alla sua coscienza.

Deue bene l'huomo, che hà commesso lo stupro accusare questa circostanza di hauet violata la Vergine, non solo per rispetto che il peccato senz'altro è molto più graue della semplice fornicatione; E regolarmente non si puol commettere questo peccato senza qualche ingiuria particolare, mà per l'obli-

go che deue per la defloratione, del quale ne ragionaremo distintamente nel suo luogo.

5. Mà se al penitente constasse sicuramente, che lui nõ l'hà ingannata, non forzata, non fattoli alcuna violenza, ò promessa, mà la Vergine liberamente da se stessa hà consentito; puole il penitente lassare di confessare questa circostanza conforme all'opinione allegata di sopra. Meglio però saria sempre à mio giuditio d'accusare questa circostanza liberamente, perche tutte queste sudette conditioni tacendole potriano essere scusatorie, per minuire la colpa del peccato; E nella Confessione non si deue adurre alcuna ragione per scusarse, mà liberamente accusare il suo peccato senza alcuna eccectione, se però nõ vi concorresse alcuna circostanza, che togliesse la colpa del peccato, quale per se stessa saria mortale, mà per la conditione annessa quel peccato non è peccato, ò è solo veniale, come si è detto di sopra nel ottaua capo.

6. Non mancano però molti DD. quali vogliono, che ha-

hauendo la prima volta consentito la Vergine spontaneamente alla sua defloratione, che sia tenuta à manifestare nella Confessione questa circostanza, perche essendo alcuni di opinione, che la virginità sia circostanza, che muta specie, e che sia peccato di stupro, ò che almeno sia circostanza aggravante, massimamente se la Vergine è sotto la cura de parenti, ò de tutori, come dice San Tom. 2. 2. qu. 64. art. 6.

S. To. Tabi. Armi. Tabien. v. stuprum nu. 1. Armilla v. lussuria num. 4. & v. stuprum nu. 1. Angelo v. stuprum Silues. v. lussuria qu. 1.

Ang. Silu. Graf. Graf. p. 1. lib. 2. cap. 79. n. 1. & altri. Se dunque la Vergine, la quale spontaneamente hà à cōsentito alla sua violatione, farà sotto la cura del Padre, ò madre, ò de tutori, per l'ingiuria, che ella viene à fare à quelli, sotto la qual tutela lei si troua, essendo circostanza agrauante lei la deue accusare nella confessione, e così tengano Azor.

Azor. Silu. Villat. Fili. Azor. p. 3. lib. 3. cap. 11. q. 4. Siluest. in aditt. p. 3. q. 9. a. 2. dub. 2. concl. 3. Villalo. in sum. to. 1. arat. 9. dub. 36. num. 15. Fil-

liu. to. 2. cap. 3. nu. 66. Nugno Nugl in adit. ad 3. p. tom. 2. q. 8. 2. 2. dub. 3. con. 6. Bonac. de mat. Bon. q. 4. pun. 17. n. 2. & altri.

Con tutto ciò farei di opinione, che hauendo la donna spontaneamente consentito, ò che sia, ò non sia sotto alcuna cura ò tutela, che non sia obligata di accusar la circostanza della Virginità, perche come hò detto hauendo gran vergogna la zitella di venire à questa dichiarazione, non solo il Confessore nõ la deue sopra questo interrogare, mà ne anche lei è tenuta à confessarlo, perche hauendo lei à cōsentito volontariamente, questo peccato più tosto si puol chiamare semplice fornicatione, che stupro, essendo la Vergine lei patrona del suo corpo, e non li parenti, ò li tutori, e così dicano ancora molti DD. Sanchez de matrim. lib. 7. disp. 4. num. 5. Vasquez opus. dest. cap. 3. §. 1. dub. 1. num. 6. & in p. 2. disp. 112. cap. 1. num. 1. Conin. de Sacr. disp. 7. dubb. 4. num. 19. Naua. de rest. lib. 2. c. 3. n. 419 Tanner p. 3. disp. 4. q. 8. n. 150 Diana tratt. de circost. agrau. resolut. 1. 1. Graf. lib. 2. decis. Graf.

Sanc

Vasq.

Coni.

Nau.

Tan.

Dian.

Graf.

aur.

127. aut. cap. 79. nu. 13. Suar. p. 3. tom. 4. disp. 22. sect. 4.

Onde non essendo la Vergine obligata à spiegare nella Confessione la circostanza della sua virginità, mà solo à dire hauer commesso con altro, peccato di fornicatione, ne segue che stando in questa opinione, ne anche sarà obligata à spiegare che essendo vergine hà patito delectatione morosa; ancorche se sia polluta volontariamente pensando al suo innamorato.

7 E se bene la Vergine nella volontaria pollutione da se stessa perde la sua virginità, in quanto alla virtù virginal, non però la perde in quanto all'integrità del signacolo corporale. *Fillii. tom. 2; trat. 30. c. 3. n. 74.*

Se poi l'huomo non hà tenuto pensiero di fare alcuna violenza, ò forza alla Vergine basta, che dica hauer hauto pensiero sopra donna soluta.

8. E se la Vergine spontaneamente hauerà consentito alla copula, se ben l'huomo puol dire hauer tante volte commesso peccato di fornicatione con donna libera,

perche quando la Vergine consente volontariamente, quello stupro non è differente dalla semplice fornicatione; Con tutto ciò nella violatione esterna meglio sarà, che l'huomo si acula di questa circostanza, come hò detto di sopra.

9 Aggiungete di più che se il penitente hauerà commesso peccato di sodomia con vna Vergine quantunque sia stato cò lusinghe e promissioni nõ è tenuto il penitente à manifestare questa circostanza della Virginità, perche in questo peccato non si viene à rompere il luoco virginal, e però basta che dica hauer commesso tal peccato con vna donna. *Bonacina de matrim. q. 4. p. 1. n. 9.*

10 *Vbi* Questa circostanza *Vbi*. Denota il luoco doue è fatto il peccato, se il luoco è sacro, ò vero profano, onde se vno hauesse sparso seme humano, quantunque fuisse restato nel vaso naturale della donna, ò vero hauesse sparso sangue, ò fatto homicidio indebbitamente, ò vero, che hauesse estratto violentemente alcuno che si fusse refugia.

giuto in Chiesa contro primi legij cōcessi a quelli che fuggano alla Chiesa, perche questi atti hatino aggiunta vna certa malitia particolare contro la riuerenza debbita al luoco sacro, per le quali il peccato si viene ad aggrauare, queste circostanze si deueno accusare nella cōfessione.

Così ancora se vno hauesse peccato in luoco publico per il qual peccato hauesse dato scandolo, perche la circostanza dello scandolo publico ritiene in se malitia distinta aggrauante l'atto del peccato, questa circostanza del luoco si deue accusare.

E così se il peccato si commette in luoco sacro, perche ritiene malitia di sacrilegio si deue accusare, come anco se alcuna attione sacra, come farebbe dir messa, si dicesse in luoco profano, perche ritiene circostanza di sacrilegio si deue confessare.

Queste circostanze del luoco quando l'opera realmete è consumata perche ritengono malitia aggrauante non vi è difficoltà che si deueno accusare nella confessione. Il dubbio consiste se anco si

debbano confessare queste circostanze ne peccati interni del cuore.

Medina q. 9. de confessione dice che se vno stesse in Chiesa, o anco fuora di Chiesa, e acconsentisse di rubbare, o vero di ammazzare in Chiesa, deue confessare questa circostanza del luoco, perche par difficile, che il furto, o vero huomitidio fatto in Chiesa habbia particolare deformità, per la quale si chiama sacrilegio, e non habbia la stessa deformità fatto con la mente.

Con tutto ciò Valenz. Val. pun. 1. §. Circostanza, de qualitate confessionis dice che quando il peccato è solo mentale del cuore, non è necessario accusare questa circostanza del luoco, perche la Chiesa phibisce solo l'atto esterno consumato, e non l'atto interno.

E se bene trattando il Nauarro di questo caso non lo specifica, cō tutto ciò nel suo manuale cap. 6. nu. 17. si puol cauare che non sia obligato il penitente nel peccato mortale accusare questa circostanza del luoco.

Medi

Val:

Nau.

Gaet.

Il Gaetano tom. 1. opusc. tratt. vltim. respons. 12. dub. 2. Dice che non tutti i peccati sono direttaméte contro la santità del luoco. Onde quei peccati, che sono contro la santità del luoco, che apportano irreuerenza graue, ò ingiuria al luoco sacro, sono necessarij accusarli nella Confessione. Ma quali siano questi peccati, dice il Suarez che non li dichiara, e però il Suarez soggiunge che se vno stādo in Chiesa determinasse di rubbare, ò di amazzare, ò di fornicare fuora di Chiesa, perche quest'atto non è direttamente contro il rispetto della Chiesa, ne fa irriuereanza, ò ingiuria alla santità del luoco non agraua mortalméte. E però questa circostanza non è necessario accusarla nella confessione. Ma se vno stando fuora di Chiesa determinasse rubbare, amazzare, o fornicare in Chiesa, perchè questa circostanza agraua mortalméte è necessario spiegarla nella Confessione.

Se poi vno mormorasse, ò facesse altra cosa simile in Chiesa, se bene apporta qualche irreuerenza al luoco

sacro, non dimeno perche non li apporta ingiuria graue, ò graue irreuerenza; Questa circostanza del luoco; non è necessario accusarla nella confessione. Suarez de integ. confess. disp. 22. sess. 4. cond. vbi.

II *Quibus auxilijs.* Questa parola (*Quibus auxilijs.*) De; nota la circostanza delli mezzi, per li quali il penitente ha commesso il peccato. Cioè se il penitente nel peccare si sia seruito de compagni, ò coaiutori per indurre altro al peccato; come sarebbe a dire. Se per tirare vna donna, alle sue voglie vi ha adoprati mezzani, che habbiano portate ambagate, ò se si sia seruito d'instrumenti apparenti per eccitar la libidine; o vero per maggiormente poter fornicare habbia vsati cibi, ò beuande escitanti la lussuria; ò vero per indurre alcuno a qualche male se sia seruito di minaccie, ò habbia mandati assassini per timorizzare, e far delitti, ò altre cose simili. Perche essendo tutte queste circostanze peccaminose, sono necessarie spiegarle nella confessione.

Ggg Non

Non è però necessario accusare se nel delitto sia stato solo, ò accompagnato, perche non essendo questa circostanza, che per se stessa aggraua, ne anche che dichiara, o accusa l'atto del proprio peccato, non è necessario manifestarla nella confessione: Se però non fusse stato accompagnato per indurre li compagni a peccare ancor loro, perche in questo caso per ragione dell'inductione, tanto più se vi è aggiunto lo scandolo si deue accusare nella confessione. Onde dite il Suarez che ogni volta che vno darà occasione di scandolo sarà circostanza necessaria di aprirla nella confessione. Suarez disp. 2. sess. 4. conditione 5. num. 16.

12 *Cur* questa particola (*cur*) e vna circostanza che significa il fine, ò l'intentione, per il quale si commette il peccato, come farebbe a dire se vno dicesse vna bugia graue per infamare il prossimo, perche la sua intentione, & il fine di quella bugia; è stato per infamare il prossimo ha commesso dui peccati, vno per la bugia, e l'altro per l'in-

famia; E perche all'atto di quel peccato di bugia vi è aggiunto vn fine, che ritiene in se malitia diuersa in specie, da quella, che ritiene naturalmente l'atto del peccato della falsità, che è l'infamia, però questa circostanza si deue accusare nella confessione così ancora se vno rubbasse per adulterare, commette dui peccati, vno di furto, è l'altro di adulterio, onde hauendo l'adulterio diuersa malitia di quella, che ha naturalmente il peccato del furto, questa circostanza dell'adulterio per la quale il penitente ha commesso il furto, necessariamente si deue spiegare.

13 *Quomodo*. Questa circostanza (*Quomodo*) Denota in che modo si commette il peccato; che è quando dopo l'atto esterno si aggiunge alcuna circostanza malitiosa differente in specie dall'atto del peccato. Come farebbe a dire. Se vno amazzasse vn suo nemico, e non contento costui hauerlo amazzato. Ma di piu dopo hauerlo ammazzato, non per vendetta, ò per odio, che li porta semplice-

men-

mente, mà per mera sua fierezza, e crudeltà lo batte, lo percuote, e li dona nuoue ferite; Onde se lo battesse, ò ferisse per vendetta, ò per odio, che li porta; perche questa, nõ è circostanza, che muta specie, ò che apporta maggior nocumento al morto, essendo egli di già estinto, già che è cosa chiara, ch'è vno che ammazza il suo nemico l'ammazza per vendetta, ò per odio che li porta, e perche questa circostanza non aggiunge auoua malitia distinta dal peccato d'homicidio, è non muta specie non è necessaria di esprimerla nella confessione.

Mà se lo ferisce, ò percuote per mera sua crudeltà, e fierezza; perche la fierezza è crudeltà, è peccato distinto dall'homicidio, quella fierezza, e crudeltà aggiunge nuoua specie di malitia al peccato d'homicidio, e però questa essendo circostanza agravante diuersa dal peccato, è necessario accusarla nella Confessione San Tom. 2. 2. q. 159. art. 2. Vasquez de penit. q. 91. ar. 1. dub. 2. num. 33. Riginal. lib. 6. num. 137. Bonac.

de peniten. disp. 5. q. 5. sect. 2. num. 18.

Mà se si parla della circostanza in quanto all'intensione dell'atto interno del cuore, perche humanamente non si puole esprimere, ne si puol conoscere quale, e quanto sia intensa la malitia di vna tal circostanza, non è necessario manifestarla nella Confessione se però non si potesse, esprimere per la molta frequenza di diuersi atti, ò per la molta sollecitudine, ò per il troppo gran pensiero intorno à vna tal cosa. Come farebbe à dire. Se vno con odio vehemente, & intento persequita il nemico, la potrà esprimere con dire, che li desidera grã male, e spesse volte pensa à mezzi come, è doue li potesse nuocere, ò cose simili. E se sarà possibile, ò necessario si potrà anco esprimere il numero.

14. Siluest. v. Confessio 1. q. 9. Dice che si deue accusare anco la circostanza del modo col quale il penitente ha peccato si è per consuetudine sua. Con tutto ciò dico con Cano, che se fusse necessario al penitente confessare la cir-

Silua

Cano

8. To.
Valg.
Rigi.
Bon.

stanza della consuetudine, li agiugengeria troppo graue obligatione, e la Chiesa non obliga con tanto rigore, perche così faria obligato vn tal penitente ogni volta che si confessasse di replicare, & accusare li stessi peccati, del che non essendoci alcuna ragione, ò commandamento, ne segue che questa circostanza della consuetudine non è necessario accusarla nella Confessione, Suarez disp. 22. sett. 4. num. 15.

Suar.

E quantunque il penitente non è tenuto mentre si confessa d'vn peccato à dire, che alte volte hà commesso lo stesso peccato; perche quando la circostanza non muta specie, non vi è causa per la quale sia obligato il penitente ad accusarla, pur che il penitente con il debito dolore accusa il numero de peccati da lui commessi, & il pericolo nel quale si è esposto.

15 Mà se il penitente sarà interrogato dal Confessore, & il Confessore per giusta causa interrogherà il penitente della consuetudine nel peccare, acciò che il Confessore possa conoscere la dis-

posizione del penitente nel peccare, il penitente è obligato di accusarla. E la ragione è questa, perche essendo il Confessore in questo Sacramento come medico se conoscerà la cōsuetudine nel peccare del penitente, ch'è infermo li potrà prouedere di diuersi rimedij, conforme alla diuersità delle sue infirmità. Rigin. lib. 6. nu. 138. Zerola de penit. cap. 12. q. 7. Soto, Suarez, Bonacino de penit. disp. 5. sett. 2. num. 22. Diana tratt. de circumst. resol. 13.

Rig.
Zero.
Soto.
Bon.
Dian.

16 In quanto alla circostanza dell'ingratitude, che usa il peccatore verso Dio di hauerli tante volte perdonato, e con tutto ciò lui di nuouo torna all'istessi peccati, perche l'ingratitude non è circostanza, che habbia qualche special malitia, la quale non si pretenda, che sia stata sufficientemente accusata nell'esprimere il peccato confessato, non è necessario spiegarla nella Confessione. Rigin. Valq. Valenza, Suarez, & altri come sopra.

Rigi.
Valq.
Valé.
Suar.

Di

Di alcun'altre circostanze che sono necessarie accusarle nella Confessione.

10 Come si deue accusar la mormoratione quando è fatta auanti più persone.

Punto secondo.

- 1 Se concorrendo in vn medesimo giorno due obligationi sia necessario accusarle nella confessione.
- 2 Se lassando di veder messa la Domenica che vi fusse vn' altra festa comandata cõmente dai peccati.
- 3 Se la circostanza del modo, e duratione sia necessario accusarla.
- 4 Se sia necessario accusar che il peccato fu fatto in giorno di festa.
- 5 Se sia obligato accusare la circostanza del fine.
- 6 Se hauendo peccato con più donne sia tenuto accusar il numero delle donne.
- 7 Se hauendo ingiuriato alcuno sia tenuto esplicare la persona che fu ingiuriata.
- 8 Se hauendo ingiuriato, o percusse più persone sia tenuto accusar il numero dell'ingiuriati.
- 9 Se si deue accusar il peccato fatto con scandolo, o indotto altrui al peccato.

1 Quando quest'ultima circostanza (quãdo) denota il tempo quando è stato commesso il peccato, cioè se in quel tempo, che fu commesso il peccato vi era qualche precetto particolare, & obligatione che comandasse, ò vero che proibisse l'attione d'alcuna cosa. Come farebbe a dire se il penitente hauesse fatto voto di digiunare vn tal giorno, & in quello stesso giorno vi concorresse la vigilia di qualche santo, ò di quattro tempora, ò di quadragesima. Et il penitente in quel giorno non hauesse digiunato, nõ solo deue accusare di hauer lassato il digiuno di vn giorno, ma deue accusare ancora la circostanza, che quel giorno di vigilia lui non digiunò, e doueua digiunare per hauer fatto voto, perche essendo la trasgressione contro il precetto della Chiesa, e contro il votò, che sono due obligationi di ragione diuerses; vna contro la temperanza,

za, che è il precetto della Chiesa, e l'altra contro la Religione, che è il voto. E perche il precetto contro la téperanza, & il precetto contro la Religione sono di diuerse ragioni, e specie, adunque il penitente ha commessi dui peccati, e però distintamente si deono accusare nella confessione Suarez disp. 22. &c. **Suar. Nau.** Nauarr. in sum. cap. 1. nu. 4. & altri.

2 Ma se il penitente in giorno di Domenica hauesse lassato di vdir la messa, & in questo stesso giorno di Domenica vi fusse anco corsa vna festa comandata, v.g. della Santissima Vergine ò di qualche Apostolo, ò altro sãto, che fosse festa di precetto. Il penitente per non hauer veduta messa in tal giorno, quantunque vi siano dui precetti, non per questo ha commesso dui peccati, e ne meno è obligato a confessare questa circostanza, perche la diuersità de peccati non si piglia dalla diuersità de precetti, ò da gl'oblighi nella stessa ragione, ma si piglia dalla diuersità de gl'oblighi che mutano specie, e perche

il precetto di veder messa la Domenica, e la festa di vn tal santo, concorrente in vno stesso giorno, sono di vna medesima ragione, e di vna medesima specie. Adunque se bene il nõ hauer veduto messa in tal giorno sia contro dui precetti della Chiesa, non per questo ha commesso altro che vn peccato, e però questa circostanza non è obligato a confessarla. Vasquez q. 91. art. 1. Henriq. lib. 5. c. 5. nu. 6. Nugno aditt. q. 9. a. 2. dub. 3. Coninch. disp. 2. de pen. dub. 6. num. 47. Suarez disp. 22. sess. 4. num. 22. Diana resol. 22. & altri.

3 La circostanza del tempo nella duratione, e del modo nel atto del peccare, perche questa circostanza non aggiunge malitia di specie diuersa non è necessaria accusarla nella confessione; se però non fosse stata straordinariamente longa per molto tempo, perche in questo caso si deue esplicare; non perche la duratione aggraua notabilmente il delitto, ma per li molti atti che possono essere accaduti in quel tempo, quali perche regularmẽ-

Vasq.
Hen.
Nug.
Coni.
Suar.
Dian.

te.

te parlando non si possono esplicare quanto al numero, si potranno accusare quanto alla duratione. Suarez vt supra Vasq. Valenza & altri.

Suar.
Vasq.
Valz.

4 Si puoi sia necessario esplicare la circostanza del peccato fatto in giorno di festa, vi sono due opinioni.

Stoto nel 4. dist. 17. q. 1. Il **Cat. Rom. de Sant. n. 47.** San Bernardino tom. 1. delle sue opere a. 3. cap. 2. dicono che anche si debba confessare la circostanza del tempo di hauer peccato in giorno di festa; onde il penitente non solo deue accusare di hauer fatto vn tal peccato mortale, ma di piu che l'ha commesso in giorno di festa, perche essendo il peccato cōtro il culto diuino, consequentemente è contro il terzo precetto del Decalogo, doue comāda il santificar le feste *Sabata santis: es.* Adunque questa circostanza si deue accusare nella confessione.

Di questa opinione sono **Cor. S. Bo.** Cordaba lib. 1. q. 6. San Bonaventura in 4. dist. 17. Quali aggiungano che essendo state comandate le feste acciò si loda Dio. Ma piu il giorno di

festa si viola il precetto col peccato mortale che con l'opere simili. Con tutto ciò questa opinione non parche sia molto grata, essendo più seguita l'opinione contraria perche se bene il confessore questa circostanza, che quel peccato mortale fu fatto in giorno di festa è approbato per buonissimo consiglio, & ottimo modo di santificar le feste di astenersi da peccati mortali, non dimeno questa circostanza del giorno di festa perche non aggiunge al peccato malitia in specie distinta, e non si troua che vi sia quest'obbligo; perche l'obbligo di santificar le feste è determinato, c'è sia di veder la messa, & astenersi dall'opere seruili. E la ragione è questa, perche quantunque il peccato sia cōtro il fine del precetto di santificar la festa, non dimeno non è contro in specie la sua prohibitione; Perche l'astenersi da peccati non si contiene precisamente sotto l'obbligo di santificar le feste, come è il precetto di astenersi dall'opere seruili, quali solamente si prohibiscono nel giorno di festa, e si

comanda di veder la messa. Onde non essendo il peccato contro il fine proprio, & intrinseco del precetto, ne segue che questa circostanza non sia necessaria accusarla nella confessione. E così ten-

Med. gano i moderni *Medin. de*
 Cano pen. q. 6. Cano. 2. p. Soto 4.
 Soto. dist. 18. q. 2. a. 4. *Navar. man.*
 Nau. dist. 18. q. 2. a. 4. *Navar. man.*
 Gaet. cap. 11. num. 7. & 8. *Gaetan.*
 Silu. a. 4. tom. 1. opus. tratt. 18. q. 3.
 Vafq. *Silue. u. confess. 1. q. 10. Vafq.*
 Nug. dub. 91. art. 1. dub. 4. num. 24.
 Nugno aditt. q. 9. a. 2. dub. 3.
 & altri. *Suar. disp. 22. dist. 4.*

5 Vno che ha rubbato per fornicare, deve accusare il furto, & anco la circostanza del fine che e per fornicare perche essendo questa circostanza, che aggiunge malitia diuersa in specie al peccato del furto si deve accusare nella confessione. *Pitig. p. 2. dist. 17. art. 5. q. vnica. Nugno.* *Riginaldo*, è comunemente altri.

Se vno non hauesse vdito messa in giorno di festa per causa di hauer studiato, non è tenuto accusare questa circostanza dello studio per il quale ha lassato la messa, ma solamente accusare hauer

lassato la messa, perchè questa conditione non muta specie, non aggiunge malitia al peccato, & in se stessa non è cattiuu *Azori9. p. 1. lib. 4. c. 3. q. 7. Suarez disp. 22. sess. 4. Vafq. p. 2. disp. 93. Henriq. lib. 2. c. 5. num. 7. Bonac. de penit. disp. 5. q. 5. sess. 2.*

Se vno hauesse rubbato vna cofuccia di poco momento, ma l'ha rubbata per fare bastemmiare, & adirare il compagno; questo non sodisfa con dire hauer rubbato vna cosa di poco momento, ma deve accusare il fine, che è peccato mortale; Onde perche il furto è veniale, se non vuole accusare il furto, che non è materia necessaria; basta che accusa hauer dato occasione, che alcuno bastemmia, è si adira, che è peccato mortale. *Riginaldo vt supra num. 129.*

Ma se questo hauesse rubbato cosa di momento per tal fine, deve accusare l'vn'è l'altro, cioè il furto, che e peccato mortale, & il fine, che è di far bastemmiare, che pure è peccato mortale, perche essendo questi dui peccati di diuersa specie agrauiati

Azor;
Suar.
Vafq.
Herr.
Bon.

Pici.
Nug
Rigi.

ti

ti necessariamente si deuno accusare nella confessione.

6 Se il penitente hauerà commesso tre peccati carnali con tre donne, e tutte tre libbere, non occorre che dica hauer peccato con tre donne, perche essendo il peccato dell'istessa qualità che non muta specie, E come si hauesse peccato con vna sola, e però basta che dica che lui ha cômesso tre fornicationi.

Se puoi queste tre donne, con le quali ha peccato faranno diuerse, che vna sarà v.g. Maritata, l'altra religiosa, & vna libbera, non essendo queste donne del medesimo stato e conditione, in questo caso si deue accusare hauer tante volte peccato con vna maritata, tante volte con la Religiosa, e tante volte con la libbera, perche essendo che queste circostanze mutano specie, & hanno in se annessa particolar malitia agravante, si deuno accusare in specie. Azor p. 1. lib. 4. cap. 4. quest. 6. Homobuono de exa. Ecc. p. 1. trat. 5. c. 13. q. 83. Bonnac. de sac. disp. 5. q. 5. pun. 2. §. 3. dif. 4. Diana de Circos. agrau. resol. 13.

Azor.
Ho.
buo.
Bon
Dian.

E lo stesso deue accusare ancora quel penitente, che nel peccato di mollitie ha pensato a diuersi stati, e conditione di donne. Onde non faria buona cōfessione quello che semplicemente dicesse hauer pensato a diuerse donne, ma deue esprimere la conditione delle donne, alle quali ha pensato, secondo la diuersità delle specie, che aggiungano malitia all'atto carnale. Henriq. lib. 2. de pœ. Hen. nitentia cap. 8. n. 3.

7 Se vno hauerà fatto ingiuria al Padre, ò al Principe, ò vero al suo superiore, non basta che acusa hauer ingiuriato, ma deue accusare la circostanza della persona ingiuriata; e la ragione è questa, perche ingiuriare il Padre, il Príncipe, e superiore ha vna certa particolare malitia per la riuertéza, che li si deue nel 4. comandamento del Decalogo, che vnita all'atto del peccato aggiunge grauezza, e circostanza necessaria di acusarla nella confessione. Henriq. lib. 5. c. 6. n. 3. Nauar. cap. 14. num. 17.

Hen.
Nau.

E lo stesso si puol dire, quando vno hauesse ingiu-

Hhh sia-

riato vn Sacerdote, perche al Sacerdote li si deue particolar riuerenza, onde si deue accusare questa circonstanza come dice lo stesso Henriq. come sopra.

Ma se vno hauesse ingiuriato vn gentilhuomo, vn caualiero, corteggiano ò benefattore, perche questa non è circōstanza agrauante che agiunga nuoua malitia non è necessario esplicarla nella confessione.

8 Se il penitente hauesse con vn solo atto ingiuriato, ò percosso più persone, quantunque il percuotere, ò ingiuriare piu persone non sia circōstanza, che muta specie, non dimeno per rispetto alla multiplicità delle persone si deue accusare nella confessione Suarez disp. 3. sess. 5. n. 33. Henriq. lib. 5. c. 5. num. 4. Vasq. q. 91. a. 1. dub. 4.

9 Si deue ancora accusare se il penitente è stato causa di scandalo, se ha indotto altri al peccato, particolarmente se il complice non era preparato per commetter quel peccato. Si deue accusare questa circonstanza di hauer indotto, ò scād elizzato alcu-

no, e se quello ha peccato per sua colpa. Se vno pecca con altro senza indurlo, ma solo nella coooperatione, perche era di già preparato attualmente, ò virtualmente a cōmetter quel peccato con la voluntà, come farebbe se vno hauesse fornicato con la meretrice, perche questa di già sta parata per tal effetto, non è tenuto il penitente esplicare questa circōstanza. Coninch. disp. 7. dub. 4. nu. 23. Azor 1. p. lib. 12. cap. 16. q. 5. Henriq. lib. 5. c. 6. num. 6. Sanch. sum. lib. 1. c. 6. num. 13.

10 Si deue accusare il penitente si ha grauemēte mormorato, ò vero parlato di cose oscene auanti più persone, onde deue accusare il numero delle persone auanti le quali ha mormorato, ò parlato di cose oscene, la ragione perche la moltitudine de peccati si deue accusare nella confessione è questo ha commesso piu peccati, perche ha dato occasione a piu persone di peccare col star presenti e cooperare al peccato. Siluest. v. scand. q. 2. Adriano & Sanchez in summ. lib. 1. c. 6. n. 8.

Coni.
Azo.
Hen.
Sanc.

Silu.
Ad.ri.
Sanc.

RA-

RAGIONAMENTO XXV.

D'alcune circostanze in specie che aggiungano malitia al peccato necessarie accusarle in confessione.

Punto primo.

- 1 In quanti modi il furto fatto in Chiesa douenta sacrilegio.
- 2 Qual sia la causa che il furto fatto in Chiesa aggiunge malitia distinta all'atto del peccato.
- 3 Che cosa sia incerto, e se sia necessario esprimere in specie la sua circostanza.
- 4 Se sia necessario esprimere nella confessione il grado dell'incesto.
- 5 Qual grado d'incesto ritiene malitia distinta necessario accusarla in confessione.
- 6 Se il conoscer carnalmente vna penitente sia circostanza necessaria accusarla in confessione.
- 7 Se il congiungerli carnalmente marito è moglie con modi straordinarij sia circostanza necessaria.
- 8 Se la moglie sia obligata a

vender il debito al marito con modo che fusse peccato veniale.

- 9 Se il Parocchiano hauendo carnalmente conosciuta alcuna della sua parrocchia sia tenuto acusarsene.
- 10 Se il Confessore pecca mortalmente amministrando la confessione con peccato mortale.
- 11 Se quello che ha rubbato la borsa ad vno in Chiesa habbia commesso peccato di sacrilegio.

Gia e cosa chiara, che il rubbare in Chiesa aggiunge vna certa malitia al peccato del furto, che per venire a far ingiuria al luoco sacro di comun consenso de DD. quel peccato si chiama sacrilegio. Et in tre modi il furto fatto in Chiesa douenta sacrilegio.

Prima quando si rubba vna cosa sacra in luoco sacro. Secondo quando si rubba vna cosa non sacra in luoco sacro. Terzo quando si rubba alcuna cosa sacra in luoco non sacro. E cosi dichiarò Giovanni Papa nel c. Quisquis 17. quest. 4. cō queste parole.

Hhh 2 Sa

Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro, vel non sacrum de sacro, aut sacrum de non sacro. Stante questa dichiarazione che il rubbare vna cosa non sacra in luoco sacro sia sacrilegio, ne segue che senza alcuna limitatione, che quello, che ha rubbata la borsa ad vno in Chiesa, ha commesso sacrilegio, perche ha rubbato vna cosa non sacra in Chiesa, che è luoco sacro; E cosi afferma il Suarez de Relig. tom. 1. lib. 3. cap. 4. num. 7. Riginal. tom. 2. lib. 23. cap. 1. nu. 12. Ledesma sum. tratt. de penit. cap. 10.

Suar.

Rig.

Led.

2 Con tutto ciò se ben consideramo la causa per la quale il furto fatto in Chiesa aggiunge malitia distinta al atto di quel peccato, noi vediamo che preuiene da vna certa ingiuria, che specialmente si fa alla Chiesa contro l'honore, e riuerenza, che si deue portare al luoco sacro. Ma perche quello che rubba la borsa sudetta non fa attione contro l'honore, e riuerenza della Chiesa, ne viene a fare alcuna ingiuria, ò danno alla Chiesa, perche quella borsa da lui rubbata

non era cosa di Chiesa, ne era racomandata, ò depositata in Chiesa, ne la Chiesa vi poteua hauere alcuna pretendenza, perche quella borsa, solo per accidente si trouò in quel tempo in Chiesa, che a caso vi fu portata; ne meno tal furto è specialmente proibito p honore della Chiesa; Adunque vno che rubbò vna tal borsa non commise altro che peccato di semplice furto; Di maniera che nõ hauendo alcuna malitia di sacrilegio questa circostanza, non è necessario accusarla nella confessione.

Ben vero che se quella borsa fuisse stata della Chiesa, ò vero che fuisse stata custodita, racomandata, o depositata in Chiesa, in questo caso il furto saria stato sacrilegio; per il poco rispetto che il ladro hauesse portato in quell'attione alla Chiesa, & in questo modo saria circostanza necessaria di accusarla nella confessione. Soto diff. 18. q. 2. a. 4. Nenriq. lib. 2. c. 6. num. 5. E Diana nel tratt. de Circos. agruan. resol. 27. approua questa opinione, è porta queste stesse parole di

Soto.
Hen.
Diaz

Leo-

Leodardo Lessio. *Furtum in loco sacro, & quidem si alyli, & securitatis causa res ibi sit deposita, ut reuerentia loci tuta sit, ob circumstantiam loci sacri, dicitur malitiã sacrilegij mortiferam. Si autẽ eã ob causã ibi deposita non sit, probabile est rationẽ sacrilegij mortiferã nõ esse, quia res illa custodia loci sacri nõ erat concredita, sed per accidẽs ibi posita. Quare nõ censetur loco per tale furtũ maior iniuria irrogari, quam per confabulationes, risus, detractiõnes, contractus seculares, & similia.* Les. lib. 2. c. 45. dub. 3. n. 14

Lessio

Di maniera che la borsa non essendo stata depositata in Chiesa per custodirla, ò improntarla, mà solo si trouaua quiui per accidente, questa circostanza non viene compresa nella declaratione di Papa Giouanni, *De auferendo non sacrum de sacro*, perche questo Pontefice intendea di quella cosa non sacra che in qualche modo fusse in potestà, ò dominio della Chiesa, e non che per accidente alcuno l'hauesse portata, e la tenesse sopra di se, ò che li fusse à caso restata in Chiesa.

Zerola

Onde Tomaso Zerola aggiunge, che se vno rubasse

alcuna cosa, come farebbeuouaglie, tappeti, cortinaggi, ò altra cosa simile, che fusse stata portata nella Chiesa, come suole accadere in qualche festa, perche queste cose in quel tempo sono in custodia della Chiesa, per seruire alculto diuino, il rubbarle saria sacrilegio. Mà se alcuno vi portasse tapeti, cugini, seggie, ò altra cosa simile per sua commodità, come si suol fare à Prelati, e gran Signori; perche queste non sono state date in custodia della Chiesa, il rubbarle non saria sacrilegio; Se però queste cose non se l'hauesse fatte improntare la Chiesa per seruisene in occasione di honorar quel Prelato, ò gran Signore. Zerola in praxi pen. c. 12. q. 17. Farinac. de immun. Eccl. c. 16. n. 2 17.

Zerola
Fari.

Che cosa sia incesto, e se sia necessario esprimere in specie la circostanza del grado della persona con la quale si è peccato.

3 **I**ncesto è vn peccato che si commette per la copula carnale tra parenti, ò cognati, tanto affini, quanto

to

to che consanguinei dell'vn, e ll'altra linea de descendenti, & ascendenti, quale per essere attione contro la debbita riuerenza, che si conuiene à parenti, porta seco vna certa malitia distinta in specie dalla semplice fornicatione, che aggiunge circōstanza peccaminosa necessaria esprimerla nella confessione.

4 Onde alcuni han giudicato trà grauiissimi Autori, che non solo il penitēte debba accusare questa circōstanza dell'incesto, mà anco esprimere il grado della persona con la quale si è peccato. Di maniera che se vno hauesse peccato conoscendo carnalmente la propria figlia, la sua madre, ò vero sua sorella, sua nipote, ò vero la sorella della moglie, non basteria, che lui dicesse, che hà peccato con vna del primo grado di consanguinità, o affinità, mà bisognaria, che esprimesse hauer peccato con la sua madre, ò con la figliola, con la sorella, con la nipote, ò sorella della moglie, ò con quella in specie con cui hà peccato. E la lor ragione è fondata, perche vogliono che l'incesto sia di

diuerse specie, non solo nella linea di consanguinei, & affini de ascendenti, & descendenti, mà anco in qualsiuoglia grado dell'vn'e l'altra linea. Si che vogliono, che tante siano le specie d'incesto distinte tra di loro, quanti sono i gradi di consanguinità, & affinità, e però che sia necessario esprimere la circōstanza della persona, accusandosi in specie del grado, si hà peccato con la figlia, con la madre, ha peccato con la sorella, con la nipote, ò ha peccato con la sorella della moglie, perche, essēdo, che ciaschedū di questi gradi muta specie, ne siuegue che sia necessario accusare la circōstanza di quella persona, con la quale hà peccato, e nō basta à dire sēplicemente hauer commesso peccato d'incesto per hauer peccato con vna parente; mà bisogna esprimere il grado della persona, con la quale hà peccato.

Nugno in aditt. assegna, che la diuersità de gradi nella parentela non cagiona diuersità specifica nel peccato dell'incesto, mà solo che sia circōstanza agrauante, quale
per-

perche assolutamente non è necessaria esplicarla nella Confessione, come vedremo appresso, ne segue che ne meno sarà necessario esplicare la circostanza della persona nell'incesto, mà basterà solo à dire hauer commesso peccato d'incesto per hauer peccato carnalmente con parente. Nugno in aditt. ad 3. p. to. 2. q. 9. art. 2. dub. 3. Bonac. de sacr. disp. 5. q. 5. sect. 2. p. 2. §. 3. prop. 3. n. 10. & altri.

Nug.

Bon.

S. To.
Gaet.

San Tom. 2. 2. q. 154. art. 9. seguitato dal Gaetano nello stesso luoco, dicano, che moralmente parlando per il giudicio nella confessione, qualsiuoglia grado d'incesto non solo trà consanguinci, mà anco tra affini, vno non è di specie differente dall'altro, e però se il penitente hauesse peccato con la forella, ò con la nipote, &c. basta che dica hauer commesso vna, ò più volte peccato d'incesto, senza esplicare il grado della persona.

E quantunque l'incesto cò la madre, ò con la figlia sia più graue, che con la nipote, ò cò la forella della moglie, non dimeno, perche vna tal gra-

uezza, se bene non è di diuersa, con tutto ciò agiunge malitia nella stessa specie, e però non è necessario accusarla nella confessione. Di questa opinione sono molt'altri Dottori trà quali Filliucio in qu. mor. tom. 1. tratt. 30. cap. 5. n. 97. approua questa opinione, e la giudica probabile.

Filli.

Angelo v. confessio n. 3. dice che quello che hauerà peccato carnalmente con la madre, ò con la figlia basta che si accusa, che ha commesso incesto nel primo grado.

Ang.

5 Con tutto ciò dico se si tratta dell'incesto del padre cò la figlia, ò del figlio con la madre, essendo che l'yn è l'altro di questi gradi portano seco malitia distinta da qualsiuoglia altro grado di parentela, ò cognatione; Non solo per rispetto alla cognatione, mà perche essendo che il padre tiene particolare obligo di non prouocare li suoi figli, mà di darli buona educatione nel nome del signore, come dice S. Paolo. *Vos Patres nolite ad indignationem prouocare filios vestros, &c.* Colof. 3.

S. Pa.

Se il Padre commettesse vna tal sceleraggine con sua fi.

figliola, non solo questo faria peccato d'incesto, mà anco faria peccato contro l'obligo, che tiene il padre di non pro-uocarla, e di darli buona educatione. Onde si come habbiamo detto nel ragionamento 23. che Scoto nel 4. sent. dist. 17. art. 2. assignando la ragione di conoscere quando il peccato muta specie, dice che quella circostanza muta specie, la quale è prohibita cò altro precetto diuerso, e pche qui nel caso del nostro proposito vi è il precetto della circostanza consanguinea, & il precetto dell'educatione paterna, precetto diuerso vno dall'altro, adunque questa circostanza non solo è agrauante, mà aggiunge all'atto incestuoso malitia in specie distinta dall'incesto, e però questa circostanza si deue resolutamente spiegare nella còfessione.

6 Aggiungete che hauendo vn Confessore conosciuta carnalmente fuora di confessione vna sua penitente, non è tenuto à confessare questa circostanza, come habbiamo veduto, se il Confessore non fusse Parocchiano, ò vero Sacerdote, al quale si aspetta

se per debito d'ufficio di procurar la salute della penitente. In questo caso dice il Bonacino, che il Confessore per ragione di circostanza speciale, si deue specialmète accusare Bonac. disp. 5. q. 5. sett. 3. prop. 3. n. 9.

Se dunq. questa circostanza per officio, e circostanza specifica, che si deue spiegare, perche' aggiunge malitia distinta, quanto maggiormente nell'incesto del primo grado, si deue accusare la circostanza di Padre, che specialmente più di tutti deue hauer cura, e procurar la salute de suoi figlioli?

E se il figliolo commettesse vna tal sciaguraggine con sua madre, perche al precetto della continenza si aggiunge il precetto della debbita riuerenza verso la madre, espresso nel 4. precetto del Decalogo *Habeas in bonore parentes*. adunque dui precetti diuersi di continenza, e di honoreuolezza, e perche in questo caso il figlio viene à dishonorare la madre, questo dishonore, che è circò stanza malitiosa, specialmente distinta dell'incesto, si deue special-

cialmète accusare nella confessione.

7 Della circostanza del modo nella copula tra coniugi. Si suole spesso dubbitare, se il marito hauendo copula con sua moglie, sedendo, ò stando, ò alle spalle, ò p fianco, ò soss' sopra, se in qual si voglia di questi modi sia circostanza necessaria di spiegarla nella confessione.

Si risponde che essendo questo vn certo abuso accidentale solo contro l'ordine ordinario, che deue offeruar si tra coniugi.

Se in questo abuso non si adoprerà, altro che il vaso legitimo, e sarà senza pericolo di gettarne fuori il seme; Perche questa non è circostanza mortale non è necessario acusarla nella confessione Sanchez de matrim. tom. 3. lib. 9. disp. 16. num. 3. & altri.

Anzi se questo riuolgimèto, non sarà fatto per troppo sensualità de coniugi, ma per giusta causa, comè farebbe, se ad vno de coniugi li puzzasse il fiato, che l'altro difficilmente lo potesse soffrire, ò per non mettersi a pericolo,

quando la donna fusse grauidà di dispergersi, ò vero per la troppo grassezza de coniugi, che il marito non potesse copularsi con la moglie, in questi casi, ne anche sarebbe peccato veniale.

8 Aggiunge Sanchez che la moglie è obligata a rendere il debito al marito, quantunque li domandasse la copula con simili riuolgimenti, che fusse peccato veniale. Sanchez nel detto luoco num. 8. Diana tratt. de Circos. resol. 35.

E se bene alcuni probabilmente hanno giudicato il contrario come nota Henriq. lib. 1 r. c. 16. n. 6. in Gloff. Con tutto ciò dico che hauendo il marito vn certo dominio sopra il corpo della donna, come dice San Paolo 1. Cor. cap. 7. *Mulier non habet potestatem sui corporis sed vir.*

Quando non vi sia pericolo di peccato mortale, ò di spargere il seme fuori del vaso legitimo, e non tenterà il marito di seruirsi d'altro luoco, che dell'ordinario, nò è gran fatto che la donna sia obligata a rendere il debito al marito, quantunque li do-

Sanc?
Dian.

Hen.

Sanc.

manda la copula con simili riuolgimenti, che solo fusse peccato veniale.

9 Hauendo il confessore conosciuta carnalmente vna sua penitente, non è tenuto il confessore a spiegare la circostanza, che quella li sia stata penitente; perche non hauendo vna tal copula alcuna circostanza, ò d'incerto, ò d'adulterio, ò d'altra circostanza malitiosa distinta specialmente dall'azione della confessione. Se però il confessore non l'hauesse sollecitata nella confessione ò immediatamente dopo hauerla confessata, ò nel luoco della confessione, perche in questi casi non solo saria circostanza necessaria ma caso grauissimo d'inquisitione; Della qual materia ne ragioneremo distintamente. Ma in proposito il Confessore solo si deue accusare hauer hauto copula con donna maritata, ò soluta, ò con qual altra ella si fusse. Ma se il confessore fusse Parocchiano, ò vero altro sacerdote, col quale si aspettasse per officio di procurare la salute della penitente; in questo caso il confessore pec-

ca specialmente per ragioni di circostanza speciale, quale per esser circostanza peccaminosa si deue accusare nella confessione. Bonacino disp. 5. q. 5. sess. 2. propos. 3. num. 9. & di Matrim. quest. 4. punt. 16. prop. 5. a num. 8. & sequenti.

In che modo il confessore pecca nel somministrare il Sacramento della penitencia col peccato.

10 **Q** Vando il confessore amministrasse il Sacramento della penitencia, con peccato mortale, e prima di dar l'assoluzione al penitente lui si pentisse del suo peccato, dicano probabilmente alcuni che se bene il confessore, prima di assolvere il penitente se sia pentito del suo peccato, con tutto ciò, perche tal confessore cominciò a confessare prima, che hauesse contritione del suo peccato, confessandosi lui si deue accusare della circostanza di hauer cominciato a confessare con peccato mortale, perche essèdo peccato mortale amministrare la confessione con
pec-

peccato mortale, onde hauè-
dola lui amministrata, per con-
sequenza ha peccato mortal-
mente; e però si deue acufa-
re nella sua confessione ha-
uer cominciato a confessare
senza il debito dolore, quã-
tunque prima di asoluere il
penitente si sia contrito del
suo peccato. Possuino de
Poff. Suar. offic. curat. cap. 45. n. 41. qua-
le cita Suarez in 3. p. disp. 18.
sess. 1. num. 2. doue non ho
trouato questa difficultà. E
però dico con Heriq. che es-
sendosi il confessor pentito
del suo peccato prima di da-
re l'assoluzione, il confessore
in questo caso non ha pec-
cato mortalmente. Perche se
il sacerdote pecca mortal-
mente per amministrare il Sa-
cramento della penitentia in
peccato mortale, in questo
caso perche il Sacerdote nel
tempo dell'assoluzione si tro-
uaua in gratia, p hauer hau-
to contritione di quel suo
peccato, ne segue che in
quella confessione non ha
peccato, e però questa circo-
stanza non e necessario acu-
sarla nella confessione Hen-
riq. lib. 6. cap. 18. n. 6. in Gloss.
Diana de circost. Resol. 47.

Agiungo che il sacramē-
to della Penitentia non con-
siste semplicemente nella
narratione che fa il peniten-
te de suoi peccati, e nel tem-
po che il confessore li sta
ascoltando, ma consiste prin-
cipalmente nell'attione del-
l'assoluzione, che li somini-
stra il Sacerdote, e nell'asso-
lutione si conferisce la gra-
tia, e si rimettono i peccati al
penitente, perche la virtù
del Sacramento non consiste
nell'acufarsi de peccati, ma
nell'assoluzione, e se il con-
fessore non da l'assoluzione
al penitente ne meno per
virtù di quella narratione de
peccati cio conferisce la gra-
tia. Adunq; se il sacerdote
starà in gratia nel tempo che
dona l'assoluzione al penitē-
te, lui non hauerà peccato p
hauer ascoltato prima della
assoluzione i peccati del pe-
nitente.

Hent.
Dian.

Delle circostanze agrauanti
nella medesima
specie.
Punto II.

- 1 *Se le circostanze agrauanti nella medesima specie ha necessario accusarle in confessione.*
- 2 *Se il penitente pecca lassando di confessare le circostanze agrauanti nella medesima specie.*
- 3 *In che modo la Chiesa riserva le circostanze agrauanti.*
- 4 *Se il Religioso Sacerdote confessandosi del peccato carnale si debba accusare esser Religioso, e Sacerdote.*
- 5 *Se li baci, e toccamenti, che accadono nella copula carnale deuno accusarsi in confessione.*
- 6 *Se l'hauer fatto più voti d'una medesima cosa ui ha obbligo accusarsene in confessione.*

Sono tante le circostanze le quali possono notabilmente agrauare il peccato, che è quasi impossibile poterle spiegare in questi nostri ragionamenti; e molti grauissimi DD. con buone

ragioni vogliono assolutamente, che il penitente sia obligato accusarle nella confessione; E le loro ragioni sono fondate principalmente nel vso commune de fedeli, e timorati di buona coscienza, quali v'fano di confessarsi distintamente di tutti i peccati; e loro circostanze, non solo differenti in specie, mà anche di qualsiuoglia circostanza, che sia agrauante nella medesima specie. Aggiungano secondo, che quei peccati, o quelle circostanze, che non sono necessarie accusare nella confessione non suole la Chiesa riseruarle, & annumerarle ne casi reseruati, come noi vediamo che la Chiesa non riserva li peccati veniali, perche non essendo i peccati veniali necessarij accusarsi nella confessione, ne anco si deuno riservare, e perche vediamo, che la Chiesa ordinarimente riserva alcuni peccati per causa della circostanza nella medesima specie agrauante, come sono, v.g. i gradi dell'incesto, particolarmente nel primo, e secondo, quali circostanze non mutano specie, mà solo aggiunga-

no

no grauezza nella medesima specie, e cò tutto ciò la Chiesa per lo più li riserba, adunque le circostanze notabilmente agrauanti, quantunque agrauano solo nella medesima specie si deuono accusare nella confessione.

2 Di più citano Siluestro v. confess. che se bene egli sia dell'opinione contraria, con tutto ciò vltimamente conclude che pecca grauemente quel penitente, quale senza graue causa lassa di confessare tacendo queste circostanze; perche si mette à pericolo di non riceuere il conueniente medicamento per il suo male. *Pectat grauiter dice egli penitens. qui has circumstantias sine graui causa tacet quia exponit se periculo non accipienti conuenientem medicinam.* Siluestro v. confel. 1. q. 9.

Di questa opinione sono vna buona parte de Dottori antichi, e moderni. Altifiod. lib. 4. in summ. tratt. 6. cap. 3. Alef. q. 3. Alef. de Alef. 3. p. qu. 77. mem. 3. art. 2. §. 1. & q. 18. n. 4. Mag. art. 3. §. 2. Gio. Mag. 4. dist. 17. Gaet. q. 4. Gaet. in sum. v. conf. còd. Nug. 15. Nugno in aditt. ad 3. p. to. 2. q. 9. art. 2. dubb. 2. concl. 2.

Hentiq. lib. 1. cap. 7. num. 4. Hen. Sanch. sum. to. 1. lib. 2. cap. 11. Sanc. num. 24. Coninch. de Sacra. Coni. disp. 7. dub. 3. concl. 1. nu. 12. Soto in 4. dist. 18. qu. 2. art. 4. Soto. Ledesma sum. tom. 1. de pen. Ledes. cap. 18. concl. 4. e molti altri citati da Franc. Suarez disp. 22. sett. 3. quale per esser an- Suar. cor lui della medesima opinione. Dice che quantunque Scoto, e Gabriel Biel in 4. q. 1. Scoto Biel. art. 2. siano dubbij con tutto ciò più inclinano all'opinione affirmatiua, che alla negatiua.

Non manco più d'altri tanti DD. quali defendono l'opinione contraria come più probabile, afirmando che le circostanze notabilmente agrauanti, nella medesima specie non sono necessarie, spiegarle nella confessione, perche trattando il Concilio di Trento sess. 14. cap. 5. delle circostanze necessarie, dichiara, che quelle circostanze, che mutano specie si deuono spiegare nella confessione. *Præterea eas circumstantias in confessione explicandas esse, quæ speciem peccati mutant.* E non fa altra mentione delle circostanze agrauanti, an-

zi hauendo dechiarato il Cōcilio che le circostanze che mutano specie sono necessarie spiegarle nella confessione, conclude. *Nihil aliud Ecclesia à penitentibus exigitur, &c.* Adunque non vi è altra obligatione per precetto che quello che il Concilio hà dechiarato di sopra, e però ne segue che le circostanze aggravanti nella medesima specie non sono necessarie.

Agiūgete che se il penitente fuffe obligato à confessare tutte le circostanze agrauanti, saria anco obligato à conoscerle tutte per saperle confessare, come è obligato à sapere tutti i peccati mortali, &c. Mà perche questo sarebbe precetto troppo arduo, e difficile, perche, e quãdo mai il penitente potrebbe venire à vna tal cognitione di potere spiegare la grauità della circostanza annessa al peccato, come v.g. il gran feruore, e molta intentione quale lui hà passato nel peccare? Che forsi questa circostanza agraua molto più nella medesima specie, che nessun altra. Adunque queste circostanze il penitente non è te-

nuto à confessarle; E questa opinione è più probabile; tanto più che viene insegnata da tanti graui Autori.

San Tom. 4. dist. 16. qu. 3. art. 2. q. 5. San Bonauentura in 4. dist. 17. q. vlt. Scoto in 4. dist. 17. q. 1. a. 1. Durando q. 4. Alberto dist. 16. art. 24. Antonino 3. p. tit. 14. cap. 19. §. 7. Adriano q. 4. de conf. a. 2. Paludano q. 3. a. 3. Turrecremata de penit. 5. cap. 1. num. 11. Viguerio inst. c. 16. §. 4. Couarr. in 4. decret. p. 1. c. 1. n. 14. Angelo v. conf. Tabien. v. circumst. n. 9. Armilla v. circumst. art. 2. Corduba sum. q. 3. Medina cod. de conf. q. 7. Nauar. cap. 6. num. 7. Vasquez 3. p. tom. 4. q. 91. art. 1. dub. 2. & 3. Riginal. in praxi tom. 1. lib. 6. cap. 5. nu. 135. Vlenza to. 4. disp. 7. q. 11. p. 1. Lessio lib. 4. cap. 3. dub. 12. num. 8. Diana. tratt. de circumst. agrau. resol. 1. e da molti altri che difendono questa opinione citati da lui. E però si conclude che meglio si puol praticare l'opinione negatiua, che l'affirmatiua, onde alle ragioni allegate, dico alla prima.

Che se li fedeli e timorati di buona conscienza vfanò di

ac-

accusarsi distintamente anco delle circostanze agrauanti, non è gran fatto, perche questi tali sono anco vsi accusarsi de peccati veniali, quali non sono necessarij, e loro lo fanno per maggior loro satisfatione, e cauar dal Sacramento della penitenza maggior frutto, non essendo se non bene confessare anco tutti i peccati veniali, e tutte le circostanze agrauanti, come esse se siano; mà non per questo di necessità si deuono accusare. *Nam venialia quibus à gratia Dei non excludimur, & in que frequētius labimur quāquam reale, & utiliter, citraque omnem presumptionem in confessione dicantur, taceri tamen citrà culpam possunt.* E lo stesso si puol dire delle circostanze agrauanti nella medesima specie.

3 Al secondo la Chiesa non riserba l'incesto in quanto alla circostanza agrauante quantunque dica nel primo, e secondo grado, mà riserba l'incesto in quanto che la circostanza della consanguinità ò affinità porta malitia distinta in specie dal peccato della fornicatione per essere l'ince-

sto in quei dui primi gradi di maggior consideratione, e però solo di quei dui ne fa particolar prohibitione.

Al terzo Siluestro parla di Silu. quelli che tengono la contraria opinione, ò di quelli, che dubbitano, che sia necessario accusare queste circostanze, perche anche i peccati dubbij si deuono accusare, come habbiamo prouato in vn'altro ragionamento.

Se il Religioso Sacerdote hauendo commesso peccato carnale sia obligato accusarsi in confessione che egli è Religioso, & Sacerdote.

4 **H**Auendo il Religioso Sacerdote nella sua professione solenne, è nel riceuer gl'ordin sacri fatto voto di castità, mentre haue commesso alcun peccato carnale di fornicatione. Dice il Paludano in 4. dist. 38. q. 4. art. 1. n. Palud. 14. *Che Professum in sacris constitutum fornicantem esse duplicis voti reum, e però.*

Dicono alcuni, che douendosi lui confessare di quel peccato carnale, non basta ac-

accusarsi semplicemente esser Religioso, mà è necessario esplicare ancora la circostanza del Sacerdotio; ne basta à dire esser professò, & ordinato all'ordin sacri, essendo lui Sacerdote. Perche se bene il Diacono, nõ è necessario, che dica esser Diacono, ò sudiacono, mà basta solo che si accusa professò, & ordinato in sacris, il che non basta al Religioso mentre egli è anco sacerdote; perche quantunque in quanto al voto dell'ordin sacro, non si agiunga nuoua deformità sopra il voto della professione; con tutto ciò si agiunge circostanza notabilmente agrauante per ragione d'esser consacrato à diuini ministerij, e tanto più per esser Sacerdote li si agiunge maggior circostanza agrauate, quanto che di gran lunga il Sacerdotio è maggiore di tutti gl'altri ordini. Anzi agiungano alcuni, che se il Sacerdote Religioso farà Vescouo, douerà anco esplicare esser tale, perche si come la dignità Episcopale ricerca più alta consacratione; così ancora nella trasgressione del voto di castità, vi è circostanza maggior-

mente agrauante. Pietro Ledesma in com. de sacr. penit. cap. 19. de constantia persone dub. 1. & 2. Soto in 4. distin. 18. q. 2. art. 4. & de iustit. rib. 2. q. 8. art. 5. Zanardo in direct. Theol. p. 1. tratt. de penit. c. 18. Soto:
Zana:

Altri, citati da Henriquez Henr lib. 5. de penit. cap. 5. nu. 6. in commento; sono di opinione, & han detto che douendosi il Religioso Sacerdote confessar del peccato carnale da lui commesso, basta che si accusa d'hauer fatto voto di castità.

Più probabile pare à me, che quantunque il Religioso Sacerdote habbià fatto doppio voto di castità, vno per esser Religioso, e l'altro per esser ordinato in sacris, che basta per il peccato carnale, egli si accusa solo esser Sacerdote, ò veramente d'esser Religioso professò; E la ragione è questa, perche il Sacerdote non tiene maggior obligatione di offeruar la castità per esser ordinato in sacris, che per essere professò; Onde quando il Religioso si ordinò in sacris, non fece voto di castità diuerso in specie; da quel-

quello, che, fece nella professione; perche il secōdo voto, che s'include nell'ordin sacro non fù altro, che reiterare il primo voto della professione, come saria quando vno v. g. hauesse fatto più volte voto di digiunare vn tal giorno in pane, & acqua, quei nuoi voti fatti dopò il primo, non agiungano in se stessi, nuoua obligatione distinta dall'obligatione contratta in quel primo voto, mà solo la confermano, e la rinuouono, di maniera, per la trasgressione nõ si commette altro che vn peccato solo, e nella confessione non è tenuto à confessarsi d'hauer fatto più voti, perche tutti quei voti appartengano à vna sola specie di quella prima promissione.

E si come vno, che hà fatto più instrumenti con il suo creditore di pagarli vna certa quantità; non si puol astringere ad altro che à pagare quella stessa quantità, che hà promessa in più instrumenti.

Così ancora vno che hà fatto più voti sopra vna stessa obligatione, per la trasgressione non commette altro che vn peccato, e però non è obli-

gato à confessarsi d'altro che di hauere violato il voto. Così quel Religioso Sacerdote, che hà commesso il peccato carnale, per accusarlo non è necessario che dica esser Religioso, e Sacerdote, mà basta che accusa esser Religioso, ò veramente esser Sacerdote. Sanchez de matrim. lib. 7. disp. 27. num. 25. Azor. lib. 11. institutionum moraliũ cap. 14. q. 1. in fin. Vega 2. to. summ. cap. 129. cas. 8. Diana, resol. 3. de circumst. agrauan. Pitigiano in 4. tom. 2. dist. 16. q. vnica ar. 5. E Villalobos dice queste parole. *El Sacerdote professo en el peccado de la carne satisfaze con dezir que es professo, ò que es Sacerdote. El fundamento desta sentencia es, que el Sacerdote no tiene obligacion ala castidad, mas que la del voto solemne, que assi se incluye, y assi el voto del Sacerdote, y el Religioso no hazen diferente especie, si no solos es reiterar el voto, como el que hiziesse tres, ò quatro vezes uoto de ayunar los uiernes: que le quebraze, no haze mas que un peccado: que es come el que hizo muchas escrituras de obligacion para pagar una deuda, que non por esso queda obligado à pagar*

Sanchez
Azo.

Vega
Diana.

Pitigiano

KKK mas

mas. Villalobos summ. tom. 1.
tratt. 9. c. 37. n. 13.

Se li baci, e toccamenti, che accadono nella copula carnale deouono accusarsi in confessione.

5 **E** Commune opinione de DD. che li toccamenti, e baci, che sogliano accadere auanti la copula carnale, non sono necessarij accusarli in confessione, perche essendo quelli ordinariamente ordinati, e principij della copula carnale; quantunque in quanto à loro habbiano propria malitia peccaminosa, con tutto ciò moralmente non si puol dire, che habbiano malitia distinta dalla fornicatione, e però dicono li DD. che non sono necessarij, accusarli in confessione.

Non dimeno dico, che si deue auertire, come facilmente puole accadere, che se tali toccamenti, e baci non saranno accaduti con animo di copularsi, mà solaméte per vna certa delectatione libidinosa, che si riceue in quelle attioni; Se dopò quei toccamenti,

e baci ne succedette la copula, perche quelle attioni non furono ordinate in rispetto alla fornicatione, vennero à esser peccato distinto dalla copula susseguente, essendo succeduta per altro effetto, che da quei primi toccamenti, e però venne à essere peccato distinto, e per consequenza, distintamente nella confessione si deouono accusare li toccamenti, e baci e distintamente si deue accusare la copula.

Gasparo Hurtado de sacr. Hurt.
disp. 9. de peniten. difficul. 6.
Diana tratt. miscel. 4. resolut. Dian.
205. Da qui ne segue, che se à caso vno fusse andato dalla meretrice, ò d'altra persona, con animo di esercitarsi con quella solo con baci, e toccamenti lasciuui, senza voler seco copularsi; mà dopò seguiti tali toccamenti, e baci, fusse anco venuto alla copula, cagionata per altro effetto, che da quelle prime attioni, ancorche li baci, e toccamenti, che accadono non deouono accusarsi in confessione, come habbiamo detto, mentre sono ordinati in rispetto à quella fornicatione.

Non

Non dimeno in questo caso, perche quei toccamenti, &c. non furono ordinati in rispetto alla copula, vennero à esser peccato distinto, e però distintamente si deuono accusare.

Se quello che hà fatto più voti di vna medesima cosa sia obligato accusarsene in confessione.

SE il Religioso dopò hauer fatta professione solenne; ò veramente il Chierico dopò essersi ordinato à gl'ordin sacri, di nuouo facesse vno, ò più volte voto di nõ cõmetter alcũ peccato carnale volũtario: Questo nõ è tenuto per la trasgressione d'accusarsi in confessione di questi secondi voti, perche essendo lui obligato alla castità per il voto solenne, che egli fece nella professione, ò nel riceuer l'ordin sacro, quella nuoua multiplicatione de voti, non agiunge al voto solenne della castità alcuna circonstanza agrauante, perche essendo lui obligato alla continenza per la professione fatta, ò per l'ordine riceuto,

con quei ndoui voti non venne ad obligarsi di nuouo, mà più tosto à confirmar quel primo voto, che da lui fũ fatto solennemente nella professione, ò nel riceuer l'ordin sacro. Perche si come quello, che promette vna cosa con più giuramenti, non è obligato all'offeruanza si nõ di quella cosa promessa; così vno, che fa più voti di vna stessa cosa, solo è obligato all'offeruanza di quella stessa, hauendo dunque il Religioso, ò l'ordinato in sacris promesso nel voto solenne l'offeruanza della castità, quantunque ne faccia più voti, cõ tutto ciò non è obligato ad altro che à quello stesso voto di castità. Facundez de precept. Eccles. tratt. 2. lib. 4. c. 3. num. 11. Sanchez de matrim. onde dice Filliuc. che hauendo alcuno fatto voto solenne, e voto semplice non è tenuto d'accusarsi in confessione dell'vn ò l'altro, essendo che il voto solenne, e voto semplice differiscano solo accidentalmente, e però non è circostanza, che si debba accusare in confessione. Filliuc. tom. 2. trat. 30. c. 7. n. 26.

Facu.
Filli.

RAGIONAMENT. XXVI.

Delle cagioni per le quali la confessione si puol rendere inualida.

Punto I.

- 1 Per quali cagioni la confessione si rende inualida in rispetto al penitente.
- 2 Se la confessione fatta dal penitente scomunicato sia ualida.
- 3 Se il confessarsi di maggior numero de peccati fatti, la confessione sia ualida.
- 4 Per quali cagioni la confessione si puol rendere inualida in rispetto al Confessore.
- 5 Se pecca il penitente confessandosi da Confessore scomunicato.
- 6 Se la confessione fatta à Confessore ignorante sia ualida.
- 7 Come il penitente deue reiterar la confessione per esser stata inualida.

Molte sono le cause per le quali la confessione si puol rendere inualida, non solo per colpa del penitente, mà anco per difetto del Confessore,

Principalmente si rende inualida la Confessione per colpa del penitente quando per sua malitia, ò per vergogna, lascia scientemente di confessare qualche peccato mortale; in questo caso quella confessione non è valida, il penitente pecca mortalmente, la confessione bisogna reiterarla, e non solo douerà confessare il peccato, che lui lasciò di confessare, mà anco il peccato, che hà commesso per non hauer fatta la confessione intiera.

Secondo la confessione è inualida quando il penitente vada à confessarsi senza hauer prima esaminata la sua coscienza, e però nella confessione si è scordato di accusare alcun peccato mortale; E perche questa scordanza è stata per sua colpa per non hauer fatta la debbita diligenza nell'esaminare la sua coscienza, la confessione è inualida, e si deue reiterare pur confessando il peccato lasciato, e di piu il peccato, che hà commesso di non hauer esaminata prima di confessarsi la sua coscienza. Valenza tom. 4. qu. 1. punt. 3.

Vale.

Na-

Nau. Rig. Nauar. cap. 9. num. 12. Rigin. lib. 6. n. 147.

Terzo la confessione farà inualida quando sarà fatta senza il debito dolore de suoi peccati, ò senza proposito di non più peccare per l'auenire, perche essèdo il dolore, & il proposito necessario, & essenziale nella confessione se il penitente anderà à confessarsi senza dolore, ò senza proposito di non più peccare la confessione sarà inualida, & bisognerà reitèrla. Vasq. q. 92. a. 3. dub. 1. nu. 4. Medin. de confe. dimidiata reitèrandà.

Vasq. Med.

2 Quarto la confessione farà inualida quando il penitente sarà scomunicato, ò di scomunica maggiore, ò minore, e con tutto ciò che lui sappia di essere scomunicato non dimeno vā à confessarsi senza far sapere al Confessore di essere scomunicato; questa confessione è inualida, e si deue reitèrare perche doueua il penitente prima di farsi assoluere da peccati, farsi assoluere dalla scomunica; e perche prima si fece assoluere da peccati senza manifestar al Confesso-

re di esser scōmunicato, questa confessione non fū intiera e per consequenza lui peccò, e la confessione restò inualida con obligo reitèrla.

Ben vero che se il penitente non sapeua di essere scomunicato, ò vero per ignoranza inuincibile non sapeua che lo scomunicato bisognaua che prima fusse assoluto dalla scomunica che da peccati, la confessione in questi casi, purchè non habbia altro difetto essenziale faria valida, come dice Riccardo in 4. dist. 18. ar. 9. q. 4. Gaetano in summ. Nauarr. cap. 9. num. 4. & 5. E la ragione è questa, perche lo scomunicato, dice Valèza non è incapace delli Sacramenti, quantunque li siano prohibiti, che li possa riceuere. Valen. tom. 4. q. 11. punt. 3.

Riccard. Gaet. Naua

Valèz

3 Quinto faria inualida la confessione quando il penitente si confessasse di maggior numero de peccati di quelli che hà fatti, come faria v. g. che vno hauesse cōmessi dieci peccati, e cōfessasse di hauerne commessi venti. Onde se questo hà confessato questo maggior numero sotto buo-

na

na fede, non è tenuto di nuouo à reiterare la confessione.

Anzi ne anche è tenuto à confessare di nuouo il suo errore di hauer confessato maggior numero de peccati di quello che in effetto hà fatti; perche essendoli il penitente confessato, & ottenuta l'absolutione dal Confessore, quale pensaua che quel numero minore fusse maggiore, che in fatti non era, e però se il penitente di nuouo se ne volesse confessare saria più presto vn volere scusare li suoi peccati, che accusarli: E se bene pare che il penitente habbia ingannato il Confessore in materia graue, e per consequenza che debba reiterar la confessione. Non dimeno questo non hà ingannato il Confessore formalmente in materia graue, mà solamente materialmente in pregiuditio di se stesso, perche puol essere che per quel maggior numero de peccati da lui accusato il Confessore gli habbia dato maggior penitenza. Vero che se questo con inganno hauesse confessato minor numero de peccati di quelli che hà fatti sa-

ria, obligato reconoscendo l'errore à confessarsene di nuouo, mà hauendone accusato maggiore numero, perche qui non vi è errore intorno alla materia necessaria, non è tenuto à confessarlo essendo che il numero minore si contiene nel numero maggiore, & hauendo il Confessore assoluto con quel numero maggiore consequentemente in quella absolutione si conteneua anco quel numero minore.

Se puoi il penitente confessò quel numero con mala fede, si deue auertire dice il Bonacino se il numero de peccati, quali il penitente confessò erano peccati veniali; perche il penitente in quella confessione non ingannò il Confessore nella materia necessaria, non essendo i peccati veniali materia necessaria della confessione, quantunque fusse con buona, ò con cattiuua fede, non è obligato di nuouo il penitente à confessare quel numero vero. Mà se quel numero era de peccati mortali, & il penitente se ne confessò sotto mala fede, perche viene à inganna-

re il Confessore, & essendo quel inganno peccato mortale per essere in materia graue e necessaria, non solo si deue confessare del numero vero e certo, ma anco deue reiterar la cōfessione Bonac. de penit. disp. 5. q. 5. less. 2. pun. 3. n. 7.

4 E non solo la confessione si rende inuvalida per causa del penitente, ma anco per difetto del Confessore, perche se mentre il penitente si confessasse il confessore dormisse, o vero fusse sordo, che non sentisse il penitente mentre accusa li suoi peccati; questa Confessione saria inuvalida come appunto il penitente non si confessasse, perche essendo nella cōfessione necessario il ministro mentre il cōfessore dorme è come nō ci fusse, e per ò questa confessione si deue reiterare. Siluef. v. confes. l. nu. 6. Vasquez q. 92. a. 3. dub. 2. Riginal. lib. 6. num. 149. Zerola in praxi cap. 21. q. 4.

Secondo saria inuvalida la confessione quando il Sacerdote mancasse in alcuna cosa essenziale al sacramento perche il sacramento nō puol

stare senza la sua essenza, e mancando l'essentiale il Sacerdote non potria conferire il sacramento. Come saria se il sacerdote non hauesse iurisdictione. Onde se vn Giudice desse sentenza senza iurisdictione, perche la giurisdictione è essenziale al giudice, quel giuditio, e quella sentenza da lui data non potria hauer iustitienza, onde la sentenza saria inuvalida per esser il giuditio vsurpato; così se il confessore non hauesse iurisdictione saria giuditio è sentenza vsurpata che non potria hauer effetto, e la confessione saria inuvalida, e si deue rifare.

Terzo saria inuvalida la confessione quando il Sacerdote non hauesse sufficiente intentione di assoluer il penitente, perche essendo l'intentione del ministro essenziale nella confessione. Come mancando la materia, ò vero la forma non potria conferirsi il sacramento, così ancora mancando l'intentione del ministro la confessione saria inuvalida per difetto del sacerdote, & il penitente non consegueria il sacramento.

Quar-

Quarto faria inualida la confessione, quando il Sacerdote non si seruisse della forma ordinata da Christo, perche se nella forma il Sacerdote lassè alcuna cosa essentiale come vedremo appresso la confessione faria inualida per difetto del Sacerdote.

Quinto faria inualida quando il Confessore non fusse batizzato, ò veramente non fusse Sacerdote, perche essendo solo à Sacerdoti data authorità da Christo confessare nel Sacramèto della penitenza, e perche tale authorità, è fondata solo nel carattere sacerdotale, quale presuppone necessariamente il battesimo, che è la porta di tutti gl'altri Sacramenti di maniera che se vno non è batizzato, ne meno puol hauere il carattere del Sacerdotio, e però ne meno puol hauere authorità di assoluere il penitente.

Sesto faria inualida la confessione, quando il Confessore fusse sospeso, ò non hauesse iurisdictione ordinaria, ò delegata di confessare, perche essendo la iurisdictione, & approbatione del Vescouo

necessaria come comanda il Concilio di Trento sess. 25. c. 15. Se il Confessore non ha tale authorità la confessione è inualida per difetto del Confessore.

Concl
Trid.

5 Settimo è inualida la confessione fatta à Sacerdote che sia publico scomunicato, ò vero à Sacerdote notorio percussore di Clerico; Onde se il penitente saprà, che tal Sacerdote sia scomunicato, ò nell'vno, ò nell'altro modo, e non dimeno si confesserà da lui non solo la sua confessione sarà inualida; se però non fusse per estrema necessitá, mà anco pecca graueamente, perche con queste due sorte di scomunicati non solo non ci dobbiamo confessare, mà ne anche trattare con loro.

Mà se non sapeua che quel Sacerdote fusse così scomunicato, se bene il penitente non fece peccato, con tutto ciò la sua confessione fù inualida per esser lo scomunicato in detti modi priuo di iurisdictione.

Mà se il Confessore fusse scomunicato in altra maniera, cioè non publico, ma

tolerato il penitente non pecca è la confessione farà valida. Tanto più se il Confessore sarà Parocchiano, ancorche il penitente sapesse che fusse così scomunicato si puol confessar da lui, e tanto la confessione, come l'assoluzione farà valida, perche mentre il Vescouo permette che tale scomunicato sia parocchiano si presume che habbia iurisdittione.

6 Ottauo alcuni dicono, che la confessione farà inuvalida, quando il Confessore farà tanto ignorante che non conosce se il peccato è mortale, ò veniale, ne sa qual è riservato, ò quale nò; E la ragione dicono che sia, perche tal giudice non puole dare sentenza giusta. Di questa opinione sono Riccardo, Santo Antonino, Ledesma, Siluestro, e Vittoria.

Dico bene che tutto questo faria vero quando il penitente eleggesse tal Confessore sapendo che non è idoneo per conoscere la sua coscienza, onde perche l'animo suo è di non confessarsi bene nè di esser ben giudicato, però eleggere Confessore igno-

rante. In queste caso, certo che la confessione è inuvalida; E però peccano quelli negotianti, & altri quali cercano Confessori, che non intendano le loro negotiationi, acciò non li siano prohibite, e non gli obligano alla restitutione, si che questi tali oltre al peccato che loro comettano deuno anco ripetere à Confessore intelligente la lor confessione.

Mà quando il penitente in buona fede si confessasse à tal Confessore ignorante, quale hauesse iurisdittione di assolvere, e nel penitente non vi fusse altro impedimento per ottener l'assoluzione dico che tal confessione faria valida, perche l'ignoranza del Confessore in questo caso nò impedisce il Sacramento; così tengano Gabriel dist. 17. Adriano q. 4. Medina, Corduba, Soto, & Suarez de confes. disp. 22. sess. 6. §. 2. e disp. 28. sett. 2.

E la ragione è questa, perche mentre il penitente ha confessato intieraméte li suoi peccati, e non ha posto obice al valore del Sacramento, quella assoluzione quantun-

L II que

Ricc.
S. An
Lede.
Silu.
Vitto,

Gabr?
Adri.
Med.
Cord.
Soto,
Suar.

que sia di ministro ignorante non dimeno perche lui hà facultà di potere assoluere, l'ignoranza nõ toglie che quel Confessore non possa amministrare il Sacramento della penitencia, e che legitimamente il penitente non si sia ben confessato, e non habbia ottenuta l'assoluzione de suoi peccati. Henr. Silu. cap. 14. num. 5. Siluest. v. confessio 1. num. 3. Zerola in praxi cap. 2. i. q. 3. Corduba, Sanchez sum. lib. 1. c. 10. n. 69.

Henr.
Silu.

Zero.
Cord.
Sanc

7 Quando il penitente deue reiterar la sua confessione per essere stata inualida per alcune delle cause che habbiamo detto di sopra. Si deue auuertire, che se ben lui si confessa con lo stesso confessore, col quale fece la confessione inualida, basta che il penitente dica. Io mi accuso di tutti quei peccati che hò confessato à V. P. e di più mi confesso che hò lasciato il tal peccato per la tal causa, e di più deue accusare i peccati, che hà commessi dopò quella confessione. Mà se si confessa ad altro confessore, ò veramente allo stesso, e che nõ si ricorda dello stato del pe-

nitente, ne si ricorda di quei peccati che li confessò almeno in confuso, ò in genere, nè meno si ricorda della penitenza che gl'impuse.

Deue il penitente di nuouo repetere tutti i peccati, perche mentre il confessore non se ne ricorda in modo alcuno di nessuna di queste tre cose, quella confessione è appunto come non l'hauesse fatta. E la ragione è questa, perche.

Come vn Giudice non puole giuridicamente condannare, ò assoluere il reo se prima nõ esamina, e nõ conosce la causa de suoi delitti. Così ancora il confessore non puol giustamente giudicar la causa di quel penitente per darli l'assoluzione, se il penitente non confessa prima distintamente tutti i suoi peccati, & il Confessore non li senta.

E però quando il penitente si confessa da vn'altro confessore, ò vero dallo stesso che non si ricorda almeno in genere, ò in confuso, ò vero non si ricorda ne anche della penitenza ingiuntali, il penitente deue distintamente ripetere

tère tutti li voti peccati, e così il Confessore giuridicamente li potrà dar l'assolutione sacramentale. Siluestro v. confessorio 1. qu. 3. Nauarro cap. 9. num. 19. Henriq. lib. 5. cap. 4. n. 4. Valen. to. 4. disp. 7. q. 11. punt. 3. Vasq. q. 92. a. 3. dub. 3. Rigin. lib. 8. num. 33. Coninc. disp. 7. dub. 11. num. 109. & disp. 10. dub. 12. nu. 102. Zerola in praxi cap. 10. q. 14. & c. 21. q. 10. Suar. disp. 22. sect. 6. Paludan. 4. dist. 17. q. 5. a. 3. Se bene Medina de conf. q. 24. & altri con lui vogliono che il penitente basta che si accusa in genere de suoi peccati quando si confessa dallo stesso Confessore, quantunque il Confessore si sia scordato dello stato e peccati del penitente.

Suar. de confes. disp. 22. sect. 6. §. 3. Dechiara questa dottrina con vna distintione con dire che se il Confessore non si ricorda, e la confessione fatta, fù inualida per difetto del penitente, perche non fù intiera, ò non fù col debito dolore, in questo caso la confessione si deue tutta reiterare distintamente.

Mà se la confessione fù bo-

na in se, & inualida rispetto al Confessore, ò per rispetto della forma per qualche mancamento, non è necessario ripeterla distintamente, mà basta che il Confessore li dia la vera forma, perche in questo caso non è necessario che il Confessore si ricorda de peccati del penitente.

Come saria quando il penitente non potesse compire la sua confessione in vna sol volta, mà la facesse in più partite di più giorni; quantunque il Confessore si fuisse scordato de quei peccati confessatoli nell'altre partite non dimeno puol darli, e vale l'assolutione sacramentale essendoli già prima noto il stato del penitente. Graff. 1. p. de cisionum lib. 1. cap. 32. nu. 11. Suarez disp. 18. sect. 4. Henriquez lib. 4. cap. 6. Riginal. lib. 8. cap. 1. num. 11. Zerola in praxi de penit. cap. 13. qu. 27.

Rigi:
Zero:

7 Se puoi il penitente è obligato à reiterare la confessione per colpa sua, e la rifà di nuouo dopò essersi più volte confessato malamète nõ solo deue repetere quella confessione, mà anco tutte quelle confessioni fatte dopò, perche nes-

una è stata valida. Vero che se vno ha fatta vna confessione inualida, mà dopò n'hà fatte alcune valide, pche incolpabilmente si è scordato di quel peccato, ò non l'hà conosciuto per sua ignoranza incolpabile, costui non è obligato à ripetere le confessioni valide, mà solo, quelle, che per sua colpa sono state inualide.

Del modo, che deue tener il penitente quando in confessione non puole accusarsi d'vn peccato mortale, ò di vna circostanza.

Punto II.

- 1 *Quando sia lecito al penitente lassare in confessione vn peccato mortale.*
- 2 *Se alcuno possa lassare vn'obligatione senza commetter peccato.*
- 3 *Se vno possa lassare in confessione vn peccato mortale, acciò il complice non resti infamato appresso il Confessore.*
- 4 *Se il penitente in confessarsi deue nominare la persona complice.*

Facilmente puol accadere, & in particolare in certi luoghi, e terre piccole, che hauendo il penitente commesso alcun delitto, che confessandolo il penitente si metteria à pericolo probabile della vita, ò della fama. Come faria se il penitente hauesse rubbato vna tal cosa, notabile del Parocchiano, &c. Chiara cosa è che se il penitente si confessa allo stesso Parrocchiano di quel furto, il Parrocchiano viene à sapere che l'hà rubbato, e per essere il Parrocchiano molto resentito, il penitente si mette à pericolo della fama, e forse della vita, come anco faria se il penitente hauesse ammazzato il fratello del Parrocchiano; ò vero il penitente hauesse hauuto che fare con la sua cogniata, e nella terra non hauesse altra cognata che la sorella del Parrocchiano suo Confessore, se lui si confessasse di questo peccato, chiara cosa è che il Confessore verria à sapere il peccato di sua sorella, e così la metteria in pericolo della vita. Onde nõ hauendo il penitente altro Sacerdote col quale si potes-
se

se confessare che il Parochiano; col quale se si confessa di questi peccati si mette à pericolo della vita, ò della fama.

E se non si confessa di questi peccati, viene à non fare la confessione intiera. Si cerca che deue fare il penitente in questi casi ?

Dicano alcuni, che il penitente deue procurare di cōfessarsi da vn'altro Confessore, mà non potendolo hauere per non essere in quella terra altro Confessore, che il Parochiano.

Deue il penitente differire la confessione ancorche fusse la Quaresima, perche l'obbligo di confessarsi la Quaresima, è minore dell'obbligo di conseruar la vita, è la fama.

E se fusse scandolo nel differir la cōfessione; ò vero che questo per non confessarsi sarebbe dichiarato scomunicato, ò vero per altre giuste cause non potesse la fare la confessione, e la Communione.

Dicano alcuni che il penitente potrebbe pentirsi de suoi peccati con proposito

quando potrà di confessarsi senza pericolo, e così comunicarsi. Questa opinione non è molto accettata, & à me non piace, perche costui non confessandosi, & essendo veduto comunicarsi senza confessione potria apportar gran scandolo, e sua infamia e mettere anco gran sospetto al Parochiano del delitto cōmesso, mentre lo vede comunicare senza confessione.

Il Gaetano nella somm. v. confes. nu. 3. & il Nauar. c. 7. n. 3. portano altro rimedio cō dire che il penitente deue procurare nella confessione di non esser cognosciuto dal Confessore col quale il penitente corre il detto pericolo, e dicono, che lo puol fare con trauestirsi, e dissimular la voce, perche il penitente non tiene obbligo di far sapere al Cōfessore chi egli sia. Questo rimedio puol essere che fusse riuscibile, mà io per me lo tengo troppo difficile, e quasi impossibile, & il penitente si metteria à gran pericolo di esser conosciuto, perche in questi luoghi piccoli il Parochiano conosce tutti, e nō si puol talmente fingere la

Caet.
Nau.

voce che facilmete nõ si possa conoscere, e così il Parochiano potrebbe conoscere questo quantunque strauestito, e cõ voce finta. Se dunque questo non potesse riuscire.

Dico che il penitente in questo caso, douendosi confessare per necessitã, potria accusare tutti gl'altri peccati, e lasciare solo quel peccato ò circostanza che gli apporta vn tal pericolo con fermo proposito di confessarsi subito che potrà senza pericolo confessarsi; & all' hora la confessione, quantunque non habbia confessato quel peccato, nõ dimeno si potrà chiamare confessione intiera formalmente, perche il penitente hà confessato tutti i peccati che poteua è doueua dire. Suarez de confessione dif. 23. sess. 2. Soto. Alef. de Alef. Paludano, Nauarro, & altri.

Suar.
Soto.
Alef.
Palu.
Nau.

2 Onde per chiarezza di questo fatto, ò simili si puole adurre vna regola generale, & approuata da tutti i DD. Et è che ogni volta che concorrono due leggi, le quali non si possono assieme osservare sempre si deue osservare la magiore e lasciare la mi-

nore. Come farebbe se vno v.g. sapesse che il suo nemico lo stã aspettando quando vã alla Messa per ammazzarlo in giorno di festa, ò vero. Se vna donna stesse in pericolo di esser rapita, e fattoli violenza da chi la volesse per forza fuggirla, ò pigliarla per moglie, onde il pretendente per rapirla l'aspettasse la festa, quando suole andare à messa, questa donna puol lasciar di andar à veder Messa, perche la legge di cõseruarsi la vita, e la fama per esser naturale, e maggiore che non è la legge di veder la Messa in giorno di festa, per esser quella naturale, e questa positua, & è da pensare che Santa Chiesa essendo nostra benigna madre non ci obliga à veder Messa, con tanto rigore di perder la vita, ò la fama per veder Messa. E questo stesso possiamo ancor dire della confessione ne casi sudetti.

3 Non deue per questo il penitente tacer vn peccato mortale, ò vna circostãza necessaria per timore che il cõplice non sia conosciuto dal Confessore, e che per questo non resta discreditata, ò infama;

mata appresso il Confessore. Perche quando non vi è pericolo della vita, ne dell'honore, ancorche il Confessore sia per venire in cognitione del complice. Come saria.

Quando il penitente si confessasse hauer abusato la moglie, ò conosciuta la forella, ò commesso incesto con la figlia, con la nipote, in questi casi il penitente deue accusare queste circostanze, ne deue tacerle per timore di non infamare la moglie, ò la madre, ò la figlia, ò la forella, &c. perche la cognitione che si hà nella confessione è occulta, e molto secreta, e non porta infamia, perche si fusse infamatoria ogn'vno che si confessasse di qualche peccato brutto d'infamia si infamaria da se stesso, tanto più che si deue liberamente confessare, perche se il Confessore è tale che conoscendo il complice, facilmente li potrà recare con l'occasione qualche giouamento.

Vero che se vi farà pericolo d'infamia publica, ò di scandolo, ò d'altro gran danno per qualche mala qualità, che potrebbe esser nel Con-

fessore; in questo caso si puole governare il penitente nel modo che si è esplicato sopra, che quando non si potesse far altrimenti si potria tacere quel peccato, ò vero quella circostanza cō fermo proposito di confessarsi subito quando lo potrà fare senza pericolo, come si è detto di sopra.

4 Dico bene che quando il penitente puole sufficientemente manifestare il peccato ò la circostanza necessaria senza nominare la persona, non la deue nominare, & il Confessore non lo deue permettere. Mà quando il peccato non si puole manifestare senza accusare la persona complice, il penitente deue accusare il peccato con la circostanza ancorche il Confessore venisse in cognitione del complice, perche in questo non vi è pericolo della vita ne della fama publica, essendo che la confessione nõ porta infamia, & il Confessore tutto quello che sente nella confessione lo tiene talmẽte secreto, come mai l'hauesse, ò sentito, ò saputo.

Del.

Della segretezza, che si ricerca nel fare la confessione sacramentale.
Punto III.

- 1 Se la confessione necessariamente si deue fare in secreto.
- 2 Quando il penitente si deue confessare ancorche non sia secretamente.
- 3 Se si possa far legge che il penitente confessi li suoi peccati pubblicamente.
- 4 Se si possa il penitente confessare altrimenti che con la propria voce.
- 5 Se si possa il penitente confessar con segni, accenti, o scritture.
- 6 Perche non vaglia la confessione fatta per mezzo de' messi, o con lettere.
- 7 Se per il dolore, e detestatione del peccato siano necessarie le lacrime esteriori.
- 8 Se la stessa confessione sia necessaria al penitente.
- 9 Se la confessione deue farli da se stesso senza esser interrogato dal Confessore.
- 10 Se puole addurre il penitente ragioni per scusar il suo peccato.
- 11 In quali cose deue il peni-

te obedire al suo Confessore.

Secreta questa conditio-
ne che la confessione
sia secreta, non è talmente ne-
cessaria, che anche non si pos-
sa fare in publico; perche
quando non vi fusse scandolo,
ò veramente infamia del
penitente, ò d'alcuno de' com-
plici, che haueffero operato
insieme nel peccato, non vi è
alcuna prohibitione, che il
penitente per sua maggior
sodisfatione in vendetta de'
suoi peccati, & edificatione
delle genti non si possa con-
fessare pubblicamente; Ne me-
no Christo, ò la Chiesa diede
mai alcun precetto che obli-
gasse à confessarsi in publico
come chiaramente si caua
dal Concilio di Trento sess.
14. cap. 5. *Et si Christus non ve-*
tuerit, quin aliquis in vindictam
suorum scelerum, & sui humiliatio-
nem cum ob aliorum exemplum, sive ob Ec-
clesiam offensam edificationem delicta
sua publice confiteri possit; non est ta-
men hoc diuino precepto manda-
tum. E vuol dire, che se bene
Christo non hà proibito che
alcuno in vendetta de' suoi
peccati non possa publicamē-
te confessarli, non dimeno
mai

Conf
Trenq

mai l'ha comandato, e però confessandosi il penitente in publico quella saria vera confessione, e potria riceuere l'assoluzione sacramentale. Così

Nau. dicono li Teologi. Naua. c. 2.
 Pitig. nu. 5. Pitigian. dist. 17. q. vnica
 Zero. art. 7. concl. 2. Zerola de pen.
 Coni. cap. 14. q. 1. & 4. Coninch. dis.
 Rigi. 6. dub. 2. Riginal. Nugn. adit.
 Nug. q. 9. ar. 3. diffic. 1. Soto dist. 18.
 Soto. q. 2. ar. 6. Vasquez q. 91. art. 9.
 Vafq. dub. 1. nu. 8. Filliu. trat. 7. c. 1.
 Filli. q. 7. num. 11. Suarez disp. 21.
 Suar. fess. 2. dist. 9.

El a ragione è questa, perche se la confessione non si potesse far altrimenti, che in secreto al solo Sacerdote non farebbe lecito che si facesse in presenza d'alcuno; mà perche la confessione si puol fare ancora per interpreto, purche il penitente sia presente, e con segni esteriori conferma quel tanto, che sarà spiegato dall'interprete. Come ancora se vno fusse malamente ferito, e si volesse confessare ancorche il Girurgo sentisse li suoi peccati, ò vero si trouasse in qualche gran pericolo di naufragio, che per la distanza il penitente non potesse esser sentito dal Cō-

fessore se non si confessasse ad alta voce, che sentissero ancora gl'astanti: Perche l'essenza dalla confessione è che si faccia con dolore de peccati passati, e con proposito di emendarli per l'auenire, quando vi saranno queste conditioni, la confessione sarà valida, ò che sia fatta in publico, ò in secreto, e così tengano cōmunemente tutti i DD: Gaetano v. conf. cond. 11. Vittoria de sacra. q. 171. Soto in 4. dist. 18. qu. 2. art. 6. Nauarr. cap. 2. n. 1. 5. & 8. & altri.

2 Anzi dico di piu che puol essere che vno trouandosi in pericolo di morte, ne potendosi confessare se non che sia sentito da altri, quantunque sia con qualche detrimento della sua fama, non dimeno, perche più deue per precetto di carità della salute dell'anima sua, che per qualsiuoglia detrimento etiã della fama deue confessarsi, ancorche sia sentito da altri.

E se bene Gaetano v. conf. cond. 11. Vittoria in sum. num. 173. Pietro Soto S. de conf. 5. Ledesma 4. dist. 18. quest. 2. art. 6. Medina, e Domenico Soto assolutamente

Gaet.
 Vitt.
 Soto.
 Nau.

Gaet.
 Vitt.
 Soto.
 Ledes.

Med.
 Soto.

M m m te

te dicono che nessuno per precetto, è obligato à confessarsi se non che secretamente al solo Confessore.

Con tutto ciò dico che puol essere che trouandosi vno in pericolo della morte, ne potendosi confessare, se non che sia sentito da altri; quantunque fusse con qualche detrimento della sua fama, non dimeno, perche più deue per precetto di carità della salute dell'anima sua, che per qualsiuoglia cosa, anco con qualche detrimento della sua fama, deue confessarsi, ancorche sia sentito d'altri; Perche se costui hauesse la sola attritione, e non contritione di suoi peccati, non confessandosi si dannaria, e confessandosi si salueria, e però non deue il penitente posporre la salute dell'anima alla fama, mà si bene più tosto la fama alla salute dell'anima, Nugno in aditt. q. 9. ar. 3. diff. 1. prop. 2. Vasquez q. 91. ar. 9. dub. 3. nu. 6. Cano, & altri.

E Suarez de conf. à questo proposito dà vna bellissima distinctione, con dire che se il penitente probabilmente pensasse che lui haue vera con-

tritione non è obligato à confessarsi in presenza che altri sentano, perche in questo caso non saria necessaria vna tal confessione, mà solo la confessione in voto, che saria quando lo potesse fare secretamente. Mà se egli pensasse di haue solamente attritione, ò vero probabilmente dubbitasse, che il suo pentimento non sia vera contritione in questo caso, se non per precetto di Christo, ò della Chiesa, almeno per legge di carità, e per la cura, che ciascheduno deue hauere della salute dell'anima è obligato à confessarsi, ancorche non sia in secreto del solo Confessore, per non mettersi à pericolo della sua dannatione eterna, mentre si morisse con la sola attritione senza il Sacramento della confess. col quale si saluaria.

3 In altri casi nõ vi è obligo, e non puole la Chiesa far legge vniuersale, ò vero comandarlo alcun Sacerdote, ò Confessore che il penitente si confessi in altro modo, che in secreto al Sacerdote, perche se non fusse per qualche grã necessitã, saria vn voler

Nug.
Vasq.
Can.
Suar.

ler far vna obliganza troppo ardua, e difficile, senza cauare alcuna vtilità; ma più tosto mettere a pericolo li fideli di qualche gran male, e di non volerli confessare. Onde le leggi humane non comandano alcuna cosa con tanto gran pericolo e rigore; e così si caua dal Suar. disp. 21. sess. 2 dist. 9. a. 6. e Rig. n. 79. & altri.

Suar.
Rig.

4 E se bene chi puol parlare, e puol essere inteso dal confessore, si deue confessare con la voce, e sue proprie parole, come tengano comunemente i DD. e riferisce S. Tomase nell'aditt. Anzi alcuni vogliono che di ciò ne sia special precetto. Nō dimeno dice Suarez disp. 21. sett. 3. che tal precetto non si troua. E quantunq; non si troua tal precetto non dimeno a chi puol parlare, e puole esprimere da se stesse li suoi peccati, non è lecito di confessarsi in altra maniera, che con la propria voce; perche essendosi comunemente così posto in vso dalla Chiesa, non è lecito leuarsi senza giusta causa da quest'vianza, tanto più che non vi è il miglior modo per poter spiegare li

S. To.

Suar.

suo peccati e le proprie passioni de nostri sēsi, che racōtarli parlando cō la sua propria voce.

Ben vero che per qualche infirmità, o impedimento di lingua, che il penitente non potesse parlare, o che non si potessero esprimere le sue parole; ouero che vno fusse mutolo; la Confessione si puol fare per segni, o per scrittura come dice il Gaetano v. Conf. cond. 11. Soto distin. 18. q. 2. art. 6. Cano de penit. par. 6.

Gaet.
Soto.
Cano.

Ma confessandosi alcuno con scrittura, o segni per necessità, che in altra maniera non è lecito, dice Soto che è necessario quando il Confessore legge li peccati che il penitente mostra con qualche segno esteriore, che lui hà commesso, e si confessa di quelli peccati. Se bene a mio giudizio questa accettazione cō segni esteriori non è talmente necessaria, perche hauendo il penitente consignata al Confessore la scrittura in acufade suoi peccati, sufficientemente confessa che quelli sono suoi peccati, de quali se ne confessa per riceuerne l'assolutione Sacramentale.

5 Di più se alcuno che
Mmm a noa

non sapesse esprimere, o non potesse parlare, o veramente che per troppo gran vergogna de suoi peccati non potesse, o non hauesse lanimo di acufarsi con la lingua; puole con segni exteriori far manifesto al Confessore hauer commesso tali peccati de quali ne dimanda l'assolutione Suarez disp. 21. sett. 3. n. 7. Valq. quæst. 91. art. 3. dub. 4. Pitig. 2. part. dist. 17. q. vnica. art. 3. concl. vnica. Filliu. tratt. 7. cap. 1. q. 8. nu. 13. Coninch. disp. 6. dub. 1. nu. 1. & 2. Rigi. Valen. Anzi Soto in 4. dist. 17. q. vnica, è Riginal. n. 89. dicono che non è peccato mortale mentre non vi sarà scandalo de confessarsi per cenni, o per scrittura, perche con segni, & accenti si possono così bene esprimere le passioni de cuori, e far conoscere li suoi peccati al Confessore come se li raccontasse cõ la propria voce, ne a questo vi e contrario il Concilio di Fiorenza, dice il Benatino, nel decreto di Eugenio, doue afferma che la materia di questo Sacramento sia la Confessione fatta con la voce, perche con questo decreto volse dar ad

intendere il Concilio che vi era necessaria la presenza del penitente auanti il Confessore. Ouero il Concilio volse esprimere con quella parola (*Ore*) l'vso ordinario del confessarsi, che si fa parlando con la propria bocca Bonacino de penitent. disp. 5. q. 5. sess. 2. punt. 2. propos. 11. 6 Ben vero che non è lecito confessarsi per messo, o per lettere, mandando, o scriuendo al Confessore in sua assenza, perche quantunq; il penitente facesse vera confessione, non per questo li si potrebbe dar l'assolutione Sacramentale, perche la manifestazione de peccati, deue esser vera, e certa; ne puol esser vera, ne certa senza la presenza del penitente.

Perche quando i peccati si mandano a spiegare per terza persona, non puol esser certo, e sicuro il Confessore, che questa terza psona nõ l'inganni, o che per difetto di memoria non dica vna cosa p vn'altra.

Ne meno vale la confessione per lettere, perche il Confessore al tempo, che legge la lettera non sa se il penitente, è viuo, è morto, o vero hab-

Suar.
Valq.
Pitig.
Filli.
Cont
Rigi.
Valen.
Sole.

Con.
Fior.

habbia mutato pensiero , ò habbia peccato di nuouo, ò habbia fermo proposito di nõ più peccar per l'auenire, tutte cose necessarie per poterli dar l'absolutione.

Onde, perche il Confessore si metterebbe à pericolo di commettere sacrilegio dādo l'absolutione ad vno, che non è capace, ne seguita, che à questo tale non li si deue, ne li si puol dar l'absolutione, opinione di molti graui. Teologi di Scoto in 4. dist. 17. q. vnica, e di molti altri, mà vltimamente, con somma prudenza fù decretato da Papa Clemente VIII. nel qual decreto condanna meritamente l'opinione contraria come falsa, temeraria, e scandalosa, come si puol veder dall'istesso decreto. *Hanc propositionem scilicet licere per litteras, seu internuntium confessorio absenti peccato sacramentaliter confiteri, & ab eodẽ absente absolutionem obtinere, ad minus vti falsam, temerariam, & scandalosam damnauit, ac prohibuit, praecepitque ne deinceps ista propositio publicis, priuatisque lectionibus, congregationibus, & congressibus doceatur, ne ut unquam in aliquo ca-*

su probabilis defendatur, imprimatur, aut ad praxim quouis modo deducatur, quod si quis illã docuerit, defenderit, imprimi fecerit, aut de ea etiam disputauerit tractauerit. Nisi forsam impugnando, uel ad praxim directe uel indirecte de duxerit prater excommunicationem latae sententiae quam ipso facto incurrat, & à qua non possit preterquam in articulo mortis ab alio etiam S. R. E. maiore penitentiario nisi à pro tempore existente Romano Pontifice absolui, alijsque etiam penus arbitrio infligendis subiacet. Die uigesima Iunij 1603.

7 *Lacrimabile*, questa duodecima conditione, come la confessione debba essere *lacrimabile*, l'habbiamo di già veduto nella materia della contritione, & attritione, con tutto ciò, agiungo che quantunque si dica che la confessione deue esser *lacrimabile*, non per questo sono necessarie le lacrime esteriori dell'occhi, mà vuol dire, che per la vera confessione sono necessarie le lacrime del cuore, che sono il dolore, e dispiacere interno de peccati commessi. Di maniera, che quando il penitente si confes-

fa.

sa de suoi peccati con dolore di hauer offeso Dio, e con fermo proposito di non più offenderlo per l'auenire; costui fa buona confessione, e per il dolore, che lui sente de peccati commessi la confessione si chiama lacrimabile. Onde deue molto ben considerare il penitente, che hauendo offeso Dio mortalmente si è partito dalla sua presenza, & amicitia, e però per tornar di nuouo alla sua amicitia deue cō lacrime confessare il suo peccato, che così la confessione farà lacrimabile.

8 *Accelerata* questa parola *accelerata* decima terza conditione della confessione ci dà ad intendere, che il peccatore hauendo peccato, deue quanto prima ricorrere al rimedio della penitenza; perche se bene la spessa confessione non è commandata con precetto diuino, ò positivo, non dimeno lo stare in peccato mortale fù sempre cosa mala, e molto pericolosa della dannatione eterna; perche se per caso venisse all'improuiso à morte, come si vede molte volte accadere, se quel fedele si trouerà in peccato

mortale l'anima sua andrà dannata nell'Inferno.

E se bene si puol dire, che basta per offeruanza del precetto, che il Christiano si pēta, e si doglia del peccato commesso con proposito di confessarsi almeno vna volta l'anno la Quaresma per la Pasqua. Io non nego che per precetto basta di confessarsi la Quaresma per la Pasqua, mà se la morte venisse all'improuiso, chi assigura quel Christiano che il suo dolore sia sufficiente per l'acquisto della gratia; onde se il suo dolore non sarà che semplice attritione, se quello si sarà confessato mediante l'assolutione Sacramentale si potrà saluare, e non essendosi confessato andrà dannato nell'Inferno; e però la confessione deue essere accelerata. Gerb

Anzi che alcuni affime cō il Giarfone in vn trattato de penitenza furno di opinione, che l'huomo subito dopò hauer peccato mortalmente sia obligato, de iure diuino, à confessarsi: E se bene questa opinione fù meritamente da tutti refutata, come senza fundamento d'alcuna

au.

authorità graue; Non dimeno non si puol negare, che il cōfessarsi così di rado non sia cosa molto pericolosa, & anco di molto danno ; perche mentre l'huomo stà in peccato mortale le sue buone opere non sono meritorie, e mediante la confessione, togliendosi il peccato, l'opere buone già mortificare, con l'acquisto della gratia, si vëgano à reuiuificare, adunque la confessione deue essere accelerata.

9 *Fortis* decima quarta conditione , all' hora la confessione sarà *forte* quando il penitente nel confessare li suoi peccati lascerà da parte qualsiuoglia rispetto humano, mà intrepidamente senza occultare , ò minuire le sue colpe si confesserà intieramente di tutti i suoi peccati, e tanto più sarà (forte) se il penitente con animo virile da per se stesso senza aspettar d'essere interrogato dal Confessore accuserà intieramente i suoi peccati. Onde dice il Gaetano de cōfessione cond. 14. che se il penitente andrà à confessarsi con animo di non accusarsi da per se stesso de suoi peccati, mà di esser-

ne interrogato dal Confessore se lui si, proporrà che màcando il Confessore in domandarlo si acuserà da se stesso de quei peccati, che ha uerà lassati nella confessione per non essere stato interrogato dal Confessore , e così veramente li derà, quella cōfessione sarà buona, e sarà forte, ma se non essendo interrogato d'vn peccato mortale, con tutto ciò il penitente lascerà di confessarlo, e si lascerà a soluere, quella confessione, non solo non sarà forte , mà sarà confessione imperfetta, perche non sarà intiera, & il penitente peccherà mortalmente, e sarà obbligato a reiterar la confessione.

10 *Acusans*. In questa decimaquinta conditione (*Acusante*) ci viene espresso il modo da tenersi nella confessione, che non deue il penitente adurre ragioni per scusare, & occultare il suo peccato , mà deue intieramente acusar se stesso lassando da parte le dicerie, è lunghe historie, senza darne la colpa ad altri, perche non puol fare che vno habbia peccato senza suo difetto, e che non vi sia stato in qual-

Gaet.

qualche parte il suo volere.

In questo fogliano per lo più peccare le donne, quali per mantenimento della loro integrità, vanno inuiluppan- do il lor peccato, aducendo diuerse ragioni, e scuse dādo- ne hora la colpa alle molestie vfatoli, hora alla necessitā, & hora à questa, & a quell'altra occasione. Questa non è buo- na confessione, perchè non è (*Accusante*) ma più tosto vn- volere defender la lor colpa p giustificar la propria fama.

Vero che se vna donna fa- rà stata ingannata con lusinghe, e promesse, ò fattoli violenza, per mantenimento della sua fama apresso il Cō- fessore non è inconueniente che li faccia sapere gl'ingāni e violenze, che li furno vfate, pche essendo q̄ste giustecause da spiegarle al Cōfessore que- sta cōfessione sarà accusante.

E mi occorre hora vna dif- ficulta; che alle volte suole accadere, che alcuno se ne vā al Confessore senza intentione di confessarsi, ma più tosto per riceuere da lui qualche buon consiglio, li racconta di- stintamente tutta l'istoria, di quanto ha passato nel

peccare. Dopò li dice Pa- dre io mi accuso di tutti questi peccati, che vi hò raccontati, me ne doglio ha- uerli commessi, e ve ne domā- do l'assolutione; Medina nel codice de penitentia nel cap. de circōstāza, dice che que- sta è buona, e vera confessio- ne, perchè è intiera, & accu- sante, e se bene nel principio il penitente nō si accusò non dimeno basta che se n'accusò auanti l'assolutione.

Anzi soggiunge che se il penitente non hauesse com- messo altro peccato, che vn- furto assieme con lo stesso Confessore. E dicesse, Padre io mi accuso di quel peccato che hò commesso con voi; Questa confessione sarà ac- cusante, & il Confessore li po- trà dare, che sarà buona as- solutione Sacramentale.

II *Sit parere parata*, questa vltima decima sesta conditio- ne, che il penitente. (Sia ap- parecchiato ad obbedire) ci vā spiegando l'obbligo, che tie- ne il penitente di obedire al Confessore in tutte quelle cose che appartengano al sa- cramento della penitentia.

Principalmente il peniten-
te

Med.

te trouandosi inlacciato nella robba d'altri, deue essere apparecchiato à restituire il malamente acquistato, e quando dal Confessore li sarà ordinato.

Secondo deue il penitente essere apparecchiato à fuggire per l'auenire qualsiuoglia no occasione, che lo possano ridurle al peccato.

Terzo deue il penitente essere apparecchiato à far quella sodisfattione, che dal Confessore li sarà ordinata. E la ragione è questa, pche se il penitente metre vā à cōfessarsi nō vi vā con intentione, & apparecchiato a far quella satisfattione, che dal Confessore li sarà ordinata, è segno che lui non vā à confessarsi con quella retta intétione, con la quale deue il penitente apparecchiarsi per riceuere il perfetto Sacramento della penitēza; perche essendo la satisfattione la terza parte della penitēza, per la sua integrità vi è anco necessaria la satisfattione. Della quale ne ragionaremo distintamente al suo luoco.

RAGIONAMENT. XXVII.

Dell'età nella quale ciaschedun fidele deue accostarsi al Sacramento della confessione.

Punto I.

- 1 In che età l'huomo sia obligato à confessarsi.
- 2 In che età il figliuolo giunge all'anni della discezione.
- 3 Se li figliuoli si deuono punire con la stessa pena si puniscano gl'altri.
- 4 In che tempo l'huomo per precepto sia obligato à confessarsi.
- 5 Se la Chiesa puole dispensare sopra il tempo di confessarsi.
- 5 Se il Papa possa dispensare che vno mai si confessi.
- 7 Se il Sacramento della confessione ha precepto diuino, o Ecclesiastico.

N El trattato del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia ragionamento 17. p. 1. habbiamo ragionato, che ciaschedun dell'vn è l'altro sesso, dopò che sarà arriuato all'anni della discriptione sia obligato à confessarsi.

N n n si,

fi, è cōmunicarsi almeno vna volta l'anno come cōmāda il Concilio Lateranense de penitentia, & remissione cap. Omnis vtriusque sexus, &c. & il Concilio di Trento sess. 14. cap. 5.

Mā perche non vi è alcuna legge, ò Canono particolare, che assegna precisamente in che età l'huomo giunge all'vso di ragione, li DD. non hāno mai determinato di che anno dell'età sia obligato l'huomo à confessarsi; e la ragione è questa, perche non tutti arriuanò à gl'anni della ragione in vna medesima età, mā chi più presto, e chi più tardi.

Nau.

2 Il Nauarro nel Man. cap. 2 r. num. 88. Dice che all' hora il figliolo farà arriuato à gl'anni della discriptione quando si vergogna di far male in presenza d'altri, ò vero si vien domandato si è bene di rubbare, è togliere la robba d'altri, ò se è bene di far l'emoſina à poveri, ò vero si è bene di castigare i tristi, ò altre cose simili; se quello risponde rettamente, è segno che il figliolo hā giuditio, & è giunto alla

discettione, e per consequenza sarà obligato alla confessione. Mā qual sia questo tempo della sua età il Nauarro non lo dice.

Alcuni altri hanno detto che farà quando hauerà compito il settimo anno della sua età, e così giudicorno vna buona parte di DD. è sommissi. Soto in 4. dist. 18. qu. 1. Valenza tom. 4. disp. 7. qu. 9. punt. 4. Henriquez lib. 4. cap. 5. num. secondo. Nugno adit. q. 6. a. 5. dub. 1. Vasquez q. 90. art. 2. dub. 4. Coninch. disp. 5. dub. 5. num. 50. concl. 1. Pefacio aditt. q. 10. disp. 4. Pitigiano 2. p. dist. 17. q. vnica a. 1. Molfesio tratt. 7. cap. 10. nu. 9. Filliuc. tratt. 7. c. 3.

Soto.

Vale.
Hen.
Nug.
Valq.
Coni.Poffe.
Pai.Molf.
Filli.

S. An.

S. Antonino 2. p. tit. 9. c. 8. §. 2. fu di parere che il maschio sia obligato alla confessione non prima di anni dieci è mezzo, e la femina che non sia obligata prima di vndici è mezzo, nel qual tempo loro saranno giunti all'vso di ragione, e saranno compresi nel precetto Omnis vtriusque sexus, &c.

Altri assegnano vna regola nel 4. delle sentenze che all' hora il figliuolo farà giunto al-

all'vfo di ragione quando comincierà hauer conscienza di poter peccare mortalmente,perche l'anno della discretione significa l'età nella qua-

Ricc. Riccardo art.2.q.4. Gabriello q. 1. concl.2. Corduba in lum.

Silu. q.6.Siluef.v.Confess.2. qu.5. Cano,& altri Scoto fogiunge alla leggenda di Sant'Agnesa,doue adduce questa regola. *Fides non in annis computatur. Et istius breuiter regula est, quando aliquis instructus, & interrogatus ordinate precipit distincte, quod iustum, & quod iniustum in lege diuina, quod potest faciliter videri si ad ordinatas interrogaciones ordinate respondeat, sicut alius adultus perfecte, ex similibus pramissis similiter responderet.* Scoto in 4. dist.17.q.1.ar.2.lit.B.

Con tutto ciò nè questi,nè quelli possono realmente assignare vna ragione vniversale di vn anno determinato che il figliuolo , ò maschio,ò femina che si sia , sia giunto all'anno della discretione,& vfo di ragione , perche non tutti li figlioli haueranno l'vfo di ragione in vn medesimo anno della loro età. Onde vi

faranno alcuni talmente docili, discreti,e d'intelletto capaci, che prima di esser giunti al settimo,ò ottauo anno della loro età che sapranno conoscere,e discernere il bene dal male, e conoscere molto bene quãdo si commette il peccato;& altri saranno talmente rozzi,e sciocchi,che saranno di dieci e più anni ne sapranno che cosa sia male , ò bene, ò che cosa sia peccato; E però à me ne anche piace l'opinione di quelli che dicono che l'vfo di ragione non comincia prima dell'anno decimo , ne passa il quattodecimo.

Dico dunque che tanto il maschio,quanto la femina all' hora sarà arriuato all'anni della discretione , & vfo di ragione , quando conoscerà che la tal cosa è mal fatta , ò che sia peccato à farla,e che saprà discernere il bene dal male,& il male dal bene,& in questo tempo,ò maschio,ò femina che sia,sarà obligato alla confessione, quantunque non habbia sette,ò otto anni, ò ne passa dieci,ò vndeci.

Sarà però molto laudabile che li padri,e madre sogetta-

no li lor figliuoli à questo Sacramento se bene non faranno giunti all'vso perfetto di ragione,perche li figliuoli nõ solo si affetioneranno alla confessione,mà potranno essere instrutti dal Confessore nell'obedienza della Chiesa, e nel fuggire l'occasione di peccare.

3 Conuengano puoi comunemente vna buona parte de DD. che li figliuoli sin tanto che non sono giunti al 12. ò 14.anno non si possono punire con quella pena, che si puniscono gl'altri. *In pueris relinqui solet inultum, quod ab alijs prouentioris etatis humane leges ducunt seuerius puniendum* c. 1.& 2.de delictis puerorum.

E se bene nel cap. 1.& ultimo de sententia excommunicationis habbiamo che quantunque il figliuolo non sia giuto al 12.ò 14. anno della sua età; se metterà le mani violenti nel Chierico resterà scõ municato,non per questo ne seguita,che anche si possa castigare con le stesse pene,che si puniscono altri per non confessarsi, ò cõmunicarsi almeno vna volta l'anno, e la ra-

gione, perche in quel cap. si tratta della pena del delitto, nella quale si casca subito commesso, mà nel c. Omnis vtriusque,&c. si tratta della pena da incorrerfi nella quale dicono i DD. che non cascano i figliuoli per mancamento dell'annua confessione auanti li 12.ò 14.anni. Vale. to.4.disp.7.q.9.punt.4. Summa Corona num.32.Sanchez summ. lib.1. cap.12. Nugno aditt.q.6.ar.5.dub.1.Henriq. lib.4. cap.5. Riginald. lib.6. nu.50.Filliuccio trat.7. n.72. Suarez de penitent. disp.36. sett.8.

4 Da tutto questo si raccoglie in che età l'huomo deue cominciare à confessarsi,e quando di precetto sia obligato à riceuer questo Sacramento.E se bene il Sacro Concilio di Trento sess.14. loda, & approua la commune consuetudine de Christiani nel offeruar questo precetto dalla Chiesa che tutri si confessano nella Quadragesima per la Pasqua.

Non per questo nega il Concilio che l'huomo non sia obligato à riceuer questo Sacramento in altri tempi,perche

Vale.
S.Co.
Sanc.
Nug.
Hen.
Rigi.
Filli.
Suar.

Cost.
Tren.

che la confessione annuale, quanunque sia stata comandata dalla Chiesa che si faccia in questo tempo, non però solo la Chiesa è quella che comanda assolutamente la confessione, perche se bene non fusse stato determinato, e prefisso questo tempo dalla Chiesa pure il Christiano sarebbe obligato à confessarsi in qualche tempo. Valen. tom. 4. disp. 6. q. 9. punt. 5. Azor. 1. p. lib. 2. c. 39. Henriq. lib. 4. c. 3. n. 2. Filliu. trat. 7. c. 3. q. 1. n. 46 Suarez disp. 35.

Vale.
Azor.
Hen.
Filli.
Suar.

5 E la Chiesa che hà dato questo precetto di confessarsi in questo tempo potria anco dispensarlo, perche hauendo la Chiesa authorità di poter far le leggi, puole ancora dispensarle; mà non per questo puole la Chiesa dispensare, che vn peccatore mai si confessi, ò vero che non si confessi in articulo di morte; perche essendo la confessione de iure diuino, nõ puole la Chiesa dispensarci, oltra che dice

§. To: S. Tom. con molti altri Teologi, che questa dispensa non solo non sarebbe necessaria, mà ne anche vtile, ò di edificatione. San Tom. aditt. q. 6.

ar. 6. Zerola de penit. c. 10. q. 24. Azor. p. 1. lib. 2. cap. 29. Riginald. lib. 6. n. 32. Vasq. q. 90. a. 1. dub. 5. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 9. pun. 5. Molfesio trat. 7. c. 10. n. 19. Bellar. lib. de pen. c. 14. Filliu. tratt. 7. c. 2. q. 2. & cap. 3. qu. 2. Suarez disp. 36. sett. 1.

Zero.
Azor.
Rigi.
Vasq.
Vale.
Molf.
Bell.
Filli.
Suar.

Puole bene il Papa per qualche giusta causa dispensare ad alcuno che non sia obligato all'annua confessione, come nota Pitigiano p. 2. dist. 17. q. vnica art. 6. Mà non già che vno che habbia coscienza di peccato mortale, che mai; etiam in articulo di morte si confessi, perche tutti i fideli giunti che saranno all'anni della discretione si hauerranno coscienza di peccato mortale sono obligati nõ solo per precetto Ecclesiastico, mà anco per precetto diuino à questo sacramento della confessione.

Pitig.

Che siano obligati per precetto della Chiesa l'habbiamo veduto che lo comanda il Concilio di Trento, il Concilio Lateranense de penit. & remissione nel cap. Omnis vtriusque, &c. Doue comanda l'annua confessione sotto pena

Con.
Tren.
Late.

na della priuatione della sepoltura Ecclesiastica, e della priuatione dell'ingresso della Chiesa. S. Tom. in 4. dist. 12. q. 3. 2. 1. Azorio p. 1. lib. 2. cap. 39. Filliu. tratt. 7. c. 2. q. 1. Valen. Vasq. Soto, Med. Gaetano Coninch. Suarez disp. 36. sec. 1. & altri.

7 Che sia precetto diuino lo dice il Concilio di Trento sett. 14. can. 7. El' Apostolo S. Giacomo in quelle parole del cap. 5. *Confitemini alterutro peccata vestra*. Onde questo luoco li DD. e singularmente Beda i' spongano per la necessit  della confessione. E Christo diede questa autorit  a Sacerdoti, quando disse. *Accipite Spiritum sanctum quorum remisistis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis retenta sunt.* Di maniera che quelli che haueranno coscienza di peccato mortale per ottener la remissionc: per diuina ordinatione, non potr  ottener la remissione se non far  assoluto dal Sacerdote, adunque per essere assoluto   necesserio che il penitente si confessa dal Sacerdote. Bellarm. de p nit. lib. 3. c. 12. & altri.

Del tempo nel quale ciascheduno sia obligato   riceuere il Sacramento della confessione.

Punto II.

- 1 Cbi sia obligato al Sacramento della confessione.
- 2 Se il Papa sia obligato   confessarsi.
- 3 Se il Papa sia obligato all'annua confessione.
- 4 Cbi sia obligato alla confessione annua.
- 5 In che tempo, & occasione sia obligato l'huomo   confessarsi.
- 6 Se l'Infideli, e Catecumeni siano obligati alla confessione.
- 7 Se quelli, che non hanno peccato mortale deuan confessarsi de veniali.
- 8 Se solo per il peccato mortale,   obligato l'huomo   confessarsi.
- 9 Se il fedele deue ogn'anno riconoscere il suo pastore per mezzo della confessione.
- 10 Si   necessario il dolore   quello che si confessa solo de veniali.
- 11 De quali peccati sia obligato il penitente confessarsi.

12 Se

S. To.
Azor.
F. ll.
Vasq.
Valq.
Soto
Medi.
Gaet.
Coi.
Suar.

12 Se il penitente ga obligato cō
fessarfi de peccati dubbj.

TVtti li fideli quali hã
no consciẽtia di pec
cato mortale dopò il Battes
mo sono obligati alla sacra
mentale confessione,perche
essendo la confessione de Iu
re diuino,& Ecclesiastico nel
suo fidele viene escluso da
questo comandamento.

2 Il Papa per esser sog
getto alla legge diuina , per
diuin precetto e tenuto a que
sto sacramento della confes
sione.In quanto al ius Eccle
siastico,se bene il Papa ex vi
coactiua non è soggetto alle
leggi Ecclesiastiche per rite
ner lui la suprema authorità,
non dimeno per legge di ho
nestà e tenuto all'offeruanza
delle leggi da lui di propria
autorità ordinate . Nugno
aditt.q.6.art.5.diff.3. Azorio
cap.40. quesito. 11. Henriq.
lib.1.de sac.penit.c.3.Couar
ruua cap.Alma mater de
sententia excom.in 6.p.1. §.5.
Molfes.tratt.6.c.10. num.10.
Pitig.2.p.dist.17.q.vnica à.2.
dub.3.Filliu.tratt.7.c.3.q.11.
Riginal.lib.6.n.49. Bonacino
de penitentia disp.5.q.5.sett.

2.pun.4.prop.1.nu.4. Suarez
disp.36.sett.3.nu.5.Ricc.dist.
17.art.2.q.4. ad.5. dice che
solo per certa congruenza
il Papa è obligato alla con
fessione come nel c.Confidi
mus,& c.iustitia 25.q.1.

Ricc.
Scot.

Scoto dice che se il pre
cetto della confessione fuffe
semplicemente Ecclesiastico
il Papa non faria obligato al
la confessione.

Il Nauarro de penitentia
d.5. §.2. nu.32. dice che se il
Concilio fuffe sopra il Papa,
certo che il Papa faria sog
getto alle leggi fatte dal Co
ncilio , ma perche il Concilio
non è sopra il Papa , e però
non e vero che il Papa sia
obligato a questa legge , ef
fendo il Papa sopra il Conci
lio,e se bene questa legge fu
confirmata dal Papa con tut
to ciò non puole vn Principe
sottometterfi all'obliganza di
vna legge fatta da lui, o vero
da vno equale a lui.

Naug

Di maniera che se il Prin
cipe non puol esser forzato
all'offeruanza di vna legge
fatta da lui , o vero da suo
equale.Ne seque che il Papa
non e compreso al precetto
Ecclesiastico se bene confir
mato

maso

Nug.
Azor.
Hen.
Cou.
Molf.
Pitig.

mato da lui. E se la confessione fusse solo di precetto Ecclesiastico il Papa non saria obligato alla Confessione è per tanto il Papa e obligato, in quanto la confessione e anco de iure diuino. Scot. in 4. dist. 17. q. 1. a. 1.

Scot.

3 In quanto puoi all'annua confessione che tutti i fidei sono obligati per precetto Ecclesiastico il Papa non è obligato se nõ per vna certa legge direttua, & honesta, perche la ragione parche rechieda che il capo si conforma al suo corpo. Coarruuia in cap. Alma mater p. 1. c. 1. §. 5. Suarez disp. 36. sett. 2. nu. 5. Bonacino de pen. disp. 3. quest. 5. sett. 2. punt. 4. prop. 1.

Con:
Suar.
Bon.

4 Principalmēte ciascheduno Christiano che sarà ariuato a gl'anni della discriptione deue per precetto Ecclesiastico dopo vna diligente esame della sua conscientia ogn'anno confessarsi almeno vna volta di tutti i suoi peccati mortali quantunque oculti, e commessi con la sola mente, e volontà interna, e con lo solo pensiero del cuore, acusandosi anco delle cir-

constanze che mutano specie, e se il penitente si confesserà anco de peccati veniali, quali se bene non sia necessario acufarli nella confessione, cõ tutto ciò non e se non vtile, è laudabile come ne consiglia il Concilio di Trento sett. 14. c. 5.

Conc:
Tren.

5 Ogni volta che il fidele vorrà riceuere il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, sarà obligato a cõfessarsi prima di tutti i suoi peccati mortali. *Probet autem dice San Paolo, se ipsū homo, & sic de pane illo edat, & de callice bibat.* Vasq. q. 90. a. 3. du. 3. Zero. de peniten. c. 20. Suarez disp. 35. sett. 3. & altri.

Vasq:
Zero.
Suar.

Ogni volta che il fidele si trouerà in articolo di morte. E la ragione è questa; Perche se il precetto diuino in alcun tempo obliga alla confessione, certo che non vi farà occasione piu oportuna, ne tempo, che maggiormente obliga il precetto diuino, che quando probabilmente si dubbita della morte, perche trouandosi il fidele in quell'estremo della sua vita con qualche peccato mortale senza la confessione almeno in voto non

si

fi puol saluare , e douendo ogni fidel Christiano procurare la salute dell'anima sua, è obligato a confessarsi potendo come comunemente tengano tutti i DD.

Ciascheduna volta che l'huomo si mette in qualche pericolosa nauigatione; ouero quando il soldato si troua in guerra in procinto per darli la battaglia, e venire a giornata, e perche in questo tempo quel fedele si troua a manifesto pericolo della morte è obligato a confessarsi. Nau. c. 2. n. 90. Riginal. lib. 6. n. 22. Valq. q. 90. a. 3. dub. 2. n. 2. Soto dist. 18. q. 1. art. 4. Zerola de penitencia c. 10. q. 6. Filli. tratt. 7. c. 2. q. 4. & altri.

E obligato il Reo quando sarà dal Giudice condannato alla morte, trouandosi lui all'ultimo estremo pericolo di douer morire, è obligato a procurare la sua salute, e però per precetto si deue confessare de suoi peccati. Così tengono Rodiquez lib. 4. c. 3. nu. 3. Angelo Couarruua, & altri.

Sesto. Quando l'infermo si troua nell'estremo, e dopo di essersi confessato nella stessa

infirmità di nuouo è cascato nel peccato mortale, e però di nuouo deue confessarsi, perche trouandosi di nuouo in pericolo della sua dannatione, deue di nuouo confessarsi.

E se bene dopò che l'infermo si è cōmunicato per viatico non è tenuto di nuouo per precetto di comunicarsi nella medesima infirmità, non dimeno si di nuouo ha peccato mortalmente di nuouo è tenuto a confessarsi; perche quantunq; il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, sia più nobile, è più degno del Sacramento della Cōfessione, non dimeno la Confessione è più necessaria per esser mezzo necessario p la remissione del peccato mortale.

Settimo anco la donna grauida trouandosi vicino al primo parto, ò vero che ne gl'altri parti ha figliato con gran difficoltà, ò pericolo della propria vita; questa è tenuta a confessarsi, perche ancor lei in quel tempo si troua in articolo di morte, come dicono l'istessi DD.

Ottauo, E obligato ancora quello che hauesse fatto vo-

Nau.
Rigi.
Valq.
Zero.
Filli.

Rod.
Ang.
Cou.

to, ò giuramento di confessarsi in alcun tempo prefisso per sodisfattione del voto, ò giuramento è obligato à confessarsi.

Di maniera chè non solo è obligato l'huomo à confessarsi in articolo, e pericolo di morte, mà ancora in altri tempi, perche non deue il fidele differir la confessione essendo questo Sacramento stato instituito da Christo per salute dell'anima, e rimedio della nostra infirmità spirituale, qual rimedio non solo è necessario in articolo di morte, mà anco in vita, e però anco in vita il Christiano in alcuni casi si deue confessare, e così hanno giudicato prudentemente molti DD. Riginal. lib. 6. num. 28. Coninch. disp. 5. dub. 2. num. 32. Suarez dif. 35. sett. 3. & altri.

6 Mà quelli che non sono battezzati, non sono obligati à confessarsi, perche essendo stato instituito da Christo il Sacramento della penitentia per modo di giuditio, la Chiesa non esercita il giuditio sopra quelli che non sono battezzati, non essendo à lei soggetti, ne segue che questi,

nè de iure diuino, nè de iure Ecclesiastico sono obligati alla confessione. E però tanto gl'Infideli, come li Catecumeni, che non sono battezzati, essendo il Battefimo la porta di tutti gl'altri Sacramenti, e però non sono tenuti à confessarsi. Henriquez lib. 4. cap. 5. nu. 3. Medina cod. de conf. q. 5. Soto dist. 18. qu. 1. art. 3. concl. 1. Vasquez q. 90. art. 2. dub. 1. Filliuc. tratt. 7. cap. 2. q. 2. num. 29. Sanchez in opere morali lib. 1. cap. 12. nu. 15. Riginald. lib. 6. num. 42. Zerola de penit. cap. 10. q. 18. Suarez disp. 35. sett. 2. num. 2. Bonacino de penit. disp. 5. qu. 5. prop. 1. & altri.

7 Mà perche si è detto di sopra, che l'huomo non è obligato à confessarsi de peccati veniali si dubbita se quello, che non hà peccati mortali sia obligato all'annua confessione.

Alcuni hanno detto che quantunque il fidele non habbia coscienza di peccato mortale, con tutto ciò è obligato à confessarsi almeno vna volta l'anno de veniali, mentre non hà peccati mortali. E la lor ragione è fonda-

Hen:
Med.
Soto.
Vasq.
Filli.

Sanc
Rigi.
Zero.
Suar.

Boh.

Rigi.
Coni.
Suar.

ta

Can. ta sopra il Concilio Lateranense sotto Innocenzo Terzo de penitentia, & remissione nel cap. Omnis vtriusque, &c. **Libro.** Doue assolutamente senza alcuna eccezione il Concilio commanda, che ciascheduno si confessi almeno vna volta l'anno. Adunque tutti quelli, che si possano confessare obli- ga alla Confessione, e perche anco quello che tiene il peccato veniale si puol confessare per essere il peccato veniale materia sufficiente, adunque si deue, & è obligato almeno vna volta l'anno confessarsi de peccati veniali métre non hà mortali.

Di più il Concilio non solo commanda l'annua confessione, mà anco l'annua Cómunionione, e douendo il fidele riceuere il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, acciò che lo ricerua con maggior riuerenza, purità, e figurezza della sua conscienza, il Concilio commanda anco l'annua confessione e perche è cosa chiara che maggior riuerenza, purità, e figurezza farà di riceuer l'Eucaristia senza, che col peccato veniale; adunque anco col solo peccato veniale,

le, mentre non vi è il mortale, il Christiano è obligato all'annua confessione.

Tanto più acciò il Pastore proprio almeno vna volta l'anno possa conoscere le sue pecorelle. Perche se il Christiano non fusse obligato senza il peccato mortale, ne seguiria che il proprio pastore non potesse almeno vna volta l'anno riconoscere le sue pecorelle. E da qua ne potria seguire che se il Christiano nõ si cõfessasse; il Superiore lo potesse giustamente scomunicare, métre tutti quelli che non si confessano, e comunicano almeno vna volta l'anno, assolutamente si possono scomunicare: di maniera si conclude che quantunque l'huomo non habbia altro che conscienza di peccato veniale sia obligato all'annua confessione, e così tengano S. Bonauent. dist. 17. art. 4. qu. 1. Alef. de Alef. p. 4. q. 77. mem. 1. art. 1. & 2. & membr. 2. ar. 3. Riccardo ar. 2. q. 4. ad 1. Qual cita San Tomaf. q. 3. a. 1. questiuncula 3.

8 Altri sono di contrario parere con dir che solo il peccato mortale obli- ga all'annua

O o o 2 con-

S. Bo.
Alef.

Ricc.

S. To.

cōfessione, e la ragione è questa. Perche il precetto dell'annua confessione, è solamente vna certa determinatione del precetto diuino, come dice il Concilio di Trento sess. 14. *Hoc præcepto nihil præcipi, quod non esset diuino præcepto mandatum, præter temporis determinationem.*

E la Chiesa puoi hà ordinato che la confessione instituita da Christo si faccia vna volta l'anno. E perche il precetto diuino solo obliga alla confessione quello, che hà il peccato mortale, adunque quello che hà solo peccato veniale non è obligato all'annua Confessione. Anzi che la Chiesa come si è prouato di sopra non hà potestà di cōmandare, che si confessi chi non hà cōscienza di peccato mortale, sendo che il peccato veniale non ci priua della gratia, e non è materia necessaria per la confessione: adunque non è obligato col solo peccato veniale alla confessione. Questa dottrina è più commune, & è tenuta dalla maggior parte de Teologi Scoto in 4. dist. 17. art. 3. Durando q. 9. n. 6. Gio. Magg.

Scot.
Dura.
Mag.

q. 2. Gabriel q. 1. art. 2. concl. 2. Gaet. tom. 1. opus. tit. 5. q. 1. & 3. p. q. 61. ar. 2. Soto dist. 18. q. 1. art. 3. Palud. q. 2. ar. 4. Cano p. 5. Siluest. v. conf. 1, §. 13. Angelo v. conf. 2. nu. 4. E San Tom. q. 3. art. 1. parche più inclina à questa che all'altra parte. Bonac. penit. disp. 5. q. 5. sett. 2. punt. 4. E Suarez. Nauarro, e Vasquez, dicono il contratio.

Gabr.
Gaet.
Soto.
Palu.
Cano
Silu.
Ang.
S. Io.

Bon.
Nau.
Suar.

Vasq.

Onde quelli che han detto che il penitente si deue confessare anco de veniali mentre non tiene i mortali fù perche giudicarno regolarmente impossibile, che vno sia stato vn anno intiero à cōfessarsi, e non habbia in qualche modo peccato mortalmente.

9. Mà quantunque il penitente non hauesse alcun peccato mortale, con tutto ciò per sodisfatione del precetto Ecclesiastico, acciò il Pastore, che è il Parocchiano, ò veramente il Vescouo possa almeno vna volta l'anno riconoscere le sue pecorelle, che sono li Parocchiani. Basta che il penitente vada dal Cōfessore, e li dica io ringratio Dio che non tengo conscien-

za

za di peccato mortale datemi la Communione ; questo si potrà comunicare, nè il Parrocchiano gle la potrà negare; perche in questo tribunale si hà da credere al penitente, perche non è da credere, ò verisimile che alcun fidele sia talmente affascinato che non desidera la sua salute; E così ne anche si potria procedere contra di lui con la scomunica per mancamento dell'annua confessione.

Mà siasi come siuoglia, che questo è certo che il confessar anco i peccati veniali è cosa molt'utile, e degna d'ogni fidel Christiano, perche per virtù dell'assolutione sacramentale si aumenta la gratia; Secondo si sminuisce la pena temporale, che si deue patir nel Purgatorio per quei peccati. Terzo s'infacchisce l'habbito, e facilità di venialmète peccare, perche il Christiano douendosi confessare di essi stà più auertito in commetterli. Quarto si rinuoua il proposito di non più peccare per l'auenire. Di maniera che quantunque il penitente non hauesse peccato mortale. Saria cosa molt'utile

confessarsi de veniali, &c.

10 E si deue auertire, che quantunque il penitente nõ sia obligato à confessare li peccati veniali, con tutto ciò se lui se nè confessa è necessario, acciò la confessione sia valida che il penitente habbia dolore di quei peccati, de quali si confessa ; perche essendo la detestatione vna parte necessaria di questo sacramento, adunque è necessario il dolore, e che esplicitamente detesti li peccati de quali si confessa altrimenti la confessione saria inualda. E lo stesso si dice del proposito, perche il fine di questo sacramento è l'emendatione de peccati, che si cõfessano, e per l'emendatione è necessario, che il penitente habbia volontà di non più peccare: se bene basta che questo proposito sia virtuale, quantunque fusse meglio, e più figuro hauerlo esplicito . E lo stesso si dice ancora de peccati mortali legitimamente altre volte confessati, de quali il penitente n'è stato assoluto, perche la medesima ragione corre de gl'vni, e de gl'altri, essendo tanto i peccati veniali, quanto li

pecc-

peccati mortali altre volte confessati, & ottenutene la remissione Sacramentale solo materia sufficiente, e non necessaria del Sacramento.

11 E ben tenuto il penitente à confessarsi di tutti i peccati mortali quantunque occulti, & interni; Perche hauendo Christo commandato che la confessione si faccia, senza alcuna eccezione di tutti i peccati mortali, come consta per il Concilio di Tréto sess. 14. c. 5. & can. 7. Se non si confesseràno tutti i peccati mortali occulti, & interni la confessione non farà intiera, e però ne anche farà valida.

Con.
Tren.

Val.
Rigi.
Coni.
Hen.
Vasq.
Suar.
Molf.

Valen. to. 4. disp. 7. q. 9. pun. 1. Riginal. lib. 6. nu. 32. Coninc. disp. 5. de penit. dub. 1. Henriquez lib. 4. cap. 5. nu. 2. Vasq. q. 90. art. 1. dub. 4. nu. 45. Suarez disp. 35. fet. 1. Molfes. trat. 7. cap. 10. n. 12. Filliuc. tratt. 7. cap. 2. q. 2. n. 27. & altri.

12 Di più si deue anco confessare il peccato dubbio, cioè quando il penitente probabilmente dubbita hauer peccato mortalmente, perche se bene il peccato è dubbio non dimeno è materia necessaria, come habbiamo vedu-

to sopra, e se deue accusare, nel modo che si dubbita; mà in questo caso deue con prudenza il Confessore procurar per quanto lui puole cauar dal penitente la materia certa, e determinata, acciò li possa dar l'assoluzione certa. Nauarr. cap. 10. num. 7. Valenza tom. 4. disp. 7. q. 9. put. 3. Henriquez lib. 4. cap. 8. num. 9. Nugno aditt. q. 6. ar. 3. dub. 2, Mà quando il peccato restasse totalmente dubbio, & il penitente non si confessasse d'altro peccato ne veniale, nè mortale potrà il Confessore assoluerlo sotto conditio-

Nat.
Val.

Hen.

Nug.

Dell'obligatione, che tengano di confessarsi quelli, che per difetto di lingua nõ possono esser intesi cõ la voce, e dell'annua cõfessione.
Punto III.

- 1 Se non potendo il muto con la voce, sia obligato confessar si per segni, ò con scrittura.
- 2 Se quello che non puole parlare sia obligato all'annua

con-

confessione.

- 3 Quando il penitente sia scusato dall'annua confessione.
- 4 Se quello, che non puole in secreto sia obligato, confessarsi palesemente.
- 5 Se alcuno per esser inieso ha obligato confessarsi per interprete.
- 6 Se quello, che ha peccato mortalmente dopò la confessione sia obligato di nuouo per l'annua confessione.
- 7 Se per esser scordato d'un peccato mortale sia di nuouo obligato per l'annua confessione.
- 8 In che tempo per precepto si deue l'huomo confessare.
- 9 Se il precepto della confessione sia precepto distinto dalla Comunione.
- 10 Se uno lassando di confessarsi, e communicarsi una volta l'anno commetta uno, o più peccati.

1 **Q**uando il penitente fasse muto, o scilinguato, che per impedimento di lingua non si intendesse, o non potesse parlare. Ouero che il Confessore fusse sordo che non potesse intendere i peccati del peni-

tente. Dicano alcuni che questo mentre non si troua in articulo di morte, non è obligato a cōfessarsi per scrittura, e la ragione è questa; perche nessuno è tenuto a cōfessarsi con suo graue incommodo, o con pericolo che si manifestano i suoi peccati, il che potria succedere facilmente se si confessasse per scrittura, quale se si perdesse il penitente ne potria restare infamato; & ogn'vno è obligato a conferuare la sua fama. Nauarr. cap. 21. num. 36. Vittoria num. 137. Valen. tom. 4. disp. disp. 7. q. 11. punt. 1. Medina Soto, Suarez, & altri.

Nau.
Visto
Vale.
Med.
Soto.
Suar.

2 Altri vogliono che il penitente non solo sia obligato in articulo di morte, ma anco per sodisfare all'annua confessione. Perche nello stesso tempo che il penitente si confessa puol anco scriuere i suoi peccati, e subito confessati stracciali; E così il penitente non potria hauerne alcuno danno, ne mettersi a pericolo di perder la scrittura, e però deue cōfessarsi anco per scritto. Gaetano v. conf. cond. 11. Siluef. v. conf. 1. q. 15. Pefantio aditt. ad 3.

Gaet.
Silu.
Fela.

par.

Filli.
Con.
Hen.
Vafq.

par. q. 10. disp. 2. Filliucio
tratt. 7. c. 3. q. 8. num. 63. Co-
ninch. disp. 5. dub. 10. nu. 18.
Henriq. lib. 4. c. 4. nu. 4. Vafq.
quæst. 91. a. 5. dub. 5. & altri.

Di maniera che non essen-
do in articulo di morte. Quā-
do il penitente non si potesse
confessare senza suo graue
danno, ò pericolo della sua
fama non e tenuto a confes-
sarsi per scrittura come dico-
no quelli della prima opi-
nione.

Ma quando si potesse con-
fessare senza alcun danno, ò
pericolo è tenuto a cōfessarsi
anco per scrittura ogni volta
che corre il precepto di con-
fessarsi come dicono nella se-
conda opinione che è la
stessa.

Così ancora quando vno
ha debol memoria, se non vi
è probabil pericolo della sua
fama prima che si vada a cō-
fessare puol scriuere li suoi
peccati, e confessati stracciar
quella scrittura Bonacino de
Penitentia disp. 5. q. 5. sess. 2.
punto vltimo num. 6. & 7.

Bon.

*Come il penitente sarà scusato
dall'annua confessione.*

3 **Q** Vando il penitente
non potesse confes-
sarsi se non con
qualche suo gran pericolo, ò
nocumento della vita, ò del-
la fama sarà scusato dall'an-
nua confessione per l'obligo
del cōmandamento Ecclesia-
stico è la ragione, perche
Christo, ò la Chiesa non co-
mandano la confessione con
tanto rigore, comè habbiamo
prouato sopra nel ragiona-
mento dell'integrità della
confessione.

Secundo sarà scusato il
penitente all'annua confes-
sione quando non ha copia
di confessore, ne la puol ha-
uer senza che li bisogna fare
vn lōgo viaggio, che per far-
lo faria con molto suo tra-
uaglio e nocumento da giu-
dicarsi da periti.

Terzo sarà scusato se pro-
babilmente dubbita che si
riuela la sua confessione, ò
vero dubbita d'altro detri-
mento graue, che per riuela-
tione di confessione ne possi
venire gran danno è perico-
lo. Se bene non è scusato di

con;

confessare gl'altri peccati mortali, de quali probabilmente non teme che si riuelino. Suarez disp. 36. sess. 6. n. 1. Henriq. lib. 4. c. 4. num. 4. & lib. 5. cap. 9. num. 2. Riginal. lib. 6. num. 51. Coninch. dub. 10. nu. 76. disp. 8. Filliu. tratt. 7. c. 3. q. 8.

Suar.
Hen.
Rigi.
Con.
Filli.

4 Quarto sarà scusato nõ solo dal precetto Ecclesiastico ma anco diuino quello che non puol confessare i suoi peccati in secreto, come farebbe se il confessore fusse fordo, o veramente che il penitente si trouasse in mare, è non si potesse confessare secretamente senza essere sentito da gl'altri, perche il precetto della confessione non obliga con tant'incomodo.

E dicono alcuni DD. che non solo non è obligato all'annua confessione ò quando si deue confessare e comunicare, ma ne anco in articulo di morte come si disse nella conditione, secreta. Suarez Henriq. Vasquez, & Filliu.

Suar.
Hen.
Vasq.
Filli.

5 Quinto, è scusato il penitente non solo dal precetto Ecclesiastico ma ancora diuino, e non solo dall'annua

confessione ma anco di confessarsi in articulo di morte, quello che non si puole confessare se non per interprete. E la ragione e questa perche il cap. Omnis vtriusq; &c. comanda che la confessione si faccia al solo Sacerdote, *Omnia sua peccata solus confiteatur proprio sacerdoti*, e mentre si deue far per interprete non si fa solamente al Sacerdote. Oltrache de iure diuino il penitente non è obligato alla publica confessione come dice lo stesso c. Omnis, &c. & il Conc. di Trento sess. 14. c. 5. Quali Cõcilij obligano alla cõfessione secreta da farsi solo all'orecchie del confessore. Ma la confessione che si fa per interprete non e secreta, piu tosto si puole dire che sia publica, & il Ius Ecclesiastico e diuino non obligano alla confessione con tanto incommodo, e rigore. Turriano de pen. q. 9. a. 2. diff. 32. dub. 1. Villal. sum. tom. 1. tratt. 9. diff. 32. & altri.

Con?
Trent

Turr.
Villas

Vero che se il penitente in articulo di morte non potesse hauer l'atto della contrittione ò veramente che anche ne dubbitasse d'hauerla, e che

Ppp non

non potesse ottenere l'assoluzione sacramentale se lui non si confessasse publicamente, ò vero per interprete, in questo caso è obligato per carità à confessarsi, ò in publico, ò per interprete; perche ogni fedel Christiano è obligato di cercar li mezzi necessarij per la sua salute, e deue molto bene auertire di non si mettere à pericolo della sua dannatione, perche se quel penitente allora hauesse la sola attritione, senza la confessione si dannaria, e con la confessione si metteria in stato di salute.

Mà se il penitente hauerà l'atto di contritione, e probabilmente non teme di hauercela, e se ricorda hauer ottenuta l'assoluzione altre volte di quei peccati. In questo caso non è obligato à confessarse publicamente, ò per interprete. Se bene faria vtile, e più sicuro di confessarsi in tal modo, e così dourà consigliarsi, Siluest. v. confess. 1. num. 15. Valenza disp. 7. q. 1. p. 1. Suar. disp. 36 a. 6. n. 5. & altri come si è detto nella particola secreta.

Agiungo se il moribondo

dubitasse della sua contritione dice. Nugno che douen ^{Nug:} dosi questo confessar per interprete, che tal penitente potrà confessarsi d'alcuni peccati, e tacere i peccati, che apportano infamia. *Videtur mihi (saluo meliori iudicio) quod poterit talis penitens tacere peccata maioris infamiae.* dice Nugno in aditt. ad 3. p. c. 9. art. 3. diff. 1. ad arg. 1. E la ragione è questa, perche in questo caso il penitente è tenuto formalmente à confessarsi di tutti i suoi peccati, e non materialmente, come tengano anco Suarez disp. 26. sess. 6. num. 5. Henriquez lib. 4. cap. 4. nu. 4. Laiman teol. moral. lib. 4. tra. 6. cap. 6. n. 5. ^{Suar. Hen. Laim}

E però dice Coninch. de sacram. disp. 5. dub. 10. nu. 77. che in tal caso il penitente potrà confessare li peccati veniali, e puoi generalmente confessare i mortali, dicendo io mi confesso generalmente di qualunque peccato col quale hauesse offeso Iddio, e così afferma anco Molfesio in sum. to. 1. tit. 7. c. 11. nu. 12. ^{Coni:}

Si deue però consigliare il moribondo che si confessa liberamente di tutti i suoi pec-

Siluest.
Vale.
Suar.

peccati, perche l'interprete è tenuto offeruare il sigillo della secretezza, come comunemente tengano i DD. contro Gaetano, Vittoria è Soto.

Car.
Vitt.
Soto

Con tutto ciò se tal penitente vorrà in specie confessarsi solo de peccati veniali, & in generale de mortali la confessione sarà valida, perche tal opinione è probabile, dice Diana nel tratt. 4. de Sacram. resol. 129. doue hò cauata questa dottrina.

Diana

Se il penitente dopò essersi confessato, e comunicato ha commesso peccato mortale, per soddisfazione dell'annua confessione ha obligato di nuouo confessarsi.

6 In questo caso per l'obligatione dell'annua confessione dicono probalmente alcuni DD. che non è tenuto di nuouo à confessarse, e la ragione è questa, perche essendosi il penitente vna volta interamente confessato di tutti i suoi peccati hà soddisfatto al precetto Ecclesiastico perche in cap. Omnis vtriusq. &c. non comanda che si faccia altro che vna volta l'anno

la confessione e questo effe d'offi vna volta confessato intieramente, non par che sia più obligato ad altra confessione. Ledes. p. 2. q. 6. a. 5. dub. 6. Vittor. sum. n. 137. Rigina. lib. 3. n. 38.

Lede.
Vitt.
Rigi.
Hen.
Suar.
Bon.

Se bene è più figura la sentenza contraria, come tiene Henriquez cap. 4. num. 2. & 6. Suar. con tutto ciò in questo molto mi piace l'opinion che adduce il Bonac. qual dice.

Che se il penitente si sarà confessato per l'annua confessione solo de peccati veniali per non hauer peccato mortale, e dopò detta confessione, e prima che finisca l'anno dell'obligatione Ecclesiastica pecca mortalmente. Dico che è obligato di nuouo à confessarsi, e la ragione è questa. Perche in quest'anno lui mai si confessò de peccati mortali, e perche il cap. Omnis vtrisque, &c. comanda la confessione, che si faccia almeno vna volta l'anno de peccati mortali; se dunque il penitente in quest'anno hà peccato mortalmente, e non si è confessato di peccato mortale. Adunque hauendo lui peccato mortale è obligato à confessarsene. Bonacino

Ppp 2. disp.

disp. 5. q. 5. set. 2. pun. 4. prop.
 3. num. 33. Vasquez q. 9. ar. 3.
 dub. 1. Zerola, Suarez, Rigi-
 naldo.

Se quello che si è scordato di confessare un peccato mortale nella confessione fatta la Quadragesima ha obligato per satisfazione dell'annua confession di confessarsi quanto prima di quel peccato essendosi ricordato.

7 Quando il penitente si fusse scordato d'un peccato mortale nella confessione fatta la Quadragesima se il penitente se ne ricorda prima della confessione per satisfazione del precetto Ecclesiastico. Prima deve confessarsi, e dopò pigliar la comunione perche nessuno deve comunicarsi che non habbia molto ben purgata la sua coscienza da qualsiuoglia peccato mortale del quale se ne puol ricordare. Siluestro v. confess. 1. n. 3. Vittoria sum. nu. 137. Nauarr. cap. 2. nu. 10. Henriq. cap. 4. num. 6. Suarez disp. 36. sett. 4. num. 6. & altri.

Mà se questo se ne ricorda dopò la Comunione; ò

se ne ricorda prima, ò dopò finito l'anno dell'obligatione; Si se ne ricorda prima che finisca l'anno, dice Ledesma p. 2. q. 6. dub. 7. che deve confessarsene subito, perche douendo il penitente satisfare intieramente al precetto Ecclesiastico, quale comanda che si confessano tutti i peccati; si deve anco confessare di quello che non confessò, e che dopò se n'è ricordato. Se se ne ricorda finito l'anno, non è tenuto à confessarsene fino all'anno seguente, perche hauendo lui satisfatto al precetto della Chiesa non è tenuto più per quest'anno.

Altri dicono che assolutamente per il precetto Ecclesiastico, questo non è tenuto à confessarsi di quel peccato scordato, e che lo puole differire fino alla confessione dell'anno seguente, perche per il precetto Ecclesiastico il penitente hà fatto sufficien-
 te esamina della sua coscienza, e si è validamente confessato di tutti i suoi peccati di quell'anno de quali si è ricordato. Onde hauendo questo confessato tutti i peccati de quali si è ricordato. Adunque
 hà

Rigi.
 Silue.
 Vitto.
 Nau.
 Hen.
 Suar.

hà sodisfatto all'obligatione di questo anno, come comandano li Concilij. Nauarr. cap. 2. nu. 9. Vitt. sum. nu. 137. Suar. de conf. disp. 36. set. 3. S. Dico. Riginald. lib. 6. n. 40. Valen. to. 4. disp. 7. q. 11. p. 2. Zero. de pen. c. 10. q. 10. Molf. n. 38. Filliucio tratt. 7. cap. 3. q. 6. n. 57. Bonac. sopra nu. 32.

Con tutto ciò io direi che se il penitente di quel peccato del quale lui si scordò nella confessione, se ne ricorda prima che finisca l'anno, nel quale si deue confessare, perche quel peccato scordato appartiene alla confessione di quest'anno, e potendolo lui confessare in questo medesimo anno, che ancora non è finito, non lo deue differire per l'anno seguente, mà quanto prima se ne deue confessare, quantunque sia dopò la comunione.



In che tempo si deue usare per precetto Ecclesiastico la Confessione, e comunione, e se trà di loro sono precetti distinti. E se quello che lascia di confessarsi e comunicarsi nel medesimo anno commetta uno ò più peccati.

8 Se la Chiesa hauesse solamente comandato la Comunione; e che il confessarsi non fusse di precetto, mà solo fusse per consiglio, e salutare esortatione, come dubbitò Durando nel 4. dist. 17. q. 14. Ouero che l'obligatione di confessarsi fusse solo per accidente in rispetto alla Comunione, come dice San Tomaso dist. 17. q. 3. art. 1. Questiuncula 4. & Quolib. 1. a. 1. 1. E S. Anton. 3. p. c. 19. §. 3.

Non vi potria esser molta difficultà di dubbitare, che lassando il Christiano di confessarsi, e di comunicarsi in vn'istesso anno, che non commetteria altro che vn peccato, perche essendo la trasgressione solo in vn precetto, solo ancora faria il peccato.

E perche già è cosa chiara che il precetto della Comunione, e della confessione è de

Dura

S. To.

S. An

è de Iure Diuino , perche tanto l'uno, quanto l'altro fu cōmandato da Christo, e da Christo furono instituiti questi Santissimi Sacramenti, come più volte habbiamo mostrato.

Ma quanto al tempo che si deuono vsare questi Sacramenti, Christo ha lassato la potestà che la possa dechiarare la Chiesa. Quale secondo la varietà de tempi, è di persone ha comandato, è moderato questi precetti di cōfessione, e Communionione.

9 Anticamente comandaua la Chiesa, che almeno tre volte l'anno il fidele si cōfessasse, come ne fu ordinato nel 3. Concilio Turonense cap. 50. Et approbato da Fabiano Papa nel cap. & si non frequentius de Consec. dist. 2. Dopo puoi dal gran Concilio Lateranense sotto Innocenzo 3. e dal Concilio di Trento fu ordinato che la confessione si facesse almeno vna volta l'anno nella Quaresima è la Communionione nella Pasqua. Quest'vso si deue e si osserua in questi nostri tempi. Onde tanto per l'annua Communionione, quanto per

l'annua confessione la Chiesa vi ha fatto precetto distinto nel Concilio Lateranense cap. 21. Quale distintamente comanda la Communionione, e distintamente anco comanda la cōfessione, ne per il precetto della Communionione vi è alcuna parola che obbliga maggiormente alla Communionione, che alla confessione, perche il Concilio prima comanda distintamente la Cōfessione Confiteantur, &c. e puoi distintamente comanda l'annua Communionione senza, agiunger alcuna parola, che possa significare che il detto Concilio comanda la confessione per rispetto alla Communionione, ò che la confessione sia per accidente, ò vero per consiglio, ò salutare esortatione. E così tengano comunemente li Teologi nel 4. dist. 17. Gabriel quest. 1. ar. 1. & 2. Dom. Soto dist. 18. q. 1. art. 1. Pietro Soto let. 5. de Confes. Medina codit. q. 18. Paludan. q. 7. num. 26. Gaetan. tom. 1. opusc. tit. 5. q. 1. Cano, & altri, &c.

Et il Concilio di Trento sess. 14. c. 5. e Canon. 8. mentre fa mentione del Concilio Later.

Conc.
Later.

Gabr.
Soto.
Soto.
Medi.
Palu.
Gaetan.
Cano
Con.
Tren.

Conc.
Turo.
Later.
Tren.

Later. che tratta dell'annuo precetto della confessione. Voi vedete che non fa alcuna mentione della Communionione, ma solo che ciascheduno dell'vno, e l'altro sesso che sarà ariuato all'anni della discretione deue confessarsi ogn'anno nella quadragesima.

io Adunq; ne segue che lassando il Christiano nell'istesso anno di confessarsi la quatragesima è di riceuere la Communionione per la Pasqua trascredisce dui precetti distinti, e per consequenza commette distintamente dui peccati, vno per non confessarsi, e l'altro per non comunicarsi, e però de l'vn è l'altro peccato il penitente si deue confessare. Riginal. lib. 6. nu. 34. Suarez disp. 36. sett. 1. Bonacino disp. 5. q. 5. sett. 2. punt. 4. prop. 3. n. 18.

Vero che se vno hauesse fatto voto, ò per altro rispetto si douesse comunicare in vn certo tempo prefisso, e lassando in quel tempo la confessione, e di pigliar la communionione, quel tale commetteria solo vn peccato, perche in quel tempo la confessione

saria per accidente in rispetto alla communionione, e così farà vero come dice San Tomaso e Sant'Antonino che la confessione sia per accidente in rispetto alla communionione, ma se si tratta dell'annua confessione, e communionione, la confessione è precetto diuerso da quello della communionione, e se si lascia l'vn è l'altro, si commettono dui peccati, e dell'vn è dell'altro se ne deue acusare nella confessione.

S. To.
S. Ant

RAGIONAMEN. XXVIII.

Del tépo nel quale ciascheduno fedele è oblicato a cõfessarsi ogn'anno per precetto.

Punto I.

- 1 In che tempo comincia il principio del anno che il fedele è obligato à confessarsi.
- 2 Se confessandosi per il Natale, ò per l'Epifania si sodisfaccia all'annua confessione.
- 3 Se il prouedere che non si potrà confessare nel tempo prefisso ha tenuto a proueuire.

Rigi.
Suar.
Bon.

- 4 *Se uno che non si confessa intieramente soddisfaccia al precetto dell'annua confessione.*
- 5 *Se per non far la confessione intiera s'incorra nelle pene di non confessarsi per la Pasqua.*
- 6 *Se si deve assoluto il penitente del mal tolo prima che lui faccia la restituzione.*
- 7 *Se pecca il Confessore non obbligando il penitente a restituire la robba da lui malamente acquistata.*
- 8 *Se il Parocchiano sia obligato di confessar il penitente ogni volta che lui vuole.*
- 9 *Se il Vescovo essendo ricercato da alcun suo suddito, sia tenuto ascoltar la sua confessione.*

IL principio, e fine dell'anno nel quale è obligato il Christiano à confessarsi come comanda la Chiesa, nel cap. Omnis vtriusque fetus, &c. Diuersamente vien considerato da DD. Perche alcuni hanno pensato che l'anno comincia in quel primo giorno che l'huomo commette alcun peccato mortale; onde dicano che per fa-

disfare al precetto dell'annua confessione. Nessuno dopò che hà peccato mortalmente deve astenersi dalla confessione per vn anno intiero, mà prima che finisca l'anno si deve confessare.

Questa opinione non essendo conforme al cap. Omnis, &c. ne conforme alla retta ragione non è accettata, per essere opinione senza alcuna fondamento, e ne seguiria che l'anno non fusse sempre fermo, e commune a tutti.

Soto nel 4. dist. 18. q. 1. ar. 4 Scoto fu di opinione che l'anno cominciassse dall'ultima confessione che fa il penitente. Onde dice che nessuno dopò che hà peccato mortalmente puol astenersi di confessarsi vn'anno intiero, mà si deve confessare in quel'anno che commise il peccato mortale. Questa opinione pure non è conforme al cap. Omnis, &c. perche questo cap. non comanda che si faccia la confessione dopò, ò fra l'anno, mà che faccia semel in ano; oltre che quest'anno non saria ne certo ne commune à tutti; e sempre saria necessario ricercare l'ultima confessione, & altri in-

con-

Sust. convenienti notati dal Suarez.

Valq. Vasquez de penit. q. 90. ar. 3. dub. 1. num. 15. & altri han detto che l'anno si deue computare dal primo giorno di Gennaio sino all'altro Gennaio; perche in questo giorno comunemēte comincia, e si piglia il principio dell'anno; e così anco s'offerua nella Chiesa Romana, e nell'vso commune. Con tutto ciò se ben si considera, quantunque quest'anno sia commune à tutti, e secondo l'vso della Chiesa Romana, non per questo, e secondo l'vso del precetto Ecclesiastico per l'annua confessione, che comunemente si offerua da' fedeli.

Onde se l'anno si douesse computare per la confessione dal primo di Gennaio, ne seguiria che l'huomo senza violar il precetto Ecclesiastico si potesse astenere dalla confessione per dui anni intieri; come sarebbe se vno si confessasse il giorno dalla Circoncisione, che è il primo dell'anno, potria differire la confessione sino all'vltimo di De-

cembre dell'altro anno seguente, come v.g. se si confessasse il primo di Gennaio 1644. potria aspettare di confessarsi sino all'vltimo di Dicembre 1645. il che apertamente si vede esser contro l'vso commune, e contro l'intentione del precetto della Chiesa.

E però dico che quantunque l'anno commune è profano ordinariamente comincia il primo di Gennaio sino all'altro Gennaio, non dimeno l'anno che prefigge la Chiesa per l'offeruanza dell'annua confessione, si deue computare da vna Quadragesima all'altra Quadragesima, ò da vna Pasqua all'altra Pasqua seguente, e così tengano la maggior parte de Teologi. Siluest. v. conf. 1. nu. 2. Coninch. disp. 5. dub. 6. concl. 2. nu. 56. Henriquez lib. 4. cap. 4. nu. 1. Nugno aditt. q. 6. ar. 5. diff. 4. Filliuc. tratt. 7. cap. 3. q. 4. Riginaldo lib. 6. num. 35. Suarez disp. 36. sett. 3. num. 8. Bonacino disp. 5. q. 5. sett. 2. pun. 4. prop. 3. n. 19.

2 Di maniera che quelli che si faranno confessati per il

Q 99 Na

Siluest.
Coninch.

Henriq.

Nugno
Filliuc.
Riginaldo
Suarez.
Bonacino

Natale, ò per l'Epifania, ò in altro tempo in quest'anno ha-
ueranno satisfatto al precet-
to dell'annua confessione, e
non faranno tenuti più per
obligo Ecclesiastico à confes-
sarsi la Quadragesima, perche
il cap. Omnis, &c. comanda,
che ciaschedano si confessa,
almeno vna volta l'anno di
tutti i suoi peccati ; onde il
Concilio non comanda,
che si confessa di tutti i pec-
cati , che il penitente com-
mette in vn'anno, mà di tutti i
peccati, che hà commessi quã-
do si confessa , & hauendo
questi intieramente confessa-
to tutti i peccati, che hanno
commessi sino à quel giorno
che si confessorno , non sono
tenuti più per obligo del pre-
cetto Ecclesiastico à confes-
sarsi la Quadragesima, Vittor.
in sum. n. 137. Ledesma 2. p.
4. q. 6. ar. 6. dub. 6.

Vitt.
Lede.

Can.
Tren.

Med.

Quantunque questa opi-
nione sia molto probabile,
non dimeno la commune
consuetudine del Christiane-
simo approuata dal Concilio
di Trento sess. 14. ci obliga
confessarsi la Quadragesima
Gio. Medina de conf. qu. 14.

E però vediamo che i pre-

lati di Santa Chiesa in que-
sto tãpo cõmandano che tut-
ti li fedeli si confessano, e scõ-
municano tutti quelli che
nella Quadragesima, ò nella
Pasqua non si sono confessa-
ti, e così si vfa, e si pratica da
tutti gl'Ecclesiastici.

Di maniera che questo è
segno che il precetto della
Chiesa di confessarsi almeno
vna volta l'anno si deue ese-
guire nella Quadragesima al-
trimente i trasgressori non
si potriano punire dopò Pas-
qua.

E se bene il Valenza de *Valc*,
conf. p. 4. fu di contraria opi-
nione, con tutto ciò io direi,
che se quello che si confessò
prima di Quadragesima frã
l'anno vna, ò più volte, e nel-
la Quadragesima si trouerà
con coscienza di peccato
mortale ; Dico che questo è
obligato à confessarsi anco
nella Quadragesima . Perche
il cap. Omnis, &c. comanda
che ciascheduno si confessa,
di tutti i peccati almeno vna
volta l'anno; E perche questo
nella Quadragesima mentre
ancora dura l'anno Ecclesia-
stico si troua in peccato mor-
tale del quale non si è con-
fessa-

feffato, adunque è obligato à confessarfi prima che finisca l'anno.

Ma se quel tale che si confessò frà l'anno vna ò più volte, e nella quadragesima, non si trouerà con conscienza di peccato mortale, dico che in questo caso non sarà obligato à confessarfi, perche il precetto di confessarfi obliga solo quello, che hà conscientia di peccato mortale, come più volte hò detto. E questa pare a me che sia la più figura opinione, e piu conforme all'vso, che si offerua nella Chiesa Romana, la qual vsanza pare che hora sia posta in legge, e così si caua anco dal Suar. l'opinione del Suarez disp. 36. sett. 3.

Se quello che nel tempo di Confessarsi preuede che non si potrà confessare, sia tenuto à preuenire.

3 E commune opinione che preuedendo il Christiano, che in articolo, ò pericolo di morte per sadsifare al precetto diuino non si potrà confessare; O vero non si potrà

confessare nell'anno, nel quale è obligato per precetto Ecclesiastico, deue preuenire, e confessarfi prima che si troua in articolo, ò pericolo di morte, e prima che venga l'anno nel quale è obligato à confessarfi. Siluef. v. Conf. 1. n. 2. Tabien. v. Confel. n. 41. Nug. aditt. q. 6. artie. 5. diff. 7. Henriq. lib. 4. c. 3. nu. 3. cap. 4. n. 7. Rigin. lib. 6. nu. 25. Valq. 3. p. q. 90. a. 3. dub. 2. num. 10. Coninch. disp. 5. dub. 2. n. 36. Pitig. 2. par. dist. 17. q. vnica. ar. 9. Filliu. tratt. 7. cap. 2. q. 4. Zerola de penitencia cap. 10. q. 17. Suarez disp. 36. sett. 5. Bonac. disp. 5. q. 5. sett. 2. pun. 4. num. 21.

Sifu.
Tabi.
Nug.
Hen.
Rigi.
Valq.
Coni.
Pitig.
Filli.
Zero.
Suar.
Bon.

Se quello che non si confessa interamente sadsifaccia al precetto Ecclesiastico dell'annua confessione.

4 Quando il penitente, ò per sua malitia, ò per ignoranza crassa, ò per non hauer fatta la debbita esamina della sua conscienza lassasse nella confessione di acusare alcun peccato mortale, ò vero si confessasse senza il debbito

Qq q 2 do.

dolore, ò senza il proposito di non più peccare per l'auenire, questo non solo renderebbe la confessione nulla, & inuvalida, e faria obligato a reiterar la cõfessione, ma ne anche satisfaria al precetto dell'annua Confessione. E la ragione è questa; perche essendo la confessione precetto diuino; come più volte si è detto. Solo la Chiesa hà determinato la quadagesima, per il tempo nel qual si deue l'huomo confessare; Onde quello che non confessa voluntariamente tutti i peccati mortali, o che sia per malitia, ò per ignoranza crassa, ò che sia per mancamento della debbita esamina; O vero che si confessa senza il debbito dolore, ò senza proposito di non più peccare: viene a trasgredire il precetto diuino, rende la confessione inuvalida e consequentemente, ne anche adempisce il precetto Ecclesiastico dell'annua confessione. Nauar. c. 10. nu. 4. Soto dist. 18. c. 3. a. 5. Med. de conf. q. 16. Fill. trat. 7. c. 2. q. 7. Molf. tratt. 7. cap. 10. n. 26. & altri.

Ma se il penitente nella confessione non ottenesse

l'assoluzione, bisogna vederse il difetto procede per sua colpa; ò per colpa del Confessore, se viene per sua colpa, certo che non adempisse il precetto Ecclesiastico, ma è segno che non fa buona confessione, e per qualche giusta causa il Confessore non vuole assoluerlo, se procede senza sua colpa perche il Confessore per qualche buon fine differisce darli l'assoluzione; In questo caso il penitente satisfaria al precetto Ecclesiastico perche non resta da lui di non soggettarsi al precetto Ecclesiastico, e di non procurar legitemamente l'assoluzione.

Se poi il penitente non ottenesse l'assoluzione per malitia del Confessore, ò per altro strano accidente, questo nõ commetteria peccato per mancamento dell'annua cõfessione, ma non riceneria il Sacramento, e faria obligato di nuouo a confessarsi per ottenere l'assoluzione, e così tiene Soto seguitato dal Suarez disp. 36. sect. 7. S. 4.

È opinione di alcuni DD. che quello che si confessa de suoi peccati, e per sua colpa

non

Nau.
Soto.
Medi.
Filli.
Molf.

Soto;
Suar.

Non ottiene dal Confessore l'assoluzione; come faria se vn concubinario, ò verò vna pubblica meretrice si confessasse, & non essendo in alcun di questi la debbita disposizione, che necessariamente si ricerca nel penitente per riceuere il Sacramento, se bene questo tale nõ viene dal Confessore assoluto, non dimeno dice Azorio 1.p.lib.7.cap.40 q.4. che alcuni DD. vogliono che satisfaccia al precetto Ecclesiastico.

Azor.

Con tutto ciò, perche questi non riceuono il Sacramento della penitenza, e per lor colpa non restono dal Confessore assoluti, credo che ne anche satisfacciano al precetto, e così tiene Bonac. de penitent. disp. 5. qu. 5. prop. 3. num. 24.

Bon.

Se per non fare la confessione intera s'incorra nella censure.

5 Quando il penitente per sua colpa, ò che sia per lassare senza legitima causa voluntariaméte alcun peccato mortale, ò vero che sia per mancamento di esamina, ò del dolore, &c. Dicono alcuni essen-

do questo difetto talmente occulto per la secretezza della confessione : quantunque non satisfaccia al precetto Ecclesiastico, non dimeno nõ parche questo possa cadere nelle pene Ecclesiastiche nelle quali incorrano quelli, che per la Quadragesima non si confessano. Nauarr. cap. 10. num. 4. Henriquez lib. 4. cap. 5. & lib. 2. cap. 14. Cano, Medina, Ledesma, altri.

Nau.
Hen.
Cano
Med.
Ledg.

Altri dicano che questo tale incorre nelle pene, perche non hauendo lui fatta la confessione voluntariamente intera, & essendo quella confessione inualida il penitente viene à essere contumace della Chiesa, e per non hauer satisfatto al precetto Ecclesiastico resta reo, e soggetto alle pene imposte contro trasgressori. Suarez disp. 36. sett. 8. n. 4. Corduba q. 15. Nugn. adit. q. 6. art. 6. diff. vltima Bonacino de peni. disp. 5. q. 5. prop. 3 & altri.

Suar.
Cord.
Nugn.
Bon.

E soggiunge di più il Bonacino, che non vale à dire che il delitto sia occulto, perche così ne seguirria ancora che vno, che occultamente dicesse vn'heresia nõ restasse sog-

get-

getto alle pene contro heretici, come alla scomunica, &c. il che è contro la dottrina de DD. adunque.

Se si deue assolvere quel penitente, se che tiene obligatione di restituire prima che lui faccia la restituzione.

6 Si risponde. Se il penitente terrà fermo proposito quanto prima di restituire quello che deue, li si puole permettere la confessione, & anco darli l'assoluzione, e la ragione è questa, perche il precetto della restituzione non obliga subito metafisicamente à restituire, mà più tosto moralmente quando hauerà potere, e lo potrà fare con decenza, e sua reputatione; onde puol essere che il penitente sia sufficientemente disposto per riceuer l'assoluzione, si bene non habbia satisfatto all'obligatione, che lui tiene.

Mà se il penitente non haue fermo proposito di satisfare quanto prima alla sua obligatione, li si deue negare l'assoluzione, perche si

vede che lui non è ben disposto. Onde frà l'altre dispositioni necessarie al penitente, è il proposito di non peccare più per l'auenire, e per consequenza di satisfare quanto prima all'obligatione. Di maniera che se altre volte il penitente hà promesso al Confessore di satisfare, & hauendo havuta occasione opportuna di poter satisfare, e non hà satisfatto, è segno che il proposito del penitente non è di satisfare per l'auenire, ò almeno che il proposito non è fermo, & efficace; E però farà bene negarli l'assoluzione, perche alle volte con negarsi l'assoluzione à questi così tardi alla restituzione puole apportar molta vtilità al penitente, Nauarr. cap. 26. num. 5. Gaetano v. Restitutio. cap. 6. Riginald. lib. 3. num. 16. Suarez de penit. disp. 3. sett. 2. num. 3. Bonacinò de peniten. disp. 5. q. 7. punt. 4. §. 2. nu. 19. & altri.

Nap.
Gaen
Rigi.
Suar.

Bona.

Se

Se pecca il Confessore, e sia obligato al danno, mentre non obligo il penitente alla restituzione.

7 Il Confessore p debito del suo officio è tenuto ad obligare il penitente alle restitutions del male aquisitato; perche se il Confessore non ammonisce il penitente che lui restituisca il mal tolto, quantunque il Confessore nõ sia obligato lui stesso alla restitutions, non esercitando alcuna attione ingiusta contro il terzo, al quale il penitente è tenuto a restituire, non dimeno, perche il Confessore non aggiunge la debbita sollecitudine, e diligenza, acciò il penitente restituisca il mal tolto, il Confessore pecca mortalmente contro il suo officio non esercitandolo conforme alla sua obligatione. Riginald. lib. 2. num. 43. Coninch. disp. 8. dub. 17. num. 144. Filli. tratt. 7. cap. 12. num. 135. Se ben Nugno adit. q. 8. art. 4. dub. 5. con alcuni altri sono di contrario parere.

Mà se il Confessore non solo lo hà defettato nel suo offi-

cio, solo per non ammonire il penitente, mà ancora per sua colpa data, ò che sia per ignoranza crassa, ò vero che habbia consultato il penitente che non deue, e non è tenuto alla restitutions mentre era obligato, in questo caso il Confessore è tenuto lui alla restitutions del danno, che ne patisce il terzo, perche colpabilmente hà esercitato vn attione la quale viene à essere, & è molto dannosa al terzo. Vasq. de pen. q. 93. dub. 8. Riginald. Coninch. Filliuc. Suarez, & altri.

E la ragione è questa, perche quando il danno dato è ingiusto ne nasce l'obligo alla restitutions.

Puole bene il Confessore quando hauesse malamente consultato il penitente intorno alla restitutions di nuouo consultarlo, & ammonirlo, re-trattandosi del consiglio dattoli da lui malamente. E questo lo puole fare il Confessore non solo in vn altra confessione, mà anco fuora di confessione con dimandar però licenza al penitente di poterli trattar d'alcuna cosa sentita da lui in confessione, & ot-

Vasq.
Rigi.
Coni.
Filli.
Suar.

Rigi.
Con.
Filli.
Nug.

te-

tenutola nel modo, come noi n'habbiamo ragionato nel trattato del sacro sigillo; persuaderlo alla restitutione; e così il confessore resta disobligato di far lui la restitutione del danno dato, che ne poteua patir il terzo per hauer lui malamente consultato il penitente. Coninch. disp. 8. dub. 17. num. 144. & altri. Bonac. sup. num. 22.

Con.
Ben.

Se il Parocchiano, ò altri, che hanno cura d'Anime sia obligato di Confessare il penitente ogni volta che lui vuole.

8 **V**Na parte de Dottori hanno detto che il Parrocchiano sia tenuto di amministrare il Sacramento della penitentia al penitente solo quando il suddito è obligato a confessarse sotto precepto di peccato mortale; come è almeno di confessarsi vna volta l'anno, e di più nell'euidente pericolo di morte, o vero quando la confessione è necessaria al penitente per sfuggire, e liberarsi da qual che peccato mortale, così tie-

Silu.
Med.
Arm.
Rig.

ne Siluestro v. confessor 1. n. 54. Medina c. de Confessione

q. 38. Armilla v. Absolut. Riginaldo lib. 1. num. 81.

Altri han detto che ogni volta, che il penitente ragionuolmente domanderà di confessarsi, e che sarà espediente per la salute dell'anima, se il parocchiano in quel tempo non sarà impedito da negotij graui, che non li possa dismettere è obligato a confessarlo, e la ragione è questa perche il suddito tiene ragione di poterlo domandare, & il Parocchiano per lo officio, che lui tiene è obligato a procurar la salute del suddito; Così ancora è obligato tante volte amministrarli li sacramenti quante volte che sarà espediente per salute del penitente. Nauar. cap. Placuit dist. 6. num. 151. Piti-giano dist. 17. q. vnica art. 4. Vasquez q. 93. art. 3. dub. 6. Nugno addit. q. 8. a. 4. dub. 3. Soto in 4. dist. 18. q. 4. a. 2. Hé-riq. lib. 6. c. 27. Zerola in prax. de sacramento penitentia: c. 17. q. 5. Filliu. c. 7. num. 352. Suarez disp. 32. sess. 1. uum. 4. & altri.

Nau.
Pitig.
Valq.
Nug.
Soto.
Hen.
Zero.
Filli:
Suar.
Suar.

Con tutto ciò io direi, che se il penitente troppo importunamente, e troppo frequen-

quantamente si volesse confessare senza hauer riguardo ad altri negotij & oblihi ne quali conuenientemente il Parocchiano si puol trattenero, che non è ogni volta obligato. Suarez disp. 32. sess. 1. num. 5.

Ben vero che il Parocchiano è tenuto, o per se stesso, o per altro confessore di amministrare questo Sacramento nel tempo di Pasqua, in tempo d'Indulgenze, di Giubileo, in tempo ehe il penitente è solito a confessarsi, in tempo di pericolo di morte, o vero in tempo che il penitente ha bisogno de liberarsi da qualche peccato mortale, perche douendo il confessore ex officio con molta diligenza attendere alla cura, e salute dell'anime de suoi sudditi deue ancora eser sollecito in amministrarli li sacramenti necessarij, come è la confessione.

9 Così ancora il Vescouo si farà ricercato in qualche graue necessitá da suoi sudditi di volerli confessar da lui, è tenuto il Vescouo di ascoltar la sua confessione. Perche si come il Parocchia-

no è obligato a procurar la salute de suoi parocchiani, così ancora è obligato il Vescouo alla salute de suoi sudditi,

Ma se il Vescouo si trouasse impedito da qualche graue necessitá facilmente si puole escusare di non essere obligato, perche hauendo il Vescouo molti altri graui negotij ne quali si deue trattenero per il reggimento vniuersale della sua diocese, se lui sarà ricercato da alcun suddito per sentire la sua confessione potrà rimetterlo al suo Parocchiano, o ad altro confessore che in suo nome l'ascolta, essendo che l'obligatione di confessare li sudditi regolarmente si appartiene al parocchiano, quale perche gli amministra li Sacramenti ne riceue da loro gl'alimenti necessarij. Onde li Vescouo non sono così strettamente obligati di ascoltar le confessioni de sudditi, come li Parocchiani, perche leuata la necessitá il Vescouo non è obligato, e però viene escluso dal peccato mortale. Rig. Fill. original. lib. 1. num. 81. Filiucio tratt. 7. cap. 12. q. 1. n. 351.

Rrr

Nu-

Nug.
Suar.Nugno aditt. q. 8. a. 4. dub. 4.
Suarez disp. 3. 2. sess. 1. num. 2.

Della Prudenza, che si ricerca nel Confessore e della contritione, che deue ha- uere de suoi peccati il pe- nitente.

- 1 *In che consista la prudenza necessaria al confessore.*
- 2 *Auertimento per il confessore.*
- 3 *Se il penitente deue bauer di ciaschedun peccato particolar contritione,*
- 4 *Se qual si voglia contritione sia suffioiente per rimatte- re tutti i peccati.*
- 5 *Se nella confessione sia neces- sario, che il penitente si ri- corda de tutti i peccati.*
- 6 *Qual sia la contritione neces- saria al penitente.*

F Ra le condizioni, che si ricercano nella per- sona del confessore, vna è la prudenza, la quale non solo consiste che il cōfessore sap- pia pigliar mezzo, trouare re- medij per tirar con destrezza il penitente all'intiera con- fessione, & allettarlo per in- durlo alla detestatiene, e dol- lor de peccati da lui com-

messi, ma che anche sappia, tal volta dissimulare, scōdo la qualità delle persone, che si confessa, alcuna circostan- za, che alle volte non è così necessaria, e volendo lui ri- cercarla distintamēte dal pe- nitente, potria più tosto il cō- fessore esser causa di conta- minarlo, che allettarlo alla detestatione, ò all'integrità della confessione. Come sa- ria v. g. Se vna donna fusse stata conosciuta da suo ma- rito indebitamente; quale essendosi lei accusata hauer acconsentito alla copula cō suo marito extra vas debi- tum; Non deue il con- fessore andar cercando in che modo, in che parte del corpo, ò in che luoco, ò simi- li, ma deue cautamente, e cō prudenza dissimulare, bastā- doli hauer hauto cognitione che quel peccato è stato cō- messo contro natura.

2 Onde Angelo v. Inter-^{Ang.} rogationes n. 1. à questo pro- posito da vn bellissimo auer- timento per li confessori. *Si cōfiteretur (dice egli) mulier, q̄ fuit cognita extra vas debitum, non querat postea confessarius in quo loco, vel qua modo, et huius-*
mo-

modi, sicut faciunt quidam, qui potius sunt contaminatores, quã confessores. Di maniera che non occorre andar imprudentemente inuestigando per sapere di quel peccato altre circostanze, perche l'hauerne magior cognitione dicono

Con.
Huon.
bon.

Coninco de Sac. disp. 7. du. 7. num. 56. & Huomobuono in exam. Eccles. p. 1. tr. 4. cap. 12. q. 1. 1. che quella magior cognitione alle volte potria apportar più tosto nocumento, ò qualche scandalo il Confessore a se stesso, ò alla penitente: E però mentre la donna si farà confessata d'vn tal peccato faria troppo imprudenza del Confessore andar cercando altre particolarità; bastandoli hauerne riceuuta quella cognitione dalla stessa penitente; perche il riceuerne distintamente certe particolarità in casi simili, più tosto il Confessore potria cagionare qualche scandolo alla penitente, che edificazione. *Si mulier* dice il Padre Stefano Facundez, *aut vir confitetur, habuisse copulam extra vas naturale, non est inquirendum in qua parte corporis, quia sufficit habere cognitionem*

buius peccati contra naturam, & non oportet scire illas circunstancias, quia maior cognitio potest afferre nocumentum magnam Confessori. Ita Facundez de præceptis Eccl. lib. 4. c. 2. num. 8.

Facundez

Onde dice Huomo buono che è meglio alle volte conoscere il peccato dal penitente con qualche imperfettione, che cauare da ql peccato ò per se, ò per il penitente qualche scandalo Homo buono, vt supra.

Huon.
buon.

Se trouandosi alcuno in pericolo de morte, ne potendo bauer copia di Confessore si è obligato a ridurre tutti li suoi peccati à memoria per hauerne di ciascheduno, contritione.

3 Puol facilmente accadere, che trouandosi alcuno in articulo di morte, & non hauendo Sacerdote, col qual si possa confessare; dicono alcuni, che non li basta per ottenere regolarmente perdono de suoi peccati, & esser giustificato, hauerne contritione di tutti, così confusamente in generale; ma vogliono che li sia necessaria speciale, e di

R r r 2 fin-

stinta contrittione di ciascheduno peccato, tanto in quanto al numero, come in quanto alle specie; Di maniera che il penitente deue ridursi tutti i suoi peccati à memoria, e così considerati cauarne vna contrittione di ciascheduno.

Di questa opinione sono stati Raimond. in somma. Durando in 4. dist. 17. quest. 2. Landulfo de vita Christi 1. p. cap. 20. Riccardo dist. 16. a. 2. q. 2. Angelo v. contritio §. 3. & altri citati dal Nauarro, quali vogliono che de *Singulis peccatis mortalibus singulas penitendias esse habendas*. E San Tom. in 1. 2. q. 113. a. 5. ad 3. & in 3. par. q. 87. ar. 1. in corpore fogunge, *Ad remissionem peccatorum requiri, ut homo diligentiam adhibeat ad rememoranda singula peccata, ut singula detestetur.*

Ma à me par troppo rigorosa questa sentenza, come io disti vn'altra volta nel 20. ragionamento punt. 1. num. 11. E la ragione è questa; perche se fusse necessario al moribondo d'ogni peccato mortale, hauerne il suo particolar dolore, ne seguiria che quello che si troua nell'estremo di

sua vita, ò per essere assalito da qualche inopinato accidente mortale; ò per esser condannato dalla Giustitia, ò per esser stato ferito à morte, come suole molte volte accadere, & essendo che questo hauesse commesso mille peccati mortali, ne seguiria che questo non si potesse saluare, perche bisognando molto tempo per detestar ogni peccato in particolare, non faria possibile, che in così poco tempo per quei mille peccati, potesse cauare mille dolori, si che non potria saluarsi, perche non potria ottenere il perdono de peccati in qual si voglia momento come dice la scrittura in molti luoghi, e precise in Ezechiel cap. 33: referito nel cap. penderet 50. dist. *In quacunq; hora conuersus fueris, & ingemuerit peccator, &c.* E però dico che basta al penitente di cauar delli suoi peccati vna vera, e general contrittione vniuersale di tutti, come tengano più veridicamente Gio. Mag. in 4. dist. 17. q. 5. Alef. de Alef. 4. p. q. 69. San Bonau. in 4. dist. 17. Toletto lib. 3. cap. 5. num. 2. Gaetano tom. 1. opusc.

4. q. 2.

Rai.
Dura
Land.
Ricc.
Ang.

S. To

Mag.
Alef.
S. Bo.
Tole.
Gaet.

S. Sil.
S. Io.

4. q. 2. & in 3. par. q. 87. art. 1.
& q. 2. de contrit. Card. San-
Sisto tom. 1. opusc. 4. q. 2. E se
ben San Tom. nel luoco cita-
to di sopra, dice che l'huomo
deue far diligenza in ricor-
darsi di tutti li peccati per
poterli singularmente dete-
stare; questo più tosto puol
essere per consiglio, che per
necessità, perche dice lo Stef.
San Tom.

4 Che qualsiuoglia con-
tritione vera per molto che
sia remessa, concerta anche in
vn'istante, è sufficiente per
rimettere tutti i peccati mor-
tali. Se dunque qualsiuoglia
contritione per rimessa che
si sia è bante à rimettere tutti
peccati mortali, adunque nõ
occorre per qualsiuoglia pec-
cato la sua particolar contri-
tione.

5 E se bene nella confes-
sione è necessario al peniten-
te, che esami la sua consciën-
za in particolare, e che si ri-
corda quanto più puole di
tutti i suoi peccati in partico-
lare, e che tutti li confessa
quanto al numero, e quanto
alle specie.

6 Non dimeno nella con-
tritione, basta di tutti una ve-

ra, e generale detestatione.
Non enim est necessè dice il
Nauarro Man. cap. 1. de con-
tritt. nu. 22. *Vt penitens recogitans, confitens ne sua peccata de unoquoque peccato mortifero specialem, & singularem eius penitudinem concipiat: sed satis est, vt concipiat generalem eiusmodi penitudinem, qua virtute se extendat ad omnia mortifera: siue id faciat ab initio, cum incipit reuocare in memoriam peccata confitenda: siue inter reuocandum; siue quouis alio tempore, vel temporis momento, qualis est penitudo, qua penitent Deum tam mortifere offendisse quouis modo cum proposito, saltem virtuali, confitendi, & satisfaciendi quando, & vt necessum fuerit, &c.* E poco più à basso soggiunge il Nauarro. *Si de singulis peccatis singula penitudines concipiende essent, contingeret casus, in quo quis adhuc viuens prjuaretur potentia consequendi salutem aeternam contra expressa canonum sacrorum testimonia in cap. 3. de pen. dist. 7. & cap. Ponderet dist. 50. Nam qui mille peccata letalia commisisset, & solam quartam hora partem vitæ unus agrotaret, aut ad suspendium duceretur, non posset viuens contipere de illis mille*

Nau.

*mille peccatis mille penitencias
ad id necessarias, quò saluaretur.*

Tutto questo dice il Nauarro. E se bene si potrebbero adurre per corroboratione di questa opinione molt'altre ragioni, & authorità, solo mi seruirò per hora della sentenza del Padre Henriquez de Villalobos nella sua somma de casi di coscienza tom. 1. tratt. 9. difficul. 19. num. 4. doue soggiunge queste parole. *De lo dicho se infiere, que quando el hombre se iustifico fuera del Sacramento por la contricion, basta que sea general, aunque nõ se acuerde en particular de los pecados, porque la inquisicion de los pecados en particular solo deue hazerse, quando se han de confessar, porque sea la confesion entera.*

Della stessa opinione è il Gaetano p. 3. q. 81. art. 1. & q. 2. de contrit. Henriqu. lib. 4. cap. 27. nu. 2. Diana trat. 4. de sacramen. resolut. 118. & altri.

Vill.

Gaet.
Hen.
Dian.

RAGIONAMENT. XXIX.

Della satisfatione Terza parte materiale del Sacramento della Penitenza.

Punto I.

- 1 Che cosa sia satisfatione.
- 2 Perche la satisfatione si dice che sia compensatione.
- 3 In che consista la compensatione.
- 4 Di quante sorte sono l'opere satisfattorie.
- 5 Perche se danno le penitenze da Confessori.
- 6 Quali penitenze siano di maggior valore.
- 7 Se il Confessor sia obligato a dar penitenza al penitente.
- 8 Si pecca il Confessore non imporre la penitenza al penitente.
- 9 In quali casi puole il Confessore lassare d'imporre penitenze.
- 10 Che deue il Confessore mentre il penitente non vuole accettare la penitenza.
- 11 Quali penitenze deue imporre il Confessore a penitenti.

Douendo hora noi ragionare della penitenza

tenza, così volgarmente chiamata, che s'impone ordinariamente dal Sacerdote nella confessione prima, o dopò la sacramentale assoluzione, che è la terza parte materiale del Sacramento della penitenza detta satisfazione. Quale dicono i DD. che è vna compensatione della pena temporale, per l'ingiuria fatta à Dio, che consiste in opere penali imposte dal Confessore. Valen. tom. 4. disp. 7. qu. 14. punt. 1. Bellarm. de penit. lib. 4. cap. 2. Molfesio tratt. 7. cap. 75. n. 22. Filliuc. tratt. 8. c. 1. n. 1. Bonacino de peniten. disp. 5. qu. 5. lett. 3.

Valc.

Bell.
Molf.
Filli.
Bon.

2 E detta dunque questa penitenza, o satisfazione, che voglian chiamarla compensatione della pena temporale per l'ingiuria fatta à Dio. Perche quando il penitente commette alcun peccato mortale subito douenta ribello, & inimico di Dio, e se fa reo di pena eterna; Mà perche per mezzo del Sacramento della penitenza il peccatore si riconcilia con Dio, li si rimette la colpa, & insieme doue prima la pena era eterna, si conuerte in pena temporale; e

perche dopò la colpa rimessa resta il reato della pena temporale, e non sempre come dice il Concilio di Trento sess. 6. cap. 14. si rimette tutta la pena nel Sacramento della penitenza, come si rimette nel Sacramento del Battesimo. Quella pena temporale, che resta dopò rimessa la colpa, si deue satisfare con pena è dolori atrocissimi nel Purgatorio Iddio per sua misericordia ci ha concesso che anco la possiamo satisfare in questa vita, e che possiamo scancellare detta pena temporale con opere buone per mezzo della penitenza, che il Sacerdote c'impone nella confessione; e però si dice che la satisfazione è vna compensatione per l'ingiuria fatta à Dio. Perche per qualsiuoglia peccato mortale quātunque sia contro il prossimo non dimeno, perche si trasgredisce la legge di Dio viene principalmente à esser offeso Dio, e però à Dio debbitamente vien fatta la compensatione.

Con.
Tren.

3 E perche la compensatione si deue fare con penitenze afflittiuè, però si dice che

che la satisfatione consiste in opere penali; le quali, perche vengano imposte nella confessione in penitenza de peccati commessi, però si dice. imposte dal Confessore.

4 Queste opere satisfattorie, che si sogliano dar da Confessori per penitenza nelle confessioni sono di trè sorte,

Con.
Tren.

come comunemente notano i DD. & il Concilio di Trento sess. 6. cap. 14. Cioè, Orationi, Digiuni, & Elemosine. Per l'oratione s'intendono l'vn'è l'altra mentale è vocale, la contritione, rendimento di gratie, esercitij pij, Prediche, Messe, Vesperij, officij, & altri esercitij simili, &c. Per digiuni vegano compresi tutte quelle opere, che sogliano affliggere il corpo, come sono Vigilie, cilicij, discipline, peregrinationi, mortificationi, astinenze, e simili. Per elemosine si comprendano l'opere di Misericordia, visitare infermi, carcerati, sepellir morti, vestir nudi, & altri simili esercitij. Perche se bene tutte queste opere sono penali, & afflittive, sono anco buone, & essendo corrispondenti à peccati,

Conc.
Tr. n.

per questo il Concilio di Tré

to sess. 14. can. 13. hà determinato, che la satisfatione si possa fare con queste tre sorte di buone opere, orationi, digiuni, & elemosine.

5 E se bene le penitenze, che si danno da Confessori non solamente sono in vendetta, e castigo de peccati commessi, come dice il Concilio di Trento sess. 14. cap. 8. Mà anco si danno come medicine curatiue, e preseruatiue dell'anime nostre, quindi è che la ragione richiede che à superbi si diano per penitenza l'orationi. A carnali li digiuni, & all'auari l'elemosine: con tutto ciò perche il Sacramento della penitenza, è tribunale più di misericordia, che di pura giustitia, non sono tassate le penitenze, che il Confessore deue imporre al penitente per qualsiuoglia peccato, mà il tutto si rimette alla prudenza, & arbitrio del Confessore.

6 Ben vero che trà queste trè sorte di opere penali satisfattorie, di magior valore, e stima, è l'elemosina; perche la elemosina, come disse l'Angelo Raffaello in Tobia al 12 è quella che ci libera dalla

mor-

morte, ci purga i peccati, e ci fa trouar la misericordia, è la vita eterna.

E mètre l'Elemosina ci priua di qualche bene vtile, e diletteuole per darlo a poveri in qualche modo l'Elemosina contiene l'Oratione, perche mètre il pouero riceue l'Elemosina s'induce a pregar Iddio per il benefattore. Oltrache l'Elemosina stessa, è quella, che ascende al conspetto di Dio dal quale impetra gratie all'elemosinario, *Elemosina a morte liberat, & ipsa est, qua purgat peccata, & facit inuenire misericordiam, & vitam eternam.* Tobia 12.

Contiene ancora l'Elemosina in qualche modo il digiuno, perche accade alle volte, che alcuni si priuano di qualche parte del lor mangiare, e lo danno a poveri, e però l'Elemosina è tanto celebrata nella scrittura Sacra, che di lei si dice. *Sicut aqua estinguit ignem, ita elemosina estinguit peccatum.*

Nel secondo luoco si mette il digiuno, quale è talmente efficace che San Lione Papa nel secondo sermone de

ieiunio 10. mensis dice. *Quid enim potest efficacius esse ieiunio; cuius obseruantia a propinquamus Deo, & resistentes Diabulo vitia blanda superamus.*

Oude in qualche modo il digiuno contiene l'Oratione, perche essendo la carne incentiuo, & origine de peccati per virtù del digiuno la carne resta affitta, è mortificata, e però viene a disporci la nostra mète alla contemplatione delle cose celesti, e però si dice che il digiuno in qualche modo contiene in se la virtù dell'Oratione.

Nel terzo luoco si mette l'Oratione la quale con quanto plu feruore, e deuotione di spirito sarà fatta, tanto maggiore sarà la sua forza per scancellare magior pena temporale,

7 E perche la satisfatione è vna delle tre parte nel Sacramento della penitenza, deue, & è obligato il Confessore a imporre al penitente alcuna penitenza. Tolero lib. 3. ca. 11. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 14. punt. 4. Henriq. lib. 5. c. 20. n. 5. Conin. de penitentia disput. 10. dub. 8. num. 62.

Tole.
Vale.
Hen.
Coni
Nug.
Righ.
F. li.

Nugno aditt. q. 13. a. 2. diff. 1.
Riginal. lib. 7. num. 11. Filliu.
tratt. 8. cap. 2. quest. 3. nu. 36.
Molf. Molfesio trat. 7. c. 25. E la ra-
gione è questa.

8 Perche essèdo la satisfat-
tione parte necessaria per l'in-
tegrità di questo Sacramen-
to mentre il Sacerdote lascia
d'imporre alcuna penitenza
viene a fare in quanto a lui
il Sacramento della penitenza
imperfetto. Onde il Con-

Con.
Tren.

cilio di Trento sess. 14. ca. 8.
comanda a Sacerdoti che lo-
ro impongano al penitente
nella Confessione penitenza
salutare. *Debent ergo Sacerdo-*
tes Domini quantum spiritus, &
prudencia suggererit pro quali-
tate criminum, & penitentium
facultate salutare, & conueni-
tes satisfationes iniungere. E pe-
rò dicono i DD. citati di so-
pra che douendo il Confes-
sore sempre procurare, che il
Sacramento della penitenza
sia intiero, è perfetto; Mentre
il Sacerdote lascia d'imporre
alcuna penitenza pecca mor-
talmente, perche viene a cō-
trouenire al precetto in ma-
teria graue nel suo officio
perche lascia imperfetto per

mancamento di satisfattio-
ne il Sacramento della pe-
nitenza. Suarez disput. 38.
lett. 3.

Suar.

9 In tre casi io trouo che
il Confessore puol lassare al-
cuna volta d'imporre alcuna
penitenza, e così tengano an-
cora Gaet. v. satisfattio. Na-
uar. c. 26. nu. 21. Rigin. lib. 7.
nu. 11. Henriq. lib. 5. cap. 19.
nu. 6. Nugno aditt. Suarez, &
altri.

Caet.
Nau.
Rigi.
Hen.
Nug.
Suar.

Prima quando vn Infermo
si troua destituito vicino a
morte. In questo caso non es-
sendo la satisfatione di essen-
za, puole, e deue il confesso-
re senza alcuna penitenza
darli l'assolutione.

Anzi quantumq; il peni-
tente vicino a morte si tro-
uasse ben disposto di mente,
e si dubbitasse che non potes-
se ademprire la penitenza, il
Sacerdote senza imporli al-
tra penitenza lo deue assol-
uere.

Ma se l'infermo potesse far
qualche atto di penitenza,
deue con prudenza il Con-
fessore imporli qualche pe-
nitenza leggiera come faria
Nominare il nome di Giesù,

ò il

ò il nome di Maria, ò baciare il Crocifisso batterfi il petto, ò cosa simile, perche il Confessore deue per quanto più puole procurare, che il Sacramento in tutte le parti, anco integrali si renda intiero, e perfetto.

Potria ancora il confessore imporre al penitente infermo alcuna penitenza sotto conditione, che recuperando l'infermo la sanità douesse adempirla. Toletto lib. 3. c. 11. nu. 6.

Il secondo caso è quando vno per essere scrupuloso torna più volte nell'istess' hora al Confessore e sempre si acusa d'alcuna nuoua cosa, si bene in questo caso puol il Confessor ingiunger la stessa penitenza di prima la quale si bene è oblicata alla prima confessione non per questo è inconueniente che si possa, anco obligare nelle seconde in vna persona scrupolosa, perche si come vn opera che si deue ademprire per obligo, puole anco essere satisfatta in vn altro obligo; Così con quella stessa penitenza prima, puole il penitente satisfare alla Sacramentale sa-

isfatione per le penitente delle seconde confessioni; ma meglio saria sempre aggiungere vna piccola penitenza, di nominar Giesù, ò bacciar la terra, ò simili, ò vero darli qualche mortificatione.

Il terzo caso è quando il penitente si è confessato con tanto gran dolore che il Confessore crede probabilmente che il penitente con la sua contritione habbia intieramente satisfatto all'offesa fatta à Dio, perche hauendo questo pienamente satisfatto, non par che sia più obligato ad altra satisfatione.

Con tutto ciò io direi che se bene parche questa satisfatione sia bastante per reconciliarsi affatto con Dio, non dimeno perche difficilmente puole il Confessore conoscere, & assigurarli che il penitente habbia pienamente satisfatto. Meglio, e più sicuro sarà che il Confessore li aggiunga alcuna penitenza; acciò per mancamento di satisfatione non si esponga à pericolo il Confessore di lasciare il Sacramento imperfetto, e così tēgano li sudetti. Gaetan. Nau.

Gaetan. Nau.

Sfs 2

Ri-

Rigi. Riginaldo Henriquez e mol-
Ent. ti altri.

Agiungano alcuni DD. il quarto caso con dire che quando il confessore probabilmente crede che il penitente non acetterà la penitèza; Che sens'altra penitèza il confessore lo puole assoluere, perche essendo il Sacramento della penitèza, stato instituito da Christo p medicina, e rimedio à fauore del penitente; se il confessore à questo li vorrà dar penitèza, e lui non vorrà acetterla, quel Sacramento facilmente più tosto potrà esser causa della sua rouina, che apportarli alcuna salute, ò giouamento.

10 E se ben questo caso per fragilità humana, non è impossibile che possa accadere; con tutto ciò io direi, che quando il penitente non volesse acetter alcuna penitèza, ne per questa, ne per l'altra vita à farla nel purgatorio, saria segno espresso, che questo tale non fusse pentito de suoi peccati, ò che non fusse ben disposto per riceuere il perdono, e consequente monte non si douesse assol-

uere. Vede Riginal. lib. 6. nu. 12. Nugno aditt. q. 13. art. 3. Onde dice il Toletto che il penitente è obligato ad acetter la penitèza quando sia giusta e non volédola acettere non si deue assoluere. Tol. lib. 3. cap. 11. num. 6.

Rigi
Nug.
Tole.

Il confessore deue molto ben considerare la qualità, e grauezza de peccati del penitente perche hauendo lui l'arbitrio d'imporre le penitènze, non deue dare come dice il Concilio di Trento p graui peccati penitèze troppo leggieri; Ma deue il cōfessore per quanto piu puole vedere chè le penitènze siano contrarie, e corrispondenti à peccati di quel penitente. Come farebbe a dire, A peccatori Carnali, e dediti al vitio della concupiscenza, farà bene imporli penitènze di digiuni, astinenze, ò macerationi della carne; A peccatori auari, e tenaci, penitènze di elemosine ò altre opere di misericordia corporali, a peccatori superbi, arroganti, pergiurij e bestemmiatori, li si deuon o imporre penitènze di diuini offitij, orationi, frequenza di sacramenti, e cose simili.

E

E di piu deue il confessore considerare la qualità, è stato della persona, acciò possa conoscere, quali penitenze siano atte, che quel penitente possa soffrire, perche se il penitente sarà pouero non potrà far elemosine: se sarà fatigante, debole vecchio, ò donna grauida, è lattante, nõ potrà soffire digiuni, & astinenze, se sarà seruo, è soggetto non potrà far peregrinationi, visitar luoghi pij, ò frequentar li diuini officij. E però il confessore con la sua prudèza potrà imporre quelle penitenze conuenienti secondo la qualità de peccati, e de penitenti; e però si rimette alla sua prudenza.

Delle penitenze, che si de-
uono da confessori imporre
a penitenti nella sacra-
mentale confessione.

Punto secondo.

- 1 Se il confessore deue imporre penitenze secondo la grauezza de peccati.
- 2 Se il confessore puole mitigare le penitenze, o moderarle.
- 3 Se si possono assignare per pe-

nitenze le buone opere, che se fanno, e li mali che si sopportano.

- 4 Se alcuna buona opera, che si deue per obligo possa il confessore imporla per penitenza.
- 5 Se la penitenza sia di maggior satisfazione che altr' opera voluntariamente eleita.
- 6 Se l'opere buone fatte per obligo Iddio l'accetta in satisfazione.
- 7 Se pecca il confessore imponendo penitenze che per altro il penitente ne tiene obligatione.
- 8 Se l'opere ingionte dal Confessore per penitentia siano piu efficaci delle voluntarie.
- 9 Se il confessore imponendo alcune penitenze il penitente possa satisfarle in tempo, che per altro è obligato.
- 10 Regola generale quando il penitente non puole satisfare alla penitenza.
- 11 Se deue il confessore con la poca penitentia assoluere il penitente da peccati graui.
- 12 Se puole con la poca penitentia ingiungerli le sue buone opere, e li mali che sopporta.

Se

13 *Se deue il confessor auertire il penitente mentre gli impone poca penitenza.*

14 *Se il penitente non hauendo fatta la penitenza in tempo assignatoli dal confessor debba farla in altro tempo.*

15 *Se pecca il penitente non facendo la penitenza imposta dal confessor.*

16 *Si è necessario far la penitenza prima di comunicarsi.*

SE bene il confessore doueria sempre imporre penitenze equali, e convenienti alla grauezza de peccati; non per questo sempre, e con tutti è necessaria vna stessa regola.

Se il confessore conoscerà che il penitente sarà molto ben contrito, e dolente de suoi peccati; Perche quando la contritione nel penitente è grande rimette gran parte della pena temporale, e doue per quei peccati graui ne merita molto, il confessore potrà mitigarla in penitenza più leggiera.

2 Così ancora nel tempo d'indulgenze, o Giubilei, perche l'indulgenze rimettano tutta, o gran parte della pena

temporale, il confessore in questo tempo, perche così è anco consuetudine, potrà mitigarla, & imporre al penitente qualche penitenza salutare.

Quando il confessore conosce che il penitente è molto imperfetto, e che teme probabilmente, o che non accetterà la penitencia, o vero che accettandola non la metterà in esecuzione, potrà il confessore moderargliela, accio la confessione, che li doueria essere medicina, e rimedio della sua salute, non li douentasse rouina, e dannatione dell'anima sua.

3 Se il penitente sarà vecchio impotente, o vero per altro impedimento non puole sopportare tanta penitenza, che il confessore doueria imporgli per li suoi peccati, il confessore potrà darli qualche penitenza salutare, & assieme agiungerli per penitenza quei beni, & buone opere, che da lui si fanno, o quei mali che da lui con pazienza si sopportano.

4 E se quelle opere buone, che per altro obbligo deue il penitente li faranno dal

con-

confessore imposte per penitencia, non solo satisfaranno all'obligatione, ma anco alla penitencia impostali per li suoi peccati, E però con prudenza, & ottimo giuditio dopo che il confessore ha data l'absolutione soggiunge *Quicquid boni feceris, & mali sustinueris sint tibi in remissione peccatorum, &c.* E vuol dire tutto quello che farai di bene, ò sopporterai di male siano in remissione de tuoi peccate; Cioè della pena, che deuè per li peccati.

S. To. Gac. 5 Dice San Tomaso, come nota il Gaetano 3.p.q.90. art. 8. che l'opere impostaci dal Confessore nella confessione in satisfatione de nostri peccati è piu satisfattoria, che qual si voglia opera da noi voluntariamente eletta, perche essèdo quella, parte del sacramento della penitencia, e concorrendoui di più la virtù dall'obediencia, e piu efficace p satisfare, e scancellare della pena temporale.

E ben vero che puot essere che vn'opera eletta, e sia fatta voluntariamente con tanto feruore e diuotione, e l'altra cō tanto poco af-

fetto, che piu efficace sia quella voluntariamente e che questa imposta dal confessore.

6 Et tanta la benignità di Dio, che qual si voglia opera buona, quale il Christiano è obligato a satisfarla per altre cause, Iddio l'accetta anco in satisfatione de peccati. E fa molto bene quel penitente che l'opere sue buone, che voluntariamente fa in vita sua l'offerisce a Dio in penitèza de suoi peccati; perche come dice il Concilio di Trento sess. 14. c. 9. li flagelli, & afflictioni mandati da Dio, come sono l'infermità, la morte de parenti, & amici, la perdita de beni temporali, & altre tribulationi, purchè siano patientemente tollerate, sono bastante a satisfare al reato della pena temporale, che si deuè patire per li peccati nel purgatorio. E però il confessore, quelle opere che si deuono per altra obligatione puole imporle anco per penitencia, come faria vg. Se vno fusse obligato a digiunare vna vigilia, ò la quaresima ò veder messa la festa; puole il confessore comandar-

Con. Tren.

dare al penitente che quel digiuno, ò quella messa la faccia anco per penitenza. E la ragione è questa.

Perche essendo buone, e penali quest'opere, e la penitenza imponenda dipende dall'arbitrio del confessore il penitente con vn medesimo atto potrà satisfare all'obligatione, & anco alla penitenza del confessore. Nauar. c. 26. num. 14. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 14. punt. 3. ver. secundo sequitur, &c. Siluest. v. satisfat. n. 8. Vasq. q. 94. a. 1. dub. 6. Coninch. disp. 10. dub. 8. nu. 67. & 68. Sanch. sum. lib. 1. c. 14. n. 5. Zerola de penitentia cap. 25. q. 12. Rigin. lib. 7. nu. 28. Suarez disp. 38. sess. 6. & altri.

7 Nugno aditt. q. 15. art. 2 dist. 2. & altri DD. come nota Vasquez q. 94. art. 1. dub. 6. Dicano che quantunque il confessore possa imporre per penitenza l'opere per altro obligate, non dimeno imponendole per peccati mortali de quali il penitente se n'è accusato nella confessione; il confessore pecca grauemente.

Con tutto cio io direi che essendo libbero l'arbitrio del

confessore d'imporre al penitente qual si voglia penitenza d'opere buone, penali, e corrispondenti alla qualità de peccati, e della persona; Onde essendo i digiuni, messe, officij, e simili opere buone, e penali, e corrispondenti se bene sono per altro obligati, dico che il confessore senza alcun peccato le puole imporre nella confessione al penitente per penitèza. Perche come dice il Concilio di Trento sopra citato che li flàgelli, e trauagli mandati da Dio, se il Christiano li sopporta con pazienza satisfaranno alla pena temporale douuta à peccati; E quanto maggiormente l'opere buone per altro obligate?

Agiungete quello che dice il Gaetano 3. p. q. 90. art. 8. Geac. Che l'opere ingiunte dal confessore in satisfatione de peccati, essendo parte del Sacramento della penitenza, e concorrendoui la virtù dell'obediènza sono piu efficaci, e satisfattorie; Adunque essendo tali non vi è causa per la quale imponendole il cōfessore per penitèza possa peccare.

Dico

Dico bene come nota il Toletto lib. 3. cap. 11. num. 9. che questo non si deve fare sempre ma solo quando il confessore lo giudicherà più espediente per obligare maggiormente il penitente all'effecutione di quell'opere, delle quali di già il penitente è obligato per altro rispetto.

9 Ma se il confessore imporrà alcuna penitenza così assolutamente senza alcuna espressione, come faria se dicesse che digiunasse tre giorni, non per questo potrà il penitente digiunar tre giorni di quatragesima o d'altri giorni quali deve digiunarli per obligo; perchè se non consta che il confessore hauesse imposta questa penitèza, che anche potesse digiunare li tre giorni in tempo che per altro precetto fusse obligato al digiuno, il penitente non satisfaria alla penitenza impostali dal confessore. Onde quando il confessore assolutamente impone alcuna penitenza; si deve intendere che il penitente la satisfaccia in tempo, che lui non è tenuto per altro obligo. Toletto lib. 3. cap. 11. nu.

10. Nauar. cap. 1. de penitentia dist. 6. num. 44. Vittor. de satisf. nu. 205. Azor. 1. p. lib. 11. cap. 14. q. 1. Henric. lib. 5. c. 16. num. 5. Riginal. lib. 7. n. 30. & altri.

Nau.
Valer.

E quando il confessore dicesse che il penitente v.g. vedesse due messe in giorno di festa; il penitente vedendo due messe satisfaria al precetto della Chiesa di veder Messa, & anco all'obligo della penitenza, perchè dicendo il confessore che veda due messe, cō questo modo di dire viene à obligare il penitente che veda vna messa per l'obligo del precetto Ecclesiastico, & vna per satisfare alla penitenza Coninch. disp. 10. de penitentia dub. 8. nu. 69. Sanchez summa lib. 1. c. 14. num. 5.

E lo stesso si puol dire quando il confessore imponesse al penitente che ogni giorno per vn mese intero vedesse messa; in questo caso il penitente satisfarebbe all'vno, e l'altro obligo a vedere vna sol messa la festa. Similmente se il confessore imponesse per penitèza che il penitente digiunasse tre

T t t

gior-

giorni nominati di vna settimana, & in questi tre giorni vi cōcorresse qualche vigilia; il penitēte sēz'altro satisfarebbe all'obbligo dal digiuno Ecclesiastico, & alla penitenza.

Mà se il penitente hauesse hauuto tre giorni di digiuno, aspettasse di digiunarli in trè giorni di Quaresima, ò di quattro tempora, ò di vigilie; Questo non satisfaria alla penitenza; perche non si ha da presumere, che l'intention del Confessore sia stata tale, mà più tosto che habbia à digiunare tre giorni che non è obligato à digiunarli per altro precetto.

Così àora quādo il Cōfessore imponesse alcuna elemosina se il penitēte; facesse elemosina a vn poueto in estrema necessitā satisfarebbe alla penitenza del Confessore, & anco al precetto, che tiene per carità di souenire al bisognoso; E la ragione è questa. Perche così si hà da pensare, che sia stata la voluntà del Confessore essendo l'Elemosina solleuamento della necessitā del pouero, magiormente faria di quello che si troua in estrema necessitā, e

cōsequētemēte satisfaria alla mente dal Confessore, & anco al precetto, che per carità tiene di far elemosina al bisognoso.

Ma se vno fusse obligato a far elemosina per voto, ò per giustitia, ò per causa di restitutione d'alcuna cosa incerta; facendo elemosina di quello che è obligato per altra causa nō per satisfā all'obbligo della penitenza, perche questa non sarebbe elemosina, ma debito di voto, e di giustitia. Nauar. c. 3. n. 4. Emanuel Sà v. satisfat. nu. 9. Henriquez, cap. 19. numer. 5. & cap. 21. numer. 3. Sanchez somm. lib. 1. ca. 14. nu. 6. Soto dist. 19. q. 2. a. 4. Zerola de penitentia q. 12. Summ. corona de penitentia num 4. Suarez. Coninch, Azorio, Vivaldo Bonac. de penitentia disp. 5. q. 5. sett. 3. punt. 2. prop. 2. & altri contro la Clauis regia lib. 6. c. 3. nu. 22.

10 E per dar vna regola generale in questa materia si deue auertire che quando non consta della mente del Confessore, ne per le circostanze si caua la sua intentione, il penitente non satisf-

Nau.
E.Sà.

Hen.
Sanc.

Soto.
Zerola
S.Cq.

risfà alla penit enza ingiun-
tali dal Confessore, mentre
fà quell'opera che per altro
è obligato per precetto.

E se assorto si dubitasse
dell'intentione del Confesso-
re potendo si deue ricorrere
allo stesso, e non potendo, si
deue giudicare secondo il
buon giuditio per equità.
Suar. Coni. Suarez disp. 38. sect. 6. num. 5.
Coninch. disp. 10. de peni-
tentia dub. 8. n. 68.

Con tutto ciò io direi che
mentre si dubbita della men-
te del Confessore, e non si
puol ricorrere a lui per saper
la sua intentione. Perche sem-
pre. *Securior pars est eligenda.*
Io direi che il penitente non
satisfà alla penitenza ingiun-
tali dal Confessore facendo
quell'opera, la qual lui è obli-
gato a farla per altro precet-
to.

11 E se bene è stato in-
trodotto che ordinariamente
da Confessori, si da poca pe-
nitenza anco per peccati gra-
ui non per questo è inconue-
niente; perche si fà come no-
ta Vasquez per non spauen-
tare, & atterrire il penitente,
che molte volte p ù cò lufin-
ghe, che con minaccie si per-

suade, ma piu tosto con pic-
cola penitenza animarlo, e
persuaderlo alla frequenza
del Sacramento. Vasq. q. 94.
ar. 2. dub. 2. n. 14.

12 Sarà però bene come
nota il Nauar. & Riginaldo
con altri DD. che quando il
Confessore cõsiderata la fra-
gilità humana imporrà al pe-
nitente poca penitenza non
corrispondente alla grauità
de suoi peccati, che quelle
buone opere, che il peniten-
te farà, ò quei mali che sop-
porterà, ingiungerli che li
seruano in satisfattione, e re-
missione, de peccati. *Quidquid
boni feceris, & mali substitueris
sint tibi in remissionem, &c.*

Nau.
Rig.

Perche quelle buone ope-
re essendo penali si fàno par-
te del Sacramento, e potran-
no supplire a doue màca per
esser poca la penitenza. Nau.
c. 26. nu. 24. Rigin. lib. 7. n. 25.
Suarez disp. 38. sect. 6. nu. 6.
Henriq. c. 29. n. 5.

13 E quando il Cõfessore
impone al penitente poca pe-
nitente per peccati mortali, de-
ue auertire il penitente che
merita molto maggior penitente-
za p i suoi peccati, ma pche si
è voluto accomodare alla sua

fragilità, gle n'hà data molto poca; onde il Confessore, con questo auertimento facilme- te farà conoscere al penitente la grauezza de suoi peccati, e che forsi da se stesso eleggerà sottomettersi ad altre satisfationi Naua. c. 26. n. 20. Coninch. dub. 8. n. 73. Rigin. lib. 7. n. 38. Filliu. tratt. 8. c. 2. nu. 41.

14 Se il Confessore dicesse al penitente che digiunasse tre giorni la tal settimana, & in quella settimana il penitente per qualche necessitá non potesse digiunare; deue il penitente ademprire la penitenza in vn altra settimana. Gaet. v. satisf. E cosi sempre quando il penitente fusse legitimamente impedito in quel tempo prefissali dal Confessore, deue far la penitenza in altro tempo. Nauar. in man. cap. 26. nu. 22. Silues. v. confes. 1. Tolet. lib. 3. c. 11. nu. 11.

Et la ragione è questa, perche l'intentione del Confessore è che la penitèza si adèplisca ancorche sia passato quel tempo, che gli assignò per farla, perche il tempo che gli assignò non fù determina-

re l'obbligo che necessariamēte la facesse in quel tempo, e non facendola non fusse più obligato a farla, come succede v. g. nel precetto della Chiesa, che comáda che ciascheduno veda Messa la festa, ò diugiuni la vigilia, che poi passato quel giorno non è più obligato à veder la Messa, ò à digiunare. Non è così della penitenza imposta, perche se il Cōfessore li prefigge il tempo lo fà, acciò il penitente non differisca molto tempo à satisfarla.

Onde il far la penitenza, in questo, ò in quell'altro tēpo è circostanza accidétale; & il sotisar la penitenza al precetto è cosa essenziale.

Puol esser bene che alle volte anche il tempo sia essenziale, e che il tempo assignato dal Confessore sia il termine di complire l'obligatione. Perche se il Confessore comandasse che il penitente digiunasse la tal vigilia della Beata Vergine, ò la vigilia del tal Santo, in questo caso il tempo viene à essere termine nell'obligatione, e la penitenza viene à essere allegata al tēpo, di maniera che

Nau.
Rigi.
Suar.
Hen.

Gaet.

Nau.
Silu.
Tolet.

Nau.
Gaet.
Rigi.
Coni.
Suar.
Bon.

anche il tempo viene à essere
essenziale per satisfare alla
penitenza. Nauar. cap. 12. nu.
54. Gaetan. v. satisfat. §. 1. San
chez lib. 8. de matrim. disp. 34
num. 57. Riginald. lib. 7. n. 79.
Coninch. disp. 10. dub. 9. nu.
85. Suarez disp. 38. lett. 7. Bo-
nacino, & altri.

*Se quello che non fa la penitenza
nel tempo prefisso commet-
te peccato.*

15 Se il penitente non fa
la penitenza impostali dal
Confessore nel tempo che li
fù prefisso, puol esser che sia,
ò per impotenza, ò per qual-
che altra giusta causa, ò vero
per negligenza; se sarà per li
primi dui capi, il penitente nõ
commette alcun peccato, per
l'impotenza, ò altra giusta
causa, che sia lo scusano an-
co dal peccato veniale, mà se
sarà per qualche negligenza,
il penitente pecca venialmen-
te in peccato di negligenza.
Se sarà per malitia il peni-
tente pecca grauemente, per-
che fa contro l'obligatione
in cosa graue.

E se al penitente non il farà
prefisso dal Confessore alcun

tempo di far la penitenza.
Dico che la deue fare quan-
to prima, che commodamen-
te puole, perche così conuien-
ne per l'integrità del Sacra-
mento, e così commnemen-
te s'intende da tutti. Onde
se fusse interrogato il Con-
fessore della sua intentione,
responderia, che l'intentione
sua fù che il penitente la fa-
cesse quanto prima.

16 Non per questo deue
hauer scrupolo il penitente
di non far la penitenza pri-
ma di comunicarsi; mà se la
penitenza fusse tanto piccola
faria bene farla prima, ma nõ
è necessario, e però non deue
il penitente affrettarsi per farla
penitente prima della Cõmu-
nion, farla con poca deuotio-
ne, perche essendo la satisfa-
tione parte del Sacramento
della penitenza, si deue fare
con molta diuotione, e tanto
maggior diuotione sarà in
farla, tanto maggior parte
di pena téporale douu-
ta al peccatore vie-
ne à esser scã-
cellata.

RA-

RAGIONAMENT. XXX.

Del tempo quando il Confessore deve ordinare al penitente la satisfatione, e se vaglia eseguirlo in peccato

morta
le.

Punto I.

- 1 Quando il Confessore deve imporre la penitenza Sacramentale.
- 2 Se pecca il Confessore ordinare la penitenza dopò l'assolutione.
- 3 Se sia valida la penitenza fatta in peccato mortale.
- 4 Se la penitenza fatta in peccato mortale sia meritoria.
- 5 Se merita il penitente facendo la penitenza con peccato veniale.
- 6 Se pecca il penitente facendo la penitenza con peccato mortale.
- 7 Se la penitenza fatta in peccato mortale produca il suo effetto.
- 8 Se la penitenza fatta in peccato mortale leuato quel peccato recupera il suo effetto.

9 Qual differenza sia tra la penitenza, & altre opere buone fatte in peccato mortale.

10 Se la penitenza Sacramentale lieue la pena temporale.

LA Tatisfactione che è la terza parte del Sacramento della penitenza, nõ importa per la sua integrità che il Sacerdote l'imponga prima, ò dopò la Sacramentale assolutione; perche come habbiamo nel cap. Præterea de testibus cogendis. Quelle cose che si fanno incontinentemente vna viene à esser congiunta all'altra; e perche la satisfatione, e la assolutione, vna si dà incontinentemente dopò l'altra, ò che questa, ò quella sia prima, ò sia dopo, in qualunque modo si sia il Sacramento resta intiero, e perfetto; adũ que la satisfatione si puol imporre anco dopò l'assolutione.

2 Nugno aditt. q. 18. art. 4. Nug. diff. 3. fu di parere, che se il Confessore impone la penitenza dopò l'assolutione, quantunque sia subito non dime-
no

no pecca venialmente.

Con tutto ciò io direi, che essèdo riposto all'arbitrio del Confessore la qualità, e quantità della penitenza, anche all'arbitrio suo farà riposto il tempo d'imponerla prima, ò dopo l'assolutione: perche nõ essendoci alcun testo, ò alcuna determinatione in contrario, o alcun impedimento, che impedisca l'integrità del Sacramento, ne segue che senz'alcun peccato il Confessore la puol imporre anco dopò l'assolutione. E così tengano, Nauarr. cap. 26. nu. 10.

Nau. Filliuc. tratt. 8. cap. 2. num. 38.
Molf. Molfesio tratt. 7. cap. 25. num. 58. & altri.

Lodo bene che il Confessore sempre debba imporre la penitenza auanti dell'assolutione: prima accioche il penitente hauendo ottenuta l'assolutione de suoi peccati non recusasse poi di voler accettar la penitenza. Suarez disp. 38. sect. 3. num. 6. Conin. disp. 12. dub. 3. Siluest. v. conf. Nau. 4. nu. 1. Nauar. cap. 1. de pen. diff. 6. in Manuali cap. 26. nu. 10. Rigin. lib. 7. & altri.

Rigi. Secondo, perche così il Confessore si assigura se il pe-

nitente è degno dell'assolutione, quando non volesse accettare alcuna penitenza. Quale se si deue assoluere, ò nõ, lo vedremo appresso.

Aggiungo che il Sacramento della penitenza non si rende perfetto fin tanto che nõ vi è introdotta la forma, che è l'assolutione; Onde se prima della satisfatione, si darà l'assolutione, se bene l'assolutione rimette la colpa, e commuta la pena eterna in pena temporale, pure il Sacramento dopò l'assolutione in certo modo resteria imperfetto, per che fin tanto non si aggiunge la satisfatione il Sacramento non è intiero. Accioche dunque subito introdotta la forma il Sacramento resta intiero, e perfetto si douerria prima dell'assolutione sempre imporre la satisfatione. E così ordinariamente si costuma, con tutto ciò questa costumanza non induce obbligo, come dice Ochagauia de Sacramentis tratt. vlt. de penit. q. 10. num. 7.

Och.

Come vaglia la penitenza fatta in peccato mortale.

3 In dui modi si puol confide:

siderare la penitenza imposta al penitente dal Confessore. O che sia satisfattoria; ò vero che sia meritoria. Se bebbe la penitenza sarà fatta in peccato mortale, nõ dimeno potrà essere satisfattoria; Perche si come vno che stà in peccato mortale puol satisfar al precetto Ecclesiastico di veder la Messa in giorno di festa, & al precetto del digiuno, le vigilie comandate, e simili, &c. Così ancora, quantunque il penitente stia in peccato mortale potrà satisfare alla penitenza impostali dal Confessore. Perche non essendo magior ragione di quelli che di questo, ne segue che il penitente puol satisfar alla penitenza quantunque stia in peccato mortale, e facendola non farà più obligato à far di nuouo quella penitenza, come dice Soto in 4. dist. 19. q. 1. art. 5.

Soto.

Scot.

E prima di lui Scoto in 4. d. 17. ar. 2. lit. 2. quale soggiunge che ne ancò in Purgatorio nè nell'Inferno. Perche vno che fa quello che gli è stato comandato, ademplicesse perfettamente all'obligo del precetto. E perche il penitente

ademplicesse à quello, che gli hà comandato il Confessore, quale non hà comandato che faccia la penitenza in stato di gratia, mà solo che faccia la tal penitenza; adunque benche il penitente stia in peccato mortale puole satisfare alla penitenza. Siluest. v. satisf. nu. 7. Tolet. lib. 3. c. 9. Nauar. cap. 3. num. 5. Valent. tom. 4. disp. 7. qu. 14. punt. 3. Soto dist. 19. q. 1. art. 4. Vasq. q. 94. a. 2. dub. 5. Nugno adit. q. 14. art. 2. Rigin. lib. 7. nu. 9. Emanuel Sà v. satisf. num. 7. e comunemente altri.

4. Mà se consideramo la penitenza in quanto al merito di poter scancellare il reato della pena temporale, che resta dopò che è rimessa la colpa. Dico che la penitenza fatta in peccato mortale non è meritoria, ne puol rimettere ò scancellar quella pena, e così tengano Vittoria, nu. 201. Molfesio tratt. 7. cap. 25. num. 76. Filliuc. trat. 8. cap. 1. q. 3. num. 4. Coninch. disp. 10. dub. 11. num. 96. Suarez disp. 38. sett. 8. E la ragione è questa, perche.

Si come il Sacramento nõ rimette prima la pena, che non

Siluest.
Tolet.
Nauar.
Vale.
Soto.
Vasq.
Nugno.
Rigin.

non rimette la colpa, così ancora la satisfatione, quale è parte Sacramentale non scācella la pena sin tanto che nō sia leuata la colpa, e perche il penitēte mētre stā in peccato mortale nō ha leuata la colpa adunq. ne anco puole meritā mēte di scācellar la pena, *indignus est, ut pena tēporalis remissionē obtineat, qui dignus est eter-*

Valq. *na pena.* Valq. q. 94. a. 2. dub. 5. n. 8. Nau. d. 6. de pen. c. 1. n. 46.

Nau. Med. & altri son di parere, che quādo si esibisce la satisfatione possa produrre il suo effetto quantunque sia fatta in peccato mortale.

Agiungete che essendo la nostra satisfatione fondata nell'amicitia di Dio, se il penitente stā in peccato mortale nō puol esser amico di Dio, e cōsequētē mēte nō puol meritare di satisfare à quella pena tēporale, che resta che dopò che è rimessa la colpa.

Onde l'opere penali di questa vita, con le quali si satisfā alla pena temporale non hanno proportionē con le pene dell'altra vita, adunque non hanno valore di poter satisfare per quelle pene, e però viē necessaria la gratia giusti-

ficante dalla quale prouiene il valore, perche l'opere fatte da vno che è in gratia sono di maggiore valore, e di maggior merito, e possono maggiormente satisfare; Mā quello che stā in peccato mortale nō hā la gratia giustificante, adunque non puole hauer valore di meritare à poter scancellare di quella pena quantunque sia temporale.

Si che ne segue che la penitenza fatta dal penitente in peccato mortale, quantūque satisfaccia al precetto del Cōfessore, nō dimeno nō scācella della pena che è il fine, ò effetto di questa terza parte integrale del sacramēto della penitenza; E si caua da San Tomaso aditt. q. 14. art. 2. Ve- di Suar. de satisf. disp. 37. sect. 2. §. Dico, & dif. 38. sett. 8.

S. To.
Suar.

5 Nō è così di quello che fā la penitenza col solo peccato veniale, perche non essendo questo inimico di Dio; E come il peccato veniale nō impedisce l'opere meritorie, e satisfattorie, e non lieua il valore, e frutto che ritiene la satisfatione sacramentale, ne segue che la penitenza, quantunque fatta col pecca-

V v v to

to veniale, merita, e vale per scancellare di quella pena temporale. Henriq. lib. 5. c. 20. num. 7.

6 Dicono poi alcuni che graueméte pecca quello, che ademplice la peniténza mētre si troua in stato di peccato mortale, perche la satisfatione essendo parte del Sacramento dona la gratia, mà chi l'ademplice in stato di peccato mortale viene à mettere impedimento à quella gratia e però peccà graueméte. Con tutto ciò non credo io, che possa peccare mortalmente, perche si bene, mette impedimento à quella gratia che dona la satisfatione come parte del Sacramento non per questo mette impedimento à tutto il Sacramento.

Agiungete che quantunque molte volte si ademplice da alcuni la peniténza in stato di peccato mortale, con tutto ciò quasi nessuno vfa di accusarse mentre si cōfessa di questo peccato, nemeno il Sacerdote nelle confessioni suol ricercar di questa materia; adunque e segno chiaro che comunemente

si tiene che questo non sia peccato mortale. Henriquez lib. 5. cap. 18. num. 3. & c. 20. n. 7. Suarez dif. 38. lect. 8. n. 7. Riginald. lib. 7. num. 84. Viualdo de satisf. num. 12. Filliuc. Nugno, Bonacino, dif. 5. q. 5. sect. 3. punt. 4. n. 15. & altri.

Hen.
Suar.
Rigi.
Vina:
Filli.
Nug.
Bon.

Se la peniténza fatta in peccato, lenato poi il peccato produce il suo effetto.

7 Se bene la satisfatione fatta dal penitente mentre si troua in stato di peccato mortale non produce il suo effetto; contro l'opinione del Valquez q. 94. art. 2. dub. 5. nu. 8. Nauarr. dist. 6. de penit. c. 1. num. 46. Medina quali vogliono che la satisfatione produca il suo effetto, quando si esibisce, quantunque si faccia in stato di peccato mortale, &c. Non dimeno secon l'opinione più probabile la satisfatione per l'impedimento che pone il peccato mortale non produce il suo effetto per la remissione della pena. Vasq. 3. p. tom. 4. q. 94. a. 2. Medina cap. de pen. q. de penit. iniuncta.

Vasq.
Nau.

Med.

Vasq.
Med.

E con

8 E cō tutto ciò se il penitente torna in stato di gratia, quella satisfatione che fu fatta in stato di peccato mortale recupera il suo effetto, & è accettata da Dio: e la ragione è questa; perche essendo la satisfatione parte del Sacramento; Si come il Sacramento ha questo, che leuandosi l'impedimento reuiuiscce e recupera il suo effetto come dice Gaetano v. fatifs. S. Tom. opusc. tratt. 5. de fatifs. q. 2. Nauarro c. 3. nu. 5. & 7. Così ancora la satisfatione quale per esser parte del Sacramento leuandosi l'impedimento del peccato mortale reuiuiscce e recupera il suo effetto, perche non è maggior ragione del Sacramento, che della satisfatione, che è sua parte; e però non puol esser parte del Sacramento, & che non significa, e non produca la gratia, adunque si conclude che leuato il peccato la satisfatione produce il suo effetto che scancella di quella pena debbita à peccati così con molta probabilita insegnano Henriquez c. 20. nu. 7. Reginald. lib. 7. num. 9. & 84. Zerola c. 25. qu. 18. Rodriq.

sum. p. 1. c. 56. conel. 9. Emanuel Sa v. fatifs. num. 7. Molf. num. 77. Filliuc. num. 57. Suarez disp. 38. sett. 8. n. 5. & altri Bonac. &c.

E. 54
Molf.
E. 111.
Suarez

9 E di qui si scorge la differenza che è trà la satisfatione Sacramentale, e l'altre opere buone fatte in peccato mortale; perche l'opere buone fatte in peccato mortale sono morte, e non reuiuisccono; ma la penitenza che è opera Sacramentale per se stessa uiua; quantunque alle volte resta mortificata per l'indispositione, e stato del peccatore; non dimeno si come l'opere mortificate ritornando la gratia reuiuisccono, così la satisfatione leuato l'impedimento del peccato reuiuiscce, e produce il suo effetto. Vasq. qu. 94. art. 1. dub. 4. num. 10. quantunque sia di opinione che la satisfatione produca il suo effetto quando si esibisce, &c.

10 E se bene alcuni hanno detto che la penitenza Sacramentale non sia assolutamente necessaria per la remissione della pena temporale, che resta dopo la rimessa colpa, perche quella pena si

V v v 2 puo-

Hen.
Rigi.
Zerola
Bod.

puole rimettere con altre diuerse buone opere; con tutto ciò non ne seguita per questo che la penitenza sacramentale leuato l'impediméto del peccato non produca il suo effetto di rimettere di quella pena.

Anzi è probabile che la penitenza imposta dal Confessore, è tassata secondo la grauezza de peccati, e non minuita per corrispondere alla fragilità del penitente, che lieua, e scancela tutta quella pena temporale, che è restata dopo la rimessa colpa. Scot. in 4. dist. 19. Gio. Mag. Medina, & altri in Diana trat. 13. miscell. resol. 38. & Tolet. lib. 3. c. 11. in fine.

Scot.
Mag.
Med.
Dian.
Tole.

Delle peniténze, che si fogliano imponere da Cōfessori per la satisfattione nel Sacramento della penitenza.

Punto II.

- 1 *Se la penitenza imposta dal Confessore si puol mutare, ò diminuire.*
- 2 *Si si puol mutare, ò diminuire da altro che dallo stesso cō-*

fessore che l'impose.

- 3 *Se il Confessore inferiore puol mutare la penitenza imposta da Confessore Superiore.*
- 4 *Se il Confessore inferiore puol commutar la penitenza data per casi referuati.*
- 5 *Quali siano le condittioni con le quali si puol commutar la penitenza.*
- 6 *Per quale cause si puole giustamente commutar la penitenza.*
- 7 *Se per commutar la penitenza sia necessaria repetere la confessione.*
- 8 *Se il penitente mentre non se ricorda della penitenza, di nouo si deua confessare.*
- 9 *Se la penitenza si puol commutar fuora dell'atto della confessione.*

CHe la penitenza imposta nella confessione si possa mutare, ò diminuire dal medesimo Confessore non vi è alcuna difficoltà; Perche il Confessore che gl'impose quella penitenza conofce lo stato del penitente, e la causa per la quale gl'e l'impose. Onde come il Confessore haueua autorità d'impor-

Nau.
Rigi.

Coni.
Nug.

Filli.

Suar.

porglela, così ancora tiene facultà di poterla commutare, mitigare, ò diminuire. Nauarro c. 26. nu. 22. Riginald. lib. 7. nu. 88. Coninch. disp. 10. dub. 12. Nugno de partibus penitentia q. 13. ar. 2. Filliu. trat. 8 c. 2. q. 7. Suarez dis. 38. set. 10. & altri di questo tra DD, non vi è contradictione.

La difficultà consiste se lo possa fare vn altro Confessore.

2 Alcuni han detto, che se il Confessore che muta la penitenza è equale, ò superiore à quello che l'impose, gle la puole commutare, perche vn Confessore equale all'altro hà l'istessa facultà che ha, quello che li diede l'assolutione, è gl'impose quella penitenza,

E se come quello che gle impone la penitenza la puol mutare, così ancora lo potrà fare vn altro Confessore che sia à lui equale. E la ragione è questa.

Perche se il Confessore nõ potesse mutare la penitenza imposta da vn'altro Confessore à lui equale, ne seguiria, che ne anche potesse far giuditio, e dar l'assolutione à ql

penitente che si confessa da lui di quei peccati, che altre volte se n'è confessato da altri; E perche l'istessi peccati il penitente li puol di nuouo sogettare alla confessione di vn'altro Confessore, e farli materia di vna nuoua confessione, come habbiamo pro-uato in altri ragionamenti, ne segue che vn Confessore puol mutar la penitenza imposta da vn'altro à lui equale.

Agiungete che il Sacramento della penitenza è stato instituito da Christo per beneficio dell'anima, e perche farà espediente alle volte per beneficio dell'anima del penitente commutarli la penitenza. Adunque il Confessore potrà mitigare, ò commutare quella penitenza data da se, ò da altro Cōfessore equale. Mauar. Riginaldo, Conincho, Nugno, Filliuccio, come sopra.

Nau.
Rigi.
Coni.
Nug.
Filli.

Potendolo fare l'equale, magiormente la potrà commutare il Confessore Superiore, &c.

3 E nõ solo il cōfessore puole cōmutarla penitenza data da lui, ò da suo equale, ò suo

in--

inferiore, mà anco puol commutar quella penitenza che fu data da vn Confessore à lui superiore; e la ragione è questa. Perche il Confessore puole intorno al penitente in quello che gli è vtile, & expediente, e perche alle volte è expediente commutarli la penitenza ingiuntali quantunque li sia stata imposta da Superiore; Adunque il Confessore inferior la puol commutare.

Ne per questo si puol dire che il Confessore nel foro interiore della confessione mentre che muta la penitenza data da altro Confessore esercita la iurisdictione, & autorità sopra dell'altro Confessore eguale, ò superiore, come nota Valenza tom. 4. dif. 7 q. 14. p. 4. Rignald. lib. 7. nu. 9. Suarez dif. 38. fet. 10. num. 7. Nauar. c. 26. num. 22. Perche il Confessore esercita l'autorità sopra il penitente soggetto à lui, sopra del quale tiene autorità, e giurisdictione, e non sopra del Confessore à lui eguale, ò superiore.

4 Dicono Nauar. c. 26. n. 22. Summa Corona de penit. nu. 46. q. 8. Valen. to. 4. dif. 7.

q. 14. punt. 4. Emanuel Sà ver. satisf. num. 5. Egidio Coninc. disp. 10. de satisf. dub. 12. nu. 100. Beia. p. 3. caf. 1. Rignald. lib. 7. nu. 91. Rodriquez 1. p. cap. 56. num. 8. Siluest. v. confess. q. 27. Henriq. lib. 5. c. 22. nu. 5. Nugno de partib. penit. q. 13. ar. 2. Filliucc. trat. 8. c. 2. qu. 7. Suarez dif. 38. fet. 10. num. 14. Che il Confessore qual non hà facultà di poter assoluere da casi riservati non puol mutare quella penitenza, che fu data per casi riservati, e la loro ragione consiste, perche il Confessore non puole commutar la penitenza se non fa giudicio intorno à peccati in quanto che il penitente mai si fusse confessato; Mà se il penitente non si fusse mai confessato saria necessario che andasse da Confessore superiore, che hauesse autorità di assolverlo da peccati riservati, adunque il penitente per farsi commutar la penitenza, è necessario che vada dal Superiore, & il Confessore, che non hà autorità di assoluere da casi riservati, ne anche puol mutar la penitenza imposta dal Confessore.

E. S. A.
Conà
Beia
Rigi.
Rod.
Silua.
Hen.
Nug.
Filli.
Suar.

Rigi.
Suar.

Nau.
S. Co
Vale.

Si

Si risponde che se bene il penitente prima che si confessasse haueua casi referuati de quali il confessore inferiore non poteua assolverlo, con tutto ciò mentre il confessore inferiore li commuta la penitenza, il penitente non tiene più casi referuati, de quali non sia stato assoluto; & essendone stato assoluto da chi haueua iurisdizione il penitente resta solo soggetto a quel confessore presente, quale per hauer sopra di lui autorità lo puole dispensare, è commutarli la penitentia.

Bar. Bonacino de penitentia disp. 5. q. 5. sect. 3. punt. 4. propos. vnica num. 6. il quale è di questa ragione che parerà, saluo meliori iudicio. Quantunque Valenza Henriq. è Suarez dicono altrimenti.

Val.
Hen.
Suaz.

5 Tre sono le conditioni con le quali si puol commutar la penitenza col penitente. Prima quando vi sia qualche giusta è ragioneuol causa; Perche come senza giusta, è legitima causa non si possono dispensar le leggi humane; tanto maggiormente non si potrà commutar senza giusta è legitima causa.

la penitenza, che è parte del Sacramento instituito da Christo.

6 Le cause giuste è ragioneuoli possono esser quattro. Vna quando vi sia qualche necessità; secondo quando vi sia notabile, è pia vtilità; terzo quando dal penitente difficilmente si potesse eleguire quella penitèza. Quarto quando il penitente se ne fusse scordato, ogni volta che nel penitente vi sarà alcuna di queste causa il prudente confessore potrà mitigare, o commutare quella penitenza, quantunque sia stata imposta da confessore superiore, o equale. &c.

La seconda conditione, è che la commutatione si faccia nell'atto della confessione, perche per fare questa commutatione bisogna che il confessore sia giudice; e perche se il Sacerdote non sente la confessione non puole essere giudice; e però la commutatione si deue fare nella confessione.

La terza conditione sarà quando non si puole facilmente andare, è ricorrere al superiore che impuse quella
pe:

penitenza. v.g. se il Vescouo hauesse dato per penitenza, vna peregrinatione o cosa simile, la quale il penitente per sua impotenza d'infermità, ò inimicitia non potesse eseguirla, il confessore puole mutar quella penitentia anchorche fusse stata data per peccati reseruati da quali il confessore non lo potesse assoluere. E la ragione è questa. Perche il penitente per giusta causa non potendo ademprire quella penitenza, e non potèdo andare dal superiore, deue essere aiutato dall'altro confessore, e così Suarez de satisfatione disp. 38. sess. 10. dice che il confessore inferiore la potrà mutare.

Se pure il penitente si fusse scordato affatto della penitenza impostali, ne meno si ricordasse in che consiste, ò in poca, ò in molta quantità. In questo caso il penitente si deue di nuouo confessare, almeno de i più principali peccati, particolarmente acciò li si possa dare penitenza conueniente, Suarez sett. 10. num. 8. Coninch. dub. 12. num. 101. & altri.

Suar.
Con.

7 Anzi Riginaldo lib. 7. n. 42. & 93. Zerola cap. 25. q. 12. Filiiu. tratt. 8. cap. 2. n. 50. Pefan'io aditt. q. 18. de satisf. sacramentale disp. 2. cōcl. 2. & 4. & altri sono di parere che ogni volta che si deue permutare la penitenza, si deue repperere la confessione con tutto ciò Vittoria de Sac. nu. 211. Summa Corona de penitentia num. 45. dub. 8. Rodiquez p. 1. c. 56. num. 8. Nugno adit. q. 18. a. 3. Valenza, Nauarro, & altri dicono. che non sia bisogno si ripetano tutti i peccati, ma basta che il penitente accusa, e spiega quella penitenza che vuole che li sia commutata, perche così il confessore viene a conoscere lo stato del penitente & in che modo deue conmutarli la penitèza.

Pitig.
Zer.
rill.
Pefa.

Vitt.
S. Co.

Rod.
Nug.
Valc.
Nau.

8 Ma quando il penitente non si ricorda della penitenza basta che confessi i peccati principali, perche se bene la penitenza si deue imporre secondo la qualità de peccati come dice il Concilio di Trento; Non dime- no per la fragilità del penitente li si suole imporre penitenza piu leggiera, acciò al

Con.
Tren.

pe-

penitente la penitenza non li paia troppo ardua . Vasq. q. 94. a. 2. dub. 3. E però non è necessario che il penitente ripeta tutti i peccati acciò li si possa imporre penitenza, cōgrua a suoi peccati per quãto cōporta la fragilità del penitente, ma basta che cōfessai peccati piu principali.

Dicano alcuni che quãdo il penitente affatto si è scordato della penitenza non si deue di nuouo confessare . Perche se il penitente si douesse di nuouo confessare ò faria per ottenere la remissione de peccati in quanto alla colpa, ò vero in quanto alla pena, ò veramente per satisfar al precetto del Confessore. Non è tenuto a confessarsi per ottenere la remissione in quanto alla colpa, perche la colpa di gia è stata rimessa per l'assolutione sacramentale : non in quanto alla pena, perche la pena si puol rimettere con l'indulgenza, ò con altre buone opere pie ; Ne meno è tenuto per satisfare al precetto del confessore perche è impossibile che vno possa esequire vna cosa della quale affatto non se ne ricor-

da ; Ne il confessore comãda che si faccia di nuouo la stessa confessione .

Adunq; il penitente che affatto si è scordato della penitenza per nessuna ragione è tenuto di nuouo a confessarsi, quantunq; la scordanza sia stata per sua colpa di non adempirla . E tenuto però il penitente acusarsi nella confessione della sua negligenza che ha posto in non adempirla in tempo che se ne poteua ricordare. Nauar. cap. 9. nu. 17. Soto. dist. 20. q. 2. art. 2. Beia 3. p. caso. 1. ver. Quod vero, Nugno q. 18. a. 3. Gaet. sum. v. Confessione iteranda Vasq. q. 94. a. 2. dub. 4. & altri.

A me piace in questo l'opinione del Bonacino, quale assieme con Sant'Antonio 3. p. t. 14. c. 19. §. 19. Silues. v. cōfessione 1. q. 3. quale dicano che il penitente di nuouo si deue cōfessare per che deue procurare p quãto piu puole che il Sacramento della penitēza sia intiero. Onde il Sacramento non è intiero, & affatto compiuto mentre non si è satisfatto alla penitētia, che è parte integrale. Perche all' hora il sacramento si fa in-

tiero, quãdo si ademplicela penitenza, che si fa nella prima, ò nella seconda confessione, che gli è stata imposta la penitenza. Adunque il penitente è tenuto à confessarsi di nuouo: acciò si satisfaccia intieramente all'integrità del sacramento della penitenza; se però il penitente non auertisse di hauer satisfatto per quella penitèza ò con altre opere pie o cò l'indulgenza, e così si suole vsare ancora tra fideli di buona conscièza. Di maniera che il penitente, che affatto si è scordato della penitenza; Dico che si deue còfessare almeno di nuouo de peccati piu principali per ottenere di nuouo la penitenza, acciò il Sacramento sia intiero, è perfetto; E quando il penitente credesse che il còfessore che li diede la penitenza se ne ricordasse potria andare da lui come dice Coninch. Nauarro, & altri DD. Ma se il penitente crede che il còfessore non se ne ricorda, si deue confessare de peccati piu principali dallo stesso, ò da altro còfessore acciò possa ottenere la penitè-

Con.
Nau.

za de suoi peccati, e satisfare all'integrità del Sacramento Bonac. de penitenza disp. 5. q. 5. sect. 3. p. 4. n. 9. & 10.

Boa.

Diego Nugno ad lit. q. 18. 2. 3. dice che quando il penitente si è scordato affatto della penitenza, e che non puole ricorrere da quel còfessore, che gle l'impose; e che hauendo hauto risguardo alla penitenza, che si suole imporre per quei peccati, che il penitente puole adempire da se stesso, secondo il suo arbitrio quella penitenza. Questa opinione non si deue tenere. Perche si come il penitente non puol commutare da se stesso la penitenza in altre opere eguale, ò migliori, come vogliono Henriq. Riginaldo, Molfesio Bonacino & altri, così ancora non potrà secondo il suo arbitrio eleggersi di potere adempire quella penitenza, della quale si scordò; E la ragione è questa, perche il penitente deue satisfare a quella penitenza perche li fu imposta dal còfessore per l'integrità del sacramento; si che se lui si elegge la penitèza a suo arbitrio non puole

Nug.

Hen.
Righ.
Mol.
Bon.

fa-

fatisfare a quella integrità del Sacramento , perche la penitenza fatta secondo l'arbitrio del penitente non è penitenza sacramentale , o parte del Sacramento come è la penitenza data dal confessore . Onde si come vno non satisfaria al precetto del digiuno che da se stesso elegesse per ricompensa di quel digiuno alcun'altra opera buona; così ancora non satisfia al precetto della penitenza quello , che di propria authorità elegge da se stesso la penitenza secondo il suo arbitrio .

9 Oltre che come habbiamo detto la penitenza nõ si puole conmutare dal confessore se non nell'atto della confessione . Perche si come il confessore fuora della confessione non puole imporre la penitenza; così ancora non la puol conmutare ; perche nel foro del Sacramento della penitenza la medesima ragione che corre di poter ligare , corre ancora di poter sciorre. Siluef. v. confess. q. 27. Riginal. hb. 7. num. 42. & 93. Vasquez q. 94. a. 2. de satisf. dub. 12. Henriq. lib. 5. c.

21. num. 1. Nugno de partib. penitentix q. 13. art. 3. dub. 3. Coninch. disp. 12. de satisf. dub. 12. Suarez disp. 37. sett. 10. num. 4. Se dunq; la penitenza non la puole ne porre ne conmutare il confessore extra confessionem magiormente non la potrà porre , ò conmutare da se stesso a suo arbitrio il penitente. Si ben dicono Nauarro c. 26. num. 22 Valenza tom. 4. disp. 7. q. 4. punt. 4. Emanuel fa v. satisf. num. 5. Rodiquez che la penitenza si puole anco mutare dal Sacerdote extra confessionem .

Nug.
Comi.
Suar.

Nau:
Val.
E. Sã:
Rod.

Del modo col quale alle volte vno possa satisfare la penitenza Sacramentale imposta ad vn altro.
Punto III.

- 1 Se vno possa satisfare la penitenza sacramentale per vn'altro.
- 2 Se il penitente possa da se stesso conmutar la penitenza.
- 3 Se il Confessor puol dar licenza al penitente, che possa far fare la sua penitẽza ad altri.

Xxx 2 Se

Silu.
Rigi.
Vasq.
Hen

- 4 *Se la pena che non scancellata la penitenza possa il penitente satisfarla in questa vita.*
- 5 *Se il penitente sia obligato di accettare la penitenza dal Confessore.*
- 6 *Due sorte di penitenze si sogliano imporre da Confessori.*
- 7 *Se la penitenza sia reposita ad arbitrio del Confessore.*
- 8 *Se al penitente paresse troppo ardua la penitenza possa pregar il Confessore, che la mitiga.*
- 9 *Se il Confessore non volesse mitigarla, possa il penitente andar da un altro Confessore.*
- 10 *Se il penitente hauendo accettata una grave penitenza non facendola pecca mortalmente.*
- 11 *Se sia lecito per peccati veniali imporre penitenze graui.*
- 12 *Si è lecito assoluere il penitente, che dice voler satisfar la penitenza in Purgatorio.*
- 13 *Si deve il penitente pigliar il Sacramento della penitenza intiero.*
- 14 *Se si deve assoluere il penitente mentre non vuole accettare la penitenza per questa vita.*

DVe cose si possono considerare nella penitenza, cioè il merito, e la satisfatione; se il penitente farà la penitenza da se stesso, non solo satisfarà all'obbligo ordinato dal Confessore, ma anchora hauerà il merito, che è la remissione della pena, che si deve per i peccati. Ma se il penitente farà fare la penitenza ad un altro, solo satisfarà à quell'obbligo della penitenza impostali senza acquistarne merito per la remissione della pena.

Perche si come vno puol fare alcuna buona opera, come sarebbe à dire se vno digiunasse per l'obligatione di un altro, puole il digiunante per quel digiuno dar ad altri la satisfatione, mà quel merito che guadagna il digiunante non lo puole dare ad altri, come dice il Toletto lib. 3. c. 12. num. 13. Onde dice San Tom. aditt. q. 13. art. 2. Che se vno farà un opera satisfattoria, e l'applicherà ad un altro potrà satisfar per quello.

Di maniera che quantunque la penitenza fatta da un altro gioua per satisfare all'obligatione, con tutto ciò di-

ce

Tole.

S.To.

Tole.
S. To.

ce il Toleto, come sopra è S. Tomaso, che è necessario che l'vno, è l'altro sian in gratia; E però la penitenza la deue fare lo stesso penitente, perche non solo è di maggiore efficacia, ma gioua per la satisfatione, e per il merito, che fatta da vn altro, gioua solo per satisfare; okre che puol essere che alle volte l'altro non sia in gratia, e per consequenza che ne anche li gioua à satisfare; mentre che l'vno è l'altro deuno essere in gratia.

2 Aggiungo che il penitente non tiene facultà di poter fare ademprire da vn altro la penitenza impostali dal Confessore, perche essendo la penitenza parte del Sacramento. Si come il penitente nõ puole da se stesso à suo arbitrio eleggere la penitenza della quale si scordò, ò mutare vn obligatione in vn altra, quantunque sia migliore, come habbiamo prouato sopra; maggiormente non potrà il penitente far ademprire da se stesso la penitenza, che è parte del Sacramento ad vn altro, e facendola fare il peni-

tente non satisfà all'obligatione della penitenza. Onde il Confessore puole imporre che la penitenza la possa satisfare da per se, ò per altri, se bene il Confessore non lo deue fare senza giusta, e ragione uol causa. Mà il penitente non tiene facultà di quello, che deue ademprire da se, farlo ademprire ad altri se dal Confessore non li farà data la penitenza con questa conditione che possa anco farla satisfare da altri, perche in questo caso potrà il penitente farla satisfar come dicano Gaetano v. satisfat. num. 2. Riginal. lib. 7. num. 81. Zerola c. 25. q. 22. Soto dist. 19. qu. 2. art. 4. Suarez, Vasquez.

Gaet.
Rigi.
Zero.
Soto.
Suar.
Vasq.

Se deue però notare che ogni volta che il Confessore non dichiara che altri possano far la penitenza per parte del penitente, mà assolutamente ordina che il penitente faccia questa, ò quell'altra cosa; Quella ordinatione impone obligatione personale, quale si deue far solo dallo stesso penitente, e non conuiene che si adempisca da altri per

par-

parte sua; perche così si
deue giudicare, e non altri-
mente che sia l'intentione
del confessore: Tanto più che
essendo questa penitenza an-
co medicina; Come la medi-
cina si deue pigliar dallo stes-
so infermo, così ancora la me-
dicina della penitenza si deue
pigliare dall'istesso peniten-
te; Et essendo questo modo il
più conueneuole alla natura
del Sacramento, tutti i Teo-
logi quasi conuengano in

S. Bo.

Alef.

Dura.

Ric.

Arg.

Gabr.

Med.

Gaet.

S. An.

Ang.

Arm.

Soto.

Lede.

Cord.

questa opinion. San Bonauen-
tura 4. sent. dist. 20. art. 1. q. 1.
& 2. Alef. de Alef. 4. p. qu. 24.
memb. 4. art. 4. Durand. qu. 2.
Riccard. art. 1. q. 3. Argent. q.
1. art. 2. Gabri. dist. 16. q. 2. a. 3.
dub. vlt. Medina cod. de conf.
q. de pænit. Gaetan. sum. ver.
satisf. c. 1. S. Anton. p. 3. tit.
14. c. 2. S. 1. Angelo v. satisf.
num. 3. Armilla §. 6. Soto dist.
19. q. 2. art. 4. Ledesina q. 14.
art. 4. Cordub. lib. 5. de indul.
q. 5. ad 8.

3 Mà quando il Confes-
sore giudicasse che fusse spe-
diente puole ordinare, come
hò detto di sopra che si possa
anco soddisfare per altri; vero
che non essendoci giusta cau-
sa non deue il Confessore or-

dinare questo modo di satisf-
fazione, perche oltre che non
è in vso nella Chiesa apresso
Cattolici, nè meno per il fine
del Sacramento è talmente
spediente; E tanto più che co-
si la penitenza non potria
seruir per rimedio, ò medi-
cina preferuatiua al peniten-
te, come sono i digiuni, le di-
scipline, le peregrinationi,
l'orationi, & altre simili peni-
tenze affittiuæ.

Mà quando la penitenza si
fa per terza persona della
quale si serue il penitente in
quell'attione per Ministro, co-
me è l'elemosina; Questa pe-
nitenza puole il penitente
farla eseguire da altri per par-
te sua, perche non è necessa-
rio che la elemosina il peni-
tente la faccia con le sue
proprie mani, mà basta che la
faccia fare da terza persona
come ministro per parte sua,
che viene à soddisfare al pre-
cetto del Confessore. E così
tengano i DD. sopracitati.

4 E perche la penitenza
imposta dal Confessore non
sempre rimette tutta la pena,
noi con le nostre opere buo-
ne, ò vero con l'indulgenza,
la possiamo soddisfare in que-
sta

sta vita, che altrimenti bisognava satisfarla dopò morte nelle pene del Purgatorio. Tolato, & altri.

Se il Penitente sia obligato di assistere dal Confessore la penitenza.

5 Come il Confessore è obligato à imporre alcuna penitenza al penitente, come habbiamo veduto nel ragionamento 29. Così ancora è obligato il penitente, accettare, e satisfare à quella penitenza, che li verrà ordinata, & imposta dal Confessore. Vale Molf. Valen.to.4. disp.7. q.14. p.4. Valsq. Molfesio trat.7. c.25. nu.56. Filli. Valsq. q.94. art.2. dub.1. nu.5. Filliuc. trat.8. c.2. q.8. nu.53. suar. Suarez disp.38. sect.7. nu.2. & altri.

6 Due sorte di penitenze, è satisfazioni suole imporre ordinariamente il Confessore una necessaria, e l'altra arbitraria; la prima è talmente necessaria che non volendola il penitente accettare non si deue assolvere. Perche se il Confessore comandarà al penitente concubinario che lassa la concubina, ouero

al vendicatuo che deponga l'odio, che porta al suo nemico, o al ladro, & ysurario che restituisca potendo il malemente aquisitato, & all'abbituato al peccato, che lassa l'occasione prossime di peccare, se queste satisfazioni il penitente non le vorrà accettare, sarà segno espresso che il penitente non ha lasso il proposito di non più peccare; e però questo non si deue assolvere.

7 La seconda satisfazione è arbitraria, e questa si bene il Concilio di Tréto sess. 14. c.8. dice che il Confessore deue imporre à penitenti penitenze conuenienti alla qualità, e quantità de peccati, accid non venga à farsi partecipe dell'altri peccati, mentre per graue delitti impone piccole penitenze.

Non dimeno questa determinatione, è riposta all'arbitrio, e prudenza del Confessore, onde nota qui il Gaetano v. satisf. Che si come il Medico corporale mentre ordina la medicina procura che quella sia proportionata alla complessione, & al male dell'in-

Con. Trén.

Gaet.

Vale Molf. Valsq. Filli. suar.

l'Inferno. Così ancora deue fare il prudente Medico spirituale col penitente, che è il Confessore. Perche quantunque il male spirituale che è il peccato sia grande, pure se il penitente è così debole che non puol soffrire il medicamento della penitenza così graue conforme all'infirmità del peccato, se li deue dare medicina piu leggiera proportionata alla dispositione del penitente; E però dice Suarez de satisf. disp. 38. sess. 7. Sanch. 2. Che il confessore conuiene che si accomoda, alla fragilità de penitenti, Onde se vi farà qualche legitima, e ragioneuol causa, e timore che il penitente non satisfaccia a quella penitenza impostali nella confessione, il confessore puole, è deue commutarla, ò minuirla.

8. Quando al penitente parebbe che quella penitenza fusse troppo grande, puole pregare il confessore, che gli la voglia mitigare. Perche come al Reo nel foro esterno è leccito pregar il giudice che li mitiga il gastigo, è penitenza impostali per li suoi delitti; così ancora il

penitente nel foro del sacramento della penitenza puol pregare il confessore che li muta, ò mitiga quella penitenza; Et il Confessore in questo caso par quanto lui puole, acciò il giogo della confessione paia al penitente piu suaue deue hauer riguardo alla petitione del penitente. Nauar. c. 16. num. 20. Rigi. lib. 7. num. 37. Henric. cap. 10. n. 5. Gaetano Soto & altri.

9. Anzi se al penitente parebbe troppo ardua quella penitenza, & il confessore nõ volesse à sua petitione mitigarla, puole il penitente auanti d'accettar l'assolutione senza peccato dire al confessore di voler andare da vn'altro confessore piu presto che accettare quella penitenza, e la ragione è questa perche se bene il penitente non vuole accettar quella penitenza, nõ per questo tiene affetto al peccato, che niega di non volerli soggettare alla confessione, ma dice voler andare ad altro confessione per ottenere da lui l'assolutione; E come da principio questo nõ era obligato a confessarsi da quel

Nauar.
Rigi.
Henric.
Gaet.
Soto.

Suar.
Sanc.

quel confessore per ottenere da lui l'assoluzione, Così ancora mentre non pretende esserne da lui assoluto, non è obligato quantunque habbia cominciata o finita la confessione; Onde non vi essendo alcuna obligatione, che sia di precetto mortale; non seguita mentre non pretende da lui esserne assoluto; che ne anche è tenuto ad obbe-

peccati mortali di già altre volte confessati, o per peccati veniali il penitente è tenuto a satisfarla, e non satisfacendola pecca mortalmente, perché hauendola accettata, mentre non la satisfà, fa contro l'obligatione in cosa graue, e però pecca mortalmente. Valens tom. 4. disp. 7. q. 14. p. 4. Zerola in praxi. cap. 2. n. q. 8. & c. 25. questo 26.

Vale. Zerov

Suar. Conch. Bon. Suar. sett. 7. num. 4. Coninch. num. 80. Bonacino disp. 5. qu. 5. sett. 3. E però il Confessore in tale occasione deve con la sua prudenza per quanto puole hauer riguardo alla fragilità del penitente, acciò quella confessione non resta così imperfetta, & il penitente non si renda difficile al riceuere il Sacramento. Riginaldo lib. 7. num. 37. Henriqu. cap. 10. num. 5. Gaet. & altri, &c.

Ma se la penitèza sarà leggiera, quantunque sia imposta per peccati mortali, e non più confessati non pecca mortalmente, se non l'adempiſce.

Come ancora vao che lascia vna parte leggiera della penitèza, quantunque quella penitèza fusse stata graue non pecca mortalmente, perché siccome vna parte piccola della materia in altre opere scusa dal peccato mortale, così ancora non pecca mortalmente vno che lascia vna piccola parte della penitèza Nauarr. cap. 21. num. 44. Rod. d. 1. c. 56. nu. 9. concl. 8. Molf. tratt. 7. c. 25. nu. 67. Riginald. lib. 7. nu. 77. Henriqu. lib. 2. de penit. c. 20. n. 3. & 4.

Rod. Molf. Rigi.

Se il penitente è tenuto a satisfar à quella penitèza graue da lui accettata.

10 Quando il penitente hauerà accettata qualche penitèza graue, o che sia per peccati graui, o leggieri, o per

Medina dice che il penitente

Y y y ten-

tente non pecca mortalmente quando lascia di ademprire quella penitenza quantunque graue, che gli fu imposta, e dichiarata dal Confessore sotto obligatione solo di peccato veniale.

Onde si come il peccato veniale non è cosa graue, così lasciando la penitenza graue imposta solo per peccato veniale, non è cosa graue, e non essendo cosa graue lasciando la non pecca mortalmente; perche si come il peccato veniale non è d'essenza confessarlo non essendo materia necessaria, così la penitenza quantunque graue mentre viene riceuta solo per peccato veniale, non è essenziale, e per consequenza lasciando la non si pecca mortalmente. E Suarez disp. 38. sect. 7. num. 5. dice che questa opinione di Medina è probabile.

11 Con tutto ciò più probabile è, che al Confessore non è lecito solamente sotto peccato veniale ordinare al penitente qualche graue penitenza; perche mentre il Confessore impone la penitenza, quella penitenza non l'im-

pone di proprio suo nome, ma in nome di Dio dal quale riceue quella autorità, e però non è in potestà del Confessore di seruirse nell'attioni del Sacramento, come vuole; ma deue governarsi secondo l'ordine, e natura del Sacramento. E perche la natura del Sacramento richiede che si imponga la penitenza secondo la qualità, e quantità de peccati, come ordina il Concilio. Onde perche trasgredir il precetto in cosa graue oblige à peccato mortale, ne segue che il Confessore non deue imporre penitenza graue per peccato solamente veniale. Conich. dub. 8. num. 65. Nugno q. 15. ar. 1. & q. 13. a. 2. diff. 2. concl. 4. & altri. Bonac. disp. 5. q. 5. sect. 3. p. 4. nu. 4.

Coni.
Nug.
Bon.

Se sia lecito assolvere il penitente, che dice voler satisfar la penitenza nel Purgatorio.

12 Due opinioni vna contraria all'altra aducano grauissimi DD. se si deue assolvere quello che non vuole accettare alcuna penitenza per questa vita; ma più tosto si

si rimette di volerla soddisfare nell'altra vita nel Purgatorio.

Quelli che dicono che non si deve assolvere, fondano le lor ragioni sopra l'autorità del Concilio di Trento sess. 14. cap. 8. quale dopo hauer detto che li cōfessori depono ingiongere al penitente la penitēza proportionata alla qualità, e quantità de peccati, soggiunge questa ragione; perche hauendo Christo non solo concesso a Sacerdoti le chiani dell'autorità di poter sciorre, mà ancò di poter ligare, come si legge in San. Matth. c. 16. *Quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum, & in Calis, & quodcumque solueris super terram erit solutum, & in calis.* Ne segue che come il Sacerdote hà potestà di poter sciorre, così ancò hà potestà di poter ligare, che è di poter obligare il penitente à soddisfare alla penitenza. Ondè se il penitente potesse ricusare di soddisfare alla penitenza, ne seguiria che il Sacerdote non hauesse potestà di legare, e pche il Cōfessore tiene potestà ancò di legare, ne segue che il penitente deve, & è tenuto à soddisfare.

Agiungano il Concilio di ^{Cou.} Fiorenza, quale dice queste ^{Fior.} parole. *Hanc satisfactionem esse imponendam secundum arbitrium Sacerdotis.* E nel cap. *Omnis vtriusq. sexus, &c.* commanda che ognuno si confessa, e faccia la penitēza, che li sarà imposta; adunque il penitente è obligato di accettarla, e consequentemente di adempirla; perche si come ogni Giudice nel foro contentioso hà potestà di obligare il Reo à qualche pena, & il reo, à satisfarla; così il Cōfessore, che è giudice nel foro del Sacramento della penitenza hà potestà di obligare il reo, che è il penitente nel detto foro, & il penitente à satisfarla.

13 Di più il penitente potendo deve procurare di pigliare il Sacramento della penitenza intiero, e perche non faria intiero à non satisfar alla penitenza che è parte integrale di questo Sacramento; adunque il penitente è obligato alla satisfatione, e non volendola accettare non si deve assolvere. Perche si come il Cōfessore è obligato à imporre la penitenza, così ancò il penitente è obli-

gato à satisfarla ; onde come l'vn'e l'altro concorrano à questo Sacramento, così l'vn'e l'altro è obligato à concorrere alla sua integrità, che altrimenti faria troppo inefficace la potestà vendicativa del Sacerdote se il penitente non fusse obligato alla satisfatione della penitenza.

Di maniera si conclude che il Confessore non solo puole obligare il penitente, di accettar la penitenza, ma anco à satisfarla. Onde dice il Suarez che è talmente certa in questi tempi questa propositione, che senza temerità non si puol negare, perche non solo apertamente l'hà diffinita il Concilio di Trento; ma alcuni, come Vittoria in somma num. 409. E Vasquez 3. p. to. 4. q. 94. art. 2. d. 1. nu. 5. hanno stimato sino che questa propositione sia di fede. E la maggior parte de moderni dicono che il penitente sotto pena di peccato mortale è tenuto ad accettarla, si che se non la vorrà accettare non si dene assolvere. Di questa opinione sono.

S. To.
Maef.

San Tomaso dist. 16. qu. 1. num. 3. questiu. 3. Il Maestro

dist. 16. & 18. Riccardo art. 2. Ricc.
qu. 5. Durand. qu. 2. Alef. de Dur.
Alef. 4. part. qu. 24. memb. 4. Alef.
art. 5. 80 q. 64. memb. 2. ar. 3. &
memb. 3. a. 1. Sant Anton. 3. p.
tit. 18. cap. 19. §. 19. Paludano S. An.
dist. 20. q. 2. Gio. Mag. qu. 5. & Palu.
dist. 17. qu. 2. Vittoria in som. Mag.
num. 240. Soto dist. 20. qu. 2. Soto.
art. 2. Soto lett. 2. 1. de satisfat. P. So.
Cano de penit. p. 5. Ledesma Cano
2. p. q. 20. art. 3. Toletq summ. Led.
lib. 3. cap. 9. num. 3. Henriqu. Tole.
lib. 2. cap. 3. num. 11. Bellarm. Hen.
de penit. lib. 4. cap. 13. Filiuc. Bella
tom. 1. t. 8. cap. 2. q. 8. num. 53. Fili.
Bonacino disp. 5. Coninch. de Bon.
sacr. disp. 10. dub. 9. nu. 29. Coni.

Con tutto ciò non mancano Teologi Dottissimi non solo antichi, ma anco moderni, quali sono d'opinione contraria: tra quali Scoto dist. 18. Scot.
q. 1. art. 1. Hostiense e Panormitano in cap. significauit de Host.
penit. & Remiss. Gabriel. q. 1. Pan.
art. 3. dub. 1. & dist. 16. art. 3. Gabr.
d. 5. Siluestro v. confessio qu. Silu.
25. Medina trat. 1. q. 5. Gaet. Medi.
opus. t. 6. Nauarr. cap. 26. nu. Geat.
20. Armilla v. conf. §. 29. Piti- Nau.
giano in 3. dist. 19. q. vn. ar. 3. Armi.
Zerola in praxi penit. cap. 25. Piti-
q. 9. Gio. de la Crux in direct. Gi. de
consc. p. 2. de sacr. penit. q. 4. Crux,
dub.

Villa. dub. 3. concl. 1. Villalobos in sum. tom. 1. trat. 9. dub. 28. nu. 4. & altri, quali dicono che se il penitente non vorrà accettare la penitenza, mà si contenta di volerla. satisfare nel Purgatorio, che questo si puole, se si deue assoluere; e la ragione è questa, perche il penitente non è tenuto à satisfar per la pena temporale in questa vita; & il potere satisfare in questa vita è priuilegio, al quale il penitente si vuole lo puole renuntiare; e si puole rimettere per satisfare nel Purgatorio, onde per questo non è tenuto di obedire in questa parte al Confessore, che gle lo comanda.

Onde essendo queste due opinioni di Teologi e DD. famosissimi non si puol negare che l'vn'è l'altra non sia opinione probabile, quantunque vna all'altra sia contraria.

Scot. Dice però Scoto che quando il penitente hà accettata la penitenza che la deue satisfare, & il Gaetano che quantunque l'abbia accettata ne anche è obligato à satisfarla, perche quella accettatione è

Gaet. perche quella accettatione è

vn semplice proposto che nõ obliga sotto precetto di peccato mortale, Gaetano to. 1. opusc. trat. 6. q. 2. ar. 2. E se bene pensano questi che non si trouerà mai vn tal penitente tanto ostinato, e costardo che non voglia dire almeno vn Pater noster, ò vn Ave Maria, ò vero che non voglia dire almeno, ò nominare tre volte in nome di Giesù in satisfatione de suoi peccati; con tutto ciò se si trouasse dicono che si deue assoluere, remettendolo à satisfare nell'atra vita nelle pene del Purgatorio, acciò quiui faccia la satisfatione per la pena de suoi peccati.

Gaeta.
ndi

Il Padre Filippo Faentio nel 4. delle sent dist. 19. quest. vnica disp. 35. cap. 10. n. 206. & sequentibus, dico che se la penitenza sarà satisfattoria, e non medicinale, ò preseruatua, puole il penitente non accettarla, purchè habbia animo di satisfarla ò mentre viue in questa vita, per mezzo delle indulgenze, & altre buone opere, ò vero dopo morte nelle pene del purgatorio, e la ragione è questa, per che non vi è alcun pre-

Faen.

cet-

cetto formale che ciò oblige espressamente di accettare questa penitenza.

Fabr. E lo stesso Fabro nel medesimo luoco num. 29. agiunge che quantunque questa opinione sia probabile e vera, cò tutto ciò nò così facilmente si puole e si deue portare in vso, perche è difficile trouare alcuno, che veramente sia penitente, e che si confessi sotto buona fede, e con tutto ciò, sia talmente crudele, è duro, che non voglia accettare vn tant'ino di penitenza, che mentre si confessasse, e non volesse accettare vna minima penitenza, vi saria grã dubbio se questo hauesse il vero dolore de suoi peccati, e fusse ben disposto per esser capace d'assoluzione; Perche se vno non volesse se manco dire vn Pater noster, ò vero satisfar in altra più minuta penitenza, come saria nominare tre volte il nome di Gesù, ò di Maria; ò farli il segno della Croce in satisfation de suoi peccati; certo che questo si conosce che non è ben disposto, e però per questo capo non si de-

ue assoluerlo; ma non già, perche lui sia obligato di accettare la penitenza per farla in questa vita.

Perche si còstasse che questo probabilmente fusse veramente penitente, ò almeno fusse attrito, e con tutto ciò non volesse accettare la penitenza, non per questo si puol dire che pecca mortalmente, perche questo stà penitente de suoi peccati, e vuole esser punito da quello, che hà potestà di giustamente punirlo. Certo che à questo non si deue negare l'assoluzione; Tutto questo dice lo stesso Fabro quale per esser stato in tempi nostri, già mio maestro, e primario Theologo con tanto splendore nella Cathedra di Padoua, si deue far gran conto della sua dottrina.

E però non è da riprobare quando si trouasse vno che hauesse peccato mortalmente quale conoscendo la grauezza del suo peccato, mètre si confessi realmente si troua penitente, con fermo proposito di non più peccare, e con tutto ciò, nega al confessore di

VO-

Voler accettare la penitenza per questa vita, ma dice volerla soddisfare nell'altra vita nel purgatorio, con proposito di voler esser punito secondo il rigore de' suoi peccati. Questo senza dubbio si doue assoluere, e rimetterlo che satisfaccia alla penitenza nel purgatorio per l'altra vita, col la quale opinione si puol rispondere a gl'argomenti, o ragioni dell'altra opinione.

Et al Concilio quando dice, che il sacerdote tiene potestà non solo di sciorre, ma anco di ligare, si risponde, che il sacerdote, vero che tiene potestà, e puole legare con la penitenza, come puole, è tiene potestà di sciogliere dalla colpa; Con tutto ciò è noto apresso tutti, che il Sacerdote puole assoluere quello, che vuole esser assoluto, ma non quello, che non vuole essere assoluto. Hor così à nostro proposito puole il confessore ligare quel penitente, che vuole esser ligato con la penitenza, non per questo ne seguita, che possa ancora ligare imponendo la penitenza à quel-

lo, che non la vuole accettare; perche come non puole il sacerdote assoluere quello, che non vuole essere assoluto, così ne anche puol ligare quello che non vuole esser ligato. Diana tratt. 13. Miscel. rescl. 51. & tratt. 4. de sacramentis Resolut. 51.

Diana

14. Non voglio lassar qui, di notare, che in vn caso di tale importanza, doue vi sono due opinioni contrarie l'vna l'altra probabile, e di DDico- si segnalati, & eminenti che se per caso il Confessor trouasse vn penitente tanto crudo verso se stesso, che non volesse accettar alcuna penitenza per questa vita, e risolu- uesse volerla fare nell'altra vita in Purgatorio, non per questo il confessore deue esasperarlo negandoli l'assol- lutione; con pericolo di renderli la confessione odiosa, ma dice Villalobos in sum. tom. 1. trat. 9. dub. 28. num. 4. Che il confessore lo deue assoluere quantunque lui fusse d'opinione cōtraria. *En pro- uida se ha da dezir, que el pe- nitente non quiere acceptar la penitencia, y en la demas llegho- bia dispuesto, debe el Sacerdote absol-*

Vill;

uer-

uerle, contra su opinion, porque la opinion contraria, es probable practica, pues la tienen bombres tan doctos.

Alcuni DD. dicono, che parendo al penitente quella penitenza impostali dal confessore che sia troppo dura, puole il penitente pregar il confessore che gle la voglia mitigare; Et il confessore in tal caso per rendere, per quanto piu puole, la confessione dolce, e suaue gle la deue mitigare Nauarro c. 26. num. 2.

Nau.
Rigi.
Hen.
Gaet.
Bon.
Soto.

Rigin. lib. 7. num. 37. Henriq. cap. 10. num. 5. Gaetano Bonnac. Soto, &c.

Altri han detto, che dato caso si trouasse vn tal penitente, che non recusasse accettar qualche piccola penitenza, quantunque minima, come saria v.g. di dire vn Pater noster, o vn Aue Maria, non deue il confessore per questo licentiarlo senza absolutectione, perche potrebbe forsi esser causa che quel penitente affatto lassasse, ne piu curasse di volersi confessare; E pero deue piu tosto il confessore benignamente amonirlo, e consolarlo; perche se ben quella penitenza fara

minima pure fara parte integrante del sacramento. Riginaldo in praxi tom. 1. lib. 7. cap. 2. num. 15. Hostien. sum. de penit. §. & an sit. Abb. cap. significauit num. 2. Huomo buono in exam. Eccl. part. 1. tratt. 5. cap. 17. q. 92. Molf. sum. tom. 1. tratt. 3. cap. 25. num. 57. Bonac. de Sac. disp. 5. q. 5. num. 1.

Rigi.
Hof.
Abb.
Huo.
Mol.
Bon.

RAGIONAMENTO X X X I.

Del sacro sigillo, che si deue inuiolabilmente obseruare dal Confessore nel Sacramento della penitenza.

Punto primo.

- 1 Che cosa sia il sigillo sacro.
- 2 Quanto sia grande l'obligatione del sigillo.
- 3 Se vi sia alcuna causa per la quale possa il sacerdote reuelar la confessione.
- 4 Si si possa reuelare la Confessione per alcuna ragione naturale.
- 5 Se si possa violare il sigillo per ragione diuina.
- 6 Se si deue obseruare il sigillo per

- per ragione Ecclesiastica.*
- 7 Della pena con la quale si punivano li violatori del sacro sigillo.
 - 8 Se per violar il sigillo il Confessore casta nell'irregolarità.
 - 9 In qual caso puot il confessore manifestar la confessione.
 - 10 Se il confessore possa manifestar più di quello, che li si concede dal penitente.
 - 11 Se il penitente deue dar licenza di poter riuelare la sua confessione.
 - 12 Come deue esser la licenza del penitente acciò il confessore possa riuelar la confessione.
 - 13 Se basta che la licenza sia tacita, ò presunta.
 - 14 Se sia necessario che il penitente dica io ti dò licenza che possi riuelar la mia confessione.
 - 15 Se il penitente parlando delle cose che confessò possa parlarne anco seco il confessore.

IL sigillo e vna secreta obligatione, che tiene il Sacerdote di tacere, e non manifestare ad altri ciò che dal penitente gl'è stato detto in confessione: E si chiama

sigillo, perche come il sigillo tiene nascosto, che non si puol leggere, ò manifestar ad altri tutto quello che si contiene scritto dentro la lettera sigillata: Così ancora il sacerdote deue tacere, e tener nascosto senza poter propalare con cenni, ò con fatti, ò con parole, direttamente, ò indirettamente tutto quello, che dal penitente gl'è stato detto in confessione.

2 Et e talmente grande questa obligatione, che non vi è potestà alcuna in terra, ne anco Ecclesiastica che possa obligare il confessore à manifestare, e violar il sigillo della Confessione. Di maniera se alcun Giudice, ò Signore, ò Ecclesiastico, ò secolare volesse sforzare con giuramento il confessore à dir alcun peccato del penitente, che ha sentito in Confessione. Puole figuramente il confessore giurare, e semplicemente negare, che non hà veduto tal peccato; intendendo in sua mente, come dice il Nauarro cap.8. in fine, che sia obligato a manifestarlo; io che l'abbia veduto. S. Tom. dif. 21. q. 3. art. 1. quæstiu. 1.

Nau.
s. Th.
Scot.
S. Bo.
Ric.
Mag.

Zzz ad

Hen. ad 3. Scoto d. 11. q. 4. San Bo-
Soto. nau. 2. p. 2. q. 1. ad 1. Riccar.
Dura. art. 4. q. 2. Gio. Mag. q. 3. & 8.
Adri. Henriq. quol. 8. q. 29. Soto
Tol. dist. 18. q. 4. art. 5. ad 4. Durā-
do Paludano Adriano. E così
tengano ordinariamente tut-
ti i sommissi, e DD. Tolet. lib.
3. cap. 16. num. 6.

3 Il sacerdote non puol
per qual si voglia causa, etiā
per saluar la propria vita ò
sua ò d'altri, ò per salute del-
la sua stessa patria; anzi quā-
tunque il confessore potesse
saluare tutti i dannati dell'in-
ferno solo rompendo il sigil-
lo con reuelare vn sol pecca-
to del penitente non lo po-
trebbe fare. Et il confessore
è obligato per ragion natu-
rale; per ragion diuina, e per
ragione Ecclesiastica tacere,
e non manifestare quanto ha
sentito in confessione. Scoto
in 4. dist. 21. q. 2. Alef. de Alef.
4. p. q. 78. m. 2.

Scoto
Aleff.

4 È obligato per ragiou
naturale; perche come per
ragion naturale siamo tenuti
di guardare la fama del prof-
simo, tanto piu siamo tenuti
guardarla con quello che si è
vdito in confessione perche
nel manifestar il peccato sen-

tito in confessione il profsi-
mo facilmente puol restar in-
famato; adunq; per ragione
naturale è tenuto il confesso-
re à tacer quanto ha sentito
in confessione. Nauar. c. Sa-
cerdos de pænitentia dist. 6.
num. 33. Rigin. lib. 3. num.
3. Menochio de Arbitrarijs
lib. 2. censuria 5. caso. 414.
Filliu. trat. 7. cap. 11. q. 1. Vas-
quez de penitencia q. 93. a. 4.
dub. 1. num. 9. Pefantio aditt.
Molfesio trat. 7. cap. 23. n. 15.
Nugno aditt. q. 11. art. 1. Sai-
ro de pænitentia c. 26. nu. 11.
& altri.

Nau.
Rigi.
Men.
Fili.
Vasq.
Pefa.
Mol.
Nug.
Sair.

5 È obligato per ragion
diuina, perche essendo il Sa-
cerdote nel sacramento della
confessione vicegerente di
Dio si come Dio rimette i
peccati talmente come se ne
fusse scordato in Ezech. c. 18.
Omnium iniquitatum eius
non recordabor amplius; co-
si il Sacerdote è tenuto quei
peccati, che ha sentito in cõ-
fessione tacerli come affatto
se ne fosse scordato; Perche
se il Sacerdote non douesse
tener secreti è tacer i pecca-
ti come se ne fosse affatto
scordato, la confessione se
renderia troppo odiosa, è
gra-

graue, per il che i fedeli lassariano di confessarsi, & abborirebbono la confessione

S. To.
Vale.
Hen.
Soto.
Valq.
Nau.
Sair.
Rigi.
Molf.
Nug.
Pela.

San Tom. aditt. q. 11. art. 1.

Valenza tom. 4. disp. 7. q. 13.

p. 1. Henriq. lib. 6. cap. 19. n. 3.

Soto 4. dist. 18. q. 4. a. 5. Valq.

Nauar. Sairo. Rigin. Molfesio

Nugno Pesantio vt supra.

6 E obligato per ragion Ecclesiastica come nel cap.

Con.
Lace.

Omnis vtriusq. &c. Doue il

Conc. Lateranense comanda

strettamente, che chi presumerà di palesare qualche nel

giuditio penitente hauerà

laputo non solo sia deposto

dal officio sacerdotale, ma

anco si rinchiuda in vn stretto

monasterio a far perpetua

penitenza.

7 E se ben da principio

S. Gr.

nel Can. Sacerdos de penitenza

dist. 6. dice San Gregorio

che il confessore che violaua il

sigillo doueua andar peregrinando

come infame tutto il tempo della

vita sua, non dimeno dice Nugno

aditt. q. 11. art. 1. che la pena

della peregrinatione che si

doueua dare in quei tempi,

e stata mutata nella penitenza

di perpetua carcere in

stretto monastero, acciò il sa-

cerdote con la peregrinatione non sia forzato con vergogna del stato clericale andar mendicando per necessità di viuere.

8 Non però il confessore che viola il sigillo casca nell'irregularità come dicano alcuni; perche non s'incorre nell'irregularità se non è espressa nella legge ò Canoni così Geronimo Honufrio de sigillo sett. 5. q. vltima concl. vnica Filliu. tratt. 7. cap. 11. q. 8. num. 338. & altri contro Maiolo lib. 5. de irregularitate cap. 19. num. 6. & altri citati dal Suarez.

Ger.
Hen.
Filli.
Mai.
Suar.

9 In vn sol caso secondo la commune opinione, dicono i DD. che puole il confessore manifestar quello che ha sentito in confessione & è quando il penitente ò che sia in confessione ò fuora di confessione; li da libbera licenza di poterne parlare. Tol. lib. 3. q. 6. num. 8.

Tole.

Ne per questo si puol dire che il confessore viola il sigillo; perche la causa per la quale si tiene secreta la confessione è per rispetto al penitente in gratia, è fauor del quale fu ordinato il sigil-

lo, quale è vna secreta obligatione di tacere, e non manifestare quello, che si è saputo in confessione. E perche al secreto si lieua l'obligatione per il consenso di chi à fauore fu ordinato; adunque mentre il penitente cede à quella ragione, che è in suo fauore, e concede libera facultà al confessore che lui possa parlare seco, ò con altri de quei peccati sentiti in confessione, ne segue che il confessore senza violare il sigillo puol parlare di quello che il penitente gl'hà detto in confessione.

10 Auertendo che il confessore in questo caso non puole manifestare piu di quello, che il penitente li concede, ne parlar con altri, se non con quello, ò quelli che il penitente vuole, per che altrimente si violeria il sigillo, è la confessione si renderia odioso. San. Tom. aditt. q. 11. art. 4. Soto dist. 19. q. 4. nu. 5. Medina de confessione q. 49. Nauar. cap. 8. & altri quali cita il Suarez disp. 33. sett. 5.

11 Deue molto bene auertire il penitente di non dar licéza senza qualche giu-

sta e graue causa; perche quando fusse cosa di sua infamia, non la deue permettere il penitente senza qualche causa graue dice Nugno aditt. ad 3. p. q. 11. art. 4. Rig. lib. 3. num. 58. Medina q. 40. Henufrio de sigillo sett. 2. q. 5. Sairo de penitenza cap. 21. num. 1.

Bisogna ançora considerare, che quando il penitente da facultà che si possa parlare di quello di cui lui si confessò; non per questo il confessore deue nominare la persona del penitente, se lo stesso penitente non li concedesse tal facultà; perche si deue presumere che il penitente voglia sfuggire quãto piu puole, qualche li potesse apòrtare, ò alla fama ò alla robba, ò alla vita qualche pregiudicio, se però non constasse il contrario della sua mente Lazzario Canonicarù quest. sett. 2. q. 17. nu. 6.

12 E questa licenza deue essere espressa, e formale, nõ ottenuta dal confessore con minaccie, con ingiurie, ò con inganni, non con preghiere importune, ne anche per timore riuerentiale, che il peni-

Nug.
Rigi.
Med.
Hen.
Sair.

Lazz.

S. To.
Soto.
Med.
Nau.
Suar.

nitete alle volte potesse portare al confessore, ma deue esser concessa liberamente, e spontaneamente solo dallo stesso penitente. Quale come molto ben nota il P. Stefano Facu. Fagundaz p. 2. lib. 6. cap. 1. n. 18. il penitente sepre la puole giustamente, anche senza alcuna causa reuocare. E però deue molto bene auertire il superiore, il maestro de Nouitij, ò qual si sia confessore, quando domandano licenza dal penitente, ò nouitio di poter riuelare alcuna cosa saputa in confessione, che la sola presenza, & authorità del confessore senza minacie, ò timore, ma solo con vn voltar d'occhio è bastante à indurne timore reuerentiale nel penitente, quale si bene concede vna tal licenza, non dimeno quella licenza, data di poter riuelare la confessione, perche è concessa per timore riuerentiale viene à esser inualida. Siche deue molto bene auertire il confessore, ò chi si sia, che queste licenze per lo più sono inualide, e consequentemente à valersene si viene à violar il sacro sigillo. Facundez vt su-

pra Diana tratt. 11. de sigillo Dia. resolut. 10.

13. Aggiungete che non basta che questa licenza sia tacita, ò presunta, perche se il Confessore riuelasse la Confessione con la sola licenza tacita, ò presunta, la confessione si rendereia odiosa, & il confessore verria à violar il sigillo; perche potria esserè che il Confessore s'immaginasse che il penitente li concederia licenza, e con tutto ciò forsi non gle la daria. Riginal. lib. 3. num. 59. Nugno aditt. q. 1. a. 1. Coninch. Suarez Filliu. & altri.

14. Non per questo questa licenza deue talmente essere espresa che li dica. Io ti dò licenza che possi parlar di quelle cose, che io ti hò dette in confessione. Ma basta che la licenza sia in modo tale, che si possa ben conoscere che sicuramente il penitente si contenta che il confessore ne possa parlare Graff. lib. 1. decisionum c. 23. num. 13. Rigin. lib. 3. num. 59. Se bene Coninch. disp. 9. dub. 1. Lazario Canonic. q. sett. 2. q. 17. parche tengano il contrario.

Rigi.
Nug.
Coni.
Suar.

Graf.
Rigi.
Coni.
Caz.

Facu.

Da

Da questo ne segue che se il penitente comincerà a parlare col Confessore fuora di confessione di quelle cose che lui se ne confessò; se il Confessore ancor lui ne parlerà, non per questo si puol dir che il confessore franga, ò faccia ingiuria al sigillo, e che riuela la confessione, perche qui si vede chiaramente che il penitente non solo li da facultà con parole che ne possa ragionare, ma anco con fatti.

Come faria ancora quando il penitente hauesse detto al confessore che dopo sua morte esortasse li suoi figli, ò heredi, che per sgrauamento della sua coscienza facessero la tal restitutione potria il confessore senza violare, ò roppere il sigillo esortarli, perche questo lo faria con ordine, e licenza dello stesso penitente. Nauar. in man. c. 12. num. 13. Graffio lib. 1. nu. 13. Riginal. nu. 59. Honufrio de sigil. conf. sect. 2. q. 5. v. tertio seq. & altri.

Nau.
Rigi.
Hen.

Della secretezza necessaria al Confessore per osservanza del sacro sigillo.

Punto secondo.

- 1 *Quanto strettamente oblige il precepto del sacro sigillo all'osservanza.*
- 2 *Se il confessore hauendo commesso qualche errore in confessione possa manifestarlo fuora.*
- 3 *Come differisca il sigillo sacro dal secreto humano.*
- 4 *Regala vniuersale, che si deue osservare per non violar il sigillo sacro.*
- 5 *Quanto cauti deuono essere li superiori con lor sudditi in quello che han saputo in confessione.*
- 6 *Come deue gouernarsi il Sacerdote in quelle cose che ha saputo in confessione.*
- 7 *Se il Parocchiano possa negar la comunione al penitente per alcun peccato di lui scitto in confessione.*
- 8 *Se il Parocchiano possa negare di amministrare il matrimonio per impedimento fatto da lui conosciuto in confessione.*

9 Se il Confessore possa scoprire che la Chiesa sia polluta per hauerlo saputo in confessione.

10 Se il Confessore dopo hauer confessato possa ragionare col penitente de peccati confessati.

11 Quanto cauto deue mostrar si il Confessor col penitente dopo hauerlo confessato.

12 Se il Confessore possa auisar il Superiore, acciò rimedia qualche gran danno hauto in confessione.

13 Se il Confessor possa impedire li delitti del penitente, per hauerli da lui saputi in confessione.

14 Come possa il Confessor rimediare à molti casi da lui saputi in confessione.

E Tanta la segretezza che si ricerca al sacro sigillo del sacramento della confessione, che non vi è alcun precetto, quale più strettamente di questo obliga all'offeruanza; E però per qualsiuoglia causa, ancorche il Sommo Pontefice comandasse che il Sacerdote riuelasse quello, che li è stato detto in confessione, non è mai le-

cito à violarlo. Onufrio de sacro sigillo sett. 2. q. 3. conclu. vnica, & qu. 4. Riginald. lib. 3. num. 1. Behio lib. 6. disquisitionum magicarum c. 1. fet. 2 Suarez, Zerola, & altri.

E quantunque il Confessore fosse forzato con qualsiuoglia minaccia etiam di morte à riuelar la confessione in modo alcuno il Sacerdote non la deue riuelare, perche per niuna causa si deue violar il sigillo. San Tom. aditt. q. 11 art. 1. Henriq. lib. 6. t. 19. nu. 9. Riginal. lib. 3. num. 19. Valq. q. 93. art. 4. dub. 9. nu. 7. Graff. 1. p. decis. lib. 1. cap. 23. nu. 4. & 5.

2 Anzi se il Confessore hauesse commesso qualche errore in confessione non puole il Sacerdote manifestarlo fuora, benchè la confessione restasse imperfetta, perche maggiore è l'obligatione del sigillo, che l'integrità della confessione. Nauarr. cap. 8. num. 6. Valq. quest. 93. art. 4. dub. 4. Henriq. lib. 6. cap. 19. nus Filliuccio tratt. 7. cap. 11. q. 1. num. 318. Nugno Rigin. Suarez, & altri.

3 Questa è la differenza tra il sigillo del Sacramento del-

Hon. Rigi. Belr. Suar. Zero.

S. To. Hen. Rigi. Valq. Graff.

Nau. Valq. Hen. Fill. Nug.

della penitenza, & il secreto in altra materia, perche il secreto, che non è in confessione, è lecito violarlo alle volte come per difensione della vita in pericolo di morte; Ma, il sacro sigillo per nessuna occasione, etiam di morte, ne per difensione di qualsiuoglia bene non solo particolare, mà ne anche di tutto il mondo; ne anche per defendere il bene commune spirituale.

Suar.
Zero.
Hen.
Huo.
Fill.
Pittig.
Vasq.
Nug.
Delr.
Caz.
Altii.

Suarez disp. 33. sett. 1. num. 7. & 11. Zerola in praxi de sacramento penit. cap. 20. qu. 9. Henriq. lib. 3. cap. 19. num. 5. Onufrio de sigillo sett. 2. q. 2. dub. 2. & 3. Filliu. trat. 7. c. 11. q. 1. num. 3 16. Riginal. Vasq. Nugno, Delrio, Lazzario, & altri contro Altisiodeorense; E la ragione è questa; perche oltre che si faria ingiuria al Sacramento la confessione si renderia odiosa, e se fusse mai lecito di violare il sigillo, li fideli si asterriano dalla Confessione. E così si caua dal cap. Sacerdos de penit. & remissione.

4 E per dare vna regola vniuersale. Ogni volta che per la reuelatione d'alcun peccato sentito in confes-

ne ne puol venire, ò nascere vergogna, infamia, confusione, ò qualche danno al penitente, il Confessore non deue manifestare alcuna cosa di quello che hà sentito in confessione.

5 Non è lecito al Confessore per il peccato del penitente, che hà sentito in confessione priuarlo, ò sospenderlo da quell' officio, nel quale si troua, quantunque fusse amouibile, & ad arbitrio. Sanchez lib. 3. de matri. disp. 16. num. 4. Riginald. lib. 3. nu. 16. Honufrio de Sigillo sett. 2. q. 2. dub. 2. Bonacin. de penit. disp. 5. q. 6. sett. 5. p. 4. nu. 14. E Riccard. 4. dist. 21. ar. 4. q. 2. ad 4. aggiunge queste parole. *Praelatus remouendo ab officio suum subditum, quem per suam confessionem scit male uti officio suo, & si faciat ad utilitatem illius, tamen facit contra utilitatem communitatis, quia alij per relationem remoti ab officio, scientes, quam pro sua confessione remotus est, promiores reddentur, ut non confiteantur secundum veritatem.*

Sanc.
Rig.
Hon.
Bon.
Ricc.

Se bene Medina q. 45. con molti altri sono di contrario parere quando l' officio è ad

arbitrio amouibile. Con tutto ciò Dico che deuono molto bene guardarli li superiori, ò li Confessori, che dopò sono stati promossi al grado di superiorità, che non deuno per modo alcuno seruirsì, & hauer riguardo à quello, che hanno sentito per il passato nell'atto della confessione sacramentale, mà deuno li superiori gouernarsi in questo caso come appunto mai haueffero saputo alcuna cosa, di quelli, che da loro si confessorno, perche altrimenti la confessione potria rendersi odiosa, & il penitente potria facilmente ritirarsi dal confessarsi. Onde in vn moto proprio fatto da Clem. VIII. nel 1593. alli 26. di Maggio à fauore de Regolari trattando de casi riseruati, doue si vede che apertamente Clem. VIII. decide quanto se dice, perche ordina à superiori che per il gouerno esterno nõ si seruano de peccati sentiti per il passato in confessione. *Tam superiores pro tempore existentes, quam Confessarij, qui postea ad superioritatis gradum fuerint promoti caueant diligentissime ne ea notitia, quam de aliorum pecca-*

tis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur.

6 Quel Sacerdote che per via di confessione verrà in cognitione che vn suo creato non è fidele non puole per quella sola cognitione, che ha da lui in confessione castigarlo, licètiádolo da sua casa con mandarlo via, perche così ne seguiria vergogna, e danno del penitente. Riginaldo lib. 3. num. 17. contro Medina & altri come sopra. Diana p. 5. trat. de sigillo resol. 37.

Il Confessore non puole negare di fauorire il concorrente al beneficio quando sia reputato nell'esteriore comunemente per huomo da bene, & habile à quell'officio, con tutto che dal Confessore per via di confessione sia conosciuto tristo, & indegno. Sanchez, Suarez, Filliucc. & altri contro Siluestro, Soto, & altri.

7 Il Parrocchiano, ò altro Confessore non puol negar la comunione al penitente, per qualche peccato che secretamente ha sentito da lui in confessione, perche così ne seguiria vergogna, e confu-

Aaaa sio-

Rigi.
Med.

Dian;

Sanc.
Suar.
Fill.
Soto;

fione del penitente, e questa
 faria vna virtuale reuelatione
 del peccato, per il che la con-
 fessione si renderebba odiosa.
 Sanchez, Coninc. disp. 9. dub.
 4. num. 67. Henriq. lib. 6. cap.
 19. num. 5. Riginald. lib. 3. nu.
 23. Filliuc. tratt. 7. cap. 11. nu.
 329. Suarez disp. 33. sett. 6.
 num. 4. Quantunque altri ap-
 presso Sanchez lib. 3. de ma-
 trim. disp. 16. num. 11. senta-
 no altrimenti del Sacerdote
 che non è obligato ex officio
 di amministrar sacramenti,
 come anco del Parrocchiano
 benchè richiesto, mentre non
 è tenuto di amministrarlo. O
 che il penitente domanda la
 Comunione occultamente.

8 Così ancora il Parroc-
 chiano non puol negare di
 non amministrare il Sacra-
 mento del matrimonio al pe-
 nitente, per qualche impedi-
 mento solo conosciuto da lui
 in confessione. Dene però il
 Parrocchiano in questo caso
 ammonirlo in confessione, e
 persuaderlo che desista, e las-
 sa di voler contrahere quel
 matrimonio. Mà fuora di con-
 fessione non puole se non li
 da licenza lo stesso peniten-
 te, nè ributtarlo, nè riprender

lo. Sanchez lib. 3. de matrim.
 dist. 16. Honufrio de sacro si-
 gillo sett. 4. q. 7. dub. 4. Sairo
 de penitezza cap. 32. num. 10
 & altri.

9 Se il Confessore sapesse
 per via di cōfessione, e nõ per
 altra strada, ò relatione che la
 Chiesa fusse polluta nõ puo-
 le il confessore scoprire, ac-
 cioche la Chiesa si possa re-
 conciliare; ne per questo si
 puole presumere che la Chie-
 sa voglia, per la sola cognitio-
 ne che se hà della violatione
 per via di confessione, che
 non vi si possa celebrare. Sil-
 uestro v. conf. 3. p. 41. Onu-
 frio sett. 4. q. 7. dub. 4. & altri.

10 Il Sacerdote dopò che
 hà confessato il penitente, nõ
 puol seco ragionare de pec-
 cati sentiti in confessione.
 Suarez disp. 33. art. 5. Filliuc.
 tratt. 7. cap. 11. q. 5. num. 324.
 Lazzario e comm. tutti.

Onde dice Soto, che è tan-
 to grande la secretezza di
 questo sacro sigillo, che se vn
 Confessore hauesse errato in
 assoluere il penitente; non
 puole il Sacerdote per risar-
 cire quello errore senza licē-
 za di quello stesso penitente
 trattar con lui in particolare

per

Sanc.
 Hon.
 Henr
 Sair.

Silu.
 Hon.

Suar.
 Filli.
 Lazz.
 Soto.

per poterlo assoluere di quel peccato, mà puole solo trattar in generale per indurlo di nuouo à confessarsi. Soto in 4. dist. 18. q. 4. ar. 6.

11 Anzi non puole il Sacerdote per li peccati sentiti in confessione mostrarli al penitente sdegnato, ne meno cò la faccia più turbata di quello che soleua prima, acciò nò ne segua confusione del penitente. *Grass.* 1. p. decif. lib. 1. cap. 23. nu. 26.

Oras.

12 Il Confessore nò puole auertire il Prelato, ò Superiore del Monasterio, ò altri, acciò rimedia à qualche disordine, ò graue danno, ò peccato, che lui sa solo in confessione, mentre vi è pericolo che si possa venire in cognitione del penitente, perche così la confessione facilmente si renderia odiosa, & i sudditi si asteneriano dalla confessione. *Azor.* 2. p. lib. 12. cap. 15. q. 6. Saria però bene in questi casi doue vi è imminente pericolo di trasgressione, ò di peccati graui, che il Confessore prima che assoluessa il penitente li dommandasse licenza, e così in ogni occasione si fugeria qual-

Azor.

fruonglia pericolo di violare il sigillo. Et il penitente in questo caso è obligato à conceder questa facultà al Confessore, se però non temesse probabilmente, che li potesse apportare qualche gran danno nella fama, ò nella vita, ò nell'honore. *Bona.* disp. 5. qu. 6. sett. 5. punt. 4. num. 22. de sacram. penit.

Bona.

13 Non puole il Sacerdote fuora di confessione se però non fusse de licenza del penitente ne parlare di quelle cose sentite da lui in confessione ne impedire i delitti del penitente, ne meno ammonirlo, ò riprenderlo. *Siluestro v. conf.* 3. p. qu. 6. *Onufrio de sigillo* sett. 4. qu. 7. dub. 3. *Henriq.* cap. 10. num. 1. *Rigin.* lib. 3. c. 6. nu. 73. *Filliu.* trat. 7. cap. 11. qu. 11. num. 346. *Suar.* disp. 34. sett. 4. nu. 19. Quale aggiunge che il Confessore alle volte quando vi fusse qualche causa vrgente è tenuto à domandare licenza al penitente; almeno in confessione, & ottenutola deue correggere, & ammonire il còplice. Il penitente è tenuto à concederli licenza, se però probabilmente non temesse

Siluestro
Hon.
Hen.
Rigin.
Filli.
Suar.

di qualche suo graue danno.

14 Dall'altra parte sono alcune cose, le quali non apportano infamia, ò confusione, ne possono cagionar alcun danno al penitente, per ilche li fedeli s'induceffero di astenersi dalla frequenza di questo Sacramento.

Perche se il Sacerdote sapesse non per altra strada, che in confessione, che alcuno li vâ preparâdo infidie per ammazzarlo, puole il Sacerdote per fuggir quel pericolo starfene ritirato, che così lui si saluarà, & al penitente non ne potrà seguire alcun danno.

E se il Sacerdote sapesse in confessione il luoco, che li è stato destinato per farli ingiuria, ò ammazzarlo, puole il Sacerdote partirsi da quel luoco, e pigliar occasione di andar altrove per sfuggire il pericolo, senza alcun danno dal penitente.

Puole anco quando si trouasse depositata l'arme appresso lo stesso Sacerdote, e mentre il penitente gle la dômanda, se il Sacerdote teme probabilmente che con quell'arme lo vuole ammazzare, il

Sacerdote gle la puol negare pigliando scuse ambologiche, ò cosa simile, acciò il penitente non possa sospettare che gli nega quell'arme, perche l'hà saputo in confessione.

Se il Sacerdote venisse in cognitione per la sola Confessione, che il Confessore col quale lui si soleua confessare non fusse Sacerdote; puole il Sacerdote lassar di confessarsi da lui, perche così in simili casi nõ puole seguirne vergogna, ò confusione, ò alcun danno al penitente, ne anche per questa causa il penitente puol lassar di confessarsi per causa, che fusse stato violato il sigillo, mà più presto questo si potrà attribuire à prudenza dal Confessore, Sanchez lib. 3

Sanc:

de matrim. dist. 16. in respon. ad 4. Siluest. v. conf. 3. qu. 19. Riginal. lib. 3. num. 19. Henriquez. lib. 6. cap. 24. num. 5. Onufrio de sacro sigillo fert. 2. q. 2. dub. 2. Coninch. dub. 4. Comi. n. 54. & altri.

Silu.
Rigi.
Men.

Hon:

Comi:

Se il Sacerdote sapesse in confessione, che il vino preparato per la Messa fusse auelenato, puole il Sacerdote lassar di celebrare Messa, acciò per

per qualche altro suo motiuo non si venisse in cognitione, che il penitente somministrò quel veleno, e per hauerlo lui detto in cōfessione glene risultasse gran danno, infamia, ò dishonore, per il che la confessione si rēdesse odiosa, e li fedeli puoì si astenesse- ro di confessarsi.

Puole ancora il Confessore, per quellò che hà sentito in confessione rendersi più cauto, e vigilante nel custodire le cose proprie, perche così la confessione non si fa odiosa, ne al penitente, ne viene alcun danno, ò vergogna. Riginaldo, Soto, & altri citati sopra.

Puole ancora il Sacerdote quando in confessione hauesse saputo, che il suo seruo nel spendere non è fidele, condestrezza è prudenza senza violar il sigillo puole, non seruirsi de lui in simili occasioni, e così il Sacerdote rimedia à casi suoi, & al penitente non ne viene danno, ò vergogna. Honufriò set. 2. q. 2. dub. 2. Medina, & altri. Bonac. vbi supra.

Rigi.
Soto.

Hon.
Medi.
Bon.

RAGIONAMENTO
XXXII.

Di quelli che sono obligati all'offeruanza del sigillo Sacramentale.

Punto I.

- 1 *Con che pena si deuono punire li Sacerdoti per violare il sigillo sacro.*
- 2 *Se il Superiore sia ogligato al sigillo quando à lui si fa ricorso per alcun caso.*
- 3 *Se l'interprete sia obligato al sigillo della confessione.*
- 4 *Se sia obligato quello, col quale il Confessore si è consultato.*
- 5 *Se sono obligati quelli, che per curiosità, ò quelli à quali è stato riuclato dal Confessore la confessione.*
- 6 *Se sia obligato quello che si finge Confessore.*
- 7 *Se il Penitente sia obligato al sigillo.*
- 8 *Se sia obligato al sigillo quello al quale li si dice, ti dico questo in Confessione.*
- 9 *Qual differenza ha tra il sigillo Sacramentale, e secreto naturale.*

1 **T**Ra quelli, che sono obligati all'offeruā-

za del sacro sigillo, il principale è il confessore, quale non solamente non deve manifestare alcun peccato del penitente con fatti, con parole, con scritture, con cenni, o in qualsivoglia altro modo, ma è tenuto strettissimamente all'osservanza di questo sacro sigillo. Onde il cap. *Sacerdos de penitentia dist. 6.* condanna li trasgressori perpetuamente di andar come infami peregrinando per il mondo. *Sacerdos ante omnia caueat ne de his, quae ei confitentur peccata eorum alicui reuelet, nam si hoc fecerit deponatur, & omnibus diebus vitae suae peregrinando ignominiasus pergat.* Et il cap. *Omnis utriusque sexus de penitentia, & remiss.* vuole che sia deposto dall'ufficio sacerdotale, e che sia relegato in vno strettissimo monasterio a far penitenza tutto il tempo della vita sua. *Caueat omnino ne verbo, vel signo, aut alio quouis modo prodes peccatorem.* *Si peccatum sibi detectum praesumpserit reuelare non solum a sacerdotali officio decreuimus deponendum: verum ad agendam strictissimam penitentiam in arctissimum monasterium de-*

trudendum. come habbiamo veduto nelli dui passati ragionamenti.

2 Secondo è obligato il prelato superiore, quando a lui dal confessore si fa ricorso per la licenza d'alcun caso riservato; e la ragione è questa; perche mentre il confessore fa ricorso al superiore, li propone quella causa come a giudice ordinario, domandandoli delegatione sopra di quel delitto per poterlo legitimamente giudicare; E perche quando vna causa si porta ad vn altro, passa con le stesse conditioni, e peso di prima. nel cap. *Pastoralis de decimis.* Adunque come il confessore è tenuto strettissimamente a questo sacro sigillo; così ancora il Prelato superiore è obligato all'istessa osservanza; perche altrimenti se il prelato non fusse obligato al sigillo come il confessore, il superiore hauerebbe strada di poter conoscere li delitti sentiti in confessione fuora di confessione; il che farebbe molto nociuo per il Cristiano, perche la confessione si renderebbe odiosa, e li fedeli si asterriano di confessare.

Na-

Rigi.
Con.
Dian.

Nauarno cap. Sacerdos de penitenza dist. 6. num. 105. Riginal.lib. 3. num. 25. Coninch. disp. 9. dub. 3. num. 50. & altri. Diana p. 5. tract. 10. resolut. 12.

E se ben Geronimo Nufrio de sigillo sett. 3. q. vnica. dub. 6. v. Respondeo secūdo, parche sia contrario a questa opinione, non dimeno lui in questo luogo parla del configliero, è non del prelato superiore come si puol vedere nel verso tertio sequitur done tiene il contrario.

3 Terzo. è obligato l'interprete. Gaetano v. confess. cond. 11. E Soto de secreto mem. 3. q. 4. concl. 4. sono di opinione, & assolutamente negano che l'interprete sia obligato al sigillo sacramentale; perche si come l'interprete non ha le chiaui, e nemeno in quell'attione e instrumento di Christo, ma solo è vn mezzano del qual si serue il penitente per essere inteso dal Confessore nella cōfessione, così lui non è soggetto al sigillo.

Si agiunge che come il penitente non è obligato a confessarsi per interprete, così nō

vi è causa per la quale si possa obligare l'interprete a tanto rigore, ma basta che sia così obligato, come al stretto secreto naturale. Gaetano, v. conf. Soto de secreto, &c.

L'altra opinione, che è comune, è vera, & è tenuta vniuersalmente da tutti i Teologi; quali vogliono che come l'interprete attualmente concorre a manifestar i peccati del penitente al confessore e conosce il peccato del penitente nell'atto, & ordine della confessione così ancora vogliono che sia obligato al sigillo: Perche se bene l'interprete non ha le chiaue di poter sciogliere, è ligare come il sacerdote, non dimeno perche è mezzano del qual si serue il penitente, & il sacerdote nella medesima attione, viene ancor lui a partecipare in qualche modo delle chiaui, e mentre partecipa delle chiaui deue anco partecipare del sigillo. Onde dice Scoto che *Interpres tenetur celare sicut sacerdos* dist. 17. q. 1. circa finem. E San Tom. d. 21. q. 3. quaestiu. 3. *Sicut participat interpres ad in clauium, ita participare sigillum.*

Gaet.
Soto.

Scot.
S. Th.

E

E quantunque l'interprete come dicano li sudetti DD. non sia instrumento di Christo, non dimeno non si puole negare, che non sia instrumento del penitente, e del Confessore; è che non partecipa l'atto di quel secreto, che partecipa il Confessore. Adunque mentre partecipa del secreto, come il Confessore deue anco partecipare dell'obligatione del sigillo con il Confessore.

Al secondo, se bene il penitente non è tenuto à confessarsi per interprete, non per questo ne seguita che l'interprete non sia obligato al sigillo; Perche anco il penitente non è obligato à confessarse de peccati veniali, e con tutto ciò se se ne confessa anco i peccati veniali cadono sotto il sigillo; così se bene non è tenuto il penitente à confessarsi per interprete nõ dimeno se se ne confessa è tenuto l'interprete al sigillo. Onde si conclude che anche l'interprete, è obligato al sigillo, e così tengano. Scot. Ricc. dist. 17. q. 1. circa finem. Riccardo dist. 21. art. 4. q. 3. Vasq. dub. 2. num. 2. Honufrío de si-

Scot.
Ricc.
Vasq.
Hon.

gillo sett. 3. q. vnica dub. 2. v. Respondeo omnino, & resp. vltimo. Medina dit. cod. q. 50. Ledesma 2. p. 4. qu. 11. art. 3. dub. 1. Riginal. lib. 3. num. 26. Nugno aditt. q. 11. at. 1. S. dubitatur tamen. Nauarr. c. Sacerdos de penit. Henriq. Filli. Molfesio, & altri. Diana p. 5. trat. 11. de sigillo confes. sentent. 48.

Med.
Lede.
Rigr.
Nug.
Nau.
Hen.
Filli.
Molf.
Dian.
Suar.

Dico dunque con Suarez, che quantunque il sigillo dell'interprete non sia così graue come nel Sacerdote, con tutto ciò, anco l'interprete, è obligato al sigillo, ma non così strettamente, e con le medesime pene, che il Sacerdote. Suarez disp. 33. sett. 4. n. 4.

4 Quarto è obligato quello col quale il Confessore si è consultato per buon fine, con consenso del penitente, ò che sia stato presente, ò vero dopò la confessione. E la ragione è questa, perche non è da credere che il penitente gl'habbia data questa facoltà; come ne anche gle la deue dare, con'altra conditione, che con intentione, che non debba manifestare di quanto con lui si è consultato; perche altrimenti faria troppo gra-

graue, & odiosa la confessione al penitente, che il Confessore domandasse licenza per consultarsi con altri del suo peccato accusato in confessione, se quella consulta non douesse esser soggetta al sigillo, & essendo molto differente questa cōsulta, da qualsiuoglia altra, che si fa fuori di confessione, ne segue che il consultore in questo caso ancora lui sia obbligato al sigillo, e così tengano li sudetti authori. Nauarro, Paludano, Adriano, Vasquez, Nugno, Graffio, Filliucio, Lazzario, Ledesmo, Pietro Soto, Suarez & altri citati di sopra.

Nau.
Palu.
Adri.
Vasq.
Nug.
Graf.
Filli.
Lazz.
Lede.
Soto
Suar.

5 Quinto è obbligato quello che fortiuamente, o per curiosità, o à caso hauesse vedito alcun peccato del penitente uente si confessaua; E la ragione è questa, perche quello che ascolta la confessione d'altri fa ingiuria al penitente, & al Sacramento; onde per remediare à quell'ingiuria deue procurare di refarcirla per quanto più puole; E perche per refarcilla nõ vi è altro modo, che far quanto richiede il sigillo; & il sigillo richiede la segretezza,

adunque quello, che hà sentito alcun peccato del penitente è obbligato alla segretezza del sigillo. Scoto dist. 21. q. 2. Vasq. q. 93. a. 4. dub. 2. num. 3. Graffio, Nugno, Onofrio, Diana ibid. resol. 6.

Scot.
Ricc.
Nau.
Silue
Dian.

Sesto Son'obligati tutti quelli, à quali qualche scelerato, e sacrilego Confessore senza licenza del penitente hauesse riuelata la confessione, e tutti quelli ancora, à quali costoro l'hauessero manifestato; perche qualsiuoglia notitia che viene per via di confessione sacramentale, o che sia mediatamente, o immediatamente è soggetta al sigillo, così tengano Scoto dist. 21. qu. 2. Riccardo art. 5. qu. 1. Nauarr. cap. Sacerdos num. 43. Siluestro v. conf. 3. q. 1. Diana Resolut. 7.

6 Settimo è obbligato quello, che fingendosi Confessore per burlare, o per altro fine cattiuo; sentisse la confessione d'alcuno; o se vno si confessasse scientemente da vn laico, o d'altro che non fusse Sacerdote. Tutti questi sono obligati sotto pena di peccato mortale al secreto, anchorche il penitente non resta af-

B bbb so,

S. To. soluto. San Tom. aditt. q. 11.
 Soto. art. 3. Soto dist. 18. q. 4. art. 5.
 Medi. concl. 2. Medina de conf. qu.
 46. E la ragione è questa, per-
 che se si manifestasse alcun
 peccato detto in quella con-
 fessione pure la confessione si
 renderia odiosa, & il peniten-
 te ne potria restare infamato,
 perche il penitente ha accu-
 sato i suoi peccati con pen-
 siero di accusarsi sacramen-
 talmente in ordine alla con-
 fessione. Ocha. Ocha graua de Sacr.
 Ocha. tratt. 3. de sigillo confessionis,
 Suar. q. 2. nu. 4. Suarez 3. p. disp. 33.
 Dian. sett. 2. Diana vbi supra resol.
 S. An. 13. & de sigillo resol. 15. San.
 Acti. Ant. Adriano, Soto, & altri.

E ben vero che al Sacro si-
 gillo principalméte è obliga-
 to il Confessore che è mini-
 stro del Sacramento, al qual si
 fa la confessione, & à lui solo
 sono cominate le pene sudet-
 te, gl'altri dice Gaetano verb.
 Soto. confess. cond. 11. e Soto dist.
 18. q. 4. a. 5. che nõ sono obli-
 gati al sigillo sacro, mà solo
 ab secreto della fedeltà.

Nauj. Con tutto ciò dice Nauar.
 & altri che egli cita, che tut-
 ti quelli, che hanno partici-
 pato della confessione sacra-
 mentale sono obligati al sa-

cro sigillo di essa, e questo è
 anco il parere di Soto dist. Soto
 2 L. cap. 4. Suarez disp. 33. sett.
 4. & altri.

7 Non per questo è obli-
 gato il penitente al sigillo,
 come il Confessore, & altri, di
 tener celato quello, che dal
 Confessore gli fu detto in
 confessione, come faria la pe-
 nitenza impostasi; ò altra co-
 sa dettali dal Confessore se
 però non ne potesse venire
 alcuna infamia, ò altro dan-
 no al Confessore.

E la ragione per la quale
 il penitente non è tenuto al
 sigillo sacro, è perche la ma-
 nifestatione del penitente nõ
 rende la confessione odiosa;
 Mà quando il Confessore
 confidasse alcun secreto al
 penitente, non deue il peni-
 tente manifestarlo, perche per
 ragione naturale si deue ta-
 cere il secreto, & euitare l'in-
 famia, ò qualhuoglia altro
 detrimento, che potesse auer-
 nire al prossimo; magiormen-
 te il penitente deue tacere il
 secreto confidatoli dal Con-
 fessore. Nugno aditt. qu. 11.
 art. 1. diff. 1. ad finem. Henriq.
 lib. 6. cap. 20. nu. 1. Honutio
 de sigillo sett. 3. q. vnica dub.

1. con-

Nug.
 Hen.
 Her.

Coni. 8. concl. 3. Coninch. disp. 9.
 Rigi. dub. 3. nu. 37. Riginald. lib. 3.
 Mol. ar. 35. Molfesio trat. 7. cap. 23.
 Dian. num. 20. Diana vbi supra rē-
 solut. 8.

8 Sono alcuni, che volendo obligare il Compagno a non riuelare il secreto che li conferiscono; sogliano dire. Io ti dico questo in confidenza sotto sigillo di confessione; si cerca che obligo imponga questa confidenza, o manifestazione che vogliam chiamarla?

Dico che ancorche quello prima di far quella protesta io ti dico questo sotto sigillo di confessione s'inginoecchiasse, si facesse il segno della Croce, e dicesse anco il Confiteor Deo, &c. Non per questo il compagno è obligato al sigillo sacramentale, perche se bene si dice con pretesto di sigillo di confessione. Con tutto ciò si dice fuora di confessione: & è vn modo di dire che si vfa anco tra laici, e persone semplici; onde non essendo questa confessione sacramentale; non è obligato il compagno ad altro che al secreto naturale. Nauarr. cap. 8. num. 18. Soto

in 4. dist. 18. qu. 4. art. 5. Soto.

9 Perche la differenza, che è tra il sigillo sacramentale, e secreto naturale, e che il sigillo sacramentale per niuna causa, & occasione, etiam d'ordine di qualsiuoglia Principe, e del Papa stesso si puol mai riuelare, se non vè fuffe licenza dello stesso penitente. Ma il secreto naturale in qualche causa si puole, e si deue manifestare, come faria quando fuffe in grand'vtilità di chi l'hà detto, o per liberarfi da qualche pericolo eminente della vita; o vero come dice Soto in 4. dist. 21. qu. 2. nel cap. cum dilectus extra de calumnia; quando fuffe in detrimento della Republica, o di qualche terza persona. Ma il sigillo sacramentale mai si puol riuelare, etiam dopò la morte dello stesso penitente, perche essendo questo precetto negatiuo obliga pro semper, & ad semper, e non obliga maggiormente in vita, che dopò morte del penitente. Soto in 4. dist. 21. q. 2. lit. E.

Nau.

Bbbb 2 Del-

Delle cose che cadono sotto
il sigillo sacramentale.

Punto secondo.

- 1 Se di qualsivoglia notizia ha-
uta dal penitente sia obli-
gato il Confessore al sigillo.
- 1 Se per riuolare un peccato ve-
niiale si pecca mortalmente.
- 3 In che modo si possono mani-
festar li peccati veniali.
- 4 Come si deue reggere il Con-
fessore ragionando delle co-
se udite in confessione.
- 5 Auertimenti à Confessori di
non ragionare di cose udite
in confessione.
- 6 Come sia lecito di consularsi
de peccati uditi in confes-
sione.
- 7 Quando possa il Confessore re-
buttar il penitente dalla
Communione confessato
da lui.
- 8 Quando possa il Confessore ra-
gionare de peccati publici
sentiti da lui in confessione.
- 9 Se il Confessore possa parlar
delle cose da lui udite, e da
lui sapute in confessione.
- 10 Auertimento al Confessore
per fuggire il sospetto di
riuolare la confessione.
- 11 Se è tenuto al sigillo quando

il penitente si confessa per
indurre il confessore à qual
che peccato.

- 12 Se il penitente si confessasse
sciientemente dal laico sia o-
bligato al sigillo sacro.
- 13 Se il Confessore sia tenuto à
tener secreto il peccato del
complice.
- 14 Se le virtù del penitente sen-
tite in confessione cadeno
sotto il sigillo.
- 15 Se il Confessore hauendo
saputo in confessione qual-
che gran male preparato
possa riuolarlo.
- 16 Se uno che hauesse trouata
una carta scritta de pecca-
ti sia tenuto al sigillo.

1 **Q**ualsiuoglia notizia,
che viene per riuelatione di confes-
sione, e tutte quelle cose, che
si manifestano al Sacerdote
in atto, ò in ordine alla con-
fessione con animo di accusar
se sacramentalmente, e quel-
le cose dice Scoto q. 2. S. De Scoto
quid dico, che sono necessa-
rie per l'integrità della con-
fessione tutte cadono, e sono
foggiate al sigillo sacro non
solo i peccati, e le circostanze,
tutto quello, che dal peniten-

te

te si dice per dechiarare il suo peccato, mà anco tutto quello, che reuelandosi puol fare la confessione odiosa à fedeli; come à dire se il Confessore hauesse saputo per via ò in ordine alla confessione che il tale è nato de parenti vili, ò che il tale non è legitimo, ò che hà commesso il tal delito, non puole il Confessore manifestarlo, perche essendò tutte queste cose odiose, se il Confessore le manifestasse, renderia la Confessione odiosa, & alienaria il penitente dalla confessione; così tengano communemente tutti i Dottori.

Agiungo ancorche il Confessore riuelasse alcuna cosa che non fusse danno, ò odiosa al penitente, nõ dimeno, perche faria danno, & ingiuria del sigillo, il Confessore pecceria mortalmente con peccato di sacrilegio.

Lede. 2 E se bene Ledesma p. 4. q. 11. art. 1. cap. 5. dice che se il confessione riuela vn peccato veniale afirmando haerlo sentito in confessione pecca mortalmente, mà di. è do sèplicemente, che non s'intenda che lo riuela per haerlo

sétito in cõfessione pecca solo venialmente. cõ tutto ciò qual siuoglia peccato per minimo ò veniale che sia sentito in confessione, perche viene à esser materia graue al sigillo, in qual siuoglia modo che si riuela, sempre è peccato mortale, se però non fusse scusato per ignoranza inuincibile, ò per naturale inauertenza, come dicono Nauarro, e Soto ^{Nau. Soto.} lett. de secreto qu. 3. cap. 3. & altri communemente.

E la ragione è questa, perche qual siuoglia riuelatione non solamente è peccato mortale per lo scandolo, che ne viene quando si sà che è riuelatione di confessione, mà per se stesso è peccato mortale per la violatione del sigillo, che è contro graue precepto, e graue materia.

E se bene non si conosce che quella riuelatione non viene da cosa conosciuta in confessione questo è per accidente, mà il tener secreto il peccato sentito in confessione quantunque sia veniale, non dimeno al sigillo è essenziale, e però in qual siuoglia modo che si riuela sempre è peccato mortale. Suarez ^{Suar. dis.}

disputat. 33. section. 3.

Dice Nauarro che se vna donna si fusse confessata secretamente da vn Confessore di qualche suo peccato graue, che non ardiua confessarlo al suo Confessore ordinario, quel Confessore non puole dire senza frangere il sigillo. Io hò confessato la tale; perche questa parola faria sospetta quella donna, e per consequenza la confessione si rendereia odiosa. Nauarro

Nau. cap. 8. n. 11.

Soto. E Soto dice che il Confessore non puole trattare con lo stesso penitente fuora di confessione delli peccati da lui vdit. in confessione, perche questo pure rendereia la confessione odiosa. Soto q. 4. art. 6. in 4. dist. 18.

Di più tutti i peccati mortali, quali ne in particular, ne in vniuersale, ò in genere si possono manifestare, e non puole il Confessore dire il tale mi hà confessato peccati mortali, perche così resteria violato il sacro sigillo, e si potria facilmente venire à infamare il penitente quantunque parlasse in genere.

3 I peccati veniali non si

possono manifestare in specie, mà perche in genere non è contro al sigillo, essendo cosa chiara, che quello che si confessa tiene almeno peccati veniali, altrimenti non faria confessione. E però se il Confessore dicesse hauer confessato alcun con peccati veniali così in generale, non varria à frangere il sacro sigillo.

Non per questo puole dir il Confessore senza violar il sacro sigillo, se hò confessato, il tale con molti peccati veniali, ò vero dire cò graui peccati veniali, perche il dire molti peccati veniali, ò graui peccati veniali, si viene à riuelare quello che è occulto, essendo occulto, che vn tale habia cònesso più, ò molti, ò graui peccati veniali. Diana de sigillo conf. resol. 49. Maldero tratt. de sigillo c. 12.

4 Tutte l'altre cose, che non appartengano al peccato, ò alla fama e son degne solo inuidentemente, non sono soggette al sacro sigillo con tutto ciò il confessore deue auertire molto bene di non nominare mai la persona mentre parla di qual si voglia peccato sentito in confesio-

ne

ne benchè il penitente da lui non fusse stato assoluto.

Non deue il confessore, che ha dui ò tre penitenti troppo lodar vno, con dire che v. g. non ha mai peccato mortalmente, perche così verria tacitamente a insinuare che non sono così gl'altri, e però deue sempre auertire il confessore di non parlare de peccati vditì in confessione per non renderla odiosa. Nauar. in cap. Sacerdos de penitèza dist. 6. num. 71.

3. Auertiscono i DD. che non si deuno senza necessitá, o grande vtilità mescolare ragionamenti di cose vditè in confessione con altri discorsi particolarmente in presenza della multitudinè, ò doue il confessore ha confessato poco prima; perche in questo modo si potria facilmente rendere la confessione odiosa.

E deue sopra tutto il confessore procurar di nõ offendere il publico, o comunitá, perche quantunq; non nominasse la persona particolare, non dimeno dicendo v. g. che vn religioso ha fatto la tal cosa mala, e particolarmente

se nominerà la religione in specie, per che questo redonda in graue pregiudicio della comunitá, ò Religione il sacerdote pecca mortalmente.

Onde Ledesma diff. q. 10, art. 2. dice che questo è vn violare il sigillo; se ben Nauarro dice che in rigore non è contro il sigillo, quantunq; sia peccato mortale.

Con tutto ciò Suarez dice che questo nõ è qualsiuoglia peccato, ma è peccato contro il sacramento, e consequentemente contro il sigillo. Suarez disp. 33. art. 3.

6 E lecito al confessore consultarsi con persona dotta de peccati sentiti in confessione, ma deue auertire che non si possa venire in cognitione del penitente; E però il confessore deue vsare molta prudenza mentre si consulta, acciò il consultore non ne venga in cognitione. Suarez.

7 Se il cõfessore ò Parochiano sapesse per altra strada, che per via, ò in ordine alla confessione che vn tale fusse publico vsuraio, ò publico concubicario, quantun-
que

que si fuffe confeffato da lui, e non l'hauette affoluto; fenfa frangere il figillo lo puole, e lo deue il confeffore ributare dalla comunione, perche in quefto cafo fi ferue della publica fama.

Deue però auertire il confeffore di non difcacciarlo cō mostrare che l'habbia conofciuto per via di confeffione, ne meno far motiuo che non l'habbia affoluto; Perche altrimenti verria a violar il figillo. San Tom. aditt. q. 11. art. 5. Nugno aditt. a. 1. diff. 1. Vasquez q. 3. art. 4. dub. 7. num. 2. Nauar. cap. Sacerdos diff. 6. num. 161. Honofrio de facro figillo. Riginaldo Grafio. & altri. Bonacina.

8 Non puole il confeffore parlar de quei peccati pubblici, etiam con quelli che lo fanno, fe lui non gl'ha faputi per altra via che in ordine alla confeffione perche fe bene quei peccati sono conofciuti, non dimeno per che il cōfessore gl'ha faputi per via di confeffione mentre ne parlasse verria a frangere il figillo, effendo l'obligo del figillo per fe effentiale; e che quelli lo fappiano è per accidente;

onde si bene puol effere che non sia nociuo al penitente è che non ne refta maggiormente infamato di prima, cō tutto ciò si fa ingiuria al facramento è puol effere ancora che sia odiosa al penitente.

Se puoi il confeffore dicesse hauerlo faputo in Confeffione faria maggiormente violar il figillo perche faria piu certa l'infamia del penitente.

E se bene lo dicesse in difesa del penitente pure pecca mortalmente come dicono San Tom. in 4. diff. 21. q. 3. art. 1. quaestiu. 1. San Bonauentura. 2. p. art. 2. q. 1. Gabri. 2. 2. c. 3. ad 3. dub. 1. Gaetano v. confess. Nauar. sonm. cap. 8. num. 11. Medina dict. cod. q. vlt. & altri.

S. To:
S. Bo.
Gabr.
Gact.
Nau.
Med.

E la ragione è questa perche il tacere il peccato è effentiale al sigillo, ma che gl'altri habbiano notitia di quel peccato del penitente, come hò detto è per accidente; onde quantunque sia per difesa del penitente pure appresso huomini dotti, e pij, si conofce che quella 'diffesa viene da [riuelatione di confeffione

sione, e genera gran scandolo e puol essere che apporta maggior infamia anco al penitente. Onde dice Gio. Mag. dist. 12. q. 3. *Cauendū esse ne aliqua certitudo, vel circumstantia addatur propter scientiam confessionis.*

9 Puole il Sacerdote ragionare di quelle cose che hà saputo, ò che ha veduto p̄ altra strada che in ordine alla cōfessione se bene l'ha saputo anco per via di cōfessione.

Alcuni DD. antichi hanno detto che il Confessore non puole ragionare di quelle cose, che hà saputo in confessione, benchè auanti l'habbia vedute, ò sapute per altra strada. Onde Altisiodorense lib. 4. sum. tratt. 6. cap. 3. q. 4. dice che parlandone il Sacerdote viene à frāgere il sigillo, perche non puol essere, dice lui, che nō genera qualche scandolo nell'orecchie de gl'audienti.

Il contrario affermano S. Tom. San Bohavent. & Alef. de Alef. citati di sopra. Perche certa cosa è che mentre il Confessore, parla di quelle cose, che lui hà vedute, ò vto hà sapute p̄ altra strada, e

poi anche in cōfessione che si ha da presupporre che lui ne parla come se mai l'haueffe sapute in confessione, mà solo per hauerle vedute, ò sapute altroue. Adunque non viene à fare alcun ingiuria al Sacramento, ò vero al penitente. Perche qui non si puol p̄sare che vi sia riuelatione di Confessore. Onde sarà troppo graue peso al Confessore se per la confessione douesse esser forzato à non poter ragionare di quelle cose che lui hà vedute, ò sapute per altra cagione. Anzi da qua il penitente piglieria occasione d'ingannare molte volte il Sacerdote, quale mentre uollesse che il Sacerdote non ragionasse de suoi misfatti quali hà veduti, ò saputi in qualche modo, piglieria occasione di confessarsi da lui, e così da questo ne potriano seguire molti inconuenienti.

10 Bellissimo auertimento aduce per questo fatto Alef. de Alef. perche si possa Alef. fuggire qual si uoglia sospetto di reuelatione di confessione. Dice che parlando il Confessore di quelle cose che hà vedute, ò sapute altroue, e
Cccc puoi

Alef.

S. To.
S. Bo.
Alef.

puoi anco in confessione per leuare ogni occasione di scādolo puole dire il Confessore. Io l'hò veduto; ò vero l'hò saputo dal tale, ò cosa simile.

Soto

Anzi dice Soto che se probabilmente si dubbitasse, ò vero che il Confessore hauesse sicuramente saputo altroue che vn tale gl'hauesse rubbato alcuna cosa; quantunque dopò si fusse confessato da lui, non dimeno il Confessore lo potrebbe accusare, e procedere contro di lui con la giustitia; purché il Confessore non si seruisse della scienza, ò delli inditij saputi in confessione né mostrasse alcun modo hauerlo saputo in confessione, e nel eseguir questo il Confessore lo facesse con gran prudenza, & accuratezza.

11 Se alcuno si accostasse senz'animo di confessarsi; mà più tosto per indurlo à qualche peccato; il Confessore non è tenuto al sigillo, perché in questo caso quello si accosta al Confessore per mal fine, e non per manifestare i suoi peccati al Confessore.

Nau. cap. 8. num. 18. Vasq. dub. 3. Onofrio de sacro sigil-

Nau.
Vasq.
Hon.

lo sett. 4. q. 6. Molfosio trat. 7. cap. 23. num. 27. Coninch. Riginald. Suarez, & altri.

Molf.
Coni.
Rigi.
Suar.

Se il penitente si accostasse alla confessione per ingannare il Confessore, come sarebbe à dire per accusarsi di qualche furto per poterlo ritenero, accid il Confessore non lo potesse denunciare, in questo caso il Cōfessore nō è obligato al sigillo. Vasq. dub. 7. n. 4.

Se il penitente si accostasse al Confessore dichiarando si che senz'animo di confessarsi, mà più tosto per preuertirlo, & incitarlo à qualche congiura; il Confessore non è tenuto al sigillo. Onde dice Soto che fu castigato vn certo Cardinale dal Papa, per che non haueua riuelato vna congiura, che li fu conferita, in confessione senza intentione di accusarse, mà con animo di tirarlo à quella conspiratione contro il Sommo Pontefice, Soto dist. 18. q. 4. art. 5. Henriq. cap. 21. num. 3. Onofrio de sigillo sett. 4. q. 6. concl. vnica Vasq. Nauar. Coninch. Riginaldo, & altri. Bonac.

Soto.
Hen.
Hop.
Vasq.
Nau.
Coni.
Rigi.
Bon.

12 Se il penitente sciéteméte si cōfessasse da laico, oueroda vn Chierico, e lui sapesse che

NON

non fuisse Sacerdote, quantumque il penitente credesse che quello fuisse obligato al sigillo, perche in questo caso non si puol dire che manifesta li suoi peccati al Sacerdote in ordine alla confessione sacramentale; Quello non è tenuto al sigillo, Graff. p. 1. lib. 1. cap. 23. num. 45. Nugno adic. q. 11. art. 1. diff. 1. vers. notan. est. Coninch. de penit. disp. 9. num. 6. Vasquez qu. 93. art. 4. dub. 2. num. 5. Filiuc. trat. 7. cap. 11. qu. 2. Molfesto tratt. 7. cap. 23. & altri.

Graff
Nug.
Card.
Vasq.
Filli.
Molf.

13 Nello stesso modo che il Confessore è obligato a offeruar il secreto intorno al penitente è obligato ancora à tener secreto il peccato del complice. Scoto in 4. dist. 21. q. 2. §. De quid dico seguitato da Gabr. art. 3. dub. 2. Riccardo art. 4. q. 4. Soto dist. 18. q. 4. art. 5. Ledesma 2. p.

Scoto
Gabr.
Ric.
Soto.
Lede.

E la ragione è questa, perche si come il penitente desidera la fama sua, così ancora desidera la fama del prossimo col quale ha peccato, adunque dice Scoto, come sopra anco per il peccato del complice vi è l'obligatione del sigillo sacro.

E si come de licenza del penitente il Confessore puole manifestare alcuna cosa dettali in confessione. Così ancora de licenza del penitente puol il Confessore parlar del complice, perche mentre vi è la licenza del penitente il Confessore non viene à violare il secreto ne si puol pretendere, come dicono l'istessi autori che il confessore venga à frangere il sigillo sacramentale.

14 Le virtù, è l'opere buone manifestate dal penitente in confessione, mentre non sono in accusa, non si contengano sotto il sacro sigillo; non dimeno non è bene ragionarne senza legitima causa, massimamente quando si dubitasse che fuisse per dispiacere al penitente.

15 Se il Sacerdote hauesse sentito in confessione, che il penitente deliberatamente vuole seminar qualche heresi; O vero che lui ha deliberato commetter qualche graue delitto contro la Republica, ò contro il proprio Principe, dalla qual forsi ne anche ne vuol desistere, anzi più presto propone di metter;

la in esecuzione con altri compagni .

In questo caso non puole il confessore riuelarlo ne anco con cenni , quantunque quella riuelatione fusse rimedio per fuggir quell'heresia, o obuiare a quel delitto . Potria ben solo il confessore auertir il Vescouo, o vero altro al quale si aspettasse la prouisione, che lui inuigilasse sopra li suoi sudditi *Quia lupus rapax eos tentat inuadere* ; O vero potria far altre cose simili per obuiare a quel delitto senza che si potesse penetrare alcuna cosa del delinquente, & in questo concorran tutti li Teologi tra quali sono molti Cardinali. San Bonauentura Card. Albanense dist. 21. Cardinal Hostiense in sum. de penitentia §. in quo Turrecremata Card. San Sisto in cap. Omnis, &c. & il Card. Gaetano in piu luochi quali essendone interrogato da altro Cardin. Rispon. Che il Sacerdote hauendo saputo in confessione che il penitente deliberatamente vuole amazzare il Rè, ò il Papa, con proposito anco di metterlo in esecuzione il

confessore non lo puole riuelare. E così S. Tom. dist. 21. Nauar. de pœnitentia dist. 6. num. 124.

16 Vi è ancora qualche difficultà fra DD. se vno, che hauendo trouata vna carta doue essendo scritti peccati d'alcun fedele per accusarli in confessione, se quel tale, che trouò la carta sia obligato a tacer quei peccati, e tenerli secreti sotto sigillo de confessione .

Alcuni hanno detto di nò, e vogliono che questo tale sia solo obligato tacerli sotto stretto secreto naturale, e nò sotto sigillo di confessione ; perche se bene quei peccati sono stati notati in quella carta per accusarli in confessione, e consequentemente deono esser materia remota del Sacramento della penitenza. Con tutto ciò quella carta non e confessione, e quello, che la trouò non ha saputo li peccati d'etro scrittoi immediatamete con occasione, o per via di confessione sacra, ma gl'hà saputo solo a caso esteriormente per via di quella carta da lui trouata. Adunq; ne segue che non

S. To.
Nau.

s. Bo.
Hoff.
Ture.
Gaet.

es-

essendo quella carta confessione; se ben costui si puol obligare a tacere quei peccati sotto secreto naturale, non dimeno non par che si possa astringere à tacerli sotto sigillo di confessione sacramentale, non essendoui causa per la quale ragioneuolmente quei peccati debbano cadere sotto sigillo di confessione.

Soto. Di questa opinione sono Soto de secreto q. 4. dub. 3. nu. 3. Ochagrauia de sac. tratt. 3. de sigillo q. 2. nu. 2. Suarez tratt. 4. disp. 33. sett. 4. num. 5. Henriq. lib. 3. de pœnit. cap. 20. nu. 1. Onufrio opusc. de sigillo sett. 3. q. vnica dub. 6. Coninch. de sac. disp. 9. dub. 3. n. 50. Pietro Nauarro de rest. lib. 2. cap. 4. nu. 450. Megala p. 1. lib. 1. cap. 16. nu. 7. Laimã Theol. moral. lib. 4. trat. 6. c. 15. num. 19. Tanncro tom. 4. disp. 6. q. 9. dub. 6. num. 131. Granado 3. p. de sac. contro. 7. tratt. 11. disp. 4. num. 1. Nauar. c. 18. num. 34. Nugno q. 11. a. 1. Sairo de pœnit. c. 26. dub. 6. Quali vogliano che l'obligatione al sigillo sacramentale dependa propriamente solo dalla confessione quando sarà fatta, ò comin-

ciata, e da quei peccati, che di già il penitente ha spiegati al sacerdote in confessione, e però che l'inuentore, dalla carta non sia tenuto al sigillo sacro, ma che solo sia obligato allo stretto secreto naturale. Onde dice Coninch. che se quello, che ha trouato la carta la leggerà, dopo che ha conosciuto che in quella sono scritti peccati, che peccherà grauemente, perche viene a far grande ingiuria leggendo i peccati cõtro la volontà del penitente, come vno che fa grande ingiuria di ascoltare i peccati, che si accusano al confessore in confessione senza saperlo il penitente Coninch. de sac. disp. 9. dub. 3. nu. 50. Nauarro. c. Sacerdos de pœnit. dist. 6. num. 113. Riginal. lib. 3. nu. 34. & altri comunemente.

Alcuni altri piu probabilmente sono di contraria sentenza, e vogliano, che quello che trouò la carta sia obligato a tacere, e tener secreto quei peccati sotto sigillo, come appunto gl'hauesse saputo in confessione. E la ragione e questa, perche li peccati che si contengano scritti in quel-

Con:
Nau.
Rig.

quella carta non solo sono spettante alla confessione, ma sono quasi vna stessa confessione scritta. Onde si come vno, che hà sentita la confessione dal penitente, ò che gl'e stata riuelata dal confessore, ò da altri per detto del confessore è obligato à tacerla, o tenerla secreta sotto sigillo di confessione. Adunque nella stessa maniera ancora e quello che ha trouata la carta, essendo quella carta vn memoriale, che è fatto per aiutar la memoria del penitente per più esattamente ricordarci de suoi peccati nell'atto della confessione, e però deue essere ancora sigillata cù lo stesso sigillo di confessione.

Soto. Facu. Per magior chiarezza di questa sentenza si deue notare come dice Soto dist. 17. q. 4. a. 5. e dopò di lui Fagundaz prec. 2. lib. 6. cap. 4. n. 28. Che se vn giudice hauesse notizia d'alcuni delitti per via di vna carta trouata, doue vi fussero notati alcuni peccato del Reo per accusarsi in confessione, il Giudice è tenuto à cessare dall'informazione di quei delitti, perche

la notizia di quella carta non puole apportare al Giudice in giuditio alcun giouamento. Anzi benche il Giudice hauesse di gia condannato il reo per esser stato conuinto da testimonij, e dopo il giudice venisse in cognitione che tutta quella accusatione fuisse nata solo per via di violatione del sigillo facto, è tenuto il Giudice di assoluerlo, e liberarlo, benche sia di già conuinto, e condannato, perche la cognitione venuta solo per via di confessione sacramentale essendo stata fatta al confessore vicegerente in questo sac. di Dio, non deue seruire al giudice per giuditio humano Soto vt supra. Martino Delrio lib. 6. c. 1. sett. 2. Riginaldo, & altri. Adunq; ne segue magiormente, che quello che trouò la carta sia tenuto al sacro sigillo.

Si deue ben notare, come dice lo stesso fagundez cap. 5. num. 16. che se quella carta fu scritta ad alcuno intelligente per pigliarse da lui consiglio a sapersene auale- re in confessione, in questo caso perche quella carta fu
scrit-

**Soto.
Delr.
Rigi.**

scritta in ordine per consulta; quella carta non casca sotto sigillo sacro; mà se fu scritta per agiuto di memoria in ordine à confessarsi; si puol dire che quella carta, di già sia vna cominciata confessione, e consequentemente, che casca sotto sigillo di Confessione, e tãto più se il penitente di già de quei peccati se ne sia confessato; perche sicome quando si riuela vna cosa la quale si è manifestata dal Confessore per hauerla lui sentita in Confessione si deue tenerē sotto sigillo sacro, così all'istessa maniera si deuno custodire segretamente quei peccati scritti che di già sono stati confessati.

E perche li peccati di quella carta trouata di già sono stati confessati; adunque si deuno custodire sotto lo stesso sigillo sacro di confessione. Non per questo importa che siano, ò non siano confessati, perche, ò che siano, ò non siano confessati, questo è per accidente, mà sustentialmente sempre sono soggetti al sigillo della confessione. *Qui inuenio descripta penitentis peccata, qua litteris*

mandauit forte memoria causati ea ex alius confiteatur, teneatur sigillo, siue iam confessio sit facta, siue adhuc faciendalio, est enim carta illa quasi interuentia iuuans memoriam confitentis; itaque censetur sigillata sacro sigillo. Mald. Maldero tratt. de sigillo conf. cap. 13. Di maniera che se bene per la parte dell'opinione negatiua vi sono tanti DD. con tutto ciò essendo l'opinione affirmatiua più fauorabile al Sacramento della penitenza ne segue che questa, come dicono più d'altri tanti DD. si deue tenere, e praticare. Fagundez prat. 2. lib. 6. cap. 5. num. 16. Rodriq. sum. p. 2. cap. 55. nu. 4. Zenardo in diret. conf. p. 1. de Sacra. penit. cap. 29. dub. 3. Graff. dec. aur. p. 1. lib. 1. cap. 23. nu. 43. Faust. de Sacra. penit. lib. 7. q. 29. Berarduccio Sum. Coron. p. 1. cap. 3. num. 17. Fornario inst. conf. lib. 1. tratt. 1. cap. 3. n. 13. Maldero tratt. de sigillo conf. c. 13. Huomobono de esam. Ecc. p. 1. trat. 5. cap. 21. q. 115. Diana tratt. 4. de sacra. resolut. 112. Et de sigillo conf. trat. 11. resol. 27. & altri.

Mald.

Facu:
Rod.
Zenar.
Graff.
Faust.
Bera.
Forn.
Mald.
Huo.
Dian.

RA.

RAGIONAMENTO XXXIII.

Della forma necessaria per, il
Sacramento della peni-
tenza.

Punto I.

- 1 *In che consista la forma del Sacramento della penitenza.*
- 2 *Se il pronome Ego sia necessario, per la forma del Sacramento.*
- 3 *Se il preambolo, che si aggiunge miserator sui, &c. sia di essenza per il Sacramento.*
- 4 *Quali parole si fogliano aggiungere alla forma dell'assoluzione.*
- 5 *Se l'innocazione della Santissima Trinità sia necessario esprimerla nella forma.*
- 6 *Se le preghiere Passio Domini &c. siano necessarie per la forma del Sacramento.*
- 7 *Se sia necessario aggiungere nell'assoluzione il segno della Croce.*
- 8 *Se sia necessario por la mano sopra il penitente nel dare l'assoluzione.*

1 **S**E bene la forma della penitenza consiste in

queste parole. *Ego te absoluo à peccatis tuis in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.* Non per questo tutte queste parole sono d'essa, e talmente necessarie, che mancandone alcuna sia invalido il Sacramento, perche secondo il Concilio di Fiorenza in literis vnionis, & il Concilio di Trento sess. 14. cap. 3. solo queste parole *Ego te absoluo.* sono bastanti, acciò il penitente resta assoluto.

2 Anzi che ne anche quel pronome *Ego*, è necessario per la forma dell'assoluzione; Perche se bene non ci si esprime formalmente, nondimeno intrinsecamente si comprende in quella parola *Abfoluo*, e tanto è à dire *Ego te absoluo*, quanto à dire *Te absoluo* semplicemente, perche il pronome al verbo *abfoluo* non aggiunge alcuna cosa, altro che quella sola parola *ego*, senza che li dia maggior, ò minor virtù, ò significato; si che per l'essenza, e sustanza del Sacramento non è necessario che la parola *Ego* si esprima formalmente, ò che ce s'intenda intrinsecamente, & in qualunque modo

Con:
Fior..
Tren,

do si sia viene à esser vera la forma dell'absolutione nel sacramento della penitenza; Adunque ne segue che solo queste due parole Absolutione sono essenziali, e sufficienti, accioche il penitente resta sacramentalmente assoluto; E così tengano i DD. S. Tomaso 3.p.q.84.art.3. Nauarro cap.26.num.11. Toletto lib.3. cap.12.num.1. Valenza disp. 7.q.1. punt.3. Siluest.v. absolution.6. qu.4. Henriq. lib.4. cap.11.num.3. Ledesma in summ. del Sacramento della penitenza dub.3. cap.3. n.30. ver. primiera concl. Coninch. disp.7. de penit. Nugno 3.p. q.84.art.4. dub.2. Riginal. lib. 8.n.2. Vasquez de penit. disp. 84. art.3. dub.4. num.4. Pitigiano de penit. dist. q.4. art.5. Rodriq. cap.54. concl. Filliu: tratt.6. cap.3. q.6. nu.61. Suarez disp. 19. sett. num. 21. & altri.

3 Il preambulo che si aggiunge dal Sacerdote prima che egli venga à proferir la forma dell'absolutione *Miserere tui omni, &c.* Ancorche non sia di sostanza, & essenziale al Sacramento con tutto ciò, perche vniuersalmente

l'vsa la Chiesa il Sacerdote senza qualche giusta causa non lo deue lassare.

Onde dice San Tom. dist. art.3. ad 1. che questa deprecatione *miserere tui, &c.* Si deue premettere non per dar ad intédere che in queste parole il Sacerdote conferisca l'effetto del sacramento.

Di più si fogliano anco premettere quest'altre parole, *Dominus noster Iesus Christus te absoluat, & ego autoritate ipsius, ò veramente Potestate mihi à Christo concessa, &c.* Non perche queste parole siano necessarie, mà per significare che il Sacerdote non opera in questo Sacramento, come causa principale, mà come ministro, e come tale ha potestà di rimettere i peccati. *Quorum remisseris, remittentur eius, &c.*

E dopò che il Sacerdote hà proferito le parole *Ego te absoluo*, quali parole sono di sostanza, & essenziali, come habbiamo detto; al Sacramento, si fogliano ancora aggiungere alcune parole, le quali se bene dal Concilio di Trento non sono espresse, non dimeno il Concilio dopò ha-

Dddd ue-

S. Th.
Nau.
Tole.
Vale.
Silue.
Hen.
Lede.
Coni.
Nug.
Rigal.
Valq.
Pitig.
Rodr.
Fill.
Suar.

S. To.

Con.
Tren.

uere assignate le parole essenziali, *Ego te absoluo*, aggiunge quella particola, & cetera. Con la quale dice Valenza che il Concilio ci vuole mostrare che se bene non si agiugano altre parole alla forma dell'assolutione, che siano di essenza per il Sacramento, cò tutto ciò se ne possono agiungere alcune altre; come in effetto si agiungano, che non sono d'essenza. Valen. disp. 7. q. 1. punt. 3. vers. Ad illud, e però fogiunge il Concilio: *Quibus quidem de Ecclesia Sancta more preces quadam laudabiliter adiunguntur; ad ipsius tamen forma essentiam nequaquam spectant, neque ad ipsius Sacramenti administrationem sunt necessariae.*

4 Tre particole ordinariamente si fogliano agiungere dal Confessore nella forma dell'assolutione dopò le parole *Absoluo te*. la prima à *peccatis tuis*. la seconda *In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti*; la terza *Passio Domini nostri Iesu Cbristi, &c.*

In quanto alla prima vi sono diuerse opinioni tra DD. Gabriel. d. 14. q. 2. fù di opinione che nella forma dell'af-

solutione fusse necessario agiungere anche tutte queste parole, *Ab omnibus peccatis tuis*. Perche douendosi rimettere al penitente tutti i peccati, si deue anche esprimere dal Sacerdote nella forma *Ab omnibus peccatis tuis*.

Pietro di Palude dist. 22. q. 3. Gio. Mag. dist. 14. qu. 2. Pietro Soto lett. 4. de confes. sono contrarij à Gabriel. in quella sola parola *Omnibus*; Quali dicono che non è necessaria quella particola, ò distributione *Omnibus*, perche nello stesso tempo che si dona la remissione de peccati se intende che sia di tutti, perche nel Sacramento della penitenza non si rimettano vn peccato, ò più, che non si rimettano tutti. Oltre che in simili locutioni vna cosa indifinita preuale all'vniuersale, particolarmente in cose fauorabili, e doue non vi è alcuna ragione determina più tosto in vno, che in vn'altro, e però quella parola *Omnibus*, vogliono che non sia necessaria.

Conuengano questi autori col sudetto Gabriel che sia necessario agiunger quella de

Palu.
Mag.
Soto.
Gab.

Gabr.

determinatione . *A peccatis tuis*. E la ragione è questa perche senza quella determinatione non viene à esser compiuto à bastanza il senso della locutione, e non è à bastanza terminato il significato del verbo *Absoluo* : Onde se si lasciasse *A peccatis tuis*. resteria così incompiuto, & indifferente il significato dell'assoluzione se doueua esser dalla censura dalla pena, ò dalla colpa. Onde le parole, che sono necessarie per la significazione compiuta, assolutamente sono d'essenza della forma; Adunque le parole *A peccatis tuis*. sono necessarie agiungerle alla forma dell'assoluzione.

s. Th
s. An.
Gaet
Silu.
Nau.
San Tomase art. 3. Sant' Antonino 5. part. tit. 17. cap. 21. §. primo. Gaet. in summ. v. *Absoluo* Siluestro v. *Absoluo* 6. quæst. quarta. Nauar. de penitentia d. 6. cap. 1. num. 9. & in summ. cap. 26. §. determinatamente num. 2. & altri. Tutti comunemente concludano che quelle parole *A peccatis tuis*, non sono necessarie agiungerle alla forma del sacramento e la

ragione è questa; Perche le parole *Ego te absoluo*. si congiungano dal sacerdote dopo che il penitente ha accusato li suoi peccati. Hora stante questa accusatione il sacerdote soggiunge all'accusatione de peccati che ha fatti il penitente *Ego te absoluo*; Adunque queste parole cadono immediatamente sopra quei peccati di già accusati quātūq; nella forma dell'assoluzione non si esprimano queste parole. *A peccatis tuis*. Non dimeno perche non solo di queste parole non se ne fa dal Concilio mentione alcuna, ma quando queste parole *Absoluo te*. si proferiscono assolutamente per antonomasia si puol dire che significano vna intiera assoluzione dalla colpa; e così comunemente s'intende la significazione della parola *Absoluo*, la quale se bene formalmente non esprime la remissione; con tutto ciò sufficientemente significa *Absoluo te a peccatis tuis*.

Di maniera si conclude che se bene queste parole *A peccatis tuis*. non sono essen-

Dddd 2 tiali,

tiali, che lassandole tanto è valido il sacramento. Non dimeno non si deuono lassare, e lassandole scientemente

Tole.

alcune ò tutte dice il Toletto lib. 3. cap. 12. che il facerdote peccheria grauemente.

5 La seconda particola, che si agiunge alla forma sacramentale, è l'inuocatione della Santissima Trinità *In nomine patris, & filij, & Spiritus sancti*.

Dur.

Il Durando in 4. dist. 24. q. 2. fu di opinione che l'inuocatione della Trinità necessariamente si douesse esprimere nella forma sacramentale della penitenza.

E la sua ragione è fondata perche con questa inuocatione si viene a manifestare che il facerdote nel sacramento della penitenza opera come ministro, e nõ come causa principale. A questa opinione si acostano ancora Pietro Soto, e Gio. Magistre. Et adducano l'esempio del sacramento del Battesimo; che si come nel Battesimo, nel qual si rimettano i peccati, nella sua forma si esprimano le persone della santissima Trinità *Ego te baptizzo in nomine*

Soto.
Mag.

Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Enon l'esprimendo il sacramento faria inualido, così ancora nel sacramento della penitenza nel qual pure si rimettar. o i peccati si deuono esprimere le persone della santissima Trinità. *In nomine patr. s, &c.*

A queste ragioni si risponde, e prima, che se bene il Sacerdote opera in questo sacramento non come causa principale, ma come ministro, non per questo ne segue che nella forma dell'assolutione si debba esprimere l'inuocatione della Trinità, perche quando Christo diede authorità a sacerdoti di rimettere i peccati non vi fece alcuna limitatione, ma assolutamente li diede authorità di poter rimettere i peccati che li disse *Quaecunq; remiseritis remittuntur eis, &c.* Adunq; il facerdote senza inuocare le persone della Trinità puole rimettere i peccati.

Al secõdo si risponde, che se bene nel sacramento del Battesimo, e necessatio l'inuocatione, e che si esprimano le persone della santissima

Tri.

Trinità; non per questo è necessario esprimerle nella forma del sacramento della penitenza. Perche se nel sacramento del battesimo è necessario esprimerle, questo è perche così espressamente fu comandato da Christo *Baptizantes eos in nomine Patris, & filij, & Spiritus sancti.*

Oltre che nel sacramento del Battesimo vi fu particolar ragione che si douessero esprimere, perche essendo il Battesimo il principio della nostra salute, e la porta di tutti gl'altri sacramenti conueniua che si facesse espressa mentione delle tre persone, nella cui credenza è fondata specialmente la fede catholica, & il principal fondamento della nostra fede. Ma nel sacramento della penitenza Christo diede autorità a Sacerdoti di rimettere i peccati. *Quorum remisseritis remittuntur eis.* Senza far nulla mentione dell'inuocatione della Trinità; e però non è necessario che si esprimano le persone, perche per l'essenza di questo sacramento bastano le parole *Absoluo te.* Adunq; è cosa certa che la particola

dell'inuocatione della Santissima Trinità non è necessaria esprimerla nella forma del sacramento della penitenza; e così tengano San Tom. 3. part. q. 84. art. 3. ad 3. quale dice che non essendoci alcun precetto *Hoc relinquit arbitrio sacerdotis.* Henriq. lib. 4. cap. 11. nu. 4. Vasq; de penitentia q. 84. a. 3. dub. 4. n. 9. Coninch de penitentia disp. 4. dub. 3. nu. 30. Nugno 3. p. q. 84. a. 3. dub. 2. Suarez disp. 19. sett. 1. n. 19. & altri. Onde dice.

Valenza disp. 7. q. 1. punt. 3. seguitato da Soto che l'inuocatione della Trinità non solo non è necessaria esprimerla, ma dato che non vi sia scandolo ò dispreggio il sacerdote la puol lassare senza commettere alcun peccato.

Questa opinione a me non piace perche essendo vniuersale cōsuetudine della Chiesa di aggiungere alla forma dell'absolutione questa inuocatione. *In nomine patris, & Filij, & Spiritus sancti.* Se il sacerdote la lassasse faria contro la consuetudine vniuersale della Chiesa, & essendo questa consuetudine vniuersale

s. Th.
Hen.
Vasq;
Con.
Nug.
Suar.

Vale.
Soto.

fale della Chiesa è segno che è stata introdotta per magior docenza, e riuerenza di questo sacramento, e non a caso; Adunq; non puole lassarla il Sacerdote se però non vi fusse qualche giusta causa; senza commettere almeno peccato veniale. Così Bonacino de penitenza disp. 5. q. 4. p. 1.

Bon.

6 La terza particola che si aggiunge alla forma del sacramento della penitenza, è quella preghiera *Passio domini nostri Iesu Christi, &c.* la qual se bene non è necessaria come comunemente tégano tutti i DD. non dimeno è molt'vtile, perche con questa oratione, si puol ottener magiore dispositione, e magior perseueranza, e puol seruir ancora per maggiormente sodisfare alla pena debbita per il peccato dopo la rimessa colpa, come chiaramente esprimano le stesse parole *Quicquid boni feceris, & mali sub &c.*

Con.
Tren.
Suar.

Et il Concilio di Trento sess. 14. cap. 3. loda che si aggiunga; ma se si lassa non è ne anche peccato veniale. Suarez disp. 19.

7 Così ancora lasciare il segno della Croce, che si fa nel fine per modo di benedictione, e lo nota S. Tom. q. 84. art. 4. ad argumenta. Onde Stefano Papa nel cap. Numquid de consecratione dist. 5. Dice che tutti i sacramenti si doueuano compiere col segno della Croce; ma perche non vi è precetto, ne consuetudine vniuersale; se bene è cosa laudabile, lassarla non si commette alcun peccato, perche assolutamente è in arbitrio del Sacerdote.

S. Tom.
Stef.
Papa.

8 Così ancora il por la mano sopra il capo del penitente non è necessario, con tutto che alcuni han detto, che questa cerimonia sia necessaria per comandamento del Concilio Niceno cap. 9. referito da S. Tomaso opusc. 22. c. 4. Quale dice che questo è errore non essendoci tal precetto, e però soggiunge che questa cerimonia è assolutamente in arbitrio del Sacerdote, e così dice ancora Soto dist. 14. art. 4. Paludano in 4. dist. 22. q. 5. dice che il por la mano sopra il capo del penitente è vtile, & espediente, perche serue per eccitare la

Con.
Nic.
S. To.Soto.
Palua

di-

diuotione nel penitente. Nauarro de penitentia d.6. c. 1. in principio nu.9 dice questa cerimonia non essere espediente vsarla con le donne.

Vitt. A me piace l'opinione di Vittoria in fomm. num. 106. quale nega assolutamente essere espediente, che il Sacerdote tocca il capo al penitente; ma loda però che si estenda la mano sopra il penitente senza toccar il capo mentre si pferisce l'assoluzione perche il Sacerdote così mostra vna certa authorità, e potestà, che eccita a maggior diuotione, e riuerenza in questo santo Sacramento, e però è espediente, se bene non facèdola il Sacerdote non pecca, e tanto ancora giudica Suarez disp. 18. sect. 6.

Della variatione sustantiale, & accidentale, che puole accadere nella forma del sacramento della penitenza.

Punto Secondo.

1 Se il sacramento della penitenza resta valido per variarfi alcuna parola della

forma.

- 2 Se nella forma si deuono aggiungere parole superflue.
- 3 Se pecca il sacerdote seruendosi d'altre parole nella forma di quello che usa la Chiesa.
- 4 Se e bene nella forma proferrire solo *Abso'uo*.
- 5 Se il sacerdote deue seruirsi di forma dubbia, e seruendosi pecca grauemente.
- 6 Se il sacerdote possa aggiungere nella forma alcuna conditione.
- 7 Se il confessore possa assoluere il penitente sotto conditione di fatturo.
- 7 Se l'assoluzione di fatturo sia valida.

1 **O**gni volta che nell'assoluzione sacramentale non varia il senso sustantiale; il sacramento e valido; Perche se la mutatione e solamente accidentale, resta lo stesso senso, e la medesima significatione quanto alla sustanza, e consequentemente resta la stessa forma ordinata da Christo; e però ò che la forma si esprima cò la parola *Absoluo*, ò con la parola *Cendono*, ò *Remitto*, ò vero

ro *Sacramentum absolutiois impendo*; o che si esprima per modo indicatiuo, ò per modo imperatiuo, purchè nò varia nella forma il senso sustantiale, il sacramento è valido .

Nau. Nauarro cap. 26. nu. 11. Valenza tom. 4. disp. 7. q. 1. punt. 3. Gaet. 3. p. q. 85. a. 3. Henriq. lib. 4. cap. 11. nu. 3. Vasq. 3. p. dub. 3. nu. 12. Molfesio tratt. 7. cap. 5. num. 24. Suarez disp. 19. sett. 1. num. 24. Filliucio trat. 6. cap. 3. q. 7. & altri.

Se il sacerdote dicesse *Abfoluatur seruus Christi*; perche la forma si esprime con parole per modo imperatiuo senza variare il senso sustantiale il sacramento faria valido .

Ma se il Sacerdote dicesse *Abfoluat te Deus*, l'assoluzione non faria valida; perche così si mostreria che solamente Iddio è quello che assolue, e che il sacerdote serue in queste attione solo come precone, ò banditore, e non come giudice delegato da Dio in questo tribunale del Sacramento della penitenza.

Onde se bene Dio è autor principale, al quale semplicemente si attribuisce il ri-

mettere i peccati, nò per questo si esclude che il sacerdote nò sia causa meno principale, e ministro nella rimissione de peccati, e che propriaméte, non si possa dire che il sacerdote assolue da peccati, perche essendo i peccati legami con quali viene inlacciato il peccatore, questi legami non si possono sciorre che per mezzo del sacramento della penitenza, del quale essendone il sacerdote stato da Christo instituito ministro al sacerdote tocca di rimettere i peccati. *Quorum remiseritis remissentur eis, &c.* E così si caua dal Còcilio di Tréto sett. 14. cap. 1. can. 9. Valen. disp. 7. q. 1. punt. 3. Nugno q. 84. a. 3. dub. 2. Coninch. disp. 4. dub. 2. Vasquez de penitèza q. 84. a. 3. dub. 2. num. 12. & altri comunemente .

E se bene nel sacramento del Battesimo quando il battizzante dicesse *Baptizat te Deus* dice Soto che faria valido il sacramento non per questo dicendo *Abfoluat te Deus* faria valido il sacramento della penitenza, e la ragione è questa, perche il sacramento del battesimo nò

si

Cone.
Tren.
Vale.
Nug.
Con.
Val.

si amministra per modo di giudicio, come si amministra il sacramento della penitenza: quale perche si amministra per modo di giudicio è necessario che il sacerdote mostri, che questa attione la fa come giudice, e però se dicesse *Absoluat te Deus* mostraria che questa attione non la fa come giudice, e per conseguenza inualida saria l'assoluzione. Nugno 3.p.q.84.a.3. dub.2. concl.4. Suarez disp. 19. scct. 1. Henriq. lib.4. c. 11. num.3. & altri.

Saria valido il sacramento se il sacerdote nell'assoluere vn Cardinale l'assoluesse con questa forma *Absoluo Eminentiam tuam*; perche quella parola *Eminentiam tuam* nõ varia il senso sustantiale, che è quanto a dire *absoluo te*.

Così se il sacerdote in cambio del pronome ego esprime l'assoluzione con la parola *nos*. Et in caso di naufragio, ò caso simile repentino doue vi fussero piu gente, se il sacerdote dicesse *Absoluo vos*, perche qua nel senso nõ vi è alcuna mutatione sustantiale, è però sempre saria valido il sacramento. Nauarro

cap.8. num.13. Soto dist. 18. q.2.art.5. Vasq. q. 84. art.3. dub.4.num.9. Molfesio n.27. Filliu.tratt.6.cap.4. quæst. 11. num.79.

Soto.
Vasq.
Molf.
Filli.

Anco saria valido il sacramento quando la forma si esprime con locutione ò parole passiuue come farebbe a dire *Remittuntur tibi peccata*, o vero *Tu absolueris*, o vero se si dicesse *Ego peccator, & indignus sacerdos Absoluo te non mea potestate, sed autoritate Christi*, e la ragione è questa, perche quantunque si aggiungano quelle parole *non mea potestate, &c.* non per questo si muta sustantialmente la significazione della forma; Et in somma ogni volta che nella forma non vi sarà mutatione di parole sustantiali il sacramento sarà valido.

2 Non per questo deono aggiungersi nella forma parole superflue, come farebbe a dire *Ego te absoluo ab omnibus peccatis confessis, oblitis, & contritis*, perche queste due penultime parole, cioe *confessis, & oblitis* sono superflue, ne vi si deono aggiungere; e l'altra parola vltima *contritis*, è male poruerla, perche la asso-

Eeee

lu-

lutione non solo è delli peccati contriti, ma anco delli attriti.

Tol. : Onde dice il Toletto che non solo e cosa da riderli di questi tali, ma maggiormente di quelli che agiungano nell'assoluzione *Absoluo te ob omnia peccatis confessis, & non confessis contritis, & non contritis, obliis, & non obliis, & restituo te sancta Ecclesia Romana*, perche tutte queste parole sono superflue, ne si deuno agiungere, quantunq; non mutano substantialmente la forma.

3 E però dico che quantunque alla forma non si faccia mutatione essenziale non dimeno non deue il sacerdote seruirsi d'altra forma, che di quella che comunemente vfa la Chiesa; & il far altrimenti il sacerdote pecca mortalmente di peccato di sacrilegio contro la debbita riuerenza, che si deue al sacramento, perche ciascheduno deue accomodarsi all'vso comune della Chiesa, come bene offeruano Suarez disp. 19. sect. 1. Coninch. & altri contro Valenza tom. 4. disp. 7. q. 1. E Soto in 4. dist. 14.

Suar.
Coni.
Vale.
Soto.

quæst. 1. art. 3.

4 Ne a me piace l'opinione de quelli che vogliono che per il valore del sacramento basta solo proferir quella parola *Absoluo*, senza la parola *Ego*, & *Te*; e la lor ragione e fondata perche essendo il penitente presente, già s'intende che viene assoluto di quei peccati da lui in quel tempo confessati, e però quella parola, *Te*, vogliono che non sia necessaria. E questa opinione dicono che sia di San Tomaso dist. 1. q. 1. art. 8. di Pietro Soto, e di Nauarro, è di altri citati e seguitati da Henriq. lib. 4. c. 11. num. 1. & num. 3.

S. To.
Soto.
Nau.
Hen.

Non dimeno dico con il Bonacino che se si lascia quella parola *Te*, non solo si viene a mutar il senso substantialmente nel significato della forma, ma non essendoui quella parola demonstratiua, non solo si puole intendere de peccati del penitente presente, ma anco de peccati del penitente assente, e l'assoluzione fatta in assenza del penitente non vale come si e accennato sopra, e lo vedremo al suo luogo; Oltre che faria contrario

Bon.

al

al Concilio di Fiorenza, e di Trento, quali vogliano, che la forma dell'assoluzione sia questa *te absoluo*, e così tiene Filliuc. trat. 6. cap. 3. q. 7. n. 66. Molfes. tratt. 7. cap. 5. nu. 23. Bonacino de penit. disp. 5. q. 4. punt. 2. num. 10.

Fill.
Molf.
Bon.

5 Deue però molto bene auertire il Sacerdote di non seruirsi mai di vna forma dubbia della quale i Dottori dubbitano se sia sufficiente, perche non solo il Sacerdote pecceria mortalmente, ma potria esser che quella forma dubbia non fusse sufficiente, e consequentemente non fusse vero Sacramento. Valenza disp. 7. q. 1. punt. 3. Soto di st. 1. q. 1. art. 8. Suarez disp. 19. sett. 1. num. 24. Riginald. lib. 8. nu. 3. Henriq. lib. 4. cap. 11. num. 4. Filliuc. Bonacin. & altri.

Val.
Soto.
Suaz.
Rigi.
Hen.
Filli.
Bon.

6 In tre modi puole il Sacerdote nella forma dell'assoluzione aggiungere alcuna conditione, cioè di presente; di passato, e di futuro. In quàro al presente.

Se il Sacerdote dubbitasse che nel penitente non vi fusse alcun peccato, come potrebbe accadere in vna per-

sona di molta perfectione, & integrità, quale dopò essersi accusato, il Confessore malamente conoscendo se in lui vi sia alcun peccato; onde se il cōfessore l'assoluesse potria essere che nō vi fusse materia, e nō essendoui materia, ne anche vi si potria introdurre la forma, onde il Confessore si potria mettere à pericolo di commetter sacrilegio, e però stante questo dubbio, il Confessore deue, e puole assoluerlo sotto conditione cō queste, ò simili parole. *Si forte habes peccatum ego te absoluo*; ò vero. *Si indiges ego te absoluo*, e questa conditione la puole intendere il Confessore interiormente, ò vero anco agiungerla esplicitamente; se bene in questo caso meglio faria procurare che il penitente si accusasse d'alcun peccato della sua vita passata, che così portata la materia sufficiente il Confessore senza alcuna conditione vi potria legittimamente dar l'assoluzione.

Così anco se il Confessore fusse in dubbio di hauer assoluto il penitente, puole legittimamente di nuouo assol-

E e e 2 uer-

uerlo sotto conditione. *Si non es absolutus ego te absoluo.*

E lo stesso si puol dire, quando il Confessore dubbitasse che il figliolo quale si è confessato da lui non habbia l'uso di ragione, puole assolverlo sotto conditione. *Si habes usum rationis ego te absoluo.*

Non deue per questo il Confessore assolvere il penitente sotto conditione di dolore, ò del proposito con dire *Ego te absoluo si habes dolorem, aut propositum emendationis*, perche così faria vn volere inquietare la conscienza del penitente, e turbarlo con diuersi scrupoli.

Secondariamente puole il Sacerdote aggiungere nella forma dell'assolutione alcuna conditione del passato; perche se il Sacerdote dubbitasse se il penitente fusse, ò non fusse stato assoluto, deue assolverlo sotto conditione; *Si non es absolutus ego te absoluo*, ouero *si ego possum te absolueret te absoluo*; E la ragione è questa perche la conditione del passato, e del presente nõ è propriamente conditione; perche il Sacerdote con que-

sta conditione intende assolvere il penitente se la cosa passa nel modo, che si esprime nella conditione; perche se il penitente era stato assoluto, non per questo per quella nuoua assolutione viene di nuouo a essere assoluto.

Come se il penitente si confessasse d'alcuni peccati de quali di già n'hà ottenuta la remissione per la cõtritione, ò vero per l'altra confessione antecedente nella quale n'ottenne l'assolutione; quantunque in tal caso il penitente non ottenga la remissione de peccati, per esserli stati rimessi, ò per la contritione, ò vero per la passata cõfessione cõ tutto ciò il penitente riceue la gratia sacramentale, quale per se stessa rimette i peccati; onde dicendo il Sacerdote *absoluo te*, e quanto che lui dicesse *Confero tibi beneficium absolutionis*, che è di conferir la gratia del sacramento.

7 Quantunque il Sacerdote possa assolvere il penitente sotto conditione di presente, e di passato, nel modo predetto, e non altramente; Non per questo è valida l'assolutione se nella forma si ag-

giun-

giunge conditione di futuro. Perche se il Sacerdote dicesse *Ego te absoluo si restitueris* la absolutione saria inualida, e non saria sacramento; perche non puole il Sacerdote sospendere l'effetto del Sacramento, e nell'absolutione non si deue porre alcuna conditione se non per ragione di dubbio presente, ò passato; Onde il Confessore è obligato di absoluere il penitente, perche essendo il penitente accusatore, e testimonio di se stesso, se li deue prestar fede, e starsene à quella promissione che li farà fatta dal penitente.

8 Di maniera se nella forma si agiungerà alcuna conditione di futuro il Sacramento farà inualido. Perche, ò il Sacramento è valido subito proferita l'absolutione, ò vero quando vi farà proferita la conditione. Non puole esser valido il Sacramento proferita l'absolutione, perche in quel punto non vi è l'intentione del ministro, quale è talmente necessaria, che senza l'intentione non puol esser valido il Sacramento. Ne meno è valido proferita la

conditione, perche mentre si proferisce la conditione non vi è la materia, e la forma senza quali non si puole far Sacramento. Adunque il Sacramento non puol esser valido quando nella forma si agiunge alcuna conditione di futuro. Nauar. c. 26. nu. 12. Gaetano v. absolutio cap. 1. Rodriq. cap. 54. num. 2. & 3. Penfantio 3. p. q. 84. art. 3. disp. 3. Molfesio trat. 7. cap. 5. nu. 35. Siluest. v. absolutio 3. n. m. 12. Riginald. lib. 8. num. 6. Suarez disp. 13. sett. 3. Graff. lib. 1. decif. cap. 32. num. 2. Bonacino de pœnit. disp. 5. qu. 4. p. 3. & altri:

Nau.
Gaet.
Rod.
Pela.
Rigi.
Suar.
Graff.
Bon.

Del modo nel quale si deue Confessare il penitente.

Punto terzo.

- 1 *Se il penitente possa esser assoluto in sua assenza.*
- 2 *Se il penitente possa scriuere li suoi peccati, e darli così al confessore.*
- 3 *Se l'absolutione necessariamente si deue dare in voce.*
- 4 *Se sopra lo stesso peccato vi possa cadere noua absolutione.*

5 Se

- 5 *Se nella medesima Confessione possa il Sacerdote aggiungere diuerse assoluzioni sopra li stessi peccati.*
- 6 *Se li peccati ueniali siano materia per il sacramento della penitenza.*
- 7 *Se sia necessario di tutti i peccati ueniali baner dolore.*

SE il sacerdote possa assolvere il penitente in sua assenza di già l'habbiamo toccato nel ragionamento doue si sono addotte le ragioni per le quali la confessione fatta per lettere, ò per mandato; mandando ò scriuendo al confessore, che quella confessione e nulla, & inualida; E l'opinione contraria e falsa, temeraria, e scãdelosa. E così fu opinione di Scoto in 4. dist. 17. q. vnica, Scot.] contro molti DD. quali pensorno che la cõfessione si potesse far per lettere, e per nũtio, e che il penitente in sua assenza potesse ottener l'assoluzione. Ma vltimamente fũ decretato da Clem. 8. sotto pena di scomunica ipso facto incurrẽda riseruata al Sommo Pontefice, e d'altre pene arbitrarie, che nessuno ardi-

sca, ò presuma di poterfi cõfessare, per lettere, ò per mãdato & in assenza di poter ottener l'assoluzione sacramentale. E comanda sotto l'istesse pene che per l'auenire nessuno possa ne in publico, ne in priuato, ne per qual si voglia occasione possa predicare, ò insegnare, ò far stãpare, ò defendere come probabile questa propositione, e così si puol vedere nel decreto fatto sotto li 20. di Giugno 1603. Adunq; ne segue che anche l'assoluzione fatta al penitente in sua assenza non è valida ancorche il penitente si trouasse in pericolo, & articolo di morte. Tolet. lib. 3. c. 6. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 11. punt. 1. Rign. lib. 6. num. 5. Coninch disp. 4. dub. 10. nu. 69. Vasq. de p̃nitentia quest 91. art. 3. dub. 2. Pefantio adit. ad 3. partem q. 10. disp. 3. Henriq. lib. 5. c. 2. num. 7. Emanuel sã v. Absolutio num. 10. Suarez disp. 19. sett. 3. n. 7. & altri.

2 Puole ben esser valida non solo la confessione ma anco l'assoluzione se il penitẽte scriuesse tutti i suoi peccati al confessore e dopo in-

pre-

Tol.
Vale.
Rigi.
Con.
Vatq.
Hen.
Pefa.
E. fa.
Suar.

presenza dello stesso confessore dicesse io mi accuso di tutti questi peccati, e me ne dolego. Se il penitente sarà presente, & il cōfessore li darà l'assoluzione, quella assoluzione sarà valida perche essendo l'accuratione di quei peccati scritti confermata dal penitente in presenza & all'orecchie dal confessore, e l'assoluzione essendo data alla presenza del penitente non vi puole esser causa per la quale l'assoluzione si possa rendere inualida, perche come habbiamo detto di sopra che si come il penitente puol scriuere li suoi peccati, & afirmando che di quelli se ne confessa, e se ne duole, il cōfessore lo puole assolvere, così hora in questo proposito.

Nug.
Pitig.

Nugno aditt. q. 6. art. 3. dist. 2. ver. Pro esplicatione. Pitigiano de penitenza dist. 17. q. v. nica art. 8.

3 Se l'assoluzione necessariamente si deue fare in voce, e sia valida fatta in scritto. Trattado il Concilio di Fiorenza in Decreto vnionis dicit che li sacramenti consistano in rebus, & verbis, e parlando specialmente del sa-

Conc.
Fior.

cramento della penitēza dice formam huius sacramenti esse verba absolutionis, quae proferuntur a sacerdote cum dicit *Ego te absoluo* di maniera che consistendo l'assoluzione sacramentale in parole che si proferiscono dal sacerdote l'assoluzione necessariamente si deue dare in voce.

Et il Concilio di Trento Con.
Tre. sess. 14. c. 6. dice che l'assoluzione e aguisa di vn atto giudiciale con lo quale il sacerdote aguisa |di giudice proferisce la sentenza. *Absolutio est ad instar actus iudicialis, quo ab ipso sacerdote velut a iudice sententia pronunciat.* E perche la sentenza che si proferisce dal Giudice si proferisce con la voce, adunque anco l'assoluzione si deue dare in voce.

Ondē lo stesso Concilio di Trento nella medesima sess. cap. 3. dice che la forza dell'assoluzione consiste in quelle parole del Sacerdote *Ego te absoluo*. Di maniera che l'assoluzione necessariamente si deue dare in voce, e non altrimenti, è dandola in scriptis, ò vero per segni sempre sarà inualida. San Tom. 3. p. s. To
q. 84.

Gaet. q.84.art.3.ad 3. Gaet.v.con-
 Nau. fessio cond. 11. Nauar. cap.
 Palu. 21.num.33. Paludano 4.dist.
 Molf. 17. q.2. art. 1. Molfesio tratt.
 Zaro. 7.cap.5. num.14. Zerola de
 Cou. pœnitentia cap. 14. q.2. Co-
 Pitig. ninch.disp.4. de pœnitentia
 dub.9.num.66.Pitig.2.p.dist.
 17.q.vnica art.8.concl.1.

4 Se bene il peccato vna
 volta confessato, e di quello
 ottenutene dal Sacerdote
 l'assoluzione non è necessario
 che il penitente più se ne cõ-
 fessa, ma volendo altre volte
 il penitente confessarsene,
 puole il sacerdote di nuouo
 asoluerlo, perche essendo
 queste distinte confessioni, vi
 si puole ancora aggiungere
 distinte assoluzioni; E la ra-
 gione è questa perche essen-
 doui in queste distinte con-
 fessioni, la materia remota,
 che è il peccato, quale quan-
 tunque sia il medesimo pec-
 cato gia confessato, non di-
 meno è materia remota di
 questo sacramento & essen-
 doui ancora la materia pro-
 pinqua, che e la nuoua con-
 fessione, è nuoua contrittio-
 ne, e dolore, ne segue che fa-
 cendosi de medesimi peccati
 diuerse è distinte confessio-

ni vi si possono ancora ag-
 giungere nuoue assoluzioni.

5 Ma in vna medesima cõ-
 fessione non puole il sacer-
 dote sopra li stessi peccati
 aggiungere diuerse assolu-
 tioni, perche non essendoui
 più che vna materia prossima
 che vna confessione se il Sa-
 cerdote a vna stessa Confes-
 sione aggiungesse più d'vna
 assoluzione faria sacrilegio, e
 peccaria mortalmente, e la
 ragione è questa; perche so-
 pra la stessa materia prossima
 non si puole reiterare nuoua
 assoluzione. Si come sopra
 vna stessa hostia gia consa-
 grata non è leccito repetere
 la forma della consagratio-
 ne, cosi ancora non è leccito
 sopra li stessi peccati confes-
 sati repetere l'assoluzione.

Se però il penitente non
 aggiungesse dopo l'assolutio-
 ne nuouo peccati, e nuoua
 confessione, e dolore, all'hora
 si che si puole, e si deue agiū-
 gere nuoua assoluzione per-
 che essendoui nuoua materia
 rimota, e nuoua materia pro-
 pinqua, vi è anco necessario
 nuoua forma nuoua assolu-
 tione Soto dist. 18. q.4. art.3.

Riginal.lib.6. nu.94. & lib.8. Soto?
 Et gi.

nu.

Rod. num. 10. Rodiq. cap. 54. con-
 Vafq. cl. 4. Vasquez q. 92. a. 3. dub.
 Zero. 5. num. 10. Zerola de pænité-
 H. n. tia cap. 17. q. 31. Henriq. cap.
 Filli 12. nu. 5. Filliu. trat. 6. cap. 4.
 Suar. q. 11. Suarez disp. 18. sett. 1.
 num. 6. & sett. 4. & altri.

6 Quantunq; i peccati ve-
 niali non siano materia ne-
 cessaria del Sacramento del-
 la penitenza non dimeno il
 Concilio Tridentino, e tutti
 i DD. conuengano che siano
 vera materia sufficiente. E
 però vno che si confessa solo
 de peccati veniali, è necessa-
 rio che di quelli se ne penta
 col fermo proposito di guar-
 darsene, perche se vno si cõ-
 fessasse de peccati veniali,
 de quali non hauesse penti-
 mento, ne proposito di guar-
 darsene, a quella confessione
 vi mancherà la materia pro-
 ssima, e per consequenza al
 penitente non li si potria dar
 l'assolutione.

7 Ma non per questo è
 necessario che di tutti n'hab-
 bia dolore, perche se v.g. vno
 si confessasse di dieci pecca-
 ti veniali, & il penitente di
 quei dieci peccati non ha-
 uesse dolore di tutti, ma solo
 d'alcuni, perche qui vi è la

materia prossima che è il do-
 lore, adunq; anche vi si puo-
 le introdurre la forma, per-
 che come il penitente non è
 obligato à cõfessarsi de pec-
 cati veniali e volendoli lassa-
 re non pecca, così ancora nõ
 hauendo dolore di tutti la
 confessione e valida, onde
 senza peccato, ò sacrilegio il
 confessore li puole dare l'as-
 solutione. Perche basta che il
 penitente habbia proposito
 di guardarsi d'alcuno de cõ-
 fessati, e sopra di quello, ò
 quelli vi puol cadere l'as-
 lutione. Onde quando i DD.
 dicono che non si deuno
 assoluere quelli, che non hã-
 no proposito di guardarsi da
 tutti i peccati cõfessati, par-
 lano de peccati mortali è nõ
 de veniali. Cordoua lib. 1. q. Cor. 1.
 1. quale allega molti DD. &c.

RAGIONAMENTO
 X X X IV.

Delle condizioni necessarie
 al Confessore per poter
 amministrare il sacramen-
 to della Penitenza.

Punto primo.

1 Quali condizioni siano neces-
 Ffff sa-

- farie al Sacerdote per amministrar il Sacramento della penitenza.
- 2 Qual potestà sia necessaria al Confessore per conferir l'assoluzione.
 - 3 Quando fu data la potestà al Sacerdote di poter amministrar il Sacramento della penitenza.
 - 4 Qual sia la potestà di giurisdizione necessaria al Confessore.
 - 5 Di quante sorte sia la potestà di giurisdizione.
 - 6 Qual sia la giurisdizione ordinaria, delegata, & à iure concessa.
 - 7 Chi posseda la potestà di giurisdizione.
 - 8 Da chi riceue il Papa la potestà di giurisdizione.
 - 9 Del secondo ministro che haue potestà di giurisdizione.
 - 10 Se la giurisdizione Episcopale sia ius diuino, ò humano.
 - 11 Qual sia il terzo ministro che haue potestà di giurisdizione.
 - 12 Se vn Parocchiano puol dar facultà all'altro di confessar nella sua Parocchia.
 - 13 Da chi deue esser approuato il Sacerdote per la confessione.
 - 14 Per qual ragione il Sacerdote deue essere approbato alla confessione.
 - 15 Se il Vescouo possa ammettere alcuno alla confessione senza esame.
 - 16 Da chi deuono esser ammessi li Confessori per li Religiosi.
 - 17 Se li Religiosi possono confessarsi da Confessori d'altra Religione.

1 **T**Re condizioni particolarmente sono necessarie al Confessore, acciò che possa conferire l'assoluzione nel Sacramento della penitenza. Prima vi è necessario la potestà; secondo la scienza; terzo la prudenza. Principalmente è necessario al Confessore la potestà. E questa è di trè sorte; potestà dell'ordine; potestà di giurisdizione, e potestà d'uso.

La prima cosa dunque necessaria al Confessore è che deue hauer la potestà dell'ordine, quale è talmente necessaria che senza di questa non si puole assoluere da peccati, ancorche il penitente fusse in pericolo, & in articolo di morte; non solo è necessario al

Cont-

Confessore l'ordine, mà bisogna che sia l'ordine Sacerdotale. Onde il laico, il Diacono, ò qual altro ordin si sia, se non sarà ordinato all'ordine di Sacerdote non hauserà potestà di poter assoluere il penitente da peccati, & assoluendolo quell'assoluzione farà nulla, & inualida.

2 Di maniera che la potestà dell'ordine sacerdotale assolutamente è necessaria al Confessore, per che solo il Sacerdote, e nõ altri puol essere ministro di questo Sacramento: E se vno assoluessa senza l'ordine sacerdotale, dice il Toletto che questo pecceria grauemente, l'assoluzione faria inualida, mà non per questo quello caschiera nell'irregularità. Toletto lib. 3. cap. 13 num. 2.

Che solo il Sacerdote sia ministro di questo Sacramento è di fede, e di già fù diffinito nel Concilio Fiorentino in literis vnionis. Nel Concilio di Costanza sess. 8. & 15. Nel secondo Concilio Cautonense cap. 33. Nel Concilio di Trento sess. 14. cap. 6. canon. 9. & 10. e colì fù diffinito ancora da Leone X. mē-

tre dannò gl'articoli del perfido Lutero, e la ragione è questa, perche essendo al ministro di questo Sacramento necessario la potestà della Chiesa; Si come il giudice senza la potestà non puole hauere authorità di giudicare nel foro contentioso; Così il Confessore senza la potestà delle chiaui non puole hauere authorità di giudicare in questo foro della penitenza. Perche la potestà delli chiaui, è quella authorità che Christo ha data al Sacerdote di poter hauer leuar l'impedimenti che prohibiscono al penitente l'accesso alla gloria del Paradiso; e si come cõ le chiaui si aprano le porte per poter entrare in casa, così con le chiaui della potestà sacerdotale si apre la porta del Cielo, quale per il peccato mortale staua serrata. Scotto in 4. dist. 19. Vittoria de clauibus num. 1. San Tom. in additt. q. 17. ar. 3. Valen. tom. 4. disp. 7. qu. 16. punt. 1. Nugno additt. dist. 2. Riginald lib. 1. num. 3. Filliuc. tratt. 7. cap. 7. q. 2. Soto in 4. dist. 20. q. 1. art. 2. Snarez de sacram. disp. 16. lect. 4.

Scot.
Vitto.
S. To.
Vale.
Nug.
Rigi.
Filli.
Suar.

Tole.
Conc.
For.
Cott.
Gau.
Tren.

3 Onde essendo questa potestà soprannaturale non conuiene à tutti, mà solo à quelli, à quali li è stata data da Christo, & hauendo Christo data questa Potestà solo à sacerdoti quando disse, *Accipite Spiritum sanctum quorum remiseritis peccata remittuntur eis, &c.* In San Gio. cap. 20. cõ le quali parole Christo diede questa potestà à suoi Apostoli, è consequentemente à Sacerdoti come altre volte n'habbiamo ragionato. Adunque solo i Sacerdoti hanno questa potestà di giudicare in questo foro penitential, e solo i Sacerdoti posson essere ministri di questo Sacramento della penitenza, e così cõmunemente tengano tutti i Teologi.

Si che douendo questo sacramento esser tanto necessario al Christiano per la sua salute conueniu che non solo se ne desse la potestà di poterlo amministrare à gl'Apostoli, come Vescou, mà ancora come Sacerdoti; perche è tanta la fragilità humana che se solo li Vescou, e non altri haueffero questa potestà non hauerebbono loro potuto

supplire alla necessit` del Christiano. E però Christo diede questa potestà anco à Sacerdoti; E si come Christo disse à gl'Apostoli. *Hoc facite in meam commemorationem*, dando potestà à gl'Apostoli come Sacerdoti di poter consacrare il suo corpo; così ancora dicendoli. *Accipite Spiritum sanctum. Quorum remiseritis, &c.* diede questa potestà à gl'Apostoli come Sacerdoti di poter assoluere da peccati nel Sacramento della penitenza. S. Tom. Valenza, Onufrio, Suarez.

4 Secondo è necessario al Confessore la potestà di giurisdictione, perche non basta al Confessore per poter amministrare in questo sacramento esser solo Sacerdote; mà bisogna che il Sacerdote habbia anco la potestà di iurisdictione. Et in questo conuengano tutti i Teologi communemente San Tom. in 4. dist. 17. q. 3. art. 3. & dist. 19. q. 1. art. 3. San Bonauentura art. 2. qu. 2. Riccardo art. 1. qu. 3. Nauarr. somm. cap. 27. num. 259. Ledesma 2. p. 4. dist. q. 32. art. 1. Soto dist. 18. qu. 4. art. 2. & altri.

S. To.
Vale.
Onu.
Suar.

S. Th.
S. Bo.
Rico.
Nau.
Lede.
Soto.

On-

Con. **Tren.** Onde il Concilio di Trento sess. 14. cap. 7. dice che l'assoluzione data senza la iurisdictione è inualida, e di niun momento. *Nullius momenti ab solutionem eam esse debere quam Sacerdos in eum profert in quem ordinariam, aut delegatam non habet iurisdictionem;* E lo stesso si caua ancora dal Concilio Fiorentino nel decreto di Papa Eugenio IV.

Di maniera che non basta al Confessore la sola potestà sacerdotale, perche necessariamente deue hauere ancora la potestà iurisdictionis, se però non è in articolo di morte, come vedremo appresso. E la ragione è questa, perche essendo il sacramento della penitenza essenzialmente vn giuditio, per potere rettamente giudicare il ministro di questo sacramento deue hauere necessariamente tutte quelle condizioni spettanti al vero giuditio; E perche per il vero giuditio al giudice è necessaria la giurisdictione, che altrimenti, come dice il Concilio di Trento non potrà giudicare, ò dar sentenza à vno sopra del quale non ha uesse giurisdictione, ò non ful-

se suo suddito, e nessuno può ligare, ò imporre alcuna pena per vendicare il delitto se non hà giurisdictione sopra del reo. Così il Confessore deue hauere potestà di potere giudicare, e sentenziare il penitente, come anco di poter agiungerli alcuna pena, per vendicar li suoi peccati; adunque è necessario che lui non solo habbia la potestà di sacerdote, mà anco la giurisdictione.

5. Questa potestà di giurisdictione, è di tre forte; cioè giurisdictione ordinaria, delegata, è la terza ne vien concessuta dalla ragione, ex concessione iuris.

6 La giurisdictione ordinaria è quella Potestà, che hanno per ragion d'officio li ministri del Sacramento della penitenza sopra li loro sudditi penitenti per reggerli, e drizzarli nella via della loro salute al regno de Cieli. Molina tratt. 5. de iurisd. disp. 2. Valenza, Conincho, & altri.

La giurisdictione delegata, è vna certa facultà, che tiene il Sacerdote di potere ascoltare le confessioni Sacramentali, non per ragion d'officio, mà

Moli.
Vale.
Coni.

mà per ragione di deputatione fatta da quello che haue giurisdittione ordinaria.

La giurisdittione ex concessione iuris; e quella facultà concessa al Sacerdote di poter assoluere quel penitente al qual per ragione, ò per priuilegio particolare, che li è stato concesso di potersi eleggere il confessore. Hen. riq. lib. 3. cap. 5. Suarez disp. 23. sett. 2. num. 3.

Hen.
Suar.

Di maniera che la giurisdittione ordinaria è quella potestà che hanno, e possiedono per ragion d'officio li ministri del Sacramento della penitenza per hauer cura d'anime, à quali de iure li comple questa giurisdittione ordinaria.

7 Tre ordini di ministri sono nella Chiesa militante, che hanno questa potestà di giurisdittione ordinaria. Nel primo, e supremo ordine vi è il Sommo Pontefice, quale haue, e possiede questa giurisdittione nel più singulare, & eminente modo, che si possieda, e si possa possedere da qualsiuoglia altro, perche il Papa possiede questa giurisdittione vniuersalissimamen-

te senza alcuna humana dipendenza quanto alle persone, quanto al luoco, quanto al modo, quanto à qualsiuoglia colpa, ò delitto, e puole immediatamete seruirsi di quella per se, e concederla ad altri secondo che lui vorrà, e sarà bisogno, non dipende da nefsuno, mà da lui dipende qualsiuoglia altra; ne à lui vien conceduta questa giurisdittione da altri che dallo stesso Christo.

8 E se bene il Papa viene eletto nella Chiesa da gl'huomini, cioè da Cardinali, non per questo riceue alcuna potestà, ò giurisdittione da Cardinali, ò dalla Chiesa, perche li Cardinali solo propongano e disegnano la persona senza darli alcuna giurisdittione haueudola immediatamete conferita Christo à San Pietro, & à suoi legittimi successori in quelle parole che Christo replicò in sin tre volte *Pasce agnos meas, Pasce agnos meos; Pasce oues meas; Tibi dabo claues Regni Celorum; Quodcūq ligaueris, &c.* San Gio. cap. 21. Si che fatta da Cardinali l'elezione del Sommo Pontefice; Christo li conferisce immediatamente-

diatamente questa giurisdictione vniuersale. Nel cap. cuncta per modum de maiorit. & obed. San Tom. opusc. 1. cap. 32. & opusc. 19. cap. 4.

S. Th.

A quest'ordine dice Suarez si riducano il Sommo Penitentiario del Papa, li legati à latere, & altri simili che potessero partecipare questa giurisdictione, Suarez, disp. 25. sett. 1.

Suar.

9 Il secondo ministro che haue, e possiede questa giurisdictione. Sono li Vescoui, quali non solo l'hanno per se, mà anco possono cōcederla, e delegarla ad altri in tutta la lor Diocese. Se poi questa giurisdictione sia ius diuino, ò ius humano, vi sono due opinioni cōtrarie. Gio. Mag. in 4. di. 18. q. 4. c. 2. Vittor. relect. 2. de potestate Eccles. q. 2. & lib. 1. de iusticia q. 1. ar. 4. Castro lib. 2. de iusta hæres. punit. cap. 24. & lib. de hæresib. ver. Episcopatus.

Mag. Vitt.

Cast.

10 Tutti questi vogliono, che la giurisdictione Episcopale sia ius diuino, perche haucudo Christo instituita la dignità Episcopale, e per il ius diuino essendo stata introdotta nella Chiesa, come

si diffinito nel Concilio di Trento can. 6. sett. 23. ne segue che anche la giurisdictione Episcopale sia ius diuino. Onde dice il Bonacino che questa giurisdictione Christo la conferisce à Vescoui per virtù dell'officio, mediante la concessione che li fa il Sommo Pontefice. Bonacina de Sacr. pœnit. disp. 5. q. 7. punt. 4 num. 6.

Conc. Tren.

Bon.

Con tutto ciò altri sono di contrario parere, è vogliono che la giurisdictione Episcopale sia ius humano. Di questa opinione sono la maggior parte de Teologi. San Tom. 2. 2. q. 39. art. 3. & in 4. dist. 19. q. 1. art. 3. e dist. 20. q. 1. art. 4. Gaet. tom. 1. opusc. trat. 1. c. 2. Corduba lib. 4. de potestate Papæ q. 14. Turrecrem. sum. de Eccl. lib. 2. cap. 54. Medina codice de confes. q. 39. Henriquez quolib. 9. q. 22. Durand. in 4. dist. 17. q. 2. & altri assieme con Suarez disp. 25. sett. 1 nu. 3. Questa materia appartiene più presto al foro contentioso, che al penitenteiale. Si potrà vedere nella materia della giurisdictione Ecclesiastica.

S. To.

Gaeta Cord.

Turr. Med.

Hen.

Dura. Suar.

11 Il terzo ministro che ha-

haue, è possiede questa giurisdictione ordinaria sono come comunemente tengano i Teologi li Curati, ò Parocchiani, a quali si riducono ancora li vicarij perpetui, Arcipreti, ò piouani di certe chiese parocchiali; E nelle Religioni sono i Prelati superiori, & altri a quali per qualche priuilegio li è stata connessa la cura immediata dell'anime perche ciascheduno che per officio ha giurisdittione quella giurisdittione e ordinaria; onde hauendo il Parocchiano, ò altri nominati per officio giurisdittione sopra l'anime; ne segue che quella sia giurisdittione ordinaria.

E se bene li Curati, ò Parocchiani hanno giurisdittione ordinaria, non per questo hanno potestà di poterla delegare, o commetterla ad altri; Perche il Concilio di Trento comanda che nessuno possa ascoltar le confessioni se non sarà approbato dal Vescouo ordinario se però quel tale non fusse beneficiato di beneficio parocchiale, al quale fusse an-

nessò peso di confessare, come nota Nugno aditt. q. 8. a. 5. dub. 6. Valquez q. 93. art. 1. dub. 5.

Nug.
Valq.

Di maniera che il Parocchiano dopo il Tridentino Concilio non puol dar facultà ad altri di confessare, & asoluere li suoi sudditi, ne meno quel sacerdote sarà legitimo cōfessore, che dal solo parocchiano, e non dal Vescouo ordinario sarà approuato.

12 E se bene vn sacerdote sarà approbato in qualche Parocchia, o che anche sia Parocchiano, non puole l'altro parocchiano darli facultà che confessa nella sua cura se non sarà ammeso dal Vescouo ordinario. Perche quantunq; il Parocchiano habbia facultà di confessare nella sua Parocchia, non però tiene facultà di confessare nella Parocchia d'altri se non è ammeso dal Vescouo ordinario perche il Concilio Tridentino scs. 23. cap. 15. comanda che nessuna possa cōfessare se non sarà ammeso dal Vescouo Gutierrez Canonich. q. c. 27. nu. 8. & 19.

Con.
Trid.
Gutt.
Con.

Con

Con tutto ciò in alcuni luoghi di diuerse diocesi assieme confinanti vi è vna certa consuetudine introdotta, che li sudditi di vna parrocchia si confessano dal Parrocchiano dall'altra parrocchia se bene non sia della medesima diocesi è così anco il Parrocchiano chiama il Parrocchiano dell'altra diocesi, e di quello se ne ferue acciò in suo aiuto amministra il sacramento della penit. alli sudditi comessi alla sua cura: Si che mentre vi è introdotta vna tal consuetudine quella consuetudine può hauer forza di legge, e di conferir giurisdictione; Nongia per ragione di consuetudine, perche potrebbe essere vn abuso, ma per ragione di tacito consenso del superiore. Perche mentre al superiore è nota quell'attione alla quale lui potrebbe comodamente contradire, e non dimeno lo tolera, e segno che acconsente, & approua secondo la consuetudine quell'attione. Nau. auar. cap. Placuit num. 85. Sanchez de matrim: lib. 3. disp. 23. num. 13. Rigin. lib. 1. n. 74. Vasquez q. 93. art. 1. dub. 4. num. 4. Coninch disp. 8. dub.

3. num. 21. Suarez disp. 23. sett. 3. & altri. E però in questo caso credo io che il Parrocchiano di propria autorità possa dar facultà all'altro parrocchiano, (se però il Vescouo non contradicesse) di confessar senza altra approbatione, o confirmatione nella sua parrocchia. Così Viualdo in Candelabro tit. de Confessione num. 28. Fillucio tratt. 7. cap. 8. q. 1. nu. 217. Suarez disp. 26. sett. 3. nu. 17.

E questo non è contrario al Concilio di Trento, che proibisce che nessuno confessi se non sarà approbato dall'ordinario, perche tolerandolo il Vescouo si ha da presumere che in qualche modo vi sia la sua volontà tacita, o veramente espressa, e così antico è posto in vso. Rodiquez prima par. cap. 60. con. 4.

Quelli che hanno facultà di confessare in vna parrocchia, o Diocesi, non per questo hanno facultà, e possono confessare in vn'altra, perche quello che ha facultà v.g. de confessare in Napoli non ha facultà di confessar in Perugia. Gggg E

Viuat
Fill.
Suar.

Rodi

Nau.
Sanc.
Rig.
Con.
Suar.

13 E però il sacerdote accioche legitimamente possa amministrare questo Sacramento della penitenza tanto a laici, come a Sacerdoti, e necessario che sia approuato dal Vescouo diocesano quale deue esser confermato, & hauer sudditi, si che vn Vescouo che non ha sudditi, ò vero non sia confermato non puol dar giurisdittione ad altri che nõ siano suoi sudditi.

O vero il sacerdote deue essere approbato dal Vicario generale che sia in luoco del Vescouo, ò suo Vicegerente, ò vero del Vicario Capitulare in tempo di sedia vacante, perche questo succede nella giurisdittione del Vescouo. c. Cum olim de maiortate, & obedientia, &c.

O vero che sia aprobato da alcun altro che habbia giurisdittione Episcopale nel populo, come sono quelli, che sono esenti dalla giurisdittione ordinaria, è la ragione perche questo possiede giurisdittione Episcopale, e per conseguenza a lui si appartiene di approbare li sudditi alla confessione nel suo territorio. E questa è quella

giurisdittione che si chiama delegata, la quale non prouiene al Sacerdote per ragione di officio, ma per ragione di deputatione fattali da alcun delli nominati che tengano giurisdittione ordinaria.

14 La ragione per la quale il confessore deue essere approbato dal Vescouo, o suo Vicario generale ò da altri, che habbiamo nominati e perche il sacerdote acciò la confessione sia valida deue hauer la giurisdittione senza la quale non puole il sacerdote legitimamente amministrare il sacramento della penitenza, e questa giurisdittione non li si concede sin tanto che non sia giudicato idoneo per esame, ò in altro modo perche il Concilio di Trento dice *Nullum posse seculariū Confessiones audire nisi sit approbatus*. Onde aggiungendo il Concilio quella parola *Nullum posse*, &c. essendo questo negotio di non potere, significa mancamento di giurisdittione come nota Sanchez lib. 6. de mat. disp. 38. num. 20. & lib. 3. disp. 29. num. 14. Valquez q. 93. art. 3. dub. 3. Rignaldò lib. 1. nu. 180. Fillue-

Sanc.
Valq.
Rigi.
Filli.

cio

Suar.
Bon.

cio tratt.7.c.9.q.9. num.257.
Suarez disp. 26. sett. 5. & 6.
Bonac.vbi supra num.9.

15 E se bene il Concilio dice che il confessore deue esser approbato per esame, con tutto ciò se il Vescouo conoscerà che vn tale faccia professione di Theologia, o che sia Dottore, o che abastanza sia instrutto nelle propositioni Theologice, puole il Vescouo metre che a lui consta notoriamente della sufficienza, e dottrina di quel sacerdote sens'altra esame aprouarlo, perche il Concilio non solo dice Aprobatione faciendam esse ab Episcopis per examen, ma aggiunge aut alias idoneus iudicetur.

Ben vero che hoggi giorno e talmente introdotto, e posto in vso che anche i DD. e Theologi si sottomettano all'esamini, e non si pratica altrimenti, e cosi per se loquedo couiene che nessuno sia amesso a sentir le confessioni sacramentali se prima non farà esaminato Rigin. lib.1.num.177. Suarez disp. 28. sett.4.n.3. & altri.

Se il Vescouo penserà che

vn tale sacerdote sia sufficiente per la confessione puole sens'altra esame mandarlo ad tempus alla cura dell'anime, & instituirlo vicario d'alcuna Parocchia, purchè il Vescouo creda che questo sia idoneo per far quell'officio, è sostener quella carica. Rinaldo lib.1.nu.197. Coninch. disp.8. de penitentia. dub.7.nu.49.

Rigi.
Con,

16 Quando il Concilio comanda che nessuno possa amministrare il sacramento della penitenza se non sarà approbato dal Vescouo ordinario non s'intende delli confessori per li regolari; perche basta al Confessore Regolare che habbia licenza del suo superiore, come anticamente auanti il Concilio sempre si e praticato; & il Concilio di Trento non ha leuato l'vso antico intorno a Religiosi Regolari. Nauar.c. 4.nu.7.Vasq. quæst.93. dub. 3.nom.4. Rinaldo lib.1.nu. 175. Coninch. disp.8. dub.7. Suarez disp. 28. sefs. 3. & 4. Angles. summ.9.de Confess. a.8.diff.2.dub.4.

Nau.
Vasq.
Rigi.
Con.
Suar.
Ang.

17 Dico di piu che li sacer-

Gggg 2

cer-

Rigi.
Suar.

cerdoti Regolari senza che siano approvati dal Vescouo ordinario, se faranno approvati da i lor prelati della Religione non solo possono confessare quelli della medesima Religione, ma anco d'altra Religione perche se alcuni haueranno licéza da lor prelati di confessarsi da chi vorranno, ò haueranno priuilegio di poter eleggersi confessori. Questi si potranno confessare da Confessore d'altra Religione senza che il Confessore sia approvato dal Vescouo ordinario. Vero che non si potranno confessare da qual si voglia semplice sacerdote, perche se il Sacerdote non sarà amesso dal suo Prelato; si come il semplice sacerdote non ha potestà di confessare quelli della sua Religione, tanto maggiormente quelli d'altra Religione. E la ragione e questa perche se bene il Concilio di Trento non lieua la consuetudine antica, che haueuano i Religiosi di confessarsi a sacerdoti non approvati da Vescouo, non per questo li dà licenza che si confessano da

chi non e aprobatò nella sua Religione. Onde il Papa cōcedendo che i Religiosi possono cōfessare da non gl'approvati dal Vescouo non per questo concede che si possono confessare da semplici sacerdoti, ò sia della sua, ò d'altra Religione e la ragione è questa perche così farebbe vn derogare alla consuetudine delle Religioni che proibiscono a semplici sacerdoti di poter confessare. Rodiq. p. 1. c. 60. concl. 6. Bonacino de penitenza disp. 5. q. prop. 2. nu. 25.

Rodr.
Bona.

Delli Confessori da quali si deuono confessare in tempo di Giubileo li Religiosi.

Punto secondo.

- 1 Se il Religioso per conseguir il Giubileo sia necessario si confessa dall'aprobatò dal Vescouo.
- 2 Se per l'ordinario si possa intendere il Prouinciale, ò altro prelatò della Religione.
- 3 Se il Sommo Pontefice preten-
da

da in tempo di Giubileo che il Religioso si confessa dall'approbato alla Confessione dal Vescouo.

4. Se il Religioso possa conseguir il Giubileo confessandoli dall'Approbato nella Religione.

5. Se il privilegio che si dono li prefessi nella Religione, lo godano anco li Nouitij.

SE il Religioso in tempo di Giubileo per conseguirlo possa confessarsi da qualsiuoglia confessore, che sia approvato dalla sua, o da altra Religione senza che sia ammesso dal Vescouo ordinario. Vi sono la maggior parte de DD. di opinione contraria tra quali Rinaldo lib. 1. num. 175. Suarez de penitenza disp. 28. sess. 6. nu. 11. Fausto de iubil. lib. 4. q. 88.

Dicono che il Religioso in tempo di Giubileo per conseguirlo è necessario che si confessa da confessore che sia approvato dal Vescouo ordinario, perche dicendo il Papa nella Bolla quale si si ol publicare in tempo di Giubileo. *Et possit eligere confessarium approbatum ab Ordinario*

loci. Ne segue da queste parole che se il Religioso non si confessa da Confessore approvato dall'Ordinario non puole conseguire il Giubileo. Vega in sin. tom. 2. cap. 7. cas. 32. Homobuono de cas. refer. p. 1. c. 5. Molfes. in sum. tom. 1. trat. 7. c. 16. nu. 18.

Con tutto ciò dico che anco l'opinione affirmatiua è molto probabile perche se bene nella Bolla si esprimano queste parole. *Et possit eligere, &c.* non per questo ne segue che il Religioso necessariamente per conseguirlo sia bisogno confessarsi da confessore approvato dal Vescouo, e non confessandosi da vn tal confessore non conseguisse il Giubileo. E la ragione è questa, perche se bene nella bolla si dice che si possa confessare dall'approbato dell'Ordinario. Non per questo esclude che si possa confessare dal Confessore approvato nella sua Religione; perche quella parola possit non è precettiva che escluda che non si possa confessare da altri.

Oltre che confessandosi il Religioso dal solo approbato

Veg.
Huo.
Molf.

Rigi.
Suaz.
Faust.

to nella sua Religione pur si confessa da Confessore approvato dall'Ordinario; perche dicono molti DD. che come il Vescouo si chiama Ordinario in rispetto à secolari, e Chierici suoi sudditi Diocesani . Così il Prelato della Religione si chiama ordinario in rispetto à suoi sudditi Religiosi.

2 E se bene Suarez luoco citat o. dice che per l'Ordinario nominato nella Bolla non si puole intendere il Prouinciale, ò altro Prelato della Religione dello stesso Religioso.

Si risponde che questo seguiria quando nella Bolla si aggiunge ab Ordinario Episcopo , mà dicendo solo ab Ordinario, non per questo si esclude l'ordinario del Religioso, che è il suo Prelato.

E si come lo stesso Suarez disput. 28. sectin. 6. num. 11. afferma che ne rescritti, & in altri luochi, questo nome di ordinario si puole estendere anco alli Prelati delle Religioni, e perche causa non si puole anche estendere in questa occasione di approbatione in tempo di Giubileo,

quando il Sommo Pontefice apre il tesoro di Chiesa Santa per salute dell'anime?

Onde non hauendo voluto il Concilio di Trento rinouare la consuetudine antica, che haueuano i Religiosi di confessarsi à sacerdoti non approvati da Vescoui, si puole credere che ne anche il Sommo Pontefice in occasione di giubileo voglia innoquare, e proibire per conseguirlo che i Religiosi si possono confessare da Confessori della Religione non approvati da Vescoui.

3 E però non mi par che in tempo di gratia, mentre il Sommo Pontefice con tanta benignità ci concede Giubileo plenario voglia restringere le gratie concesse à Religiosi , priuando il penitente del suo ius ordinario di potersi confessare da Confessore approvato solo da Prelato della sua Religione; mà più presto si deue credere che queste parole, *Et possit eligi*, &c. Si pongano nella bolla ampliatiue, dice Bonacino. Cioè per magior fauore del penitente dandoli licenza, acciò non solo si possa confess-

feffare come prima dall'approbato della sua Religione, mà volendofianco confessare da qualſiuoglia altro approvato dall'Veſcouo, che lo poſſa fare ſenza licenza del ſuo Superiori, il che il religioſo non poteua far prima. Di maniera che dicendofì nella Bolla *Approbatum ab Ordinario, &c.* Vuol dire che il Religioſo ſenza licenza del ſuo Superiore ordinario puole eleggerſi in tempo di Giubileo qualſiuoglia confeſſore ancorche ſia fuora della ſua Religione; purchè ſia approvato dall'Ordinario.

4. Aggiungete che ſe il Religioſo per conſeguir il Giubileo neceſſariamente fuſſe tenuto à confeſſarſi dall'approbato dal ordinario, e non da altri, che fuſſe ſolo approvato nella ſua Religione, ne ſeguiria che molti religioſi non conſeguiriano, e non hanno conſeguito il Giubileo; perche ſi vede chiaramente che li Religioſi anco in tempo di Giubileo per lo più ſi confeſſano da confeſſori della lor Religione, e non da altri approvati dal ordinario.

Et io ſteſſo l'hò veduto of-

ſeruire, e quaſi ſempre praticato, non hauendo mai incio hauuto alcuna dubbitatione; e ſe fuſſe altrimenti molti Religioſi di gran bontà integrità, e ſantità ancor loro farebbono ſtati defraudati, e non hauerebbono conſeguito il Giubileo. Onde reſtò marauigliato che in vn negotio di tant'importanza, è doue ſi è dubbitato da tanti DD. e Teologi coſi eminenti, e non vi ſia ſtata interpoſta, ſin hora qualche dichiarazione. Maſſime che molte volte in certi Monasterij non vi è alcuno approvato dal Veſcouo, e con tutto ciò quei buoni Religioſi ſi confeſſano frà di loro ſenza eſſer neceſſitati andar mendicando Confeſſori fuora della Religione, il che non pare che ſia ſecondo la benigna intentione del Sommo Pontefice Bonacino de Sac. diſp. 5. qu. 7. punt. 4. §. 1. num. 251.

Concedendo dunque authorità il Sommo Pontefice à ciaſcheduno quantunque Religioſo di potere eleggere Confeſſore à ſuo beneplacito ſenza licenza del ſuo Superiore; purchè ſia approvato dal-

Bon.

dall'Ordinario, e non facendo si nella bolla dechiaratione alcuna, si puol credere, che essendo questa facultà fauorabile, nõ solo si deue intrédere di poter elegerfi confessore approbato dal Vescouo, mà appbato dall'Ordinario della sua Religione. Alfonso de Leone tratt. de Iubileo par. 2. num. 112. Angelo Bollio de Iub. sett. 3. num. 10. Zerola de de Iubil. Zenardo, Santarello & altri citati dal Diana de Iub. trat. 12. resol. 37.

Ang.

Zerola

Diana

Rig. Saur.

Agiungete come dicono communemente li DD. che *fauores sunt ampliandi*. Rigina. lib. 1. num. 96. Sairo de pæni. cap. 22. num. 1. Ne segue che la parola ab Ordinario consequentemente si deue anchora estendere à Superiori delle Religioni.

Dico bene che agiungendosi quella parola *ab Ordinario loci*, se il religioso vorrà confessarsi fuora della sua Religione, sarà necessario per conseguir il Giubileo, che si confessa da confessore approbato dall'Ordinario loci, cioè dall'Ordinario doue si hauerà da far la confessione. & questa facultà si puole

estendere anchora alli nouitij della stessa Religione. Gio. de la Crux de statu Relig. lib. 1. cap. 6. concl. 2. come dice Diana satisprobabiliter. Dice di più Filliuccio con alcuni altri che quando nella Bolla si agiungano queste parole *Confitendum esse cum Confessor. o approbata ab Ordinario loci*, che sia necessario per conseguire il Giubileo confessarsi da confessore approbato dal Vascouo; mà se dice solo *approbatum ab Ordinario*, che puol conseguire il Giubileo ancorche si confessa dall'approbato del Superiore della Religione, Filliuc. tom. 1. trat. 8. cap. 10. num. 275. Polacho de Iubileo sett. 42. num. 63. & Diana, vt supra fogiunge che tutte queste tre opinioni sono probabili.

Filli. Polz.

RAGIONAMENTO XXXV.

Della potestà di giurisdictione necessaria al Sacerdote per amministrare il Sacramento della Penitè-

za.

Punto I.

I Qual

- 1 Qual sia la giurisdizione ordinaria de ministri del sacramento della penitenza.
- 2 Qual sia la giurisdizione delegata.
- 3 Qual sia la giurisdizione à iure concessa.
- 4 Qual giurisdizione sia necessaria al Sacerdote per amministrare la penitenza.
- 5 Quali conditioni per amministrare il Sacramento.
- 6 Qual sia il proprio Sacerdote che deve amministrare il Sacramento della penitenza.
- 7 Quali siano gl'ordini proprii che possono amministrare la confessione.

DVe conditioni particolarmente son necessarie nella giurisdizione, la quale come habbiamo detto di sopra, è di tre sorte; cioè ordinaria, delegata, & à iure concessa.

1 La giurisdizione ordinaria è quella potestà, che hanno li ministri del Sacramento della penitenza, à quali per ragion di officio li conuiene hauer cura d'anime per reggerle, e drizzarle nella via della lor salute al Regno de Cieli. Molina tratt. 5. de iuris. disp. 2. Valenza, Conich. & al-

tri, &c. E questa giurisdizione l'hanno comunemente tutti li Vescoui che hanno li sudditi, Parocchiani, & altri che habbiamo nominati.

Mol.
Vale.
Conj.

2 La giurisdizione delegata, è vna certa facultà, che tiene il Sacerdote di poter ascoltare le confessioni sacramentali, non già per ragion di officio, mà per ragione di deputatione fatta da alcuno, che haue giurisdizione ordinaria, così tengano comunemente i DD. E questa, l'hanno tutti i Confessori delegati, & approbati da Vescoui, e da altri che godono questa facultà.

3 La giurisdizione ex concessione iuris; è quella facultà concessa al Sacerdote di poter ascoltare le confessioni del penitente al qual per ragione di legge, ò priuilegio particolare l'è stato concesso di potersi eleggere il Confessore. Henriquez lib. 3. cap. 5. Suarez disp. 2. 3. sess. 2. num. 3. Tolet. lib. 3. cap. 13. num. 5. E questa la godano ordinariamente tutti i Prelati, quelli, che hanno indulti Apostolici, & altri priuilegiati.

Henr.
Suar.
Tole.

4 Di queste tre giurisdizioni.

H h h h t i o .

tioni almeno vna è necessaria al Sacerdote, perche mancandole tutte non puole il Sacerdote amministrar questo Sacramento, & amministrandolo non solo pecca mortalmente, ma la confessione è inuvalida. Se però non fusse in pericolo, ò articolo di morte; se ben in questo caso dice Toledo, che si puol dire che in qualche modo il sacerdote habbia la giurisditione iure concessa. Ma fuora di questo caso almeno vna di queste giurisdizioni, e semplicemente necessaria al Confessore.

5 La prima conditione, dunque necessaria nella giurisditione ordinaria, delegata: ò à iure concessa, che si sia, la quale deue hauere il Confessore, acciò legitimamente possa amministrare il Sacramento della penitenza. E che la giurisditione sia in vso, cioè che non sia impedita da qualche publica scomunica, nominata, ò notoria percossa, di Chierico, ò vero per altro legitimo impedimento, che il sacerdote ne fusse sospeso, ò priuato, ò degradato; perche se bene il Sacerdote ritiene

la potestà dell'ordine, per esser quel carattere indelebile, non dimeno, perche la giurisditione è impedita non ritiene l'vso di poterla esercitare.

La seconda conditione necessaria, è che quella giurisditione sia in ordine al penitente; perche non basta al Confessore la giurisditione, ma bisogna che quella sia propria in rispetto al penitente, acciò il penitente li sia soggetto, perche se bene il Confessore sarà proprio, & haueirà facultà di poter amministrare il Sacramento della penitenza in vna Parocchia, ò Diocesi, non potrà amministrarlo in vn'altra, doue non si estende la sua giurisditione, che il penitente non li è soggetto.

6 Il proprio sacerdote che deue amministrare questo sacramento è quello che per ragione di officio hà giurisditione ordinaria, perche gli altri Confessori, che haueranno giurisditione delegata, ò iure concessa, se bene la loro giurisditione sarà in ordine al penitente, e legitimamente potranno amministrar il sacramento. Non dimeno,

non

non si possino chiamar se non largo modo legitimi, e proprij Confessori. Mà il proprio Confessore è quello che per ragion d'officio li conuiene hauer cura d'anime; Non per questo è necessario semplicemente confessarsi dal proprio Confessore al quale il penitente è soggetto, perche ciascheduno si puol confessare anco da confessore delegato, ò iure concesso, mà si dice proprio confessore, perche in occasione, che non hauendo il penitente altro confessore, quale habbia giurisdictione, ò delegata, ò iure concessa, il penitente è tenuto à confessarsi dal proprio confessore.

Tolet.lib.3.c.13.n.5.

7 Quattro ordini di confessori. Sono proprij. Cioè il Parocchiano nella sua Parochia. Il Vescouo nella sua Diocese, l'Arciuescouo nella sua, & in tempo di visita anco in tutti li Vescouati della sua giurisdictione. cap. vlt. de censur.lib.6. Et il Papa in tutto il mondo. Vi sono ancora li Superiori delle Religioni ne luochi à lor soggetti; E tutti questi si chiamano pro-

prij confessori, perche tutti hanno la loro giurisdictione per officio.

E se bene hò detto che ciascheduno è obligato à confessarsi al proprio sacerdote mentre non si confessa da confessore delegato, ò iure concesso. Con tutto ciò per priuilegio particolare concesso da Gregorio 9. nel cap. de pro dilatione, de pœnit. & remissione. Tutti i Prelati hanno facultà à iure di potere eleggersi il Confessore.

Di quelli, che hanno facultà di poter eleggersi Confessore.

Punto II.

- 1 Quali siano che possono eleggersi Confessore.
 - 2 Se il Papa sia obligato à confessarsi.
 - 3 Se il Papa possa esercitar l'assoluzione sopra se stesso.
 - 4 Se la facultà, che tengano li Vescouo, & Prelati, Superiori sia ius diuino.
 - 5 Se li Parocchiani possono intercedersi per Prelati, & eleggersi Confessore.
 - 6 Se per poter eleggersi Confessore
- H h h h 2 sors

- fore sia necessario bauer giurisdizione in questo foro.
- 7 Se per chiamarsi Prelati sia necessario bauer giurisdizione propria.
 - 8 Se li Vicarij Generali de Vescoui godono di poter eleggerli Confessore.
 - 9 Se li Cardinali non Vescoui, ò legati hanno questa potestà à iure.
 - 10 Qual Sacerdote deuono elegger per Confessore.
 - 11 Di altri che hanno facultà di eleggersi confessore.
 - 12 Se quello che haue ottenuta facultà di eleggere Confessore, ò de casi referuati possa seruirsene dopò morte del concedente.
 - 13 Se li Sacerdoti si possono confessare frà di loro senza licenza dell'ordinario.
 - 14 Se in occasione di viaggio il Parocchiano possa confessan li suoi sudditi in aliena Diocese.
 - 15 Se il Confessore delegato possa confessan quelli con quali si è partito per viaggio.

PEr Prelati s'intendano tutti quelli, che hanno qualche giurisdizione per officio anco esteriormente

nel foro contentioso. onde dice la Glossa nel cap. Decernimus. *De ratione Prelati esse vt habeat aliquam iurisdictionem Ecclesiasticam in foro contentioso*; Come sono Vescoui, Arciuescoui, Primati, Patriarchi, Abbati, Superiori de Religiosi, Generali, Prouinciali, Guardiani, Priori, & altri simili; Tutti questi si possono eleggere il Confessore, perche tutti hanno qualche giurisdizione anco nel foro contentioso.

2 Mà maggiormente sopra tutti gl'altri il Sōmo Pontefice, quale tiene suprema giurisdizione nell'vno è nell'altro foro, e solo il Papa de de iure diuino tiene facultà eleggersi il Confessore. E la ragione è questa, perche ciascheduno che ha peccato mortale per precetto diuino è obligato à confessarsi; & essendo questo precetto vniuersale, e commune à tutti, il Papa non ne viene assoluto; perche essendo àcor lui huomo puole peccare, e trouandosi con coscienza di peccato si deue confessare: Adunque è necessario che ancor lui habbia con chi cōfessarsi; Mà perche

al

al Papa, che è Sommo Pontefice, e Pastore supremo non li è stato assignato ne de iure diuino, ne de iure humano cō chi confessarsi, adunque è necessario che da se stesso se l'elegga, e che da se stesso si sottometta al Confessore. E però il Papa come huomo peccatore si sottomette al cōfessore. E come Vicario di Christo concede giurisdictione al Sacerdote sopra di se stesso nel foro della penitenza. San Tom. in 4. dist. 19. q. 1. art. 3. qu. 2. San Bonauent. 4. dist. 19. art. 3. q. 2. Ledesma 2. p. 4. q. 22. art. 1. Soto dist. 18. q. 4. art. 2. Turrecremata lib. de Eccl. cap. 8. & altri.

S. To.
S. Bo.
Lede.
Soto.
Furr.

3 Il Papa puol dispensare ne voti fatti da lui, e ne preceppi positiui in quanto che comprendano la persona sua, e perche questi sono atti di giurisdictione li puole commettere al suo Confessore, così ancora la giurisdictione per l'assolutione.

E se bene l'altre attioni il Pontefice le puole esercitare p se stesso intorno à se stesso; questo atto dell'assolutione non puole, perche è necessario che vi sia persona distinta;

essendo la persona del penitente, e quella del Confessore l'vn'è l'altra essenziale al Sacramento della penitenza. E perche il Papa non puole assoluer se stesso, ne meno puol concedere à qualsiuoglia Sacerdote che assolua se stesso. Perche come habbiamo prouato ne superiori ragionamenti queste parole Ego absoluo, che è la persona del Confessore, & Te, che è la persona del penitente sono essenzialmente di sustanza per il Sacramento della penitenza. Adunque essendo necessario che il Papa habbia il Confessore, e non haueudolo da altri de iure diuino lo puole eleggere da se stesso. Suarez disp. 27.

4 Li Vescoui, & altri Prelati superiori, ò inferiori, quali hāno facultà di poter eleggere il Confessore. Se bene il Nauarro cap. 27. num. 260. Inclina che da loro facultà ~~fac~~ ius diuino. Con tutto ciò questa opinione non par che sia corrispondente alle parole del testo, con le quali il Pontefice asserisce che li concede, ò permette tal facultà, Ne penitentia differatur.

Suar.

Dal-

Dalle quali parole s'inferisce che questa facultà la godono li Vescouï, & altri Prelati superiori, & inferiori creati per il ius Ecclesiastico, come anco si caua dal capit. vlt. de penit. & remiss. che nõ l'hanno per ius diuino.

Soto dist. 18. q. 4. ar. 2. dice che quando il Vescouo elegge il suo Confessore li dà anco la potestà e giurisditione.

Contro al quale dice Suarez che il Vescouo hauendo superiore, & il proprio Pastore che è il Papa, quale si come concede al Vescouo facultà di eleggere il Confessore così ancora al confessore, che elegge il Vescouo li dà la giurisditione.

Onde se il Papa volesse prescriuere à Vescouï, e Prelati che potessero hauere in altro modo il confessore; lo potrebbe fare, adunque il Papa è quello che concede al Vescouo facultà, di eleggere, & al confessore li dà la giurisditione. E questa è la più commune opinione la quale tengano la maggior parte de DD. Siluestro v. conf. 1. S. 2. & 8. Paludano dist. 17. q. 3. S. Anton. 3. p. tit. 17. cap. 9. Angelo

Silue.
Palu.
S. An.
Ang.

v. conf. 3. Gaetano v. absol. cap. 2. Turcremata in cap. Quem panitet de penitentia d. 1.

Gaet.
Tur.

5 E dubbio se per Prelati inferiori si possono intendere li Parocchiani, e per consequenza che ancor loro godono questa facultà di eleggere il confessore.

Alcuni vi hanno dubbitato mossi dal cap. Tua nos de clerico egrotante, doue li Parocchiani alle volte de iure sono chiamati Prelati, e per che *Præuilegia sunt amplianda*; ne segue che anche li Parocchiani, come Prelati godono questa facultà, e così tengono, come dice Suarez, Siluestro, Angelo, e Panormitano.

Con tutto ciò perche mai li Parocchiani assolutamente si chiamano in iure Prelati: Anzi che nella Clement. Dudum de sepult. apertamente si fa distinctione frà Parocchiani, e Prelati. E la Glossa nel cap. Decernimus de iudicijs. dice *De ratione Prælati esse, vt habeat aliquam iurisdictionem Ecclesiasticam in foro contentioso*. Il che non hauendo li Parocchiani non si possono chiamar Prelati.

Oltre

Oltre che goder questo priuilegio dice il Testo che è necessario siano esenti, e li Parocchiani non sono esenti, adunq; non lo possono godere.

Ma se alcun Parocchiano fusse esente, & immediatamete soggetto al Papa facilmente si potrebbe prouare che godesse questo priuilegio.

Se fusse esente, e soggetto ad altro Prelato, e non immediatamete al Sommo Pontefice non si potria chiamare propriamente esente, e però non potria godere questa facultà Suarez disp. 27. sett. 2. num. 7. Molfesio tract. 7. c. 15. num. 38.

6 Vi e dubbio ancora se per goder questo priuilegio è necessario che quello quale se ne serue habbia giurisdictione in questo foro.

Perche sono alcuni Prelati che hanno giurisdictione Ecclesiastica nel foro esteriore, e non l'hano nel foro della penitenza, come sono alcuni Arcipreti, e nella curia di Roma vi sono molti, come sarebbe a dire l'Auditore della Camera & altri, intorno

a quali dicono, alcuni che non godono questo priuilegio, quantunq; siano esenti, di questa opinione dice Suarez che è Paludano, quale non porta altra proua se non che questi non sono Prelati in questo foro del Sacramento della penitenza.

Con tutto ciò Siluestro, & altri sono di contrario parere, e vogliono che questi ancora godono questo priuilegio, perche il testo parla semplicemente de Prelati Ecclesiastici senza farci alcuna ecceptione, tra quali ancor questi sono cōpresi, e perche *Priuilegia sunt amplianda, adūque* ancora questi godono, e si possono seruir di questo priuilegio. Suarez disp. 27. sett. 2. num. 8.

7 Di più si deue notare, che non possono chiamarsi Prelati quelli, che non hanno giurisdictione propria. Onde li Vicarij de Vescoui, o d'altri Prelati che si seruono solo della giurisdictione per cōmissione, questi non si cōprendano fra Prelati, e consequentemente non godono questo priuilegio.

E li Prelati non si possono ser-

Suar.
Palu;

Silu:

Suar.

Suar
Molf

seruite di questa facultà, se non in quanto che tengano l'officio di Prelatura; perche se la prelatura è temporale per quanto dura la prelatura, tanto ancora dura la facultà.

Ma se la prelatura è perpetua, perpetua è la facultà; se però non vi succedesse renuntia, o priuatione, perche concedendosi questa facultà solo à prelati, se cessa quello d'esser prelato, cessa ancora, e nō gode piu quella facultà.

Se il Prelato si trouasse lontano dalla sua giurisdictione, è territorio, perche ancora ritiene la prelatura, gode, e si puol seruire de priuilegij che godeno li prelati. Suarez vt supra.

8 E se bene habbiamo qui sopra detto che li Vicarij de Vescoui non godono questo priuilegio, perche la giurisdictione della quale loro si seruano l'hanno solo per cōmissione, per ilche non sono prelati, che possono godere questo priuilegio. Con tutto ciò. Dico che quantunque li Vicarij generali de Vescoui non habbiano de iure per se stessi propria giurisdictione, non dimeno la giurisditio-

ne, della quale si seruano è ordinaria, per la quale li detti Vicarij ritengano vna certa dignità di poter amministrar le cose spirituali, e noi vediamo che di già ordinariamente si è posto in vso, che loro precedano qualsuoglia dignità nella Chiesa Cathedral.

Agiungete che li Vicarij generali tra l'altre giurisdictioni, che loro tengano ex officio, hanno authorità di poter non solo per se stessi, si sono sacerdoti di ascoltar le confessioni, & assoluere sacramentalmente, ma anco di potere approuare, e dar authorità ad altri sacerdoti in tutta la diocese di amministrar questo sacramento della penitēza. Se dunque li vicarij suddetti possono ex officio promouere, & approuare li confessori per altri in tutta la diocese, e perche causa non potranno ancora eleggerli per se stessi?

E se bene Suarez disp. 27. ^{Suar.} ^{Rigi.} ^{Fill.} sett. 2. n. 8. Riginal. lib. 1. prax. num. 18. in fine. Filliu. de sacram. tratt. 7. num. 231. hanno detto che li Vicarij generali de Vescoui nō godono questo

sto priuilegio di poter eleggerfi confessore, perche non hauendo loro giurisdittione propria, consequentemente non sono prelati, a quali è cōcessa vna tal facultà. Questo si nega, perche se bene li detti Vicarij non sono prelati per non hauere giurisdittione propria; non per questo ne segue che non godano questa dignità; perche se nõ la godano per virtù di non hauer giurisdittione propria; non dimeno hanno la dignità ordinaria, per la quale noi vediamo che precedano qual si voglia dignità nella Chiesa Cathedrale; e se loro non hanno giurisdittione propria, ma solo per commissione, nõ per questo ne segue, che non godano questo priuilegio di eleggersi confessore; perche hauendo lor facultà ex officio di potere ascoltare le cōfessioni per se stessi, e di poter eleggere in tutta la diocese sacerdoti a confessar altri, ne segue che maggiormente l'haueranno di potere leggerli per se stessi; E non tanto solo in assenza del Vescouo, come parche sia stato di oppinione

Meg.

Marcello Megale institut.lib.

1.cap.10.num.4. Ma anco in presenza; perche trouandosi, per lo più li Vescouo impediti à maggior negotij, ragioneuolmente li vicarij de uono hauer anco in lor presenza la medesima facultà, perche essendo lor compresi nel cap. finali de pœnitentijs, & remissionibus nel qual si dice che li Vicarij hanno dignità annessa all'amministrazione delle cose spirituali, ne segue che anche habbiano questa facultà di eleggersi il Confessore la quale se non l'hanno proprio iure, l'hanno in rispetto alla giurisdittione ordinaria, e così tengano Alfonso di Leone concl.comm.

Leon

casuum conf. p. 2. Recoll. 6.

assieme con altri citati da lui

Henriq. de sac. lib. 3. c. 13. n. 3.

Hen:

Emanuel sà in Afor. v. conf.

E. sà.

num. 1. Vgolino de potest. E-

pisc. §. 7. ver. 11. E Sanchez

Sanc:

lib. 3. de matrim. disp. 29. nu.

15. seguitato dal Borbosa al-

Borb.

legat. 54. num. 92. Soggiunge

che questa sia la pru probabile

opinione; perche dice egli

che li Vicarij sono veri ordina-

riarij, e prelati in tutta la

diocese.

9 Li Cardinali che non

hii

fo-

sono Vescoui, mentre non sono Prelati, ò legati, dice Paludano, è Soto che non hanno questa potestà a iure, perche per ragione della loro dignità non hanno giurisdictione, è però non si possono dir superiori, ma il lor proprio sacerdote è il Papa, ò vero il sommo penitentiario, come ancora di tutta la famiglia commensale del Papa.

Suar.
Ang.
Silue.

Onde dice Suarez, qual cita Angelo, e Siluestro, che seco sono à quelli di contraria opinione, e vogliono che li Cardinali habbiano questo priuilegio, quantunq; nõ siano vescoui, ò legati, e che la facultà sia à iure, ò pure concessione de Pontefici, ò per consuetudine; basta che godono questo priuilegio, perche se bene li Cardinali non sono superiori per potestà, ò per giurisdictione; con tutto ciò sono superiori per dignità, e lo stesso Pontefice, e la Chiesa così li nomina. Suarez disp. 27. sett. 2. num. 6. E però dice il Card. Toletto lib. 3. c. 13. che ordinariamente per consuetudine tutti questi sogliano ancor loro hauer licè-

Suar.
Tole.

za dal Papa di poter eleggersi a lor volontà il confessore così tiene il Bonacino disp. 5. q. 7. & il Gaetano in sum. v. Absolutio. 2. Anzi che le famiglie commensali de Cardinali si sogliano confessare da quelli Sacerdoti che li vègano assignati, è proposti da lor patroni cardinali, essendo li Cardinali quasi pastori de loro familiari. Henriq. lib. 6. cap. 13. num. 3. Turriano de penit. disput. 23. dub. 3. Filiiu. tom. 1. trat. 7. c. 2. nu. 197. Com. lib. 1. q. 101. num. 4. e molti altri. E Ludouico de San Gio. quæst. 6. art. 2. de sac. penit. diffi. 5. concl. 2. Sogiunge queste parole. *Todos los Cardinales tienen licencia tacita del Papa para eligir confessor para si, y para sus familiares, y yo lo se por experiencia, pues fue confessor del Senor Cardinal Dorta, y de otros Cardinales, sin mas autoridad que solo su nombramiento.*

Bon.
Gaet.

Hen.
Furr.
Fili.
Cassi.
S. Gi.

Se deue però auertire che se bene li Prelati, & altri assenti che vedremo qui sotto; possono eleggersi confessore. Nõ per questo deono eleggere Sacerdote, che non sia approbato dall'Ordinario;

Per-

Perche si come quando il superiore concede in generale alcuna facultà, non ci si devono comprendere quelle cose, quali il superiore non concederia quando li si domandassero in specie. Onde il Papa se bene concede à Prelati che possono eleggersi confessore, non dimeno, acciò il penitente non si mettesse à pericolo di eleggere Sacerdote per confessarti, che fusse ignorate, ò stolto, & insensato, non concederia in specie che alcuno si confessasse da qual si voglia Sacerdote. E però se bene li prelati possono eleggere il confessore à beneplacito, non per questo possono eleggere qualsiuoglia sacerdote; ma devono eleggere sacerdote approbato dall'Ordinario; perche essendo approbato si ha da presumere che sia doto, e prudente. E così fu risposto dalla sacra congregatione de Cardinali alla less.

4. num 9. Bonac. disp. 5. q. 7. punt. 3. prop. vnica num. 5.

Dico bene che quelli, che hanno facultà di eleggersi confessore possono eleggere anco qual si uoglia curato, ò Parocchiano quantunque dall'ordinario non sia approbato alla confessione perche questi tali nella promotione dell'ufficio de iure senza altra particolare approbatione s'intendano ammessi alla confessione.

Perche se bene il Cōcilio di Trento comāda che il Sacerdote sia approbato dall'ordinario *Vt Confessarius iudicetur idoneus*, con tutto ciò eccettua li Parocchiani *Exceptis habentibus beneficium Parocchiale*, con quali s'intendano anco li curati, & altri beneficiati superiori a quali è annessa facultà di cōfessare, come sono alcuni Arcidiaconi, Arcipreti, Abati, Priori, e Piuani, & altri che hanno annessa la cura; Siche essendo questi aprobatì alla cura dell'anime; Qualsiuoglia che habbia facultà eleggersi il confessore puole eleggere anco quelli, che hanno cura d'anime parocchiali, purchè

Con.
Tre.

Valq.
Rigi.
Filli
Suar.
Bon.

23. cap. 15. Vasquez q. 93. a. 1. dub. 5. num. 3. & a. 3. dub. 4. n. 2. Vivaldo in cap. de Confessione num. 26. Riginal. lib. 1. num. 178. Filliu. tratt. 7. c. 9. nu. 256. Suarez disp. 29. less.

Rig.
Filli.
Suar.
Bon.

in quel tempo retenga la Parrocchia. Riginaldo lib. 1. nu. 191. Filliu. tratt. 7. cap. 9. q. 9. num. 257. Sua: ez disp. 28. sess. 4. num 18. Bonacino de pœnitentia vt supra num. 5. & altri.

Da questo s'imprende che il Vescouo puole eleggere, qual si voglia Sacerdote, che sia idoneo se farà suo suddito; Ma volendo eleggere altro, che non sia suddito suo, non puole se nõ farà approbato dall'ordinario come comanda il Conc. sess. 23. c. 15.

11 Vi sono altri che hanno facultà di poter eleggersi confessore. Come sono li esēti che immediatamente per superiore riconoscono il Papa, e quelli che al Papa immediatamente sono soggetti, come nota Angelo, & il Panormitano appresso Suarez, e più distintamente Alfonso di Leone vt supra.

Ang.
Pan.
Suar.
Leo.

Alli Primati, e Patriarchi si concede questa facultà nel cap. vlt. De penitentiis, & remissionibus. Et alli Vescouigià eletti, e confirmati, benchè fussero sospesi, ò deposti dal loro officio, e dall'vso della loro giurisdizione; non so-

no priuati (se non vi fusse qualche particolar dichiarazione) da qualsuoglia priuilegio Episcopale, come è questo di potere alleggere il confessore.

Ma se il Vescouo fusse nõ solo sospeso, ma realmente degradato all'hora resta priuo di qualsuoglia priuilegio concesso per ragione di dignità Episcopale Filliu. tract. 7. c. 9. nu. 231. Suarez disp. 27. sess. 2. nu. 5. Bonacin. vt supra.

Fill.
Suar.
Bon.

12 Se vno hauesse ottenuto facultà dal Papa, ò dal Vescouo suo Ordinario di poterli eleggere Confessore. E comune opinione de DD. che puole eleggerlo anco dopo morte del Papa, ò del Vescouo, che li concedette tal facultà.

E puole ancora il penitente se hauesse ottenuto facultà di eleggere conforme per casi riservati al Papa, ò al Vescouo dopo morte del Papa, ò del Vescouo si puol seruire di quella facultà, e la ragione; perche essēdoli stata fatta questa gratia; Quando vna gratia, è di già conceduta non spira per la morte di quello; che la concedette.

Nu-

Nug. Nugno addit. q. 8. a. 5. du b. 2.
Sair. concl. 1. Sairo de penitentia
Nau. cap. 22. nu. 3. Nauar. c. placuit
Palu. nu. 35. & 161.

Se bene Paludano dist. 17. q. 4. e Siluest. confes. 1. q. 7. quall dicano che quando vna facultà conceduta non è cominciata à mettersi in eiecutione, vogliono che spira per la morte del cōcedente; perche quando vna gratia ancora è intiera si perde per la morte del concedente. Come consta per il cap. licet, & cap. gratum, & cap. relatum de offic. delegat.

E come quando vn Sacerdote senza alcuna limitatione di tempo è approbato alla confessione puole ancora dopò morte del Vescouo, dal quale fu approbato seruirsi di quella facultà. Così quello, che ha ottenuta facultà di eleggerli Confessore lo puole eleggere anco dopò morte di quello che li diede tal facultà. Vasquez q. 93. art. 3. dub. 1. num. 2. Coninch disp. 8. dub. 10. nu. 71. Sanchez de matrim. lib. 8. disp. 28. nu. 75. Henriq. lib. 7. cap. 21. num. 6. Riginal. lib. 1. num. 95. Eman. Sà v. gratia nu. 4. Filliuc. trac.

7. cap. 8. q. 7. num. 216. Soto in 4. dist. 18. q. 4. art. 3. Suarez disp. 29. sect. 3. nu. 2. & disp. 7. sect. 4. Bonac. de penitentia disp. 5. & altri.

Ma se la facultà li farà stata cōceduta dal Vicario, Luo cōtenente, ò Visitatore del Vescouo; Come tutte l'attioni fatte dal Vicario cessano, e facendole, dopo morte del Vescouo sono inualide, Così ancora cessa la facultà datoli dal Vicario di poter eleggere Confessore, e di poter sopra li casi reseruati; se però non fussero stati fatti per non hauer ancora saputo la morte del Vescouo morto lontano dalla sua diocese, ò residenza, perche in questo caso supplisce la giurisdictione per comune errore, e titolo colorato. Henriq. lib. 6. c. 13. n. 3. & 12. Sanchez de matrim. lib. 8. disp. 28. & altri.

13 Alcuni hanno detto che anco li sacerdoti senza altra licenza, per vna certa consuetudine tacita del Vescouo si possono confessare fra di loro; il che è falso per esser stato prohibito dal Cōcilio di Trento. *Nisi fuerit per Episcopum approbatus, et idoneus.*

Soto
Suar.
Bon.

Hen.
Sanc.
Med.

Vasq.
Con.
Sanc.
Hen.
Rig.
Fill.

iudicatus, non &c. Sicche ha uendo determinato il Concilio che senza approbatione nesun Sacerdote habbia authorità di confessare, & amministrare questo sacramento tanto à laici come à Sacerdoti; ancorche siano religiosi, se però il sacerdote non fusse curato, ò Parocchiano, ne segue che il sacerdote nõ ha questa authorità.

Ma si deue confessare dal suo curato, & il curato dal Vescouo, e l'vno, e l'altro da alcuno che habbia giurisdittione delegata, ò iure concessa.

Quando auanti il Concilio con licenza del curato, ò Parocchiano ciascheduno si poteua confessare da qual si voglia sacerdote, che fusse idoneo; il curato poteua delegare ad altri la sua authorità, e giurisdittione. Dopo il Concilio nesuno senza licenza del Vescouo puole ascoltare le confessioni; se però nõ fusse curato, ò Parocchiano.

Et il Parocchiano dopo il Concilio ritiene solo authorità li poter dar licenza a suoi sudditi parocchiani, che si possono confessare in altra

parocchia, ma però quando il confessore sia approbato dall'ordinario.

Et il Vescouo assolutamente puol dar licenza a qual si voglia sacerdote idoneo suo suddito, quantunque per il passato non habbia hanta altra giurisdittione di poter confessare. Toledo lib. 3. cap. 13. num. 6.

14 Si deue ancora notare, che quelli confessori, che hanno giurisdittione sopra alcuni penitenti se in occasione di viaggio accompagneranno il lor Vescouo diocesano, o vero viaggeranno con il loro Parocchiano, in qualunque diocese si troueranno per viaggio li possono amministrare la confessione e darli l'absolutione; e così tengano comunemente tutti i DD.

Vi e difficultà intorno al confessore delegato, se partendosi & viaggiando con alcun suddito di quella diocese doue il sacerdote tiene facultà delegata, lo possa anco confessare, & assoluere per viaggio in qual si voglia altra diocese.

Siluestro verb. confessori. 1. q. 14. Zerola in praxi c. 16.

Siln.
Zer.

9.3.

q. 3. Con alcuni altri sono di parere che il sacerdote, quale tiene solo facultà delegata, mentre si troua fuora di quella diocese doue lui fu approbato, non puole assoluere il penitente, che con lui si e partito, e seco fa viaggio; Perche nõ hauendo il sacerdote fuora di quella diocese autorità delegata ne ordinaria; se bene il penitente e suddito in quel luoco da doue si partirno, nõ però e suddito in quei luochi doue si ritrouano, ne meno il sacerdote vi tiene quini alcuna giurisdictione. Adunq.

Altri vogliono che anche il sacerdote delegato habbia la stessa facultà poterlo assoluere. Perche nel cap. Omnis vtriusq; sexus, &c. solo si fa mentione del confessore al quale si denone confessare li peccati, ma non si fa mentione del luoco doue si deue amministrare la confessione. Adunq; ne segue che non essendo determinato il luoco, & territorio doue li sudditi possono cõfessare li lor peccati, che quantunq; si trouano per viaggio in aliena diocese, pure quel sacerdote, che

tiene facultà ordinaria, ò delegata doue il penitente e suddito lo puole confessare, & amministrarli il Sacramento della penitenza. Soto in 4. dist. 18. art. 3. Henriq. de penitentia lib. 3. cap. 7. num. 1. Sánchez lib. 3. de matrim. disp. 34. n. 2. Rigin. lib. 1. num. 93. Vitt. n. 151. Coninch. disp. 8. dub. 3. nu. 22. Zerola c. 16. q. 3. Filliu. tratt. 7. c. 7. q. 7. num. 189. Summa Corona 52. Suarez disp. 25. sett. 1. n. 17.

Soto!
Hen.
Sanc.
Rigi.
Vitt.
Con.
Zero.
Filli.
S. Co.
Suar.

De proprij Sacerdoti con li quali, e doue il penitente si deue confessare.

Punto terzo.

- 1 Qual sia il proprio sacerdote di quello, che ha solo vn' habbitatione.
- 2 Doue si possa confessare quello, che tiene habbitationi in diuersi luochi.
- 3 Doue si deueno confessare li Vagabondi Peligrini, e Viandanti.
- 4 Se il penitente viandante si troua casi reseruati possa esser assoluto.

¶ **Q**uello che stantia del continuo in vna

vna sola casa, il Parocchiano di quella parrocchia doue si troua la sua habitatione, è il suo proprio sacerdote che li tocca per officio amistrarli li sacramenti, e cō lui si puole, e si deue confessare.

Non per questo, quello è priuato di potersi confessare da altro Sacerdote, che sia approbato di poter ascoltar le confessori dal Ordinario di quella diocese, perche essendo vn tal Sacerdote come Vicegerente, o delegato del Parocchiano si puole anco confessar da quello, cosi si pratica, e comunemente e posto in vso.

Il Velcouo, il Papa, il Sommo Penitentiario, il legato a latere, & altri simili essendo questi tutti proprij sacerdoti, anco con ciaschedun di questi si puol confessare. Filliucio trat. 7. c. 7. q. 5. & 8. Suarez disp. 25. sett. 1.

Filli.
Suar.

2 Se vno hauerà in ciascheduna di due parrocchie la sua casa, ò habitatione, nella quale habbita in diuersi tempi, e parte dell'anno, si puol confessare dall'vn'è l'atro Parocchiano, perche chiascheduno di quei Parocchiani è

il suo proprio Sacerdote; & in qual si voglia di quelle due parrocchie, non solo si puol cōfessare, ma anco puole contrahere il matrimonio, & in caso di morte sepelire. Nauar. cap. Placuit num. 71. Henriq. lib. 6. c. 7. num. 2. Filliu. trat. 7. c. 7. q. 8. num. 192. Suarez de penitētia disp. 25. sett. 2. nu. 5. & altri. Bonacino.

Nauar.
Hen.
Fill.
Suar.
Bon.

Quando vno ha casa, ò habitatione in vna Parocchia, e nell'altra Parocchia ha quasi anco la casa, ò habitatione; come sono li mercanti, soldati, litiganti, scolari, & altri simili, che la magior parte dell'anno habbitano nella prima casa, ò nella seconda, per poco tempo; in questo caso si deue ricorrere alla cōsuetudine, quale si bene non per se stessa, ma per ragion del tacito consenso, & approbatione del superiore, ha Ius d'introdurre, e conferir giurisdictione; Perche mentre il superiore fa che si fanno alcune attioni, e lui potendole impedire commodamente, e non li cōtradice, si ha da presumere che il superiore l'approua, e che li conferisca secondo la consuetudine quella

Nau.
Hen.
Rigi.
Con.
Valq.
Sanc.
Suar.
Bon.

la facultà. Nauar. cap. Placuit num. 85. Henriq. c. 8. num. 5. Rigin. lib. 1. nu. 74. Coninch. disp. 8. dub. 3. num. 21. e dub. 6. num. 38. Valq. q. 93. art. 1. dub. 4. n. 4. Sanchez lib. 3. de matrimonio disp. 23. nu. 13. Suarez disp. 23. sett. 3. & disp. 25. sett. 2. Bonacino de penitentia disp. 5. quest. 7. punt. 2. prop. 2. n. 2.

Si che essendo stata introdotta ragioneuolmente consuetudine, acciò al fidele nõ manca qual si uoglia aiuto necessario per la sua salute si puole nell'vna, e nell'altra Parocchia confessare e ricevere li Sacramenti. Verù in hoc casu standum est consuetudini.

3 Li vagabondi, che non hanno alcuna ferma habitatione, li Pelegrini, Viandati, e passagieri si possono confessare nella parocchia di quel luoco, doue si ritrouano, perche il lor proprio Sacerdote e il parocchiano; ò vero si possono confessare da altro Sacerdote, quale sia approbato dall'ordinario di quella diocese. Rigin. lib. 1. n. 64. Coninch. disp. 8. dub. 8. n. 67. Valq. q. 93. art. 1. dub. 4. n. 4. & altri.

Rigi.
Con.
Valq.

Il Nauarro tom. 3. de penitentia d. 6. c. Placuit nu. 80. fu di parere che il Vagabondo si potesse eleggere qual si voglia sacerdote ancorche non fusse altre volte stato approbato dal ordinario; Il che e contro il Concilio di Trento sess. 14. cap. 7.

Quale comanda che la confessione fatta al sacerdote che non ha giurisdizione ordinaria, ò delegata sia nulla e di nissun momento, se non fusse in articolo, ò pericolo di morte; come habbiano piu volte replicato; E perche il vagabondo non si troua in tal pericolo, adunq; non puole eleggersi qual si voglia Sacerdote ma si deue confessare dal Parocchiano, o da altro Sacerdote aprobato dall'ordinario doue si troua.

Il Gaetano ver. Absolutio cap. 3. dice che li Vagabondi, Pelegrini, Viandanti, e Passagieri non solo si possono confessare dal Parocchiano, o da altro Sacerdote approbato di quel luoco doue si ritrouano in tempo di pigliar li sacramenti, ma che anche quel cõfessore li puole absolvere da casi riseruati dalli

Gaet.

KKKK Ve-

Vescou proprij, se però non fussero riferuati ancora dal Vescouo ordinario di quel luoco doue si ritroua.

Gaet. Attesta di piu lo stesso Gaetano, che fu dichiarato a bocca da Papa Eugenio, che il confessore puole assoluere li ste. si Pelegrini, ò viandanti, &c. quantanq; si fussert partiti, e facessero viaggio senza licenza dal proprio sacerdote.

E lo stesso si puol dire de scolari, quali hanno lasciata la propria habitatione e si sono partiti dalla loro patria, per occasione di studio.

4 Alcuni altri han detto, che mentre il penitente ha commessi tali peccati nel luoco doue sono riferbati, che il Vescouo diocesano doue si ritroua il penitente, in tempo di pigliar li Sacramenti lo deue assoluere. Tutto questo dice il Toletto, al quale piu piace l'opinione del Gaetano per esser piu probabile. Tol. lib. 3. c. 13. n. 12.

Tol. Gaet. Molto mi piace l'osservatione che aduce Coninch. cò molti altri moderni, che se il penitente si partisse dalla sua parrocchia con animo di cui-

tare il suo pprio Parotchiano, e che per questa sola causa si mettesse in viaggio per confessarsi con altro Sacerdote in quella diocese doue si ritrouerà in tempo di pigliare li Sacramenti.

In questo caso perche lo fa in fraude della legge, non essendo questa l'intentione del Papa, o della Chiesa mentre concede che il passaggiero si possa confessare doue in quel tēpo di pigliare li sacramenti si trouerà. E però facendo il penitente quella partēza solo con animo di euitar la cōfessione del suo proprio Sacerdote parocchiano, quella cōfessione non è valida. Coninch. disp. 8. dub. 8. Rignaldo lib. 1. nu. 80. Vasquez q. 93. art. 1. dub. 4. n. 6. Suarez disp. 25. sett. 2. num. 9. Bon. & altri moderni.

Ma se il penitente si parte con animo di non si confessare dal proprio Parocchiano e si cōfessa da Sacerdote che sia aprobatto, e possa confessare tutti quelli che verranno per confessarsi da lui, perche questo ha giurisdictione di poter ascoltare tutti di quella diocese, puole anco confessar que-

Coo.
Rigi.
Va q.
Suar.
Bon.

questo quantunq; sia cō animo di euitare il proprio Parrocchiano ; ma non puole vdire quelli d'altra diocese non hauendo lui facultà di poter ascoltare li frostieri d'altra diocese, che vëgano a lui con tall'animo, se afforte non hauessero facultà dalla Sedia Apostolica, ò da altro legitimo superiore. Bonac. de penitètia disp. 5. q. 7. prop. 4.

RAGIONAMENTO
X X X V I.

Della giurisdizione necessaria, che deue hauere il Sacerdote per amministrar il Sacramento della penitenza .

Punto primo.

- 1 Se ciaschedun Sacerdote sia sufficiente ministro per ascoltare la confessione.
- 2 Se in articulo, ò pericolo di morte ciaschedun Sacerdote possa assoluere il moribondo.
- 3 Se quello che tien casi reseruati, ò scomunica essendo assolto in articulo di morte, liberato sia tenuto

farli assoluere di nouo .

- 4 Se il semplice Sacerdote possa assoluere il moribondo mentre vi è presente chi ha giurisdizione.
- 5 Se il semplice Sacerdote possa assoluere quello che si troua in pericolo di morte.
- 6 Da chi si deue assoluere lo scomunicato che muore con contritione.

Ciaschedun Sacerdote nell'ordinarsi a questa dignità, riceue la potestà dell'ordine la quale per esser fondata nel carattere indelebile, equalmente da tutti si riceue, ma non per questo da loro si consegue la giurisdizione ordinaria, ò delegata, perche la giurisdizione ordinaria è quella che compete à quelli, quali per officio sono pastori d'anime, e la giurisdizione delegata è quella, che si concede à Sacerdoti da quelli che hanno potestà ordinaria .

Et essendo la giurisdittione ordinaria, o la delegata, necessaria per amministrare il Sacramento della penitenza, come vuole il Concilio di Trento sess. 14. c. 7. Ne segue

Conc.
Tren.

KKKK 2 che

che nõ qual ſi voglia Sacerdote ſufficiẽte miniſtro p̄ aſcoltare le cõfeſſioni,perche eſſẽdo queſto Sacramẽto vn giudicio,neſuno giuridicamente puole eſercitare gl'atti di giuſtitia ſẽa la giurisdittione. E coſi comunemente tengano tutti li DD.e Teologi.

2 Ma ſe alcuno ſi trouaſſe in pericolo , o in articulo di morte, qualſiuoglia che ſia Sacerdote,ha poteſtà di confeſſarlo, e darli l'abſolutione ſacramentale . Coſi fũ ordinato nel cap. Ea noſcitur de ſententia excommunicatio- nis e nel Conc. di Trento ſeſſ. 14. cap. 7. Valen. tom. 4. diſp. 7. q. 10. Henriq. lib. 6. c. 8. Coninch. diſp. 8. dub. 2. Riginal. lib. 1. e lib. 8. & altri.

Dico qualſiuoglia Sacerdote perche ancorche il Sacerdote fuſſe ſoſpeſo, ſcomunicato, declarato, heretico, o ſcismatico pure in vna tal neceſſità ha poteſtà di aſſoluerlo da qual ſi voglia peccato, e ſcomunica , ancorche il peccato fuſſe riſeruato, & anneſſo alla ſcomunica , perche concedendo il capitolo detto, & il Sacro Concilio libera, & aſſoluta facultà a

qual ſi voglia ſacerdote di poter in tale occasione aſſoluerlo da qual ſi voglia peccato il moribondo, ne ſegna che anco lo puole aſſoluerlo da peccati riſeruati, e da ſcõmuniche. Valen. tom. 4. diſp. 7. q. 10. pun. 3. ver. Excipimus Medin. de p̄nitentia trat. 2. q. 18. Sairo de p̄nitentia c. 24. n. 3. Nauar. c. 27. nu. 271. Rigin. lib. 1. num. 56. & altri.

3 Ma eſſendo il penitente ſtato aſſoluto, ſe vien liberato da quel pericolo, o articulo di morte non è piu tenuto à confeſſarſi di quei peccati quantunq; fuſſero riſerbati ; perche eſſendo lui direttamente ſtato aſſoluto, non ha piu biſogno di confeſſarſi di quei peccati per ottenerne nuoua aſſolutione.

Ma ſe li peccati fuſſero anneſſi alla ſcomunica, & il penitente ne fuſſe aſſoluto ſolo da ſemplice ſacerdote, quale non haueſſe altre volte hauto authorità di aſſoluerlo da cẽſure, il penitente ſcãpato il pericolo di morte, deue quanto prima che cõmodamente puole preſentarſi al ſuperiore; Non già per eſſerne di nuouo aſſoluto, ma per

Vale.
Med.
Sair.
Nau.
Rigi.

Conc.
Tren.
Vale.
Hen.
Con.
Rigi.

mo-

mostrarle obediēte, e parato a riceuer maggior penitēza, se li farà imposta dal superiore.

E se risanato ricuserà , o farà negligente di presentarsi al superiore, di nuouo ricacherà nella medesima scomunica, e censure, come nel cap. Eos , qui de sententia excommunicationis.

E però deue il confessore ammonir quel penitente da lui assoluto dalla scomunica nel pericolo , ò articolo di morte che scampando da quel pericolo, quanto prima, che comodamente potrà si presenta al superiore, per mostrarsi a lui obediēte .

4 Se deue però auertire che se bene qual si voglia sēplice sacerdote puole confessare , & assoluere quello che si troua in articolo di morte . Non dimeno se vi fusse altro Sacerdote , quale per officio, ò per facultà concessali hauesse giurisdittione ordinaria, o delegata, e volesse confessarlo, non puole il semplice sacerdote che altre volte non è stato approbato, ascoltarlo; perche, come molto bene offeruano Filliuccio tratt. 7. c. 8. punt. 8. Vasq. Sua-

rez & altri . Non si puol dir che il moribondo sia posto in necessita di confessarsi dal semplice, mentre vi e presente alcun altro Sacerdote approbato ; che ha la giurisdittione ordinaria, ò delegata.

Perche la facultà di poter assoluere il moribondo , e stata data al semplice Sacerdote in caso di necessita del moribondo; Onde essendoci presente il Parocchiano ò altro che habbia facultà ordinaria, ò delegata, e che li voglia amministrare il sacramēto non vi e tale necessita che lo confessa il semplice sacerdote. Quale si come non puole amministrar questo sacramēto fuora di detta necessita; Così ne anche lo puole confessare & assoluere mentre vi sono altri che lo possono , e lo vogliono confessare in articolo mortis. Rigin. lib. 1. num. 61. Vasq. q. 93. art. 1. Henriq. lib. 6. c. 8. u. 2. c. 11. n. 3. & c. 12. n. 1 Suarez disp. 26. sett. 4. n. 4.

Rigi.
Hen.
Vasq.
Suar.

5 Alcuni han dubitato , che hauendo facultà il semplice Sacerdote di poter confessare, & assoluere in caso di necessita l'infermo che si troua in euidente articolo di mor-

morte, che non possa amministrarre questo Sacramento à quello, che si troua in pericolo di morte, perche mentre alcuni Canonj parlano di poter assoluere il moribondo in articulo mortis non fanno alcuna mentione di quello, che si troua in periculo mortis adunque.

Mà se bene consideriamo li detti Canonj non è molto difficile à conoscere che per l'articolo mortis intendano ancora il pericolo mortis, come si caua dal cap. Eos, qui de sententia excommunicationis. Onde l'articolo mortis in materia della facultà di poter assoluere il moribondo non si distingue dal probabile pericolo di morte, e lo stesso cap. hora lo chiama articolo, hora pericolo.

Perche se per l'articolo di morte s'intende quell'infermo, che assalito da vna graue infirmità euidentemente si dubbita della sua vita; Così per il pericolo di morte s'intende quello, che si troua in qualche naufragio, ò in qualche assalto, ò battaglia di guerra, ò altro simile conditto quale perche si troua in va-

tal pericolo euidentemente si dubbita della sua vita.

Si che non essendo meno pericolo questo di quello, ne segue che come il Semplice Sacerdote puole confessare quello, così potrà anco confessar questo; e la ragione è questa, che quando fu concesso à fedeli, che il semplice Sacerdote in caso di necessità potesse confessare il moribondo in articulo mortis, li fu concesso per quel tēpo che ciascheduno è obligato à confessarsi se vi sarà commodità, dal proprio Sacerdote; E perche non solo il fedele è tenuto à confessarsi nell'euidēte articulo mortis, mà anco nel probabile pericolo; ne segue che come quello si puol assoluere, ancor questo. E tãto sente la Glossa in cap. Pastoralis, & cap. Quod in te.

Oltre che non è credibile che quel pouero nauigante assalito da vna gran tempesta, ò vero quel misero soldato trouandosi in vna crudel battaglia, ò gran confitto che la Santa Madre Chiesa così pietosa voglia abbandonare li suoi figlioli in vn tanto grã pericolo, che euidentemente

si

fi dubbita della vita.

Adunque se in caso di necessit  il semplice sacerdote puol confessare, & assolvere il moribondo in articulo mortis, lo puole anco assolvere in periculo mortis. E cosi tengano . Nauarr. cap. 27. Henriq. Coninch. Filliucio, Sanchez, Suarez, Bonacino,   molti altri contro Soto in 4. dist. 18. q. 4. art. 4. Zerola in prax. cap. 15. q. 7. & altri.

Nan.
Hen.
Coni.
Filli.
Sanc.
Suari
Bona.
Soto
Zero.

6 Se vn infermo scomunicato morisse con segni di contritione senza ottenerne prima di morire l'assoluzione; Dop  morte si puole, e si deue assolvere dalla scomunica, m  non da qualsiuoglia Sacerdote, che lo poteua assolvere in caso di articulo mortis, m  solo da quello, che lo potena assolvere mentre era sano.

E se il cadauero di quello scomunicato di gi  st  seppellito in luoco sacro, non si deue desumerlo cauandolo fuori della sepultura per flagellarlo per assolvere li come si flagellano sc municati, per che basta flagellare solo la sepultura. E se sar  sepolto in luoco non sacro, per assolverlo si

deue flagellare il corpo come se fusse viuo; e questa assoluzione   bastante per sepellire q  cadauero in luoco sacro, e se sar  sepolto di n  l'estrarre, accioche si possa publicamente pregar per l'anima sua. Naua. 2. p. Decret. cap. 26. nu. 32. Rosel. verb. Absolutio S. 31.

Del ministro che tiene authorit  di poter assolvere sacramentalmente da peccati veniali.

Punto Secondo.

- 1 *Se il semplice Sacerdote puol assolvere il penitente da peccati veniali.*
- 2 *In che tempo il Sacerdote riceua potest  di poter assolvere da peccati veniali.*
- 3 *Se vi sia essempio che il semplice Sacerdote assolua da peccati veniali.*
- 4 *Se l'authorit  dell'ordine,   di giurisdittione siano distinte.*
- 5 *Se il semplice Sacerdote che possa assolvere da veniali ha ragione fondata.*
- 6 *Se per li peccati veniali vi sia necessaria la giurisdittione.*

7. Se il Confessore possa obligare il penitente alla satisfatione per li peccati veniali.
8. Se il penitente possa dar giurisdizione al Confessore sopra li suoi peccati.
9. Se ciaschedun semplice Sacerdote habbia giurisdizione per legge diuina di assoluere da peccati veniali.
10. Se vale l'assoluzione de peccati veniali mentre il penitente voluntariamente gli hà confessati.
11. Si è lecito confessarsi con il laico.

E Quasi commune opinione di tutti li DD. è Teologi non solo antichi, mà anco moderni, se bene vi è qualche differenza nel modo. Che qualsuoglia semplice Sacerdote puole assoluere il penitente da peccati veniali.

Soto.

Soto dist. 18. q. 4. art. 2. ad 2. dice che per assoluere il penitente da peccati veniali non vi è necessaria alcuna giurisdizione; la ragione che egli aduce è, perche il Sacerdote non puol sforzare il penitente, che si confessa de veniali, e ne meno per tali pec-

cati li puole imporre che faccia alcuna penitenza. Adunque à che effetto altra giurisdizione.

San Tomaso in 4. dist. 18. S. T. q. 1. 2. 3. q. 1. ad. 3. fu quasi della medesima opinione che per assoluere il penitente da veniali la sola potestà dell'ordine fusse sufficiente.

Gaetano to. 1. opusc. trat. 7 Gaeta & in summ. v. Absolutio 2. fu di opinione che il Sacerdote riceua giurisdizione dal penitente mentre da se stesso voluntariamente li si sottopone.

Paludano dist. 19. qu. 2. nu. 25. E nel medesimo luoco Capriolo ad 3. contra princip. conclusionem, Cano, & Ledema q. 22. art. 2. Vogliano che per legge diuina sia stata data à chiaschedun Sacerdote questa giurisdizione di poter assoluere il penitente da veniali, con dire che mentre la Chiesa non gli toglie questa giurisdizione, mà gli la lascia, che chiaschedun Sacerdote l'habbia de iure diuino da Christo; E si fondano nella consuetudine della Chiesa, e perche la Chiesa non si puole riseruar questi peccati, e per-

perche questi peccati non sono materia necessaria.

2 L'opinione vniuersale nella quale conuengano la maggior parte de DD. E che la Chiesa habbia commessa questa giurisdictione, e delegata à qualsiuoglia Sacerdote nello stesso tempo che lui si ordina à questa dignità; Pur che non sia ne scomunicato, ne vitando, ò degradato.

Il che non solo si caua dall'authorità de DD. mà anco per la natura della colpa veniale, quale non essendo materia necessaria per la confessione, ne meno hauendo bisogno il Confessore di particolar scienza per conoscerli, e per sapere imporre al penitente per quei peccati la debbita penitenza; non vi è alcuna ragione per la quale il peccato veniale habbia bisogno di particolar ministro; e però ne legue che il semplice Sacerdote è sufficiente ministro per absoluere da questi peccati qualsiuoglia ancor che fusse Religioso. Vasquez qu. 93. art. 1. dub. 3. e dub. 6. nu. 5. Nauarr. in cap. Placuit dist. 6. num. 10. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 10. punt. 2. Rigin. lib. 1. n. 65

Vasq.

Nau.

Vale.

Rigin.

& lib. 8. num. 35. Granado in Gran. 3. p. conc. 7. tratt. 10. disp. 4. sett. 1. num. 2. Viuald. de Absolut. num. 18. Henriq. lib. 6. cap. 8. nu. 1. Sanch. sum. to. 1. lib. 1. cap. 9. num. 35. Zerola in prax. de penit. cap. 15. q. 9. & 10. Preposito in 3. p. q. 7. de min. sac. penit. dub. 5. nu. 37. Filliu. trat. 7. cap. 7. q. 6. n. 186. 209. & 223. Coninch. disp. 8. dub. 2. num. 17. Suarez tom. 4. disp. 26. sett. 2. num. 8. Bonac. de penit. disp. 5. q. 7. punt. 1. prop. 2. nu. 8. & altri.

Gran.

Viua.

Henr.

Sanc.

Zero.

Prop.

Fill.

Coni.

Suar.

Bonac.

E se bene tanti DD. soppo-
pongano esser verissima questa propositione, che per consuetudine antica della Chiesa ciaschedun semplice Sacerdote puole absoluere subito che è fatto Sacerdote da peccati veniali, come lo proua Suarez disp. 26. sett. 5.

Suar.

Con tutto ciò Filippo fabro che fu con tanto splendore publico lettore primario di Teologia, nel studio di Padoua de penit. in 4. senten. dist. 17. q. vnica disp. 25. c. 3. num. 71. si rende molto dubbio intorno à questa opinione, contro la quale vi adduce diuerse ragione.

Fabr.

3 Prima, perche noi ve-

LIII dia-

Con. I
Tren.

diamo che non solo in questi tempi, mà ne anco anticamente si è mai vsato che il semplice Sacerdote ascolta le confessioni sacramentali senza la giurisdictione ordinaria, ò delegata. E che questa sia consuetudine antica si caua dal Concilio di Trento sess. 14. cap. 7. doue dice *In eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reseruatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet penitentes à quibusuis peccatis, & censuris absoluere possant.* E nel principio dello stesso cap. *Persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, & verissimum esse Synodus hac confirmat; Nullius momenti absolutionem esse debere, quam Sacerdos in eum profert in qua ordinariam, aut subdelegatam non habet iurisdictionem.* Dalle quali parole si raccoglie chiaramente che sempre fù costume della Chiesa di dare esplicitamente à ministri di questo Sacramento authorità ordinaria, ò delegata; e sèpre fù consuetudine di delegare l'authorità d'alcuni casi, e d'alcuni nò. Adunque non solo non si vsa in questi tempi, mà ne anche si è vsato an-

ticamente, perche sempre fù costume della Chiesa di dare al Sacerdote esplicitamente, authorità ordinaria, ò delegata, e però non fù mai vsato dalla Chiesa che il semplice Sacerdote assoluesse da veniali.

Quelli che dicono, che è stata sempre consuetudine antica della Chiesa che ciaschedun Sacerdote possa assoluere da veniali sono quei DD. particolari, che dicono esser lecito à qualsuoglia semplice Sacerdote poter assoluere da peccati veniali non essendo necessaria la giurisdictione per tali peccati, della quale opinione fù Soto, e San Tom. citati sopra.

Soro.
s. Th.

Ouero sono quelli che hã detto che in questo caso il Sacerdote riceue la giurisdictione dal penitente che da se stesso li si sottopone voluntariamente, come fù d'opinione il Gaetano.

Ouero sono quelli che han detto che questa giurisdictione l'hanno da Christo per legge diuina data à qualsuoglia Sacerdote nel riceuere la dignità Sacerdotale, della quale opinione furno Paludano, Palu-

Ca-

Capr. Capriolo, Cano, Ledesma, &
Cano. altri.
Led.

4 Onde noi vediamo che tutte queste opinioni mostrano che l'authorità dell'ordine è l'authorità di giurisdizione, sono distinte, e che l'vna, e l'altra per legge diuina, è necessaria al Sacerdote per poter assoluere da qualsiuoglia peccato; perche dire come dice Soto, & altri che Christo in quelle parole, *Accipite Spiritum Sanctum, &c.* Christo habbia dato assoluta facultà à Sacerdoti di assoluere li veniali, e non li mortali, e affatto vanità; perche Christo in questo luoco institui il Sacramento indistintamete cōtra li peccati. Onde non è ragione che Christo instituisca li Sacerdoti pastori, e giudici dell'anime con piena potestà nelle cause più leggieri, come sono li peccati veniali, e nelle cause più graui come sono li mortali con facultà limitata.

5 L'opinione di quelli, come lo proua Suarez, quali dicono che questa autorità data à tutti li Sacerdoti di poter assoluere da veniali, che li sia stata data dalla Chiesa, e che

non sia ordinaria, mà delegata, parche sia opinione voluntaria, e senza fondamento; Perche acciò vn opinione sia graue, e fondata senza dubitatione bisogna che sia autorizzata, ò da qualche testo autentico, ò da qualche ragione di autore graue antico.

Che il semplice Sacerdote possa assoluere da veniali, e che la facultà li sia data dalla Chiesa non vi è chi lo proua per alcun testo, ne per ragione di autorità, ò di qualche graue Authore antico; perche tutti quelli che ne ragionano lo dicono per propria opinione, ò referiscano l'opinione d'altri. *Nullibi lego, dice il Nauarro, nec ipsi legunt, nec video nunc in vso esse consuetudinem hanc, ut Sacerdos non admissus ab Ordinario absoluat etiam à venialibus;* & nel cap. *Placuit de pœnit.* cap. 6. num. 22. Dice.

Nullibi testam me videre quo probetur eum, qui sola venialia peccauit cui voluerit confessario confiteri posse.

Tutto questo, è più dice il detto Fabro, quale per esser stato in tempi nostri in dottrina così segnalato, & eminente,

te; Io che sono della medesima Religione, e son stato sotto la sua disciplina, se ben per mia colpa malamente instrutto, non posso sì non commendare la sua opinione, e referire queste sue parole, *Puto, saluo semper meliori iudicio, quod si quis hoc attemptaret, nihil faceret, & peccaret saltem venialiter, quia committeret sacerlegium in re tamen leui, quia mitteret munus in messem alienam, cum non appareat an habeat hanc iurisdictionem.* Tutto questo hò voluto notare in questo luoco, non già che lo pretenda contradir alla dottrina vniuersale di tanti DD. così segnalati, quali vogliono che ciaschedun Sacerdote possa assoluere da peccati veniali, perche essendo, che l'vn'e l'altra sentenza sia probabile potrà facilmente il curioso farci riflessione.

E per rispondere alle ragioni adotte di sopra Dico alla prima che se bene il Confessore non puol forzare il penitente che si confessa de veniali, ne meno per quei peccati il Confessore li puole necessariamente imporre alcuna penitenza, non per questo

ne segue che non vi sia necessaria alcuna giurisdictione; perche li Concilij tra le cose necessarie, acciò sia valido il Sacramento senza alcuna ecceutione, ò limitatione vi pongano la giurisdictione. *Nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam Sacerdos in eum profert in quem ordinariam, aut subdelegatam non habet iurisdictionem.*

Di più si risponde che essendo il Sacramento della penitenza vn giudicio, nel quale il Sacerdote per l'ordine sacerdotale è costituito giudice, e si come per esercitare il giudicio nel foro contentioso vi è necessaria la giurisdictione, così ancora per esercitar sacramentalmente il giudicio nel foro della penitenza vi è necessaria la giurisdictione.

Che puoi si esercita il giudicio sopra li peccati mortali, ò sopra li peccati veniali in qualunque modo si sia pure sempre è giudicio, adunque sempre vi è necessaria la giurisdictione, nõ solo per li mortali, mà anco per li veniali.

Perche si come il giudice, che non hà giurisdictione

ne

ne non puole condannare il suddito d'altro giudice, in vna minima pena, ne meno per vna minima cosa, così ancora il sacerdote, che non hà giurisdizione non puol assolvere il penitente di vna minima cosa, come sono li veniali; Perche quantūque li peccati veniali siano leggieri, con tutto ciò, perche si rimettano dal sacerdote per l'assoluzione, si rimettano per modo di giudicio, adunq. vi è necessaria la giurisdizione.

7 Il Confessore puole obligare il penitente alla satisfatione per li peccati veniali, nel modo che lo puole obligare per li mortali, almeno sotto pena di peccato veniale; E se nõ lo vede disposto di dolore ò di proposito di nõ peccare, ancorche sia peccato veniale puole ligarlo con nõ assolverlo. Perche se il penitente si confessa solo de peccati veniali, e di nessuno di quelli hà dolore, ò pentimento, essendo quest'atto necessario per il Sacramento non è capace d'assoluzione. Mà douendo il Confessore assolverlo puole imporli alcuna penitenza, la quale il penitente è

obligato à satisfarla sotto pena di peccato veniale, dice Suarez, & altri. Adunque è necessaria la giurisdizione. Suar?

8 Allà seconda ragione del Gaetano; quale vuole che il Sacerdote riceua la giurisdizione dal penitente, che voluntariamente li si sottopone. Si risponde che se queste parole s'intendano propriamente, che il penitente dia tal facultà al Sacerdote secódo che suonono le parole, certo che questo affatto è improbabile, perche se il penitente voluntariamente si sottomette al sacerdote, non per questo li puol dar giurisdizione sopra li peccati, perche solamente Iddio è quello che è supremo giudice anco de peccati veniali, e lui solo puol dar tal facultà.

Se s'intende che il penitente dia tal facultà, cioè che difegna la persona del Sacerdote al quale Dio nel medesimo tempo li conferisca la giurisdizione, come dice il Navarro bisogna mostrare doue & in qual testo sia stata concessa tal facultà à tutti li sacerdoti, ò vero quando sia stato patteggiato di questa giu-

Nav?

giurisdizione da conferirsi à intuito d'altri; E perche non se ne puole mostrare ne testo, ne facultà come dice lo stesso Nauarro. *Nullum testam me vidisse, quo probetur eum, qui sola peccata venialia habet posse cui valuerit confiteri.* Adunque Dio non concede tal facultà à intuito del penitente, e però, &c.

9 Alla terza ragione che cia schedū Sacerdote habbia questa giurisdizione da Christo p legge diuina. Si risponde, che se questa giurisdizione fusse concessa da Christo per legge diuina, non potria la Chiesa priuarne il sacerdote, perche quella facultà, che concede il superiore non la puol leuare l'inferiore; E perche si vede che la Chiesa alle volte priua il Sacerdote di questa giurisdizione essendo sentenza commune di tutti li DD. quali vogliono che l'assoluzione del sacerdote scomunicato sia inualida, ancorche sia de peccati veniali; Adunque il Sacerdote puole esser priuato di questa giurisdizione, e per consequenza tal Sacerdote non hà questa giurisdizione de iure diuino.

Auertendo che quando si parla del sacerdote scomunicato, s'intende che nominatamente sia denunciato, & publico percussore di Chierico; magiormente puoi se il sacerdote sarà degradato.

10 Si aggiūge che se bene nessuno è tenuto à confessar li veniali, non dimeno se il penitente li vuole confessare, l'assoluzione di quelli nō puol essere valida data da sacerdote che non ha giurisdizione, perche se bene li veniali non sono materia necessaria; volendo il penitente confessarli si fanno materia sufficiente, de quali volendo ne il penitente l'assoluzione vi bisogna la giurisdizione.

E se bene il confessore nō ha bisogno di molta scienza per conoscere li veniali, e saper imporre per quei peccati la debbita penitenza, non essendo il veniale materia necessaria; non dimeno e necessaria la scienza, acciò il confessore sappia discernere tra veniali e mortali, perche il penitente cōfessandosi d'vn peccato lo conosca si e veniale, o mortale.

Il medesimo si puol dire de
pec-

peccati mortali altre volte rettamente confessati ; De quali si ben Soto ne parla cō scrupolo, con dire che per li peccati mortali è sempre necessaria la giurisdittione estendo li peccati mortali per se stessi materia necessaria ; e se furno confessati questo fu per accidente, ma che il peccato mortale sia materia necessaria è di essenza. Con tutto ciò dico che quella stessa giurisdittione che tiene il sacerdote sopra peccati veniali, la stessa ancora tiene sopra peccati mortali altre volte cōfessati, perche come li veniali sonō materia volūtaria, e non necessaria, così li mortali confessati sono materia voluntaria, e non necessaria, adunq; quella ragione che corre per l'vni corre ancora per gl'altri. E così tengano Suarez disp. 26. sett. 5. Bonacino disp. 5. q. 7. punt. 1. prop. 2. e molti altri.

Suar.
Bon.

Sono stati alcuni, quali hā dubbitato, che non hauendo l'infermo in mortis articulo alcun sacerdote, col quale si potesse confessare, se li fusse stato leccito confessarsi con il

Scoto laico? Dice Scoto che il mae-

stro parche sia stato d'opinione di si, e l'authorità che parlano di questa materia sono nel Canone de pænitentia. dist. 6. §. Placuit.

Lo stesso Scoto risponde che se la confessione fatta al laico farà in materia di vergogna, quale e vna pena debbita al peccato ; Certo che questa confessione se bene non necessaria non farà cattiuu, perche il penitente con questa confessione scancellerà qualche parte della pena, che si scancelleria quādo si confessasse al Sacerdote, si ma non deue per questo in modo alcuno il laico assoluerlo, ma piu tosto agiūgerli alcune parole deprecatorie senza proferirli la forma dell'assolutione, perche il laico non ha alcuna authorità di poter sentētiare in questo foro della penitenza ; E non essendoci alcun precetto, ò pur consiglio di confessarsi al laico ; ne segue che forsi con più vtile saria che l'infermo non si accusasse col laico, massime se dubbitasse che non lo tenesse secreto .

E però à mio giuditio meglio saria che quel tempo, che

che il moribondo spende in confessarsi col laico si confesse con Dio facendo atti di contritione, domandando perdono a Dio d'hauerlo tante volte offeso, cō fermo proposito di mai più offenderlo se puoi il peccatore trouandoli in tale stato si confessa col laico, le quello lo fa per simplicità e scusato dal peccato, e quella sua humiltà puole apportarli qualche merito; con tutto ciò vna tal confessione non è ne vtile, ne necessaria. Scot. in 4. dist. 17. q. 1. Tolet. lib. 3. c. 8. n. 2. Nauar. de penitentia c. 1. dist. 6. num. 7. 2. Suarez disp. 3. sect. 1. in fine.

Scot.
Tole.
Nau.
Suar.

RAGIONAMENTO X X X V I I.

Delle qualità, che si deuono ritrouare nel confessore per poter debbitamente amministrare il sacramento della Penitenza.

Punto primo.

I Quali conditioni deue haue-
re il confessore per ammi-
nistrar competentemente

- la penitenza.
- 2 Se la bontà del sacerdote sia semplicemente necessaria per il valore del sacramento.
 - 3 Quanto deue essere la scienza del confessore per poter debbitamente amministrare la penitenza.
 - 4 Se il sacerdote dubbitasse nõ essere idoneo, & il superiore ce lo reputasse, possa legitimitamente ascoltar la confessione.
 - 5 Quali cose deue principalmente di necessitã sapere il confessore.
 - 6 Se ha necessario che il confessore sappia tutte le scomuniche, e ragioni de peccati.
 - 7 Come deue governarsi il confessore in casi difficili, che han bisogno di consideratione.
 - 8 Se il confessore deue esplicitamente giudicare di ciaschedũ peccato se ha mortale &c.

I Cinque conditioni assegna il Gaetano nella sua summa v. confessio, che deue hauer il confessore per amministrar competent-

tentamente il sacramento della penitenza, e sono bontà, sapienza, potenza prudenza, e secretezze. Alle quale il medina nell'instruzione de confessori aggiunge la 6. che è la fortezza, ò l'animo, che deue hauere il confessore per esercitare questo officio. E se bene tutte queste condizioni sono necessarie. Tre sole per hora in questo ragionamento fanno a nostro proposito, che è la bontà, la sapienza, è la prudenza, hauendo noi ragionato dell'altre in qualche parte.

2 La prima cosa dunque che si ricerca per amministrare questo sacramento. E che nel confessore vi sia la bontà; perche essendo stato il sacerdote consacrato per amministrare li sacramenti, & essendo questo ministero della penitenza vno de sacramenti attione tanto buona, e tanto santa, buono, e santo ancora douerebbe essere quello che l'amministra.

Tole. Nō gia dice il Toleto, che la bontà, o santità sia semplicemente necessaria per il valore del sacramento, ma perche così lo ricerca la decéza.

E però se il sacerdote mentre amministra questo sacramento si trouerà hauer commesso qualche peccato mortale, e prima di ascoltare il penitente; ò almeno prima di darli l'assoluzione non si disporrà il sacerdote alla gratia mediante la confessione ò cō la contritione. Il sacerdote peccherà mortalmente Rigi. Sair. Fill. Bon. Rigi. Sair. Fill. Bon. *lib. 1. n. 161. Sairo de penitentia cap. 26. nu. 3. Filliu. tratt. 7. c. 9. q. 8. Bonac. de penitentia disp. 5. q. 7. punt. 4. S. 2. prop. 1. n. 2. e molti altri.*

3 La seconda conditione necessaria al confessore è la scienza la quale è talmente necessaria che essendo il confessore medico spirituale dell'anime, e giudice nel foro interiore, se non saprà quello, che appartiene al suo foro, non potrà come Giudice retamente giudicare ne come medico applicare li rimedij opportuni per l'infirmità de penitenti.

Li Theologi non dicono distintamente quanta, e quale debba essere questa scienza. Ma San Tom. nel 4. nella dichiarazione della lettera, dist. 17. dice che la scienza

M m m m del

del confessore non è necessaria che sia la maggior che si possa ritrouare, ma dice che deue essere tanta che il confessore sappia discernere quello che è peccato da quello che non è peccato, e conoscere il peccato mortale dal veniale; F ne casi dubbij che sappia dubitare per potersene con piu dotti di lui consigliare.

E di qua ne segue che quel Sacerdote, che s'è fa vna conueniente scientia vorrà esercitare questo officio; se non farà per necessit , esercitandolo, perche si espone   manifesto pericolo di non amministrare debitamente questo sacramento, peccherà grauemente; e non solo il sacerdote p amministrarlo, ma anco il superiore che lo tole- ra,   gle lo promette.

4 Vero che se lo stesso sacerdote dubbitasse non essere idoneo per ascoltar le confessioni, & il superiore lo giudicasse, e stimasse idoneo, puole il sacerdote ascoltarle senza commetter alcun peccato, hauendo lui ragione sufficiente di leuarsi qualsiuoglia dubbio, o scrupolo, che potesse hauere della sua in-

sufficienza. Nauar.c.4.nu. 9. Rodiq.cap.61.nu.1.Vasquez q.93.art.3.dub.1.Henriq.lib.6.cap.26. Riginal.lib.1.num.139.Suarez disp. 28. sett. 2. dub. 7. & altri comunemente.

Nau.
Rod.
Vasq.
Hen.
Rig.
Suar.

5 Deue dunq; il confessore principalmente sapere le cose che sono necessarie alla materia & alla forma del Sacramento. Deue sapere generalmente tutti i peccati che comunemente si commettano in qual si voglia grado, stato, e conditione, deue sapere quali peccati sono mortali, e quali veniali almeno in suo genere. Deue sapere le circostanze almeno quelle che mutano specie. Tutti i casi reseruati, e quelli che non si possono assoluere, se prima non si assolue la scomunica, Tutti i casi annessi alla restitutione della roba, o del danno dato,   della fama, quali contratti sono lecciti,   illeciti quali vsurai, simoniaci,   per altra causa ingiusti, Quali siano gl'impedimenti del matrimonio, de quali ne ragionaremo in quel trattato. Deue sapere le cause per le quali la confessione si deue reiterare, le cause che scusano dal pecca-

to

to mortale . E se confessasse Religiosi , ò Sacerdoti conviene che sappia l'irregolarità , o almeno che sappia dubbitare in questo & in ogn'altra cosa . Et in somma come buon medico spirituale che sappia distinguere tra lepra, è lepra , cioè tra il peccato mortale, & il veniale .

Se deue però auertire che si come il medico, quale deue curare magior infirmità , ha bisogno di magior peritia, così ancora il confessore, che deue confessar nelle Città ò doue vi sono molti negotij, e traffichi, li è necessaria magior scienza che non è nelle ville, ò in luochi piccoli, doue non vi sono maneggi, o uero vi sono persone dotte con le quali si possono consultare .

6 Non per questo è necessario che il confessore esattamente sappia tutte le scomuniche ò irregolarità, ò tutte le ragioni de peccati, e delle circostanze . Perche così ne seguiria che nessuno , o pochi fusero idonei per la confessione essendo molto pochi quelli, che possono sapere tutte le ragioni, e le cir-

costanze de tutti i peccati ; e però basta che sappia quelle che più frequentemente si sogliano commettere; e de l'altre che ne sappia dubbitare, per poterle studiare , ò consultarle, che così facilmente, potrà satarisar al debito suo .

7 E se al Confessore accadeffe alcun caso difficile, che hauesse bisogno di consulta, ò di magior considerazione; e che il Confessore in quel tempo non potesse consultarlo, ò veramente non potesse sufficientemente esaminarlo . In questo caso puole il Confessore assoluere il penitente se però li promette di far q'illo, che sarà giudicato; Perche così il penitente si stima che si bẽ disposto per riceuer il beneficio dell'assolutione . Naua. cap. 26. num. 3. Silu. v. confess. 3. num. 12. Angelo v. confess. 4. nu. 4. Coninch. disp. 8. dub. 16. num. 126. Henriq. cap. 26, num. 9. Suarez disp. 28. sett. 2. Bonacin. disp. 5. q. 7. num. 4. S. 2. prop. 2. nu. 10. & altri .

8 E se bene il Sacerdote nella Confessione deue stare attento per intendere li peccati del penitente , acciò vi possa fare sopra il giuditio

M m m m 2 con-

Nau.
Silue.
Ang.

Coni.
Hen.
Suar.
Bon.

conueniente. Non per questo è tenuto in particolar di qual si voglia peccato che li farà accusato dal penitente esPLICITAMENTE giudicare se sia mortale, ò veniale, mà basta che ascolta, & intenda il peccato, benchè non vi possa affatto far giudicio determinato. Nauarr. cap.4.num.

Nauarr.
Silu.
Vasq.
Rigi.
Suar.

9. Siluef. v. confes. 3. q. 9. num. 13. Vasq. qu. 93. art. 3. dub. 1. num. 1. Riginal. lib. 1. nu. 147. Suarez disp. 28. fett. 2. n. 2.

E la ragione è questa, perchè si come il Confessore nõ è tenuto à conoscere tutte le ragioni, e le circostanze de peccati, come habbiamo detto di sopra, così non è tenuto à far giudicio in particolar di ciaschedun peccato, perchè il giudicio presuppone cognitione della grauità del peccato, la quale pochi sonno che la conoscano, come anco tutti li casi difficili.

Onde il Confessore ne peccati più difficili puole sospendere il giudicio, e dare al penitente rimedio oportuno, acciò di nuouo non vi ricasca, che così n'insegna Siluef. v. conf. 3. q. 9. n. 13.

Silue.

Delle confessioni fatte sotto buona fede con dubbitatione, ò cõ Cõfessore igno- rante, che nõ sà discernere se il peccato sia mortale, ò veniale.

Punto Secondo.

- 1 *Se la confessione fatta à Confessore ignorante sotto buona fede sia valida.*
- 2 *Se tanto il Confessore come il penitente, che dubbita del peccato se sia mortale, ò veniale la confessione sia valida.*
- 3 *Se il penitente essendosi confessato in dubbio la confessione sia valida.*
- 4 *Come si deue confessare un peccato del quale il penitente non si ricorda.*
- 5 *Se deue permettere il Confessore che il penitente manifesta il complice.*
- 6 *Se il Confessore deue assoluere il penitente per essere d'opinione contraria alla sua.*

1 **A** Ncorche il penitente, mentre fusse sotto buona fede, si confessasse da sacerdote ingnorante, che non sapesse discernere inter lepram, & lepram; con tutto ciò

la

la confessione faria valida, perche concorrendo in quella confessione tutte le condizioni necessarie per l'absolutione, cioè la materia la forma, la giurisdictione l'intentione del Confessore, e li tre atti del penitente ne segue, che sia valida, perche se non fusse valida ne seguiria che il penitente che sotto buona fede si è confessato da sacerdote ignorante, che di nuouo fusse obligato à confessarsi delli medesmi peccati; il che non par che sia conueniente.

Vasq. Vasquez q.93. art.3. dub.2. & altri.

Onde quantunque il Confessore habbia ingiustamente assoluto, e che habbia errato nell'imporre la penitenza salutare, e nel discernere li peccati per la sua ignoranza, con tutto ciò tanto l'absolutione, come la confessione è valida. Vasq. q.93. art.3. dub.2. Riginal. lib.1. num.131. & num.161. Pietro Soto lett.9. de conf. Coninch. disp.6. dub.5. num.18. & in aditt. q.8. n.5. dub.4. Medina cap. de confess. iteranda ob defectum confessari. Suarez disp.23. sett.6. & disp.28. sett.2. Quantunque

Vasq.
Rigi.
Soto.
Coni.
Med.
Suar.

Siluestro, e Vittoria con altri siano di contrario parere appresso Suarez loco citato.

Silu.
Vittor

2 Così ancora se il penitente si è confessato del peccato, quale non sapeua, ò dubbitaua lui, & anco il Confessore se fusse mortale, e dopò consultatosi meglio, hà condisciuoto, che quel peccato veramente era mortale. Non è tenuto per questo costui à confessarsi più di quel peccato, perche il penitente sufficientemente hà accusato il suo peccato, e vi sono concorse tutte le condizioni necessarie per la sustanza del Sacramento. Onde per il valore del sacramento non è necessario che il Confessore manifestamente sappia che quel peccato, quale hà sentito in confessione sia mortale. Coninch. disp.6. dub.5. nu.18. Sanchez summ. lib.1. cap.10. Suarez disp.28. sett.2. n.14.

Coni.
Sanchez
Suar.

3 Mà se il penitente si fusse confessato in dubbio d'alcun peccato, Come si hauesse detto che dubbitaua se lui hauesse desiderato v.g. la donna d'altri, ò vero che hauesse consentito ad altra tentatione; se dopò la confessione costui

stui conoscerà che veramente haueua consentito alla tentatione, ò che veramente haueua desiderata la donna d'altri, in questo caso è obligato il penitente di nuouo à confessare quel peccato, perche nell'altra confessione non haueua manifestato liberamente, ò à pieno il suo peccato, come che l'haueua commesso ma solo così che dubbitaua, e però hora lo deue accusare liberamente, Sanch. lib. 1. cap. 10.

Sanc.

4 Se il penitente si ricordasse d'hauer commesso vn peccato mortale, mà non li venisse à memoria la sua specie, quantunque vi hauesse fatta la debbita diligenza, basta che per hora il penitente lo detesta, se ne doglia con proposito che venendoli à memoria confessarlo, e tranto potrà dire al Confessore hauer fatto vn certo peccato mortale, del quale hora non si ricorda in che specie.

Mag. Gio. Mac. 4. dist. 17. q. 3.

5 Se il penitente volesse manifestar li complici, non lo permetta il Confessore se però non fusse necessario per rispetto della circostanza, co-

me n' habbiamo ragionato sopra.

Starà molto attento il Confessore di non condannar per peccato mortale, quello che non sapesse di certo, che fusse tale, mà più tosto nelle cose dubbiose si accosta alla parte più probabile, e nelle difficoltà sappia dubbitare, accioche quel che da se non puole diffenire, lo risolua con lo studio, ò col consiglio, e parere de più periti, come communemente tengano tutti i Dottori.

6 Quando il Confessore si incôtrasse in qualche caso, di cui vi fussero dui pareri, cioè due opinioni diuerse de DD. graui. E di questi pareri, ò opinioni vno ne seguisse il Confessore, e l'altro il penitente. Onde al Confessore paresse la sua opinione esser figura, & euidente; e quella del penitente li paresse dubbiosa, e non così probabile. Se le ragioni d'ambidui saranno pari, ò almeno quella del penitente sarà probabile seguita da qualche graue Dottore, puole il Confessore senza alcuno scrupolo conformarsi con l'opinione del penitente è deue sen-

senz'altro confessarlo, & assolverlo quantunque sia di contraria opinione; Perche il penitente mentre si regge cō l'opinione probabile, non cōmette alcun peccato; Onde se il Confessore non volesse assolverlo li leuarebbe ingiustamente l'assolutione.

Puole bene il Confessore ammonire il penitente che sempre segua l'opinione più sicura fauoreuole, e più probabile, mà seguendo l'altra opinione, purchè sia probabile non pecca, & il Confessore è obligato à darli l'assolutione, non solo se fusse Parochiano, mà anco qualsiuoglia altro Confessore. Adriano in

Adri. Rodr. 4. de confes. q. 5. dub. 7. Rodriq. sum. p. 1. cap. 62. docum. Med. Nau. 11. Medina instrut. de confes. Sanc. Regol. 6. Nauarro, & altri. Sanchez sum. lib. 1. cap. 9. nu. 29. Nug. Azor. Nugno aditt. q. 8. dub. 17. nu. 135. Azorio 1. 1. lib. 2. cap. 17. Zero. ques. 10. Zerola de penitent. cap. 22. qu. 3. Filliuc. tratt. 7. cap. 12. ques. 5. num. 368. & altri.

Onde se il Cōfessore nõ lo volesse assoluere saria necessitato il penitente andar da altro Confessore il che in vn

certo modo renderia l'a confessione onerosa, & odiosa.

Della prudenza, che deue hauere il Sacerdote per essercitare debbitamente il Sacramento della confessione.

Punto Terzo.

- 1 *Qual deue essere la prudenza del Confessore per amministrar il Sacramento della penitenza.*
- 2 *Che deue il Confessore quando dubbita non perdere il penitente per causa di preparatione.*
- 3 *Se deue il Sacerdote non confessare la zitella per non hauer fatta la preparatione.*
- 4 *Auertimenti à Confessori che deuono inanimare il penitente, e non spauentarlo.*
- 5 *Se il Confessore deue dissimular doue vi è ignoranza inuincibile sotto buona fede.*
- 6 *Se il Confessore sia obligato assoluere il penitente non essendo in lui legittimo impedimento.*

Non

Non solo al Confessore li conuiene la bontà, e la scienza; quella per poter con purità di cuore amministrar il Sacramento, e questa per sapere conoscere, & applicare li rimedij più opportuni. Mà non meno necessaria li conuiene la terza conditione che è la prudenza; perche se alcun peccatore, quale per molto tempo non si farà confessato verrà à piedi del Sacerdote senza alcuno, ò poco preparamento per non hauer fatto la debbita esame della sua coscienza, per il che il Confessore non puole, ne deue ammetterlo alla confessione. Con tutto ciò non deue per questo discacciarlo. Mà deue più tosto con molta carità, e prudenza darli qualche tempo che possa prepararsi, auisandolo se lui per non hauer fatta la debbita preparatione, & esame della sua coscienza lascierà di accusarsè d'alcù peccato mortale, quella confessione sarà nulla, & inualida per colpa sua, e sua trascuraggine, e sarà obligato di nouo à reiterarla.

2 Mà se il Cōfessore p darli quel tēpo dubbitasse nō per

derlo, e p nō ascoltarlo quello differisse la cōfessione; sarà bene che il Confessore cō la sua prudēza li vadi insegnādo il modo col qual facilmente potrà ricordarsi de suoi peccati, discorrendoli minutamente per li dieci comandamenti della legge di Dio, e quelli della Chiesa, per li sette peccati mortali, per l'opere dela misericordia; e selui hà tenuto cattive pratiche, e che faccia riflessione particolarmente sopra quei peccati, ne quali è più inclinato, con altre persuasioni secondo che il Confessore giudicherà cō la sua prudenza. Di più.

Douerà inanimirlo, mostrandoli il beneficio particolare che gl'hà fatto Dio aspettandolo à penitenza, con dirli che molti altri hanno commessi minori peccati di lui, e con tutto questo non sono giunti à questo salutifero rimedio di potersi confessare, che però stanno tormentati perpetuamente nell'horrede pene dell'Inferno.

Con questi discorsi, il Confessore quantunque il penitente non hauesse fatta la debbita esame, potrà conpūger-

gerlo, e cauarli di bocca tutti li suoi peccati, e però ci bisogna destrezza, e prudenza, massime con gente rozza; e contadini, quali per la poca, o nulla preparatione, quando vanno à confessarsi non fanno quel che si dire. Come si raccoglie da Luigi Lopez instr. conf. cap. 38. num. 2. I. Medina sum. p. 1. fol. 282.

Lop.
Med.

Lop.

3 Aggiunge lo stesso Lopez che se qualche zitella nobile, quale solo in capo dell'anno la suole seco condurre la madre per farla confessare, e comunicare in satisfatione del precetto della Chiesa; Se il confessore li domandasse se ha fatta la sua preparatione & esame della sua conscientia, e lei rispondesse di no. Non deue per questo il Confessore condannarla che torna, e prima faccia la preparatione, perche se questa non si confessasse, o non fusse assoluta potria caccare in vna graue infamia, con scandolo quasi publico; perche vedendo sua madre, e quelli che l'accompagnano che la zitella non si è confessata, ne comunicata vi potrebbero far sopra gran giu-

ditij, e forsi con qualche pericolo della sua vita; & alla zitella li potrebbe esser causa di disperatione. E però il confessore douerà con molta prudenza esaminarla confessarla, assoluerla, e permetterli anco la comunione.

Questa opinione è molto pia, e si deue tenere, perche sempre li confessori nell'amministrare questo sacramento hanno da procurare che questo giogo della confessione tanto arduo anco a fedeli, non si renda odioso, e dispregiabile, ma piu presto dolce, suaue, & amabile. Rod. Rod. diq. p. 1. c. 62. docum. 3.

4 Se il confessore intendesse dal penitente qualche brutto peccato, horrendo, & enorme non li deue subito il confessore mostrarli sdegno, o aborrimiento, come fanno alle volte alcuni imprudenti confessori poco pratici, che con tanta poca prudenza subito spauentano il pouero penitente che molte volte per questo lasciano buona parte de peccati; Ma deue piu presto il confessore ammohirlo, & inanimirlo dicensi dite figliolo i vostri

Nnnn pec-

peccati non temete perche huomo sono anch'io, come voi, e se Dio non mi hauesse sostenuto con la sua mano della misericordia, n'hauerei forsi commesso io più di voi. Vedete li peccati che voi dite à me li dite a Dio, & Iddio fa molto bene tutti li vostri peccati, ne a lui si possono nascondere, ma vuole saperli per vostra bocca.

Onde con questa, ò simile piaceuolezza potrà facilmente il Cōfessore cauar di bocca al penitente qualsiuoglia peccato, ancorche fusse molto brutto, è vergognoso; lasciando puoi il Confessore per l'ultimo le reprehension, & amonitioni con sdegno, & aborrimiento, che sente dal peccato.

5 Se il Confessore vedesse che il penitente fusse di vna ignoranza inuincibile, e questo si trattenesse con buona fede in cosa, che per altra occasione sarebbe peccato mortale; E se dall'auiso del Confessore non ne potesse seguir profitto, ma piu tosto molto scandolo, e trauaglio; Non deue il confessore parlarne, o farne motiuo, ma

prudentemente senza domandarne coss'alcuna lo deue dissimulare lassando il penitente in sua buona fede.

Perche se il confessore, trouasse vn penitente maritato, e fusse il matrimonio nullo per qualche impedimento secreto, nō conosciuto ne da l'vno, nè dall'altro de coniugi; Come v.g.

Titio fusse maritato con Diana, la quale per esser in grado prohibito sua parente, ò perche la dispesa fusse stata surrettitia, ò vero ottenuta per inganno; Il matrimonio non è valido, ma ne Titio ne Diana coniugi lo fanno, anzi si tengano molto bene maritati, e tra di loro vi sono nati, & alleuati figli; Onde con questa buona fede si confessano, si comunicano, e viuono fra di loro in buona pace, e compagnia. Quantunque il Confessore conosca questo impedimento; perche lui nō vi potrebbe dar rimedio senza scandolo, e molta difficoltà, non deue il cōfessore cercar se loro lo fanno, o se mai l'hanno conosciuto, questo impedimento, ma li deue lasciar viuere in quella buona

fe-

Med. Cordua de indul. q. 49. in fine
Med. Medina de confes. 26. num. 4.
Med. Altro Medina in sum. Nauar-
Rod. ro, Rodriqùez p. 1. cap. 62. do-
cum. 13.

Quale aggiunge che deuo-
no li Confessori stare molto
auertiti in questo documeto,
perche se detti mali maritati
fussero auisati non esser vali-
do il lor matrimonio non po-
trebbono più ne domandare,
ne rendere il debito, il che
stando loro assieme con mol-
ta difficultà, e quasi impossi-
bile lo potrebbero offeruare.

Al contrario se il peniten-
te ne domandasse al Confes-
sore. Benche ne douesse se-
guir qual si voglia danno, è
obligato il Confessore à dire
il vero di quanto egli ne
sente.

6 Hauendo il penitente
confessato li suoi peccati, mē-
tre in lui non vi è legitimo
impedimento il Confessore è
obligato assoluerlo, se così
giudicherà con la sua prudē-
za; perche se il Confessore nō
li sospendesse l'assolutione
per qualche particolar, che
uollesse mortificar il peniten-
te. Non volendo assoluerlo

saria imprudenza del Con-
fessore, quale ingiustamente
privaria il penitente dell'as-
solutione, per il che forsi lo
metteria in qualche necessitā
di odiar la confessione, ò vero
di confessar li suoi peccati ad
altro Confessore, che non
conuiene. Nauar. de peniten-
tia dist. 7. cap. Si quis num. 16.
Rigin. lib. 2. nu. 23. Soto dist.
18. q. 2. art. 5. altri.

Nau.

Rigi.
Soto.

RAGIONAMENTO
XXXVII.

De casu reseruati.

Punto Primo.

- 1 Se si deuno riseruare alcuni
casu più graui, & atrociz.
- 2 Se qual si voglia Sacerdote
habbia uguale potestà
di poter assoluere da pro-
casu.
- 3 Se sia necessaria la giurisdic-
tione al Sacerdote per am-
ministrar la confessione.
- 4 Se per certi casu horrendi vi
sia necessaria maggior au-
trinità, e prudēza.
- 5 Se à tutti li Superiori si ap-
partenga di riseruare al-
cuni peccati.

Nann 2 6 Qua.

- 6 Quali siano che hanno facultà di riservare casi.
- 7 Se li Superiori si possono riservare qual si voglia caso.
- 8 Quali sono li casi che si possono da Superiori Religiosi riservare.
- 9 Si secondo il decreto di Clemente VIII. li Superiori Religiosi debbano riservarli tutti.
- 10 Se il Superiore Religioso possa riservare altri casi che li vndeti prescritti.
- 11 Se il Superiore possa proibire sotto pena di scomunica, e riserbarla a se.
- 12 Se li casi, e la scomunica in quanto alla reservatione siano una medesima cosa.

Sempre è stato vso antico nella Chiesa di Dio di riservare à Giudici superiori alcuni casi più atroci, & horrendi; perciò che il Terzo Concilio di Cartagine cap. 32. & il Concilio Africano cap. 10. vogliono che *Prasbiter non absoluat penitentem in consulto Episcopo, nisi necessitate cogente in ipsius Episcopi absentia*; lo stesso par. che si cauà ancora dal Concilio Vormanicense cap. 30. e dal cap. lato

rem 33. q. 2. doue si parla del peccato matricida.

E se bene in questi Concilij, e simili decreti non si parla espressamente del Sacramento della penitenza, ma molte volte della penitenza publica, con tutto ciò è verisimile dice Suarez, che mentre in quei tempi la penitenza era riservata, che anche l'assoluzione della colpa fusse riservata, onde molti Santi Padri, e precise Benedetto II. in Estrauag. inter cunctas de Priuilegij più espressamente fa mentione de casi riservati.

Ultimamente senza alcuna dubitatione fu diffinito dal Sacro Concilio di Trento sess. 14. cap. 7. & canone 11. Doue espressamente comanda il Concilio che certi più atroci, e più graui peccati. *Non à quibusuis, sed à summis duntaxat Sacerdotibus absoluerentur.*

2 Da tutto questo si raccoglie. Che se bene qual si voglia Sacerdote, che habbia facultà ordinaria, ò delegata di poter amministrare il Sacramento della penitenza, puole assoluere il penitente sacramentalmente, perche in quanto alla potestà del ordine tut

Suar.

Conc.
Tren.Con.
Cart.
Afric.

ti

ti li Sacerdoti sono equali, nõ dimeno nella potestà della giurisdictione vi è molta difuguglianza, non hauendo tutti li Sacerdoti la medesima facultà di poter assoluere da qual si voglia peccato.

3 Et acciò il Sacerdote possa giuridicamente amministrare questo sacramento chiara cosa è che li è necessaria la giurisdictione, come tante volte n'habbiamo ragionato, la quale perche al Sacerdote inferiore li vien concessa dal superiore; se il superiore vorrà limitarla, con riseruarli à se alcuni peccati, non potrà giustamente il sacerdote inferiore mentre non li è concessa vniuersalmente la debbita giurisdictione assoluere da quei peccati, che dal superiore furono reseruari, come nota Coninch. disp.

Coni.

1. r. num. 38.

4 E però hauendo presupposto i Dottori Sacri antichi, che per certi peccati graui, & horrendi vi sia necessaria maggior scienza, e prudenza più graue, hanno giudicato esser necessario che non tutti li Confessori egualmente possono assoluere da qual si vo-

glia peccato, mà che solamente questa facultà l'habbiano li più intrinseci, e principali Giudici superiori della Chiesa di Dio, acciò che vedendo li fideli che questa cura è più difficile, e ricerca più maturo giudicio, e che facilmente li fideli per questo si asterranno di commettere tali peccati, hanno data questa facultà solo à Giudici legitimi superiori, come sono Vescouij, Prelati di Santa Chiesa ordinarij, & ad altri superiori delle Religioni.

5 Non per questo à tutti li Giudici superiori si appartiene di poter riseruarli alcuni casi, mà solo si appartiene à quelli superiori legitimi; che hanno autorità di approbare, e concedere la giurisdictione ad altri.

Di maniera che quelli à quali si appartiene di concedere facultà al Sacerdote inferiore di poter assoluere sacramentalmente il penitente da peccati, à quelli ancora si appartiene di poter leuare, e limitare la potestà sopra alcuni casi.

6 Questa facultà conuiene principalmente al Sommo Pon.

Pontefice in tutto il mondo. A Vescovi, e Prelati Ordinarij conuiene in tutta la lor Diocese, à Generali in tutta la loro Religione, & andate discorendo, &c.

7 Mà acciò li Superiori non si riseruanò troppo casi, per il che la confessione si poteffe rédere odiosa, ò troppo honerosa. Clem. VIII. per rispetto à Religiosi prescresse cetti casi particolare che li superiori delle Religioni potessero riseruar, e sono il primo.

8 *Veneficia, incantationes, et sortilegia. Secondo Apostasia à Religione, sive habitu dimisso, sive retento, quando eo peruenis, ut extra septa monasterij, seu conuentus fiat egressio. Terzio noturna, aut furtiva è monasterio, seu conuentu egressio, etiam non animo apostatandi facta. Quarto proprietas contra votum paupertatis, que sit peccatum mortale. Quinto iuramentum falsum in iudicio regulari, seu legitimo. Sesto Procuratio animum, seu consilium ad abortum faciendum post animatum fatum, etiam effectum non consecuto. Settimo falsificatio manus, seu sigilli officialium monasterij, aut conuentus. Octauo furtum de re-*

rebus monasterij, seu conuentus in ea quantitate; que sit peccatum mortale. Nono lapsus carnis voluntarius opere consummatus. Decimo occisio, aut vulneratio, seu gravis percussio cuiuscumque persona. Undecimo malitiosum impedimentum, aut retardatio, aut aperitio litterarum à superioribus ad inferiores, vel ab inferioribus ad superiores.

9 Si deue però auertire, che quantunque il Pontefice habbia prescritti questi casi da riseruarli nelle Religioni, nõ per questo comàda Sua Santità che tutti siano necessariamente reseruati, ma vuol dire che se li superiori con la lor prudenza conosceranno esser per utilità de sudditi reseruarli tutti, ò parte che li possono reseruare. *Ut superior Religionis possit hos casus sibi reseruare, aut omnes, aut eorum aliquos, prout subditorum utilitati expedire prudenter in domino iudicauerit.*

10 E se bene il Somo Pontefice prohibisce che li superiori de Regolari nõ possono reseruar altri peccati, che li nominati; questo lo comàda, che nõ si possono riseruar di propria authorità, ma se li supe-

rio-

riori conoscerano che per purità della coscienza, o per conservazione della Religione vi sia bisogno di riservare alcun altro peccato graue, nõ lo possono fare, se non nel Capitolo generale con matura discussione, e consenso per tutta la Religione, e nel Capitolo prouinciale per la prouincia; *Si quid aliud preterea peccatum graue pro Religionis conseruatione, aut pro conscientia puritate referuandum videbitur, id non aliter fiat, quã generalis capituli in toto ordine, aut Prouincialis in prouincia matura discussione, & consensu.* Cõ le quali parole si vede che il Pontefice non lascia in potestà de superiori della Religione che in qualche conuẽto particolare referuano alcun caso particolare; ma solamente douendosi referuare, si referua in tutta la Religione, o veramente in tutta alcuna prouincia; E questa potestà non la concede che il generale, ò il prouinciale lo possa far da se stesso, ma che lo faccia col consenso del capitolo generale per tutta la religione, o del capitolo prouinciale p tutta la prouincia

come habbiamo detto.

Non dimeno io direi che se per il buon gouerno d'alcun conuento sia spediante che quini spzialmente si referua alcun peccato particolarmente; che il superiore lo possa fare con consenso però del capitolo Prouinciale. Perche noi vediamo che il Pontefice in questo luoco nõ prescriue che il peccato da riserbarli necessariamente sia per tutta la Religione, o per tutta la prouincia, ma solamente dice, che se alcun peccato graue per conseruatione della Religione ò per purità di coscienza si giudicherà di referuarlo. *Si peccatum aliquod graue, pro Religionis conseruatione, aut conscientia puritate referuandum videbitur.*

Perche puole accadere che per purità di coscienza e conseruatione sia bene referuallo in vn conuento che non importa referuarlo in vn altro, essendo quel conuento esposto a maggiori pericoli de gl'altri, e però sia necessario di gouernarsi con più rigore in quello che nell'altri. Ma non per questo lo puol referuare il superiore da

da se stesso,perche ancorche sia in vn sol Conuento, pure ce si ricerca il consenso del capitolo prouinciale,essendo che il pontefice non commette questa potestà ne al solo superiore,ne al solo capitolo,ne al solo Prouinciale,

Ne importa che questo il superiore non lo faccia per tutta la prouincia, basta che questo lo faccia in alcuna parte dalla prouincia, onde tutto quello,che fa il prouinciale in alcun conuento della sua prouincia; si dice che lo fa nella sua prouincia. Adunq; il Prouinciale per se stesso non puole reseruare alcun peccato,ma volendolo reseruare lo deve fare col consenso del capitolo. Suarez disp. 29. sett. 3.

Suar.

11 Puole molte volte accadere che il superiore di qualche conuento proibisca che non si faccia vna tal cosa sotto pena di scomunica da incorrersi subito, e l'assoluzione il superiore la riserba à se stesso. Si cerca se dopò questo decreto di Clemente VIII. quale ordina, e proibisce al superiore non possa reseruarli altri casi, che

li nominati; se il superiore comandando sotto pena di scomunica possa reseruare à se l'assoluzione di quella scomunica.

Vogliono alcuni che il superiore non possa riseruarla, perche comandando il Pontefice che non si possono reseruare altri casi, che li nominati senza il capitolo Prouinciale, & essendo questa vna reseruazione di certo caso, perche mentre la scomunica è reseruata, non si puole il Religioso assoluere da quel peccato se non dal suo superiore. Il che essendo contro l'intentione del Pontefice,ne segue che il superiore non puole reseruare a se quella scomunica.

Aggiungano che si come non si puol dar assoluzione al peccato,se prima non si lieua la scomunica, ne segue che come non si puol reseruare il peccato, ne anche si puol reseruare la scomunica.

A me piace intorno a questo l'opinione d'alcuni altri, quali vogliono che non habendo il Pontefice leuata la facultà alli Prelati delle Religioni di poterli reseruare l'af-

l'assoluzione della scomunica; Perche mentre Clemente VIII. fa questa prohibitione a superiori parla espressamente solo di non si potere referuare li peccati, e non di non potere referuarsi la scomunica. *Nemo ex Regularium superioribus peccatorum absolutionem sibi referuet exceptis ijs, &c.*

Da queste parole si vede chiaramente che non facendosi alcuna mentione nel decreto della scomunica ne segue che nella prohibitione di non potersi referuare altri casi non si comprende il potersi referuare l'assoluzione della scomunica.

Tanto più che l'assoluzione della scomunica appartiene a diuerso foro, & à diuersa giurisdictione di quello che appartiene l'assoluzione del peccato, essendo l'assoluzione della scomunica molto diuersa dall'assoluzione de peccati.

Agiungete che non vi è alcun dubbio che nel modo, che li superiori poteuano prima del decreto di Clemente gettare la scomunica, possono ancora gettarla adesso,

perche essendo questa scomunica ab homine, e l'assoluzione per sua natura essendo referuata à quel giudice, che la mette; ne segue che non essendo per quella constitutione Pontificia leuata la potestà di poter gettar la scomunica ab homine, così non è prohibito di poter referuare l'assoluzione di questa scomunica, & non essendo prohibito. Adunq; &c.

E se bene si è detto che non si puole assoluere lo scomunicato dal peccato se prima non si lieua la scomunica, non dimeno questo è per accidente, percioche basta che non siano vna cosa stessa, e che da vna all'altra non vi si estenda la prohibitione. Particolarmente quando in rispetto de superiori fusse onerosa, e che restringesse l'vso della giurisdictione.

Che non siano vna cosa stessa, e che dall'vna e dall'altra non vi si estenda la prohibitione si caua da qualche habbiamo detto che appartengano a diuerso foro, e giurisdictione, e che l'assoluzione della scomunica sia molto diuersa dall'assoluzione de

Oooo pec-

peccati. Adunque, &c.

Saria però bene che quando il superiore getta vna tal scomunica dichiarasse la sua intentione, e così non vi saria alcun dubbio che la referua saria intorno alla scomunica, e non intorno alla colpa, e così non vi puole capire la prohibitione del decreto Ponteficio. Con tutto ciò dice il Suarez che meglio saria questo farlo col consenso dal capitolo prouinciale per leuare ogni dubbitatione. Suarez disp. 29. sect. 33. n. 13.

Quar.

Non ostante tutte queste ragioni. Dico che il superiore non tiene questa facultà di poterli riseruar vna tal scomunica, perche hauendo decretato Cleméte VIII. che non si possono riserbare altro che quelli vndeci casi sopra nominati.

Et hauendo successiuamente gl'altri Sommi Pontefici ordinato come consta nella 10. Constit. di Urbano VIII. che li superiori Regulari non possono riseruar che tutti, o alcuni di questi vndeci casi, secondo a loro parerà più expediente, & occorrendo che giudicassero riseruarne, okra

questi vndeci, alcun altro per conseruatione della Religione, o purità delle conscienze; questo vogliano li detti Sommi Pontefici, che non si possa fare, se non per matura discussione, e consenso del capitolo prouinciale, per tutta la prouinciale; per tutta la Religione nel capitolo generale.

Quod si aliud prater ea peccatum graue pro Religionis conseruatione, aut pro conscientia puritate referuandum videbitur, id non fiat, nisi de consensu capituli generalis, aut Prouincialis.

12 Di maniera che quantunque la scomunica, e li casi appartengano a diuerso foro, e siano diuersi; e parimente la loro assolutione; non dimeno in quanto alla referua, tione sono vna medesima cosa, e si comprendano sotto vna medesima prohibitione. E però li superiori non possono prohibire vna cosa sotto pena di scomunica ipso facto, e riseruarli a se l'assolutione. E così fu dichiarato finalmente dalla Sacra Congregatione de Cardinali sopra Vescoui, e Religiosi nel 1617. sotto li 7. di Luglio. Moisefio p. 1. tratt. 7. c. 20. n. Mol.

Leo.
Peio.
Filli.

17. Alfonso di Leone part. 2.
Recoll. 10. num. 1. Peierino
t. 2. de Prelato q. 3. c. 2. S. 1. n.
32. Filliu. tom. 1. tratt. 7. c. 10.
num. 276. E come habbiamo
detto di sopra.

Si deue anco notare che li
Prouinciali possono riserua-
re col consenso, e matura di-
scussione del Capitolo pro-
uinciale alcun caso per alcun
conuento particolare, e non
per tutta la prouincia; perche
puol essere che tal reserua-
tione sia bisogno per con-
seruatione, e purità di vn cō-
uento, e non per altri della
prouincia. Suarez tom. 4. p. 3.
disp. 29. sett. 3. num. 12. Mol-
fessio, vt supra nu. 13. Facun-
dez in 2. precep. Eccl. lib. 8. c.
4. num. 4. Filliu. tratt. 7. c. 10.
Peierino vt supra nu. 33.

Suar.
Molf.
Facu.
Peio.

De peccati quali ordinaria-
mente si fogliano reser-
uare da superiori .

Punto secondo.

1. Quali peccati si deuono, & non
si deuono reseruare .
2. Se li peccati interni si possono
reseruare .
3. Se dopo morte del Prelato si

ca reseruati da lui, reba-
no ancora reseruati .

4. Se per il caso reseruato vi ha
necessario l'atto interno, &
esterno .

LI peccati che ordina-
riamente si fogliano
da superiori reseruare, deuo-
no esser mortali, & esteriori, e
non veniali, & interni; perche
se bene figuramente a mio
giuditio tanto li peccati che
consistano nell'atto esterno,
quanto quelli consistano nel-
l'atto interno, possono li Pre-
lati di potenza assoluta re-
seruarli, negando alli Sacer-
doti inferiori che non absol-
uano tali peccati esterni de-
quali non vi e alcuna diffi-
cultà, ma ne anche li peccati
interni; che si commettano
per il consenso, che li somi-
nistra la propria voluntà; E la
ragione è questa; perche nõ
potendosi addurre alcuna cau-
sa sufficiente in contrario, che
tali peccati interni non si pos-
sono reseruare essendo che
la giurisdictione di poterla
delegare penda dalla volun-
tà del concedente. Quale
perche tiene facultà di poter
concedere, e delegare la giur-

risdittione al Sacerdote inferiore, volendola delegare nõ è inconvueniente che possa delegarla con qualche limitatione di arogare a se la facultà di assoluere alcuni casi particolari, non volendo dar tal facultà al suo delegato; E perche nõ solo l'huomo puol peccare mortalmente con peccati esterni, ma anco con peccati interni, adunq; il Prelato si puole reseruare l'assolutione anco d'alcuni peccati interni. Soto in 4. dist. 18. q. 2. a. 5. Grassio in apend. ad decisiones l. 1. c. 7. nu. 24. Homobono de casib. refer. 1. p. c. 3. assert. 2. Vasquez de penitentia q. 9 1. art. 3. dub. 3. n. 2. Rigin. lib. 1. nu. 128. Nugno aditt. q. 8. a. 5. dub. 10. Filliu. tratt. 7. c. 10. q. 2. nu. 271. Bartol. Medina 1. 2. q. 91. art. 4. Suarez disp. 29. sett. 3. n. 3.

2 Non dimeno perche non è cosa ne giusta ne necessaria ne conueniente che si reseruano tali peccati interni non si deuno in conto nessuno reseruare. Come dice Coninch. disp. 11. nu. 79. Suarez disput. 29. sett. 3. nu. 3. perche sarebbe vna grã perturbatione della propria co-

scienza, e potria ragionare molta inquietitudine, massime nelle conscienze timide, e scrupolose per esser cosa molto difficile alle volte il giudicare quando nell'atto interiore vi sia concorso il proprio consenso, il che facilmente si conosce nel atto esteriore. E però dice Soto Grassio, & altri. *Quod esset error intolerabilis* e come referisce il P. Lorenzo Peierino tom. 2. de Prelato c. 2. num. 4. *Quod Prelatus inique faceret reseruando, & esset indiscretissimus*, & ita Finell. c. 5. nu. 1.

E però quando il Prelato reserua a se qualche peccato sempre, è solo si deue intendere dell'atto esteriore, e nõ dell'atto interiore.

Auertendo che in articolo di morte nessun caso è reseruato, e qual si voglia sacerdote puole assoluere ciaschedun penitente di qual si voglia peccato, censura, come habbiamo detto piu volte.

3 Dobbiamo considerar ancora che in due maniere sono reseruati alcuni peccati; ò sono reseruati per legge, ò veramete sono reseruati per propria voluntà, & ordine del

Soto.
Grat.
Peier.

Soto:
Grat.
Hug.
Vasq.
Rig.
Nug.
Filli.
Bart.
Med.
Suar.

Suar.

del Prelato ; se sono referuati per ordine del Prelato Morto , ò leuato il Prelato muoiono , e spirano li casi referuati da lui , ancorche fussero stati referuati da altri prima di lui ; E se il Prelato che succede non li riferua di nuouo non restano referuati; mà quelli, che sono riferuati per legge, quantunque il Prelato , che succede non li referua di nuouo , finche non si lieua la legge sempre restano referuati.

4 Da quanto habbiamo detto ne segue , che quello, che fa alcuna attione, quale non è sufficiente per commettere il peccato mortale, quantunque l'animo interno sia mortalmente peccaminoso , non incorre nel peccato referuato , perche per incorrerui vi è necessario l'atto esterno; e che sia consumato, e compito. Nauarr. cap. 27. nu. 62. Graff. lib. 4. decif. cap. 18. nu. 62. Henriq. lib. 4. cap. 14. nu. 6. Homobuono p. 1. cap. 3. affet. 2. Bonac. Peierino, vtsupra, & altri.

Nau.
Graf.
Hen.
Huo.
Bon.
Peie.

Delli Superiori, à quali si aspetta di referuare casi.

Punto Terzo.

- 1 *Quali Superiori habbiano potestà sopra casi referuati, e poterli referuare.*
- 2 *Per qual ragione suole il Papa referuare alcuni casi .*
- 3 *Qual ha la differenza tra la reservatione de casi del Papa, e quella del Vescouo.*
- 4 *Quali siano li casi referuati dal Sommo Pontefice.*
- 5 *Se vi siano altri casi riferuati dal Papa oltra quelli della Bolla in Cena Domini.*
- 6 *Auertimento per il Confessore intorno à casi referuati annessi alla scomunica.*
- 7 *Quali siano li casi ordinariamente referuati à Vescouis, ò altri Ordinarij Diocesani.*
- 8 *Se si deue assoluere il penitente inlacciato in qualche peccato referuato.*

TRè sorte di Superiori sono quelli, quali hanno potestà ordinaria intorno à casi di poterli referuare, e consequentemente an-

ancora di poterli assolvere, perche, *Qui facit legem, potest destruere legem*; non essendo alcuna difficultà che quello, che puole legare puole anco sciorre, perche le cose per quelle medesime cause che possono nascere, per l'istesse ancora si possono dissolvere.

E questi tre sorte de superiori, sono il Sommo Pontefice in tutto il modo; Il Vescouo in tutta la sua Diocesi; & il Prelato in tutta la sua giurisdictione.

3 Il primo Superiore che tiene questa potestà è il Sommo Pontefice, quale se bene tiene suprema potestà in tutto il mondo, e puole reseruarfi qual si voglia caso: non dimeno non suole il Papa reseruare alcun caso se non per ragione di scomunica, ò di censura annessa; E però mentre il Papa da licenza che il penitente si possa far assolvere da qualche scomunica reseruata à lui, il penitente nõ solo puol essere assoluto da, qual si voglia Confessore di quella scomunica reseruata, mà ancora dal peccato al quale era annessa la scomunica reseruata; perche medi-

te l'assolutione della scomunica ottenuta dal Papa, ò da altro, che habbia facultà, si lieua anco la reseruatione del peccato. Nauarr. cap. 28. num. 261. Sanchez in opere morali lib. 2. cap. 8. nu. 5. Riginald. lib. 1. nu. 129. Henric. lib. 6. cap. 14. num. 1. Coninc. disp. 8. dub. 11. nu. 82. Suarez disp. 29. sett. 2. num. 11. se bene Valquez de penit. qu. 91. art. 3. dub. 1. num. 15. par che sia daltra opinione.

3 E di qua s'intende la differenza che è tra la reseruatione del Papa, e la reseruatione del Vescouo, ò Arcivesco, perche il Papa non reserua alcun peccato, se non per ragione di scomunica, ò di censura agiunta, mà il Vescouo reserua il peccato anco senza alcuna scomunica, ò censura.

4 I casi reseruati al Papa sono principalmente tutti quelli, che si contengano nella Bolla della Cens, chiamata Bulla in Cena Domini. E son ordinariamente li seguenti.

Il primo è l'heresia di qual si voglia heretico, ò che siano Hussiti, Vuiclesiti, Luterani, Zuingliani, Caluinisti, Vgo-

not-

Nam.
Sanc.
Rigi.
Men.
Coni.
Suar.
Valq.

notti, Anabatisti, Trinitaristi, & in somma qual si voglia, altra Heresia, ò Apostasia dalla Fede Christiana, ò favorire, recettare, ò difendere heretici, schismatici, il retener libri che contengano heresie leggerli, imprimerli, defenderli, ò altra simil cosa.

Il secondo dalli ordini, ò commandaméti del Sommo Pontefice, che farà pro tempore, appellarsi al futuro consiglio vniuersale, ò dar aiuto, ò fauore per appellarsi.

Il terzo andar scorrendo, rubbando, e depredando per mare, particolarmente del mare Argentario sino à Terracina; ò vero rubbare i beni di quelli, che hanno patito naufragio.

Il quarto imporre nuoue gabelle, ò dazij, ò domandar qualche sorte di tributo prohibito senza licenza della Sedia Apostolica.

Il quinto falsificar lettere Apostoliche, ò farne delle nuoue sotto nome del Sommo Pontefice, ò del Vicecancellario, ò d'altri Vicegerenti del Papa.

Il sesto dar aiuto, fauore, ò consiglio, à Turchi, ò à Here-

tici, ò ad altri nemici de Christiani, con somministrarli Caualli, arme, ferro, stagno, piombo, legni, funi, canepi, ò qual si voglia altra cosa, per strumenti da guerra.

Il settimo impedire, ò rubbare le vettouaglie, ò altre cose necessarie, che si portano à Roma per vso, e seruitio della Corte Romana.

L'ottauo rubbare, spogliare, battere; ferire ammazzare, retener, ò mal trattare, quelli, che si trattengano nella Curia Romana, ò che vanno, ò partano dalla Sedia Apostolica.

Il nono maltrattare, tagliare membri, battere, ferire, ammazzare, catturare, trattener, ò depredare li Pellegrini, & altri, che stanno, ò che vanno, ò partano da Roma per causa di deuotione.

Il decimo battere, ò ferire, ammazzare, carcerare, retener, hostilmente perseguitare li Cardinali, Nuntij Apostolici, ò legati, & altri Prelati di Chiesa Santa; ò vero discacciarli dalle loro Diocesi, e territorij.

L'vndecimo impedir quelli, che ricorrono alla Curia

Ro-

Romana per lor negotij, ò vero percuotere, ferire, ammazzare per occasione di cause li Giudici, Auocati, Procuratori, ò altri deputati sopra tali negotij.

Il duodecimo appellarsi da qualche agrauame, ò futura esecuzione delle lettere Apostoliche al tribunale de secolari.

Il decimo terzo impedire l'esecuzione delle lettere Apostoliche, ò vero altre spedizioni, e prohibire, perche non si vadi per impetrar gratie.

Il decimo quarto tirare al tribunale secolare le persone Ecclesiastiche, ò vero impedire la libertà Ecclesiastica, ò in qualche modo per turbarla.

Il decimo quinto impedir gl'Arciuescoui, Vescou, & altri Superiori Ecclesiastici ordinarij, che non possono seruirsi della loro giurisdizione, carcerando, ò molestando li loro agenti, procuratori familiari, parenti, ò consanguinei, che non si possono seruire della loro giurisdizione Ecclesiastica secondo che comandano li Canon, e par-

ticolarmente il Concilio di Trento.

Il decimo sesto vsurpare li frutti, renditi, prouenti, e giurisdizioni pertinenti alla Sedia Apostolica, & à qual si voglia persona Ecclesiastica per ragione di Chiesa, Monasterij, e d'altri beneficij Ecclesiastici, ò vero li fruti di quella sequestrarli.

Il decimo settimo imporre decime, taglie, collette, ò altri pesi alle persone Ecclesiastiche, ò à Chiesa, ò Monasterij senza licenza speciale del Pontefice Romano.

Il decimo ottavo interporli li Giudici Secolati nelle cause capitali, ò criminali contro le persone Ecclesiastiche processandoli, catturandoli, bandedoli, ò sentendoli senza specifica, & espressa licenza della Sedia Apostolica.

Il decimo nono indirettamente per se, ò per altri inuadere, occupare, assediare, ò assaltare parte, ò tutta la Città di Roma, ò le terre appartenenti mediatamente, ò immediatamente alla Chiesa Romana.

Il vigesimo assoluere senza licenza specifica del Som-

mo

mo Pontefice qual si voglia persona che fusse inlacciata, in questi casi se però non fusse in articolo di morte.

Chi vorrà vedere questi casi più distintamente potrà ricorrere alla Bolla della Cena doue sono notati in specie tutte le loro particolarità.

5 Vi sono ancora molti altri casi reseruati al Sommo Pontefice, quali se bene non sono nominati nella Bolla della Cena, con tutto ciò sono ancor loro annessi alla scomunica, ne si possono assoluere senza special licenza del Papa, e sono ordinariamente li sequenti.

Il primo metter le mani violenti adosso à Chierici & ad altri Religiosi, come sono frati, monaci, monache, & altre persone Ecclesiastiche, come anco mandare, consigliare, ò dare aiuto per farlo, e seguito il fatto.

Il 2. tener lettere falze del Papa, e dopò hauer ordinato il Vescouo sotto pena di scomunica, che fra tanto tempo si cõsignano, non vogliono ne censignarle, ne stracciarle.

Il 3. quando li Chierici

ammettano volontariamente li scomunicati nominati à gl'officij diuini con tutto che lor fanno, che quelli sono scomunicati dal Papa.

Il 4. il sacrilegio cagionato per ragion di rompere, spogliare, ò depredare luochi sacri, quale dopò la denuncia viene à essere scomunicato, reseruata al Papa.

Il 5. dar licenza di ammazzare, prendere, ò ingiuriare nella persona, ò ne i beni quello, che hà dato sentenza di scomunica, ò di sospensione, ò d'interdetto contro alcuno, se però effettivamente n'è eseguito il danno.

Il 6. quando il Religioso lascia temerariamente il suo habbito, ò si vsurpa officio di cure amministrando li Sacramenti.

Il 7. Quando li Chierici, ò Religiosi inducano altri à far voto, giurare, ò promettere, che si eleggano sepultura nel le lor Chiese, ò vero che non muteranno quella, che loro hanno eletta.

L'8. quando gl'officiali del Santo Officio dell'Inquisitione lassano di procedere contro la lor conscienza, e giu-

P p p p

stitia in caso di heresia, che sia per interesse d'amicitia, ò di odio, ò di guadagno contro il Reo in qualche caso di heresia. O vero molestare ingiustamente alcuno facendo lo Reo in qualche caso contro ragione.

Il 9. quando alcun Signore temporale sforzasse alcun Sacerdote à celebrar li diuini officij in luoco interdetto, ò vero che conuocasse pubblicamente il populo à vedere Messa in simili luochi, ò non lasciasse vscir fuora li scomunicati mentre il Sacerdote comanda che escano di Chiesa.

Il 10. offendere, ò impedire la liberta Ecclesiastica facendo che siano offeruati li statuti, ò costumi introdotti contro di quella.

Il 11. accasarsi, ò maritarsi in gradi prohibiti di consanguinita, ò affinita senza licenza di chi la puol concedere.

Il 12. cauar l'interiora à ca daueri d'huomini morti per conseruarli, ò cuocerli in pezzi per portar fuora gl'ossa à sepellire in altre parti, come comandare che si faccia alcuna di queste cose.

Il 13. dare, ò ricevere alcuna cosa simoniacamente, ò sia per beneficij, ò per ordini, ò presentatione acordadosi cõ darli parte de frutti, ò qualche somma di denari, benchè dicano darli in dono; O vero promettere, & esser mezzano trattando l'essecuzione di detta simonia, contro quali vi è la pena della sospensione, e scomunica maggiore.

Il 14. quando alcun frate dell'ordini de Mendicanti senza licenza del Sommo Pontefice passasse ad altra Religione non medicante, eccetto à quella de Certosini, come anco contro quelli, che li riceuono.

Il 15. Entrare ne Monasterij di Monache senza licenza de quei Superiori, che possono concederla. Tutti questi casi hanno annessa la scomunica maggiore reseruata al Papa. E se bene vi sono molti casi, à quali è annessa la scomunica reseruata al Papa, si lasciano per attendere alla breuita, e fuggire le lunghe dicerie, quali si possono vedere nel Gaetano, & in altri luochi. Et oltre di questi anco contrauenire al.

all'immunità Ecclesiastica:
 6 E tutti questi casi si sogliano concedere ne Giubilei plenarij, ma però il prudente confessore deve auertire, che se bene puole absolvere per virtù de giubilei, o d'altre concessioni, con tutto ciò deve auertire il confessore che sia sodisfatta, o accordata la parte, e questa sodisfazione (doue cape) si deve far prima, che si absolua il penitente, perche le bolle danno facultà di absolvere da detti casi referuati, e dalla scomunica, ma prima deve esser sodisfatta, o accordata la parte doue entra la satisfatione, e così cōmunemente tengano tutti li DD.

7 E vi sono ancora altri casi ordinariamente referuati a Vescoui, & Ordinarij diocesani come sono stregarie, incantesimi, matrimonij clandestini, bastemie pubbliche, homicidij voluntarij, incendij fatti di proposito, giuramenti falsi in giuditio, ordinarsi per inganno, o con lettere false, falsificar scritture, incesti graui, sodomie, bestialità, aborti seguiti, o tentati post animationem, e simi-

li; Questi & altri casi non tutti sono referuati da ciaschedun Vescouo, ma doue ne sono referuati alcuni, e doue altri; quali se il Vescouo non li referua ne anche restano referuati.

Se bene il confessore in questi, ò simili casi così graui, quantunque li potesse absolvere, il confessore con la sua prudenza deve farci riflessione, e secondo che vi conoscerà l'inclinatione, se vedrà essere bisogno, & vtile del penitente potrà sospenderli per qualche poco l'assolutione.

8 E se il Confessore troverà che il penitente sia inlacciato in qualche peccato referuato, che da lui nõ puole essere assoluto, deve il confessore mandar il penitente al superiore per l'assolutione, o vero che li conceda facultà di potersi far assolvere da altro confessore se però il Confessore non volesse lui stesso impetrar dal superiore la facultà; Perche mentre il confessore non ha giurisdictione di poterlo assolvere, ò deve mandar il penitente al superiore, ò vero andar lui

Pppp 2 scf-

Vasq.
Zero.

stesso per impetrarli la facultà; Così Vasquez q. 91. art. 3. dubb. 9. nu. 26. Zerola de penitentia. cap. 13. q. 13. & altri comunemente.

RAGIONAMENTO XXXIX.

Resolutioni d'alcuni dubbij
in casi referuati, che possono
accadere nella
Confessione sacramentale.

Punto vnico.

- 1 *Del superiore se sia tenuto assoluere il penitente.*
- 2 *Del penitente se si puole assoluere da referuati.*
- 3 *Del penitente che nega hauer commesso peccato referuato.*
- 4 *Del Arcivescovo se puole assoluere li sudditi del suffraganeo.*
- 5 *Del Prelato se possa assoluere li referuati, e lassare li non referuati.*
- 6 *Del Confessore che non puol assoluere li referuati.*
Se il superiore sia tenuto assoluere il penitente da casi referuati.

1 **M**Entre il penitente si troua inlacciato in qualche peccato referuato, e ricorre al suo superiore per l'assolutione, se il superiore conoscerà esser per vtile del penitente ascoltarlo, è tenuto il superiore, ò per se stesso assoluerlo, ò darne la facultà ad altri; perche essendo stata introdotta la reservatione de casi, acciò vedendo il penitente la difficoltà, e che la cura da tali casi è piu difficile, e ricerca magior satisfatione, più facilmete forsi si asterrà il penitente di commetter tali peccati ottenendone l'assolutione, che per esserli negata.

Ma se il superiore conoscerà esse magior bene del penitente sospingendoli ad tempus l'assolutione, puole, e deue negarglela. Silu. u. confessor. 1. n. 13. Soto 4. dist. 18. q. 2. art. 5. Rigin. lib. 8. nu. 43. Coninch. tom. 2. disp. 8. dub. 14. Filliu. trat. 7. c. 10. q. 7. nu. 291. Suar. disp. 30. sett. 4. n. 5. Bonac. disp. 5. q. 7. prop. 2. num. 9.

Silu.
Soto.
Rigi.
Coni.
Fill.
Suar.
Bon.

Se

Se il penitente puol essere assoluto da referuati mentre il superiore ingiustamente nega darli la facultà.

SE il superiore negasse ingiustamente di conceder facultà, e non volesse che il penitente fusse da casi referuati assoluto. Dicono probabilmente alcuni DD. che in tal caso si ha da giudicare di lui nel modo come, se il superiore fusse assente, e consequentemente che il penitente si puole assolvere da quei casi, da quali il penitente puol esser assoluto in assenza del superiore Rodiq. p. 1. c. 55. n. 11. Henriq. lib. 6. c. 15. n. 6.

Rod.
Hen.

Bou.

A me piace intorno a questo l'opinione del Bonacino, quale non approua questa dottrina, perche si come dice egli, e valida la referuatione de casi quantunq; ingiusta, cosi è valida quella negatione di non concedere facultà quantunq; ingiusta.

Onde non essendo leccito al Confessore poter assolvere da casi referuati eccetto nell'articolo de morte, come comanda il Concilio di Trêto, e potendo il penitente andar

Con.
Tren.

dal superiore per l'assolutione, doue non li e negato l'accesso per ottenerne l'assolutione, deue a quello far ricorso; Adunq; quantunq; il superiore ingiustamente nega di conceder facultà che sia assoluto il penitente non deue esser assoluto. Bonac. disp. 5. quæst. 7. punt. 5. prop. 2. num. 20.

Bon.

Se si deue assolvere il penitente che nega hauer commesso vn peccato referuato.

IL penitente non solo è il Reo nel sacramento della penitenza, ma anco è l'accusatore di se stesso, e però in questo foro à lui si deue credere in tutto quello che egli accusa di se ma anco a quello che egli niega di se; onde se il penitente niega hauer commesso vn tal peccato referuato, o altro peccato, & al confessore non consta figuramente che il penitente mentisca, e che non habbia commesso quel peccato, non deue, ne puole il confessore de iure negarli l'assolutione, perche in questo foro si deue credere solo al penitente di quello che

S. Sh. che accusa di se stesso. E così comunemente tengano tutti li DD. Saa Tomaso quest. 1. art. 12.

Ma se il confessore sarà sicuro, e saprà molto bene, che il penitente ha commesso vn tal peccato referuato, o altro peccato graue mortale, non deue il confessore assolverlo. Perche sapendo il sacerdote che quello domanda indegnamente il sacramento, e pone l'obice nel ricuerlo, Non puole il sacerdote senza peccato graue di sacrilegio amministrarglelo. E se bene ho detto, che in questo foro si deue credere al penitente, e che a lui si deue prestar fede, mentre nega non hauer commesso tal peccato, Non dimeno mentre consta di sicuro al confessore & euidentemente sa che il penitente mentisce li deue negar l'assoluzione.

E di qua ne segue che ogni volta che il confessore è certo che quel suo penitente ha commesso vn qualche peccato referuato, o altro peccato mortale, ancorche il penitente lo nega il confessore non lo deue assolvere.

Di maniera che se il confessore saprà figuramente, che quel suo penitente viue nel concubinato, se bene il penitente lo nega, il confessore non lo deue assolvere.

Ma se il Confessore non è sicuro, che il penitente habbia commesso quel peccato, se ben li sia stato detto da huomo degno di fede, non deue negarli l'assoluzione, perche in questo foro solo si deue credere al penitente tanto in quello che fa per se, quanto in quello contro di se, e non per relatione d'altri, o per sospetti. Rigina. lib. 8. n. 20. Suarez disp. 52. sect. 3. ad finem num. 91. Bonac. disp. 5. q. 7. prop. 2. n. 23. & altri.

Rigi.
Suarez
Bon.

Ne anco li deue negar l'assoluzione a quello che il confessore ha veduto altre volte peccare grauemente, e crede che se ne sia degnamente confessato, e però che hora non se ne confessa; onde perche non consta al confessore che questo indegnamente domanda l'assoluzione, non li si deue negare.

Se

Se l'Arcivescovo possa assolvere de casi riservati di sudditi, de Vescovi suoi suffraganei.

Q Vando l'Arcivescovo si troua in visita della prouincia soggetta alla sua giurisditione tiene facultà di poter assolvere li penitenti da qual si uoglia caso reseruato da Vescoui suoi diocesani, e lo stesso puole in caso che si faccia a lui appellatione. Et la ragione e questa perche hauendo l'Arcivescovo in occasione di visita è di appellatione potestà ordinaria in tutta la sua giurisditione, consequentemete tiene ancora la medesima potestà, che tengano li Vescoui suoi suffraganei, non solo di poter per se stesso assolvere da casi riservati, ma anco di poterla delegare ad altri cofessori. Ma fuora di questi due casi l'Arcivescovo non tiene, ne puole assolvere da peccati riservati di alcun Vescovo quantunque sia suo diocesano. Henriq. lib. 6. c. 7. num. 5. & cap. 16. Riginal. lib. 1. n. 33. Coninch. disp. 8. dub. 3. nu. 21. Filliu. tratt. 7. cap. 7. quest. 9. nu. 196. Suarez disp.

25. sett. 1. num. 24. & disp. 39. sett. 2. num. 8. Bonacino disp. 5. q. 7. punct. 5. §. 2. prop. 1. n. 5. & altri.

Agiunge lo stesso Henriq. num. 5. nel commento littera A. Che il Vescovo puole esser assoluto dall'Arcivescovo essendo l'Arcivescovo suo superiore se lui li si sottomette, quantunque l'Arcivescovo non è immediato superiore de sudditi del Vescovo suffraganeo fuora di tempo di visita, e d'appellatione.

Ma se il Vescovo cascasse occultamente in qualche caso reseruato al Papa, il Vescovo suffraganeo non puol esser assoluto dal suo Arcivescovo se l'Arcivescovo non tiene facultà di poter assolvere da quel caso.

E se il Vescovo tiene facultà di poter assolvere d'alcuni casi riservati al Papa, essendo il Vescovo calcato in alcun di quei casi riservati, & non essendo il Vescovo di pegior conditione de gl'altri puole essere assoluto da quel Cofessore che lui eleggerà per confessarsi, e la ragione è perche non essendo forzati gl'altri per li peccati

Hen.
Rigi.
Coni.
Filli.
Suar.
Bon.

occulti di andar al Papa per l'assoluzione. Ma si possono far assoluere dal Vescouo, o da altro confessore deputato dal Vescouo secondo il Cōcilio di Trento sess. 24. c. 6. E secondo la Congregatione de Cardinali, quali hāno dichiarato che il Vescouo puole deputare il Confessore che lo possa assoluere con la stessa facultà che ha il Vescouo ne suoi sudditi. Sánchez sum. lib. 2. c. 11. nu. 11. & lib. 8. de matrim. disp. 3. nu. 3. Nugno additt. q. 8. n. 5. dub. 11. concl. 2. Henriq. lib. 6. c. 7. n. 5. Filliu. tratt. 7. c. 10. q. 5. num. 287. & altri.

Se il Prelato possa assoluere d'alcuni peccati referuati, lassando li non referuati per il sacerdote inferiore, ò l'inferiore possa assoluere li non referuati lassando li referuati, che gl'assolua il superiore.

TRouandosi il penitente inlacciato in casi referuati, & in altri peccati mortali non referuati, vogliono alcuni DD. che il Prelato a cui sono referuati possa assoluere il penitente dalli re-

seruati, lassando che da non li referuati ne sia assolto il penitente dal cōfessore inferiore; E così in pposito, che il cōfessore inferiore possa assoluerlo da non referuati; rimettédolo puoi al superiore p l'assoluzione delli referuati: È la lor ragione è fondata nella consuetudine che ordinariamente si suole praticare in Roma. Doue il superiore suole assoluere il penitente da peccati riferuati, rimettédolo puoi al confessore inferiore, dal quale si confessa di tutti li suoi peccati, e da lui ne riceue il beneficio dell'assoluzione. Questa consuetudine non solo si suol praticar in Roma, ma in molte altre parte della Christianità e così tengano che si possa fare Nauarro de penitentia dist. 5. cap. consideret S. Cautus. num. 12. & 13. pag. 348. appreso di me, quale adduce Paludano, San Tom. 4. dist. 17. q. 3. art. 4. Duran. q. 15. n. 8. Palud. q. 5. Gab. q. 1. nu. 3. dub. 2. Mag. q. 5. Santo Antonio 3. p. t. 14. Silu. Conf. q. 19. Ang. 5. n. 9. Viguer. c. 16. Soto lett. 10. Alenf. 4. p. q. 77. n. 5. art. 2. & q. 18. n. 4. 2. 5. 2.

E

Nau.
Palu.
Gaer.
Grass.
Molf.
Suar.
S. Th.
Dur.
Palu.
Mag.
S. An.
Silue.
Ang.
Vitt.
Soto
Alex

E se bene questa consuetudine viene approvata da tanti DD. e Sommist. Non dimeno parche non sia conforme alla diuina ordinazione, essendo che l'integrità della confessione sia de iure diuino. Onde leuata alcuna giusta causa, ò altra necessità ragioneuole permessa che si possa lassar alcun peccato nella confessione come a'habbiamo ragionato nella conditione 10. Ne segue che la confessione non si deue diuidere confessando vna parte de peccati ad vn confessore, e l'altra parte ad vn altro confessore. Onde se il penitente potesse solo accusare al confessore superiore li peccati reseruati, e di quelli ottenerne da lui l'assolutione; E gl'altri peccati mortali non reseruati li potesse confessare al confessore inferiore; dal quale pure ne potesse ottenere l'assolutione ne seguiria che si venisse a diuidere nõ solo la cõfessione ma anco l'assolutione, e per cõsequẽza si venisse a contrauenire al precetto diuino che comanda l'integrità della confessione. Adunq; nõ puole il confessore inferiore assol-

uere solo da casi reseruati, remettendo puoi il penitente che sia assoluto dal confessore inferiore da non reseruati. Ne il confessore puole assoluere da non reseruati remettendo puoi il penitente al superiore per l'assolutione de reseruati, perche così nessuna di queste confessioni sarà intiera, e l'vn'è l'altra sarà inualida, e così tengano Riccard. dist. 17. art. 2. q. 8. ad secundum. Duran. q. 15. d. 17. Adria. q. 4. de confess. Soto dist. 18. q. 2. art. 5. Cano dist. Resolut. p. 5. Ledesma 1. p. 4. q. 8. 2. 3. dub. 3. Valen. tom. 4. disp. 7. q. 11. punt. 1. vers. Sextus casus. Rodiq. cap. 55. nu. 13. concl. 10. Siluest. v. confess. 1. q. 9. Nugno aditt. ad 3. par. q. 9. art. 2. dub. 4. Henriq. lib. 6. c. 14. nu. 4. Coninch. disp. 2. dub. 9. nu. 82. Vasquez q. 91. art. 3. dub. 10. nu. 2. Rigin. lib. 8. num. 77. Zerola in praxi c. 13. q. 23. Felli. tratt. 7. c. 10. q. 9. Pesantio aditt. ad 3. par. q. 16. de integrit. conf. disp. 9. Sairo de penitentia c. 16. nu. 7. Suarez disp. 3. 1. sett. 2. n. 2. Bonac. disp. 5. q. 7. prop. 1. punt. 5. & altri.

Riccard.
Dur.
Adri.
Soto.
Cano
Led.
Vale.
Rod.
Vale.
Silu.
Nug.
Heb.
Con.
Valq.
Rigin.
Zer.
Felli.
Pef.
Sair.
Suar.
Bonac.

Onde per rispondere a quelli che seguitano la prima

Qqqq opi-

opinione. Dico che tale consuetudine di assolvere il penitente da referuati, remettendolo per non li referuati, puol essere che sia stata introdotta per giusta causa, perche trovandosi alle volte il superiore impedito da graui negotij, che non ha tempo di potere ascoltar tutti li peccati del penitente, n'ascolta solo li referuati, de quali assolue il penitente, e per non li referuati lo rimette al confessore inferiore.

Ben. Se dūq; questa cōsuetudine è stata introdotta senza giusta causa; dico con il Bonacino che si deue correggere, perche non si deue legittimamente introdurre senza giusta causa vna consuetudine contra il ius diuino.

O veramente diciamo che questa consuetudine è stata introdotta in Roma per quelli casi, che sono annessi alla scomunica papale, dalla quale scomunica puole esser assoluto il penitente da chi ha tale authorità, anche senza ascoltare gl'altri peccati mortali, perche per l'assoluzione della scomunica non è necessario che il penitente si con-

fessa di tutti li suoi peccati mortali, essendo diuersa l'assoluzione della scomunica, da quella de peccati, la quale si puole assolvere senza la confessione sacramentale.

Mentre il penitente si troua inlacciato in qualche peccato referuato annesso alla scomunica, non puole il confessore assoluerlo da peccati non referuati se prima non tiene autorità di assoluerlo dalla scomunica; Perche la scomunica priua il penitente di poter ottenere l'assoluzione de casi referuati, e di poter riecuer li sacramenti come fu diffinito p legge c. si celebr. de præsbyt. excom.

E però hauendo il penitente alcun caso referuato annesso alla scomunica, deue il confessore mandare il penitente dal superiore, acciò prima l'assolua dalla censura, o vero li dia facultà di farsi assolvere; quale ottenuta il confessore inferiore non solo lo puole assolvere dalla scomunica ma anco dal caso referuato, perche mentre il confessore tiene facultà per la scomunica s'intende anco del caso referuato.

Ma ..

Ma se il caso referuato nõ fusse annesso alla scomunica, & il penitente si confessasse da Sacerdote inferiore, che non hauesse facultà di assoluerlo. Se il superiore sarà assente, è obligato il penitente confessarsi di tutti li suoi peccati mortali, essendo che l'integrità della confessione è de iure diuino, e se nõ vi è qualche giusta, e ragioneuol causa la confessione non si puol diuidere. In questo caso il penitente si puol assoluere, auisandolo, che hauendo occasione è obligato à ricorrere, e confessarsi dal superiore, & ottenere da lui facultà, acciò possa essere assoluto dal confessore inferiore. Perche essendo il superiore assente, & non essendoci copia di confessori per li referuati, ma solo per non li referuati. Per non li referuati il penitente si puole assoluere, e direttamente resta assoluto, e per li referuati si puol assoluere, e consecutiuamente resta assoluto come nota San Tom. in 4. dist. 19. q. art. 3. Adriano de confessione in mat. de cass. refer. Rodriq. p. 1. c. 55. n. 11.

S. To.
Adri.
Rod.

Quale soggiunge che non per questo questa dottrina si deue intendere assolutamente ma solo quando il penitente si douesse confessare necessariamente per fuggir lo scādolo, ò quando hauesse di necessità celebrare, ò amministrare alcun sacramento, purché il caso non fusse annesso alla scomunica maggiore perche se fusse annesso alla scomunica ancorche il superiore fusse assente, se non vi è articolo di morte non ne puol essere assoluto.

Dicoho però alcuni che se il sacerdote fusse scomunicato, e per non celebrare, ò non amministrare il sacramento ne succedera gran scandolo, in questo caso potrebbe il penitente essere assoluto da confessore inferiore purché non sia scomunicato publico e denunciato. Se bene questo non l'ammette Soto

Soto

in 4. dist. 18. q. 2. art. 5. se non con molte conditioni. E però deue il confessore in questo esser molto cauto, & esaminar molto bene la necessità, e non lassarsi ingannare dalla propria passione, ma consultarsi sopra di ciò non solo

Qqqq 2 con

Rod. con la sua conscientia, ma bisognando anco con periti disinteressati. Rodiq. cap. 55. num. 11.

Se il penitente hauesse alcun caso reseruato annesso alla scomunica deue prima andare ò mandare dal superiore al quale è reseruata la scomunica, & il penitente è obligato solamente manifestarli il caso reseruato, & il superiore non deue assoluerlo sacramentalmente, ma giudicialmente se non li vuol concedere licenza si faccia assoluere. Ottenuta che ha uerà il penitente l'absolutione di quella scomunica. Il penitente è obligato confessarsi da altro confessore béche sia inferiore de tutti li suoi peccati, & il confessore lo puole assoluere sacramentalmente di tutti i peccati tanto reseruati come non reseruati; perche leuata la scomunica per l'absolutione del superiore, il caso non resta piu reseruato, e però puole essere assoluto da qual si voglia confessore inferiore. E questa è la consuetudine che si esercita in Roma, come dice Durando in 4. dist. 17. q.

Dur.

ult. & Cano de pen. 5. par. de Can. casib. refer.

Ma se il penitente si confessasse dal superiore al quale è reseruato il peccato annesso alla scomunica, & il superiore lo volesse confessar sacramentalmente, Deue il penitente confessarse di tutti li suoi peccati tanto reseruati, quanto non reseruati, con censura, ò senza censura, & il superiore, hauendoli ascoltati tutti come è obligato, lo deue assoluere sacramentalmente, o vero concederli la sua autorità per confessarsi, & ottenerne l'absolutione da altro sacerdote. Et in questo modo la confessione viene a essere intiera, perche mentre il penitente puol facilmente hauer l'accessso al superiore per esser presente, non vi è causa per la quale si debba diuidere la confessione essendo la sua integrità de iure diuino come habbiamo detto, e questa opinione è piu figura, e così si deue praticare come vogliono Durando in 4. dist. 17. Adriano de confessione in materia de casib. refer. Rodiq. p. 1. cap. 55. num. 13. Contra Gac-

Dur.,
Adri.
Rod.

Gaet. Gaetano in somm.u.conf. S. de condit.cond. 10. E Soto in 4. dist. 18. q. 2. art. 5. e contro altri DD. graui, quali vogliono che il superiore possa assoluere il penitente sacramentalmente solo da casi referuati, remettendolo all'inferiore per li non referuati, perche dicono da questa confessione quanto all'intentione sia intiera. Se bene Henr. Henr. lib. 3. de pœnitentia c. 15. num. 4. & 5. che seguita questa opinione, dice che il penitente è obligato a confessare al cōfessore inferiore questo peccato referuato con gl'altri peccati.

Se il confessore hauesse assoluto il penitente d'alcun caso, o scomunica non hauendo lui tal facultà.

HAuendo il confessore assoluto il penitente d'alcun caso, ò scomunica referuata, e non hauendo lui tal facultà, per rimediare al suo errore; Deue il confessore procurare facultà di poterlo assoluere, & ottenerla. Con prudenza potrà cercar di nuono che il penitente si

confessa seco, ne volendosi il penitente confessare da lui, ò in quel tempo; sarà bene che li dica queste, ò simili parole. Datemi licenza di trattar cō esso voi di vna certa cosa, che mi dicesti in confessione. Se gle la concede potrà dirli, habbiamo commesso nella vostra confessione vn graue errore, per remediarlo se volete vn'altra volta confessarui meco, ue lo dirò in confessione; E se non volete cōfessarui datemi licenza almeno che ve lo dirò fuora di confessione, & auertite che sete obligato à darmi questa licenza.

Se il penitente negasse assolutamente di darglela, il confessore resta libbero, e nõ è obligato ad altro.

Ma se il caso non fusse tanto graue, ò vero che il confessore credesse che il penitente ne fusse assoluto dice Angles de confessione che il confessore non ne deue piu trattare.

Se il penitente li desse licenza, e di nuouo si confessasse con esso seco, il confessore lo deue assoluere di quella scomunica del caso

re-

reseruato, e de gl'altri peccati confessati in questa confessione che così il penitente verrà assoluto sacramentalmente in sua presenza. Ma in caso che il penitente non fusse presente lo puole fuora di confessione assoluere dalla scomunica anco in sua assenza. Bonac. disp. 3. q. 7. punt. 6. art. 5. num. 1.

Bon.

Anzi intendendo che quello si troua in gratia, il che lo potrà facilmente giudicare, mentre il confessore lo vede confessare, e comunicare.

s. An.

Onde dice Santo Antonino che quel penitente si potrà anche assoluere da quel caso riservato in sua assenza; E dice di piu lo stesso santo hauer trattato questo caso essendo in vn Concilio con huomini molto dotti, e Religiosi, quali furono di questo medesimo parere afirmando che il penitente essendo in gratia, possa in sua assenza esser assoluto dal caso riservato ancorche potesse esser presente, se però ne potesse seguir scandolo, o gran pericolo della vita, o dell'honore, o della fama stando presente.

E se bene questa opinione

non è accettata da molti; con tutto ciò il Nauarro in man. cap. 26. num. 14. Adriano de confessione q. 1. Pietro Soto lett. 11. Medina de confessione dicono esser probabile; E Siluestro pure la tiene per probabile con questa limitatione quando essendo presente ascoltò la sua confessione Silu. v. confes. §. 15. conf. 3. §. 1. & conf. 4. §. 6. Vide Nauar. pag. 193. a tergo.

Nau.
Adri.
Soto.
Med.
Silu.
Nau.]

Da questo si raccoglie vna dottrina che racconta Emanuel Rodriquez seguita da vn caso notabile. Che hauendo vn confessore di vna certa Religione confessato alcuni nouitij, è molti altri della medesima Religione li occorre domandare facultà al superiore di poter assoluere di vn caso a lui riservato, il superiore hauendolo negato giudicando esser così conueniente per poter lui venir in cognitione del delinquente.

Rod.

Dopo ritrouandosi in choro tutti li nouitij, & altri che furono confessati da quel sacerdote, essendo tutti insieme per comunicarsi disse il superiore al sacerdote. Padre io vi concedo facultà sopra quel

quel caso, del quale me n'hauete hoggi ragionato; e questo lo fece il superiore perche essendo cosi breue il tempo; douendo chiamar il sacerdote quel penitente per assoluerlo, facilmente il superiore faria venuto in cognitione del delinquente; Ma il confessore che fu prudente, senza chiamar alcuno, e ritrouandosi tutti assieme dicédo la confessione che si suol dire auanti la comunione assoluette il penitente di tutto quello che gl'haueua manifestato in confessione senza di li cosa alcuna, o farne altro motiuo, per la quale assolutione il penitente restò intieramente assoluto. Rodiq. in sum. c. 55. concl. 12.

Rod

RAGIONAMENTO
X X X X.

Del sacerdote che douendo celebrare, o amministrare il sacramento possa essere assoluto da semplice sacerdote.

Punto vnico.

1 Del sacerdote che deue cele-

- brar messa per necessità.*
- 2 *Del peccato reseruato scordato nella confessione.*
 - 3 *Della confessione inualida fatta a confessore superiore.*
 - 4 *De peccati confessati in tempo di Giubileo quantunque reseruati.*
 - 5 *Del confessore che tiene auctorità generale.*
- Se douendo il sacerdote per necessità celebrare, ò amministrare il sacramento non hauendo sacerdote superiore possa esser assoluto dal peccato reseruato da sacerdote inferiore.*

MEntre il sacerdote si trouasse inlacciato in alcun caso reseruato, & in quel tempo non potesse andare dal superiore per l'assolutione ne meno potesse tenerla da altri, per non hauer copia di sacerdote che habbia facultà sopra tali casi; E con tutto ciò per graue necessità, e forzato il sacerdote à celebrare la messa, ò amministrare li sacramenti, &c. Dicono alcuni che giustamente questo tale non puol essere assoluto da confessore inferiore.

feriore; perche oltra che il Concilio di Trento sess. 14. cap. 7. dice che *Preciso mortis articulo sacerdotes nihil possunt in casibus reseruat*. Et allegano di più per sostener la loro opinione altri fondamenti molto graui, quali hora per breuità si tralasciano in questo luoco.

Vogliono però, che il sacerdote retrouandosi in questa necessitá possa dir Messa con la sola contritione, come quello, che nõ ha copia d'alcun confessore. E di questa opinione sono Durando in 4. dist. 17. q. 15. num. 8. Riccardo dist. 17. a. 2. q. 8. Adriano q. 4. de confessione.

Altri han detto che se il caso reseruato e annesso alla scomunica, quantunq; il Sacerdote sia forzato per graue necessitá a dir messa, non per questo puole essere assoluto da Confessore inferiore, quale non habbia facultá sopra tali casi reseruati, perche sin tanto che lo scomunicato non viene assoluto dalla scomunica sempre resta incapace di poter ottenere di qual si voglia peccato il beneficio dell'assolutio-

ne sacramentale. Ma se il caso reseruato non è annesso alla scomunica. Vogliano che il sacerdote inlacciato in casi reseruati, mentre si troua in tal necessitá di dir la messa, e non haue l'accesso al superiore, o ad altro confessore che lo possa assoluere, che si possa confessare, & essere assoluto da confessore inferiore. E cosi tengano Soto dist. 18. q. 2. art. 5. Cano dict. Relest. p. 6. Ledesma 2. p. 4. q. 8. a. 3. dub. 3.

La più figura, la piu probabile, è vera opinione. E quella, che si caua da molt'altri DD. cosi antichi, come moderni. Che trouandosi vn tal sacerdote inlacciato in alcun caso reseruato, ne hauendo, ò potendo in quella necessitá procurar l'accesso al superiore, ò ad altro confessore che habbia facultá sopra casi reseruati; dicono che anco si possa confessare e farsi assolvere dal sacerdote inferiore. Perche volendo il ius diuino, che auanti di pigliar la santa comunione quello, che si troua inlacciato in alcun peccato mortale, si deb-

Soto.
Cano.
Ledi:

Dur.
Ricc.
Adri.

ba

ba prima confessare. Onde non hauendo questo sacerdote alcun confessore, che lo possa assolvere direttamente da casi referuati, puole il cōfessore inferiore assolverlo direttamente da casi non riferuati, e da referuati indirettamente cō peso, e pmissione di douere andare p la retta assoluzione de referuati dal superiore. E così in questo modo si souiene alla necessitā del penitente, & insieme si mantiene il rigore preteso per la reservatione fatta da santi Padri, nel Concilio di Trento che comanda, *Vt atrociora*

Alef.
Palu.
Gers.
Val.
Rigi.
Con.
Suar.
Bon.

quadam, & grauiora crimina non a quibusuis, sed a summis sacerdotibus absoluerētur. Alef. de Alef. 4. p. q. 77. memb. 5. a. 2. & q. 18. n. 4. art. 5. S. 2. Paludano q. 5. Gersone alfab. 33. & alfab. 41. Valenza tom. 4. disp. 7. q. 11. p. 1. Rigin. lib. 8. num. 63. Coninch. disp. 8. num. 13. Suarez disp. 31. sett. 3. Bonac. disp. 5. q. 7. punto 5. S. 1. num. 6.

E lo stesso si puol dire d'altre occasioni, correnti, come di ademprire il preoetto dell'annua confessione ò di amministrare il sacramento ò altro che non si potesse la-

sciare senza graue scandolo, ò infamia.

Se il peccato scordato in confessione fatta al superiore remanga referuato.

SE il penitente si confessasse de suoi peccati con le debbite circostanze necessarie per rendere valida, & intiera la sua confessione. Ma dopo esserne stato assoluto da superiore, che tiene facultà ordinaria di poter assolvere qual si voglia peccato, etia referuato, ò che fusse in tempo di Giubileo, ò per concessione di qualche bolla particolare.

Ricordandosi il penitente hauer lassato di acufarsi di vn tal peccato referuato, ò per scordanza, ò inauertenza, ò vero per ignoranza, non hauendo saputo, che quello era peccato riferuato, si cerca se il penitente resta libero dalla reservatione, e possa confessarsi di quel peccato scordato con qual si voglia confessore inferiore, dal quale ne possa ottenere il beneficio della assoluzione; o veramente che quel peccato scordato, resta ancora referuato, e bisogna che il penitente di nuouo se ne confessi

Rrrr fa

sa dal superiore ò da altri, che habbia facultà sopra referuati.

Tutti i DD. ordinariamente sono di parere se bene differiscono nel modo, che quel peccato non sia piu referuato; Perche mentre il penitente andò a confessarsi la sua intentione fu di accusarsi intieramente, e riceuerne di tutti l'absolutione. Onde se quel peccato scordato li fusse venuto a mente, pure il penitente l'haueria accusato.

E così anco il confessore la sua intentione fu di assolvere il penitente, e lassarlo libero da qual si voglia peccato: E se quel peccato scordato il penitente l'hauesse accusato, pure il sacerdote l'hauerebbe direttamente assoluto, ma per essersene il penitente scordato, ne viene a essere indirettamente assoluto; si che mentre il penitente si ricorda di quel peccato, o conosce che è peccato, tiene obligatione confessarsene per riceuerne direttamente l'absolutione, la quale puol conseguire da qual si voglia confessore ancorche inferiore, benchè il peccato

prima fusse referuato, perche mentre il superiore l'assolse, l'assoluette generalmente leuandole via qual si voglia referuazione. E così tengano Nauar. in cap. consideret S. cautus nu. 32. de pœnitentia. dist. 5. Et in sum. c. 26. nu. 13. Gabri. in 4. dist. 17. q. 1. art. 3. dub. 2. Silues. u. confes. 1. q. 4. Ang. v. confes. 1. n. 22. Adriano q. 4. de confes. Rosella v. conf. 2. nu. 9. Couaru. in cap. Alma mater p. 1. §. 11. nu. 12. Cano dicta relatione p. 5. Ledesma 2. p. 4. quæst. 8. art. 2. dub. 8.

Nau.
Gab.
Silu..
Ang.
Aus
Rose
Cau.
Led.

Quando il penitente si va a confessare dal superiore, ò da altri che habbiano giurisdictione sopra referuati, è da credere che vi vada per affatto scaricare la propria conscientia da qual si voglia peccato, massime si è referuato, e consequentemente per riceuere il beneficio dell'absolutione di tutti li peccati, anco se vi fussero li referuati, e però con questa intentione manifesta al confessore tutti li peccati, de quali se ne ricorda; se puoi per defecto di memoria ne lascia alcuno, o non lo conosce, e pensa che

non

non sia peccato ; perche il penitente non lo lasò volontariamente, però resta libero dalla reservatione, ma venutoli à memoria se ne vuol confessare da qual si voglia confessore, ancorche il peccato fusse reservationato, e così l'intendono communemente li DD. Gabr. Nauar. & altri citati sopra.

Quello che in tempo di Giubileo si confessa da sacerdote approbato dall'ordinario, ò vero fuora di tempo di Giubileo da confessore che haue facultà sopra casi reservationati, se si scorda d'alcun peccato reservationato. Vogliano alcuni DD. che il penitente assolutamente resta libero

anco de casi reservationati. Pefantio aditt. ad 3.p. q. 10. de integ. conf. disp. 10. cõcl. 1. Sairo de pænitentia c. 16. nu. 9. Suarez disp. 31. sett. 3.

Se bene altri lo concedono con questa limitatione, purchè il confessore habbia hautò intentione di assoluere il penitente da reservationati.

E la ragione di quelli, che assolutamente vogliano, che resta assoluto anco da reservationati, è perche quando il pec-

cato e annesso alla scomunica ; la scomunica si lieua per quella generale assolutione, che comunemente si stiole premettere auanti l'assolutione de peccati; mentre si dice *Absoluo te ab omni vinculo excommunicationis in quantum possum, & tu indiges.* Adunque per questa forma consueta, & assoluta, *Ego te absoluo, &c.* si lieua la reservatione de peccati.

Perche hauendo il confessore authorità di assoluere, e volendo assoluere, & il penitente acusandosi inquanto che puole presentialmente dal sacerdote che tiene facultà sopra reservationati per riceuerne da lui l'assolutione, e la penitenza, quale il cõfessore giudicherà imporli secondo la sua dispositione, ne segue che il confessore giustamente assolue, & il penitente giustamente conseguisce l'assolutione. Henriq. lib. 6. cap. 16. num. 5. Nauar. cap. 26. num. 13. Emanuel sã v. conf. nu. 5. Suarez disp. 31. sett. 3. Bonacino disp. 5. q. 7. Rodiq. cap. 184. num. 15. Siluest. conf. 1. q. 4. Riginal. lib. 6. nu. 152. Sanch. sum. lib. 2. c.

Hen.
Nau.
E sã.
Suar.
Bon.
Rod.
Silu.
Rigi.
Sanc.

Nug.
Mof. f.
Fill.

121. num. 9. Nugno aditt. ad
3. p. q. 9. art. 2. dub. 5. Molfes.
tratt. 7. c. 21. num. 26. Filliuc.
tratt. 7. c. 10. q. 12. nu. 313. &
altri.

E di qua ne segue, che se il penitente haue casi referuati annessi alla scomunica e si confessa da legitimo sacerdote, che habbia facultà di assoluere dalla scomunica, e da casi referuati, non solo il penitente resta assoluto dalla scomunica ma anco da casi referuati, che non sono annessi alla scomunica; purchè il confessore habbia intentione di assoluere da tutti i peccati ancorche siano referuati; E la ragione è questa, perche il confessore è tenuto assoluere il penitente dalla scomunica in quãto lui puole non potendosi dare l'assoluzione de peccati allo scomunicato, se prima non si assolve dalla scomunica.

Ma se il confessore non tiene intentione di assoluere da referuati scordati, il penitente non resta assoluto di quei peccati referuati che lui se n'è scordato, perche la forma dell'assoluzione non puole poerare senza la debbita

intentione Vasq. 3. p. q. 91. ar. 3: dub. 5. nu. 10. & 11. Suarez Bonac. vt supra.

Vasq.
Suar.
Bonac.

E però in questo caso quãdo il penitente si recorderà de peccati referuati scordati, farà tenuto di ricorrere al sacerdote superiore ò ad altro confessore che tiene facultà sopra referuati per otternerne da lui la retta assoluzione, perche la referuatione de peccati non si lieua per l'assoluzione di sacerdote inferiore, ma per l'assoluzione di legitimo superiore che habbia facultà, di assoluere da referuati.

Auertendo che la referua non si lieua per qual si voglia assoluzione data da sacerdote, ancorche sia legitimo superiore e che habbia facultà sopra referuati; ma si lieua, per l'assoluzione data dal superiore che ha conosciuto il peccato referuato, o che haue hauto intentione di leuare la referuatione.

Perche si come il penitente è obligato di acufare tutti li suoi peccati, ancorche non siano referuati, e di confessarli in particolare dopo che li sono venuti a mente. Così

maggiormente è obligato à confessare li referuati non à ciaschedun Sacerdote, mà à quello che ha legitima facultà intorno à referuati, acciò lui vi possa far giudicio sopra, e li possa imporre la debbita satisfatione.

Onde il penitente, che è stato assoluto da Confessore che hà solo la commune, e generale intentione di assoluere, quantunque il penitente rimanga assoluto anco de peccati scordati inquanto alla colpa, non per questo resta libbero, e dishobligato di confessare li peccati referuati al legitimo Confessore superiore quando se ne ricorda; perche così, è come fuisse stato assoluto da Confessore inferiore, e li peccati non se riferuano afinche si rimettano per qualsuoglia assolutione, ò per infusione di gratia: il che si fa anco per il cōfessore inferiore quando il penitente incolpabilmente se ne scorda nella Confessione. Mà se referuano, acciò quella reservatione si lieua per il legitimo superiore, che voglia leuarla.

Onde non si hà da presu-

mere che il superiore voglia leuar li peccati referuati per la commune intentione di conferir il Sacramento, perche il superiore per questa intentione nõ opera maggiormente intorno à casi referuati, che opera l'intentione dell'altro Sacerdote, quale non intende di leuar la reservatione; mà solo pensa di conferir la gratia, per la quale li peccati referuati non si rimettano in quanto all'obbligo di manifestarli al legitimo superiore, acciò vi faccia il giudicio, è v'imponga la debbita satisfatione, come

Vasq.

Di maniera che per euitare qualsuoglia scrupolo intorno à questo dice Suarez disp. 31. fet. 3. Sairo de pœnitent. cap. 34. num. 3. & altri citati dal Bonacino disp. 1. de censuris qu. 3. punt. 5. §. 5. num. 4. che per ottimo rimedio, mentre il penitente si cōfessa da Sacerdote, che tiene authorità sopra casi referuati, deue domandar d'essere assoluto de casi referuati, è da censure à cautela, v. g. se lui in alcun modo vi fuisse inlac-

Suar.
Sairo.
Bonac.

cia.

ciato in qualche scomunica, o caso referuato, che ne lo voglia assolvere, e così resterà libero, e dalle censure, e da casi referuati, quando in qualche modo ne fusse tenuto, perche non si può pensare, che il Confessore habbia altra intentione di assolvere il penitente, se non secondo la sua domanda, e volontà.

Non è però improbabile, il dire, che il penitente resta assoluto da referuati, quantunque espressamente non domanda l'assolutione de tali peccati, perche mentre il penitente si confessa da Sacerdote, che tiene facultà intorno à referuati, e scomuniche; Molti DD. assolutamente vogliono che la referua si lieua quando il penitente sotto buona fede si confessa dal Superiore, che tiene facultà sopra referuati.

Perche se bene esplicitamente il penitente non la domanda, non dimeno mentre lui si va à confessare da Sacerdote superiore, che tiene tal facultà, si ha da presumere implicitamente che vi vada per ottenerla, e con questa intentione per domandarla,

e per quanto lui puole voglia esser liberato da qualsuoglia peccato, e così anco si ha da presumere che il Confessore per quanto lui puole lo voglia liberare da quanto lui implicitamente, & interpretatiuamente desidera. ita Coninch. disp. 8. dub. 12. in fine. Molfes. tratt. 7. cap. 21. num. 26.

Cont.
Mols

E se bene questa opinione la tengo per figura, è vera, & è probabile, non dimeno non è inconueniente, eleggere la più figura parte, che è di seruirsi del rimedio suddetto mentre noi non possiamo assigurarci dell'intentione del Confessore se non per quanto si caua da seguiti, e conietture sufficienti. Bonac. Bonac. ibid. num. seq. 6.

Il penitente che si confessa da Confessore approbato in tempo di Giubileo, quantunque si sia scordato d'alcù peccato referuato, ricordandosi di quel peccato, ne puole essere assoluto da qualsuoglia Confessore inferiore, perche per la confessione fatta in tempo, e per virtù del Giubileo, viene à esser leuata qualsuoglia referuazione,

pur

purche la scordanza sia incolpabile, perche se la Confessione, per sua colpa, è stata nulla, & inualida, inualida ancora è stata l'assoluzione de referuati; perche il Giubileo in tanto da facultà di assolvere da referuati in quanto si offeruano le condizioni che iui si proponcano, onde mentre, per colpa del penitente la confessione è inualida, inualida ancora è la confessione per li referuati. Se puoi la confessione, è stata valida, quantunque sia stata informe; pure l'assoluzione de referuati per virtù del Giubileo è stata valida, perche leuata la finzione, per la quale quella confessione, è stata informe, per virtù di quella assoluzione si possono direttamente rimettere i peccati. *Filliuc. tratt. 7. cap. 10. qu. 12. Suarez disput. 31. sett. contra Nugnum. adit. ad 3. p. quæst. 9. artic. 2. vers. Sed potest esse dubium, &c.*

Se per la confessione inualida fatta à Confessore superiore il peccato referuato remanga assoluto in quanto alla

referuatione è obè il penitente se ne possa confessare da Confessore inferiore.

Mentre il penitente si confessa de peccati referuati da Sacerdote, che in virtù di Giubileo tiene facultà di assolvere le scomuniche, e casi referuati, se il penitente si confessa inualidamente nõ remane assoluto in quanto al peccato, e ne anche in quanto alla referuatione, e ne meno de peccati referuati ne puol esser assoluto da Confessore inferiore, perche se bene in tempo di Giubileo si concede che ciaschedun Confessore approbato dall'Ordinario possa assolvere da scomuniche, e casi referuati, non dimeno non si concede assoluta facultà di assolvere da referuati è da scomuniche ciaschedun penitente. Mà si concede per ciaschedun penitente, che veramente sia penitente; Onde quello che si confessa, e fa confessione inualida, ò per difetto di preparatione, ò di proposito, ò di dolore, ò d'integrità non è veramente penitente, dice

Emm.

Filli.
Suar
Nug.

Rod. Emanuel, Rodríguez tom. 1. quæst. regul. q. 21. art. 8. & in sum. cap. 188. nu. 13.

Agiungete che quello che si confessa inualidamente nõ offerua le conditioni necessarie sotto le quali si concede il Giubileo, e però mentre nõ offerua quello che si richiede per conseguir il Giubileo, ne meno lo consegue, e consequentemente non rimane assoluto ne in quanto al peccato, ne in quanto alla reservatione. Suarez disp. 31. sett. 4. num. 22. Riginal. lib. 8. num. 63. Molf. trat. 7. cap. 21. num. 31. Bonacio de pænit. disp. 5. q. 7. pun. 5. S. 5. prop. 1. & altri.

Mà se il penitente si confessa de peccati reseruati fuora di tẽpo di Giubileo da superiore, che tiene facultà ordinaria sopra casi reseruati, quantunque la confessione sia inualida, non dimeno il penitente rimane assoluto dalla reservatione de peccati da lui accusati in confessione, e de quei peccati se ne puol confessare da qualsuoglia Confessore inferiore. Siluest. v. conf. 1. q. 19. ad finẽ Gaet. v. casus reseruatus. Ro-

driq. tom. 1. qu. regular. q. 21. ar. 8. & in summ. per Riginal. lib. 8. num. 62. Nugno, Filliu. Pefan. Vafq. q. 91. art. 3. dub. 5. nu. 37. Quale agiunge che il penitente puol essere assoluto da Confessore inferior, purchè di nuouo si confessa di tutti li peccati riseruati, e non reseruati, e che accusa al Confessore la penitenza che gl'hà agiunta il superiore, accioche il Confessore li possa imporre nuoua penitenza, per virtù dell e Chiaui. Suar. disp. 31. set. 4. num. 9. Henriq. lib. 6. cap. 16. num. 5. & altri. E la ragione è questa, perche così il penitente par che habbia satisfatto al fine della reservatione, che è di confessarsi di quel peccato da legitimo Confessore; & il Confessore superiore par che habbia satisfatto al suo officio, mentre per quel peccato gli ha imposta quella penitenza che hà giudicato conueniente. Onde mentre il Confessore e assolue, assolue in quanto lui puole, e perche puole assoluere, e leuate la reservatione, habbiamo da giudicare che per quella assolutione il penitente remanga as-

Rod.
Rigi.
Nug.
Filli.
Pefa.
Vafq.

Suar.
Rigi.
Molf.
Bon.

Suar.
Hear.

Silue.
Gaet.

so-

soluto dalla reservatione. Perche se il penitente hauesse domandato da legitimo superiore l'assolutione per la sola reservatione pure l'hauerebbe otteunta, e sarebbe libbero della reservatione: E però confessandosi il penitente sacramentalmente viene a domandare l'assolutione, e la liberatione della reservatione assieme con l'assolutione sacramentale, & essendone dal confessore superiore sacramentalmente assoluto, adunque rimane libbero dalla reservatione. E questa dottrina viene approbata da molti DD.

Agiungo di piu che non solo il penitente remane assoluto dalla reservatione di quel peccato reseruato accusato in confessione per hauer lui fatta la confessione inuvalida in rispetto alla preparatione, ò proposito, ò in rispetto al dolore, ma anco quando la confessione e stata inuvalida per hauer il penitente lasciato volutariamete qualche peccato mortale nella confessione. E la ragione è questa perche il confessore superiore non haue giurisdic-

tion sopra casi referuati che si faccia, ò non si faccia la confessione intiera, ma perche quel peccato reseruato, è sotto la sua giurisdictione, e però mentre il confessore ha posta la forma dell'assolutione sopra il peccato reseruato il penitente resta assoluto dalla reservatione de quei peccati da lui confessati.

E se quella assolutione nõ vale per rimettere il peccato, vale almeno in quanto che puole, perche se non vale in quanto alla remissione della colpa vale almeno in quanto che lieua la reservatione del peccato reseruato.

Anzi nõ solo quando l'assolutione si conferisce da legitimo confessore superiore che haue facultà ordinaria sopra casi referuati, ma anco quando l'assolutione si conferisce da confessore che tiene solo facultà delegata sopra tali casi. E la ragione è questa, perche si vede che il penitente nella confessione acusando quel peccato reseruato viene a satisfare al fine della reservatione, che consiste nel penitente, che ha commesso il peccato reseruato,

S s s s l'ac-

l'accusa al legitimo confessore dal quale ne riccua la debbita penitenza; & hauendo il penitente acufato il peccato reseruato al legitimo confessore dal quale ne ha recenta la debbita satisfatione e penitenza, ne segue che se bene il penitente non resta assoluto dal peccato reseruato in quanto alla colpa, resta al meno assoluto dalla reseruatic ne, e di quel peccato ne puol essere assoluto da qual si voglia semplice confessore.

E perche questa dottrina si asserisce da molti DD. eli superiori non la negano, ò li còtradicano; anzi parche l'aprouano, e la còsentano essendo l'opinione probabile nò è inconueniente che si possa tenere. Bonacino de penitentia disp. 5. q. 7. punt. 5. S. 5. prop. 1. num. 9.

Se il penitente confessandosi de peccati reseruati, ò censure in tempo di giubileo resta assoluto non adempiendo le cose presente nella bolla del Giubileo.

Mentre il penitente con

occasione di Giubileo si còfessa de peccati reseruati, cò proposito, & anime di adempire le condizioni necessarie prescritte del Sommo Pontefice per conseguire il giubileo, con tutto che dopo l'assoluzione ne lascia alcuna, non dimeno perche si còfessò con intentione di eseguire gl'altri requisiti per il giubileo, resta direttamente assoluto, ma per quella trasgressione non consegue il giubileo. Vasq. de pænitentia q. 91. art. 7. dub. 6. num. 5. Sanchez de matrim. lib. 8. disp. 55. n. 25. Rigin. lib. 8. n. 59. Rigin. lib. 8. nu. 29. Filliu. tratt. 7. c. 10. nu. 309. Suarez de pen. disp. 31. sett. 4. nu. 24. contro Rodiq. e Nugno.

E la ragione è questa perche mentre il confessore diede l'assoluzione al penitente non l'assolse conditionatamente se lui v. g. offeruerà li requisiti necessarij prescritti, ma l'assoluette assolutamente senza alcuna eccectione, come senza eccectione alcuna e con buona fede il penitente pensaua di voler eseguire quanto veniuà prescritto nella bolla del giubileo.

Vasq.
Sanc.
Rigi.
Filli.
Suar.
Rod.
Nug.

E

E di qua ne segue che mentre il penitente viene assoluto da censure, ò casi referuati in tempo di giubileo; se puoi il penitente dopo l'assoluzione non eseguisce gl'altri requisiti per il giubileo, per questo non recasca nella medesima censura, o casi referuati, benchè volontariamente lascia di eseguire l'altre cose necessarie come dice Corduba seguitato dal Suarez de penitentia disp. 31 sett. 4. Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 15. nu. 20. Emanuel sà v. Absol. nu. 18. e nella parola indulgenza asserisce che il Bellarmino dice che questa è sentenza comune.

Non resta però assoluto il penitente da censure, o casi referuati, se si confessò senza questa intentione di voler in ordine eseguire quelle cose, che si prescriuano dal Sommo Pontefice, perche mentre il Pontefice concede facultà di poterli far assoluere da referuati, la concede con questa condizione di volere in ordine osservare le cose prescritte nella Bolla del Giubileo, onde mentre non si confessa con questa intentione,

non solo non consegue il giubileo, ma ne anche resta assoluto dalle censure, o casi referuati.

Se puoi il penitente essendo stato assoluto da censure e casi referuati per virtù del giubileo, volendo lui eseguire le condizioni necessarie; ma dopo esserne stato assoluto, hauendo mutato pensiero, ò per trasfiguragine lascia di eseguire gl'altri requisiti necessarij, questo non solo non consegue il giubileo, ma dice Suarez disp. 31. sett. 4. nu. 5. che pecca graueamente.

Con tutto cio io dico con Martino Bonacino de penitentia q. vlt. prop. 2. q. 1. n. 18. Che se bene questo non consegue il giubileo, non però pecca graueamente come dice Suarez, perche lui a nessuno fa graue ingiuria, ma solo nuoce a se stesso; e così vogliono ancora Sanchez lib. 8. de matrim. disp. 15. nu. 24. Et disp. 43. n. 9. & in sum. lib. 4. de voto, cap. 54. Henriq. lib. 3. de penitentia cap. 16. num. 6.

Cord.
Suar.
Sanc.
E. Sa.
Bell.

Suar.

Bon.

Suar.

Sanc.

Heni

Se il confessore, che tiene authorità generale di poter assolvere dalle censure, possa assolvere dalla sospensione contratta per essersi malamente promosso a gl'ordini sacri, ò per difetto del titolo al quale fu ordinato.

Alcuni hanno risposto negative, perche vedendosi la gran difficoltà, che si troua nel Sommo Pontefice di cōcedere facultà per poterli assolvere dalla sospensione contratta per essersi alcuno ordinato ò per difetto del titolo, ò per essersi ordinato malamente à gl'ordini sacri per altra causa; la qual difficoltà non par che si troua nell'altre sospensioni, ne segue che il confessore nō tiene facultà di poter assolvere dalle sospensioni contratte per difetto di dette cause, quantunq; habbia authorità generale di poter assolvere dalle censure. Rodiquez In som. 1. p. c. 165. num. 3. Henriq. in sum. lib. 7. c. 13. nu. 3. in testu.

A me piace l'opinione di quelli che tengano la parte affirmatiua; Perche essendo

la sospensione vna censura Ecclesiastica la qual si bene ciaschedun confessore non la puole assolvere, non dimeno hauendo il confessore facultà generale di potere assolvere dalle censure, ne segue che anco nel foro della conscientia puole il confessore assolvere da qual si voglia sospensione in qual si voglia modo contratta. E perche la sospensione contratta per difetto del titolo, o contratta per altra causa per essersi ordinato malamente nō viene esclusa nella concessione generale; Et hauendo il confessore facultà generale di potere assolvere da qual si voglia cētura ne segue che anche possa assolvere dalla sospensione contratta per difetto del titolo, ò per essersi ordinato malamente per altra causa. Garzia de beneficijs. 2. p. c. 5. nu. 48. Ledesma de sacramēto ord. c. 7. dub. 5. Medina; Lopez, & altri citati da Henriq. in sum. lib. 7. c. 13. num. 3. in comento litera Y. & Z.

E se bene il Sommo Pontefice con gran difficoltà cōcede licēza in vna tale dispē-

sa-

Rod.
Hen.

Gar.
Led.
Med.
Hen.

fatione, ò absolutione. Si risponde che la difficoltà che si troua nel Sommo Pontefice consiste in quanto all'vno, e l'altro foro.

Ma il confessore che tiene facultà generale la puole solo absoluere nel foro della coscienza come dice Garzia, vt supra nu. 52.

Gar.

RAGIONAMENTO
X X X X I.

Della preparatione, che deue fare il penitente prima di accostarsi alla santa confessione.

Punto vnico.

- 1 In che modo deue il penitente esaminare la sua coscienza.
- 2 Si e necessaria la preparatione per la confessione.
- 3 Come deue il penitente accostarsi alla confessione.
- 4 Del modo, che deue il penitente spiegar li suoi peccati.
- 5 Delli peccati commessi contro li commandamenti del decalogo.
- 6 Delli peccati contro li precetti della Chiesa.

7 Del modo di accusarsi delli peccati mortali.

8 Del modo di accusar li peccati in Spirito Santo.

9 Del modo che si deue accusar che si confessa spesso.

HAuendo noi trattato ne passati ragionamento del sacramento della penitenza; hò giudicato hora in proposito espediente per ammaestramento de semplici, terminar questo secondo libro con vna breue dispositione, che deue fare il penitente prima d'accostarsi alla santa confessione.

Douendosi dunq; il penitente confessare, douerà prima diligentemente esaminare la sua coscienza, per poter per quanto più sarà possibile reducirsi a memoria tutti i peccati mortali da lui commessi, e non altre volte validamente confessati, perche douendo il penitente accusar li suoi peccati quanto al numero, quanto alle specie, e quanto alle sue circostanze annesse peccaminose, è necessario che li sappia in particolare, acciò anco particolarmente tutti li possa accusare, e così richiede la ragione, e fù dichiarata.

Conc
Tren.

chiarato dal Sacro Concilio di Trento sess. 14. cap. 5. *Ex his colligitur, oportere penitentibus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, in confessione recenseri, etiam si occultissima illa sint.*

Hò detto peccati, perche questi sono quelli, che ci priuano dell'amicitia, e gratia di Dio; e di questi necessariamente deue accusarsi il penitente nella confessione, perche li peccati veniali non priuandoci della gratia non sono necessarij; con tutto ciò accusandoli è cosa molto laudabile, perche essendo questi ancora peccati che in qual che modo offendano Dio, & il prossimo, che ci raffreddano nel feruor di spirito, ci infiacchiscano nella carità, e vero amore di Dio, e ci fanno la strada al peccato mortale, nõ è se non bene, & vtile anco questi detestarli, & accusarli in confessione. *Nam venialia.* Soggiunge lo stesso Concilio. *quibus à gratia Dei non excludimur, & in qua frequentius labimur, quanquam rectè, & utiliter, citraque omnem presumptionem in confessione dicantur,*

faceri tamè citra culpā, nisi quibus alijs remedijs expiari possunt.

Mà quanta debba essere, la diligeza, della quale si deue seruire il penitente in occasione di esaminare la sua conscienza, acciò sia bastante per sufficientemente confessarsi. Dico che di questo non se ne puole assignare vna regola certa vniuersale, perche vno, che sarà stato vn anno, ò più à confessarsi, questo hauerà di bisogno di maggior diligeza, di quello, che si confessa ogni mese; & vno, che sarà di debol memoria, ò che sarà occupato in molti negotij, sarà necessario che faccia preparatione cò molto maggior diligeza di quel, che hauerà buona memoria, e sarà libbero senza alcuna occupatione. Con tutto ciò per assignarne vna regola vniuersale. Io direi che la diligeza, che si deue mettere nell'esaminar la conscienza per sufficientemente confessarsi, doueria essere la maggiore d'ogn'altra diligeza tanta, quanta si può agiuger in qualuoglia altro arduo negotio. *Tantum inquisitionem debere facere penitentem, quantum faceret in*

ar-

arduo negotio. Dice Sant'Agostino de vera, & falsa pē. c. 14.

2 Et è talmente necessaria questa diligenza, che se vno si esponesse alla confessione senza hauerne esaminata prima la sua coscienza, dice **Nau.** il Nauarro cap. 9 nu. 19. che questo non doueria dal Confessore essere ammesso alla confessione, perche se per difetto della preparatione il penitente si farà scordato di qualche peccato mortale, la confessione non sarà intiera per colpa di non hauer fatta la debbita esamina, e consequentemente sarà inualida, come n'habbiamo ragionato di sopra.

E dunque necessaria la preparatione, e se non fusse in caso di necessitā, ò pericolo di morte, ò vero per fuggire qualche graue scandolo, ò altro notabile disordine, nè quali casi deue con la sua prudenza supplire il Confessore, come n'habbiamo accennato nel ragionamento 37. punt. 3. nu. 2. Perche senza la preparatione potria esser necessario, che quella confessione di nuouo si douesse reiterare. Mà se il pe-

nitente fusse molto debbil di memoria, che quantunque hauesse fatta la debbita preparatione, non dimeno quando si accosta alla cōfessione, ò che sia per debolezza di mēte, ò per timore, come se ne trouano molti, che affatto nō si ricordano de lor peccati, in questo caso deue agiutarlo il Confessore; & essendo lui capace, potria scriue li suoi peccati. E se ben Soto dist. 18. q. 2. art. 4. dice che essendo lo scritto soggetto à molti pericoli, non deue il penitente per confessarsene scriuere li suoi peccati, e per non esser necessario non si deue consigliare. Con tutto ciò dico, che non è dannabile, perche se il penitente lo facesse solo per agiuto di memoria, non solo non faria improbabile, mà come dice il Cardinale Gaetano v. confes. cond. 1 r. faria vtile, & commendabile, purchè quando il penitente si confessa non legga quei peccati, come leggesse qualche historia, mà leggendoli, se nē deue accusare con vero sentimento, e dolore.

Fatta dunque che hauerà il penitente l'esamine, come hab-

habbiamo detto, della sua conscienza, procurerà hauer dolore d'hauer offeso Dio suo creatore in tanti modi, e questo dolor, acciò sia più perfetto di quello, che nasce dal timore delle pene dell'Inferno, procurerà che venga dall'intimo del cuore, e da vero amore filiale verso Dio, dal quale hà riceuuti, & continuamente riceue tanti beneficij, e però farà vn fermo proposito di mai più offenderlo, e più presto patire qualsuoglia dāno, che offender Dio, essendo che senza questo proposito il dolor non faria vera contritione, nè valeria la confessione.

3 Dopò tutto questo se n'anderà il penitente con grande humiltà, e riuerenza à piedi del Confessore, e domandatali la beneditione, si farà il segno della Croce, dirà il Confiteor Dio. Sino à quelle parole, *Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*, se lo sà.

4 Dopò soggiungerà il tempo, nel quale non si è confessato; se hà fatta la penitēza, che li fù imposta dal Confessore, accusandosi non ha-

uerlà fatta con quella debbità diuotione, e riuerenza, che si ricerca, nè esser venuto alla santa confessione con il debbito proponimento, e dolor de suoi peccati. Dirà se si scordò, ò vero lasciò per malitia alcun peccato mortale nell'altra confessione, e non hauendone lasciato; Si accuserà distintamente di tutti i suoi peccati, con le circostanze necessarie, il numero si se ne ricorda, ò non ricordandosi, se lo puol saper per conietture; lassando sopra tutto da parte le scuse, e le longhe dicerie impertinenti per darne la colpa à questo, & à quello, mà dica solo li suoi peccati con chiarezza tale, che il Confessor molto bene l'intenda, acciò possa giudicar la lor grauezza, e darci quei cōsigli p rimedio della sua salute, che conoscerà più opportuni, massime se sarà stato vn anno, ò più à confessarsi; e per meglio spiegar li farà bene accusarsi principalmente sopra li dieci comandamenti de quali il.

5 Primo è, *Amare un solo Dio*. Intorno à questo pre-

etto: si accuserà. Se hà amato più

più le creature, come se quelle fussero state il suo ultimo fine, che habbia amato Dio, per il che n'hà fatto poco conto, questo è peccato mortale, e così se ne deve accusare. Se lui hà dubbitato voluntariamente in qualche articolo della fede, & in quella dubbitatione se n'è compiaciuto; pure è peccato mortale. Auertendo che se fussero alcune immaginations, ò suggerimenti nella mente, quali quantūque fussero stati pensieri brutti, dishonesti, suggestioni horrende di carnalità, anche che fussero state pensamenti contro la fede catolica, purchè la volontà non vi habbia acconsentito, non è peccato. *Quantumcumq; occurrant imaginatioes turpes, & contra fidem cogitationes, motus etiam carnis, vsq; ad effusionem seminis procedentes, nisi voluntas acceptet, aut consentiat, peccatum non est.* dice il Toletto lib. 3. c. 1. num. 6. Vero che se fusse stato negligente in discacciar questi pensieri è peccato veniale.

Se mai hà inuocato il Demonio per indouinare, ò vero creduto à sogni, quali ha os-

seruato con orationi, e superstitioni per saper le cose future, ò occulte; è peccato mortale, se però la semplicità non lo scufasse, perche il credere à sogni senza alcuna offeruāza, o procuratione, se bene è molto pericoloso che il Demonio con lusinghe non inganna, nō è per se stesso peccato mortale.

Se ha osseruati augurij cō arte del Demonio, vsate le forti per indouinare; se hà fatti incanti, ò malie per nuocere, ò per sanare con patti manifesti chiari, ò occulti col Demonio è peccato mortale. Così se hà portati adosso breui, o scritte con caratteri, ò segni supersticiosi; se bene potria esser tanta la semplicità, che non essendone stato auisato da alcuno non fusse peccato mortale.

Se ha fatto voto di cose buone, & hauendo potuto eseguirlo, ha risoluto non volerlo offeruare, è peccato mortale: Come ancora, se ha fatto voto di cosa mala, come saria di rubbare, amazzare, fornicare, e simili è peccato mortale, ancorche non sia obligato à offeruallo; ma

Tttt se

se il tardare potendo di adempire il voto fatto di cosa buona è peccato veniale; se bene potria esser tanta la tardanza di potere che forsi ancora saria mortale.

Il secundo precetto *Non nominare il nome di Dio in vano*. Douerà accusarsi il penitente sopra di questo precetto si hà giurato il falso scientemente per il nome di Dio, di Santi, per l'anima, ò per la vita sua. O se ha giurato di vna cosa della quale non era certo, e l'hà giurata per vera, è mortale.

Se ha giurato di far qualche gran male, se bene non obliiga, con tutto ciò è mortale, se ha fatto giurar ad altri scientemente il falso mentre quello non era preparato à giurare, è mortale. Se credendosi che vn tale sens'altro giurerebbe il falso, e con tutto ciò l'hà indotto a giurare. Se non era obbligato per officio a farlo giurare, è peccato mortale. Se ha detto al dispetto di Dio, o de santi, o giurato per le membra vergognose di Dio è peccato mortale.

Ma se ha detto a sè, o a sè

mia senza intentione di giurare, non intendendo di dire a sè di Christo, ò a sè di Dio, ne in verità di Dio, e se non fusse in danno d'altri, ò con scandalo quantunq; dicesse il falso non è mortale.

Se ha maledetto, ò mandato male all'aria, al vento, all'acqua, al fuoco, ò ad altre creature irragionevoli senza intentione di far ingiuria à Dio, ò danno al prossimo non è mortale. Se ha nominato semplicemente il nome di Dio, di Christo, o de Santi, o detto parole della scrittura in cose vane, purchè non sia seguito dispregio, ò scandalo, è veniale.

Il terzo precetto *santificare le festi*. Sopra di questo precetto douerà accusarsi. Se ha fatto esercitij prohibiti dalla Chiesa in giorno di festa senza licenza de superiori a chi spetta; come sono lauorare, o far lauorare senza graue necessità; far mercato di cose, che non sono necessarie, ne sono ad vso della giornata, se però non fossero pubbliche fiere, le quali sono permesse per il comune vso, e beneficio vniuersale, cò obli-

go però di sentir la Messa.

Se ha fatto giudicio di cose ciuili, ò hà giudicato senza necessitã in cause criminali.

Se ha giurato, ò fatto giurare in giudicio senza necessitã.

Se ha lasato di veder messa, tutta ò parte notabile, nelle festi comandate, o vero in buona parte vi è stato ragionando, o vagheggiando dame, o dormendo; se hà lasciato di recitar l'officio, o altre orationi, delle quali è obligato anco per voto.

Se essendo sopra il ventesimo primo anno sino al sessagesimo non ha digiunato le vigilie comandate, quatragesima, ò quattrottempora; tutti questi sono peccati mortali.

Se essendo sopra gl'anni della discriptione, è non si è confessato almeno vna volta l'anno, & essendo sopra il tempo della comunione non si è comunicato per la Pasqua.

Se ha riceuto alcun sacramento con conscienza di peccato mortale, del quale non haue hauto il debbito dolore, è peccato mortale.

Nel quarto precetto *Honorare il Padre, e la Madre*. Si

douerà accusare il penitente, se ha fatto alcuna ingiuria, ò dispregio importante in fatti, ò in parole al Padre, ò alla Madre; e come aggiunge Soto anco al superiore, al Vescouo, Curato, Principe, maestro, ò Tutore, è peccato mortale. Se potendo non ha soccorso al padre, o alla madre mentre si trouaua in qualche gran bisogno, ò estrema necessitã; e stando lui in potestà del padre, ò della madre, nõ ha loro obbedito in cose graui appartenenti a buoni costumi, ò al gouerno della casa; è mortale.

Soto.

Se potendo non ha corretto li figlioli, o familiari di sua casa in cose graui, mentre se ne speraua emendatione, è peccato mortale. Se non ha insegnato, o fatto insegnare a figlioli, o ad altri della sua famiglia le cose necessarie alla nostra fede, e non hà tenuto cura, che viuano christianamente è peccato mortale.

Se potendo non ha fatto elemosina a parenti, ò a poveri mentre si trouano in necessitã estrema, e pericolo di morte, mentre non vi erano

altri, che li potessero souenire è peccato mortale, *Ma* se non ha corretti li figli o familiari di casa sua in cose leggiere di peccato veniale, ancorche n'hauesse sperato frutto non è se non peccato veniale.

Del quinto precetto *Non amazzare*. Si douerà accusare, si ha ucciso, o fatto uccidere, se sia stato complice di mal trattare, ferire, amazzare alcuno; o vero se con consenso dell'animo ha portato odio crudele, desiderando male notabile al prossimo, è peccato mortale. *Ma* se nel primo-moto, ancorche sia durato per qualche spatio di tempo, e senza consenso determinato dell'animo, non è peccato graue, se però non sia stato negligente à scacciarlo, che colí saria stato peccato veniale.

Se sia stato mezzano di far sconciar, e disperdere la donna grauida, e comettere aborto, ò ha preso, ò fatto pigliare remedij per non ingrauidarsi, è peccato mortale.

Se ha fatto questione con pericolo notabile, è peccato

mortale, & essendo stata diffida per modo di duello oltra il peccato, vi è la scomunica.

Se ha fatto voluntariamēte mal notabile, o partecipato in graue danno del prossimo, è peccato mortale.

Nel sesto precetto che consiste nella libidine. *Non fornicare*, si douerà accusare di qual si voglia peccato di lussuria con le sue circostanze, perche se sarà stato con Vergine è stupro, se con maritata adulterio, se con parenti suoi, o della moglie fino al quarto grado inclusiue è incesto. Auertendo che chi hauesse commesso incesto con parenti del marito, ò della moglie, puole rendere il debito matrimoniale, ma non lo puole domandare: se è stato Religioso, ordinato in sacris, ò che habbia fatto voto di castità è sacrilegio, se con maschio, o con femina in luoco indebito è sodomia, se in se stesso è mollitie; se con bestie, ò animali bruti, e bestialità; peccato più graue, & in tutti sempre è mortale, e si deuono accusar le circostanze. Douerà accusarsi ancora se ha patito pollutione in sogno
quan-

quando farà stata per sua colpa, che l'habbia procurata vegliando, ò vero desiderata per compiacersene carnalméte nel destarsi, e peccato mortale. Ma quando la pollutione si fusse cagionata in sogno senza alcuna sua colpa, ma solo, per sfogamento della natura, non è peccato. Si ha operati toccaméti dishonesti per indurre al male, ò per delectatione notabile, baciato lasciuamente, con intentione di venir all'opera, è peccato mortale.

Se ha vsati imbellettaméti con intentione di prouocare altri, ò se stessa al peccato, è mortale, ma se per non parer brutta, o per piacere al marito, e senza mala intentione non è mortale.

Se ha composte alcune cazione amorose per indurre, ò prouocar altri, o se, alla lussuria, è mortale. Se ha mangiato souerchio, o beuto, o vsati cibi per prouocarsi alla lussuria è mortale, se però nõ fusse per la generatione nell'atto matrimoniale.

Del settimo precetto *Non rubbare.* Si douerà accusare il

penitente si ha voluntariamente vsurpatosi, ò rubbato alcuna cosa d'altri, se non fusse cosa di poco momento, che saria peccato veniale, ma essendo cosa notabile con gran danno del patrone, è mortale, così se hauesse hauuto intentione di rubbare assai, quantunque il furto non fusse seguito, saria mortale. E se mai ha partecipato, ò è stato complice à qualche furto notabile, ò hà dato agiuto, ò fauore à ladri, conseruato, nascosto il furto, ò il ladro, è mortale.

Se hà mai ingannato in cosa notabile voluntariaméte nel vendere, ò nel comprare, ò vero hà venduto a credenza per maggior prezzo del rigoroso, o per anticipare il pagamento ha pagato minor prezzo del mite per rispetto all'anticipatione, ò si ha comprata alcuna cosa, che sapeua era stata rubbata, è mortale, & è obligato alla restititione.

Se ha improntata alcuna cosa cattiuu v.g. il grano, acciò de ne sia restituito altro tanto buono; ò vero improntatelo in tempo che valeua poco,

poco, acciò li fusse restituito altro tanto buono, quando valeua assai; perche se nõ era per tenerlo fino à quel tempo, è peccato mortale, e se lo doueua tenere, si deue detrarne la spesa, che vi saria andata in conseruarlo tanto tempo.

Se sia andato alla guerra, con intentione di rubbare cosa notabile, e mortale. Vi sono altri capi per li quali si potrà peccar mortalmente cõtro questo precetto quali per breuità si tralasciano, e si potranno esaminare, secondo che potrà giudicare il prudente Confessore.

Nel 8. precetto, *Non dir falso testimonio* si douerà accusare se mai ha fatta testimoniãza falsa in giuditio; ò testificato vna cosa per certa, che non sapeua figuramente esser vera. Se ha detto bugia, con danno notabile del prossimo, è peccato mortale, ma se fu senza gran danno è veniale. Se ha mormorato di cose graui per inuidia, ò per grad'odiò, che porta al prossimo, ò ascoltateo volentieri compiacendosi il sentir dir male di cose d'importanza,

o vero datone causa che altri ne mormorano, se ne deue accusare, che è peccato mortale. Ma se il dir male fu di cose graue, che si sapeuano, o si poteuano sapere per esserne publiche, e tanto più se fussero per condanno della giustitia, e l'hauerne ragionato fu sèsa passione d'odio, ò di mal affetto, ma più tosto per fine honesto; ò non fu peccato ò solo veniale. Se ha detto ingiurie infamatorie p dispregio al prossimo, chiamandolo mariolo, traditore, ladro, assassino cornuto, puttana, tramiera, o altre simili improperij, se non fu per correctione, ma per grand'odio è peccato mortale.

Se ha referito parole, ò fatti notabili contro il prossimo, acciò per quelli ne nascano dissentioni, odij graui, ò discordie, è peccato mortale. Se ha mandato maledictioni, ò graue bestemmie al prossimo, con animo che li succedessero è mortale, se ben senz'animo è veniale, se ha burlato, beffeggiato, ò ingiuriato grauemente il prossimo; che per quella ne sia restato suergognato appresso gli

gli altri è peccato mortale .

Nel 9. precetto che confiste, *Non desiderar la donna d'altri*. Si douerà accusare se ha dato consenso determinato à gl'atti inhonesti, che si hauesse potuto gli hauerebbe messi in esecutione; e se si sia delectato notabilmente in tali pensamenti, è peccato mortale, e deue esplicare le circostanze se sia stato cō maritata, con parente, con Religiosa, con maschio. &c. Ma se li pensamenti sono stati leggieri, e senza consenso è solo veniale; se si sia ornata souerchiamente per vagheggiare, ò esser vagheggiata con animo di venire all'opera dishonesta, ò per procurar altri alla libidine è mortale, ma se è senza mala intentione è solo veniale.

Il 10. precetto è *non desiderar la robba d'altri*. In questo peccato si douerà accusare, se ha desiderato di rubbare, di usurparsi la robba d'altri per forza, in qualunque modo se fù cosa notabile, fù peccato mortale, ma se fu semplice pensiero, non essendosi delectato in quello, ne resolutosi à volerla, non fu peccato, ò al-

meno non più che veniale.

6 Potrà ancora il penitente acusarti sopra li cinque Commandamēti della Chiesa, il primo, *Veder Messa nelle Domeniche, e feste comandate*. c. Missas, & c. omnes fideles de consec. dist. 1. Questo precetto comanda che ogni fedel Christiano giunto à gli anni di ragione tanto huomo, come donna, Chierico, laico, Religioso, Schiauo, libero, giouane, vecchio, ò chi si sia deue vedere in qualsiuoglia festa, ò Domenica Messa intiera come communemente tengono li DD. Riccardo quodlib. 1. q. 19. Sant'Anton. 2. par. tit. 9. cap. 10. §. 1. Nauar. 2. p. decret. c. 2. l. nu. 1. Siehe douerà il penitente accusarsi se ha lassato di veder Messa in alcun giorno di festa, che è peccato mortale, come habbiam detto nel terzo commandamento.

Nel 2. cōmandamēto, che è di *Confessarsi almeno una volta l'anno di tutti i suoi peccati*. cap. Omnes vtriusque sexus de penit. & remis. In questo precetto si potrà accusare se ha lassato di confessarsi l'anno precedente. E se bene per ha-

Ricci
s. An.
Nau.

hauer lassata la confessione in tutto quell'anno, non ha commesso altro che vn peccato; con tutto ciò, si douerà accusare quante volte nello stesso anno hà deliberatamé. te proposto di non confessarsi perche tante volte ha peccato mortalmente Nauar. c. 21. num. 33. & altri communemente.

Nau.

Nel 3. precetto di *Comunicarsi una volta l'anno almeno per la Pasqua di Resurrectione*, c. Omnis vtriusque &c. Si potrà accusare si hà lassato di comunicarsi il giorno di Pasqua, ò prima, ò dopò otto giorni, come dichiarò Eugenio IV. Nauarr. nu. 45.

Nau.

Nel 4. precetto, che consiste, *Digiunare tutta la Quaresima, quattro tempora, e vigilie comandate*. Si douerà accusare, se ha lasciato di digiunare ne giorni di precetto, che è peccato mortale, come habbiamo detto nel 3. comandamento.

Nel 5. precetto si douerà accusare se hà lasciato di *pagar le decime*, come comanda la Chiesa, perche doue vi è tal ordine, lasciando di pagare è peccato mortale. Nau.

Nau.

in man. cap. 21. nu. 28. & altri.

7 Potrà accusarsi ancora delli sette peccati mortali.

Prima della *Superbia*, quale ogni volta, che è stata deliberata col consenso assoluto in materia graue è peccato mortale; come faria quando non hauesse voluto sottometerfi à Dio, alla ragione, alli Superiori, ò alla Chiesa, ma che si fusse stimato sapere, & esser da più di tutti; cò dispregiar gli altri; come anco quando hauesse stimato che il bene, che haue, nò hauerlo riceuuto da Dio, ma come l'hauesse riceuuto da se stesso p meriti suoi. O hauesse presunto esser degno di grande honore, che però hauesse cercato dignità per strade indirette, nò curandosi trasgredir li precetti di Dio per arriuar à suoi disegni, & acquistare gloria al mondo è peccato mortale.

Se si è gloriato, ò vantato di hauer commesso alcun peccato mortale, ò vero si fusse ornato, & acconciato per vanagloria del mondo, & in quella hauesse posto tutti li suoi studij per esser riputata da più di tutte l'allre; è peccato mortale.

So-

Sopra l'*Avaritia*, oltre a quello che habbiamo detto di sopra, si douerà accusare il penitente, se la robba, che possiede l'haue acquistata cō fraude; ò se per conferir, ò renuntiare beneficij ha preso denari, ò altro di gran valore, è peccato mortale, e simonia. Se ha difeso, ò fatto lite ingiustamente di cosa notabile con danno del prossimo per interesse di guadagno, e da lui conosciuta è peccato mortale, & è obligato alla restitutione.

Della *Lussuria*, douerà accusarsi non solo delle diuerse specie commesse di carnalità come habbiamo detto di sopra, ma se volontariamente si è delectato per molto tempo in pensieri libidinosi, anco quantunque non vi sia stato animo di effettuarli, è stato peccato mortale. Se ha sparso volontariamente il seme fuor del vaso ordinario per non ingrauidare; e se nell'atto del matrimonio ha pensato cō animo deliberato ad altro huomo, ò ad altra donna, che la sua è peccato mortale. Se ha negato séza giusta causa ostinatamēte l'atto del ma-

trimonio, è peccato mortale.

Nell'*Inuidia*, si douerà accusare se deliberatamente si è doluto del ben d'altri, ò vero per odio si è rallegrato del male del prossimo, essendo stato cosa graue, è peccato mortale; ma si se ne rallegrò leggierramēte è veniale. Se ha palesati li secreti, che li furono conferiti in confidenza, e per la sua riuelatione n'è venuto gran danno al prossimo, è peccato mortale. Se ha reuelato quel secreto, che li fu conferito, del quale haueua giurato, ò veramente haueua promesso tenerlo secreto come l'hauesse riceuuto in confessione è peccato mortale, se ha veduto che il suo nemico, vicino, ò emolo tuttauia si è andato, e si vā auanzando in prosperità più di lui, per il che ne sente gran passione, e procura con fatti, ò con parole fortemente screditarlo, è peccato mortale. Ma se desidera auanzarsi ancora lui, come quello, ò più di lui senza danno d'alcuno non è peccato.

Nel peccato dell'*Ira* potrà accusarsi il penitente; se con impatienza notabile si è adirato, sdegnato, per il che si

Vuuu cru-

crucio, gridando, immoderatamente battendosi da se stesso, ò fatto altre notabili impazienze. O vero se adiratosi dol' prossimo dicendoli villanie, ingiurie, & improprij, ò col consenso della ragione il hà desiderato male notabile, e se hauesse potuto l'haueria fatto. Se si è sdegnato contro il prossimo cò desiderarli male senza volontario consenso della ragione, è solo peccato veniale, che col consenso è peccato mortale.

Del peccato di *Gola*, se ne douerà accusare quando hauesse posto il suo fine nella erapula, per ilche non hà stimato li precetti di Dio, e della Chiesa, ò vero che volontariamente si è imbricato, non offeruando li digiuni cò mandati; ò ha indotto altri à mangiar cibi, che li sono prohibiti per il precetto della Chiesa, ò per il voto fatto da quelli, è peccato mortale; ma se si fusse imbricato per la potenza del vino della quale non se n'accorgeua, nõ è peccato. Come se hauesse mangiato souerchio, ò cibi delicati con qualche ingordigia, ò auanti l'hora non è più che veniale.

Del peccato dell'*Accidia*, se n'accuserà il penitente, quando per passione dell'animo, ò per tedio grauemente si è pètito del bene fatto, che se potesse non vorrebbe hauerlo fatto, ò vero, quando vno si pente di non hauer commesso vn peccato mortale, del quale hebbe occasione di poterlo fare, è peccato mortale. Se eccessiuamente ha desiderata la morte à se stesso per grande impazienza, ò per disperatione, ò vero si è sconfidato ne suoi bisogni dell'aiuto di Dio, è peccato mortale.

8 E se volesse passare à peccati in Spirito santo. Si douerà accusare se haue mai presunto della misericordia di Dio, che li douesse perdonar li suoi peccati, quantunque perseuerasse nel peccato mortale.

Secondo, se si sia disperato della misericordia di Dio, che fermamente habbia creduto, che Iddio non sia per perdonarli, ò darli la gratia sua, ancorche vi adopra li mezzi da lui ordinati.

3 Douerà accusarsi il penitente, se per malitia haue impugnata la verità della

Fe-

Fede Catolica .

4 Se haue inuidia dolendosi che la gratia, e gloria di Dio cresca ne fedeli, ò nella Chiesa per honore di Dio .

5 S'è stato ostinato nel peccato mortale, con fermo proposito mentre che puole di voler p'seuerare nel peccato .

6 Se ha proposto di voler morire nella finale impenitenza senza volersì pentire de suoi peccati . Tutti questi sono peccati grauissimi in Spirito santo, e finalmente potrà accusarsi di non hauer corrisposto all'obbligo dell'opere della misericordia verso il prossimo tanto corporali come spirituali, e di non hauer custodito li sensi, con quali pur si puole peccare mortalmente . Concludendo che si pète d'ogn'altro peccato, del quale non si ricordasse, con fermo proposito mai più offendere Iddio .

Se deue però auertire, che se bene ho detto che saria bene, che il penitente si accusasse sopra li precetti del Decalogo, cõmandamenti della Chiesa; peccati mortali, in Spirito santo, & opere della misericordia. Non per questo

è necessario, che tutti si confessano con questa puntualità, perche se vna tal confessione la deuerà fare vn gran peccatore, che sia stato molto tempo à confessarsi, non è necessario, ne bene, ne utile, che la faccia vno, che si suole confessar vna volta, ò più il mese, vna volta, ò più la settimana, essendo che facilmente si puole presumere, che vn grã peccatore, quale è stato molto tempo à confessarsi, che habbia potuto deliquire in qual si voglia colpa; ilche non haucrà fatto vno, che spesso suol frequentare li Sacramenti, e però à quello è necessaria vna tal diligenza, che non è necessaria à questo, e però vno che si confessa spesso dopò hauer premesso il Confiteor Deo, e l'altre cose generali come habbiamo detto potrà accusarsi breuemente solo di quei peccati che se ne ricorda, & ogn'vno secondo lo stato, e sua professione, lassando di accusarsi di quei peccati che non ha fatti .

Accusandosi se ha patito alcuna curiosità inorno alle cose della fede, della negligenza, che vi ha vato in di-

Vuuu 2 scac.

scacciare le male tentationi; se ha dato qualche credenza alli augurij, superstitioni; ò segni, perche se non gli ha creduto fermamente non è stato altro, che peccato veniale, ò forse nullo.

Se non haue hauuto quella ferma confidenza in Dio nelli suoi traugli, e non l'hà ringratiato de beneficij riceuuti: Se hà nominato il nome di Dio in vano, ò con poca riuerenza; se ha detto bugie, ò effagerato le cose più di quello, che erano: se ha giurato in cosa di poco momento, ò cosa graue; se è stato negligente nel seruire, obbedire e riuerire li suoi maggiori; si ha ascoltata la Messa, ò detto l'officio, e deuotioni, che deue recitare per obbligo, ò per voto con astrazione di mente, e poca diligenza, se ha veduto messa in 'giorno di festa con poca attentione, ò in tal giorno ha fatigato, ò fatto fatigare; se ha offeruati li digiuni di precetto. Se hà mormorato del prossimo, ò con verità, ò senza, ò di cose graui, ò leggieri; se ha pensato male d'altri, e fatto giuditij temerarij in cose graui, ò leggieri;

Se ha scoperto li peccati del prossimo, che erano occulti; Se ha dato orecchie alle mororationi, & à ragionamenti illeciti; se non ha fatta la debita correctione al prossimo mentre poteua farla con frutto; se ha ingiuriato il prossimo, mandato sentenze, ò biasstammato li morti, il vento, l'acqua, ò altre creature irragioneuoli; Se ha maledetto, ò mandato imprecationi à Superiori, ò à poco amici. Se essendo padre, ò madre non ha ripresi li figli del mal fare, se li ha detto improprij, ò mandato sentenze per collera; Se gli ha dato mal essemplio, ò mali consigli. Et essendo sotto la cura di padre, ò madre, se gli ha fatto disobedieneze, datoli cattiuue risposte, ingiurie, male parole, ò maltrattamenti. Se hanno trattiuati li salarij alli seruitori, e serue, se hanno pagati li debbiti, se hanno corrisposto alle promesse, ò composti li creditori per hauerli ridotti alla necessità, se si sia lassato vincere dalla collera; se nel vendere, ò comprare ha vsata fraude: se ha danneggiato in alcun modo al prossimo: se non ha

fatto

fatto elemosina, e sodisfatto a debbiti; se ha impedito i legati del testatore, se per timore ha lasciato di far alcuna cosa buona. E nelli peccati capitali; se si sia reputato da più de gl'altri, se ha preso vanagloria vantandosi, ò reputandosi più di quello, che comporta la sua conditione delettandosi di esser lodato, ampliando volentieri le sue azioni: se ha preso diletto in pensieri otiosi; se li siano suggeriti pensieri carnali, ne quali si sia delectato; se ha fatto giuramenti poco honesti, e dette parole otiose; se ha desiderato la donna d'altri; se col guardare, ò toccare, ò in altro modo ha data tentatione carnale: se ha preso compiacenza nell'illusioni notturne; se ha usato acconciamenti superflui per vanità, ò piacere ad altri con mala intentione; se ha cōuersato con persone, che l'habbiano incitato al male; se ha malamente custoditi li sensi, ò fatto l'amore. Se è stato troppo curioso in vedere, e farsi vedere, in ascoltar comedie, trattenerli in passatempi, e giuochi, & altri trattenimenti, letti libri lasciui, ò

proibiti: se nel mangiare, e bere ha fatto eccesso, ò ha consumato gran tempo per fatisfare alla gola: se si è impatientato malamente, ò per disperatione chiamato il Demonio, ò ha imprecato male à se stesso, se si sia adirato, ò conteso con altri. Se si sia rallegrato del male, ò doluto del bene del prossimo. Se sia stato otioso, & habbia portato odio, ò simili altre cose, & ognuno accusandosi de' peccati che appartengano al suo stato, & officio che esercita, conchiudendo che di tutti, e d'ogn'altro peccato se ne pente, e ne domanda perdono à Dio, con fermo proposito di non più peccare.

Auertendo il penitente, massime quello che si suole confessare due, ò tre, ò più volte la settimana: Che se nõ vi sarà bisogno, ò vi saranno altri per confessarsi. Douerà solo con breuità distinta accusarsi de' suoi peccati, de quali si ricorda hauer commessi dopò l'ultima confessione. Accusandosi principalmente di non hauerne il vero dolore; non hauer fatta la penitenza con la debbita diu-

no-

zione, e nel giorno della santissima Communion non essere stato raccolto in se stesso come doueva. Si accuserà del poco amore verso Dio, della poca attentione, con la quale ha recitato l'officio, ò le sue diuotioni, e se quelle l'habbia lassate per negligenza, ò trascurato in alcuna cosa, che era obligato, non hauendola fatta con diligenza, & attentione, come è stato nel veder Messa, nel dir l'officio, & altre orationi, ò che siano di debito, ò per diuotione: se non ha ringraziato Dio de' beneficij riceuuti, se non ha fatta resistenza alle male tentationi, non hauendo corrisposto alle buone inspirationi, ò posto in effetto li buoni proponimenti. Se ha mai nominato vanamente senza la debbita riuerenza il nome di Dio; se nõ ha portato rispetto à suoi maggiori, nõ hauendo stimato l'ammotioni, ò configli daroli dal suo padre spirituale, se non ha curato di far progresso nella vita spirituale: se ha per negligenza lassato l'opere di misericordia, e pregar Iddio per l'anime de' suoi defonti. Se è stato troppo ca-

rioso di vedere, ò sapere le cose, che à se non apparteneua. Se ha dato disgusto ad altri cõtro ragione, e souerchiamente gli ha contristati. Se ha dato mal' essemplio, ò scandalo al prossimo, e non ha cõpatito alle sue miserie. Se sia stato ingrato alli suoi benefattori, ò padre, ò madre, ò se per colpa sua si siano adirati, e se essendo padre, ò madre non ha corretti li figliuoli. Se haue hauuti pensieri di vanagloria, come esser tenuto da più de' gl'altri, più virtuoso, più nobile, ò più degno. Se si sia fatto da più di quello, che comporta la sua conditione. Se si sia compiaciuto de' lodi di se stesso, & esser stato reputato buono. Se ha desiderato le ricchezze per mal' affare, & ha posto souerchio affetto alla robba. Se non ha souuenuto li poveri bisognosi nelle loro estreme necessitã, nõ hauendo hauuto carità verso il prossimo, e nõ compatito ad altri come uoria esser cõpatito lui. Se li siano fuggeriti pensieri dishonesti, & in quelli se ne sia compiaciuto, ò dato li consenso, ò vero quelli è stato negligẽte in discacciarli.

li. Se nel mangiare, ò bere ha fatto eccesso, o posta troppo diligenza in acconciare delicatamente i cibi, massime se sapeua, o dubbitaua che facilmente gli apportauano no cumento. Se ha patito pensieri d'odio, o di vendetta contro il prossimo, e se ha mormorato con mal'affetto, o la mormorazione è stata di cose graui, & haue hauuto compiacenza nel male d'altri. Se ha detto bugie con giuramento, o senza, o con dāno del prossimo, o senza. Se ha detto parole ingiuriose, otiose, o motetti pungenti. Se nelli trauagli patiti ha preso souerchio sdegno, e per quelli si sia impatiētato dicendo ingiurie, o imprecationi. Se ne trauagli si è impatiētato, & ha speso il tempo in vanità; se non hà procurato emendarli suoi difetti. se non ha custodito li suoi sensii, che però

ha dato orecchie alle vane dicerie, parole poco honeste, sguardi, che hanno potuto dare mali pensamenti. Accusandosi d'altre cose simili, secondo che richiede il tempo, e bilogno.

Fatta la confessione, e riceuuta l'assolutione, procurerà eseguire quanto prima la penitenza impostali dal Cōfessore, renouando il proposito di mutar vita, con pensiero mai più offendere Iddio, ò far cosa contro la sua santa legge, e precetti, ma per l'auenire proporrà esser più diuoto, e seruente nelle cose, che appartengono alla salute dell'anima, procurando ricompensare la mala vita passata, esercitandosi per quanto più potrà nelle virtù Christiane, pregando Dio li dia spirito, e forza che possa sempre seruirlo.

I L F I N E.

AGGIUNTA ALLI RAGGIONAMENTI, e Casi di Ccnicienza del R. P. F. Angelo Eugenij.

COMPOSTA

Dal R. Padre D. Agostino de Angelis della Congregazione Somaſca.



BREVE PROEMIO

Con il Sacramento della Penitenza hà gran conneſſione, & amiltà il Trattato dell'Indulgenze, e delle Censure Eccleſiaſtiche, poiche tanto il Sacramento della Penitenza, quanto l'Indulgenze, e Censure dipendono dalla Maeſtà delle Chiauſ della Chieſa, e riguardano, ò lo ſciogliere l'anime dalle pene meritate per i peccati rimieſi con il Sacramento della Penitenza, ò ligarle cò pene tali, che le faccino rauuedere de' loro commieſi errori. Però mi è parſo affai à propoſito proſequendo la pia intentione di detto R. Padre Eugenij ad imitanza d'Amico, à quale non poſſo mancare, aggiungere qui nel fine di queſto Primo Tomo alcuni Ragionamenti, ò Riſoluzioni di Caſi dell'Indulgenze, e delle Censure Eccleſiaſtiche.

RAGIONAMENTO K X X I I.

Dell'Indulgenze in
commune.

PUNTO I.

- 1 *L'origine dell'Indulgenze.*
- 2 *Vari ſignificati di queſta voce Indulgenza.*
- 3 *In che ſi fundino l'Indulgenze.*
- 4 *Quali pene ſi remettono per l'Indulgenze.*
- 5 *Quanto uagliano l'Indulgenze*

à rimettere le pene.

- 6 *Come ſ'intende il valor dell'Indulgenza de 10. ò pur di 100. giorni.*
- 7 *Chi tien poieſtà di concedere l'Indulgenze.*
- 8 *Quali cauſe ſi ricerchino per concederle.*
- 9 *Quali coſe ſi ricerchino, acciò uagliano l'Indulgenze.*

1 **V**ogliono alcuni, che l'origine di concederſi l'Indulgenze dipenda dal detto dell' Apoſtolo II. ep Corinth

2 Ragionamento quarantesimo secondo

Sil. Corinth. 1. *si quis donauit uobis.* ma Siluestro nella sua somma vuole, che l'origine dell'Indulgenza sia venuta da Papa Greg. Gregorio Magno, che fu il primo à mettere sette anni d'Indulgenza nelle Stazioni di Roma, e perche il Capo della Chiesa institui, & hora dalla detta Chiesa s'offerua quello tanto instituito, come assistita, & addottrinata dallo Spirito Santo, si tiene per cosa santa, e iui introdotta la Concessione dell'Indulgenze. Dico, che nella Chiesa vi sia questa facoltà di concedere l'Indulgenze, è articolo di fede Eccl. stabilito nel Cōcilio Tridentino Trid. al 21. cap. 9. la scil. è nella scil. 25. poiche l'Indulgenza non solo hebbe origine dal citato luogo di S. Paolo, mà anco da Math. quelle parole di S. Matth. 16. *Quodcumq; solueris super terrā.* Filic. Filiccio tom. 1. tract. 8. cap. 3. n. 62.

a Benehe questa voce Indulgenza habbia varij, e diuersi significati; In questo presente trattato, & al vostro proposito per Indulgenza s'intende la remissione della pena donata per i peccati già perdonati in virtù del Sacramento della Penitenza; poiche in virtù di detto Sacramento si rimette solamente la colpa, e la pena eterna donata per lo peccato mortale si cangia in pena temporale d'ascontarsi nel Purgatorio in qua-

to à quella parte di pena, che non fu sodisfatta in vita con la sodisfazione sacramentale, è penitenza fatta dal Penitente. Hor questa pena, che douria il Penitente pagare nel Purgatorio, li vien rimessa quì in questa vita mediante l'Indulgenza, quale non rimette altrimenti la colpa, perche non è Sacramento; Ben può la Chiesa instituire l'Indulgenza per ottenere da Dio, che il Peccatore facci vn atto di contritione, cō il quale ottenghi il perdono della colpa, mà immediatamente l'Indulgenza non rimette la colpa, mà la pena solo, e questa rimette dopo, che sia stata rimessa la colpa, e non auanti, onde se vn' huomo giusto peccasse venialmente, e poi guadagnasse l'Indulgenza, prima di confessare il peccato veniale, non ottenebbe il perdono della pena corrispondente al peccato veniale commesso da lui, e non confessato, e non perdonato mediante il Sacramento della Penitenza.

3 L'Indulgenza, ò vogliamo dire il suo volere, e forza si fonda su l'unità del corpo mistico, ch'è composto da tutti i fedeli, & perche accade, che alcuni Santi hauendo sodisfatto pienamente per tutte le pene douute alli loro proprij peccati li auanzino molte opere buone, e molti meriti, che potriano scontare, e pagare

pagare altre pene, queste si serbano per altri, che non hanno tanto cumulo, e ricchezza di meriti, e specialmente i meriti infiniti di Christo Signor Nostro sono in tanta copia, & abbondanza, che si possono applicare per rimettere le pene douute a tutti i peccati di tutto il mondo. Hor questa abbondanza, e copia, cumulo, e ricchezza di meriti suol chiamarsi Theforo della Chiesa, che si come in qualsiuoglia Republica ben ordinata, si suole tenere Theforo, cioè mucchio, e copia di monete da distribuirsi conforme l'occorrenza necessit  d'essa Republica, cos  in questo mistico Corpo, o vogliam dire Republica della Chiesa, e de' fedeli, si serba vn Theforo, cio    copia, & abbondanza de' meriti souerchiati ad altri Santi, e de' meriti di Christo Signor Nostro, in particolare per distribuirli nell'occorrenza bisogni de'g'altri fedeli.

4 L'Indulgenza non rimette le pene douute al peccato Originale, perche questo, f  scartellato quanto alla colpa, e rimesso etianadio quanto alla pena dal Sacramento del Battesimo; e perche la professione, che fanno i Religiosi equiuale al Battesimo, il Religioso professo ottiene nell'atto della sua solenne professione la remissione della colpa, e della pena douuta alli

peccati attuali da lui commessi, e perdonati auanti faceffe la detta solenne sua professione, ma alli fedeli comunemente, in virt  dell'Indulgenza solamente   rimessa la pena douuta alli peccati attuali commessi dopo il Battesimo,   perdonati mediante il Sacramento della Penitenza, seu Confessione. E quando dico peccati attuali, intendo tanto mortali, quanto veniali, perche all'vni, & altri corrispondono le douute pene da scottarsi, e pagarsi nel Purgatorio.

5 Alcuni vogliono, che tanto vaglia l'Indulgenza   rimettere la pena, quanto   la diuotione, e fatica di quello, che piglia l'Indulgenza; ma questo non pu  stare, non fundandosi l'Indulgenza su li meriti di chi la riceue, e guadagna, ma su li meriti di Christo Signor Nostro, e de' Santi, e per  si deue dire, che tanto vaglia l'Indulgenza   rimettere le pene, o vero tanta pena rimetta, quanta vien concessa   rimetterli, e perdonarsi da chi concede l'Indulgenza, onde   comune detto. *Indulgentia tantum valet, quantum verba sonant.* Bonac. nel Tract. de Sacramenti q 1. p. 2.

6 Quando nell'Indulgenza si dice, rimetterli la pena di sette, o dieci, o cento giorni, non s'intende, che in virt  di detta Indulgenza si scotti, e paghi quella pena, che si pagheria in Purgatorio

A 3 gatorio

gatorio in sette, dieci, o cento giorni, mà s'intende, che scontati sette, dieci, o cento giorni di penitente stabilite da' Sacri Canonî à peccati commessi, onde se per effempio Titio per vn peccato d'Homicidio deue stare cento giorni in Penitenza, in virtù dell'Indulgenza, che piglia, li vien rimessa la penitenza, che doueua fare in detti centi giorni, che però nelle Bolle Ponteficie, si suol mettere questa, *de iniunctis Penitentijs*, & è d'uertire, che le Penitenze in giornate, o vero tassate da Sacri Canonî, si riducono principalmente à tre, cioè è Carena, Quadrageza, e Settena. Carena significa la pena di 40. giorni, e sette anni, ne quali, chi era condannato à questa pena, doueua digiunare in pane, & acqua; Quadrageza significa la pena di 40. giorni, ne quali doueua digiunare in pane, & acqua, & Settena era la pena di setti giorni; e perche, chi adimplisce, e paga le pene tassate da' Sacri Canonî, paga, e sconta le pene, che douria pagare, e scontare in Purgatorio; però à chi sono rimesse le Penitenze tassate da' Sacri Canonî, sono rimesse tante pene del Purgatorio, quante corrispondono alle dette Penitenze; però anco in virtù dell'Indulgenze ci sono rimesse le pene del Purgatorio, & tante pene, quanto sono le Penitenze, che ci sono rimesse per

Indulgenze; e così chi guadagna 100. giorni d'Indulgenza, non paga quelle pene, che pagaria nel Purgatorio nello spatio di 100. giorni, e la paga quelle pene, che pagaria se hauesse fatto in vita cento giorni di Penitenza; e perche nel Purgatorio non tutti stanno lo stesso spatio di tempo, perche alcuni vi stanno poco tempo, e patiscono più atroci pene, altri lungo tempo, e patiscono pene più miti, e lieue; si può dare il caso, che con l'Indulgenze acquitate in molti anni, à pena sodisfano, e pagano le pene, che douriano pagare nel Purgatorio in vn giorno solo; così dicono Autori grauissimi. Bonac. nel luogo cit. Corin. disp. 12. dub. 5. n. 27. Seb. d. 21. q. 1. art. 3. Talen. verbo Indulg. lib. 6. cap. 23. n. 5. Henrriquez, Emmaurel Sà, Corduba, Graffio, Valenza, Nauarro, & altri Theologi, come riferisce Nugno q. 25. art. 2. diff. 2.

7 Il Sommo Pontefice solamente di propria, & ordinaria potestà può concedere l'Indulgenze, poiche si come il Principe Supremo solo può dispensare li beni del Comune, & i thesori, così solo il Sommo Pontefice, ch'è Principe Supremo della Chiesa può dispensare i thesori di quella, che però à S. Pietro solo fù detto da Christo. Signor Nostro nel cap. 21. dell'Euang. di S. Giouanni. *Pasce*

Bonac.
Cor.
Seb.
Tal.
Henr.
Emma.
Cor.
Graff.
Val.
Nau.
Nug.

ones meas. Pater Vescovis e Prelati della Chiesa possono concedere l'Indulgenze di commissione, & ordine del Sommo Pontefice, e quella quantità d'Indulgenze, che il Sommo Pontefice li

STo. permette, così dicono S. Thom. **Nug.** in aditt. q. 26. art. 3. **Nug.** ibi **Bell.** d. Bellarm. de Indulg. cap. 55. **Tol.** Toletus lib. 6. cap. 25. n. 1. **Suar.** Suarez disp. 49. sect. 1. n. 13. **Con.** Coninch. disp. 12. dub. 1. n. 8.

Quindi è che anco il Parochiano & il semplice Sacerdote, anzi vn Laico ancora può dispensare l' Indulgenze per ordine del Sommo Pontefice, poiche il dispensare dell' Indulgenze non è atto amnesso all'ordine, mà alla giurisdittione, che si può anco à Laici delegare. così vogliono

Graf. Graffio lib. 2. cap. 3. Suarez disp. **Suar.** 55. sect. 3. Reginald. lib. 7. n. **Reg.** 118.

8. Il Sommo Pontefice si deue muouere à giusta, e ragioneuol causa à concedere l' Indulgenze, qual giusta causa è, ò l'haueria Dio, ò l'utilità della Chiesa, perche il Sommo Pontefice non è assoluto Padrone del Tesoro della Chiesa, mà Dispensiere, e però deue distribuire, e dispensare i beni d'essa, conforme la volontà dell' assoluto Padrone, ch'è Christo Signor Nostro, però si dice ne Sacri Canoni al cap. *Vnigenitus de Peniten. & Remiss.* che Christo Signor Nostro concessè al Sommo Pontefice l'auto-

rità di dispensare il Tesoro dell' Indulgenze per causa ragioneuole, così dicono S. Tomaso, S. S. Bò. Bonau. Caierano appresso Suarez, **Suar.** tom. 4. disput. 54. sect. 1. **Nug.** Nug. q. 25. art. 3. **Corinch.** disput. **Con.** 12. dub. 6. conclus. 1. **Cordub.** lib. 5. de Indulgentijs q. 20. pag. **Reg.** 419. **Reginal.** lib. 7. cap. 12. **Val.** Valentia tom. 4. d. 7. q. 20.

Vero è, che detta causa ragioneuole, e giusta all' hora si suppone, e veramente è tale, quando si comanda dal sommo Pontefice qualche opera Pia, e buona, che ceda in honor di Dio, e in utilità della Chiesa, e detta opera buona si ha da fare, ò da chi guadagna l' Indulgenza, ò da altri, & à quello l'applica, come accade nell' Indulgenze, che si concedono all'anime del Purgatorio per modum suffragij, poiche i viui fanno l'opera buona, e pia, e l'applicano per l'anime de' morti. Alle volt e si possono concedere l' Indulgenze senza comandare alcuna opera buona, e pia, come quando si concedesse l' Indulgenza à qualche persona benemerita di S. Chiesa, così insegnano li sopradetti Autori ne' luoghi sopra citati.

9. Tre conditioni si richiedono in quello, che deue guadagnare l' Indulgenza, prima deue esser Battezzato, perche gl' Infedeli, come che sono fuori del corpo mistico della Chiesa, non partecipano de' beni comuni

muni di quella. Gl'Heretici, & Apostati, benchè battezzati, perchè separati ancor essi dal corpo della Chiesa, non possono meritar l'Indulgenza, quale però si può applicare à Cathecumeni per modo di suffragij, come si fa anco à i morti, così dicono Henriq. lib. 7. c. 18. n. 3. Corduba, Nauarro, Emmanuel & à verbo Indulgentia, perchè li Cathecumeni si annouerano frà li membri del Corpo mistico della Chiesa, quale ne' giorni solenni di Pasca, & Pentecoste fa oratione particolare per essi.

Secondo chi vuol guadagnare l'Indulgenza, deue esser in gratia, ò per mezzo della contritione, ò per mezzo della Confessione, in maniera che anco quando il sommo Pontefice concede l'Indulgenza à chi contrito, e confessato, fa l'opera buona prescritta per guadagnar l'Indulgenza; se il Christiano si troua in stato di gratia, non si ricerca, che si confessi, così dicono Antonino

Ant. Graf. 1. p. tit. 20. cap. 3. n. 5. Graffio Nau. loco cit. n. 9. Nauarro loco cit. Reg. Suar. Emanuel & altri.

Terzo chi vuol guadagnar l'Indulgenza deue fare, l'opera prescritta per l'acquisto, e guadagno di quella, perchè il sommo Pontefice concede l'Indulgenza con conditione, che si facci l'opera pia, e buona, che esso comanda, e prescrius, e pe-

rò non adimplendosi d. conditione, non vale la concessione. così dicono S. Tomaso nell'ad. ditio q. 27. art. 3. Nugno nell'istesso luogo, Nauarro de Indulgen. notab. 19. n. 1. Henriq. de Indulg. c. 10. n. 3. Graffio de Indul. c. 5. n. 32. Corduba lib. 5. q. 23. Valencia loco cit. Rinaldo, Toledo, Paludano, S. An. Conino presso Reginaldo lib. 7. n. 176. & n. 177.

S. T. Nug. Nau. Hér. Graf. Cor. Val. Rinaldo, Tol. Pal. S. An. Reg.

E perchè il sommo Pontefice suole prescrivere non vna sola opera, mà più, come il digiuno di 3. giorni, visitare più Chiese, far l'elemosina, per guadagnare l'Indulgenze, bisogna puntualmente adempire tutte queste opere, mà non è necessario, che chi fa le dette opere buone sia sempre in gratia di Dio, bastandole, che l'ultima opera egli la faccia in gratia, poiche Iddio non rimette mai la pena, se prima non ha rimesso la colpa; se dunque chi vuol guadagnare l'Indulgenza si troua in gratia di Dio, quando esegue l'ultima opera prescritta, merita, che se le rimetta la pena in virtù dell'Indulgenza, così insegnano Suarez disp. 52. sect. 2. n. 7. & sect. 5. n. 8. Nauarro de Indulg. notab. 19. n. 17. Graffio c. 5 n. 48. Henriquez de Indulgentijs c. 9. Naldo verbo indulg. n. 7. Corduba lib. 5. q. 24. Valencia, Emmanuel, Rinaldo, Toledo Nugno Carinch. Reginaldo, Arpil. Nug.

Nau. Gra. Hér. Nal. Cor. Val. Em. Rinaldo, Tol. Nug.

Canon.

Can. Canopress. Bonac. nel tom. de
Bon. Sacram. disp. 6. q. 1. part. 5.
num. 10.

Dell'indulgenza detta
Plenaria, ò vero
Plenisima.

PUNTO II.

- 1 Qual sia l'indulgenza Plenaria.
- 2 Se sia differente dalla Plenissima.
- 3 Se vaglia per l'anime de' morti.
- 4 Se vaglia nell'articolo di morte, & in che modo.
- 5 Se pigliando l'Indulgenza nell'articolo di morte, l'anima voli subito al Cielo.
- 6 Se quando si concede l'Indulgenza, si deve intendere sempre Plenaria.
- 7 Se possiamo guadagnar l'Indulgenza per altri ancor viventi, à quali l'applichiamo.
- 8 Se ad un' anima se possi più volte applicare l'Indulgenza Plenaria.
- 9 Segua gnata una volta in articolo mortis, cessi, e non possa più guadagnare.

1 **L'**Indulgenza è di due forti, l'una si chiama Temporale, l'altra Plenaria; la Temporale è quella, che non rimette tutta la pena dovuta à peccati, ma parte, e quella parte

precisamente, che assegna, e cassa la Bolla dell'Indulgenza, essendo pur troppo vero il detto, che *Indulgentia tantum valent, quantum sonant.* l'Indulgenza temporale poi è quella, che si divide in Carena, Quadragesna, e Settena, che habbiamo dichiarato di sopra. l'Indulgenza Plenaria all'incontro è quella, che rimette tutta la pena dovuta à peccati, ò senza alcuna limitatione, ò con qualche limitatione: quella rimette tutta la pena senza alcuna limitatione, che si concede assolutamente senza metterui la particola, *de iniunctis penitentis.* quella rimette tutta la pena con qualche limitatione, che hà aggiunta la particola *de iniunctis Penitentis.*

2. Indulgenza Plenissima è la stessa con l'Indulgenza Plenaria, mà si dice Plenissima per maggior espressione, ò come altri dicono *amplificationis gratis.* così dicono Grassio loco cit. c. 1. Grass. n. 2. Toletto lib. 6. c. 24. n. 2. Tol. Valentia tom. 4. disp. 7. q. 20. Vale. punct. 3. versus *primi generis*, Bell. Tarminus lib. 1. de Indulgen. c. 9. Conin. disp. 12. n. 5. ad finem. Sorus dist. 21. q. 2. art. 1. Reginal. lib. 7. c. 13. sect. 2. n. 146

3 Non è dubio alcuno, che l'Indulgenza applicata all'anime del Purgatorio, le rechi notabil giouamento, perche le libera da quelle pene, che douriano pagare

gare indetto luogo, e se bene non hà giurisdictione sopra quell'anime, ad ogni modo è lecito poterle aiutare, & suffragare con l'oratione, e con l'Indulgenze, legendosi nel cap. 12. del libro de' Macabei quelle parole. *Sæta ergo, & salubris si cogitatio pro defunctis orare, ut à peccatis solvantur.* e se bene, chi vuol guadagnare l'Indulgenza per se medesimo deve esser in gratia, come s'è detto di sopra, ad ogni modo, chi vuol guadagnare l'Indulgenza per l'anime del Purgatorio, può fare quell'opera, con la quale si guadagna d. Indulgenza, benchè sia in peccato mortale, poichè l'Indulgenza non ha la sua virtù da quell'opera buona, mà dalli meriti di Christo, quali s'applicano dal Sommo Pontefice all'anime del Purgatorio, subito, che s'adimplisce l'opera buona da lui comandata, e prescritta. così dicono Corduba lib. 5. q. 17. dub. 3. Navarro notab. 10. de Indulg. n. 4. Nald. de indulgentia, apud Suarez disput. 53. sect. 4. n. 5. Toller. lib. 6. c. 26. n. 5. Coninch. disp. 12. dub. 7. n. 39. Reginald. lib. 7. n. 183.

4 Si sogliono ancora tal volta cōcedere l'Indulgenze à quelli, che stanno in articolo di morte, quali essendo per ancora viatori, e nell'ultimo termine della via, e della vita, stanno

parimente sotto la giurisdictione del Sommo Pontefice; e così possono godere di quello grã beneficio dell'Indulgenza, che per ordinatio si suol concedere plenaria.

5 Et è certo, che pigliandosi nel debito modo questa indulgenza, l'anima subito vscita dal corpo vola al Cielo senza trattenerfi à pagare le pene nel Purgatorio, perche le sono cōdonate, e rimesse in virtù dell'Indulgenza plenaria, quale tanto vale, quanto significano le parole, perche dunque concedendo l'Indulgenza plenaria in articulo mortis, questo libera l'anima dall'obbligo di dover pagare tutte, e quali si siano pene, però subito vscita l'anima dal corpo, sale al Cielo à godere l'eterna beatitudine.

6 E se bene l'Indulgenza, sendo fauore, e priuilegio del Principe, si deve largamente intendere, e spiegare, massime quando vi è dubio quanto deve durare, e quanta cosa sia in se medesima, ad ogni modo se non s'esprime esser plenaria, non si può intendere, che sia plenaria, eccetto, quando vi fusse dubio, se fusse plenaria, ò non plenaria.

7 E perche si può pigliare l'Indulgenza da vn viatore per l'anime de' morti, così anco si può pigliare da vn viatore per vn altro viatore, quando ciò
fia

Cor:
Nau.

Nald.
Suar.
Tol.
Con.
Reg.

fia espresso neila Bolla, onde benche alcuno non sia informato, & non habbia notitia, che altri habbi guadagnato l'Indulgenza à suo beneficio, sente l'utile, & il frutto; perche, come la scola dice, *merè passivè se habet*, è si come per guadagnar l'Indulgenza all'anime de' morti, non è necessario, che quelle lo sappino, così non è necessario, che quel viatore, per il quale vn'altro prega, & applica l'Indulgenza, sia di ciò informato, & habbi notitia. così dicono Suarez disput. 52. sect. 7. n. 6. & disput. 53. sect. 4. n. 10. & altri. molti.

Suar.

8 E se bene l'Indulgenza plenaria rimette tutta la pena; ad ogni modo è consuetudine nella Chiesa di Dio di pigliarsi per la stessa Anima pigliare due, e più volte l'Indulgenza plenaria, & applicare ancora altri suffragij, primo perche può accadere, che vi sia qualche mancamento nell'Indulgenza, o per parte di chi la concede, come se la concedesse senza alcuna causa, o vero per parte di chi guadagna l'Indulgenza, tralasciando di fare quel che essenzialmente si ricerca per guadagnarla, o finalmente perche non siamo certi, che Iddio habbi accettato l'Indulgenza applicata, poiche stà in libertà, e benelacito di Dio accettare, e non accettare la sodisfazione, che vno paga per vn'altro, così dicono Caetano cit. de Henriquez

Cait.
Hen.

c. 7. n. 4. Corduba q. 15. dub. 3. Bonacina disp. 6. q. 1. p. 6. n. 15. & altri. Benche valentia disp. 20. q. 7. p. 5. & Coninch. disp. 10. dub. 7 n. 58. siano di contraria, e diuersa opinione.

Cor.
Bon.
Valé.
Coa.

9 Alcuni vogliono, che l'Indulgenza concessa per l'articolo di morte vaglia per vna volta sola, tanto che pigliata vna volta, se l'infermo ricupera la sanità, non le può seruire l'Indulgenza, se pure non fusse stato diuersamente espresso; così dicono Fumus v. indulg. num. 23. Emmanuel Sa v. indulg. n. 5. mà io dico con altri Dottori, che vale più volte, sendo che la propositione indefinita equiuale all'vniuersale, perche dunque si suol concedere l'Indulgenza in articulo mortis indefinitamente, e senza alcuna limitatione, però hà forma di concessione vniuersale, e tale parimente è la facultà d'assoluere dalli peccati riservati, che dura, benche vna volta sia stata posta in esecutione, così fundatamente discorrono Corduba lib. 3. q. 39. vers. primà est, Bonacina q. cit. p. 8. n. 11.

Cor.
Bon.

Del Giubileo.

P V N T O III.

- 1 *Il Giubileo è vna specie d'Indulgenza Plenaria.*
- 2 *Se vno possi esser assoluto dal peccato dell'Heresia in vrità del*

B

ità del

ta del Giubileo.

- 3 Se vno peccasse in confidentiam Iubilei, di peccato riservato, possi esser assolto.
- 4 Se spirato il tempo del Giubileo possi il Penitente esser assolto da peccati scordati.
- 5 Se vno si confessasse de' peccati riservati in tempo del Giubileo, e poi non pigliasse detta Indulgenza le sariano veramente scancellati i peccati, & no.
- 6 Quali opere soglia somandare il Sommo Pontefice per guadagnare il Giubileo.

IL Giubileo non è altro, che vn'Indulgenza plenaria, o vero plenissima, onde fa gl'effetti medesimi, che fa l'indulgenza plenaria, con questa differenza però, che nel Giubileo si suole dal Sommo Pontefice concedere licenza à Confessori d'assolvere da' casi, e peccati riservati, si suol dar facoltà d'assolvere da' voti, & à penitenti si suol dar licenza di sciegliersi vn Confessore à suo arbitrio, si chiama questa sorte d'indulgenza plenaria, Giubileo, perche simili facoltà sopradette, si sogliono concedere l'anno del Giubileo, che prima era ogni cento anni, poi si ridusse ad ogni cinquanta, e finalmente vedendosi notabilmente abbreviata la vita dell'huomo ad ogni vinticinque anni.

2 È opinione assai probabile,

che il Cōfessore in virtù del Giubileo possa assolvere il Penitente nel suo interno della Conscienza dal peccato dell'Heresia, perche se bene nelle concessioni generali d'assolvere da' peccati, per ordinarlo non s'intende, dall'Heresia, ad ogni modo essendo il Giubileo vn Priuilegio straordinario nato da vna somma liberalità del Sommo Pontefice, si rende assai probabile, che il Cōfessore possa assolvere da questo peccato, quando non fosse specialmente eccettuato, come alle volte si suole eccettuare, così dicono Fillucc. tract. 8. c. 20. n. 265. ^{Fil.}
Fagundez de Præceptis Ecclesie ^{Fag.}
præcept. 2. lib. 8. c. 8. & altri pref-
so Diana p. 1. tract. 5. resolut. 1. ^{Dian.}

3 Se alcuno peccasse in confidentiam Iubilei, di peccato riservato, ciò è, se peccasse à bella posta, perche sà di poter essere assoluto dal Confessore in virtù del Giubileo, se poi veramente si pente, e si confessa può essere assoluto, purchè nel Giubileo non stia espresso, che simili peccati non possino essere assoluti, così dicono li sopradetti Autori, oue è da notare, che altro è peccare dopò hauuta la notizia del Giubileo, altro è peccare, perche hà hauuto tal notizia, quello veramente si dice peccare in confidentiam Iubilei, il quale pecca, perche sà poter esser assoluto in virtù del Giubileo. Similmente chi vna volta assoluto in virtù del

del Giubileo, se di nuouo pecca, può essere di nuouo assoluto, è parimente, chi nella prima settimana hà guadagnato il Giubileo, lo può anco guadagnare nella seconda settimana così dicono Filliuc. loco cit. n. 278. Sánchez in summa tom. 1. lib. 4. c. 54. n. 28. e porta per questa opinione anche il Suarez, benchè altri siano di contraria opinione.

Fill.
Sanc.

Suar.

4 Se alcuno nel tempo del Giubileo si fusse confessato, & hauesse per scordanza tralasciato alcuni peccati, può essere da quelli assolti, benchè siano riservati dopo passato il tempo del Giubileo, fù tolta la riservatione, anzi li voti non commutati in tempo del Giubileo, almeno quelli, che non furo commutati per scordanza, & obliuione, possono essere commutati, passato il tempo del Giubileo, così dice Sanchez nel luogo cit. dal n. 31. fino al n. 41.

Sanc.

5 Chi hauendo intentione di pigliare il Giubileo, si confessa e riceue l'assolutione da peccati riservati, se poi non fa la penitēza, ò vogliamo dire l'altre opere buone prescritte, e comandate per guadagnare il Giubileo, non tornano li peccati già confessati, poiche resta veramente assoluto senza obligo di ripetere la confessione per essere assoluto da detti riservati, benchè pecchi questo tale, che senza le-

gitima causa non adempie l'altre opere prescritte dal Giubileo così dice Suarez riferito dal Sánchez nel luogo citato, n. 54. Benche lo stesso Sanchez, Bonacina tom. 1. de Sacramentis disp. 5. q. 7. s. 5. n. 6. tenghino il contrario, masimè se il Penitente nel principio habbe buona intentione, e non tralasci l'opere prescritte per disprezzo.

Suar.
Sanc.

Bon.

6 Il Giubileo suole per ordinatio durare due settimane, nel qual tempo in ciascuna settimana si digiunano i trè giorni stabiliti, che sono la quarta, e sesta feria, & il Sabbatho, si dà la limosina à pouerì, conforme la possibilità di ciascheduno, si sogliono visitare le Chiese specialmente nominate in detto Giubileo, e finalmente chi vuol guadagnare il Giubileo si confessa, e comunica. E perche nel Giubileo si dà facultà d'assoluere da peccati riservati, e di commutare i voti, eccetto li solenni di Castità, di Pouertà, e di Religione, bisogna attentamente, e minutamente, offeruare, e poterare le parole della Bolla di esso Giubileo per decidere molti casi, sogliono occorrere nel praticare di pigliare, e guadagnare detto Giubileo, che non li suol concedere, se non quando occorre grande, e notabile necessitā à Santa Chiesa.

Della Bolla della
Crociata.

PUNTO IV.

- 1 La Bolla della Crociata ha somiglianza, & amittà con l'Indulgenze, & cō il Giubileo.
- 2 In virtù della Bolla della Crociata si dà facoltà di sciogliersi il Confessore à suo piacere.
- 3 Quante Bolle si possono pigliare in vita.
- 4 In articolo di morte, non può il Penitente esser assoluto dall'Heresia.
- 5 Per guadagnar l'Indulgenze della Crociata, basta hauere la Bolla à casa.
- 6 Non può godere la Bolla, chi vada ad vn Regno, doue la Bolla non hà luogo.
- 7 Può essere assoluto in virtù della Bolla, chi hauendo cominciato, non può terminare la confessione, e passò il tempo della Bolla.
- 8 Quali voti si possono commutare in virtù della Bolla.
- 9 Quali debiti possa riuersi il Penitente in virtù della Bolla.
- 10 Per Privilegio della Bolla in tempo di digiuno, può chi hà la Bolla mangiar caso, & oua.
- 11 **L**A Bolla della Crociata tiene amittà con il Giubileo, perche anco in virtù di questa

Bolla si rimettono li casi riservati, li dà facoltà di sciogliersi il Confessore, e si commutano i voti, tiene anco amittà con l'Indulgenze, perche questa Bolla hà virtù dalla potestà delle Chiau di S. Chiesa. come anco l'Indulgenze, benchè differiscano poi, perche la Bolla riguarda la remissione della colpa, l'Indulgenze la remissione della pena temporale; di nouo conuengono la Bolla della Crociata, e l'Indulgenza, perche l'Indulgenza tal volta per esser guadagnata ricerca, che sia dia vna certa elemosina, folendo il Sommo Pontefice comandare tra l'altre opere buone anco tal volta l'elemosina, e la Bolla della Crociata non s'ottiene, se non con dare vna certa quantita di limosina in aiuto della Guerra contro gl'Infedeli, e contro gl'Heretici.

2 Chi dando la limosina richiesta dalla Bolla, gode i priuilegij di quella, può primieramente elegerli vn Confessore à suo piacere degl'approuati dall'ordinario, seù Vescouo del luogo, doue la Bolla hà il suo vigore, e questo vna volta l'anno in sua vita, & vna volta in articolo mortis, dal quale Confessore può esser assoluto da' Casi riservati, eccetto dall'Heresia publica, è manifesta, e da qualuoglia censura, purchè si dia soddisfazione alla parte offesa, doue fatto nome d'Heresia, s'intende anco il

Paga-

Paganesimo, e la publica Apostasia dalla nostra Santa Fede.

3 Il poter assoluto in vita vna volta, & vna volte in morte da' peccati riseruati, s'intende dalli riseruati dal Sommo Pontefice nella Bolla della Cena, perche dalli riseruati, all'Ordinario; e Vescono del luogo si può far assoluere quante volte le bisogna; mà del peccato dell'Heresia si deuono far assoluere dall'Inquisitore, e altro ministro, che habbi questa special facultà, e se porterà il caso, che il Penitente habbi bisogno d'essere di nouo assoluto da' casi riseruati al Sommo Pontefice, può di nouo pigliare vn'altra Bolla, e farsi assoluere vna volta in vita, & vna volta in morte, mà non può nello stesso anno pigliar la terza Bolla.

4 nell'articolo, è punto di morte, non può il Penitente esser assoluto dal peccato dell'Heresia in virtù della Bolla, mà può ben essere assoluto per lo Ius commune; Parimente nell'articolo di morte non può essere assoluto da' riseruati in virtù della Bolla, se non si scieghe vn Confessore de gl'approuati dall'ordinario, mà ben può essere assoluto per lo Ius commune, e quando sia stato assoluto dall'Heresia, risanato deue ritornare a farsi assoluere da chi hà tal potestà, altrimenti ricadereia nella medesima scomunica.

5, Se quelli del Regno di Sici-

lia, doue hà luogo la Bolla della Crociata, vanno al Regno di Napoli, doue la Crociata non hà luogo, non può godere il Priuilegio della Bolla, si come all'incontro chi dal Regno di Napoli, o d'altra parte, va nel Regno di Sicilia, potria godere del priuilegio della Bolla, e mangiar laticini, benchè vi dimorasse con pensiero di partirfene.

6 Se alcuno hauesse incominciato a confessarsi, e valersi del Priuilegio della Bolla, per essere assoluto da' casi riseruati, e non potesse per qualche accidente, proseguire la Confessione, e ricevere l'assolutione, potria essere assoluto da detti casi riseruati, benchè passato fusse il tempo, che dà la Bolla, ch'è dal giorno della Publicatione, sino al giorno seguente inclusiue. Parimente se alcuno con bona fede hauesse confessato tutti li suoi peccati, hauendo intentione d'essere assoluto in virtù della Bolla, e si fosse senza colpa scordato d'alcun peccato riseruato, benchè da questo peccato sia stato indirettamente assoluto, potrà confessare detto peccato a chi si sia confessore approuato, e farsi direttamente da quello assoluere.

7 Per il Priuilegio della Bolla, si possono commutare tutti li voti, etiam giurati, eccetto li voti della Castità, e della Pouertà, dell'obedienza, e del pellegrinaggio a Gierusalemme, si come
anco

anco i voti semplici della Compagnia di Gesu, & in questa commutatione quello deue auertire il Confessore, è, che si dia dal Penitente qualche limosina per sussidio della Crociata à sua descrizione, cosa che in specie si richiede dalla medesima Bolla, ponendosi detta limosina nella Cassa à questo effetto destinata in qualche Chiesa dal Commissario della Crociata, & il più, ch'è necessario per le commutatione di detti voti, si può ordinare dal detto Confessore à suo giudizio, e descrizione; Vero è; che alla commutatione di questi voti non si richiede causa alcuna perche basta il privilegio delle Bolle. Se li voti fossero stati fatti in beneficio del terzo, non si potranno tali voti commutare per lo pregiudicio, che se le portaria, quando li hauesse accettati, mà se non l'hauesse accettati, potranno commutarsi in virtù della Bolla.

8 Può il Penitente per la Bolla speciale, che si chiama di compositione delli debiti incerti fino alla summa di doc. 321. tar. 3. grana 6. pigliando tante Bolle, quanto bastano per detta somma, in maniera, che per ciascuna Bolla se ne tenghi due oncie tar. 17. gr. 4. nel Regno di Sicilia, mà se li debiti incerti auanzassero detta summa, dourà fare vna compositione à parte con il Commissario della Crociata, e

non potrà valersi della Bolla in ordine à questo eccesso, sicome nè anco può valersi della Bolla ritenendosi li debiti incerti in confidentiam Bullæ, hauendo ciò specialmente vietato detta Bolla, benchè si possino assoluere da i peccati in confidenza della Bolla, che non osta per i detti peccati. E se dopò fatta la compositione li venisse à noticia il debitore, è tenuto il Penitente subito à restituire, ritenendosi le spese fatte per detta compositione.

9 Nè digiani di precetto, chi hà la Bolla può mangiar latticinij, ò digiuni, ò non digiuni, e benchè la Bolla dica, che può cibarsi di latticinij *seruata forma Ieiunij*. questo s'intende ampliatuè, non restri&tuè, cioè, che benchè esso vogli digiunare, può mangiare latticinij, anzi se hà fatto digiunare, pure in virtù della Bolla, può mangiare latticinij, & obseruare il digiuno, per i Prelati, massime ne' digiuni di Quadragesima, quando non passino sessanta anni, vi bisogna Bolla speciale, percha non possino in detto tempo per la Bolla ordinaria cibarsi di latticinij. Trattano diffusamente di questi stessi, & altri Priuilegj di questa Bolla. Rodriquez nell'espositione della Bolla della cena, Diana nella prima parte tr. 11. Ludouico à breue nella disp. de Bulla, ma io hò ristretto il più necessario, p non ingrossare il volume, e gradire con la Breuità.

Delle

DELLE CENSURE DI SANTA CHIESA.

RAGIONAMENTO RXXXIII.

LE Censure parimente dipendono dalle virtù delle Chiese & della Chiesa, perche sono pene graui, con quali castigando la Chiesa i Fedeli. li fa riconoscere de' proprij commessi errori di maniera, che tanto è dir Censura, quanto pena Ecclesiastica, che priua l'huomini delli beni spirituali, che per altro goderia, di essa Chiesa, quale da Christo Signor nostro habbe questa potestà di castigare con le Censure, come appare da quelle parole in S. Mattheo al c. 16.

Mat. Quodcunque ligaueritis super terram, erit ligatum, & in Calis. Parole, che per essere Generali, si deuono intendere di qualsiuoglia Censura, così dicono Suarez de Cens. disp. 1. sect. 2. fol. 5. Auila 1. p. d. 2. fol. 2. Henrici lib. 13. cap. 1. fol. 740. Soto nel 4. d. 22. q. 1. art. 1. Vasq. tract. de Excommunicat. dub. 1. Vgolino tab. 1. c. V. sq. 1. n. 2. fol. 1. la Censura è di trè forti Scommunica, Suspensione, Vgol. & Interdetto.

Della Scommunica.

PUNTO I.

- 1 Che cosa sia scommunica, e di quante forti.
- 2 effetti della Scommunica maggiore.
- 3 Se lo scommunicato può udir la messa, e se le gioui la messa, che per lui si celebra.
- 4 Se lo scommunicato sendo punito del suo errore, benchè ancora non assoluto, possa godere i beni della Chiesa.
- 5 Se lo scommunicato tolerato, goda de' beni della Chiesa.
- 6 Che pena incorra lo Scommunicato, comunicando in Di-

uini.

- 7 Se lo Scommunicato resti priuo della Giurisdittione, che prima haueua.
- 8 Chi possa assoluere dalla Scommunica.
- 9 Effetti della Scommunica minore.

LA Scommunica è vna Censura, che priua l'huomo Christiano della Comunione de' Sacramenti, della conuersatione ciuile con gl'altri fedeli, e dell'aiuti, e suffragij della Chiesa, & è di due forti, maggiore, e minore; la minore priua l'huomo della participatione actiua de' tutti i Sacramenti.

La

La maggiore priua della participatione, tanto actiua, quanto passiuua de' Sacramenti; e benchè le disposizioni penali in caso dubbio s'intendono della minor pena, in questa materia però della Scomunica, quando il Prelato fulmina la Scomunica, s'intende fulminare la Scomunica maggiore, non la minore. Si diuide parimenti la Scomunica in quella, ch'è posta dalla legge, & in quella, ch'è posta dall'huomo; La posta dalla legge sempre dura; la posta dall'huomo muore, è mancando, mancando l'huomo, ò perdendo la giurisdittione, non che li Scomunicati restino assoluti, mà perche per l'auuenire detta Scomunica non liga alcuno. La Scomunica si diuide ancora giusta, & ingiusta. Giusta è quella, che viene da chi può mandarla, e nel modo, che si deue mandare, Ingiusta è quella, che viene ò da chi non può mandarla, ò non è mandata nel modo, che si deue. Alcuni diuidono la Scomunica Ingiusta in valida, & inualida, l'inualida Greg. liga quanto al foro esteriore, che però disse Gregorio in c. 1. 11. q. 3. che la scomunica giusta, ò ingiusta, si deue temere, l'ingiusta valida, ò è ingiusta per mancamento della retta intentione del giudice, ò per mancamento della forma essenziale, e questa assolutamente liga, ò è

ingiusta per mancamento di giusta causa da fulminarsi, e questa liga solo nel foro esteriore. mà il Caietano vuole, che la scomunica ingiusta non sia valida. Cait.
 q. 10. trat. 2. dè effect. excommunicationis, onde S. Bonauentura disse, che *excommunicatio iusta, vel iniusta est timenda, vel à promerente, vel à proferente*, poiche quando è giusta si deue temere da chi diede causa ad esser scomunicato, quando è ingiusta, si deue anzi temere da chi la fulminò. Così dice S. Bonauenturo nell'Opuscolo ad fratres minores, e S. Augustino re- S. B.
 giltrato ne' Canon. *Canone illud plane* 11. q. 3. dice, che se alcun fedele sarà ingiustamente scomunicato, tal scomunica più nuocerà à chi hà fatto, che à chi patisce tal ingiuria. Io direi, che la scomunica ingiusta è inualida nel foro interiore, e della coscienza, mà è valida in quanto al foro esteriore, e per toglier lo scandalo, che però liga fino à tanto, che il Popolo conoschi la sua inualidità, è nullità. S. Au.
 Nauarro nel suo man. c. 27. Nau.
 2. Molti, e vari sono gl'effetti della scomunica maggiore; Il primo è, che dichiara l'huomo priuo della gratia di Dio, poiche la scomunica maggiore sempre suppone il peccato mortale, che priua l'huomo della gratia di Dio, onde soprauenendo la Scomunica, dichiara, che

che lo scomunicato sia priuo della diuina gratia. Secondo effetto è, che priua de' Sacramenti della Chiesa, quali non può riceuere, nè dare. Terzo priua de' suffragij generali della Chiesa; che non intende allo Scomunicato di souenire in cosa alcuna, per la qual' causa si suol dire che lo Scomunicato è posseduto dal Diuolo, e se ne serue come il mulattiere del suo giumento. Quarto esclude da diuini officij, e dall'altre orationi, che s'hanno da fare, ò vdire assieme con gl'altri, se bene lo scomunicato può pregar solo, ancora in Chiesa, e se bene gli altri pregano seperati da lui, come dice Innocentio in c. nuper sentent. excommunicat. Quinto priua di tutte le cose contenute in quel vetso, *os orare vale communico, mensa negatur*. Per os, cioè bocca, s'intende la participazione parlando, baciando, abbracciando, riceuendo, mandando, ò dando lettere.

Per orare, cioè preci, & orationi, s'intende la participazione de' Sacramenti degl' vfficij diuini, e di tutte l'altre orationi da farsi in Chiesa, ò fuori di chiesa. Per vale, cioè salute s'intendono gli scambieuoli saluti, che si fanno per collatione, ò con lettere, ò ancora leuandosi in piedi, cauandosi la barretta, mouendo le labra, & altre cose simili, che significano saluto senza

parola. Per communico s'intende la participazione, che si hà nell'operare, ò nel fare alcune cose insieme con lui, ò habitando nella medesima casa, ò in qualche parte di essa, ò trattando, ò conuersando con lui in altri modi. Per mensa s'intende il mangiare alla medesima tauola, dormire nel medesimo letto, e però due inuitati ad vn conuito, non può l'vno mangiare alla medesima Tauola, doue mangia l'altro, quando sia scomunicato, caggiona altri effetti nè seguenti numeri.

3 Lo Scomunicato, non può vdire la messa assieme con gl'altri fedeli in Chiesa, che questo faria comunicare nè diuini officij; onde se lo scomunicato vdisse la messa, peccaria graueamente, perche faria contro à quello, l'obliga la Censura in cosa graue, se pero non fusse scusato da qualche estrema necessità, come se lo scomunicato, non vi essendo altri, seruisse la messa, così insegnano Suarez disp. 12. sect. 1. num. 3. Henriq. lib. 17. cap. 7. n. 2. Ben si può applicare la messa per lo Scomunicato dal Sacerdote, non come publico ministro della Chiesa, mà come persona priuata, masime per impetrarli la remissione de' peccati, hauendo la Chiesa per la scomunicato priuato lo scomunicato de' comuni aiuti, e suffragij, non de;

privati, e particolari, così insegnano Auila d. 4. dist. 1. concl. 2. Auil. Soto in 4. d. 22. q. 1. art. 1. Suar. rio loco cit. sect. 5. n. 3. & 4. Henr. Henriquez lib. 13. c. 12. num. 3.

4 Alcuni, come Nauar. c. 27. n. 18. e Sairo lib. 2. c. 4. n. 5. Auila 2. p. c. 7. disp. 4. dub. 2. Auil. vogliono che lo scomunicato contrito già, & raueduto del suo errore, gode delli comuni aiuti di Santa Chiesa, e che possa sentire la messa priuatamente, non essendo ragionevole, che la Chiesa priui degli aiuti suoi questo tale, che per mezzo della contritione gode la gratia di Dio, mà altri Autori sono di contrario parere, e sono

Vasq. Suar. e seguitati dal Bonaccina disp. 2. q. 2. §. 2. n. 1. Perche questo tale, benchè contrito, ancora resta scomunicato, altrimenti si come potria sentire la messa priuatamente, così occultamente, e priuatamente potria ricevere la communion, e se fusse Sacerdote potria anco celebrare, il che è falso, onde la ragione addotta proua solo, che la Chiesa volendo, potria ammettere, lo Scomunicato à questa occulta, e priuata participatione de' Sacramenti, mà non proua, che de facto l'ammetta, essendoui l'vso, ed i decreti in contrario, quello in particolare, che si legge in cap. à nobis de sententia excommunicationis.

5 Resta ancora lo Scomunicato, benchè tolerato, priuo de' beni, e de' comuni aiuti della Chiesa, quale quanto è dal canto suo hà dato tutti li Scomunicati in potestà del Demonio, come si dice al capo primo della prima epistola ad Timotheum. e qui per Scomunicato tolerato s'intende quello, che non è stato denunciato publicamente, benchè nominatamente sia stato scomunicato, ò vero quello, che appellò dalla scomunica. Bonaccina disp. 2. q. 2. Bon. punto 1. §. 1.

6 Se lo Scomunicato è laico, riceuendo il Sacramento dell'ordine, diuene Irregolare, mà non incorre pena alcuna riceuendo gl'altri Sacramenti; se lo Scomunicato è Sacerdote, ò Clerico celebrando, ò ministrando i Sacramenti diuene Irregolare, perche è prohibito allo Scomunicato il comunicare in Diuinis, tanto s'è Laico, quanto s'è Sacerdote, ò Clerico.

7 Non è dubio, che si come il Scomunicato è priuo della sepultura Ecclesiastica, così è priuo della giurisdictione, ò laicale, ò Ecclesiastica, conforme lo Scomunicato, ò è Laico, ò Sacerdote, ò Clerico, non essendo conuenevole, che chi è scacciato dalla Chiesa, habbi giurisdictione ne' membri della Chiesa, e così si raccoglie *ex cap. quia de exceptionibus in sexto, & ex cap.*

cap. tanta de excessibus Pralatorum. & è questo effetto communemente accettato dall' uso, & consuetudine, che però il Giudice scomunicato pronunciando qualche sentenza pecca mortalmente, poiche si vale della giurisdittione, che non hà in cosa grave, e detta sentenza è inualida, perche è fatta senza competente giurisdittione. se lo scõmunicato è Sacerdote, è incapace d'alcun beneficio, e di qualsiuoglia pensione, in maniera, che si rende inualida qualsiuoglia collatione di beneficio Ecclesiastico, ò di pensione, mà se egli è scomunicato dopò hauer hauuto il beneficio non è priuo de' frutti di quello, purchè faccia l'officio annesso al beneficio, e questo si verifica tanto di chi fusse Parochiano, Canonico, ò pure hauesse beneficio semplice. così dicono Pietro Nauarro lib. 2. de restit. c. 2. n. 238. Auila loco cit. dub. 1. Concl. 2. Siluestro, & altri contro Suarez disp. 13. sect. 2. n. 4. Henriq. lib. 13. cap. 13. n. 4. Sairo lib. 2. cap. 5. n. 24. Vgolino tab. 2. cap. 12. che può assoluere da' peccati mortali.

8 Quallsiuoglia Sacerdote, può assoluere dalla Scommunica, quando non sia riservata, mà s'è riservata non si può dare l'assoluzione di quella se non da chi tiene authorità ordinaria, ò delegata, ò per virtù di Bolla,

ò in virtù di Giubileo, ò pure in virtù di qualche privilegio speciale; vero è che non si suol dare l'assoluzione della scomunica, se prima, non si è data la sodisfattione alla parte offesa, nell'articolo di morte ciascun Sacerdote, benchè degradato, scomunicato, ò verò irregolare anzi heretico può assoluere dalle censure, e casi riservati, quando non si potesse andare dal Superiore, ò dal Confessore approuato, Cõc. così si raccoglie dal Cõcilio Tri. Tridentino, sess. 14. e 7. e tale è l'uso antico, della Chiesa, & è comune sentenza, & opinione de' Dottori.

9 Si contrahe la scomunica minore da chi pratica cõ lo scõmunicato, e non è scusato dalli casi posti dalla legge, ristretti in questo verso.

Legge, humil, non saper, vtil bisogno.

Doue per legge s'intende chi è legato con lo scomunicato per legge di matrimonio, per humil, s'intendono i Seruitoti dello scõmunicato, non saper l'ignorare, e non sapere, che alcuno sia scõmunicato, vtil, vuol dire chi pratica con lo Scomunicato, sperando di guadagnarlo. Bisogno è finalmente, quando per necessitã deue, & è costretto praticare, come il creditore può dimandare il suo creditore dal debitore. La Scommunica minore hà due effetti. Il primo è, che priua l'huomo

del poter ricever i Sacramenti, e se li riceue, pigliando per esempio l'Eucharistia, o facendo il Matrimonio, pecca mortalmente, così dicono Caietano verb. excommunicatio è ultimo Suarez disp. 24. sect. 3. n. 3. Coaruius cap. alma mater 1. p. 5. 8. Et altri comunemente, e lo stesso peccato commette, se essendo Sacerdote ministrerà detti Sacramenti, così dice Siluestro verbo excommunicatio n. 4. Benche altri siano di contraria opinione. Il secondo effetto della scomunica minore è priuare alcuno dall'esser eletto, o presentato ad alcun beneficio, o dignità Ecclesiastica, e se lo scomunicato di questa scomunica riceuesse, o accettasse il beneficio, o dignità Ecclesiastica, peccaria mortalmente. Da questa scomunica può assoluere il Sacerdote proprio dello scomunicato; il proprio Sacerdote è quello, che hà l'authorità ordinaria sopra lo scomunicato, quale hà il Sommo Pontefice in tutto il mondo, il Vescouo nella sua diocesi, il Parrocchiano nella sua Parrocchia. E' probabile opinione d'alcuni, che il semplice Sacerdote possi assoluere dalla scomunica minore, quando non vi sia nello scomunicato peccato mortale, e che il Parrocchiano etiam fuori di Cōfessione, possi assoluere il penitente dalla scomunica minore.

Caiet.

Suar.
Coi.

Della Sospensione.

P V N T O II.

- 1 Che cosa sia Sospensione.
- 2 Quante sorti di Sospensione si trouino.
- 3 Quali siano gli effetti della Sospensione.
- 4 Quanto duri la Sospensione.
- 5 Che pena incorre, chi non osserua la Sospensione.
- 6 Chi può assoluere dalla Sospensione.
- 7 S'assegnano le differenze della Sospensione dalla Degradatione, o dalla Depositione.

1 **S**ospensione è vna specie di Censura Ecclesiastica, con la quale la persona Ecclesiastica stà impedita, acciò non possi esercitare le funzioni del suo officio, o beneficio, ouer ordine, o in tutto, o in parte, o per qualche tempo, o in perpetuo, dalla quale definitione si raccoglie, che la Sospensione non hà luogo, ne' laici, mà solo nelle persone Ecclesiastiche, poiche questa solo hanno gl'adiuti, e gli beneficij, e l'officij, da' quali sono dette persone sospese da loro superiore, o in parte, o in tutto, o per qualche tempo determinato, o per sempre

2 La Sospensione è di più sorti. Primieramente la Sospensione, o vero è dall'officio solamente, tanto se l'officio è dell'ordi-

ne.

ne, o della giurisdittione, o vero è solamente dal beneficio, che vuol essere Canonieato, o altra dignità, o vero è vnitamente dal beneficio, e dall'officio. Parimente la Sospensione dall'officio è di due sorti, ò è dall'officio totalmente, & è quando alcuno è priuato da qualsiuoglia esercizio, ò vero è priuato dall'esercizio d'vna parte del suo officio, per esempio, se fusse priuato dal poter vdir le confessioni, e nõ dal poter ministrare i Sacramenti, si vuole anco assignare vn'altra diuisione di sospensione, & è altra penale, altra medicinale;

Bona. Bonac. de cens. disp. 3. par. 2. prop. 2. n. 4. Quella si dà in pena di qualche peccato commesso, quella si dà per emenda, e bene della persona sospeta. finalmente la sospensione altra è temporale, altra è perpetua, la temporale hà limitatione di tempo, la perpetua si dà senza limitar tempo alcuno.

3 La Sospensione hà li suoi effetti determinati, e limitati, onde il Sacerdote sospeso dal celebrar la messa, può esercitare gli altri officij ammessi al sacerdote, & il Vescouo sospeso dalli pontificali, può esercitare gl'atti di giurisdittione, da che si raccoglie, che chi è sospeso dalla giurisdittione, non è sospeso dall'ordine, e chi è sospeso dall'ordine, non è sospeso dalla giurisdittione, perche l'ordine non è ne-

cessariamente connesso con la giurisdittione, onde il Vescouo eletto, e confermato, può esercitar la giurisdittione, scomunicare e legget Confessori, e simili. Parimete chi è sospeso dall'ordine, non è sospeso dal beneficio, qual non si funda sù l'ordine, mà sù la prima consra.

4 Quando la sospensione hà tempo determinato, v.g. vn mese, dura per detto mese, quando non hà tempo determinato, dura per tutto quel tempo, che piace al Superiore; mà quando è dubio, se la Sospensione è ad tempus, ò perpetua, si deue presumere ad tempus ò temporale, perche le pene sempre si deuono pigliare, & intendere strettamente, e con limitatione.

5 Chi non offerua la sospensione, se non è scusato dalla paruità della materia pecca mortalmente esercitando l'atto, dal quale è sospeso, perche tradisce il precetto Ecclesiastico in cosa graue, così dicono comunemente i Dottor, Nauarron 163. Henriquez c. 33. n. 1. Sarno c. 11. n. 8. Auila disp. 2. dub. 2. Sarn. Suarez disp. 27. sect. 2. & altri Auila Anzi chi fù sospeso per causa d'alcun delitto, diuolene Irregolare trasgredendo la Sospensione con l'esercizio solenne dell'ordine maggiore, così si dice nel c. 15. vii de sententia, & communicationis in 6. & dal c. 1. de sententia, & ne iudicata in 6. m. se

Nau.
Henr.
Sarn.
Auila
Suaz.

se esercita l'ufficio senza solennità, come se il suddiacono cātasse l'Epistola senza il manipolo, o pur esercitasse alcun ordine minore, non incorreria l'irregularità.

6 Chi sospese può assolvere dalla sospensione, è però il Superiore, che hà ordinaria, ò delegata potestà può togliere la sospensione, mà quella sospensione, che fù data, è posta per certo tempo determinato, con questa limitazione, sinche sodisfaccia; fatta la detta sodisfazione, subito cessa. Il Vescouo può assolvere i suoi sudditi dalla sodisfazione perpetua, ò limitata à certo tempo, benchè sia riservata al Papa, purchè naschi da peccato occulto, e non dedotto al foro contentioso, come si raccoglie da Priuilegij concessi à Ves-

Conc. coui dal Cōcilio Tridentino al. Trid. la sess. 24. c. 6.

7 E' differenza notabile trà la Sospensione, e la Degradatione, perchè la Sospensione non priua della speranza di recuperare l'ufficio, ò beneficio, dal quale è sospeso, mà la Degradatione, ò vero depositione priua il degradato, ò deposto dalla speranza di poter mai recuperare l'ufficio, dal quale è degradato, ò deposto. La degradatione è di due forti, vna è verbale, e questa si suol chiamare depositione, con la quale l'Ecclesiastico è priuato in perpetuo da ogni of-

ficio, e beneficio, mà non perde il beneficio Clericale; l'altra è degradatione attuale, ò vero reale, che oltre il priuare dall'ufficio, e dal beneficio in perpetuo, priua ancora dal beneficio Clericale, & si vfa in farla qualche sorte di solennità, e se bene per l'ordinario il degradato si consegna alla Corte secolare, acciò sia punito di pena di morte, non sempre ciò accade, mà solo, quando la persona degradata hauesse fatto qualche delitto atroce, v.g. hauesse ammazzato il Vescouo, falsificate le lettere Apostoliche, hauesse il peccato dell'Heresia, è simili. Li peccati, che meritano la degradatione verbale sono l'Adulterio, il concubinato, che duri dopò la monitione, la simmonia notoria, lo Stupro, Incesto, & altri simili delitti atroci. La degradatione del Sacerdote si fa dal Vescouo, la degradatione del Vescouo dal Papa, mà li Prelati delle Religioni non hanno autorità di degradare li suoi sudditi; se di ciò non hauessero priuilegio speciale, come

Conc. appare nel Concilio di Trento Trid. alla sess. 13. c. 14. Sairò c. 20. Sair. n. 26. & cap. 22. Auila dub. 4. Auil. Henriq; lib. 13. c. 55. n. 2. Sil. Hen. uestro verbo degradatio n. 1. Bo. Silu. Bo. a. nacina disp. 4. preposit. 3. n. 8.

Dell'

Dell'Interdetto.

PVNTO III.

- 1 Che cosa sia Interdetto.
- 2 Le specie, à vero sorti dell'Interdetto.
- 3 Gl'effetti dell'Interdetto.
- 4 Della Priuatione de' Sacramenti.
- 5 Della Priuatione de' Diuini officii.
- 6 Della priuatione della Sepultura.
- 7 Delli peccati, e pene di quelli che trasgrediscono l'Interdetto.
- 8 Del leuarsi dell'Interdetto.
- 9 Che cosa sia cessatione à Diuini.

L'Interdetto è vna sorte, e specie di Censura Ecclesiastica, che priua il Christiano di poter riceuere alcuni Sacramenti, di poter essercitare i Diuini officij, e dell'esser sepolto dentro la Chiesa, come si raccoglie dal non est nobis de sponsalibus e lo dicono Soto in 4 d. 22. q. 3. art. 1. Auila 5. p. d. 1. in principio Henriq. lib. 13. e 47. n. 1.

2 L'Interdetto altro è locale, altro è Personale, altro è misto, Il locale è quando direttamente s'interdice il luogo, nel quale nõ si possono nè celebrare, nè vdir i Diuini officij, mà ben si possono vdir, e celebrare in altri uoghi. Il personale è quello, cosa il

quale si proibisce, che il Popolo, ò pur alcuna persona particolare possa vdir, ò celebrare i Diuini officij. finalmente misto è quello, che abbracciando l'vno, e l'altro, e insieme insieme locale, e personale. Similmente l'Interdetto tanto locale, quãto personale è di due specie. l'vno è generale, che abbraccia, ò vn Regno intiero, ò vn intiero Popolo, e natione, altro personale, che abbraccia vna particular persona, ò vero vn luogo particolare. Trè sono gli effetti dell'Interdetto, ciò è, priuare de' Sacramenti, priuare de' Diuini officij priuare della Sepultura entro la Chiesa, mà perche questi sono effetti parimenti della Scomunica, e l'Interdetto questa differenza, che i detti effetti nell'Interdetto per volontà del Prelato, che interdice, si possono separare, perche può il Prelato interdire in quanto à partecipare i Sacramenti, e non interdire quanto alla sepultura, ò vero interdire quanto alla sepultura, & non quanto à i Sacramenti, done che nella Scomunica questi effetti non si possono in alcun modo separare; Vero è che quando si publica l'Interdetto senza alcuna limitatione, s'intende, che debbia hauere tutti li trè detti effetti.

4 Nel tempo dell'Interdetto locale, generale, ò particolare, si può amministrare il Sacramen-

Soto
Au il
Henr

to del Battesimo, e della Cresima con la consueta solennità à fanciulli, & à grandi, ò sani, ò infermi, che siano, anzi nel giorno della Cena del Signore si può fare la Cresima, però chiuse le porte, senza suono di Campana, & escluse le persone scomunicate, & Interdette e chi fusse personalmente Interdetto, purché non hauesse dato causa particolare à metterfi l'Interdetto, può amministrare detti Sacramenti, sendo, che il Sacramento del Battesimo è di somme necessità, e la Cresima non è altro, che confirmatione del Battesimo. nel tempo dell'Interdetto generale, si può amministrare il Sacramento dell'Eucharistia alli morienti, & à chi stà in pessimo pericolo di morire, e può essere amministrato da quelli medesimi, che poteuano auanti l'Interdetto, quando non habbiano dato causa particolare à detto Interdetto.

Il Sacramento della Penitèza si può amministrare al tempo dell'Interdetto tanto à i sani, quanto all'Infermi, purché non siano Scomunicati, e non habbino dato causa speciale all'Interdetto, mà non si possino amministrare i Sacramenti dell'ordine, dell'estrema vntione, e del matrimonio, quali se ben è contratto, ad ogni modo pure è Sacramento; e non potendosi amministrare i Sacramenti nel

modo spiegato, ne anco si può celebrare il Matrimonio.

5 Nel tempo dell'Interdetto, non si possono celebrare i diuini officij, e le messe publicamente con suono d'organo, e di càpane, mà ne' monasterii per cò, cessione di Bonifacio Ottauo, si possono celebrare senza detto suono, con voce bassa esclusi l'Interdetti, e scomunicati, e si può dire vna messa al giorno, quando l'Interdetto è generale, mà quando è speciale, si può celebrare la messa vna volta la Settimana priuamente per rinouare il Santissimo Sacramèto per accompagnare il quale all'infermi, per suonar l'Aue Maria, per mostrar le reliquie, e per mostrar la solennità della seguente festa, si possono suonar le càpane. Nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpo di Christo, Assuntione della Madonna, e sua Immacolata Concettione, si possono celebrare i Diuini officij, non ostante l'Interdetto, e nell'istessi giorni è lecito pigliare, seu riceuere i Santissimi Sacramenti, e sepelirsi ancora in luogo sacro.

6 Nella Chiesa, ò Cimiteri o non possono sepelirsi quelli, che sono interdetti, & nel luogo interdetto, ne meno si possino sepelire, quelli, che sono interdetti, li Chierici, e Monaci nel tempo dell'Interdetto Generale si possino sepellire in luogo

sa.

facro, purchè non vi sia suono di campane, & altra solennità. chi non essendo interdetto, fù sepolto in luogo non sacro, leuato l'interdetto, si può dissepelire, per sepelirsi in luogo sacro, così dicono Vgolino tab. 5. c. 9. Hé. si dicono Vgolino tab. 5. c. 9. Hé. riq. c. 44. n. 5. Sairo c. 8. n. 11. Emmanuel Sa verbo Interdictū n. 25. Navarro, Siluestro, Auila presso il Bonacina disp. 5. p. 4. Alcuni vogliono che se la persona non interdetta, e che non hà dato causa all'interdetto, se durante l' Interdetto, si fosse sepolto in loco sacro, non si deue dissepelire per sepelirlo in luogo sacro, mà Bonacina nel luog. cit. & Sairo c. 8. n. 23. mostrano esser di contraria opinione.

Vgol.
Henr.
sairo
Em.
Nau.
Silu.
Auila
Bona.

7 Li trasgressori dell' Interdetto secolari, ò Ecclesiastici, siano, peccano mortalmente, e l'Ecclesiastici di vantaggio diuengono Irregolari, anzi à Religiosi, che non offeruano l'Interdetto, che vedono offeruarsi dalla matrice, è imposta la pena della Scommunica, così dicono Nauafro n. 146. Siluestro excōmunicat. 9. Auila dub. 3. Saino n. 13. Suarez lect. 4. n. 14. Emmanuel Sa v. Interdictum n. 13. Parimente è imposta la pena della Scommunica à Laici, che sforzano all'inosservanza dell'interdetto.

Nau.
Silu.
Auila
Saino
Suar.
Em.

8 L'interdetto si leua da chi pose, ma quando l'interdetto

co, è stato posto à Cìue, può leuarsi dal Vescouo, e quando è personale priuato, può leuarsi dal Paraocchiano in quella guisa, che può assoluere dall'altre Censure.

9 La cessatione à Diuinis, è simile all'Interdetto, e si mette per causa più graue, e notoria. Chi viola la cessatione à Diuinis, non incorre Irregolarità. Et è la cessatione à Diuinis vn segno di grand'afflittione della Chiesa.

Dell'Irregolarità.

PUNTO IV.

- 1 Perche dopò le Censure si trattano di Irregolarità.
- 2 Che cosa sia Irregolarità.
- 3 In quante maniere s'intende l'Irregolarità.
- 4 Diuerse sorti d'Irregolarità.
- 5 Chi possa dispensare dall'Irregolarità.
- 6 Come sia differente dalla Degradatione

1 Tutti i Dottori, che trattano delle Censure, appresso trattano dell'Irregolarità, non che l'Irregolarità sia Censura, mà perche hà tal quale somiglianza con quella, essendo ella vn impedimento da poter pigliare gli ordini, ò hauendoli pigliati di hauerne l'uso, e l'effercitio di quelli, e pero l'irregolarità ha luogo solamente nel Sacra-

Dimento

mento dell'ordine.

2 Se l'Irregularità si piglia ampiamente, ed in vn certo significato assai largo, & vniuersale, e vn impedimento à pigliar gl'ordini, douunque è da qualsivoglia causa nasci tal impedimento, & in questo senso, la femina e l'huomo non battezzato si può dire Irregolare. mà se l'Irregularità si piglia nella significazione sua più stretta, come qui si deue pigliare, & intendono gli Autori, non è altro, che vn impedimento indotto da' Sacri Canoni, che fa l'huomo inhabile ad hauer gli ordini, & hauendoli già à poterli essercitare, Dalla qual definitione appare, l'irregularità nõ ha origine dall'humano, mà dalla legge sola Canonica, ò da suoi Canoni, e perche l'irregularità non è pena, che si dia per alcuna colpa, come son le Censure, però può occorrere, che vno incorra l'irregularità non solo non facendo peccato, non commettendo colpa alcuna, mà facendo atto meritorio, come si vede nel medico, che per pura carità medicasse, e curasse l'infermi.

3 Da qui si raccoglie, che l'Irregularità alle volte s'intende nell'ampia sua significazione, & alle volte nella stretta, e rigorosa, & dell'Irregularità in questo senso, si parla adesso. E secondo l'Etimologia del nome, e suo vocabolo, si dice Irregularità,

perche è fuori, ò contro le regole de' Canoni, che hauendo alcuni, l'impedimenti, come appresso, habbi il Sacramento dell'ordine, ò hauendolo già l'essercita.

4 Delle Irregularità generalmente parlando sono due forti; Vna nasce dal Difetto, l'altra dal delitto. Questa seconda nõ s'incorre, se non per lo peccato mortale consummato, & eterno, v.g. L'Irregularità, che s'incorre per hauer commesso alcun Homicidio, non s'incorre da quello, che hebbe intentione di commetterlo, & vsò ogni humana diligenza, purchè sequitasse, che se poi in effetto non seguì, non incorse l'Irregularità, perche questa richiede l'atto consummato, & eterno, e se vno nõ sapesse, che chi commette l'Homicidio, incorre l'Irregularità, se in effetto l'ha poi commesso, non è scusato dall'Irregularità, perche questa non è imposta per la contumacia, e per lo peccato, come pena di quella, mà per l'indecenza, & inconuenienza. ch'è, chi comise l'homicidio habbi l'ordine, ò lo esserciti, se bene alcuni scusano questo tale nel foro interno, come dice Bonaci. Bon. disp. 7. q. 1. p. 3. l'irregularità, che nasce dal difetto, non suppone il peccato, mà il difetto, come si dirà appresso. Altra Irregularità si dice totale, altra parziale, quella priua, & rende in-

habbe la persona à riceuer tutti gli ordini, e l'vso di tutti. Questa priua l'huomo d'vna parte de gl' ordini. l'irregularità nasce ò dal delitto, ò dal difetto sono diuerse, e diuersi sorti, è prima quella, che nasce, & hà origine dal delitto. è assai varia, conforme varij sono i delitti, per i quali s'incorre, e questi sono, l'Heresia, l'Apostasia, l'Homicidio, ò notabil recisione d'alcun membro. Nasce tal volta dall'omicidio casuale commesso da chi attendeua ad opera per altro illicita, dall'hauer dato, ò riceuto due volte il Battesimo, e finalmente dall'hauer conferito, ò pigliato gli ordini da quelli, che erano impediti, e ligati dalle Censure. Quella poi, che nasce, & hà origine dal difetto, parimente è varia, e di diuersissime sorti. Poiche i difetti ò son da parte del Corpo. ò dalla parte dell'anima, se sono dalla parte del corpo, alcuni difetti impediscono il poter esercitare l'ordine, altri sono, che denotano notabile deformità, e monstruosità, che stà o nelli sé. fi, o nelli membri, confratti, ò dalla lunga infermità, ò dalla natura medesima, conforme diffusamente dicono Bónac. disp. 7. q. 3. p. 2. Suarez. & altri. Parimente li defecti dell' animo sono molti, primieramente l'Idioti, e che non fanno cosa, o scienza alcuna, quelli, che non han-

no l'vso della Regione, i Furiosi, & i Fanciulli sono Irregolari, altre tãto sono i Neofiti, cioè quelli, che di nouo si sono conuertiti dal Giudaismo, e dall' Infedeltà alla nostra Santa Fede. Vi sono altre sorti d' Irregularità nate da altri difetti; Alcune nascono dal difetto del Matrimonio, come il Bigamo, che hà hauuto due moglie, altre dal difetto de' Natali, com e tutti quelli, che nõ sono nati di legitimo matrimonio, altre dal difetto dell' Origine, come sono i Schiaui, ed i Serui, Altre sono dal difetto dell' Età ricercata dal Sacto Concilio di Trento, Altre dal difetto della buona Fama, così gl' Infami sono Irregolari: l' Infamia è di due sorti; l'altra è quella del fatto; che incortono quelli; che per qualche graue delitto da' Giuristi, sono stimati, e giudicati Infami. Altra si chiama Infamia dalla legge da' Sacri Canonni, che hanno imposto alcuna infamia à qualche sorte di delitto, quale è l' Apostasia, il Ratto di qualche donna, il Duello, il matrimonio fatto cõ donna meretrice, e simili. Finalmente nasce l' Irregularità tal volta da mancamento della douuta humanità, e mansuetudine, nel qual difetto incorrono i Ministri di Giusticia, e tutti quelli, che cooperano alla morte per altro giusta d'alcuno, come i Soldati, che vanno à guerra giusta.

Il Sommo Pontefice può dispensare da qualsivoglia Irregularità indotta da Sacri Canon, poiche potendo il Sommo Pō. te fice fare i Canon, può ancora dispensare da quelli; e derogare alla loro forza e vigore; Il Vescovo nella sua Diocesi può dispensare con li suoi sudditi dall' Irregularità originate da delitto occulto eccetto quella, che viene dall' Homicidio, o da altro delitto, già dedotto al foro contentioso; Questo si deue intendere in quelle parti tanto, doue è riceuuto il Concilio di Trento non altroue, doue non è stato riceuuto, non essendo ragione, che goda il fauore, chi non sente il peso, se dunque in alcune parti non è stato riceuuto il detto Concilio, e non si sono accettati gl'ordini, e li pesi di quello, nè anco si deuno accettare i fauori, e le gratie, seu Priuilegij, quali è questo di poter dispensare dall' Irregularità occulte; E perche la dispensa dall' Irregularità sia valida, si ricerca giusta causa, che sia espressa detta dispensa con qualche segno esterno, e che si spiega chiaramente, & in specie la Irregularità, della quale si cerca la dispensa, doue per dare detta dispensa non v'è cassata certa, & assignata forma di parole, ma comunemente si suol adoprare questa. *Dispensatio tecum in Irregularitate, vel Irregularitatibus, quas ob talem, vel talem causam incur-*

risti, teq; habitum reddo ad susceptionem, vel executionem ordinum. Auila così dicono Henricus lib. 14. cap. 17. n. 4. Auila part. 7. disp. 10. dub. 1. Sayr. n. 10. Bonacc. disp. 7. q. 5. p. n. vlt. n. 7.

È molto differente l' Irregularità dalla Depositione, o vero Degradatione, poiche dall' Irregularità v'è facoltà, & vfo di esser dispensato, ma dalla depositione, e Degradatione non può essere alcun dispensato perche è impedimento perpetuo.

Della Coscienza.

PUNTO V.

- 1 Che cosa sia Coscienza.
- 2 Qual sia la Coscienza retta, e quale l' erronea.
- 3 Qual sia la Coscienza Dubbia.
- 4 Qual sia la Coscienza scrupolosa, e la probabile.

PER Coscienza. qui s'intende comunemente da' Dottori l'atto pratico dell'Intelletto, che giudica, e detta quello si hà da fare, o tralasciare; e si dice Coscienza, conforme dice Siluestro. *Quasi concludens scientia.* perche è come vna conclusione pratica, che detta, e mostrando quello, si deue fare per non peccare conforme dice Siluestro nella sua summa verbo Coscienza n. 1.

2 La Conſcienza alle volte è retta, alle volte è erronea, all' hora è retta, quando alcuno prudentemente giudica l'opera buona non buona, è quella mala, ſia veramente mala e, non commette in queſto giudicio alcun errore; all'incontro la Conſcienza erronea è quella, che imprudentemente giudica, che il bene, e male, e peccato; per lo contrario quello, ch'è male, lo giudica bene, quello è peccato, giudica ſia opera buona. Che però fa alcuna coſa, che la Conſcienza retta, o pur erronea detta eſſer peccato mortale, pecca mortalmente, perche quanto è dal canto ſuo ſprezza il ben operare, eligendo quello, che è male à peccato. Se alcuno fa vna coſa mala, ſtimando per Conſcienza erronea eſſer bona, ſe l'ignoranza è inuincibile, non pecca, mà ſe l'ignoranza è vincibile, e colpeuole, pecca mortalmente, o venialmente, conforme è la quantità del male che fa, poiche l'ignorantia colpeuole, e inuincibile, tanto vale, quanto ſe fuſſe ſcienza in ordine alla colpa, & al peccato.

3 La Conſcienza dubioſa è, quando alcuno non ſà determinare, ſe alcuna coſa ſia buona, o mala, e queſto, o perche ſoſpende il giudicio dall'vna, e l'altra parte, o poſitiuamente, e realmente dubia, da qual dottrina ſi poſſino riſolue-

re d'alcuni caſi, Il primo è, ſe alcuno dubia ſe il fare alcuna coſa ſia peccato, ſapendo dall'altra parte, che commetterla, e tralaſciarla non è peccato, per eſſempio, dubito ſe lo dire le tali parole ſia peccato; e tralaſciarle ſà; che non è peccato, è tenuto, à tralaſciarle, ſe puro ſe doſi conſigliato, prudentemente non giudicarà, che il dire quelle coſe ſia peccato, Il ſecondo, ſe alcuno dubitaſſe, ſe ſia peccato il fare, o tralaſciare alcuna coſa, deue uſar diligenza per adheritre ad vna parte, che ſe la coſa pure le parerà dubioſa, elegga quella parte, che le parerà migliore che ſe ne anco potrà far queſto elegghi quella parte, che più le piacerà perſuadendoſi, che così facendo, non pechi, perche in tal caſo, tanto è, quanto ſe l'vna, e l'altra parte fuſſe probabile. Il Terzo ſe alcuno dubita, che il fare alcuna coſa, ſia peccato mortale, ed'opera con queſto dubio, pecca mortalmente, non deponendo la Conſcienza dubioſa in vno delli modi detti, e poco fa aſſegnati, e ſe il dubio fù, s'era peccato veniale, pecca venialmente, mà ſe dubitando, non diſcende à giudicare, che ſia peccato veniale, o mortale, e più probabile, che pechi venialmente, ſe però non fuſſe apparecchiato à peccare, etiam mortalmente, quando fuſſe pecca-

cato mortale e, li costasse.

4 La Conscienza Scrupolosa è, quando alcuno per leggieri, ed in se efficienti inditii, o vero-côtrafegni, giudica, che vna cosa buona sia mala, e si chiama scrupoloso quello, che spesse volte patisce simili dubietà, e perplessità, & il Scrupoloso iusta il cõsiglio dell'huomo prudente, che deue tenere per confessore, e direttore della sua Cõscienza, non solo può; mà deue operar contro la sua Conscienza scrupolosa, stante, che questa si fonda su leggieri, e fiacchi inditij. La Conscienza probabile è quella, che hà sodi, e fermi fondamēti per l'vna, e l'altra parte, onde

quando due opinioni contrarie, sono egualmente probabili, può la persona seguirare la più sicura, benchè sia meno probabile, può anco seguitare la meno sicura, e la meno probabile, quando però da ciò non seguitasse graue danno della salute propria, o di quella del prosimo. perche all'hora deue seguirare la più sicura. E così è assai più probabile, che il Giudice nel pronunciare alcuna sentenza, deue seguire la parte più probabile. Più alla diffusa di questo trattano Vasq. 12. à q. 58. Azorij Vasq. tom. 1. lib. 2. à cap. 8. Filiuc. Azor tom. 2. tract. 21. cap. 4.

I L F I N E.



TAVOLA DELLE COSE NOTABILI
 Contenate nell'Aggiunta alli Ragionamenti, e casi del
 Reu. Pad. Fr. Angelo Eugenii.

Censure.

S Communica che cosa sia, e di quan-
 te sort. 15.
 Giusta, ò ingiusta si dè temere. 16.
 Effetti della Scommunica maggiore, e
 quali. 16. 17.
 Scommunicato non può udire messa.
 17. E priuo de' beni della Chiesa.
 18. Riceuendol' ordine diuine Irre-
 golare. 18. E priuo della Sepoltura
 Ecclesiastica, e della Giurisdictione.
 18.
 Ogni Sacerdote può assoluere dalla
 Scommunica non reseruata. 19.
 Effetti della Scommunica minore, qua-
 li 19.
 Cessatione à diuinis.
 E simile all' Interdecto, chi la viola non
 incorre nell' Irregularità. 25.
 Conscienza
 Che cosa sia 28.
 Di quante sorti. 29.
 Crociata.
 Bolla della Crociata, simile al Giubileo
 12.
 Chi hà tal Bolla, può eleggerfi il Con-
 fessore. 12. può sfer assoluto da' casi
 reseruati. 12. non già dall' Heresia.
 12. Né anco in articolo mortis 13.
 Nò si può godere tal Privilegio fuo-
 ri della Sicilia. 13.
 Chi non può finire la Confessione nel
 tempo, che dura la Bolla, può finirla,
 passuo il tempo. 13. così ch' si fosse
 smenticato alcun peccato reseruato
 Si possono mutare i voti, etiam giurati,

e quali 13.

può ritenerfi il Penitente in virtù del-
 la Bolla i debiti, e quali 14.
 Può mangiare latticinij ne di digiuni
 Degradatione.
 Differisce dalla Sospensione 22. del Sa-
 cerdote si fa dal Vescouo, del V e-
 scouo dal Papa 22. non può farsi da
 Prelati delle Religioni 22. il degra-
 dato non può essere dispensato 28.
 precetto. 14.
 Depositione.
 Differisce dalla Irregularità 28. Il de-
 posito, è degradato non può essere
 dispensato. 28.
 Giubileo.
 Che cosa sia 10. In virtù del Giubi-
 leo può il Confessore assoluere dall'
 Heresia, è probabile. 10.
 Chi pecca in confidenza del Giubileo, se
 si pente può essere assoluto 10.
 Vna volta assoluto in virtù del Giubi-
 leo, se di nuouo pecca può essere di
 nuouo assoluto. 11.
 Chi nel tempo del Giubileo si smentica
 qualche peccato può essere di quello
 assoluto 11.
 Anzi possono mutarsi i voti. 11.
 A chi non fa la penitenza, non ritorna
 no i peccati assoluti 11.
 Il Giubileo quanto dura. 11.
 Si d'ue osservare quanto comanda la
 Bolla. 11.
 Indulgenza
 Connessi ne col Sacramento della Peni-
 tenza. f. 1. Onde habbia bauuto l'
 ori 4

origine f. 1. 2. che signifi. hi s. Rimette la pena da pagar si nel Purgatorio. 2. Non rimette le pene donate al peccato Originale 3. Tanta pena rimette, quanta vien concessa da chi concede l'Indulgenza. 3. come s'intende di sette, di dieci, di cento giorni. 3. Si riduce in Carena, Quadragena, e Settena. 3. Il Sommo Pontefice può concedere l'Indulgenza 4. Li Vescovi di commissione del Sommo Pontefice. 5. con causa ragionevole. 5. Condizioni di chi deve guadagnare l'Indulgenza 5. Che deve adempire. 6.

Indulgenza di quante sorti. 7.

In articolo di morte, come. 8.

Pigliata con debito modo. 8.

Per l'anime de Morti. 8. si può pigliare più volte. 9.

Irregularità.

Che cosa sia, e di quante maniere. 25. per incorrerui vi bisogna l'atto consumato. 26. Dove nasce. 27. Chi possa dispensarsi. 28.

Differisce dalla deposizione, o degradatione. 27.

Interdetto.

Che cosa sia, e di quante sorti, e quali gli effetti 22. nel tempo dell'interdetto si può amministrare il Sacra-

mento del Battesimo, e Cresima. 24. Si può amministrare il Sacramento della Eucaristia a morienti. 24. Et il Sacramento della Penitenza, non già dalli Scommunicati 24. non si possono celebrare i divini officij, e messe pubblicamente. Ne Monasteri sè, ma senza suono. 24. In qual giorno si possono sonare le Campane 24. Non possono gli interdetti sepelirsi in chiesa, o Cimiterio. 24. Li trasgressori peccano, e gli Ecclesiastici incorrono nell'Irregularità 25. Si leva da chi il pose 25.

Peccato per peccato attuale s'intende tanto il mortale, quanto il veniale. 3. Professione de Religiosi equivale al Battesimo. 3.

Sospensione.

Che cosa sia, e di quante sorti 20. Sui effetti. 21. Il Sacerdote sospeso dalla messa, & il Vescovo da Pontificali possono esercitare gli altri atti. 21. Il sussejo dalla Giurisdictione non è sospeso dall'orazione, & è contra. 21. Dura conforme il tempo determinato. 21. Chi non l'osserva pecca mortalmente. 21. Anzi diviene Irregularre. 22. Chi sussejo può assolvere. 22. Differisce dalla Degradatione, & perche. 22.

I L F I N E

